

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4 NOVEMBRE 1951

VOLUME VIII

ATTI DEL CENSIMENTO



ROMA - 1958

A. 2. A. 8



## I N D I C E

*INTRODUZIONE* - PIANO GENERALE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CENSIMENTO *Pag.* 7

### PARTE PRIMA

#### OPERAZIONI PREPARATORIE

CAPITOLO 1 - PIANO TOPOGRAFICO E ORDINAMENTO ECOGRAFICO . . . . .	»	21
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	21
» 2 - Piano topografico . . . . .	»	23
» 3 - Revisione del piano topografico . . . . .	»	34
» 4 - Ordinamento ecografico . . . . .	»	37
» 5 - Sezioni di censimento . . . . .	»	51
CAPITOLO 2 - MODELLI DI RILEVAZIONE . . . . .	»	57
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	57
» 2 - Unità di rilevazione . . . . .	»	59
» 3 - Foglio di famiglia . . . . .	»	61
» 4 - Foglio di convivenza e altri modelli di rilevazione . . . . .	»	73
» 5 - Modelli ausiliari . . . . .	»	74
CAPITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA . . . . .	»	76
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	76
» 2 - Organi provinciali di censimento . . . . .	»	78
» 3 - Organi comunali di censimento . . . . .	»	89
CAPITOLO 4 - UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	92
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	92
» 2 - Reclutamento e istruzione . . . . .	»	93
CAPITOLO 5 - PUBBLICITÀ . . . . .	»	99
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	99
» 2 - Commissione per la propaganda dei censimenti . . . . .	»	100
» 3 - Stampa . . . . .	»	105
» 4 - Radio . . . . .	»	115
» 5 - Cinematografo . . . . .	»	118
» 6 - Manifesti . . . . .	»	132

## PARTE SECONDA

## OPERAZIONI DI CENSIMENTO

CAPITOLO 6 - TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI . . . . .	Pag.	127
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	127
» 2 - Trasmissione degli stampati . . . . .	»	128
CAPITOLO 7 - RACCOLTA DEI DATI . . . . .	»	134
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	134
» 2 - Responsabilità degli ufficiali di censimento; adempimenti relativi all'individuazione delle unità di rilevazione . . . . .	»	135
» 3 - Consegna e ritiro dei fogli di censimento . . . . .	»	141
CAPITOLO 8 - REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E OPERAZIONI CONNESSE	»	149
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	149
» 2 - Revisione preliminare e comunicazione dei dati provvisori all'Istituto centrale di statistica . . . . .	»	150
» 3 - Revisione quantitativa e qualitativa e intavolazione dei dati . . . . .	»	154
CAPITOLO 9 - PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO E CONFRONTO CON L'ANAGRAFE	»	161
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	161
» 2 - Confronto tra presenti e assenti temporanei . . . . .	»	162
» 3 - Confronto tra censimento e anagrafe . . . . .	»	166
» 4 - Perfezionamento del censimento e revisione dell'anagrafe . . . . .	»	169

## PARTE TERZA

## REVISIONE E CODIFICAZIONE

CAPITOLO 10 - SPEDIZIONE DEL MATERIALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E SISTEMAZIONE DI ESSO . . . . .	»	183
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	183
» 2 - Spedizione del materiale all'Istituto centrale di statistica . . . . .	»	184
» 3 - Sistemazione del materiale . . . . .	»	186
» 4 - Movimento del materiale di censimento e statistica delle lavora- zioni e del personale . . . . .	»	188
» 5 - Controllo del materiale del perfezionamento del censimento e con- fronto delle segnalazioni relative ai presenti e agli assenti tem- poranei . . . . .	»	190
CAPITOLO 11 - OPERAZIONI DI REVISIONE . . . . .	»	193
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	193
» 2 - Operazioni preliminari e connesse . . . . .	»	195
» 3 - Revisione dei fogli di censimento . . . . .	»	201
CAPITOLO 12 - OPERAZIONI DI CODIFICAZIONE . . . . .	»	219
Sezione 1 - Generalità . . . . .	»	219
» 2 - Codificazione dei fogli di censimento . . . . .	»	220
» 3 - Controllo della codificazione . . . . .	»	236

PARTE QUARTA

SPOGLI MECCANOGRAFICI, TABELLAZIONE E PUBBLICAZIONE

CAPITOLO 13 - SPOGLI MECCANOGRAFICI . . . . .	Pag. 245
Sezione 1 - Generalità . . . . .	» 245
» 2 - Spoglio delle notizie relative alle persone . . . . .	» 247
» 3 - Spoglio delle notizie sulle abitazioni . . . . .	» 249
CAPITOLO 14 - TABELLAZIONE DEI DATI . . . . .	» 251
Sezione 1 - Generalità . . . . .	» 251
» 2 - Sistematica della tabellazione . . . . .	» 253
CAPITOLO 15 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI . . . . .	» 259
Sezione 1 - Generalità . . . . .	» 259
» 2 - Dati provvisori e popolazione legale dei comuni . . . . .	» 260
» 3 - Gli otto volumi del censimento . . . . .	» 261
» 4 - Altre pubblicazioni . . . . .	» 263

ALLEGATI

1 - Leggi e regolamento . . . . .	» 267
2 - Modelli di rilevazione e ausiliari . . . . .	» 277
3 - Istruzioni varie	
A - Bollettino del censimento . . . . .	» 341
B - Altre istruzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . .	» 355
C - Istruzioni di altre Amministrazioni . . . . .	» 359
4 - Classificazioni professionali	
A - Classificazione delle professioni arti e mestieri e delle condizioni non professionali . . . . .	» 373
B - Posizioni in cui possono essere esercitate le professioni arti o mestieri . . . . .	» 423
C - Classificazione delle attività economiche . . . . .	» 478
5 - Piani di lavoro relativi allo spoglio delle notizie concernenti le persone	
A - Piano di perforazione . . . . .	» 513
B - Piano di selezione - tabulazione . . . . .	» 517
6 - Piani di lavoro relativi allo spoglio delle notizie concernenti le abitazioni	
A - Piano di perforazione . . . . .	» 559
B - Piano di selezione - tabulazione . . . . .	» 562

APPENDICE

Disposizioni di legge e regolamentari emanate fino a tutto il 31 dicembre 1955 basate sui risultati dei censimenti generali della popolazione . . . . .	» 567
---	-------



## INTRODUZIONE

### PIANO GENERALE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CENSIMENTO

#### GENERALITÀ

1. Gli studi preparatori del IX Censimento generale della popolazione vennero intrapresi fin dallo immediato periodo post-bellico nel quadro del programma di sviluppo dell'attività dell'Istituto centrale di statistica.

Tra i primi e fondamentali problemi che dovettero essere presi in esame in detto periodo fu infatti la possibilità di eseguire i censimenti di varia natura, sia pure a carattere straordinario, per far fronte alle molteplici e pressanti esigenze poste dalla particolare congiuntura dell'inizio dell'opera di ricostruzione. In tal senso, sin dal 1945, l'Istituto avanzò varie proposte che non ebbero seguito, perchè al Ministero del tesoro mancò la possibilità di concedere i fondi occorrenti.

In particolare per quanto riguarda il IX Censimento generale della popolazione, va qui ricordato che la sua esecuzione si prospettava con carattere di estrema urgenza non soltanto perchè era ormai decorso il giusto intervallo decennale dall'ultimo, ma anche a motivo dei fortunosi eventi del periodo bellico e di quello immediatamente successivo, nonchè in dipendenza del fatto che il precedente censimento del 1936 — l'unico eseguito in virtù del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, che prevedeva la periodicità quinquennale per i censimenti, poi abbandonata — era stato effettuato in concomitanza delle vicende della guerra etiopica che arrecarono notevole perturbamento allo stato della popolazione, in particolare nei riguardi della residenza e dei caratteri professionali.

Ovviamente la seconda guerra mondiale, con i profondi rivolgimenti apportati nella struttura demografica, aggravò la situazione, togliendo ai dati rilevati con detto censimento gran parte della loro validità sia ai fini di una seria disamina dei feno-

meni demografici e dei connessi aspetti economico-sociali, sia ai fini più concretamente pratici del normale andamento della vita amministrativa. Urgeva pertanto la necessità di avere esatta nozione non soltanto della distribuzione della popolazione rispetto al territorio e alle abitazioni, della sua struttura qualitativa per caratteri demografici e professionali — dati tutti di sommo interesse per la vita della Nazione — ma in alcuni casi, specialmente per le minori circoscrizioni, anche sulla stessa consistenza numerica, sulla quale si basano numerose disposizioni contenute nelle leggi dello Stato.

2. Il carattere tecnico della presente pubblicazione non consente che di fare un fugace accenno alla azione svolta dall'Istituto centrale di statistica perchè si addivenisse alla esecuzione del censimento della popolazione, in ciò sostenuto dalle molte Amministrazioni per le quali i dati del censimento avrebbero costituito utili se non indispensabili termini di riferimento della propria azione amministrativa. Tra queste segnatamente i comuni, che vedevano nel censimento l'unica possibilità di procedere al riordinamento delle anagrafi della popolazione che, nella grande maggioranza dei casi, si trovavano in condizioni pressochè disastrose, perchè duramente provate dalla guerra e dal lungo periodo intercorso dalla esecuzione dell'ultimo censimento. È da avvertire che tutte le irregolarità anagrafiche (duplicazioni di iscrizioni, alterazioni di generalità e di indirizzi verificatesi nel periodo settembre 1943 - aprile 1945, indirizzi errati, omesse denunce di immigrazione ed emigrazione da un comune all'altro o da e per lo estero, omesse denunce di cambiamento di abitazione nell'ambito dei singoli comuni, ecc.) si ripercuotevano, con effetti perniciosi, sulla formazione delle liste elettorali e su tutti gli altri servizi comu-

nali che sono connessi con l'anagrafe (liste di leva, istruzione elementare, tributi, ecc.), tanto che ancora nel 1948 (nota n. 15600 R, in data 31 maggio 1948) il Ministero dell'interno, nel mettere in evidenza tali gravi inconvenienti, prospettava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la necessità di effettuare, con carattere di urgenza, un apposito censimento straordinario della popolazione in conformità di quanto era stato proposto dall'Istituto centrale di statistica, fin dal 1947, con esito peraltro negativo per le difficoltà sollevate appunto dal Ministero del bilancio in ordine all'assegnazione dei fondi.

Comunque, l'azione dell'Istituto centrale di statistica, pur tra difficoltà aspre e di vario ordine, è proseguita sul duplice fronte della preparazione tecnica ed organizzativa del censimento e del finanziamento di esso, fintanto che non si addivenne alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 103 dell'8 maggio 1951 della legge 2 aprile 1951, n. 291, recante i provvedimenti per l'esecuzione del IX Censimento generale della popolazione e del III Censimento generale dell'industria e del commercio. Venne così finalmente posto sul piano della pratica realizzazione il programma del censimento, sul quale si era già favorevolmente espresso il Consiglio superiore di statistica. Tuttavia la legge stessa che indicava il censimento poneva ulteriori indugi alla pratica attuazione delle norme in essa contenute, in quanto prevedeva la formazione di una Commissione di vigilanza che doveva pronunciarsi sulle disposizioni concernenti le modalità di esecuzione di dette norme. Il regolamento per l'esecuzione poté comunque essere emanato soltanto a poco più di un mese di distanza dalla data prevista per il censimento.

3. La Commissione di vigilanza fu costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, soltanto in data 30 giugno 1951. Di essa hanno fatto parte tre senatori (Canaletti Gaudenti, Fortunati, Parri) e tre deputati (Molinaroli, Numeroso, Pieraccini), designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, tre membri del Consiglio superiore di statistica (D'Addario, Pietra, Saibante), due rappresentanti dei datori di lavoro (Bertagnolio, Codina) e due rappresentanti dei prestatori d'opera (Morelli, Novella).

La Commissione, presieduta dal Sen. Ferruccio Parri, ha esplicito, dal momento della sua costituzione ufficiale, una intensa e proficua attività sia nel periodo delle operazioni preliminari dei censimenti, sia nel periodo successivo alla loro esecuzione, durante i lavori di revisione e di elaborazione dei dati.

In numerose sedute plenarie e in varie sedute di sottocommissioni vennero esaminati i documenti di

rilevazione per accertare se fossero conformi alle disposizioni di legge, come pure lo schema del regolamento per l'esecuzione dei censimenti che fu poi emanato con il D. P. R. 24 settembre 1951, n. 981. È anche merito della Commissione, tra l'altro, lo aver prestato il suo autorevole interessamento affinché fosse promosso il provvedimento atto ad integrare il finanziamento delle operazioni di censimento e ad assicurare il reperimento del personale occorrente (legge 2 agosto 1952, n. 1085).

4. I gravi inconvenienti che avrebbe potuto determinare la ritardata approvazione del regolamento per la causa cui si è fatto cenno furono scongiurati dal minuzioso lavoro preparatorio già dall'Istituto centrale di statistica condotto a buon punto intorno all'epoca della emanazione della legge, nonché dallo spirito di comprensione dimostrato dalla Commissione di vigilanza che, come si è detto, si è adoperata in ogni modo per agevolare il difficile compito dell'Istituto.

Approvati infatti dalla detta Commissione, per la parte di sua competenza, i modelli di rilevazione che già erano stati tecnicamente esaminati in seno al Consiglio superiore di statistica, ed approvato altresì il piano organizzativo previsto nel regolamento, fu possibile procedere immediatamente alla stampa dei modelli predetti ed alla compilazione dei fascicoli contenenti le istruzioni per l'organizzazione periferica dei censimenti e per le operazioni preliminari, nonché di quelli delle istruzioni per la raccolta dei dati, gli uni e gli altri indispensabili per il concreto avviamento delle operazioni di censimento e per la preparazione del personale periferico sia degli uffici provinciali che di quelli comunali di censimento.

In tal modo il calendario previsto per i vari adempimenti ha potuto essere rigorosamente rispettato, il che ha non poco contribuito al buon esito delle operazioni di distribuzione, di raccolta e di revisione dei questionari ad opera degli organi periferici di censimento.

5. I censimenti del 1951 hanno posto per l'Istituto centrale di statistica un nuovo problema: quello della gestione dei fondi assegnati per le spese alla periferia. Infatti, in occasione dei precedenti censimenti erano poste a carico dello Stato soltanto le spese dell'organo centrale di censimento, mentre le spese per l'organizzazione e il funzionamento degli organi periferici (provinciali e comunali) erano poste a carico dei bilanci delle amministrazioni dalle quali tali organi promanavano, e ciò ai sensi della legge comunale e provinciale che pone tra le spese obbligatorie quelle per l'esecuzione dei censimenti. Ma

i bilanci comunali erano in tale stato di dissesto da non poter assolutamente sopportare l'onere finanziario dei censimenti del 1951.

Ciò ha comportato un nuovo compito per l'Istituto centrale di statistica, che ha dovuto determinare l'esatto fabbisogno finanziario di ciascuno dei suddetti organi periferici, al fine di contenere le spese nel limite dei fondi assegnati, compito reso complesso e gravoso dalla varietà degli elementi da valutare e cioè: il numero degli ufficiali di censimento (e la ripartizione di essi tra dipendenti comunali e altri, data la diversità di trattamento) da impiegare nelle diverse fasi di esecuzione; la estensione e natura del territorio e dislocazione della popolazione; la possibilità di comunicazioni; la necessariamente diversa composizione degli uffici periferici provinciali e comunali; la entità e consistenza del servizio ispettivo; le circostanze inerenti ad eventi straordinari.

Nonostante le obiettive difficoltà connesse con la gestione in parola, lievi sono stati gli spostamenti rispetto alle spese preventivate, emersi in sede di consuntivo, e ciò è stato dovuto al rigoroso e costante controllo cui è stata sottoposta la utilizzazione dei fondi accreditati ai singoli uffici provinciali di censimento, in modo da avere, in ogni momento, la reale situazione delle disponibilità finanziarie in relazione alle effettive necessità di spesa.

**6.** A differenza di quanto praticato nei precedenti censimenti nei quali le varie istruzioni venivano frammentate in gran numero di circolari susseguentisi a più o meno breve scadenza le une dalle altre, per il censimento del 1951 è stato ritenuto opportuno raccogliere in appositi fascicoli le istruzioni relative alle varie fasi di preparazione e di esecuzione del censimento stesso.

Le istruzioni relative agli adempimenti preliminari di carattere territoriale contenute nel fascicolo contraddistinto con il numero 1, per la formazione del piano topografico, e in quello contraddistinto con il numero 2, per l'ordinamento ecografico, erano state inviate ai comuni con notevole anticipo rispetto al periodo della rilevazione.

I fascicoli riflettenti le operazioni di rilevazione vere e proprie furono diramati nel periodo agosto - ottobre 1951, in modo da ottenere che prima ancora dell'inizio delle operazioni di distribuzione dei questionari tutti gli uffici periferici fossero in possesso delle istruzioni corrispondenti alle singole fasi del lavoro che essi erano chiamati a svolgere, così da avere la visione completa degli adempimenti e della loro connessione tecnica e temporale. Tale connessione si estende anche alla concomitanza con le operazioni del III Censimento generale dell'industria

e del commercio che, pur avendo una completa autonomia concettuale e tecnica, furono condotte avvalendosi del piano organizzativo del censimento demografico. In pratica le istruzioni dei fascicoli 1, 2 e 3, relativi i primi due alla determinazione della base territoriale di rilevazione e il terzo all'organizzazione periferica dei censimenti, nonché il fascicolo 6, relativo alle operazioni di sorveglianza e controllo della rilevazione, regolarono tali adempimenti per ambedue le rilevazioni, mentre le altre istruzioni furono date con fascicoli separati per i due censimenti. Per il censimento demografico, il fascicolo 4 ebbe per oggetto la raccolta dei dati e il fascicolo 5 la revisione di essi da parte degli uffici comunali. Infine le istruzioni per il confronto fra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della popolazione (concordate queste ultime con il Ministero dell'interno) furono diramate successivamente alla conclusione delle operazioni di rilevazione.

**7.** Ai fini della compilazione del presente volume — come pure di quello relativo agli atti del censimento industriale e commerciale — la materia delle istruzioni, anzichè secondo la partizione per fascicoli adottata ai fini pratici in sede di rilevazione, è stata esposta secondo una sistematica intesa a conferire alla materia una maggiore organicità per ciò che concerne la concatenazione logica delle varie operazioni; i principali argomenti inoltre sono fatti precedere da alcune considerazioni di carattere generale, allo scopo di accrescere il valore documentario della materia, sia indicando le finalità di determinati adempimenti stabiliti, sia fornendo retrospettivamente talune notizie e dati particolarmente significativi in relazione ad altri adempimenti.

**8.** Come si è detto, non poca importanza ha avuto nel regolare svolgimento delle operazioni di censimento l'aver stabilito un calendario degli adempimenti tanto particolareggiato quanto rispondente alla realistica valutazione del contenuto delle singole operazioni e della possibilità, da parte degli organi periferici, e dei comuni in particolare, di farvi fronte. Infatti, l'indicazione di termini ragionevoli per determinati adempimenti, oltre a stabilire il necessario sincronismo tra i vari organi di rilevazione e a non creare intralci nei casi di adempimenti interdipendenti, consente all'organo centrale di esercitare la propria azione di stimolo e di controllo in maniera veramente efficace.

Il calendario degli adempimenti del IX Censimento demografico può essere suddiviso in tre parti riferentisi la prima agli adempimenti di carattere territoriale effettuati preliminarmente alle operazioni di

censimento, caratterizzata dal fatto che i termini per gli adempimenti erano condizionati ad altre scadenze, (fornitura delle carte, visti di concordanza dei Sindaci dei comuni contermini, ecc.), che spesso non era in facoltà dei comuni di rispettare; la seconda alle operazioni di censimento vere e proprie, caratterizzata dal fatto che i termini indicati erano riferiti a date precise e tassative; la terza, infine,

concernente gli adempimenti del confronto tra presenti e assenti temporanei e quelli del confronto tra censimento e anagrafe, che i comuni dovevano anche effettuare entro termini precisi data l'interdipendenza degli adempimenti stessi.

Qui di seguito si riporta integralmente il calendario degli adempimenti, il cui esatto significato ovviamente è descritto nei vari capitoli del volume.

N. d'ord.	DATE — ADEMPIMENTI	
<i>A - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI CARATTERE TERRITORIALE</i>		
1	<b>entro il 31 dicembre 1950 (1)</b>	Completamento della formazione del piano topografico e trasmissione all'Istituto centrale di statistica
2	<b>entro il 15 marzo 1951 (2)</b>	Completamento dell'ordinamento ecografico
3	<b>29 settembre</b>	Ultimazione della determinazione e delimitazione delle sezioni, nonché della formazione delle cartine topografiche di sezione; invio dell'elenco delle sezioni all'ufficio provinciale di censimento
<i>B - ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE</i>		
4	<b>entro due giorni dal ricevimento degli stampati</b>	Restituzione all'Istituto centrale di statistica, da parte dei comuni e degli uffici provinciali di censimento, dell'avviso di spedizione degli stampati, controfirmato per ricevuta
5	<b>15 od 8 o 5 giorni dall'arrivo dell'avviso di spedizione degli stampati come è precisato in nota (3)</b>	Comunicazione all'Istituto centrale di statistica dell'eventuale mancato arrivo del materiale
6	<b>5 settembre</b>	Comunicazione all'Istituto centrale di statistica, da parte dei Prefetti, delle proposte relative al numero dei componenti l'ufficio provinciale di censimento
7	<b>15 settembre</b>	Costituzione degli uffici provinciali di censimento

(1) Per i vari adempimenti relativi alla formazione del piano topografico non furono stabiliti termini tassativi, a motivo del fatto che essi erano stati intrapresi, nel quadro della preparazione dei censimenti, assai per tempo rispetto alla data del 4 novembre 1951. D'altra parte, i nuovi criteri stabiliti in ordine alle frazioni geografiche e alle località abitate non potevano non conferire al lavoro un carattere straordinario, tale da richiedere interventi diretti dell'Istituto, il quale, anche per singoli comuni o gruppi di comuni, determinava particolari periodi per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori.

(2) Tale termine fu fissato tenendo conto della varietà delle situazioni di fatto esistenti nei vari comuni (ivi compresa la circostanza che i comuni fossero o no già in possesso del piano topografico approvato, necessario per l'integrale applicazione delle istruzioni), che potevano richiedere periodi di tempo più o meno lunghi. Successivamente, comunque, detto termine fu prorogato una prima volta al 31 maggio 1951 e una seconda volta (tenuto conto anche che la data di censimento era stata definitivamente fissata al 4 novembre 1951) al 18 luglio 1951.

(3) 15 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi nelle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; 8 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi nelle seguenti regioni: Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia; 5 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento del Lazio.



N. d'ord.	DATE — ADEMPIMENTI	
8	dal 18 al 30 settembre	Riunione nazionale e riunioni interprovinciali
9	20 settembre	Costituzione della commissione comunale di vigilanza e invio al Prefetto della deliberazione relativa
10	25 settembre	Costituzione dell'ufficio comunale di censimento e invio dell'elenco dei componenti all'ufficio provinciale di censimento
11	29 settembre	Consegna ai candidati ad ufficiale di censimento, per i quali sia stata accertata l'idoneità generica, del materiale utile alla loro preparazione
12	1° ottobre	Costituzione della commissione provinciale di propaganda per i censimenti
13	dal 1° al 6 ottobre	Riunioni intercomunali
14	4 ottobre	Costituzione della commissione e delle eventuali sottocommissioni per le prove d'idoneità
15	dall'8 al 15 ottobre	Prova, scritta e orale, degli ufficiali di censimento
16	15 ottobre	Ultimazione degli itinerari di sezione
17	18 ottobre	Compilazione del verbale e della graduatoria relativi agli aspiranti ad ufficiale di censimento giudicati idonei
18	19 ottobre	Invio al Prefetto, per la ratifica, degli elenchi nominativi delle persone da nominare ufficiali di censimento
19	20 ottobre	Ultimazione della intestazione degli stati di sezione provvisori, dei fogli di famiglia e convivenza e delle cartelle di sezione
20	20 ottobre	Affissione del manifesto relativo al censimento
21	dal 21 al 24 ottobre	Istruzione degli ufficiali di censimento
22	25 ottobre	Assunzione degli ufficiali di censimento
23	dal 25 ottobre al 3 novembre	Distribuzione dei fogli di censimento

N. d'ord.	DATE — ADEMPIMENTI	
24	4 novembre	DATA DEL CENSIMENTO
25	dal 5 al 24 novembre	Ritiro dei fogli di censimento
26	24 novembre	Completamento e totalizzazione dei computi giornalieri di sezione
27	25 novembre	Compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione
28	26 novembre	COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
29	22 dicembre	Completamento della revisione e delle operazioni connesse
<i>C</i> - ADEMPIMENTI PER IL CONFRONTO TRA PRESENTI E ASSENTI TEMPORANEI E PER IL CONFRONTO TRA CENSIMENTO E ANAGRAFE		
30	entro il 29 febbraio 1952	Compilazione (da iniziare subito) e trasmissione dei modelli CP 12 ai comuni di residenza risultanti sui fogli di censimento
31	entro il 18 marzo	Restituzione dei modelli CP 12 ai comuni di presenza temporanea
32	entro il 31 marzo	Trasmissione dei modelli CP 12 ai comuni di residenza successivamente accertati
33	entro il 15 aprile	Ultima restituzione dei modelli CP 12 ai comuni di presenza temporanea
34	dal 19 al 30 aprile	Compilazione e trasmissione dei modelli CP 13 ai comuni di presenza temporanea
35	entro il 15 maggio	Restituzione dei modelli CP 13 ai comuni di residenza
36	entro il 15 maggio	Confronto (da iniziare subito) tra i fogli di censimento e i fogli anagrafici e tra questi ultimi e le schede anagrafiche
37	entro il 15 maggio	Censimento di unità sfuggite, variazioni dipendenti da movimenti nell'ambito del comune e aggiornamenti qualitativi dell'anagrafe da effettuare in seguito ai confronti e da ultimare
38	24 maggio	Trasmissione all'Istituto centrale di statistica dei modelli CP 12 e CP 13 sbarrati e dei modelli CP 15 compilati nella parte inferiore del quadro 2

N. d'ord.	DATE — ADEMPIMENTI	
39	24 maggio	Trasmissione all'Istituto centrale di statistica dei modelli di rilevazione compilati per le famiglie, convivenze e persone sfuggite al censimento
40	alla presentazione	Istruzione delle denunce d'immigrazione presentate dagli interessati
41	entro il 24 maggio	Denunce di immigrazione da promuovere d'ufficio
42	dal 3 al 18 giugno	Pratiche migratorie di cancellazione
43	entro il 18 giugno	Atti notori e ordinanze per emigrazione all'estero
44	dal 19 al 30 giugno	Atti notori e ordinanze per irreperibilità
45	entro il 31 dicembre	Definizione pratiche migratorie

## PIANO DI RILEVAZIONE

9. L'abbinamento del censimento della popolazione con quello industriale e commerciale, imposto dalle ricordate esigenze di ordine giuridico e finanziario, come consuntivo ha rilevato una netta prevalenza di aspetti positivi e non ha affatto disturbato il piano generale del censimento demografico. Anzi, si può affermare che qualche svantaggio conseguente alla contemporanea esecuzione dei due censimenti è stato dovuto esclusivamente al fatto che l'abbinamento non era stato previsto con sufficiente anticipo di tempo.

Nessuna restrizione fu effettuata circa la massa di dati e notizie che nel lungo periodo di attenta preparazione si era divisato di raccogliere con il censimento della popolazione. Fu quindi tenuto fermo il programma già predisposto di eseguire contemporaneamente il censimento delle abitazioni, di raccogliere tutti i dati occorrenti per studiare a fondo gli aspetti dell'insediamento della popolazione, nonché della sua distribuzione per grado di istruzione e per caratteri professionali, obiettivi tutti raggiunti in modo soddisfacente e tale da conferire al IX Censimento generale della popolazione pregio e valore indiscutibili.

10. Il piano generale del IX Censimento della popolazione è stato concepito in funzione di due esigenze di carattere fondamentale che possono essere riassunte nei seguenti termini:

— comparabilità con i più recenti censimenti italiani e con quelli di altri paesi;

— ampliamento del piano di rilevazione rispetto ai passati censimenti per ciò che concerne alcuni aspetti fondamentali della popolazione quali: le forme di insediamento, la consistenza delle abitazioni, il livello culturale, la composizione professionale.

Circa il primo punto, furono naturalmente tenuti presenti i quesiti adottati per il censimento del 1936, nonché le raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo studio del problema della graduazione e della priorità dei quesiti, relativi ai caratteri personali da inserire nel foglio di famiglia, fu condotto in modo molto approfondito, oltretutto dallo ufficio preposto al censimento, in seno al Consiglio superiore di statistica.

Alcuni quesiti, come è ovvio, furono unanimemente adottati, altri invece furono unanimemente scartati e altri, infine, approvati o scartati a seguito di discus-

sione. Per qualche quesito la discussione servì anche a definire l'ampiezza e la forma in cui doveva essere posto.

L'abbandono di alcuni quesiti fu effettuato, pur nell'unanime convincimento dell'alto interesse che vi era connesso, per ragioni di forza maggiore. È il caso, ad esempio, del quesito sulla disoccupazione, essendo questa di per sé un fenomeno difficile da rilevare ove non si ponga tutta una serie di domande in proposito. Altri quesiti importanti, al cui abbandono concorsero vari fattori, quali la necessità di non appesantire la rilevazione e conseguentemente i lavori di revisione e di spoglio con la prospettiva di eccedere i limiti di spesa previsti, furono quelli sulla « fecondità », sulla religione, sulla lingua.

**11.** I quesiti definitivamente accolti nel foglio di famiglia sono, oltre al cognome e nome delle singole persone, i seguenti:

- paternità
- relazione di parentela (o di convivenza) con il capo famiglia
- sesso
- stato civile
- data di nascita (giorno, mese e anno)
- luogo di nascita (per i nati in Italia: comune e provincia; per i nati altrove: stato estero)
- istruzione (titolo di studio conseguito; in mancanza si chiede se il censito sa leggere e se sa scrivere)
- stato di profugo (per i censiti provenienti da territori non più amministrati dall'Italia)
- cittadinanza degli stranieri
- comune di residenza
- presenza nella famiglia
- assenza temporanea dalla famiglia (luogo ove si trova l'assente, motivo dell'assenza, durata dell'assenza)
- professione, arte o mestiere, ovvero condizione non professionale
- posizione nella professione
- specie dell'attività dell'azienda o amministrazione o ente presso cui il censito è od era occupato.

Limitando il confronto ai quesiti sui caratteri personali, sui quali era stato basato il censimento del 1936, c'è da osservare che oltre ai 12 quesiti posti in tale censimento, nel 1951 sono stati aggiunti i quesiti relativi al luogo di nascita e all'istruzione.

**12.** Ovviamente, non potevano essere sacrificate alla comparabilità con i precedenti censimenti le nuove possibilità offerte dagli schemi di classificazione delle attività individuali sviluppati e perfezionati nel tempo, attraverso l'esperienza dei censimenti e di altre indagini, ed elaborati anche dai competenti organi internazionali. Tali schemi riflet-

tono le classificazioni della popolazione per professione, per posizione nella professione e per ramo di attività economica che, avendo raggiunto un assetto analitico e razionale, sono valse a mettere in evidenza, ma non a sanare, le erronee o insufficienti distribuzioni effettuate nei precedenti censimenti.

In vista dei censimenti del 1951, tali schemi classificatori sono stati oggetto di apposite pubblicazioni preliminari aventi principalmente lo scopo di fornire una guida nei lavori di spoglio del materiale di censimento.

**13.** Quanto all'altra esigenza da soddisfare, cioè all'ampliamento del piano di rilevazione, va subito osservato che una prima possibilità a tal fine è stata offerta appunto dagli stessi schemi classificatori di cui si disponeva, specialmente se adottati con larghezza di vedute in sede di rilevazione. A parità di numero e di formulazione di quesiti può infatti corrispondere un ben diverso risultato di dati se le risposte date ai quesiti stessi sono « filtrate » attraverso schemi classificatori più o meno analitici. Così ad esempio la risposta al quesito sulla posizione nella professione al censimento del 1951 è stata prevista secondo un'analisi corrispondente a ventisette posizioni (ad una delle quali il censito doveva tassativamente rispondere) riconducibili ai seguenti cinque gruppi posizionali: imprenditori e liberi professionisti; dirigenti e impiegati; lavoratori in proprio; lavoratori dipendenti; coadiuvanti.

Ma l'espansione del risultato del censimento si ha anche dall'associazione di determinati caratteri, in misura che va oltre il semplice accostamento di caratteri differenziali. Così l'aver rilevato, per la prima volta nella storia dei censimenti italiani, il livello culturale della popolazione, accresce enormemente il valore dei dati professionali considerati in relazione a tale carattere.

Non è chi non veda, infatti, quali e quanti aspetti possono essere lumeggiati dalla combinazione dei caratteri in questione in relazione a problemi di ordine economico e sociale.

**14.** Tuttavia, la portata del censimento del 1951 risulta notevolmente accresciuta anche dalle due grandi indagini che vi sono state associate, concernenti l'una lo studio delle forme di insediamento della popolazione e l'altra la consistenza delle abitazioni.

Circa la prima di tali indagini non si può dire che le ricerche in tale campo siano state condotte speditamente attraverso la serie dei vari censimenti, per ciascuno dei quali si finì per ricalcare ciò che si era fatto nel precedente. Così i concetti già acquisiti al tempo del primo censimento del 1861 circa la popolazione dei centri, dei casali e delle case sparse,

con riferimento alle circoscrizioni comunali o, più tardi, alle frazioni variamente determinate, furono tenuti pressoché fermi fino al 1936, senza peraltro conferire alle relative definizioni un preciso valore che consentisse di spingere a fondo lo studio dello insediamento della popolazione.

In vista del censimento del 1951, alla materia potè essere dato un assetto basato su criteri rigorosamente razionali, scaturiti dalle proposte formulate da apposita commissione di studio che tenne conto dei voti dei geografi, espressi in congressi sia nazionali che internazionali, nonché delle necessità di ordine propriamente statistico. Di sommo interesse l'introduzione della « frazione geografica » fondata sul principio antropogeografico della gravitazione degli abitanti degli aggregati minori e delle case sparse sui singoli centri abitati, per le necessità della vita quotidiana. L'istituzione della frazione geografica ha consentito la ripartizione dei territori comunali in modo uniforme, contrariamente a quanto avveniva in precedenza per le frazioni di ordine amministrativo o tradizionale la cui delimitazione avveniva in base ai criteri più eterogenei. Inoltre, poichè la frazione geografica è determinata da elementi geofisici ben definiti, coincidenti appunto con il limite di attrazione dei singoli centri abitati, la ripartizione del territorio in base ai corrispondenti criteri normativi mette bene in evidenza i casi di confini amministrativi tra comuni non coincidenti con i limiti di attrazione dei centri abitati, con evidenti riflessi negativi di ordine economico e sociale.

Parallelamente, al fine di darne delle definizioni adeguate ed univoche, fu approfondito lo studio delle località abitate (centri abitati, nuclei abitati e case sparse) considerandole nella loro entità fisica, cioè facendo astrazione, per la individuazione di esse, dai confini comunali che eventualmente le attraversassero.

Tali criteri, congiuntamente a quelli sopraccennati della individuazione e delimitazione delle frazioni geografiche, hanno consentito di conferire ai dati della distribuzione territoriale della popolazione un significato validamente descrittivo, cui è connessa la massima possibilità di analisi.

**15.** Per ciò che concerne le abitazioni, esse furono fatte oggetto di un vero e proprio censimento generale inteso a rilevare i dati e le notizie relative al numero delle persone, alla specie dell'abitazione, al numero e alla destinazione dei vani, all'esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, acqua potabile e igienico-sanitari, nonché al titolo di godimento. In precedenza, si era avuta in materia soltanto l'indagine sulle abitazioni connessa con il censimento del 1931

limitata, però, a 422 comuni, scelti con criterio che teneva conto dell'ampiezza demografica e della distribuzione territoriale.

Il valore del censimento delle abitazioni del 1951 è accresciuto del risultato della indagine del 1931 in quanto questa, pur nella sua estensione limitata, è l'unico caposaldo di riferimento nel tempo e le due indagini sono ai limiti estremi di un periodo denso di avvenimenti che hanno modificato profondamente la struttura demografica ed economica del paese, di cui il rapporto uomo-abitazione è uno degli indici più significativi.

**16.** Circa la maggiore ampiezza della massa dei dati rilevati per ciò che concerne particolarmente il livello culturale e le attività individuali, nonché i due aspetti considerati congiuntamente, oltre a quanto detto più sopra, deve precisare che il censimento del 1951 ha offerto l'occasione per l'applicazione degli schemi di classificazione messi a punto d'accordo con gli organi internazionali ed universalmente adottati almeno nelle categorie fondamentali.

In particolare, per ciò che concerne le professioni, sussisteva un problema di sistematica, al cui schema le molteplici professioni rilevate sono state ricondotte in sede di revisione. Come risulta dalla classificazione riportata in allegato al presente volume, le voci professionali sono risultate 6.932, distribuite in 374 gruppi, e 40 classi. L'esperienza fatta ha però indotto a ponderare seriamente se non sia preferibile applicare lo schema classificatorio già in sede di rilevazione, il che, come è stato già accennato, è stato fatto con buoni risultati per le posizioni nella professione.

L'analisi delle attività economiche è stata effettuata secondo 491 categorie raggruppate in 48 classi e 10 rami, come è previsto nella relativa classificazione anch'essa riportata in allegato al presente volume.

La classificazione della popolazione per grado di istruzione è stata effettuata secondo il più alto titolo di studio conseguito; si è preferito cioè riferire tale distribuzione, anzichè alle non sempre attendibili dichiarazioni dei censiti sul proprio grado culturale, ai titoli acquisiti in base all'ordinamento giuridico vigente alla data della rilevazione, salvo per i censiti privi di titolo di studio che sono stati distinti a seconda che sapessero leggere e scrivere ovvero fossero analfabeti. Come si è detto, l'argomento ha formato oggetto di rilevazione per la prima volta e sembra del tutto superfluo insistere sull'interesse dei relativi dati.

Anche per ciò che concerne la combinazione dei dati sulle attività individuali con quelli sull'istruzione non sembra necessario sottolineare particolarmente

l'utilità che essi rivestono ai fini dello studio dei problemi di ordine sociale ed economico connessi con la legislazione scolastica, nonché con il mercato del lavoro e con il migliore impiego delle forze di lavoro.

17. Infine, si ritiene opportuno accennare che a seguito di accordi intervenuti col Governo militare alleato, che nel 1951 aveva l'amministrazione della Zona A del Territorio di Trieste, furono ivi condotte le operazioni di rilevazione con le stesse norme predisposte per il censimento generale. In sede di pubblicazione, i risultati della rilevazione a Trieste furono consolidati con i dati del censimento.

#### MODALITÀ DI ESECUZIONE

18. In conformità di quanto previsto dalla ricordata legge 2 aprile 1951, che ha indetto l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto centrale di statistica ha predisposto il regolamento di esecuzione e le istruzioni per il concreto svolgimento delle previste operazioni. Il regolamento ha stabilito, in modo organico, le varie modalità di esecuzione, sia tecniche che organizzative, dei censimenti, indicando altresì le norme fondamentali che si estendono alle operazioni preliminari demandate ai comuni e agli organi provinciali di censimento, alla distribuzione, compilazione e ritiro dei modelli di rilevazione, alla loro revisione ed alle varie operazioni finali che devono essere eseguite dai predetti organi periferici.

Le istruzioni riflettenti i molteplici adempimenti richiesti agli organi periferici sono state organicamente raccolte nei fascicoli di istruzioni di cui si è fatto cenno.

19. Le caratteristiche fondamentali dell'organizzazione periferica dei censimenti sono riassumibili nei seguenti punti:

a) la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia era affidata al Prefetto che si avvaleva, come organo esecutivo avente compiti eminentemente ispettivi, di un ufficio provinciale di censimento composto del direttore e di funzionari specializzati dell'ufficio provinciale di statistica ed eventualmente di funzionari della prefettura e degli enti locali; inoltre, in ciascun capoluogo di provincia era costituita, sotto la presidenza del Prefetto, una commissione di propaganda con il compito di far conoscere alla popolazione l'importanza e le finalità dei censimenti, dai quali è escluso qualsiasi fine di carattere fiscale;

b) in ogni comune il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento

era demandato al Sindaco, con l'assistenza del segretario comunale, che aveva come organo esecutivo l'ufficio comunale di censimento, cui erano affidati tutti i lavori di rilevazione; inoltre, una commissione comunale di vigilanza, presieduta dal Sindaco, assicurava l'esatta e tempestiva applicazione delle norme emanate per l'esecuzione dei censimenti e organizzava la necessaria opera di propaganda nell'ambito del comune;

c) gli ufficiali di censimento che dovevano assicurare il regolare andamento delle operazioni di raccolta dei dati del censimento ammontavano ad oltre 47.000, un notevole contingente dei quali, (quasi 12.000) era peraltro costituito da dipendenti delle amministrazioni comunali; nel corso dei lavori di distribuzione, di raccolta e di revisione dei fogli di censimento, le operazioni compiute dagli uffici comunali e dagli ufficiali di censimento erano costantemente e ovunque sorvegliate dagli ispettori provinciali;

d) l'Istituto centrale di statistica si manteneva costantemente a contatto con gli organi locali mediante un corpo ispettivo costituito da propri funzionari, cui era affidato l'incarico di controllare le operazioni in sede regionale e, ove occorresse, provinciale e comunale; a tal fine il territorio dello Stato è stato suddiviso in 12 grandi circoscrizioni statistiche comprendenti ciascuno una o più regioni; in tali circoscrizioni hanno operato oltre 40 funzionari distribuiti in gruppi da 3 a 5 ispettori per circoscrizione, a ciascuno dei quali è stata affidata la sorveglianza di una o più provincie; questa organizzazione ispettiva si è rivelata di fondamentale importanza per il buon esito delle operazioni di censimento, avendo consentito agli organi centrali dell'Istituto di seguire in tutte le varie fasi e ovunque lo svolgimento delle operazioni e di intervenire prontamente nei casi — peraltro risultati rari — di inidoneità o scarsa diligenza degli organi locali di censimento.

Sempre nel programma di assistenza tecnica agli organi periferici di censimento, l'Istituto centrale di statistica ha destinato ad essi un « Bollettino » recante la risoluzione dei più importanti quesiti, nonché altre notizie interessanti i censimenti. Tale bollettino è stato pubblicato nel Notiziario Istat - Serie speciale « Censimenti ».

20. Una volta costituiti dai Prefetti gli uffici provinciali di censimento, l'Istituto centrale di statistica, al fine di realizzare l'interpretazione uniforme delle norme di censimento, ha indetto otto riunioni interprovinciali, tenute quasi contemporaneamente in sedi opportune (Bologna, Roma, Venezia, Napoli, Milano, Palermo, Genova, Bari) alle quali hanno partecipato gli ispettori provinciali e i dirigenti degli uffici di censimento dei comuni capoluoghi di provincia. Nel

corso di tali riunioni, che hanno avuto luogo nella ultima decade del settembre 1951, sono state illustrate da funzionari competenti dell'Istituto le modalità per l'accertamento delle unità di rilevazione e le altre norme di censimento e inoltre sono stati risolti tutti i quesiti sottoposti dagli intervenuti.

Tali riunioni, cui hanno fatto seguito localmente, a cura dei dirigenti degli uffici provinciali, quelle dei dirigenti degli uffici comunali di censimento, si sono dimostrate di grande efficacia per la migliore preparazione dei dirigenti provinciali e comunali di censimento che sono stati perciò messi in grado di assolvere, senza incertezze ed esitazione, i difficili compiti ad essi affidati.

Nello stesso turno di tempo sono stati direttamente convocati presso la sede dell'Istituto i segretari generali dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni non capoluoghi con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai quali sono state impartite particolari direttive per la migliore esecuzione dei censimenti nei rispettivi comuni. D'altra parte, allo avvicinarsi dell'epoca di esecuzione dei censimenti, è stata intensificata la propaganda secondo piani prestabiliti da apposita commissione costituita presso l'Istituto, mentre, per agevolare analogo compito demandato agli organi periferici, a cura dell'Istituto è stato pubblicato apposito fascicolo diramato tempestivamente alle commissioni comunali per uso delle persone incaricate di illustrare nelle scuole, nelle chiese e nei luoghi di lavoro la natura e le finalità dei censimenti.

**21.** Le altre modalità di esecuzione del censimento concernenti le operazioni preparatorie, e cioè la determinazione delle basi territoriali, l'assunzione e la nomina degli ufficiali di censimento, l'attuazione del piano di pubblicità, nonchè le operazioni di censimento vere e proprie, e cioè: la trasmissione degli stampati agli organi periferici, la distribuzione, il ritiro e il controllo dei fogli di censimento, la revisione di questi da parte degli uffici comunali, il perfezionamento del censimento, sono diffusamente illustrate, anche per quanto riguarda gli aspetti generali, nei corrispondenti capitoli del presente volume.

Un cenno a parte deve essere fatto per ciò che concerne il censimento di particolari categorie di persone. Trattasi delle convivenze militari dipendenti dai Ministeri della difesa e dell'interno, che sono state censite a cura dei Ministeri stessi; delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere, il cui censimento è stato eseguito per mezzo delle capitanerie di porto; degli agenti diplomatici e consolari di nazionalità straniera, relativamente ai quali la

consegna e il ritiro dei fogli di censimento sono stati fatti a cura, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e delle prefetture. Le norme e le modalità per il censimento di tali categorie di persone sono state concordate tra l'Istituto centrale di statistica e le Amministrazioni interessate.

**22.** Circa la data del censimento, deve essere messa in evidenza che la sua scelta (ad opera del Parlamento) non fu affatto felice, anche se le condizioni stagionali particolarmente avverse che ebbero a verificarsi erano del tutto imprevedibili.

Sta di fatto che in alcune provincie le autorità locali si videro costrette a richiedere la cessazione o almeno la sospensione delle operazioni di censimento. Nelle provincie della Calabria e in alcune provincie della Sicilia e della Sardegna si abbatterono, proprio all'inizio delle operazioni di censimento, nubifragi e alluvioni che scompagnarono la vita in molti centri abitati, con conseguente esodo delle relative popolazioni in cerca di asilo ovunque ve ne fosse possibilità. Fortunatamente in queste provincie il successivo miglioramento della situazione meteorologica consentì di riprendere e di portare a termine, sia pure tra serie difficoltà di vario ordine, le operazioni di censimento.

Una situazione ancora più grave si determinò nel corso delle operazioni di ritiro dei fogli di censimento in varie provincie della Valle Padana ed in alcune altre dell'Italia settentrionale. In molte di tali zone fu possibile condurre a termine le operazioni di raccolta dei dati mercè lo spirito di sacrificio degli ufficiali di censimento e degli ispettori provinciali e centrali. Purtroppo, però, nella intera provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere (Venezia) la violenza delle alluvioni ebbe ragione dell'abnegazione degli addetti alle operazioni di censimento, che dovettero essere abbandonate per essere riprese e condotte a termine a circa un anno di distanza, con riferimento, come del resto è ovvio, alla data del 4 novembre 1951.

Comunque, anche prescindendo dall'eccezionale violenza dei fenomeni meteorologici in alcune regioni, la data di censimento cadeva in un periodo nel quale la minore durata delle ore di luce, resa in vastissime zone ancor più breve dalle nebbie, non poteva non avere riflessi negativi sul rendimento del lavoro giornaliero degli ufficiali di censimento, che sarebbe stato perciò sicuramente più elevato se le operazioni si fossero svolte, ad esempio, a primavera inoltrata o nel primo autunno.

In occasione della determinazione delle date dei futuri censimenti sarà opportuno tener conto della esperienza fatta con i censimenti del novembre 1951.





*PARTE PRIMA*

OPERAZIONI PREPARATORIE



## CAPITOLO 1

### PIANO TOPOGRAFICO E ORDINAMENTO ECOGRAFICO

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. I dati della popolazione ottenuti da un censimento demografico non avrebbero significato alcuno se non si riferissero a un ben definito territorio, che deve essere rigorosamente ed esplicitamente individuato sia nel suo complesso che nelle sue suddivisioni geografiche e amministrative. In pratica la determinazione della base territoriale del censimento si attua mediante la predisposizione di idonea cartografia nella quale devono trovare inequivocabile rappresentazione i confini internazionali, le delimitazioni delle diverse suddivisioni interne, cui è connessa l'esigenza di evitare omissioni e duplicazioni nella rilevazione, nonchè le delimitazioni delle località abitate alle quali devono in particolar modo essere riferiti i dati di censimento.

2. In occasione della esecuzione del IX Censimento generale della popolazione la preparazione della cartografia è stata oggetto di particolari cure intese non solamente a soddisfare le anzicennate esigenze, bensì anche a definire l'intrinseco valore delle suddivisioni interne e dei vari tipi di località abitate.

Così, muovendo dalla utilizzazione di un'unica carta a grande scala rappresentante l'intero territorio nazionale (allo scopo è egregiamente servita la Carta d'Italia al 25.000 dell'Istituto geografico militare, articolata in fogli e tavolette), è stato formato il « piano topografico » di censimento, sul quale sono stati tracciati i confini comunali (che implicano la definizione anche dei confini delle circoscrizioni maggiori), le delimitazioni delle frazioni geografiche e delle località abitate, nonchè altre indicazioni di notevole importanza. La formazione del piano topografico è stata realizzata attraverso l'esecuzione dei relativi adempimenti di carattere tecnico da parte dei comuni i quali in buona parte vi hanno provve-

duto in maniera encomiabile, nonchè attraverso lo esame dei singoli piani da parte dell'Istituto centrale di statistica, il quale mediante rettifiche di varia natura, previe ulteriori informazioni richieste ai comuni interessati, ha assicurato la completa ed uniforme applicazione dei criteri normativi stabiliti al riguardo.

3. Inoltre è appunto in occasione della formazione del piano topografico in questione che ha trovato possibilità di attuazione il proposito già da tempo formulato e perseguito di determinare le basi territoriali non più di volta in volta per ciascun censimento ma per tutti i censimenti futuri, ivi compresi i censimenti economici, nonchè per i fini particolari dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi comunali, in particolare la tenuta delle anagrafi, e ciò in quanto le basi territoriali delle rilevazioni devono essere le stesse sulle quali fondare l'ordinamento stradale e la numerazione civica.

Le finalità anzidette conferiscono al piano topografico la dinamica riflessa delle variazioni e delle mutazioni che si verificano nella realtà dell'insediamento umano e delle modificazioni territoriali, ponendo altresì le premesse che condizionano gli adempimenti necessari per adeguare continuamente il piano topografico a tale realtà. Inoltre, la rigorosa ed uniforme classificazione delle località abitate nei tre tipi costituiti dai centri, dai nuclei e dalle case sparse, i primi due delimitati nel piano topografico, e la ripartizione del territorio comunale in frazioni geografiche, sono intese ad eliminare la disparità e mutevolezza di criteri, spesso arbitrari, con cui nei passati censimenti si provvedeva alla ripartizione del territorio comunale nelle cosiddette frazioni di censimento.

Una tale concezione del piano topografico consente di raggiungere due scopi fondamentali, l'uno attinente all'organizzazione delle operazioni di censimento e l'altro, di ancora più vasta portata scientifica, allo studio dei problemi relativi alle sedi ed alle dimore umane. Sotto questo ultimo aspetto, non occorre illustrare l'importanza dei dati che possono ottenersi con riferimento alle predette unità di insediamento, definite con criteri rispondenti alle più moderne vedute della geografia applicata ai fenomeni della popolazione.

4. Inoltre, poichè ai fini della buona riuscita dei censimenti è pregiudiziale la determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle delle attività economiche (imprese e unità locali), nonchè agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, si è inteso disciplinare in modo uniforme e razionale gli adempimenti dei comuni in ordine a tale determinazione, tenendo presenti — così come per il piano topografico — le esigenze dell'anagrafe, segnatamente interessata a tale problema, nonchè quelle di tutti gli altri servizi civici.

La importantissima materia, sinteticamente definita ordinamento ecografico, comprende le norme relative alla individuazione e numerazione degli isolati, alla individuazione e onomastica delle aree di circolazione, alla numerazione civica ed interna, allo stradario e all'insulario. L'unità «isolato», convenientemente definita, è stata introdotta per la prima volta, rendendone tuttavia obbligatorie le relative norme soltanto per i 145 centri abitati che al censimento del 1936 risultarono con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.

5. Infine, è stato tenuto nel debito conto il valore strumentale delle unità territoriali di rilevazione (sezioni di censimento), relativamente alle quali sono state elaborate norme particolareggiate e di sicura applicazione. A tal riguardo sono state tenute presenti anche le esigenze dei comuni, cui è stata data facoltà di delimitare particolari sezioni di censimento allo scopo di poter ricostruire dati statistici per circoscrizioni di loro interesse.

Per la delimitazione delle sezioni negli agglomerati urbani è stato previsto l'uso di piante planimetriche a scala maggiore di quella del piano topografico e ciò allo scopo evidente di avere una rappresentazione cartografica adeguata in relazione al più fitto addensamento delle abitazioni in detti agglomerati.

6. Nella sezione 2 del presente capitolo sono riportate le istruzioni per la formazione del piano

topografico. Esse costituiscono il frutto di un intenso lavoro preparatorio, condotto negli anni precedenti alla data del IX Censimento generale della popolazione con la collaborazione di apposita Commissione di studio alla quale parteciparono attivamente eminenti geografi. Degne di rilievo sono le definizioni delle località abitate, nonchè, e in special modo, quella di frazione geografica basata sul principio di «gravitazione» degli abitanti dei nuclei abitati e delle case sparse sui centri abitati. Questa ultima, permettendo la uniforme suddivisione dei territori comunali secondo un concetto antropogeografico di grande interesse, mette anche in evidenza le anomalie costituite dalle parti di territorio che gravitano su centri di comuni diversi da quello cui amministrativamente appartengono. Un'altra particolarità messa in evidenza dall'applicazione delle istruzioni in parola è l'esistenza di numerose zone di territorio in contestazione fra più comuni e che l'Istituto centrale di statistica, ai soli fini del censimento, ha assegnato ad uno dei comuni contendenti. Le norme per la revisione del piano topografico sono riportate nella successiva sezione 3, in quanto trattasi di adempimenti che devono essere effettuati, presso l'Istituto centrale di statistica, preliminarmente alle operazioni di censimento.

Le istruzioni per l'ordinamento ecografico sono riportate nella sezione 4. Esse al momento della loro emanazione soddisfecero finalmente la particolare esigenza, vivamente sentita dai comuni, di un profondo riordinamento della numerazione civica, relativamente alla quale un pò dovunque perdurava lo sconvolgimento dovuto agli avvenimenti bellici. Il carattere minuzioso di tali istruzioni trova giustificazione nella necessità di assicurare l'uniformità di attuazione, da parte di tutti i comuni, di adempimenti che riflettono la ricca casistica delle situazioni presentate dalle aree di circolazione e dagli ingressi alle dimore e alle sedi di lavoro in relazione alla norma di contraddistinguerli, rispettivamente, con denominazioni e numeri civici. Così le istruzioni prevedono diverse modalità per l'onomastica delle aree di circolazione e per la numerazione civica a seconda che si tratti di centri abitati dotati di regolare rete stradale o delle aree esterne a tali centri e disciplinano altresì la numerazione degli accessi interni. Esse infine descrivono in maniera esauriente gli adempimenti per la formazione e l'aggiornamento degli stradari e degli insulari.

Nella sezione 5, infine, sono riportate le istruzioni per la suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni di censimento, per la predisposizione delle cartine topografiche di sezione e per la compilazione degli itinerari di sezione.

## SEZIONE 2 — PIANO TOPOGRAFICO

## CARTE TOPOGRAFICHE

7. Al fine di facilitare i comuni nella esecuzione degli adempimenti concernenti la formazione dei piani topografici, è stata predisposta una carta topografica speciale riflettente un « Comune dimostrativo », nella quale sono indicati graficamente tutti gli adempimenti relativi alla formazione del piano stesso (1). Tale carta (pubblicata dall'Istituto geografico militare alla scala 1 : 25.000) è stampata a 6 colori: in nero, per tutto ciò che ha in comune con le normali tavolette al 25.000; in cinque altri colori diversi per gli adempimenti grafici predisposti per la formazione del piano topografico.

8. Ogni comune deve provvedersi presso l'Istituto geografico militare: *a)* di un esemplare della carta topografica del « comune dimostrativo »; *b)* di tre esemplari delle tavolette, alla scala 1 : 25.000, comprendenti l'intero territorio comunale: non sono ammesse altre carte in sostituzione di esse; i comuni che fossero già provvisti dei tre esemplari anzidetti potranno usarli purchè le tavolette siano della stessa edizione, nonchè in ottimo stato di conservazione e senza alcun segno aggiunto.

Le ordinazioni di cui ai punti *a)* e *b)* devono essere fatte da ciascun comune mediante l'apposita lettera di richiesta (vedi circ. N. 14/1C, punto 21), per il tramite dell'Istituto centrale di statistica.

La carta del comune dimostrativo e le tavolette saranno spedite, contro assegno, dall'Istituto geografico militare direttamente a ciascun comune in tubo di cartone, che deve essere conservato per la ulteriore utilizzazione secondo quanto è detto più avanti (punto 20).

Entro tre giorni dalla data di ricevimento delle presenti istruzioni, tutti i comuni devono inviare all'Istituto centrale di statistica la lettera di richiesta debitamente compilata. I comuni che fossero già in possesso dei tre esemplari delle tavolette come sopra precisato, devono cancellare il capoverso *a)* della lettera; quelli, invece, che ne sono sprovvisti, in tutto o in parte (2), devono cancellare il capoverso *b)*.

L'Istituto geografico militare provvede ad informare i comuni dell'avvenuta spedizione, comunicando altresì l'importo complessivo che deve essere pagato all'atto del ricevimento del plico.

Non appena ricevute le tavolette, i comuni devono controllare se esse comprendono l'intero territorio comunale. In caso negativo, devono subito avvertire direttamente l'Istituto geografico militare, richiedendo le tavolette mancanti e fornendo tutti gli elementi utili alla individuazione di esse.

9. Una volta in possesso di tutte le carte topografiche occorrenti, ogni comune deve provvedere alla formazione in due esemplari (3) del proprio piano topografico, come è indicato nei paragrafi successivi, osservando le seguenti norme di ordine generale:

*a)* le tavolette devono essere sempre tenute sciolte (cioè non unite), anche se trattasi di un piano topografico costituito di due sole tavolette, e non devono essere incollate su tela o cartone;

*b)* le tavolette che servono a formare il piano topografico *non* devono essere *tagliate*, nemmeno se il territorio comunale vi sia compreso per una minima parte;

*c)* i colori delle matite e degli inchiostri da usare per le delimitazioni e le indicazioni sono *tassativi*: non sono perciò consentite sostituzioni di colori;

*d)* prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori, deve essere attentamente esaminata e studiata la carta del comune dimostrativo, che integra le presenti istruzioni.

## CONFINE COMUNALE

10. La prima operazione da farsi consiste nello individuare con esattezza il confine comunale sulle tavolette. Si tenga presente al riguardo che i confini comunali risultanti dalle tavolette corrispondono, in molti casi, a vecchie delimitazioni non aggiornate.

(1) Cfr. tavola fuori testo successivamente alla pag. 24.

(2) È necessario ordinare i tre esemplari completi perchè l'esemplare o i due esemplari già in possesso del comune potrebbero essere di edizione diversa da quella degli esemplari o dell'esemplare che l'Istituto geografico militare invierebbe ad integrazione.

(3) Circa il terzo esemplare vedi punto 20.

Un esempio di tali casi appare nella carta del comune dimostrativo (CD) nella zona sud-est, dove la linea punteggiata del vecchio confine risulta ad occidente di Case Reverberi, mentre il confine attuale, supposto variato posteriormente alla stampa della tavoletta, corre a nord delle case stesse lungo il Rio Maruccio e ad oriente delle Case medesime lungo il margine esterno del podere Reverberi. In questi casi è necessario effettuare un accurato controllo, servendosi anche delle mappe catastali di cui il comune sia in possesso. Sussistendo qualche dubbio, anche minimo, questo deve essere risolto a seguito di un'attenta ricognizione sul terreno.

Il confine comunale, così individuato, deve essere tracciato sulle tavolette con la massima precisione con una linea sottile, ma ben evidente, in matita rossa. Le eventuali cosiddette *isole amministrative*, cioè le parti di territorio comunale che risultano separate, da quella comprendente il centro capoluogo, dal territorio di altro o di altri comuni, devono essere esattamente delimitate con matita rossa; se ne ha un esempio nella località La Costa situata nella zona nord-ovest della carta del CD.

Anche le isole amministrative di altri comuni circondate in tutto o in parte dal territorio del proprio comune devono essere delimitate con matita rossa, come risulta dall'esempio della località Rienzo situata nella carta del CD a sud-ovest del nucleo di Aprica. I comuni che si affacciano su laghi e fiumi devono porre la massima cura nel tracciare il confine anche nel tratto lacuale o fluviale, specialmente nel caso in cui esso sia stato determinato con apposito provvedimento legislativo. Laddove il confine comunale coincide con quello stampato sulle tavolette, la linea rossa deve essere tracciata sopra quella punteggiata che appare sulle tavolette.

Mentre la linea di confine punteggiata che appare sulle tavolette è a volte interrotta (ad esempio lungo crinali, strade, corsi d'acqua e in genere quando sulla carta si trovino già simboli topografici ad andamento lineare che coincidano con il confine), quella da tracciare con matita rossa deve essere continua e perciò segnata anche nei tratti dove quella punteggiata, stampata sulle tavolette, è interrotta: esempi di tali casi risultano nella carta del CD lungo i crinali, nonchè lungo la strada ad oriente del Centro di Giuncaia.

Nei casi, poi, in cui la linea punteggiata stampata sulle tavolette risulti a tratti alterni, da un lato e dall'altro di strade o corsi d'acqua (cioè che sta a significare che l'effettiva linea di confine coincide con la mediana della strada o del corso d'acqua) la linea da tracciarsi in matita rossa non deve essere sovrapposta alla linea punteggiata stampata sulle tavolette, ma deve seguire in modo continuo

la mediana anzidetta: un esempio di tali casi risulta, nel CD, nel tratto di confine ad occidente del nucleo abitato di Aprica.

Esternamente alla linea di confine devono essere chiaramente indicati con inchiostro rosso i nomi dei Comuni contermini nella parte di ogni tavoletta corrispondente ai rispettivi territori, similmente a quanto appare nella carta del CD, dove sono indicati i nomi dei comuni contermini di Ferranto, Tontina e Leonia.


Le operazioni di individuazione e tracciamento del confine devono essere effettuate entro dieci giorni dal ricevimento delle tavolette e della carta del comune dimostrativo.

**II.** Non appena tracciato il confine, ad ogni comune contermini deve essere trasmesso un esemplare delle tavolette che lo interessano, in modo che esso, confrontando il confine risultante sulle tavolette ricevute con quello del proprio piano topografico, possa accertare l'esatta coincidenza del confine comune. In caso di concordanza, le tavolette devono essere restituite al comune interessato, entro due giorni dal ricevimento, munite della firma del sindaco e del bollo comunale apposti sotto il nome del rispettivo comune che, a norma del precedente paragrafo, deve essere stato scritto in rosso sulle tavolette stesse a cura del comune mittente, similmente a quanto appare nella carta del CD per i comuni di Ferranto e di Tontina. Qualora il confine tra due comuni dovesse figurare in più tavolette, per tratti anche minimi, la firma di concordanza del sindaco del comune confinante deve essere apposta su ciascuna tavoletta.

Per quanto concerne il confine delle isole amministrative, i sindaci dei comuni interessati devono apporre e sottoscrivere (sul margine bianco destro della tavoletta) la seguente annotazione in inchiostro rosso:

L'isola amministrativa denominata .....  
appartiene al Comune di .....


Comune di .....



Il Sindaco

.....  
(firma)

Comune di .....



Il Sindaco

.....  
(firma)







Un esempio dei due opposti casi già considerati (cioè di una propria isola amministrativa in territorio altrui e di una altrui isola amministrativa in territorio proprio) risulta dalle dichiarazioni apposte sul margine bianco destro della carta del CD relative alle isole di La Costa e di Rienzo.

La trasmissione e la restituzione delle tavolette devono essere effettuate con lettere conformi agli schemi A e B riportati in nota.

**12.** In caso di discordanza, entro cinque giorni dal ricevimento delle tavolette, queste devono essere restituite (non munite della firma del Sindaco e del bollo del comune) al comune interessato, con lettera conforme allo schema C riportato in nota, nella quale deve essere descritto, in modo particolareggiato, il confine che risulta sul proprio piano topografico. Il comune interessato deve esaminare subito le discordanze segnalate e, in caso di riconoscimento dell'esattezza del nuovo confine descritto, dopo aver apportato le conseguenti rettifiche sulle tavolette, deve, entro cinque giorni dal ricevimento delle stesse, trasmetterle di nuovo al comune limitrofo per la firma ed il bollo; oppure, nel caso di mancato riconoscimento, deve fissare, entro gli stessi termini di tempo, un incontro per la definizione della controversia.

I lavori per l'accertamento concorde del confine comune (consultando al caso le mappe catastali e procedendo a ricognizioni sul terreno), le relative rettifiche di confine sui rispettivi piani topografici, nonchè l'apposizione della firma del Sindaco e del bollo sulle tavolette devono essere effettuati entro cinque giorni dal giorno in cui è stato fissato lo incontro (da non confondersi col giorno per il quale è stato fissato l'incontro).

Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, entro gli stessi termini di tempo, la zona in contestazione deve essere interamente delimitata con matita gialla sui piani topografici di ambedue i comuni, cancellando sugli stessi le precedenti linee tracciate in rosso (similmente a quanto appare nell'angolo nord-est della carta del CD) e firmando «con riserva» relativamente alla zona contestata, similmente a quanto risulta nella carta del CD per la firma del Sindaco del comune di Leonia.

Contemporaneamente deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale di mancato accordo nel quale devono risultare:

— l'indicazione degli estremi della tavoletta o delle tavolette (risultanti sul margine superiore delle stesse) in cui è compresa la zona in contestazione;

— l'indicazione della zona stessa, mediante l'esatta descrizione dei suoi precisi limiti e la denominazione delle località;

— il numero esatto delle case e quello approssimato degli abitanti della zona in contestazione, specificando in quale registro di popolazione questi ultimi risultino iscritti;

— quali pratiche o atti siano in corso per la risoluzione della controversia, indicando gli Organi investiti della questione e la data in cui hanno avuto inizio le relative pratiche od atti;

— le dichiarazioni motivate dei sindaci interessati circa la legittimità dei diritti vantati dai rispettivi comuni;

— la dichiarazione di mancato accordo sulla delimitazione dei confini.

Un esemplare del verbale, debitamente firmato dai due Sindaci interessati, deve essere trasmesso subito all'Istituto centrale di statistica, in plico raccoman-

NOTA : (v. punto 11)

**A. TRASMISSIONE DELLE TAVOLETTE AI COMUNI CONTERMINI PER IL CONFRONTO DEI CONFINI.**

Si inviano a codesto comune n. .... tavolette dell'Istituto geografico militare sulle quali è stata tracciata la linea di confine tra questo e codesto comune.

In base ai punti 11 e 12 delle istruzioni relative al piano topografico (capitolo 1), si prega di voler controllare se il confine anzidetto corrisponda *esattamente* a quello tracciato sul piano topografico di codesto comune.

In caso di concordanza, si prega di restituire le tavolette, entro 2 giorni dalla ricezione, munite della firma della S. V. e del bollo del comune.

In caso di discordanza, si prega di restituire le tavolette entro 5 giorni, *descrivendo in modo particolareggiato* il confine che risulta sul piano topografico di codesto comune, nelle parti che discordano da quelle tracciate dallo scrivente, e i motivi che, a parere di codesto comune, lo giustificano.

**B. RESTITUZIONE DELLE TAVOLETTE NEL CASO DI CONCORDANZA.**

Si restituiscono le allegate n. .... tavolette, concernenti il confine comune, munite in segno di concordanza della firma del Sindaco e del bollo comunale.

**C. RESTITUZIONE DELLE TAVOLETTE NEL CASO DI DISCORDANZA.**

Si restituiscono le allegate n. .... tavolette *non* munite del visto di concordanza per quanto concerne il confine comune, essendosi riscontrate, nel confronto col piano topografico di questo comune, le seguenti discordanze:

La S. V. è pregata di voler disporre ulteriori accertamenti per la verifica della linea di confine descritta da questo comune e, nel caso che essa risultasse esatta, di correggere il tracciato del confine sul piano topografico di codesto comune e trasmettere nuovamente allo scrivente le tavolette per il visto di concordanza.

Qualora la S. V. non riconoscesse l'esattezza del confine descritto dallo scrivente, si prega di voler fissare, con cortese urgenza, un incontro con il sottoscritto, allo scopo di accertare l'esatta linea di confine.



dato. Gli altri due devono essere conservati agli atti dei comuni in questione.

Successivamente alla trasmissione del verbale, i comuni stessi devono provvedere ad effettuare gli ulteriori lavori per la formazione del piano topografico, anche per le eventuali zone in contestazione, come dai seguenti paragrafi.

#### LOCALITÀ ABITATE

13. Tracciato e confrontato il confine comunale, come detto in precedenza, ogni comune deve individuare sul piano topografico tutte le località abitate comprese, interamente o in parte, nel proprio territorio.

Per località abitata s'intende un'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse. I tipi di località abitate considerati agli effetti del censimento sono: il *centro abitato*, il *nucleo abitato*, la *casa sparsa*.

14. Per *centro abitato* s'intende un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (quali, ad esempio: una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, un ufficio pubblico, una rivendita di generi di privativa, una farmacia od un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.

I principali requisiti che devono coesistere perchè una località abitata possa essere riconosciuta come centro abitato, sono, dunque, i seguenti:

- deve sempre trattarsi di un gruppo di case più o meno numeroso;

- in tale gruppo di case vi devono essere servizi od esercizi pubblici;

- i servizi e gli esercizi pubblici devono determinare un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti delle zone circostanti.

Conseguentemente, un gruppo di case senza servizi od esercizi pubblici non può costituire centro abitato, nè tale carattere può essere riconosciuto ai servizi od esercizi pubblici (quali una stazione ferro-

viaria, uno spaccio, una chiesa, ecc.) sparsi nella campagna, anche se situati lungo strade: esempio del caso in questione è quello della stazione ferroviaria di Giuncaia nella zona sud-est del CD.

I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili, destinati alla villeggiatura, le località dotate di uno stabilimento termale, idropinico e in genere di cura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei purchè nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

I centri abitati devono essere delimitati sul piano topografico con una linea sottile ma ben evidente in matita turchina, come appare dai molteplici esempi nella carta del CD: centri di Quadrio, di Elettra, di Casara, ecc. I centri abitati compresi nel territorio di più comuni devono essere delimitati da ciascuno dei comuni interessati limitatamente alla parte di propria competenza.

Prima di procedere al tracciamento della linea anzidetta, si devono aggiornare i centri stessi, mediante l'aggiunta dei segni topografici mancanti concernenti le case della periferia costruite successivamente al rilievo per la formazione della tavoletta, e mediante la cancellazione dei segni topografici concernenti quelle non più esistenti perchè demolite o distrutte. Le aggiunte devono essere fatte tracciando con inchiostro di China nero segni analoghi a quelli stampati e delle stesse proporzioni; le cancellazioni devono essere fatte mediante abrasione dei segni stampati.

La linea turchina che delimita il centro deve essere tracciata seguendo il margine esterno delle case periferiche, cioè delle case oltre le quali comincia una notevole soluzione di continuità (spazio senza case) per la cui determinazione non si può stabilire una misura fissa, unica per tutti i casi. Per i centri abitati minori e medi, infatti, le case distanti, in via di massima, oltre una settantina di metri (1) dalle ultime case periferiche del centro non devono essere comprese nel centro stesso; ad esempio, nella carta del CD, nella delimitazione, rispettivamente del centro abitato minore di Idrunto e del centro medio di Casara, non sono state incluse le case distanti oltre 3 mm, corrispondenti a 75 metri.

Per i centri maggiori, invece, la distanza anzidetta può essere superiore ai 75 metri quando la periferia del centro stesso sia articolata con propagini già formate o in via di formazione che si allungano come tentacoli lungo le strade che si dipartono dalla città verso gli altri centri circostanti: nella carta del CD, esempi di tali propagini sono quelli relativi al centro abitato di Porto Torre, costituiti dalle case

(1) Sulle tavolette e sulla carta (originale) del CD, 1 mm corrisponde a 25 m. sul terreno.

del Lido, da quelle del Borgo Ceccotti, da quelle che si spingono a nord oltre la ferrovia verso il fiume Bruno, dalle Case Giordani più ad est e da quelle lungo la strada costiera in direzione di Pescaia.

Devono, poi, essere comprese nel perimetro dei centri maggiori anche le cosiddette gemmazioni determinate dai centri stessi. Trattasi di quegli aggregati di case, talvolta anche grossi e generalmente anche con servizi od esercizi pubblici (per cui sembrerebbe di doverli considerare come centri abitati a sè stanti), che sorgono spontaneamente o in seguito a piani regolatori, a distanze più o meno grandi dalle grandi città, delle quali costituiscono quartieri e sobborghi destinati ad esserne completamente assorbiti per l'infittirsi delle case nello spazio più o meno disabitato interposto ed i cui abitanti o gran parte di essi si recano quotidianamente verso le città stesse per ragioni di ufficio, lavoro, affari. Un esempio evidente di gemmazione è quello rappresentato nella carta del CD dal grosso aggregato di Case Pescaia (che di per sè stesso avrebbe i requisiti di centro) nei confronti della città di Porto Torre.

Il nome del centro abitato risultante sulla carta deve essere sottolineato con matita turchina. Qualora il nome abbia subito modificazioni in seguito a provvedimenti legislativi o risulti comunque errato, si deve circoscriverlo con inchiostro rosso e sul margine bianco della tavoletta si deve scrivere, pure con inchiostro rosso, il nome esatto, sottolineandolo con matita turchina.

Qualora sulla carta dovesse mancare il nome, esso deve essere scritto con inchiostro nero, accanto al centro, cioè là dove sarebbe dovuto apparire, e deve essere sottolineato sempre con matita turchina.

Per ogni centro abitato deve essere precisata la quota altimetrica riferita al luogo più centrale (piazza del mercato, della chiesa parrocchiale, del municipio e simili). Tale luogo deve essere indicato sul piano topografico con un circoletto ad inchiostro rosso: esempi se ne hanno, nella carta del CD, per tutti i centri. La quota altimetrica deve essere indicata sul mod. C1 (vedansi, al punto 19, le norme per la compilazione di tale modello).

**15.** Per *nucleo abitato* s'intende la località abitata priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue o vicine, con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purchè l'intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente

sparse. Numerosi esempi se ne hanno nella carta del CD, tra i quali i nuclei abitati di Casalverde, Laghetto e Ferentani.

Oltre che alle località anzidette, il carattere di nucleo deve essere riconosciuto anche:

— al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate: un esempio se ne ha nel nucleo di Case Colonna nella frazione F del CD;

— all'aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitata per il noto fenomeno dello spopolamento montano (1): se ne ha un esempio nel nucleo di Castelletto, nella frazione C del CD;

— ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni: corte (Lombardia), casale (campagna romana), cascina o cascina (Piemonte, Lombardia), fattoria (Toscana), masseria (Puglie, Sicilia), casaneria (Romagna), cussorgia e furriadroxius (Sardegna), villa (Trentino), colmello (nel trevigiano), maso (Alto Adige), borgo (nel ferrarese), anche se costituiti da un solo edificio, purchè il numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque: se ne ha un esempio nella Corte Ciuffreda, a occidente del centro Quadrio, nel CD;

— ai conventi, alle case di cura, alle colonie climatiche e sanatoriali, agli orfanotrofi, alle case di correzione e alle scuole convitto, situati in aperta campagna: nella carta del CD se ne hanno due esempi nello Stabilimento termale nella zona sud-ovest e nel convento dei Cappuccini a nord di Porto Torre;

— agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purchè negli stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, abitino almeno due famiglie: nel CD se ne hanno due esempi nel nucleo rappresentato dalla Centrale idroelettrica (nella frazione C) e da quello costituito dalla stazione di Quadrio (nella frazione F).

Tutti i nuclei devono essere delimitati sul piano topografico con una linea sottile, ma ben evidente, in matita marrone. I nuclei abitati compresi nel territorio di più comuni devono essere delimitati da ciascuno dei comuni interessati limitatamente per la parte di propria competenza. Prima di procedere al tracciamento di tale linea, i nuclei devono essere

(1) Si tenga presente che le case dirute sono indicate, nella carta topografica, col perimetro punteggiato.

aggiornati con le stesse modalità stabilite per i centri abitati (v. punto 14).

Il nome del nucleo risultante sulla carta deve essere sottolineato con matita marrone. Nel caso che esso abbia subito modificazioni o risulti errato o manchi sulla carta, si devono seguire le norme date al riguardo per i centri abitati. Ai nuclei eventualmente sprovvisti di nome si deve provvedere ad assegnarne uno, adottando quello che si presume di più facile e largo accoglimento, con riferimento alla posizione in rapporto ad altre località fornite di nome proprio, all'esistenza nelle vicinanze di monti, poggi, corsi d'acqua, laghi o alla forma o alla destinazione degli edifici che vi sorgono o ad avvenimenti importanti verificatisi nel passato non recente.

16. Per *case sparse* si intendono quelle disseminate per la campagna o situate lungo strade a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato: se ne riscontrano numerosi esempi nella carta del CD. Le case sparse non devono essere delimitate sul piano topografico. È necessario, però, che si proceda ad una precisa verifica per accertare se sul piano topografico risultino i segni di tutte le case sparse effettivamente esistenti nel territorio comunale. A tale scopo è opportuno procedere ad una accurata ricognizione sul terreno per riscontrare il reale stato di fatto.

Sulle tavolette devono essere tracciati, con inchiostro di China nero, i segni topografici relativi alle case sparse che non vi figurassero già; tali segni devono essere analoghi a quelli stampati e delle stesse proporzioni. Devono, inoltre, essere cancellati, mediante abrasione, i segni relativi alle case sparse non più esistenti.

#### FRAZIONI GEOGRAFICHE

17. Compiuti gli adempimenti anzidescritti, il territorio comunale deve essere suddiviso in frazioni geografiche.

La *frazione geografica* è costituita da una area di territorio comunale comprendente di norma un centro abitato, nonchè nuclei abitati e case sparse circoscrivibili gravitanti sul centro. Tale gravitazione sussiste quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse sono attratti dal centro per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, affari, lavoro ed altre simili. La frazione geografica ha perciò una sua propria individualità derivante dal fenomeno antropogeografico del primo e più elementare grado di gravitazione sociale che in essa si svolge, e i suoi confini sorgono spontaneamente là dove cessa la attrazione del centro abitato della frazione e comincia

quella dei centri abitati delle frazioni geografiche limitrofe.

Un chiaro esempio, nel CD, è dato dalla frazione geografica di Quadrio: essa comprende, infatti, un centro sul quale gravitano i cinque nuclei di Laghetto, Ferentani, Corte Ciuffreda, Case Colonna, Stazione di Quadrio, oltre a numerose case sparse. La frazione, infatti, è spontaneamente delimitata ad occidente e ad oriente dal crinale dei due contrafforti che scendono dal massiccio del monte Paneraio e, a sud, dal Rio Maruccio, dal tracciato della linea ferroviaria e dal Rio Fiorino. Gli abitanti di tali nuclei e case sparse non hanno, logicamente, convenienza a concorrere nei centri di Elettra e di Idrunto, posti di là dai due citati contrafforti nè a spingersi fino al centro di Porto Torre se non per esigenze che superano quelle che possono invece essere soddisfatte entro l'ambito del primo e più elementare grado di vita associata costituito dalla frazione. Si noti che il fiume può non rappresentare, come in questo caso, un ostacolo alla gravitazione quando sia attraversato da ponti, passerelle, traghetti o sia guadabile, e ciò precisamente quando l'attrazione esercitata da un centro sulle case situate di là dal fiume non sia neutralizzato da quella di altro centro situato anch'esso di là dal fiume.

In qualche regione, specialmente di pianura, possono sussistere difficoltà nel determinare le rispettive zone di attrazione di due centri abitati vicini: in tale caso, per stabilire i limiti delle frazioni, si deve ricorrere al criterio della gravitazione prevalente dei nuclei e delle case sparse.

Nel caso in cui gli abitanti dei nuclei e delle case sparse dovessero concorrere indifferentemente su più di un centro, si deve costituire una frazione geografica con due o più centri abitati. È però da avvertire che tale caso è puramente eccezionale, potendosi generalmente stabilire, attraverso un attento esame delle condizioni naturali e dello stato di fatto, la gravitazione prevalente dei nuclei e delle case sparse, gravitazione prevalente che è difficile desumere dalla semplice rappresentazione cartografica. I comuni, quindi, devono avvalersi con molta prudenza della facoltà di costituire frazioni geografiche con più centri abitati e, specialmente nelle zone di pianura fittamente popolate a case sparse tra centro e centro, è necessario eseguire ricognizioni sul terreno per accertare la effettiva gravitazione dei rispettivi abitanti.

Per quanto si sottraggano e possano eventualmente sottrarsi all'applicazione del principio normativo ora esposto, devono sempre costituire frazioni geografiche a sè stanti, anche se disabitate:

— le isole amministrative, cioè le parti di territorio comunale che risultano separate, da quella

comprendente il centro capoluogo, dal territorio di altro o di altri comuni (se si tratti di piccoli elementi territoriali vicini, questi devono costituire complessivamente una sola frazione): un esempio di tali casi è quello rappresentato dalla località La Costa che, insieme alle altre vicine zone minori, costituisce la frazione M di La Costa;

— le isole marittime e lacuali: qualora, però, si tratti di un gruppo di isolotti senza centro o dei quali uno solo con centro, essi devono costituire complessivamente una sola frazione: un esempio è quello delle due isole marittime di S. Pietro (e circostanti scogli) e del Faro che, complessivamente, costituiscono la frazione L di Insulandia;

— le zone di territorio comprendenti nuclei e case sparse che gravitano su centri abitati di altri comuni confinanti, ciò che si verifica specialmente quando tali nuclei e case sparse sono separati dal centro più vicino del proprio comune da ostacoli naturali (monti, fiumi, ecc.) tali da rendere difficili le comunicazioni col centro stesso: un esempio è quello della zona ove è situato il nucleo Pistone e delle poche case vicine che, gravitando sul comune di Tontina, sono costituiti nella frazione a sè stante D di Oltremonte;

— l'area di alta montagna, situata sopra il limite dei pascoli, completamente e permanentemente disabitata, purchè di una certa ampiezza (perchè altrimenti deve essere conglobata nella o nelle frazioni sottostanti), come risulta dall'esempio della frazione E di Pizzo costituita da nuda roccia al di sopra dei pascoli e quindi permanentemente disabitata;

— le paludi e gli acquitrini, purchè di una certa ampiezza (perchè altrimenti devono essere conglobati nelle frazioni adiacenti), come risulta dall'esempio costituito dagli acquitrini che formano la frazione I di Padule, situata nella parte meridionale del CD;

— i laghi compresi in un solo comune, purchè siano di una certa ampiezza (perchè altrimenti devono essere conglobati in altra frazione);

— la parte di lago diviso tra più comuni;

— le zone di territorio in contestazione che, a norma delle disposizioni già date (punto 12) sono state delimitate con matita gialla: è questo il caso contemplato nella zona contestata che appare a nord-est del CD e che è stata perciò costituita nella

frazione a sè stante di Acquachiarà, alla quale sarà successivamente assegnata la lettera distintiva, a cura dell'Istituto centrale di statistica.

Tali frazioni geografiche, che si discostano dal principio normativo di frazione geografica, sono dette *frazioni geografiche speciali*.

**18.** Individuate le frazioni geografiche (dopo aver compiuto, se necessario, ricognizioni sul terreno), si deve procedere alla loro delimitazione, tracciando sulle tavolette i rispettivi limiti con linee sottili, ma ben evidenti, in matita verde.

Si è detto che i limiti di una frazione sorgono spontaneamente là dove cessa l'attrazione del suo centro abitato e comincia l'attrazione dei centri abitati delle frazioni limitrofe; si osserva ora che evidentemente tali limiti si identificano di norma con ostacoli di natura varia, ad esempio rilievi, corsi d'acqua, laghi, paludi o acquitrini e comunque zone impervie o difficilmente praticabili non costituite in frazioni a sè stanti. La linea di confine delle frazioni, limitata da ostacoli quali i suddetti, deve passare, di norma, lungo la mediana dei medesimi; a meno che giustificate ragioni, apprezzabili localmente, non consiglino di farla passare lungo uno dei margini degli ostacoli stessi, attribuendone l'intera zona ad una stessa frazione.

Laddove, particolarmente in zone di pianura, non esistano gli ostacoli anzidetti, il limite delle frazioni deve essere costituito dal margine esterno dei poderi i cui abitanti gravitano normalmente sul centro della frazione stessa.

In ogni caso il limite di frazione non deve mai coincidere con qualsivoglia strada, sia essa statale, provinciale o comunale, perchè la funzione della strada è quella di unire, non di dividere (1).

Ogni frazione geografica deve essere distinta da una lettera maiuscola dell'alfabeto e da un nome. Alla frazione in cui ha sede la casa comunale deve essere assegnata la lettera A e la casa comunale deve essere contrassegnata sulla tavoletta con un piccolo triangolo in inchiostro rosso; alle altre frazioni devono essere assegnate le successive lettere (B, C, D, ...) seguendo generalmente l'ordine da sinistra verso destra. Il nome deve essere normalmente quello del centro abitato o, in caso di frazione con più centri, il nome del centro principale, a meno che la frazione non ne abbia uno tradizionale

(1) Poichè la frazione geografica deve essere sempre delimitata secondo gli esposti criteri, si può verificare il caso che essa non venga a coincidere con le frazioni di ordine amministrativo-finanziario (create in base agli artt. 36 e 37 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvata con R. D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni) o con le zone di territorio eventualmente aggregate al comune e non costituite in frazioni amministrative a sè stanti o con le frazioni del precedente censimento. Ciò non deve destare alcuna preoccupazione, anzitutto perchè la delimitazione delle frazioni geografiche non interferisce affatto con quella delle frazioni di ordine amministrativo-finanziario che possono continuare a sussistere agli effetti loro propri; in secondo luogo perchè la comparabilità dei dati col passato è salvaguardata dalle disposizioni contenute nella successiva sezione 5, relativa alla suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni di censimento.

diverso, nel qual caso deve essere distinta con questo ultimo: due esempi nel caso in questione si trovano nel CD nelle frazioni di Insulandia e Sopramonte che hanno nomi diversi da quelli dei rispettivi centri abitati (rispettivamente S. Pietro ed Elettra).

La lettera distintiva ed il nome della frazione geografica devono essere scritti sulle tavolette con matita verde, nella parte centrale di ciascuna frazione. Nel caso che una stessa frazione si estenda su più di una tavoletta, la lettera deve essere scritta su tutte le tavolette in cui figura la frazione, mentre il nome deve essere scritto soltanto sulla tavoletta che contiene il centro o, nel caso di frazione senza centro, sulla tavoletta che contiene la maggior parte del territorio della frazione.

Le operazioni relative alla individuazione e delimitazione delle frazioni geografiche devono essere compiute entro dieci giorni dalla effettuata delimitazione delle località abitate.

#### COMPLETAMENTO FORMALE E ADEMPIMENTI FINALI

**19.** Non appena delimitate le frazioni geografiche, ogni comune deve compilare, in duplice copia, il mod. C1 in cui devono essere elencate tutte le frazioni geografiche con i rispettivi centri abitati, nonchè i nuclei abitati gravitanti su ciascun centro.

Le denominazioni delle frazioni devono essere trascritte nell'elenco, secondo l'ordine alfabetico della lettera distintiva, da indicarsi nella colonna 1. Nella colonna 2 si devono indicare i nomi delle frazioni tenendo presente che per ciascuna frazione si devono scrivere, nella colonna 3, uno sotto l'altro, il nome del rispettivo o dei rispettivi centri abitati e i nomi dei nuclei abitati, sottolineando i primi e scrivendo un po' in dentro i secondi.

Nella colonna 4 deve essere indicata la quota altimetrica riferita al luogo più centrale (piazza del mercato, della chiesa parrocchiale, del municipio e simili) di ciascun centro abitato. Nella colonna 5 devono essere indicati i servizi e gli esercizi pubblici di quei centri la cui rappresentazione cartografica

possa far sorgere il dubbio che si tratti di nuclei abitati anzichè di centri.

Nelle colonne 6 e 7 deve essere indicato per ciascun nucleo rispettivamente il numero delle case che lo costituiscono e quello approssimativo delle famiglie che vi abitano. Nella colonna 8, infine, deve essere specificato il luogo più centrale di ciascun centro abitato cui si riferisce la quota altimetrica indicata nella colonna 4, nonchè particolari eventuali caratteri delle frazioni, dei centri e dei nuclei abitati.

Le frazioni devono essere separate l'una dall'altra con una linea orizzontale.

Per l'esatta compilazione del mod. C1 vedasi l'esempio relativo al CD, riportato fuori testo qui a fianco

**20.** Nel margine superiore, a destra di ciascuna tavoletta, deve essere scritto, con inchiostro rosso e in lettere maiuscole, il nome del comune, anche se esso figuri stampato sulla tavoletta. Ciascuna tavoletta deve essere contrassegnata, a destra del nome del comune, con il numero progressivo della tavoletta e con il numero complessivo delle tavolette componenti il piano topografico, messi sotto forma di frazione; per un piano topografico costituito, ad esempio, di 4 tavolette, queste devono essere contrassegnate come segue: 1/4 la prima (quella che contiene il centro capoluogo), 2/4, 3/4, 4/4 le successive; se il piano topografico è costituito di una sola tavoletta, questa deve essere contrassegnata 1/1 (vedasi la tavola fuori testo del CD).

Ciascuna tavoletta deve essere firmata nel margine inferiore dal sindaco e munita del bollo del comune.

Le tavolette dei due esemplari del piano topografico di cui è detto al punto 9 (tavolette da mantenersi sempre sciolte, non incollate su tela o cartone) devono essere raccolte, per ogni esemplare del piano topografico, insieme all'elenco mod. C1, in due distinte cartelle (una per ogni esemplare). Su ciascuna cartella deve essere apposta una etichetta con la seguente scritta:

Provincia di .....

Comune di .....

### PIANO TOPOGRAFICO PER IL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

La presente cartella contiene n. .... tavolette  
componenti il piano topografico e l'elenco mod. C1

## ESEMPIO DI MOD. C 1 RIEMPITO

Mod. C 1

REPUBBLICA ITALIANA  
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

## IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

PROVINCIA *Ortensia*COMUNE *Porto Torre*

## ELENCO DELLE FRAZIONI GEOGRAFICHE, DEI CENTRI E DEI NUCLEI ABITATI (\*)

FRAZIONI GEOGRAFICHE		CENTRI (1) E NUCLEI (2) ABITATI DI CIASCUNA FRAZIONE	ALTITU- DINE DEI CENTRI (3) metri	SERVIZI ED ESERCIZI DEI CENTRI CARTOGRAFICAMENTE NON EVIDENTI	NUMERO DELLE		INDICAZIONE DEL LUOGO PIÙ CEN- TRALE DEI CENTRI ABITATI ED EVENTUALI PARTICOLARI CARAT- TERI DELLE FRAZIONI, DEI CENTRI E DEI NUCLEI ABITATI
LETTERA	NOME	NOME			case	famiglie	
					dei nuclei abitati		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Porto Torre</i>	<u><i>Porto Torre</i></u>	15				<i>Piazza Municipio - Centro capoluogo</i>
		<i>Crocicchia</i>			8	9	
		<i>San Vito</i>			10	11	
		<i>Casalverde</i>			6	6	
		<i>I Cappuccini</i>			1	1	<i>Convento</i>
		<i>Stabil. termale</i>			1	3	<i>Stabilimento</i>
B	<i>Casara</i>	<u><i>Casara</i></u>	85				<i>Largo Roma</i>
		<u><i>Querceto</i></u>	305				<i>Lungo Lago - Centra- temporaneo</i>
		<i>Aprica</i>			6	7	
C	<i>Sopramonte</i>	<u><i>Elettra</i></u>	202				<i>Largo Duomo</i>
		<i>Centr. idroelettrica</i>			2	3	<i>Compresa la centrale</i>
		<i>Casa Orlando</i>			5	7	
		<i>Casa Nove</i>			8	12	
		<i>Castelletta</i>			4	2	<i>Già centro montano, ora spopolato</i>
D	<i>Oltremonte</i>	<i>Pistone</i>			7	9	
E	<i>Pizzo</i>						<i>Alta montagna disci- bitata</i>
F	<i>Quadrio</i>	<u><i>Quadrio</i></u>	115				<i>Piazza Mazzini</i>
		<i>Ferentani</i>			6	7	
		<i>Laghetto</i>			10	10	
		<i>Corte Ciuffreda</i>			1	5	<i>Azienda agricola</i>
		<i>Stazione di Quadrio</i>			4	4	<i>Compreso il fabbricato della stazione</i>
		<i>Casa Colonna</i>			2	2	<i>Nucleo montano</i>
G	<i>Idrunto</i>	<u><i>Idrunto</i></u>	254				<i>Piazza del mercato</i>
							<i>(segue)</i>

Data .....

IL SINDACO

(\*) Per la compilazione dell'elenco tener presente quanto prescritto  
al punto 19 del Capitolo I.

(1) Sottolineare i nomi dei centri abitati.

(2) Scrivere un po' in dentro e uno sotto l'altro i nomi dei nuclei abitati.

(3) Riferita al luogo più centrale del centro abitato.

Bollo

(FIRMA)





Le due cartelle nelle quali devono essere raccolti gli esemplari del piano topografico devono essere confezionate con carta da pacchi resistente e del formato approssimativo di cm 50 x 65 in modo da poter contenere le tavolette non piegate.

Tali cartelle, con quanto in esse contenuto, devono essere trasmesse all'Istituto centrale di statistica, per l'esame e l'approvazione del piano topografico, entro dieci giorni dalla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche.

La spedizione, per raccomandata, deve essere effettuata utilizzando il tubo di cartone ricevuto a suo tempo dall'Istituto geografico militare, che a norma di quanto detto al punto 8 deve essere stato conservato.

Un esemplare del piano, debitamente approvato, deve essere restituito al comune; l'altro esemplare deve essere trattenuto dall'Istituto centrale di statistica per il controllo delle operazioni di censimento. L'esemplare restituito dall'Istituto e le tavolette del terzo esemplare devono essere conservati in attesa delle ulteriori istruzioni che l'Istituto centrale di statistica si riserva di impartire.

CIRCOLARI

**21.** Circolare N. 14/1C - N. di Protocollo 4601 - *Ai Sigg. Sindaci dei Comuni e per conoscenza: Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile; alla Presidenza della Regione Siciliana; alla Presidenza della Regione Trentino-Alto Adige; alla Presidenza del Consiglio della Valle d'Aosta; all'Alto Commissariato per la Sardegna; al Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana; al Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige; alle Prefetture; alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.*

Roma, 14 marzo 1949

OGGETTO: *Censimento popolazione 1951. Piano topografico.*

Nella primavera dell'anno 1951 dovrà essere effettuato il IX Censimento generale della popolazione, che, oltre ai fini propri della conoscenza della consistenza numerica e della struttura qualitativa della popolazione, dovrà servire a colmare le gravi lacune e a togliere le irregolarità oggi esistenti nei registri di popolazione che stanno alla base dell'ordinato svolgimento della vita amministrativa dei comuni.

Il censimento implica necessariamente una precisa e particolareggiata conoscenza della base topografica della rilevazione, la qual cosa impone una particolare diligenza nella formazione, da parte dei comuni, dei rispettivi piani topografici e nel successivo esame dei medesimi, da parte di questo Istituto: operazioni che richiederanno un non breve lasso di tempo per essere portate a compimento con diligenza, esattezza e in tempo utile.

Conseguentemente, nel trasmettere le istruzioni per la formazione del piano topografico, questo Istituto fa presente che occorre subito por mano ai relativi lavori, raccomandando ai capi delle amministrazioni ed ai segretari dei comuni il loro personale interessamento per vigilare sulla regolarità e tempestività dell'esecuzione dei medesimi.

Si resta in attesa della lettera di richiesta delle carte topografiche come specificato al punto 8 delle istruzioni. Tale lettera deve essere spedita, debitamente compilata, entro tre giorni dal ricevimento della presente.

- ALLEGATI: 1 - Istruzioni  
2 - Lettera di richiesta  
3 - Mod. C1

ALLEGATO 2

Provincia di . . . . . Comune di . . . . .

ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
Via Balbo  
ROMA

OGGETTO: *Piano topografico per il IX censimento generale della popolazione.*


In ottemperanza a quanto disposto al punto 8 delle istruzioni per la formazione del piano topografico, prego far spedire contro assegno a questo comune:

a) la carta del *comune dimostrativo* e le *tavolette*, in triplo esemplare, relative al territorio di questo comune.

oppure

b) la sola carta del *comune dimostrativo*.  
(cancellare il comma che non fa al caso)

IL SINDACO



(firma)

**22.** Lettera circolare / 2C - N. di protocollo 5876 - Al Signor Sindaco di . . . . .

Roma, 1 aprile 1949

OGGETTO: *Censimento generale della popolazione. Ordinazione delle carte topografiche.*

Si comunica che sono state ordinate all'Istituto geografico militare le carte richieste da codesto comune per la formazione del piano topografico relativo al prossimo censimento generale della popolazione.

L'Istituto anzidetto trasmetterà direttamente a codesto comune le carte di cui trattasi, secondo le modalità risultanti al punto 8 delle Istruzioni per la formazione del piano topografico.

Non appena codesto comune le avrà ricevute dovrà subito iniziare la compilazione del piano topografico attenendosi rigorosamente alle disposizioni impartite, ed è perciò necessario leggere e studiare preventivamente con ogni attenzione le istruzioni.

È opportuno far presente che questo Istituto esaminerà, ad uno ad uno, i piani topografici compilati dai comuni e sarà costretto a restituire quelli che dovessero eventualmente risultare errati o incompleti. È quindi interesse del comune predisporre tutto in perfetta regola, in modo da evitare perdite di tempo.

Si coglie l'occasione per avvertire che, ad evitare errori il vecchio piano topografico relativo al censimento 1936 non deve essere utilizzato neanche a scopo di consultazione in quanto per la formazione del nuovo piano sono stati adottati criteri e modalità del tutto diversi.

**23.** Circolare N. 32/3C - N. di protocollo 8850 - *Ai Sigg. Presidenti delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura; ai Sigg. Direttori degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria; e, per conoscenza: Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale del Commercio; Al Governo della Sicilia - Assessorato Industria e Commercio - Palermo; All'Alto Commissariato per la Sardegna - Cagliari; Al Commissariato del Governo per la Regione Trentino - Alto Adige - Trento; Al Governo della Valle d'Aosta - Aosta; All'Unione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura - Roma; Alla Missione Italiana - Rappresentante del Ministero Industria e Commercio - Trieste.*

Roma, 13 maggio 1949

OGGETTO: *Piano topografico per il IX censimento generale della popolazione.*

Come è noto, con circolare n. 14/1C del 14 marzo u. s., sono state diramate ai comuni le istruzioni per la formazione del piano topografico relativo al IX censimento generale della popolazione.

Poichè l'esecuzione di tale lavoro può presentare qualche difficoltà, specie per i piccoli comuni che non dispongono di personale tecnico idoneo, questo Istituto ritiene opportuno



che gli adempimenti dei comuni siano facilitati e vigilati da una efficace opera di assistenza, mediante ispezioni in loco.

In relazione a quanto sopra, d'intesa con il Ministero della industria e del commercio, si è deciso di affidare tale incarico agli organi periferici del Ministero stesso, nella certezza che essi, come nel passato, presteranno tutta la loro fattiva collaborazione per l'accurata formazione del piano topografico, che rappresenta la base pregiudiziale per la riuscita del censimento demografico.

Trattandosi di compiti che rientrano nella sfera di attività dell'ufficio provinciale di statistica, si ritiene opportuno che l'assistenza di cui sopra sia affidata al capo dell'ufficio di statistica del ruolo statale o, in mancanza di questi, ad altro funzionario idoneo scelto, d'intesa, dal presidente della camera di commercio e dal direttore dell'UPIC, tra il personale da essi dipendente.

In accordo col Ministero predetto, si è stabilito altresì che ai funzionari prescelti, prima che inizino le ispezioni di cui sopra, siano illustrate, in apposita riunione che sarà tenuta nella sede di questo Istituto venerdì 3 giugno p. v. alle ore 9 precise, le norme relative alla formazione del piano topografico.

Nel frattempo, i funzionari stessi studieranno diligentemente le istruzioni, che si rimettono in allegato, e la carta del Comune Dimostrativo, nella quale sono indicati, graficamente, tutti gli adempimenti relativi.

In proposito, si fa presente che le richieste della predetta carta topografica pervenuta dalle camere di commercio sono state trasmesse all'Istituto geografico militare, affinché provveda a fornirle sollecitamente; essa sarà spedita, altresì, alle camere che non ne abbiano ancora fatto richiesta.

Si prega di voler comunicare, con cortese sollecitudine, il nominativo del funzionario che sarà designato ad intervenire alla riunione sopra citata, e la sua qualifica.

Si porgono anticipati ringraziamenti per il fattivo contributo e l'apprezzata collaborazione che certamente saranno dati al riguardo.

24. Circolare N. 36/4C - N. di Protocollo 9843 - Ai Sigg. Sindaci dei comuni e, per conoscenza: Alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e agli Uffici provinciali del Commercio dell'Industria.

Roma, 25 maggio 1949

OGGETTO: Piano topografico: chiarimenti ai comuni - soluzione di quesiti.

1. *Quietanze relative alla fornitura delle carte* - Alcuni comuni hanno fatto richiesta, all'Istituto geografico militare, di una specifica quietanza relativa alla fornitura delle carte, ciò che comporterebbe per l'I. G. M. l'emissione del duplicato della corrispondente fattura, con dispendio di materiale e di tempo. In proposito, l'I. G. M. ha fatto presente che il tagliando del bollettino di allibramento, rilasciato dall'ufficio postale all'atto del pagamento e del ritiro delle carte, tiene luogo della quietanza a tutti gli effetti amministrativi. I comuni sono, pertanto, invitati ad astenersi dal richiedere la quietanza di cui trattasi.

2. *Graduale fornitura delle tavolette* - Sin dall'11 aprile u. s., l'Istituto geografico militare ha iniziato la spedizione delle carte ai comuni, spedizione che sarà proseguita sino a totale esaurimento delle ordinazioni. È da far presente, in proposito, che l'Istituto anzidetto è in grado di confezionare e spedire non più di 500 plichi alla settimana e, pertanto, passerà ancora qualche tempo prima che tutti i comuni possano essere forniti delle carte. Le spedizioni vengono, in genere, effettuate per gruppi di comuni appartenenti ad una stessa provincia, in modo da mettere in grado una buona parte di essi di poter effettuare il confronto dei confini, che rappresenta la prima operazione relativa alla formazione del piano topografico.

3. *Confronto dei confini* - Può verificarsi il caso che un comune riceva dai comuni contermini le tavolette per il confronto dei confini prima ancora che abbia ricevuto dall'I. G. M. le proprie tavolette. Allo scopo di non arrestare il lavoro degli altri comuni, il comune in questione è autorizzato a servirsi, per il confronto di cui sopra, di tutti quegli atti e documenti idonei che possano essere in suo possesso, e qualora non sussista il minimo dubbio sull'esattezza del confine, può restituire le tavolette ai comuni contermini munite del visto di concordanza. Nel caso, però, che dovesse sussistere

qualche incertezza, le tavolette dei comuni confinanti devono essere trattenute fino a quando il comune che deve apporre il visto non venga in possesso delle proprie tavolette, informando, in tal caso, del forzato ritardo, i comuni interessati.

4. *Ricoveri, costruzioni rurali, rifugi* - In relazione a quesiti pervenuti da alcuni comuni, si precisa che sono esclusi dall'aggiornamento delle tavolette:

a) le capanne o ricoveri costruiti con carattere temporaneo;

b) le costruzioni anche a carattere permanente, sparse per la campagna, destinate a deposito di attrezzi ed a ricovero saltuario dei lavoratori;

c) le costruzioni rurali abitate normalmente per un periodo inferiore a venti giorni consecutivi ogni anno, in occasione dei lavori agricoli;

Rientrano, invece, nell'aggiornamento delle tavolette:

a) le costruzioni permanenti adibite ad abitazione dei pastori durante il periodo estivo, comunemente denominate: baite, grange, malghe e simili;

b) i rifugi alpini o appenninici.

5. *Case distrutte per eventi bellici e case in corso di ricostruzione* - Poiché il piano topografico deve rispecchiare, all'atto della sua formazione, il reale stato delle cose, i segni topografici relativi alle case (sparse, dei nuclei e periferiche dei centri), distrutte o rese inabitabili per cause di guerra devono essere cancellati mediante abrasione.

Gli stessi segni dovrebbero essere cancellati per abrasione anche se all'atto della formazione del piano le case relative fossero in corso di ricostruzione o di riparazione. Ma poiché esse saranno presumibilmente già ricostruite o riparate, alla data di censimento, è opportuno che i segni relativi alle case che all'atto della formazione del piano topografico sono in corso di ricostruzione o di riparazione siano, sì, cancellati, ma non mediante abrasione, bensì con una *croccetta a matita nera*.

Le case in questione, comprese nei nuclei, non essendo abitate, non devono essere computate nel mod. C1.

25. Circolare N. 41/5C - N. di Protocollo 11027 - Ai Sigg. Presidenti delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura; Ai Sigg. Direttori degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria; e, per conoscenza: Al Ministero dell'Industria e del Commercio - Direz. Gen. del Commercio; Alle Prefetture; Alla Presidenza della Regione Siciliana - Assessorato Industria e Commercio - Palermo; Alla Presidenza della Regione Sarda - Cagliari; Al Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Alla Presidenza della Regione della Valle d'Aosta - Aosta; Alla Missione Italiana - Rappresentante del Ministero Industria e Commercio - Trieste; All'Unione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura - Roma.

Roma, 11 giugno 1949

OGGETTO: Piano topografico per il IX censimento generale della popolazione. Collaborazione degli U. P. S. C.

L'interesse dimostrato dai funzionari intervenuti alla riunione del 6 giugno u. s. dà motivo a questo Istituto di esprimere il suo più vivo compiacimento per la serietà con cui i funzionari responsabili si accingono a prestare la loro collaborazione allo scrivente nel quadro dell'attività propria degli uffici provinciali di statistica e dei censimenti (U. P. S. C.), di cui alla circolare 4 giugno 1949 del Ministero industria e commercio. Un particolare ringraziamento è doveroso rivolgere ai presidenti delle camere e ai direttori degli uffici provinciali industria e commercio per la concorde adesione data alla iniziativa di questo Istituto, circa la convocazione a Roma dei funzionari preposti agli uffici di statistica, per la illustrazione degli adempimenti preliminari del IX censimento generale della popolazione.

Prescindendo da tutte le altre attribuzioni che via via saranno affidate agli uffici anzidetti, si vuole qui particolarmente accennare alle forme che potrà assumere la collaborazione degli U. P. S. C. per utilmente esplicarsi in merito ai piani topografici in corso di formazione a cura dei comuni. Trattasi, in sostanza, di tenere contatti con i segretari comunali e con i funzionari incaricati della formazione del piano topografico, allo scopo di metterne in evidenza l'importanza, sia agli effetti del censimento, sia per il servizio anagrafico,

e di illustrare in modo particolareggiato le istruzioni che sono state impartite dall'Istituto, chiarendo tutti i dubbi che potessero sorgere nel corso dei lavori. Tale attività non richiede, come è stato accennato nella riunione del 6 corrente, una sistematica attività ispettiva, che riuscirebbe costosa, potendo esplicarsi, di norma, nella stessa sede dell'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, in occasione delle frequenti visite fatte dai funzionari comunali ai vari uffici del capoluogo di provincia, nonché mediante corrispondenza.

Qualora lo si ritenesse opportuno, i funzionari comunali incaricati della formazione dei piani topografici potrebbero essere convocati in una riunione a carattere provinciale o in riunioni a carattere intercomunale, da tenersi, possibilmente, in un comune situato nel centro della zona, allo scopo di illustrare i criteri e le modalità di formazione del piano topografico, così com'è fatto da questo Istituto coi funzionari degli U. P. S. C.

Solo per i pochi comuni di ciascuna provincia per i quali si abbiano fondati dubbi sulla regolarità delle operazioni, sarà opportuno effettuare qualche sopralluogo.

Così impostata, l'attività degli uffici per questo particolare compito non potrebbe determinare difficoltà di ordine finanziario. A questo proposito è da tener presente che le spese per l'esecuzione dei censimenti, secondo le proposte fatte da questo Istituto, sono a carico dello Stato, e, a suo tempo, quando saranno fatte le corrispondenti assegnazioni, cioè nell'imminenza delle operazioni di rilevazione, gli organi provinciali e comunali saranno accreditati dei fondi occorrenti.

Intanto, però, è necessario provvedere a queste prime spese marginali, che sono del resto molto limitate, con gli ordinari mezzi di bilancio e si pregano quindi i sigg. presidenti delle camere di voler mettere in condizioni l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti di poter svolgere agevolmente le attribuzioni anzi cennate.

Allo scopo di seguire l'attività dei comuni e di intervenire tempestivamente qualora se ne presentasse il caso, si prega di voler trasmettere a questo Istituto un breve rapporto mensile dal quale appaiono:

- a) i comuni presso i quali l'U. P. S. C. ha avuto occasione di svolgere la propria attività, distinti secondo la forma di questa ultima (riunione collettiva, contatti presso la sede dell'U. P. S. C., corrispondenza, sopralluoghi);
- b) l'indicazione del grado di diligenza e interesse dei comuni nell'assolvimento dei particolari compiti in questione;
- c) le proposte ritenute opportune per il migliore conseguimento dei fini relativi alla formazione del piano topografico;
- d) il programma di attività che l'U. P. S. C. si propone di effettuare nel mese successivo.

In allegato, si trasmette un pro-memoria contenente il riassunto delle questioni trattate nella riunione del 6 corrente e della risoluzione dei quesiti sottoposti.

Si prega di voler favorire un cortese cenno di ricevimento della presente circolare.

#### Allegato

#### PROMEMORIA DI TALUNE QUESTIONI TRATTATE IN RELAZIONE A QUESITI SOTTOPOSTI NELLA RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 1949

1. È stato consegnato ad ogni intervenuto l'elenco dei comuni che non hanno ancora fatto pervenire la lettera di richiesta delle tavolette e della carta del CID, affinché i comuni medesimi siano sollecitati.

2. Le prefetture sono informate dei compiti affidati agli U. P. S. C. (circolare 42/6 C dell'11 giugno).

3. Il margine delle tavolette può essere piegato per il confronto tra le tavolette contigue.

4. I comuni che si trovassero nella necessità di sostituire tavolette rese inutilizzabili durante il lavoro dovranno richiederle direttamente all'I. G. M.

5. I confini comunali, per la parte coincidente con il confine dello Stato (comuni di confine), non devono, come è ovvio, essere sottoposti ad alcun visto.

6. I comuni di confine che hanno subito rettifiche per effetto dell'ultimo trattato di pace, possono chiedere un lucido dell'attuale confine all'Istituto centrale di statistica, qualora non conoscano il confine medesimo.

7. Il piano topografico deve rispecchiare la realtà di fatto alla data in cui è stato compilato.

8. Le firme dei sindaci dei comuni contermini devono essere apposte soltanto su un esemplare del piano topografico, esemplare che, poi, sarà trattenuto dall'Istituto.

9. I centri temporanei devono essere delimitati come quelli permanenti, con l'indicazione anche del luogo di raccolta più centrale e della rispettiva quota altimetrica sul mod. C1; ma essi, pur facendo parte di una frazione geografica, non possono determinare, da soli, l'individuazione della frazione stessa, dovendovi sempre concorrere, se non si tratti di frazioni speciali, centri abitati permanentemente.

10. Per la determinazione del numero di famiglie, abitanti nei fabbricati di aziende agricole e zootecniche, che concorrono a formare il nucleo abitato, ci si deve sempre riferire ai singoli nuclei familiari; quindi, la famiglia agricola « patriarcale » deve considerarsi costituita da tante famiglie quanti sono i nuclei familiari in essa esistenti (coppie di sposi con relativi figli non coniugati).

11. Per l'aggiornamento dei centri abitati non è necessario indicare sul piano topografico i segni relativi a tutte le case costruite dopo il rilievo della tavoletta, bensì è sufficiente indicare i segni delle case perimetrali, cioè di quelle che hanno importanza per la delimitazione dei centri stessi.

12. Nel caso di centri distrutti (per eventi bellici od altro) e ancora non ricostruiti, anziché procedere alla cancellazione, per abrasione, di tutti i segni relativi alle case demolite, si può sovrapporre al centro un disegno delle case perimetrali attualmente esistenti.

13. Nel caso di centri tagliati dal confine comunale, ciascun comune deve delimitare la parte di centro compresa nel proprio territorio come un distinto centro abitato.

14. Quanto è detto al punto 14, nei riguardi delle propagini e delle gemmazioni relative ai centri maggiori, non è evidentemente applicabile nel caso, frequente lungo le coste, di centri di uguale o quasi uguale importanza (e quindi che non siano l'uno gemmazione dell'altro), uniti da una strada lungo la quale siano state costruite case di numero tale che con il tempo è venuta a mancare qualsiasi soluzione di continuità tra i due centri; in questi casi, tali centri costituiscono altrettanti distinti centri abitati, e si deve individuare perciò, lungo la strada che li unisce, il punto dove cessa la gravitazione su di un centro e si inizia quella sull'altro. Tali centri possono dar luogo a distinte frazioni geografiche.

15. Per le zone di territorio in contestazione, che devono sempre costituire separate frazioni (v. punto 17), devono essere compiuti tutti gli adempimenti sul piano topografico di ciascuno dei comuni contendenti, come se la zona fosse assegnata al proprio comune.

#### Seguito dell'allegato

1. *Ingiustificata restituzione di tavolette all'Istituto geografico.* - Si è rilevato che alcuni comuni hanno restituito all'Istituto geografico militare tavolette da esso ricevute, adducendo erroneamente il motivo che le tavolette stesse non interessavano il proprio territorio. Essendo stato constatato che, nella maggior parte dei casi, le tavolette non avrebbero dovuto essere restituite, e rilevato che tali erronee restituzioni apportano una notevole perdita di tempo, si invitano i comuni ad esaminare con maggiore ocularità le tavolette ricevute.

Le ragioni più frequenti per le quali sono state erroneamente restituite le tavolette sono le seguenti:

a) perchè la tavoletta non appare intestata al nome del proprio comune o di una località del proprio comune, ciò che non è una ragione sufficiente, per ritenere senz'altro che la tavoletta non interessi, almeno in parte, il territorio del proprio comune: può darsi infatti che in essa appaia anche un piccolo lembo del comune stesso, che in tal caso non può essere rilevato che dopo un attento esame;

b) perchè la tavoletta porta la parola « annullato » stampata in nero, sull'angolo superiore sinistro, mentre tale annullamento si riferisce solo alla dicitura « riservata (mod. 12) » sotto stampata e non al contenuto della tavoletta stessa;

c) perchè la tavoletta porta la parola « annullato », stampata in grossi caratteri a colore, sul tergo della tavoletta stessa: ciò che sta a significare soltanto che la stampa della nuova tavoletta interessante il comune è stata fatta, per economia

di carta, sull'altra faccia di una vecchia carta topografica relativa ad altra zona e che perciò è stata annullata;

d) perchè le tavolette inviate dall'Istituto geografico militare sono di diversa data di edizione o rilievo: ciò è dovuto al fatto che l'I. G. M. fornisce ai comuni, per ogni tavoletta, la edizione più recente, per cui si può verificare il caso che un comune sia compreso, in parte in una o più tavolette di vecchio rilievo (spesso ingrandimento fotomeccanico di levate al 50.000) e in parte in tavolette di rilievo recentissimo (come si verifica con una certa frequenza nell'Italia centro-meridionale).

Il controllo che i comuni devono effettuare circa la data di edizione deve essere limitato a constatare che tutti gli esemplari di una stessa tavoletta siano di una stessa edizione.

In ogni caso, prima di procedere alla restituzione delle tavolette, i comuni devono informare l'Istituto geografico militare e lo scrivente delle irregolarità riscontrate; soltanto dopo che l'I. G. M. abbia riconosciuto la fondatezza delle osservazioni e ne abbia dato comunicazione ai comuni, questi potranno restituire le tavolette irregolari.

2. *Tracciamento delle linee di delimitazione e dei segni topografici.* - Si è stati costretti a restituire ad alcuni comuni il piano topografico da essi compilato, per trascurato e negligente tracciamento delle linee di delimitazione (dei confini comunali e dei limiti di frazione, di centro e di nucleo), o per l'uso di colori diversi da quelli prescritti, o per mancato aggiornamento delle case periferiche dei centri abitati e delle case dei nuclei e case sparse; tutti adempimenti per i quali sono state date istruzioni ordinate, chiare e particolareggiate e per i quali è stata appositamente predisposta la carta esemplificativa del Comune Dimostrativo, stampata a sei colori.

Si deve, in particolare, lamentare il tracciamento di linee eccessivamente grosse che coprono ingiustificatamente molti segni topografici, nonché il tracciamento di linee (in particolare quelle per la delimitazione delle frazioni) che non seguono il dovuto percorso.

Devesi pure lamentare la mancata indicazione della casa comunale (piccolo triangolo rosso) e del luogo dei centri abitati cui si riferiscono l'altitudine dei centri stessi (piccolo cerchio rosso).

Tutti questi inconvenienti derivano dalla mancata o affrettata lettura delle istruzioni le quali, se pur chiare e comprensibili anche per un impiegato di media cultura, e se pur confortate dall'ausilio di continui riferimenti alla carta del Comune Dimostrativo (CD), devono essere lette con calma e studiate con attenzione per essere esattamente applicate.

Buona norma per ottimi risultati è quello di formare il piano topografico per fasi successive, studiando passo passo il particolare relativo capitolo delle istruzioni. Ad esempio:

a) occuparsi dapprima del tracciamento del confine comunale, studiando esclusivamente il paragrafo ad esso relativo;

b) trasmettere indi le tavolette ai comuni contermini e studiare anche su questo argomento soltanto le istruzioni relative;

c) concordato così il confine comunale, passare alla individuazione dei centri abitati e all'osservazione delle case

e dei nuclei gravitanti su ogni centro, in modo da stabilire gli estremi limiti dell'attrazione di ogni centro e con ciò i limiti di ogni frazione geografica, procedendo quindi al tracciamento dei limiti di frazione, facendoli passare lungo i confini naturali, cioè le linee di dislivello, i corsi d'acqua, ecc. e tutto ciò studiando esclusivamente la parte delle istruzioni che riguarda tale materia; e così di seguito per tutti gli altri adempimenti. Conseguentemente, l'ultimo adempimento deve essere quello relativo alla compilazione del mod. C1.

3. *Comuni costituenti unica frazione geografica.* - Alcuni piccoli comuni il cui intero territorio comunale costituisce un'unica frazione geografica hanno restituito il mod. C1 non riempito, con la dicitura «negativo». È evidente che anche per il comune costituito da un'unica frazione si deve riempire il mod. C1, indicando il nome della frazione (anche se questo, come ovvio, è lo stesso nome del comune), il nome del centro (anche se si identifica col nome del comune), i nomi degli eventuali nuclei e tutte le altre indicazioni richieste (altimetria del centro, luogo di raccolta cui essa si riferisce, numero delle case e delle famiglie dei nuclei, indicazioni relative ai nuclei speciali ed eventuale indicazione di servizi per i centri cartograficamente non evidenti).

26. Circolare N. 42/6C - N. di protocollo 11032 - Ai Prefetti; Al Presidente della Regione della Valle d'Aosta; e, per conoscenza: Al Ministero dell'Interno - Direz. Gen. Amministrazione Civile; Alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura - Ufficio Provinciale di Statistica e dei Censimenti.

Roma, 11 giugno 1949

OGGETTO: Piano topografico per il IX Censimento generale della popolazione - Assistenza ai comuni degli Uffici provinciali di statistica e dei censimenti.

A seguito della circolare di questo Istituto, n. 14/1C del 14 marzo c. a., diretta ai Sindaci, e inviata per conoscenza alle prefetture, sono stati iniziati nei comuni i lavori relativi alla formazione dei piani topografici per il IX censimento generale della popolazione.

In previsione di eventuali difficoltà che potrebbero incontrare i comuni medesimi, particolarmente i piccoli comuni, nell'esecuzione dei prescritti adempimenti, che hanno importanza basilare per la riuscita del censimento ed utilità per altri servizi delle amministrazioni comunali, questo Istituto ha ravvisato la necessità che venga esercitata una adeguata opera di assistenza e vigilanza affinché il lavoro sia condotto a termine nel miglior modo possibile.

Tale opera - da espletarsi anche mediante preliminari riunioni provinciali o intercomunal - sarà svolta dagli uffici provinciali di statistica e dei censimenti, organi periferici di questo Istituto recentemente riordinati a norma della circolare 4 giugno 1949, numero 316602, del Ministero industria e commercio, inviata per conoscenza alle prefetture.

Affinchè l'azione dei predetti uffici non abbia a trovare intralci, si prega di voler dare notizia di quanto sopra ai comuni dipendenti e di voler agevolare l'opera degli uffici stessi qualora se ne dovesse manifestare la necessità.

Si prega fornire un cortese cenno di ricevuta.

### SEZIONE 3 - REVISIONE DEL PIANO TOPOGRAFICO

#### SISTEMAZIONE E MOVIMENTO DEL MATERIALE

27. A mano a mano che dai comuni pervengono all'Istituto centrale di statistica i tubi contenenti i piani topografici, si deve procedere all'apertura di essi e alla annotazione della data di arrivo nello apposito registro generale, nel quale deve essere stata preventivamente registrata anche la data di spedizione delle tavolette ai comuni, da parte dello Istituto geografico militare. Si deve quindi proce-

dere alla verifica quantitativa del contenuto dei tubi (piano e mod. C1 in duplice esemplare), alla relativa annotazione sul registro generale e alla consegna dei piani incompleti agli impiegati incaricati della corrispondenza relativa.

Successivamente si deve provvedere all'apposizione, nell'angolo superiore sinistro delle cartelle ed in forma di frazione, del numero d'ordine del comune

(numeratore) e di quello della provincia (denominatore). I piani pervenuti senza le cartelle devono preventivamente essere collocati in cartelle appositamente predisposte. I tubi vuoti devono essere inviati al magazzino ove si deve provvedere alla sistemazione di essi per provincia, in modo da renderli facilmente reperibili.

Indi, si deve procedere, per ciascun comune, a inserire nella cartella del primo esemplare del piano topografico del 1951 le cartelle contenenti il secondo esemplare completo ed il piano relativo al censimento del 1936. Il materiale completo deve essere collocato sui tavoli predisposti allo scopo mentre il materiale incompleto deve essere collocato a parte in attesa di riunirlo al primo dopo che sia stato completato e sia stata apposta la relativa annotazione nel registro generale. In tale registro deve altresì essere presa nota della ricezione dei verbali relativi alle contestazioni di confine.

**28.** A ciascun revisore devono essere consegnati i piani di uno o più comuni della stessa provincia, unitamente a tutto il materiale ad esso pertinente, apponendo le relative annotazioni sull'apposito registro di movimento.

Ultimata la revisione dei predetti piani, da ciascun revisore deve essere ritirato il materiale ad esso assegnato, nonchè le lettere di comunicazione ai comuni, apponendo le relative annotazioni sul registro generale e su quello di movimento.

Per quanto concerne i piani approvati, deve essere provveduto all'invio all'archivio generale, per la spedizione ai comuni, degli esemplari senza le controfirme dei sindaci (da spedire nei relativi tubi), nonchè delle rispettive lettere di comunicazione (da spedire a parte), mentre deve essere provveduto alla consegna all'impiegato addetto all'archiviazione degli esemplari con le controfirme dei Sindaci, nonchè dei piani del 1936.

Quanto ai piani non approvati, deve essere provveduto all'invio ai comuni delle relative lettere di rilievi e richieste di chiarimenti e alla definitiva sistemazione di essi come sopra detto, dopo che siano stati ulteriormente esaminati, nonchè approvati, a mano a mano che saranno pervenute le risposte da parte dei comuni interessati.

#### OPERAZIONI DI REVISIONE

**29.** Scopo della revisione del piano topografico è di accertare che i comuni nella formazione del proprio piano topografico si siano rigorosamente attenuti ai criteri stabiliti dall'Istituto centrale di statistica e di rilevare, per contestarli ai comuni

interessati e quindi rettificarli in base ai chiarimenti dei comuni stessi, tutti gli errori e le inesattezze di cui i singoli piani potessero essere inficiati.

Le istruzioni per la revisione del piano topografico sottintendono, pertanto, la particolareggiata e precisa conoscenza di quelle date ai comuni per la formazione del piano stesso e stabiliscono nel contempo alcuni adempimenti che non sono una ripetizione di quelli già assolti dai comuni ed altri che costituiscono particolari accorgimenti da seguire per rendersi facilmente conto della completezza e della esattezza di quanto è stato fatto dai comuni.

**30.** In merito all'aggiornamento delle località abitate e relativo riscontro con il mod. C 1, il revisore deve accertarsi se le località abitate, sia a carattere aggregato (centri e nuclei), sia a carattere sparso, siano state aggiornate, cioè se sulle tavolette appaiono segni di case aggiunte ad inchiostro. Deve essere tenuto presente al riguardo che con circolare n° 41/5C dell'11-6-1949 è stato precisato che l'aggiornamento dei centri concerne le case perimetrali.

Tale accertamento va fatto sempre con cura, ma in particolare quando si tratti di tavolette di vecchio rilievo. Può darsi, specialmente nel caso di tavolette di rilievo relativamente recente, che la assenza di segni aggiunti risponda alla realtà, cioè che non si siano verificate nuove costruzioni; ma quando l'assenza riflette tutte o molte località del comune, essa deve essere segnalata nella nota di osservazioni (la nota stessa deve essere firmata dal revisore anche se l'esame del piano non abbia dato luogo ad osservazioni).

In ordine alla concordanza tra le risultanze cartografiche e quelle del mod. C 1, il revisore deve quindi accertarsi:

a) della perfetta identità tra i nomi dei centri e i nomi dei nuclei che risultano delimitati sul piano e quelli che risultano indicati sul mod. C 1; in caso di discordanza (centri o nuclei delimitati sul piano e non indicati sul mod. C 1, oppure indicati su questo e non delimitati sul piano) non deve procedere alla delimitazione sul piano del centro o nucleo non delimitato, o alla indicazione sul mod. C 1 del centro o nucleo omesso, se non dopo l'adempimento di cui alla lettera c);

b) se sul piano appaiono aggregati di case non delimitati, nè indicati sul mod. C 1, che facciano supporre trattarsi di nuclei se non addirittura di centri; se ve ne fossero, deve darne notizia nella nota di osservazioni;

c) che i centri ed i nuclei, delimitati sul piano e indicati sul mod. C 1, o solo delimitati sul piano, o solo indicati sul mod. C 1, risultino possedere i



requisiti prescritti, prendendo in esame la rappresentazione cartografica e, per i centri, le analoghe indicazioni del modello P 11 relativo al piano topografico predisposto per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione e il carteggio dal 1936 in poi; accertato che i centri ed i nuclei di cui alla lettera *a*) sono da considerare effettivamente come tali, deve procedere, secondo il caso, alla indicazione sul modello C 1 o alla delimitazione sul piano.

**31.** Per quanto riguarda la delimitazione e denominazione delle località abitate, il revisore deve accertarsi che le delimitazioni dei centri e quelle dei nuclei siano state effettuate, rispettivamente, con linee turchine e marroni e che tali linee seguano il margine esterno delle case perimetrali; nel caso che tra segni di case stampati e segni di case perimetrali aggiunti a mano intercorresse un notevole spazio, la delimitazione effettuata dal comune può essere accettata solo se le case perimetrali aggiunte a mano costituiscano una linea pressochè ininterrotta, mentre nel caso che risultassero notevolmente intervalate, il revisore deve darne notizia nella nota di osservazioni. Il revisore deve inoltre accertarsi che i nomi dei centri e quelli dei nuclei siano stati, rispettivamente, sottolineati con linee turchine e marroni; in caso contrario, deve sottolinearli qualora non sussistano dubbi circa la loro esattezza.

**32.** Circa le indicazioni relative alla casa comunale e all'altimetria, il revisore deve accertarsi che sia stato tracciato il triangolo rosso che indica la ubicazione della casa comunale; in caso contrario, deve darne notizia nella nota di osservazioni. Egli deve inoltre accertare che per tutti i centri sia stato tracciato il cerchio rosso che indica il luogo di raccolta cui si riferisce l'altimetria del centro e se questa sia stata riportata con esattezza nel mod. C 1; nel caso che manchi il cerchio rosso o che sia errata nel mod. C 1 l'indicazione della quota, deve darne notizia nella nota di osservazioni.

**33.** Per ciò che concerne il tracciamento dei confini comunali, il revisore deve procedere alle seguenti operazioni:

*a)* accertarsi che i confini tracciati sul piano del 1951 coincidano con quelli aggiornati del piano del 1936; in caso di discordanza, deve darne notizia nella nota di osservazioni;

*b)* accertarsi che i comuni abbiano tracciato con una linea rossa continua i confini dell'intero territorio comunale (compreso quello delle eventuali

isole amministrative) tenendo conto delle particolari modalità prescritte per i confini coincidenti con strade e corsi d'acqua (i confini lacuali saranno riveduti dal super revisore);

*c)* accertarsi che esternamente alla linea di confine comunale siano stati indicati i nomi dei comuni confinanti e che in un esemplare del piano risultino le firme di tutti i Sindaci e i bolli dei relativi comuni; analogamente deve accertarsi che sul margine delle tavolette comprendenti isole amministrative siano state apposte le prescritte dichiarazioni dei comuni interessati; in caso di irregolarità deve darne notizia nella nota di osservazioni;

*d)* compilare per ogni comune con isole amministrative proprie in territorio altrui l'apposita scheda (1) e spillare la stessa con la nota di osservazioni apponendo su quest'ultima l'annotazione: « compilata scheda isola ».

**34.** Circa infine la delimitazione delle frazioni geografiche, il revisore deve accertare che le case sparse e i nuclei compresi in una frazione appaiano gravitanti sul centro o sui centri compresi nella stessa frazione e non invece su centri compresi in altre frazioni dai quali dovrebbero essere separati da linee di displuvio, pendii, corsi d'acqua difficilmente attraversabili, zone acquitrinose e rocciose, cioè da ostacoli naturali che impediscono o rendono meno probabile la gravitazione sui centri medesimi; tale esame, più facile in zone montuose o collinose, è meno facile in quelle di pianura, specialmente quando queste siano fittamente costellate di case sparse: in tali casi l'esame dovrà essere fatto con particolare cura, con l'ausilio del geografo.

Il revisore deve inoltre accertare la concordanza tra i nomi e le lettere delle frazioni che risultano sul piano e quelli che risultano sul mod. C 1, tenendo presente che una frazione geografica può essere costituita da più isole amministrative contraddistinte tutte con la stessa lettera, ed anche da più isole lacuali o marittime anch'esse contraddistinte con un'unica lettera (in questi casi nella colonna 8 del mod. C 1 deve essere indicato il numero complessivo degli elementi che costituiscono ogni frazione geografica); in caso di discordanza deve darne notizia nella nota di osservazioni.

Infine, il revisore deve accertare se le frazioni comprese in più di una tavoletta siano state contraddistinte in ciascuna tavoletta con la propria lettera distintiva; in caso contrario deve procedere alla apposizione della lettera omessa.

(1) In tale scheda si dovevano riportare, per ciascuna isola amministrativa, la lettera della frazione geografica e la denominazione dei comuni confinanti con la indicazione delle rispettive provincie.

## SEZIONE 4 — ORDINAMENTO ECOGRAFICO

## ISOLATI

35. Come è noto, vi sono vari ordini di unità ecografiche. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alle necessità di vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; *l'ufficio* e simili. Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato « casa », il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in uno stesso corpo, nettamente delimitato, noto sotto il nome di *isolato*. È evidente che l'isolato può identificarsi con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poichè, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere anagrafico, edilizio, igienico-sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito a una unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori venga adottato anche l'ordinamento per isolato. È evidente che l'isolato — poichè con la sua netta delimitazione permette di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili — si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini particolari del censimento.

Le norme contenute nel presente paragrafo devono essere applicate solo per i centri abitati che al censimento 1936 risultavano con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti (1). Nulla vieta, tuttavia, che esse possano essere adottate anche per i centri con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

36. Per isolato deve intendersi il fabbricato o l'insieme dei fabbricati contigui (eventualmente intervallati da corti, cortili, giardini e simili) circondato da spazi destinati alla viabilità (vie, strade, corsi, viali, vicoli, calli, salite, piazze, piazzali, larghi, campi, campielli e simili) e comprendente sedi di dimora (abitazioni) e sedi di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili). Un edificio, nelle condizioni previste in tale definizione, è da considerarsi isolato, se destinato sia ad uso di abitazione sia ad uso di esercizio per l'esplicazione di una attività economica (ad esempio uno stabilimento) sia ad uso di ufficio pubblico (ad esempio un ministero, ecc.), sia ad uso promiscuo. Nella varietà dei casi che più frequentemente si presentano nella realtà si devono considerare almeno quelli illustrati dalle diverse figure riportate alla pagina seguente.

Nella figura 1 si hanno dieci isolati (spazi in nero), di diversa forma e dimensione, stretti in una regolare rete stradale: come è evidente, essi sono riconoscibili e individuabili senza alcun dubbio. È anche evidente che la fig. 2 non comprende due isolati, bensì un solo isolato (per quanto costituito di due fabbricati e da un giardino ad L), circondato da quattro strade ed una piazza. Anche la fig. 3 comprende un solo isolato (per quanto costituito da un gruppo di villini intervallati da giardini: villini a schiera), circondato da quattro strade. Nella fig. 4 i due fabbricati indicati da spazi neri sono collegati solo dal primo piano in su, mentre al di sotto corre una strada: essi costituiscono, perciò, un solo isolato, circondato da cinque strade.

La fig. 5 contempla un caso che può riscontrarsi normalmente alla periferia dei grossi centri abitati:

(1) Tali centri, indicati con il nome attuale e considerati nella loro delimitazione attuale, quale risulta dal piano topografico per il IX censimento generale della popolazione approvato dall'Istituto centrale di statistica, sono i seguenti:

1 Adrano; 2 Afragola; 3 Agrigento; 4 Alcamo; 5 Alessandria; 6 Altamura; 7 Ancona; 8 Andria; 9 Arezzo; 10 Ascoli Piceno; 11 Asti; 12 Avellino; 13 Aversa; 14 Avola; 15 Bagheria; 16 Bari; 17 Barletta; 18 Benevento; 19 Bergamo; 20 Biella; 21 Bisceglie; 22 Bitonto; 23 Bologna; 24 Bolzano; 25 Brescia; 26 Brindisi; 27 Busto Arsizio; 28 Cagliari; 29 Caltagirone; 30 Caltanissetta; 31 Canicattì; 32 Canosa di Puglia; 33 Carrara; 34 Casale Monferrato; 35 Caserta; 36 Castellammare di Stabia; 37 Castelvetro; 38 Catania; 39 Catanzaro; 40 Cerignola; 41 Cesena; 42 Chioggia; 43 Civitavecchia; 44 Comiso; 45 Como; 46 Corato; 47 Cosenza; 48 Cremona; 49 Enna; 50 Faenza; 51 Favara; 52 Ferrara; 53 Firenze; 54 Foggia; 55 Forlì; 56 Gela; 57 Genova; 58 Gioia del Colle; 59 Gorizia; 60 Gravina di Puglia; 61 Imola; 62 Imperia; 63 L'Aquila; 64 La Spezia; 65 Lecce; 66 Legnano; 67 Lentini; 68 Licata; 69 Livorno; 70 Lodi; 71 Lucca; 72 Mantova; 73 Marsala; 74 Martina Franca; 75 Matera; 76 Mazara del Vallo; 77 Merano; 78 Messina; 79 Mestre (Venezia); 80 Milano; 81 Modena; 82 Modica; 83 Molfetta; 84 Monte Sant'Angelo; 85 Monza; 86 Napoli; 87 Nocera Inferiore; 88 Novara; 89 Ostuni; 90 Padova; 91 Palermo; 92 Parma; 93 Partinico; 94 Paternò; 95 Pavia; 96 Perugia; 97 Pesaro; 98 Pescara; 99 Piacenza; 100 Piazza Armerina; 101 Pisa; 102 Pistoia; 103 Portici; 104 Pozzuoli; 105 Prato; 106 Ragusa; 107 Ravenna; 108 Reggio di Calabria; 109 Reggio nell'Emilia; 110 Resina; 111 Rimini; 112 Roma; 113 Ruvo di Puglia; 114 Salerno; 115 San Remo; 116 San Severo; 117 Santa Maria Capua Vetere; 118 Sassari; 119 Savona; 120 Sesto San Giovanni; 121 Siena; 122 Siracusa; 123 Taranto; 124 Terlizzi; 125 Termini Imerese; 126 Terni; 127 Torino; 128 Torre Annunziata; 129 Torre del Greco; 130 Trani; 131 Trapani; 132 Trento; 133 Treviso; 134 Udine; 135 Varese; 136 Velletri; 137 Venezia; 138 Vercelli; 139 Verona; 140 Viareggio; 141 Vicenza; 142 Vigevano; 143 Viterbo; 144 Vittoria; 145 Voghera.




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4




fig.5




fig.5 bis

trattasi, infatti, di uno stabilimento industriale costituito da più corpi di fabbricato separati, ma tutti compresi in uno stesso recinto. Anche qui, dunque, si ha un solo isolato. Tuttavia, anche mancando il recinto, più corpi di fabbricato funzionalmente dipendenti, perchè costituenti uno stesso stabilimento, devono essere considerati come formanti un solo isolato (fig. 5 bis).

I casi analoghi ma non identici a quelli sopra illustrati, che si riscontrassero nella realtà, possono essere ricondotti a quelli qui considerati e perciò facilmente definiti. I casi, infine, che i comuni non sapessero come definire, devono essere sottoposti all'Istituto centrale di statistica per l'esame e la definizione.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati anzidetti devono essere individuati col concorso delle planimetrie aggiornate di cui i comuni dispongono e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi.

**37.** Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi deve essere assegnato un numero (da non apporsi materialmente sugli edifici) da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro, come è precisato in seguito.

La numerazione degli isolati deve essere unica e progressiva per ogni centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si ritenga opportuno, per ogni rione, quartiere, sestiere e simili. In quest'ultimo caso, i rioni, quartieri, ecc., devono essere contraddistinti da un numero romano e da una lettera maiuscola e quindi il numero di ciascun isolato deve essere seguito, diviso da una barra, dal simbolo del rione, quartiere e simili. Nell'ambito del centro, o del rione, ecc., la numerazione deve avere inizio dall'isolato più importante, oppure da uno degli isolati situati nella parte centrale del centro abitato o del rione, ecc., e deve svolgersi possibilmente a spirale, da sinistra verso destra.

38. La numerazione degli isolati deve essere tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni. In proposito si osserva che agli isolati costruiti successivamente all'impianto della numerazione devono essere assegnati i numeri immediatamente successivi all'ultimo numero già assegnato nell'ambito del centro abitato o del rione, ecc. Nel caso, però, in cui un nuovo o nuovi isolati siano edificati sull'area di un isolato distrutto o demolito, ad esso o ad uno di essi deve essere assegnato il numero distintivo dello isolato preesistente; così pure nel caso di costruzione di un unico isolato sull'area dove ne preesistevano più altri, ad esso deve essere assegnato il numero distintivo di uno di quelli, mentre gli altri numeri non possono più essere utilizzati, perchè il numero distintivo di un isolato distrutto o demolito non deve essere assegnato ad un isolato costruito su altra area.

#### AREE DI CIRCOLAZIONE

39. In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.* Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purchè aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Ai fini della esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni comune deve provvedere ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale, quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto per il IX Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto centrale di statistica.

Poichè, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

Poichè, d'altra parte, la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se esse

siano poste in frazioni geografiche diverse. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc. abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella frazione A e l'altra via o piazza o vicolo sia nella frazione B. È ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratti di aree di circolazione di specie diversa, anche se poste nella stessa frazione. Così, ad es., possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc.

I comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica, devono accertare se sussistano aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione della denominazione di una delle due aree di circolazione.

40. La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

— per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

— per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

È superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per una agevole individuazione e per una facile lettura.

41. All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, le aree di circolazione presentano quasi sempre caratteristiche differenti da quelle dei centri abitati. Ad ogni modo, si possono determinare tre tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) - area di circolazione unica per il territorio di una intera frazione geografica;

B) - area di circolazione unica per il territorio di ogni località (fornita di una propria denominazione) esistente nel territorio di una frazione geografica;

C) - area di circolazione unica per ogni strada (esterna), compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

Tali tre tipi di aree di circolazione corrispondono alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da comune a comune ed anche da frazione a frazione dello stesso comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo



degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc. I comuni hanno perciò la facoltà di adottare il tipo che ritengono più conveniente, sia per l'intero territorio, sia, eventualmente, per le singole frazioni geografiche.

42. Al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei tre tipi di area di circolazione citati al punto 41.

*L'area di circolazione per frazione geografica* (caso A) com'è evidente, comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della frazione quale risulta delimitata sull'anzidetto piano topografico. S'intende che sono escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale eventualmente esistenti nella frazione stessa, perchè soggette alle norme di cui ai precedenti punti 39 e 40.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili, che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale, esistenti nella frazione geografica, con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti. È evidente anche che nel caso in cui la frazione non abbia centri dotati di regolare rete stradale, l'area di circolazione in questione si estende a tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti in tutto il territorio della frazione.

Per evidenti ragioni pratiche, la denominazione dell'area di circolazione del tipo in questione deve essere la stessa della rispettiva frazione geografica.

*L'area di circolazione per località* (caso B) costituisce un tipo di area di circolazione analogo a quello precedente ma, anzichè essere esteso al territorio di una intera frazione geografica, è limitato a quello di una singola località. Ogni area di circolazione per località comprende, perciò, l'insieme degli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della rispettiva località. Questa può essere o un centro abitato non dotato di regolare rete stradale, o un nucleo o un complesso di più nuclei, o una o poche case sparse o un complesso di case sparse, oppure un complesso di un nucleo o di più nuclei e di case sparse, tutti situati in una determinata zona nota con un proprio nome e compresa nell'ambito di una sola frazione geografica.

In quanto alla denominazione di ogni area di circolazione del tipo in questione, è evidente che essa debba essere la stessa della rispettiva località.

*L'area di circolazione per strada esterna* (caso C) è costituita dalle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione,

infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, o, infine, si dipartono da strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse). È superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sè stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite. Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sè stanti.

43. Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione), che attraversano più centri abitati dotati di regolare rete statale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come ad esempio Genova.

I tratti di tali strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione distinte dai tratti esterni, quando i tratti interni si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzione di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poichè trattasi di criteri razionali e pratici, come gli altri comuni interessati sono invitati ad adottarli.

44. È da tenere bene in evidenza che nel caso di cui alla lettera *a*) del punto precedente anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perchè dovendo avere ogni area di circolazione una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica), se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere contraddistinti con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con una agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera *b*), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni ai centri costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di quà e di là dal centro più importante

a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, insieme, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro), induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come può comprendersi meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima. I comuni nel cui territorio si verifichi il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidetti, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.

45. Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione



fig. 6




fig. 7

tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione. Un'esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 7. In essa, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante, costituisce, invece, un'area di circolazione a sè stante, mentre i due tratti esterni

del tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, di una strada che attraversa uno o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte — caso esaminato al punto 43, lettera *a*) — le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 6, della Via Aurelia che, attraver-

sando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi, si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Via Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 7, della Via Lario che all'interno del centro principale e di quello vicino perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere le denominazioni di Via Lario Sud e di Via Lario Nord.

46. Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna — caso esaminato al punto 43, lettera b) — questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 7) mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

47. Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, deve essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

48. La denominazione delle aree di circolazione esterne deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del comune, sui fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.):

— per ciascuna frazione geografica o località: nei più importanti punti di accesso alle medesime;

— per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

## NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

49. Ogni area di circolazione deve avere una propria *numerazione civica*, costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne. Per tutte le vie, piazze e simili comprese all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, nonchè per le aree di circolazione contemplate alle lettere *A*, *B* e *C* del punto 41 la numerazione civica deve essere sempre ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

50. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettano in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per frazione geografica o per località, secondo le norme riportate al punto 52, lettere *A* e *B*, è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della frazione geografica o nome della località, secondo i casi).

51. Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

— in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari

a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

— in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza della via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perchè ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità permanente di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva. Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

**52.** La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei tre tipi di aree di circolazione sopra illustrati.

A) *Numerazione nell'area di circolazione per frazione geografica:* in tale caso, la numerazione deve cominciare da una delle case prossime al centro abitato dotato di regolare rete stradale e svolgersi, di norma, a spirale da sinistra verso destra (o secondo altro criterio meglio rispondente alla particolare morfologia del terreno o alla particolare disposizione delle case) fino al limite della frazione geografica. Nel caso in cui nella frazione non esista un centro abitato dotato di regolare rete stradale, la numerazione deve cominciare, di norma, da una delle case della località abitata più importante tra quelle della frazione, ad esempio da una delle case poste nella parte più interna del centro senza regolare rete stradale o, in mancanza di esso, da una delle case del nucleo più importante o, nel caso di sole case sparse, da una di quelle poste nella zona più centrale della frazione.

B) *Numerazione nell'area di circolazione per località:* in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

C) *Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna:* in tale caso, la numerazione deve cominciare dalla estremità più importante e proseguire sino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo di area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

a) nelle strade che si dipartono da un centro abitato dotato di regolare rete stradale, la numerazione deve cominciare dal limite del centro o proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

b) nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

c) nelle strade (di solito di grande comunicazione) che attraversano un centro abitato dotato di regolare rete stradale, nel caso in cui il tratto interno costituisce una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni, la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada attraversa più centri dello stesso comune dotati di regolare rete stradale, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi punto 44, ultimo capoverso) esterni al centro più importante, deve cominciare dai punti di incontro con il limite di questo centro.

d) nelle strade (traverse e sub-traverse) che si dipartono da altre di ordine superiore, la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

e) nelle strade che collegano due strade di ordine superiore, la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

f) nelle strade che passano per il territorio comunale senza attraversare alcun centro dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Per la numerazione civica nell'area di circolazione per strada esterna, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si può derogare da tale discriminazione ed adottare

il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

**53.** Le precedenti norme del presente paragrafo devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa. I rimanenti comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme qui di seguito enunciate, semprechè essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri precedentemente indicati.

**54.** Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il comune deve aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzicitate è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero comune. Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

**55.** Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri già consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc.

**56.** Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

*a)* all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna: in tali casi deve essere applicata la norma relativa all'aggiornamento per apertura di nuovi accessi, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

*b)* lungo aree di circolazione distinte per frazione o per località: in tali casi occorre ancora sotto-distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

— che si inseriscono in aggregati di case (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

— in aperta campagna (case sparse); in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni devono essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui al punto precedente; oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

**57.** Quando l'aggiornamento alla delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale sia in dipendenza della progressiva espansione di essi, è evidente che case già esterne ai centri medesimi vengono a farne parte integrante. In tali casi, la numerazione civica delle case catturate dal centro deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro stesso e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

**58.** Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perchè il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poichè ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno. L'insieme dei simboli in questione — numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi — costituisce la *numerazione interna*.

**59.** Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi). Quelli aperti sopra uno stesso cortile devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuto preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnati con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anche essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

**60.** La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a quest'ultima deve avere la successione letterale relativa alle scale.

#### STRADARI E INSULARIO

**61.** Tutti i comuni devono tenere uno *stradario* nel quale devono essere elencate le aree di circolazione sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (quando per questi non sia stato adottato l'isolato come unità ecografica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri.

Dello stradario (composto, quando si dimostri preferibile, di fogli mobili) si dà a pagina seguente lo schema del tracciato, limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio. Per la compilazione di esso devono essere osservate le seguenti modalità.

Qualora lo stradario già in vigore presso i comuni fosse in buono stato d'uso, esso può essere conservato, senza provvedere all'impianto di un nuovo stradario, purchè sia non solo debitamente aggiornato bensì anche integrato delle nuove notizie concernenti i numeri ripetuti e i numeri mancanti, come è precisato più avanti. Le relative indicazioni saranno apposte nella colonna delle annotazioni.

**62.** Nella prima delle colonne relative all'area di circolazione deve essere indicata la specie di ciascuna delle aree di circolazione (via, viale, vicolo,

corso, salita, calle, ecc. piazza, piazzale, largo, campo, campiello, ecc., frazione e località) le cui denominazioni devono essere elencate nella seconda colonna in unico ordine alfabetico.

Nelle colonne relative ai numeri civici devono essere indicati, per ciascuna area di circolazione con numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri, rispettivamente i numeri civici estremi, i numeri ripetuti (cioè seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti, scrivendo nella prima riga quelli relativi al lato con numerazione dispari e nella seconda quelli relativi al lato con numerazione pari. È evidente che per le aree di circolazione con numerazione civica soltanto da un lato e per le piazze, larghi, ecc., le relative indicazioni saranno poste su di una sola riga.

Nella colonna relativa all'ubicazione dell'area di circolazione devono essere indicati gli elementi utili alla individuazione di ciascuna area: per le vie, viali, ecc., si devono indicare le aree di circolazione contigue ai due estremi (ad es. da Piazza Cavour al Corso Garibaldi); per le piazze, larghi, ecc., si devono indicare, tra le vie che vi danno accesso, quelle maggiormente utili alla loro individuazione.

Nelle colonne relative alle sezioni di censimento devono essere indicati (quando saranno state delimitate le sezioni per ciascun censimento demografico ed economico) i numeri che contraddistinguono le sezioni alle quali risultino assegnati gli accessi prospicienti su ciascuna area di circolazione. Lo schema porta tracciate due colonnine per ciascun tipo di censimento, che dovranno essere compilate come detto qui di seguito:

— se tutta l'area di circolazione risulti assegnata ad una sola sezione, si deve compilare soltanto la prima colonnina, indicandovi (in corrispondenza dello spazio esistente tra la riga della numerazione dispari e quella della numerazione pari) il numero della sezione;

— se tutto il lato di una via risulti assegnato ad una sezione e tutto l'altro lato ad altra sezione, si deve compilare soltanto la prima colonnina, indicandovi, nelle corrispondenti righe, i due numeri delle sezioni;

— se i lati di una via risultino assegnati a due sezioni si devono compilare le due colonnine, indicandovi, sotto forma di frazione, il numero della sezione a cui appartiene ciascun tratto (come numeratore) e i numeri civici estremi compresi nel tratto stesso (come denominatore); se si tratti di strada esterna con numerazione metrica, al numeratore si deve aggiungere, tra parentesi, il numero complessivo dei numeri civici compresi nella sezione;



AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI			UBICAZIONE DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE	SEZIONI DI CENSIMENTO						ANNOTAZIONI
Specie	Denominazione	Estremi	Ripetuti	Mancanti		Censimenti demografici		Censimenti economici				
					1957	19	19	19	19	19	19	
Via	Calabria	1 - 137a	-	-	da Piazza Pope a Via Napoli	7						
		2 - 18	-	14								
Viale	Caracciolo	1 - 95/156a	31 - 45	da Via Polacco a Viale Milano	21							
		2 - 98	66a-66a70-72		22							
Via	Calomantano	1 - 73	-	-	da Via Perrigo a Via Bruni	2	3					
		2 - 60	-	-		4	22-42					6 44-60
Traverso	Cisa	1 - 150	61a-75a	-		9	10					
		77-251	-	-	da Ponte Romana a Corsella	27						
Str. est.	Cimone	90-320	-	-		28	29					
						90-220	222-320					

STRADARIO

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

— se i lati di una via risultino assegnati a più di due sezioni, le prime due si devono indicare nelle due colonnine, come detto per il caso precedente, e le altre nella colonna delle « annotazioni » sempre sotto forma di frazione.

È evidente che, per ora, nessuna annotazione deve essere indicata nelle colonnine di cui trattasi e l'Istituto centrale di statistica impartirà a suo tempo apposite istruzioni.

63. Allo scopo di rendere agevole la consultazione dello stradario, esso deve essere predisposto a mò di rubrica (vedi lettere alfabetiche sul margine destro dello schema, che potranno essere completate, se del caso, con le lettere J, K, W, X e Y); pertanto non si devono elencare su di uno stesso foglio aree di circolazione che abbiano iniziali diverse. Nella elencazione alfabetica delle aree di circolazione devono essere seguiti i seguenti criteri: le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in rigoroso ordine alfabetico di cognome: ad es. Via Armando Diaz deve essere elencata come Diaz, Via Maresciallo Cadorna deve essere elencata come Cadorna. Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc., anche se nella denominazione di queste sia contenuto un nome di persona, devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa: ad es.

Via Arco di Costantino deve essere elencata Arco di Costantino, Largo Villa Massimo deve essere elencata Villa Massimo. Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi devono essere elencate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facesse parte integrante del nome: Via Sant'Antonio deve essere elencata come se fosse scritto Santantonio, Via Santo Stefano come se fosse scritto Santostefano. Le aree intitolate a date ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche devono essere elencate come se fossero scritte in tutte lettere: ad es. Via XXIV Maggio come se fosse Ventiquattro Maggio, Via 4 Cantoni come se fosse Quattro Cantoni. Si precisa, infine, che la particella con la quale hanno inizio taluni cognomi (Via d'Aragona, Via del Giudice, Via Lo Faro) deve essere considerata come parte integrante del cognome. Tale criterio non si segue, invece, quando un sostantivo è preceduto da una particella (ad es. Piazza dell'Indipendenza, Via del Pozzo, Largo dei Sediai, ecc.), perchè in tal caso questa deve essere trascurata.

64. Per i centri abitati pei quali sia stata adottata l'unità « isolato » si deve compilare un apposito elenco a registro, preferibilmente a fogli mobili, detto *insulario*, del cui tracciato si dà qui di seguito lo schema per le sole notizie di carattere obbligatorio.

NUMERO DISTRIN- TIVO DEGLI ISOLATI	AREE DI CIRCOLAZIONE CHE DELIMITANO L'ISOLATO E NUMERI CIVICI DELL'ISOLATO				SEZIONI DI CENSIMENTO						ANNOTAZIONI	I II III IV V VI VII
					Censimenti demografici			Censimenti economici				
					1957	19	19	19	19	19		
1/ IV	Via Casoux 22-32 22a - 22b. M. 30	Corso Garibaldi: 1-9 -	Piazza Mazzini 21-23 -	Viale dei Sediai 18-20 -	3							
2/ IV	Via Casoux 19-33 19a	Corso Garibaldi: 11-13 -	Via Mamia 29-35 31a	Viale dei Sediai 8-16 M. 14	3							
3/ IV	Via Casoux 34-48 46a	Corso Garibaldi: 2-14 M. 10	Piazza Mazzini 25-37 -	Salita dei Mori 1-13 7a-7b	4							

65. Per la compilazione dell'insulario devono essere osservate le norme che seguono:

— nella prima colonna devono essere elencati progressivamente i numeri distintivi degli isolati, seguiti, nel caso che gli isolati siano numerati separata-

mente per ciascun rione, quartiere, sestiere, ecc. dal numero romano o dalla lettera maiuscola che contraddistingue il rione, ecc. È evidente che devono essere elencati prima di tutti gli isolati del rione I o A, poi quelli del rione II o B, ecc. È bene,

quando i rioni siano numerosi, che l'insulario sia ordinato a mò di rubrica per la ricerca più sollecita dei rioni stessi.

— nelle colonne relative alle aree di circolazione e ai numeri civici dell'isolato, devono essere indicate le aree di circolazione che delimitano ciascun isolato (di norma, quattro), facendo precedere ognuna di esse dall'indicazione della specie (via, viale, vicolo, corso, salita, calle, ecc., piazza, piazzale, largo, campo, campiello, ecc.); di seguito a ciascuna area di circolazione devono essere indicati i numeri civici estremi degli accessi esterni dell'isolato prospicienti sull'area di circolazione stessa, mentre nella riga sottostante devono essere indicati i numeri civici ripetuti (numeri civici seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti (questi ultimi si fanno precedere, per brevità, dalla lettera M).

— nelle colonne relative alle sezioni di censimento deve essere indicato, secondo le modalità che saranno precisate a suo tempo, il numero della sezione di censimento nella quale sarà compreso l'isolato nei singoli censimenti demografici ed economici.

**66.** L'insulario deve essere sempre aggiornato di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nella numerazione degli isolati, sia nella onomastica delle aree di circolazione e nella numerazione civica. Le registrazioni dei nuovi isolati devono essere fatte, evidentemente, di seguito all'ultima registrazione effettuata, data la progressività della numerazione nell'ambito del centro abitato o del rione, quartiere, ecc.; nel caso, invece, di due o più isolati che, in conseguenza di nuove costruzioni interposte (corpi di fabbricato, cavalcavia, ecc.), vengano a costituire un unico isolato, a questo deve essere assegnato il numero distintivo di uno degli isolati preesistenti (secondo quanto previsto al punto 38 delle presenti istruzioni) e quindi, sull'insulario, in corrispondenza di quel numero devono essere corrette, eventualmente, le aree di circolazione e i relativi numeri civici e devono essere cancellati, con una riga sottile ad inchiostro rosso, i numeri distintivi e le notizie relative allo altro o agli altri isolati entrati a far parte del nuovo unico isolato, indicando nella colonna delle annotazioni il motivo della cancellatura. Analogamente, devono essere depennate le notizie relative agli isolati demoliti; con inchiostro rosso se i loro numeri distintivi non devono essere assegnati a nuovi isolati costruiti sulla stessa area; con matita nera nel caso in cui è presumibile la costruzione di un nuovo isolato nella stessa area, oppure nel caso in cui non sia nota ancora la destinazione definitiva di questa.

**67.** Tutti i comuni che abbiano compilato l'insulario di cui al punto 64 devono tenere uno

*stradario collegato con l'insulario* stesso, nel quale devono essere elencate tutte le aree di circolazione comprese nei centri per i quali sia stata adottata l'unità ecografica complessa «isolato», con il riferimento ai rispettivi isolati.

Dello stradario in questione (composto, quando si dimostri preferibile, di fogli mobili) si dà a pagina seguente lo schema del tracciato, limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio.

Tale schema differisce da quello dell'altro stradario illustrato a pagina 46 perchè comprende le colonne relative agli isolati e manca, invece, delle colonne relative alle sezioni di censimento. È evidente, pertanto, che la compilazione delle varie colonne (escluse quelle degli isolati) deve essere fatta secondo le istruzioni date per l'altro stradario, con l'avvertenza, però, che mentre in quello ciascun lato di area di circolazione occupa una sola riga, nello stradario collegato ne può occupare più di una, in relazione al numero di isolati prospicienti sul lato stesso. Conseguentemente, nello stradario collegato le notizie relative ad ogni area di circolazione devono essere indicate lato per lato, cioè prima le notizie (numeri civici e numeri d'isolato) di un lato e dopo le analoghe notizie relative allo altro lato.

Per quanto concerne, invece, le colonne relative agli isolati, in esse l'indicazione di questi ultimi deve essere effettuata sotto forma di frazione, mettendo come numeratore il numero distintivo di ciascun isolato (compreso l'eventuale simbolo, in numeri romani o lettere, che contraddistingue il rione, quartiere, ecc.) e come denominatore i numeri civici estremi degli accessi all'isolato prospicienti sulla corrispondente area di circolazione elencata nella seconda colonna.

**68.** L'uno e l'altro stradario devono essere sempre tenuti al corrente di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nell'onomastica sia nella numerazione civica e, limitatamente a quello collegato, nei riguardi delle costruzioni e demolizioni di isolati. La registrazione di una nuova area di circolazione deve essere fatta sulla riga successiva alla ultima area già registrata con la medesima iniziale di denominazione, intercalando un nuovo foglio se questa occupa l'ultima riga del foglio; inoltre deve essere fatta un'annotazione di riferimento in margine, nel punto che essa avrebbe dovuto occupare alfabeticamente. Nel caso di soppressione di area di circolazione, devono essere cancellate, con una riga sottile ad inchiostro rosso, tutte le notizie ad essa relative, annotandone in margine il motivo; analogamente si procederà sullo stradario collegato, nel caso di demolizione di isolati, mentre per i nuovi



isolati costruiti dovranno essere indicate le relative notizie nelle apposite colonne. Per il cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, oltre a procedere analogamente al caso della soppressione nei confronti della vecchia denominazione, deve essere registrata la nuova denominazione come è stato sopra detto per una nuova area di circolazione. Nel caso di variazioni della nuova numerazione civica, devono essere apportate le relative correzioni nelle apposite colonne, cancellando i numeri da correggere e scrivendovi, accanto, i nuovi numeri, oppure aggiungendo rispettivamente ai numeri civici ripetuti e mancanti quelli relativi ai nuovi accessi e quelli degli accessi non più esistenti.

#### CIRCOLARI

**69.** Circolare N. 93/8 C - N. di Protocollo 23995 - *Ai Sigg. Sindaci dei Comuni; Ai Sigg. Direttori degli Uffici Provinciali di Statistica e p. c.: Al Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile; Al Ministero Industria e Commercio - Direzione generale del commercio - Servizio camere e U. P. I. C.; Alle Prefetture; Al Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana; Al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda; Al Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige; Alla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta; Alle Presidenze e agli Assessorati Industria e Commercio delle Regioni della Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.*

Roma, 14 novembre 1950

OGGETTO: Istruzioni per l'ordinamento ecografico.

In allegato alla presente, si trasmette una copia delle « Istruzioni per l'ordinamento ecografico » che contengono le norme relative:

- a) alla individuazione e numerazione degli isolati;
- b) alla individuazione e onomastica delle aree di circolazione;
- c) alla numerazione civica ed interna;
- d) allo stradario;
- e) all'insulario e allo stradario con esso collegato.

Le norme di cui alle lettere b), c), d) devono essere osservate da tutti i comuni; invece, quelle di cui alle lettere a) ed e) devono essere osservate, obbligatoriamente, dai comuni interessati, per i centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti (che sono indicati in nota) e, facoltativamente, da tutti i comuni, per i centri abitati con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Poichè tutti gli adempimenti prescritti dalle istruzioni devono essere ultimati entro il 15 marzo 1951, è necessario che gli uffici comunali diano subito corso ai lavori.

La vigilanza tecnica sulle operazioni che devono essere compiute dai comuni è affidata agli uffici provinciali di statistica. A tal fine, i comuni, non appena ricevuta la presente circolare, devono trasmettere all'ufficio provinciale di statistica della rispettiva provincia una succinta relazione sullo stato attuale dell'onomastica stradale e della numerazione civica ed interna, specificando se, in relazione alle norme contenute nelle istruzioni, il comune debba procedere al *rifacimento totale o parziale* (indicando in quest'ultimo caso le zone), ovvero al *semplice aggiornamento* della numerazione civica. Successivamente, ad ogni fine mese e sino all'ultimazione dei lavori, i comuni signaleranno all'ufficio provinciale di statistica lo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Da parte loro, gli uffici provinciali di statistica dovranno fare a questo Istituto, entro il giorno 10 di ogni mese, analoghe segnalazioni, con succinta nota per ciascun comune.

Gli anzidetti uffici e i comuni che desiderassero avere altre copie delle istruzioni, possono farne richiesta all'uf-

ficio amministrativo di questo Istituto, versando il corrispondente importo di lire 200 la copia, più il 2 % d'imposta generale sull'entrata, sul c/c postale n. 1/9453 intestato a questo Istituto medesimo.

I comuni sono pregati di accusare subito ricevuta della presente circolare e delle relative istruzioni al rispettivo ufficio provinciale di statistica; gli uffici provinciali di statistica dovranno assicurare questo Istituto, entro il 15 dicembre p. v., che tutti i comuni abbiano ricevuto circolare e istruzioni, sollecitando tempestivamente gli eventuali comuni ritardatari.

**70.** Circolare N. 110/9 C - N. di Protocollo 26930. - *Ai Sigg. Direttori degli Uffici Provinciali di Statistica (esclusi quelli della Sardegna); Ai Sigg. Sindaci dei Comuni aventi centri abitati con popolazione superiore a 20.000 ab. (esclusi quelli della Sardegna) e per conoscenza: Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile; al Ministero Industria e Commercio - Direzione Generale del Commercio - Servizio Centrale Camere e U. P. I. C.; Alle Presidenze e agli Assessorati Industria e Commercio delle Regioni della Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.*

Roma, 27 dicembre 1950

OGGETTO: *Illustrazione delle norme relative agli adempimenti ecografici.*

A seguito di richieste pervenute a questo Istituto, sono indette quattro riunioni dei funzionari degli uffici provinciali di statistica (capi uffici statistica ed eventualmente anche i direttori degli uffici stessi) e dei funzionari dei Comuni con centri abitati aventi una popolazione superiore a 20.000 abitanti, incaricati dell'esecuzione degli adempimenti ecografici.

In tali riunioni questo Istituto sarà rappresentato da propri funzionari che illustreranno le norme emanate e forniranno le delucidazioni che saranno loro richieste in proposito.

Le riunioni sono fissate come segue:

**ROMA** - martedì 9 gennaio 1951 - ore 10 - presso L'Istituto centrale di statistica, Via Balbo.

Devono partecipare:

a) Funzionari degli uffici provinciali di statistica delle seguenti Regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania;

b) i funzionari dei seguenti comuni: Afragola, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Aversa, Benevento, Carrara Caserta, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Firenze, L'Aquila, Livorno, Lucca, Napoli, Nocera Inferiore, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Portici, Pozzuoli, Prato, Resina, Roma, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Siena, Terni, Torre Annunziata, Torre del Greco, Velletri, Viareggio, Viterbo.

**MILANO** - venerdì 12 gennaio 1951 - ore 10 - presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Devono partecipare:

a) i funzionari degli uffici provinciali di statistica delle seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

b) i funzionari dei seguenti comuni: Alessandria, Asti Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Casale Monferrato, Cesena, Chioggia, Como, Cremona, Faenza, Ferrara, Forlì, Genova, Gorizia, Imola, Imperia, La Spezia, Legnano, Lodi, Mantova, Merano, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, San Remo, Savona, Sesto San Giovanni, Torino, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Vigevano, Voghera.

**PALERMO** - mercoledì 17 gennaio 1951 - ore 10 - presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Devono partecipare:

a) i funzionari degli uffici provinciali di statistica della Sicilia;

b) i funzionari dei seguenti comuni: Adrano, Agrigento, Alcamo, Avola, Bagheria, Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Castelvetro, Catania, Comiso, Enna, Favara, Gela,

Lentini, Licata, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Modica, Palermo, Partinico, Paternò, Piazza Armerina, Ragusa, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vittoria.

*BARI - lunedì 22 gennaio 1951 - ore 10 - presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.*

Devono partecipare:

a) i funzionari degli uffici provinciali di statistica delle seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Calabria;

b) i funzionari dei seguenti comuni: Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Canosa di Puglia, Catanzaro, Cerignola, Corato, Cosenza, Foggia, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Lecce, Martina Franca, Matera, Molfetta, Monte Sant'Angelo, Ostuni, Reggio Calabria, Ruvo di Puglia, San Severo, Taranto, Terlizzi, Trani.

I funzionari che preferissero partecipare ad una riunione diversa da quella loro fissata, possono farlo, segnalando tempestivamente a questo Istituto la riunione prescelta tra le altre tre.

Si prega di accusare ricevuta della presente circolare.

**71.** Circolare N. 27/10 C - N. di Protocollo 5724 - *Agli Uffici Provinciali di Statistica.*

Roma, 7 marzo 1951

**OGGETTO:** *Adempimenti ecografici: termine per l'ultimazione dei lavori.*

Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi agli adempimenti ecografici, di cui al capitolo 1, sez. 4, è prorogato al **31 maggio 1951.**

Entro tale data i lavori anzidetti devono essere *senz'altro* ultimati in tutti i comuni, dovendosi successivamente eseguire, a decorrere dal 1° giugno, gli altri lavori preparatori del censimento connessi con la sistemazione ecografica.

Si prega di voler portare quanto sopra a conoscenza dei comuni e di voler vigilare sulla tempestiva esecuzione degli adempimenti di cui trattasi, per i quali non potranno essere consentite ulteriori proroghe.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare.

**72.** Circolare N. 46/13 C - N. di Protocollo 10443. - *Agli Uffici Provinciali di Statistica.*

Roma, 12 maggio 1951

**OGGETTO:** *Ordinamento ecografico: ulteriore proroga al termine per la ultimazione dei lavori.*

In accoglimento delle richieste pervenute a questo Istituto, motivate dagli impegni degli uffici comunali per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative, e tenuto conto che la data di censimento è stata definitivamente fissata al 4 novembre 1951, si autorizzano gli uffici provinciali di statistica a concedere ai comuni ulteriori proroghe al termine per l'ultimazione dei lavori relativi all'ordinamento ecografico, che era stato fissato al 31 maggio p. v.

In ogni caso, però, i lavori stessi devono essere portati a compimento *entro il 15 luglio c. a.*

## SEZIONE 5 — SEZIONI DI CENSIMENTO

**73.** Ogni frazione geografica deve di norma essere suddivisa in *sezioni di censimento*, che costituiscono le unità territoriali di rilevazione da assegnare, nella misura di una o più, a ciascuno degli ufficiali di censimento del comune.

Nella determinazione dell'ampiezza delle sezioni si tenga sempre presente che ciascun ufficiale di censimento deve rilevare, di norma, un numero di famiglie compreso tra 220 e 500, variabile, tra i due estremi, in funzione sia del grado di agglomerazione della popolazione, sia delle condizioni di viabilità del territorio. Infatti, le famiglie abitanti in sedi di dimora aggregate sono più speditamente censibili che non quelle abitanti in sedi di dimora sparse, così come le sedi di dimora sparse sono più speditamente raggiungibili quanto migliori si presentino le condizioni di viabilità; senza dire dell'influenza che sul tempo necessario alla rilevazione può avere il grado di cultura della popolazione; più basso (e perciò richiedente maggior tempo) nella campagna; più alto (e quindi richiedente minor tempo) nei centri abitati, in particolare nelle città.

Il massimo di 500 famiglie si riferisce a territorio con case addensate e a piani molteplici; il minimo di 220 famiglie si riferisce a territorio con case sparse, di norma molto distanti fra loro e mal servite da vie di comunicazione.

È evidente che la sezione di censimento deve avere continuità territoriale. Unica eccezione ammessa è nel caso di elementi territoriali (od isolotti) il cui insieme forma un'unica frazione geografica relativa ad isole amministrative o marittime o lacuali, che possono costituire un'unica sezione di censimento.

**74.** La suddivisione ideale del territorio in sezioni sarebbe quella che permettesse la determinazione di sezioni ciascuna corrispondente alla possibilità di rilevazione di un ufficiale di censimento. Però, è frequente il caso di particolari zone di territorio per le quali la suddivisione in sezioni richiede l'applicazione di criteri in parte difformi da quello generale sopra enunciato. Trattasi di quelle zone che, per una o per altra ragione, devono essere costituite in sezioni a sè stanti.

Qui di seguito si elencano le particolari zone di territorio in questione, con l'indicazione della ragione per la quale devono essere costituite in sezioni a sè stanti:

— frazioni geografiche scarsamente popolate: dato che una sezione non deve comprendere territorio appartenente a frazioni geografiche diverse, tutte le volte che le famiglie residenti in una frazione geografica non raggiungono il minimo di 220, la se-



zione di censimento deve coincidere con la frazione geografica;

— zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazione territoriale: ciascuna zona aggregata deve essere costituita in una o più sezioni di censimento che non comprendano altra parte del territorio comunale (dovendosi, però, rispettare il principio che una sezione non deve comprendere territori appartenenti a frazioni geografiche diverse, qualora la zona aggregata sia situata in più frazioni geografiche, la parte compresa in ogni frazione deve essere costituita in una o più sezioni di censimento);

— frazioni di ordine amministrativo-finanziario e altre circoscrizioni territoriali di interesse del comune; è lasciata facoltà ai comuni di costituire in una o più sezioni di censimento, purchè siano rispettati i limiti di frazione geografica, anche le frazioni di ordine amministrativo-finanziario (o altre circoscrizioni territoriali: parrocchie, rioni, quartieri e simili, zone statistiche, ecc.);

— sezioni di natanti: in ogni frazione geografica delimitata, in parte o interamente, dal mare o che comprenda laghi o parti di lago o che sia attraversata da fiumi deve essere istituita, se del caso, una sezione a sè stante per la popolazione da censire a bordo di navi, barche e natanti in genere (qualora il numero dei natanti fosse eccessivo per una sola sezione possono essere istituite più sezioni).

L'adozione di tali criteri normativi può portare alla determinazione di sezioni di censimento con poche famiglie e comunque in numero inferiore al minimo stabilito di 220. In tali casi, ad un ufficiale di censimento devono essere assegnate due o più sezioni. Pertanto, il comune, nel procedere alla delimitazione delle sezioni, deve tener presente tale possibilità e suddividere quindi le frazioni in modo da poter assegnare ad un ufficiale una o più sezioni che soddisfino nel complesso ai criteri normativi generali (numero di famiglie e, possibilmente, continuità territoriale).

**75.** Nel determinare i limiti di sezione deve essere, anzitutto, tenuto presente che è vietato, in ogni caso, di costituire sezioni di censimento che comprendano territorio di due o più frazioni geografiche, che siano cioè a cavallo dei limiti di frazione geografica (quelli tracciati in verde sul piano topografico). Analogamente, nella ripartizione sezionale delle frazioni geografiche con due o più centri abitati, è vietato di costituire sezioni di censimento che comprendano edifici facenti parte di centri abitati differenti.

Infine, mentre una sezione può comprendere più nuclei abitati, non è ammesso che comprenda parti di

nucleo, cioè uno stesso nucleo non può essere scisso in sezioni diverse.

**76.** Per quanto concerne i limiti di sezione nello ambito dei centri abitati, va tenuto presente che essi, per la parte che non coincide coi limiti di frazione, devono essere stabiliti in modo da seguire gli assi stradali, evitando, cioè, che gli edifici siano tagliati dai limiti di sezione, salvo il caso di edifici parzialmente collegati da elementi costruttivi (archi, ponti coperti e simili), già delimitati come isolati separati; nel caso di un isolato che comprenda un numero di famiglie notevolmente superiore al massimo di 500 già citato, l'isolato stesso può costituire una unica sezione da affidare ad un ufficiale di censimento, responsabile della rilevazione, che può essere coadiuvato nel suo compito da altro o da altri ufficiali; oppure l'isolato può essere diviso in due o più sezioni (secondo il numero delle famiglie comprese), usando, però, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che, nella fase della raccolta dei dati, si possa incorrere in omissioni o duplicazioni di rilevazione.

**77.** Per quanto concerne invece i limiti di sezione nel territorio esterno ai centri abitati, va tenuto presente che essi devono essere tracciati in modo da seguire, per quanto possibile, gli assi dei corsi d'acqua o dei canali, le linee di dislivello e simili caratteri del terreno, oppure i confini poderali o gli assi stradali; tuttavia, quando sorgessero su un lato di una strada poche case con alle spalle una zona di terreno impervio, essi possono essere inclusi nella sezione che comprende il territorio dell'opposto lato della strada.

**78.** Al fine di evitare ogni equivoco, si precisa che una sezione può comprendere:

- un solo centro abitato o parte di esso;
- un solo nucleo abitato o più nuclei abitati, ma non parte di nucleo;
- solo case sparse;
- un solo centro abitato o parte di esso, un solo o più nuclei abitati e case sparse;
- un solo centro abitato o parte di esso e un solo o più nuclei abitati;
- un solo centro abitato o parte di esso e case sparse;
- un solo o più nuclei abitati e case sparse;
- una zona disabitata: in tal caso la sezione corrisponde ad una frazione geografica speciale relativa ad aree di alta montagna, o a paludi, o a laghi o parti di lago;
- natanti su cui si trovino persone da censire.

**79.** Le sezioni di censimento devono essere numerate in ordine progressivo unico per l'intero comune: non sono assolutamente ammessi altri criteri di numerazione. Si avverte, inoltre, che le sezioni di censimento che comprendono isolati o edifici appartenenti ad uno stesso centro abitato o ad uno stesso rione, sestiere o quartiere e simili, devono essere contrassegnate da numeri d'ordine consecutivi.

In ciascuna frazione geografica l'eventuale o le eventuali sezioni relative ai natanti devono essere numerate per ultime, cioè successivamente alle altre.

**80.** I limiti delle sezioni di censimento devono essere tracciati (con linea sottile rossa) sul terzo esemplare delle tavolette già in possesso dei comuni (v. sez. 2, punto 20). Per le parti delle tavolette riflettenti l'area di grossi centri abitati, sulle quali, data la densità dell'abitato e il relativamente grande numero di sezioni di censimento, il tracciamento dei limiti di queste ultime non sarebbe possibile o non riuscirebbe chiaro, si dovranno usare carte ingrandite ad una scala conveniente (per es. al 5.000), tenendo presente tuttavia che la delimitazione delle sezioni, anche su tali carte ingrandite, ha solo carattere orientativo per l'ufficio, essendo fatta allo scopo di avere un quadro panoramico di tutte le sezioni di uno stesso centro. Sulle tavolette e sugli ingrandimenti anzidetti, ciascuna sezione deve essere contrassegnata con il proprio numero distintivo.

Prima del tracciamento dei limiti di sezione, sulle tavolette stesse devono essere riportati in conformità del piano topografico restituito approvato dall'Istituto centrale di statistica: con matita rossa il confine comunale, con matita verde i limiti di frazione, con matita azzurra le delimitazioni dei centri e con matita marrone quella dei nuclei.

La delimitazione delle sezioni di censimento sul piano topografico deve essere ultimata entro il 29 settembre.

**81.** Effettuata la numerazione delle sezioni, i relativi numeri distintivi devono essere riportati sullo stradario, con le modalità indicate al punto 62 della sezione 4.

Per i centri abitati nei quali sia stato adottato lo ordinamento per isolato, i numeri distintivi delle sezioni devono essere riportati sull'insulario: nella prima delle 3 colonne riservate alle sezioni dei censimenti demografici (nella cui testata deve essere scritto « 1951 ») dovrà essere indicato, per ciascun isolato, il numero della sezione nella quale è compreso l'isolato stesso (vedi fac-simile dello schema di insulario riportato a pag. 47).

**82.** Effettuata la delimitazione delle sezioni, l'ufficio comunale di censimento deve compilare l'elenco delle sezioni, del quale è riportato, a pagina seguente, un fac-simile debitamente compilato a mò d'esempio, riferito al comune dimostrativo.

L'elenco consta di due parti: nella prima le sezioni sono distinte per frazione geografica, nella seconda le sezioni sono raggruppate per ufficiale di censimento. Nella prima parte le frazioni geografiche devono essere indicate (lettera e denominazione) in ordine alfabetico di lettera distintiva. Per ogni frazione geografica devono essere elencati i numeri distintivi delle relative sezioni, in modo che tutte le sezioni del comune risultino elencate progressivamente. Nella seconda parte in ogni riga deve essere indicato il numero distintivo della sezione o delle sezioni affidate ad uno stesso ufficiale di censimento.

L'elenco delle sezioni deve essere inviato allo ufficio provinciale di censimento entro il 29 settembre.

**83.** Per ogni sezione di censimento deve essere predisposta la relativa cartina topografica sulla quale si devono indicare:

— le aree di circolazione di ogni ordine e grado, con le relative denominazioni;

— i numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione compreso tra due altre aree di circolazione;

— il numero di ciascun isolato, da porsi entro lo spazio indicante l'isolato stesso (per i centri abitati per i quali sia stato adottato l'ordinamento per isolato);

— la linea di delimitazione del centro (qualora la sezione comprenda anche territorio esterno al centro), come risulta dal piano topografico, e la denominazione del centro stesso;

— la linea di delimitazione di ciascun nucleo (qualora la sezione comprenda solo o anche territorio esterno ai centri), come risulta dal piano topografico, e la denominazione di ciascun nucleo;

— tutti gli altri particolari segni topografici orientativi che si ritenessero opportuni.

Allo scopo di agevolare la consultazione della cartina, sarebbe desiderabile che i poligoni (quadrati, rettangoli, ecc.) rappresentanti gli isolati fossero colorati (ad es. in rosa tenue).

Le cartine delle sezioni comprendenti un centro abitato o parte di centro abitato devono essere tracciate in scala sufficientemente grande (1 : 1000 o 1 : 2000); anche per le cartine relative a sezioni comprendenti soltanto territorio esterno ai centri è opportuno adottare una scala maggiore di quella

## ESEMPIO DI ELENCO DELLE SEZIONI RIEMPITO

## IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4 Novembre 1951

## ELENCO DELLE SEZIONI

Provincia di ORTENSIAComune di Porto TorreNumero complessivo di ufficiali di censimento assegnati al comune: 10

Sezioni distinte per frazione geografica			Sezioni raggruppate per ufficiale di censimento	
FRAZIONE GEOGRAFICA		Numeri distintivi delle sezioni in ordine progressivo	(in ogni riga indicare i numeri distintivi delle sezioni affidate ad uno stesso ufficiale di censimento)	
lettera in ordine alfabetico	denominazione			
A	Porto Torre	1	1	
		2	2	
		3	3	
		4	4-7-8	
B	Casene	5	5	
		6	6-9-10	
C	Sopramonte	7	11-12	
D	Oltremonte	8	13	
		9	14-15	
		10	16	
E	Lizzo	11		
		12		
		13		
F	Quadris	14		
		15		
		16		

29 settembre 1951  
(data)



IL SINDACO

*F. Bianchi*

delle tavolette del piano topografico (1 : 5000 o 1 : 10.000). La scelta della scala è, evidentemente, in relazione all'insediamento, fitto o rado, delle dimore (isolati o edifici).

Le cartine di sezione devono essere tracciate utilizzando le piante planimetriche o, in mancanza, le mappe catastali o i quadri d'unione delle mappe stesse o, al caso, i piani topografici. Il tracciamento deve essere effettuato mediante lucidatura se la scala delle cartine è identica a quella delle piante, mappe o quadri d'unione; nel caso debbano essere in scala maggiore deve essere effettuato mediante un qualunque sistema d'ingrandimento (pantografo, scalimetro, carta millimetrata, reticolato, fotografia).

Qualora il comune non possenga piante planimetriche e non possa procurarsi le mappe o quadri di unione catastali, le cartine delle sezioni possono essere tracciate ad occhio, da persona che conosca il territorio stesso o con l'assistenza di essa, desumendo gli elementi essenziali dalle tavolette del piano topografico ed integrandoli con quelli risultanti dalla conoscenza del territorio e da eventuali sopraluoghi. Quando non sia possibile fare di più, è sufficiente che le cartine illustrino graficamente le aree di circolazione e i confini di altra natura che delimitano le sezioni, nonché le principali aree di circolazione comprese nel territorio delle sezioni e, quando si tratti di sezioni di campagna, la posizione approssimata e generica dei nuclei abitati. Anche così ridotte, le cartine costituiscono pur sempre un ausilio per l'ufficiale di censimento, tanta è l'efficacia — per una più nitida e sicura rappresentazione mentale — della traduzione grafica dei luoghi che si devono attraversare e riattraversare per assolvere caratteristici adempimenti come quelli affidati agli ufficiali di censimento. Per facilitare le consultazioni delle cartine e per evitarne il facile deterioramento è bene che esse siano incollate su di un cartone, che poi, se del caso, può essere piegato a mò di cartella.

Le cartine di sezione devono essere ultimate entro il 29 settembre.

**84.** Allo scopo di orientare l'ufficiale di censimento nei suoi spostamenti nella propria sezione, viene predisposto un Itinerario di sezione mod. CP 6 (vedasi allegato 2) che deve indicare il percorso più razionale cioè quello che riduce al minimo possibile il numero e la durata degli spostamenti stessi. Quanto meno facile e più laboriosa riesca la determinazione del percorso, tanto più utile il documento in questione riuscirà all'ufficiale di censimento, al quale in definitiva risparmia quella stessa fatica che perciò è opportuno sia sopportata dall'ufficio di censimento. L'ufficiale di censimento, liberato da

ogni preoccupazione al riguardo, è in grado così di svolgere più speditamente il proprio compito.

L'itinerario di sezione deve essere intestato alla sezione di censimento cui si riferisce e perciò su di esso devono essere indicati il numero della sezione, la frazione geografica in cui essa è compresa, nonché i limiti che circoscrivono la sezione stessa, cioè le aree di circolazione, i confini naturali, i confini poderali, ecc. che la delimitano.

Nel caso di sezioni che contengano territorio relativo ad un centro con regolare rete stradale e territorio esterno al centro stesso, la delimitazione del centro deve risultare nettamente dall'itinerario, che deve, perciò, essere compilato in due parti distinte: prima quella concernente il centro e poi quella concernente il territorio esterno al centro.

Per i centri nei quali sia stato adottato l'ordinamento per isolato, è essenziale che nell'itinerario di sezione gli isolati siano elencati in modo che l'ufficiale di censimento passi da un isolato a quello più vicino e ciò anche nel caso in cui una tale elencazione non coincida con l'ordine progressivo dei numeri d'isolato. L'ufficiale di censimento (come è precisato nelle istruzioni per la raccolta dei dati) non deve passare da un isolato al successivo, se non dopo espletate tutte le operazioni relative ad ogni fase del suo compito. Per facilitargli l'assolvimento di questo, sull'itinerario di sezione si devono indicare, per ogni isolato, tutti i tratti di aree di circolazione che lo delimitano e, per ogni tratto di queste, i rispettivi numeri civici estremi relativi all'isolato stesso.

Anche per i centri abitati dotati di regolare rete stradale, nei quali non sia stato adottato l'ordinamento per isolato, è opportuno seguire il medesimo criterio indicato per i centri con l'ordinamento per isolato, qualora non ostino particolari difficoltà topografiche. Sussistendo queste, l'itinerario di sezione relativo ad essi deve essere compilato per aree di circolazione (vie, piazze, ecc.) poste nell'ordine in cui devono essere percorse dall'ufficiale di censimento, con l'indicazione, per ciascuna area, dei numeri civici estremi.

**85.** Per le sezioni relative a territorio esterno ai centri con regolare rete stradale, il criterio di compilazione dell'itinerario deve essere in ogni caso legato all'ordinamento della numerazione civica, e quindi:

— se la numerazione è ordinata per frazione, devono essere indicati, oltre al nome della frazione, i numeri civici estremi compresi nella sezione, mettendo in evidenza, nella colonna delle annotazioni, gli eventuali numeri compresi tra quei due estremi ma relativi a case situate in altra sezione; è oppor-

tuno indicare inoltre, se del caso, altri elementi (denominazioni di località, di case sparse, ecc.) che agevolino l'ufficiale di censimento a formarsi un'idea esatta del percorso da seguire nell'interno della sezione;

— se la numerazione civica è ordinata, invece, per località, sull'itinerario devono essere elencate tutte le località comprese nella sezione, in successione topografica (cioè nell'ordine che richieda all'ufficiale di censimento il percorso minimo), ciascuna con i numeri civici estremi;

— infine, se la numerazione civica è ordinata per strade esterne, queste devono essere elencate con l'indicazione dei numeri civici estremi relativi alla parte di esse compresa nella sezione, nell'ordine in cui devono essere percorse dall'ufficiale di censimento.

Nel caso di numerazione civica normale (dispari da un lato e pari dall'altro) i numeri civici estremi vengono indicati nelle quattro apposite colonne dell'itinerario di sezione, o in due di esse, a seconda che all'ufficiale di censimento siano stati assegnati i due lati della strada (o parti di essi) oppure un solo lato (o parte di esso); nel caso di numerazione civica continua (dispari e pari dallo stesso lato della strada, numerazione delle piazze, numerazione unica per l'intera frazione o località) vengono utilizzate soltanto le prime due colonne; per i pochi comuni ove esiste una doppia numerazione (nera e rossa) vengono usate le quattro colonne, su due righe o una riga, a seconda che all'ufficiale di censimento siano stati assegnati due lati della strada (o parte di essi) oppure uno solo (o parte di esso).

Nell'itinerario di sezione non devono essere messi in evidenza i numeri mancanti e i numeri ripetuti, salvo che si tratti, in quest'ultimo caso, di numeri estremi.

Gli itinerari di sezione devono essere ultimati entro il 15 ottobre.

**86.** L'intestazione degli stati di sezione provvisori come anche quella dei fogli di famiglia e di convivenza viene compiuta dall'ufficio di censimento che deve porre ogni cura nell'evitare qualunque sperpero di stampati. Su ogni modello viene indicata la denominazione della provincia e del comune, la lettera distintiva e la denominazione della frazione geografica, il numero della sezione; e sui fogli di famiglia e di convivenza la denominazione della parrocchia e del comune ove è ubicata la sede di essa. È desiderabile che tutte queste indicazioni

siano apposte mediante timbro. Il numero dei fogli di famiglia e di convivenza da intestare a ciascuna sezione deve mantenersi in un primo tempo un poco al di sotto del presunto fabbisogno.

Per ogni ufficiale di censimento, inoltre, deve essere intestata una cartella di censimento sulla quale devono essere indicati il nome e la lettera della frazione geografica, il numero o i numeri distintivi delle sezioni affidate all'ufficiale stesso, nonché, a suo tempo, il nome dell'ufficiale di censimento.

È opportuno che le cartelle siano di cartone resistente, oltretutto per evitare che gli stampati si sgualiscano o si insudicino, per consentire all'ufficiale di censimento di portarli più agevolmente.

#### CIRCOLARI

**87.** Circolare N. 49/7 C - N. di Protocollo 12426 - Ai Sigg. Sindaci dei Comuni e p. c.: Agli Uffici Provinciali di Statistica e dei Censimenti.

Roma, 7 giugno 1950

OGGETTO: *Cartine topografiche di sezione per il IX Censimento generale della popolazione.*

Ai fini di stabilire le norme per la preparazione delle cartine topografiche di sezione di censimento interessa conoscere se e quanti comuni siano in possesso della pianta planimetrica e delle mappe catastali del proprio territorio.

Si prega, perciò, di restituire con tutta urgenza a questo Istituto l'allegato alla presente, dopo di avervi esattamente indicato le notizie richieste.

#### ALLEGATO

Provincia di . . . . .  
Comune di . . . . .  
(bollo lineare)


1. Codesto comune possiede la planimetria del centro capoluogo? (rispondere sì o no) . . . . ., in caso affermativo, a quale scala? Scala 1: . . . . .
2. Di quanti altri centri del territorio comunale codesto comune possiede le planimetrie? (rispondere: tutti o nessuno o in parte) . . . . .; in caso affermativo, a quale scala? Scala 1: . . . . .
3. Codesto comune possiede la planimetria della campagna, cioè del territorio comprendente i nuclei e le case sparse? (rispondere: sì o no) . . . . .; in caso affermativo, a quale scala? Scala 1: . . . . .
4. Codesto comune possiede le mappe del nuovo catasto territoriale? (rispondere: sì o no) . . . . .; in caso negativo specificarne le ragioni . . . . .

All'Istituto centrale di statistica  
Via Balbo, 16 - Roma

In risposta alla circolare n. 49/7 C del 7 giugno 1950 di codesto Istituto.

IL SINDACO

.....



## CAPITOLO 2

### MODELLI DI RILEVAZIONE

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Come per tutte le rilevazioni statistiche, i risultati del censimento demografico sono perfetti nella misura in cui lo è il modello di rilevazione adottato. Ne consegue che la preparazione di tale modello richiede accurata considerazione del suo contenuto, che tenga conto di tutti i bisogni che il censimento è destinato a soddisfare; della comparabilità; delle esperienze dei precedenti censimenti; dei suggerimenti degli organi governativi e delle categorie economiche; delle raccomandazioni internazionali; ecc.

Oggetto dell'anzidetta preparazione è naturalmente un modello base, impiegato per la rilevazione della maggior parte della popolazione, dato che i modelli destinati alla rilevazione di casi particolari e di gruppi speciali di popolazione altro non sono che un adattamento dell'anzidetto modello base.

2. I modelli di rilevazione del IX Censimento generale della popolazione sono:

— il *foglio di famiglia* (mod. CP 1), per la rilevazione delle famiglie e delle abitazioni da esse occupate; le abitazioni non occupate sono anch'esse da rilevare con il foglio di famiglia, riempito limitatamente alla prima facciata;

— il *foglio di convivenza* (mod. CP 2) e relativi intercalari, Elenco A (mod. CP 2-bis) ed Elenco B (mod. CP 2-ter), per la rilevazione delle convivenze;

— la *scheda individuale* per ospite di esercizio alberghiero (mod. CP 3);

— la *scheda individuale per militare di carriera della marina imbarcato e costituente famiglia a sé stante* (mod. CP 4);

— la *scheda individuale di censimento* (mod. CP 15) da impiegarsi in sede di perfezionamento del censimento.

3. Il modello fondamentale del IX Censimento generale della popolazione è il foglio di famiglia (il foglio di convivenza non è che una opportuna specificazione del foglio di famiglia, avuto riguardo alla speciale natura delle unità cui si riferisce). La preparazione di esso ha formato oggetto di lungo e approfondito esame svoltosi anche in seno al Consiglio superiore di statistica, in relazione alle cui decisioni l'Istituto centrale di statistica ne ha curato la stesura definitiva, mirando soprattutto a che il modello si presentasse di agevole compilazione per la generalità dei censiti.

La soluzione di questo importante problema ha comportato la necessità di un severo vaglio delle istruzioni ed avvertenze da inserire nel modello, al fine di evitare da una parte gli inconvenienti, sperimentati nel passato, di un eccessivo appesantimento del foglio, col risultato di rendere difficile la lettura e quindi inoperanti le istruzioni e, dalla altra, il non meno dannoso inconveniente di avvertenze troppo sommarie e quindi inadeguate ad illuminare il compilatore circa le risposte da fornire. In conseguenza, il grosso di tali istruzioni, particolarmente quelle relative ai quesiti sull'occupazione professionale, è stato stralciato dal foglio di famiglia ed è stato riportato in apposita « *Guida per la compilazione del foglio di famiglia* ». Le istruzioni per la compilazione del foglio di convivenza sono state invece agevolmente riportate nella copertina del medesimo.

Attraverso tali accorgimenti ed altri di carattere tipografico, è stato possibile realizzare per il IX Censimento generale della popolazione un foglio di famiglia — nonchè un foglio di convivenza — che indubbiamente segna un notevole miglioramento tecnico in confronto a quelli precedentemente usati.



4. Nel frontespizio dei fogli di famiglia e di convivenza sono richieste le notizie necessarie ai fini dello studio delle forme di insediamento della popolazione e dei connessi fenomeni di ordine demografico e sociale, in relazione alle unità di insediamento descritte nella sezione 2 del capitolo 1. Tali notizie sono destinate a recare un contributo decisivo allo studio in questione e a preconstituire una fonte di utili informazioni per l'attuazione di non pochi piani di sviluppo economico e dei pubblici servizi.

5. Una particolarità importante del foglio di famiglia è costituita dal fatto che la metà della pagina sottostante al frontespizio è destinata alle notizie sulle abitazioni (occupate e non occupate) e sugli alloggi di congiuntura. La raccolta di tali notizie costituisce un vero e proprio censimento delle abitazioni destinato a rilevare dati e notizie relativi al numero degli abitanti, alla specie della abitazione, al numero e alla destinazione dei vani, alla esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, acqua potabile e igienico-sanitari, nonché al titolo di godimento dell'abitazione. L'indagine non si estende ai locali occupati dalle convivenze, onde nel relativo modello di rilevazione non figurano domande sullo argomento.

Le parti del foglio di famiglia e del foglio di convivenza destinate ad accogliere le notizie sui caratteri personali dei censiti non presentano, nei due modelli, che differenze strutturali, di cui parte sono rilevabili dall'esame stesso dei modelli e dalle avvertenze, riportate, rispettivamente, nella « Guida per la compilazione del foglio di famiglia » e nella copertina e intercalari del foglio di convivenza, e parte saranno illustrate nella specifica trattazione di ciascun modello.

6. Circa le unità demografiche di rilevazione cui sono destinati i fogli di famiglia e di convivenza — in particolar modo il primo — devesi qui osservare che, riflettendo il censimento essenzialmente uno stato di fatto, le definizioni di famiglia e di convivenza assunte ai fini di esso non coincidono con le corrispondenti nozioni valevoli ad altri fini (ad esempio, la famiglia quale è intesa nel codice civile). Il concetto di famiglia di censimento è basato sui fatti della coabitazione e della convivenza — determinati dalla messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale percepito dai componenti — e si estende anche alle persone che ne fanno parte per ragioni di lavoro o di ospitalità. È quindi un concetto di natura prevalentemente economica il quale, mentre consente di ricon-

durre ad un denominatore comune i molteplici aspetti sotto cui possono presentarsi gli aggregati elementari costituiti dalle famiglie, conferisce un più significativo valore ai dati statistici riferiti a tali unità.

7. Benchè in una indagine vasta e complessa quale è un censimento demografico assuma grande importanza l'unicità del modello di rilevazione, tuttavia è di norma indispensabile ricorrere a modelli di rilevazione destinati a particolari categorie di censiti o a persone venutesi a trovare in speciali situazioni. Così per il IX Censimento generale della popolazione sono state adottate due schede individuali di censimento, di piccolo formato, nelle quali sono formulate le stesse domande contenute nei fogli di famiglia e di convivenza, ad esclusione di quella riguardante la relazione di parentela. Tali schede riguardano gli ospiti degli esercizi alberghieri, sui cui fogli di convivenza devono essere riportate le notizie in esse contenute, e i militari della marina imbarcati e costituenti famiglia a sè stante, per ciascuno dei quali deve essere successivamente compilato un foglio di famiglia. Scopo dell'istituzione di tali modelli individuali è, per gli esercizi alberghieri, di tutelare il segreto delle notizie individuali di ciascun ospite nei riguardi degli altri; per i militari imbarcati, di evitare che sfuggano alla rilevazione della popolazione residente.

Una terza scheda individuale recante tutte le stesse domande del foglio di famiglia, il cui impiego è previsto in sede di perfezionamento del censimento, è destinata alle singole persone sfuggite alla rilevazione perchè non comprese, a tempo debito, nei fogli delle rispettive famiglie.

8. Per la esecuzione di qualsiasi censimento, e quindi anche del censimento della popolazione, si rende necessario altresì l'impiego di modelli ausiliari da utilizzare nelle fasi antecedente, concomitante e susseguente a quella di rilevazione vera e propria.

Scopo di tali modelli, che sono succintamente descritti più avanti allorchè si parla del loro impiego, è di assicurare l'ordinato e regolare sviluppo delle operazioni di rilevazione, consentendo altresì il costante controllo delle unità censite e di quelle che restano da censire. Alcuni di tali modelli sono inoltre congegnati in guisa da riunirvi alcune principali notizie man mano che vengono raccolte, così da poter disporre, contemporaneamente alla chiusura delle operazioni di rilevazione, dei primi risultati provvisori e sommari del censimento.

9. Nella sezione 2 del presente capitolo sono definite le unità di rilevazione ed illustrati i concetti che ne agevolano la esatta ed univoca individua-

zione, nonchè, per le unità demografiche, la sicura attribuzione ai luoghi di dimora.

Nella sezione 3 sono analiticamente illustrati i quesiti contenuti nel foglio di famiglia. Ovviamente, per le considerazioni fatte nella presente sezione, tale illustrazione è valevole per tutti gli altri modelli di rilevazione, salvo per gli aspetti particolari di ciascuno di essi, che sono posti in evidenza più avanti. Particolare estensione è data alla trattazione

dei quesiti di carattere professionale, data l'importanza e la complessità della relativa materia.

Nella sezione 4 è fatto cenno, come anzidetto, degli aspetti particolari del foglio di convivenza e relativi intercalari, nonchè degli altri modelli di rilevazione. Nella sezione 5, infine, sono brevemente descritti i modelli ausiliari. Tutti i modelli, sia di rilevazione che ausiliari, sono riprodotti in fac-simile nell'allegato 2 del presente volume.

## SEZIONE 2 — UNITÀ DI RILEVAZIONE

**10.** Prima di procedere alla particolareggiata illustrazione dei modelli di rilevazione, è opportuno esporre alcuni concetti di pregiudiziale importanza ai fini dell'esatta e uniforme individuazione delle unità di rilevazione del censimento demografico: famiglie e convivenze. Tali concetti si riferiscono al fatto della convivenza abituale e a quello dell'assenza temporanea e della corrispondente presenza temporanea.

Qualche chiarimento deve essere dato anche relativamente al concetto di dimora abituale in base al quale viene stabilito il rapporto che lega la persona al comune di censimento e che concorre pertanto alla determinazione della popolazione residente del comune stesso.

**11.** Per giungere agevolmente al concetto di «convivenza» è opportuno muovere dal concetto di «coabitazione», che è più diffusamente noto. Coabitare vuol dire: abitare insieme, cioè abitare sotto lo stesso tetto. In questo senso può dirsi che una famiglia la quale abbia una camera in affitto presso un'altra famiglia coabita con questa ultima. Ma si supponga che le due famiglie consumino anche i pasti in comune, sopportandone insieme la spesa: esse hanno allora una sola economia, sia pure limitatamente all'alimentazione. In tale caso è evidente che le due famiglie non sono semplicemente coabitanti in quanto la loro comunanza di vita è più stretta: esse sono due famiglie conviventi; e poichè la loro convivenza non è un fatto occasionale ma abituale (almeno sino a nuova contraria decisione), si deve dire, per essere più precisi, che le due famiglie in questione sono abitualmente conviventi. Verificandosi questo requisito della convivenza abituale, le due

famiglie in questione agli effetti del censimento — come anche agli effetti anagrafici — devono essere considerate come una sola famiglia, qualunque sia il numero dei componenti (1).

Dopo quanto sopra esposto è ovvio che, mancando il requisito della convivenza abituale, cioè nei casi di due o più nuclei familiari aventi ciascuno una economia separata da quella delle famiglie coabitanti, i nuclei stessi costituiscono altrettante distinte famiglie malgrado sussistano vincoli di parentela o affinità.

Con l'espressione «persone abitualmente conviventi» deve dunque intendersi un insieme di persone le quali non solo coabitano sotto lo stesso tetto, ma costituiscono un'economia unica anche se limitata alla sola alimentazione.

**12.** Chiarito così il concetto di convivenza abituale, si possono considerare i caratteri distintivi alle unità demografiche di rilevazione: la famiglia e la convivenza. In senso stretto, per famiglia si intende, di norma, l'insieme di due o più persone, unite da vincoli di matrimonio o di parentela. Agli effetti del censimento, però, oltre alle persone unite dagli anzidetti vincoli, sono considerati come facenti parte della famiglia i figli adottivi, gli affiliati, i sottoposti a tutela, le persone legate alla famiglia stessa da vincoli affettivi, nonchè le persone entrate a farne parte per ragioni di servizio (domestici), di lavoro (garzoni e simili), di impiego (istitutori), di ospitalità, nel preciso senso di alloggio e vitto (dozzinanti o pensionanti). In particolare, perciò, anche due persone che convivono maritalmente, con o senza prole, pur non essendo unite in matrimonio, costituiscono una famiglia.

(1) Può citarsi al riguardo, come esempio, il caso di famiglie coloniche a tipo patriarcale (frequenti in particolare nel Veneto e in Toscana), nelle quali convivono abitualmente gli ascendenti e numerosi discendenti del capo famiglia, coniugati con o senza prole, sotto l'autorità del capo famiglia stesso (o «reggitore» o «capoccia»). L'insieme di tali nuclei costituisce un'unica famiglia, in quanto per essa sussiste il requisito della convivenza abituale.

13. Ma esistono altri gruppi di persone, legate da rapporti di natura diversa da quelli che caratterizzano la famiglia. Ad esempio: gli appartenenti ad una comunità religiosa, legati da un vincolo di ordine religioso; i convittori di un collegio-convitto, legati da ragioni di istruzione; i ricoverati in ospizi, orfanotrofi e simili, legati da ragioni di assistenza, ecc. Ciascuno dei singoli gruppi di persone su citati non può, pertanto, definirsi famiglia, bensì convivenza. Ne deriva che mentre il criterio per il riconoscimento delle convivenze riflette la natura del vincolo che lega le persone conviventi (o talvolta semplicemente coabitanti) di cui sono costituite, la distinzione tra le convivenze di vario tipo si opera secondo il particolare fine perseguito da ciascuna di esse. Si hanno così le convivenze religiose (convitto, monastero e simili), le convivenze educative (convitto, collegio, seminario e simili), le convivenze assistenziali (ricovero per vecchi, orfanotrofo, brefotrofo e simili), le convivenze penali (stabilimento penale), le convivenze militari (caserma, nave militare), ecc. Inoltre, analogamente a quanto avviene per le famiglie, possono entrare a far parte delle convivenze altre persone per ragioni di servizio, di lavoro, d'impiego, di ospitalità, purchè abitualmente conviventi con gli altri componenti della convivenza. Agli effetti del censimento, per convivenza s'intende, adunque, l'insieme di persone conviventi (talvolta soltanto coabitanti) per motivi militari o religiosi o di cura o di assistenza o di istruzione o di pena o di lavoro o di ospitalità, ecc.

14. I componenti dell'unità demografica possono essere pochi o molti; il numero di essi può ridursi anche ad una sola persona o salire fino ad oltre una diecina e, per le convivenze, anche a varie centinaia. Costituisce, pertanto, una famiglia, sia la persona che vive da sola occupando un'intera abitazione ovvero una sola stanza, quale coabitante con altra famiglia, sia l'insieme delle persone che costituiscono, ad esempio, una famiglia colonica del tipo patriarcale di cui si è fatto cenno. In tutti questi casi l'unità demografica ha sempre i caratteri della famiglia considerata ai fini del censimento (come ai fini anagrafici). Qualche dubbio potrebbe sorgere sul come considerare la famiglia con numerosi « dozzinanti ». Essa deve essere considerata pur sempre come famiglia, anche quando il numero dei dozzinanti è maggiore del numero degli altri componenti la famiglia. Il carattere di famiglia non sussiste più e subentra quello di convivenza (e precisamente quello di « pensione ») solo se l'attività ospitaliera sia stata riconosciuta col rilascio della licenza di P. S. per l'esercizio di attività economica di carattere alberghiero (pensione).

15. L'assenza dalla famiglia o convivenza di cui si fa parte non comporta di per se stessa la cessazione dell'appartenenza alla famiglia o convivenza. Una persona non cessa di appartenere alla famiglia quando ne sia assente temporaneamente, purchè la ragione dell'assenza faccia presumere il ritorno di tale persona: questo il significato vero e proprio di assenza temporanea, la quale, pertanto, può eventualmente essere anche di durata relativamente lunga.

Le ragioni dell'assenza temporanea di una persona dalla propria famiglia o convivenza, si possono ricondurre a quelle qui di seguito elencate:

a) *occasionali* (diporto, esami, breve periodo di cura, ecc.);

b) *balatico* (bambini dati a balia);

c) *istruzione* (studenti, convittori, seminaristi, novizi di ordini e congregazioni religiose e religiosi non ancora professi); riabilitazione (corrigendi);

d) *servizio militare di leva; richiamo alle armi; volontariato* (esclusi, perciò, i militari di carriera o raffermati);

e) *impiego o lavoro*, limitatamente ai casi qui di seguito indicati:

— servizio statale all'estero (diplomatici, membri del corpo consolare, ecc. e familiari con essi conviventi);

— missione fuori sede (dipendenti di amministrazioni pubbliche e private);

— ufficio o luogo di lavoro fuori del comune ove è l'abitazione della famiglia, purchè coloro che si trovano in tale condizione rientrino in famiglia almeno settimanalmente (compresi i dipendenti di pubbliche amministrazioni che abitano, anche se non autorizzati, fuori del comune ove ha sede lo ufficio);

— lavori stagionali o comunque temporanei (lavoratori d'albergo e mensa, lavoratori agricoli, ecc.);

— mancanza di sede fissa di lavoro (artisti di teatro, viaggiatori di commercio, ambulanti, girovaghi, ecc.);

f) *imbarco su navi della marina militare o mercantile* (militari della marina imbarcati ed equipaggi delle navi della marina mercantile);

g) *ricovero temporaneo in luogo di cura o di assistenza* (compreso il ricovero in istituto psichiatrico, per i ricoverati da meno di un triennio); si precisa che i ricoverati definitivamente (oppure i ricoverati da tre anni o più in istituto psichiatrico) non devono essere iscritti nel foglio di famiglia;

h) *detenzione in attesa di giudizio; condanna a pena inferiore a 5 anni; confino*; pertanto i condannati

a pena di 5 anni o più non devono essere iscritti nel foglio di famiglia.

L'assente temporaneamente dalla propria famiglia (o convivenza) è da considerarsi tale anche se trovati presso altra famiglia (o convivenza) nello stesso comune.

All'assenza temporanea di una persona dalla famiglia o dalla convivenza di appartenenza fa riscontro la presenza della persona stessa presso altra famiglia o convivenza di altro comune o, meno frequentemente, dello stesso comune di residenza. Ovviamente presso quest'ultima famiglia o convivenza tale persona non può essere considerata che come presente temporaneamente.

**16.** La residenza di una persona — stabilisce il codice civile — è nel comune ove essa ha la dimora abituale. La residenza è, perciò, uno stato di fatto, da riconoscersi anche se la persona non è ancora iscritta nell'anagrafe del comune. Tenendo presenti il concetto di convivenza abituale precedentemente illustrato e quello di dimora abituale ora richiamato, è evidente che più persone non possono essere abitualmente conviventi tra loro se non hanno la stessa dimora abituale.

In alcuni casi potrebbero sorgere dubbi nello stabilire il comune di dimora abituale di una persona. Si consideri ad esempio il caso di un lavoratore che abita in un comune nel quale passa le notti per dormire, nonché i giorni festivi per trascorrerli o comunque per riposarsi in famiglia, ma che si reca ogni mattina nel comune vicino dove trascorre l'intera giornata, perchè ivi è il luogo del suo lavoro, e talora vi passa anche le notti dei giorni feriali, limitandosi a rientrare in famiglia dal sabato sera al lunedì mattina.

Nel caso anzidescritto e in quelli analoghi tutti tassativamente elencati più sopra, il comune di di-

mora abituale delle persone assenti per le ragioni ivi esposte, *non* deve essere considerato quello in cui si trovano temporaneamente a causa delle ragioni stesse, bensì quello in cui risiedono con o senza famiglia e dal quale si sono temporaneamente assentate per una delle ragioni anzidette. Ciò è stato stabilito ad evitare giudizi soggettivi, spesso arbitrari e comunque certamente difformi.

Per determinate categorie di persone può sorgere qualche dubbio sul relativo comune di residenza ed è perciò che, ad eliminare ogni incertezza, sono state date, in proposito, norme precise nella « Guida per la compilazione del foglio di famiglia ».

La questione riguarda, in particolare:

— le persone (o le famiglie) abusivamente immigrate in un comune protetto dalla legge contro l'urbanesimo: esse, pur avendo di fatto la residenza nel comune protetto, non sono iscritte nella relativa anagrafe, per il divieto sancito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092, e continuano a rimanere iscritte nell'anagrafe del comune di provenienza. Per tali persone, ai fini del censimento, deve essere considerato come comune di residenza quello in cui dimorano di fatto, cioè il comune protetto dalla legge contro l'urbanesimo;

— le persone di servizio, i garzoni, le istitutrici e simili, che abitano presso la famiglia ove prestano servizio: per tali persone il comune di residenza è quello stesso della famiglia presso la quale prestano servizio; in conseguenza esse, ai fini del censimento, non fanno parte della famiglia paterna, bensì della famiglia presso la quale prestano servizio;

— gli sfollati, i profughi e le persone senza fissa dimora: è stabilito che per essi si deve indicare, quale comune di residenza, il comune nella cui anagrafe sono iscritti, anche se dimoranti in altro comune.

### SEZIONE 3 — FOGLIO DI FAMIGLIA

#### NOTIZIE SULLE UNITÀ TERRITORIALI E SULLE ABITAZIONI

**17.** La prima delle tre facciate che presenta il foglio di famiglia comprende: nella parte superiore, il frontespizio e due gruppi di particolari notizie relative all'abitazione; nella parte inferiore, il quadro delle notizie sull'abitazione. In merito, occorre fare attenzione alle seguenti avvertenze, da considerarsi integrative di quelle contenute nella « Guida per la compilazione del foglio di famiglia ».

**18.** Per quanto concerne le indicazioni da apporre nella parte superiore del foglio:

— le indicazioni della provincia, del comune, della parrocchia, della frazione geografica e della sezione devono essere apposte dall'ufficio comunale di censimento, prima della consegna degli stampati agli ufficiali di censimento (v. capitolo 1, punto 86);

— il cognome e nome del capo famiglia e l'indi-

rizzo dell'abitazione, nonchè il numero provvisorio del foglio nella sezione, devono essere invece scritti dall'ufficiale di censimento al momento della consegna del foglio, come sarà detto più avanti;

— le notizie relative al tipo ed all'eventuale denominazione della località ove è situata l'abitazione devono essere indicate dall'ufficiale di censimento, tenendo presente la cartina di sezione; se nel territorio compreso nella sezione affidata all'ufficiale di censimento esistono nuclei abitati, questi sulla cartina di sezione devono sempre apparire delimitati da una linea a matita marrone. Se il territorio compreso nella sezione si riferisce in parte ad un centro abitato e in parte a zone esterne al centro abitato, la delimitazione (a matita azzurra) del centro abitato deve apparire nella cartina di sezione; soltanto nel caso in cui tutto il territorio compreso nella sezione faccia parte di un centro abitato, la delimitazione del centro non può apparire nella cartina di sezione: ma in tal caso riesce evidente all'ufficiale di censimento che le unità a lui affidate sono comprese tutte nel centro abitato; sembra superfluo rilevare che se l'edificio ove è contenuta l'abitazione non è compreso nè in un centro, nè in un nucleo abitato, esso fa parte delle case sparse;

— i requisiti igienico-sanitari sussistono se dalle latrine, dagli acquai e dagli scaricatori non provengono esalazioni dannose o infiltrazioni, e quando l'acqua potabile nei pozzi, nei serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento; la mancanza di latrina, particolarmente nelle zone rurali, non è sufficiente per affermare che l'abitazione manca dei requisiti igienico-sanitari. Circa le pareti in muratura che dividono l'abitazione dagli eventuali locali di ricovero del bestiame, si precisa che deve essere risposto affermativamente anche quando nella parete vi sia un'apertura chiusa da una porta;

— per quanto concerne le lesioni (anche su muri maestri interni), si deve rispondere affermativamente pure se, in dipendenza di lavori di puntellamento (con pali o muratura), l'edificio non presenti pericolo circa l'abitabilità.

**19.** Per quanto concerne le indicazioni da apporre nel prospetto delle notizie sull'abitazione:

— ai fini della distinzione dei vani in vani utili (o stanze) e vani accessori, tenendo presenti i prefissati requisiti del vano utile (luce ed aria dirette, ampiezza per contenere almeno un letto), si osserva che, oltre alle camere da letto, da pranzo, ecc., aventi di norma i requisiti suddetti, possono essere vani utili (stanze) anche vani utilizzati per uso diverso dall'abitare;

— per quanto concerne i vani utili (stanze) adibiti ad uso diverso dall'abitazione (col. 4 del prospetto), si deve precisare che lo studio professionale ivi esemplificato (studio di un avvocato, gabinetto di un medico, ecc.) non deve essere confuso con la stanza eventualmente adibita a studio non professionale, frequente, ad esempio, nelle abitazioni di persone di una certa cultura; tale stanza adibita a studio non professionale va computata nei vani utili da indicare nella colonna 1 del prospetto anzitutto;

— dato il concetto di vano accessorio (vano che non ha tutti i requisiti suddetti o che, pur avendoli, è destinato, per costruzione o successiva trasformazione, ai servizi igienici, oppure è destinato al disimpegno di altri vani), si osserva che sono vani accessori il bagno, la toletta, la latrina, il corridoio e simili; la cucina (pur essendo destinata ad un servizio) e l'ingresso (pur essendo destinato al disimpegno di altri vani), se hanno i requisiti della luce ed aria dirette e dell'ampiezza sufficiente per contenere un letto, devono essere considerati vani utili (stanze); la soffitta o i vani ricavati nella soffitta devono essere considerati vani utili (stanze) se, oltre ai requisiti suddetti, risultano effettivamente abitati o destinati all'abitare.

**20.** Circa le indicazioni da apporre relativamente alle famiglie coabitanti, i numeri dei fogli da indicare nella colonna 1 del prospetto di cui al quesito 6 devono essere indicati dall'ufficiale di censimento, il quale li deve desumere dai fogli relativi alle famiglie abitanti nella stessa abitazione.

#### NOTIZIE PERSONALI ED ANAGRAFICHE

**21.** La seconda facciata o « facciata interna » del foglio di famiglia comprende le prime 18 colonne dei quesiti sulla famiglia. In merito occorre tener presenti le seguenti avvertenze da porre in relazione ai concetti fondamentali illustrati nella sezione 2 del presente capitolo e da considerarsi integrative delle avvertenze da 3 a 11 della « Guida ».

**22.** Per quanto concerne la corretta discriminazione delle persone da iscrivere nell'Elenco A da quelle da iscrivere nell'Elenco B, che costituisce la condizione pregiudiziale per la esatta compilazione del foglio:

— le persone facenti parte della famiglia devono essere iscritte nell'Elenco A anche se assenti temporaneamente per una delle ragioni specificate nell'avvertenza 3 della « Guida » e riportate al punto 15 del presente capitolo; devono essere iscritti in Elenco A, in quanto facenti parte della famiglia presso la

quale prestano servizio (ancorchè ne siano temporaneamente assenti) anche le domestiche, i garzoni, le istitutrici e simili, nonchè i dozzinanti (pensionanti) abitualmente conviventi con la famiglia stessa; non vi devono invece essere iscritte le persone ricoverate definitivamente in luogo di cura o di assistenza (comprese tra esse le persone ricoverate da tre anni o più in istituto psichiatrico) e i condannati a pena di 5 anni o più; un particolare accorgimento per verificare l'esatta inclusione delle persone nell'Elenco A deve essere costituito dalla verifica che per tutte risulti indicato alla colonna 14 lo stesso comune;

— tra le persone da iscrivere in Elenco B devono essere compresi gli ospiti occasionali, cioè le persone, anche se parenti, che siano venute a passare qualche tempo presso la famiglia che le ospita, continuando, tuttavia, a far parte della propria famiglia e mantenendo quindi la residenza nel comune di residenza di questa, nonchè le persone che si trovano a dozzina (cioè a pensione) presso la famiglia, per una delle ragioni elencate nella avvertenza 3 della Guida; ad ogni modo per la iscrizione nell'Elenco B occorre che le persone predette siano presenti alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre, salvo il caso che trattasi di persone arrivate o rientrate successivamente (perchè nella notte dal 3 al 4 novembre si trovavano, ad esempio, in viaggio) senza essere state censite come presenti altrove (ad esempio in albergo, se vi abbiano pernottato durante il viaggio), le quali ultime devono essere iscritte egualmente nell'Elenco B. Le persone iscritte nell'Elenco B possono avere un comune di residenza diverso una dall'altra; qualcuna di esse può avere lo stesso comune di residenza delle persone iscritte nell'Elenco A: evidentemente, in tal caso, trattasi di persona assente temporaneamente da una famiglia che risiede nello stesso comune.

**23.** Per quanto concerne l'ordine di iscrizione delle persone, si chiarisce: che tra i figli sono, evidentemente, da comprendersi anche i figli naturali; che i figli vedovi senza prole, agli effetti dell'ordine di iscrizione, sono da considerarsi come i figli celibi; che per ascendenti si intendono i genitori, i nonni, gli zii, ecc.; se la famiglia è costituita di più nuclei familiari abitualmente conviventi, l'ordine di iscrizione deve essere fatto per nuclei iniziando dal nucleo del capo famiglia.

**24.** Per quanto concerne i quesiti relativi alle generalità di cui alle colonne 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, che si riferiscono alla paternità, alla relazione di parentela o convivenza, allo stato civile, alla data ed al luogo di nascita:

— nel caso di figli di padre ignoto, può essere indicato il nome della madre; nel caso di figli di genitori ignoti devono essere posti due trattini (=);

— nel caso di cosiddette famiglie irregolari (persone non unite in matrimonio, ma coabitanti e conviventi maritalmente, anche se una di esse od ambedue unite in matrimonio con altra persona dalla quale sono separate legalmente o di fatto), per la persona che non appare come capo famiglia deve essere usata l'espressione di «convivente»; se hanno figli presso di sè, questi devono essere indicati come «figli» se riconosciuti dal capo famiglia, come «conviventi» se riconosciuti dall'altra persona o se non riconosciuti da ambedue; i figliastri del capo famiglia devono essere indicati come «figli» e i figli dei figliastri come «nipoti»; per le persone che fanno parte della famiglia per ragioni di servizio (domestiche) o di lavoro (garzoni) o di impiego (istitutrici) e simili deve essere usata l'espressione riflettente la loro qualifica: «domestica», «garzone», «istituttrice», ecc.;

— sempre nel caso di famiglie irregolari, lo stato civile deve riferirsi allo stato effettivo della persona interessata e perciò sia l'una che l'altra persona devono scrivere: «coniugato» (o «coniugata») se separato (o separata) di fatto; «celibe» (o «nubile») se non coniugato (o non coniugata); «vedovo» (o «vedova»), «separato (o separata) legalmente», «divorziato» (o «divorziata»), a seconda della loro condizione;

— è preferibile che il mese di nascita sia scritto in lettere, non in cifre, eventualmente abbreviato: gen., feb., mar., ecc.;

— l'indicazione del comune di nascita deve essere sempre seguita dall'indicazione della provincia relativa; per quanto concerne il nome del comune di nascita, può darsi il caso che i censiti, non conoscendo il nome attuale, indichino il nome che il comune aveva precedentemente; in tali casi deve essere accettata l'indicazione del censito;

— non è consentito all'ufficiale di censimento di confrontare le notizie risultanti nel foglio di famiglia con quelle risultanti nei registri di stato civile e nei fogli e schede anagrafiche: tale compito deve essere assolto dall'ufficio comunale di censimento in sede di revisione dei fogli compilati.

**25.** Per quanto concerne il quesito relativo alla istruzione, se un censito ha conseguito più titoli di diverso grado (ad esempio: licenza elementare, licenza ginnasiale e maturità classica) deve indicare soltanto l'ultimo conseguito (maturità classica); poichè, inoltre, si deve indicare il titolo più alto conseguito, non la più alta classe o il più alto corso frequen-



tato, per uno studente universitario iscritto, ad esempio, al quinto anno di medicina, non si deve scrivere «5° anno di medicina», bensì «maturità classica» (grave errore si commetterebbe, poi, se si scrivesse «laurea in medicina», titolo ancora da conseguire); gli autodidatti che non abbiano conseguito alcun titolo di studio devono tracciare due trattini (=) nella colonna 10 e rispondere nelle colonne 11-*a* e 11-*b* indipendentemente dal grado di cultura raggiunto; per quanto concerne il quesito di cui alla colonna 11-*b*, chi sappia scrivere soltanto il proprio nome e cognome deve considerarsi persona che non sa scrivere e perciò per essa si deve rispondere *no*.

**26.** Per quanto concerne i profughi, si precisa che il quesito riguarda non soltanto i profughi provenienti da comuni situati in territori non più amministrati dall'Italia dopo l'ultima guerra (ad esempio: comuni dell'Istria e della Dalmazia passati alla Jugoslavia), bensì anche quelli provenienti dalla Libia, dall'Africa Orientale già italiana (esclusa la Somalia che è amministrata dall'Italia) e dagli ex possedimenti delle Isole dell'Egeo e di Tientsin.

**27.** Per quanto concerne la cittadinanza degli stranieri, si richiama l'attenzione sugli apolidi; «apolide» significa «senza cittadinanza»: una persona che abbia perduto la cittadinanza di un qualsiasi paese senza avere acquistata quella di altro paese, è un apolide; ma poichè deve essere indicata anche la cittadinanza perduta, se si trattasse, ad esempio, di persona che ha perduto la cittadinanza russa, si deve scrivere nella colonna 13: «apolide già cittadino russo»; trattandosi, invece, di persona che non ha posseduto mai una cittadinanza, alla parola «apolide» si deve aggiungere l'indicazione della nazionalità, che si distingue dalla cittadinanza perchè questa rappresenta uno stato giuridico, mentre la nazionalità rappresenta il ceppo etnico; perciò per una tale persona, ad esempio di origine etnica polacca, si deve scrivere: «apolide naz. polacca»; si tenga presente che il passaporto I R O non comprova l'apolidia di chi ne è in possesso e quindi anche coloro che ne sono forniti devono dichiarare la propria cittadinanza, se la possiedono.

**28.** Per quanto concerne il comune di residenza (la cui esatta indicazione è di particolare importanza poichè tra l'altro, come si è già osservato, può rilevare eventuali errori compiuti nella discriminazione delle persone indicate nell'Elenco A da quelle indicate nell'Elenco B), si richiama quanto detto al punto 16 del presente capitolo.

**29.** Per quanto concerne le notizie relative alla presenza nella famiglia e assenza temporanea dalla famiglia, non si ravvisa la necessità di ulteriori istruzioni.

**30.** Per quanto concerne la presenza temporanea di persone non facenti parte della famiglia, si insiste sulla necessità di una indicazione esatta e completa dell'indirizzo delle persone in questione nel comune di residenza e si precisa che il tempo indicato nella colonna 14-quater deve riferirsi alla presenza nel comune ove il censito si trova alla data di censimento e non alla presenza presso la famiglia nella quale si trova alla data stessa.

#### NOTIZIE PROFESSIONALI

**31.** L'ultima facciata del foglio di famiglia comprende i tre quesiti sulla professione, arte o mestiere (ovvero sulla condizione non professionale) delle persone iscritte nel foglio (col. 19), nonchè sulla posizione ed il ramo di attività in cui la professione è esercitata (rispettivamente coll. 20 e 21).

L'esatta e completa indicazione delle notizie di cui è cenno riveste fondamentale importanza ai fini delle elaborazioni statistiche dei dati del censimento perchè tali dati permettono la conoscenza e l'analisi di molti fenomeni dal punto di vista sociologico ed economico, aspetti finora inadeguatamente considerati nei censimenti e nelle altre indagini statistiche appunto per difetti, lacune e imprecisioni delle risposte date nei modelli di rilevazione ai quesiti di natura professionale.

È necessario pertanto che l'ufficiale di censimento si impossessi in modo esatto ed esauriente delle istruzioni concernenti le caratteristiche delle attività professionali, soprattutto al fine di assicurare la maggiore possibile uniformità di criteri nella compilazione dei fogli di censimento, sia che questa venga effettuata dai capi famiglia interessati, sia dall'ufficiale di censimento stesso.

**32.** Ai fini statistici è conveniente considerare le persone che compongono una data collettività distinte in due grandi gruppi, a seconda che esercitino:

- a) attività di carattere economico;
- b) attività di carattere non economico.

Le attività di carattere economico sono quelle dirette al conseguimento di un reddito inteso come retribuzione dell'opera direttamente esplicata dalle persone per la produzione di beni e di servizi.

Le attività che sono state dette non economiche risultano definite per esclusione nel senso che ad

esse appartengono tutte quelle non comprese nel gruppo precedente. Poichè ai fini delle classificazioni professionali è necessario considerare soltanto la popolazione in condizione di esercitare una data attività, è necessario distinguere le persone in condizione non professionale a seconda che siano o no in età lavorativa. Ai fini del censimento, non sono considerati in età lavorativa i bambini aventi meno di 10 anni.

Rimane pertanto stabilito che nel gruppo delle attività di carattere economico sono comprese tutte le persone che esercitano una professione, arte o mestiere, mentre nel gruppo delle attività non economiche rientrano tutte le persone che si trovano nelle cosiddette «condizioni» non professionali (esclusi ben s'intende i minori di 10 anni).

**33.** Il concetto di professione non può essere esattamente individuato se non si tiene conto anche di altri aspetti che caratterizzano l'esercizio, da parte di un individuo, di una data attività economica. Questi altri aspetti riguardano la cosiddetta posizione nella professione ed il ramo di attività economica in cui la professione viene esercitata.

La posizione dell'individuo in una data professione riflette, innanzitutto, la sua condizione sociale, e cioè se egli nella esplicazione della sua attività è indipendente o dipendente; in altri termini la posizione dell'individuo si specifica teoricamente nella figura dell'imprenditore od in quella del prestatore d'opera, sia intellettuale sia manuale.

Accade tuttavia di frequente che le persone fisiche rivestano al tempo stesso la figura di imprenditore e quella del prestatore d'opera, dando luogo alla figura dell'imprenditore-lavoratore o, come comunemente si dice, del lavoratore in proprio.

Pertanto, con riferimento alle singole persone da censire, possono aversi le posizioni professionali fondamentali di imprenditore, di imprenditore-lavoratore o lavoratore in proprio e di prestatore di opera. Per ovvie considerazioni di carattere economico-sociale, quest'ultima posizione suole essere ulteriormente distinta in relazione alla natura e qualità del lavoro prestato, dando luogo alle posizioni particolari di dirigente, impiegato, operaio o lavoratore manuale.

**34.** L'altro fondamentale aspetto della qualificazione della professione che, sia ben chiaro, non si identifica neppure esso col concetto di professione, è quello che fa riferimento al ramo di attività, e cioè al settore economico in cui la professione viene esercitata: agricoltura, industria, pubblica amministrazione, ecc.

La professione vera e propria, invece, è definita da altri specifici caratteri che si riferiscono a ciò che l'individuo fa, ossia al genere di lavoro o di prestazione che viene fornita. Le risposte errate che spesso vengono date al particolare quesito sulla professione, indicando anzichè l'attività professionale la posizione e il ramo di attività economica (impiegato statale, operaio tessile), si possono spiegare col fatto che talvolta l'indicazione della professione vera e propria viene considerata irrilevante, oppure implicita nell'espressione usata.

Ai fini della corretta compilazione dei modelli di rilevazione, una simile trasposizione non è però consentita e pertanto la professione deve sempre essere esplicitamente indicata con la denominazione appropriata che fa al caso.

**35.** Una risposta a tutti e tre i quesiti professionali deve essere data per tutti i censiti in età di 10 anni e più, ad eccezione di quelli in condizione non professionale. Per questi ultimi e per i bambini in età dai 6 a meno di 10 anni si deve rispondere soltanto al quesito della colonna 19; per i bambini al di sotto dell'età scolastica (6 anni) non si deve rispondere a nessuno dei tre quesiti.

**36.** In particolare, si precisa che tra le persone in condizione professionale sono comprese oltre alle persone in età di 10 anni e più che alla data di censimento esercitano effettivamente una professione, arte o mestiere, anche quelle che, avendo già esercitato una professione, arte o mestiere, non lo esercitano alla data di censimento per cause di carattere temporaneo: ad esempio disoccupazione, malattia, servizio militare di leva o di richiamo o di volontariato, detenzione in attesa di giudizio o condanna a pena inferiore a 5 anni, confino; per queste persone le risposte da dare alle colonne 19, 20 e 21 devono riflettere l'ultima professione esercitata, l'ultima posizione avuta nella professione e la specie di attività dell'ultima azienda, ente o amministrazione in cui i censiti erano occupati prima di essere disoccupati o ammalati o in servizio militare o in attesa di giudizio o condannati o confinati.

**37.** Per quanto concerne invece le persone in condizione non professionale, si precisa che trattasi delle persone che non sono ancora o non sono più o non sono mai state in grado o nella necessità di esercitare una professione, arte o mestiere, comprese tra le prime quelle che non possono esercitarla per ragioni di età o per ragioni di studio, tra le seconde quelle che non possono più esercitarla per ragioni di età o di sopravvenuta invalidità; tra le

ultime, infine, quelle che non l'hanno mai esercitata o non la esercitano per ragioni di invalidità congenita o perchè in condizione agiata o perchè a carico della famiglia o della pubblica beneficenza o della carità pubblica o per altre ragioni. Qui di seguito si dà una esemplificazione delle risposte da indicare nella colonna 19 per i casi in questione: scolaro, studente, inabile al lavoro, mutilato inabile al lavoro, casalinga, benestante, pensionato, a carico della famiglia, a carico della pubblica beneficenza, mendicante, ecc. Un particolare gruppo di persone in condizione non professionale è quello delle persone che avendo compiuto gli studi (di qualunque grado: superiore, medio, elementare) sono in attesa di occupazione; per costoro la risposta da dare al quesito della colonna 19 deve essere: in attesa di prima occupazione.

**38.** Data l'importanza fondamentale del quesito relativo alla professione, arte o mestiere (col. 19), le cui risposte consentiranno di conoscere la distribuzione della popolazione attiva tra le diverse professioni, arti o mestieri, si rende opportuno precisare che la specificazione delle professioni, arti o mestieri propriamente detti, come risposta al quesito di cui trattasi, si identifica con la specificazione del lavoro o del servizio prestato, indipendentemente da ogni riferimento a valutazioni di ordine morale, religioso, ecc. (ad esempio: industriale, commerciante, medico, contabile, cassiere, ebanista, montatore elettricista, ecc.); l'ufficiale di censimento può rendersi esatto conto di tale concetto leggendo l'avvertenza 12 della Guida, dove il concetto di professione è contrapposto ai concetti di posizione nella professione e di specie dell'attività dell'azienda, amministrazione o ente ove la professione, arte o mestiere è esercitato.

La specificazione del lavoro o servizio deve dunque fare riferimento a elementi concreti e per così dire sensibili ed anzi visibili, nel senso che potrebbero essere percepiti da un rilevatore attraverso l'osservazione diretta e cioè senza necessità di una esplicita dichiarazione dell'interessato. Ciò perchè l'esplicazione di un lavoro e la prestazione di un servizio costituiscono un « fatto » rilevabile nello spazio e nel tempo e non una qualità o attributo personale, come potrebbe essere ad esempio un titolo di studio o comunque il possesso da parte di una persona di determinate cognizioni. La professione costituisce cioè un dato concreto della realtà e perciò mutevole nel tempo, per cui una stessa persona in un dato momento può trovarsi ad esplicare una data professione e in un altro momento una professione diversa o anche a non esercitare più alcuna professione per sopravvenuta disoccupazione, per cagione di età o per altro motivo.

**39.** Nel concetto di lavoro è implicito lo sforzo fisico o intellettuale richiesto nella persona che lo esplica e l'oggetto sul quale tale sforzo viene applicato. In relazione alla prevalenza ed alla natura di questi vari elementi, suole farsi distinzione tra lavoro prevalentemente intellettuale e lavoro prevalentemente manuale, distinzione alla quale fanno riferimento le correnti distinzioni fra « professione » e « arte o mestiere ».

Le professioni intese nel senso di attività di carattere prevalentemente intellettuale sogliono essere designate come professioni o arti liberali; le professioni designate come arte o mestiere rispecchiano la distinzione tra le cosiddette arti minori o arti utili o mestieri artistici e le altre attività manuali che, per contrapposto, costituiscono l'insieme dei mestieri comuni nel senso che essi non comportano necessariamente l'intervento degli elementi creativi dell'arte.

Ai fini delle rilevazioni statistiche può essere conveniente mantenere queste distinzioni correnti ed attribuire pertanto ai termini « professioni ed arti liberali » e « arti e mestieri » il particolare contenuto di cui è stato ora detto. Tuttavia, poichè la classificazione delle svariate attività individuali secondo i particolari aspetti sopraccennati non interessa in sede di rilevazione, è sufficiente che l'ufficiale di censimento tenga presente che generalmente quando per brevità si scrive « professione », s'intende alludere anche ad « arte o mestiere ».

**40.** Chi esercita due o più professioni deve indicare solo la professione principale, intendendo per professione principale quella che, per continuità di lavoro o importanza economica o per altre considerazioni, è ritenuta la più importante: comunque, lo stabilire quale sia l'attività più importante spetta agli interessati.

**41.** La professione deve essere indicata con termini appropriati, precisi, esaurienti, e benchè, se possibile, siano da preferirsi i termini tecnici, come quelli contenuti nei contratti o nei libretti di lavoro, tuttavia sono ammessi anche termini d'uso locale o dialettale: l'uso spontaneo e perciò appropriato di tali termini li rende, anzi, particolarmente opportuni; in ogni caso sono assolutamente da escludersi i termini generici, perchè essi impediscono un'esatta classificazione delle professioni; di tali termini si dà una larga esemplificazione nei paragrafi successivi relativi ai grandi rami di professioni arti e mestieri (agricoli, non agricoli, ecc.) e l'ufficiale di censimento deve tenerli presenti per evitarli, farli evitare, e, al caso, farli sostituire con altri termini precisi o, se necessario, con espressioni particolareggiate (comprendenti cioè più di una parola).

42. Per le persone in età di 10 anni o più che aiutano un proprio familiare nella conduzione di un'azienda agricola o commerciale o artigiana, ecc. senza ricevere una retribuzione o salario, si deve scrivere la stessa professione del familiare coadiuvato; qualora ricevessero una retribuzione o salario, non devono indicare la professione del familiare, bensì la propria.

43. Importante è il caso, ricorrente frequentemente nei riguardi dei lavori agricoli, delle donne che, pur attendendo alle cure domestiche, sono prevalentemente occupate (cioè per la maggior parte dell'anno, anche se non in modo continuativo) in una professione, arte o mestiere: esse devono specificare tale prevalente occupazione e non dichiararsi «attendenti a casa» o «casalinghe», come spesso si è verificato nel passato, per ingiustificato timore di gravame fiscale; perciò nei casi in questione l'ufficiale di censimento deve far chiaramente compren-

dere che le dichiarazioni non potranno mai ed in alcun modo formare oggetto di imposizione fiscale di qualunque genere, ma che serviranno soltanto a scopi statistici e di studio.

44. Sono professioni agricole le attività professionali individuali di carattere agricolo, indipendentemente dall'azienda o dall'ente presso cui vengono esercitate: ad esempio, il mestiere di giardiniere è sempre un mestiere agricolo, sia se esercitato in una azienda floricola, sia presso una famiglia privata o alle dipendenze di una amministrazione pubblica; per analoghe, se non identiche considerazioni, la professione di fattore è pur sempre una professione agricola, anche se si concreta in una attività prevalentemente amministrativa; ciò premesso, e richiamando quanto è stato avvertito circa l'uso di termini appropriati, si forniscono qui di seguito alcuni esempi dei termini generici da non usare e dei termini specifici da usare:

<i>Categorie di persone</i>	<i>Non si deve scrivere</i>	<i>Si deve scrivere (col. 19)</i>
1. Per un conduttore di azienda agricola specializzata (olivicola, frutticola, floricola, orticola, ecc.)	1. Agricoltore	1. Olivicoltore, frutticoltore, floricoltore, orticoltore, ecc.
2. Per un conduttore di azienda forestale	2. Agricoltore	2. Silvicoltore
3. Per un conduttore di azienda zootecnica	3. Agricoltore	3. Allevatore di ovini (o di cavalli, di bovini, ecc.)
4. Per un bracciante, un giardiniere, un boscaiolo, un bifolco, ecc.	4. Lavoratore agricolo	4. Bracciante, giardiniere, boscaiolo, bifolco, ecc.
5. Per un fattore	5. Impiegato agricolo o impiegato addetto alla agricoltura	5. Fattore

45. Con la dizione negativamente espressa « professioni non agricole » si devono necessariamente indicare le professioni diverse da quelle agricole le quali, sottraendosi ad una definizione vera e propria a causa della loro complessità e varietà, possono soltanto essere indicate come le professioni applicate alla produzione di beni economici non agricoli, alla trasformazione, trasporto e vendita di beni economici in genere, nonché alla prestazione di servizi (servizi domestici, servizi per l'igiene e la persona, servizi sanitari, ecc.); la complessità e varietà delle

professioni in questione impone una precisione di linguaggio tecnico, che talvolta, per evitare equivoci, deve giungere sino alla indicazione della materia lavorata (tornitore in metalli, tornitore in legno), alle caratteristiche della vendita (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, commercio ambulante), ai caratteri della macchina impiegata (macchinista navale, macchinista ferroviario, macchinista di macchine fisse) ecc.; ciò premesso, si danno a pagina seguente alcuni esempi caratteristici di termini generici da non usare e di termini specifici da usare.

<i>Categorie di persone</i>	<i>Termini da non usare</i>	<i>Termini appropriati da usare (col. 19)</i>
1. Per gli imprenditori (datori di lavoro)	1. Imprenditore, datore di lavoro	1. Industriale, appaltatore, commerciante, banchiere, ecc. (la risposta alla col. 21 permetterà di conoscere l'oggetto dell'industria, del commercio, ecc.)
2a. Per la maggior parte dei liberi professionisti o di chi eserciti una professione liberale anche alle dipendenze altrui	2a. Libero professionista	2a. Medico, veterinario, farmacista, levatrice, scrittore, scultore, musicista, ecc.
2b. Per altri professionisti o esercitanti una professione liberale alle dipendenze altrui	2b. Ingegnere, procuratore, consulente, artista, infermiera, maestro, ecc.	2b. Ingegnere civile, procuratore legale, consulente finanziario, artista lirico, infermiera diplomata, maestro elementare, ecc.
3a. Per una parte degli impiegati (privati, pubblici)	3a. Impiegato (1)	3a. Contabile, cassiere, stenodattilografa, bibliotecario, archivista, giudice di tribunale, pretore, cancelliere, ecc.
3b. Per gli impiegati con funzioni direttive	3b. Direttore, dirigente	3b. Direttore generale, vice direttore, direttore tecnico, direttore amministrativo, direttore commerciale, direttore di reparto, direttore di succursale, ecc.
4. Per i militari di carriera o raffermati	4. Colonnello, capitano, tenente, maresciallo, sergente, ecc.	4. Colonnello di fanteria, colonnello medico, capitano commissario, tenente di vascello, tenente veterinario, maresciallo dell'aeronautica, sergente di sanità, ecc.

46. Le professioni ecclesiastiche sono quelle di carattere religioso esercitate dalle persone addette al culto; ai fini della esatta indicazione di esse, l'ufficiale di censimento deve tener presente che, secondo l'ordinamento della chiesa cattolica, le persone genericamente designate come appartenenti a professioni ecclesiastiche (e che costituiscono le cosiddette « persone canoniche » in quanto la loro posizione nella Chiesa è regolata dal codice di diritto canonico) si distinguono nelle due seguenti grandi categorie:

- a) vescovi (arcivescovi, ecc.) e sacerdoti secolari;
- b) religiosi (sacerdoti o laici).

Nella prima categoria (che comprende solo persone di sesso maschile) sono anche da comprendere le persone che, pur non avendo ricevuto l'ordinazione sacerdotale, hanno ricevuto gli ordini maggiori che comportano gli stessi obblighi della ordinazione sacerdotale. La seconda categoria di persone canoniche è costituita dalle persone, di ambo i sessi, che con la professione di voti pubblici divengono membri di ordini o congregazioni religiose; i membri di ordini o congregazioni maschili possono essere sia sacerdoti che laici.

Per le persone appartenenti alla prima categoria la risposta alla colonna 19 deve essere data con una delle seguenti voci: patriarca, arcivescovo, vescovo, sacerdote secolare, diacono. Per le persone appartenenti alla seconda categoria, con una delle seguenti voci: religioso sacerdote, religioso diacono, religioso laico, e, se trattasi di ordini o congregazioni femminili: religiosa corista, religiosa conversa, ecc.

Per i seminaristi (che non abbiano ricevuto gli ordini maggiori) e per i novizi od aspiranti ad ordini religiosi (che non abbiano pronunciato i voti) possono essere usate tali denominazioni oppure quella generica di studente.

Per le persone addette ai culti non cattolici si deve scrivere, ad es.: per gli appartenenti alle chiese separate ortodossa o monofisita: sacerdote secolare, sacerdote regolare, religiosa, ecc.; per gli appartenenti alle chiese protestanti: pastore, ecc.; per gli appartenenti alla religione ebraica: rabbino, maestro di religione, ecc.

Infine, per le persone addette al culto che esercitano una professione extra-religiosa, si deve scrivere, ad es.: sacerdote secolare musicista, religioso sacerdo-

(1) La voce generica « impiegato » può essere usata eccezionalmente per coloro che svolgono attività generiche, cioè senza una denominazione specifica.

te insegnante universitario, religioso laico tipografo, conversa infermiera, ecc.; pastore avvocato, rabbino avvocato, ecc. Analogamente, per gli addetti al culto presso le forze armate si deve aggiungere la qualifica di cappellano militare e si deve scrivere, ad esempio: sacerdote secolare cappellano militare.

47. A seconda dei vari campi di attività, le fondamentali posizioni di cui si è detto al punto 33 possono specificarsi con particolari denominazioni; ad esempio la posizione dell'imprenditore, nel caso delle persone che esercitano la professione agricola, suole essere designata con l'espressione di conduttore non coltivatore; la posizione del lavoratore in proprio, nel caso delle persone che esercitano una professione agricola, suole specificarsi nelle posizioni di conduttore coltivatore, colono parziario o mezzadro e simili; la stessa posizione del lavoratore in proprio, nel caso delle persone che esercitano una professione non agricola, suole essere specificata con le denominazioni di artigiano, negoziante e simili.

48. Ai fini del IX Censimento generale della popolazione, le particolari posizioni da indicare nella colonna 20 del foglio di famiglia e di convivenza, riportate anche nella Guida, sono le seguenti:

A - *Posizioni delle persone che esercitano una professione agricola*

1. *Conduttore non coltivatore*: per chi gestisce una azienda (di sua proprietà o in affitto o in enfiteusi o in usufrutto) sopportando in tutto o in parte il rischio della produzione e nella quale non impiega l'opera manuale propria, nè quella dei familiari, bensì esclusivamente quella di salariati, compartecipanti o coloni parziari.

2. *Conduttore coltivatore* (o coltivatore diretto): per chi gestisce un'azienda, di sua proprietà o in affitto o in enfiteusi o in usufrutto (con o senza l'ausilio di salariati o compartecipanti), sopportando interamente il rischio della produzione e nella quale impiega l'opera manuale propria ed eventualmente anche quella dei familiari.

3. *Terraticante* (o terraticchiere, o terraggerista, o terraggere): per il lavoratore che assume, di solito per la durata del ciclo vegetativo di una determinata cultura, uno o più appezzamenti di terreno, dando in corrispettivo una prestabilita quantità di prodotto.

4. *Colono parziario* (o mezzadro, o terziario, ecc.): per chi coltiva un fondo avuto a colonia parziaria.

5. *Coadiuvante*: per chi aiuta un proprio familiare nella conduzione di un'azienda agricola, o nella coltivazione del relativo fondo, senza ricevere una retribuzione o salario.

6. *Compartecipante*: per il lavoratore che assume, nel corso di un'annata agraria, una parte dei lavori necessari ad una coltivazione legnosa oppure tutti o parte dei lavori necessari ad una coltivazione erbacea, ricevendo come compenso una quota parte del prodotto.

7. *Lavoratore a contratto annuo*: per chi esercita un mestiere agricolo per conto altrui ed è assunto a contratto annuo o per non meno di 200 giorni (compresi i salariati fissi).

8. *Lavoratore a giornata*: per chi esercita un mestiere agricolo per conto altrui ed è assunto a giornata o per meno di 200 giorni (obbligato, avventizio, e simili).

9. *Dirigente*: per i tecnici agricoli e i fattori con funzioni direttive estese a tutta l'azienda.

10. *Impiegato*: per i tecnici agricoli e i fattori non dirigenti e per i sottofattori.

B - *Posizioni delle persone che esercitano una professione non agricola* (esclusi i dipendenti delle amministrazioni ed aziende pubbliche)

11. *Imprenditore*: per chi gestisce, in conto proprio, un'azienda, non partecipandovi con lavoro manuale.

12. *Libero professionista*: per chi esercita, in conto proprio, una professione od arte liberale, senza o con l'aiuto di personale retribuito.

13. *Lavoratore in proprio con dipendenti*: per chi gestisce, in conto proprio, una piccola azienda (piccola industria, bottega artigiana, negozio, esercizio pubblico e simili), partecipandovi con lavoro manuale ed avendo alle proprie dipendenze personale retribuito.

14. *Lavoratore in proprio senza dipendenti*: per chi gestisce, in conto proprio, una piccola azienda (piccola industria, bottega artigiana, negozio, esercizio pubblico e simili), partecipandovi con lavoro manuale con o senza l'aiuto di propri familiari, ma in ogni caso senza personale retribuito.

15. *Coadiuvante*: per chi aiuta un proprio familiare nella gestione di un'azienda commerciale, artigiana, ecc., senza ricevere una retribuzione o salario.

16. *Dirigente*: per chi esercita, contro remunerazione, una funzione direttiva (tecnica od amministrativa) o di rappresentanza di tutta o parte notevole dell'azienda (istitutore, direttore, condirettore, vice-direttore di azienda, filiale, stabilimento e simili; oppure capo di servizio od ufficio con carattere di autonomia; o procuratore, se la procura non limiti le attribuzioni alla semplice esecuzione di operazioni).

17. *Impiegato*: per chi esercita, contro remunerazione, una funzione esecutiva (compresi i commessi



di negozio); oppure esercita una funzione direttiva ma senza il carattere di responsabilità e autonomia inerente alle funzioni di « dirigente » di cui al numero precedente.

18. *Operaio*: per gli operai in genere, siano essi specializzati, qualificati o comuni, per gli apprendisti e per i manovali specializzati, nonché per coloro che pur non esercitando un'attività tecnicamente produttiva ma prestando dei servizi sono da considerarsi assimilati agli operai, ad es.: baristi, camerieri, cuochi e simili di esercizi pubblici; barbieri e simili; ecc.

19. *Lavorante a domicilio*: per gli operai che lavorano in casa propria, non prendendo direttamente il lavoro dai clienti, bensì per commissione di uno o più fabbricanti o commercianti.

20. *Manovale*: per i manovali comuni e per i garzoni.

21. *Subalterno*: per gli uscieri, bidelli, fattorini, ascensoristi, portieri, guardiani e in genere per chi presti consimili servizi o servizi affini, presso aziende, stabilimenti, alberghi, famiglie private, ecc.

22. *Addetto ai servizi domestici*: per le domestiche, cameriere, cuoche, guardarobiere, balie e in genere per chi presti servizi domestici presso famiglie.

#### C - Posizioni dei dipendenti delle amministrazioni e delle aziende pubbliche

23. Per i funzionari e gli impiegati dipendenti dallo Stato e per quelli di enti pubblici che hanno un grado gerarchico equiparato deve essere indicato il gruppo di appartenenza e il grado gerarchico e si deve scrivere ad es.: gruppo A grado VI, gruppo B grado VIII, gruppo C grado XI, ecc. Per gli impiegati avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si deve scrivere: avventizi di 1ª categoria (o di 2ª o di 3ª categ.). Per i funzionari e i dipendenti di enti pubblici senza grado gerarchico indicare la qualifica.

Per gli altri dipendenti dello Stato o di enti pubblici in genere, si deve scrivere secondo i casi:

24. *Operaio*: per gli operai in genere, siano essi specializzati, qualificati o comuni, nonché per i manovali specializzati. Per gli avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si scriverà: operaio avventizio.

25. *Manovale*: per i manovali comuni. Per gli avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si deve scrivere: manovale avventizio.

26. *Subalterno*: per i commessi, capi uscieri, uscieri, bidelli, inservienti e simili. Per gli avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si deve scrivere: subalterno avventizio.

#### D - Posizioni degli addetti al culto

27. Per gli addetti al culto deve essere indicato il grado ricoperto dal censito nella gerarchia ecclesiastica. I cattolici devono scrivere, ad esempio: patriarca, arcivescovo, vescovo, parroco, superiore generale, vicario generale, superiora provinciale, guardiano, priore, vicario, ecc. I non cattolici devono scrivere, ad es.: metropolita, archimandrita, arcidiacono; oppure: pastore evangelico, moderatore, sovraintendente, ecc.; oppure: rabbino, capo rabbino ausiliario, ecc.

49. Le definizioni delle 27 posizioni sopra elencate sono sufficienti ad una esatta comprensione delle posizioni stesse. Si ritiene opportuno, tuttavia, richiamare l'attenzione su alcune di esse, per le quali si forniscono ulteriori chiarimenti.

Anche i lavoratori in proprio (posizioni 13 e 14) sono imprenditori, pur trattandosi di titolari di piccole imprese che possono anche ridursi ad una sola persona (ad esempio: un arrotino ambulante, un facchino con o senza l'ausilio di un carrello, ecc.), perchè chiunque lavora in conto proprio è un imprenditore. La differenza tra la posizione 11 da una parte e le posizioni 13 e 14 dall'altra è questa: che la prima riflette la persona che non partecipa al lavoro manuale dell'impresa (e trattasi sempre di datore di lavoro e di imprese più o meno grandi), mentre le altre due riflettono persone che partecipano al lavoro manuale dell'azienda.

Circa la distinzione tra « lavoratore in proprio con dipendenti » e « lavoratore in proprio senza dipendenti », si indicano qui di seguito i diversi casi:

Lavoratore in proprio con dipendenti	}	con personale estraneo retribuito
		con familiari retribuiti
		con personale estraneo retribuito e familiari retribuiti o no
Lavoratore in proprio senza dipendenti	}	senza personale (cioè che lavori da solo)
		con familiari non retribuiti

In effetti, anche la posizione 12 si riferisce a persone che lavorano in conto proprio, senonchè quando l'attività professionale individuale riflette una professione o arte liberale, chi l'esercita (avvocato, medico, scrittore, ecc.) è definito « libero professionista » e non « imprenditore » o « lavoratore in proprio ».

È da tener presente la netta differenza tra il lavorante a domicilio (posizione 19) e il lavoratore in proprio a carattere artigiano che non abbia una bottega vera e propria, ma lavori nella propria abitazione o esegua i lavori presso il domicilio dei clienti. Tale differenza consiste nel fatto che, mentre l'artigiano lavora direttamente per il cliente o, meglio, per il consumatore, il lavorante a domicilio lavora su commissione di una bottega artigiana o di una ditta industriale o commerciale (ad esempio: le cosiddette « gilettaie » e « pantalonaie » che lavorano per i sarti; le « ricamatrici » che lavorano per i negozi di vendita di ricami, merletti e simili).

A differenza di quanto è prescritto per l'indicazione delle professioni, arti o mestieri, per l'indicazione della posizione nella professione deve essere usata tassativamente la voce appropriata scelta tra le 27 più sopra elencate. Non sono assolutamente ammessi altri termini od espressioni.

**50.** Nella colonna 21 deve essere indicata la specie dell'attività dell'azienda (o amministrazione o ente) svolta nella unità locale presso cui il censito è od era occupato. Tale indicazione riflette uno degli aspetti della qualificazione della professione di cui si è fatto cenno al punto 33.

In proposito è opportuno chiarire che cosa debba intendersi per unità locale e per attività dell'azienda in determinati casi per i quali possono sorgere dubbi.

**51.** Per unità locale, come la dizione stessa suggerisce, s'intende l'impianto o il corpo di impianti situato in un dato punto del territorio, dove la ditta svolge materialmente le attività intese alla produzione di beni o alla prestazione di servizi; ne consegue che una medesima ditta può avere una o più unità locali. Le unità locali considerate agli effetti del censimento vengono distinte, a seconda del genere di attività svolta, in « unità operative », cioè stabilimenti, laboratori, miniere, cave, botteghe, negozi e simili e in « unità amministrative », cioè uffici direttivi (tecnici e amministrativi) aventi sede distinta da quella delle unità operative (1).

**52.** Un'azienda può essere costituita di una sola o più unità locali. Consideriamo il primo caso e precisiamo che un'azienda s'intende costituita di una sola unità locale sia che in questa si svolga una unica attività (ad es. una fonderia di 2ª fusione,

un magazzino di tessuti, un bar, ecc.) o più specie distinte di attività economiche, oppure un'unica attività economica che comporti più fasi di lavorazione (ad esempio: uno stabilimento meccanico che comprenda una fonderia di 2ª fusione ed un'officina meccanica; uno stabilimento che comprenda una tipografia ed una legatoria di libri; un cotonificio che comprenda la filatura, la tessitura e la tintoria; una vendita di pane con annesso forno, ecc.): in tutti questi casi, la specie della attività economica da indicare nella colonna 21 è quella dell'azienda, che coincide con quella, unica o prevalente, svolta nella unità locale.

**53.** I casi di aziende costituite di più unità locali sono di norma diversi da quelli più sopra accennati; o si tratta di più unità locali dipendenti da un'unica azienda, che svolgono la stessa attività economica dell'azienda (banca con filiali e agenzie, grandi magazzini con più negozi di vendita nello stesso comune, ecc.), per le quali vale quanto detto nel precedente punto 51, oppure si tratta di più unità locali (di una stessa azienda) in ognuna o in alcune delle quali si esercita una specie diversa di attività economica (ad es.: un'azienda di costruzioni edilizie che abbia, oltre ai cantieri, una cava di pietra da costruzione; un'azienda che abbia una fabbrica di birra situata in una strada ed una birreria situata in altra strada; un'azienda che abbia un forno in un quartiere e più rivendite di pane in altri quartieri; ecc.). In tali casi il censito deve indicare nella colonna 21 l'attività economica della particolare unità locale ove è occupato (costruzioni edilizie se occupato nei cantieri; cava di pietra da costruzione se addetto alla cava; fabbrica di birra se lavora nella fabbrica; birreria se occupato in questa; forno se fornaio; rivendita di pane se commesso di negozio, ecc.)

**54.** Nel caso di uffici (amministrativi o tecnici) costituenti unità locali, per rendersi chiaro conto di come essi devono essere considerati agli effetti della risposta da indicare nella colonna 21 del foglio di censimento, occorre distinguere tre tipi:

a) *ufficio costituente unità locale unica dell'azienda* (o amministrazione o ente o studio professionale, ecc.): ad esempio, una banca senza succursali né agenzie, uno studio notarile, lo studio di un architetto, ecc.; com'è evidente, in tali casi l'attività dell'ufficio (semplice o complesso) è l'attività stessa della

(1) Per estensione della definizione, relativamente all'attività edilizia e all'installazione d'impianti, come unità locali sono considerate il complesso dei cantieri di una stessa ditta dislocati nel medesimo comune o l'insieme degli impianti gestiti dalla stessa ditta per l'esercizio di specifiche attività e dislocati nello stesso comune; per l'attività dei trasporti (esclusi i trasporti aerei) e delle comunicazioni, l'unità locale si identifica nel complesso degli impianti e servizi gestiti dalla medesima ditta in uno stesso comune; per i trasporti aerei, nel complesso degli aeromobili, impianti, depositi, ecc. gestiti dalla stessa ditta in tutto il territorio nazionale.

azienda e quindi l'attività da indicare nella colonna 21 è quella dell'azienda (o amministrazione o ente o studio notarile, ecc.);

b) *ufficio non annesso ad unità locale produttiva*: ad esempio, l'ufficio o il complesso di uffici di una azienda mineraria, situato, poniamo, nel centro di una città, mentre la miniera è situata al margine della città; in tal caso, se il censito è un minatore e perciò occupato nella miniera, la risposta alla colonna 21 deve specificare l'attività della miniera, ad esempio: « miniera di pirite di ferro »; se il censito è, invece, un impiegato occupato negli uffici dell'azienda è evidente che la risposta deve essere la stessa perchè si tratta di un'azienda mineraria (tutto al più può differire nella forma, in quanto, invece di scrivere « miniera », potrà eventualmente scrivere: « società industriale estrazione minerali ferrosi »); le risposte del minatore e dell'impiegato non saranno uguali solo nel caso in cui l'azienda gestisca più miniere delle quali una o più di minerali di ferro e l'altra o le altre di minerali non ferrosi: in tal caso, infatti, mentre il minatore deve indicare la specifica natura del minerale estratto dalla miniera in cui è occupato, l'impiegato deve indicare la natura del minerale prevalentemente estratto nel complesso delle miniere dell'azienda, ovvero, nel caso di ditte più complesse, la natura delle diverse attività che sono generalmente espresse nella « ragione sociale » della ditta;

c) *ufficio annesso ad unità locale produttiva*: ad esempio, l'ufficio tecnico dell'ingegnere direttore della miniera (non del direttore dell'azienda) oppure dello ufficio amministrativo per la registrazione delle presenze e per la contabilità delle paghe degli operai: è evidente che l'impiegato addetto all'ufficio in parola debba indicare l'attività specifica della miniera, al pari del minatore.

**55.** È necessario che la specificazione dell'attività economica sia fatta sempre in modo esauriente ed inequivocabile, in particolare quando si tratti di unità ove si svolgono specie diverse di attività economica, altrimenti non sarebbe possibile una esatta distinzione dei censiti tra le diverse categorie della classificazione delle attività economiche.

Ad esempio, se per un censito che fa il minatore in una miniera di pirite di ferro, si rispondesse nella colonna 21 « miniera », la risposta sarebbe evidentemente insufficiente; nè basterebbe rispondere « miniera di minerali metallici ». Occorre, infatti, specificare che si tratta di « miniera di minerali ferrosi ». Soltanto così il censito può essere esattamente classificato nella categoria « miniere di minerali di ferro » della classificazione delle attività economiche.

Rilevata la necessità che la risposta indichi, di norma, il luogo di lavoro o la natura dell'attività economica o il prodotto o, in determinati casi, il mezzo o il modo dell'attività stessa — oppure più d'una di tali indicazioni — si dà, qui di seguito, una esemplificazione tipica delle espressioni da usare nel rispondere al quesito in questione, che può essere più o meno breve o complessa.

La specificazione dell'attività economica deve essere fatta:

a) mediante l'indicazione del solo « luogo di lavoro »; ad esempio, solfatara, salina, ospedale, università, farmacia, albergo, bar, ecc., nei casi in cui il luogo di lavoro indichi anche l'attività economica (estrazione, produzione, prestazione di servizi), il prodotto (zolfo, sale) o il servizio prestato (ricovero, insegnamento, preparazione o vendita di medicinali, ospitalità, mescita);

b) mediante l'indicazione del « luogo di lavoro » e del « prodotto » o del « servizio »; ad esempio, cava di torba, cava di marmo, gabinetto dentistico, nei casi in cui l'indicazione del solo luogo di lavoro (cava, gabinetto), se pur precisa l'attività produttiva (industria estrattiva) ma non quella di prestazione di servizi, non è sufficiente a specificare il prodotto (torba, marmo) o il servizio (medico odontoiatra);

c) mediante l'indicazione dell'« attività economica » e del « luogo di lavoro »; ad esempio, allevamento in acque interne, trasporti marittimi (o lacuali o tramviari) nei casi in cui l'indicazione della sola attività economica (allevamento o trasporti) non specifica il prodotto (pesci) o il mezzo (navi, tramvie) che invece sono precisati (pesci d'acqua dolce, navi per navigazione marittima lacuale e tramvie) con l'aggiunta della indicazione del luogo di lavoro (acque interne), con la qualificazione dell'attività economica (marittimi, lacuali, tramviari) che precisa, ad un tempo, il luogo di lavoro (mare, lago, suolo) e il mezzo (navi per navigazione marittima o lacuale, tramvie);

d) mediante l'indicazione della « attività economica », del « modo » in cui si esplica l'attività stessa e del « prodotto », ciò che è richiesto in particolare quando si tratti di commercio; ad esempio, commercio all'ingrosso di tessuti, commercio al minuto di generi alimentari, commercio ambulante di frutta e verdure, ecc.

**56.** Particolare attenzione va posta quando si tratti di unità locali la cui attività economica sia varia (molteplicità di attività economiche) o complessa (molteplicità di fasi di una stessa attività economica). Nel primo caso (ad esempio, un grande

stabilimento nel quale si svolgono più specie di attività distinte: costruzione motori, costruzione materiale ferroviario, ecc.) deve essere indicata la specie dell'attività economica prevalente. Nel secondo caso (ad esempio, uno stabilimento per la fucinatura, con annessa un'officina meccanica per la pulitura o la prima lavorazione meccanica dei pezzi fucinati; o, viceversa, un'officina di costruzioni di macchine utensili per la lavorazione dei metalli con annessa fonderia di 2<sup>a</sup> fusione) la specie di attività economica da indicare (essendo unica, anche se complessa) deve essere quella del prodotto finale e perciò, nel caso esemplificato per primo: officina di fucinatura; nel caso esemplificato per secondo: stabilimento di costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli.

**57.** Per la retta compilazione del prospetto dei conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, si ritiene opportuno insistere sulle persone che sono obbligate a rispondere ai quesiti del prospetto stesso. Una parte di esse è costituita dalle persone che, esercitando esclusivamente o prevalentemente una profes-

sione agricola, hanno dichiarato nella colonna 20 una delle seguenti posizioni: conduttore non coltivatore, conduttore coltivatore o conduttore diretto, colono parziario, terraticante. L'altra parte è costituita dai censiti che, pur esercitando una professione non agricola (avvocato, esattore, commerciante, ecc.), sono peraltro conduttori (sia in proprio, sia in rappresentanza di società, enti, ecc.) di una o più aziende agricole, forestali o zootecniche, anche se di limitata estensione.

Ciò premesso, è evidente che mentre per le persone del primo gruppo è facile controllare se hanno risposto o meno ai quesiti del prospetto in parola, per quelle del secondo gruppo non è possibile rilevarlo, onde l'ufficiale di censimento, esaminando il foglio di ogni famiglia già compilato a cura dell'interessato o compilandolo egli stesso, deve chiedere se qualcuno dei componenti della famiglia, oltre ad esercitare una professione non agricola, sia anche conduttore di un'azienda agricola, forestale o zootecnica e, in caso positivo, deve far riempire o riempire egli stesso anche il prospetto in questione.

#### SEZIONE 4 — FOGLIO DI CONVIVENZA E ALTRI MODELLI DI RILEVAZIONE

**58.** Come detto nella sezione 1 del presente capitolo, il foglio di convivenza non è che un adattamento del foglio di famiglia alle speciali unità di rilevazione costituite dalle convivenze.

Ovviamente, poichè i caratteri personali da rilevare per i membri delle convivenze sono gli stessi da rilevare per i componenti delle famiglie, la illustrazione sistematica dei quesiti contenuti nel foglio di famiglia vale anche per quelli contenuti nel foglio di convivenza.

Circa le particolarità del foglio di convivenza, per quanto le avvertenze stampate sulla copertina e sugli intercalari che lo costituiscono siano sufficienti per la sua compilazione, si forniscono qui di seguito ulteriori istruzioni e chiarimenti utili all'ufficiale di censimento per risolvere i dubbi che la varietà delle convivenze potrebbe determinare.

**59.** Il foglio di convivenza è composto della copertina (mod. CP 2, su carta rosa) su cui sono stampate le avvertenze relative alla compilazione degli intercalari; dell'intercalare Elenco A (mod. CP 2-bis, su carta celeste), nel quale sono indicate, per ogni specie di convivenza, le persone da considerare membri permanenti della convivenza e perciò

da iscrivere nell'Elenco A; e dell'intercalare Elenco B (mod. CP 2-ter, su carta gialla), sul quale, per ogni specie di convivenza, sono indicate le persone da considerare membri temporanei della convivenza e perciò da iscrivere nell'Elenco B.

**60.** Per gli esercizi alberghieri, è stata adottata anche la scheda individuale per ospite di esercizio alberghiero (mod. CP 3, su carta rosa), che il capo convivenza deve far compilare a ciascun ospite temporaneo e le cui notizie devono essere trascritte, a cura del capo convivenza stesso, nell'Elenco B.

Per le convivenze costituite dalle navi della marina militare è stata adottata la scheda individuale per i militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a sè stante (mod. CP 4, su carta arancione), le cui modalità di compilazione devono essere osservate dall'autorità militare.

**61.** Le persone addette alla direzione, amministrazione, assistenza, insegnamento e servizio delle convivenze, quando abitano nella convivenza sono membri permanenti di essa e perciò devono essere iscritte nell'intercalare Elenco A. Se però vi abitano con la famiglia, non devono essere considerate come

facenti parte della convivenza e perciò devono essere censite con un separato foglio di famiglia. Può ricorrere il caso che qualcuna delle persone anzidette pur abitando da sola nella convivenza costituisca una famiglia a sè stante da censire con un foglio di famiglia: il caso tipico è quello del direttore di un carcere senza famiglia, che abiti nell'ambito della convivenza ma in locali separati e abbia una propria economia distinta da quella della convivenza.

Si deve tener presente, infine, che il personale addetto stagionalmente alle convivenze alberghiere non deve essere iscritto nell'Elenco A, bensì nello Elenco B.

**62.** Le persone che abitano stabilmente in esercizi alberghieri non devono essere considerate membri della convivenza, e quindi non devono essere censite col foglio relativo alla convivenza, bensì con fogli di famiglia, uno per ciascuna di esse. Evidentemente se trattasi di intere famiglie che abitano stabilmente in un esercizio alberghiero, i componenti

di ciascuna di esse devono essere iscritti in uno stesso foglio di famiglia. A tal fine, l'ufficiale di censimento all'atto della consegna del foglio di convivenza deve informarsi se presso l'esercizio alberghiero si trovino persone o famiglie che vi abitino stabilmente.

**63.** Le convivenze costituite dalle navi mercantili e dalle baracche di operai e lavoratori agricoli sono sempre senza membri permanenti. Le baracche di operai o lavoratori agricoli sono sempre senza membri permanenti perchè hanno carattere precario e tutte le persone che vi alloggiano sono da considerare membri temporanei. Analogamente, i componenti dell'equipaggio e a maggior ragione i passeggeri delle navi sono da considerare sempre membri temporanei.

Benchè per nessuna convivenza possa dirsi a priori che non abbia membri temporanei, tuttavia tale caso può verificarsi, ad esempio, in una casa di cura, in una locanda, ecc.

#### SEZIONE 5 — MODELLI AUSILIARI

**64.** Come accennato nella parte introduttiva del presente capitolo, l'esecuzione del censimento della popolazione comporta l'impiego di modelli ausiliari destinati a riflettere l'ordinato sviluppo delle operazioni di rilevazione, offrendone una situazione continuamente aggiornata. Taluni di detti modelli, in aggiunta a tale funzione puramente strumentale, ne assolvono un'altra di carattere informativo in quanto costituiscono delle vere e proprie tabelle di spoglio che consentono di disporre immediatamente dei dati di prima mano ottenibili dal censimento.

I tempi di impiego di tali modelli si succedono in concomitanza con le varie fasi delle operazioni di rilevazione, come sarà precisato per ciascuno di essi.

**65.** I modelli ausiliari adottati per il IX Censimento generale della popolazione sono i seguenti:

- a) l'*itinerario di sezione* (mod. CP 6);
- b) lo *stato di sezione provvisorio* (mod. CP 7);
- c) il *computo giornaliero di sezione* (mod. CP 10);
- d) il *riepilogo dei computi giornalieri di sezione* (mod. CP 11);
- e) lo *stato di sezione definitivo* (mod. CP 8);
- f) il *prospetto riassuntivo degli stati di sezione definitivi* (mod. CP 9).

**66.** L'itinerario di sezione è il documento in cui, a cura dell'ufficio comunale di censimento, vengono riportati gli elementi che devono guidare l'ufficiale di censimento a percorrere l'area ad esso assegnata. Tali elementi sono costituiti dalla ordinata successione delle aree di circolazione e relativi numeri civici estremi (distintamente tra serie dispari e pari) compresi in ciascuna di esse, nonchè dalle eventuali annotazioni per chiarire particolari situazioni. L'itinerario di sezione viene compilato preliminarmente alle operazioni di raccolta dei dati, secondo le norme riportate nel capitolo 1, sez. 5, punti 84 e 85.

Lo stato di sezione provvisorio è il documento che riflette e comprova l'accertamento in loco delle unità di rilevazione e perciò costituisce per l'ufficio comunale di censimento un importante strumento di controllo della situazione esistente in ciascuna sezione. Esso viene intestato preliminarmente alle operazioni di raccolta dei dati, a cura dell'ufficio comunale di censimento (v. capitolo 1, sez. 5 punto 86). La compilazione, invece, viene effettuata a cura dell'ufficiale di censimento in concomitanza con l'individuazione delle unità di rilevazione secondo le norme riportate nel capitolo 7.

**67.** Il computo giornaliero di sezione è il documento nel quale durante la fase di ritiro dei fogli de-

vono essere giornalmente trascritti taluni dati riflettenti la consistenza delle abitazioni e della popolazione dei fogli di censimento risultati regolari.

Il riepilogo dei computi giornalieri di sezione viene compilato dopo che è stata ultimata la raccolta dei fogli di censimento. In esso vengono riportati i totali dei dati dei computi giornalieri di sezione relativi a tutte le sezioni del comune, di modo che il complesso di detti totali rifletta la situazione dell'intero comune.

Le norme per la compilazione del computo giornaliero di sezione e del riepilogo dei computi giornalieri di sezione sono riportate nel capitolo 8.

**68.** Lo stato di sezione definitivo costituisce una vera e propria tabella di trascrizione di taluni fonda-

mentali dati statistici concernenti le singole unità di rilevazione di ciascuna sezione. Esso quindi oltre a costituire la documentazione definitiva sul modo in cui nell'ambito delle singole sezioni di censimento sono state condotte le operazioni di rilevazione, dà per ciascuna delle sezioni stesse i primi risultati del censimento.

Il prospetto riassuntivo è destinato ad accogliere i totali dei singoli stati di sezione definitivi, nonché taluni altri dati desumibili dai dati risultanti negli stessi stati di sezione definitivi, il tutto riferito alle singole frazioni geografiche e all'intero territorio comunale.

Le norme per la compilazione dello stato di sezione definitivo e del prospetto riassuntivo sono riportate nel capitolo 8.



## CAPITOLO 3

### ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

#### SEZIONE I — GENERALITÀ

1. Le fasi preparatorie del censimento della popolazione comprendono necessariamente anche lo studio dei piani organizzativi e di controllo della rilevazione. L'inizio della pratica attuazione di tali piani coincide con il momento in cui le decisioni ormai adottate non sono più suscettibili di essere modificate senza pregiudicare talvolta irreparabilmente i risultati della rilevazione.

Si tratta allora di montare la macchina della rilevazione con i suoi organi collocati al giusto posto e coordinati in guisa che i loro movimenti si svolgano con le previste e prescritte sincronie e tempestività, nell'assoluto rispetto del calendario del censimento.

Tenendo presente che gli adempimenti previsti nel calendario concernono sia i minimi e piccoli comuni con alcune centinaia o con qualche migliaio di abitanti sia i grandissimi comuni con oltre un milione di abitanti, estendentisi su territori talvolta più vasti di una provincia (come è il caso ad esempio del comune di Roma) è facile comprendere che dietro la facciata rappresentata dal foglio d'ordine del calendario deve essere assicurata preliminarmente una robusta struttura organizzativa, dotata della massima efficienza funzionale.

2. Benchè il censimento della popolazione possa prevedere, come in effetti prevede, la formazione di dati statistici con riferimento ad aree diverse dalle suddivisioni amministrative del paese, arrivando talvolta a porre in evidenza le incongruenze di tali suddivisioni amministrative, tuttavia l'organizzazione periferica del censimento per ovvi motivi non può che essere articolata secondo l'assetto amministrativo periferico i cui poteri rappresentativi possono essere riguardati come gli organi decentrati di coordinamento e di controllo della rilevazione e che possono perciò configurarsi come la «longa manus»

mediante la quale l'organo centrale del censimento è presente e fa sentire la sua azione nell'ambito della competenza territoriale dei predetti poteri amministrativi.

3. Considerando la complessa organizzazione del IX Censimento generale della popolazione dal livello nazionale a quello comunale, si trova al vertice l'Istituto centrale di statistica in qualità di ufficio centrale del censimento, il quale in sede di rilevazione manifesta la sua azione costituendo ispettori regionali destinati alle varie regioni o gruppi di regioni. Nelle singole provincie operano gli uffici provinciali di censimento, i quali — oggetto di vigilanza di ordine superiore da parte dell'Istituto centrale di statistica per il tramite dei suddetti ispettori regionali — esercitano a loro volta azione propulsiva e di controllo sugli uffici comunali di censimento, i quali ultimi costituiscono i quartieri generali avanzati delle operazioni di rilevazione cui fanno capo gli ufficiali di censimento incaricati delle operazioni di distribuzione e di raccolta dei questionari.

In pratica, il collegamento tra l'Istituto centrale di statistica e gli organi provinciali e comunali è stato realizzato attraverso un corpo ispettivo centrale, cioè costituito da funzionari dell'Istituto. A tal fine si è diviso il territorio dello Stato in 12 grandi circoscrizioni statistiche comprendenti ciascuna una o più regioni. In tali circoscrizioni hanno operato oltre 40 funzionari dell'Istituto, distribuiti in gruppi da 3 a 5 ispettori per circoscrizione, a ciascuno dei quali era affidata la sorveglianza di una o più provincie. Tale organizzazione ispettiva si è rivelata di fondamentale importanza per il buon esito delle operazioni di censimento, avendo consentito agli organi centrali dell'Istituto di seguire, in tutte le varie fasi e ovunque, lo svolgimento delle operazioni e di intervenire pron-

tamente nei casi di inidoneità o scarsa diligenza degli organi locali di censimento.

L'azione ispettiva degli uffici provinciali di censimento si è attuata per il tramite di 929 ispettori, pari al numero delle zone ispettive nelle quali erano stati suddivisi i comuni delle varie provincie e che perciò comprendevano ciascuna, in media, circa 8 comuni.

4. L'importanza dell'esistenza e dell'opera degli organi intermediari che operano nelle singole provincie per la condotta di una imponente rilevazione statistica quale è quella costituita dal censimento generale della popolazione non dovrebbe consentire alcun dubbio sulla necessità, da parte dell'ufficio centrale di censimento, di disporre di una propria organizzazione periferica costituita di personale tecnicamente qualificato e legalmente abilitato ad espletare i propri compiti in forma autonoma rispetto agli uffici periferici delle altre Amministrazioni.

Purtroppo lo stato di cose esistente all'epoca della esecuzione del censimento ha comportato uno sdoppiamento di funzioni e di responsabilità, per cui mentre l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento fu attribuita al massimo organo amministrativo impersonato dal Prefetto, i compiti di carattere tecnico furono demandati all'ufficio provinciale di censimento.

La ragione di ciò va ricercata nel fatto che l'Istituto centrale di statistica non dispone istituzionalmente di una propria organizzazione periferica che in occasione dei censimenti gli consenta di operare nelle provincie e nei comuni senza che le lacune della legislazione lo costringano ad appoggiarsi alle altre Amministrazioni.

Evidentemente il problema merita, in altra sede, una trattazione ben più approfondita perchè, investendo la possibilità stessa di perfezionare la tecnica delle rilevazioni per tener dietro alle crescenti esigenze conoscitive nel campo dei fenomeni sociali ed economici, reclama una soluzione a non lunga scadenza.

5. Il censimento della popolazione, così come in genere tutti i censimenti, solleva dubbi e apprensioni in parte della popolazione, non escluse molte persone di cultura. In particolare la rilevazione può suscitare sospetti e diffidenze circa la possibilità di aggravii fiscali ovvero può urtare contro fattori psicologici e sociali di varia natura dei quali si deve tener conto ai fini della buona riuscita della rilevazione stessa.

In considerazione di ciò, nel disegno generale del censimento è stata inclusa la istituzione delle Commissioni provinciali di propaganda e delle Commissioni comunali di vigilanza, aventi lo scopo di sostenere nei loro compiti gli uffici tecnici preposti alla

rilevazione svolgendo opera di propaganda in ordine all'importanza e alle finalità dei censimenti.

L'opera di tali organi, cui sono chiamate a far parte autorità civili, religiose e scolastiche, può riuscire veramente preziosa qualora i componenti siano consapevoli dell'importanza e delle finalità del censimento ed abbiano sufficiente spirito civico per porre un reale interesse alla sua buona riuscita svolgendo nel campo pratico opera di propaganda e di persuasione.

6. Le istruzioni sulla raccolta dei dati e sulle operazioni concomitanti e susseguenti, emanate dallo Istituto, sono state, com'è facilmente comprensibile, di particolare importanza sia per i dirigenti e componenti gli uffici comunali e provinciali di censimento sia, soprattutto, per gli ufficiali di censimento. Data, non la difficoltà, ma certamente la complessità della materia, si è reso necessario di illustrarla convenientemente agli interessati in riunioni durante le quali a ognuno è stato consentito di chiedere chiarimenti sulle particolari questioni che avessero potuto lasciare dei dubbi.

Pertanto, nell'intento di realizzare la massima possibile uniformità d'interpretazione, è stato stabilito che la illustrazione delle istruzioni in parola fosse fatta in riunioni successive, da tenere presso l'Istituto, cui hanno dovuto partecipare i rappresentanti di circoscrizioni sempre più ridotte, partendo da una *riunione nazionale* degli ispettori centrali, dei dirigenti di tutti gli uffici provinciali di censimento e dei dirigenti degli uffici di censimento dei comuni capoluoghi di provincia; per passare, poi, a molteplici quasi contemporanee *riunioni interprovinciali* degli ispettori provinciali di censimento interessati; quindi, a *riunioni provinciali ed intercomunali* (nel caso di provincie con elevato numero di comuni) dei dirigenti gli uffici comunali di censimento interessati e di tutti i componenti dell'ufficio del comune ove era tenuta la riunione.

L'illustrazione delle istruzioni è stata fatta: a) da funzionari dell'Istituto centrale di statistica, nella riunione nazionale e nelle riunioni interprovinciali; b) dai dirigenti degli uffici provinciali di censimento o da ispettori provinciali, nelle riunioni provinciali od intercomunali. La riunione nazionale e le riunioni interprovinciali sono state tenute, in seguito a convocazione dell'Istituto centrale di statistica, nel periodo dal 18 al 30 settembre. Le riunioni provinciali od intercomunali sono state tenute, in seguito a convocazione dell'ufficio provinciale di censimento, nel periodo dal 1° al 6 ottobre. I partecipanti a tutte le riunioni anzidette hanno dovuto preventivamente studiare le istruzioni di censimento in questione, in modo da poterne seguire col massimo profitto l'illustrazione.

Infine, in ogni comune è stato tenuto, a cura del dirigente l'ufficio comunale di censimento, un partecolareggiato corso di istruzione, cui hanno dovuto partecipare tutti gli ufficiali di censimento e gli impiegati addetti all'ufficio comunale di censimento.

7. Ai comuni e alle persone che nel corso dei lavori di preparazione ed esecuzione dei censimenti abbiano acquisito concreti meriti, svolgendo in modo encomiabile i compiti di propria competenza, sono stati rilasciati i diplomi d'onore e di benemerita previsti dall'art. 55 del Regolamento per l'esecuzione dei censimenti.

In particolare, i diplomi d'onore previsti per i comuni, da assegnarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dell'Istituto centrale di statistica, sono stati rilasciati tenuto rigorosamente conto dei pregi intrinseci del materiale dei censimenti da essi pervenuto. L'alta percentuale dei comuni (oltre il 58 %: 4.550 comuni su 7.810) che hanno avuto tale riconoscimento può essere assunta come indice dell'impegno con il quale gli organi comunali di censimento hanno intrapreso e condotto a termine i pur complessi e delicati lavori.

I diplomi di benemerita speciale e di benemerita assegnati alle persone sono stati, rispettivamente, 1.858 e 2.978.

Di ciascuno degli anzidetti diplomi si riporta il fac-simile nelle tavole fuori testo comprese nel presente capitolo.

8. Non sono fornite particolari notizie sull'attività degli organi ispettivi espressi direttamente dall'Istituto centrale di statistica in quanto l'azione di essi fa parte del disegno generale della rilevazione che comprende anche lo studio dei piani organizzativi, la cui conoscenza trascende l'interesse degli organi periferici ai quali sono destinate le istruzioni comprese nei primi dieci capitoli del presente volume.

Nella sezione 2 sono riportate le istruzioni concernenti gli organi provinciali di censimento, cioè gli uffici provinciali di censimento e le commissioni provinciali di propaganda per i censimenti; nella sezione 3, quelle riguardanti gli organi comunali di censimento, cioè gli uffici comunali di censimento e le commissioni comunali di vigilanza.

## SEZIONE 2 — ORGANI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

### UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO

9. L'ufficio provinciale di censimento è posto alle immediate dipendenze del Prefetto — cui è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia (v. art. 13 del Regolamento) e ne costituisce l'organo esecutivo. Tale ufficio, che ha sede presso l'ufficio provinciale di statistica, ha il compito di vigilare in loco su tutte le operazioni che devono essere compiute dai comuni e, in particolare, deve: *a*) accertare l'efficiente organizzazione dell'ufficio comunale di censimento; *b*) vigilare sulla regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei dati; *c*) controllare una parte dei fogli di famiglia e di convivenza riveduti dall'ufficio comunale e da questo dichiarati regolari, allo scopo di accertare l'esattezza della revisione; *d*) verificare la esatta compilazione degli stati di sezione provvisori e definitivi e del prospetto riassuntivo; *e*) accertare che il materiale di censimento sia stato confezionato per la spedizione nei modi prescritti; *f*) vigilare sulla tempestiva esecuzione di tutte le operazioni.

10. L'ufficio provinciale di censimento è composto del dirigente, nella persona del direttore dell'uffi-

cio provinciale del commercio e dell'industria, nella sua veste di dirigente l'ufficio provinciale di statistica, del capo e di altri funzionari di quest'ultimo ufficio, nonchè, in caso di insufficienza, anche di altri impiegati di concetto della prefettura, della camera di commercio, del comune capoluogo di provincia, o di altri uffici pubblici locali, in qualità di ispettori provinciali.

11. L'attività dell'ufficio provinciale è di natura preminentemente ispettiva e perchè essa possa svolgersi proficuamente si rende necessario suddividere la provincia in zone, da affidare a singoli ispettori provinciali.

Ogni zona deve comprendere un numero di comuni adeguato alla possibilità di sorveglianza dell'ispettore; in linea di massima, laddove predominano i piccoli comuni ubicati l'uno vicino all'altro, la zona può comprenderne una quindicina e, se distanti l'uno dall'altro, una decina; mentre nel caso di comuni di una certa importanza demografica il numero anzidetto deve essere opportunamente diminuito, in modo che la zona comprenda, approssimativa-



# REPUBBLICA

## IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 4-5 NOV. 1951



# ITALIANA

## III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO



G. Belvedere

# DIPLOMA D'ONORE

conferito al ..... su designazione del

## L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

ai sensi dell'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica  
24 settembre 1951 n. 981 in esecuzione della Legge 2 aprile 1951,  
n. 291, per il "regolare e tempestivo svolgimento delle  
operazioni di Censimento


Roma, li .....

IL PRESIDENTE  
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



G. Belvedere





mente, una popolazione di circa 50 mila abitanti. Il comune capoluogo di provincia costituisce comunque zona a sè stante e la vigilanza su di esso deve essere esercitata dal dirigente l'ufficio provinciale di censimento.

L'ispettore provinciale è responsabile della regolarità di esecuzione dei censimenti e di tutte le operazioni connesse nell'ambito dei comuni che fanno parte della zona a lui assegnata. In caso di accertate negligenze, manchevolezze o irregolarità, egli deve immediatamente avvertirne il Sindaco, richiedendo il suo intervento perchè siano presi i provvedimenti necessari per rimediarevi immediatamente; se tale intervento non si verificasse o non fosse tempestivo ed efficace, deve essere subito informato il Prefetto, per il tramite del dirigente l'ufficio provinciale di censimento, affinchè egli possa tempestivamente prendere gli opportuni provvedimenti. Le irregolarità più gravi devono essere subito segnalate, dal Prefetto o dal dirigente l'ufficio provinciale di censimento, all'Istituto centrale di statistica o agli ispettori centrali inviati dall'Istituto stesso nelle singole provincie, con il compito di assicurare l'esatta ed uniforme applicazione delle norme esecutive del censimento.

**12.** La scelta degli ispettori deve essere fatta con la massima oculatezza: l'ispettore deve possedere alto senso di responsabilità, autorità, correttezza di modi, spirito di abnegazione. I rapporti dell'ispettore con gli uffici comunali e con gli ufficiali di censimento devono essere caratterizzati da spirito di collaborazione e improntati a cordialità, salvo atteggiamenti di fermezza e decisione quando ne sia il caso, perchè il prestigio dell'ispettore è subordinato, oltre che alla conoscenza perfetta del proprio compito, ad un comportamento che sappia ragionevolmente conciliare le due sopra accennate qualità.

**13.** Il numero degli ispettori provinciali deve essere determinato dall'Istituto centrale di statistica previo parere del Prefetto. Le proposte relative devono essere fatte pervenire dal Prefetto all'Istituto centrale di statistica entro il 5 settembre. L'ufficio provinciale di censimento deve entrare in funzione il 15 settembre.

Nel decreto prefettizio che istituisce l'ufficio provinciale di censimento devono risultare: il cognome, nome e paternità del dirigente e degli ispettori provinciali; il titolo di studio posseduto da ciascuno di essi; l'amministrazione dalla quale dipendono e le mansioni normalmente in essa esplicate; i comuni della provincia affidati a ciascun ispettore. Copia autentica del decreto anzidetto deve essere imme-

diatamente trasmessa, a cura del Prefetto, all'Istituto centrale di statistica.

**14.** Dell'attività svolta, ciascun ispettore provinciale deve rendere conto al dirigente dell'ufficio provinciale di censimento con rapporti scritti, secondo i modelli previsti dall'Istituto centrale di statistica, dei quali si riportano gli schemi alle pagine 83 e 84. Per la compilazione dei rapporti periodici, l'ispettore è consigliato di tener nota, in apposito diario, della propria attività ispettiva svolta in ciascun comune, delle risultanze emerse e dei provvedimenti adottati.

È evidente, tuttavia, che oltre ai compiti di sorveglianza e di controllo, agli ispettori sono affidati quelli dell'assistenza e della consulenza tecnica da prestare sia all'ufficio comunale di censimento, sia agli ufficiali di censimento: ciò implica che essi hanno l'obbligo di essere a perfetta conoscenza delle norme di censimento e di tutte le istruzioni impartite. Lo scopo dell'opera degli ispettori, infatti, prima ancora di accertare eventuali irregolarità nella condotta degli uffici comunali e degli ufficiali di censimento e di impedire che si ripetano, è quello di prevenirle, agendo tempestivamente dove e quando se ne dimostri la necessità.

Qui di seguito sono riepilogati in forma schematica e, ove occorra, completati gli adempimenti cui devono soddisfare gli ispettori provinciali in relazione alle varie operazioni di censimento contemplate nei primi dieci capitoli del presente volume e di cui tutti gli ispettori hanno l'obbligo di essere a perfetta conoscenza.

È evidente che l'oggetto complesso sottoposto alla sorveglianza e controllo degli ispettori è costituito dagli stessi adempimenti commessi agli uffici comunali ed agli ufficiali di censimento, dalle disposizioni di legge e di regolamento precisate ed illustrate, ai fini esecutivi, nei predetti capitoli del presente volume. Tuttavia, per agevolare gli ispettori nel loro compito, si richiamano qui di seguito i detti adempimenti, sotto forma di obiettivi dell'opera ispettiva e in modo sistematico, in relazione alle diverse fasi dei lavori del censimento.

**15.** L'opera di sorveglianza sull'organizzazione comunale e sulle operazioni preliminari di censimento deve svolgersi durante il periodo 10-24 ottobre e deve avere per oggetto i particolari obiettivi concernenti:

— la regolare esecuzione, da parte dei comuni, degli adempimenti ecografici: in particolare l'esistenza di una completa numerazione civica (v. capitolo 1, sez. 4);



— la regolare delimitazione delle sezioni di censimento;

— la regolare compilazione degli itinerari di sezione e delle cartine topografiche di sezione e la tempestiva ultimazione di essi; in proposito si tenga presente la necessità assoluta che sulle cartine che comprendono zone di territorio facenti parte di un centro abitato e zone esterne ai centri abitati sia tracciata la linea o la parte di linea (in azzurro) che delimita il centro abitato e le linee (in marrone) che delimitano gli eventuali nuclei abitati esistenti nel territorio esterno al centro (v. capitolo 1, sez. 5);

— la regolare e tempestiva intestazione degli stati di sezione provvisori, dei modelli di censimento e delle cartelle (v. capitolo 1, sez. 5).

Per gli accertamenti anzidetti, l'ispettore deve limitare il suo esame ad un certo numero di casi, approfondendolo qualora rilevasse irregolarità od errori, dei quali deve far prendere visione al dirigente dell'ufficio comunale di censimento, per richiamarlo ad una diligente esecuzione dei compiti, nonchè per renderlo edotto del modo in cui devono essere eliminati gli errori, per rettificare inesatte interpretazioni delle istruzioni e chiarire gli eventuali dubbi da lui prospettati.

Qualora l'ispettore dovesse rilevare deficienze nell'ordinamento ecografico, deve esigere che esse siano eliminate apponendo le denominazioni e i numeri con mezzi solleciti e non dispendiosi (a vernice o a cementite) ai fini immediati del censimento. Degli anzidetti accertamenti l'ispettore deve riferire nel suo primo rapporto (v. schema a pag. 83).

**16.** La sorveglianza sulla consegna dei modelli di censimento riveste grande importanza in quanto la regolare e tempestiva esecuzione di questa fase di lavoro condiziona, sotto l'aspetto quantitativo, il successo della rilevazione. Riesce opportuno richiamare i particolari adempimenti degli ufficiali e degli uffici comunali di censimento in tale periodo (25 ottobre - 3 novembre), perchè è su di essi che gli ispettori devono esercitare un oculato controllo. A tale fine, ciascun ispettore deve particolarmente porre la sua attenzione sullo stato di sezione provvisorio (mod. CP 7) che costituisce il documento comprovante l'attività svolta dagli ufficiali di censimento. Dall'esame di esso si può accertare che:

— l'ufficiale di censimento abbia seguito scrupolosamente, nel suo giro di consegna, l'ordine indicato nell'itinerario di sezione;

— risulti compilato solo per la parte di territorio che l'ufficiale di censimento ha già percorso, in quanto è assolutamente vietato compilarlo preventivamente;

— siano state giustamente indicate tutte le notizie richieste per le unità demografiche, le unità economiche, le unità miste e le abitazioni non occupate;

— non risulti discontinuità nella numerazione civica di ciascuna area di circolazione o tratto di area di circolazione;

— per ciascuna famiglia o convivenza o abitazione non occupata siano stati consegnati i relativi stampati, ciò che è accertabile constatando se sullo stato di sezione sia stato indicato il giorno della consegna e risulti la firma di chi ha ricevuto gli stampati;

— le unità per le quali non sia stato possibile allo ufficiale di censimento consegnare gli stampati siano state segnalate sul rapportino giornaliero;

— in corrispondenza delle famiglie per le quali l'ispettore ha motivo di presumere (perchè non consegnata la Guida o per altri motivi intuitivi) che il foglio di rilevazione debba essere compilato dall'ufficiale di censimento, sia stata posta apposita annotazione;

— ciascuna pagina degli stati di sezione provvisori sia stata firmata dall'ufficiale di censimento e che le pagine siano, al termine del giro di consegna, numerate e cucite insieme.

**17.** Durante la fase del ritiro dei fogli di censimento, deve essere effettuato un saggio sulla completezza della consegna dei medesimi. A tal fine, il giorno 4 novembre l'ispettore deve recarsi nei comuni (tra quelli compresi nella sua zona) i cui uffici di censimento e i cui ufficiali di censimento, o qualcuno di questi, abbiano dato motivo a qualche preoccupazione sulla serietà e sul senso di responsabilità con cui i lavori di censimento devono essere eseguiti. In ognuno di tali comuni deve visitare a caso almeno una decina di abitazioni, comprendendone qualcuna di quelle che presentano le maggiori difficoltà per accedervi o siano meno facilmente individuabili, al fine di accertarsi se alle rispettive famiglie siano stati effettivamente consegnati i fogli di censimento. Qualora riscontrasse casi di mancata consegna, l'ispettore deve provvedere ad un più esteso saggio, contestando comunque all'ufficiale di censimento inadempiente e al dirigente dell'ufficio comunale di censimento le negligenze riscontrate ed invitando questo ultimo a provvedere per la immediata consegna dei fogli. Se i casi di mancata consegna dovessero essere numerosi, l'ispettore deve stabilire le responsabilità e prendere i provvedimenti del caso, segnalando il fatto al Prefetto.

Delle visite effettuate presso le famiglie, l'ispettore deve fare un particolare rapporto (il secondo), conformemente allo schema riportato a pag. 83, indicando i comuni e le unità di censimento visitate e precisando il cognome e nome dei capi famiglia.

**18.** La sorveglianza sul ritiro dei modelli di censimento consente all'ispettore di stabilire il grado di diligenza e di capacità dei singoli ufficiali di censimento i quali, tra l'altro, in numerosi casi devono sostituirsi agli interessati nella compilazione dei fogli o nel completamento delle notizie non indicate o indicate solo parzialmente, ovvero nella rettifica di quelle errate.

I particolari obiettivi da tenere presenti dall'ispettore sono:

— la segnalazione all'ufficio comunale di censimento, nei rapporti giornalieri compilati dagli ufficiali di censimento, delle unità demografiche per le quali non è stato possibile ritirare i fogli di rilevazione; in particolare, che siano state segnalate quelle trasferitesi in altra sezione dopo aver ricevuto il foglio;

— l'accertamento che l'ufficiale di censimento abbia apposto le notizie e le annotazioni di sua competenza;

— l'accertamento che sia stato compiuto, da parte dell'ufficiale di censimento, il primo esame dei fogli stessi e che sia stato provveduto al perfezionamento di essi; pertanto i fogli devono risultare compilati ad inchiostro, con scrittura chiara; non devono essere state omesse delle notizie; non devono risultare errori evidenti, tanto nella discriminazione delle persone iscritte nell'Elenco A da quelle iscritte nello Elenco B, quanto nell'indicazione delle singole notizie, le quali non devono essere in contrasto l'una con l'altra;

— l'accertamento che tutti i fogli siano regolarmente firmati dai capi famiglia e dall'ufficiale di censimento;

— la rilevazione in loco dei senza tetto e la contemporanea compilazione dell'apposito stato di sezione.

Tutti gli accertamenti di cui sopra devono essere compiuti sui due esemplari di ciascun foglio ed estesi a tutto il materiale di censimento della sezione qualora l'ispettore rilevi dall'esame saltuario di esso manchevolezze o irregolarità.

**19.** Durante la fase di raccolta dei dati, l'ufficio comunale di censimento, oltre a svolgere l'importantissimo compito di direzione e sorveglianza della attività degli ufficiali di censimento, deve assolvere tempestivamente alcuni adempimenti relativi al completamento della raccolta del materiale di censimento. Tali adempimenti sono illustrati al punto 41 del capitolo 7 e qui di seguito si richiamano affinché l'ispettore ne abbia un quadro schematico per poter

esplicare le proprie funzioni di controllo in proposito. L'ispettore deve accertare che:

— siano stati compilati d'ufficio i fogli per i militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a sé stante, in base alle relative schede di segnalazione mod. CP 4 (su carta arancione) inviate dai comandi delle navi agli uffici comunali di censimento;

— siano stati compilati d'ufficio, su segnalazione degli ufficiali di censimento, i fogli per le famiglie con dimora abituale nel comune che nel periodo di consegna e di ritiro dei fogli risultavano interamente e temporaneamente assenti;

— siano stati consegnati o ritirati i fogli che gli ufficiali di censimento non abbiano potuto, rispettivamente, consegnare o ritirare durante i loro giri, per momentanea assenza degli interessati o per trasferimento degli stessi in altre sezioni, ecc.;

— siano stati inseriti nel materiale di censimento, dopo esame preliminare dell'esatta e completa compilazione, i fogli di rilevazione concernenti i membri del corpo diplomatico e consolare ricevuti dal Ministero degli affari esteri e dalla prefettura;

— siano stati elencati sullo stato di sezione provvisorio relativo alla sezione natanti i fogli di convivenza relativi alle navi mercantili italiane e straniere, restituiti all'ufficio comunale di censimento dalle capitanerie di porto.

**20.** La sorveglianza e il controllo sulla revisione preliminare e sulle operazioni connesse richiedono che fin dall'inizio della relativa fase dei lavori, lo ispettore sia a sicura conoscenza della situazione di *tutti i comuni* ad esso affidati, al fine di potere intervenire tempestivamente là dove se ne verificasse la necessità. Infatti, se uno solo dei comuni non fosse in grado di completare gli improrogabili adempimenti prescritti per i giorni dal 20 al 25 novembre, sarebbe pregiudicata la possibilità di comunicare all'Istituto centrale di statistica i dati provvisori nel termine fissato.

È da ritenere, tuttavia, che l'opera assidua dello ispettore nell'eliminare le irregolarità affiorate e nel prevenire quelle possibili, abbia assicurato a questa fase culminante dei lavori un regolare svolgimento e a tale riguardo egli deve effettuare un saggio di controllo sui modelli di censimento che l'ufficio comunale di censimento ha riconosciuto regolari, per accertarsi che l'ufficio stesso abbia eseguito quanto al riguardo prescritto.

In particolare, l'ispettore deve accertare che l'ufficio comunale abbia:

— effettuato il controllo della completezza delle notizie richieste nei fogli di censimento;

— effettuato il riscontro dell'esatta iscrizione dei censiti nell'elenco appropriato: Elenco A o Elenco B;

— effettuato il raffronto della indicazione del sesso con altre risposte contenute nel foglio per eliminare le eventuali contraddizioni;

— accertato che nei fogli delle famiglie coabitanti che non occupano l'abitazione al titolo più importante non siano state indicate le notizie sull'abitazione e vi sia stata indicata, invece, la prescritta annotazione;

— effettuato il controllo dell'esattezza delle cifre indicate nella colonna 3 del prospetto di cui al quesito 2 delle « Notizie sull'abitazione »;

— apposto l'indicazione della lettera C e della data relativa sui fogli riconosciuti regolari.

**21.** Per quanto concerne l'accertamento della esatta compilazione dei computi giornalieri di sezione, l'ispettore deve scegliere a caso, tra i fogli riconosciuti regolari, quelli relativi ad una o più sezioni e portanti tutti la medesima data, e deve verificare se i dati indicati sul relativo computo giornaliero, in corrispondenza con la data cui si riferiscono, siano esatti.

Un primo esame parziale dello stato di sezione provvisorio, limitatamente alla parte di territorio che era stata percorsa dall'ufficiale di censimento, deve essere già stato effettuato dall'ispettore durante la fase di sorveglianza sulla consegna dei fogli di famiglia e convivenza da parte degli ufficiali di censimento (v. punto 15 del presente capitolo). Nella fase attuale l'ispettore deve estendere l'esame a qualche stato di sezione provvisorio già completato, per accertare se l'ufficio comunale ha eseguito il controllo dell'operato di ciascun ufficiale di censimento e quindi se questi ha proceduto alla rilevazione totale delle unità da censire.

Eseguiti gli accertamenti sopra descritti, l'ispettore deve portare il suo esame sui totali dei computi giornalieri di sezione e sui susseguenti riepiloghi dei computi giornalieri al fine di accertarne l'esattezza e la corrispondenza dei riporti. Al termine della fase di lavoro concernente la compilazione dei computi giornalieri di sezione e dei susseguenti riepiloghi, l'ispettore deve fare il terzo rapporto (v. schema a pag. 84).

**22.** La sorveglianza e il controllo sulla revisione quantitativa e qualitativa devono avere inizio subito dopo la comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica dei dati provvisori. Tale fase di lavoro tende ad un ulteriore e definitivo perfezionamento del materiale che, per quanto sia stato sottoposto all'esame sommario degli ufficiali di censimento

in sede di ritiro dei modelli di censimento e alla revisione provvisoria da parte dell'ufficio comunale poi, può presentare ancora lacune e inesattezze che è indispensabile eliminare, affinché il materiale stesso pervenga all'Istituto centrale di statistica in condizioni tali da facilitare la speditezza dei lavori di codificazione e di spoglio che saranno preceduti da una rigorosa revisione.

È assolutamente necessario che il lavoro dell'Istituto non venga intralciato dalla necessità di susseguenti rilievi da effettuare attraverso una copiosa corrispondenza coi comuni che, a distanza di tempo, non sempre consentirebbe di eliminare gli errori. In ogni caso, si avrebbe il grave danno finale di un ritardo nella pubblicazione dei dati.

Premesso quanto sopra, l'attività ispettiva deve essere concentrata principalmente presso i comuni che hanno dato motivo a rilievi nelle precedenti fasi di lavoro. Circa i particolari compiti di sorveglianza sulle diverse fasi di lavoro, essendo esse tutte della massima importanza, si rimanda senz'altro a quanto prescritto nel capitolo 8, sez. 3.

**23.** Nel periodo intercedente tra la revisione quantitativa e quella qualitativa dei modelli di censimento, l'ufficio comunale deve provvedere all'ordinamento di essi e alla loro numerazione definitiva. L'inizio di tale fase di lavoro presuppone che nessun altro foglio debba essere aggiunto o eliminato dopo la revisione quantitativa: cioè che gli eventuali fogli non potuti ritirare dagli ufficiali di censimento siano stati tutti ritirati a cura dell'ufficio o riconsegnati a cura degli interessati. Dopo la revisione qualitativa dei fogli, l'ufficio comunale di censimento deve provvedere alla intavolazione dei dati.

Gli ispettori devono accertare che tali adempimenti siano stati effettuati entro i termini stabiliti. Inoltre, devono assicurarsi che:

— gli uffici comunali abbiano proceduto all'ordinamento dei fogli e che vi abbiano apposto, sezione per sezione, la numerazione definitiva, come prescritto;

— la compilazione degli stati di sezione definitivi proceda speditamente e senza errori; occorre pertanto fare il confronto tra i dati di qualche foglio, preso a caso, e la corrispondente registrazione sullo stato di sezione definitivo;

— la compilazione dei prospetti riassuntivi, alla quale deve essere stato adibito il miglior personale dell'ufficio, proceda senza errori: a tal fine occorre confrontare i dati ivi indicati con i corrispondenti dati degli stati di sezione definitivi.

**SCHEMI DEI RAPPORTI INFORMATIVI**

I moduli per i singoli rapporti devono essere forniti dagli U.P.C. e devono essere redatti conformemente agli schemi riportati qui di seguito.

**IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE****1° RAPPORTO INFORMATIVO sul Comune di .....**

(da compilare il 24 ottobre 1951)

Riferire sinteticamente sulle eventuali manchevolezze rilevate circa:

- a) l'ordinamento ecografico;
- b) il personale e i locali dell'ufficio comunale di censimento;
- c) la delimitazione delle sezioni;
- d) la compilazione degli itinerari e delle cartine di sezione;
- e) la intestazione dei modelli;
- f) l'idoneità e la preparazione degli ufficiali di censimento;
- g) l'affissione dei manifesti.

**Dare formale assicurazione che le manchevolezze accertate siano state eliminate.**

Data .....

L'ISPETTORE .....  
(Firma leggibile)

**IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE****2° RAPPORTO INFORMATIVO sul Comune di .....**

(da compilare il 5 novembre 1951)

Riferire sinteticamente sulle eventuali manchevolezze rilevate circa:

- a) l'accertamento di tutte le unità di censimento sia demografiche che economiche;
- b) la compilazione degli stati di sezione provvisori (mod. CP 7 e mod. CIC 5) effettuata durante il giro di consegna degli stampati;
- c) la consegna degli stampati alle famiglie e convivenze; indicare per ciascuna unità di censimento visitata il cognome e nome del capo famiglia o capo convivenza e il relativo indirizzo.

**Dare formale assicurazione che le manchevolezze accertate siano state eliminate.**

N. B. Si completa con la data e la firma come il 1° SCHEMA.

## IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

## 3° RAPPORTO INFORMATIVO sul Comune di .....

(da compilare il 27 novembre 1951)

Riferire sinteticamente sulle eventuali manchevolezze rilevate circa:

- a) l'apposizione, sui fogli ritirati, delle notizie e annotazioni di competenza dell'ufficiale di censimento e il primo esame dei fogli compilati, fatto a cura dello stesso;
- b) la rilevazione dei senzateo;
- c) la compilazione d'ufficio dei fogli per le famiglie temporaneamente assenti e per i militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglie a sè stanti;
- d) la consegna e il ritiro dei fogli non consegnati o non ritirati dagli ufficiali di censimento;
- e) il ricevimento e l'inserzione dei fogli relativi ai membri del corpo diplomatico e consolare;
- f) il ricevimento e l'elencazione sul mod. CP 7 dei fogli relativi alle navi mercantili;
- g) la revisione preliminare dei fogli effettuata presso l'ufficio comunale di censimento;
- h) la compilazione dei computi giornalieri di sezione e susseguenti riepiloghi.

**Dare formale assicurazione che le manchevolezze accertate siano state elimtinae.**

N. B. Si completa con la data e la firma come il 1° SCHEMA

## IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

## 4° RAPPORTO INFORMATIVO sul Comune di .....

(da compilare il 23 dicembre 1951)

Riferire sinteticamente sulle eventuali manchevolezze rilevate circa:

- a) la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di famiglia e di convivenza;
- b) l'ordinamento dei fogli e la numerazione definitiva di essi;
- c) la compilazione degli stati di sezione definitivi;
- d) la compilazione dei prospetti riassuntivi;
- e) la confezione del materiale di censimento in pacchi e casse e la spedizione del materiale stesso all'ufficio provinciale di censimento.

**Dare formale assicurazione che le manchevolezze accertate siano state eliminate.**

N. B. Si completa con la data e la firma come il 1° SCHEMA.





# ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

IX CENSIMENTO GENERALE  
DELLA POPOLAZIONE

4 - 5 NOV. 1951

III CENSIMENTO GENERALE  
DELL'INDUSTRIA E DEL  
COMMERCIO



IL DIRETTORE GENERALE



IL PRESIDENTE


## DIPLOMA

DI BENEMERENZA SPECIALE

conferito al.....  
ai sensi dell'art 55 del decreto del Presidente della Repubblica,  
24 sett. 1951 n. 981 in esecuzione della legge 2 aprile 1951 n. 291  
per l'attività e zelo dimostrati ai fini della buona  
riuscita dei Censimenti  
Roma, addi.....







24. Espletate le operazioni di revisione del materiale di censimento e di intavolazione dei dati, l'attenzione degli ispettori deve essere rivolta ad accertare che le norme impartite relativamente alla confezione dei pacchi e alla sistemazione di questi nelle apposite casse, da parte degli uffici comunali, siano state rigorosamente osservate, perchè ciò è pregiudiziale ai fini di un ordinato ed agevole smistamento del materiale stesso all'atto del suo arrivo all'Istituto centrale di statistica, al quale, come è facile immaginare, perverranno migliaia di casse da tutte le provincie.

In particolare, l'ispettore deve richiamare l'attenzione degli uffici comunali perchè ogni pacco contenga il materiale relativo ad una sola sezione; deve inoltre accertarsi che nella cassa n. 1 siano stati posti in primo piano (per chi apre la cassa) i prospetti riassuntivi, gli stati di sezione definitivi e gli stati di sezione provvisori e che per ogni cassa sia stata compilata la distinta dei pacchi contenuti, la quale deve essere posta nella cassa stessa, a contatto con la parte interna del coperchio.

Non appena l'ufficio comunale abbia terminato la confezione del materiale di censimento, l'ispettore deve fare il quarto (ed ultimo) rapporto (v. schema a pag. 84).

25. La sorveglianza e il controllo sulla spedizione del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica devono richiamare le cure del dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. In particolare, spetta a quest'ultimo di far accertare che tutto il materiale della provincia sia pervenuto entro i termini stabiliti. Nel caso in cui qualche comune fosse in ritardo, il dirigente deve provvedere ad inviare immediatamente un ispettore per accertare le responsabilità e per fare effettuare subito la spedizione. Appena constatata la completezza del materiale, il dirigente ne deve dare comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica, dal quale deve attendere il nulla osta per la spedizione.

Si ricorda che, dopo aver fatto ordinare tutte le casse e i pacchi (questi ultimi relativi ai comuni il cui materiale non raggiunge i 30 kg e che non si sono serviti di casse opportunamente adattate), si deve procedere ad una nuova numerazione delle casse, numerazione che deve essere apposta nell'apposito rettangolino a destra delle etichette applicate dai comuni. Si rammenta anche che nella cassa portante il n. 1 nella provincia, deve essere inclusa la distinta di tutte le casse con la indicazione del comune cui si riferiscono.

Infine, si deve procedere all'applicazione delle etichette portanti l'indirizzo dell'Istituto centrale di statistica.

#### COMMISSIONE PROVINCIALE DI PROPAGANDA

26. La commissione provinciale di propaganda per il censimento (v. art. 15 del Regolamento) ha il compito: a) di predisporre un piano organico di pubblicità in sede provinciale; b) di interessare i Sindaci dei comuni per far sì che in ogni centro abitato sia effettuata la pubblicità richiesta; c) di interessare gli esponenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le autorità ecclesiastiche, i dirigenti della scuola, i rappresentanti della stampa locale, perchè nell'ambito delle proprie competenze diano un efficace apporto all'opera di pubblicità.

La pubblicità deve mirare, principalmente, a mettere in luce le finalità del censimento, ad eliminare ogni preoccupazione di carattere fiscale, ad incitare gli interessati perchè rispondano con assoluta verità e tranquillità a tutti i quesiti posti nei modelli di rilevazione; dalla sua efficacia dipende, in gran parte, la riuscita del censimento.

Il piano di pubblicità deve essere svolto gradualmente e questa deve essere intensificata nel periodo dal 21 ottobre al 10 novembre 1951.

27. La commissione provinciale di propaganda per il censimento, costituita a cura del Prefetto e da lui presieduta è composta: a) del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente; b) del direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria e del segretario della camera di commercio, industria e agricoltura; c) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; d) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) di un delegato della curia vescovile; f) di un rappresentante del provveditorato agli studi; g) di eventuali altri esperti in materia di censimenti e di pubblicità. Il capo dell'ufficio provinciale di statistica vi esercita le funzioni di segretario. La commissione, con sede presso la prefettura, dovrà entrare in funzione il 1° ottobre 1951.

Nel decreto prefettizio che istituisce la commissione provinciale di propaganda per i censimenti, devono risultare il cognome e nome dei componenti e l'ente rappresentato. Copia autentica del decreto anzidetto deve essere immediatamente trasmessa, a cura del Prefetto, all'Istituto centrale di statistica.

#### CIRCOLARI

28. Circolare N. 88/18C - N. di Protocollo 17008 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

Roma, 23 agosto 1951

OGGETTO: *Numero degli ispettori provinciali di censimento.*

In relazione alle norme contenute nel capitolo 3, sez. 2, circa l'organizzazione periferica dei censimenti, si pregano le SS. LL. di far pervenire a questo Istituto le proposte relative al numero di ispettori provinciali di censimento, da determinarsi in relazione alle norme risultanti nel secondo comma del punto 11.

L'ufficio provinciale di censimento dovrà entrare in funzione il 15 settembre ed è necessario, pertanto, che le proposte anzidette siano fatte pervenire a questo Istituto con ogni cortese urgenza, e comunque entro il 5 settembre p. v., in modo che questo Istituto medesimo possa adottare e comunicare tempestivamente alle SS. LL. le determinazioni di sua competenza, per porle in grado di costituire l'ufficio provinciale di censimento, entro il termine previsto.

29. Circolare N. 97/22C - N. di Protocollo 17982 - Ai Prefetti e, per conoscenza: Ai Direttori degli Uffici provinciali di statistica.

Roma, 8 settembre 1951

OGGETTO: *Determinazione del numero di ispettori provinciali di censimento.*

Si comunica che, esaminate le proposte fatte dalla S. V. e tenuto conto degli elementi in possesso di questo Istituto, il numero degli ispettori provinciali di censimento, per ciascuna provincia, è stato determinato in ..... (oltre al dirigente dell'ufficio provinciale di censimento, cui è affidata la vigilanza sul comune capoluogo di provincia).

Relativamente alla nomina degli ispettori, si fa presente che:

a) è necessario che gli ispettori siano scelti tra i funzionari di gruppo A o B (o ad essi equiparati) e che diano il massimo affidamento per il perfetto disimpegno delle difficili mansioni ad essi affidate;

b) non si ritiene necessaria la nomina di ispettori generali o ispettori capi, di vice direttori, di funzionari coordinatori e simili, nonchè di ispettori supplenti, aggiunti o coadiuvanti, per evitare una dispersione dei fondi che saranno assegnati per il funzionamento dell'ufficio provinciale di censimento; in proposito, si deve mettere in evidenza che gli incarichi anzidetti non sono previsti dal Regolamento, il quale demanda alla S. V. l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento, al direttore dell'ufficio provinciale di statistica, posto alle immediate dipendenze della S. V., la dirigenza delle operazioni e agli ispettori provinciali la sorveglianza in loco sugli adempimenti degli uffici comunali e degli uffici di censimento;

c) non si ritiene opportuna la nomina ad ispettori provinciali di dirigenti gli uffici comunali di censimento, dovendo essi occuparsi, assumendone la responsabilità, del censimento nei propri comuni; nè di personale non più in servizio presso enti o uffici locali, essendo necessario nominare persone che sentano tutto il peso della responsabilità connessa alle funzioni ispettive;

d) salvo per quanto concerne il comune capoluogo di provincia, non è il caso di costituire zone con un solo comune, anche quando questo abbia una popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) al capo dell'ufficio provinciale di statistica deve essere assegnata una zona ispettiva.

Si prega la S. V. di voler emanare il decreto di costituzione dell'ufficio provinciale di censimento nel quale devono risultare soltanto le seguenti notizie:

— cognome, nome e paternità del dirigente e degli ispettori provinciali;

— titolo di studio posseduto da ciascuno di essi;

— amministrazione dalla quale dipendono e mansioni normalmente in essa esplicate;

— comuni della provincia affidati a ciascun ispettore.

È necessario che tale decreto sia emanato entro il 15 settembre, dovendo gli ispettori nominati partecipare alle riunioni interprovinciali, la prima delle quali sarà tenuta il 20 settembre, in seguito ad invito diramato da questo Istituto.

Si prega la S. V. di trasmettere a questo Istituto, non appena sia stato emanato, copia autentica del decreto di costituzione dell'ufficio di censimento.

L'attività ispettiva dovrà avere inizio a decorrere dal 10 ottobre p. v., e cioè dopo che siano state tenute le riunioni interprovinciali e provinciali (o intercomunali), che avranno luogo nel periodo dal 20 settembre al 6 ottobre.

Per quanto concerne l'uso di mezzi straordinari di trasporto, si fa presente che, nelle apposite istruzioni di prossima diramazione relative allo svolgimento dell'attività ispettiva, sarà prevista la facoltà della S. V. di autorizzare l'uso di automobili per le ispezioni ai comuni mal collegati col capoluogo di provincia, in modo da mettere l'ispettore in condizione di poter visitare più comuni nello stesso giorno e di evitare pernottamenti fuori sede. Peraltro, le spese di trasporto e di missione devono essere contenute entro i limiti degli stanziamenti che saranno determinati da questo Istituto per il funzionamento degli uffici provinciali di censimento e in base ai quali dovrà essere predisposto un piano organico che assicuri la continuità del servizio ispettivo durante tutte le fasi dei censimenti.

30. Circolare N. 99/23C - N. di Protocollo 18181 - Ai Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento di: Arezzo, Ascoli Piceno, Cagliari, Grosseto, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Perugia, Rieti, Roma, Sassari, Siena, Terni, Viterbo; Ai Sindaci degli anzidetti comuni capoluoghi di provincia e, per conoscenza: al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile; Al Ministero industria e commercio - Servizio centrale Camere e UPIC; Ai Prefetti delle provincie anzidette; Alla Presidenza della Regione - Cagliari; Alle Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie anzidette.

Roma, 11 settembre 1951

OGGETTO: *Riunione interprovinciale dei funzionari dirigenti e ispettori del censimento.*

Nei giorni 29 e 30 settembre sarà tenuta in Roma, presso questo Istituto centrale di statistica (Via Balbo, 16), la riunione dei funzionari dirigenti e degli ispettori di censimento, delle provincie indicate in indirizzo.

Il primo giorno (mattino e pomeriggio), con inizio alle ore 9,30 precise, saranno illustrate, da funzionari di questo Istituto, le modalità del censimento della popolazione; il secondo giorno (mattino e pomeriggio) quelle del censimento industriale e commerciale.

Alla riunione anzidetta devono partecipare:

a) i dirigenti degli uffici provinciali di censimento ai quali è diretta la presente;

b) gli ispettori provinciali di censimento nominati dal Prefetto;

c) i soli dirigenti degli uffici di censimento dei comuni capoluoghi di provincia indicati in indirizzo;

d) il personale di concetto addetto all'ufficio di censimento del comune ove ha luogo la riunione.

Le spese di viaggio e l'indennità di missione per i funzionari di cui alle lettere a), b) e c), esclusi s'intende quelli residenti nel comune sede della riunione, saranno liquidate da questo Istituto.

A tale scopo, gli interessati dovranno compilare una apposita tabella di missione, che sarà loro fornita nel corso della riunione, la quale, in relazione alle norme vigenti per la liquidazione delle missioni, dovrà essere corredata dei documenti di viaggio (scontrini comprovanti l'acquisto dei biglietti oppure i biglietti stessi oppure apposita dichiarazione del personale addetto ai trasporti, qualora i biglietti dovessero essere ritirati).

I funzionari provenienti dalla Sardegna sono autorizzati a servirsi delle linee aeree.

Qualora le Amministrazioni locali ritenessero di far partecipare altre persone alla riunione anzidetta (la qual cosa non è ritenuta necessaria, nè opportuna da questo Istituto), le relative spese di viaggio e di missione sarebbero a carico delle Amministrazioni stesse.

I funzionari partecipanti alla riunione devono portare con se copia dei fogli di famiglia e di convivenza, della « Guida per la compilazione del foglio di famiglia », dei questionari adottati per il censimento industriale e commerciale (questio-

nario generale di ditta, questionario generale di unità locale, questionario per il commercio ambulante, questionario di produzione) e della relativa « Guida per la compilazione dei questionari », nonché copia dei fascicoli delle istruzioni e dei modelli sussidiari. Tali stampati sono in corso di spedizione.

*Ai Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento di Alessandria, Asti, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Savona - Ai Sindaci degli anzidetti comuni capoluoghi di provincia e, per conoscenza: Al Ministero dell'Interno - Direzione generale amministrazione civile; Al Ministero industria e commercio - Servizio centrale Camere e U. P. I. C.; Ai Prefetti delle provincie anzidette; Alle Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie anzidette.*

Roma, 11 settembre 1951

OGGETTO: *Riunione interprovinciale dei funzionari dirigenti e ispettori del censimento.*

Nei giorni 29 e 30 settembre sarà tenuta in Genova, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura (Via Garibaldi, 4) la riunione dei funzionari dirigenti e degli ispettori di censimento, delle provincie indicate in indirizzo.

Il primo giorno (mattino e pomeriggio), con inizio alle ore 9,30 precise, saranno illustrate, da funzionari di questo Istituto, le modalità del censimento della popolazione; il secondo giorno (mattino e pomeriggio) quelle del censimento industriale e commerciale.

Alla riunione anzidetta devono partecipare:

a) i dirigenti degli uffici provinciali di censimento ai quali è diretta la presente;

b) gli ispettori provinciali di censimento nominati dal Prefetto;

c) i soli dirigenti degli uffici di censimento dei comuni capoluoghi di provincia indicati in indirizzo;

d) il personale di concetto addetto all'ufficio di censimento del comune ove ha luogo la riunione.

Le spese di viaggio e l'indennità di missione per i funzionari di cui alle lettere a), b) e c), esclusi s'intende quelli residenti nel comune sede della riunione, saranno liquidate da questo Istituto.

A tale scopo, gli interessati dovranno compilare una apposita tabella di missione, che sarà loro fornita nel corso della riunione, la quale, in relazione alle norme vigenti per la liquidazione delle missioni, dovrà essere corredata dei documenti di viaggio (scontrini comprovanti l'acquisto dei biglietti oppure i biglietti stessi oppure apposita dichiarazione del personale addetto ai trasporti, qualora i biglietti dovessero essere ritirati).

Qualora le Amministrazioni locali ritenessero di far partecipare altre persone alla riunione anzidetta (la qual cosa non è ritenuta necessaria, nè opportuna da questo Istituto), le relative spese di viaggio e di missione sarebbero a carico delle Amministrazioni stesse.

I funzionari partecipanti alla riunione devono portare con se copia dei fogli di famiglia e di convivenza, della « Guida per la compilazione del foglio di famiglia », dei questionari adottati per il censimento industriale e commerciale (questionario generale di ditta, questionario generale di unità locale, questionario per il commercio ambulante, questionari di produzione) e della relativa « Guida per la compilazione dei questionari », nonché copia dei fascicoli delle istruzioni e dei modelli sussidiari. Tali stampati sono in corso di spedizione.

31. Circolare N. 106/29C - N. di Protocollo 18566 - *Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta; Ai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia.*

Roma, 17 settembre 1951

OGGETTO: *Personale delle Sepral.*

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, d'intesa con questo Istituto, ha disposto che il personale attualmente disponibile presso le Sepral sia utilizzato per i prossimi censimenti nei capoluoghi di provincia.

Una parte di tale personale potrà assolvere le mansioni di ufficiale di censimento e ad esso sarà corrisposto, sui fondi

che saranno all'uopo assegnati a ciascun comune, lo stesso compenso stabilito per i dipendenti comunali che saranno adibiti a tali mansioni (si presume L. 700 al giorno).

Un'altra parte potrà essere comandata dai dirigenti delle Sepral, previ accordi con le SS. LL., a prestare servizio, nelle normali ore d'ufficio, presso gli uffici provinciali e comunali di censimento, senza che competa ad essi alcuna particolare indennità.

I direttori delle Sepral hanno avuto disposizione di prendere contatto con le SS. LL., per dare esecuzione a quanto sopra.

32. Circolare N. 112/33C - N. di Protocollo 20129 - *Al Prefetto di .....; Al Direttore dell'Ufficio provinciale di censimento di .....*

Roma, 9 ottobre 1951

OGGETTO: *Fondi per il funzionamento dell'Ufficio provinciale di censimento in relazione alla esecuzione del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e del commercio.*

Per il funzionamento dell'ufficio provinciale di censimento di codesta provincia, relativamente alle operazioni connesse al IX censimento generale della popolazione ed al III censimento generale dell'industria e del commercio, l'ammontare dei fondi occorrenti è stato da questo Istituto determinato in L. .... (.....).

Le spese per il funzionamento di detto ufficio dovranno riguardare esclusivamente gli oneri relativi alle ispezioni effettuate dagli ispettori provinciali di censimento e agli eventuali compensi da corrispondersi, come in seguito è detto, al termine delle operazioni di censimento e dovranno essere rigorosamente contenute entro il limite dei fondi sopra indicato.

Della somma di cui sopra è stata posta a disposizione del ufficio provinciale di censimento una prima quota di L. .... (.....) mediante apertura di credito sulla locale filiale o corrispondente della Banca Nazionale del Lavoro. La predetta somma potrà essere utilizzata, a decorrere dal 20 corrente, con emissione di assegni di c/c firmati congiuntamente dal Prefetto o da un suo delegato e dal direttore dell'ufficio, secondo le modalità che saranno comunicate direttamente dalla filiale o corrispondente della Banca Nazionale del Lavoro.

Si indicano qui di seguito alcune norme da osservarsi dall'ufficio provinciale di censimento.

Il trattamento di missione da corrispondere agli ispettori provinciali di censimento sarà conforme a quello stabilito dalla legge 20 giugno 1951, n. 489, della quale in particolare si richiamano gli articoli 1, 2, 9 e 10.

L'uso di mezzi straordinari di trasporto potrà essere autorizzato quando si tratti di compiere ispezioni in comuni mal collegati con il capoluogo di provincia (assenza o scarsa frequenza di mezzi di linea) e, in genere, in tutti quei casi in cui si possa conseguire un'economia nella spesa, il che si verifica quando l'uso di detti mezzi permette di visitare più comuni nello stesso giorno evitando pernottamenti fuori sede; per l'uso di tali mezzi saranno rimborsate le sole spese vive sostenute. Analogamente, e per gli stessi fini, potrà essere autorizzato l'uso, da parte degli ispettori, di automezzi o motomezzi propri, dietro rimborso rispettivamente di L. 20 e di L. 7 a km, esclusa, s'intende, qualsiasi responsabilità da parte dell'amministrazione per eventuali danni a persone od a cose.

Per le ispezioni compiute l'ispettore dovrà compilare la tabella di missione Mod. P-3. A cura dell'ufficio, a liquidazione avvenuta, le relative spese dovranno essere registrate nel prospetto riassuntivo Mod. P-2.

Al termine dei lavori relativi ai due censimenti, al direttore dell'ufficio, agli ispettori provinciali ed al personale addetto in relazione alla durata del lavoro straordinario effettivamente compiuto oltre il normale orario di ufficio o per prestazioni eccezionali rese in condizioni di particolare disagio, potranno dal Prefetto, compatibilmente con le disponibilità dei fondi assegnati e con sua motivata ordinanza, essere attribuiti compensi speciali secondo le norme di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1946.

L'ufficio provinciale di censimento deve accuratamente custodire i documenti giustificativi delle spese in quanto essi, al termine delle operazioni, dovranno essere allegati al rendiconto da sottoporre alla approvazione del Prefetto e da trasmettere a questo Istituto secondo le norme che saranno a suo tempo impartite.

Questo Istituto si riserva di comunicare successivamente le date in cui, entro il limite dello stanziamento sopra indicato, saranno poste a disposizione le ulteriori somme per il funzionamento dell'ufficio provinciale di censimento.

Con separata circolare sarà determinato l'ammontare dei fondi destinati al complesso dei comuni di codesta provincia e saranno comunicate le modalità per l'erogazione relativa.

Contemporaneamente alla presente, è stato spedito allo ufficio provinciale di censimento un sufficiente quantitativo dei sopraccitati Mod. P-2 e P-3.

**33.** Circolare N. 114/35C - N. di Protocollo 20149 - Al Prefetto di .....

Roma, 10 ottobre 1951

OGGETTO: *Ispettori centrali di censimento.*

A decorrere dal giorno 15 c. m. avrà inizio l'attività ispettiva di questo Istituto sulle operazioni dei prossimi censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

Rivolgo pertanto viva preghiera alla S. V. di far sì che il difficile compito affidato dall'Istituto ai suoi ispettori, venga agevolato nel miglior modo possibile.

**34.** Circolare N. 125/43C - N. di Protocollo 21863 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 31 ottobre 1951

OGGETTO: *Quesiti.*

Alcuni uffici provinciali di censimento hanno formulato dei quesiti circa l'applicazione di alcune norme di carattere economico. Si precisa, in proposito, quanto segue:

1. - Le indennità ed i compensi da corrispondersi, a qualsiasi titolo, alle persone addette alle operazioni di censimento, si intendono comprensivi delle imposte erariali, come, del resto, è posto in evidenza nei prospetti di liquidazione predisposti da questo Istituto. Tali imposte vanno calcolate ed accantonate dagli uffici liquidatori, in attesa che siano, a suo tempo, impartite le opportune istruzioni per il loro versamento all'Erario.

2. - L'aumento del 20 % stabilito dall'art. 10 della Legge 29 giugno 1951, n. 489, va applicato sull'importo del biglietto per i viaggi effettuati in ferrovia a tariffa differenziale n. 5, nonché sugli altri mezzi di linea.

Per i viaggi in ferrovia a tariffa intera l'aumento è limitato al 10 %.

3. - Le imposte erariali sul trattamento di missione vanno applicate sul totale delle voci 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del prospetto mod. P-3, e non sul 40 % del totale stesso.

4. - L'importo delle ritenute erariali da applicare alle indennità ed ai compensi da corrispondersi, a qualsiasi titolo, alle persone addette alle operazioni di censimento, è quello della categoria C/2, fissato dal Decreto interministeriale 28 febbraio 1949 (art. 3) nella misura del 5,775 % (R. M. 4 %, complementare 1,5 %, addizionale 0,275 %).

**35.** Circolare N. 131/46C - N. di Protocollo 23041 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 15 novembre 1951

OGGETTO: *Questioni di carattere finanziario.*

1. - In relazione al punto 1 della circolare n. 125/43C del 31 ottobre 1951, si precisa che, nei confronti dei dipendenti statali, le ritenute erariali vanno sì calcolate sui com-

pensi od indennità ad essi corrisposti, ma, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, non dovranno, praticamente, detrarsi dai compensi stessi: esse saranno peraltro indicate in una apposita colonna: « Ritenute erariali a carico dell'Amministrazione », da aggiungere nei prospetti già distribuiti da questo Istituto.

2. - Si informa che al fine di tenere in evidenza la diversa destinazione dei fondi assegnati, le aperture di credito istituite a favore degli uffici provinciali di censimento sono state ripartite in due distinti Conti e precisamente:

apertura di credito Conto A - per il funzionamento degli uffici provinc. di censimento

apertura di credito Conto B - per il funzionamento degli uffici comunali di censimento

Pertanto, nelle operazioni bancarie che gli uffici provinciali di censimento intrattengono con gli Istituti bancari designati da questo Istituto, dovrà sempre specificarsi il Conto cui le operazioni stesse si riferiscono. Le modalità per la utilizzazione dei fondi iscritti all'uno o all'altro dei due Conti saranno precisate dagli stessi Istituti bancari.

In relazione a quanto sopra detto, gli uffici provinciali di censimento dovranno istituire contabilità separate per i due Conti, onde facilitare le operazioni di rendiconto, per le quali saranno a suo tempo impartite le necessarie istruzioni.

**36.** Circolare N. 11/52C - N. di Protocollo 2227 - Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta; e, p. c.: Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle di Aosta.

Roma, 6 febbraio 1952

OGGETTO: *IX Censimento generale della popolazione e III Censimento generale dell'industria e del commercio - Relazione degli Uffici provinciali sulle operazioni di censimento.*

Questo Istituto desidera acquisire alcune notizie relative all'attività svolta dagli uffici provinciali di censimento, alle manchevolezze rilevate, agli inconvenienti verificatisi e alle iniziative adottate in provincia nel corso dei lavori dei recenti censimenti, e ciò allo scopo di trarre utili elementi per perfezionare le analoghe rilevazioni che saranno effettuate nel futuro.

Si prega, pertanto, di voler compilare una relazione, secondo lo schema riportato qui di seguito, da trasmettere entro il 31 marzo a questo Istituto unitamente alle analoghe relazioni di tutti i comuni della provincia.

SCHEMA DELLA RELAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

1. *Organizzazione dell'ufficio provinciale di censimento.* Cenno sulla ripartizione in zone della provincia; scelta e nomina degli ispettori provinciali; preparazione dei medesimi e capacità, diligenza e zelo dimostrati nel corso dei lavori; rapporti con la Prefettura, con la Camera di commercio e con altri enti o uffici provinciali.
2. *Operazioni preliminari.* Attività svolta dall'ufficio provinciale per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico; stato dell'ordinamento ecografico dei comuni della provincia, manchevolezze rilevate e iniziative prese per l'eliminazione; attività svolta in sede di delimitazione delle sezioni di censimento e di formazione delle cartine e degli itinerari di sezione, mettendo in evidenza le manchevolezze rilevate e i provvedimenti adottati; cenno sull'assunzione degli ufficiali di censimento e sulla preparazione specifica dei dirigenti gli uffici comunali, degli addetti agli uffici stessi e degli ufficiali di censimento.
3. *Operazioni di consegna e ritiro dei modelli di rilevazione* (distintamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale). Illustrare l'attività svolta dall'ufficio provinciale, mettendo in evidenza le iniziative adottate dagli ispettori per eliminare le eventuali manchevolezze riscontrate nei comuni; difficoltà sorte nel corso dei lavori e provvedimenti adottati per la loro eliminazione.

4. *Lavori di revisione e operazioni finali* (distintamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale). Illustrare come sono stati svolti i lavori di revisione nei comuni della provincia; eventuali inconvenienti rilevati in sede di revisione e di compilazione dei modelli sussidiari di censimento; iniziative adottate dall'ufficio provinciale e dagli ispettori.
5. *Commissione provinciale di propaganda*. Illustrare l'attività svolta dalla commissione.
6. *Considerazioni finali*. Osservazioni e proposte relative al perfezionamento dei censimenti.

37. Circolare N. 13/53C - N. di Protocollo 2265 - *Al Prefetto di .....*; *Al Direttore dell'Ufficio provinciale di censimento di .....*

Roma, 7 febbraio 1952

OGGETTO: *Compensi speciali*.

1. In relazione e a complemento delle norme impartite con circolare n. 112/33C del 9 ottobre 1951, questo Istituto ha stabilito in L..... il limite massimo della somma che potrà essere erogata in codesta provincia per compensi speciali a favore del dirigente, degli ispettori e del personale che ha effettivamente prestato la propria opera nel quadro dei compiti demandati all'ufficio provinciale di censimento.

2. I compensi devono essere attribuiti dal Prefetto, con sua motivata ordinanza, sentito il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento, e devono essere graduati in relazione:

- a) all'attività effettivamente svolta e alla capacità dimostrata da ciascuna persona;
- b) alla durata del lavoro straordinario compiuto in eccedenza al limite consentito;
- c) alle prestazioni eccezionali rese in condizioni di particolare disagio;
- d) al periodo di tempo in cui ciascuna persona ha prestato la sua opera per le operazioni dei censimenti.

Nessun compenso dovrà essere corrisposto a coloro che abbiano eventualmente dimostrato trascuratezza, deficiente preparazione specifica e scarso rendimento.

3. La ripartizione deve essere rigorosamente contenuta entro i limiti della somma anzidetta, che non potrà essere aumentata per nessun motivo.

Tenuto conto della somma precedentemente accreditata in L....., delle spese per l'attività ispettiva, in L....., come da comunicazione fatta dall'ufficio provinciale di censimento, e della somma che potrà essere erogata per compensi speciali, questo Istituto provvederà a porre a disposizione l'ulteriore somma di L..... ad integrazione degli accreditamenti effettuati.

4. La liquidazione dei compensi speciali è assoggettata alle ritenute di legge ed alla tassa di bollo. Si richiamano, in proposito, i punti 1, 2 e 3 della nota di questo Istituto n. 1236 del 22 gennaio 1952.

5. Il pagamento dei compensi speciali sarà registrato nei prospetti mod. P-1 che, in misura adeguata, si accludono alla presente. Tali prospetti, regolarmente quietanzati, saranno custoditi dall'ufficio provinciale per essere successivamente allegati al rendiconto.

38. Circolare N. 21/55C - N. di Protocollo 3465 - *Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta: e, p. c.: Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle di Aosta.*

Roma, 26 febbraio 1952

OGGETTO: *Assegnazione di compensi speciali*.

Si prega di trasmettere a questo Istituto, con ogni cortese urgenza, copia dei piani di ripartizione dei compensi speciali a favore:

- a) dei dipendenti comunali addetti agli uffici di censimento, di cui alla nota n. 25231 del 17 dicembre 1951;
- b) del dirigente, degli ispettori e del personale che ha prestato la propria opera nel quadro dei compiti demandati all'ufficio provinciale di censimento, di cui alla nota n. 2265 del 7 febbraio 1952.

### SEZIONE 3 — ORGANI COMUNALI DI CENSIMENTO

#### UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

39. L'ufficio comunale di censimento (v. art. 14 del Regolamento) ha il compito: a) di predisporre ed effettuare le operazioni preliminari di censimento (eventualmente con la collaborazione dell'ufficio tecnico e di altri uffici competenti per quanto concerne la preparazione del terzo esemplare del piano topografico e delle cartine topografiche di sezione); b) di predisporre, far effettuare dagli ufficiali di censimento e sorvegliare le operazioni di raccolta dei dati; c) di effettuare le operazioni di revisione, riepilogo e spedizione del materiale di censimento.

40. All'ufficio comunale di censimento — costituito a cura del Sindaco ed al quale deve essere preposto il segretario del comune o il capo del servizio comunale di statistica o altro funzionario di concetto particolarmente preparato — devono

essere assegnati impiegati del comune idonei (per capacità, diligenza, rendimento, tempestività, segretezza e spirito di abnegazione), in numero sufficiente ad assolvere con la massima regolarità e nel modo più agevole i compiti che saranno loro affidati, tenendo conto delle particolari attitudini di ciascuno. Pertanto, è opportuno effettuare subito la scelta degli elementi che sembrano possedere i requisiti indicati, stabilendone il numero strettamente necessario sulla base delle operazioni presunte e col sussidio della esperienza del passato. È anche conveniente far eseguire, appena possibile, esperimenti intesi ad accertare l'idoneità specifica degli impiegati stessi.

L'assegnazione all'ufficio comunale di censimento degli impiegati necessari deve essere effettuata a mano a mano che, passando da una fase all'altra delle operazioni di censimento, se ne presenti la



necessità. Com'è ovvio, il numero di impiegati comunali da assegnare gradualmente all'ufficio deve essere sufficiente, come già detto, in relazione ai lavori da eseguire, ma non eccessivo, al fine di evitare, come l'esperienza dimostra, che i lavori stessi possano essere intralciati a causa di un'inutile pleora di addetti. Nei piccoli comuni si può addirittura verificare il caso che, almeno nella prima fase dei lavori, l'ufficio comunale di censimento sia imperonato dal solo segretario comunale.

41. È indispensabile, inoltre, che all'ufficio comunale di censimento siano assegnati locali propri, ubicati nella stessa sede comunale quando ne esista la possibilità, e di ampiezza tale da assicurare la custodia e il movimento del materiale di censimento, nonché il regolare svolgimento dei lavori d'ufficio e, in particolare, di quelli inerenti alla revisione cui il materiale deve essere sottoposto. Pertanto, detti locali devono essere opportunamente attrezzati di tavoli, sedie, scaffalature, ecc., in numero adeguato agli impiegati che vi devono essere addetti ed alla mole del materiale di censimento.

42. Assolti regolarmente tutti gli adempimenti anzidetti, quando l'ufficio deve entrare in funzione può farlo senza ulteriore indugio. L'ufficio comunale di censimento deve essere definitivamente costituito entro il 25 settembre e i comuni devono darne subito formale assicurazione scritta al rispettivo ufficio provinciale di censimento, segnalando il cognome e nome di tutti gli addetti (compreso il dirigente), il titolo di studio posseduto, le mansioni normalmente esplicate presso l'amministrazione comunale.

43. Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento deve curare lo svolgimento di un particolareggiato corso di istruzione, della durata di 4 giorni (dal 21 al 24 ottobre), cui devono partecipare tutti gli ufficiali di censimento della popolazione e gli impiegati addetti all'ufficio comunale di censimento; nei comuni maggiori, il corso può essere suddiviso in più corsi contemporanei.

Le lezioni devono avere la durata di almeno 4 ore al giorno.

#### COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

44. La commissione comunale di vigilanza (v. articolo 16 del Regolamento) deve accertare che: a) l'ufficio comunale di censimento sia stato regolarmente costituito; b) gli ufficiali di censimento as-

sunti abbiano superato la prescritta prova di idoneità; c) la consegna ed il ritiro dei fogli siano stati regolarmente effettuati; d) l'ufficio comunale abbia compiuto la revisione dei fogli compilati.

Nel periodo precedente alla consegna dei fogli di famiglia e dei fogli di convivenza e durante le operazioni di tale consegna, la commissione, sia direttamente, sia per tramite delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei parroci, degli insegnanti, dei rappresentanti della stampa locale, deve svolgere un'attiva e vasta opera di propaganda, tendente, fra l'altro, ad illuminare i censiti sulle modalità di compilazione dei fogli di censimento e ad eliminare qualsiasi preoccupazione di carattere fiscale o di altra natura.

A quest'ultimo riguardo, deve essere chiaramente detto che i fogli di censimento sono documenti segreti e le notizie in essi contenute non possono essere comunicate a chicchessia e, in particolare, a nessun ufficio, ente, istituto, organizzazione, ecc., che possa valersene, in modo diretto o indiretto, a scopo di imposizione fiscale o di contributo di qualsiasi genere.

Per l'intera durata del periodo di compilazione dei fogli di censimento, la commissione deve svolgere, direttamente o indirettamente, una vasta opera di assistenza tecnica, specialmente presso i censiti delle classi che ne hanno maggiormente bisogno.

45. La commissione comunale di vigilanza, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è composta: di 6 membri per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; da 6 a 10 membri per i comuni con popolazione residente da 10.001 a 30.000 abitanti; da 10 a 14 membri per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.

A far parte della commissione devono essere chiamati: a) il direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi e, nei comuni capoluoghi di provincia, anche un rappresentante del provveditorato agli studi; b) un parroco designato dall'ordinario diocesano; c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; d) esperti in materia di rilevazioni statistiche, fino a raggiungere il numero dei componenti fissato per il comune. Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento funge da segretario della commissione. La commissione deve entrare in funzione il 20 settembre.

Nella determinazione del Sindaco che istituisce la commissione comunale di vigilanza devono risultare il cognome e il nome dei componenti e la professione normalmente esercitata dagli stessi. Copia autentica della determinazione deve essere immediatamente trasmessa al Prefetto della provincia.

**ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA**

IX° CENSIMENTO GENERALE  
DELLA POPOLAZIONE 4-5 NOVEMBRE 1951

III° CENSIMENTO GENERALE  
DELL'INDUSTRIA E DEL COMM.



**DIPLOMA DI BENEMERENZA**


CONFERITO AL \_\_\_\_\_


AI SENI DELL'ART. 55 DEL DECR DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 SETT 1951 N° 981 IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 APR. 1951  
N° 291 PER L'ATTIVITÀ E ZELO DIMOSTRATI AI FINI DELLA  
BVONA RIVSCITA DEI CENSIMENTI

ROMA LI

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE





## CIRCOLARI

46. Circolare N. 10/51C - N. di Protocollo 2226 - Ai Sindaci dei Comuni e p. c.: Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 6 febbraio 1952

OGGETTO: IX Censimento generale della popolazione e III Censimento generale dell'industria e del commercio - Relazione dei comuni sulle operazioni di censimento.

Questo Istituto desidera acquisire alcune notizie relative allo svolgimento delle recenti operazioni di censimento in ciascun comune, allo scopo di trarne utili elementi per perfezionare le rilevazioni che saranno effettuate nel futuro.

Si prega, pertanto, di voler compilare una sintetica relazione, secondo lo schema riportato di seguito da trasmettere, entro il 10 marzo, all'ufficio provinciale di censimento, il quale, a sua volta, provvederà ad inoltrarla a questo Istituto.

Con l'occasione, si ritiene opportuno avvertire che tutti gli atti dei censimenti devono essere gelosamente custoditi dai comuni, essendo essi utili per eventuali indagini speciali e per i censimenti futuri.

Inoltre, nei comuni maggiori, sarà opportuno mantenere, sia pure con attrezzatura ridotta, l'ufficio comunale di censimento, al quale devono essere destinati, permanentemente, uno o più dipendenti comunali, con l'incarico di tenere costantemente aggiornati gli atti dei censimenti.

SCHEMA DELLA RELAZIONE DEI COMUNI SULLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

1. *Operazioni preliminari.* Illustrare l'attività svolta per quanto concerne: la formazione del piano topografico;

l'ordinamento ecografico (specificando, fra l'altro, se si sia provveduto alla sistemazione definitiva della onomastica stradale e della numerazione civica mediante l'apposizione di targhe di materiale resistente); la delimitazione delle sezioni e la formazione delle cartine e degli itinerari di sezione; l'assunzione degli ufficiali di censimento e la loro preparazione specifica.

2. *Operazioni di consegna e di ritiro dei modelli di rilevazione* (distintamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale). Illustrare la attività svolta dagli ufficiali di censimento e dall'ufficio comunale, mettendo in evidenza gli eventuali inconvenienti verificatisi; segnalare la percentuale approssimativa dei fogli del censimento della popolazione e la percentuale approssimativa dei questionari del censimento industriale e commerciale compilati dagli ufficiali di censimento.
3. *Lavori di revisione e operazioni finali* (distintamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale). Illustrare l'attività svolta dallo ufficio comunale; mettere in evidenza gli errori più frequenti rilevati nei modelli di rilevazione compilati accennando alle eventuali cause che li hanno determinati; eventuali difficoltà incontrate nella compilazione degli stati di sezione definitivi, degli elenchi dei questionari del censimento industriale e commerciale e dei prospetti riassuntivi.
4. *Commissione di vigilanza.* Illustrare l'attività svolta, distintamente, nel corso delle operazioni preliminari, durante la fase di consegna e ritiro dei modelli di rilevazione e nel corso dei lavori di revisione e operazioni finali.
5. *Contravvenzioni elevate* (distintamente per il censimento della popolazione e per il censimento industriale e commerciale). Elencare tutte le contravvenzioni elevate, indicando, per ciascuna di esse, il cognome e nome della persona o la denominazione della ditta e l'attività esercitata, l'indirizzo, l'infrazione commessa.

## CAPITOLO 4

### UFFICIALI DI CENSIMENTO

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Se è vero che tutte le fasi di un censimento sono parimenti importanti, è pur vero che la qualità dei risultati è del tutto dipendente dalla fase della rilevazione, nel senso che se questa si rivela difettosa non si può sperare di migliorarla con il lavoro d'ufficio. Da ciò deriva l'enorme importanza del problema di disporre, per la raccolta dei dati, di personale sufficiente ed idoneo, la cui soluzione è subordinata non solamente alla rilevante spesa che vi è connessa, ma anche alla disponibilità nei diversi comuni di persone che abbiano una adeguata preparazione culturale. Sotto quest'ultimo aspetto, basta infatti porre mente al fatto che la maggior parte dei questionari finisce per essere compilata dagli stessi ufficiali di censimento, s'intende in base alle informazioni fornite dagli interessati e in loro presenza. Ne consegue che il grado culturale della popolazione determina la possibilità di rendimento dei rilevatori, il che naturalmente ha riflesso sulla durata del periodo della rilevazione e sul numero dei rilevatori (termini che sono in reciproca funzione) e in ultima analisi sul costo del personale rilevatore, che assorbe un'altissima percentuale dei fondi stanziati per il censimento.

2. Gli aspetti di tale problema esigono che sia lo stesso organo centrale preposto alla rilevazione a investirsi del compito del contingentamento degli ufficiali di censimento, tenendo rigorosamente conto di tutti i fattori che concorrono a determinare le forze di lavoro occorrenti nei singoli comuni, e cioè il numero approssimato di unità da rilevare, il grado di cultura e di agglomerazione della popolazione, le condizioni di viabilità, ed altri riferibili a particolarità ambientali.

In concreto, comunque, si è ritenuto opportuno di tener conto, oltre che delle valutazioni dell'Isti-

tuto centrale di statistica, effettuate secondo tali criteri, anche delle esigenze espresse dai singoli comuni, invitati all'uopo a fare proposte in merito, distinguendo tra personale che poteva essere fornito dall'amministrazione comunale e personale esterno da assumere espressamente.

Sulla base delle valutazioni dell'Istituto e delle proposte dei comuni, sono stati complessivamente assegnati circa 47.700 ufficiali di censimento (pari a circa un ufficiale per mille abitanti) di cui 11.689 dipendenti comunali.

3. Il contingentamento degli ufficiali di censimento non risolve naturalmente il problema del personale rilevatore dal punto di vista qualitativo. Esso costituisce appena il punto di partenza per poter procedere a selezionare ed addestrare gli elementi occorrenti, compito questo assai delicato che deve essere assolto direttamente dagli uffici comunali di censimento, i quali soltanto, per ovvi motivi, hanno la possibilità di farlo non potendo in tale materia interferire efficacemente l'attività ispettiva.

È evidente che le difficoltà da superare sono maggiori là dove mancano elementi che abbiano capacità ed attitudine generiche ad esercitare le mansioni di ufficiale di censimento. Si tratta in tali casi di concentrare gli sforzi per portare il personale reperibile ad un livello sufficiente di preparazione e di mantenere sempre vigile la sorveglianza su detto personale durante la fase di rilevazione. Dove invece abbondano gli elementi con adeguata preparazione culturale, può essere operata una più attenta selezione delle unità occorrenti, assicurando alla rilevazione un personale più qualificato in modo da poter tendere con maggiore sicurezza all'ottenimento di risultati soddisfacenti. In ogni caso gli ufficiali di censimento prescelti devono avere buona condotta

morale e senso civico si da dare affidamento che la loro presenza nel campo della raccolta dei dati non susciti reazioni negative da parte dei censiti.

4. L'addestramento degli ufficiali di censimento è cosa di fondamentale importanza e gli uffici vi devono porre la massima diligenza se intendono giungere alla fase della raccolta dei dati nella piena fiducia del successo.

L'addestramento deve estendersi parimenti a tutto il personale, anche a quello dipendente dallo stesso ufficio comunale, essendo assai pericolosa la presunzione che la consuetudine d'ufficio possa rendere non necessaria la specifica preparazione sulla complessa materia del censimento.

Devono formare oggetto di istruzione indistintamente tutti i modelli e le norme relativi alla raccolta dei dati ma più specialmente si deve tendere a che il personale destinato alla rilevazione acquisisca la conoscenza completa del modello principale di rilevazione, ne intenda le definizioni e ne sappia interpretare le domande con assoluta certezza, il

che, naturalmente, serve ad assicurare la bontà della rilevazione anche sotto il punto di vista della uniformità.

5. Nella sezione 2 del presente capitolo sono contenute le istruzioni per il reclutamento degli ufficiali di censimento, particolarmente destinate agli uffici comunali, ma anche agli uffici provinciali che devono seguire con la massima oculatezza le delicate operazioni di cui trattasi. Il fatto che tali istruzioni sono state impartite in maggior parte attraverso circolari sta a significare l'attiva partecipazione dell'organo centrale all'approntamento del corpo nazionale dei rilevatori, il che poteva essere fatto con efficacia soltanto mediante frequenti interventi, via via che venivano espletati gli adempimenti che condizionavano quelli successivi e che si disponeva di sufficienti elementi di valutazione circa il regolare costituirsi del grande organismo cui era commesso il compito di assicurare, attraverso la raccolta dei dati ben condotta in tutti indistintamente i comuni, il successo finale del censimento.

## SEZIONE 2 — RECLUTAMENTO E ISTRUZIONE

6. Il numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune è determinato dall'Istituto centrale di statistica (v. art. 22 del Regolamento), tenuto conto delle motivate proposte dei sindaci, debitamente vagliate dagli uffici provinciali di censimento, e degli altri elementi in suo possesso. L'Istituto provvede a comunicare tempestivamente il numero di ufficiali di censimento fissato per i singoli comuni al competente ufficio provinciale, che deve provvedere immediatamente a informare i comuni della propria giurisdizione.

7. Gli ufficiali di censimento — le cui mansioni possono essere affidate anche alle donne — devono essere reclutati tra i dipendenti del comune che siano disponibili per tutta la durata delle operazioni di raccolta dei dati; qualcuno di essi deve essere disponibile anche durante le successive operazioni, sino alla spedizione del materiale. È evidente il vantaggio che deriva ai comuni nell'affidare le mansioni di ufficiale di censimento a propri dipendenti, essendo questi non solo pratici di ufficio e, in parte, di rilevazioni di dati e notizie, ma anche vincolati da speciali responsabilità verso l'amministrazione comunale; ciò garantisce la migliore esecuzione della rilevazione, evitando preoccupazioni ai dirigenti dello

ufficio comunale in dipendenza di lavori negligenzatamente o erroneamente eseguiti. Tuttavia, se il comune non è in grado di fornire il numero necessario di ufficiali di censimento idonei, la residua parte deve essere reclutata all'esterno, preferibilmente tra il personale insegnante.

8. L'idoneità all'assolvimento del non facile compito dell'ufficiale di censimento è di importanza pregiudiziale per il successo della complessa rilevazione in cui i censimenti si concretano. Occorre, pertanto, che già l'idoneità generica dei candidati sia accertata con serietà di intenti ed oculata cura, senza tener conto di eventuali sollecitazioni, raccomandazioni e pressioni da parte di chiunque, perchè il criterio di scelta deve essere determinato esclusivamente dall'effettiva idoneità dei candidati. In proposito si avverte che l'Istituto centrale di statistica esegue, direttamente e indirettamente, accurati controlli per accertarsi che la norma pregiudiziale anzidetta sia stata rigorosamente osservata, rendendo responsabili i dirigenti dell'ufficio della eventuale inosservanza.

L'idoneità generica ad assolvere degnamente il mandato di ufficiale di censimento riflette innanzitutto la moralità, che deve risultare irreprensibile,



e l'attitudine a trattare garbatamente e pazientemente col pubblico. Indi, un'adeguata capacità intellettuale ed una sufficiente cultura generale (i candidati dovrebbero essere in possesso del titolo di studio di scuola media), in modo che il candidato riesca ad impossessarsi senza difficoltà delle istruzioni che deve poi applicare.

All'ufficiale di censimento si richiedono, inoltre, una chiara, ordinata e spedita scrittura, nonché condizioni fisiche tali da consentire di affrontare e superare la fatica giornaliera per un redditizio e tempestivo impiego della giornata di lavoro; si richiede infine la conoscenza del territorio del comune e dell'ambiente.

Tutti i requisiti sopra illustrati sono certamente noti o facilmente accertabili nei riguardi dei candidati tratti dal personale del comune; per gli altri devono essere accertati accuratamente da parte dell'amministrazione comunale.

In linea di massima, devono essere esclusi coloro che non siano in possesso anche di uno soltanto degli anzidetti requisiti. Deve, tuttavia, essere escluso anche chi, essendo nelle condizioni richieste, non abbia compiuto i 18 anni o abbia sorpassato i 60 anni, salvo casi eccezionali per coloro che, avendo superato i 60 anni, dimostrino manifestamente di essere in grado di poter agevolmente sopportare i disagi che il regolare assolvimento dei compiti dello ufficiale di censimento implica.

9. Occorre, tuttavia, che sia i candidati tratti dal personale del comune che gli altri, pur genericamente idonei, si dimostrino in possesso anche di una idoneità specifica, che deve essere accertata mediante prova scritta ed orale, al fine di stabilire sicuramente che essi siano in possesso o no dei requisiti di cui si è detto in precedenza.

L'idoneità specifica dei candidati ad ufficiale di censimento della popolazione riflette l'esatta e particolareggiata conoscenza delle istruzioni relative alla raccolta dei dati, che costituiscono il contenuto del capitolo 7.

A tal uopo, ai candidati riconosciuti in possesso di tutti i requisiti costituenti l'idoneità generica, deve essere consegnato, in data 29 settembre, il materiale utile alla loro preparazione (fascicolo di istruzioni, un foglio di famiglia, un foglio di convivenza con i relativi allegati, e un esemplare dello stato di sezione provvisorio). Le prove, scritte e orali, devono essere effettuate dall'8 al 15 ottobre.

La prova scritta consiste nella compilazione di un foglio di famiglia, per una famiglia di 10 persone, 8 delle quali facenti parte della famiglia (6 presenti e 2 temporaneamente assenti) e 2 non

facenti parte di essa ma in essa occasionalmente presenti alla data di censimento. Il candidato deve considerare che 5 delle 8 persone facenti parte della famiglia esercitano professioni diverse l'una dalla altra, in differenti posizioni nella professione e in differenti rami di attività economica. Il foglio di famiglia in questione deve essere compilato in ogni sua parte, anche in quella che deve essere compilata dall'ufficio comunale di censimento. Tale prova scritta deve svolgersi sotto la sorveglianza di persona incaricata all'uopo dal Sindaco, affinché si impediscano ai candidati i tentativi di copiare lo uno dall'altro.

La prova orale consiste in una serie di interrogazioni, anzitutto sulle persone facenti parte della famiglia (da iscriversi nell'Elenco A) e su quelle non facenti parte della famiglia (da iscriversi nello Elenco B), nonché sul concetto di assenza temporanea dalla famiglia; poi, sui diversi quesiti del foglio di famiglia e, in particolare, su quelli concernenti l'abitazione, l'istruzione, la professione, la posizione nella professione e la specie di attività nella quale la professione è esercitata; indi, sul modo di riconoscere se un'abitazione fa parte di un centro abitato o di un nucleo abitato o delle case sparse; infine, sul modo di compilare lo stato di sezione provvisorio.

10. La commissione giudicatrice è presieduta dal presidente della commissione comunale di vigilanza e di essa fanno parte un membro designato dalla commissione stessa e il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, che funge anche da relatore. Nei comuni ove il numero dei candidati è elevato possono essere costituite, a cura del presidente della commissione, delle sottocommissioni composte da membri della commissione di vigilanza e da funzionari dell'ufficio comunale di censimento. Alla commissione e alle sottocommissioni anzidette possono partecipare, come osservatori, gli ispettori provinciali di censimento e funzionari ispettori dello Istituto centrale di statistica.

Dell'esito delle prove deve essere compilato, entro il 18 ottobre, un regolare verbale, con l'elenco nominativo dei candidati giudicati idonei, posti in graduatoria secondo il voto da ciascuno riportato.

I primi in graduatoria, nel numero stabilito per il comune, sono assunti con decorrenza amministrativa dal 25 ottobre. L'assunzione è effettuata dal Sindaco, previa ratifica del Prefetto.

L'elenco nominativo da inviare il 19 ottobre al Prefetto per la ratifica, deve contenere anche l'indicazione della paternità, dell'età, del titolo di studio e della professione esercitata.

11. A ciascun ufficiale di censimento deve essere consegnato il seguente materiale: *a)* l'itinerario (o gli itinerari) di sezione; *b)* la cartina (o le cartine) di sezione; *c)* gli stati di sezione provvisori intestati; *d)* i fogli di famiglia intestati con un congruo numero di esemplari della « Guida » per la compilazione del foglio; *e)* i fogli di convivenza intestati, con un congruo numero di intercalari; *f)* un congruo numero di schede individuali per ospiti di esercizi alberghieri. Poichè la « Guida » deve essere consegnata soltanto alle famiglie in grado di compilare il foglio da sè, il numero di esemplari di essa da consegnare agli ufficiali di censimento deve essere maggiore per le sezioni dei centri abitati e minore per le sezioni rurali, ove si presume che i fogli di famiglia che dovranno essere compilati dall'ufficiale di censimento saranno in numero proporzionalmente maggiore.

Il materiale elencato alle lettere *a)*, *b)* e *c)* deve essere inserito nella cartella di cui al capitolo 1, sez. 5, punto 86, e così consegnato all'ufficiale di censimento, unitamente agli altri stampati di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*. Inoltre, a ciascun ufficiale di censimento deve essere consegnata la Carta di autorizzazione (mod. CP 5), firmata dal Sindaco e munita del bollo del comune.

Ciascun ufficiale di censimento deve provvedersi per proprio conto di penna, carta assorbente, matita e gomma, in quanto le eventuali minute spese al riguardo sono state incluse nel compenso giornaliero. All'atto della consegna del materiale di censimento e della carta di autorizzazione agli ufficiali di censimento, questi devono firmare, per ricevuta, la distinta del materiale stesso, distinta da conservarsi a cura del dirigente l'ufficio comunale di censimento.

## CIRCOLARI

12. Circolare n. 38/11C - N. di Protocollo 9430 - Ai Sigg. Sindaci dei Comuni

Roma, 23 aprile 1951

OGGETTO: *Censimento della popolazione: determinazione del numero degli ufficiali di censimento.*

Questo Istituto deve urgentemente procedere alla determinazione del numero degli ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune per l'esecuzione del prossimo censimento generale della popolazione, sulla base degli elementi in proprio possesso e tenuto conto delle proposte motivate dei singoli comuni, che si richiedono con la presente.

Gli elementi che devono essere tenuti in evidenza per la formulazione delle proposte sono i seguenti:

*a)* numero approssimativo delle famiglie residenti nel comune, distintamente per quelle abitanti nei centri e nuclei abitati e per quelle abitanti nelle case sparse;

*b)* grado di agglomerazione della popolazione, essendo evidente che le famiglie abitanti in sedi di dimora aggregate saranno più speditamente censite che non le famiglie abitanti in sedi di dimora sparse e che il censimento di queste ultime a parità di altre condizioni richiederà maggior tempo quanto più le dimore sono distanti fra loro;

*c)* condizioni di viabilità del territorio comunale, dato che le sedi di dimora sparse saranno più speditamente raggiungibili quanto migliore si presenti la viabilità;

*d)* grado di cultura della popolazione, per l'influenza che esso esercita sul tempo occorrente alla rilevazione; questa, infatti, richiederà maggior tempo nella campagna, dove generalmente è più basso il grado di cultura, e minor tempo nei centri abitati e, in particolare, nelle città, ove generalmente il grado di cultura è più alto.

In ogni caso, è da tener presente che, di norma, ad un ufficiale di censimento non potranno essere affidate più di 500 famiglie, che costituisce il massimo riferito a territorio con case addensate e a piani molteplici, nè meno di 220 famiglie, che costituisce il minimo riferito a territorio con case sparse, generalmente molto distanti tra loro e mal-servite in fatto di vie di comunicazione.

Vagliati con molta ponderatezza tutti gli elementi anzidetti, ciascun comune deve proporre, con la maggiore possibile precisione, il numero complessivo degli ufficiali occorrenti per l'esecuzione del censimento della popolazione.

È intendimento di questo Istituto — condiviso, del resto, dalla maggior parte dei comuni, molti dei quali hanno già dato assicurazione in tal senso — che gli ufficiali di censimento vengano reclutati tra i dipendenti del comune, anche donne, che siano disponibili per tutta la durata delle operazioni di consegna, eventuale compilazione e ritiro dei questionari (circa 28 giorni); qualcuno di essi dovrà essere disponibile anche durante le successive operazioni di revisione, sino alla spedizione del materiale a questo Istituto. I dipendenti comunali offrono, indubbiamente, maggiori garanzie per quanto concerne l'esattezza della rilevazione, in confronto di elementi estranei all'amministrazione che dovrebbero essere assunti per un brevissimo periodo di tempo, e ciò porta anche vantaggio ai dirigenti comunali del censimento che vengono sollevati dal peso di una più assidua vigilanza e di un più complesso lavoro di revisione dei fogli compilati.

Evidentemente, ai dipendenti del comune, che assolveranno le mansioni di ufficiale di censimento, sarà corrisposta una gratifica, nella misura che sarà a suo tempo stabilita.

I comuni, nel segnalare il numero complessivo degli ufficiali occorrenti, devono anche indicare il numero di dipendenti comunali che saranno messi a disposizione, tenendo presente che essi devono essere idonei all'assolvimento del non facile compito dell'ufficiale di censimento e devono possedere, perciò, un'adeguata capacità intellettuale ed una sufficiente cultura generale, una chiara, ordinata e spedita scrittura e condizioni fisiche tali da consentire di affrontare e superare la fatica giornaliera per un redditizio e tempestivo impiego della giornata di lavoro.

Il numero di dipendenti disponibili deve intendersi comprensivo anche di quelli già segnalati per le mansioni di ufficiale del censimento industriale e commerciale, data la concomitanza delle operazioni relative ai due censimenti.

Le proposte e le segnalazioni di cui sopra devono essere riportate sull'apposito modulo « Numero ufficiali di censimento » allegato alla presente, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e trasmesso all'ufficio provinciale di statistica, improrogabilmente entro il 15 maggio 1951.

## ALLEGATO


## NUMERO UFFICIALI DI CENSIMENTO

Provincia di . . . . . Comune di . . . . .

*Il presente foglio, debitamente compilato secondo le istruzioni impartite con circolare N. 38/11C del 23 aprile 1951, deve essere trasmesso all'Ufficio provinciale di statistica, entro il 15 maggio 1951.*

1. Popolazione residente nel comune alla data del 31-12-1950 . . . . . - abitanti .....
2. N. appross. famiglie resid. (indicare il procedimento per la determinazione di tale numero): ..... - famiglie .....

3. Numero complessivo degli ufficiali di censimento occorrenti per l'esecuzione del censimento della popolazione . . . . . - ufficiali .....
4. Numero dei dipendenti comunali che saranno messi a disposizione per svolgere le mansioni di ufficiale di censimento (compresi quelli già segnalati per il censimento industriale e commerciale) - dipendenti .....
5. Motivazioni adottate:
- .....
- .....



IL SINDACO

.....

**13.** Circolare N. 39/12C - N. di Protocollo 9431 - Allegati 2 - *Agli Uffici provinciali di statistica*

Roma, 23 aprile 1951

OGGETTO: *Censimento della popolazione - determinazione del numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune.*

Si trasmette, in allegato, copia della circolare n. 38/11C diramata, in pari data, ai sindaci dei comuni.

In relazione alle norme in essa contenute, gli uffici provinciali di statistica sono pregati di:

a) raccogliere, entro il 20 maggio p. v., le proposte dei comuni, accertando che il modulo « Numero ufficiali di censimento » sia stato compilato in ogni sua parte;

b) contestare ai comuni le eventuali proposte che si dovessero palesare manifestamente infondate, allo scopo di ottenere notizie rispondenti alla reale situazione dei comuni stessi;

c) trasmettere a questo Istituto, entro il 25 maggio p. v., i moduli ritenuti regolari ed entro il 10 giugno, improrogabilmente, i moduli trattenuti per le contestazioni di cui al punto b).

Intanto, si prega di voler accusare subito ricevuta della presente circolare.

**14.** Circolare N. 86/16C - N. di Protocollo 16856 - *All'Ufficio provinciale di statistica di . . . . . e, per conoscenza: Al Prefetto di . . . . .*

Roma, 21 agosto 1951

OGGETTO: *Ufficiali di censimento assegnati a ciascun comune.*

In relazione alle norme contenute nel presente capitolo, sezione 2, punto 6, si trasmette, in allegato, un prospetto dei comuni di codesta provincia con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di ufficiali di censimento assegnati, rispettivamente, per il censimento della popolazione e la connessa indagine sulle abitazioni e per il censimento industriale e commerciale. Nella terza colonna del prospetto è indicato il numero di dipendenti comunali che assolveranno le mansioni di ufficiale di censimento, come risulta dalle segnalazioni fatte dai Sindaci dei comuni. Quest'ultimo numero è già compreso nei due precedenti; quindi, essendo stati assegnati a codesta provincia in complesso . . . ufficiali di censimento, ed essendo . . . i dipendenti comunali che assolveranno tali mansioni, gli ufficiali che devono essere assunti dall'esterno ammontano a . . . . .

Peraltro, è data facoltà ai comuni il cui numero di dipendenti comunali segnalati sia inferiore al numero di ufficiali assegnati, cioè a quei comuni che dovrebbero procedere alla assunzione di personale esterno, di aumentare il numero dei dipendenti comunali sino al numero complessivo di ufficiali assegnati, diminuendo le assunzioni di personale esterno di un egual numero di unità.

Il trattino (—) posto in corrispondenza del numero di ufficiali del censimento industriale e commerciale, nei prospetti di alcune provincie, sta ad indicare che per il censimento industriale e commerciale saranno utilizzati gli stessi ufficiali del censimento della popolazione, come risulta dalle segnalazioni già fatte dai comuni. In proposito, si fa presente che — in relazione alla corrispondente disposizione contenuta nel capitolo 4 del Volume XVIII del III Censimento generale dell'industria e del commercio «Atti del censimento» — i comuni che non hanno fatto la segnalazione anzidetta, nei quali le unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale non siano superiori a cento, possono avvalersi della facoltà di fare eseguire il censimento industriale e commerciale dagli stessi ufficiali del censimento della popolazione. In tal caso, deve ritenersi annullata la assegnazione di ufficiali per il censimento industriale e commerciale.

Questo Istituto si riserva di comunicare la misura dei compensi per gli ufficiali di censimento, che, in conformità delle norme previste nel regolamento di esecuzione della legge 2 aprile 1951, n. 291, saranno conteggiati e corrisposti per ogni giornata di effettivo lavoro impiegata nella distribuzione e nel ritiro dei fogli del censimento della popolazione e dei questionari del censimento industriale e commerciale.

Codesto ufficio dovrà immediatamente informare i comuni del numero di ufficiali assegnati e dovrà comunicare ai comuni stessi quanto è sopra esposto.

Si prega di accusare ricevuta della presente.

**15.** Circolare N. 103/26C - N. di Protocollo 18480 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.*

Roma, 15 settembre 1951

OGGETTO: *Prove d'idoneità dei candidati ad ufficiale di censimento.*

Si è avuto modo di rilevare che i candidati ad ufficiale di censimento sono in numero più che doppio di quelli che devono essere assunti e, pertanto, allo scopo di alleggerire il compito delle commissioni giudicatrici e nell'intento di evitare un notevole sciupio di stampati, a parziale modifica di quanto prescritto alla sezione 2, punti 9 e 10 del presente capitolo, si stabilisce quanto segue:

1. *Ufficiali del censimento della popolazione.*

1-a) Ai candidati si dovrà consegnare soltanto un foglio di famiglia e una « Guida per la compilazione del foglio di famiglia »;

1-b) restano ferme le istruzioni relative alla prova scritta (è da notare soltanto che il foglio di famiglia non dovrà essere compilato dai candidati nella parte riservata alla compilazione dell'ufficio);

1-c) la prova orale avrà per oggetto le norme contenute nella Guida e i quesiti del foglio di famiglia.

2. *Ufficiali del censimento industriale e commerciale.*

2-a) Ai candidati dovrà essere consegnato soltanto un esemplare di ciascun modello di questionario e una « Guida per la compilazione dei questionari »;

2-b) la prova orale avrà per oggetto le norme contenute nella Guida e i quesiti dei questionari.

Ai candidati primi in graduatoria, che saranno assunti nel numero fissato per il comune, dovranno essere rispettivamente consegnate le istruzioni per la raccolta dei dati del censimento della popolazione e quelle del censimento industriale e commerciale.

Durante il corso d'istruzione, di cui al capitolo 3, sez. 3, punto 43, il dirigente l'ufficio comunale di censimento dovrà particolarmente illustrare le norme contenute nelle istruzioni per la raccolta dei dati, soffermandosi sulle modalità di accertamento delle unità di censimento e sulla compilazione degli stati di sezione provvisori.

Gli uffici provinciali di censimento sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza dei comuni della provincia, con apposita circolare urgente.

**16.** Circolare N. 104/27C - N. di Protocollo 18558 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 17 settembre 1951

**OGGETTO:** *Ufficiali di censimento: proposte dei comuni per la sostituzione del personale già segnalato.*

In seguito all'assegnazione del numero di ufficiali di censimento, di cui alla circolare 86/16C del 21 agosto c. a., alcuni comuni hanno fatto presente di non poter più utilizzare parte degli impiegati comunali che, in seguito alla circolare 38/11 C del 23 aprile c. a., erano stati messi a disposizione, dai comuni stessi, per svolgere le mansioni di ufficiale di censimento ed hanno quindi chiesto l'autorizzazione di sostituire gli impiegati con personale assunto dall'esterno.

Le giustificazioni addotte possono così riassumersi:

a) gli impiegati segnalati non sono ritenuti idonei; in proposito è da rilevare che nell'ultima circolare anzidetta erano stati specificati i requisiti che essi dovevano possedere;

b) il personale che era stato segnalato è occupato in altri lavori d'ufficio; al riguardo è noto che in occasione dei censimenti le amministrazioni comunali si sono sempre preoccupate di fare ogni sforzo per la migliore riuscita di essi;

c) gli impiegati segnalati sono occupati in « lavori d'istituto », cioè in lavori del comune; come se i censimenti non rientrassero tra i lavori obbligatori dei comuni;

d) il personale che era stato segnalato deve essere destinato all'ufficio comunale di censimento; come se non fosse noto che in occasione dei censimenti viene costituito un apposito ufficio.

Questo Istituto, evidentemente, non può accettare le nuove proposte che risultino ingiustificate, le quali, peraltro, si ripercuoterebbero, con effetti dannosi per la generalità dei comuni delle singole provincie, sul piano di ripartizione dei fondi, che è stato predisposto in relazione alle originarie segnalazioni dei comuni. D'altra parte, non si possono non accogliere le sostituzioni richieste quando esse risultino giustificate da sopravvenute cause di forza maggiore.

Un esame obiettivo delle proposte di sostituzione avanzate dai comuni non potrà essere fatto che in loco, in base agli elementi risultanti alla Prefettura e all'ufficio provinciale di censimento, e chiamando, ove sia il caso, il Sindaco per gli opportuni chiarimenti. Ed è per ciò che si dà mandato agli uffici provinciali di censimento di vagliare, con la massima attenzione, le richieste di cui trattasi e di autorizzare le sostituzioni soltanto nel caso in cui esse risultino pienamente giustificate. In caso contrario, i comuni dovranno mettere a disposizione il personale che era stato segnalato, a meno che non ritengano di assumersi l'onere costituito dalla differenza di trattamento esistente per gli ufficiali di censimento assunti dall'esterno e per gli ufficiali di censimento reclutati tra il personale del comune o di altri enti pubblici locali. A titolo informativo, si comunica che per i primi è stato proposto un compenso di L. 1.300 al giorno e per i secondi di L. 700 al giorno.

In allegato, si restituiscono, per l'esame e le decisioni del caso, le richieste finora pervenute, facendo presente che tutte le sostituzioni che saranno autorizzate dall'ufficio provinciale di censimento devono essere segnalate a questo Istituto.

**17.** Circolare N. 107/30C - N. di Protocollo 18744 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta; Ai Sindaci dei Comuni.

Roma, 21 settembre 1951

**OGGETTO:** *Compensi per gli ufficiali di censimento e per gli addetti agli uffici comunali di censimento.*

Per opportuna norma, si comunica che in base al Decreto previsto all'art. 13 della Legge 2 aprile 1951, n. 291, in corso di approvazione, alle persone estranee alle pubbliche amministrazioni cui saranno affidate le mansioni di ufficiale di

censimento sarà corrisposto un compenso giornaliero che si aggirerà intorno a lire 1.300 lorde.

Ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni ai quali saranno affidate le mansioni di cui sopra sarà corrisposto — in considerazione delle prestazioni speciali in più del normale lavoro d'ufficio e il cui corrispettivo non può essere commisurato alla loro durata — un compenso straordinario, che non potrà superare L. 700 lorde al giorno.

Tali compensi saranno conteggiati e corrisposti per ogni giornata di effettivo lavoro impiegato nella distribuzione e nel ritiro (compresa l'eventuale compilazione) dei fogli del censimento della popolazione e dei questionari del censimento industriale e commerciale.

Ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dei comuni addetti agli uffici comunali di censimento potrà essere corrisposto un compenso speciale, in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario. Tale compenso, da determinarsi entro gli stanziamenti stabiliti per i comuni di ciascuna provincia, dovrà essere approvato dal Prefetto.

I fondi necessari a ciascun comune, per le spese di cui sopra, saranno tempestivamente accreditati, tramite gli organi provinciali di censimento.

**18.** Circolare N. 119/39C - N. di Protocollo 21419 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici Provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 25 ottobre 1951

**OGGETTO:** *Ufficiali di censimento.*

Allo scopo di poter tempestivamente accreditare i fondi occorrenti per il pagamento dei compensi agli ufficiali di censimento, interessa conoscere come sia stato ripartito il personale dei comuni e delle altre pubbliche amministrazioni tra i due censimenti.

Si prega, pertanto, di voler assumere tali notizie, possibilmente per tramite degli ispettori, e trasmettere a questo Istituto un prospetto così compilato:

NUMERO UFFICIALI DI CENSIMENTO - PROVINCIA DI . . . .

COMUNI	CENS. POPOLAZIONE		CENS. IND. E COMM.		Totale ufficiali
	Esterni	Personale del comune e di altre amministrazioni	Esterni	Personale del comune e di altre amministrazioni	
1	2	3	4	5	6

Evidentemente, per i comuni che si sono avvalsi della facoltà di fare eseguire il censimento industriale e commerciale dagli stessi ufficiali del censimento della popolazione, non dovrà figurare alcun dato nelle colonne 4 e 5.

Gli ufficiali assunti dall'esterno in sostituzione di dipendenti comunali, il cui onere costituito dalla differenza di trattamento economico sia stato assunto dai comuni (si veda la circolare n. 104/27C del 17 settembre 1951), devono essere considerati come ufficiali interni e perciò indicati nelle colonne 3 e 5, insieme al personale del comune e di altre pubbliche amministrazioni.

Il prospetto di cui sopra deve essere trasmesso a questo Istituto con la massima urgenza e comunque entro il 4 novembre p. v.

**19.** Circolare N. 129/45C - N. di Protocollo 22781 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 13 novembre 1951

**OGGETTO:** *Ufficiali di censimento.*

Come è noto, entro il 19 novembre deve essere ultimato, da parte degli ufficiali di censimento, il ritiro dei fogli di

famiglia e convivenza e dei questionari del censimento della industria e del commercio. Pertanto, tale giorno deve essere considerato l'ultimo giorno di servizio degli ufficiali di censimento, i quali devono essere posti in libertà dal 20 novembre. Di ciò, si prega di dare immediata comunicazione ai comuni.

Sono in corso gli accreditamenti agli uffici provinciali dei fondi occorrenti per il pagamento degli ufficiali di censimento. È da avvertire che tali accreditamenti vengono effettuati nella misura massima, come se gli ufficiali del censimento della popolazione avessero prestato 26 giorni di effettivo lavoro e quelli del censimento industriale e commerciale 15 giorni. Siccome, in vari casi, gli ufficiali di censimento hanno prestato servizio per un numero di giornate inferiore ai massimi anzidetti, sui fondi accreditati risulteranno degli avanzi che devono essere accantonati, a disposizione di questo Istituto.

Per i successivi adempimenti, ad integrazione degli impiegati addetti all'ufficio comunale di censimento, è necessario assegnare all'ufficio stesso, sino al 22 dicembre, i dipendenti comunali che abbiano esplicato le mansioni di ufficiale di censimento.

Laddove il personale interno dovesse essere numericamente insufficiente per i lavori di revisione quantitativa e qualitativa e operazioni connesse, che devono essere effettuati dal 26 novembre al 22 dicembre, l'ufficio provinciale potrà autorizzare la riassunzione in servizio, per il periodo anzidetto, di una aliquota di ufficiali di censimento esterni, tra i più meritevoli, non eccedente in ogni caso, per ciascun comune, un quarto degli ufficiali che erano stati assunti dallo

esterno (cioè non dipendenti comunali o di altre pubbliche amministrazioni). A tali ufficiali esterni riassunti in servizio, dato che il lavoro di revisione dovrà essere svolto quasi esclusivamente in ufficio, sarà corrisposto un compenso per ogni giornata di effettivo lavoro di L. 1.000 lorde, sui fondi che saranno all'uopo accreditati da questo Istituto.

Qualora risulti che qualche comune col solo personale interno non sia neanche in grado di far fronte agli adempimenti previsti per il periodo dal 20 al 25 novembre, l'ufficio provinciale potrà autorizzare, in linea del tutto eccezionale, la riassunzione di qualche unità sin dal 20 novembre.

Il giorno 28 novembre gli uffici provinciali di censimento devono trasmettere a questo Istituto un prospetto così compilato:

PERSONALE ADDETTO ALLA REVISIONE - Provincia di . . . .

COMUNI	PERSONALE DEL COMUNE		UFFICIALI DI CENSIMENTO ESTERNI		Totale personale addetto alla revisione
	che era già addetto all'ufficio comunale di censimento (compreso il dirigente)	che aveva esplicato le mansioni di ufficiale di censimento	riassunti dal 20 novembre	riassunti dal 26 novembre	

Si confida che gli uffici provinciali di censimento daranno esecuzione alle presenti norme con la massima ocularietà.

## CAPITOLO 5

# P U B B L I C I T À

### SEZIONE I — GENERALITÀ

1. L'esperienza insegna che anche fra i popoli più evoluti molto spesso l'idea di un censimento è accolta con diffidenza se non addirittura con ostilità. Un tale atteggiamento è dovuto a vari fattori, quali la fiducia più o meno ampia di cui godono le autorità, il livello di istruzione e di educazione civica della popolazione, e ad altri aspetti psicologici e sociali, come il timore che le notizie raccolte ai fini dell'indagine possano essere sfruttate per l'imposizione di oneri fiscali o di altra natura. Fatto si è che nè un sistema politico democratico nè una lunga tradizione di censimenti periodici sono sufficienti a rimuovere ogni apprensione e ogni riserva.

2. Più sospettosa e ostile è la popolazione, più difficile e importante diventa la campagna pubblicitaria. Il compito della propaganda è un compito di educazione al censimento, che deve essere estesa a tutta la popolazione, sia pure con mezzi volta a volta diversi, e non essere limitata alle categorie più arretrate. Si tratta, in sostanza, di una penetrazione in profondità, non solo per dissipare ogni preoccupazione e guadagnare al censimento la simpatia dei cittadini, ma anche per spiegare il perchè delle varie domande poste nel questionario e dare precise istruzioni sul modo in cui si deve rispondere. Grave errore sarebbe di non valutare debitamente la portata di questo lavoro di vero e proprio « disso-damento » del terreno dell'indagine, omettendo di dedicarsi con zelo ed energia sufficienti e di predisporre gli idonei mezzi per malintese ragioni di economia.

3. Circa i mezzi di propaganda, è necessario che siano mobilitati tutti indistintamente quelli esistenti, purchè di indubbia efficacia e confacenti alla importanza e alla dignità di quel fondamentale atto che nella vita della Nazione è costituito dal censimento della popolazione. Gli obiettivi da tener presenti sono principalmente due: dare notizia del censimento spiegando la sua utilità per le esigenze della vita moderna; esortare i cittadini alla collaborazione, assolutamente indispensabile per la riuscita dell'indagine, collaborazione che si deve manifestare ponendo la massima attenzione per fornire risposte precise ed esaurienti.

Solamente operando su queste due direttrici si potrà ottenere che la popolazione senta l'importanza del censimento e abbia una percezione ottimistica delle sue finalità che sono tutte realmente volte al bene della collettività ad esclusione di qualsiasi scopo di natura più o meno recondita.

4. Naturalmente lo sviluppo della campagna pubblicitaria deve seguire di pari passo lo svolgimento delle operazioni di rilevazione. Mentre, perciò, allo inizio devono essere diramate notizie e informazioni di ordine generale, si deve scendere a dettagli più concreti illustrando i concetti informativi dell'indagine e chiarendo i quesiti più delicati, mano a mano che si approssima la data della rilevazione e quindi della consegna dei fogli di censimento.

È necessario evitare qualsiasi improvvisazione e preordinare ogni cosa in maniera tale da trarre da ogni aspetto della pubblicità il massimo vantaggio



possibile. Occorre che la pubblicità sia di buona qualità, ma non complicata o incomprensibile sia pure per una parte solamente della popolazione; al contrario essa deve essere semplice, chiara, precisa e intelligentemente diretta.

5. In aderenza ai criteri sopraesposti, l'Istituto centrale di statistica ha previsto e predisposto un organico piano di pubblicità di portata nazionale, al fine di rendere noti ai cittadini gli scopi esclusivamente statistici e l'importanza del censimento, accresciuta questa dal fatto che esso si effettuava a tanta distanza di tempo dal precedente, per cui ne era vivamente sentita la necessità da parte non solo dei pubblici poteri ma delle stesse organizzazioni economiche e sindacali, nonché degli studiosi nelle varie discipline. È stato deciso così che tale opera di propaganda si esplicasse attraverso la stampa, la radio e il cinematografo; che vi concorressero la scuola, le organizzazioni sindacali, le gerarchie ecclesiastiche, ecc., i cui rappresentanti sono stati presenti nella Commissione all'uopo funzionante presso l'Istituto centrale di statistica.

Nel piano di pubblicità in parola l'Istituto centrale di statistica ha curato la pubblicazione di un fascicolo intitolato « I nostri censimenti del 4 e 5 novembre 1951 » per la divulgazione degli scopi dei censimenti stessi, da distribuire a tutti gli organi, enti, uffici e amministrazioni interessati ad orientare e a ben predisporre i cittadini. Il fascicolo conteneva alcuni cenni storici sui censimenti e trattava delle principali caratteristiche delle rilevazioni, della illustrazione dei questionari e dei doveri e responsabilità dei cittadini.

Per soddisfare le esigenze della stampa sono state altresì fornite opportune illustrazioni in appositi

numeri del Notiziario Istat — Serie speciale « Censimenti », pubblicati nel periodo agosto-ottobre 1951 (v. a fianco tavola fuori testo).

È stato inoltre bandito un concorso fra gli artisti italiani, per l'esecuzione di un bozzetto murale concernente il IX Censimento generale della popolazione e il III Censimento generale dell'industria e del commercio, affidando alla libera scelta dell'artista il soggetto e la tecnica di esecuzione (v. tavv. fuori testo successivamente alla pag. 102 e alla pag. 104). Per l'esame dei bozzetti è stata nominata apposita Commissione che ha provveduto anche ad assegnare i tre premi previsti: il primo di L. 200.000, il secondo di L. 100.000 e il terzo di L. 75.000.

Per concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è stata potuta assicurare ai censimenti un'altra efficacissima forma di pubblicità attraverso l'emissione di due francobolli commemorativi: uno per il censimento della popolazione e uno per il censimento industriale e commerciale (v. tavv. fuori testo successivamente alla pag. 114 e alla pag. 116).

6. Nella sezione 2 è riportato il verbale della seduta della Commissione per la propaganda dei censimenti (convocata nell'agosto del 1951), nella quale furono stabilite le direttrici secondo cui si doveva orientare la pubblicità. Nelle sezioni successive da 3 a 6 è riportata la documentazione delle varie manifestazioni attraverso le quali si è attuata la pubblicità e la materia fa riferimento ai singoli mezzi tecnici impiegati, vale a dire stampa, radio, cinematografo, manifesti.

#### SEZIONE 2 — COMMISSIONE PER LA PROPAGANDA DEI CENSIMENTI

7. In vista dell'esecuzione del IX Censimento generale della popolazione e del III Censimento generale dell'industria e del commercio, l'Istituto centrale di statistica, al fine di concretare le forme di pubblicità di cui si è fatto cenno nella sezione precedente, ha costituito presso di sé una Commissione per la propaganda dei censimenti, alla quale

sono stati invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti dei Ministeri interessati, delle organizzazioni sindacali, della RAI e dell'Istituto Luce, ecc., anche un rappresentante dell'Autorità ecclesiastica, per la grande importanza e valore dell'appoggio che può essere dato dai parroci e dagli ordini religiosi.

SERIE SPECIALE

SERIE SPECIALE  
CENSIMENTI

SERIE SPECIALE  
CENSIMENTI

SERIE SPECIALE  
CENSIMENTI

# NOTIZIARIO ISTAT

FOGLIO D'INFORMAZIONI

# NOTIZIARIO ISTAT

FOGLIO D'INFORMAZIONI

# NOTIZIARIO ISTAT

FOGLIO D'INFORMAZIONI

# NOTIZIARIO ISTAT

FOGLIO D'INFORMAZIONI

N. 5  
ROMA, 3 OTTOBRE 1951

N. 4

N. 3  
ROMA, 3 SETTEMBRE 1951

N. 2  
ROMA, 25 AGOSTO 1951

SERIE SPECIALE  
CENSIMENTI

# NOTIZIARIO ISTAT

FOGLIO D'INFORMAZIONI

DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

N. 1  
ROMA, 23 AGOSTO 1951

*Allo scopo di venire incontro alle giuste esigenze della stampa quotidiana e periodica di avere informazioni autorizzate sullo svolgimento delle operazioni relative agli importantissimi Censimenti che avranno luogo il 4 e il 5 novembre p.v. l'Istituto Centrale di Statistica e' venuto nella determinazione di dedicare alle suddette informazioni una serie speciale del proprio "Notiziario Istat", analogamente a quanto praticato con le altre serie dello stesso Notiziario per le informazioni periodiche sull'andamento della vita economica, demografica e sociale del Paese.*

*Nel Notiziario saranno altresì fornite opportune illustrazioni di interesse generale per i cittadini e per i titolari e dirigenti di aziende industriali e commerciali concernenti il foglio di famiglia ed i questionari predisposti per i censimenti economici.*

*In cambio di tale servizio l'Istituto si attende la più consapevole collaborazione da parte della stampa il cui importantissimo compito divulgativo, in una materia di carattere strettamente tecnico, non potrebbe essere proficuamente assolto se non attraverso informazioni di prima mano da parte dell'organo tecnico cui compete la responsabilità dei Censimenti come delle altre rilevazioni correnti.*

## REGOLAMENTO E ISTRUZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEI CENSIMENTI

In conformita' di quanto previsto dalla Legge 2 aprile 1951 che



Qui di seguito si riporta il verbale della seduta di detta commissione, nella quale furono stabilite le linee programmatiche dell'azione da svolgere attraverso i vari mezzi organizzativi e tecnici utilizzabili allo scopo.

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PROPAGANDA DEI CENSIMENTI IN DATA 23 AGOSTO 1951, PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

Sono presenti: prof. Lanfranco Maroi - Presidente dello Istituto centrale di statistica (che presiede); prof. Benedetto Barberi - Direttore Generale dell'Istituto centrale di statistica; mons. Emilio Rossi della Sacra Congr. Concistoriale; dott. Lorenzo Lorè della Dir. Gen. Amm.ne Civile del Ministero dell'interno - Gabinetto; dott. Mario Giordano del Ministero della P. I. - Gabinetto; dott. Renato Lefevre dell'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio; dott. Luigi Mazzarella della Federazione della Stampa italiana; dott. Giuseppe Leonardi della RAI; dott. Cesare Lomonaco della Dir. Gen. dell'Istituto Luce; dott. Pucci della «Sedi» film Giornale Universale; prof. Cesare Vannutelli della Conf. gen. dell'industria; dott. Salvatore Papa della Conf. italiana Sindacati Lavoratori; dott. Francesco Felletti della Conf. generale del commercio; prof. Guglielmo Tagliacarne della Unione Camere di Commercio; avv. Mario Tabarelli della Conf. generale dirigenti di azienda; dott. Emanuele Rienzi della Conf. generale del Lavoro; sig. Gennaro Farina del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma e i seguenti funzionari dell'Istituto centrale di statistica: dott. Bruno Roselli, prof. Stefano Somogyi, prof. Adolfo Del Chiaro, dott. Giovanni Leone, dott. Angelo Di Comite, dott. Roberto Fracassi, dott. Bruno Zanon; segretario: sig. Fernando Zaccaria.

Il PRESIDENTE così inizia la seduta:

Vi ringrazio di aver risposto all'invito dell'Istituto e vi chiedo anzitutto venia di avervi convocato quasi di urgenza ed in un periodo così poco adatto.

L'urgenza è determinata da alcune coincidenze che non potevano essere prevedute e che si sono presentate proprio in questi giorni.

Il periodo poco adatto di convocazione è purtroppo obbligato in rapporto alla data dei censimenti, fissati — come sapete — per il 4 e il 5 novembre e per cui il lavoro preparatorio, nelle sue varie fasi e nei suoi vari aspetti, non può che essere svolto in questi mesi estivi.

L'argomento da trattare è la propaganda per i censimenti: quello demografico e quello economico dell'industria e del commercio, i quali saranno simultanei, imponendo quindi complessi problemi di carattere organizzativo ed esecutivo.

Che un'azione di propaganda sia necessaria per operazioni così vaste e di grandioso contenuto non vi ha alcuno che possa mettere in dubbio.

E quando diciamo che la propaganda è necessaria, vogliamo dire che essa deve proporsi di conseguire i migliori risultati nel senso:

1) di dimostrare quale sia l'importanza dei censimenti nei vari riflessi della vita nazionale;

2) di convincere il pubblico che i censimenti non hanno altre finalità, oltre quelle statistiche di conoscere la consistenza e struttura demografica nel nostro Paese, nonché la sua consistenza economica nel campo industriale e commerciale;

3) di invitare i cittadini tutti, nonché i gerenti delle varie attività industriali e commerciali a compiere con coscienza e lealtà il proprio dovere nel fornire le notizie richieste.

Ma è necessario, a tale scopo, che la propaganda sia svolta nelle forme più adatte al pubblico cui è indirizzata, armonicamente predisposta e opportunamente coordinata.

È per questo, anzitutto, che mi sono permesso di chiamarvi a collaborare con l'Istituto: per avere consigli e lumi tecnici intorno al modo con cui organizzare la propaganda stessa, affinché raggiunga tutti gli scopi che si prefigge.

E l'estensione che l'Istituto intende darle, è rilevabile dalla composizione di questa Commissione:

E quindi:

*Propaganda attraverso la stampa*: stampa quotidiana, altra stampa di carattere periodico; propaganda che l'Istituto avrà cura di alimentare direttamente — e vedremo come — nei vari momenti dell'attività censuaria, quella preparatoria e quella esecutiva.

Occorre precisare il piano, il carattere e l'estensione da dare a detta propaganda; i rappresentanti della stampa qui invitati forniranno gli opportuni suggerimenti.

*Propaganda attraverso la radio*: se ne riconosce l'efficacia grandissima; occorre che essa nelle sue diverse manifestazioni sia varia, con determinato carattere di continuità, sintetica e anzitutto di notevole efficacia. Deve mettersi in evidenza la natura delle operazioni, la loro importanza, le modalità colle quali i cittadini sono chiamati a compiere il loro dovere ed in modo particolare la esattezza nelle loro dichiarazioni.

*Propaganda attraverso il cinema*: altra forma assai efficiente di propaganda. L'apprestamento di caratteristici e attraenti documentari e altre forme minori di presentazione al pubblico, richiedono una preparazione tecnicamente accurata e certamente non facile, affinché con vivacità e anzitutto con chiarezza siano illustrate alcune nozioni fondamentali circa lo svolgimento delle operazioni di censimento e il loro contenuto, si da rendere un pò quasi familiare questa grandiosa rassegna che interessa tutta la Nazione.

*Propaganda attraverso la scuola*: la data fissata per l'esecuzione dei censimenti non è certo la più propizia perché possa essere predisposta una propaganda di notevole estensione ed opportunamente distribuita nel tempo. Coll'inizio delle lezioni tale propaganda dovrà essere piuttosto concentrata nel modo più proficuo possibile.

Il rappresentante del Ministero della P. I. suggerirà in qual modo potrà essere, d'accordo con l'Istituto, organizzata ed attuata un'utile ed efficiente propaganda nel campo della scuola.

*Propaganda da effettuarsi dalle autorità religiose*: è una propaganda che attraverso la elevata parola dei sacerdoti è particolarmente adatta senza dubbio a far comprendere e persuadere che lo scopo esclusivo dei censimenti è la conoscenza di notizie esatte per il buon governo della Nazione, non solo per quanto riguarda la vita amministrativa del Paese, ma anche la vita economica, sociale e morale. Chi ha l'alta missione di divulgare le eterne verità della Fede, avrà anche la migliore possibilità di convincere sulle essenziali finalità dei censimenti, i quali debbono riprodurre una altra verità, quella della nostra vita nella sua essenza quantitativa e qualitativa.

*Propaganda da effettuarsi nei luoghi di lavoro*: anch'essa è da considerarsi fra le più utili ed efficaci e deve estrinsecarsi nelle forme più semplici e persuasive sia per quanto riguarda la spiegazione dei quesiti contenuti nei questionari di censimento, sia per quanto riguarda il dovere di rispondere nella maniera più precisa.

I rappresentanti qui invitati delle Confederazioni potranno suggerire altresì le modalità di una consistente propaganda per quanto riguarda in particolare la esecuzione del censimento economico della industria e del commercio.

Anche della opportunità di altre numerose e svariate forme di propaganda, da svolgersi specialmente durante le operazioni, dovrà occuparsi questa Commissione formulando proposte e discutendole; tutte forme, tuttavia, che debbono mantenersi entro quei limiti e quel decoro che la serietà e la solennità delle operazioni richiede.

Mi preme di concludere lo schema esposto, esclusivamente indicativo, sul carattere di quella propaganda e da cui dipende la sua riuscita ed efficacia: essa compie un servizio nell'interesse del Paese e in questo senso essa collabora al migliore svolgimento di un'operazione di importanza fondamentale nel quadro dell'attività dello Stato: la rassegna delle



forze demografiche ed economiche che ne costituiscono il presupposto e l'essenza.

Il Presidente chiede quindi alla Commissione di predisporre un ordine con cui dovranno essere condotti i lavori. Propone che lo schema esclusivamente indicativo da lui esposto sia di guida per l'esame delle varie forme di propaganda già sommariamente indicate nella relazione. Potranno poi essere aggiunti tutti gli altri argomenti e precisazioni che la Commissione stessa crederà proporre e discutere.

Il dott. LEFEVRE, rappresentante dell'Ufficio stampa della Presidenza è d'accordo su quanto ha proposto il prof. Maroi; è, però, del parere che sia opportuno predisporre una pubblicazione a carattere divulgativo che contenga tutte le notizie concernenti i censimenti. Questa pubblicazione, a forma di opuscolo, potrà essere distribuita ai vari organi incaricati di fare la propaganda.

Egli è del parere che la questione più importante sia quella di determinare in quale modo possa effettuarsi la propaganda attraverso la stampa. Chiede, inoltre, se si sia pensato a come espletare questi compiti alla periferia, se ci siano, cioè, degli organi periferici dello Istituto che possano espletare tale mansione o se sia necessario ricorrere ad altri organi, ad esempio agli addetti stampa della prefettura.

Il prof. MAROI precisa che l'azione della stampa sarà dallo Istituto certamente aiutata e sorretta, fornendo il materiale necessario, specialmente attraverso una pubblicazione ufficiale di cui sarà fra poco data notizia.

Ad ogni modo è opportuno per ora seguire un determinato ordine.

Apri quindi la discussione sul:

1° punto: *Propaganda attraverso la stampa.*

Il dott. FRACASSI raccomanda che tale propaganda sia fatta a tempo opportuno; egli ricorda che nei passati censimenti fu già discusso tale problema e fu deciso di iniziare la propaganda in epoca immediatamente prossima ai censimenti; e tale epoca potrebbe indicarsi fin da ora; s'intende però che non tutte le forme di propaganda dovranno essere iniziate nello stesso periodo e per alcune forme è necessario iniziare prima che per altre.

Nei riguardi della stampa, di cui si inizia la discussione, potranno essere fornite notizie sui censimenti anche più di un mese prima, mentre per le altre forme un mese e anche meno potrà essere il periodo giusto.

Il dott. LEFEVRE approvando ciò che ha proposto il dott. Fracassi ricorda inoltre che si deve fare anche una certa distinzione tra la natura della propaganda da farsi in un primo tempo e quella da fare poco prima dell'inizio dei lavori.

Da principio basterà fare una propaganda di massima con qualche riferimento al passato senza appesantirla con questioni tecniche alle quali si perverrà a poco a poco. Occorrerà, quindi, non solo stabilire le date di inizio della propaganda nei vari settori ma anche quelle delle varie fasi di propaganda.

Il sig. FARINA chiede se la propaganda, specialmente murale, che dovrà essere effettuata da ciascun comune sarà esente da tasse o no, ed aggiunge che tale fatto incide notevolmente sulle varie forme di propaganda.

Fa notare, inoltre, che una forma notevole di propaganda sono i manifesti e i grandi cartelloni pubblicitari; ma anche per queste forme occorrerà sapere se potranno essere messe in atto gratuitamente oppure se si dovranno pagare diritti di affissione.

Il dott. FRACASSI risponde che l'Istituto è equiparato alle altre Amministrazioni statali per ciò che concerne la materia fiscale.

Il sig. FARINA precisa che non si tratta di fisco bensì di diritti al comune.

Il dott. LORÈ, rappresentante del Ministero dell'interno, dà assicurazioni che si sarebbe rivolto all'ufficio competente per avere ulteriori chiarimenti riguardanti le spese che dovranno essere sostenute e i diritti che dovranno essere corrisposti ai comuni.

Il prof. BARBERI precisa che il compito della Commissione non deve essere soltanto di carattere accademico ma deve espletarsi attraverso la formazione di vari gruppi di attività in modo che ciascun membro della Commissione possa impegnarsi per il proprio settore.

Per alcuni tipi di propaganda il problema è più urgente; per esempio per ciò che concerne la parte cinematografica dovranno essere preparati dei documentari che richiedono un certo tempo. Il Presidente ha già accennato ad alcune iniziative già prese dall'Istituto in questa materia.

Il prof. Barberi continua dicendo che per quanto riguarda le informazioni da dare alla stampa l'esperienza ha insegnato che non bisogna assicurare soltanto che si scriveranno note o articoli sui censimenti, perchè talvolta si sviano così le questioni principali e ogni propaganda sui censimenti potrebbe esserne menomata.

Tutte le questioni sono importanti ed ogni attività ha la sua ragione di essere; ma vi sono alcuni problemi e alcuni aspetti riguardanti i censimenti che meritano particolare attenzione in un piano di propaganda.

Allo scopo di orientare soprattutto la stampa in questa materia, l'Istituto ha predisposto un'apposita serie di « Notiziari Istat » nei quali saranno contenute tutte le notizie che interessano i censimenti. Il primo numero di questa serie è di imminente pubblicazione. Tutta la serie conterrà ogni notizia utile ai giornali. Egli è convinto che tali notiziari dovranno avere carattere giornalistico, ma fa presente che essi saranno fatti con criteri essenzialmente tecnici.

Sorge poi il problema del come soddisfare tutti quelli che hanno interesse ad avere queste notizie nel medesimo tempo. Si dovrà trovare il modo affinché i giornali delle varie città e tutti gli organi periferici non si trovino in condizioni di inferiorità rispetto ai giornali romani. L'Istituto dovrà essere imparziale nella pubblicazione delle varie notizie. Egli a questo proposito chiede suggerimenti ai membri competenti.

Il dott. LEFEVRE desidera dire qualcosa a questo proposito. Egli ricorda che moltissimi giornali periferici hanno corrispondenti a Roma; il lavoro di distribuzione, quindi, potrebbe in buona parte essere svolto in questa città; comunque, per i giornali che non avessero sede a Roma si potrebbe sempre incaricare un addetto della sala stampa per fare questo lavoro di coordinamento con la periferia.

Per eseguire ciò è però necessario che in periferia ci siano degli organi sia dell'Istituto che di altra Amministrazione che possano completare questo lavoro di coordinamento.

Il PRESIDENTE fa presente che in occasione dei censimenti sono state costituite in periferia delle apposite commissioni di propaganda le quali potranno essere utili allo scopo.

Il dott. LEFEVRE è pienamente d'accordo con il Presidente; fa voti, però, che di tale commissione possano localmente far parte anche gli addetti stampa alla prefettura i quali hanno una notevole autorità. Riassumendo, l'opera di collegamento potrebbe essere svolta dalla sala stampa qui a Roma e fuori, dalla Commissione già esistente della quale facciano parte gli addetti stampa.

Il dott. MAZZARELLA della Federazione della stampa fa presente che ci si potrebbe anche servire delle associazioni regionali della stampa per la divulgazione del materiale di propaganda a tutti, con l'impegno che il materiale stesso sia distribuito contemporaneamente ai vari giornali locali.

Tali associazioni regionali fanno capo direttamente alla Federazione della stampa, la quale potrebbe interessarsi



## ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### AVVISO DI CONCORSO A PREMIO PER UN MANIFESTO MURALE PER I CENSIMENTI 1951

- Art. 1 — L'Istituto Centrale di Statistica bandisce un concorso, fra gli artisti italiani, per la esecuzione di un bozzetto per manifesto murale per la propaganda del IX Censimento generale della popolazione e del III Censimento generale della industria e del commercio.
- Art. 2 — Il soggetto è di libera scelta dell'artista, come libera è la tecnica di esecuzione.
- Art. 3 — Ogni bozzetto, nella misura di cm 50 × 70, dovrà essere contrassegnato da un motto, mentre il nome, il cognome e l'indirizzo del concorrente dovranno essere scritti sopra un foglio da includere in una busta sigillata e contrassegnata all'esterno dallo stesso motto.
- Art. 4 — I bozzetti dovranno pervenire, franchi di ogni spesa, unitamente alle buste sigillate, entro le ore 20 del giorno 24 settembre 1951 all'Istituto Centrale di Statistica, Via Cesare Balbo 16, spediti a totale rischio del mittente.  
I bozzetti dovranno essere spediti per raccomandata, nel qual caso farà fede la ricevuta postale, o a mano, nel qual caso farà fede la ricevuta rilasciata dall'Istituto Centrale di Statistica.
- Art. 5 — Il bozzetto dovrà contenere in posizione evidente le seguenti dizioni: « IX Censimento generale della popolazione — 4 novembre 1951 » e « III Censimento generale dell'industria e del commercio — 5 novembre 1951 ».
- Art. 6 — L'esame dei bozzetti e l'aggiudicazione dei premi sono devoluti all'apposita Commissione nominata dal Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica. Tale Commissione, il cui parziale o totale giudizio è definitivo, insindacabile, non invalidabile tanto da parte d'Autorità Superiore, quanto da parte dei concorrenti, è formata da:  
Il Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica  
Il Direttore Generale dell'Istituto Centrale di Statistica  
Un membro del Consiglio Superiore di Statistica  
Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Un rappresentante della Confederazione Italiana Professionisti e Artisti  
Un rappresentante dell'Accademia di S. Luca  
Un funzionario dell'Istituto Centrale di Statistica con mansioni di Segretario.
- Art. 7 — La Commissione assegnerà tra i lavori presentati 3 premi:  
**I premio di L 200.000 — II premio di L 100.000 — III premio di L 75.000.**
- Art. 8 — Gli autori dei bozzetti prescelti dovranno apportare tutte quelle modifiche che la Commissione aggiudicatrice crederà opportuno fare eseguire a suo giudizio insindacabile.
- Art. 9 — Gli elaborati premiati rimangono di proprietà dell'Istituto Centrale di Statistica, il quale potrà servirsene anche per ulteriore propaganda, mentre quelli non premiati dovranno essere ritirati entro il giorno 30 ottobre 1951.
- Art. 10 — Per quanto non indicato nel presente bando sono applicabili le norme generali.

Roma, 24 agosto 1951





direttamente di tale distribuzione. Molte altre notizie potranno poi essere trasmesse direttamente dai corrispondenti da Roma.

Il prof. MAROI chiede quale funzione abbiano le varie agenzie e quale sia il comportamento che l'Istituto dovrà avere verso di esse.

Il dott. LEFEVRE risponde che le agenzie sono iniziative di carattere privato che hanno lo scopo di fornire il materiale ai giornali; vi sono diverse agenzie con scopi diversi e diversi orientamenti. L'agenzia che distribuisce con maggiore uniformità e anche con un carattere quasi ufficio è l'ANSA. Dando le notizie all'Agenzia ANSA si può essere sicuri che tutti indistintamente i giornali italiani riceveranno tali notizie. Inoltre, essendo un'Agenzia tenuta alla diffusione di tutti i comunicati che riguardano il Governo nei suoi vari organi, non può rifiutarsi di diffondere un comunicato ufficiale del Governo stesso.

Egli tiene, però, a precisare che diramare un comunicato attraverso tutti questi vari organi non vuol dire che le notizie verranno certamente pubblicate; infatti è bene ricordare che la stampa è libera e può benissimo non aderire all'invito di pubblicazione.

L'intervento che egli, nella sua qualità, offre all'Istituto può essere soltanto affiancatore, e può assicurare la diramazione del materiale, ma non la sua pubblicazione. Per questo egli ritiene che l'opera degli addetti stampa sia efficacissima; essi infatti potranno fare efficace opera di convinzione presso i giornali perchè pubblichino le notizie che saranno loro inviate.

Anche il prof. MAROI ritiene che si debba fare il più possibile opera di convinzione presso i giornali illustrando loro il carattere particolare della propaganda per i censimenti ed a questo proposito chiede l'attiva collaborazione degli organi predisposti alla stampa.

Il dott. MAZZARELLA assicura che l'Associazione nazionale dei direttori di giornali, la quale fa capo alla Federazione della stampa, interverrà direttamente presso di loro per fare la suddetta opera.

Il dott. LEFEVRE propone di concretare la discussione svolta, in tal senso: l'Istituto centrale di statistica per prima cosa dovrà scrivere una lettera alla Federazione per incaricarla della questione in discussione; la stessa lettera potrà essere inviata in copia alla suddetta Associazione dei Dirigenti dei giornali.

Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio egli, nella sua qualità di capo dell'Ufficio stampa, rivolgerà fervido invito, attraverso le prefetture, agli addetti stampa perchè collaborino direttamente, e in seno alle commissioni provinciali, all'azione più intensa e più proficua di propaganda nel senso indicato dal prof. Barberi.

Il prof. BARBERI vuole richiamare ancora una volta la attenzione della Commissione sulla questione di cui si è parlato al principio e cioè sul fatto che alla periferia è stata formata una commissione di propaganda presieduta dai Prefetti e la cui vice presidenza è affidata ai Presidenti delle Camere di commercio e che tale commissione potrà, con lo aiuto degli addetti stampa e di qualche altro componente, esplicare tutti questi compiti.

Il dott. LEFEVRE è completamente d'accordo che la propaganda attraverso la stampa in provincia faccia capo alla prefettura e alla locale commissione di propaganda.

Il prof. MAROI riassume la discussione sull'argomento e constata che tutti sono d'accordo su quanto sopra si è specificato.

## 2° punto: *Propaganda attraverso la R. A. I.*

Il dott. LEONARDI assicura che la Radio darà certamente delle periodiche notizie attraverso il giornale radio. Egli è del parere che la cosa migliore sia quella di dare chiarimenti attraverso i vari notiziari i quali vengono ascoltati anche e specialmente nei piccoli centri: negli ultimi giorni ciò potrà essere fatto anche quotidianamente.

Egli non ritiene che conversazioni lunghe possano servire allo scopo: ad ogni modo il Presidente o il Direttore Generale potranno farne qualcheduna alla vigilia dei censimenti.

Egli è inoltre del parere che si potrebbe fare un « convegno dei cinque » in cui ci sia una persona che farà l'avvocato del diavolo e il Sig. Presidente, il Sig. Direttore e studiosi di statistica, che daranno tutti i chiarimenti e le spiegazioni necessarie. Ad ogni modo egli chiede che la R. A. I., attraverso un suo incaricato, sia sempre in collegamento con l'Istituto.

Continua elencando alcune altre trasmissioni nelle quali si potrà parlare di tali censimenti, ad esempio nei notiziari di varietà, nelle conversazioni di carattere storico, letterario, ecc.; tutto ciò dovrà avere però una forma leggera quasi dilettevole per interessare il pubblico.

## 3° punto: *Propaganda attraverso il cinema.*

Il dott. LOMONACO dell'Istituto Luce osserva che tutti saranno perfettamente d'accordo sull'importanza che ha acquistato il cinema, quale mezzo di propaganda, sia attraverso il giornale di attualità che attraverso il documentario.

Vuole, però, ricordare che nel cinema più ancora che nella radio non bisogna essere pesanti altrimenti si rischia di fallire in pieno. Non si potranno fare dei documentari strettamente tecnici e troppo lunghi anche perchè ben pochi locali sarebbero disposti a programmarli.

Egli è del parere che sarebbe il caso di cominciare con delle scenette come si è fatto per esempio nel caso della riforma tributaria per la quale sono stati presi degli attori comici ad esempio Totò, Dapporto ed altri. Questo in un primo momento; poi potranno essere fatti dei documentari nei quali si mostrerà l'attività e l'attrezzatura dell'Istituto centrale di statistica ed i vari lavori che in esso si svolgono.

Egli ricorda che ci sono due giornali di attualità: l'Istituto sceglierà quello che preferisce. Dichiara però che la difficoltà consiste nella distribuzione di tali documentari e questo non nelle grandi città ma nei piccoli centri. Fa presente che il Ministero dell'agricoltura dispone di attrezzatura tecnica speciale che potrà raggiungere anche le località più isolate. L'Istituto dovrebbe cercare di impegnare in tempo questi mezzi i quali non potranno essergli rifiutati trattandosi ugualmente di una organizzazione governativa.

Occorrerà, egli dice, iniziare tempestivamente questi lavori incominciando prima di tutto con degli spunti di curiosità, poi documentando l'opera dell'Istituto per scendere infine a trattare del censimento, facendo vedere perfino la distribuzione e la riempitura dei vari tipi di schede.

Il prof. SOMOGYI fa presente che di ciò sarà bene trattare nella sottocommissione apposita nella quale si discuterà anche di una sceneggiatura tecnica preparata dal Direttore Generale proprio nello stile gradevole di cui si è parlato.

Il dott. LOMONACO ripete che il documentario dovrà avere natura tecnica; il brano di attualità invece dovrà avere lo scopo di illustrare il censimento nelle sue finalità.

## 4° punto: *Propaganda attraverso le scuole.*

Il dott. GIORDANO del Ministero della P. I. è del parere che si potrebbe cominciare col fare qualcosa di utile richiamando l'attenzione dei ragazzi più grandi sull'importanza della statistica. Su questo potrebbe essere tenuta anche qualche

lezione; occorrerà però che l'Istituto tracci uno schema su cui orientarsi.

La scuola è un mezzo di infiltrazione molto importante; infatti, molto spesso i genitori danno più ascolto alle notizie riportate dai loro figli che a quelle apprese da loro stessi attraverso altre fonti.

Ad ogni modo egli resta in attesa di ulteriori chiarimenti e di materiale dimostrativo da parte dell'Istituto. Suggerisce di fare accenno alle operazioni di censimento anche attraverso le trasmissioni radio per le scuole, magari con qualche scenetta.

5° punto: *Propaganda attraverso gli organismi religiosi.*

Monsignor Rossi della Sacra Congregazione del Concistoro dichiara che per la parte religiosa c'è una questione di carattere organizzativo; l'Istituto dovrebbe scrivere una lettera a S. E. il Cardinale Piazza rivolgendogli preghiera perchè sia inviata una circolare ai Vescovi per incaricarli attraverso i parroci della diffusione di tutte le notizie riguardanti i censimenti, dando chiarimenti e suggerimenti in merito perchè risultino ben chiari gli scopi puramente tecnici della rilevazione. A tal fine egli chiede che siano dati tutti gli ulteriori chiarimenti necessari.

6° punto: *Propaganda nei luoghi di lavoro.*

Il dott. ROSELLI chiede di poter fare qualche chiarimento a questo proposito specialmente per quanto concerne la posizione professionale dei cittadini. Egli ricorda che nel passato si è mandato a tutte le Amministrazioni statali un elenco con l'indicazione di tutte le voci riguardanti la posizione professionale. Tale quesito, egli dice, è tra i più importanti e tra i meno facili cui rispondere.

Bisognerebbe rivolgersi direttamente ai diversi settori; per esempio a tutte le Amministrazioni pubbliche si potrebbe mandare uno schema di tutte le professioni e di tutte le qualifiche, questo per le richieste fatte nella prima colonna delle voci professionali per ciò che concerne la seconda colonna i censimenti dovranno mettere il gruppo e il grado cui appartengono ed infine per la terza l'Ente dove lavorano.

Per quest'ultima colonna suggerisce alle aziende di mettere per esempio nella busta-paga della settimana precedente il censimento un foglietto nel quale si dovrebbe indicare la risposta da dare al quesito in modo che tutti i facenti parte di una stessa azienda rispondano nella stessa maniera. Per quanto riguarda la risposta alle altre due domande la cosa diventa molto più difficile; egli chiede se le associazioni dei datori di lavoro potranno fare qualcosa in merito.

Il prof. VANNUTELLI della Confederazione generale dell'industria, invitato dal Presidente ad esprimere il proprio punto di vista sulla propaganda in discussione, dichiara che si devono distinguere i due censimenti e che la propaganda per quello industriale è in questo caso molto più complessa perchè la questione assume una importanza ben più notevole.

Il dott. ROSELLI dichiara che fra gli scopi principali di questa commissione è da perseguire quello di ottenere che le associazioni di categoria assicurino di svolgere opera di illustrazione ai loro dipendenti.

Il prof. MAROI chiede che anche per il commercio sia sviluppata la stessa opera di istruzione generale e di assistenza.

Il prof. TAGLIACARNE dichiara che l'Unione delle Camere di commercio invierà periodicamente delle circolari perchè gli uffici periferici diano tutta la loro opera affinchè il

censimento riesca nel migliore dei modi; egli dà inoltre assicurazione che approfitterà di ogni riunione per parlare a questo proposito.

Chiede inoltre che la R. A. I. faccia della propaganda anche attraverso la rubrica la « Voce dei campi » nella quale sia bene spiegata la posizione e la qualifica della donna in agricoltura. Richiama ancora una volta l'attenzione sul quesito delle professioni dei lavoratori che ritiene importantissime ai fini dei censimenti.

Chiede, inoltre, che sia chiamato a far parte di questa Commissione anche un rappresentante dell'Edilizia per avere qualche chiarimento sul censimento delle abitazioni di cui non si è affatto parlato.

Il prof. MAROI chiede infine al rappresentante del Ministero dell'interno se abbia qualcosa da suggerire a proposito della propaganda.

Il dott. LORÈ risponde che il Ministero dell'interno darà tutto il suo appoggio e tutta la sua opera affinchè tale propaganda sia effettuata efficacemente anche nella più lontana periferia.

Il dott. ROSELLI consiglia di fare propaganda anche presso i corpi accasermati del Ministero.

Il prof. MAROI chiede se ci siano altre forme di propaganda da prendere in considerazione.

Il sig. FARINA risponde che per i grandi centri è molto opportuna la propaganda aerea che potrà essere fatta direttamente alla vigilia dei censimenti.

Ci sono inoltre dei grandi cartelloni pubblicitari, dei quadri che possono essere messi sulle piazze delle grandi città. Ricorda, infine, che la pubblicità che rende maggiormente è quella dei manifesti specialmente nei piccoli centri dove non si può giungere con altri mezzi.

Il prof. BARBERI dice che l'Istituto ha bandito appositamente un concorso per un manifesto per il censimento.

Il dott. LORÈ rappresentante del Ministero dell'interno informa che esistono disposizioni legislative in materia di disciplina delle pubbliche affissioni.

Infatti, da informazioni più precise assunte al termine della Commissione, è risultato che il D. L. del Capo Provvisorio dello Stato dell'8 novembre 1947, n. 1417 contempla, all'Art. 5, quanto segue: « Sono esenti dai diritti di affissione » (omissis) paragrafo e): « ogni altro manifesto od atto delle Autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizioni di legge o determinata da rilevanti motivi di pubblico interesse ».

Il prof. MAROI avverte che, terminato l'esame delle varie forme di pubblicità, si passerà alla formazione delle sotto-commissioni per lo studio particolareggiato nei vari settori, e nel frattempo invita tutti i presenti a studiare le varie forme di propaganda e di assistenza di competenza di ciascuno per dare tutti quei suggerimenti che si riterranno opportuni e dei quali non si sia parlato nella presente riunione.

L'Istituto invierà una lettera a ciascuno per informare circa la formazione dei vari gruppi. Al termine dei lavori la Commissione sarà di nuovo convocata.

Egli ringrazia nuovamente tutti i presenti per il loro intervento.

IL SEGRETARIO

Roma, 26 Agosto 1951

# IX° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE



# III° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*200/51*

THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

UNIVERSITY MICROFILMS  
SERIALS ACQUISITION  
300 N ZEEB RD  
ANN ARBOR MI 48106



## SEZIONE 3 - STAMPA

8. Si riporta qui di seguito il contenuto del fascicolo «I nostri censimenti del 4 e 5 novembre 1951», edito dall'Istituto centrale di statistica, particolarmente destinato alle persone cui era comunque commesso il compito di contribuire

all'attuazione del piano di pubblicità per i censimenti.

Il testo del fascicolo in questione è fatto precedere dalla rappresentazione del suo frontespizio nel formato e nella veste tipografica in cui è stato pubblicato.





## I

## NOTIZIE GENERALI SUI CENSIMENTI

## I CENSIMENTI NELL'ANTICHITÀ

Il popolo italiano è stato chiamato, con apposita legge dello Stato, a compiere una delle più grandi operazioni che possano richiedersi ad una collettività civilmente organizzata: il censimento delle sue forze demografiche ed economiche.

Assolvendo a tale impegno esso aggiunge un nuovo capitolo ad uno dei più antichi ed istruttivi libri che forse siano stati scritti nella storia della civiltà umana. I censimenti non costituiscono infatti un prodotto della vita moderna ma risalgono nella notte dei tempi, testimonianza solenne



British Museum

... E FU FATTO IL CENSIMENTO NEL  
DESERTO DEL SINAI

Libro dei numeri, 1, 19

ed indiscussa delle prime manifestazioni della coscienza dei popoli come entità organizzate.

L'importanza ed il carattere quasi sacro che ebbero i censimenti nell'antichità sono dimostrati dalla menzione che di essi viene sempre fatta nelle iscrizioni, scolpite nel bronzo o nella pietra, che ricordano la vita e le opere dei grandi monarchi che vissero ai tempi delle civiltà babilonese, assira, egiziana e dei maggiori artefici della storia di Roma.

Sull'esempio di quanto praticato dagli egiziani, Mosè, per ordine del Signore, come si legge nei Libri sacri, eseguì il censimento degli ebrei nel deserto del Sinai; censimenti del popolo ebraico vennero ordinati più tardi da re David e da Samuele, secondo la frase biblica «*Numerate populum ut sciam numerum eius*» che significa «contate le persone che costituiscono il mio popolo affinché io ne sappia il numero».

Nel suo celebre testamento autobiografico-politico che volle scolpito sul proprio mausoleo, l'imperatore Cesare Augusto ricorda come eventi particolarmente memorabili ben tre censimenti, da lui ordinati, al penultimo dei quali è legato il più grandioso evento della storia umana, e cioè la nascita a Betlemme di Gesù Cristo.

Nel Medio Evo e nei primi secoli dell'era moderna la pratica dei censimenti decadde, ma l'esigenza sociale insita in queste operazioni venne in qualche modo soddisfatta dalla Chiesa Romana attraverso la compilazione di quegli «*status animarum*», lontani precursori delle nostre attuali anagrafi comunali della popolazione, così come i «libri dei battezzati, dei matrimoni e dei defunti», preziosi documenti storici conservati ancora in molte parrocchie, si ritrovano negli attuali registri dello stato civile.

Da questo rapidissimo richiamo storico si vede che i censimenti hanno una lunga e gloriosa tradizione e come la pratica dei censimenti e l'importanza ad essi riconosciuta abbiano costantemente accompagnato il progresso economico e sociale dei popoli.



Dal rivestimento della Santa Casa di Loreto

## Francesco da Sangallo il Giovane. IL CENSIMENTO

«IN QUEI GIORNI APPUNTO USCÌ UN EDITTO DI CESARE AUGUSTO PER FARE IL CENSIMENTO IN TUTTO L'IMPERO. E ANDAVANO TUTTI A DARE IL NOME, CIASCUNO NELLA PROPRIA CITTÀ.

ANCHE GIUSEPPE ANDÒ DA NAZARETH DI GALILEA ALLA CITTÀ DI DAVIDE, CHIAMATA BETLEMME, IN GIUDEA, PER DARE IL NOME INSIEME CON MARIA A LUI SPOSA TA».

Vangelo di S. Luca, II 1-5

## I CENSIMENTI NEL MONDO MODERNO

Nelle epoche a noi più vicine, la ripresa della pratica dei censimenti coincide col rinascere e col rafforzarsi della vita organizzata delle Nazioni e, soprattutto, con l'affermarsi delle istituzioni democratiche le quali particolarmente hanno insita l'esigenza di periodiche rilevazioni delle forze demografiche ed economiche dei popoli.

La costituzione, firmata dai rappresentanti degli Stati dell'America del Nord dopo le sanguinose guerre dell'ultimo scorcio del Secolo XVIII, pose l'esecuzione di regolari censimenti della popolazione come premessa all'ordinato svolgimento democratico della vita della grande Confederazione creata da Giorgio Washington. Da quell'epoca negli Stati Uniti si sono succeduti, con cronometrica puntualità, ad intervalli di dieci anni, ben 17 censimenti della popolazione, lo ultimo dei quali è stato eseguito nell'aprile del 1950.


Così dicasi del Regno Unito, della Francia e della generalità degli altri Paesi sia dell'Europa che di altri continenti.

L'ultima guerra ha obbligato qualcuno di questi Paesi ad infrangere la regola gelosamente rispettata della costante periodicità dei censimenti; ma alcuni Paesi neutrali, come il Portogallo, la Spagna, la Svizzera, hanno potuto mantenere gli impegni contenuti nelle loro disposizioni legislative e compiere perciò i censimenti alle date previste e cioè sul finire del 1940 i due primi Paesi e sul finire del 1941 la Svizzera.

Cessato il conflitto mondiale è stata, per così dire, una corsa ai censimenti, che, con accelerato ritmo dal 1946 al 1950 ha

visto il più imponente spiegamento di Paesi, ansiosi di ritrovare se stessi nel nudo ma eloquente linguaggio delle cifre.

Tra il 1946 e il 1949 effettuarono i censimenti della popolazione, per ordine cronologico, i seguenti Paesi: Francia, Germania Orientale, Bulgaria, Polonia, Norvegia, Irlanda, Belgio, Cecoslovacchia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Romania, Jugoslavia, Ungheria.



NEGLI STATI UNITI D'AMERICA L'OBBLIGO DEI CENSIMENTI DECENNALI DELLA POPOLAZIONE È STABILITO NELLA STESSA COSTITUZIONE

Nel 1950 si è avuto uno schieramento di ben 29 Paesi, qui elencati per ordine cronologico: Cecoslovacchia, Stati Uniti, Hawaii, Portorico, Guatemala, Costarica, Nicaragua, Messico, Salvador, Honduras, Rhodesia, Brasile, Bolivia, Repubblica Dominicana, Germania Occidentale, Giappone, Turchia, Paraguay, Danimarca, Venezuela, Equador, Islanda, Portogallo, Svizzera, Polonia, Panama, Finlandia, Spagna, Svezia.

Il 17° censimento degli Stati Uniti (il primo risale al 1790) eseguito il 1° aprile 1950 vide in campo ben 140.000 « enumerators » corrispondenti ai nostri ufficiali di censimento ed il suo svolgimento venne accompagnato con appassionato interesse da tutti i grandi organi di informazione della Confederazione.

Ai primi dell'anno in corso anche il Regno Unito ha eseguito il censimento della popolazione, ivi effettuato, come in Italia, ogni decennio, negli anni terminanti con 1. A causa della guerra anche nel Regno Unito non venne eseguito il censimento del 1941, per cui l'annuncio del nuovo censimento e l'attesa dei suoi risultati a venti anni di distanza dal precedente, hanno determinato il più vivo interessamento da parte di ogni categoria di cittadini.

L'Italia, Paese ad altissima e riconosciuta tradizione statistica, non poteva dunque mancare in questo largo schieramento di popoli, che dopo i fortunosi eventi bellici hanno sentito la necessità di compiere una vasta rassegna delle loro forze di lavoro e, in molti casi, anche un inventario delle loro attività economiche.

#### CHE COSA SONO E A CHE SERVONO I CENSIMENTI

Il quadro brevemente delineato di popoli e Paesi, che in ogni tempo ed ovunque hanno sentito e sentono la necessità dei censimenti, non può non indurre a riflettere sulle profonde ragioni di essere dei censimenti, dei quali nessuno Stato può fare a meno, se veramente pone a suo fine essenziale il conseguimento del bene comune dei cittadini e la legittima tutela dei suoi interessi anche nel campo internazionale.

Tra i Paesi sopra menzionati ve ne sono alcuni ben noti per l'oculata e severa amministrazione del pubblico erario e che perciò non avrebbero certo consentito le ingenti spese che comportano i censimenti senza essere certi dell'utilità dei medesimi.

Questa immediata considerazione di bilancio potrebbe essere già sufficiente a far comprendere l'utilità dei censimenti a chi non abbia la possibilità di approfondire le ragioni che conferiscono a queste rilevazioni il carattere di necessità, particolarmente nella complessa vita degli Stati nei tempi presenti.

Ma non è fuor di luogo invitare a qualche riflessione sulla natura dei censimenti, per ricavarne più diretti elementi di giudizio circa la loro importanza pratica.

I censimenti si vogliono essere paragonati a ciò che nelle aziende bene ordinate sono gli inventari che si fanno al termine di ogni esercizio; in modo ancora più suggestivo essi vengono anche paragonati alle fotografie che fissano su una lastra il volto delle persone e delle cose nell'istante in cui viene fatto scattare l'obiettivo.

Effettivamente i censimenti sono l'una e l'altra cosa. Il censimento della popolazione è infatti un'immensa fotografia della grande famiglia costituita dall'insieme delle persone di ambo i sessi, di ogni età e condizione, che danno un contenuto concreto al concetto di popolazione di un Paese. Conoscere quante sono queste persone, come si ripartiscono secondo gli anzidetti caratteri e come sono distribuite nelle varie circoscrizioni amministrative e quali le loro condizioni rispetto al problema delle abitazioni, è il minimo che possa richiedere chi ha la responsabilità della cosa pubblica e chiunque, avendo la responsabilità di una impresa economica, voglia avere elementi di orientamento nel campo della produzione dei beni e della prestazione dei servizi alla collettività.

L'assillante problema della utilizzazione delle forze di lavoro che in certi Paesi si presenta come problema di insufficienza delle forze stesse rispetto alle necessità e da noi, invece, come problema di eccedenza rispetto alle attuali possibilità di impiego produttivo, trova nei dati del censimento i precisi termini quantitativi nei quali esso si configura e dai quali occorre partire per la sua concreta soluzione.

L'idea della fotografia si fonde così con quella dell'inventario delle nostre forze economiche rappresentate dalle aziende industriali, artigiane, commerciali (oltre che da quelle agricole) che sono, per così dire, i punti di applicazione delle forze di lavoro. Conoscere quante sono queste aziende e come sono distribuite nel territorio dello Stato, le loro unità produttive, siano queste miniere, stabilimenti, cantieri edili, centrali elettriche, servizi di trasporto, negozi, sportelli bancari, ecc., è condizione pregiudiziale per ogni programmazione di piani intesi alla migliore utilizzazione delle forze di lavoro ed allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Solo un censimento completo e fedele, come può essere una fotografia od un inventario scrupolosamente eseguito, può fornire queste basilari informazioni indispensabili per ogni genere di decisioni, sia da parte dei pubblici poteri che degli stessi privati.

È per questo che tutti i grandi uomini di Stato ed i grandi creatori della ricchezza nazionale, veramente degni dell'attributo di grandi, hanno avuto il culto delle cifre che, come diceva un nostro statista, a chi sappia intenderle parlano senza aprire la bocca.

Ma perchè questo accada, è necessario che nessuno si sottragga al potente obiettivo fotografico che l'Istituto centrale di statistica ha il compito di far scattare e nessuno si presenti dinanzi all'obiettivo sotto falsi panni ovvero cerchi, per infondati timori, di alterare comunque la realtà che tanto il censimento della popolazione quanto il censimento industriale e commerciale si propongono di fissare così come essa si presenta alla data dei censimenti stessi.

Da ciò altresì la grande responsabilità dei censiti nelle cui mani è in certo modo il successo dei censimenti, vale a dire la fedeltà con cui questi rispecchieranno l'effettiva situazione del Paese.

## II

### IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

#### ALCUNE CARATTERISTICHE DEL CENSIMENTO

Il nuovo censimento generale della popolazione è il IX della serie dei censimenti eseguiti in Italia dalla sua costituzione a Stato unitario.

Il primo censimento generale della popolazione italiana venne infatti eseguito il 31 dicembre 1861, lo stesso anno




cioè della proclamazione del Regno d'Italia ed a pochi mesi di distanza dalla creazione della Statistica Generale dello Stato, avvenuta nell'ottobre 1861.

Tutti i successivi censimenti, fino a quello del 1931, vennero eseguiti ad intervalli di dieci anni, negli anni terminanti con 1: il secondo censimento nel 1871, il terzo nel 1881, ecc. Fa eccezione l'anno 1891 nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il IV censimento che però non ebbe luogo per ragioni di carattere finanziario contro le quali insorsero, senza esito, studiosi e autorevoli uomini politici del tempo, particolarmente consapevoli del preminente interesse del censimento che avrebbe dovuto indurre a non lesinare i mezzi per la sua esecuzione.

A partire dal 1931 il censimento avrebbe dovuto effettuarsi ad intervalli quinquennali e così si ebbe il censimento del 21 aprile 1936, eseguito in condizioni sfavorevoli a causa della guerra etiopica e del conseguente dislocamento di notevoli masse di persone fuori del territorio ove avevano la loro abituale residenza.

### Quanti eravamo



L'ultimo censimento della popolazione italiana eseguito in condizioni normali, può perciò farsi risalire al 21 aprile 1931; da esso ci separa un periodo di oltre venti anni tra i più difficili della nostra storia ed i cui eventi non sono stati certo senza influenza sulla struttura demografica del Paese.

È per questo che il nuovo censimento, pur adeguandosi nelle grandi linee a quelle che sono le caratteristiche generali dei censimenti della popolazione in tutti i Paesi del mondo, caratteristiche collaudate e via via perfezionate attraverso una ormai quasi secolare esperienza, tende a mettere l'accento su alcuni aspetti di particolare attualità e interesse per la conoscenza della vita della Nazione.

Tra queste caratteristiche sono da segnalare:

a) la rilevazione completa delle abitazioni e delle loro condizioni igienico-sanitarie che nel censimento del 1931 venne limitata al solo gruppo dei grandi comuni mentre oggi, soprattutto a causa delle vicende belliche, interessa conoscere il fenomeno nella sua totalità e nei suoi diversi aspetti;

b) una migliore considerazione di alcuni fondamentali aspetti del nostro problema demografico, anche in relazione all'accennato problema delle forze di lavoro, aspetti tra i

quali va segnalata la richiesta di notizie sul grado di istruzione della popolazione attraverso il titolo di studio conseguito e non limitandosi, come nel passato, al semplice quesito del saper leggere e scrivere.

Il punto centrale del censimento resta quello della struttura professionale della popolazione in età lavorativa, la cui esatta conoscenza costituisce la chiave di volta del sopra-mentzionato problema dell'impiego delle forze di lavoro disponibili, che costituisce uno dei più importanti ed assillanti problemi del nostro tempo.

Cade opportuno osservare che i vari quesiti contenuti nel foglio di censimento, tutti di per se stessi di somma importanza, acquistano speciale rilievo per il fatto che essi potranno essere variamente combinati fra loro: ad esempio il quesito sull'istruzione di cui è stato detto, potrà essere combinato con quelli della professione e dei rami di attività ove questa viene esercitata. Queste combinazioni tra caratteri — rese tecnicamente possibili mediante la disponibilità da parte dell'Istituto centrale di statistica delle modernissime attrezzature e macchinari appositamente fabbricati per tale genere di operazioni e che oggi sono di largo impiego in tutti gli uffici di statistica del mondo — permetteranno di prospettare sotto i più svariati aspetti la struttura demografica del Paese, così da fornire una miniera quasi inesauribile di dati completi ed attendibili agli studi che verranno condotti dall'Istituto stesso e dai privati cultori della materia.

Benchè diretto precipuamente allo scopo di enumerare le singole persone, il censimento permetterà di ricavare una ampia documentazione sul problema della famiglia considerata nei suoi molteplici aspetti demografici, economici, sociali, ed in relazione al problema, di cui è stato fatto cenno, dell'abitazione che, come si sa, incide in misura notevole sulle condizioni di vita delle famiglie (affollamento, coabitazione, ecc.) sia sotto l'aspetto morale che igienico-sanitario.

Chi legga attentamente il foglio di censimento non potrà non rendersi conto delle profonde e meditate ragioni che stanno alla base dei vari quesiti, la cui scelta e formulazione è stata fatta cercando di conciliare l'esigenza di soddisfare nella più grande misura consentita da tale situazione le molte necessità di conoscenza intorno al problema della popolazione con l'esigenza di non appesantire e complicare le domande a scapito della completezza e precisione delle risposte che dovranno essere fornite dai censiti.

Questo sia detto da una parte per coloro che, giudicando ad impressione, lamenteranno l'ampiezza delle richieste e dall'altra per quanti, al contrario, lamenteranno la mancanza di ulteriori notizie che avrebbero potuto giovare ad una più completa conoscenza dei nostri problemi demografici.

Appunto perchè si tratta di un censimento « generale » occorreva contemperare le varie esigenze, tenendo una via di mezzo ed anzi cercando di richiedere il meno possibile per puntare sulla qualità delle risposte che debbono essere fornite in modo completo e preciso da parte di tutti i censiti, anche di modesta cultura.

### ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO

Quando in una grande azienda vengono compiute a fine esercizio le importantissime operazioni dell'inventario di cui è stato fatto cenno, vengono mobilitati tutti gli addetti idonei a compiere queste delicate operazioni e molte aziende sospendono in quel periodo anche la loro attività.

In alcuni Paesi organizzativamente e culturalmente più arretrati, si usa ancor oggi il sistema di compiere le operazioni del censimento in un sol giorno, prescrivendo alla popolazione una specie di coprifuoco e cioè obbligandola a rimanere in casa fino a quando non abbia ricevuto la visita degli ufficiali di censimento, che, seduta stante, richiedono la compilazione del foglio o provvedono essi stessi a compilarlo. Nel nostro ed in altri Paesi, queste operazioni si compiono col minimo disturbo dei cittadini in quanto questi generalmente ricevono i fogli di censimento nei giorni immediatamente precedenti alla data stabilita e possono quindi provvedere con comodo alla loro compilazione; i fogli compilati vengono poi ritirati dagli stessi ufficiali di censimento nel giro che questi iniziano il giorno successivo alla data del censimento stesso.

Lo svolgimento di queste operazioni si attua in Italia nel quadro di una complessa organizzazione che fa perno sullo



Istituto centrale di statistica ed ha come strumenti capillari gli uffici comunali di censimento che, localmente, hanno la responsabilità di svolgere le varie operazioni secondo le norme predisposte dall'Istituto e illustrate ai dirigenti degli uffici attraverso apposite istruzioni scritte ed orali.

Gli ufficiali di censimento, dipendenti dai predetti uffici comunali, vengono anch'essi accuratamente istruiti sui vari adempimenti e posti in condizione di rispondere con sicurezza ai quesiti che fossero ad essi formulati dai censiti.

Un duplice servizio ispettivo facente capo rispettivamente ad un ufficio provinciale di censimento ed allo stesso Istituto centrale di statistica, provvede alla vigilanza sulle operazioni di censimento. Il servizio ispettivo provinciale provvede alla vigilanza delle operazioni nei vari comuni della provincia opportunamente ripartiti in zone comprendenti un variabile numero di comuni secondo la loro ampiezza demografica e territoriale; ad ogni zona ispettiva è preposto un ispettore che ha il compito di controllare la rigorosa osservanza delle norme per il censimento sia da parte degli uffici comunali che degli ufficiali di censimento, intervenendo al caso per eliminare errate o inesatte interpretazioni delle norme stesse.

Il prefetto nell'ambito della provincia ed il sindaco in quello del comune hanno la responsabilità di assicurare lo efficace funzionamento degli uffici provinciali e comunali di censimento.

L'Istituto centrale di statistica, che è, per così dire, il *deus ex machina* dei censimenti, provvede mediante il proprio personale tecnico specializzato ad una vigilanza di ordine superiore, svolta nell'ambito delle varie regioni o di gruppi di regioni.

Nulla di tutto questo meccanismo è lasciato al caso, in quanto le varie fasi delle operazioni sono regolate e precisate in appositi fascicoli di istruzioni, tempestivamente rimessi ed illustrati nel corso di riunioni interprovinciali, a tutti coloro che debbono provvedere agli adempimenti prescritti. Gli uffici e gli ufficiali di censimento hanno semplicemente il compito di seguire scrupolosamente tali istruzioni ed i censiti sono così garantiti che nulla verrà ad essi richiesto che non sia esplicitamente contemplato nelle norme generali superiormente impartite dal massimo organo tecnico dello Stato, a sua volta operante nel quadro della legge sui censimenti e del regolamento per la loro esecuzione.

Per ovvie esigenze di sincronismo e di tempestività, nelle predette istruzioni che servono da guida agli organi locali sono stabiliti i termini di tempo per le varie operazioni di distribuzione, di raccolta, di ritiro e controllo dei fogli di censimento, le quali si debbono svolgere ovunque entro i termini prefissati. Da ciò l'obbligo da parte dei censiti di essere a loro volta sollecitati nella diligente compilazione dei fogli di censimento al fine di evitare ritardi e sfasamenti che pregiudicherebbero l'efficiente funzionamento della macchina dei censimenti, come accadrebbe quando in un complesso meccanismo qualche ruota si muovesse con velocità inferiore a quella prestabilita o, addirittura si arrestasse.

## I FOGLI DI CENSIMENTO

I fogli di censimento costituiscono, per tornare al paragone della fotografia, le lastre fotografiche sulle quali vengono fissati i caratteri delle unità che vengono censite.

Nel caso del censimento della popolazione questa lastra è costituita dal « foglio di famiglia » che nella sua chiara e semplice struttura può essere agevolmente compilato dalla generalità dei censiti, solo che abbiano la buona volontà di leggere attentamente i quesiti in esso contenuti e le istruzioni integrative riportate nell'apposita « Guida » per la compilazione del foglio stesso.

Per le persone non facenti parte di una famiglia intesa nel senso del censimento, ma appartenenti a comunità religiose, collegi, caserme, carceri, ecc. il foglio di censimento è costituito dal « foglio di convivenza » che deve essere compilato dal capo di ciascuna convivenza, secondo le norme contenute nello stesso foglio.

È importante tenere presente che sia l'uno che l'altro foglio di censimento deve rispecchiare la reale situazione esistente alla mezzanotte fra il 3 e il 4 novembre, istante che corrisponde a quello in cui vien fatto scattare l'obiettivo fotografico della macchina del censimento.

Il foglio di famiglia consta di tre distinte parti di varia natura ed ampiezza che nel loro insieme concorrono a dare il quadro voluto della situazione.

Le prime due parti sono contenute nel frontespizio e la una riguarda notizie generali da compilarli a cura dell'ufficio comunale di censimento e la seconda concerne le notizie sull'abitazione.

Alcune notizie contenute in questa prima parte potrebbero sembrare di carattere per così dire sussidiario o formale, come ad esempio la indicazione dell'abitazione ed il piano in cui questa si trova situata. In realtà in connessione alle altre parti del foglio anche questa notizia è di sostanziale importanza in quanto, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, non è indifferente il fatto che un'abitazione si trovi ad esempio al sesto piano, oppure al piano terreno o in un semi-interrato.

Di competenza dei censiti è la compilazione della seconda parte relativa alle notizie sull'abitazione, in ordine alle quali è da richiamare l'attenzione sul primo quesito richiedente la specie dell'abitazione e cioè se trattasi di un'abitazione vera e propria, vale a dire costituita da locali funzionalmente destinati ad abitazione, ovvero se trattasi di grotta, baracca e simili, o comunque di locali funzionalmente destinati ad altro uso, ad esempio cantiere, magazzino, negozio, ecc.

Già è stato detto dell'importanza di queste notizie che permetteranno fra l'altro di conoscere l'intensità e la diffusione del fenomeno di famiglie viventi in ricoveri di fortuna, con tutte le penose conseguenze che ne derivano.

Altro gruppo di notizie particolarmente importanti sono quelle che riguardano i vani di cui l'abitazione (qualunque essa sia) dispone. Si tratta di distinguere in primo luogo tra vani utili e cioè stanze propriamente dette e vani accessori, come corridoi, ballatoi, e simili. Per le stanze o vani utili viene richiesta la distinzione a seconda che siano adibiti ad abitazione oppure ad altri usi, ad esempio ad uso di ufficio, di laboratorio e simili.

La conoscenza del numero dei vani adibiti ad abitazione è fondamentale ai fini del calcolo del grado di affollamento delle abitazioni e non sarà perciò mai superfluo richiamare l'attenzione dei censiti sulla necessità di fornire risposte precise e strettamente aderenti alla definizione di vano utile o stanza, contenuta nella « Guida » di cui è stato detto.

Le altre notizie relative essenzialmente ai servizi igienico-sanitari dell'abitazione (acqua, latrina, bagno) ed agli impianti di illuminazione e riscaldamento servono a completare il quadro delle condizioni dell'abitazione stessa.

L'ultimo quesito è destinato a raccogliere notizie sulla entità ed i caratteri del fenomeno della coabitazione, causa di tante difficili situazioni familiari e tuttavia ignoto finora nella sua reale entità.

La terza parte del foglio di famiglia occupa l'ampia facciata interna e l'ultima facciata. Le indicazioni contenute nella testata e nella « Guida » sono più che sufficienti per aiutare chiunque alla compilazione: qui basti solo richiamare l'essenziale distinzione che deve farsi tra le persone da iscriverne in quello che viene chiamato l'elenco A, che occupa la parte principale del foglio, e le persone da iscriverne nello elenco B che si trova nella parte inferiore del foglio stesso.

Nell'elenco A si richiede l'indicazione delle persone che fanno stabilmente parte della famiglia ed il cui insieme, per il complesso delle famiglie di un comune, fornisce la popolazione residente la quale, unitamente alle persone residenti nelle convivenze, costituisce la cosiddetta « popolazione legale del comune » e quindi della provincia, della regione e dello Stato, che è la popolazione alla quale fanno riferimento centinaia di disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli svariati aspetti della vita pubblica, dalle leggi elettorali a quelle sulla pubblica assistenza o beneficenza.

Nel predetto elenco debbono essere scritte tutte le persone abitualmente conviventi nella famiglia, anche se temporaneamente assenti alla data del censimento. Al contrario, nell'elenco B debbono essere scritte le persone non facenti parte della famiglia, occasionalmente presenti alla data del censimento, ad esempio un parente abitualmente dimorante in altro comune, ospite della famiglia per ferie od altra ragione.

Le persone dell'elenco B (tutte presenti) e le persone *presenti* dell'elenco A, per tutte le famiglie del comune, danno la popolazione presente nel comune alla data del censimento.

Nell'ultima facciata del foglio di famiglia sono contenute le basilari notizie che servono per delineare la struttura professionale della popolazione e che si concretano nei tre quesiti sulla professione, arte o mestiere o sulla condizione non professionale individuale, sulla « posizione » nella pro-

fessione, posizione da intendersi nel senso illustrato nella « Guida » ed infine sulla specie dell'attività dell'azienda, amministrazione od ente presso cui ogni censito è od era occupato.

Le poche notizie supplementari che infine vengono richieste per i conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, hanno non altro scopo che di sopperire in certo modo alla attuale mancanza di dati statistici al riguardo, quasi anticipo di quelli più completi che potranno essere rilevati in occasione dell'apposito censimento generale dell'agricoltura, anch'esso vivamente auspicato.

Come si rileva dai rapidi accenni che precedono, nel censimento della popolazione non vengono richiesti nè dati sulla disoccupazione nè dati di carattere più spiccatamente economico, ad esempio dati sulle entrate e sulle spese familiari, che pure sarebbero della massima importanza per una più completa conoscenza delle condizioni di vita della popolazione.

In molti Paesi notizie del genere vengono correntemente inserite nel foglio di famiglia dei censimenti; in alcuni di questi Paesi le notizie stesse vengono richieste con molti dettagli non alla totalità delle famiglie censite ma ad un certo numero di esse, scelte a caso con la moderna tecnica che viene detta del « campione », cioè le notizie vengono assunte su un campione di famiglie che si presume rappresentativo della totalità delle famiglie. Da noi, per ragioni che è superfluo accennare, non si è ritenuto nè si ritiene opportuno inserire queste indagini in un censimento generale. Ma molti sapranno che l'Istituto centrale di statistica ha già avviato in altra sede indagini campionarie per la rilevazione del fenomeno della disoccupazione nei suoi vari aspetti e per la raccolta di notizie a mezzo di appositi libretti di famiglia sui bilanci familiari che costituiscono, se scrupolosamente compilati, la più genuina fonte di dati statistici sulle condizioni di vita della popolazione.

Non occorre dire che, anche se fiscalmente innocue, tutte le notizie richieste nel foglio di famiglia sono soggette al più scrupoloso segreto di ufficio durante e dopo il censimento, il che significa che esse saranno utilizzate dall'Istituto centrale di statistica esclusivamente per ricavarne prospetti e tabelle statistiche d'insieme, senza possibilità perciò di riferimenti individuali.

Gli stessi fogli di famiglia, tanto studiosamente predisposti dall'Istituto, sono destinati al macero, dopo che ne siano state estratte, attraverso un sistema di codificazione, le notizie che, trasferite in un complesso di fori su appositi cartoncini, le moderne macchine statistiche si incaricheranno di tradurre in tabelle numeriche.

### III

## IL CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

### GENERALITÀ E CARATTERISTICHE DEL CENSIMENTO

A differenza dei censimenti della popolazione che, come si è accennato, risalgono nella notte dei tempi, i censimenti economici sono entrati solo in epoca relativamente recente nella pratica dei vari Paesi. Anche in questo campo la priorità spetta agli Stati Uniti d'America che vantano la più lunga serie di censimenti industriali esistente nel mondo. In questo Paese la serie regolare dei censimenti industriali venne infatti iniziata nel 1849 e proseguita dapprima ad intervalli decennali e successivamente biennali fino a questi ultimi anni. Nel Regno Unito la serie dei censimenti industriali vera e propria venne invece iniziata nel 1907.

Nel nostro Paese dopo la sua costituzione a Stato unitario si ebbe dapprima e cioè fra il 1861 ed il 1882 una serie di inchieste sulle industrie, variamente estese, quindi si giunse nel 1911 ad un vero censimento degli opifici e delle imprese industriali, eseguito in occasione del censimento della popolazione. Il primo censimento generale dell'industria e del commercio venne però eseguito nell'ottobre 1927 cui fece seguito, dieci anni dopo, il secondo censimento industriale e commerciale che, a cagione delle vicende belliche, dovette essere frazionato e scaglionato nel tempo tra il 1937 ed il 1940.

Il III censimento che la legge ha fissato al 5 novembre 1951 si configura con caratteristiche estremamente semplici, avendo come fondamentale obiettivo l'accertamento:

a) della consistenza numerica e della struttura economico-giuridica delle imprese operanti nel campo dell'industria e

dell'artigianato, dei trasporti e delle comunicazioni, del commercio, del credito e delle assicurazioni;

b) la consistenza numerica ed alcuni semplici caratteri delle unità locali gestite dalle varie imprese, vale a dire degli stabilimenti, opifici, negozi, ecc. attraverso i quali le imprese stesse attuano la produzione e la vendita dei beni e la prestazione dei servizi.

Il censimento contempla la richiesta di due distinti ordini di dati che possono brevemente dirsi: dati di situazione e dati di flusso.

Appartengono al primo ordine di dati quelli relativi alla situazione al 5 novembre 1951 del personale addetto, opportunamente discriminato in categorie, in base ai vigenti contratti collettivi di lavoro, i dati relativi alla forza motrice installata ed ai mezzi di trasporto in dotazione. Il secondo ordine di dati riguarda invece l'ammontare dei salari e stipendi pagati al personale nell'anno 1950 e, nel caso di aziende industriali e artigiane, la quantità di prodotti fabbricati nello stesso anno dalle dipendenti unità locali.

Altre notizie, anch'esse di natura estremamente semplice, vengono richieste al fine di inquadrare le varie unità di censimento in una predisposta classificazione delle attività economiche.

Nonostante la contenuta ampiezza di questo censimento in confronto di quello eseguito nel 1937-40, le notizie richieste, convenientemente combinate, permettono di tracciare un quadro aderente alla realtà dell'odierna struttura industriale e commerciale del Paese, con particolare riguardo all'impiego delle forze di lavoro nelle varie branche delle attività, argomenti di cui è stato più volte sottolineata l'importanza nella vita economica e sociale del nostro Paese.

Le basi organizzative del censimento industriale e commerciale, che si effettua simultaneamente a quello della popolazione, non differiscono da quelle più sopra illustrate trattando di quest'ultimo censimento.

### QUESTIONARI DI CENSIMENTO

Gli strumenti tecnici del censimento industriale e commerciale si concretano:

a) in due questionari generali e precisamente:

— un questionario generale di ditta per la rilevazione delle notizie riguardanti le unità economico-giuridiche che nel censimento vengono appunto, per comodità di linguaggio, designate col nome di ditte;

— un questionario generale di unità locale, per la rilevazione delle notizie riguardanti le varie unità locali dipendenti dalle ditte, intendendosi che ogni ditta dovrà compilare tanti questionari di questo tipo quante sono le unità locali da essa gestite;

b) in un questionario di produzione, opportunamente frazionato in più fogli distinti, riguardanti le varie classi di industria, per modo che ogni foglio riporti un prefissato elenco di prodotti del rispettivo settore dei quali viene richiesta la produzione effettuata nel 1950.

I due primi questionari generali di cui è stato sopra detto valgono per tutte le attività soggette al censimento, ad eccezione del commercio ambulante per il quale è stato predisposto un unico ridotto questionario da compilarsi direttamente dagli ufficiali di censimento in base alle notizie fornite dagli interessati ai quali viene poi rilasciato apposito tagliando di comprovata esecuzione del censimento, da esibire agli ufficiali di censimento di altra sezione del comune o di altri comuni nel caso ne fossero richiesti nei loro spostamenti.


I due problemi fondamentali connessi all'esecuzione del censimento di cui trattasi riguardano l'esatta ed uniforme applicazione delle norme circa le ditte soggette al censimento e circa ciò che debba intendersi per unità locale gestita dalle ditte; anche a tale esigenza viene provveduto mediante apposita « Guida » per la compilazione dei questionari, distribuita, unitamente a questi, a tutti gli interessati.

Nella generalità dei casi il concetto di ditta non dà luogo a dubbi essendo la ditta come la bandiera o l'insegna sotto la quale le imprese esplicano la loro attività economica.

Qualche dubbio che potrebbe sorgere nel caso delle ditte individuali a conduzione familiare viene preventivamente chiarito nel senso che quando più membri di una stessa famiglia, intesa come detto nel censimento della popolazione,



## RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA CHIAMATI A RISPONDERE AL CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE



svolgono più attività anche di natura diversa fra loro e richiedenti talvolta licenze intestate all'uno o all'altro dei componenti la famiglia, i componenti di tale famiglia devono intendersi costituire un'unica ditta, essendo, nell'ipotesi considerata, i rischi dell'attività solidalmente sopportati dall'insieme dei membri della famiglia. Tale punto meritava particolare richiamo in quanto, soprattutto nei piccoli centri rurali, numerosi sono i casi di attività gestite nelle condizioni sopra indicate, come accade ad esempio in quegli esercizi a conduzione familiare in cui coesistono una rivendita di sale e tabacchi con licenza intestata ad un membro della famiglia, un negozio di generi diversi con licenza intestata eventualmente ad altro membro, una rivendita di vino, ecc.


Più frequente è invece la necessità di distinguere tra loro le varie unità locali le quali nelle grandi e medie aziende possono essere costituite dalle sedi centrali, direzioni generali e simili e dagli stabilimenti, negozi, ecc.

In questo caso i dubbi possono presentarsi quando ad esempio la sede della ditta cioè gli uffici direttivi, amministrativi, ecc. che ne regolano l'intera attività, occupa una parte dei locali di uno stabilimento o negozio. In questo caso è evidente che se i predetti uffici sono del tutto indipendenti ed abbiano personale che non ha nulla a che vedere con quello addetto all'unità locale di esercizio presso la quale sono ospitati, la sede della ditta va considerata come una unità locale distinta dallo stabilimento, negozio, ecc. anche se fra le due esista contiguità materiale rappresentata dallo edificio. Ove non sussista tale condizione, come è generalmente il caso per le medie e piccole aziende, il tutto costituisce un'unica unità locale, per la quale deve essere perciò compilato il questionario di ditta ed un unico questionario di unità locale.

Altro caso interessante per alcuni settori di attività e che vale la pena di menzionare è quello che si verifica quando in uno stesso locale vengono gestite più attività da persone non costituenti un'unica famiglia, ad esempio quando in uno stesso locale si abbia una rivendita di tabacchi gestita da un titolare ed un bar o ristorante gestito da altro titolare: in questo caso si hanno due ditte e due unità locali per ciascuna delle quali deve essere compilato il questionario generale di ditta e quello di unità locale.

Speciali norme sono contemplate nelle istruzioni per il censimento, per quanto riguarda le unità locali da considerare nel caso di imprese edilizie, di trasporti e di comunicazioni. Per esigenze di carattere tecnico inerenti alla natura delle attività in questione, come unità locale è stato disposto che venga considerato il complesso dei cantieri o l'insieme degli esercizi di trasporto, ecc. gestiti da ciascuna ditta in uno stesso comune.

Salvo i casi brevemente richiamati, la fondamentale operazione di individuazione delle unità di censimento non comporta difficoltà ed incertezze, il superamento delle quali comunque è demandato agli ufficiali di censimento all'uopo istruiti.



I censiti non hanno perciò che da rispondere con scrupolosa esattezza alle semplici notizie richieste nei questionari sulle quali vige, come per il censimento della popolazione, il più rigoroso segreto di ufficio la cui violazione comporterebbe severissime sanzioni, anche penali, a carico dei responsabili.

### IV

#### CONSIDERAZIONI FINALI

##### DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI CITTADINI

Come è stato già accennato, la grande fotografia o inventario che risulterà dai censimenti rispecchierà la reale situazione della struttura demografica ed economica del nostro Paese nella misura con cui al conseguimento di questa realtà avranno contribuito tutti i cittadini che saranno tenuti a compilare i vari fogli e questionari dei censimenti sopra illustrati.

Le norme tecniche ed organizzative accuratamente studiate, predisposte ed attuate dall'Istituto centrale di statistica e fedelmente osservate dagli organi periferici non basterebbero ad assicurare il successo dei censimenti senza la



## Dalle schede....



## ..alle tavole statistiche

consapevole e volenterosa collaborazione dei censiti i quali sono chiamati a svolgere in queste operazioni un ruolo altrettanto, ed anzi più importante, di quello degli organi provinciali e comunali di censimento.

Il dovere che i cittadini sono chiamati a compiere è infatti duplice:

1) non sottrarsi per nessuna ragione all'obbligo dei censimenti, sia di quello della popolazione, sia di quello industriale e commerciale;

2) fornire risposte complete e precise a tutti i quesiti contenuti nei questionari che ogni censito è tenuto a compilare, i quali, come si è detto, hanno tutti una loro profondamente studiata ragione nel quadro degli scopi conoscitivi che i censimenti si propongono di conseguire nell'interesse generale e con assoluta salvaguardia degli interessi particolari dei singoli censiti.

Escluso il caso del deliberato malvolere, inconcepibile in un popolo di antica civiltà e di alte tradizioni di attaccamento al dovere, eventuali manchevolezze potrebbero determinarsi o da insufficiente riflessione sull'importanza che i censimenti hanno non solo ai fini di studio, ma anche per la concreta soluzione dei molti problemi di fronte ai quali il Paese si trova nell'attuale periodo storico, ovvero da radicati timori che le notizie fornite possano in qualche modo ritorcersi a danno degli interessati ad opera degli uffici fiscali o di altre autorità costituite.

La consapevolezza dei problemi che tutti ci riguardano dovrebbe sollecitare ognuno a portare il proprio contributo di verità a quella più grande verità che sul piano nazionale il censimento si propone di raggiungere nel modo più perfetto consentito da questo potente strumento di osservazione dei fenomeni demografici, economici e sociali.

Quanto ai timori di carattere fiscale non sarà mai a sufficienza ripetuto che i censimenti ed ogni altra rilevazione condotta sotto l'egida e la responsabilità dell'Istituto centrale di statistica si svolgono in una sfera completamente chiusa ad interferenze di qualsiasi genere, che del resto non si sono mai verificate in nessun periodo della ormai quasi secolare attività della statistica ufficiale italiana.

L'assoluta e, si potrebbe dire, religiosa osservanza del segreto su tutto ciò che riguarda dati individuali che gli vengono forniti, costituisce non solo un impegno d'onore per l'Istituto ed i propri organi periferici, ma corrisponde ad un vitale interesse dell'Istituto stesso e dello Stato da cui ha avuto demandato il compito dei censimenti e delle rilevazioni. Non occorre infatti spiegare come una anche apparente violazione di questo segreto potrebbe significare la fine della stessa ragione di esistenza di una statistica ufficiale il cui compito, come si compiacque recentemente rilevare lo stesso Sommo Pontefice, è quello di approntare gli strumenti di osservazione del corpo sociale per contribuire in tal modo al suo irrobustimento.

Geloso custode di questa funzione e di questa tradizione l'Istituto centrale di statistica sente di poter contare sulla fiducia di tutti i cittadini, gran numero dei quali in questi ultimi anni, del resto, hanno potuto direttamente sperimentare come effettivamente il culto della verità costituisca la costante norma di azione della nostra statistica ufficiale.

#### L'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Che cosa sia l'Istituto centrale di statistica che muove questa grandiosa macchina dei censimenti da esso stesso per così dire costruita in ogni parte e del cui funzionamento è chiamato a rispondere di fronte agli organi dello Stato e all'intero Paese, può essere detto assai brevemente dato che il suo nome e la sua attività sono noti alla quasi totalità degli italiani.

Esso è l'organo tecnico creato dallo Stato per provvedere appunto ad uno dei più indispensabili mezzi di azione dello Stato stesso e cioè la documentazione generale sulla situazione del Paese nei suoi molteplici aspetti demografico, economico, finanziario, sociale, morale ed anche religioso e per seguirne lo svolgimento attraverso il tempo.

Senza queste conoscenze materiate di cifre e non di personali opinioni o sentimenti, lo Stato si troverebbe nella situazione descritta dal Vangelo del cieco che guida un altro cieco, in quest'ultimo essendo figurata la collettività dei cittadini.

L'Istituto centrale di statistica raccoglie ed elabora, cioè riassume in prospetti intelligibili la massa di notizie che mediante appropriata tecnica rileva, spesso giovandosi della diretta e volenterosa collaborazione delle varie categorie di cittadini, così da farne strumento di conoscenza non solo per gli uomini di governo ma anche per quanti esplicano attività nel campo della produzione, dei commerci, ecc., e perfino in quello della ricerca scientifica.


#### IL CULTO DELLA STATISTICA

SEMPRE E OVUNQUE

DENOTA IL LIVELLO

DI CIVILTÀ DEI

POPOLI



E vero laboratorio scientifico può dirsi lo stesso Istituto centrale di statistica dove, al di fuori e al di sopra di qualsiasi particolare interesse, si approntano questi strumenti di osservazione, se ne controlla l'esatto funzionamento, cioè la loro rispondenza con la realtà e si studiano i nuovi strumenti che le crescenti esigenze della vita moderna impongono in tutti i Paesi, come ad esempio il calcolo sul reddito nazionale, sulla bilancia dei nostri conti del dare e dell'avere col resto del mondo, che oggi sono si può dire alla base dei rapporti economici e finanziari internazionali e giù fino ai più noti indici generali che danno l'andamento della produzione agricola e industriale, quello dei prezzi sia all'ingrosso che al minuto, gli indici dei salari e degli stipendi, ecc.

Milioni di imprenditori hanno le loro sorti legate all'andamento di questi fenomeni che perciò hanno interesse di conoscere nel loro effettivo svolgimento e con la maggiore possibile tempestività. E come in un grande laboratorio scientifico così nell'Istituto centrale di statistica tutte queste attività sono svolte da personale tecnico specializzato, selezionato attraverso vagli rigorosi, ma soprattutto sospinto da quella forza misteriosa che si sprigiona dalla conquista di nuove conoscenze attraverso il Numero e che solo agli statistici di vocazione è dato possedere.

Se la dea egizia dei numeri che sovrasta all'ingresso dell'Istituto ed il romano ammonimento « *Numerus rei publicae fundamentum* » che può leggersi in un frontone dell'edificio in cui ha sede l'Istituto centrale di statistica richiamano l'idea di un luogo effettivamente consacrato al culto dei numeri, non come fine a se stesso ma al servizio della Nazione, l'attività dell'Istituto centrale di statistica e lo spirito con cui viene condotta costituiscono la vivente realizzazione di questa idea.

Secondare questa opera dell'Istituto è dunque non solo obbligo imposto per legge a tutti i cittadini ma preciso impegno d'onore anche nei riguardi dell'estero dove, da parte di molti Paesi, si guarda alla nostra statistica ufficiale ed alle sue realizzazioni come ad un modello di perfezione scientifica, tecnica ed organizzativa, non rare volte proposta quale esempio da imitare.

Agli italiani, chiamati alla prova dei nuovi censimenti, il non difficile compito di mantenere queste posizioni, dando la massima collaborazione all'Istituto centrale di statistica ed agli organi periferici di censimento.

#### CIRCOLARI

9. Circolare N. 116/37 C - N. di Protocollo 20221 - Agli Ispettori provinciali dell'Agricoltura - Loro sedi.

Roma, ottobre 1951

OGGETTO: Propaganda per il censimento generale della popolazione.

Come è noto, il 4 novembre dovrà effettuarsi il *Censimento Generale della Popolazione* che questo Istituto ha già predisposto.

Per assicurare il successo è indispensabile che tutti i cittadini siano convinti della sua necessità e siano ben disposti a fornire con esattezza le notizie richieste.

Occorre, quindi, una propaganda capillare intesa a chiarire presso i vari strati sociali le vere finalità dei censimenti ed a fugare ogni dubbio o timore.

Per quest'opera tanto necessaria, specialmente fra i ceti agricoli, l'Istituto rivolge un pressante invito agli Ispettorati agrari affinché tutti i tecnici che ne fanno parte forniscano agli agricoltori i chiarimenti opportuni e soprattutto li rassicurino sui vari scopi del censimento, dai quali esula assolutamente ogni fine fiscale.

In plico a parte sono stati spediti, in quattro esemplari:

- 1 - il « foglio di famiglia »
- 2 - la « Guida per la compilazione del foglio di famiglia »
- 3 - l'opuscolo di propaganda « I nostri censimenti »

Si prega d'invitare il personale dell'Ispettorato a prendere visione del materiale predetto, affinché possa svolgere una attiva propaganda a favore dei censimenti, nei contatti con gli agricoltori.



Inoltre si trasmette, allegato alla presente, il testo di un articolo, sotto forma di dialogo, sul censimento della popolazione, con preghiera di farlo pubblicare entro il corrente mese sull'organo di stampa dell'Ispettorato, oppure su qualche altro giornale locale.

Il testo trasmesso può essere variato liberamente, adattandolo alle particolari necessità della propaganda in provincia, ed introducendovi magari delle locuzioni dialettali, oppure traducendolo addirittura in dialetto perchè riesca più efficace presso gli agricoltori.

Mentre si prega di inviare a questo Istituto (Commissione per la stampa) due copie del giornale che conterrà l'articolo in parola, si porgono sin d'ora i più sentiti ringraziamenti per l'opera di propaganda che ogni Ispettorato si compiacerà svolgere a favore del censimento.

ALLEGATO

## CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

Il 4 novembre prossimo verrà effettuato in tutti i Comuni d'Italia il Censimento generale della popolazione. Ogni cittadino è obbligato a fornire le notizie richieste sui fogli di censimento che verranno distribuiti e poi ritirati dai Comuni. Dal censimento è escluso assolutamente ogni scopo fiscale e pertanto bisogna rispondere a tutti i quesiti del questionario con animo sgombro da qualsiasi timore. In proposito, riportiamo qui di seguito il testo di un colloquio avvenuto fra un agricoltore ed un funzionario dell'Ispettorato agrario.

\* \* \*

*Agricoltore* - Benvenuto Professore! Lei viene in campagna sempre al momento giusto.

*Professore* - Che c'è di nuovo? Mi sembri preoccupato. Hai qualche noia?

*Agricoltore* - Sì proprio una noia! Ho sentito in paese che al Comune stanno preparando il censimento.

*Professore* - E ti spaventi? Il censimento della popolazione è la cosa più innocua di questo mondo. Si tratta di contare quanti siamo in ogni Comune: quanti uomini, quante donne, quanti ragazzi ecc. Capirai c'è stata la guerra, sono morte tante persone, tante altre si sono dovute trasferire da una regione all'altra, quindi è naturale che il Governo abbia proposto ed il Parlamento abbia approvato la legge che dispone il prossimo censimento.

*Agricoltore* - E non c'è sotto, per caso, nessuna fregatura? Seusi il termine.

*Professore* - Ma via, non dire sciocchezze! Sappi che l'Istituto centrale di statistica, che ha la direzione suprema del censimento, non ha mai applicato un centesimo di tassa a nessuno, nè ha la minima relazione con gli uffici fiscali.

*Agricoltore* - E allora che cosa ne fanno di quei dati che ci richiedono?

*Professore* - I dati richiesti nel censimento servono per preparare delle tabelle numeriche nelle quali non esiste nessun riferimento a Tizio od a Caio. Io ho visto con i miei occhi allo Istituto centrale di statistica una meravigliosa serie di macchine complicatissime che vengono impiegate per compiere le elaborazioni statistiche ad una velocità fantastica.

Poi i dati complessivi per comune e provincia e regione vengono pubblicati in volumi, ad uso e consumo degli studiosi e degli organi di Governo che hanno necessità di conoscere a fondo i termini reali di tanti problemi di interesse generale.

Anch'io vengo, di tanto in tanto, a domandare a te notizie sull'andamento delle semine e dei raccolti. Perchè lo faccio? Per compilare le statistiche che l'Ispettorato agrario deve inviare periodicamente all'Istituto centrale di statistica. Hai forse ricevuto qualche danno in seguito alle informazioni che mi hai dato?

*Agricoltore* - Veramente non ho mai avuto nessuna seccatura ed anzi mi fa piacere che i tecnici dell'Ispettorato vengano sempre qui in campagna a prendere le notizie precise sull'agricoltura per trasmetterle a Roma.

*Professore* - E allora sta tranquillo anche per il censimento. Riempi bene il « foglio di famiglia » che ti porterà a casa lo ufficiale di censimento. Se hai qualche dubbio chiedi a lui i chiarimenti necessari.

Mettici l'elenco delle persone di famiglia, compreso il garzone e, se l'avessi, anche la donna di servizio; specifica per ogni persona il sesso, l'età e tutte le altre notizie richieste.

A proposito della « professione » tu devi dire naturalmente che sei un agricoltore e precisamente un coltivatore diretto, oppure un « conduttore non coltivatore », o un mezzadro ecc., secondo i casi che sono contemplati nella « Guida per la compilazione del foglio di famiglia » che ti darà l'ufficiale di censimento.

E non spaventarti neppure di quelle notizie in fondo al questionario sul titolo di possesso dell'azienda e sulla sua superficie. Si tratta di pochi dati richiesti come anticipo su quello che sarà in appresso il censimento generale dell'agricoltura.

Una cosa sola ti raccomando: dormi tranquillo; pensa a lavorare; col tuo lavoro e con i concimi costringi la terra a produrre ogni ben di Dio e non preoccuparti dei censimenti. Sono, te l'ho già detto, la cosa più innocua di questo mondo!

10. Circolare N. 122/41 C - N. di Protocollo 21494 - Alla Direzione del Giornale .....

Roma, 26 ottobre 1951

OGGETTO: Censimento generale della popolazione.

Si trasmette, allegato alla presente, una traccia di articolo riguardante il censimento in oggetto — fissato per il giorno 4 novembre p. v. — che codesto giornale potrà utilizzare nel modo che riterrà più idoneo, ai fini dell'opportuna informazione dei lettori su questa rilevazione statistica di importanza nazionale.

ALLEGATO

## IL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

In questi giorni sono in corso di distribuzione in tutti i comuni d'Italia i questionari per il censimento generale della popolazione, che è il nono della serie iniziata nel 1861.

Si tratta della più importante rilevazione statistica di un Paese intesa a determinare la consistenza reale della sua popolazione.

L'importanza della nuova rilevazione è accresciuta dal fatto che essa cade dopo la seconda guerra mondiale così densa di avvenimenti che hanno inciso sulla struttura demografica del Paese ed hanno provocato lo spostamento di un cospicuo numero di famiglie da una zona all'altra.

I risultati dell'attuale censimento sono attesi con grande interesse anche perchè centinaia di disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano svariati aspetti della vita pubblica — dalle leggi elettorali a quelle sulla assistenza — fanno riferimento ai dati sulla « popolazione legale » di ogni circoscrizione amministrativa.

Dal censimento scaturiranno molte altre cognizioni di carattere sociale ed economico indispensabili per delineare le condizioni di vita della popolazione italiana.

Le notizie sulle abitazioni, richieste ad ogni famiglia censita, permettono di calcolare il grado di affollamento delle abitazioni e di conoscere l'intensità e la diffusione del fenomeno di famiglie viventi in ricoveri di fortuna, oppure in coabitazione forzata entro piccoli appartamenti, con tutte le penose conseguenze che ne derivano.

Le notizie sulla composizione delle famiglie consentono di calcolare di quante persone sia composta in media la famiglia in ciascuna circoscrizione geografica. La famiglia è la prima cellula della società, quindi bisogna studiarla anche dal lato statistico.

Ne è meno importante conoscere il rapporto numerico fra i due sessi e la composizione per stato civile della popolazione.

In base alla data di nascita di ogni censito si potrà costruire la « piramide della età » della popolazione italiana, vedere cioè come il nostro popolo è composto per classi di età e mettere in evidenza che in esso prevalgono le classi giovani.

Una novità di questo censimento consiste nel richiedere il titolo di studio posseduto da ogni persona: si verrà così a

IL FOGLIO DI QUARANTA FRANCOBOLLI VALE L.400







sapere quanti medici, quanti veterinari, quanti laureati nelle varie discipline esistono in Italia, nonché quanti maestri, ragionieri, geometri, periti agrari, ecc. Questa volta non ci si limita soltanto a chiedere se il censito sa o non sa leggere e scrivere.

Infine merita una speciale segnalazione la parte del questionario relativa alla attività professionale: da essa si potranno dedurre dati interessanti sugli addetti alle varie attività economiche.

Nel settore agricolo in special modo vengono attesi i dati sul numero degli appartenenti alle singole figure di: conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, terraticanti, compartecipanti, salariati ecc.

I contadini sono particolarmente diffidenti verso ogni dichiarazione sulle loro aziende, ma si rassicurino: questa

volta debbono dire il vero senza ombra di timore alcuno, nella certezza che il censimento non ha nessuna, nessunissima attinenza cogli agenti del fisco.

Nel censimento della popolazione non vengono richiesti nè dati sulla disoccupazione nè dati di carattere spiccatamente economico, perchè a queste necessità conoscitive lo Istituto centrale di statistica sta provvedendo attraverso più appropriate indagini rappresentative basate sulla applicazione della moderna tecnica del campione.

Ogni cittadino deve essere certo e convinto della utilità e necessità del censimento e deve contribuire alla sua buona riuscita, seguendo scrupolosamente le istruzioni date dagli ufficiali di censimento che in questi giorni si recano presso ogni famiglia muniti di una speciale carta di autorizzazione.

#### SEZIONE 4 — RADIO

**11. Comunicato RAI da inserire nei giornali-radio dal 28 ottobre al 3 novembre.** L'Istituto centrale di statistica comunica che dal 25 ottobre sono iniziate le operazioni del Censimento della popolazione e delle abitazioni.

La distribuzione dei fogli di famiglia e di convivenza viene effettuata dagli ufficiali di censimento dal 25 ottobre al 3 novembre, direttamente presso le abitazioni dei censiti.

Si avvertono tutti i capi famiglia e i capi convivenza che qualora non fossero loro consegnati i fogli di censimento entro il 3 novembre, essi hanno l'obbligo di ritirarli presso l'ufficio comunale di censimento entro i tre giorni successivi.

I fogli di censimento dovranno essere compilati e pronti per la consegna entro il 5 novembre, data alla quale inizieranno le operazioni di ritiro dei fogli stessi da parte degli ufficiali di censimento.

La compilazione dei fogli di censimento è dovere dei capi famiglia e dei capi convivenza. Nel proprio interesse, ognuno di essi deve fornire tutte le notizie richieste, con la massima precisione.

Tutte le notizie fornite costituiscono segreto di ufficio, e perciò nessuna di esse potrà essere resa di pubblico dominio.

**12. Comunicato RAI da inserire nei giornali-radio dal 5 al 19 novembre.** L'Istituto centrale di statistica comunica che dal 5 al 19 novembre verranno ritirati presso le abitazioni dei censiti i fogli di famiglia e di convivenza relativi al IX Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Si avvertono tutti gli interessati che i fogli devono essere riempiti e pronti per la consegna a partire dal 5 novembre.

Qualora il capo famiglia o il capo convivenza preveda di essere assente, è necessario che lasci i fogli compilati ad un incaricato che possa provvedere alla consegna.

Nel caso che entro il 19 novembre non sia stato provveduto al ritiro dei fogli da parte dell'ufficiale di censimento, gli interessati hanno l'obbligo di consegnare i fogli stessi all'ufficio comunale di censimento entro i tre giorni successivi al 19 novembre.

Si ricorda che la compilazione dei fogli di censimento è dovere di ogni capo famiglia e capo convivenza e che, nel proprio interesse, ognuno deve fornire tutte le notizie richieste, con la massima precisione.

Le notizie fornite costituiscono segreto di ufficio, e perciò nessuna di esse potrà essere resa di pubblico dominio.

**13. Conversazione sui censimenti tenuta alla RAI il 30 ottobre 1951 dal Presidente dell'Istituto centrale di statistica.** Le grandi rassegne della popolazione e dell'industria e commercio che dal 25 corrente sono state iniziate, si presentano con caratteristiche che danno loro un particolare rilievo: la simultaneità delle operazioni. Quantunque ciascun tipo di censimento sia di per sè notevolmente complesso, esso richiede, oltre che equilibrio nel contenuto, chiara formulazione delle domande, raccolta di elementi sufficienti a documentare convenientemente, nella loro sobrietà, la consistenza e struttura demografica ed economica del Paese.

Si imponeva un perfetto piano di preparazione in rapporto alle notevoli difficoltà dell'abbinamento delle rilevazioni; e l'Istituto, avvalendosi dei lavori già da tempo predisposti, si è preoccupato di armonizzare il piano stesso alle norme legislative emanate nello scorso aprile e che fissavano il quadro generale dei censimenti. Una minuta e precisa ricognizione del territorio con la individuazione e delimitazione dei centri, dei nuclei, delle case sparse, nonché con la individuazione e numerazione degli isolati nei più importanti comuni, ha dato ai censimenti una

base sicura per la materiale esecuzione delle operazioni. Norme tempestive dettagliate, ordinatamente e chiaramente esposte, contenute in appositi fascicoli per ciascuna delle fasi di adempimento e per ciascuno dei censimenti sono state impartite agli organi periferici: comuni e uffici provinciali, raccogliendo così in un corpo organico di istruzioni tutto quanto, in circolari o disposizioni staccate, avrebbe potuto non garantire una preparazione sistematica e definitiva. Il funzionamento di organi di controllo ha, dovunque, perfezionato la fase di preparazione.

L'Istituto centrale di statistica, a mezzo di ispezioni sul posto nei casi necessari, di riunioni interprovinciali per chiarire norme ed assicurarsi dello stato dei lavori, ed a mezzo di rapporti avuti presso la propria sede, con i segretari di oltre un centinaio dei più importanti comuni, ha preso diretto contatto cogli organi responsabili della esecuzione.

Un numeroso e idoneo corpo di ispettori provinciali e uno scelto gruppo di ispettori dell'Istituto convenientemente dislocati, sorvegliano e garantiscono l'andamento delle operazioni.

Due questionari raccolgono le notizie del censimento della popolazione; il foglio di famiglia e il foglio di convivenza. Oltre alle consuete e ben specifiche notizie individuali riferite a ciascun componente della famiglia, sono stati studiati e nella forma migliore hanno costituito argomento di apposita domanda il quesito sul grado di istruzione della popolazione e quello sulla struttura professionale della popolazione stessa in età lavorativa. La combinazione di ambedue i quesiti darà modo di conoscere, ancor meglio che in passato, la struttura demografica italiana agli effetti del problema vitale per il nostro Paese, e cioè dell'impiego delle forze di lavoro disponibili.

La rilevazione completa delle abitazioni costituisce un carattere di particolare attualità e interesse di questo censimento per la più completa conoscenza di un elemento essenziale della vita nazionale. La specie e natura dell'abitazione, il numero dei vani, i requisiti igienico-sanitari e i servizi corrispondenti, il fenomeno della coabitazione, il titolo di godimento dell'abitazione, sono elementi che riferendosi a tutto il territorio, serviranno a fornire lo strumento statistico conoscitivo più adatto per direttive di carattere generale e per provvedimenti speciali nel campo edilizio.

Il censimento dell'industria e del commercio si propone di raccogliere notizie sulla struttura ed organizzazione di questi due settori di attività dal duplice punto di vista delle unità economico-giuridiche e delle unità locali. I suoi obiettivi sono, dunque, l'accertamento della consistenza numerica e strutturale delle imprese operanti nel campo della industria ed artigianato, dei trasporti e comunica-

zioni, del commercio, del credito e delle assicurazioni, nonchè la consistenza numerica e determinat-caratteri delle unità locali gestite dalle varie imprese e cioè stabilimenti, opifici, negozi, attraverso cui le imprese attuano la produzione, la vendita dei beni e la prestazione dei servizi. Contenere in ben determinati limiti la notevolissima quantità di elementi strutturali delle aziende industriali e commerciali senza omettere nessuno di quelli essenziali per i fini del censimento era molto difficile. In un questionario generale di ditta, in un questionario generale di unità locale e in opportuni questionari di produzione sono richiesti i cosiddetti dati di situazione fra cui quelli relativi al personale, alla forza motrice, ai mezzi di trasporto e quelli di flusso relativi all'ammontare delle retribuzioni e al volume della produzione con riferimento all'anno 1950. Altre notizie, anch'esse molto semplici, sono richieste per inquadrare le unità di censimento in una specifica classificazione delle attività economiche.

Ai fini di un'approfondita conoscenza delle caratteristiche demografiche ed economiche del Paese non vale tanto la disponibilità di una mole piuttosto abbondante di notizie, quanto quella di dati il più possibile sicuri, obbiettivi e non difficili ad essere forniti. E desidero a tal proposito dichiarare che l'Istituto non intende considerare i censimenti fine a sè stessi, perchè gli elementi che da esso saranno tratti potranno essere, altresì, la base per conoscere determinati fenomeni o aspetti di fenomeni meritevoli di esame e di studio più analitico e profondo. Queste grandiose operazioni non solo corrisponderanno così, veramente, ai loro scopi immediati, ma serviranno a finalità più ampie di sviluppo e di successive indagini atte a risolvere numerosi problemi interessanti la vita della Nazione.

L'Istituto centrale di statistica e gli organi periferici hanno fatto quanto era necessario per la preparazione ed esecuzione delle operazioni; i cittadini, col compiere il proprio dovere di fornire le notizie che si richiedono, contribuiranno all'effettivo successo di queste fondamentali rassegne che, nel movimentato e complesso svolgimento della vita moderna, hanno non soltanto una simbolica, ma una reale funzione di raccoglimento per l'ansito ad ulteriori progressi verso la meta di nuovi destini.

#### 14. *Intervista del Presidente dell'Istituto centrale di statistica.*


I. Ci vuole dire Presidente qualche cosa in merito ai censimenti che l'Istituto centrale di statistica sta compiendo ?

P. Sono attualmente in corso il censimento della popolazione ed il censimento industriale e commerciale.



IL FOGLIO DI QUARANTA FRANCOBOLLI VALE L. 1000





Sull'importanza di queste due rilevazioni generali basterà dire che l'ultimo censimento della popolazione risale al 1936 e l'ultimo censimento industriale e commerciale al 1937-40. Si tratta quindi delle prime rilevazioni generali che si eseguono in questo dopo guerra.

I. Quali sono le notizie, secondo Lei, che maggiormente interesseranno ai fini di una migliore conoscenza della situazione del Paese ?

P. Il censimento demografico oltre che dati precisi sulla consistenza e sulla distribuzione della popolazione ci farà conoscere la struttura della popolazione per sesso ed età, la composizione della popolazione attiva secondo le professioni nonché interessanti notizie sulle abitazioni.

Specialmente i dati sulla popolazione attiva avranno una grande importanza perchè di questo aspetto fondamentale della struttura della popolazione oggi a distanza di quindici anni dall'ultimo censimento si sa ben poco ed è molto probabile che rispetto al 1936 la situazione sia profondamente mutata.

Non minore importanza ha il censimento industriale e commerciale. La guerra ed il dopo guerra hanno profondamente inciso sulla struttura produttiva del Paese. Molte aziende che esistevano nel 1937-40 sono scomparse, altre sono sorte, molte altre hanno profondamente modificato la loro attività. Nè molto si conosce su quella che è la effettiva occupazione nelle aziende. La stessa produzione ha subito modificazioni profonde sia di indirizzo che di volume. Tutti questi aspetti dovranno essere chiariti dal nuovo censimento.

I. Evidentemente l'organizzazione tecnica dei censimenti ha richiesto uno sforzo organizzativo notevole da parte dell'Istituto centrale di statistica.

P. La preparazione dei censimenti è stata predisposta dall'Istituto centrale di statistica da oltre un anno in tutti i suoi più minuti particolari e negli ultimi mesi norme chiare e dettagliate, contenute in appositi fascicoli per ciascuna delle fasi di adempimento, sono state impartite agli organi periferici. L'esecuzione delle operazioni è demandata agli uffici comunali di censimento sotto la vigilanza delle commissioni comunali di censimento.

Nell'ambito di ciascuna provincia la sorveglianza sugli uffici comunali di censimento è demandata

agli uffici provinciali alle dirette dipendenze dei Prefetti e con sede presso gli uffici provinciali di statistica.

Tutte le operazioni vengono svolte sotto la sorveglianza di Ispettori provinciali e di Ispettori inviati alla periferia dall'Istituto centrale di statistica.

Non è necessario dire che l'organizzazione periferica ha costituito particolare cura dell'Istituto e che la preparazione di un notevole numero di ufficiali di censimento, oltre 60.000, ha richiesto uno sforzo eccezionale sia al centro che nei comuni. Per quanto concerne il costo che lo Stato dovrà sostenere per la organizzazione centrale e periferica dei censimenti esso ammonta a oltre 3 miliardi e mezzo.

I. A scopo informativo dei nostri ascoltatori ci vuol dire qualche cosa sulla collaborazione che ogni cittadino deve offrire per la buona riuscita dei censimenti ?

P. Dirò anzi tutto che ogni persona deve essere persuasa che i censimenti non hanno altro scopo che quello di far conoscere le notizie complessive sulla struttura della popolazione e delle attività economiche.

Le notizie che vengono raccolte con i fogli di famiglia e con i questionari del censimento industriale e commerciale costituiscono segreti di ufficio e nessuna notizia sulle persone o sulle aziende può essere resa di pubblico dominio per nessuna ragione.

Quindi la prima collaborazione dei censiti consiste nel rispondere con la massima precisione ai quesiti che sono loro posti. In secondo luogo è necessario che nessuno dimentichi che se i fogli di famiglia od i questionari del censimento industriale e commerciale non gli sono stati recapitati per errore o disguido, ciò non lo esime dal compiere il proprio dovere di cittadino; anzi è suo obbligo, entro i tre giorni successivi alla distribuzione dei fogli di famiglia e dei questionari del censimento industriale e commerciale, di provvedere a ritirarli presso l'ufficio comunale di censimento.

I. Lei ritiene che le operazioni dei censimenti si svolgeranno regolarmente ?

P. Non ho alcun motivo di dubitarne. Ormai nel nostro Paese esiste una lunga esperienza dei censimenti ed ognuno sa di poter riporre la sua completa fiducia nella tradizionale correttezza e riservatezza dell'Istituto centrale di statistica.



## SEZIONE 5 — CINEMATOGRAFO

15. Nelle seguenti pagine dedicate alla pubblicità attraverso il cinematografo, si riportano, a titolo rappresentativo, brani di films e relativi testi parlati.

## « L'ORA ZERO »

(Documentario realizzato dall'Istituto nazionale «Luce»)

1

Una stampa popolare raffigurante l'Italia seduta: con Mazzini, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II.

L'obbiettivo inquadra in pan. i vari personaggi. In sovrapposizione: la data 1861

MUSICA: (la bella Gigogin, in sordina).

VOCE DELLO SPEAKER:

Nel 1861, Massimo d'Azeglio disse che fatta ormai l'Italia bisognava ...

CORO, interrompendo:  
fare gli italiani!

VOCE DELLO SPEAKER:

No ... Gli italiani, bene o male c'erano già ... ma bisognava contarli!

2

Lo schermo si riempie man mano di vari dagherrotipi: signori in tuba, donne sedute, bambini vestiti di pizzo, ciociari, bersaglieri.

In sovr. la cifra: 25.633.488

VOCE DELLO SPEAKER:

Il primo censimento mostrò che gli italiani erano una Nazione numerosa: 25 milioni 633 mila 488 abitanti nella nostra Penisola!

3

Un brano del film: «La presa di Porta Pia»

L'obbiettivo panoramica sui volti dei bersaglieri.

MUSICA: («Alla breccia di Porta Pia») ...

4

Affresco del Palazzo Madama di Roma (del Maccari) in cui Vittorio Emanuele riceve la delegazione che gli porta i risultati del Plebiscito nazionale. In sovrapposizione la data: 1871.

In sovr. la cifra: 27.436.806.

VOCE DELLO SPEAKER:

Nel 1871, il secondo censimento portò il numero degli italiani a 27 milioni 436 mila 806.

5

Particolare del quadro di Giacomo Grosso: «La lettura». L'obbiettivo inquadra il libro che sta sul banchetto, poi la mano della donna, sino a risalire al volto pensoso di lei.

In sovr. la cifra: 29.628.638.

MUSICA: (un'aria di Tosti).

VOCE DELLO SPEAKER:

Poi vennero gli anni della lunga pace. Che bei tempi! Nel 1881, il terzo censimento dette la cifra di 29 milioni 628 mila 638.

6

Una copertina della Tribuna illustrata. In sovr. la data: 1891.

MUSICA: (una canzoncina da cabaret).

VOCE DELLO SPEAKER:

Dieci anni dopo ... no ... un momento ... rettifico.

MUSICA: s'interrompe.

7

Scompare la copertina e la data. Lo schermo diventa grigio.

Dissolve in:

VOCE DELLO SPEAKER:

Nel 1891 non ci fu censimento ... allora diremo vent'anni dopo ...

8

Una fotografia di un'automobile carica di personaggi vestiti in modo buffo.

In sovr. la data: 1901.

La fotografia si anima. L'auto parte.

In sovr. la cifra: 33.580.311.

MUSICA: (riprende la canzoncina da cabaret).

VOCE DELLO SPEAKER:

Vent'anni dopo, nel 1901, doppiato il nuovo secolo, gli italiani erano 33 milioni 580 mila 311, alcuni dei quali cominciarono già ad andare in automobile.

9

Brano documentario della guerra libica.

In sovr. la data: 1911.



MUSICA: (Tripoli bel suol d'amor ...).


# L'ORA ZERO



*I nove censimenti demografici eseguiti in Italia nel periodo di un novantennio a partire dalla unificazione, segnano anche le tappe del consolidamento del nostro Paese come Stato modernamente organizzato.*

*In conseguenza il massimo organo preposto alla formazione delle statistiche di interesse nazionale e generale si trova in una posizione di avanguardia per ciò che concerne sia la tecnica dei vari momenti della rilevazione statistica, sia la impostazione concettuale e lo sviluppo teorico-pratico degli schemi classificatori.*








*In particolare, i tre censimenti demografici eseguiti dalla fondazione dell'Istituto centrale di statistica hanno consentito di arricchire enormemente il patrimonio di preparazione e di esperienza, consentendo di disporre di un ingente e prezioso materiale di osservazione.*

*La continuità delle rilevazioni generali in campo demografico costituisce una garanzia della maturità degli organi preposti al censimento, anche sotto l'aspetto della capacità organizzativa.*







10

Brano documentario di folla (1911).

In sovr. la cifra: 36.668.513.

VOCE DELLO SPEAKER:

I progressi igienici, la diminuzione della mortalità infantile, portano nel 1911, anno dell'impresa libica, la popolazione alla cifra di 36 milioni 668 mila 513.

11

Un brano documentario della grande guerra (breve) che dissolve in:

MUSICA: (s'interrompe).

VOCE DELLO SPEAKER:

E nel 1921, malgrado l'enorme tributo di vite umane chiesto dalla guerra, e malgrado la grande epidemia del '19...

12

Un brano documentario di folla.

In sovr. la data: 1921.

In sovr. la cifra: 37.564.214.

VOCE DELLO SPEAKER:

... gli italiani aumentavano a 37 milioni 564 mila 214.

13

a) Brano documentario di bambini che fanno ginnastica.

In sovr. la data: 1931.

b) Folla di bagnanti a Varazze.

In sovr. la cifra: 40.768.889.

MUSICA: (marcetta militare).

VOCE DELLO SPEAKER:

Il settimo censimento, eseguito ... nel 1931, mostra l'implacabile ascesa demografica di questo popolo. Si levano le prime voci di allarme: « Non siamo per caso troppi? ». Ebbene, nel 1931, siamo appena 40 milioni 768 mila 889.

MUSICA: (« Vorrei avere mille lire al mese »).

VOCE DELLO SPEAKER:

Nel 1936 fu deciso che il censimento si sarebbe fatto ogni cinque anni...

14

Brano documentario di militari in partenza per la Africa Orientale.

Dissolve in:

15

Visione di folla ad uno stadio.

In sovr. la data: 1936.

In sovr. la cifra: 42.122.123.

VOCE DELLO SPEAKER:

... Contati ancora una volta, gli italiani risultarono aumentati di circa due milioni. Precisamente erano, 42 milioni 122 mila 123. Un bel passo avanti, no?

16

Branco di battaglia navale.

VOCE DELLO SPEAKER:

Nel 1941 c'era la guerra e il censimento non fu fatto.

17

Visione di una folla come in un film realista.

VOCE DELLO SPEAKER:

... e nel 1946 non fu fatto perchè c'era il dopoguerra.

MUSICA: (« Pistol take mama »).

MUSICA in sordina,

18

Visione di una piazza affollata.

19

Un porto.

20

Un panorama della periferia.

21

Un cimitero di guerra.

22

L'uscita da un'officina.

23

Un cortile affollato di bambini.

VOCE DELLO SPEAKER:

Cosicché, a quindici anni dall'ultimo censimento, viene spontanea la domanda. Quanti siamo? E soprattutto: come siamo? Perchè un censimento sarebbe quasi inutile se da esso non risultasse la qualità, il peso di un popolo. Per esempio: quanti sono gli analfabeti, quanti gli operai, quanti gli agricoltori? Quanti i liberi professionisti? Quanti letti hanno i nostri ospedali e quante famiglie vivono ancora in abitazioni malsane e inadatte? Qual'è il nostro potenziale industriale, commerciale, artigiano? Quanti bambini si sottraggono ancora all'istruzione obbligatoria? Ecco alcune domande alle quali il censimento del 1951 potrà rispondere con esattezza.

MUSICA (continua).

VOCE DELLO SPEAKER:

Il nono censimento della popolazione verrà fatto il 4 novembre.

L'Istituto centrale di statistica sta già predisponendo per la distribuzione dei fogli a tutte le famiglie e le comunità d'Italia....

24.

Una strada del quartiere Prati.  
Un incaricato della consegna a domicilio dei fogli di censimento con un pacco di fogli sotto braccio, infila un portone.

VOCE DELLO SPEAKER:

... che verrà eseguita da incaricati muniti di tessera.

25.

Una scala. L'incaricato del censimento bussa ad una porta, e intanto prepara il foglio.

La porta si apre, l'incaricato consegna il foglio ad una signora di mezza età, che guarda l'incaricato con una certa diffidenza.

VOCE DELLO SPEAKER:

No, signora, non si preoccupi. Non si paga nulla, e non c'è nessun trucco.

La signora sta per chiudere la porta in faccia all'incaricato, poi ci ripensa, prende il foglio.

Il foglio viene in primo piano sino ad invadere il campo.

26.

Il foglio in dettaglio, tenuto da due mani.

VOCE DELLO SPEAKER:

Ecco un foglio di censimento. Il capo famiglia non ha che da leggerli con calma le avvertenze e da riempirlo.

Il foglio viene voltato, rigirato.

27.

Il foglio ingrandisce e occupa tutto lo schermo. Improvvisamente, il foglio si rompe nel mezzo, come un cerchio di carta da circo equestre e appare la faccia della signora di mezza età.

La signora, guardando in macchina:

SIGNORA:

Io non ho capito niente.

VOCE DELLO SPEAKER:

Che cosa non ha capito, signora?

SIGNORA:

Perché bisogna mettere l'età? È obbligatorio?

VOCE DELLO SPEAKER:

Signora, metta pure l'età giusta. Stia certa che il suo foglio di censimento non verrà spedito alle sue migliori amiche.

La signora si ritira dall'apertura. Appare la faccia di un operaio, che parla guardando in macchina:

OPERAIO:

Sono un lavoratore. Che cosa debbo scrivere?

VOCE DELLO SPEAKER:

Ci sono 27 voci nell'avvertenza per definire la posizione professionale. Lei, scusi che cosa fa?

OPERAIO:

Bè, insomma ... faccio il ciabattino, sa m'arrangio ...

VOCE DELLO SPEAKER:

Lavora da solo?

OPERAIO (stupito)

E con chi allora?

VOCE DELLO SPEAKER:

Bene, Lei è un « lavoratore in proprio senza dipendenti ».

OPERAIO (un pò lusingato) Ma guarda un pò!

L'operaio scompare, al suo posto appare la testa di un signore distinto. Il signore si guarda attorno, tossisce per attirare evidentemente l'attenzione dello speaker.

SIGNORE (a bassa voce):

Scusi ... (sguardo rapido a destra). Il censimento ha scopi ... (sguardo a sinistra) ehm ... ha scopi ... voglio dire, si (abbassa ancor più la voce) ... ha scopi fiscali?

VOCE DELLO SPEAKER:

No, caro signore, stia tranquillo. Niente scopi fiscali. Lei non ci interessa come milionario, ma come abitante di questo Paese.

SIGNORE:

Sa, non pensi male di me ... Ma siccome ho già fatta la dichiarazione ... non vorrei che poi si sbagliassero e mi contassero per due ...

VOCE DELLO SPEAKER

Dorma tranquillo ... Lei conta per uno.

SIGNORE:

Grazie ...

Il volto del signore distinto scompare. Il buco resta vuoto.

VOCE DELLO SPEAKER:

C'è nessuno che vuole altre spiegazioni?

Nel buco appare la faccia di un rubicondo cinquantenne. È impacciato.

CINQUANTENNE:

Io ... Senta, ho ricevuto il foglio. Non va bene.

VOCE DELLO SPEAKER:

Perché?

CINQUANTENNE:

Ecco ... Nel foglio c'è posto per quindici persone di famiglia. Ora io ... sa com'è ... io ho sedici figli ... e due, io e mia moglie, che facciamo diciotto. E allora?

SPEAKER:

Non si perda d'animo. Incolli un altro pezzo di carta.

CINQUANTENNE:

Grazie, non ci avevo pensato.

Il volto del cinquantenne si ritira.

VOCE DELLO SPEAKER:

E tanti auguri!

Il foglio si appallottola, e dissolve in:

28

Un calendario con la data del 3 novembre. Il foglio si sta per staccare.


Una mano toglie il foglio. Appare la data del quattro novembre.

VOCE DELLO SPEAKER:

Ogni cittadino sa che la statistica per la Nazione è quello che è la contabilità per le aziende. Alterarla o trascurarla è lo stesso che ingannare, trascurare se stessi. Così all'ora zero del 4 novembre la intera Nazione, in tutti i suoi centri abitati, in tutte le sue comunità sarà fotografata.

Attraverso il concorso fra gli  
artisti italiani per l'esecu-  
zione di un bozzetto per  
un manifesto murale, si è  
inteso di mettere a dispo-  
sizione della pubblicità  
sui censimenti un mezzo  
efficace e suggestivo

Il cinematografo  
ha richiamato  
l'attenzione del  
pubblico sulla  
detta in-  
teressante  
iniziativa





29

Un orologio che segna le dodici meno qualche secondo.

Dissolve in:

Rintocco di un orologio

VOCE DELLO SPEAKER:

Ecco fatto! Grazie.

30

Un foglio di famiglia riempito.

31

Ingresso secondario dell'Istituto centrale di statistica.

Da un camion stanno scaricando pacchi di stampati.

VOCE DELLO SPEAKER:

Tutti i fogli di censimento vengono ora inviati all'Istituto centrale di statistica.

E qui, tradotti in dati statistici...

32

Un salone dell'Istituto centrale di statistica con tecnici al lavoro.

33

Ad un tavolo, un'impiegata con un pacco di fogli di censimento.

34

Un foglio di censimento, tenuto dalle mani dell'impiegata, che vi sovrappone un modulo di codificazione.

VOCE DELLO SPEAKER:

...scompaiono i nomi, restano dei numeri... E mentre i fogli di censimento passano al macero...

35

Entra in campo il signore distinto, sorridendo, che guarda in macchina.

SIGNORE:

Meno male!

Signore distinto scompare.

VOCE DELLO SPEAKER:

...le cartoline perforate diventano prospetti.

36

Visione di una prospettiva ricavata con la I. B. M.

VOCE DELLO SPEAKER:

E i prospetti, infine, volumi.

37

Un ripiano di una biblioteca, dove una mano colloca i volumi del censimento.

38

Un cortile affollato di bambini.

39

Una stazione.

40

Una casa in costruzione.

41

Il varo di una nave.

42

L'entrata degli operai in una officina.

43

Una piazza di grande città affollatissima.

La scena si fissa.

In sovrimpressione, la data: 4 Novembre 1951.

Dal fondo appare e ingrandisce sino a occupare tutto il campo un punto interrogativo.

VOCE DELLO SPEAKER:

Risultato in apparenza ben modesto per mesi e mesi di lavoro. Ma in questi volumi, sulla scorta dei dati precisi raccolti con le varie rilevazioni e con i censimenti demografici, agricoli, commerciali, e industriali, c'è la premessa del nostro lavoro futuro. Gli economisti, i sociologi, gli educatori, i politici, gli organi governativi potranno lavorare con perfetta conoscenza sui vari problemi e provvedimenti che interessano il nostro popolo. Ecco il vero scopo del censimento.

MUSICA (in crescendo).

VOCE DELLO SPEAKER:

Fate perciò il vostro dovere, riempiendo esattamente e compiutamente il vostro foglio.

Per un popolo, come per ogni uomo, vale l'antico detto: Conosci te stesso.

#### I CORTOMETRAGGIO « ATTUALITÀ »

a) Panoramica del reparto rotative del Poligrafico dello Stato

b) Stampa dei fogli di censimento (una fila di rotative e qualche particolare)

c) Allestimento (maestranze che preparano i pacchi con le diverse etichette di spedizione: Milano, Aosta, Venezia, Firenze, Palermo, ecc.) con l'intestazione: IX Censimento ecc.

d) Trasporto pacchi già confezionati (uscita di vari automezzi del Poligrafico dallo stabilimento e avvio verso la stazione)

e) Caricamento di carri ferroviari alla stazione

f) Visione di treni in corsa verso diverse destinazioni.

#### PARLATO PER IL CORTOMETRAGGIO

1. Il 4 novembre prossimo sarà effettuato il nono censimento generale della popolazione italiana.

L'Istituto centrale di statistica ha già predisposto tutto il lavoro preliminare e con la collaborazione dell'Istituto poligrafico dello Stato sono stati approntati 40 milioni di stampati di ogni tipo di cui circa 28 milioni di fogli di famiglia e 7 milioni e mezzo di guide per la loro compilazione.



2. Sono stati confezionati circa 59.000 pacchi per un peso complessivo di oltre 7.500 quintali inviati direttamente ai 7.807 comuni d'Italia.

Nessuno si spaventi di queste cifre: ogni capo famiglia riceverà soltanto qualche grammo di stampati, rappresentante il peso delle due copie del foglio che deve compilare.

## II CORTOMETRAGGIO « ATTUALITÀ »

1

Macchina perforatrice superautomatica in funzione.

2

Macero.

3

Alcune schede perforate.

4

Macchina selezionatrice elettronica in funzione.

5

Macchina tabulatrice collegata con la riepilogativa in funzione.

6

Magazzino schede.

7

Sala perforazione.

8

Sala selezione.

### SPEAKER:

Il foglio di famiglia, giunto all'Istituto viene passato alla macchina perforatrice. Con l'impiego di una tastiera semplice a dodici posizioni, la signorina effettua la registrazione dei dati sulla scheda sotto forma di fori.

Per ogni foglio di famiglia vengono perforate una o più schede, tante quanti sono i componenti della famiglia.

A questo punto il foglio di famiglia viene inviato al macero ed è sostituito dalle schede perforate che non portano alcuna indicazione sui nomi dei censiti e sono perciò *anonime*.

Le schede perforate passano alla macchina selezionatrice elettronica che, alla velocità di 39.000 schede all'ora, le ordina in determinate sequenze e le suddivide per sesso, età, stato civile, professione, luogo di nascita, titolo di studio, ecc. secondo i prospetti che debbono essere compilati.

Dalla selezionatrice le schede passano alla macchina tabulatrice che ha il compito di eseguire la somma delle singole unità statistiche e di stampare i prospetti. La macchina compie automaticamente queste funzioni, mediante circuiti elettrici la cui apertura e chiusura è determinata dai fori praticati nelle schede.

Al termine dello spoglio si conoscerà l'ammontare della popolazione presente od assente, quanti sono i maschi e quante le femmine, quanti sono i celibi, i coniugati, i vedovi, quanti sono gli occupati nella industria, nel commercio, nell'agricoltura ed in tutti gli altri rami di attività senza che sia possibile alcun riferimento alle persone che rientrano in tali classificazioni.

Al termine dell'elaborazione le schede vengono inviate per la loro conservazione nel magazzino dell'Istituto che ha una capacità di 70 milioni di schede.

Per eseguire il censimento della popolazione che interessa circa 50 milioni di persone, l'Istituto sta completando la sua attrezzatura con alcune moderne macchine elettroniche che funzionano a grande velocità.

Egli però è impegnato ad eseguire, contemporaneamente al censimento demografico, anche il censimento industriale e commerciale ed una vasta indagine sulle abitazioni.

Per l'esecuzione di queste indagini l'Istituto si è provveduto del necessario macchinario attraverso il piano E. R. P.

Ecco la sala perforazione dove saranno perforate le schede relative al censimento industriale e commerciale ed all'indagine sulle abitazioni.

Ed ecco ora la sala selezione dove le schede del censimento industriale e commerciale saranno classificate per numero di addetti, forza motrice, ore di lavoro, mezzi di trasporto, principali quantità prodotte, ecc., mentre quelle relative all'indagine sulle abitazioni saranno classificate per numero di vani, persone che vi abitano, servizi, ecc.

## TESTO DEL COMMENTO AL CORTOMETRAGGIO « ISTAT »

Il nono censimento generale della popolazione batte alle porte poichè sarà effettuato il 4 novembre prossimo.

Quattordici milioni di fogli di famiglia dovranno essere scrupolosamente compilati da altrettanti capi-famiglia o da chi per essi.

Le indicazioni nominative richieste sui fogli hanno il solo scopo di accertare che tutti i cittadini siano stati enumerati in questa grandissima rassegna delle nostre forze demografiche.

Le notizie contenute nei fogli, riguardanti le singole persone, vengono infatti travasate, dall'Istituto centrale di statistica, in apposite schede individuali nelle quali non figureranno nomi, ma soltanto caratteri: maschio, oppure femmina, di tanti anni e così via. Tali caratteri sono impressi, a mezzo di un sistema di perforazione delle schede, con apposite macchine, dette appunto perforatrici, e i dati ricavati sono classificati, addizionati e composti con altre macchine elettriche tabulatrici in prospetti statistici, con la velocità di trentanovemila schede all'ora.

Il materiale originale viene destinato al macero e soltanto le schede perforate anonime rimangono custodite in speciali armadi metallici per essere utilizzate per successivi studi.

16. Circolare N. 123/42 C - N. di Prot. 21495 - Agli Uffici Provinciali di Censimento

Loro sedi

Roma, 26 ottobre 1951

OGGETTO: *Propaganda cinematografica per i censimenti.*

Si comunica, per opportuna conoscenza, che questo Istituto oltre alle iniziative prese per la propaganda dei censimenti nel campo della stampa e della radio, ha provveduto a far realizzare dall'Istituto Nazionale « Luce » un documentario dal titolo « L'Ora zero » e tre avvenimenti di attualità inseriti, questi ultimi, nei seguenti cine-giornali:

Incom N. 662, Film Giornale Universale N. 292 e N. 299 (o N. 300).

Il suddetto documentario risulta già in corso di visione in vari cinema d'Italia, tramite l'organizzazione dell'Istituto Luce, di cui si indicano qui appresso, a titolo di utile informazione, le rappresentanze di zona:

### RAPPRESENTANZE ISTITUTO NAZIONALE LUCE

Roma (Italia Centrale) - Via S. Susanna, 17 - tel. 471490-487476

Milano

- Via Superga, n. 35 - tel. 286349

**COMUNE DI**

# **IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E RILEVAZIONE DELLE ABITAZIONI**

Il 4 novembre 1951 sarà effettuato, a norma della legge 2 aprile 1951 n. 291, il IX Censimento generale della popolazione, che comprende anche la rilevazione delle abitazioni.

La distribuzione dei fogli di famiglia e di convivenza, in duplice esemplare, sarà iniziata il 25 ottobre e ultimata il 3 novembre dagli ufficiali di censimento, che sono forniti di speciale « carta di autorizzazione ».

La compilazione dei fogli deve essere effettuata a cura dei capi famiglia e capi convivenza nella giornata del 4 novembre, in modo che gli ufficiali di censimento possano trovarli pronti all'atto del ritiro.

Il ritiro dei fogli sarà iniziato il 5 novembre.

Le persone che dispongono di abitazioni non occupate, qualora non possano esse stesse ricevere e restituire i fogli, sono invitate ad incaricarne il portiere o un vicino.

Chi non avesse eventualmente ricevuto il foglio entro il 3 novembre p.v., ha l'obbligo di farselo consegnare nei tre giorni successivi, dall'ufficio comunale di censimento.

I fogli eventualmente non ritirati dall'ufficiale di censimento entro il 19 novembre p.v., devono essere restituiti all'ufficio comunale di censimento nei tre giorni successivi.


Ad evitare rifacimenti, nonché l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, il foglio deve essere compilato in modo leggibile e completo, e le notizie in esso indicate devono essere conformi a verità.

**Dal censimento è escluso qualsiasi fine fiscale e le notizie riferentisi ai censiti sono vincolate al segreto d'ufficio.**

20 ottobre 1951

**IL SINDACO**

*Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge sopra richiamata, coloro che non forniscono le notizie richieste ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate sono soggetti ad un'ammenda fino a lire 20.000, che potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale.*



Torino	- Via Cavour, n. 26 - tel. 50156	Cagliari	- Corso Vittorio Emanuele, n. 26 - tel. 3253
Catania	- Via S. Maria in Betlem n. 30 - tel. 12605	Trieste	- Viale XX Settembre, n. 35 C - tel. 96866
Firenze	- Via Por. Santa Maria, n. 8 - tel. 27338	Napoli (Italia Merid.)	- Via Fiorentini, n. 76 - tel. 850661
Palermo	- Via Ragusa, n. 5 - tel. 22561	Ancona	- Via Trento, n. 9 - tel. 3482
Bologna	- Via Montebello, n. 7 - tel. 33725	Genova	- Via Ippolito d'Este, n. 4 R - tel. 581166
Padova	- Via Trieste, n. 31 B - tel. 24099		

## SEZIONE 6 — MANIFESTI


**17.** In data 20 ottobre i comuni devono provvedere all'affissione del manifesto ufficiale relativo al censimento (vedasi art. 26 del Regolamento). I manifesti, che saranno forniti dall'Istituto centrale di statistica, devono essere affissi nei luoghi più frequentati del comune, possibilmente anche nei nuclei abitati più importanti e, almeno, in ogni centro abitato, anche se piccolo. È evidente che nei grossi centri urbani i manifesti devono essere affissi in numero sufficiente di copie in ogni rione, quartiere, sestiere, ecc., nei luoghi più adatti affinché siano letti dal maggior numero possibile di persone.

I comuni dovranno provvedere a intestare i manifesti, mediante stampigliatura, con il nome del comune e potranno anche apporvi, se lo ritenessero opportuno,

il nome e cognome del Sindaco (v. tavola fuori testo immediatamente precedente la presente pagina). Ai comuni capoluoghi di provincia e agli altri con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, i manifesti saranno forniti debitamente intestati al nome del comune.

**18.** Con le stesse modalità previste per il manifesto ufficiale, i comuni devono procedere all'affissione del manifesto pubblicitario dei censimenti, i cui esemplari saranno anch'essi forniti in numero adeguato dall'Istituto centrale di statistica.

Il manifesto pubblicitario, così come quello ufficiale, è esente dal pagamento dei diritti di affissione, a norma del D. L. 8 novembre 1947, n. 1417, art. 5, comma e).





*PARTE SECONDA*

OPERAZIONI DI CENSIMENTO



## CAPITOLO 6

### TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. La regolarità dell'inizio della raccolta dei dati in tutti i comuni presuppone che si siano svolte con altrettanta regolarità, nonchè con assoluta tempestività, le operazioni del contingentamento e della spedizione del materiale di censimento ai comuni stessi e agli uffici provinciali di censimento.

L'enorme lavoro necessario per soddisfare tale esigenza è stato eseguito in condizioni particolarmente difficili in dipendenza della ristrettezza dei tempi in cui si è trovato ad operare l'Istituto centrale di statistica successivamente alla emanazione della legge sui censimenti che — occorre tenere costantemente presente — stabiliva la concomitanza delle operazioni del censimento della popolazione e di quello industriale e commerciale.

Perchè si abbia un'esatta idea dell'angustia del tempo disponibile, si consideri che la Commissione di vigilanza sui censimenti ha approvato soltanto il 12 luglio 1951, nella sua seduta di insediamento, il foglio di famiglia, alla cui stesura definitiva era legata la definizione del foglio di convivenza, dei modelli di rilevazione individuali e in varia misura dei modelli ausiliari. Inoltre, il fatto che la predetta Commissione si dovesse pronunziare sulle norme di attuazione della legge del censimento ha avuto come effetto la tardiva messa a punto di tali norme, il cui decreto di emanazione reca la data del 24 settembre 1951.

È vero che gli inconvenienti piuttosto gravi che potevano derivare da tali circostanze erano stati in parte scongiurati dal minuzioso e talvolta pressante lavoro preparatorio, già dall'Istituto condotto a buon punto precorrendo i tempi della emanazione della legge stessa sui censimenti; è vero anche che la Commissione di vigilanza, pur nelle remore insite nella propria azione peraltro stabilita dalla legge,

si è adoprata efficacemente per agevolare il difficile compito dell'Istituto, mostrando grande spirito di comprensione; tuttavia l'Istituto si è trovato di fronte ad una situazione veramente difficile per la varietà e la mole del materiale da predisporre e da far stampare, nonchè per la formulazione delle istruzioni destinate agli organi periferici, due compiti cioè da assolvere in modo pieno e in termini assolutamente indilazionabili.

Infatti sia gli stampati che le istruzioni erano indispensabili per il concreto avviamento delle operazioni di censimento, con priorità per le istruzioni in quanto dovevano regolare non solamente la esecuzione degli adempimenti di carattere preliminare e la preparazione del personale periferico, sia degli uffici provinciali che di quelli comunali, ma benanche il movimento e la utilizzazione degli stampati previsti per le varie operazioni.

2. Nonostante tali obiettive difficoltà, la spedizione del materiale di censimento a tutti gli organi periferici è avvenuta con la massima regolarità e tempestività. In particolare si è potuto ottenere che i vari fascicoli in cui sono state riportate le istruzioni corrispondenti alle varie fasi di lavoro, fossero in possesso di tutti gli uffici periferici prima delle operazioni di distribuzione dei questionari, in modo che tali uffici avessero la visione completa dei molteplici adempimenti e della loro concatenazione logica e tecnica. I fascicoli delle istruzioni — esclusi quelli relativi all'ordinamento territoriale, già in possesso dei comuni anteriormente al periodo di tempo in questione, nonchè il fascicolo finale relativo al confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi, predisposto d'intesa con il Ministero dell'interno e trasmesso successivamente

alla conclusione delle operazioni di rilevazione — furono trasmessi a tutti gli uffici periferici nel periodo agosto-ottobre 1951 (1).

3. L'organizzazione del lavoro di spedizione dello ingente materiale costituito dai modelli di rilevazione e dagli altri modelli e stampati vari, è stata eseguita con particolare cura dall'Istituto centrale di statistica anche attraverso accordi presi con l'Istituto poligrafico dello Stato e con le Amministrazioni delle poste e delle ferrovie che hanno prestato tutta la richiesta collaborazione. Il risultato di tale coordinato sforzo al centro è stato un'assoluta tempestività nella spedizione del materiale a tutti i comuni, a ciascuno dei quali l'Istituto, tramite gli uffici provinciali di statistica, aveva preventivamente chiesto di segnalare la stazione ferroviaria alla quale si dovevano inviare gli stampati.

I quantitativi dei modelli di rilevazione e dei modelli sussidiari presumibilmente occorrenti ai singoli comuni in relazione al dato di popolazione più recente, sono stati riportati in apposita distinta, in base alla quale l'Istituto poligrafico dello Stato dava corso direttamente alla spedizione del materiale; per gli uffici provinciali di censimento sono state determinate adeguate scorte di stampati allo scopo di poter soddisfare con celerità e tempestività le ulteriori richieste dei comuni nel corso delle operazioni di censimento.

Le spedizioni sia per ferrovia che per posta si sono susseguite, ininterrottamente, nel periodo dal 24 agosto al 15 settembre 1951: attraverso tale prima

fornitura, che è stata effettuata in soli 23 giorni e che ha comportato la confezionatura di quasi 59.000 pacchi per un peso complessivo di 750 tonnellate, sono stati forniti ai comuni e agli uffici provinciali di censimento, in complesso, 40 milioni di stampati, di cui 27 milioni di fogli di famiglia e 7 milioni e mezzo di « guide » per la compilazione dei fogli stessi; successivamente sono state soddisfatte tutte le richieste aggiuntive e sono stati inviati, sempre a cura dell'Istituto poligrafico dello Stato, i manifesti dei censimenti, i fascicoli delle istruzioni di cui si è fatto cenno, e gli opuscoli di propaganda, cosicché al termine degli invii del materiale relativo ai censimenti (non compresi i modelli di rilevazione e sussidiari del censimento industriale e commerciale) si era registrato un enorme movimento di pacchi; complessivamente sono risultati confezionati e spediti 154.052 pacchi, del peso variabile da 2 a 30 chilogrammi. Le operazioni di confezionatura e di smistamento per la spedizione presso i competenti uffici delle poste e delle ferrovie sono state costantemente controllate da personale dell'Istituto centrale di statistica.

4. Le disposizioni e le modalità che hanno regolato il movimento e i depositi provinciali degli stampati sono riportate nella successiva sezione 2; esse, oltre ad alcune essenziali norme di carattere generale, sono principalmente costituite dalle circolari mediante le quali sia l'Istituto centrale di statistica, sia i Ministeri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti hanno assicurato la regolarità e la tempestività del movimento degli stampati.

## SEZIONE 2 — TRASMISSIONE DEGLI STAMPATI

### SPEDIZIONE AI COMUNI E DEPOSITI PROVINCIALI

5. L'Istituto centrale di statistica provvede a spedire, direttamente a ciascun comune, tutti gli stampati occorrenti per il censimento della popolazione; il quantitativo di stampati di ogni singolo modello è determinato in base ai dati più recenti della popolazione di ciascun comune, convenientemente maggiorato per ragioni prudenziali.

6. La corrispondenza e gli stampati relativi al censimento hanno corso in esenzione di tassa postale e godono del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione e sulle linee di navigazione in concessione. Le spese per le eventuali soste presso le stazioni sono a carico dei destinatari.

(1) Si riporta qui di seguito, per comodità, l'elenco di tutti i fascicoli di istruzione con a fianco indicate le date di invio ai comuni: fascicolo 1 « Istruzioni per la formazione del piano topografico » - marzo 1949; fascicolo 2 « Istruzioni per l'ordinamento ecografico » - novembre 1950; fascicolo 3 « Istruzioni per l'organizzazione periferica e per le operazioni preliminari » - agosto 1951; fascicolo 4 « Istruzioni per la raccolta dei dati » - settembre 1951; fascicolo 5 « Istruzioni per la revisione dei dati e le operazioni finali » - ottobre 1951; fascicolo 6 « Istruzioni per la sorveglianza e controllo delle operazioni di censimento » - ottobre 1951. Il fascicolo finale (fascicolo 7) « Istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi », predisposto d'intesa con il Ministero dell'interno, fu trasmesso nel febbraio del 1952.

7. Gli stampati spediti dall'Istituto ai comuni e agli uffici provinciali sono confezionati in pacchi contraddistinti ciascuno da una frazione con indicato al numeratore il numero progressivo del pacco e al denominatore il numero complessivo di tutti i pacchi; quando si tratti di un solo pacco, in luogo della frazione è scritto « pacco unico ».

Per ogni spedizione di materiale, l'Istituto trasmette, a parte, all'ufficio destinatario, un Avviso di spedizione stampati (mod. CP 14). In base ad esso, i comuni e gli uffici provinciali devono controllare i quantitativi ricevuti e poi restituire all'Istituto l'avviso stesso, con l'indicazione delle eventuali differenze di stampati ricevuti in meno o in più.

Trascorsi 15 od 8 o 5 giorni, come è precisato in nota (1), dall'arrivo dell'avviso senza che siano pervenuti gli stampati, si deve avvertirne immediatamente l'Istituto per le ricerche e i provvedimenti del caso.

8. Il consumo degli stampati deve essere limitato allo stretto necessario: deve essere evitato, in via assoluta, ogni sperpero. Se i comuni dovessero constatare che gli stampati ricevuti dall'Istituto sono insufficienti alle proprie esigenze, possono ottenere un'integrazione dai depositi provinciali che sono costituiti presso gli uffici provinciali di censimento. All'uopo i comuni devono rivolgere motivata richiesta esclusivamente all'ufficio provinciale competente, tenendo presente che *alle eventuali richieste supplementari di stampati rivolte, invece, all'Istituto, non sarà dato corso.*

9. L'eventuale eccedenza di stampati deve essere tempestivamente segnalata dai comuni al competente ufficio provinciale, per dare a questo la possibilità di integrare le eventuali deficienze del deposito provinciale e poter così soddisfare le richieste d'integrazione da parte di altri comuni. Al termine delle operazioni, gli stampati che risultassero giacenti per mancata utilizzazione devono essere subito versati al deposito provinciale.

Un'apposita contabilità centrale e provinciale degli stampati spediti ai comuni e da essi utilizzati consente un rigoroso controllo dell'osservanza degli obblighi sopra stabiliti. Al termine dei lavori ciascun ufficio provinciale di censimento deve restituire all'Istituto centrale di statistica il residuo degli stampati del deposito provinciale.

(1) 15 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi in una delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

8 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi in una delle seguenti regioni: Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia;

5 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento del Lazio.

## CIRCOLARI

10. Circolare N. 68/14C - N. di Protocollo 14351 - *Agli Uffici Provinciali di Statistica*

Roma, 10 luglio 1951

OGGETTO: *Segnalazione della stazione ferroviaria per lo invio degli stampati per il IX Censimento generale della popolazione e per il III Censimento generale dell'industria e del commercio.*

Per la più sollecita e sicura spedizione degli stampati occorrenti per i prossimi censimenti, interessa a questo Istituto conoscere quale sia, per ciascun comune di codesta provincia, la *stazione ferroviaria alla quale debbono essere inviati gli stampati stessi.* Per i comuni che non hanno stazione ferroviaria, dovrà essere indicata, *con precisione, quella più prossima.*

Si prega, pertanto, codesto ufficio di inviare a questo Istituto, *non più tardi del 31 luglio corrente* — dopo aver assunto le informazioni del caso presso i comuni che non hanno una propria stazione ferroviaria — l'elenco di tutti i comuni della provincia con l'indicazione, a fianco di ciascuno, della stazione ferroviaria alla quale si dovranno far pervenire gli stampati.

11. Circolare N. 85/15C - N. di Protocollo 16835 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige; Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di statistica e al Capo della Divisione industria e commercio della Valle d'Aosta; Ai Sindaci dei Comuni; Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura; e per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Al Ministero dello interno - Direzione generale dell'amministrazione civile; Al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio centrale camere e U. P. I. C.; Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda e al Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta; Alle Presidenze e agli Assessorati industria e commercio delle regioni della Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige; All'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.*

Roma, 21 agosto 1951

OGGETTO: *Invio delle istruzioni per l'organizzazione periferica dei censimenti e per le operazioni preliminari (fascicolo 3).*

In relazione alla legge 2 aprile 1951, n. 291 (G. U. n. 103 dell'8 maggio c. a.), con la quale sono stati indetti per i giorni 4 e 5 novembre 1951, rispettivamente, il IX Censimento generale della popolazione con la connessa rilevazione delle abitazioni ed il III Censimento generale dell'industria e del commercio, si trasmette, in allegato alla presente, una copia delle « Istruzioni per la organizzazione periferica dei censimenti e per le operazioni preliminari » (fascicolo 3), stabilite conformemente alle norme previste nel Regolamento di esecuzione della predetta legge.

Tali istruzioni riguardano:

- a) la costituzione degli organi periferici dei censimenti;
- b) la determinazione e delimitazione delle sezioni di censimento della popolazione e dei gruppi di sezioni per il censimento industriale e commerciale; la formazione delle cartine topografiche, degli itinerari e dell'elenco delle sezioni e gruppi di sezioni predetti;
- c) la determinazione del numero di ufficiali di censimento, l'accertamento dell'idoneità e l'assunzione degli stessi;
- d) il movimento degli stampati, la intestazione degli stati di sezione provvisori, dei fogli e questionari dei censi-



menti, delle cartelle e l'elencazione del materiale da consegnare agli ufficiali di censimento;

e) la pubblicazione dei manifesti dei censimenti;

f) le norme generali per la illustrazione delle modalità dei censimenti.

Questo Istituto si riserva di diramare tempestivamente le norme relative alla raccolta dei dati e alla revisione dei questionari compilati.

Le istruzioni contenute nel fascicolo 3, di cui all'oggetto, sono precedute dal « *Calendario degli adempimenti* », che deve essere rigorosamente osservato dagli organi interessati, non potendosi assolutamente consentire proroghe alle date fissate per l'esecuzione dei lavori.

Allo scopo di dare tempestiva esecuzione ai diversi adempimenti, i direttori degli uffici provinciali di statistica devono prendere subito contatto coi Prefetti, cui è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

I Sindaci dei comuni, coadiuvati dai segretari comunali, devono curare il regolare e tempestivo svolgimento delle varie operazioni nell'ambito del comune.

I comuni sono pregati di accusare subito ricevuta della presente circolare e delle relative istruzioni al rispettivo ufficio provinciale di statistica; nel caso in cui, entro il 5 settembre, qualche comune non avesse ancora accusato ricevuta, l'ufficio provinciale di statistica dovrà provvedere a sollecitarlo, al fine di accertare che tutti i comuni della provincia abbiano ricevuto il fascicolo 3.

**12.** Circolare N. 87/17C - N. di Protocollo 16908 - Ai Direttori degli Uffici provinciali di statistica; Al Capo della Divisione industria e commercio della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

Roma, 22 agosto 1951

**OGGETTO:** *Spedizione degli stampati occorrenti per i censimenti.*

Si comunica che, in relazione alle norme contenute nel fascicolo 3 (Istruzioni per l'organizzazione periferica dei censimenti e per le operazioni preliminari), paragrafo 10, è stata iniziata la spedizione ai comuni degli stampati occorrenti per il IX censimento generale della popolazione.

Le prime spedizioni sono state effettuate ai comuni più distanti da Roma e le successive si susseguiranno sempre nell'ordine della distanza in modo che le ultime spedizioni saranno fatte, entro il 15 settembre p. v., ai comuni del Lazio.

Con riserva di spedire agli uffici provinciali i quantitativi degli stampati occorrenti per i depositi provinciali, si allega intanto alla presente, per opportuna conoscenza, un esemplare di tutti i modelli adottati per il censimento della popolazione.

Quanto prima saranno trasmessi agli uffici provinciali gli stampati occorrenti per il censimento industriale e commerciale, che, a differenza di quanto disposto per il censimento della popolazione, gli uffici stessi dovranno ripartire ai comuni della provincia.

**13.** Circolare n. 90/19C - N. di Protocollo 17617 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

Roma, 31 agosto 1951

**14.** Circolare N. 91/20C - N. di Protocollo 17618 - Ai Direttori degli Uffici Provinciali di Statistica; Al Capo della Divisione Industria e Commercio della Valle d'Aosta.

Roma, 31 agosto 1951

**OGGETTO:** *Regolamento per l'esecuzione dei censimenti.*

Con riserva di trasmettere il testo definitivo, si invia in allegato, per opportuna conoscenza e norma, lo schema di regolamento per l'esecuzione dei censimenti. Essendo esso in corso di approvazione, si prega di tenerlo riservato.

Con l'occasione, si comunica che questo Istituto trasmetterà tempestivamente le copie dei fascicoli 2 e 3 necessarie per gli ispettori provinciali, non appena sarà stato determinato il numero di questi ultimi. Non si ritiene necessario fornire gli ispettori del fascicolo 1 in quanto i piani topografici sono stati tutti debitamente approvati da questo Istituto.

**15.** Circolare N. 95/21C - N. di Protocollo 17977 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di statistica; Al Capo della Divisione Industria e Commercio della Valle d'Aosta.

Roma, 7 settembre 1951

**OGGETTO:** *Esenzione tassa postale e trasporto gratuito del materiale di censimento.*

Si portano a conoscenza le disposizioni emanate dai competenti Ministeri per quanto concerne l'esenzione tassa postale ed il trasporto gratuito del materiale di censimento:

1 - *Telegramma N. 534080 dell'8/8/1951 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - Serv. IV - Div. I - Sez. I:*

Dirpostel Repubblica  
Sovrintendenza P. T. Trieste

4.1 - VIII - 93352 - Effetto sedici corrente viene consentita accettazione esenzione tassa pieghi stampe spediti da Istituto centrale di statistica ai comuni di peso non eccedente dieci chilogrammi punto Involucri pieghi suddetti contenenti stampati riferentisi IX censimento popolazione et III censimento industria et commercio recheranno seguente indicazione virgolette IX censimento popolazione et III censimento industria et commercio autorizzazione postgen VIII 93352 EF del 7 agosto 1951 virgolette punto Raccomandasi perfetta regolarità recapito punto

2 - *Telegramma circolare 43080 dell'1/9/1951 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - Serv. IV - Div. I - Sez. I:*

Dirpostel Repubblica  
Sovrintendenza P. T. Trieste

4/1 Seguìto telegramma circolare 534080 otto agosto scorso - esenzione tasse postali cui telegramma stesso intendesi estesa anche corrispondenza et stampati spediti da Istituto centrale statistica at vari uffici provinciali et comunali censimento nonchè at invii cui trattasi che uffici anzidetti si scambieranno tra loro aut spediranno Istituto suddetto fini varie operazioni inerenti IX censimento popolazione et III censimento industria et commercio punto Corrispondenza epistolare forma lettera et stampati dovranno spedirsi involucro aperto modo poterne verificare agevolmente contenuto punto Invii anzidetti dovranno recare stampata aut stampigliata aut manoscritta dalla parte indirizzo leggenda due punti esente tasse postali IX censimento popolazione et III censi-

razioni censimento punto Tali corrispondenze vanno pertanto sottoposte trattamento carteggio Sindaci ed ammesse soltanto riduzioni tasse normali punto Raccomandasi scrupolosa osservanza disposizioni impartite.

3 - Circolare del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale delle FF. SS.

OGGETTO: *Trasporto degli stampati per il IX censimento generale della popolazione della Repubblica e per il III censimento generale dell'industria e commercio.*

Ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 dell'8 maggio c. a., gli stampati per il IX censimento generale della popolazione della Repubblica e per il III censimento generale dell'industria e commercio che saranno inviati dall'Istituto centrale di statistica alle prefetture ed ai comuni e da questi restituiti all'Istituto medesimo, dovranno essere trasportati gratuitamente sulle ferrovie dello Stato quanto sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee di navigazione, sia in servizio interno che in servizio cumulativo italiano.

Le spedizioni dovranno aver luogo mediante presentazione delle lettere di vettura ordinarie a grande velocità, sulle quali come mittente dovrà figurare l'Istituto centrale di statistica e come destinatario le prefetture ed i comuni o viceversa, restando inteso che i trasporti stessi hanno ugualmente titolo alla gratuità anche se inoltrati con treni accelerati o diretti.

Nelle apposite sedi delle lettere di vettura dovrà essere esposta l'indicazione di «porto gratuito» nonchè quella di «consegna fermo stazione» spettando a ciascun destinatario di provvedere direttamente al ritiro dei colli.

Nella colonna relativa alla natura e qualità della merce dovrà essere esposta l'indicazione «stampati per il censimento generale della popolazione (C. P.) e dell'industria e commercio (C. I. C.)».

Le colonne riservate alle tasse dovranno essere opportunamente sbarrate con un segno verticale, a cura dell'agente che accetta le spedizioni, a comprova della gratuità del trasporto.

I trasporti — in partenza ed in arrivo — dovranno essere scritturati con le stesse norme in vigore per le spedizioni in conto corrente e non potranno essere gravati nè di spese anticipate nè di assegni.

4 - Circolare N. 191/1951 del Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile dei trasporti in concessione.

Roma, 2 agosto 1951

Serv. VI - Es. Mat. Rot.  
Prot. n. 8197/8424

(63) 18/bis

A tutti gli Ispettorati Compartmentali e Sez. della M. C. T. C.

Al Gabinetto dell'On. Sig. Ministro (Con rif. al n. P. C. 5/9731 del 18-7-1951 e n. P. C. 5/10025 del 24-7-1951)

All'Istituto Centrale di Statistica (Con rif. al n. 14171 del 9 e 21-7-1951)

Roma

OGGETTO: *Trasporto gratuito per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale dell'industria e commercio.*

Con legge del 2 aprile 1951, n. 291, è stata disposta l'esecuzione per il 4 e 5 novembre p. v. dei censimenti in oggetto indicati.

Poichè l'art. 11 di detta legge stabilisce che le spedizioni degli stampati relativi ai censimenti stessi, inviati dall'Istituto centrale di statistica alle prefetture ed ai comuni, come pure quelle della corrispondenza e gli stampati inviati dalle prefetture e dai comuni all'Istituto centrale di statistica, avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle FF. SS., sulle ferrovie in concessione e sulle linee di navigazione in concessione, incaricasi codesto ufficio di dare, con urgenza, opportune disposizioni alle società

esercenti di codesta circoscrizione servizi ferroviari e di navigazione interna.

Si resta in attesa di assicurazione.

5 - Lettera del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo

Roma, 25 luglio 1951

Div. II - Sez. II  
Prot. n. 7359/Tr.

All'Istituto Centrale di Statistica  
Roma

Risposta al foglio del 9-7-1951  
Serv. X/AA. GG. n. 14174

OGGETTO: *Trasporto gratuito stampati per il IX censimento generale della popolazione e per il III censimento generale della industria e commercio.*

In relazione al foglio sopra indicato, si comunica che questo Ministero ha impartito le opportune disposizioni alle sottoindicate società di navigazione affinché — in ottemperanza alla norma contenuta nell'art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291 — il trasporto degli stampati relativi ai prossimi censimenti generali della popolazione, dell'industria e del commercio venga eseguito gratuitamente — salvo le quote di rimborso delle spese d'imbarco, sbarco, stivaggio e distivaggio — sulle linee sovvenzionate da esse esercitate:

Società «Tirrenia» — linee del settore del Tirreno tra il continente, la Sicilia e la Sardegna e le linee locali sarde;

Società «Adriatica» — linea 46 (Manfredonia-Tremiti);

Società «Toscana» — linee per le isole dell'arcipelago toscano;

Società «Partenopea» — linee per le isole del golfo di Napoli e le Pontine;

Società «Eolia» — linee per le isole Eolie.

Analoghe disposizioni sono state impartite all'armatore «Andrea Cirrincione» per quanto concerne le linee sovvenzionate per le isole Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica.

Sarà opportuno che le disposizioni suddette e, per il momento, quelle relative alla franchigia postale, di cui ai telegrammi indicati ai punti 1 e 2, siano portate a conoscenza dei comuni.

Per la spedizione ai comuni del materiale del censimento industriale e commerciale, nonchè di eventuali altri stampati, gli uffici provinciali di censimento, per godere della franchigia, dovranno spedire il materiale stesso in pacchi postali di peso non eccedenti i dieci chilogrammi.

16. Circolare N. 101/25C - N. di Protocollo 18255 - Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Capo della Divisione industria e commercio della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

Roma, 12 settembre 1951

OGGETTO: *Fascicoli 2 e 3 per gli ispettori provinciali e depositi provinciali di stampati.*

Si comunica che sono in corso di spedizione, in plico a parte, le copie dei fascicoli 2 e 3 necessarie per gli ispettori provinciali.

Sono pure in corso di spedizione gli stampati del censimento della popolazione, per la costituzione del deposito provinciale. Agli ispettori dovrà essere consegnata copia di tutti i modelli adottati.

Con l'occasione, si fa presente che nel fascicolo 3, a pag. 8, paragrafo 2, ultimo comma, il termine «deliberazione», che ivi ricorre due volte, deve intendersi sostituito con l'altro di «ordinanza», trattandosi di questione di competenza del Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.

17. Circolare N. 105/28C - N. di Protocollo 18565 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici Provinciali di Censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta; Ai Sindaci dei comuni capoluoghi di Provincia.*

Roma, 17 settembre 1951

OGGETTO: *IX Censimento generale della popolazione - III Censimento generale della industria e commercio: « Istruzioni per la raccolta dei dati ».*

Si trasmette in allegato il fascicolo 4 recante le « Istruzioni per la raccolta dei dati » del censimento generale della popolazione.

Con successiva spedizione sarà provveduto all'invio del fascicolo 4 bis recante le analoghe norme per il censimento industriale e commerciale.

I direttori degli uffici provinciali di censimento sono pregati di fornire un esemplare del predetto fascicolo 4 a ciascun ispettore provinciale.

I Sindaci sono pregati di volerne consegnare una copia al dirigente dell'ufficio comunale di censimento; le copie necessarie alle esigenze degli uffici comunali di censimento saranno trasmesse successivamente.

18. Circolare N. 109/31C - N. di Protocollo 19631 - *Ai Sindaci dei Comuni e, per conoscenza: Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici Provinciali di Censimento; Al Direttore dell'Ufficio di Censimento della Valle d'Aosta*

Roma, 2 ottobre 1951

OGGETTO: *Istruzioni per la raccolta dei dati e manifesti per i censimenti.*

È stata ultimata la spedizione ai comuni del fascicolo 4 concernente le istruzioni per la raccolta dei dati del IX censimento generale della popolazione e della connessa indagine sulle abitazioni.

A giorni sarà spedito il fascicolo 4 bis contenente le istruzioni per la raccolta dei dati del III censimento generale della industria e commercio.

Tali fascicoli devono essere consegnati, rispettivamente, agli ufficiali del censimento della popolazione e a quelli del censimento industriale e commerciale, che saranno assunti in servizio in seguito all'esito favorevole della prova di idoneità; le copie rimanenti saranno utilizzate per le necessità dell'ufficio comunale di censimento.

È in corso di spedizione il manifesto per il IX censimento generale della popolazione, in numero adeguato di esemplari per ciascun comune.

Prossimamente sarà provveduto alla spedizione del manifesto per il III censimento generale dell'industria e del commercio e del manifesto propagandistico per i censimenti; anche quest'ultimo è esente dal pagamento dei diritti di affissione, a norma del D. L. 8 novembre 1947, n. 1417, art. 5 comma e).

Gli uffici provinciali di censimento sono pregati di accertarsi che tutti i comuni abbiano ricevuto, entro il 18 ottobre p. v., i fascicoli e i manifesti di cui sopra.

19. Circolare N. 110/32C - N. di Protocollo 19810 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici Provinciali di Censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta; Ai Sindaci dei comuni; Ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura e, per conoscenza: Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile; Al Ministero dell'Industria e del Commercio Servizio Centrale Camere e U. P. I. C.; Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, al Rappresentante del Governo nella Regione Sarda e*

*al Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta; Alle Presidenze e agli Assessorati industria e commercio delle Regioni della Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige; All'Unione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.*

Roma, 5 ottobre 1951

OGGETTO: *Regolamento per l'esecuzione dei censimenti.*

In allegato alla presente, si trasmette il Regolamento per l'esecuzione dei prossimi censimenti, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981.

Per quanto concerne il funzionamento dell'ufficio comunale di censimento, di cui all'art. 14, si ritiene opportuno precisare che anche in quei comuni ove la dirigenza sia stata affidata a persona diversa dal segretario comunale, quest'ultimo conserva sempre la sovrintendenza su tutti i lavori dei censimenti e la responsabilità della regolare esecuzione di essi.

20. Circolare N. 113/34C - N. di Protocollo 20130 - *Allo Ufficio provinciale di censimento di*

Roma, 10 ottobre 1951

OGGETTO: *Censimenti della popolazione e dell'industria e commercio: stampati.*

1. *Stampati censimento della popolazione.* - I comuni segnati in calce non hanno ancora restituito a questo Istituto l'avviso di spedizione stampati, mod. CP 14, come dalle istruzioni contenute nel presente capitolo, punto 7. Si prega, pertanto, codesto ufficio di accertare che i comuni stessi abbiano ricevuto gli stampati del censimento della popolazione, invitandoli a restituire a questo Istituto il modello di cui sopra.

Qualora qualche comune non avesse ricevuto gli stampati o ne avesse ricevuto un numero inferiore a quello indicato nell'avviso di spedizione, codesto ufficio dovrà accertarsi che le deficienze stesse siano state tempestivamente segnalate a questo Istituto per le relative spedizioni integrative.

Se, invece, i modelli assegnati fossero in qualche caso reputati insufficienti, deve provvedere codesto ufficio, prelevandoli dalla propria scorta, ad integrare la dotazione del comune.

.....

2. *Stampati del censimento industriale e commerciale.* - Codesto ufficio deve accertare che tutti i comuni della provincia abbiano ricevuto gli stampati del censimento industriale e commerciale, trasmessi a cura di codesto ufficio medesimo provvedendo, inoltre, a colmare ogni eventuale deficienza che si sia verificata in seguito a disguidi postali o altri motivi.

Codesto ufficio, entro il 20 ottobre p. v., dovrà dare formale assicurazione a questo Istituto che le dotazioni degli stampati siano complete in tutti i comuni di codesta provincia.

21. Circolare N. 115/36C - N. di Protocollo 20150 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.*

Roma, 10 ottobre 1951

OGGETTO: *IX Censimento generale della popolazione e III Censimento generale dell'industria e commercio - « Istruzioni per la sorveglianza e controllo delle operazioni di censimento » (fasc. 6).*

È in corso di spedizione il fascicolo 6 concernente le istruzioni per la sorveglianza e il controllo delle operazioni relative al IX Censimento generale della popolazione e al III Censimento generale dell'industria e del commercio.

I direttori degli uffici provinciali di censimento sono pregati di consegnare un esemplare del predetto fascicolo 6 a ciascun ispettore provinciale.

22. Circolare N. 117/38C - N. di Protocollo 20584 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta; Ai Sindaci dei comuni

Roma, 16 ottobre 1951

OGGETTO: IX Censimento generale della popolazione e III Censimento generale dell'industria e commercio. - «Istruzioni per la revisione dei dati e le operazioni finali» (fasc. 5 e 5-bis) e «Classificazione delle attività economiche».

Sono in corso di spedizione i fascicoli 5 e 5 bis concernenti le istruzioni per la revisione dei dati e le operazioni finali del IX Censimento generale della popolazione e del III Censimento generale dell'industria e del commercio, nonché il fascicolo relativo alla classificazione delle attività economiche.

I fascicoli anzidetti sono ad uso degli ispettori provinciali e degli uffici comunali di censimento. Quello relativo alla classificazione delle attività economiche deve altresì essere consegnato agli ufficiali del censimento industriale e commerciale.

I comuni devono accusare ricevuta dei fascicoli suddetti al rispettivo ufficio provinciale di censimento, entro il 25 ottobre.

Si ritiene opportuno avvertire che i modelli CP 12 (Segnalazione di presente occasionale) e CP 13 (Segnalazione di residente temporaneamente assente) devono essere, per il momento, conservati dai comuni, perchè i modelli stessi saranno utilizzati a decorrere dal 2 gennaio 1952, quando si darà corso alla revisione dell'anagrafe in base ai risultati del censimento, secondo le norme che saranno a suo tempo impartite da questo Istituto.

23. Circolare N. 138/49C - N. di Protocollo 24409 - Ai Sindaci dei comuni e, p. c.: Ai Prefetti, Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta; Ai Direttori degli Uffici Provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di Censimento della Valle d'Aosta - Aosta.

Roma, 4 dicembre 1951

OGGETTO: Trasmissione terzo esemplare del piano topografico.

A complemento di quanto disposto nel capitolo 10, sez. 2, punto 6, i comuni devono provvedere a spedire al rispettivo ufficio provinciale di censimento, per il successivo inoltrato all'Istat, anche il terzo esemplare del piano topografico, sul quale (v. capitolo 1, sez. 2, punto 20, ultimo comma, e sez. 5, punto 80) devono essere stati, a suo tempo, riportati:

- a) i confini comunali;
- b) i limiti di frazione geografica e la relativa lettera distintiva;
- c) le delimitazioni dei centri abitati con la relativa onomastica;
- d) le delimitazioni dei nuclei abitati con la relativa onomastica;
- e) le delimitazioni delle sezioni di censimento e i relativi numeri d'ordine.

Le tavolette che formano il terzo esemplare devono essere, una per una, accuratamente piegate in quattro e raccolte in una cartella in modo da non superare le dimensioni degli altri stampati da trasmettere; esse dovranno essere comprese nel pacco contrassegnato con il numero 1.

I comuni che non avessero già provveduto a comunicare allo Istituto centrale di statistica le variazioni delle delimi-

tazioni delle località abitate, verificatesi nel periodo tra l'approvazione del piano topografico e la data del censimento, in seguito a nuove costruzioni o a migliori accertamenti, ovvero che non avessero segnalato il reperimento di nuovi nuclei, dovranno utilizzare il terzo esemplare per render note le variazioni stesse; a tale scopo dovranno unire alle tavolette un elenco delle variazioni apportate con l'indicazione della causa relativa.

I comuni sono tenuti a conservare a disposizione dell'Istituto centrale di statistica, che si riserva, ove occorra, di richiederle in visione, le cartine di sezione (v. capitolo 1, sez. 5, punto 83).

24. Circolare N. 139/50C - N. di Protocollo 25020 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 12 dicembre 1951

OGGETTO: Spedizione materiale del IX Censimento generale della popolazione e del III Censimento generale dell'industria e commercio.

Sono in corso di spedizione le lettere di vettura e le etichette occorrenti per la spedizione del materiale dei censimenti dai comuni ai rispettivi uffici provinciali di censimento e da questi all'Istat.

L'ufficio provinciale di censimento avrà cura di distribuire ad ogni comune della provincia una lettera di vettura (col relativo «Duplicato»), in cui risulta come mittente lo ufficio comunale di censimento, ed un numero sufficiente di etichette (grandi) in modo che la spedizione possa essere eseguita secondo le apposite istruzioni.

Le lettere di vettura (e relativi «Duplicati»), in cui risulta come mittente l'ufficio provinciale di censimento, e le etichette (piccole), con l'indirizzo dell'Istituto centrale di statistica, devono essere trattenuate dagli uffici provinciali di censimento per essere utilizzate per la spedizione del materiale all'Istat.

25. Circolare N. 16/54C - N. di Protocollo 2562 - Ai Sindaci dei Comuni e, p. c.: Al Ministero dell'Interno - Direz. Gen. Amm.ne Civile; Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; Ai Direttori dell'Ufficio di Censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 9 febbraio 1952

OGGETTO: Istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della popolazione.

È in corso di spedizione il fascicolo 7 concernente le «Istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della popolazione».

Le istruzioni per la revisione delle anagrafi della popolazione sono state predisposte, d'intesa con il Ministero dello interno, a norma dell'art. 46 del Regolamento per l'esecuzione dei censimenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 24 settembre 1951, n. 981.

I comuni sono pregati di dare subito attuazione alle Istruzioni di cui sopra, attenendosi ai termini indicati nel calendario guida degli adempimenti, riportato nel fascicolo 7.

I comuni devono accusare subito ricevuta delle presenti Istruzioni al rispettivo ufficio provinciale di censimento; gli uffici provinciali di censimento dovranno, a loro volta, assicurare questo Istituto, entro la fine del corrente mese, che tutti i comuni abbiano ricevuto il fascicolo 7.

## CAPITOLO 7

### RACCOLTA DEI DATI

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Dell'importanza che assume la fase rilevazione nella economia generale del censimento si è avuto già occasione di far cenno nelle considerazioni generali premesse al capitolo 3.

È qui il caso soltanto di ribadire che tale fase condiziona irrimediabilmente l'esito del censimento, nel senso che ad errori e difetti sistematici della rilevazione non può essere mai più posto riparo.

Anche di ciò che concerne il ruolo che vi hanno gli ufficiali di censimento è stato detto nella parte introduttiva del capitolo 4; restano ora da definire analiticamente le responsabilità e i compiti di essi in ordine alla raccolta dei dati, il che forma appunto l'oggetto del presente capitolo.

2. In merito alle operazioni di consegna e ritiro dei fogli di censimento, occorre subito sgombrare il campo da malintesi circa la portata e l'importanza delle operazioni stesse. Infatti tale espressione riferita agli atti concreti di consegna e ritiro del modello di rilevazione, nei quali culmina l'azione degli ufficiali di censimento nei riguardi di ciascuna unità di rilevazione, potrebbero indurre a ritenere che trattasi di adempimenti da eseguire quasi meccanicamente.

Con la consegna del modello di rilevazione, invece, è connessa la previa individuazione delle unità di rilevazione, l'operazione, cioè, che impegna tutta la diligenza e la capacità degli ufficiali di censimento, ai quali in definitiva è affidato il compito di soddisfare una delle fondamentali esigenze del censimento, secondo cui non vi devono essere omissioni o duplicazioni delle unità di rilevazione. Inoltre gli ufficiali di censimento devono effettuare opera di assistenza e di consulenza ai fini della retta compilazione dei fogli di censimento da parte dei capi famiglia, fino a sostituirsi a questi nei casi di incapacità. Essi devono altresì effettuare in loco taluni controlli delle notizie risultanti dai fogli raccolti, la cui importanza

scaturisce dalla immediatezza con la quale possono essere effettuati gli eventuali riscontri con la reale situazione di fatto, e quindi dalla possibilità di portare i fogli compilati ad un alto grado di perfezione. Pertanto, oltre alle istruzioni del presente capitolo, essi devono avere perfetta conoscenza delle istruzioni contenute nel capitolo 2 - Modelli di rilevazione, senza di che non sarebbero in grado di operare convenientemente.

3. Da quanto sopra deriva la necessità che gli ufficiali di censimento si preparino adeguatamente ad assolvere il loro mandato, assimilando bene tutte le norme ad essi impartite; a tal fine essi devono studiarle attentamente e ascoltare con la massima attenzione l'illustrazione che ne viene loro fatta, chiedendo, se del caso, chiarimenti e precisazioni affinché ogni dubbio sia eliminato. Al momento di iniziare la loro attività devono avere ben chiare in mente le varie fasi del lavoro da compiere, nella successione prevista dalle istruzioni, in modo da poter procedere senza esitazioni di alcun genere e dare al dirigente dell'ufficio comunale di censimento l'immediata certezza che nelle sezioni ad essi affidate l'andamento delle operazioni di rilevazione è regolare.

4. Nella sezione 2 del presente capitolo sono diffusamente illustrati i doveri, gli obblighi e le responsabilità degli ufficiali di censimento, nonché gli adempimenti di carattere preliminare che vanno fino alla individuazione delle unità di rilevazione e alla compilazione dello stato di sezione provvisorio. Nella sezione 3 sono precisate particolareggiatamente le modalità della consegna e del ritiro dei fogli e sono indicati i tempi per le varie operazioni. Vi sono altresì indicati taluni particolari adempimenti degli uffici comunali di censimento, da considerare integrativi dell'opera degli ufficiali di censimento.



## SEZIONE 2 — RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO; ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ DI RILEVAZIONE

## RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

5. Gli ufficiali di censimento dipendono dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento, il quale può dare le disposizioni necessarie anche per il tramite di altri componenti l'ufficio medesimo. Nei grandi comuni, dove l'ufficio ha delegazioni distaccate, gli ufficiali di censimento dipendono immediatamente dai capi delle delegazioni distaccate cui sono assegnati.

Gli ispettori centrali e provinciali possono rivolgersi direttamente agli ufficiali di censimento per chiedere loro chiarimenti o contestare eventuali irregolarità e negligenze, dando le istruzioni necessarie per l'eliminazione delle manchevolezze riscontrate.

Il mandato conferito all'ufficiale di censimento è personale ed egli non può delegare ad altri l'assolvimento del proprio compito. Inoltre, il compito affidatogli è incompatibile con qualsiasi altra attività, pena l'immediato licenziamento e salva l'applicazione di sanzioni più gravi. L'ufficiale di censimento ha l'obbligo di dedicare all'esplicazione del predetto compito l'intera giornata lavorativa, in relazione alle abitudini locali della popolazione.

Le notizie contenute nei fogli di famiglia e di convivenza, nonché nelle schede individuali per ospiti di esercizi alberghieri, sono segrete: pertanto i detti modelli, dopo essere stati compilati, non devono passare per il tramite di persone estranee ai lavori del censimento. Le notizie contenute nei fogli non possono essere comunicate ad alcun privato né ad alcun ufficio pubblico.

Si ricorda che chiunque, essendo venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio delle notizie suddette, le comunichi ad altri o se ne serva per scopi privati, è passibile di una ammenda fino a lire 24.000 elevabile, in caso di recidiva, sino a lire 160.000, senza pregiudizio delle pene in cui fosse incorso per reati previsti dal codice penale.

6. L'ufficiale di censimento deve ricevere dall'ufficio comunale di censimento tutti i documenti e modelli necessari all'espletamento del proprio compito e precisamente:

- la carta di autorizzazione (mod. CP 5);
- la cartella per la custodia degli stampati giornalmente necessari;
- l'itinerario o gli itinerari di sezione (mod. CP 6) e la cartina o le cartine di sezione;

— i modelli di stato di sezione provvisorio del censimento della popolazione (mod. CP 7);

— i modelli di stato di sezione provvisorio del censimento industriale e commerciale (mod. CIC 5);

— i fogli di famiglia (mod. CP 1) ed un congruo numero di esemplari della guida per la compilazione del foglio di famiglia.

Dove sia necessario deve ricevere altresì:

— i fogli di convivenza (mod. CP 2) e relativi intercalari (Elenco A, mod. CP 2-bis ed Elenco B, mod. CP 2-ter);

— le schede individuali per ospite di esercizio alberghiero (mod. CP 3).

Gli stampati devono essere tenuti con la massima cura ad evitare che si sporchino e si sgualiscano. A tal uopo l'ufficiale di censimento deve porre nella cartella quelli necessari nel primo o nei primi giorni e lasciare la parte rimanente presso l'ufficio comunale di censimento, prelevando via via gli stampati occorrenti nei giorni successivi. In caso di insufficienza di stampati, egli deve chiedere tempestivamente gli ulteriori quantitativi presumibilmente occorrenti. A maggior ragione devono essere tenuti con la massima cura i modelli riempiti.

7. Seralmente, l'ufficiale di censimento deve fare un breve rapporto (del quale è riportato lo schema nella pagina seguente) all'ufficio comunale di censimento precisando il numero di fogli di censimento consegnati o ritirati, nonché fornendo le altre notizie più oltre precisate, secondo le particolari istruzioni e modalità prescritte dall'ufficio comunale di censimento. Per le zone distanti dalla sede comunale, l'ufficio comunale di censimento può consentire che tale rapporto sia fatto periodicamente (ad esempio, ogni 3 o 4 giorni). Al termine dei lavori, l'ufficiale di censimento deve restituire all'ufficio: la carta di autorizzazione, la cartella e tutti gli stampati risultati eccedenti. L'ufficio comunale di censimento deve subordinare anche a tale restituzione la liquidazione dei compensi all'ufficiale di censimento.

8. Nello svolgimento delle operazioni che gli sono affidate, l'ufficiale di censimento deve:

- presentare la carta di autorizzazione ogni qualvolta ne sia richiesto;

## SCHEMA DI RAPPORTO GIORNALIERO (con il retro interamente rigato)

N. B. — Da fornire a cura del Comune

## IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

COMUNE DI .....

SEZIONE N°

--

## RAPPORTO GIORNALIERO del .....

(data)

FOGLI DI CENSIMENTO	}	consegnati . . . . . N° ..... ritirati . . . . . N° .....	}	(v. sezione 2, punto 7, del presente capitolo)
------------------------	---	--	---	--

Nello spazio sottostante indicare, quando ne ricorra il caso:

- a) le unità demografiche per le quali non è stato possibile consegnare i fogli perchè assenti momentaneamente tutti i componenti della famiglia (v. punti 25 e 31)
- b) le unità demografiche per le quali non è stato possibile consegnare i fogli perchè i componenti erano tutti temporaneamente assenti (1) (v. punti 25 e 31)
- c) le abitazioni non occupate per le quali non è stato possibile consegnare i fogli, specificandone il motivo (perchè chi dispone di esse abita in altra sezione oppure non si sa dove abiti, ecc.) (v. punto 25)
- d) le unità di censimento relative al corpo diplomatico e consolare straniero (v. punto 22)
- e) le unità di censimento per le quali non è stato possibile ritirare i fogli, specificandone il motivo (2) (v. punto 31)
- f) gli eventuali errori rilevati nell'itinerario di sezione o nella cartina topografica (v. punto 10)
- g) le altre eventuali segnalazioni utili ai fini del censimento

(1) Da segnalarsi soltanto nel rapporto relativo all'ultimo giorno del giro di consegna dei fogli e del giro di ritiro.

(2) Da segnalarsi soltanto nel rapporto relativo all'ultimo giorno del giro di ritiro dei fogli.

(se lo spazio è insufficiente, voltare il foglio e, se del caso, prendere un altro foglio)

L' UFFICIALE DI CENSIMENTO .....

(firma leggibile)

— limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie senza inutili commenti, ripetendole e al caso cambiandone la forma se la persona alla quale le ha dirette non le abbia subito perfettamente comprese;

— evitare il tono inquisitorio ed astenersi da minacce, richiamando l'attenzione sul fatto che dalle informazioni fornite non può derivare alcun nocuo al censito;

— evitare assolutamente di commentare, specialmente in presenza di altre persone, eventuali situazioni anormali che risultassero dal foglio di famiglia (ad es.: persone conviventi maritalmente pur non essendo legate da vincolo matrimoniale; persone con paternità ignota; ecc.);

— serbare il più rigoroso segreto durante e dopo le operazioni di censimento sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza.

Se le risposte fornite dai censiti appaiono errate o inesatte, l'ufficiale di censimento può chiedere l'esibizione di documenti per verificarle e correggerle; nel caso di insistenza nel dare risposte evidentemente errate, deve limitarsi ad avvertire delle conseguenze che ne possono derivare. In particolare deve mettere il massimo impegno nel convincere i censiti che il censimento non si propone alcun fine di carattere fiscale, facendo loro ben comprendere, se del caso, che i dati rilevati con i fogli di censimento vengono sommati e combinati fra di loro in modo che non sia più possibile conoscere da quali singoli fogli di famiglia o di convivenza provengano: le notizie servono cioè alla compilazione di tavole statistiche senza alcun riferimento individuale, come è detto nel frontespizio del foglio di censimento.

#### INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ DI RILEVAZIONE

9. Per i grandi vantaggi che vi sono connessi sia sul piano economico che su quello organizzativo, è stato disposto che la individuazione delle unità da rilevare venga effettuata simultaneamente per il censimento della popolazione, col quale è connessa la rilevazione delle abitazioni, e per il censimento industriale e commerciale (1). Tale individuazione contempla perciò:

a) le unità demografiche (famiglie e convivenze);

b) le abitazioni occupate da famiglie e le abitazioni non occupate;

c) le unità locali del Censimento dell'industria e del commercio, ciascuna delle quali è costituita dall'impianto o dal corpo di impianti situato in un dato punto del territorio, dove la ditta svolge materialmente le attività intese alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. Le unità locali vengono distinte, a seconda del genere di attività svolta, in « unità operative », cioè stabilimenti, laboratori, miniere, cave, botteghe, negozi e simili e « unità amministrative », cioè uffici direttivi (tecnici e amministrativi) aventi sede distinta da quella delle unità operative.

L'attento esame dei modelli di rilevazione è di ausilio per la completa assimilazione dei concetti alla cui conoscenza è subordinata la possibilità, da parte di chi è chiamato ad occuparsi del censimento, di procedere con sicurezza all'assolvimento dei propri compiti. Per i modelli di rilevazione del Censimento dell'industria e del commercio, si rimanda all'apposita trattazione (2).

10. Il territorio di competenza di ciascun ufficiale è costituito, di norma, di una sola sezione di censimento, ma può essere costituito, talvolta, di più di una sezione.

L'ufficiale di censimento deve percorrere con criterio razionale, cioè con la migliore utilizzazione del tempo disponibile, il territorio che gli è stato assegnato, al fine della più sollecita individuazione delle unità di censimento in esso esistenti. A tal uopo egli deve conformarsi alle indicazioni della cartina topografica di sezione e, in particolare, dell'itinerario di sezione che è stato compilato proprio a tal fine. Qualora egli rilevasse omissioni o errori nella cartina o nell'itinerario di sezione, deve prenderne nota e riferirne nel rapporto giornaliero.

Il giro attraverso il territorio assegnato a ciascun ufficiale per l'individuazione delle unità di censimento in esso esistenti e per la consegna dei modelli per la rilevazione delle unità demografiche e delle abitazioni non occupate, deve essere iniziato il giorno 25 ottobre e terminato entro il giorno 3 novembre successivo; pertanto, esso non deve assolutamente durare più di dieci giorni. La individuazione delle unità di censimento deve essere seguita dalla graduale compilazione degli stati di sezione provvi-

(1) Benchè il IX Censimento generale della popolazione e il III Censimento generale dell'industria e del commercio siano riferiti, rispettivamente, al 4 e al 5 novembre 1951, le operazioni dei due censimenti sono state condotte simultaneamente evitando, tuttavia, interferenze sul piano organizzativo. Soltanto la individuazione delle unità da rilevare è stata affidata, anche per il Censimento dell'industria e del commercio, all'ufficiale di censimento della popolazione, dato l'obbligo ad esso fatto in sede di compilazione dello stato di sezione provvisorio (mod. CP 7) di reperire le unità di censimento in modo sistematico ed esauriente.

(2) Vedasi il Volume XVIII del III Censimento generale dell'industria e del commercio - 5 novembre 1951 « Atti del censimento ».

sori che comprovano l'accertamento in loco delle unità di censimento, onde l'importanza basilare che essi rivestono come strumento, ad un tempo, di rilevazione e di controllo.

È fatto assoluto divieto di compilare preventivamente lo stato di sezione provvisorio del censimento della popolazione (mod. CP 7) sulla scorta dell'anagrafe e di compilare lo stato di sezione provvisorio del censimento industriale e commerciale (mod. CIC 5) sulla scorta di eventuali elementi dei quali il comune sia in possesso: sarebbero presi gravi provvedimenti a carico di coloro che risultassero contravventori a tale divieto.

**11.** L'ufficiale di censimento deve tenere ordinato conto di tutti gli edifici, senza distinzione tra edifici che comprendono unità di censimento ed edifici che non ne comprendono, indicando sullo stato di sezione provvisorio (mod. CP 7), senza soluzione di continuità, i numeri civici di tutti gli accessi esterni, ordinatamente per ogni area di circolazione o tratto di area di circolazione e, ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato, per ogni isolato. A questo primo riguardo, perciò, la compilazione dello stato di sezione provvisorio riflette anzitutto la eventuale indicazione degli isolati, nonchè la individuazione delle aree di circolazione, concerne cioè le prime tre colonne dello stato di sezione stesso.

Nella colonna 1 non deve essere messa alcuna indicazione quando si tratti di edifici situati in zone esterne ai centri abitati oppure compresi in centri abitati per i quali non sia stato adottato l'ordinamento per isolato. Quando si tratti, invece, di edifici compresi in centri abitati per i quali sia stato adottato l'ordinamento per isolato, l'ufficiale di censimento deve indicare nella colonna 1, per ogni isolato, il rispettivo numero distintivo, che risulta indicato nell'itinerario di sezione e nella cartina di sezione.

Nella colonna 2 deve essere indicata la specie dell'area di circolazione (via, viale, vicolo, ecc. oppure: piazza, largo, ecc.; o, quando trattasi di sezione di campagna: frazione, località, strada esterna) e nella colonna 3 la denominazione dell'area stessa (..... Garibaldi, ..... Cavour, ..... Nazionale, ecc.; o, quando trattasi di sezione di campagna, la stessa denominazione della frazione geografica nella quale è compresa la sezione, oppure la denominazione della località, oppure della strada esterna: ..... Aurelia, ..... Appia, ..... provinciale, ecc., secondo il tipo di area di circolazione adottato dal comune). Poichè la specie e la denominazione di un'area di circolazione dovrebbero quasi sempre essere ripetute su molte righe dello stato di sezione, nelle righe successive alla prima basterà apporre le virgolette. Quando, invece, si

tratti di aree di circolazione comprese in un centro abitato nel quale sia stato adottato l'ordinamento per isolato, ad ogni numero d'isolato (col. 1) corrisponderanno, di norma, 4 aree di circolazione.

**12.** Per accesso esterno s'intende l'accesso che dall'esterno (cioè dall'area di circolazione: via, piazza ecc.) immette nell'edificio. Gli accessi esterni dovrebbero essere tutti numerati (numeri civici), salvo quelli che immettono nelle chiese o nei monumenti pubblici che non comprendano abitazioni, oppure che immettano in fienili, legnaie, stalle o simili (che tuttavia in qualche comune sono anch'essi numerati). Tutti gli accessi esterni (anche secondari ed anche se eventualmente non numerati) devono essere rilevati ed elencati, senza soluzione di continuità, sullo stato di sezione provvisorio (mod. CP 7), a qualsiasi uso siano adibiti i locali cui gli accessi stessi immettono, direttamente o indirettamente. Gli accessi che immettono in locali costituiti da stalle, fienili, ecc. devono essere elencati soltanto se contrassegnati da un numero civico. Conseguentemente, per ogni accesso esterno deve essere indicato, nella colonna 4, il rispettivo numero civico o, in mancanza, deve essere scritto: « man. ».

Nel caso di più accessi esterni che immettano nei medesimi locali, anche l'accesso o gli accessi secondari devono essere elencati sullo stato di sezione provvisorio, con l'indicazione del rispettivo numero civico, facendo riferimento all'accesso principale (scrivere, ad es.: « accesso secondario del n. ... » oppure « accesso secondario di via ..... n. .... » nel caso in cui gli accessi diano su diversa area di circolazione).

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che per ogni accesso esterno che immetta direttamente in locali comprendenti una sola unità di censimento (famiglia o unità economica o abitazione non occupata) oppure in locali che, contrassegnati da numero civico, non comprendono o non costituiscono unità di censimento (stalle, fienili, ecc.) deve essere utilizzata soltanto una riga dello stato di sezione provvisorio (mod. CP 7), mentre vengono utilizzate due o più righe se l'accesso esterno immetta direttamente in locali che comprendono due o più unità di censimento (due o più famiglie coabitanti, ecc.).

**13.** Benchè gli accessi interni che immettono in locali comprendenti unità di censimento avrebbero dovuto essere contrassegnati da numeri interni, non è improbabile che vari o anche molti di essi manchino del numero interno. In ogni caso, sia quelli numerati che quelli non numerati devono essere individuati dall'ufficiale di censimento. In proposito occorre osservare che, mentre è facile la individuazione degli

accessi esterni, non altrettanto facile si presenta la individuazione degli accessi interni, specie quando questi sono posti in seminterrati o in cortili interni degli edifici o al di sopra dell'ultimo piano (soffitte abitate). E poichè individuare tutte le unità di censimento è compito essenziale e pregiudiziale degli ufficiali di censimento, perchè si può dire che è dal regolare assolvimento di esso che dipende il successo della rilevazione, la visita all'interno degli edifici e ai cortili interni degli stessi deve essere effettuata con meticolosa cura.

Quando un accesso esterno immette indirettamente in più unità di censimento interne, occorrono, come è stato accennato, altrettante righe dello stato di sezione, sopra ognuna delle quali devono essere indicate le notizie relative ad una sola unità di censimento, sia essa un'unità demografica o un'abitazione non occupata o un'unità economica. Perciò nella stessa riga ove è indicato il numero civico si devono indicare le notizie relative alla prima unità di censimento e nelle righe successive le notizie relative alle altre unità aventi lo stesso numero civico (v. nell'allegato 2 il fac-simile del modello di stato di sezione provvisorio, mod. CP 7).

Le notizie da indicare nella colonna 5 (scala o, eventualmente, cortile), nelle colonne 6 (piano) e 7 (numero interno) servono alla esatta individuazione delle unità di censimento. Non è improbabile il caso che la lettera o il numero della scala non risultino apposti e, talvolta, che manchi anche la numerazione degli accessi interni. In tali evenienze, l'ufficiale di censimento deve indicare, nelle rispettive colonne, notizie che suppliscano a queste omissioni; ad esempio, in quanto alla scala, deve scrivere: a destra o a sinistra, e quando ve ne siano parecchie: prima, seconda, terza, ecc. Circa i numeri interni, quando ad ogni piano vi siano più accessi deve scrivere, anche qui: primo, secondo, terzo, ecc. Per l'indicazione del piano si devono usare le locuzioni seguenti: piano sotterraneo quando i locali siano del tutto al disotto del piano stradale; semi-interrato se i locali, pur avendo il pavimento al disotto del piano stradale, hanno tuttavia finestre che prendono luce dalla strada o dal cortile; terreno quando i locali siano al livello del piano stradale (o del piano di cortile); piano rialzato quando i locali siano sollevati di pochi gradini al di sopra del piano stradale; mezzanino, primo, secondo, terzo piano, ecc., soffitta. Se l'abitazione è situata in più di un piano, si devono specificare i diversi piani: ad esempio, terreno e mezzanino, oppure primo e secondo piano, ecc. Non si deve mai dire: in più piani. Deve evitarsi anche,

in modo assoluto, la dizione: ultimo piano. Per la indicazione del piano si possono usare, per brevità, i seguenti segni: S (sotterraneo); SI (semi-interrato); T (terreno); R (rialzato); M (mezzanino); 1°, 2°, 3°, 4°, ecc. (piano); SOF (soffitta). Nella individuazione dei piani (1°, 2°, 3°, 4°, ecc.), i sotterranei e i semi-interrati, anche quando siano abitati, non devono essere contati come piani. Nel caso di edificio con due ingressi su vie diverse, a diverso livello, per la determinazione dell'ordine progressivo da dare ai piani dell'edificio si deve fare riferimento alla via situata al livello più basso.

Nel caso che una stessa abitazione sia contrassegnata con più numeri interni, questi devono essere tutti indicati sopra una stessa riga dello stato di sezione provvisorio.

14. Per ogni unità demografica (famiglia o convivenza) deve essere indicato: nella colonna 8 il cognome e nome del capo famiglia o la specie e denominazione della convivenza; nella colonna 9 il numero provvisorio del foglio di censimento; nella colonna 10 si deve scrivere *si* se è stata consegnata la guida, *no* nel caso contrario; nella colonna 11 il giorno in cui è stato consegnato il foglio stesso, senza indicazione del mese (1). Nella colonna 12 l'ufficiale di censimento deve far apporre la firma alla persona cui ha consegnato il foglio di censimento. Successivamente, egli deve indicare nella colonna 13 il giorno del ritiro, anch'esso, di norma, senza indicazione del mese (1). Se la stessa abitazione è occupata da più famiglie coabitanti, deve essere riservata una riga per ogni famiglia. Infine, quando trattasi di esercizio alberghiero, nella colonna 14 deve essere indicato anche il numero di schede individuali consegnate (mod. CP 3).

15. Le unità locali da accertare sono costituite:

a) dallo stabilimento, opificio, cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega artigiana, esercizio, negozio, ecc., la cui denominazione varia in relazione ai rami di attività economica nei quali si attua la produzione, la vendita, ecc. dei beni o la prestazione dei servizi;

b) dalla sede amministrativa delle imprese o da altro ufficio amministrativo o commerciale comunque denominato, quando non siano annessi ad unità locali di cui alla lettera a), cioè non siano situati nello stesso edificio delle predette unità locali o in edifici adiacenti o posti nelle immediate vicinanze.

Trattasi, in sostanza, di accertare tutte le unità locali che costituiscono o nelle quali si svolgono atti-

(1) L'indicazione numerica del mese deve essere aggiunta solo nel caso eccezionale di consegna o ritiro ritardati (ad es., se si dovesse indicare il giorno 2 del mese di dicembre, si scriverà 2 XII).



vità di carattere economico anche minime, cioè anche se esercitate da una sola persona.

Per ogni unità locale nelle colonne da 8 a 13 deve essere tracciata una riga e nella colonna 14 si deve scrivere CIC (censimento industriale e commerciale). Per contro, per ogni unità locale si devono ripetere, nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dello stato di sezione provvisorio del censimento industriale e commerciale (mod. CIC 5), le notizie già trascritte nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dello stato di sezione provvisorio del censimento della popolazione (mod. CP 7). Inoltre, nella colonna 9 dello stato di sezione provvisorio del censimento industriale (mod. CIC 5), deve essere indicata la specie dell'attività economica od amministrativa che si svolge nella unità di censimento (ad esempio: cartoleria, farmacia, bar, merceria, salumeria, stabilimento chimico, autorimessa, officina da fabbro ferraio, ecc.; oppure: sede centrale, amministrazione, ufficio).

**16.** Nel caso in cui uno stesso locale sia adibito, ad un tempo, ad abitazione di unità demografica (famiglia) e a sede di unità locale (laboratorio artigiano di sartoria, modisteria, pellicceria, ecc.), le notizie concernenti la famiglia devono essere indicate nello stato di sezione del censimento della popolazione (mod. CP 7) con l'aggiunta, nella colonna 14, dell'espressione «anche CIC»; quelle concernenti l'unità locale nello stato di sezione provvisorio del censimento industriale e commerciale (mod. CIC 5).

**17.** Per abitazione non occupata si intende il locale o l'insieme di locali (vuoti o ammobiliati) destinati funzionalmente ad abitazione, non occupati perchè di recente costruzione o in riparazione o in restauro o in trasformazione o sfitti, nonchè le abitazioni occupate periodicamente da famiglie che dimorino abitualmente altrove. Con l'espressione «destinati funzionalmente ad abitazione» s'intende che i locali siano stati inizialmente costruiti o successivamente trasformati per essere abitati. Si precisa che le abitazioni di recente costruzione o di recente trasformazione ad abitazione devono essere considerate unità di rilevazione soltanto se già pronte per l'abitare (cioè fornite anche degli infissi e rifinite internamente), a prescindere dal rilascio del permesso di abitabilità. Poichè per le abitazioni non occupate il foglio di censimento deve essere consegnato alla

persona che dispone delle stesse o, eventualmente, alla persona all'uopo incaricata (il portiere o un vicino, ecc.), nella colonna 12 l'ufficiale di censimento deve fare apporre la firma della persona a cui in effetti il foglio è stato consegnato e nella colonna 14 deve scrivere: non occupata.

**18.** Come si è già avvertito, nello stato di sezione provvisorio (mod. CP 7) devono essere elencati tutti i locali o gruppi di locali con accesso esterno od interno, occupati o no. Fra di essi sono, perciò, anche i locali (occupati o non occupati) non sottoposti a censimento: stalle, fienili, ecc., quando siano contraddistinti con un proprio numero civico. Per essi si deve indicare, nella colonna 14, la specie, scrivendo, ad esempio: stalla, fienile, ecc.

**19.** Se un'abitazione considerata abitata da una sola famiglia risultasse invece occupata da più famiglie coabitanti, i dati e le notizie relative alle famiglie abitanti con la prima devono essere indicati nelle prime righe disponibili dello stato di sezione, cioè di seguito all'ultima riga scritta. Al fine del collegamento con la prima famiglia, nella colonna 14 della riga su cui sono state indicate le notizie ad essa relative, deve essere scritta la seguente annotazione: «v. n. . . .», indicando il numero o i numeri provvisori dei fogli consegnati alle altre famiglie coabitanti.

**20.** Ogni pagina dello stato di sezione deve recare la firma leggibile dell'ufficiale di censimento che l'ha compilata e che ha eseguito il ritiro dei fogli. Terminato il giro di consegna dei fogli di famiglia e di convivenza, tutte le pagine dello stato di sezione di ogni singola sezione devono essere numerate progressivamente (con l'aggiunta della parola «ultima» sull'ultima pagina) ed accuratamente cucite insieme. Lo stato di sezione provvisorio deve essere tenuto con la massima cura.

**21.** Non appena ultimato il giro di consegna dei fogli di famiglia e di convivenza, e comunque non oltre il 3 novembre, l'ufficiale di censimento deve consegnare all'ufficio comunale di censimento lo stato di sezione provvisorio del censimento industriale e commerciale (mod. CIC 5) debitamente firmato, numerato e cucito, come detto per lo stato di sezione provvisorio del censimento generale della popolazione (mod. CP 7).

## SEZIONE 3 — CONSEGNA E RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO

## CONSEGNA DEI FOGLI

22. Per ogni unità di censimento devono essere consegnati gli stampati appropriati, come qui di seguito precisato.

La consegna deve essere iniziata la mattina del 25 ottobre e terminata al più tardi entro il 3 novembre.

Per ogni famiglia devono essere consegnati:

- due esemplari di foglio di famiglia (mod. CP 1);
- eventualmente un esemplare della guida.

Alle famiglie il cui capo famiglia appartenga al corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera, la distribuzione dei fogli di censimento viene eseguita a cura del Ministero degli affari esteri o della prefettura. Per tali famiglie l'ufficiale di censimento deve soltanto prender nota, nello stato di sezione provvisorio, della loro esistenza, dandone particolare avviso all'ufficio comunale nel rapporto giornaliero.

Per ogni convivenza devono essere consegnati:

- due esemplari di foglio di convivenza (mod. CP 2);
- due esemplari di intercalare Elenco A (mod. CP 2-bis) per ogni 25 membri permanenti della convivenza;
- due esemplari di intercalare Elenco B (mod. CP 2-ter) per ogni 25 membri temporanei della convivenza;

— un numero di schede individuali per ospiti di esercizi alberghieri (mod. CP 3) adeguato al numero di ospiti che saranno presumibilmente presenti alla data di censimento, più qualche esemplare di riserva.

Per ogni abitazione non occupata devono essere consegnati:

- due esemplari del foglio di famiglia (mod. CP 1);
- eventualmente un esemplare della guida.

23. Le seguenti convivenze non devono essere censite a cura dell'ufficio comunale di censimento:

a) *convivenze militari* (compresi gli ospedali militari, le carceri militari, le navi della marina militare) dipendenti dal Ministero della difesa (esercito compresi i carabinieri, marina e aeronautica); i relativi fogli di convivenza da riempire devono essere ritirati presso gli uffici comunali di censimento a cura dei comandi di presidio o dei capi convivenza; però,

per le anzidette convivenze (escluse le navi della marina militare), sullo stato di sezione provvisorio, in corrispondenza dei relativi indirizzi, da elencare dall'ufficiale di censimento durante il primo giro, deve essere annotato nella colonna 14: «convivenza militare»; non solo, ma l'ufficiale di censimento deve informarsi se nei locali della convivenza abitino, con la propria famiglia, ufficiali, sottufficiali, militari di carriera, impiegati civili, operai, ecc.; in caso affermativo, per ciascuno di essi deve consegnare il foglio di famiglia in duplice esemplare, in quanto gli stessi non devono essere iscritti nel foglio di convivenza, costituendo con la propria famiglia altrettante unità demografiche da rilevarsi a cura dell'ufficiale di censimento il quale, pertanto, deve procedere alla regolare elencazione di esse sullo stato di sezione provvisorio e, a suo tempo, al ritiro dei fogli compilati;

b) *navi mercantili italiane e straniere*, che devono essere censite a cura delle capitanerie di porto, le quali devono provvedere a ritirare presso l'ufficio comunale di censimento gli stampati occorrenti e a consegnare all'ufficio stesso, entro il 19 novembre 1951, i fogli di convivenza compilati, che devono essere regolarmente elencati negli stati di sezione provvisori relativi alle sezioni di natanti, di cui al capitolo 1, sez. 5, punto 74.

Tutte le altre convivenze (comprese perciò quelle di «altri corpi accasermati») devono essere censite per il tramite dei comuni e perciò dagli ufficiali di censimento.

24. Gli ufficiali di censimento devono consegnare gli stampati anzidetti direttamente ai capi famiglia ed ai capi convivenza, nella loro abitazione. Nel caso in cui tali persone non si trovino presenti al momento della visita dell'ufficiale di censimento, questi può consegnare gli stampati ad altro componente adulto della famiglia o convivenza.

I fogli di famiglia per il censimento delle abitazioni non occupate devono essere consegnati alle persone che dispongono delle abitazioni stesse o, in caso di assenza, al portiere o al vicino all'uopo eventualmente incaricato dagli interessati. Se gli interessati abitano nel territorio della sezione (e l'ufficiale di censimento deve assumere notizie a tale riguardo) la consegna deve essere fatta agli interessati stessi.

25. Talvolta l'ufficiale di censimento, durante la sua prima visita, può non rintracciare gli interessati cui consegnare i modelli di rilevazione; in tal caso, egli deve seguire le seguenti istruzioni.

Nel caso in cui non abbia potuto consegnare i fogli a qualche famiglia perchè al momento delle sue ripetute visite i componenti di essa erano *momentaneamente* assenti dall'abitazione e i capi famiglia non avevano incaricato nè il portiere nè un vicino di farsi consegnare i fogli ad essi destinati, l'ufficiale di censimento deve segnalare le famiglie stesse all'ufficio nel rapporto giornaliero.

Nel caso in cui non abbia potuto consegnare i fogli di censimento a qualche famiglia perchè i componenti erano tutti *temporaneamente* assenti (non momentaneamente come nel caso precedente), l'ufficiale di censimento deve assumere informazioni presso il portiere per sapere se la famiglia, o almeno qualche componente di essa, rientrerà prima della data di censimento oppure se l'assenza della famiglia si protrarrà oltre tale data: nel primo caso, l'ufficiale deve effettuare una seconda visita, prima della data di censimento, per consegnare i fogli; nel secondo caso, egli ne deve prendere nota nella colonna 14 dello stato di sezione provvisorio e nel rapporto giornaliero per avvertirne l'ufficio comunale di censimento.

Parimenti, qualora l'ufficiale di censimento sia venuto a sapere che le persone che dispongono di abitazioni non occupate abitano fuori della sezione di sua competenza, oppure non sia riuscito ad individuare l'indirizzo (o il recapito) di tali persone e, per l'uno e per l'altro caso, non gli sia stato possibile consegnare i relativi fogli al portiere dell'edificio ove sono situate le abitazioni stesse, o ad altre persone eventualmente incaricate, egli deve prenderne nota nella colonna 14 dello stato di sezione provvisorio ed avvertirne l'ufficio comunale di censimento, a mezzo del rapporto giornaliero.

26. Per l'efficace espletamento del proprio compito è indispensabile che l'ufficiale di censimento provveda, come qui di seguito specificato, all'assunzione di determinate notizie presso le persone variamente interessate alle operazioni di censimento, e cioè:

— numero delle famiglie, delle convivenze, delle abitazioni non occupate esistenti nell'edificio: può essere richiesto, ove esiste, al portiere, al quale possono anche essere richieste notizie circa: l'esistenza o meno di famiglie coabitanti (cioè una famiglia con altre famiglie o persone in subaffitto); l'esercizio di qualche attività economica (sartoria, modisteria, laboratori vari); l'eventualità che in qualche locale delle unità economiche abitino persone (portieri, custodi, ecc.), sia da sole che con la famiglia;

— se nell'abitazione esista una sola famiglia o se esistano altre famiglie o persone singole coabitanti; tali notizie devono essere richieste ai capi famiglia, ai quali, inoltre, si deve chiedere se qualche persona addetta al servizio della famiglia (autista, giardiniere, ecc.) viva da sola o con i propri familiari in locali separati dalla abitazione del padrone;

— famiglie esistenti nelle convivenze: richiedere ai capi delle convivenze se il direttore od altri dipendenti della convivenza (impiegati, assistenti, ecc.) abitino, da soli o con la famiglia, nei locali della convivenza; ai medesimi si deve chiedere anche se nella convivenza si svolga qualche attività economica (officina, tipografia, laboratori vari, ecc.);

— famiglie esistenti in unità economiche: ai capi di queste deve chiedere se nei locali delle unità abiti, da solo o con la famiglia, qualche dipendente (custode, inserviente, ecc.).

L'assunzione delle notizie in questione serve a mettere in grado l'ufficiale di censimento di determinare il numero di unità di censimento, di compilare con esattezza gli stati di sezione provvisori e di consegnare i fogli di censimento appropriati.

27. All'atto di consegnare i fogli di censimento, l'ufficiale di censimento vi deve scrivere le seguenti notizie:

— nell'apposito rettangolino, sull'angolo superiore sinistro dei fogli stessi, il numero progressivo provvisorio del foglio nella sezione: tale numero deve essere scritto su ambedue gli esemplari del foglio e deve essere riportato nella colonna 9 dello stato di sezione provvisorio;

— il cognome e nome del capo famiglia e, quando si tratti di convivenza, la specie e la denominazione di essa, nonchè il cognome e nome del capo convivenza;

— l'indicazione dell'indirizzo (via, piazza o località, ecc.; numero civico, scala, piano e numero interno) e, al caso, del rione, quartiere, sestiere e del numero d'isolato (questo ultimo viene ricavato dall'itinerario di sezione);

— nell'apposito rettangolo, se l'edificio nel quale è compresa l'abitazione cui si riferisce il foglio è situato in un centro abitato o in un nucleo abitato o costituisce una casa sparsa, indicando, nei primi due casi, anche la denominazione del centro o del nucleo ove è situato l'edificio. Si richiama la particolare attenzione dell'ufficiale di censimento sull'importanza delle indicazioni in questione e quindi sulla necessità che esse siano accertate con meticolosa cura, anche sulla scorta della cartina di sezione;

— le risposte ai quesiti relativi alle condizioni di abitabilità della abitazione.

Sempre all'atto della consegna degli stampati, l'ufficiale di censimento deve fare apporre nella colonna 12 dello stato di sezione provvisorio, dalle persone cui ha consegnato gli stampati stessi, la firma per ricevuta. Nel caso di persona che non sappia scrivere nemmeno il proprio nome e cognome, deve farle apporre un segno di croce, indicando egli stesso il nome e cognome della persona in questione. In tale occasione è opportuno che l'ufficiale di censimento faccia presente agli interessati che se non dovesse trovare nessuno in casa per ritirare il foglio riempito, ovvero per compilare il foglio, il capo dell'unità di censimento sarebbe costretto a recarsi all'ufficio comunale di censimento per consegnare o far riempire ivi il foglio.

**28.** I fogli di censimento devono essere compilati dai rispettivi rappresentanti le unità di censimento (capi famiglia, capi convivenza, persone che dispongono di abitazione non occupata) o da chi per essi. Tuttavia, frequentemente, in determinati luoghi o in determinati strati sociali, nella grande maggioranza o nella totalità dei casi, i fogli di censimento devono essere compilati dallo stesso ufficiale di censimento.

Poichè in tale ultima ipotesi il foglio di censimento deve essere compilato all'atto del ritiro, nel consegnare gli stampati l'ufficiale di censimento deve accertarsi se il capo della unità di censimento sia in grado di provvedervi o se invece abbia bisogno dell'assistenza di altra persona.

Nel caso in cui il foglio di famiglia possa essere riempito dall'interessato, oltre ai due esemplari del foglio l'ufficiale di censimento gli deve consegnare anche la guida, avvertendolo del giorno probabile in cui ripasserà per ritirare i fogli compilati. Nel caso invece in cui il foglio di famiglia non possa essere riempito dall'interessato, gli deve consegnare i due esemplari del foglio e non la guida, avvertendolo del giorno probabile in cui conta di ripassare per compilare egli stesso il foglio, raccomandandogli di farsi trovar presente al fine di poter avere da lui le notizie senza le quali il foglio non potrebbe essere compilato.

L'ufficiale di censimento deve prender nota sullo stato di sezione provvisorio delle unità di censimento per le quali egli stesso deve compilare il foglio.

La indicazione di tutte le notizie da scrivere sui fogli di censimento e sulle schede individuali per ospiti di esercizi alberghieri, sia se fatta dai censiti, sia se fatta dagli ufficiali di censimento, deve essere fatta ad inchiostro: è assolutamente vietata la scrittura a matita, anche se copiativa.

#### RITIRO DEI FOGLI

**29.** La fase di lavoro concernente il ritiro dei fogli di censimento riempiti riguarda anche la compilazione dei fogli non riempiti dagli interessati, nonchè l'integrazione e il perfezionamento di alcuni adempimenti delle fasi precedenti.

Il giro per il ritiro dei fogli di censimento riempiti deve iniziarsi al mattino del giorno 5 novembre e terminare entro il giorno 19 dello stesso mese; esso deve durare, perciò, non più di 15 giorni. L'itinerario da seguire per il ritiro dei fogli deve essere il medesimo seguito per la consegna di essi.

Per le convivenze composte di numerose persone (carceri, ospedali, convitti e simili), il ritiro dei fogli deve essere effettuato per ultimo.

I fogli di censimento riempiti devono essere ritirati presso le unità di censimento. Tuttavia, i fogli di famiglia relativi ad abitazioni non occupate possono essere ritirati presso i portieri o i vicini a tal uopo eventualmente incaricati dagli interessati.

**30.** Nell'intervallo di tempo intercedente tra la data di consegna e quella di ritiro dei fogli occorre tener presente:

— che nel giro precedente qualche unità di censimento può essere sfuggita alla individuazione;

— che qualche unità demografica od economica può essersi trasferita, dopo il giro precedente ma prima della data di censimento, nel territorio della sezione dell'ufficiale di censimento, provenendo da altra sezione di censimento;

— che per qualche unità di censimento, individuata nel giro precedente, non poterono essere consegnati gli stampati perchè non fu possibile rintracciare alcuna persona che la rappresentasse;

— che un'abitazione che durante il primo giro risultava occupata da una sola famiglia, può essere invece occupata da due o più famiglie coabitanti; o che una unità economica (stabilimento, amministrazione, ecc.) o un edificio non comprendente unità sottoposte al censimento (monumento, chiesa, ecc.), nei quali durante il primo giro non figurava abitare nessuna famiglia, risultino, invece, abitati.

In tutti questi casi l'ufficiale di censimento deve provvedere a consegnare ed eventualmente a compilare i fogli di censimento, nonchè ad elencare, in calce allo stato di sezione provvisorio, le nuove unità di censimento, collegandole al posto in cui sarebbero state elencate nello stato di sezione se individuate a tempo debito, cioè durante il primo giro (v. in proposito quanto è detto al precedente punto 19).

**31.** Può darsi che per qualche unità di censimento, per la quale non si poterono consegnare i fogli in occasione del primo giro, nonchè per qualche unità di censimento individuata nel secondo giro, non sia stato possibile consegnare i fogli nemmeno durante il secondo giro, per l'assenza di tutti gli interessati. Anche queste ultime unità di censimento devono essere segnalate all'ufficio comunale di censimento nel rapporto giornaliero.

Può anche accadere che qualche famiglia o convivenza che abbia già ricevuto i fogli, si sia trasferita in territorio di altra sezione di censimento prima del secondo giro dell'ufficiale di censimento, senza lasciare al portiere o a qualcuno dei vicini i fogli riempiti.

In tali casi l'ufficiale di censimento deve esperire ogni indagine al fine di accertare il nuovo indirizzo della famiglia o convivenza in questione e, dopo aver preso nota delle notizie assunte (siano esse positive o negative) nella colonna 14 dello stato di sezione provvisorio, deve farne segnalazione all'ufficio comunale di censimento nel rapporto giornaliero. Analogamente deve procedere se il foglio che non poté ritirare si riferisce ad abitazione non occupata.

**32.** Durante il secondo giro, l'ufficiale di censimento deve non solo ritirare i fogli compilati, bensì compilare quelli per i quali la sua assistenza era stata preventivamente richiesta dagli interessati, nonchè i fogli che, invece, avrebbero dovuto essere compilati dagli interessati, ma che in effetti non lo furono. Per ogni evenienza l'ufficiale di censimento deve portare con sé un congruo numero di fogli di censimento in bianco.

La compilazione dei fogli da parte dell'ufficiale di censimento deve essere fatta presso il domicilio degli interessati, alla presenza e con l'assistenza degli stessi, ai quali egli deve chiedere, se lo ritiene necessario, il permesso di visitare l'abitazione al fine di compilare esattamente il prospetto relativo alle notizie sull'abitazione. Deve inoltre chiedere tutte le notizie e i chiarimenti necessari per la compilazione della facciata interna e dell'ultima del foglio.

Per una risposta esatta a tutte le domande contenute nel foglio di famiglia, l'ufficiale di censimento può giovare delle notizie desunte da documenti autentici che può richiedere in visione agli interessati (carta di identità, libretto di lavoro, atti di stato civile, certificati anagrafici, ecc.); con le persone di scarsa istruzione, questa deve essere la regola. Nelle zone in cui tali casi siano frequenti, l'ufficiale di censimento deve perciò prestarsi con pazienza a redigere i fogli, badando però di non scrivere se non le dichiarazioni date dal denunciante e non notizie che egli ritenga soltanto probabili, ciò che costitui-

rebbe una colpa grave e che darebbe luogo a severe sanzioni.

Benchè la compilazione dei fogli di censimento da parte dell'ufficiale abbia luogo dopo la data di censimento, cioè dopo il 4 novembre, è evidente che le risposte devono sempre riferirsi alla mezzanotte tra il 3 e 4 novembre 1951.

**33.** All'atto del ritiro dei fogli, l'ufficiale di censimento deve provvedere all'indicazione di alcune notizie nei seguenti casi:

a) quando in un'abitazione coabitino più famiglie (che devono quindi essere censite con fogli separati), nel foglio relativo alla famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante (che è l'unico foglio, tra quelli delle famiglie coabitanti, nel quale devono essere state indicate le notizie sull'abitazione nella prima facciata) deve indicare a matita, nella colonna 1 del prospettino di cui al quesito 6, i numeri provvisori dei fogli relativi alle altre famiglie coabitanti, per le quali, nelle colonne 2 e 3, deve essere stato indicato il cognome e nome del rispettivo capo famiglia e il titolo di occupazione; nei fogli relativi a queste ultime, nel quadro della prima facciata concernente le notizie sull'abitazione (che deve essere rimasto in bianco) deve scrivere diagonalmente: « coabitante con la famiglia censita con il foglio n. . . . . »;

b) quando una famiglia abiti in una scuola o in una caserma, ecc. (sfollati, profughi, sinistrati, ecc. che occupano non appartamenti ma aule, camerate, ecc.) e quindi nel relativo foglio di censimento sia stato lasciato in bianco il quadro « notizie sull'abitazione » (facciata prima), egli deve scrivere diagonalmente sul quadro stesso, secondo i casi: « scuola », « caserma », ecc.;

c) in tutti i fogli relativi ad abitazioni non occupate deve scrivere in alto nella prima facciata: « abitazione non occupata ».

**34.** Sempre all'atto del ritiro dei fogli l'ufficiale di censimento deve effettuare alcuni controlli di speciale importanza e sui quali si richiama, perciò, la sua particolare attenzione.

Anzitutto, occorre accertarsi che il foglio sia stato compilato con scrittura chiara e comunque in modo leggibile e senza possibilità di equivoci. Occorre, indi, accertare che sia stata data risposta in ogni colonna, tenendo presente che solo per i casi o nelle condizioni sotto indicate la mancanza di risposta è giustificata:

— nella colonna 10 può mancare la risposta se è stato risposto alla colonna 11 o, viceversa, nella colonna 11 può mancare la risposta se è stato risposto alla colonna 10;



— nella colonna 12 può mancare la risposta se nel foglio non sia iscritto alcun profugo; in tal caso devono essere stati tracciati due trattini (=);

— nella colonna 13 può mancare la risposta se nel foglio non si trovi iscritto alcun cittadino straniero; in tal caso devono essere stati tracciati due trattini (=). Quando non sia stato risposto in tale colonna, mentre nella colonna 1 è stato iscritto qualcuno con cognome evidentemente straniero, occorre accertarsi se si tratti di cittadino straniero oppure no;

— nelle colonne 16, 17, 18 non deve trovarsi alcuna risposta se nella colonna 15 è stato risposto SI;

— nelle colonne 20 e 21 non deve trovarsi risposta (bensì due trattini) per i censiti che alla data di censimento non abbiano compiuto 10 anni e per le altre persone in condizione non professionale; per i censiti al disotto dell'età scolastica (6 anni) non deve essere stato risposto nemmeno nella colonna 19;

— se nella colonna 20 per qualche censito è stata indicata la posizione di conduttore (coltivatore o non coltivatore), colono parziario o terraticante, nel prospetto dei conduttori di azienda agricola, forestale o zootecnica (a piè dell'ultima facciata del foglio) devono essere state indicate le relative notizie.

**35.** Occorre accertarsi che i censiti siano stati iscritti nell'elenco appropriato al loro caso e cioè, per il foglio di famiglia: nell'Elenco A le persone che fanno parte della famiglia, siano esse presenti od assenti temporaneamente alla data di censimento (si ritiene opportuno porre in evidenza che i dispersi in guerra non devono essere considerati come assenti temporanei e perciò non devono essere iscritti nel foglio di famiglia); nell'Elenco B le persone che non fanno parte della famiglia, presenti alla data di censimento (in relazione a quanto detto nel capitolo 2, sez. 2, punto 16, le persone di servizio, i garzoni, gli istitutori e simili che si trovino, alla data di censimento, presso la famiglia paterna devono essere iscritti nell'Elenco B del foglio della famiglia paterna stessa, come temporaneamente presenti).

Si fa osservare che per tutte le persone iscritte nell'Elenco A il comune di residenza da indicare nella colonna 14 deve essere il medesimo. Generalmente tale comune coincide con quello di censimento, cioè con quello in cui opera l'ufficiale di censimento (1). Per le persone iscritte nell'Elenco B, invece, il comune indicato nella colonna 14 deve essere, di norma, diverso da quello ove opera l'ufficiale di censimento (e precisamente quando le persone stesse non risiedono nel

comune ove sono presenti alla data di censimento), ma può essere anche lo stesso comune ove opera l'ufficiale di censimento (quando le persone stesse, pur essendo assenti temporaneamente dalla propria famiglia, si trovano nel comune ove risiede la medesima).

**36.** Per quanto concerne il foglio di convivenza: nell'intercalare Elenco A (mod. CP 2-bis) devono essere iscritti i membri permanenti della convivenza; nell'intercalare Elenco B (mod. CP 2-ter) devono essere iscritti i membri temporanei della convivenza. Circa il concetto di membro permanente e di membro temporaneo, l'ufficiale di censimento deve leggere attentamente le avvertenze stampate sulla copertina del foglio di censimento (mod. CP 2) e, in particolare, le avvertenze 3 e 4. Circa i membri permanenti di ogni singola specie di convivenza, egli deve leggere attentamente quanto è stampato sulla prima facciata dell'intercalare Elenco A. Analogamente, circa i membri temporanei di ogni specie di convivenza, egli deve leggere attentamente quanto è stampato nella prima facciata dell'intercalare Elenco B.

**37.** Le notizie indicate nelle colonne 19, 20 e 21 sono di fondamentale importanza e poichè la loro esatta e completa indicazione presenta qualche difficoltà per i censiti, l'ufficiale di censimento deve esaminarle con particolare attenzione. In proposito si richiama quanto è detto nel capitolo 2, sez. 3, sulle notizie professionali, nonchè, in particolare, i numerosi esempi ivi riportati. L'ufficiale di censimento tenga ad ogni modo presente che:

a) nella colonna 19 non sono ammesse notizie generiche: la professione, arte o mestiere esercitato deve essere indicato col vocabolo specifico, anche se d'uso locale o dialettale. Ad esempio non devono mai essere usate espressioni generiche, quali « operaio », « meccanico », « montatore », « macchinista », ecc., bensì deve essere indicato il preciso mestiere esercitato, come: falegname, muratore, fresatore, tornitore in metalli, tornitore in legno, montatore meccanico, montatore elettricista, macchinista navale, macchinista di macchine fisse, ecc.; nè l'espressione generica « impiegato », bensì la effettiva mansione esercitata, come: contabile, cassiere, dattilografa, ecc. Solo se si tratti di mansione senza nome specifico si potrà consentire che sia scritto impiegato;

b) nella colonna 20 si deve indicare tassativamente una delle 27 posizioni fissate dall'Istituto

(1) Infatti, in un solo caso il comune indicato nella colonna 14 può essere giustificatamente diverso da quello di censimento e cioè nel caso in cui la famiglia, residente altrove, alla data di censimento sia temporaneamente presente nel comune in cui opera l'ufficiale di censimento e non sia ospite di altra famiglia e non si trovi in un esercizio alberghiero.

centrale di statistica: non è assolutamente ammessa alcuna indicazione diversa;

c) nella colonna 21 deve essere ben precisata, in modo che non sia possibile equivocare, l'attività economica dello stabilimento o dell'esercizio o della azienda o amministrazione o ente presso cui il censito è od era occupato. Se nella colonna 21 è stata indicata un'attività a carattere artigiano (sartoria, salone da parrucchiere, laboratorio da ebanista, officina da ramaio, ecc.) senza l'indicazione « E. A. », mentre in corrispondenza di essa, nella colonna 20, il censito si è dichiarato « lavoratore in proprio con dipendenti » oppure « lavoratore in proprio senza dipendenti », deve essere chiesto al censito stesso se trattasi o no di bottega artigiana e, in caso affermativo, deve essere aggiunta l'indicazione « E. A. ».

**38.** All'atto del ritiro dei fogli compilati, l'ufficiale di censimento deve rilevare eventuali contraddizioni esistenti tra le notizie indicate. Qui di seguito si elencano alcuni esempi:

— il sesso in contrasto con lo stato civile: un censito per il quale sia stato indicato « M » (maschio) nella colonna 4 e « nubile » nella colonna 5;

— il sesso in contrasto con la professione: una censita per la quale sia stato indicato « F » (femmina) nella colonna 4 e « brigadiere di finanza » nella colonna 19;

— la data di nascita in contrasto con lo stato civile; un censito per il quale sia stato indicato « 3 aprile 1945 » nelle colonne 6, 7 e 8 (cioè in età di 6 anni) e « coniugato » o « vedovo » nella colonna 5;

— la data di nascita in contrasto con il titolo di studio: un censito per il quale sia stato indicato « 28 giugno 1941 » nelle colonne 6, 7 e 8 (cioè in età di 10 anni) e « diploma di ragioniere » nella colonna 10;

— la data di nascita in contrasto con la professione: un censito per il quale sia stato indicato « 9 gennaio 1937 » nelle colonne 6, 7 e 8 (cioè in età di 14 anni) e « autista » nella colonna 19;

— il titolo di studio in contrasto con la professione: un censito per il quale sia stato indicato « licenza scuola media » nella colonna 10 e « avvocato » nella colonna 19.

**39.** Se l'ufficiale di censimento durante l'esame dei fogli compiuto all'atto del ritiro avesse rilevato omissioni, contrasti, notizie inintelligibili, errori in genere, deve interrogare i compilatori o chi per essi per assumere le notizie necessarie al fine di far completare o correggere il foglio dagli interessati mede-

simi, oppure procedere egli stesso, in loro presenza e secondo le notizie da essi fornite, al completamento e perfezionamento del foglio.

L'ufficiale di censimento deve, inoltre, accertarsi che i fogli siano stati firmati; altrimenti deve farvi apporre la firma dal capo famiglia o da chi per esso. Qualora questi non sappia scrivere nemmeno il proprio nome e cognome, deve fare apporre un segno di croce, indicando egli stesso il nome e cognome del firmatario. Dopo di ciò, deve apporre la propria firma sui fogli, e porre i due esemplari di ciascun foglio di famiglia uno dentro l'altro: così deve consegnarli all'ufficio comunale di censimento, sera per sera, insieme con il rapporto giornaliero.

#### CENSIMENTO DEI SENZA TETTO

**40.** Ai senza tetto non devono essere mai consegnati i fogli: questi devono essere sempre compilati a cura dell'ufficiale di censimento.

Nei piccoli comuni, ove i pochi senza tetto sono di solito conosciuti, l'ufficiale di censimento può rilevarli senza alcuna assistenza. Negli altri comuni, e comunque anche nei piccoli comuni dove apparisse necessario, la rilevazione dei senza tetto deve essere fatta dall'ufficiale di censimento coadiuvato da altri dipendenti del comune ed eventualmente assistito dagli agenti comunali.

Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, oltre a decidere in merito a quanto sopra detto, può stabilire se sia sufficiente l'opera di un solo gruppo (composto di più ufficiali di censimento coadiuvati da altri dipendenti dell'ufficio ed assistiti eventualmente dagli agenti comunali), oppure se convenga affidare la rilevazione in parola a più gruppi attribuendo a ciascuno il territorio di una o più sezioni di censimento.

In ogni caso, al fine di evitare ogni possibilità di duplicazione, la rilevazione dei senza tetto deve essere eseguita nella notte tra il 3 e il 4 novembre 1951, contemporaneamente in tutto il territorio del comune.

La compilazione dei fogli dei senza tetto deve essere fatta sulla scorta delle notizie fornite dagli interessati e dei documenti eventualmente in loro possesso.

I fogli di censimento relativi a tutti i senza tetto del comune devono essere elencati su apposito stato di sezione provvisorio intestato ad una particolare sezione, estesa a tutto il territorio del comune, contraddistinta dal numero successivo a quello della sezione con il numero più alto e dopo l'eventuale sezione relativa ai natanti (v. capitolo 1, sez. 5, punto 74).

## ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL CENSIMENTO DI ALTRE CATEGORIE DI PERSONE

41. L'ufficio comunale di censimento, in sede di raccolta dei dati, oltre al lavoro di direzione e di coordinamento delle operazioni di censimento, deve provvedere:

a) alla compilazione d'ufficio dei fogli di famiglia per i militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a sè stante, che si trovino iscritti nella sua anagrafe della popolazione residente. Per ogni militare in tale condizione il comune riceve, dal comando della nave ove il militare è imbarcato, una « scheda individuale per militare di carriera della marina imbarcato e costituente famiglia a sè stante » (mod. CP 4, su carta arancione) con i dati utili alla compilazione del foglio nel quale l'interessato deve essere iscritto nell'Elenco A, come assente temporaneamente; ciascun foglio compilato d'ufficio deve essere elencato, in base all'indirizzo risultante in anagrafe, sul rispettivo stato di sezione provvisorio (mod. CP 7) con la annotazione, nella colonna 14: « militare marina imbarcato ». Se il militare non risultasse iscritto in anagrafe, il foglio non deve essere compilato e il comune deve conservare la scheda modello CP 4 e attenersi alle istruzioni impartite per la revisione e l'aggiornamento dell'anagrafe;

b) alla compilazione d'ufficio dei fogli di famiglia relativi alle famiglie con dimora abituale nel comune i cui componenti siano stati segnalati dall'ufficiale di censimento, nel suo rapporto giornaliero, come interamente e temporaneamente assenti; se la famiglia non risulta iscritta nell'anagrafe della popolazione residente (come nel caso di tutte le famiglie immigrate in determinati comuni in contravvenzione alla legge contro l'urbanesimo o di famiglie immigrate ma non ancora denunciate all'anagrafe), per la compilazione del foglio di censimento deve avvalersi delle notizie delle schede provvisorie (istituite da molti comuni per le persone immigrate e non potute iscrivere o non ancora iscritte in anagrafe) o di notizie assunte da altre fonti purchè risulti in modo certo che si tratta di persone che, per quanto non iscritte nell'anagrafe della popolazione residente, hanno la dimora abituale nel comune stesso. I fogli devono essere compilati anche per la parte relativa alle notizie sull'abitazione (prima facciata), assumendo eventualmente informazioni dai portieri o dai vicini o da persone che siano in grado di fornirle; nel margine superiore della prima facciata deve essere apposta, in inchiostro rosso, l'annotazione « foglio compilato d'ufficio perchè famiglia temporaneamente assente », nonchè la firma del dirigente dell'ufficio comunale di censimento, che è responsabile della

esatta compilazione di tali fogli, e il bollo del comune. Per ciascun foglio compilato d'ufficio deve essere indicata nella colonna 13 dello stato di sezione provvisorio (mod. CP 7) la data di compilazione. I comuni che abbiano ancora iscritte in anagrafe persone che risultano trasferite in comuni protetti contro l'urbanesimo, non devono considerarle come temporaneamente assenti e quindi non devono compilare d'ufficio i relativi fogli di famiglia;

c) alla consegna dei fogli che gli ufficiali di censimento abbiano segnalato nel rapporto giornaliero di non aver potuto consegnare perchè i componenti delle famiglie relative erano risultati, all'atto delle loro visite, assenti momentaneamente dall'abitazione e, d'altra parte, i capi famiglia non avevano incaricato nè il portiere nè un vicino di prendere in consegna i fogli;

d) al ritiro dei fogli non potuti ritirare dall'ufficiale di censimento, analogamente al caso di cui alla precedente lettera c);

e) ad avvertire, in base alle segnalazioni fatte sul rapporto giornaliero, gli ufficiali di censimento interessati, per il ritiro dei fogli delle famiglie trasferite nelle rispettive sezioni dopo aver ricevuto il foglio dall'ufficiale di censimento della sezione di provenienza;

f) ad accertarsi che i fogli relativi al corpo diplomatico e consolare restituiti compilati dal Ministero degli affari esteri e dalla prefettura corrispondano a tutte le famiglie segnalate nei rapporti giornalieri; qualora detti fogli non fossero pervenuti al comune entro il 10 novembre, l'ufficio comunale deve provvedere a sollecitarne telegraficamente l'invio; per ciascun foglio ricevuto deve essere indicata, nella colonna 13 dello stato di sezione provvisorio (mod. CP 7), la data di ricezione;

g) ad elencare nello stato di sezione provvisorio relativo all'unica o all'ultima sezione di natanti le convivenze costituite da navi mercantili italiane o straniere, il cui censimento è stato effettuato a cura della capitaneria di porto; in proposito si avverte che se i fogli di convivenza compilati di cui sopra tardassero a pervenire all'ufficio comunale di censimento, deve essere sollecitata entro il 10 novembre la capitaneria di porto.

## CIRCOLARI

42. Circolare N. 126/44 C - Protocollo N. 21875 - Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento Al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.

Roma, 31 ottobre 1951

OGGETTO: *Corriere amministrativo - Prontuario professionale.*

In relazione alla nuova recente pubblicazione di un prontuario alfabetico delle professioni, effettuata sul Corriere

amministrativo — organo dell'Associazione nazionale dei comuni italiani — si conferma il precedente telegramma n. 20119 del 9 ottobre 1951 (1) che vieta la consultazione di ogni prontuario, e quindi anche di quello anzidetto, perchè pregiudizievole alla compilazione e alla revisione dei fogli di famiglia e di convivenza.

Si prega di avvertire urgentemente i comuni di quanto sopra.

---

(1) Telegramma n. 20119 del 9 ottobre 1951 - *Agli Uffici provinciali di censimento*

Publicazioni casa editrice «Cantelli» et altre eventuali relative a censimenti non sono nè saranno autorizzate questo Istituto punto Est assolutamente vietata consultazione manuali et repertori professionali per compilazione ant revisione fogli famiglia et convivenza punto Itosservanza divieto comporterà severe sanzioni punto Ispettori Istat et ispettori provinciali sono incaricati vigilare punto Pregasi avvertire comuni punto

## CAPITOLO 8

### REVISIONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI E OPERAZIONI CONNESSE

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Il controllo della completezza dei modelli di rilevazione e della esattezza delle risposte in essi contenute costituisce una condizione basilare per il successo delle operazioni di censimento perchè, una volta trasmessi i fogli di censimento agli uffici provinciali e all'organo centrale, diventa sempre più difficile e dispendioso ottenere il completamento delle notizie mancanti o la rettifica di quelle manifestamente errate.

Gli immediati controlli effettuati dagli ufficiali di censimento all'atto del ritiro dei fogli di censimento, di cui si è detto nel capitolo 7, sez. 3, punto 34, soddisfano soltanto in piccola parte tale esigenza tanto è vero che in occasione dell'ultimo censimento vennero concessi oltre 20 giorni per l'ulteriore controllo quantitativo e qualitativo ad opera degli uffici comunali di censimento. Ciononostante la finale revisione dei questionari presso l'organo centrale rivelò la sussistenza di un considerevole numero di errori di ogni specie che, in teoria, non avrebbero dovuto sfuggire agli ufficiali di censimento e poi ai revisori comunali.

2. Ovviamente, il problema della eliminazione in loco delle incompletezze e degli errori nelle rilevazioni statistiche presenta, nei riguardi dei censimenti generali, degli aspetti particolarmente gravi dato che, essendo la soluzione del problema subordinata alla disponibilità di personale statisticamente qualificato, anche a modesto livello, non è ragionevolmente sperabile che possa rispondere a tale requisito l'ingente numero di rilevatori richiesto dal censimento.

Tuttavia, la gravità di tale problema potrebbe essere attenuata ove si disponesse alla periferia di organi intermediari efficienti e capaci non soltanto di preparare convenientemente il personale rilevatore

assunto pro-tempore per il censimento ma anche di prestare una eventuale diretta assistenza nella compilazione dei modelli, chiarendo convenientemente le norme della compilazione ai censiti quando siano essi a dover riempire i questionari.

3. Il termine concesso agli uffici comunali di censimento per ultimare le varie operazioni di revisione è stato, per il IX Censimento generale della popolazione, notevolmente ampio anche in considerazione della grande mole di adempimenti connessi con la contemporanea esecuzione di due censimenti, nonchè della grande copia di dati e notizie da sottoporre al controllo.

Le operazioni di controllo concernenti il materiale del censimento demografico prevedevano una prima fase concomitante con la raccolta dei dati, che aveva per iscopo di accertare giorno per giorno la regolarità dei modelli di rilevazione che mano a mano venivano raccolti. Tale revisione preliminare doveva culminare nella comunicazione all'Istituto centrale di statistica dei primi risultati sommari e provvisori destinati a soddisfare talune esigenze di immediato interesse connesse con il censimento.

Successivamente veniva svolta la seconda fase della revisione quantitativa e qualitativa tendente ad accertare, tra l'altro, la completezza della rilevazione, a permettere la registrazione definitiva dei modelli di rilevazione e ad ottenere, attraverso quest'ultima, la intavolazione di taluni dati, in forma già più elaborata, di fondamentale importanza.

4. Nella sezione 2 sono riportate le norme per la revisione preliminare tendente ad accertare la completezza della compilazione dei fogli di censimento, la iscrizione dei censiti nell'elenco appropriato dei detti fogli, da cui dipende la giustezza della rile-



vazione nei riguardi della residenza, e l'esattezza della indicazione di taluni fondamentali caratteri. Vi sono inoltre descritti gli adempimenti dei comuni per la compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione i cui totali costituivano i dati provvisori che tutti i comuni hanno dovuto simultaneamente tra-

smettere per telegramma all'Istituto centrale di statistica. Nella sezione 3 sono riportate le istruzioni per la revisione quantitativa e qualitativa di cui si è fatto cenno nei precedenti punti e alla quale sono collegati l'ordinamento dei fogli e una prima intavolazione di dati.

## SEZIONE 2 — REVISIONE PRELIMINARE E COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### REVISIONE PRELIMINARE

5. La revisione preliminare è concomitante con la raccolta dei dati: deve essere eseguita cioè giorno per giorno durante tale fase di lavoro. Infatti, gli ufficiali di censimento hanno l'obbligo di consegnare, sera per sera, all'ufficio comunale di censimento, i fogli di famiglia e di convivenza riempiti, ritirati durante la giornata. L'ufficio comunale di censimento deve effettuare la revisione preliminare dei detti fogli entro il giorno successivo a quello della consegna fattane dagli ufficiali di censimento. Tale revisione deve essere iniziata il 5 novembre ed ultimata improrogabilmente la sera del 24 novembre.

La revisione preliminare si conclude con il controllo, da parte dell'ufficio comunale di censimento, degli stati di sezione provvisori (mod. CP 7) consegnati dagli ufficiali di censimento una volta ultimato il ritiro dei fogli.

I due esemplari del foglio di famiglia e quelli del foglio di convivenza devono essere tenuti uno dentro l'altro dall'atto del ritiro fino alla compilazione degli stati di sezione definitivi (mod. CP 8); poi, uno dei due esemplari deve essere inviato, a norma dell'art. 45 del Regolamento per l'esecuzione dei censimenti, all'ufficio provinciale di censimento, mentre l'altro deve essere trattenuto dal comune per la revisione del registro di popolazione (v. Regolamento, art. 46).

6. La revisione preliminare deve essere eseguita foglio per foglio (vale a dire non passando da un foglio a quello successivo prima che l'altro sia stato completamente revisionato) attenendosi scrupolosamente alle presenti istruzioni. Tale revisione è intesa ad accertare quanto qui di seguito specificato.

7. Occorre accertare che i fogli di censimento (di famiglia e di convivenza) siano stati riempiti in ogni loro parte, sia quella da compilarsi a cura dell'ufficio (indicazioni della provincia, comune, parrocchia, frazione, sezione), sia quella da compilarsi a

cura dell'ufficiale di censimento (indicazioni del numero provvisorio del foglio nella sezione, del cognome e nome del capo famiglia o del capo convivenza, della specie e denominazione della convivenza, dell'indirizzo: area di circolazione, numero civico, numero interno ed eventualmente scala, piano, rione, sestiere, ecc. e numero d'isolato; indicazione circa l'appartenenza dell'abitazione ad un centro, ad un nucleo o a case sparse; indicazioni relative all'abitabilità dell'abitazione), sia quella da compilarsi a cura del censito (notizie sull'abitazione, contenute nella prima facciata, e notizie contenute nella facciata interna e nell'ultima facciata del foglio).

Deve essere accertato, inoltre, che nei fogli risultino la firma dei capi famiglia o capi convivenza (o di chi per essi) e la firma dell'ufficiale di censimento.

8. Deve essere accertato che i censiti siano stati iscritti nell'elenco appropriato (Elenco A o Elenco B) dei fogli di famiglia e di convivenza, secondo quanto detto al capitolo 2, sez. 3, punto 22.

In particolare, deve essere rilevato il caso di famiglie residenti altrove che alla data del censimento siano temporaneamente presenti nel comune, in abitazioni a sè stanti (cioè che non siano ospiti di altre famiglie e non si trovino in esercizi alberghieri). Ad evitare eventuali errori sul numero di famiglie da indicare nel computo giornaliero di sezione, si prescrive che per tali famiglie (che risulteranno iscritte nell'Elenco A del rispettivo foglio) si tracci una freccia che dall'Elenco A vada in direzione dell'Elenco B, intendendo indicare con ciò che trattasi di famiglie non residenti nel comune, bensì temporaneamente presenti. Per l'identificazione di tali famiglie basta constatare che il comune di residenza indicato nella colonna 14 è diverso dal comune di censimento (per chiarezza: quello il cui ufficio comunale di censimento opera la revisione in questione).

9. Deve essere accertata l'esatta indicazione del sesso, confrontandola con l'indicazione del nome, della relazione di parentela, dello stato civile e della professione (sarebbe, ad esempio, errata la indicazione F nella colonna 4, se si trovasse scritto: « Roberto » nella colonna 1, « figlio » nella colonna 3, « celibe » nella colonna 5, « avvocato » nella colonna 19).

10. Deve essere accertato che sui fogli delle famiglie coabitanti (da rilevarsi dal prospetto di cui al quesito 6 delle notizie sull'abitazione del foglio relativo alla famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante) non risulti riempita la parte riservata alle notizie sull'abitazione: in tale parte deve risultare, invece, apposta l'indicazione: « coabitante con la famiglia censita con il foglio n. . . . ».

11. Circa, infine, l'accertamento della esattezza dell'indicazione del numero di vani utili (stanze) adibiti ad abitazione, basta accertare che la somma dei vani utili (stanze) adibiti esclusivamente ad abitazione (col. 1 del prospetto di cui al quesito 2) e di quelli adibiti promiscuamente ad abitazione e altro uso (col. 2 del prospetto stesso) corrisponda al totale dei vani utili (stanze) adibiti ad abitazione (indicato nella col. 3 dell'anzicitato prospetto).

12. Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, si deve procedere alla divisione in due gruppi dei fogli revisionati, collocando in un gruppo i fogli risultati regolari in ogni loro parte e nell'altro quelli risultati irregolari (per omessa compilazione di qualche parte, o per errori che non è possibile rettificare d'ufficio, o per omessa firma dei capi famiglia o capi convivenza). I fogli irregolari devono essere restituiti agli ufficiali di censimento perchè provvedano a farli completare o rettificare dai compilatori dei fogli stessi. Nel restituire tali fogli, l'ufficio deve dare disposizioni precise e particolareggiate per la correzione degli errori rilevati e deve impartire direttive perchè ne sia evitato il ripetersi. È opportuno che le risposte errate siano contrassegnate dall'ufficio con un segno a matita colorata.

Poichè i fogli risultati regolari devono essere inclusi nel computo giornaliero di sezione (mod. CP 10), ad evitare possibilità di duplicazione nel computo essi devono essere contraddistinti con la lettera maiuscola C seguita dalla data, da apporre, con inchiostro rosso o con stampiglia, nell'angolo superiore sinistro del primo dei due esemplari di ogni foglio di famiglia e di convivenza.

I fogli già computati devono essere conservati distinti per sezione. A tale fine si consiglia di provvedere l'ufficio comunale di censimento di tante cartelle (resistenti; con apposite fettucce da legarsi

per assicurare i fogli contenuti; numerate coi numeri delle sezioni) quante sono le sezioni di censimento: l'ordine diminuisce la possibilità di errori, nel mentre facilita ed accelera il lavoro. Per ciascuna sezione i fogli devono essere disposti secondo il giorno in cui sono stati computati, e cioè mettendo sopra ai fogli regolari computati il primo giorno quelli regolari computati il secondo giorno; su questi ultimi, quelli regolari computati il terzo giorno, e così di seguito.

13. Si deve quindi procedere alla compilazione, per ogni sezione, del modello CP 10 (computo giornaliero di sezione), da intestarsi col nome del comune e col numero della sezione cui si riferisce. Su una facciata del modello vi è il prospetto relativo ai fogli di famiglia; sull'altra, il prospetto relativo ai fogli di convivenza.

Nel prospetto relativo ai fogli di famiglia si devono indicare, giorno per giorno, rilevandoli dai fogli regolari, i seguenti dati:

— numero delle abitazioni occupate (escluse, perciò, grotte, baracche, ecc.) e non occupate (col. 2); tale numero corrisponde a quello dei fogli di famiglia regolari nei quali è stata compilata la parte relativa alle notizie sull'abitazione (esclusi perciò i fogli delle famiglie coabitanti) e nel quesito 1 del prospetto medesimo è stato risposto *si*; (il numero dei fogli nei quali sia stato risposto *no* al predetto quesito e sia stato specificato che si tratta di grotta, baracca e simili, deve essere indicato nella col. 4);

— numero di vani utili (stanze) adibiti ad abitazione nelle abitazioni (col. 3): tale numero coincide con quello indicato nella colonna 3 del prospetto relativo al quesito 2 di tutti i fogli di famiglia regolari, esclusi naturalmente i fogli delle famiglie coabitanti; (il numero dei vani utili relativi alle grotte, baracche e simili deve essere indicato nella col. 5);

— numero delle famiglie residenti nel comune (col. 6): tale numero corrisponde a quello dei fogli di famiglia nei quali sia stato compilato l'Elenco A e nella colonna 14 sia stato indicato, quale comune di residenza, lo stesso comune di censimento (si ricordi che, generalmente, il comune di residenza coincide, per gli iscritti nell'Elenco A, col comune di censimento, salvo il caso eccezionale illustrato più sopra di famiglie residenti altrove, per le quali si deve tracciare una freccia dall'Elenco A verso lo Elenco B);

— numero delle persone di sesso maschile (M) residenti nel comune (col. 7): esso corrisponde alla somma di tutti i maschi iscritti nell'Elenco A dei fogli di famiglia; si deve perciò contare il numero di tutte le «M» risultanti nella colonna 4 di detto elenco;

— numero delle persone di sesso femminile (F) residenti nel comune (col. 8): esso corrisponde alla somma di tutte le femmine iscritte nell'Elenco A dei fogli di famiglia; si deve perciò contare il numero di tutte le « F » risultanti nella col. 4 di detto elenco;

— totale (MF) delle persone residenti nel comune (col. 9): esso corrisponde alla somma di tutte le persone iscritte nell'Elenco A dei fogli di famiglia; tale dato deve essere rilevato direttamente dai fogli (cioè contando tutte le persone iscritte nell'Elenco A) e non dalla somma dei dati già indicati nelle colonne 7 e 8 del prospetto; tuttavia, dopo averlo rilevato, si deve controllare che corrisponda alla somma dei dati indicati nelle colonne 7 e 8; se vi fossero differenze si devono ripetere i calcoli per eliminare gli errori commessi.

Nell'effettuare i computi relativi alle colonne 7, 8 e 9 del prospetto, si faccia attenzione che non si devono conteggiare le persone iscritte nell'Elenco B, anche se per talune di esse risulti, come comune di residenza, lo stesso comune di censimento e che devono essere escluse tutte le persone iscritte negli eventuali fogli segnati con la freccia di cui al precedente punto 8.

**14.** Nel prospetto relativo ai fogli di convivenza, si devono indicare, giorno per giorno, rilevandoli dai fogli regolari, i seguenti dati:

— numero delle convivenze censite dal comune (col. 2): esso corrisponde al numero dei fogli di convivenza compilati (mod. CP 2, su carta rosa), sia che contengano ambedue gli intercalari Elenco A (mod. CP 2 bis, su carta celeste) ed Elenco B (mod. CP 2 ter, su carta gialla), oppure soltanto l'intercalare Elenco A, oppure soltanto l'intercalare Elenco B;

— numero delle persone di sesso maschile (M) residenti nel comune (col. 3): esso corrisponde alla somma dei maschi iscritti nell'intercalare Elenco A; si deve perciò contare il numero di tutte le « M » risultanti nella colonna 4 di detto intercalare;

— numero delle persone di sesso femminile (F) residenti nel comune (col. 4): esso corrisponde alla somma di tutte le femmine iscritte nell'intercalare Elenco A; si deve perciò contare il numero di tutte le « F » risultanti nella colonna 4 di detto intercalare;

— totale (MF) delle persone residenti nel comune (col. 5): esso corrisponde alla somma di tutte le persone iscritte nell'intercalare Elenco A; tale dato deve essere rilevato e controllato come detto per i fogli di famiglia.

Nel fare il computo di cui sopra si tenga presente che non si devono conteggiare le persone iscritte nell'intercalare Elenco B, anche se per talune di

esse risulti, come comune di residenza, lo stesso comune di censimento.

**15.** I dati trascritti giornalmente sul computo giornaliero di sezione devono essere sommati a quelli trascritti nei giorni precedenti ed i totali devono essere riportati sulle righe ad essi riservate, in modo che in ogni momento si possa avere la situazione aggiornata di ciascuna sezione. Pertanto, i dati relativi ai fogli riscontrati regolari il 5 novembre, trascritti sulla prima riga del modello, devono essere sommati ai dati relativi ai fogli riscontrati regolari o regolarizzati il 6 novembre e i totali devono essere scritti in corrispondenza della riga « al 6 novembre »; quelli relativi ai fogli riscontrati regolari o regolarizzati il 7 novembre devono essere sommati ai dati relativi « al 6 novembre »; e i totali devono essere scritti in corrispondenza della riga « al 7 novembre »; e così via, sino ad arrivare al totale dei dati relativi « al 18 novembre ».

Invece, i dati dei fogli riscontrati regolari o regolarizzati il 19 novembre (penultima riga del computo giornaliero) non devono essere subito trascritti sul computo giornaliero, perchè ad essi si devono eventualmente aggiungere i dati dei fogli regolarizzati nei tre giorni successivi e quelli di cui al successivo punto 17.

Pertanto, il totale generale dei dati riguardanti l'intera sezione deve essere effettuato il giorno 23 novembre.

**16.** Nei giorni dal 20 al 23 novembre devono essere controllati, dall'ufficio comunale di censimento, gli stati di sezione provvisori (mod. CP 7) consegnati dagli ufficiali di censimento non appena ultimato il ritiro dei fogli (e quindi entro il 19 novembre). Tale controllo ha lo scopo di accertare:

— che l'ufficiale di censimento abbia percorso tutte le aree di circolazione (o i tratti di esse) comprese nella sezione; a tal uopo, si deve confrontare lo stato di sezione provvisorio con l'itinerario di sezione, restituito dall'ufficiale di censimento all'ufficio comunale: se qualche tratto di area di circolazione non risultasse sullo stato di sezione provvisorio, si deve subito provvedere agli accertamenti del caso, censendo immediatamente le eventuali unità sfuggite alla rilevazione;

— che l'ufficiale di censimento abbia rilevato tutti i numeri civici; a tal uopo, si deve confrontare lo stato di sezione provvisorio con lo stradario e, per i centri abitati in cui sia stato adottato l'ordinamento per isolato, con l'insulario, facendo particolare attenzione ai numeri mancanti e soprattutto ai numeri ripetuti che risultano indicati nelle apposite

colonne dello stradario e dell'insulario: se qualche numero civico non dovesse risultare nello stato di sezione provvisorio, si deve subito provvedere agli accertamenti del caso, censendo immediatamente le eventuali unità sfuggite alla rilevazione; il confronto anzidetto dà anche la possibilità di aggiornare lo stradario e l'insulario nel caso in cui in essi dovesse mancare qualche numero civico che risultasse, invece, sullo stato di sezione provvisorio;

— che tutti i fogli consegnati siano stati debitamente ritirati, provvedendo, in caso negativo, all'immediato ritiro di quelli mancanti; in proposito, si deve controllare che per ogni foglio consegnato risulti indicato, nella colonna 13, il giorno del ritiro;

— che gli eventuali fogli delle famiglie interamente assenti, i fogli delle abitazioni non occupate e quelli delle famiglie e convivenze per le quali non fu possibile all'ufficiale di censimento di consegnare i fogli, siano stati regolarmente compilati, provvedendo, in caso negativo, agli adempimenti prescritti;

— che i fogli relativi alle famiglie di agenti diplomatici o consolari stranieri siano pervenuti all'ufficio comunale, provvedendo, in caso negativo, a sollecitare immediatamente il Ministero degli affari esteri o la prefettura;

— che il numero complessivo dei fogli compilati relativi alla sezione corrisponda al numero delle famiglie e delle abitazioni non occupate, nonché al numero delle convivenze indicate sullo stato di sezione provvisorio.

**17.** Entro il 24 novembre, improrogabilmente, devono essere completati i computi giornalieri di sezione, indicando, in corrispondenza del giorno 19, i dati relativi ai fogli riscontrati regolari o regolarizzati in tale giorno più quelli dei fogli regolarizzati nei tre giorni successivi ed eventualmente i dati relativi a:

— famiglie interamente assenti (fogli compilati d'ufficio);

— militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a sè stante, i cui fogli siano stati compilati in base alla scheda mod. CP 4;

— fogli restituiti direttamente dagli interessati all'ufficio, nel caso che l'ufficiale di censimento non abbia provveduto al ritiro;

— famiglie di agenti diplomatici o consolari stranieri, nel caso che i rispettivi fogli siano pervenuti con ritardo al comune, da parte del Ministero degli affari esteri o della prefettura;

— convivenze (indicandone solamente il numero) costituite da navi mercantili italiane e straniere, nel caso che i rispettivi fogli siano pervenuti con ritardo

al comune da parte della capitaneria di porto (tali fogli devono essere computati nella unica sezione o nell'ultima sezione relativa ai natanti).

Nella serata del 24 novembre devono aversi i dati completi di ciascuna sezione, in modo che si possa procedere alla totalizzazione dei dati di tutte le sezioni.

**18.** Nella giornata del 25 novembre, improrogabilmente, deve essere compilato il riepilogo dei computi giornalieri di sezione (mod. CP 11). Per la compilazione di tale riepilogo basta riportare in ciascuna riga i totali del computo giornaliero di ciascuna sezione (il numero distintivo di sezione deve essere progressivamente indicato nella col. 1), relativi, rispettivamente, alle grotte, baracche e simili (colonne 4 e 5), alle abitazioni vere e proprie occupate e non occupate (colonne 2 e 3), alle famiglie ed alle convivenze; si devono fare quindi le somme per ottenere i dati totali del comune.

#### COMUNICAZIONE DEI DATI PROVVISORI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**19.** Il giorno 26 novembre, improrogabilmente, il Sindaco deve telegrafare all'Istituto centrale di statistica i totali del riepilogo dei computi giornalieri di sezione.

Al riguardo si fa presente che se anche un solo comune, sia pure il più piccolo, non ottemperasse tempestivamente a tale disposizione, sarebbe impossibile conoscere, nel termine fissato, il dato provvisorio complessivo della popolazione della Repubblica, compromettendo così gli sforzi e le diligenti cure di tutti gli altri comuni. Pertanto, l'osservanza della disposizione anzidetta riveste carattere di importanza assoluta e l'eventuale ritardo, anche se di un solo giorno, nella trasmissione del telegramma sarebbe considerato come una mancanza grave.

Le notizie che devono essere contenute nel telegramma sono le seguenti:

— numero complessivo delle abitazioni vere e proprie;

— numero complessivo delle stanze delle predette abitazioni;

— numero complessivo delle famiglie residenti;

— numero complessivo dei maschi residenti nelle famiglie;

— numero complessivo delle femmine residenti nelle famiglie;

— totale della popolazione residente nelle famiglie;

— numero complessivo delle convivenze esistenti;

— numero complessivo dei maschi residenti nelle convivenze;

— numero complessivo delle femmine residenti nelle convivenze;

— totale della popolazione residente nelle convivenze.

La compilazione del telegramma in questione deve essere fatta, rigorosamente, secondo l'ordine e la disposizione risultanti dal seguente esempio:

*ISTAT - ROMA Abitazioni 2327 duemilatrecentoventisette virgola stanze 6421 seimilaquattrocentoventuno punto famiglie 2452 duemilaquattrocentocinquantadue virgola maschi 4701 quattromilasettecentouno virgola femmine 4735 quattromilasettecentotrentacinque virgola totale popolazione residente famiglie 9436 novemilaquattrocentotrentasei punto convivenze 7 sette virgola maschi 104 centoquattro virgola femmine 22*

*ventidue virgola totale popolazione residente convivenze 126 centoventisei punto Sindaco . . . . . (denominazione del comune).*

Nel caso in cui in un comune non esistessero convivenze, si deve scrivere (dopo il totale popolazione residente famiglie): *convivenze zero*.

I numeri devono essere scritti in cifre e ripetuti in lettere.

Non è consentito, per nessun motivo, di spostare l'ordine sopra indicato.

Prima che il telegramma venga portato all'ufficio telegrafico per la trasmissione, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento deve controllarlo personalmente e confrontarlo con i totali risultati nel riepilogo dei computi giornalieri di sezione e, a comprova di ciò, deve apporre la sua sigla, in basso a sinistra, nella copia del telegramma che sarà consegnata all'ufficio telegrafico.

### SEZIONE 3 — REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA E INTAVOLAZIONE DEI DATI

#### REVISIONE QUANTITATIVA E ORDINAMENTO DEI FOGLI

**20.** La revisione quantitativa deve essere iniziata subito dopo l'invio all'Istituto centrale di statistica del telegramma relativo ai dati provvisori. Essa costituisce una fase della revisione definitiva (preordinata allo scopo di una prima intavolazione dei dati) e tende ad accertare, con ogni mezzo in possesso del comune e, per i piccoli comuni, anche in base alle conoscenze dirette degli impiegati comunali addetti all'ufficio, che nessuna unità di censimento (famiglia, convivenza, abitazione non occupata) e nessuna persona:

- a) siano sfuggite alla rilevazione;
- b) siano state, per errore, doppiamente censite.

In questa fase dei lavori è, pertanto, necessario ripetere, con maggior calma e con la più grande attenzione, il controllo già fatto dello stato di sezione provvisorio.

Ogni ufficio comunale, nell'ambito delle proprie possibilità (molto utili si appalesano, ad esempio, nei stradari analitici posseduti da vari comuni, nei quali risultano singolarmente indicati tutti i numeri civici ed i numeri interni, nonchè il cognome e nome dei capi famiglia) deve poi approfondire la revisione quantitativa e può fare, se il tempo glielo consente, anche un confronto, sia pure per il momento sommario (limitato, cioè, al solo cognome e nome) delle persone risultanti nei fogli di censimento con

le persone risultanti nei fogli anagrafici (ciò che prescinde dalla revisione dell'anagrafe in relazione ai risultati del censimento, operazione questa che deve essere compiuta soltanto a decorrere dal 2 gennaio 1952).

**21.** Se nel corso della revisione finale quantitativa dovessero risultare unità di censimento o persone sfuggite alla rilevazione, si deve provvedere alla compilazione dei fogli delle unità sfuggite o all'aggiunta delle persone nei fogli ad esse corrispondenti, dopo aver fatto in loco i necessari e rigorosi accertamenti del caso. Analogamente, dopo i necessari accertamenti, si deve procedere all'annullamento di uno dei due fogli relativi alle unità di censimento che siano state, per errore, doppiamente censite e alla eliminazione delle persone che, per errore, siano state censite due volte. Nessun foglio di censimento può essere compilato d'ufficio o annullato, nè alcuna persona può essere aggiunta o eliminata dai fogli, se non previ gli anzidetti accertamenti.

In relazione alle variazioni da apportare l'ufficio comunale di censimento deve osservare attentamente le seguenti norme:

— sui fogli compilati d'ufficio, nel margine superiore della prima facciata, deve essere apposta, ad inchiostro rosso, l'annotazione: « compilato d'ufficio perchè ... » (indicando il motivo della compilazione),



nonchè la firma del dirigente dell'ufficio comunale di censimento e il bollo del comune;

— i fogli annullati in sede di revisione devono essere sbarrati, in tutte le facciate, con due linee diagonali incrociate ad inchiostro rosso e, nel margine superiore della prima facciata, deve essere apposta, pure ad inchiostro rosso, l'annotazione: « Annullato d'ufficio perchè... » (indicando il motivo dell'annullamento), nonchè la firma del dirigente dell'ufficio comunale di censimento e il bollo del comune; i fogli annullati devono essere raccolti in apposita cartella per essere spediti, a suo tempo, all'Istituto centrale di statistica, insieme al materiale di censimento;

— le notizie relative alle persone aggiunte nei fogli già compilati devono essere scritte ad inchiostro rosso e, nel margine sinistro della facciata interna del foglio, accanto al cognome e nome, si deve apporre l'annotazione A P A (che significa « aggiunta previo accertamento »), nonchè la sigla del dirigente dell'ufficio comunale di censimento;

— la cancellazione di persone iscritte nei fogli deve essere effettuata tracciando, su tutte le notizie ad esse relative, una riga ad inchiostro rosso e apponendo, nel margine sinistro della facciata interna del foglio, accanto al cognome e nome, la annotazione CPA (che significa « cancellata previo accertamento »), nonchè la sigla del dirigente dell'ufficio comunale di censimento;

— tutte le altre variazioni apportate nei fogli in sede di revisione devono essere effettuate tracciando una riga ad inchiostro rosso sulla notizia errata e scrivendo, nello spazio sovrastante, pure ad inchiostro rosso, la notizia esatta;

— le notizie mancanti nei fogli devono essere scritte ad inchiostro rosso nel posto ad esse destinato.

Nell'ambito della revisione quantitativa rientra pure il controllo degli assenti temporanei risultanti nell'Elenco A dei fogli di famiglia e di convivenza. Per ogni persona iscritta nell'Elenco A, in corrispondenza della quale risulti *no* nella colonna 15, si deve esaminare, nella colonna 17, il motivo della assenza, per accertare che esso rientri tra quelli indicati nell'avvertenza 3 della guida per la compilazione del foglio di famiglia e nel paragrafo 3 delle avvertenze per la compilazione del foglio di convivenza. Qualora si dovesse constatare che qualche persona non sia da considerarsi assente temporaneamente, cioè non sia da considerarsi come facente ancora parte della famiglia, si deve eliminarla dal foglio, dopo i necessari accertamenti del caso.

**22.** Ultimata la revisione quantitativa, i comuni devono provvedere, per ciascuna sezione di censi-

mento, all'ordinamento dei fogli, al fine di apporvi la numerazione definitiva. Premesso che i fogli di famiglia (compresi i fogli compilati per la sola parte « notizie sull'abitazione ») devono essere separati dai fogli di convivenza, si devono tener presenti le seguenti norme:

a) i fogli di famiglia relativi ad unità di censimento situate in territorio nel quale sia stato adottato l'ordinamento per isolato devono essere raggruppati per ordine progressivo di isolato ed ordinati, nell'ambito di questo, per ordine alfabetico di area di circolazione e, per ognuna di queste ultime, secondo l'ordine progressivo della numerazione civica e, per ciascun numero civico, secondo la scala (o la corte) e il numero interno (qualora nella stessa abitazione coabitino più famiglie, i relativi fogli devono essere disposti facendo precedere gli altri dal foglio relativo alla famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante);

b) i fogli di famiglia relativi ad unità di censimento situate in territorio nel quale non sia stato adottato l'ordinamento per isolato devono essere disposti secondo il rigoroso ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, secondo l'ordine progressivo della numerazione civica e, per ciascun numero civico, secondo l'ordine della scala, interno, ecc. (qualora nella stessa abitazione coabitino più famiglie, i relativi fogli devono essere disposti facendo precedere gli altri dal foglio relativo alla famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante);

c) dei due gruppi di fogli di famiglia così ordinati, quello di cui alla lettera a) deve precedere quello di cui alla lettera b). Gli stessi criteri si devono applicare per l'ordinamento dei fogli di convivenza che devono essere posti dopo l'ultimo foglio di famiglia del secondo gruppo. I fogli di famiglia compilati d'ufficio, relativi ai militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglie a sè stanti, quando siano privi della indicazione dell'indirizzo (perchè gli intestatari non hanno un'abitazione, nè un recapito) devono essere posti dopo l'ultimo foglio di famiglia della speciale sezione dei « senza tetto ».

**23.** Effettuate le operazioni suddette, e mantenendo rigorosamente i fogli nell'ordine descritto, l'ufficio comunale di censimento deve provvedere a numerare, ad inchiostro, in ordine numerico progressivo, tutti i fogli di censimento di ogni singola sezione. Tale numero d'ordine deve essere scritto sulla prima facciata di ciascun foglio, nell'apposito rettangolino, nell'angolo superiore destro, sotto le parole: « N. definitivo del foglio », e ciò indipendentemente dal numero provvisorio che figura nel rettangolino a

sinistra e che, com'è ovvio, quasi sempre non coinciderà con quello.

Infine, in ciascun foglio di famiglia relativo a famiglia che occupa l'abitazione al titolo principale (caso di più famiglie coabitanti), l'ufficio deve provvedere alla sostituzione del numero (o dei numeri) indicati a matita dall'ufficiale di censimento nella colonna 1 del prospetto in fondo alla prima facciata, col numero o coi numeri definitivi che risulteranno nei fogli delle famiglie coabitanti.

#### REVISIONE QUALITATIVA

**24.** La revisione qualitativa costituisce la seconda fase della revisione definitiva ed è una delle più importanti operazioni: si tratta principalmente di effettuare un controllo critico dei dati rilevati, per eliminare gli errori esistenti nei fogli. La revisione qualitativa costituisce, perciò, il lavoro più delicato e di maggiore responsabilità, nel quale l'ufficio comunale deve concentrare la massima attenzione, operando con la maggiore diligenza.

**25.** Per quanto concerne la testata del foglio, si deve controllare:

— che sui fogli di famiglia e di convivenza siano esatte le indicazioni apposte dall'ufficiale di censimento al quesito 1 racchiuso dal rettangolo, relativo alla ubicazione dell'abitazione (centro abitato, nucleo abitato, casa sparsa) e alla denominazione del centro o del nucleo: per tale controllo l'ufficio comunale si deve servire del piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica e delle cartine di sezione ove sono delimitati i centri abitati (con una linea di colore azzurro) e i nuclei abitati (con una linea di colore marrone), tenendo in evidenza l'indirizzo che risulta sul foglio; è da avvertire che la denominazione del centro o del nucleo deve corrispondere perfettamente alla denominazione risultante sul modello C 1 « Elenco delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati » restituito al comune insieme al piano topografico approvato;

— che l'ufficiale di censimento, nel rispondere *si* o *no* alla domanda relativa ai requisiti igienico-sanitari delle abitazioni (quesito 2 del foglio di famiglia, racchiuso dal rettangolo) non sia stato influenzato da criteri soggettivi, ma abbia risposto realisticamente;

— che nella testata del foglio di convivenza risulti chiaramente la specie della convivenza.

**26.** Per quanto riguarda le notizie sull'abitazione, si deve controllare:

— che sia stato sempre risposto alla prima domanda del quesito 1, relativo alla specie dell'abita-

zione; nel caso che non si tratti di abitazione vera e propria, cioè quando risulti risposto *no* a tale domanda, deve essere stato risposto alla seconda domanda indicando la specie dell'abitazione (grotta, baracca, cantina, ecc.);

— che le risposte date nelle colonne 4 e 5 del prospetto di cui al quesito 2 risultino attendibili: potrebbe esservi errore quando il numero dei vani utili adibiti ad altro uso ed il numero dei vani accessori dell'abitazione sia esorbitante in confronto al totale dei vani utili adibiti ad abitazione, risultante nella colonna 3 del prospetto;

— che, per quanto concerne la cucina, nel caso sia stato risposto affermativamente alla lettera *a*) del quesito 3, figuri la risposta, affermativa o negativa, nella successiva lettera *b*); e se, risultando una risposta negativa alla lettera *a*), sia stato risposto alla lettera *c*); alla lettera *d*), poi, deve essere stato sempre risposto;

— che, per quanto concerne gli impianti esistenti nell'abitazione, siano attendibili le risposte date nel prospetto di cui al quesito 4; per le notizie relative all'acqua potabile di acquedotto, all'impianto fisso di elettricità, all'impianto fisso di gas, il comune in alcuni casi ha la possibilità di accertare la esattezza delle risposte (ad esempio: quando nel comune non v'è impianto di distribuzione di gas, la risposta al relativo quesito non può essere che negativa; altrettanto dicasi per l'acqua potabile di acquedotto e l'elettricità, qualora nel comune o in determinate zone di esso non vi sia acquedotto o non esista impianto per la distribuzione di energia elettrica);

— che, per quanto concerne il titolo di godimento dell'abitazione, sia stata data risposta al quesito 5 con uno dei termini tassativamente stabiliti, e cioè che vi sia stato scritto: proprietà o usufrutto o affitto o uso gratuito (quest'ultimo titolo di godimento ricorre specialmente per i portieri, i custodi, i guardiani e simili);

— che, per quanto concerne la coabitazione, risultando una risposta negativa alla prima parte del quesito 6, sia stato compilato il prospetto delle famiglie coabitanti (è da avvertire che nel prospetto stesso non deve risultare la famiglia censita nel foglio in cui il prospetto in questione risulta compilato), accertando, inoltre, che nei fogli di queste ultime famiglie non risulti compilata la parte relativa alle abitazioni e che il corrispondente numero del foglio, nonchè il cognome e nome del capo famiglia, siano stati esattamente riportati nel prospetto di cui al quesito 6; evidentemente, gli indirizzi delle abitazioni di tutte le famiglie coabitanti devono coincidere perfettamente.

27. Per quanto riguarda la facciata interna e l'ultima facciata del foglio di famiglia, si deve accertare:

— che sia stata data risposta in ogni colonna, tenendo presenti i casi di giustificata mancanza di risposta, di cui si è detto al capitolo 7, sez. 3, punto 34, relativamente agli accertamenti da effettuarsi dallo ufficiale di censimento all'atto del ritiro dei fogli;

— che i censiti siano stati regolarmente iscritti nell'elenco appropriato al loro caso (Elenco A o Elenco B);

— che siano esatte le notizie indicate nelle colonne 19 e 21 e che la risposta alla colonna 20 sia stata data con una delle 27 espressioni tassative elencate nell'avvertenza 14 della guida;

— che non risultino contraddizioni tra le notizie indicate nel foglio, tenendo presenti gli esempi citati al capitolo 7, sez. 3, punto 38, relativamente ai ricordati accertamenti da effettuarsi dall'ufficiale di censimento.

28. La revisione in parola è stata già compiuta sommariamente dall'ufficiale di censimento all'atto del ritiro dei fogli: non sarà stato possibile, tuttavia, regolarizzare tutti i fogli in ogni parte; anzi, è presumibile che parecchi errori sussistano ancora, dato che l'ufficiale di censimento non poteva avere la possibilità di approfondire l'esame di ciascun foglio. È pertanto indispensabile che l'ufficio comunale di censimento riveda con la massima attenzione e con ogni rigore i singoli fogli, allo scopo di colmare tutte le lacune esistenti e di eliminare tutti gli errori commessi dai censiti o dagli stessi ufficiali di censimento.

Prima di far luogo a variazioni, è indispensabile che l'ufficio comunale di censimento accerti, con la massima cura, la notizia esatta, col concorso dei censiti interessati. Non si può effettuare alcuna variazione per far concordare tra loro notizie contrastanti, se prima non si accerti quale sia la notizia esatta; nè si possono modificare le risposte date alle colonne 19, 20, 21 per farle formalmente concordare, senza assumere presso il censito le necessarie informazioni del caso. Si può soltanto ammettere la modificazione d'ufficio delle notizie errate relative al sesso, allo stato civile, alla data di nascita, al luogo di nascita, in base alle risultanze del registro di stato civile e dell'anagrafe della popolazione.

Quanto detto sopra per i fogli di famiglia vale anche per la revisione qualitativa dell'intercalare Elenco A e dell'intercalare Elenco B dei fogli di convivenza.

29. Su ciascun foglio di famiglia e su ciascun foglio di convivenza riveduto, non appena sia stata

ultimata la revisione del foglio stesso, si deve apporre la seguente indicazione, sotto la firma dell'ufficiale di censimento: « Riveduto » e la firma leggibile del revisore. Qualora nei grandi comuni si ritenesse opportuno affidare ad un gruppo specializzato la revisione delle risposte date alle colonne 19, 20, 21, il revisore di tali colonne deve apporre l'indicazione anzidetta (« Riveduto » e la firma) sotto la firma del capo famiglia o del capo convivenza. Sui fogli compilati in tali comuni, devono risultare quindi due indicazioni relative alla revisione effettuata e due firme dei revisori.

#### INTAVOLAZIONE DEI DATI

30. Ultimata la revisione qualitativa e riaccertato l'ordinamento numerico progressivo di tutti i fogli di censimento per ciascuna sezione, l'ufficio comunale deve procedere (a' termini dell'articolo 44 del Regolamento) alla compilazione degli stati di sezione definitivi (mod. CP 8). Prima, però, deve separare l'uno dall'altro i due esemplari dei fogli di censimento relativi alla stessa famiglia o convivenza (che fino a questo momento si trovavano riuniti), accertandosi che portino lo stesso numero definitivo.

Ad ogni sezione di censimento deve corrispondere uno stato di sezione definitivo (uno o più fogli), sul quale, nell'apposito rettangolino in alto a destra, deve essere indicato il numero della sezione. Pertanto, è fatto assoluto divieto di comprendere due o più sezioni in uno stesso stato di sezione definitivo. Ad ogni riga dello stato di sezione definitivo corrisponde un foglio di famiglia o di convivenza. Il compilatore dello stato di sezione definitivo, tenendo dinnanzi a sè i fogli di censimento di una sezione, deve procedere alla indicazione delle notizie richieste nel modello, procedendo ordinatamente dal foglio di famiglia contrassegnato col numero definitivo 1.

Le notizie da indicare nelle colonne da 1 a 7 devono essere desunte dalla metà superiore della prima facciata di ciascun foglio, e precisamente dalla parte soprastante alle « notizie sull'abitazione ». Per i dati da indicare nelle colonne da 8 a 12, che devono essere desunti dalla metà inferiore della prima facciata del foglio di famiglia (quella compresa nel riquadro intitolato « notizie sull'abitazione »), si avvertano i compilatori degli stati di sezione definitivi che: a) non in tutte le righe delle colonne predette devono risultare i dati, ma solo in quelle relative a fogli riempiti nella parte « notizie sull'abitazione »; b) per ciascun foglio di famiglia compilato nella parte « notizie sull'abitazione », si devono riempire soltanto le colonne 8 e 9 se trattasi di abitazione vera e propria (cioè se figura *si* al quesito 1 del

foglio) e l'abitazione risulta occupata; soltanto le colonne 10 e 11 se trattasi di una grotta, baracca, ecc. (cioè se figura *no* al quesito 1 del foglio); soltanto la colonna 12 se trattasi di abitazione non occupata.

**31.** Ciò premesso, si precisa che i dati da indicare nelle colonne 8 e 10 si desumono dalla colonna 3 del prospetto di cui al quesito 2 del foglio di famiglia; mentre i dati da indicare nelle colonne 9 e 11 si desumono dal prospetto di cui al quesito 6 contando il numero delle famiglie coabitanti ed aumentando tale numero di una unità. È evidente che, qualora l'abitazione sia occupata soltanto dalla famiglia cui si riferisce il foglio, il prospetto di cui al quesito 6 deve risultare in bianco e, in tal caso, nelle colonne 9 e 11 si deve scrivere 1. Il dato da indicare nella colonna 12 si desume dalla colonna 3 del prospetto di cui al quesito 2 del foglio di famiglia.

Per quanto concerne i dati da indicare nelle colonne da 13 a 16, essi devono essere desunti dall'Elenco A dei fogli di famiglia e dall'intercalare Elenco A dei fogli di convivenza. Nessuna difficoltà si presenta per quanto concerne il dato da indicare nella colonna 13, bastando contare in detto elenco le M della colonna 4; altrettanto dicasi per il dato da indicare nella colonna 14, bastando contare le F. La somma di questi due dati, che deve essere indicata nella colonna 15, deve corrispondere al totale delle persone iscritte nell'Elenco A del foglio di famiglia o di convivenza. Il compilatore accerti sempre tale corrispondenza onde evitare errori che emergerebbero, poi, dalla quadratura finale.

Circa il dato da indicare nella colonna 16 dello stato di sezione definitivo, esso deve essere desunto dalla colonna 16 del foglio di famiglia o di convivenza contando le persone assenti temporaneamente per le quali sia stato indicato, come luogo ove si trova l'assente, uno stato estero. Il dato da scrivere nella colonna 17 deve essere desunto contando (per i fogli di famiglia) tutti i SI che si trovano indicati nella colonna 15 del foglio di famiglia e aggiungendo a tale numero il totale delle persone risultanti nell'Elenco B; per i fogli di convivenza, al totale dei SI della colonna 15 dell'intercalare Elenco A deve essere aggiunto il totale delle persone risultanti iscritte nell'intercalare Elenco B.

Circa il dato da indicare nella colonna 18, si precisa che esso deve essere desunto dalla colonna 14 del foglio di famiglia (o di convivenza, intercalare Elenco B) contando le persone iscritte nell'Elenco B per le quali sia stato indicato come comune di residenza un comune estero, o uno stato estero.

**32.** Si avverte che, dopo aver indicato i dati relativi all'ultimo foglio di famiglia, si deve tirare

una linea orizzontale ad inchiostro nero e quindi lasciare due righe in bianco (destinate ai totali delle famiglie, secondo le precisazioni più oltre indicate); dopo le due righe in bianco, si deve tracciare una riga ad inchiostro rosso indicante la separazione dei dati concernenti le famiglie da quelli delle convivenze.

Ultimata la indicazione di tutti i dati suddetti relativi a tutti i fogli di famiglia e a tutti i fogli di convivenza della sezione, operazione questa che deve essere fatta con la massima attenzione (specie per quanto concerne la indicazione dei dati di cui alle colonne da 8 a 12 che richiedono, come si è visto, opportuni accorgimenti), il compilatore deve eseguire, con la maggior cura, la somma dei dati alla fine di ciascuna facciata e, pertanto, è opportuno: a) che dette somme siano eseguite due volte, in modo da essere ben certi che la somma dei totali delle colonne 13 e 14 sia uguale al totale della colonna 15; b) che le cifre di «riporto» scritte in testa ad ogni pagina corrispondano esattamente a quelle da riportare indicate in fondo alla pagina precedente: in proposito si osserva che non deve eseguirsi il riporto alla pagina seguente se prima non sia stato eseguito scrupolosamente il controllo suddetto e non siano stati eliminati gli eventuali errori.

**33.** Eseguita la totalizzazione generale (famiglie e convivenze), si deve procedere alla totalizzazione dei dati relativi alle sole famiglie (da indicare ad inchiostro rosso nelle due righe in bianco lasciate sopra la linea rossa); indi, dei dati relativi alle sole convivenze (da indicare ad inchiostro rosso nelle righe susseguenti all'ultima registrazione delle convivenze). Occorre accertarsi che la somma delle cifre in rosso di ciascuna colonna, relative alla totalizzazione dei dati delle famiglie, con le cifre in rosso delle corrispondenti colonne relative alla totalizzazione dei dati delle convivenze, corrispondano esattamente ai rispettivi totali generali di cui sopra.

Le pagine di uno stesso stato di sezione definitivo devono essere numerate progressivamente e cucite lungo la linea indicata sullo stampato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, lo stato di sezione definitivo deve essere compilato in duplice esemplare.

**34.** Ultimata la compilazione di tutti gli stati di sezione definitivi, l'ufficio comunale deve procedere alla compilazione del prospetto riassuntivo (mod. CP 9), avendo cura di ordinare secondo la numerazione progressiva delle sezioni tutti gli stati di sezione definitivi. Il prospetto riassuntivo deve essere unico (uno o più fogli) per l'intero comune.

Nei riguardi della compilazione del prospetto riassuntivo, si osserva, preliminarmente, che in ogni riga del prospetto stesso devono essere trascritti o indicati i dati relativi ad una sezione. Tra i dati relativi alle sezioni di una frazione geografica e quelli relativi alle sezioni della frazione susseguente devono essere lasciate due righe in bianco. Le notizie e i dati di ogni sezione da trascrivere o indicare sul prospetto riassuntivo sono quelli che si ricavano dagli stati di sezione definitivi. Data la complessità dei dati richiesti in tale prospetto, è necessario che la compilazione dello stesso sia affidata a persone di sicuro affidamento dal punto di vista della diligenza e della idoneità a compiere tale lavoro con esattezza ed attenzione.

**35.** Come guida per la compilazione, si descrivono qui di seguito le varie operazioni in ordine di successione per la indicazione dei dati da porre nella prima riga del prospetto riassuntivo, dati che concernono la sezione 1 e che, quindi, devono essere ricavati dallo stato di sezione definitivo relativo alla sezione stessa:

— nella colonna 1 si deve scrivere la lettera A corrispondente alla lettera ordinale della prima frazione geografica (nel caso in cui il comune abbia una sola frazione geografica si scriverà, in luogo della lettera A, « unica »);

— nella colonna 2 si deve scrivere il numero 1, che contraddistingue la prima sezione;

— nella colonna 3 deve essere indicato il numero delle abitazioni « vere e proprie » occupate, che si ricava contando le righe dello stato di sezione definitivo nelle quali risultino dati alle colonne 8 e 15;

— nella colonna 4 deve essere indicato il totale dei vani utili delle abitazioni « vere e proprie » occupate, totale che si ricava sommando le cifre indicate nelle varie righe della colonna 8 dello stato di sezione definitivo in corrispondenza delle quali risultino dati anche nella colonna 15;

— nella colonna 5 deve essere indicato il numero delle famiglie che occupano le abitazioni « vere e proprie »: tale numero si ricava sommando le cifre indicate nelle varie righe della colonna 9 dello stato di sezione definitivo in corrispondenza delle quali risultino dati anche nella colonna 15;

— nella colonna 6 deve essere indicato il numero delle grotte, baracche, cantine, ecc., che si ricava contando le righe dello stato di sezione definitivo nelle quali alla colonna 10 risultino dati;

— nella colonna 7 deve essere indicato il totale dei vani utili relativi alle grotte, baracche, cantine, ecc.: tale numero è quello risultante dal totale ge-

nerale della colonna 10 dello stato di sezione definitivo;

— nella colonna 8 deve essere indicato il numero delle famiglie che occupano le grotte, baracche, cantine, ecc.: tale numero è quello risultante dal totale generale della colonna 11 dello stato di sezione definitivo;

— nella colonna 9 deve essere indicato il numero delle abitazioni non occupate, che si ricava contando le righe dello stato di sezione definitivo nelle quali alla colonna 12 risultino dati;

— nella colonna 10 deve essere indicato il totale dei vani utili delle abitazioni non occupate: tale numero è quello risultante dal totale generale della colonna 12 dello stato di sezione definitivo;

— per le colonne 11, 12 e 13 non occorrono chiarimenti in quanto per i dati da indicare in tali colonne sono sufficienti le indicazioni poste nelle rispettive testate;

— nella colonna 14 deve essere indicato il numero delle convivenze, che si ricava contando le righe dello stato di sezione definitivo nelle quali risultino dati dopo la linea orizzontale rossa che separa i fogli di famiglia da quelli di convivenza;

— per i dati da indicare nelle colonne 15, 16, 17, 18, 23 e 24 basta riportare i totali indicati in rosso, relativi alle famiglie, risultanti rispettivamente nelle colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello stato di sezione definitivo;

— per i dati da indicare nelle colonne 19, 20, 21, 22, 25 e 26 basta riportare i totali indicati in rosso, relativi alle convivenze, risultanti rispettivamente nelle colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello stato di sezione definitivo.

**36.** Eseguita la registrazione dei dati nella prima riga del prospetto riassuntivo (cioè effettuata la registrazione dei dati relativi alla sezione di censimento 1), si deve procedere alla registrazione dei dati nella seconda riga (cioè della sezione 2), indi nella terza e così via, ripetendo ogni volta le operazioni indicate nell'ordine sopra descritto. Prima, però, di passare alla indicazione dei dati in una nuova riga, il compilatore deve accertare che la somma delle due cifre scritte nelle colonne 15 e 16 sia uguale alla cifra indicata nella colonna 17 della stessa riga del prospetto. Altrettanto dicasi per la somma delle cifre scritte nelle colonne 19 e 20, che deve risultare uguale alla cifra indicata nella colonna 21.

**37.** Terminata l'indicazione dei dati relativi alle singole sezioni, devono essere riepilogati i dati riguardanti le sezioni comprese in ciascuna frazione geografica. Per la prima frazione geografica si som-



mano, per colonna, i dati concernenti le sezioni in essa comprese e i relativi totali devono essere scritti, in nero marcato, nella prima delle due righe lasciate in bianco tra i dati dell'ultima sezione della suddetta frazione geografica e i dati della prima sezione della frazione geografica successiva. Analogamente si procede per le altre frazioni geografiche.

**38.** Anche nella compilazione del prospetto di cui trattasi, occorre sempre verificare che le cifre di riporto, annotate in testa a ciascuna pagina successiva alla prima, corrispondano esattamente ai totali parziali relativi alla parte di frazione già registrata nella pagina precedente. Sull'ultima riga dell'ultima pagina del prospetto riassuntivo devono essere rie-

pilogati i dati per tutto il comune, sommando, per colonna, i totali (già scritti a carattere marcato) relativi alle diverse frazioni geografiche.

Le pagine del prospetto riassuntivo devono essere numerate progressivamente e cucite lungo la linea indicata nello stampato.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, il prospetto riassuntivo deve essere compilato in triplice esemplare: il primo esemplare deve essere inviato, non appena compilato, direttamente all'Istituto centrale di statistica; il secondo esemplare deve essere spedito con il materiale di censimento come detto al successivo capitolo 10, sez. 2, punto 6; il terzo esemplare deve essere trattenuto dal comune.

## CAPITOLO 9

### PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO E CONFRONTO CON L'ANAGRAFE

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Il IX Censimento generale della popolazione è stato eseguito a distanza di quindici anni dal precedente censimento e un eguale intervallo di tempo era quindi decorso dall'ultima revisione dell'anagrafe in base ai risultati del censimento. Trattasi di un periodo che ha visto forzose e anormali migrazioni di un numero grandissimo di famiglie sospinte e incalzate dagli eventi bellici da luogo a luogo senza altra preoccupazione, talvolta, che quella di sopravvivere. Da tale fenomeno hanno avuto origine irregolarità anagrafiche (duplicazioni di iscrizione, alterazioni di generalità e di indirizzi, indirizzi errati, omesse denuncie di immigrazione ed emigrazione da un comune all'altro o da e per l'estero, omesse denuncie di cambiamento di abitazione nell'ambito dei singoli comuni, ecc.) in quantità tale da compromettere seriamente gli importantissimi servizi comunali connessi con l'anagrafe, quali i servizi elettorale, della leva, dei tributi, dell'istruzione elementare, ecc..

Si rendeva pertanto necessario che il censimento fosse portato ad un alto grado di perfezione così da offrire sicuro affidamento per basare su di esso il generale e completo riordinamento delle anagrafi. Poichè, d'altra parte, dal confronto del censimento con le anagrafi non potevano non emergere casi sia pure marginali di unità sfuggite o mal censite, anche per il censimento ne sarebbe derivato un ulteriore vantaggio che se pur non metteva il conto di perseguire ai soli fini statistici, tuttavia conferiva pregio ai dati del censimento stesso.

2. Anzitutto è stata disposta, per la prima volta su piano nazionale, una operazione di vasta portata, designata « confronto tra presenti ed assenti temporanei » tendente ad accertare se tutti gli iscritti nei

fogli come presenti temporanei (Elenco B) fossero stati anche iscritti come assenti temporaneamente (Elenco A) nei fogli delle rispettive famiglie o convivenze. L'operazione ha avuto come primo obiettivo il recupero delle unità sfuggite al censimento, la eliminazione delle duplicazioni e il ristabilimento della norma di censimento nei casi di errata applicazione della norma stessa, specie riguardo al comune di residenza. Erano appunto questi i casi maggiormente interessanti ai fini della tanto auspicata revisione delle anagrafi, che pertanto è stata subito intrapresa ponendovi a fondamento un materiale di censimento reso idoneo allo scopo attraverso il confronto tra presenti e assenti temporanei.

3. I risultati delle operazioni di cui trattasi sono stati tali da giustificare pienamente il relativo onere di spesa e di lavoro. Infatti, mentre dal confronto tra presenti e assenti temporanei in particolar modo, ma anche dal confronto tra censimento e anagrafe, sono scaturite moltissime regolarizzazioni ai fini statistici, ai fini anagrafici, attraverso la seconda operazione, è stato possibile accertare il comune di residenza di una considerevole massa di persone venutesi a trovare in particolari condizioni in dipendenza e degli eventi bellici (profughi e sfollati) e della legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo. Per ciò che concerne in modo speciale il perfezionamento del censimento, le variazioni apportate (iscrizione di persone sfuggite al censimento; passaggio di censiti dall'Elenco A all'Elenco B e viceversa; cancellazione di persone erroneamente censite; inserzione di fogli relativi a famiglie o ad abitazioni sfuggite al censimento e annullamento di fogli concernenti duplicazioni di censimento) hanno lar-

gamente superato il milione. Naturalmente molto ragguardevole è stato il beneficio che ne è conseguito per le anagrafi ai fini delle regolarizzazioni a seguito del confronto con il censimento.

4. Nella sezione 2 del presente capitolo sono contenute le norme concernenti gli adempimenti dei comuni ai fini del confronto tra presenti e assenti temporanei. Nella sezione 3 sono riportate le istruzioni per il

confronto tra il censimento e anagrafe, che prevedono molto particolareggiatamente la ricca casistica delle possibili situazioni di fatto da disciplinare. La sezione 4 comprende le norme concernenti il perfezionamento del censimento e la revisione dell'anagrafe: tali norme sono comprese in un'unica sezione in quanto, pur avendo le due operazioni distinti scopi finali, i relativi adempimenti sono collegati e interdipendenti.

## SEZIONE 2 — CONFRONTO TRA PRESENTI E ASSENTI TEMPORANEI

### ADEMPIMENTI DEI COMUNI RELATIVAMENTE ALLA SEGNALAZIONE DEI PRESENTI TEMPORANEI

#### A) *Adempimenti dei comuni di presenza temporanea.*

5. Per ogni persona iscritta nell'Elenco B dei fogli di famiglia e di convivenza, che sia residente in Italia (col. 14), deve essere compilata una « Segnalazione di presente temporaneo » mod. CP 12, di colore verde. La segnalazione deve essere compilata in ogni parte, ad eccezione del rettangolo in fondo a destra.

Le segnalazioni compilate devono essere inviate entro il 29 febbraio 1952, in unica spedizione raccomandata, ai rispettivi comuni di residenza. Prima della spedizione dei modelli CP 12 compilati deve essere formato apposito elenco (v. a pag. 165 il 1° schema), per accertarne in seguito la restituzione e sollecitarla, se necessario.

6. I comuni di presenza temporanea che ricevono in restituzione i modelli CP 12 devono prendere nota della data di ricevimento.

Per le segnalazioni che hanno avuto esito positivo (sono quelle recanti nel rettangolo in fondo a destra l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio apposti dal comune di residenza) deve essere apposto sui fogli di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta lungo la linea verticale sinistra della colonna 14 bis; dopo di che, le segnalazioni stesse devono essere archiviate e conservate per un anno.

Per le segnalazioni che hanno avuto esito negativo (sono quelle aventi il rettangolo sbarrato con due lineette, come detto al punto 11):

- se in esse risulti indicato un altro comune di residenza, devono essere subito compilati nuovi modelli CP 12 da trasmettere ai comuni di residenza;
- se non risulti l'indicazione di altro comune,

si devono assumere informazioni presso le famiglie o le convivenze nei cui fogli di censimento le persone furono iscritte nell'Elenco B per accertare l'esatto comune di residenza o l'esattezza dei cognomi, nomi e indirizzi indicati nelle colonne 1 e 14 bis, correggendo le notizie errate e ripetendo la trasmissione ai comuni di residenza.

7. La nuova trasmissione ai comuni di residenza deve essere effettuata entro il 31 marzo 1952 e la restituzione ai comuni di presenza temporanea deve aver luogo entro il 15 aprile 1952.

Se non viene accertato alcun nuovo elemento, le schede sbarrate con due lineette devono essere trasmesse all'Istituto centrale di statistica, come detto al punto 20.

#### B) *Adempimenti dei comuni di residenza.*

8. I comuni di residenza che ricevono le segnalazioni mod. CP 12, devono accertare se le persone segnalate siano state censite, nei fogli di famiglia o di convivenza corrispondenti agli indirizzi risultanti sulle segnalazioni, come assenti temporaneamente o, eventualmente, come presenti. Se le persone sono state censite come assenti temporaneamente, i comuni di residenza devono:

— indicare sulla segnalazione mod. CP 12, nell'apposito rettangolo in fondo a destra, il numero della sezione e il numero del foglio di censimento;

— rettificare eventualmente l'indicazione risultante nella colonna 16 del foglio di censimento, qualora in essa dovesse figurare un comune diverso da quello di presenza temporanea risultante nel modello CP 12;

— apporre sul foglio di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta lungo la riga verticale sinistra della colonna 15.

9. Se le persone segnalate coi modelli CP 12 sono state censite nell'Elenco A, ma erroneamente come presenti, i comuni di residenza devono:

— rettificare sul foglio di censimento la risposta data alla colonna 15 e indicare nella colonna 16 il luogo dell'assenza dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica come detto al punto 21;

— indicare sulla segnalazione mod. CP 12 il numero della sezione e il numero del foglio di censimento;

— apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

10. Se le persone segnalate coi modelli CP 12 non risultano censite, i comuni che ricevono tali modelli devono effettuare accertamenti agli indirizzi indicati nelle segnalazioni, allo scopo di stabilire se le persone stesse siano o no residenti nel comune. Può essere utile anche la consultazione degli atti anagrafici, purchè sia tenuto presente che l'eventuale iscrizione in anagrafe di tali persone non implica necessariamente che esse abbiano la residenza nel comune. Tuttavia, se trattasi di sfollati, di profughi e di persone senza fissa dimora, essi devono essere considerati residenti qualora risultino iscritti in anagrafe (v. capitolo 2, sez. 2, punto 16).

Se da tali ricerche risulta che le persone sono residenti nel comune, si deve:

— provvedere a censirle con la « scheda individuale di censimento » mod. CP 15 che deve essere successivamente trasmessa all'Istituto centrale di statistica, come detto al punto 20;

— trascrivere nell'Elenco A dei corrispondenti fogli di censimento le notizie relative alle persone censite;

— indicare sulla segnalazione mod. CP 12 il numero della sezione e il numero del foglio di censimento;

— apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

Nel caso che le segnalazioni riguardino persone costituenti nuclei familiari (anche se di una sola persona) per essi, in luogo della compilazione della scheda individuale e della trascrizione sul corrispondente foglio di famiglia, devono essere compilati appositi fogli di famiglia.

11. Se le persone segnalate non risultano residenti nel comune, si devono sbarrare con due lineette (=) gli spazi in bianco del rettangolo in fondo a destra della segnalazione mod. CP 12 e nello spazio riservato alle « eventuali comunicazioni al comune di presenza temporanea » si deve segnalare, se noto, l'effettivo comune di residenza.

12. Tutti i modelli CP 12 — e cioè sia quelli con l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio del comune di residenza, sia quelli sbarcati — devono essere restituiti, entro il 18 marzo 1952, ai rispettivi comuni di presenza temporanea, in unica spedizione raccomandata per ogni comune.

ADEMPIMENTI DEI COMUNI RELATIVAMENTE ALLA  
SEGNALAZIONE DEI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE  
ASSENTI PER I QUALI NON SIA PERVENUTA LA SEGNALAZIONE DI PRESENTE TEMPORANEO.

A) *Adeempimenti dei comuni di residenza*

13. Per ogni persona iscritta nell'Elenco A dei fogli di famiglia e di convivenza come assente temporaneamente in altro comune d'Italia, che sia rimasta senza spunta sul foglio di censimento, perchè non pervenuta la segnalazione mod. CP 12, deve essere compilata, nel periodo dal 19 al 30 aprile 1952, una « Segnalazione di residente temporaneamente assente » mod. CP 13, di colore bianco. La segnalazione deve essere compilata in ogni parte, ad eccezione del rettangolo in fondo a destra; ad essa deve essere spillato un modello CP 15 (scheda individuale di censimento) debitamente compilato nel quadro 1, nella parte superiore del quadro 2 e nelle notizie relative all'intestatario (retro della scheda).

Prima di procedere alla compilazione delle segnalazioni anzidette, si deve accertare (presso la famiglia o in ufficio, col concorso del capo famiglia all'uopo invitato), o di chi per esso, se la persona indicata nel foglio di censimento come assente temporaneamente faccia effettivamente parte della famiglia. Al riguardo si richiama l'attenzione su due fatti, spesso verificatisi nei censimenti precedenti: anzitutto, quello di persone addette ai servizi domestici presso famiglie o convivenze in comune diverso da quello ove risiede la famiglia paterna, e da questa erroneamente censite; poi l'altro, analogo, di persone trasferitesi per ragioni di impiego e simili in comune diverso da quello ove si trova la famiglia ed erroneamente censite da essa. In tali ed analoghi casi, il nominativo dell'assente deve essere denominato dal foglio di censimento, dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica, come detto al punto 21.

Per coloro che facciano effettivamente parte della famiglia, e siano quindi da considerare assenti temporaneamente, si devono assumere le notizie relative all'indirizzo e al cognome e nome del capo famiglia (o alla denominazione della convivenza) presso cui si trovava l'assente alla data del censimento, e ciò per poter completare i modelli CP 13 e CP 15 di tutte le notizie in essi richieste.

14. Le segnalazioni compilate devono essere inviate entro il 30 aprile, in unica spedizione raccomandata, ai rispettivi comuni di presenza temporanea. Prima della spedizione dei modelli CP 13 compilati, coi relativi modelli CP 15 spillati, deve essere formato apposito elenco (v. 1° schema a pag. seguente) per accertarne in seguito la restituzione e solleccitarla, se necessario.

15. I comuni di residenza che ricevono in restituzione le segnalazioni mod. CP 13 con esito positivo (che recano l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio, apposta dal comune di presenza temporanea) oppure le schede mod. CP 15 (che recano scritto « sconosciuto ») corrispondenti alle segnalazioni con esito negativo, devono prendere nota della data di ricevimento del predetto elenco.

Per ciascuna segnalazione avuta in restituzione deve essere apposto sui fogli di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta lungo la linea verticale sinistra della colonna 15; dopo di che, le segnalazioni stesse devono essere archiviate e conservate per un anno.

Le schede mod. CP 15 con scritto « sconosciuto » devono essere conservate dai comuni di residenza, in attesa di ricevere dall'Istituto centrale di statistica (al quale sono state trasmesse dai comuni di presenza temporanea le corrispondenti segnalazioni mod. CP 13 con esito negativo, sbarrate con lineette e recanti l'indicazione « Famiglia, o convivenza, sconosciuta all'indirizzo segnalato » — v. punto 18), gli elementi che permetteranno la regolarizzazione della posizione dei nominativi cui le schede si riferiscono.

#### *B) Adempimenti dei comuni di presenza temporanea*

16. I comuni di presenza temporanea che ricevono le segnalazioni mod. CP 13, con i relativi modelli CP 15 spillati, devono accertare se le persone segnalate siano state censite nell'Elenco B dei fogli di famiglia o convivenza, corrispondenti agli indirizzi risultanti sulle segnalazioni.

Se le persone sono state censite nell'Elenco B (per cui si tratta di omessa segnalazione mod. CP 12), si deve:

— annullare con una croce la scheda individuale di censimento mod. CP 15 e conservarla per un anno agli atti del comune;

— indicare sulla segnalazione mod. CP 13, nello apposito rettangolo in fondo a destra, il numero della sezione e il numero del foglio di censimento;

— apporre sul foglio di censimento, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta lungo la riga verticale sinistra della colonna 14 bis;

— rettificare eventualmente l'indicazione risultante nella colonna 14 del foglio di censimento, qualora in essa dovesse figurare un comune diverso da quello di residenza risultante sul modello CP 13, provvedendo subito a rintracciare e annullare la segnalazione mod. CP 12 che era stata inviata al comune risultante sul foglio di censimento e restituita sbarrata dal comune stesso.

17. Se le persone segnalate coi modelli CP 13 sono state erroneamente censite nell'Elenco A dei fogli di famiglia o di convivenza, si deve:

— depennarle dall'Elenco A e ritrascriverle nell'Elenco B oppure ivi riportarle con una freccia, modificando al caso nel foglio l'indicazione del comune di residenza, che è quello che ha trasmesso la segnalazione;

— compilare la parte inferiore del quadro 2 della scheda individuale di censimento mod. CP 15, da trasmettere all'Istituto centrale di statistica, come detto al punto 30;

— indicare nella segnalazione mod. CP 13 il numero della sezione e il numero del foglio di censimento;

— apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

Se le persone segnalate coi modelli CP 13 non sono state censite nell'Elenco A nè nell'Elenco B del foglio relativo alla famiglia o convivenza risultante sia nella segnalazione mod. CP 13 sia nella parte superiore del quadro 2 della scheda individuale di censimento mod. CP 15, si deve:

— iscriverle nell'Elenco B del predetto foglio, assumendo le notizie relative dallo stesso mod. CP 15;

— compilare la parte inferiore del quadro 2 della scheda individuale di censimento mod. CP 15, da trasmettere all'Istituto centrale di statistica, come detto al punto 21;

— indicare sulla segnalazione mod. CP 13 il numero della sezione e il numero del foglio di censimento;

— apporre sul foglio di censimento il segno di spunta.

18. Qualora non esista il foglio di cui alla segnalazione mod. CP 13 si devono effettuare accertamenti in loco (all'indirizzo risultante nella segnalazione e nella scheda individuale), dai quali può risultare: a) che si tratti di abitazione non occupata ovvero di famiglia o convivenza sfuggita al censimento, e in tal caso il comune deve censire l'abita-





zione o la famiglia o convivenza, come detto al punto 27, inviando successivamente il foglio allo Istituto centrale di statistica (v. punto 30), e deve quindi dar corso agli adempimenti di cui al punto 16; b) che la famiglia o convivenza sia sconosciuta; in tal caso il comune deve scrivere diagonalmente, in rosso, sulla scheda individuale di censimento mod. CP 15: « sconosciuto »; esso deve altresì sbarrare con due lineette (=) gli spazi in bianco risultanti nel rettangolo in fondo a destra della segnalazione mod. CP 13, scrivendo nello spazio riservato alle comunicazioni « Famiglia (o convivenza) sconosciuta allo indirizzo segnalato ».

**19.** Non appena siano stati ultimati gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, i comuni di presenza temporanea devono provvedere a separare le segnalazioni mod. CP 13 dalle schede individuali di censimento mod. CP 15. Quindi le segnalazioni con l'indicazione del numero della sezione e del numero del foglio del comune di presenza temporanea e le schede mod. CP 15 con scritto « sconosciuto » devono essere restituite, entro il 15 maggio, in unica spedizione raccomandata per ogni comune, ai rispettivi comuni di residenza.

Le segnalazioni mod. CP 13 sbarrate e le schede individuali di censimento mod. CP 15 non annullate devono, invece, essere spedite all'Istituto centrale di statistica, come detto al punto seguente.

#### ADEMPIMENTI TERMINALI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI.

**20.** Il 24 maggio 1952 i comuni devono spedire direttamente all'Istituto centrale di statistica, in plico raccomandato:

— le segnalazioni mod. CP 12 sbarrate per le quali furono compilati e spediti nuovi modelli CP 12; i modelli da trasmettere sono quelli, tra questi ultimi, che furono restituiti sbarrati anch'essi;

— le segnalazioni mod. CP 13 sbarrate con due lineette e con l'indicazione « Famiglia (o convivenza) sconosciuta all'indirizzo segnalato »;

— le schede individuali di censimento mod. CP 15 non annullate e perciò compilate anche nella parte inferiore del quadro 2, di cui al punto 17.

Qualora nessuna segnalazione e scheda debba essere spedita all'Istituto centrale di statistica, cioè nel caso in cui il comune non abbia in suo possesso alcun modello CP 12 e CP 13 sbarrato e alcun modello CP 15 compilato nella parte inferiore del quadro 2, di ciò si deve dare comunicazione all'Istituto, come detto all'ultimo comma del seguente punto 21.

I comuni devono subito avvertire l'Istituto centrale di statistica, con lettera raccomandata a parte, delle segnalazioni e delle schede speditegli, indicando distintamente, in detta lettera, il numero delle segnalazioni mod. CP 12, il numero delle segnalazioni mod. CP 13 e il numero delle schede mod. CP 15 trasmesse.

**21.** Alla lettera raccomandata devono essere allegate due distinte e cioè: una distinta delle persone censite erroneamente come presenti (v. punto 9) e una distinta delle persone che sono state depennate dai fogli di censimento perchè non facenti parte delle famiglie (v. punto 13). Per ognuna di tali persone si deve indicare il numero della sezione, il numero del foglio, nonchè il cognome e nome.

Nella distinta delle persone censite erroneamente come presenti deve inoltre figurare l'indicazione dei comuni nei quali le persone stesse si trovavano alla data del censimento. Le distinte anzidette devono essere firmate dal Sindaco.

Qualora nessuna segnalazione mod. CP 12 e mod. CP 13 e nessuna scheda mod. CP 15 debbano essere trasmesse, si deve egualmente spedire la lettera raccomandata all'Istituto centrale di statistica dichiarando esplicitamente che nessuno dei modelli CP 12 e CP 13 sbarrati e nessun modello CP 15 compilato nella parte inferiore del quadro 2 è in possesso del comune. Analogamente, qualora dovessero risultare negative le distinte anzidette, si deve esplicitamente dichiarare, nella lettera raccomandata, che nessuna persona è stata censita erroneamente come presente e che nessuna persona è stata depennata dai fogli di censimento.

### SEZIONE 3 — CONFRONTO TRA CENSIMENTO E ANAGRAFE

**22.** Costituiscono oggetto del confronto le famiglie, le convivenze e le persone componenti le famiglie e le convivenze. È evidente che si tratta di famiglie e persone residenti e cioè iscritte nell'Elenco A dei rispettivi fogli di censimento.

Il confronto tra fogli di censimento e fogli anagrafici deve essere effettuato per area di circolazione e, nell'ambito di essa, per numero civico e per singolo numero interno. Ogni foglio di censimento deve essere confrontato con il corrispondente foglio ana-

grafico avente lo stesso indirizzo (e viceversa); per i fogli di censimento relativi ad abitazioni non occupate non si deve trovare, com'è ovvio, alcun foglio anagrafico.

Ai fini di un agevole e sistematico confronto, occorre che le due serie di fogli da confrontare (fogli di censimento e fogli di anagrafe) siano disposti secondo lo stesso ordine; e poichè per le esigenze quotidiane di lavoro, è opportuno mantenere l'anagrafe nell'ordine in cui si trova, i fogli dei quali si deve, al caso, sconvolgere temporaneamente l'ordinamento sono quelli di censimento.

Nei comuni dove l'anagrafe è ordinata per aree di circolazione (cioè nella quasi totalità dei casi), lo ordinamento dei fogli di censimento, che fosse anche esso per aree di circolazione, deve essere temporaneamente sconvolto se per ogni area di circolazione si ritenga opportuno di prescindere dai limiti di sezione; diversamente esso può essere mantenuto. Quando l'ordinamento dei fogli di censimento sia per isolato (ed è questo il caso dei centri che nel 1936 risultarono con oltre 20 mila abitanti), l'ordinamento stesso deve essere sconvolto, ma non è, comunque, disagiata ricomporlo per isolato. Nei comuni, invece, che hanno ancora l'anagrafe in ordine numerico progressivo, l'ordinamento dei fogli di censimento deve subire un più profondo sconvolgimento ed il suo adeguamento all'ordine anagrafico (come il suo riordinamento) si prospetta certo molto più laborioso.

**23.** È da tener presente che i fogli di censimento rispecchiano la situazione esistente alla data del 4 novembre 1951, mentre quelli anagrafici si riferiscono alla situazione esistente all'atto del confronto. Sono pertanto perfettamente giustificate le eventuali discordanze esistenti tra censimento e anagrafe per fatti anagrafici (immigrazioni, emigrazioni, nascite, morti, riunioni o scissioni di famiglie, cambiamenti di abitazione, ecc.) regolarmente denunciati o accertati, che si siano verificati dopo il 4 novembre 1951: le variazioni anagrafiche effettuate in seguito a tali fatti devono rimanere così come sono in anagrafe e nessuna correzione, eliminazione od aggiunta deve essere apportata ai fogli di censimento.

Ciò premesso, il confronto tra i fogli di censimento ed i fogli anagrafici, relativi sia a famiglie che a convivenze, può dar luogo ai seguenti principali casi qui indicati a titolo esemplificativo con i relativi adempimenti.

*Caso A - L'unità censita corrisponde all'unità risultante in anagrafe allo stesso indirizzo.* In questo caso basta procedere alla spunta dei fogli secondo le modalità prescritte, di cui al punto 37.

*Caso B - L'unità censita a un dato indirizzo (abitazione) è differente dall'unità anagrafica risultante allo stesso indirizzo.* In questo caso occorre provvedere ai seguenti adempimenti:

a) relativamente all'unità censita, si deve ricercare, in anagrafe, se risulti o no iscritta: se risulta iscritta (ad altro indirizzo) basta spostare il foglio anagrafico, previo aggiornamento dell'indirizzo; se invece non risulta iscritta, si deve invitare il capo famiglia o capo convivenza interessato a presentare denuncia di immigrazione e procedere all'inizio della pratica migratoria d'iscrizione, col comune di precedente residenza, secondo le prescritte modalità (v. sezione 4, punto 32); è peraltro da tenere presente l'eventualità che trattasi di famiglia residente in altro comune e censita erroneamente con dimora abituale nel comune perchè presente in esso alla data del censimento; in tal caso si deve correggere, nel foglio di censimento, l'indicazione del comune di residenza e portare la famiglia in Elenco B con freccia, dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica (come detto al punto 31);

b) relativamente all'unità anagrafica, si deve estrarre il foglio anagrafico ed accantonarlo in attesa di successive emergenze del confronto, che potrebbero risultare addirittura al termine del confronto stesso; i fogli anagrafici accantonati devono essere messi in ordine alfabetico di cognome e nome del capo famiglia o denominazione della convivenza, per la più agevole ricerca: qualora la famiglia o convivenza risulti censita (evidentemente ad altro indirizzo), non resta che spostare il foglio anagrafico previo aggiornamento dell'indirizzo; se la famiglia o convivenza non risulti censita e non sia pervenuta alcuna richiesta di cancellazione da parte del comune di nuova residenza, si devono fare accertamenti in loco (presso il portiere dell'abitazione, presso i vicini, presso parenti che risultassero dimoranti nel comune, ecc.), in seguito ai quali la famiglia o convivenza può risultare: 1) sfuggita al censimento, e si deve procedere al censimento di essa; 2) emigrata in altro comune, e si deve promuovere la pratica migratoria di cancellazione per emigrazione; 3) emigrata allo estero o irreperibile, e si deve cancellarla dall'anagrafe in seguito ad atto notorio o ad ordinanza del Sindaco adottata in base agli accertamenti di cui sopra.

*Caso C - All'unità censita a un dato indirizzo (abitazione) non fa riscontro in anagrafe alcuna unità iscritta allo stesso indirizzo e viceversa.* Verificandosi la prima ipotesi, e cioè che all'indirizzo denunciato dall'unità censita non risulti in anagrafe alcuna unità, occorre procedere come detto alla lettera a) del caso precedente.

Verificandosi l'ipotesi inversa e cioè che all'indirizzo in questione risulti in anagrafe una unità mentre nel foglio di censimento l'abitazione risulti non occupata, occorre invece procedere come detto alla lettera b) del caso precedente. Al caso in esame può anche ricondursi quello che si verifica quando al foglio anagrafico risultante all'indirizzo di cui trattasi non fa riscontro alcun foglio di censimento. Mancando il foglio di censimento, occorre procedere all'accertamento in loco dal quale può risultare: 1) che l'abitazione non esiste perchè distrutta o demolita oppure che non è occupata ed in tale ultima ipotesi occorre eseguirne la rilevazione; 2) che la abitazione è occupata dalla stessa unità risultante in anagrafe ed in tale ipotesi occorre procedere come detto alla lettera b) del caso precedente; 3) che la abitazione risulta occupata da altra unità sfuggita al censimento, nel qual caso occorre procedere al censimento di tale unità e quindi dar corso agli adempimenti di cui alla lettera a) del caso precedente.

**24.** Per ciò che concerne le famiglie coabitanti e le singole persone, si indicano qui di seguito i casi che possono presentarsi ed i relativi adempimenti:

*Caso D - Famiglie coabitanti risultanti tali sia al censimento sia in anagrafe.* In tale caso le risultanze del censimento coincidono con quelle anagrafiche e non occorre altro che procedere alla spunta dei fogli.

*Caso E - Famiglie risultanti coabitanti al censimento e che in anagrafe risultano costituire una sola famiglia.* In questo caso si devono interpellare i capi famiglia risultanti tali dal censimento, ed invitare quello che risulta anche capo della famiglia anagrafica a confermare o meno la scissione della famiglia stessa. Qualora il capo della famiglia anagrafica confermi la scissione, si devono cancellare dal foglio anagrafico le persone non comprese nel suo foglio di censimento e si deve istituire un nuovo foglio anagrafico per le persone censite nell'altro foglio di censimento (o in ciascuno degli altri fogli di censimento) (1).

Se, invece, i capi delle famiglie di censimento fossero concordi nel considerarsi, insieme ai rispettivi componenti, come costituenti un'unica famiglia anagrafica, non vi è da effettuare alcun adempimento in sede anagrafica, ma si deve far compilare un nuovo foglio di censimento per tutti i componenti della famiglia anagrafica, in sostituzione di

quelli precedentemente compilati, come detto al punto 27 lettera d).

*Caso F - Famiglie risultanti coabitanti in anagrafe e che al censimento risultano costituire una sola famiglia.* Si devono invitare i capi famiglia risultanti tali dall'anagrafe a confermare o meno la riunione delle famiglie anagrafiche. Verificandosi l'adesione concorde dei capi famiglia, si devono iscrivere nel foglio anagrafico relativo al capo famiglia concordemente designato dagli altri, i componenti delle altre famiglie e si devono eliminare i fogli anagrafici di esse (2). Se, invece, un capo famiglia si oppone alla riunione, non vi è da effettuare alcun adempimento in sede anagrafica per quanto concerne la sua famiglia, ma si devono far compilare nuovi fogli di censimento, uno per ciascuna famiglia anagrafica, in sostituzione dell'unico foglio di censimento precedentemente compilato (v. punto 27, lettera e).

*Caso G - Componente di unità censita che non risulta nel foglio anagrafico della stessa unità.* Si devono far ricerche in anagrafe per accertare se la persona vi sia o no iscritta. Se la persona risulta iscritta in anagrafe (e in tal caso deve figurare in altro foglio anagrafico) basta depennarla dal foglio anagrafico nel quale risulta ed iscrivere la nel foglio anagrafico corrispondente alla famiglia o convivenza presso la quale la persona stessa fu censita. Se la persona non risulta iscritta in anagrafe si deve invitarla a presentare denuncia di immigrazione e si deve procedere all'inizio della pratica migratoria d'iscrizione col comune di precedente residenza, secondo le prescritte modalità di cui al punto 32. Può darsi, però, che trattisi di persona residente altrove e censita erroneamente con dimora abituale nel comune: in tal caso si deve correggere, sul foglio di censimento, la indicazione del comune di residenza e portare la persona in Elenco B con freccia, dandone comunicazione all'Istituto centrale di statistica (v. punto 31, lettera b).

*Caso H - Componente di unità anagrafica che non risulta nel foglio di censimento della stessa unità.* In questo caso, se non convenga attendere le risultanze che possono emergere nel seguito del confronto, si devono fare accertamenti presso la famiglia o convivenza, in seguito ai quali la persona può risultare:

a) censita in altro foglio di censimento, perchè facente parte di altra famiglia o convivenza, e in

(1) Trattandosi di movimenti nell'ambito dello stesso comune, risultanti dal censimento, non si reputa opportuno far compilare alle famiglie interessate la denuncia relativa alla scissione di famiglie anagrafiche, bastando la consultazione e l'assenso verbale degli interessati.

(2) Trattandosi di movimenti nell'ambito dello stesso comune, risultanti dal censimento, non si reputa opportuno far compilare agli interessati la denuncia relativa all'entrata di persone nella famiglia.

tal caso basta depennarla dal foglio anagrafico nel quale risulta ed iscriverla nel foglio anagrafico corrispondente alla famiglia o convivenza presso la quale la persona stessa fu censita;

b) sfuggita al censimento, e si deve procedere al censimento di essa;

c) emigrata in altro comune, e si deve promuovere la pratica migratoria di cancellazione per emigrazione, qualora non sia pervenuta richiesta di cancellazione da parte del comune di nuova residenza;

d) emigrata all'estero o irreperibile, e si deve cancellarla dall'anagrafe in seguito ad atto notorio o ad ordinanza del Sindaco adottata in base agli accertamenti di cui sopra.

**25.** Nei riguardi delle persone, possono emergere dal confronto non soltanto i casi precedenti, che comportano variazioni quantitative, ma anche i seguenti casi riflettenti modificazioni qualitative.

*A) Capo famiglia anagrafico diverso dal capo famiglia risultante sul foglio di censimento.* Si deve aggiornare l'indicazione del capo famiglia sul foglio anagrafico sulla base di quella del foglio di censimento (semprechè il capo famiglia indicato su quest'ultimo sia maggiorenne e non faccia parte della famiglia per ragioni di servizio, impiego o lavoro), salvo che il comune non ritenga opportuno di interpellare gli interessati.

*B) Discordanza tra l'indicazione dello stato civile risultante sui fogli di censimento e quella risultante sui fogli anagrafici.* Si deve accertare quanto emerge dal registro di stato civile o, al caso, assumere le debite informazioni presso gli interessati, allo scopo di poter apportare le necessarie correzioni.

*C) Discordanza tra l'indicazione della professione o della condizione non professionale risultante nei fogli*

*di censimento e quella risultante nei fogli anagrafici.* Si deve aggiornare la indicazione risultante in anagrafe, assumendo quella che figura nella colonna 19 dei fogli di censimento e si deve aggiungere l'indicazione della posizione nella professione, che risulta nella colonna 20.

**26.** Ciascun foglio anagrafico non appena confrontato col foglio di censimento deve essere anche confrontato con le relative schede anagrafiche, allo scopo di:

— istituire le schede eventualmente mancanti;

— apportare sulle schede le variazioni e gli aggiornamenti effettuati sui fogli anagrafici in sede di confronto col censimento;

— provvedere alla rettifica delle notizie discordanti;

— eliminare le eventuali schede che, a confronto ultimato, non hanno avuto riscontro con persone iscritte sui fogli anagrafici.

Riguardo a quest'ultimo adempimento, è ovvio che non devono essere eliminate le schede riferentisi a fatti verificatisi successivamente alla data del censimento (benchè rimangano senza il contrassegno di cui al punto 37). In ogni caso, prima di eliminare la scheda, si deve attentamente controllare che la persona non sia effettivamente iscritta nel foglio corrispondente all'indirizzo risultante sulla scheda stessa. Si deve quindi controllare se la persona cui la scheda si riferisce sia stata cancellata dal foglio anagrafico (anche se questo sia stato interamente eliminato) per morte, emigrazione o per altra causa, scrivendo in tal caso, sulla scheda stessa, il motivo accertato dell'eliminazione. Qualora le ricerche riescano infruttuose, sulla scheda si deve scrivere « Eliminata in seguito a confronto censimento 1951 », dopo di che si deve inserirla tra le schede eliminate.

#### SEZIONE 4 — PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO E REVISIONE DELL'ANAGRAFE

##### PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO

**27.** In relazione alle risultanze dei confronti precedentemente illustrati, si deve subito provvedere a far compilare:

a) per ogni abitazione non occupata sfuggita al censimento (v. punti 18 e 23) un « foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare, soltanto per le notizie della prima facciata, scrivendo inoltre nel margine superiore della prima facciata stessa « Abitazione non occupata sfuggita »;

b) per ogni famiglia sfuggita al censimento (v. punti 18 e 23), e per la relativa abitazione occupata (se non si tratti di famiglia coabitante) un « foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare; nel margine superiore della prima facciata si deve scrivere « Famiglia sfuggita » aggiungendo, qualora ne ricorra il caso, « coabitante con la famiglia di . . . ».

c) per ogni convivenza sfuggita al censimento (v. punti 18 e 23), un « foglio di convivenza » mod.



CP 2 e relativi intercalari mod. CP 2 bis e mod. CP 2 ter, in duplice esemplare; sul margine superiore della prima facciata si deve scrivere « Convivenza sfuggita »;

d) per ogni famiglia risultante da riunione di altre famiglie già censite (v. punto 24, caso E), un « foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare, annullando i fogli precedentemente compilati; nel margine superiore della prima facciata del nuovo foglio di famiglia si deve scrivere « Famiglia risultante dalla riunione delle famiglie precedentemente censite coi fogli n. . . . ., n. . . . ., n. . . . ., della sezione . . . . . »;

e) per ogni famiglia risultante da scissione di altra famiglia già censita (v. punto 24, caso F), un « foglio di famiglia » mod. CP 1, in duplice esemplare, annullando il foglio precedentemente compilato; sul margine superiore della prima facciata dei nuovi fogli di famiglia si deve scrivere « Famiglia risultante dalla scissione della famiglia precedentemente censita col foglio n. . . . della sezione . . . . »;

f) per una persona sfuggita al censimento, facente parte di famiglia o convivenza già censita (v. punti 10 e 24 caso H), una « scheda individuale di censimento » mod. CP 15, in unico esemplare, da compilarli nei quadri 1 e 3 e nelle notizie relative all'intestatario (retro della scheda), nulla dovendosi scrivere nel quadro 2.

**28.** I modelli di rilevazione compilati in ogni parte — e quindi anche con l'indicazione della frazione geografica, della sezione di censimento, dell'indirizzo, ecc. — devono rigorosamente rispecchiare la situazione alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951. In essi, quindi, non devono essere comprese le persone nate o immigrate dopo tale data e vi devono, invece, essere comprese le persone morte o emigrate dopo la data stessa.

**29.** In quanto ai modelli CP 1 e CP 2 occorrenti, devono essere usati quelli in bianco residuati e trattenuti dai comuni a norma di quanto disposto al riguardo col « Notiziario ISTAT » n. 21 del 7 dicembre 1951. Dei modelli CP 15 è stato già provveduto alla spedizione del presunto sufficiente quantitativo ad ogni comune. In caso di insufficienza degli uni e degli altri, i comuni devono rivolgersi al competente ufficio provinciale di censimento, dove sono stati costituiti dei depositi provinciali. Gli uffici provinciali di censimento che considerano insufficienti gli stampati in bianco mod. CP 1 e mod. CP 2 esistenti nel rispettivo deposito e i modelli CP 15 ricevuti, devono fare tempestiva richiesta all'Istituto centrale di statistica dei quantitativi ancora presumibilmente occorrenti.

**30.** Di tutti i modelli di censimento compilati deve essere fatto un elenco, in triplice copia, conforme allo schema 2° a pagina seguente.

Il 24 maggio 1952, i comuni devono spedire direttamente all'Istituto centrale di statistica, in plico raccomandato o in pacco postale:

a) un esemplare dei fogli di famiglia, mod. CP 1;  
b) un esemplare dei fogli di convivenza, mod. CP 2, coi relativi intercalari;

c) le schede individuali di censimento, mod. CP 15 (quelle compilate anche nella parte inferiore del quadro 2 devono essere spedite nell'altro plico o pacco di cui al punto 20);

d) una copia dell'elenco di cui sopra.

Un'altra copia dell'elenco e l'altro esemplare dei modelli CP 1 e CP 2 sono trattenuti dai comuni, i quali, d'altra parte, hanno provveduto ad iscrivere nei fogli di censimento già in loro possesso i nominativi, con le rispettive notizie, di cui ai modelli CP 15.

**31.** Della spedizione dei modelli e dell'elenco di cui al precedente punto 30, i comuni devono avvertire subito e direttamente l'Istituto centrale di statistica, con lettera raccomandata a parte, alla quale devono essere allegati:

a) una copia dell'elenco di cui al primo comma del punto precedente;

b) una distinta delle famiglie (v. punto 23, caso B, a) e una distinta delle persone (v. punto 24, caso G) censite erroneamente con dimora abituale nel comune, indicando, per ognuna di esse, il numero della sezione, il numero del foglio, il cognome e nome del capo famiglia o il cognome e nome della persona, l'esatto comune di residenza; tali distinte devono essere firmate dal Sindaco.

Nella lettera raccomandata deve essere esplicitamente dichiarato che « il confronto tra i fogli di censimento e i fogli anagrafici è stato ultimato ».

Qualora non sia stato compilato alcun nuovo foglio di censimento e non sia stata apportata alcuna variazione all'indicazione del comune di residenza dei censiti, si deve egualmente spedire la lettera raccomandata all'Istituto centrale di statistica, dichiarando esplicitamente che « nessun nuovo foglio di censimento è stato compilato e nessuna variazione è da apportare al comune di residenza dei censiti », in seguito al confronto ultimato dei fogli di censimento coi fogli anagrafici.

#### ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

**32.** Le iscrizioni in anagrafe di persone (singole o componenti famiglie o convivenze) censite, o sfug-

Pagina .....

2° SCHEMA

ELENCO DEI MODELLI DI CENSIMENTO CP 1, CP 2 E CP 15 RELATIVI ALLE UNITÀ  
DEMOGRAFICHE CENSITE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CONFRONTO

(I modelli devono essere elencati per ordine numerico di sezione)

PROVINCIA di ..... COMUNE di .....

N. d'ordine	N. della Sezione	N. definitivo del foglio	COGNOME E NOME del capo famiglia o DENOMINAZIONE della convivenza	INDIRIZZO (specie e denominazione dell'area di circolazione, N. civico, scala, piano, N. interno)
	1	2	3	4

FIRMA DEL SINDACO



.....

gite dapprima al censimento e poi reperite e censite, devono essere effettuate tenendo presenti le seguenti avvertenze:

a) la risultanza del censimento non è sufficiente per l'iscrizione in anagrafe: occorre, infatti, che la volontà degli interessati di trasferire la propria residenza nel comune ove sono stati censiti sia espressa nelle forme prescritte dalla legge e che alla iscrizione nell'anagrafe del comune di censimento corrisponda la contemporanea cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente residenza, da questo attestata;

b) il comune deve invitare gli interessati a presentare la denuncia di immigrazione e nel caso di mancata presentazione di essa deve promuovere d'ufficio la pratica migratoria col comune (noto o presunto) di precedente residenza e, ad iscrizione avvenuta, deve darne notifica agli interessati;

c) nel caso in cui il comune di precedente residenza indicato dagli interessati (o altrimenti noto o presunto) non risulti essere quello di precedente iscrizione anagrafica, gli interessati devono essere invitati ad indicare il comune o i comuni nei quali abbiano dimorato abitualmente prima che nel comune precedentemente indicato e deve essere, perciò, rinnovata la pratica migratoria col comune o (uno dopo l'altro) coi comuni indicati successivamente al primo: come ultimo tentativo, deve essere interpellato il comune di nascita delle persone in questione; in qualsiasi fase delle ricerche sia possibile avere altre più certe notizie, devesi rinnovare la pratica migratoria sulla base di queste ultime;

d) qualora non sia stato possibile accertare il comune di precedente iscrizione anagrafica, l'iscrizione in anagrafe deve effettuarsi sulla base della documentazione comprovante tale impossibilità di accertamento e, se possibile, dei certificati del caso per quanto concerne lo stato civile e la data di nascita delle persone interessate o dell'atto notorio eretto davanti al sindaco o ad altro pubblico ufficiale competente, per quanto concerne la composizione della famiglia; se si tratti di stranieri iscritti per la prima volta nell'anagrafe di un comune, l'iscrizione deve essere fatta sulla base del passaporto o di altro documento equipollente.

**33.** Le pratiche migratorie d'iscrizione devono essere iniziate da ogni comune con precedenza rispetto alle pratiche migratorie di cancellazione: in tal modo, la maggior parte delle cancellazioni anagrafiche devono conseguire automaticamente dalla richiesta di cancellazione fatta dal comune di nuova residenza, sicchè solo per i casi residui l'iniziativa della pratica migratoria di cancellazione deve essere presa dal comune di precedente residenza o, più precisamente, di precedente iscrizione anagrafica.

Per le cancellazioni dall'anagrafe di persone (singole o componenti famiglie o convivenze) non censite perchè emigrate in altri comuni, non c'è altro che dar seguito alle pratiche migratorie promosse dai comuni di nuova residenza.

**34.** In quanto ai casi residuati, è il comune ove le persone sono iscritte in anagrafe che deve, invece, promuovere la relativa pratica migratoria di cancellazione e procedere, d'ufficio, alla cancellazione degli emigrati all'estero o degli irreperibili. In proposito deve essere osservato quanto segue:

a) quando si sia dato luogo al promuovimento della pratica migratoria col comune di nuova residenza, individuato, in modo certo o presunto, attraverso fruttuosi accertamenti in loco (nell'abitazione già occupata dalle persone emigrate o presso i vicini, ecc.) la cancellazione è subordinata all'esito della pratica migratoria stessa;

b) se si tratti di emigrati all'estero (ciò che sarà venuto a conoscenza nei modi succitati o altrimenti) o, comunque, di irreperibili, la cancellazione è subordinata all'atto notorio o alla ordinanza del Sindaco, corredata dai rapporti informativi degli accertatori anagrafici, che comprovino avvenuta l'emigrazione dal comune, sia per altro comune ignoto sia per l'estero, o comprovino, comunque, l'irreperibilità delle persone in questione: è evidente che non devono essere considerate irreperibili le persone tuttora sfollate, nè le persone senza fissa dimora, nè le persone emigrate in comuni protetti contro l'urbanesimo (v. punto 36); sono, invece, da comprendersi tra gli irreperibili i militari dispersi in guerra, per i quali, tuttavia, sui fogli anagrafici e sulle schede individuali deve apparire esplicitamente indicato che si tratta di cancellazione per irreperibilità di « militare disperso in guerra ».

**35.** Quanto alla data di cancellazione, se la cancellazione dalla anagrafe deriva dall'esito positivo della pratica migratoria, essa, nonchè quella d'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza, è la stessa data della denuncia di immigrazione presentata dall'interessato al comune di nuova residenza. Se la cancellazione concerne persone emigrate all'estero o comunque irreperibili, la data di cancellazione è la stessa data dell'atto notorio o della ordinanza di cui al precedente punto, lettera b).

**36.** Quanto precede ha carattere normativo generale; tuttavia, ad evitare possibili dubbi o difformità di interpretazioni, si forniscono le opportune direttive per la regolarizzazione dei seguenti casi speciali:

A) *Casi speciali per i quali la iscrizione o cancellazione anagrafica è conforme alla norma di censi-*

mento. La regolarizzazione anagrafica dei casi sottoelencati non contrasta con la norma relativa alla dimora abituale, stabilita in sede di censimento:

a) famiglie che per ragioni di lavoro (in genere lavori agricoli) abitano alternativamente in abitazioni situate in comuni diversi; si tratta generalmente di un'abitazione per così dire urbana, in un comune (A) nel quale rientrano saltuariamente e per brevi periodi, e un'abitazione in altro comune (B), di solito limitrofo al primo, ove sono normalmente occupate per ragioni di lavoro: tali famiglie devono essere state censite con dimora abituale nel secondo comune (B) e devono essere mantenute iscritte o, al caso, devono essere iscritte nell'anagrafe di tale comune (B);

b) persone singole che abitano in un comune (A) nel quale rientrano periodicamente da altro comune (B) ove lavorano: tali persone devono essere state censite con dimora abituale nel primo comune (A) e devono essere mantenute iscritte nell'anagrafe del comune stesso, od esservi iscritte se non vi fossero state ancora iscritte e fossero, invece, iscritte nell'anagrafe del comune (B) ove lavorano, salvo che questo ultimo comune sia compreso tra quelli protetti contro l'urbanesimo, come detto alla lettera C) del presente punto;

c) profughi e sfollati: devono essere stati censiti con dimora abituale nel comune (A), nella cui anagrafe sono iscritti, anche se, in effetti, dimoranti sia pur da lungo tempo nel comune (B) ove sono stati censiti, e devono essere mantenuti iscritti nel primo comune (A), se intendono farvi ritorno; nel caso opposto, cioè se intendono fissare definitivamente la propria residenza nel comune (B), devono aver dichiarato, quale comune di dimora abituale, il comune (B) e devono essere iscritti nell'anagrafe di questo ultimo, salvo che esso sia compreso tra quelli protetti contro l'urbanesimo (v. lettera C del presente punto);

d) persone senza fissa dimora: devono essere state censite con dimora abituale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte e nella quale devono essere mantenute iscritte anche se, in effetti, non abbiano (e per le loro caratteristiche condizioni di vita non possano avere) la dimora abituale in alcun comune;

e) domestiche: devono essere state censite con dimora abituale nel comune ove risiede la famiglia presso la quale prestano servizio o dove ha sede la convivenza presso cui prestano servizio, e nell'anagrafe di tale comune devono essere mantenute iscritte o, al caso, essere iscritte;

f) ricoverati definitivamente o a tempo indeterminato in istituti di cura o di assistenza, ricoverati da tre anni o più in istituti psichiatrici: devono es-

sere stati censiti nel foglio di censimento della convivenza ove si trovano ricoverati, con dimora abituale nel comune ove ha sede la convivenza stessa e nella cui anagrafe devono essere mantenuti iscritti o, al caso, essere iscritti (in proposito, si ritiene opportuno far presente che i ricoverati in istituti psichiatrici da meno di tre anni, i quali fossero stati già iscritti nell'anagrafe del comune ove ha sede l'istituto che li ricovera — in base a norme interpretative o esplicative dell'art. 14 del vigente regolamento anagrafico, ad es. in base al decreto di ricovero definitivo dell'ammalato o degenza per oltre sei mesi nell'istituto ed impossibilità di poter precisare la data di dimissione dell'ammalato — devono rimanere iscritti in quell'anagrafe, pur essendo stati censiti, per la norma data in sede di censimento, nell'Elenco B della convivenza e nell'Elenco A della famiglia quali assenti temporaneamente da essa);

g) militari di carriera o raffermati (compresi i carabinieri, le guardie di finanza e le guardie di P. S., esclusi i militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a sè stante) e appartenenti, di carriera, a corpi accasermati non militari (vigili del fuoco, agenti di custodia, ecc.): devono essere stati censiti con dimora abituale nel comune ove ha sede il reparto cui sono in forza o lo stabilimento penale ove prestano servizio e nella cui anagrafe devono essere mantenuti iscritti o, al caso, essere iscritti;

h) militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a sè stante, risultati iscritti in anagrafe, per i quali il comune ha ricevuto il relativo mod. CP 4 (arancione) e per i quali deve aver provveduto alla compilazione, d'ufficio, del relativo foglio di famiglia interamente o temporaneamente assente: devono essere mantenuti iscritti nell'anagrafe.

*B) Casi speciali per i quali la norma relativa alla dimora abituale, stabilita in sede di censimento, non è conforme con quella anagrafica.* Si tratta dei casi sottoelencati, per ciascuno dei quali si forniscono le relative direttive:

a) guardie di P. S., carabinieri e guardie di finanza di prima ferma (esclusi gli allievi, che sono da considerarsi militari di leva): essi, pur essendo stati censiti nell'Elenco B dei rispettivi fogli di convivenza, devono essere iscritti nell'anagrafe del comune ove ha sede il reparto cui sono in forza;

b) condannati a pena da 5 a 20 anni: essi devono essere stati censiti nel foglio di censimento della convivenza ove si trovano detenuti, con dimora abituale nel comune ove ha sede la convivenza stessa, ma devono essere mantenuti iscritti nell'anagrafe del comune dove risiede la loro famiglia

o, se non hanno famiglia, in quella del comune della precedente loro residenza, a norma dell'art. 13 del Regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

*C) Casi speciali per i quali la iscrizione o cancellazione anagrafica è sospesa.* Si tratta dei casi sottoelencati, relativamente ai quali la iscrizione o cancellazione anagrafica risulterebbe conforme allo stato di fatto, e perciò alla norma di censimento secondo cui tale stato fu rilevato, ma, o perchè contrastanti con altra legge tuttora vigente o perchè potrebbero risultare di danno alle persone che si trovano in una determinata condizione, richiedono ulteriori determinazioni:

*a)* persone immigrate in comune protetto contro l'urbanesimo, le quali, nonostante il verificarsi del fatto della dimora abituale, non poterono e non possono essere iscritte in anagrafe, per il divieto stabilito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092: tali persone risultano correttamente censite con residenza nel comune, ma *non* devono essere iscritte nell'anagrafe del comune e perciò non devono essere cancellate dall'anagrafe del comune ove si trovano iscritte, pur non avendovi più, di fatto, dimora abituale; le persone di cui trattasi devono essere registrate in un apposito elenco (conforme al 3° schema riportato a pag. 175 o al 4° schema riportato a pag. 176 secondo che si tratti del comune ove hanno la effettiva dimora abituale o del comune nella cui anagrafe sono ancora iscritte), in attesa che la loro posizione venga regolarizzata se e non appena l'accennato divieto contenuto nella legge surricordata venga riveduto; nel frattempo, i comuni di effettiva dimora delle persone in questione devono informare i rispettivi comuni di iscrizione anagrafica della presenza, nel proprio territorio, delle persone stesse; analogamente, i comuni di iscrizione anagrafica delle persone in questione devono richiedere notizia ai presunti comuni di effettiva dimora abituale di quelle, tra le persone anzidette, per le quali non avessero ricevuto alcuna comunicazione da parte di tali ultimi comuni, a conferma dell'effettuato censimento: in tal modo si vengono a predisporre gli elementi necessari ad un più sollecito svolgimento delle pratiche migratorie quando queste potranno essere effettuate;

*b)* persone che dimorano in una zona di territorio in contestazione affidata per il censimento ad un comune diverso da quello nella cui anagrafe le

persone stesse sono iscritte: tali persone, in attesa che dall'ufficio competente sia definita la pratica della zona in contestazione, *non* devono essere iscritte nell'anagrafe del comune che le ha censite e perciò *non* devono essere cancellate dall'anagrafe del comune ove si trovano iscritte; il comune che ha censito le persone stesse deve registrarle in un apposito elenco (1), in attesa che sia definita, dall'ufficio competente, la pratica della zona in contestazione; nel frattempo il comune che ha proceduto al censimento deve darne notizia al comune di iscrizione anagrafica trasmettendogli copia dell'elenco compilato;

*c)* lavoratori che dimorano abitualmente in un comune (nella cui anagrafe, tuttavia, non sono iscritti) e nel quale rientrano, seralmente o settimanalmente, da altro comune protetto contro l'urbanesimo, nel quale lavorano e nella cui anagrafe sono iscritti: *non* devono essere cancellati da tale anagrafe e perciò *non* devono essere iscritti nell'anagrafe del comune ove, di fatto, dimorano abitualmente; anche la regolarizzazione anagrafica di tali casi è subordinata all'abrogazione del divieto sopra accennato e, nel frattempo, le persone interessate devono essere tenute in evidenza (usando i già citati elenchi schema 3° e schema 4°) sia dal comune di effettiva dimora abituale, sia dal comune di iscrizione anagrafica, per i fini e nei modi analoghi a quelli accennati nella precedente lettera *a)*;

*d)* militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglia a sè stante per i quali il comune ha ricevuto il relativo modello CP 4 (arancione) ma *non* risultanti iscritti in anagrafe: il comune deve trasmettere il modello CP 4 ai comuni nella cui anagrafe risultano iscritti (e questi ultimi comuni devono uniformarsi a quanto è detto in corrispondenza della lettera *h)* sub A); la ricerca del comune di iscrizione deve essere fatta richiedendo informazioni al militare interessato, tramite il comandante della nave sulla quale era imbarcato alla data del censimento o (se il militare non è più imbarcato sulla nave ove fu censito), tramite la convivenza militare ove trovasi attualmente.

**37.** Per comprovare l'avvenuta revisione della anagrafe in base alle risultanze del censimento, sopra ogni foglio anagrafico e sopra ogni scheda individuale (nell'angolo superiore destro, quando non si palesi opportuno indicarla altrove in relazione alle

(1) Dal comune che ha effettuato il censimento deve essere utilizzato, a tale scopo, il 3° schema riportato a pag. 175 sostituendo nel titolo, alle parole « nel comune », le parole « nella zona in contestazione corrispondente alla frazione contrassegnata con la lettera . . . ». Dal comune di iscrizione anagrafica deve essere utilizzato, invece, il 4° schema riportato a pag. 176 sostituendo nel titolo, alle parole « emigrate in altro comune », le parole « con dimora abituale nella zona in contestazione denominata . . . » e censita dal comune di . . . ».







scritture esistenti sui fogli e sulle schede stesse) deve essere apposta, in inchiostro rosso, la seguente dicitura: « *Censimento 1951 Sezione . . . . Foglio . . . .* » con l'indicazione della sezione e del numero del corrispondente foglio di censimento. Tale dicitura può essere apposta mediante timbro e può essere abbreviata come appare qui sotto:

CENS. 1951	
Sezione	Foglio

indicando a mano il numero della sezione e quello del foglio di censimento, negli appositi spazi in bianco.

Analogamente deve provvedersi nei riguardi dei fogli di censimento (2° esemplare), sui quali, a comprova del confronto con l'anagrafe, deve essere indicata la seguente dicitura: « *Confrontato con l'anagrafe* », dicitura che può essere apposta anch'essa mediante timbro.

#### DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE ALLA REVISIONE DELL'ANAGRAFE

**38.** Per le inadempienze agli obblighi anagrafici verificatesi anteriormente alla data del censimento e rilevate in occasione del confronto tra i risultati del censimento e lo stato dell'anagrafe, non devono essere applicate sanzioni di sorta.

**39.** Il confronto tra i fogli di censimento e i fogli anagrafici e tra questi ultimi e le schede anagrafiche deve essere ultimato entro il 15 maggio 1952.

Gli adempimenti per la regolarizzazione anagrafica, con cui si attua in concreto la revisione dell'anagrafe, devono essere condotti a compimento con la massima rapidità possibile e comunque entro il termine prescritto dalla legge. Evidentemente, gli adempimenti dipendenti da movimenti nell'ambito dello stesso comune (scissione o riunione di famiglie anagrafiche, trasferimenti di persone da una ad altra famiglia) e gli aggiornamenti qualitativi (cambiamenti di capi famiglia, aggiornamenti di indirizzi, aggiornamenti dello stato civile e delle notizie professionali) devono procedere di pari passo coi confronti anzidetti. Per quanto concerne i movimenti con l'esterno, è da avvertire che le denunce di immigrazione presentate dagli interessati devono essere subito istruite, mentre quelle d'ufficio possono essere promosse entro il termine massimo del 24 maggio 1952; le pratiche migratorie di cancellazione, qualora non sia pervenuta la richiesta di

cancellazione da parte dei comuni di nuova residenza, devono essere promosse nel periodo dal 3 al 18 giugno 1952. In ogni caso, le pratiche migratorie devono essere definite entro il termine massimo prescritto dalla legge.

Gli atti notori e le ordinanze del Sindaco per emigrazione all'estero devono essere redatti entro il 18 giugno 1952 e quelli per irreperibilità nel periodo dal 19 al 30 giugno 1952.

**40.** Ad ogni fine mese, e sino al 31 maggio 1952, i comuni devono trasmettere al rispettivo ufficio provinciale di censimento un rapporto sullo stato dei lavori. Successivamente il rapporto mensile sarà trasmesso alla prefettura competente.

Gli uffici provinciali di censimento e le prefetture devono informare l'Istituto centrale di statistica, con la stessa periodicità, dello stato dei lavori nei singoli comuni.

**41.** Terminati i lavori, deve essere provveduto:

a) al ripristino dell'ordinamento dei fogli di censimento;

b) alla inserzione, tra i fogli e le schede eliminate, dei fogli anagrafici e delle schede individuali relative a famiglie, convivenze e persone cancellate dall'anagrafe;

c) all'archiviazione di tutta la documentazione relativa alle cancellazioni di cui alla lettera precedente, nonché di tutte le altre dichiarazioni, referti di accertamenti, verbali e simili relativi alla revisione dell'anagrafe.

I fogli di censimento dovranno essere conservati, separatamente dai corrispondenti atti anagrafici, almeno sino al prossimo censimento. La documentazione di cui alla lettera c) deve essere conservata per almeno 10 anni; invece gli atti anagrafici (fogli e schede) relativi a famiglie o persone cancellate in seguito ad atto notorio o ad ordinanza del Sindaco, per emigrazione all'estero o irreperibilità, devono essere conservati, insieme ai documenti giustificativi, per 30 anni.

#### CIRCOLARI

**42.** Circolare N. 23/56C - N. di Prot. 4175 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; e per conoscenza: Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale Amministrazione Civile.*

Roma, 8 marzo 1952

OGGETTO: *Revisione delle anagrafi della popolazione.*

Come è noto alle SS. LL. i comuni devono dar corso agli adempimenti prescritti col fascicolo 7 — circolare n. 16/54C del 9 febbraio u. s. — il cui scopo precipuo è la revisione dell'anagrafe in base ai risultati del censimento, disposta dall'art. 5 della legge 2 aprile 1951, n. 291.

Non può sfuggire l'importanza che assumono tali lavori a distanza di 15 anni dall'ultima revisione effettuata in seguito al censimento del 1936 e per gli sconvolgimenti subiti dalle anagrafi a causa degli eventi bellici. Le irregolarità anagrafiche esistenti (duplicazioni di iscrizioni, alterazioni di generalità e di indirizzi, indirizzi errati, omesse denunce di immigrazione ed emigrazione da un comune all'altro o da e per l'estero, omesse denunce di cambiamento di abitazione nell'ambito dei singoli comuni, ecc.) si ripercuotono, con effetti perniciosi, sui servizi comunali che sono connessi con l'anagrafe (liste elettorali, liste di leva, istruzione elementare, tributi, ecc.), tanto che ancora nel 1948 il Ministero dello interno sollecitava l'esecuzione di un censimento straordinario della popolazione allo scopo di poter procedere allo assestamento dei registri di popolazione, che rivestono fondamentale importanza nella vita amministrativa del Paese.

Ora che il censimento è stato effettuato, è necessario che i comuni affrontino i lavori di revisione col massimo impegno, sotto il diretto controllo delle prefetture, che sono chiamate, perciò, ad esercitare un'attiva vigilanza improntata a criteri di particolare oculatezza ed efficacia, in modo che i comuni sentano, in egual misura, l'importanza del lavoro che devono compiere e un forte stimolo all'osservanza piena e tempestiva delle istruzioni diramate col fascicolo 7 (1).

A tal fine, sarà opportuno predisporre un piano organico di ispezioni da svolgere, tenendo presente il calendario guida degli adempimenti, nonchè la necessità che siano visitati tutti i comuni della provincia, con precedenza per quelli che, durante le recenti operazioni di censimento, abbiano dimostrato scarsa diligenza.

Tali ispezioni devono essere effettuate da funzionari esperti, che siano a perfetta conoscenza delle norme emanate. Un utile apporto potrebbe essere dato, a parere di questo Istituto, dagli uffici provinciali di censimento, i cui ispettori provinciali hanno avuto modo di acquisire, nel corso delle recenti operazioni di rilevazione, una preparazione ed un'esperienza non indifferenti.

Questo Istituto, da parte sua, si riserva di effettuare ispezioni dirette nei comuni più importanti, allo scopo di affiancare e di sostenere l'opera degli ispettori prefettizi.

Nel corso delle ispezioni i funzionari incaricati devono anche esaminare, con gli amministratori comunali, l'opportunità e la possibilità che si proceda al rinnovo di quegli impianti anagrafici ormai logori per il lungo uso ed in condizioni tali da non poter assicurare il rapido e sicuro svolgimento del servizio. Al riguardo, si rammenta che i progetti di nuovi impianti (fogli di famiglia e schede individuali) devono essere sottoposti alla preventiva approvazione di questo Istituto, per il tramite della prefettura.

Alla fine di ogni mese, si prega di voler inviare a questo Istituto un sintetico rapporto sull'attività ispettiva svolta nel mese, indicando i comuni visitati e riferendo sulla situazione accertata in ognuno di essi.

Le ispezioni che saranno disposte dalle SS. LL. sono assoggettate, per quanto concerne l'onere, alle stesse norme seguite per le normali ispezioni alle anagrafi della popolazione.

Si prega di voler favorire un cenno di ricevuta della presente circolare.

**43.** Circolare N. 25/57C - N. di Prot. 4856 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; al Direttore dell'Ufficio di censimento della Valle d'Aosta.*

Roma, 18 Marzo 1952

**OGGETTO:** *Confronto fra presenti ed assenti temporanei e revisione dell'anagrafe.*

A completamento delle istruzioni diramate col fascicolo 7, i comuni devono osservare le seguenti norme relative ai militari.

1. *Confronto tra presenti ed assenti temporanei per i militari di leva, richiamati, volontari.* — Per i militari di cui

trattasi — appartenenti all'esercito, alla marina, all'aeronautica e ai carabinieri — che siano stati censiti come *presenti temporaneamente nelle convivenze militari*, nessuna segnalazione mod. CP 12 perverrà ai comuni di residenza.

Invece, per quelli che siano stati censiti come presenti presso una convivenza civile (ad esempio: in albergo) o presso una famiglia, ove alloggiavano o erano presenti alla data di censimento, e per gli appartenenti alla Guardia di finanza e alla P. S., i comuni di residenza riceveranno il mod. CP 12.

Nel primo caso, i relativi nominativi resteranno senza spunta nell'Elenco A dei fogli di famiglia compilati nei comuni di residenza e, pertanto, i comuni stessi devono compilare, nel periodo dal 19 al 30 aprile, il mod. CP 13, nel quale, nello spazio riservato alle comunicazioni, si dovrà scrivere « militare di leva » o « richiamato » o « volontario »; tali modelli devono essere inviati il 24 maggio 1952 all'Istituto centrale di statistica, insieme alle altre segnalazioni (di cui al presente capitolo, sez. 2, punto 20) e non ai comuni in cui ha sede il reparto, perchè come è noto le convivenze militari non sono state censite dai comuni.

Nel secondo caso, invece, i comuni di residenza dovranno procedere come per tutte le altre segnalazioni relative a civili.

2. *Confronto tra censimento e anagrafe per i militari di carriera o raffermati e per i carabinieri di prima ferma* (presente capitolo, sez. 4, punto 36, g) sub A) e a) sub B) — I militari di cui trattasi che alloggiano con la famiglia in locali delle convivenze militari e quelli che, anche senza famiglia, alloggiano fuori dei locali anzidetti sono stati censiti a cura dei comuni, col foglio di famiglia mod. CP 1. Pertanto, i comuni stessi sono in possesso di tutti gli elementi per poter effettuare il confronto tra censimento e anagrafe.

Invece, per i militari che *alloggiano senza famiglia nei locali della convivenza militare*, i comuni non hanno elementi per poter effettuare il confronto tra censimento e anagrafe, non essendo in possesso dei fogli di censimento delle convivenze militari. È pertanto necessario che un incaricato del comune prenda contatto col comandante del reparto militare, allo scopo di poter assumere le notizie occorrenti per l'aggiornamento dell'anagrafe.

Si intende che il comune dovrà procedere alla iscrizione anagrafica dei militari di cui sopra che non risultassero già iscritti e alla cancellazione di quelli, già iscritti, che risultassero trasferiti altrove.

Tali iscrizioni e cancellazioni devono essere sempre effettuate previo svolgimento delle regolamentari pratiche migratorie.

Si pregano le prefetture di portare a conoscenza dei comuni le istruzioni di cui sopra, con ogni sollecitudine.

**44.** Circolare N. 33/58C - N. di Prot. 7956 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento e per conoscenza: Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Amministrazione Civile - Roma.*

Roma, 6 maggio 1952

**OGGETTO:** *Istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della popolazione (fascicolo 7).*

Come questo Istituto ha già avuto occasione di comunicare agli uffici che hanno fatto richieste di proroga, i termini stabiliti nel calendario guida degli adempimenti, annesso alle istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della popolazione (fascicolo 7), non sono da considerare perentori, e ciò per il motivo che molti uffici comunali sono notevolmente impegnati nei lavori relativi alle consultazioni elettorali del 25 maggio p. v.

Evidentemente, dati i rapporti di interdipendenza tra i comuni, cui danno luogo gli adempimenti prescritti col fascicolo 7, quanto detto sopra vale anche per i comuni che non sono interessati alle elezioni.

(1) Le istruzioni diramate con il fascicolo 7 sono interamente riportate nel presente capitolo, tranne il calendario degli adempimenti che è stato compreso nel calendario generale riportato nella introduzione al volume.

Ciò non deve determinare, tuttavia, una sospensione degli adempimenti anzidetti, che devono essere proseguiti, sia pure con maggiore respiro, e portati a compimento con la dovuta precisione.

In ogni caso, i modelli CP 12 e CP 13 sbarrati, i modelli CP 15 compilati nella parte inferiore del quadro 2, i modelli di rilevazione compilati per le famiglie, convivenze e persone sfuggite al censimento, devono essere trasmessi a questo Istituto, da parte di tutti i comuni, improrogabilmente, il 15 luglio 1952 (anzichè il 24 maggio, come risulta nel calendario guida).

Parimenti, non può consentirsi un ritardo maggiore per tutti gli altri adempimenti che non siano stati sinora effettuati e per quelli da eseguire successivamente, restando fermo il termine del 31 dicembre per la definizione delle pratiche migratorie.

Di quanto sopra, si prega di voler informare urgentemente i comuni dipendenti.

45. Circolare N. 49/60C - N. di Prot. 12094 - *Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta; Ai Direttori degli Uffici provinciali di censimento; e per conoscenza: Al Ministero dell'Interno Direzione Generale della Amministrazione Civile - Roma.*

Roma, 3 luglio 1952

OGGETTO: *Ultimazione del confronto tra presenti e assenti temporanei e della revisione delle anagrafi della popolazione - Spedizione del materiale all'Istat.*

I lavori relativi alle consultazioni elettorali del 25 maggio u. s. hanno tenuto impegnati molti comuni in misura notevolmente superiore a quella prevista nella circolare n. 33/58C del 6 maggio u. s. e perciò i comuni stessi non hanno potuto far fronte agli adempimenti di cui all'oggetto nei termini prescritti.

Pertanto, si è venuti nella determinazione di fissare il 31 agosto p. v. come termine ultimo per la trasmissione, a questo Istituto, dei modelli CP 12 e CP 13 sbarrati, dei modd. CP 15 compilati nella parte inferiore del quadro 2 e dei modelli di rilevazione compilati per le famiglie, convivenze e persone sfuggite al censimento.

È evidente che i comuni che si trovano in ritardo negli adempimenti debbono accelerare al massimo i lavori, al fine di evitare, per quanto possibile, che si aggravi la riscontrata mancanza di sincronismo con il quale si sarebbe dovuto svolgere il confronto tra presenti e assenti temporanei e la revisione dell'anagrafe della popolazione in tutti i comuni della Repubblica.

Di quanto sopra, si prega di voler informare sollecitamente i comuni dipendenti.





*PARTE TERZA*

REVISIONE E CODIFICAZIONE



## CAPITOLO 10

### SPEDIZIONE DEL MATERIALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E SISTEMAZIONE DI ESSO

#### SEZIONE I — GENERALITÀ

1. Secondo il calendario del censimento, i comuni, ultimata sul finire del novembre 1951 la prima revisione qualitativa, dovevano spedire il materiale di censimento agli uffici provinciali di censimento entro il 22 dicembre successivo.

La spedizione di detto materiale, comprendente un esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza, un esemplare dei prospetti riassuntivi, un esemplare degli stati di sezione provvisori e definitivi ed infine il terzo esemplare del piano topografico, è stata effettuata da tutti i comuni con la regolarità che aveva caratterizzato lo svolgimento delle varie operazioni di censimento.

La spedizione dagli uffici provinciali all'Istituto è stata regolata secondo un piano particolareggiato in modo da far affluire il materiale gradatamente, sì da evitare dannosi ingorghi e consentire una conveniente sistemazione negli appositi locali dell'Istituto stesso.

Il materiale della prima provincia è pervenuto all'Istituto il 7 gennaio 1952; quello dell'ultima, il 23 marzo 1952. Complessivamente, il materiale pervenuto comprendeva 6.051 casse e 4.625 colli, cui si devono aggiungere 36 casse e 29 colli pervenuti il 26 novembre 1952 dalla provincia di Rovigo e dal comune di Cavarzere (Venezia), dove le operazioni di censimento, in dipendenza delle alluvioni del novembre 1951, erano state sospese e portate a termine a quasi un anno di distanza.

2. La ricezione del materiale di censimento ha comportato un lavoro di gran mole; perchè si abbia un'idea dell'entità di tale lavoro (apertura delle casse, controllo del materiale, smistamento dei fogli secondo una preventiva distribuzione effettuata in base ai prospetti riassuntivi, confezione dei pac-

chi, registrazione sul registro di carico e collocazione negli scaffali) basta accennare ad alcune cifre: i fogli di famiglia e di convivenza (oltre 14 milioni) sono stati distribuiti in 36.816 pacchi che, collocati nelle apposite scaffalature, hanno occupato una lunghezza di 4.278 metri; per la confezione dei pacchi sono stati impiegati 73.632 cartoni, 36.816 cartellini circolari e circa 100.000 metri di spago. Il peso complessivo dei pacchi supera le 260 tonnellate, con un peso medio per pacco di kg 7,1. Inoltre, sono stati sistemati in pacchi gli stati di sezione provvisori e definitivi, i prospetti riassuntivi e i piani topografici, per un peso complessivo di circa 15 tonnellate.

3. Successivamente, ultimati gli adempimenti relativi al confronto tra presenti e assenti temporanei, al perfezionamento del censimento e alla revisione delle anagrafi della popolazione, di cui al capitolo 9, i comuni hanno inviato all'Istituto il materiale relativo a tali operazioni, costituito, da una parte dalle variazioni quantitative e qualitative scaturite dal perfezionamento del censimento, dall'altra parte dalle segnalazioni di presente temporaneo e di assente temporaneo rimaste senza confronto. Il materiale del perfezionamento del censimento, per una più sollecita utilizzazione, è stato ordinato per comune ed in questo per sezione, per tipo di modello e per tipo di variazione, in modo da rendere spedito l'ulteriore lavoro di perfezionamento da effettuarsi prima della revisione dei fogli di famiglia. Per i fogli di censimento relativi a famiglie e convivenze censite in sede di perfezionamento del censimento, è stato stabilito di immagazzinarli in speciali pacchi « aggiunti » relativi alle singole provincie, come è detto più avanti. Le segnalazioni relative al confronto tra presenti ed assenti temporanei mano a mano che

pervenivano dai comuni sono state passate ad apposito settore avente il compito di procedere all'accoppiamento di esse su piano nazionale.

4. Ovviamente, la sistemazione del materiale di censimento va intesa dinamicamente nel senso che essa è in funzione delle successive fasi di revisione e codificazione. E poichè era previsto che la codificazione dei fogli di censimento fosse effettuata mediante appositi modelli, occorre provvedere anche per questi ad una sistemazione analoga a quella dei corrispondenti fogli di famiglia e di convivenza.

Inoltre la sistemazione del materiale nel suo complesso va intesa, in senso lato, anche come movimento tra magazzino e sale di lavorazione. Occorre, pertanto, che nel piano di revisione e codificazione del materiale di censimento potesse darsi per scontata la perfetta funzionalità del rifornimento di tutti gli operatori nelle successioni e nei tempi previsti. Al fine ultimo di soddisfare tale esigenza, le istruzioni del presente capitolo tendono a descrivere minuziosamente gli adempimenti del personale addetto alla tenuta del materiale, nonchè, per ciò che concerne

il movimento del materiale stesso tra magazzino e sale di lavorazione, del personale che lo prende in temporanea consegna.

5. Nella sezione 2 sono riportate le norme per la spedizione del materiale di censimento dagli uffici comunali agli uffici provinciali e da questi all'Istituto centrale di statistica. Nella sezione 3 sono descritte le varie fasi della sistemazione del materiale di censimento presso l'Istituto centrale di statistica, concernenti l'immagazzinamento di detto materiale; la collocazione dei pacchi aggiunti; la collocazione dei pacchi moduli di codificazione. Nella sezione 4 sono comprese le norme per il movimento del materiale di censimento e quelle per la statistica delle lavorazioni e del personale. Nella sezione 5 infine sono riportate le norme concernenti il controllo del materiale pervenuto dai comuni a seguito degli adempimenti di cui al capitolo 9, relativi al perfezionamento del censimento, nonchè le norme per il confronto delle segnalazioni di presente e assente temporaneo che non furono potute essere accoppiate attraverso il confronto effettuato dai comuni.

## SEZIONE 2 — SPEDIZIONE DEL MATERIALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### SPEDIZIONE DAGLI UFFICI COMUNALI AGLI UFFICI PROVINCIALI

6. L'art. 45 del Regolamento prescrive che sia spedito all'ufficio provinciale di censimento il materiale di censimento, costituito:

- degli stati di sezione provvisori;
- di un esemplare degli stati di sezione definitivi;
- di un esemplare del prospetto riassuntivo;
- di un esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza.

L'esemplare del foglio di famiglia e del foglio di convivenza da spedire all'ufficio suddetto è quello contraddistinto dalla lettera C (v. capitolo 8, sez. 2, punto 12).

Pertanto, non appena ultimati tutti i lavori di cui al capitolo 8, l'ufficio comunale di censimento deve provvedere alla confezione del materiale in pacchi e di questi in casse e alla sua spedizione all'ufficio provinciale di censimento.

7. Ogni pacco deve contenere i fogli di censimento di una sola sezione, in rigoroso ordine progressivo di numero; deve essere avvolto in una striscia di

carta robusta sulla quale deve essere scritto in modo chiaro il nome del comune e quello della provincia, la lettera ordinale della frazione geografica e il numero della sezione.

I fogli dello stato di sezione provvisorio, relativi ad una stessa sezione, cuciti come s'è detto lungo la linea indicata sugli stampati, devono essere rivestiti con una copertina sulla quale deve essere scritto il nome del comune, la dicitura « Stato di sezione provvisorio », la lettera ordinale della frazione geografica e il numero della sezione. I fascicoli così ottenuti e relativi a tutte le sezioni del comune devono essere riuniti in uno o più pacchi, sui quali deve apporsi la seguente dicitura: « Stati di sezione provvisori - Sezioni dal n.....al n..... ».

Analogamente si deve procedere per i fogli degli stati di sezione definitivi.

8. Il materiale deve essere, di norma, spedito in casse confezionate come detto più avanti. Se il peso di tutto il materiale che il comune deve spedire è inferiore a 30 kg, il materiale stesso può essere



confezionato con carta da imballaggio e spago, avendo cura che la confezione sia fatta in modo che non possano avvenire danneggiamenti o dispersioni del materiale stesso.

Per la spedizione in casse di legno, che deve essere la norma, si precisano le caratteristiche e le dimensioni delle casse stesse affinché siano tutte uniformi e possano soddisfare pienamente gli usi cui sono destinate. Ogni cassa può contenere 3.000 fogli e deve essere atta a sostenere un peso di 70 chilogrammi circa: le pareti devono essere unite mediante connetture a incastro, il fondo inchiodato ed il coperchio assicurato mediante viti (e non con chiodi al fine di evitare danneggiamenti al materiale a causa di chiodi mal conficcati). La cassa deve avere le seguenti dimensioni interne: lunghezza 54 cm; larghezza 39 cm; altezza non superiore a 42 cm. La adozione della cassa così confezionata consente anche di eliminare spaghi, piombi, fili, nastri metallici, ecc.

Il materiale della prima cassa deve essere disposto in modo che, aprendola, si trovino nell'ordine: i prospetti riassuntivi, gli stati di sezione definitivi, gli stati di sezione provvisori ed eventualmente, se nella cassa vi è ancora spazio disponibile, tanti pacchi di fogli di censimento quanti ne occorrono per riempire totalmente la cassa, a partire dal pacco della sezione 1.

9. In ogni cassa deve essere posta, superiormente ai pacchi, la distinta del materiale contenuto indicando per ogni pacco di fogli di censimento, la frazione geografica e la sezione alle quali il pacco stesso si riferisce (devono, cioè, essere ripetute le indicazioni che si trovano scritte su ogni pacco). Qualora le casse siano due o più, nella prima cassa si deve porre, oltre alla distinta relativa al contenuto della cassa, una copia delle distinte contenute in tutte le altre casse. Nelle distinte delle casse controllate dal competente ispettore provinciale deve essere apposto il visto di quest'ultimo e la data dell'effettuato controllo.

Sulla faccia superiore esterna della cassa e su una delle facce laterali devono essere incollate le etichette inviate a suo tempo dall'Istituto centrale di statistica. Sopra ogni etichetta, oltre all'indirizzo, devono essere indicati il numero complessivo delle casse e il numero progressivo della cassa sulla quale va applicata l'etichetta. Tali numeri sono indicati sotto forma di frazione: ad es., se una cassa reca incollata l'etichetta contrassegnata con i numeri 1/8, vuol dire che il comune, per fare la spedizione di tutto il materiale all'ufficio provinciale, si è servito di 8 casse, delle quali quella recante l'etichetta in parola è la prima.

10. Sarebbe desiderabile che l'invio del materiale all'ufficio provinciale di censimento fosse eseguito giovandosi di un mezzo di trasporto che permetta la scorta di un impiegato del comune. Qualora la confezione e spedizione in pacchi dovesse essere fatta a mezzo di servizio postale, ogni pacco non deve superare i 10 kg. Per la spedizione a mezzo ferrovia (grande velocità accelerata) l'ufficio comunale deve valersi dell'apposita « lettera di vettura » che è fornita dall'Istituto centrale di statistica insieme alle etichette.

Contemporaneamente alla spedizione del materiale, il comune deve informare l'ufficio provinciale di censimento, a mezzo telegramma, dell'avvenuta spedizione e del numero complessivo delle casse spedite.

11. I comuni, nell'invviare il materiale di censimento all'ufficio provinciale, devono provvedere pure a spedire di ritorno all'Istituto centrale di statistica, tramite l'ufficio provinciale stesso, gli stampati (fogli di famiglia, di convivenza e relativi intercalari, schede individuali, stati di sezione provvisori e definitivi, prospetti riassuntivi, ecc.) che fossero risultati eccedenti. Per la spedizione di questi stampati possono essere impiegate casse o anche gli stessi imballaggi coi quali gli stampati furono spediti dall'Istituto.

#### SPEDIZIONE DAGLI UFFICI PROVINCIALI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

12. Come è stato già detto, ogni ispettore deve essersi personalmente accertato che in ciascuno dei comuni affidatigli siano state scrupolosamente osservate le disposizioni e che il materiale sia stato spedito entro il termine stabilito, al fine di evitare che, per la negligenza di un solo comune, sia pure il più piccolo, il materiale dell'intera provincia non possa essere inviato all'Istituto centrale di statistica in unica spedizione.

Non appena gli uffici provinciali siano in possesso del materiale relativo a tutti i comuni, devono darne immediata comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica ed attendere che il medesimo dia l'ordine di spedizione.

13. In proposito devono essere osservate le seguenti norme:

— sulle etichette già applicate dai comuni sulle casse devono essere incollate le nuove etichette, con l'indirizzo dell'Istituto centrale di statistica, in modo da coprire solamente il precedente indirizzo;

— le etichette devono essere completate con l'indicazione dell'ufficio provinciale di censimento mit-

tente, col numero complessivo dei colli spediti e con quello progressivo dato alla cassa che deve essere apposto a destra di quello indicato dal comune. Per assegnare tale numero progressivo le casse devono essere disposte secondo l'ordine strettamente alfabetico dei comuni e, per ogni comune, secondo l'ordine progressivo dato dal comune alle proprie casse.

Contemporaneamente alla spedizione delle casse, l'ufficio provinciale di censimento deve trasmettere all'Istituto centrale di statistica una distinta di tutte le casse spedite con la indicazione dei comuni ai quali le casse stesse si riferiscono. In tale distinta deve essere anche indicato il numero del carro ferroviario e il giorno dell'effettuata spedizione del carro da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

### SEZIONE 3 — SISTEMAZIONE DEL MATERIALE

#### RICEZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

14. Il materiale di censimento spedito dagli uffici provinciali deve essere scaricato e sistemato provvisoriamente, sotto la vigilanza di un incaricato dell'Istituto centrale di statistica, nell'apposito locale preso in affitto dall'Istituto stesso presso la stazione ferroviaria. Il predetto incaricato deve effettuare il controllo in base ai documenti ferroviari e alle distinte degli uffici provinciali. Il materiale deve quindi essere avviato quotidianamente all'Istituto in quantità sufficiente per alimentare il lavoro di immagazzinamento per una intera giornata. L'invio del materiale all'Istituto deve essere effettuato distintamente per provincia e ordinatamente secondo la numerazione progressiva dei colli.

15. Il materiale pervenuto al magazzino dell'Istituto deve essere preso in consegna dal magazziniere, previa verifica del numero dei colli e della integrità di essi. terminate le operazioni di consegna di tutto il materiale di una provincia, dopo le debite registrazioni nell'apposito Registro dei colli ricevuti (mod. CP 101), egli deve darne immediata notizia all'ufficio competente, mediante la Comunicazione dei colli ricevuti (mod. CP 102).

16. Il magazziniere deve provvedere alla immediata apertura delle casse nei locali appositamente predisposti. Le casse di una provincia devono essere aperte secondo la numerazione progressiva indicata sull'etichetta recante l'indirizzo.

Nella prima cassa di ciascuna provincia deve trovarsi la distinta generale del materiale relativo alla intera provincia, mentre nella prima cassa di ogni comune devono trovarsi i prospetti riassuntivi, gli stati di sezione definitivi, gli stati di sezione provvisori e, qualora le casse di un comune siano più di una, la copia della distinta contenuta in ciascuna delle altre casse. Infine, in ciascuna cassa (o nella unica cassa) di ogni comune deve trovarsi la distinta

del contenuto della cassa stessa. È sulla scorta di tali distinte che si deve procedere alla verifica del materiale, a comprova della quale il magazziniere, o chi per esso, è tenuto a contrassegnare con la propria firma le distinte relative che, riunite e divise per provincia, devono essere conservate in apposite cartelle a cura del magazziniere medesimo.

17. I prospetti riassuntivi di tutti i comuni di una stessa provincia devono essere riuniti e ordinati secondo l'ordine alfabetico dei comuni e rilegati in uno o più pacchi da conservare in appositi scaffali. Analogamente, si deve procedere per gli stati di sezione definitivi e per gli stati di sezione provvisori.

18. I fogli di famiglia e di convivenza devono essere frazionati in pacchi di circa 450 fogli ciascuno, avendo cura di disporre la metà dei fogli in un senso e l'altra metà in senso inverso (cioè ruotati di 180°), per evitare l'inconveniente che potrebbe derivare dal maggiore spessore del lato dei fogli col lembo piegato.

Ogni pacco deve contenere, secondo il caso, tutti o parte dei fogli di una sola sezione, o tutti i fogli di più sezioni. È fatto divieto, invece, di comprendervi parte dei fogli di più sezioni o tutti i fogli di una sezione e parte dei fogli di altra sezione. Se in un pacco siano compresi i fogli di più sezioni, si intende che queste devono riferirsi ad uno stesso comune ed essere numerate progressivamente senza soluzione di continuità. In altri termini, ogni pacco può contenere: o una sola sezione, o una parte di una sola sezione, o più sezioni complete consecutive di uno stesso comune.

19. I fogli di ciascun pacco devono essere racchiusi tra due cartoni aventi le stesse dimensioni del foglio di famiglia; sul cartone anteriore deve essere ingommata l'apposita Etichetta per pacchi fo-

gli di censimento (mod. CP 103), sulla quale, oltre al nome della regione, della provincia e del comune, deve essere indicato il numero distintivo del pacco ed una sommaria descrizione del contenuto. Ad ogni pacco legato con spago resistente (in croce a nodo scorsoio) deve essere appeso il cartellino circolare recante la indicazione della provincia e del numero progressivo del pacco, di cui al successivo punto 20.

Le indicazioni in parola (salvo quella del numero del pacco) devono essere riportate in precedenza sui modelli CP 103, ricavando i dati occorrenti dalle copie dei prospetti riassuntivi che i comuni hanno inviato all'Istituto. La numerazione dei pacchi deve essere fatta, invece, dopo l'ordinamento di essi, secondo quanto è detto più avanti.

**20.** I pacchi di ogni provincia, confezionati come sopra detto, devono essere disposti per ordine alfabetico di comune e, per ogni comune, in ordine progressivo di numero di sezione, dopodichè devono essere numerati progressivamente. Pertanto, i pacchi di ogni provincia devono essere numerati secondo una distinta serie di numerazione.

I pacchi di ogni provincia, così ordinati e numerati, devono essere collocati negli scaffali del magazzino, secondo l'ordine di arrivo del materiale delle singole provincie. Sul fianco di ogni scaffale deve essere posto un cartello con il numero che contrassegna lo scaffale; inoltre in corrispondenza di ogni piano dello scaffale deve essere posto un cartello indicativo del materiale contenuto nel piano stesso. Ad es., il cartello posto a fianco di un determinato piano dello scaffale 36, nel quale siano riportate le seguenti indicazioni: « 4 PAVIA da 44 a 95 » sta a significare che nel piano n. 4 (il 4° a partire dall'alto dello scaffale 36) sono contenuti i pacchi della provincia di Pavia compresi tra i numeri 44 e 95 (estremi inclusi).

**21.** Immediatamente dopo la collocazione dei pacchi di una provincia nella scaffalatura, essi devono essere subito registrati nell'apposito Registro dei pacchi principali (mod. CP 105).

La registrazione dei pacchi deve essere fatta secondo le seguenti modalità: per ogni comune si devono scrivere (in rosso) i numeri d'ordine dei pacchi relativi, seguiti dai numeri d'ordine (scritti in nero) delle sezioni o parti di sezione comprese nei pacchi.

Effettuata la registrazione dell'ultimo pacco di un comune, si deve apporre l'indicazione dei numeri dello scaffale e del piano, a mo' di frazione, circoscrivendo tali numeri in nero. Quando i pacchi di uno stesso comune occupano più piani, tale indicazione deve essere apposta dopo la registrazione dell'ultimo pacco situato in ciascun piano.

#### COLLOCAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PACCHI AGGIUNTI

**22.** I pacchi « aggiunti » (contenenti i fogli di censimento inseriti in sede di perfezionamento del censimento) che pervengono al magazzino, a cura del competente ufficio, sono contrassegnati con numerazione rossa a sè stante per ogni singola provincia. Essi devono essere collocati, secondo l'ordine numerico, in scaffali separati da quelli contenenti i pacchi di cui al precedente paragrafo, i quali ultimi, per chiarezza d'intendimento, sono definiti pacchi « principali ».

Sull'etichetta e sul cartellino circolare di ogni pacco aggiunto, oltre al numero distintivo in rosso, sono indicati il nome della provincia e il numero del pacco principale o i numeri estremi (primo ed ultimo) dei pacchi principali cui quello aggiunto si riferisce, così come dall'esempio di seguito riportato:

1  
P A V I A  
1 — 12

**23.** I pacchi aggiunti di ogni provincia devono essere registrati sul Registro dei pacchi aggiunti (mod. CP 105 bis), indicando, dopo il numero scritto in rosso del pacco aggiunto, il numero o i numeri estremi, scritti in nero e tra parentesi, dei pacchi principali cui quello aggiunto si riferisce.

Effettuata la registrazione dell'ultimo pacco aggiunto di una provincia, si deve indicare, a mo' di frazione, il numero dello scaffale (numeratore) ed il numero del piano (denominatore) circoscrivendo in nero la frazione. Quando i pacchi di una stessa provincia occupano più piani, la detta indicazione deve essere apposta dopo la registrazione dell'ultimo pacco situato in ogni piano.

#### COLLOCAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PACCHI MODULI DI CODIFICAZIONE

**24.** I pacchi moduli di codificazione mod. CP 120 (che pervengono al magazzino a cura del settore codificazione notizie fisse) sono numerati con numerazione nera corrispondente a quella dei pacchi principali di fogli di censimento. Essi devono essere collocati in scaffali a parte, distintamente per provincia, secondo l'ordine di scarico delle singole provincie al magazzino.

**25.** Effettuate le indicazioni sulle scaffalature, in modo analogo a quanto indicato al punto 20, i pacchi moduli di codificazione di ciascuna provincia de-

vono essere immediatamente registrati nell'apposito Registro dei pacchi moduli di codificazione (mod. CP 106) seguendo le stesse modalità già prescritte per la registrazione dei pacchi principali dei fogli di

censimento. Pertanto, i due registri (mod. CP 105 e mod. CP 106) differiscono soltanto per quanto concerne la indicazione della collocazione dei pacchi (scaffale e piano).

#### SEZIONE 4 - MOVIMENTO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO E STATISTICA DELLE LAVORAZIONI E DEL PERSONALE

##### CARICO E SCARICO PER LA REVISIONE

**26.** Il dirigente dell'Ufficio stabilisce (giornalmente o comunque secondo le necessità) le provincie il cui materiale (pacchi principali, pacchi aggiunti e stati di sezione definitivi mod. CP 8) deve essere sottoposto alla lavorazione, indicando (in base ad una copia del registro del magazzino mod. CP 105) i numeri distintivi dei pacchi di ogni provincia.

La Richiesta di materiale al magazzino (mod. CP 111) deve essere compilata (in duplice esemplare, con carta carbone) dal capo sala, indicando i numeri distintivi dei pacchi destinati ad ogni settore; il primo esemplare della richiesta viene trattenuto dal capo sala; l'altro deve essere consegnato al magazzino.

Il magazzino dispone per il trasporto dei pacchi principali e aggiunti e dei relativi modelli CP 8 dal magazzino alla sala e ritira, dopo la consegna, il secondo esemplare della richiesta (mod. CP 111 B) firmato dal capo sala che ha ricevuto in carico i pacchi; indi, registra il passaggio dei pacchi sul Registro del movimento dei pacchi tra magazzino e sala (mod. CP 107).

Il capo sala registra sul Registro del movimento dei pacchi nel settore (mod. CP 110) l'effettuato carico dei pacchi avuti in consegna per la revisione.

Egli registra, altresì, il carico del materiale nel Registro del movimento dei pacchi tra sala di revisione e magazzino (mod. CP 108) indicandovi i settori cui i pacchi sono stati consegnati.

I pacchi pervenuti in sala devono essere posti nell'apposito armadio dei settori cui sono destinati. Ad evitare che un settore termini di lavorare il materiale, già preso in carico, senza essere in possesso di altro materiale, occorre che le relative richieste siano tempestive.

**27.** Il materiale, dopo essere stato revisionato, deve essere scaricato al magazzino. A tal fine, il capo sala annota sul registro mod. CP 110 la data di scarico per ogni pacco ultimato. Egli provvede anche a compilare (in duplice esemplare, con carta carbone) la bolletta di Scarico di materiale al magaz-

zino (mod. CP 112): dei due esemplari il magazzino, che deve provvedere alla ricollocazione dei pacchi nei relativi scaffali, ne trattiene uno (mod. CP 112 A) mentre l'altro (mod. CP 112 B) con la sua firma per ricevuta, deve essere restituito al capo sala, il quale deve provvedere alla registrazione nell'apposito registro mod. CP 108.

##### CARICO, MOVIMENTO E SCARICO PER LA CODIFICAZIONE

**28.** Procedura analoga a quella stabilita per il carico dei pacchi tra magazzino e sala di revisione (punto 26), deve essere seguita per il carico tra magazzino e sala di codificazione salvo l'uso del Registro del movimento dei pacchi tra sala di codificazione e magazzino e nell'ambito della sala di codificazione (mod. CP 109) in luogo del modello CP 108.

**29.** Ultimata la codificazione, il capo sala deve annotare sul registro modello CP 110 la data di scarico per ogni pacco ultimato e, al tempo stesso, deve effettuare le debite registrazioni sul modello CP 109. Quindi i pacchi dei fogli di censimento con allegati i moduli di codificazione devono essere passati al settore delle notizie fisse, per cui il capo sala deve provvedere sia alle conseguenti registrazioni di carico sul modello CP 110 sia ad effettuare le corrispondenti registrazioni sul modello CP 109.

**30.** Da ogni foglio di censimento deve essere estratto il relativo modulo di codificazione; per i fogli mancanti, sostituiti con un modulo di rilievo o un modulo di richiesta di soluzione quesito, deve essere effettuata la separazione della parte B del modello CP 124 o del modello CP 129 (che rimane al posto del foglio di censimento) dalla parte C (che sostituisce nel pacco dei moduli di codificazione quello mancante).

A mano a mano che si estraggono i moduli di codificazione dai fogli di censimento, dei primi si

faranno due gruppi separati: uno dei moduli di famiglia, l'altro dei moduli di convivenza anche se, con ciò, dovesse risultare alterato l'ordine progressivo della numerazione dei moduli stessi. In proposito, si tenga presente che i moduli di codificazione relativi a fogli di censimento inseriti in sede di perfezionamento del censimento (che si trovano nelle apposite cartelle di cui al capitolo 11, sez. 2, punto 21, ultimo capoverso) devono essere anch'essi separati dai rispettivi fogli di censimento e devono essere posti: se moduli di famiglia, in fondo al primo dei due gruppi anzidetti; se moduli di convivenza, in fondo al secondo gruppo.

**31.** Ultimata l'estrazione dei moduli di una sezione, sul gruppo dei moduli di convivenza si deve porre quello dei moduli di famiglia e su quest'ultimo il Modulo di codificazione delle notizie fisse (mod. CP 122, di color arancione), debitamente compilato di tutti i numeri convenzionali fissi in esso richiesti. È ovvio che se i moduli di una stessa sezione sono divisi in due o più pacchi, tutti i moduli di convivenza (mod. CP 121) della sezione devono essere posti in fondo all'ultimo pacco della sezione e in ogni pacco, sul primo dei moduli in esso compresi, deve essere posto un modello CP 122. In altri termini, per una sezione divisa in due o più pacchi, si devono avere (ripetuti) altrettanti modelli CP 122, su ciascuno dei quali si deve scrivere (tra parentesi, di seguito alla parola sezione) la parola: parte.

**32.** I moduli di codificazione da comprendersi in un pacco devono essere racchiusi tra due cartoni e sull'apposita etichetta (mod. CP 104 di colore celeste) ingommata sul cartone superiore, si devono scrivere tutte le notizie in essa richieste, assegnando al pacco lo stesso numero del corrispondente pacco di fogli di censimento. È da tener presente che — mentre i fogli di censimento inseriti in sede di perfezionamento devono essere ricollocati nelle rispettive cartelle — i moduli di codificazione, per quanto si è detto al punto 30, si devono trovare collocati nello stesso pacco ove sono gli altri moduli di codificazione. In altri termini, ai fogli di censimento contenuti in un pacco principale, più i fogli contenuti nella corrispondente cartella del pacco aggiunto, deve corrispondere un solo pacco di moduli di codificazione.

Circa le indicazioni da scrivere sull'etichetta del pacco moduli di codificazione (mod. CP 104), si osserva, in particolare, che per ogni modulo mancante (in luogo del quale si deve trovare la parte C di un modulo di rilievo mod. CP 124 o di una richiesta di soluzione quesito mod. CP 129), si deve scri-

vere, nell'apposito prospetto, il numero della sezione e il numero del foglio relativo.

Sull'etichetta mod. CP 104 dei pacchi moduli di codificazione *non* contenenti parti C del modulo di rilievo (mod. CP 124) deve essere stampigliata la dicitura « pronto per la perforazione ».

Ogni pacco moduli di codificazione deve essere legato in croce a nodo scorsoio con spago resistente e deve essere munito di un cartellino circolare sul quale devono essere riportati, con stampigliatura, il nome della provincia e il numero del pacco.

**33.** Costituiti i pacchi dei moduli di codificazione e ricostituiti quelli dei fogli di censimento, gli uni e gli altri devono essere scaricati al magazzino, unitamente agli eventuali corrispondenti pacchi aggiunti di fogli di censimento, cioè quelli numerati in rosso.

Per lo scarico del materiale dalla sala al magazzino, si deve procedere analogamente a quanto prescritto al punto 27.

#### ASSEGNAZIONE DEI PACCHI AGLI OPERATORI

**34.** Il capo sala provvede alla distribuzione del lavoro assegnando ad ogni operatore un pacco principale di fogli di censimento, nonchè la eventuale corrispondente cartella del pacco aggiunto contenente i fogli di famiglia e convivenza inseriti in sede di perfezionamento del censimento (in merito a tali cartelle vedi quanto è detto al capitolo 11, sez. 2, punto 21, ultimo comma).

Qualora i fogli relativi ad una stessa sezione fossero divisi in due pacchi, deve curare che questi siano assegnati ad uno stesso operatore, perchè a tali due pacchi corrisponde una sola cartella.

**35.** Nell'atto della consegna dei pacchi agli operatori, il capo sala deve indicare, nelle colonne da 1 a 6 del Computo individuale delle lavorazioni dell'operatore (mod. CP 114), le notizie in queste richieste, ricavando quelle di cui alle colonne da 1 a 5 dall'etichetta dei pacchi, prescindendo dai fogli contenuti nelle eventuali cartelle. All'atto della restituzione, da parte degli operatori, dei pacchi pei quali sia stata ultimata la lavorazione, il capo sala deve indicare, nel predetto modello, le notizie di cui alle colonne da 9 a 13, se si tratti di operatori addetti alla revisione o alla codificazione, o delle colonne da 9 a 15, se si tratti di operatori addetti al controllo, accertando quelle eventuali di cui alla colonna 11 e calcolando la media degli operatori addetti alla revisione e alla codificazione in rapporto

al numero dei censiti residenti, quella degli operatori addetti alla codificazione delle notizie fisse in rapporto al numero dei fogli di censimento.

**36.** Al termine della lavorazione di ogni pacco, l'operatore che ha eseguito il lavoro deve apporre, negli appositi spazi della etichetta mod. CP 103, la indicazione della lavorazione, la data di ultimazione e la firma leggibile. Sulla eventuale corrispondente cartella basta, invece, che l'operatore apponga la propria firma leggibile.

#### STATISTICA DELLE LAVORAZIONI E DEL PERSONALE

**37.** A) *Statistica della produzione* - A ciascun operatore deve essere intestato il Computo individuale delle lavorazioni (mod. CP 114), di cui si è detto al punto 35, nel quale deve essere giornalmente annotato il lavoro eseguito dall'operatore stesso, al fine di poterne determinare il rendimento ed eventualmente le responsabilità. Il modello in questione deve seguire l'operatore nel caso di trasferimento da un settore ad altro, anche di lavorazione diversa.

Sulla base dei modelli CP 114 degli operatori dei singoli settori, il capo sala deve giornalmente determinare (entro la prima ora di lavoro) la produzione dei vari settori, del giorno precedente, servendosi

all'uopo del Rapporto di produzione di settore (mod. CP 115).

Sulla base dei modelli CP 115 dei settori della propria sala, e, per quanto concerne i dati e i nomi delle provincie, sulla base del registro movimento pacchi (mod. CP 108 e mod. CP 109), il capo sala deve provvedere a compilare giornalmente e consegnare al dirigente (entro la seconda ora di lavoro), il Rapporto di produzione di sala (mod. CP 116).

Analogamente deve essere fatto per il settore corrispondenza-rettifica, per il quale si deve consegnare al dirigente il Rapporto di produzione del settore corrispondenza-rettifica (mod. CP 117).

B) *Statistica del personale* - Ogni capo sala deve tenere nota quotidiana (su un brogliaccio-diario) degli impiegati assenti, ritardatari, in permesso, encomiati, segnalati per la punizione, puniti, presi in forza, perduti di forza, ecc., e sulla base di tali notizie deve compilare e consegnare al dirigente (unitamente agli anzidetti modelli) il Rapporto giornaliero sul personale e sulla disciplina (mod. CP 118).

C) *Situazione generale* - Sulla base dei modelli CP 116, CP 117 e CP 118 e, per quanto concerne i quesiti, sulla base del relativo registro in suo possesso (mod. CP 128), il capo sala deve giornalmente provvedere a far compilare il Registro della situazione generale (mod. CP 119), istituendo e mantenendo giornalmente al corrente i diagrammi relativi.

### SEZIONE 5 - CONTROLLO DEL MATERIALE DEL PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO E CONFRONTO DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE AI PRESENTI E AGLI ASSENTI TEMPORANEI

#### CONTROLLO DEL MATERIALE SPEDITO DAI COMUNI

**38.** A seguito degli adempimenti relativi al perfezionamento del censimento, di cui al capitolo 9, dai singoli comuni deve pervenire il seguente materiale:

A) *Plico e lettera relativi al confronto tra presenti e assenti temporanei* - Nel plico deve essere contenuto il seguente materiale:

— le segnalazioni mod. CP 12 (verdi), ricevute in restituzione dai comuni di residenza, sbarrate con due lineette;

— le segnalazioni mod. CP 13 (bianche), sbarrate con due lineette;

— le segnalazioni mod. CP 13 (bianche), relative ai militari di leva, richiamati o volontari;

— le schede mod. CP 15 non annullate (relative a persone passate dall'Elenco A all'Elenco B).

Alla lettera devono essere allegate:

— la distinta delle persone censite erroneamente come presenti (residenti temporaneamente assenti);

— la distinta delle persone depennate dai fogli perchè non facenti parte delle corrispondenti famiglie.

B) *Plico e lettera relativi al confronto tra censimento e anagrafe* - Nel plico deve essere contenuto il seguente materiale:

— i fogli mod. CP 1 relativi ad abitazioni non occupate sfuggite al censimento;

— i fogli mod. CP 1 relativi a famiglie sfuggite al censimento;

— i fogli mod. CP 2 (e relativi intercalari) corrispondenti a convivenze sfuggite al censimento;



— i fogli mod. CP 1 relativi a famiglie risultanti dalla riunione di due o più famiglie censite;

— i fogli mod. CP 1 relativi a famiglie risultanti dalla scissione di famiglie censite;

— le schede mod. CP 15 relative a singole persone sfuggite al censimento;

— l'elenco dei fogli e schede individuali di censimento sopradescritti.

Alla lettera devono essere allegate:

— la distinta delle famiglie censite erroneamente con dimora abituale;

— la distinta delle persone censite erroneamente con dimora abituale;

— una copia dell'elenco dei fogli e schede individuali di censimento di cui si è detto sopra.

C) *Altro materiale* - In deroga alle istruzioni ricevute, i comuni possono avere comunicato alcune variazioni per lettera o con altre distinte, indicando tutte le notizie utili al perfezionamento dei fogli di censimento e dei corrispondenti modelli CP 8.

Inoltre possono pervenire:

— segnalazioni mod. CP 13 (bianche) relative a marittimi imbarcati;

— segnalazioni mod. CP 12 (verdi) relative a persone residenti, ma assenti temporaneamente, alla data del 4 novembre 1951, da un comune della provincia di Rovigo o dal comune di Cavarzere;

— segnalazioni mod. CP 13 (bianche) relative a persone presenti temporaneamente, alla data del 4 novembre 1951, in un comune della provincia di Rovigo o nel comune di Cavarzere.

39. A mano a mano che il materiale anzidetto perviene all'Istituto deve essere controllato, mediante spunta, con la elencazione fattane dal comune nelle lettere raccomandate di comunicazione, al fine di accertare la esatta corrispondenza quantitativa.

Della ricezione del materiale deve essere presa nota in apposito registro. Qualora tra il materiale indicato nella lettera e quello pervenuto si riscontrassero divergenze, si deve provvedere a chiedere ai comuni i chiarimenti del caso.

Successivamente il materiale di ciascuna provincia dev'essere ordinato per comune; in ogni comune, per sezione e, nella sezione, per tipo di modello, nel seguente ordine: CP 15, CP 1 e CP 2. Le segnalazioni mod. CP 12 e mod. CP 13 devono essere, invece, passate immediatamente ai cassettisti.

Le distinte di cui al precedente punto 38, contenenti notizie relative a più sezioni, devono essere

collocate in fondo al materiale di ogni comune. Analogamente, devono essere collocate in fondo al materiale di ogni comune le eventuali variazioni comunicate con lettera o con altre distinte.

#### COLLOCAMENTO E CONFRONTO DELLE SEGNALAZIONI DI PRESENTE E ASSENTE TEMPORANEO

40. I cassettisti che ricevono le segnalazioni modelli CP 12 e CP 13 devono provvedere: a) ad ordinare tutti i modelli CP 12 e CP 13, per successive approssimazioni, in unico ordine strettamente alfabetico per cognome, nome, paternità; b) ad accoppiare, con fermagli, i modelli CP 12 e CP 13 intestati alla stessa persona, dopo aver corretto le notizie errate ed aver trascritto le notizie mancanti; detti modelli devono essere, poi, spediti ai competenti comuni.

41. I modelli CP 12 e CP 13 intestati a militari devono essere passati alla Sezione militare statistica mantenendo l'ordine alfabetico di essi. La Sezione militare statistica che riceve le segnalazioni modello CP 12 deve controllare se le persone segnalate siano state censite nell'Elenco A dei fogli di convivenza come assenti temporaneamente. In caso affermativo deve apporre sul foglio di convivenza, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta lungo la riga verticale sinistra della colonna 15; sulla segnalazione modello CP 12, nell'apposito rettangolo in fondo a destra, deve essere apposta, mediante timbro, l'annotazione: « censito ».

Per i nominativi censiti nell'Elenco A dei fogli di convivenza come assenti temporaneamente e che siano rimasti senza spunta, perchè non pervenuto il relativo mod. CP 12, la Sezione militare statistica deve compilare i rispettivi modelli CP 13.

Tali modelli CP 13, i modelli CP 12 riscontrati (che portino la stampigliatura « censito »), nonchè i modelli CP 12 i cui intestatari non siano risultati censiti nell'Elenco A dei fogli di convivenza come temporaneamente assenti, devono essere restituiti ai cassettisti.

42. Per quanto riguarda le segnalazioni mod. CP 13, la Sezione militare statistica deve controllare se le persone segnalate siano state censite nell'Elenco B dei fogli di convivenza, apponendo sui fogli medesimi, in corrispondenza del nominativo, un marcato segno di spunta lungo la riga verticale destra della colonna 14; nella segnalazione mod. CP 13, nell'apposito rettangolo in fondo a destra, deve essere apposto, mediante timbro, l'annotazione « censito ».

Per i nominativi che risultano censiti nell'Elenco B dei fogli di convivenza e che siano rimasti senza spunta, perchè non pervenuto il relativo modello CP 13, la Sezione militare statistica deve compilare i rispettivi modelli CP 12.

Tali modelli CP 12, i modelli CP 13 riscontrati (che portino la stampigliatura « censito »), nonchè i modelli CP 13 i cui intestatari non siano risultati censiti nell'Elenco B dei fogli di convivenza, devono essere restituiti ai cassettisti.

**43.** Le segnalazioni mod. CP 12 e mod. CP 13 riscontrate (cioè che portino la stampigliatura « censito ») e restituite ai cassettisti devono essere assimilate alle segnalazioni accoppiate e, quindi, devono essere

inviare ai competenti comuni, mentre le segnalazioni mod. CP 12 e mod. CP 13 non riscontrate devono essere assimilate alle segnalazioni non accoppiate.

Per le segnalazioni mod. CP 12 e mod. CP 13 non accoppiate saranno emanate apposite istruzioni, eccezion fatta per le segnalazioni mod. CP 13 intestate a marittimi imbarcati (per i quali non possono essere pervenute le relative segnalazioni mod. CP 12, perchè non censiti come presenti in nessun comune) che devono essere assimilate alle segnalazioni accoppiate. Pertanto, i cassettisti devono apporre su di esse, mediante timbro, nell'apposito rettangolo in fondo a destra, l'annotazione « censito », provvedendo a spedire, poi, le segnalazioni stesse ai competenti comuni.

## CAPITOLO 11

### OPERAZIONI DI REVISIONE

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Per quante cautele siano state adottate in sede di preparazione ed esecuzione della rilevazione, inclusi il controllo all'origine dei dati e la prima revisione effettuata dagli organi comunali di censimento, sussistono sempre lacune ed errori residui sfuggiti ai precedenti controlli. Prima di avviarsi verso la fase di spoglio e di elaborazione dei dati, è pertanto indispensabile l'operazione che viene detta « revisione critica del materiale di rilevazione », ad opera dell'organo che deve procedere alle ulteriori fasi che si concludono nella pubblicazione dei risultati.

Tale operazione consiste essenzialmente in un esame dell'insieme delle risposte fornite nei questionari di rilevazione, allo scopo non solo di accertare lacune, cioè mancate risposte a quesiti, ma anche e soprattutto allo scopo di individuare altri più riposti errori che possono facilmente sfuggire ad un esame fatto considerando singolarmente i vari quesiti. Tali errori concernono specialmente le cosiddette incompatibilità, cioè, come dice la parola, risposte che si contraddicono tra loro o che non possono coesistere per ragioni naturali, giuridiche, sociali o altre.

2. Questi errori o incompiutezze possono verificarsi in ogni pagina del foglio di famiglia e cioè sia nel frontespizio, recante, fra l'altro, notizie sulla abitazione, sia nella parte interna, ove sono riportate le notizie di carattere anagrafico, sia infine nell'ultima facciata comprendente le tre colonne della professione, della posizione nella professione e del ramo di attività in cui la professione risultava esercitata.

Nel passato censimento il lavoro di revisione venne scisso in due distinte fasi: la prima per la revisione delle notizie di carattere anagrafico e la seconda per la revisione di quelle relative ai tre quesiti sulle professioni. Tale criterio comportò un enorme movi-

mento di materiale e d'altra parte la divisione delle operazioni non si rivelò molto efficace ai fini perseguiti di una maggiore celerità del lavoro, perchè necessariamente il revisore delle notizie anagrafiche doveva porre mente anche alle notizie sulle professioni, così come (ad esempio, nei casi di dubbio sull'esatta indicazione dell'anno di nascita o del sesso) il revisore delle professioni non poteva prescindere, ovviamente, dall'esame critico delle notizie anagrafiche. Per queste ed altre ragioni, è sembrato perciò più efficace disporre la revisione integrale del foglio da parte di un solo operatore il quale, dopo un breve periodo di allenamento, poteva essere in grado di procedere con soddisfacente rapidità e sicurezza.

Rispetto al passato, va anche segnalato l'accorgimento di munire gli operatori di tabelle con la sistematica esposizione delle incompatibilità tra i vari caratteri individuali, allo scopo di eliminare l'enorme impiego di tempo che, altrimenti, avrebbe comportato l'esame a posteriori di tutte le incompatibilità che sarebbero emerse in fase di spoglio meccanografico.

3. Come sempre, il lavoro più delicato è stato anche questa volta quello della revisione dei tre quesiti anzidetti, sulla professione, la posizione ed il ramo di attività economica. La libertà lasciata al censito di indicare, all'occorrenza, la professione anche con la terminologia locale e, per quanto riguarda il ramo di attività, con la denominazione eventualmente dell'azienda, talvolta fatta per mezzo di sigle, ha comportato difficoltà non lievi, che si sono dovute risolvere con accorgimenti vari, come, ad esempio, con l'uso di guide commerciali o telefoniche, dalle quali potesse essere desunto il genere di attività delle ditte.

Quanto alle professioni, soprattutto nei comuni a carattere prevalentemente industriale, si è reso talvolta necessario interpellare le ditte per avere una esatta illustrazione della natura della professione indicata dai censiti.

La revisione delle notizie concernenti le professioni e le condizioni non professionali e di quelle concernenti le attività economiche, è stata effettuata con la guida della « Classificazione delle professioni arti e mestieri e delle condizioni non professionali » e della « Classificazione delle attività economiche », ambedue riportate in allegato al presente volume (1). Per le posizioni nella professione, invece, lo schema classificatorio era stato applicato già in sede di rilevazione.

Nella parte interna del foglio, il lavoro di revisione si è dimostrato particolarmente laborioso per le notizie riguardanti il titolo di studio, fra l'altro a motivo dei mutamenti subiti nel tempo dagli ordinamenti scolastici, e per la notizia relativa al luogo di nascita. A tale quesito i censiti nati nel territorio dello Stato avrebbero dovuto rispondere con la denominazione del comune e quelli nati all'estero con la denominazione del Paese estero; in moltissimi casi sono state invece indicate specifiche località il cui comune o Stato di appartenenza si è dovuto individuare attraverso laboriose ricerche condotte da funzionari specializzati.

Altra materia che ha alimentato quesiti e, in qualche caso, rilievi, è quella riguardante l'esatta natura delle convivenze e la posizione professionale delle persone ivi censite.

4. Nonostante gli accorgimenti presi per risolvere direttamente e in modo sicuro molti casi dubbi, si sono dovute inviare ai comuni oltre 124.000 richieste di notizie alle quali è stato risposto in modo generalmente soddisfacente.

Naturalmente sono stati adottati opportuni accorgimenti affinché i fogli di censimento, estratti dal materiale dei singoli comuni per essere avviati al settore corrispondenza-rettifica, fossero reinseriti nei pacchi di appartenenza prima dell'invio di essi alla successiva fase di codificazione, senza che ciò arrecasse alcun disturbo al regolare susseguirsi delle lavorazioni.

5. In dipendenza delle operazioni di perfezionamento del censimento e di confronto con l'anagrafe, di cui al capitolo 9, si dovevano riportare nel materiale di censimento le relative variazioni riflettenti: persone sfuggite al censimento; persone erroneamente iscritte nell'Elenco A o erroneamente non iscritte

nell'Elenco B; persone o famiglie erroneamente censite; famiglie, convivenze e abitazioni non occupate sfuggite al censimento; famiglie risultanti da scissioni o riunioni di famiglie già censite.

Considerata la natura del lavoro e tenuto conto, come si è detto nelle generalità premesse al citato capitolo 9, che il perfezionamento tendeva a rendere i dati di censimento quanto più possibile rispondenti alla reale situazione di fatto, si rendeva necessario eseguire il lavoro stesso sui fogli di censimento prima della revisione di essi.

6. In via preliminare alla revisione dei fogli di famiglia e di convivenza è stata anche condotta a termine, per ogni provincia, la revisione delle località abitate, che dovevano rispondere a particolari requisiti stabiliti in sede di compilazione dei piani topografici.

Il consuntivo di tale revisione si concreta in 1319 variazioni effettuate per i centri e 10.810 variazioni per i nuclei abitati (soppressione e costituzione di centri e nuclei abitati; modificazione delle delimitazioni di centri e nuclei abitati). Per l'espletamento della lavorazione anzidetta sono state scritte circa 5.800 lettere e sono stati effettuati diversi sopralluoghi per definire questioni concernenti comuni dai quali non è stato possibile ottenere per corrispondenza i necessari chiarimenti.

Ultimato il lavoro di cui sopra, è stata iniziata la revisione delle frazioni di montagna disabitata, operazione decisa in seguito alla constatazione fatta durante la lavorazione dei piani topografici che le delimitazioni di numerose frazioni non erano state effettuate in conformità dei principi normativi prestabiliti, con la conseguenza che per le zone montane interessanti più comuni, le delimitazioni delle frazioni stesse presentavano discontinuità; imperfezioni che non era stato possibile eliminare del tutto in sede della revisione dei piani topografici effettuata prima dell'esecuzione del censimento.

Completata la revisione di cui trattasi, le delimitazioni delle frazioni di montagna disabitata sono state riportate su una serie della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 al fine di rendere più evidente la distribuzione delle zone montane disabitate.

7. I lavori di revisione di cui si è detto sono stati compiuti da personale comandato da altre Amministrazioni (costituito quasi esclusivamente da insegnanti elementari di ruolo) e da diurnisti. Il personale era diviso in due turni di lavoro, uno antimeridiano e uno pomeridiano, che si svolgevano in tre

(1) Nella prima di tali classificazioni sono riportate anche le altre 700 nuove voci professionali rilevate con il censimento.

saloni della capienza di oltre cento posti ciascuno. Successivamente, una parte di personale è stata adibita alle operazioni di codificazione. Al lavoro di ogni salone era preposto un funzionario assistito da un capo sala scelto tra il personale dell'Istituto già pratico di censimenti. Il coordinamento generale dell'attività dei saloni e dei turni era affidato ad un funzionario dirigente.

Come controllo all'andamento delle operazioni di revisione venivano compilati appositi prospetti e grafici che permettevano, tra l'altro, di calcolare quindicinalmente il rendimento medio di ogni operatore. Le operazioni di revisione hanno richiesto circa 480.000 ore di lavoro.

8. Nella sezione 2 sono riportate le istruzioni aventi per oggetto le operazioni preliminari alla revisione

dei fogli di censimento, concernenti la revisione delle località abitate, la planimetrazione delle frazioni geografiche (1) e la utilizzazione del materiale pervenuto dai comuni in dipendenza del perfezionamento del censimento; vi sono riportate altresì le istruzioni sulle modalità per la soluzione dei quesiti e la consultazione dei comuni, in ordine alle questioni emergenti dalla revisione critica del materiale di censimento.

Nella sezione 3 sono comprese le istruzioni riflettenti la revisione dei fogli di censimento che sono partitamente riferite, per comodità di esposizione, alla prima facciata (notizie relative alle circoscrizioni territoriali e alle abitazioni), alla facciata interna (notizie personali ed anagrafiche) e all'ultima facciata (notizie sulle attività economiche) del foglio di famiglia.

## SEZIONE 2 — OPERAZIONI PRELIMINARI E CONNESSE

### REVISIONE DELLE LOCALITÀ ABITATE

9. Scopo immediato della revisione delle località abitate è di accertare che, da parte dei comuni, il censimento sia stato effettuato sulla base del piano topografico a suo tempo approvato dall'Istituto centrale di statistica, e siano state esattamente seguite le norme di cui al capitolo 1 relative alla suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, e ciò al fine ultimo della esatta individuazione delle forme di insediamento della popolazione censita.

Pertanto, la revisione stessa deve essere effettuata mediante il confronto tra il primo e il terzo esemplare del piano topografico ed il confronto tra quest'ultimo e i modelli C 1 e CP 8.

10. Il revisore riceve in consegna il materiale relativo ad una intera provincia, costituito: *a*) dei primi esemplari dei piani topografici (depositati presso l'Istituto centrale di statistica); *b*) dei terzi esemplari dei piani topografici (copie trasmesse dai comuni e recanti, oltre alle delimitazioni delle frazioni, dei centri e dei nuclei, anche quelle delle « sezioni di censimento »); *c*) dei modelli C 1 (elenchi delle frazioni, dei centri e dei nuclei, compilati in fase di formazione del piano topografico); *d*) degli elenchi per la codificazione (elenchi delle frazioni, dei centri e dei nuclei disposti in ordine alfabetico per la pubblicazione); *e*) degli stati di sezione definitivi (mod. CP 8).

Prima cura del revisore è di controllare che il materiale di cui sopra sia completo; diversamente

deve farlo subito noto al dirigente la revisione. Se la incompletezza del materiale riguarda la mancanza del terzo esemplare e dello stato di sezione definitivo, il dirigente deve provvedere all'immediata richiesta al comune. Se, invece, si riscontra l'esistenza del secondo esemplare in sostituzione del terzo, sul quale, però, non risultino le delimitazioni delle sezioni, il dirigente deve decidere secondo i casi (esaminando la situazione antropogeografica del territorio) se tale esemplare possa essere egualmente utilizzato, ovvero se debbano essere richiesti chiarimenti al comune.

11. Accertata ed ottenuta la completezza del materiale, il revisore deve controllare che il terzo esemplare sia esattamente corrispondente al primo esemplare (quello approvato dall'Istituto) per quanto riguarda: i confini comunali (linee rosse); le delimitazioni delle frazioni geografiche (linee verdi); l'ubicazione e delimitazione dei centri abitati (linee azzurre) e dei nuclei abitati (linee marrone).

Nei casi di discordanze, il revisore deve rivolgersi al dirigente, il quale deve decidere, previo esame, se si tratti di variazione effettuata dopo l'approvazione del piano topografico, e quindi se essa sia accettabile o no, ovvero se si tratti di mantenimento o ripristino di delimitazioni precedenti, corrette in fase di approvazione del piano; in quest'ultimo caso, si deve tendere ad accertare se il censimento è stato effettuato

(1) Eseguita, poi, solo parzialmente.

secondo le delimitazioni riportate sul primo o sul terzo esemplare. Qualora venga accertato che il censimento è stato effettuato sulla base del terzo esemplare, il revisore deve annotarlo sull'apposita Nota dei rilievi (mod. CP 123), in base alla quale deve avvenire il riesame e la definizione delle discordanze, eventualmente attraverso richieste di notizie al comune.

**12.** Controllata o raggiunta l'esatta rispondenza dei due esemplari, il revisore deve accertare che la suddivisione in sezioni di censimento sia stata effettuata rigorosamente sulla base delle istruzioni contenute nella sezione 5 del capitolo 1 e in particolare che una sezione di censimento non si estenda sul territorio di più frazioni geografiche o, anche, che un nucleo non sia stato diviso tra più sezioni.

Nel caso che si rilevino delle irregolarità, il revisore deve prenderne nota sul citato modello CP 123, per poter procedere successivamente ai rilievi e alle necessarie richieste di notizie.

**13.** Effettuato tale controllo, il revisore deve esaminare i modelli CP 8, per accertare che tutti i centri e i nuclei segnati sul piano topografico vi siano stati riportati con l'esatta denominazione. Indi, sulla base del modello C 1, deve controllare che i singoli centri e nuclei possiedano le caratteristiche prescritte. Se non le possiedono deve fare le conseguenti variazioni. Ad esempio si citano alcuni casi:

a) una località già classificata come centro abitato risulta, dal modello CP 8, abitata da poche famiglie (3, 4); dal modello C 1 si rileva che in essa esiste una chiesa e, tuttavia, dalla carta topografica si riconosce che la località è effettivamente di scarsa entità: tale centro deve essere declassato a nucleo;

b) una località già classificata come nucleo risulta, dal modello CP 8, abitata da molte famiglie; nella colonna 3 dello stesso modello è indicata, come specie dell'area di circolazione, «località» o «frazione» o «contrada» e simili; la denominazione della area di circolazione risulta la stessa di quella del nucleo e nella stessa area non risulta alcuna casa sparsa; in tal caso si deve controllare il modello C 1 e il piano topografico per stabilire se il comune abbia considerato nel nucleo tutte le case, agglomerate e sparse, di una intera contrada;

c) una stessa località risulta, sul modello C 1 e sul modello CP 8, con denominazione diversa: in tal caso, sentito il dirigente e accertato che si tratta effettivamente della stessa località (centro o nucleo), è consigliabile, di norma, correggere la denominazione del modello C 1 e conseguentemente quella dello elenco di codificazione, a meno che non si tratti di

centro o nucleo diviso, nel qual caso prevale la denominazione della parte più importante.

Tutti i casi dubbi devono essere sottoposti al dirigente che, tenuto conto di tutti gli elementi, obiettivi ed epistolari, deve decidere al riguardo. Salvo casi di speciale urgenza, a ciascun comune si deve scrivere una lettera unica con tutti i rilievi e le richieste di chiarimenti emersi durante la revisione. In attesa di risposta il materiale relativo al comune stesso deve essere accantonato.

**14.** Tutte le correzioni effettuate, sia d'ufficio, sia in seguito a corrispondenza, devono essere riportate sul modello CP 8 e quando occorra sul modello C 1 e sull'elenco di codificazione, e di esse deve sempre essere data notizia al comune interessato perchè possa procedere alle necessarie rettifiche sui propri documenti d'ufficio.

Alla fine della lavorazione di ciascun comune, deve essere apposto, sulle copertine degli stati di sezione e sulle tavolette del terzo esemplare, l'apposito timbro attestante l'avvenuta revisione con la sigla del revisore e del dirigente.

**15.** Effettuata la revisione e controllata, o raggiunta, la concordanza tra il primo e il terzo esemplare del piano topografico e tra questo e il modello CP 8, il revisore deve individuare sul piano topografico, e annotare sull'elenco di codificazione, le quote altimetriche massima e minima di ogni singola frazione geografica.

Indi, per ogni comune deve essere compilato un elenco delle località abitate, da servire di base per la pubblicazione dei dati del censimento. In tale elenco devono essere indicate le frazioni geografiche disposte secondo l'ordine alfabetico delle rispettive denominazioni; per ogni frazione deve essere indicato prima il centro abitato, poi, in ordine alfabetico, i nuclei abitati; nel caso che i centri abitati compresi in una frazione siano più di uno, essi devono essere disposti in ordine alfabetico e il gruppo dei centri deve precedere quello dei nuclei.

Il centro nel quale ha sede la casa comunale deve essere contraddistinto con un asterisco.

Per ogni frazione, dopo i centri e i nuclei, deve essere apposta la dizione «case sparse».

Per ogni frazione geografica, in corrispondenza della relativa denominazione, devono essere indicate le quote massima e minima rilevate nell'ambito della frazione stessa; per ciascun centro, la quota del luogo di raccolta più importante; per ciascun nucleo, la quota media dell'agglomerato; per le case sparse, ovviamente, non deve essere apposta l'indicazione relativa all'altitudine.



Gli elenchi così completati devono essere trasmessi, allegati ad apposita lettera circolare di cui in nota si riporta il testo (1), ai comuni, i quali devono restituire i rispettivi elenchi dopo aver controllato la onomastica, gli accenti e le quote altimetriche.

Sulla base delle risposte e delle eventuali correzioni apportate dai comuni, devono essere preparati gli elenchi definitivi da servire per la compilazione della tavola relativa alle località abitate.

#### PLANIMETRAZIONE DELLE FRAZIONI GEOGRAFICHE E NORME PER LA SUA ESECUZIONE

16. Scopo della planimetrazione è la determinazione delle aree delle frazioni geografiche, ai fini del calcolo, per quelle abitate, di una più significativa densità demografica (sinora calcolata in rapporto all'intero territorio comunale e senza esclusione delle zone disabitate, spesso ampie).

Per una buona riuscita della planimetrazione che sarà effettuata (sulle tavolette che compongono il primo esemplare dei piani topografici) mediante il planimetro polare di Amsler (a braccio fisso o mobile), l'operatore deve provvedere alle seguenti operazioni preliminari:

a) assicurarsi che la superficie del tavolo di lavoro sia ben levigata e senza parti dure (nodi), le quali potrebbero provocare la rottura o il piegamento della puntina del polo fisso del planimetro;


b) spianare accuratamente la tavoletta, eliminando tutte le pieghe che potrebbero falsare il percorso normale della rotellina del planimetro, ciò che darebbe un risultato non esattamente proporzionale alla superficie;

c) assicurarsi (qualora non sia fornito di planimetro a braccio fisso) che l'asta graduata si trovi nella posizione giusta, in rapporto alla scala della tavoletta (1 : 25.000); gli spostamenti vengono effettuati in base ad una tabella che si trova, di norma, nell'interno della custodia del planimetro;

d) fissare il polo dello strumento esternamente alla superficie da planimetrare, e ciò per evitare calcoli più complicati quando, ottenute le unità planimetriche, deve trasformarle in misure di superficie;

e) fissare il polo dello strumento in modo che durante il giro che compie il calcattoio i due bracci articolati del planimetro non vengano a formare angoli molto ottusi o molto acuti (avendo cura cioè che l'angolo si avvicini il più possibile all'angolo retto) e ciò per evitare che la rotellina numerata, anziché girare regolarmente, venga invece trascinata.

17. Successivamente, durante la fase di esecuzione della planimetrazione, l'operatore, per evitare perdita di tempo e per non incorrere in eventuali errori, deve segnare sempre sulla linea di delimitazione della frazione il punto di partenza, che deve essere anche quello di arrivo dopo aver compiuto tutto il perimetro della figura. Ecco un esempio pratico per usare il planimetro: fissato il polo A, si porti il calcattoio sul punto B (punto di inizio segnato precedentemente con la matita) e si faccia



la lettura preliminare; quindi si segua con il calcattoio (con movimento destrorso, cioè uguale a quello degli indici dell'orologio) il perimetro, facendo passare il calcattoio stesso, con movimento lento e senza strappi, sulla mezzera della linea di confine della frazione; una volta pervenuti di nuovo con il calcattoio sul punto B, si faccia la lettura.

Per ottenere una sufficiente approssimazione, occorre si facciano almeno due letture (oltre, s'intende, a quella di partenza), cioè occorre percorrere due volte il perimetro della superficie da planimetrare. I due risultati ottenuti devono essere uguali; comunque, la differenza tra di essi non deve superare l'1,25 %

(1)

OGGETTO: IX Censimento generale della popolazione. Denominazione delle frazioni geografiche e delle località abitate.

È in corso di preparazione il repertorio delle località abitate. Pertanto è necessario che codesto comune proceda al preliminare controllo dell'esatta onomastica delle frazioni geografiche e delle località abitate — di cui all'allegato — comprese nel territorio di codesto comune, tanto più che si è verificata qualche divergenza tra le medesime denominazioni riportate nei diversi documenti in possesso di questo Istituto (modello C 1, modello CP 1, modello CP 8 e tavolette del piano topografico).

Si prega, inoltre, di apporre gli esatti accenti sulle denominazioni tronche e su quelle sdruciole e di voler controllare l'altimetria relativa ad ogni località, nonchè quella massima e minima di ciascuna frazione geografica.

Si resta in attesa della sollecita restituzione dell'elenco allegato, con le precisazioni e le eventuali rettifiche apportate da codesto comune a seguito del controllo di cui sopra.

Al Comune di . . . . .

del risultato maggiore, nel qual caso si deve fare la media. Qualora la differenza delle due letture fosse superiore all'1,25 %, occorre ripetere la planimetrazione per intero.

La seconda lettura deve essere iniziata subito dopo la chiusura del primo giro a partire dalla lettura di chiusura dello stesso; si ottengono così tre numeri da scrivere in un modello a parte, secondo il seguente ordine:

	differenza	media
lettura di partenza	3.425	
1 <sup>a</sup> lettura	3.845 420	} 419 unità planimetriche
2 <sup>a</sup> lettura	4.263 418	

Planimetrando a polo esterno, la superficie è data dalla formula molto semplice «  $S = Kn$  », dove  $K$  rappresenta una costante fissa dello strumento (per quasi tutti gli strumenti che vengono adoperati per la planimetrazione delle frazioni geografiche, la costante  $K$  è uguale a 10) e la lettera  $n$  esprime il numero di unità planimetriche.

Dato che i piani topografici formati sulle tavolette sono alla scala 1 : 25.000, la superficie ottenuta mediante il planimetro deve essere moltiplicata per il quadrato della scala stessa: ad esempio, ammesso che le unità planimetriche di una frazione siano 255 avremo:

$$S = 10 \times 255 \times 625.000.000 = 1.593.750.000.000$$

quest'ultimo numero è espresso in  $\text{mm}^2$  che portato ad ettari sarà:

159	37	50	00	00	00
ha	dam <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	dm <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>

Semplificando il calcolo, si può dire che per ottenere gli ettari basta moltiplicare le unità planimetriche per 625 e dividere per 1.000. Per facilitare il lavoro del planimetro è stata predisposta una tabellina, nella quale i risultati delle operazioni suddette sono indicati per ciascun numero di unità planimetriche.

Qualora la frazione geografica fosse tanto ampia da superare la portata del planimetro, la frazione deve essere suddivisa in due o più appezzamenti che verranno planimetrati separatamente, sommandone, infine, i risultati. Se invece la superficie di una stessa frazione geografica fosse rappresentata in due o più tavolette, si deve planimetrare separatamente ogni singolo appezzamento riprodotto su ciascuna tavoletta, facendone infine il totale complessivo.

**18.** Ultimata la planimetrazione di ciascuna delle frazioni geografiche che compongono il comune, si devono sommare tutti i risultati di superficie ottenuti per ciascuna di esse; la somma totale deve coincidere con la superficie del comune, già nota. Considerando, però, che, per quanto il planimetro sia stato preciso nella esecuzione del lavoro, la misurazione mediante planimetro dà sempre risultati approssimati, necessariamente si verificano tra i due dati delle differenze, sia pure di lieve entità. Differenze più sensibili possono verificarsi per i comuni i cui confini non siano precisi perchè riproducenti vecchi rilievi o ingrandimenti da altre scale.

Nel caso che il divario non fosse molto rilevante, esso viene ripartito fra tutte le frazioni componenti il comune in proporzione dell'ampiezza di ogni singola frazione, in modo che la somma definitiva dia esattamente la superficie del comune. Qualora, invece, la differenza dovesse essere notevole, il planimetro ne deve informare il dirigente che provvede ad effettuare gli accertamenti necessari.

#### VARIAZIONI DIPENDENTI DAL PERFEZIONAMENTO DEL CENSIMENTO

**19.** Le variazioni dipendenti dalle schede individuali modello CP 15 devono essere riportate nei fogli di censimento sempre con inchiostro verde; in nessun caso deve essere usato inchiostro di altro colore.

Le notizie relative alle persone intestatarie di schede individuali mod. CP 15 compilate nel quadro 3 devono essere trascritte nell'Elenco A del foglio di censimento i cui estremi si trovano indicati nel quadro 1 del modello CP 15 medesimo. Se si tratti di persone temporaneamente assenti è necessario, prima di procedere all'iscrizione nel foglio, di accertare quale sia il comune di residenza di esse, in base al motivo e alla durata dell'assenza.

Le notizie relative a persone intestatarie di schede modello CP 15 compilate nel quadro 2, lettera a), cioè persone temporaneamente presenti sfuggite al censimento, devono essere trascritte nell'Elenco B del foglio di censimento i cui estremi sono indicati nella parte inferiore del quadro 2 del modello CP 15 medesimo.

Per le persone intestatarie di schede individuali compilate nel quadro 2, lettera b), cioè persone da trasferire dall'Elenco A all'Elenco B del foglio di censimento (i cui estremi si trovano indicati nella parte inferiore del quadro 2 del modello CP 15 stesso), si devono depennare le notizie risultanti nelle colonne 14, 15, 19, 20, 21 del foglio di censimento e, poi, il nominativo della persona medesima (con le notizie rimaste) deve essere trasferito

con freccia dall'Elenco A all'Elenco B, previa rettifica del comune di residenza.

Per quanto riguarda la « distinta delle persone (o delle famiglie) da depennare dai fogli di censimento », prima di depennare dai corrispondenti fogli le notizie relative ai singoli nominativi elencati nella distinta, si deve controllare che tutte le generalità corrispondano.

Per ciascuna persona elencata nella « distinta delle persone censite erroneamente come presenti » si deve cambiare nella colonna 15 del foglio di censimento il SI in NO e indicare nella colonna 16 il comune dove la persona si trovava alla data di censimento.

Per ciascuna persona elencata nella « distinta delle persone censite erroneamente come assenti » si deve cambiare nella colonna 15 del foglio di censimento il NO in SI e depennare le notizie nelle colonne 16, 17 e 18.

Per ciascuna persona (o famiglia) elencata nella « distinta delle persone (o famiglie) censite erroneamente con dimora abituale nel comune » (cioè da trasferire dall'Elenco A all'Elenco B) si devono cancellare le notizie indicate nelle colonne 19, 20 e 21 del foglio di censimento e trasferire dall'Elenco A all'Elenco B, mediante freccia, le rimanenti notizie, semprechè nella colonna 15 del foglio di censimento si trovi indicato SI; qualora, invece, si trovi indicato NO, si deve procedere alla cancellazione dal foglio di tutte le notizie relative alla persona assente. È ovvio che per le persone da trasferire si deve rettificare il comune di residenza.

Le variazioni anzidette devono essere riportate nei rispettivi modelli CP 8 in sede di revisione.

Le schede individuali mod. CP 15 e le distinte per le quali necessitano chiarimenti dai comuni devono essere sistemate in apposita cartella e passate al settore corrispondenza; il materiale utilizzato, compresa l'eventuale relativa corrispondenza, deve essere raccolto sotto fascia, confezionato in uno o più pacchi per provincia e scaricato al magazzino.

**20.** I fogli di famiglia relativi a famiglie risultanti da scissione o da riunione di altre famiglie devono essere sistemati (per singolo comune) sotto una fascetta, su cui deve essere scritto: in alto, il numero progressivo del comune nella provincia, nonchè il nome del comune e della provincia; in basso, gli estremi dei fogli relativi a famiglie risultanti da scissione o da riunione di altre famiglie. Tali fogli devono essere raccolti in uno o più pacchi per provincia e scaricati al magazzino (1).

**21.** Circa i fogli di censimento relativi a famiglie sfuggite, devono essere desunte da essi ed indicate con inchiostro verde sul modello CP 8 le notizie ivi richieste. Qualora, però, nel foglio di censimento fosse indicata una famiglia di cui tutti i componenti siano assenti da più di un anno (purchè non si tratti di sfollati o di senza fissa dimora), il foglio stesso deve essere passato al settore corrispondenza per richiesta di chiarimenti.

Per i fogli di famiglia relativi a « senza tetto » o a « sfollati » sfuggiti al censimento, si devono riportare sul modello CP 8, sempre in inchiostro verde, soltanto le notizie del nome e cognome del capo famiglia; del numero dei maschi e di quello delle femmine e corrispondente totale; del numero dei presenti. Per i fogli di famiglia relativi ad abitazioni non occupate sfuggite al censimento, si devono riportare nel modello CP 8 le notizie del nome e cognome del capo famiglia; dell'indirizzo; della eventuale denominazione della località abitata; dei vani utili dell'abitazione.

I fogli di censimento relativi a famiglie, a convivenze, ad abitazioni non occupate, sfuggite al censimento, devono essere aggiunti nel rispettivo modello CP 8 secondo l'ordine seguente: 1) fogli di convivenza (mod. CP 2 e relativi intercalari); 2) fogli di famiglia (mod. CP 1); 3) fogli relativi ad abitazioni non occupate (mod. CP 1). Qualora, però, nello stato di sezione definitivo non si trovasse già registrato alcun foglio di convivenza mod. CP 2, l'ordine suddetto deve essere modificato, registrando prima i fogli di cui al n. 2), poi quelli di cui al n. 3) ed, infine, quelli di cui al n. 1).

In merito al numero definitivo da assegnare a ciascuno dei suddetti fogli, si precisa che essi devono essere numerati progressivamente dopo l'ultimo numero preesistente nel modello CP 8. Pertanto, se tra il materiale pervenuto esistessero fogli risultanti da scissioni o riunioni di altre famiglie (che devono essere, come sopra detto, stralciati e raccolti sotto fascia) la numerazione apposta dal comune deve essere opportunamente corretta, depennando il numero già indicato in modo però che ne sia consentita la lettura ed aggiungendo, in alto a destra, il nuovo numero definitivo.

Una volta effettuate le anzidette operazioni, i fogli di censimento in questione devono essere sistemati in tante cartelle quanti sono i pacchi principali, cui essi si riferiscono, numerate con lo stesso numero del corrispondente pacco. Dette cartelle devono essere raggruppate in uno o più pacchi (aggiunti), di

(1) A causa del ritardo con cui i comuni portarono a compimento le operazioni di confronto tra anagrafe e censimento (v. capitolo 9, sez. 3), non si poté tenere conto, allorchè si intrapresero le operazioni di revisione, dei fogli di famiglia compilati in dipendenza delle scissioni e riunioni di cui trattasi.

spessore normale, numerati progressivamente in rosso. Sul cartellino circolare di ciascun pacco dev'essere riportato, nel centro, il nome della provincia, sopra a questo il relativo numero rosso del pacco e sotto al nome della provincia, in nero, il numero del primo e dell'ultimo pacco principale cui si riferisce il pacco aggiunto. Infine, i pacchi aggiunti devono essere scaricati al magazzino insieme ai pacchi principali.

#### SOLUZIONE DEI QUESITI E CONSULTAZIONE DEI COMUNI

**22.** I quesiti che dovessero sorgere durante la revisione dei fogli di censimento devono essere sottoposti al capo sala il quale — se non è assolutamente certo di darne una soluzione esatta, oppure se i quesiti siano di qualche rilevanza, si da assumere interesse di carattere generale anche per gli altri operatori — deve provvedere alla compilazione della Richiesta di soluzione di quesito (mod. CP 129) e a sottoporre il quesito al dirigente dell'ufficio il quale, sentito eventualmente il parere del Direttore generale, deve dare la soluzione per iscritto, a fianco del quesito stesso, nell'apposito spazio del modello sopraddetto, indicando, di seguito al testo della soluzione, le eventuali norme o disposizioni in base alle quali è stata determinata. Della soluzione deve essere data immediata comunicazione a tutta la sala, nonchè agli altri capi sala interessati.

Per ogni quesito deve essere compilata una distinta Richiesta di soluzione di quesito mod. CP 129 riempita anche nelle parti B e C che devono sostituire nel pacco, rispettivamente, il foglio di censimento estratto ed il relativo modulo di codificazione. Di ogni quesito, nonchè della relativa soluzione, deve prendere nota il funzionario appositamente incaricato nell'apposito Registro quesiti (mod. CP 128), previa indicazione del numero d'ordine assegnato al quesito stesso. Tale numero d'ordine deve essere riportato sul relativo modello CP 129, affinchè il capo sala che ha sottoposto il quesito lo registri nell'esemplare del registro quesiti in suo possesso, annotandovi tutte le altre indicazioni richieste nel modello stesso.

**23.** Nei casi in cui le notizie risultate errate non siano rettificabili in base alle altre notizie connesse contenute nel foglio di censimento e, conseguentemente, si renda necessaria la consultazione del comune, il revisore deve compilare il Modulo di rilievo (mod. CP 124 di color rosa) costituito di tre diverse parti (A, B, C) delle quali, la prima deve essere inserita nel foglio che, estratto dal pacco, deve essere consegnato al capo sala; le altre due parti (unite) devono essere inserite nel pacco al posto del foglio estratto.

Il capo sala deve trasmettere giornalmente al settore corrispondenza i fogli errati, congiuntamente ai moduli di rilievo, accompagnati dall'Elenco dei fogli di censimento trasmessi al settore corrispondenza-rettifica (mod. CP 125) sul quale il ricevente appone la propria firma per ricevuta.

**24.** A cura del settore corrispondenza deve essere registrato nel Protocollo corrispondenza-rettifica (mod. CP 126) il numero dei moduli di rilievo ricevuti e disporre per la compilazione delle lettere ai comuni mediante l'apposito stampato Lettera di rilievo ai comuni (mod. CP 127). Ultimata la compilazione di ciascuna lettera in triplice esemplare, deve essere rimesso all'addetto alla spedizione il foglio di censimento con inseriti i tre anzidetti esemplari ed il modulo di rilievo.

**25.** L'addetto alla spedizione deve:

a) apporre, mediante numeratore, sui tre esemplari della lettera di rilievo ai comuni (mod. CP 127) e sul foglio di censimento il numero di protocollo;

b) apporre sul foglio di censimento il numero del pacco (rilevandolo dal modulo di rilievo) e la data di spedizione della lettera;

c) apporre sull'esemplare bianco e sull'esemplare giallo della lettera l'anzidetta data di spedizione;

d) porre nella cartella dei fogli in attesa di risposta, della rispettiva provincia, il foglio di censimento con inseriti il modulo di rilievo e gli esemplari giallo e celeste della lettera;

e) inserire l'esemplare bianco e la busta di risposta nella busta d'invio, previo completamento su questa dell'indirizzo.

**26.** Giornalmente, all'inizio del lavoro, a cura del settore corrispondenza deve essere disposto per la spedizione dei solleciti ai comuni ai quali fu spedita la lettera di richiesta 12 giorni prima e dai quali non sia pervenuta risposta; deve inoltre essere provveduto alla rettifica dei fogli per i quali sia pervenuta la risposta del comune, nonchè dei fogli per i quali fu spedita la lettera di richiesta 25 giorni prima e non sia pervenuta risposta.

Per ciascuno dei fogli rettificati deve essere compilato il relativo modulo di codificazione mod. CP 120 o mod. CP 121 (v. capitolo successivo), che deve essere inserito nel foglio stesso, dal quale devono, invece, essere estratti il modulo di rilievo, l'esemplare giallo della lettera di richiesta, l'esemplare celeste (se già non inviato) e la risposta del comune (se pervenuta): tali documenti devono essere uniti con un punto metallico ed inseriti nella cartella degli atti della rispettiva provincia.

27. I fogli rettificati, con inseriti i relativi moduli di codificazione, devono essere trasmessi all'incaricato del settore corrispondenza distaccato al magazzino, il quale deve, anzitutto, ricercare (in base al numero del pacco indicato su ciascun foglio di censimento) il pacco dei moduli di codificazione nel quale inserire, al proprio posto, ciascun modulo di codificazione. Dopo inserito il modulo, detto incaricato deve cancellare (con tratto a matita amaranto) sull'etichetta del pacco l'indicazione relativa al modulo inserito, già mancante, apponendo sull'etichetta stessa il timbro « pronto per la perforazione » nel caso in cui tutti gli altri moduli mancanti siano già stati inseriti. Dell'apposizione del timbro deve dare notizia al magazziniere. Analogamente, il foglio rettificato deve essere inserito, al proprio posto, nel relativo pacco dei fogli di censimento (pacco principale o pacco aggiunto secondo il caso). Al tempo stesso, devono essere estratte: dal pacco moduli di codificazione, la parte C del modulo di rilievo, che vi era stata inserita al momento della codificazione in luogo del modello CP 120 che ovviamente non si era potuto compilare; dal pacco dei fogli di censimento, la parte B di detto modulo. Ambedue le parti del modulo — previa apposizione della data di estrazione e della firma dell'incaricato — devono essere trasmesse al settore corrispondenza, che provvede ad unirle (con un secondo punto metallico) alla relativa pratica esistente nella cartella degli atti.

Qualora il pacco dei moduli di codificazione ricercato non risultasse ancora in magazzino (perchè non ancora compilati tali moduli), l'incaricato deve limitarsi a ricercare il pacco dei fogli di censimento nel quale inserire il foglio rettificato e il modulo di codificazione in esso contenuto, estraendo le parti B e C anzidette e rimettendole, analogamente a quanto detto sopra, al settore corrispondenza, il quale provvederà anch'esso agli adempimenti sopra indicati.

Infine, se nemmeno il pacco dei fogli di censimento risultasse in magazzino, l'incaricato deve accantonare il foglio rettificato e il relativo modulo di codificazione, in attesa dello scarico del pacco dei moduli di codificazione e di quello dei fogli di censimento o, almeno, di quest'ultimo.

28. L'incaricato al magazzino deve tenere sempre aggiornato un prospetto dal quale, per ogni provincia, deve risultare se tutti i pacchi moduli di codificazione concernenti una stessa provincia sono « pronti per la perforazione »; in tale caso è sufficiente porre un marcato segno di spunta a fianco di ciascuna provincia completa. Per le provincie che risultassero incomplete l'incaricato deve annotare, ordinatamente, i numeri dei singoli pacchi non pronti per la perforazione, che devono essere cancellati via via che egli appone il timbro « pronto per la perforazione ».

### SEZIONE 3 — REVISIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO

#### NOTIZIE SULLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI, SULLE LOCALITÀ ABITATE E SULLE ABITAZIONI (PRIMA FACCIATA)

29. Il revisore, appena ricevuto in consegna il pacco, deve controllare accuratamente il frontespizio di tutti i fogli in esso contenuti e soltanto dopo ultimato tale controllo deve effettuare la revisione di tutte le altre notizie indicate sui fogli.

Il revisore deve quindi accertarsi che in ciascuna sezione i fogli siano posti in ordine progressivo, senza soluzione di continuità, secondo il numero definitivo ad essi assegnato (in alto a destra nel frontespizio), e che, nella sezione stessa, i fogli di convivenza siano numerati, di norma, dopo tutti i fogli di famiglia.

Se mancasse un foglio di famiglia o di convivenza, il revisore deve consultare lo Stato di sezione definitivo (mod. CP 8) corrispondente: se su di esso è elencato il foglio mancante, questo deve essere richiesto al comune; se, invece, non è elencato, cioè

se anche sul modello CP 8 c'è una soluzione di continuità nella numerazione, sul foglio successivo a quello mancante deve essere annotato (sotto al suo numero definitivo) « g. m. del foglio n. . . . . » (giustificata mancanza del foglio n. . . . .).

È indispensabile che in ogni sezione i fogli siano sempre mantenuti nel loro ordine progressivo e che, in ogni pacco contenente più sezioni, anche queste siano mantenute nel proprio ordine progressivo.

30. Per ciò che concerne l'intestazione del foglio, devono essere state sempre indicate tutte le notizie, salvo quelle relative alla « scala », al « numero interno », al « rione », ecc., all'« isolato », che devono essere state indicate soltanto ove fosse ricorso il caso. Tuttavia per la mancanza di tali notizie non



si deve compilare il Modulo di rilievo (mod. CP 124) anche se non avrebbero dovuto essere omesse, il che vale anche per la mancata indicazione del cognome e nome del capo famiglia o capo convivenza.

Se manca l'indicazione della provincia o del comune, la relativa notizia può essere desunta dalla testata del corrispondente Stato di sezione definitivo (mod. CP 8).

L'indicazione della frazione o della sezione deve coincidere con quella riportata nella testata del modello CP 8 corrispondente, dal quale deve essere desunta qualora mancasse sul foglio.

**31.** La revisione delle notizie relative alle parrocchie deve essere effettuata mediante il confronto tra le indicazioni riportate sui singoli fogli di censimento e l'elenco delle parrocchie all'uopo predisposto.

Per facilitare tale lavoro di confronto, l'elenco è stato compilato indicando, per ciascun comune, i titoli delle parrocchie aventi sede nell'ambito del comune stesso. A ciascun operatore sarà consegnato, di volta in volta, l'elenco relativo al comune il cui materiale deve essere da lui sottoposto a revisione. Si avverte che, nei casi di omonimia o di analogia di titolo fra più parrocchie, qualora le sedi si trovino in frazioni diverse, le parrocchie stesse sono state contraddistinte con l'indicazione, a fianco di ciascuna, della frazione nella quale è situata la sede parrocchiale; qualora invece le sedi si trovino nella stessa frazione o nello stesso centro abitato, esse sono state contraddistinte con l'indicazione della contrada (per il territorio esterno ai centri), o della via o piazza (per il territorio compreso nei centri).

Dall'esame dei fogli di censimento potranno emergere i seguenti casi:

a) che l'indicazione del titolo della parrocchia corrisponda esattamente ad uno di quelli indicati nell'elenco e il comune indicato quale sede della parrocchia stessa sia il medesimo cui è intestato il foglio di censimento; in tal caso le notizie indicate sono da ritenersi senz'altro esatte;

b) che, pur corrispondendo esattamente il titolo indicato sul foglio a quello riportato nell'elenco, manchi l'indicazione della sede; in tal caso l'operatore deve ritenere che il comune sede della parrocchia sia quello cui è intestato il foglio, e, quindi, sufficiente l'indicazione del solo titolo;

c) che, pur corrispondendo esattamente il titolo indicato sul foglio a quello riportato nell'elenco, sia indicato quale sede un comune diverso da quello cui è intestato il foglio: in tal caso è da ritenere che il titolo rilevato sul foglio stesso si riferisca a parrocchia diversa (ma omonima) da quella elencata e l'operatore deve farlo presente al capo sala,

affinchè questi possa compiere l'accertamento in base all'elenco relativo al comune indicato quale sede; se quest'ultimo accertamento dà esito positivo, il titolo della parrocchia in questione deve essere inserito, secondo l'ordine alfabetico, nell'elenco del comune cui è intestato il foglio, con l'annotazione « con sede nel comune di . . . . . » mentre, se l'esito dell'accertamento è negativo, deve essere compilata la Nota dei rilievi mod. CP 123, che deve essere inoltrata insieme al foglio da rettificare all'ufficio geografico, che provvede a effettuare i necessari accertamenti;

d) che l'indicazione del titolo della parrocchia non corrisponda esattamente ad uno di quelli indicati nell'elenco perchè espresso in modo diverso (analogia), ovvero mal definito o incompleto; in tali casi, il revisore deve accertare, anzitutto, la rispondenza della sede tra quella indicata sul foglio e quella risultante nell'elenco; quindi, sentito il capo sala, procedere alla rettifica del foglio in conformità dell'elenco, solo nei casi che non sussistano dubbi sulla identità della parrocchia; diversamente, il caso deve essere sottoposto ad un funzionario dirigente per i necessari accertamenti;

e) che l'indicazione del titolo della parrocchia non risulti affatto tra quelli indicati nell'elenco; in tal caso, il revisore deve rivolgersi al capo sala per le eventuali rettifiche previa consultazione dell'elenco generale delle parrocchie e delle diocesi ed eventualmente dell'« Atlante dei comuni » e del piano topografico; da tale esame sarà possibile accertare se si tratti di parrocchia avente sede in altro comune ovvero di parrocchia omessa nell'elenco; tanto nel primo caso quanto nel secondo deve procedersi ad inserire il titolo della parrocchia, secondo l'ordine alfabetico, nell'elenco del comune cui è intestato il foglio, aggiungendo nel primo caso « con sede nel comune di . . . . . »; se l'esame ha esito negativo deve essere compilato il Modulo di rilievo (mod. CP 124);

f) che manchi nel foglio l'indicazione del titolo della parrocchia; in tal caso, il revisore deve apporvela desumendo la notizia dai fogli di censimento relativi allo stesso numero civico, ovvero (se del caso e limitatamente ai centri abitati) dai fogli relativi ai due numeri civici precedenti e ai due seguenti, semprechè per tutti e quattro i suddetti numeri civici risulti il medesimo titolo; in tutti gli altri casi deve rivolgersi al capo sala;

g) che in luogo del titolo della parrocchia sia stata posta altra indicazione (ad es.: la località dove è ubicata, la circoscrizione su cui la parrocchia ha giurisdizione, la diocesi, ecc.); in tali casi, il revisore deve rivolgersi al capo sala per le eventuali rettifiche



da apportare ai fogli di censimento in base ai risultati delle ricerche di cui alla precedente lettera e) effettuate dal capo sala; qualora non fosse stato possibile individuare il titolo della parrocchia, deve compilare l'apposito Modulo di rilievo (mod. CP 124).

L'operatore, prima di iniziare la revisione del materiale relativo ad un comune diverso da quello che ha precedentemente lavorato, deve riconsegnare al capo sala l'elenco delle parrocchie di quest'ultimo comune.

**32.** Circa l'indicazione del piano, il revisore deve controllare che sia stata apposta una delle seguenti notizie: « S » (sotterraneo); « SI » (semi-interrato); « S e SI »; « T » (terreno); « R » (rialzato); « M » (mezzanino); « 1° »; « 2° »; « 3° »; « 4° »; « 5° »; « 6° »; « 7° »; « 8° »; « 9° »; ecc., « SOF » (soffitta); « più piani ». Se fosse stata indicata una notizia diversa da quelle suddette e precisamente una combinazione di più piani (prescindendo dalla combinazione S e SI), il revisore deve rettificare sostituendovi « più piani ». Se il revisore trovasse scritto « ultimo piano », questa indicazione deve essere corretta in base all'analogia notizia dei fogli di famiglia relativi al medesimo numero civico.

Se manca l'indicazione del piano, la notizia può essere desunta congettzionalmente dal foglio precedente e da quello susseguente se relativi allo stesso numero civico. In caso di diversità di numero civico dei tre fogli, si indicherà « T » (piano terreno).

Se manca la indicazione del piano in cui è situata l'abitazione delle famiglie coabitanti, la relativa notizia deve essere desunta dal foglio della famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante. Analogamente, ai fini della determinazione del piano, deve essere fatto riferimento al foglio di quest'ultima famiglia, nei casi di discordanza delle relative notizie.

**33.** Per quanto concerne la convivenza, oltre a quanto si è detto per il foglio di famiglia, il revisore deve accertarsi che non manchi l'indicazione della specie della convivenza, che deve risultare una di quelle elencate nell'avvertenza 1 della copertina (mod. CP 2). Se tale notizia mancasse, deve essere consultato il modello CP 8 corrispondente (col. 2) oppure, se mancasse anche sul modello CP 8, deve essere desunta dalle notizie indicate nella colonna 3 dell'intercalare Elenco A o Elenco B, e, per l'intercalare Elenco A, anche nelle colonne 19 e 21; soltanto se ciò fosse impossibile deve essere compilato il Modulo di rilievo (mod. CP 124), con le modalità indicate sul modulo stesso.

**34.** Circa le notizie sulle località abitate, il revisore deve limitare il proprio lavoro alle due risposte fornite al quesito 1, accertando che esse siano iden-

tiche a quelle indicate rispettivamente nelle colonne 6 e 7 del modello CP 8. Qualora le notizie del foglio corrispondessero con quelle del modello CP 8 e queste ultime risultassero tuttavia corrette in inchiostro verde, il revisore deve senz'altro apportare le medesime correzioni sul foglio di censimento.

Se, invece, le notizie del foglio differissero da quelle indicate nel corrispondente modello CP 8 del comune (risultino queste ultime corrette in inchiostro verde o no), il revisore può procedere alla correzione soltanto nel caso che esse concernano un foglio o due fogli consecutivi, altrimenti deve far presente la discordanza al capo sala e questi deve eventualmente rivolgersi al geografo.

Il revisore non deve occuparsi delle risposte fornite al quesito 2.

**35.** Per ciò che concerne le notizie sull'abitazione, se il relativo quadro non risulta compilato, deve trattarsi di foglio concernente famiglia coabitante e deve essere stata apposta la prescritta annotazione: « coabitante con la famiglia censita con il foglio n. . . . ».

*Quesito 1* - Se alla prima ed alla seconda domanda mancano le risposte, il revisore deve desumerle e indicarle in base alle notizie risultanti ai vari quesiti delle notizie sull'abitazione, nonché dalle analoghe notizie dei fogli contigui, aventi lo stesso numero civico.

Se alla prima domanda è stato risposto in maniera non affermativa e dalle altre notizie fornite risulti che trattasi di abitazione non occupata (anche a carattere rurale) adibita a villeggiatura (circostanza comunque rilevata dal foglio), questa deve essere ritenuta abitazione vera e propria. Anche se trattasi di abitazione sinistrata, se occupata, essa deve essere considerata abitazione vera e propria.

Se alla prima domanda è stato risposto *no* e alla seconda è stato risposto che trattasi di magazzino, negozio, ufficio, abbaino (fa eccezione il comune di Milano ove gli abbaini costituiscono vere e proprie abitazioni), scantinato, seminterrato, soffitta, il *no* deve essere cambiato in *si* se concorrono le seguenti condizioni: l'abitazione si compone di non meno di due vani destinati esclusivamente ad abitazione; dispone di un apposito vano destinato a cucina; è dotata di acqua potabile e latrina entrambe all'interno dell'abitazione, nonché di impianto fisso di elettricità. Mancando anche una sola di tali condizioni l'abitazione non deve essere considerata « abitazione » vera e propria.

Si avverte che qualora il censito abbia risposto *si* al quesito 1 per i tipi di abitazione sopra indicati, anche se l'abitazione non possiede tutti i requisiti anzidetti il *si* deve essere mantenuto.

*Quesito 2* - Il revisore deve accertare che il dato della colonna 3 corrisponda alla somma dei dati delle colonne 1 e 2. Inoltre, deve accertarsi che il numero dei vani adibiti esclusivamente ad altro uso (col. 4) e il numero dei vani accessori (col. 5) siano ciascuno alquanto inferiore al totale della colonna 3; diversamente deve rivolgersi al capo sala.

Quando il numero dei vani adibiti esclusivamente ad altro uso oppure il numero dei vani accessori non sia inferiore al totale della colonna 3, il capo sala deve valutarne l'attendibilità in rapporto alla professione esercitata a domicilio dai componenti della famiglia.

Ai fini della esatta discriminazione dei « vani adibiti promiscuamente ad abitazione e altro uso » e dei « vani adibiti esclusivamente ad altro uso », il revisore deve attenersi alle seguenti norme:

*a)* se non risulti che almeno una persona eserciti una professione, arte o mestiere (sia in forma di indipendente che di dipendente) tale da fare ritenere giustificata l'indicazione di vani ad uso promiscuo o ad uso esclusivo (ad esempio: avvocato, ingegnere, sarto, calzolaio, legatore di libri, ecc.), non è ammessa la indicazione di vani nè alla colonna 2 nè alla colonna 4 e, pertanto, i vani che eventualmente vi risultassero indicati devono essere depennati ed il loro insieme deve essere sommato a quelli già risultanti alla colonna 1;

*b)* se è giustificata l'esistenza di dati nella sola colonna 2 o nella sola colonna 4 ovvero in entrambe, tali dati devono essere esaminati confrontando il numero dei vani in esse indicato (che non deve risultare eccessivo: di norma 1, 2 vani) col numero dei vani indicato nella colonna 1 in relazione anche al numero dei componenti la famiglia e, qualora da tale esame risultasse sproporzione fra i dati risultanti nelle colonne 2 e 4 con quello indicato nella colonna 1, il caso deve essere sottoposto al capo sala; per i fogli relativi a famiglie agricole, invece, è ammessa solo la indicazione di vani adibiti esclusivamente ad altro uso (col. 4) e, pertanto, gli eventuali dati risultanti dalla colonna 2 devono essere depennati e sommati a quelli già indicati nella colonna 1.

Infine, il revisore deve verificare che il numero dei vani accessori (col. 5) sia in rapporto alle risposte fornite nei riguardi rispettivamente della cucina, della latrina e del bagno (quesito 3*a*, 3*b*; quesito 4, col. 5, col. 7, col. 9) e, al caso, correggere il numero di vani accessori (col. 5 del quesito 2).

Quando il numero dei vani accessori non sia notevolmente superiore al numero dei vani utili (ad es. 6 o 7 vani accessori per 4 vani utili) il revisore non deve fare rilievo. Quando, invece, il numero dei vani accessori risulti eccessivo rispetto al numero dei vani

utili — specialmente nei comuni a carattere rurale — il revisore non deve fare rilievo se trattasi di casi sporadici, mentre, se il fenomeno interessa i fogli di tutto il comune o di intere sezioni, deve farne segnalazione al capo sala.

Il bagno e la latrina, se distinti, devono essere computati come un solo vano accessorio.

La latrina situata all'esterno dell'abitazione non deve essere considerata vano accessorio.

*Quesito 3* - Il revisore deve accertare che, nel caso sia stato risposto negativamente alla lettera *a*), sia stato risposto alla lettera *c*), mentre il revisore non deve preoccuparsi nel caso che sia stato risposto affermativamente alla lettera *a*) e manchi la risposta alla lettera *b*); alla lettera *d*), poi, deve essere stato quasi sempre risposto: tale risposta deve essere compatibile con le risposte fornite nelle colonne 11 e 12 del quesito 4. In caso di mancata risposta alle domande del quesito 3, può darsi che le risposte siano desumibili dai fogli che precedono o seguono, relativi ad abitazioni contraddistinte dal medesimo numero civico; se fosse impossibile desumere le notizie mancanti, compilare il Modulo di rilievo (mod. CP 124).

Se alla lettera *a*) è stato risposto *no*; alla lettera *c*) è stato risposto « nella sala da pranzo », « nella camera da letto » o « nell'unico vano » (trattandosi in questo caso di abitazione costituita di un solo vano) e alla lettera *d*) è stato risposto « a legna », « a carbone » o « a gas » (mezzi questi che presuppongono un impianto fisso), si deve modificare la risposta di cui alle lettere *a*) e *b*) in *si*.

*Quesito 4* - In caso di dubbio, il revisore deve accertare la verosimiglianza delle risposte fornite alle diverse domande del quesito, tenendo presenti le risposte fornite nei fogli precedenti e susseguenti relativi ad abitazioni contraddistinte dal medesimo numero civico. Se non vi sono altre abitazioni contraddistinte dal medesimo numero civico e non sia possibile desumere altrimenti le notizie eventualmente mancanti, il revisore deve compilare il Modulo di rilievo (mod. CP 124).

*Quesito 5* - In caso di mancata indicazione, il revisore deve compilare il Modulo di rilievo (mod. CP 124), salvo che non si tratti di un'abitazione corrispondente con molte altre ad uno stesso numero civico, per le quali sia stato indicato un medesimo titolo di godimento, nel qual caso anche per la suddetta abitazione deve essere indicato lo stesso titolo delle altre.

*Quesito 6* - Accertarsi, per quanto concerne la coabitazione, che risultando una risposta negativa alla prima parte del quesito 6, sia stato compilato

il prospetto delle famiglie coabitanti (è da avvertire che nel prospetto stesso non deve risultare la famiglia censita nel foglio in cui il prospetto in questione risulta compilato); accertarsi, inoltre, che nei fogli delle famiglie coabitanti non risulti compilata la parte relativa alle abitazioni e che il corrispondente numero del foglio di ciascuna di esse, nonchè il cognome e nome del capo famiglia, siano stati esattamente riportati nel prospetto di cui al quesito 6; evidentemente, gli indirizzi delle abitazioni di tutte le famiglie coabitanti devono coincidere perfettamente.

Qualora l'abitazione risulti occupata dal proprietario non residente nel comune e da una famiglia che è affittuaria ma residente nel comune, è questa ultima che deve essere considerata come quella occupante l'abitazione al maggior titolo ed è sul foglio relativo a questa famiglia che devono essere riportate le notizie concernenti l'abitazione qualora già non vi risultassero. Analogamente va trattato il caso dell'affittuario nei confronti del subinquilino.

#### NOTIZIE PERSONALI ED ANAGRAFICHE (FACCIATE INTERNE)

**36.** Premesso che il medesimo censito non deve mai essere stato iscritto nell'Elenco A e nell'Elenco B del medesimo foglio, l'esatta iscrizione dei censiti nell'elenco appropriato (Elenco A o Elenco B) è rivelata, di norma, dal comune di residenza indicato nella colonna 14.

Infatti, nell'Elenco A, salvo l'eccezione cui si accenna di seguito, il comune di residenza indicato deve coincidere, per tutti gli iscritti, con il comune di censimento; l'eccezione riflette le famiglie temporaneamente presenti nel comune di censimento, che dovrebbero essere state iscritte nell'Elenco B e per le quali, se iscritte nell'Elenco A, il revisore trova tracciata una freccia che vuole significare che i censiti devono essere considerati come iscritti nello Elenco B perchè trattasi di famiglia residente in altro comune; se, in tali casi, il revisore non trovasse tracciata la freccia, deve compilare il Modulo di rilievo (mod. CP 124) per chiedere al comune se si tratti di famiglia non residente nel comune di censimento e per la quale fu omesso il tracciamento della freccia, oppure di famiglia residente nel comune di censimento e per la quale fu omessa la rettifica del comune di residenza.

Inoltre e senza eccezione, per tutti gli iscritti nell'Elenco A deve essere stato indicato lo stesso comune di residenza; diversamente deve essere compilato il modulo di rilievo per chiedere al comune, per i censiti per i quali è stato indicato un comune

di residenza diverso da quello di censimento, se devono essere cancellati dall'Elenco A e iscritti nello Elenco B, oppure se debba essere rettificato il comune di residenza.

**37.** Per tutti gli iscritti nell'Elenco A assenti temporaneamente dalla famiglia (NO alla col. 15) ma presenti nello stesso comune di censimento (cioè per i quali nella colonna 16 sia stato indicato un indirizzo oppure la denominazione di una convivenza, come ospedale, convitto, carcere, ecc.) il revisore deve cerchiare, con segno amaranto ben visibile, l'indicazione della colonna 15 citata (cioè deve essere cerchiato il NO).

**38.** Nell'Elenco B, salvo l'eccezione di seguito indicata, il comune di residenza indicato per ciascun censito non deve coincidere con il comune di censimento; l'eccezione riguarda le persone residenti nel comune ma temporaneamente assenti dalla propria famiglia (anch'essa residente nel comune di censimento) e presenti temporaneamente, alla data di censimento, presso la famiglia censita con il foglio in esame. Il caso è riconoscibile, di norma, dalle risposte indicate alle colonne 14-ter e 14-quater. Infatti, in quanto alla risposta alla colonna 14-ter, dovrebbe trattarsi, generalmente, di motivo di presenza che faccia presumibilmente escludere la residenza in altro comune. Pertanto, non deve essere stato indicato, di norma, « per affari », « per diporto », ecc., mentre si può presumere la residenza nel comune di censimento per un bambino dichiarato, ad es., « scolaro » o « studente » o per un censito « ricoverato ». Il giudizio può essere confortato ulteriormente dalla risposta nella colonna 14-quater, che dovrebbe accordarsi col motivo della presenza. Perciò, soltanto in casi di manifesto errore di iscrizione della persona nell'Elenco B, il revisore deve procedere alla compilazione del modulo di rilievo per chiedere chiarimenti al comune.

**39.** Per le convivenze, in particolare, oltre a quanto si è già detto, si tenga presente che le persone iscritte nell'Elenco A sono i membri permanenti della convivenza, che sono stati precisati, per ogni particolare specie di convivenza, sulla prima facciata dell'intercalare Elenco A (di colore azzurro).

Inoltre, poichè i membri permanenti della convivenza che abitano con la propria famiglia nei locali della convivenza stessa devono essere stati censiti, anzichè nel foglio di convivenza, in fogli di famiglia, se il revisore rileva nell'Elenco A del foglio di convivenza nuclei familiari (di norma genitori e figli), deve chiedere al capo sala l'autorizzazione a compilare un foglio di famiglia per ciascun nucleo, depen-

nando i relativi censiti sul foglio di convivenza. Sul foglio di famiglia deve essere annotato « Compilato d'ufficio; vedi convivenza n. .... » e sul foglio di convivenza, in corrispondenza dei censiti stralciati, « Annullati; vedi foglio di famiglia n. .... ». Ciascun foglio di famiglia, compilato d'ufficio, deve prendere il posto e il numero successivo all'ultimo foglio di convivenza della sezione o all'ultimo foglio eventualmente aggiunto.

A maggior ragione deve chiedere l'autorizzazione a compilare un foglio di famiglia, se nel foglio di convivenza è iscritto soltanto il capo convivenza con i suoi familiari, senza domestici. In tal caso il foglio di convivenza deve essere annullato con due tratti in croce e vi deve essere annotato « Annullato; sostituito con il foglio di famiglia n. .... ». Il foglio di convivenza annullato deve rimanere al suo posto nella sezione, mentre il corrispondente foglio di famiglia con l'annotazione « Compilato d'ufficio; vedi foglio di convivenza n. .... » deve, come già detto, prendere il posto e il numero successivo all'ultimo foglio di convivenza della sezione o all'ultimo foglio eventualmente aggiunto.

Analogamente, le persone iscritte nell'Elenco B sono i membri temporanei della convivenza, che sono stati precisati, per ogni particolare specie di convivenza, sulla prima facciata dell'intercalare Elenco B (di colore giallo).

40. Per tutti gli iscritti nell'Elenco B per i quali nella colonna 14 sia stato indicato quale comune di dimora abituale il comune indicato sul frontespizio del foglio, il revisore deve cerchiare, con segno amaranto ben visibile, l'indicazione della colonna 14 medesima (cioè deve essere cerchiato il comune di dimora abituale).

41. I cittadini italiani profughi, cioè i cittadini italiani che hanno indicato « P » alla colonna 12 del foglio di censimento e, alla colonna 14, un comune oppure un territorio non più amministrato dalla Italia (è quindi da escludersi la Somalia), devono restare iscritti nell'Elenco A, pur avendo dichiarato un comune di residenza diverso da quello di censimento, oppure, se iscritti nell'Elenco B, devono essere riportati con freccia nell'Elenco A.

È ovvio che per i profughi iscritti nell'Elenco A e riportati con freccia nell'Elenco B, la freccia stessa dev'essere annullata.

Inoltre, il comune di residenza indicato deve essere cancellato e sostituito, secondo il territorio al quale esso appartiene, con una delle seguenti espressioni:

- T. T. Zona A;
- T. T. Zona B;

Altri territori già italiani (per i comuni appartenenti a territori passati alla Francia o alla Jugoslavia);

Ex colonie e possedimenti italiani. (per i comuni appartenenti alla Libia, all'Eritrea, all'Etiopia, all'Egeo e per Tientsin).

I profughi che risultassero indicati come assenti temporaneamente devono essere depennati dal foglio, ad eccezione di quelli che si trovassero temporaneamente all'estero.

42. Per quanto concerne i girovaghi (da identificarsi come tali dalle notizie professionali o da altre indicazioni apposte sul foglio), tutte le volte che il comune di residenza indicato sia da ritenersi inattendibile (ad es. comune di residenza diverso per ciascuno dei componenti della famiglia, anche se appartenenti al medesimo nucleo), oppure risulti indicato come « ignoto », il revisore deve farlo presente al capo sala affinché questi giudichi se sia il caso di:

a) trasferire dall'Elenco B all'Elenco A (annullando eventualmente la freccia che li riportava dallo Elenco A all'Elenco B) le famiglie iscritte interamente nell'Elenco B;

b) indicare per ciascuno dei componenti, quale comune di residenza, il comune di censimento;

c) indicare nella colonna 12, per ciascuno dei componenti, la lettera G.

I componenti delle famiglie per le quali si sia proceduto alle rettifiche di cui sopra e che eventualmente risultassero temporaneamente assenti, devono essere depennati dal foglio.

43. Per ogni censito iscritto nell'Elenco A e dichiarato assente dalla famiglia o dalla convivenza alla data di censimento (NO alla colonna 15), nella colonna 17 deve essere stato indicato uno dei seguenti motivi:

a) *occasionali* (diporto, esami, breve periodo di cura, ecc.);

b) *baliatico* (bambini dati a balia);

c) *istruzione* (studenti, convittori, seminaristi e religiosi-studenti non ancora professi); *riabilitazione* (corrigendi); *noviziato religioso* (laici religiosi, coriste e converse non ancora professi);

d) *servizio militare di leva; richiamo alle armi; volontariato* (esclusi, perciò, i militari di carriera o raffermati);

e) *impiego o lavoro* (limitatamente ai casi qui di seguito indicati):

— servizio statale all'estero (diplomatici, membri del corpo consolare, ecc. e familiari con essi conviventi);

— missione fuori sede (dipendenti di amministrazioni pubbliche e private);

— ufficio o luogo di lavoro fuori del comune ove è l'abitazione della famiglia o della convivenza (compresi i dipendenti di amministrazioni pubbliche e private);

— lavori stagionali o comunque temporanei (lavoratori d'albergo e mensa, lavoratori agricoli, ecc.);

— mancanza di sede fissa di lavoro (artisti di teatro, viaggiatori di commercio, venditori ambulanti, girovaghi, ecc.);

f) *imbarco su navi della marina militare o mercantile* (militari della marina imbarcati ed equipaggi delle navi della marina mercantile);

g) *ricovero temporaneo in luogo di cura o di assistenza* (compreso il ricovero in istituto psichiatrico, per i ricoverati da meno di un triennio); si precisa che i ricoverati definitivamente (oppure i ricoverati da tre anni o più in istituto psichiatrico) non devono essere stati iscritti nel foglio di famiglia o nel foglio della convivenza di origine;

h) *detenzione in attesa di giudizio; condanna a pena inferiore a cinque anni; confino*; si precisa che i condannati a pena di cinque anni o più non devono essere stati iscritti nel foglio di famiglia o nel foglio della convivenza di origine.

Se fosse stato indicato un motivo diverso dai suddetti e la assenza decorresse da lungo tempo, il revisore deve compilare il Modulo di rilievo (mod. CP 124) per chiedere al comune se il censito debba essere depennato dal foglio oppure se debba essere rettificato il motivo della sua assenza dalla famiglia o dalla convivenza di origine.

44. Delle singole notizie contenute nell'interno del foglio, quelle da controllare e, al caso, da correggere sono: la relazione di parentela o posizione nella convivenza (col. 3); il sesso (col. 4); lo stato civile (col. 5); la data di nascita (coll. 6, 7 e 8); il luogo di nascita (col. 9); l'istruzione (coll. 10, 11-a e 11-b); il comune di residenza (col. 14), di cui si è già diffusamente parlato al punto 36; il luogo ove si trova l'assente (col. 16); il motivo dell'assenza (col. 17), di cui si è già parlato al precedente punto 43.

Per i censiti dell'Elenco A risultanti assenti e per i quali alla colonna 16 sia stato indicato « Trieste », il revisore deve sostituire tale indicazione con la seguente: « T. T. Zona A ».

Altre notizie, come il cognome e nome (col. 1), la paternità (col. 2), la presenza (col. 15), la durata dell'assenza (col. 18), l'indirizzo nel comune di residenza (col. 14-bis), il motivo della presenza (col. 14-ter) e la durata della presenza (col. 14-quater), di cui si è già parlato al punto 38, devono essere tenute presenti ed esaminate ai fini dell'accertamento della esattezza delle altre notizie più sopra citate.

Infine, delle notizie concernenti i profughi (col. 12) e la cittadinanza degli stranieri (col. 13) il revisore non deve occuparsi.

45. Per ciò che concerne le notizie relative alle colonne 3, 4, 5, si tenga presente che, in ogni foglio di famiglia, ad un censito (di norma nell'Elenco A, oppure nell'Elenco B se nessun censito è indicato nell'Elenco A) deve corrispondere nella colonna 3 la notizia di « capo famiglia » e che esclusivamente a lui deve riferirsi la « relazione di parentela o di convivenza » relativa ad ognuno degli altri iscritti nel foglio.

Per quanto concerne le convivenze, poichè il capo convivenza può essere stato censito con foglio di famiglia (v. punto 39), è evidente che, a volte, il capo convivenza stesso non risulta indicato nel foglio di convivenza; in ogni caso la « posizione nella convivenza » (col. 3) dei membri, sia permanenti, sia temporanei, deve essere stata riferita alla convivenza stessa e non al capo convivenza.

Ciò premesso, le notizie concernenti il sesso, la relazione di parentela (o la posizione nella convivenza) e lo stato civile devono essere esaminate contemporaneamente, confrontandole fra di esse, nonché con il nome ed eventualmente con la professione.

Se tutte le notizie concordano, come negli esempi qui sotto indicati, non vi è da apportare alcuna correzione.

	<i>Foglio fam.</i>	<i>Foglio conviv.</i>		
Mario	padre	capo conviv.	M	vedovo
Mario	figlio	impiegato	M	celibe
Maria	figlia	domestica	F	nubile

Nel caso che qualche notizia sia discordante con le altre, e sia tuttavia escluso ogni dubbio sulla notizia errata (come nei casi seguenti), si deve procedere senz'altro alla correzione di questa:

	<i>Foglio fam.</i>	<i>Foglio conviv.</i>		
Olga	figlia	infermiera	M	nubile
Marco	cognato	economista	F	celibe

} è evidente che la notizia errata è il sesso



Nel caso che non sia facilmente accertabile la notizia errata, le notizie devono essere confrontate con quella della professione e può emergere, ad es., uno dei seguenti casi:

Mario figlia M coniugato	} a) tenente dei carabinieri b) casalinga c) dattilografo d) dattilografa e) insegnante
Maria figlio F celibe	
Mario figlio F coniugato	

Se la professione indicata è esclusiva di un determinato sesso (ad esempio professioni *a*) e *b*) e non si accorda con il sesso indicato, questo deve essere corretto; con esso devono essere corrette le altre notizie eventualmente discordanti (escluso il nome che non interessa ai fini degli spogli). Analogamente deve operarsi nel caso che dalla professione sia deducibile il sesso: ad esempio professione *c*) e *d*). Nel caso, invece, che la professione non sia elemento utile (ad es. professione *e*) le opportune correzioni devono essere apportate in base al confronto tra le altre notizie: ad esempio, nel 1° dei casi in esame, l'unica notizia discordante con le altre è la relazione di parentela, e «figlia» deve essere corretto in «figlio», nel successivo deve essere corretto «figlio» in «figlia» e «celibe» in «nubile»; nell'ultimo, in cui l'unica notizia discordante è il sesso, è evidente che deve essere corretto «F» in «M».

Può darsi, però, che altri elementi del foglio concorrano alla determinazione della notizia errata. Nel caso seguente, ad esempio:

Mario	capo famiglia	M	celibe
Maria	moglie	F	coniugata

è evidente che l'indicazione di «celibe» per il capo famiglia deve essere sostituita da «coniugato».

Nel caso seguente, invece:

Mario	padre	M	coniugato
Maria	padre	M	coniugato

è evidente che, tenuto conto del primo censito, per il quale tutte le notizie concordano, per il secondo censito (per il quale il compilatore ha indicato notizie errate perchè influenzato da quanto scritto nella riga sovrastante) deve essere sostituita «F» ad «M», «madre» a «padre» e «coniugata» a «coniugato».

In caso di mancanza di una delle notizie in esame deve essere compilato il modulo di rilievo soltanto se riesca impossibile desumerla dalle altre notizie contenute nel foglio; per quanto concerne particolarmente la mancanza dello «stato civile», possono essere ritenuti «celibi» i maschi in età inferiore ai 14 anni e «nubili» le femmine in età inferiore ai

12 anni, a meno che dall'esame delle altre notizie non risulti errata la data di nascita.

46. L'esame delle indicazioni relative alla data di nascita (coll. 6, 7 e 8), relazione di parentela — o posizione nella convivenza — (col. 3), istruzione (coll. 10, 11-*a* e 11-*b*) deve essere fatto comparativamente. La notizia della data di nascita deve essere anzitutto confrontata, tenendo conto della relazione di parentela, con la data di nascita dei parenti immediati (genitori, fratelli, figli).

Da tale confronto può risultare concordanza di notizie (come nei primi due casi sottoindicati) oppure discordanza (come nei due casi successivi).

capo famiglia	} . . . . .	{	30 marzo	1901
figlio . . . . .			4 aprile	1926
figlio . . . . .	} con lo stesso	{	2 maggio	1916
figlia . . . . .			cognome	22 novem.
capo famiglia . . . . .			25 luglio	1903
figlio (con lo stesso cognome del capo famiglia) . . . . .			2 agosto	1908
figlio . . . . .	} con lo stesso	{	22 maggio	1919
figlia . . . . .			cognome	10 dicem.

Nei primi due casi è evidente l'attendibilità delle notizie perchè tra padre e figlio intercorrono più di 15 anni, mentre fra fratello e sorella intercorrono più di otto mesi.

In ambedue gli altri è evidente l'errore di una delle due date di nascita: se però la figlia e il figlio avessero cognome diverso, cioè uno dei due fosse figliastro del capo famiglia, non sussisterebbe l'errore.

La discordanza tra data di nascita dei genitori e data di nascita dei figli può dipendere da errore nella prima o da errore nella seconda. Se sono stati censiti più figli e la data di nascita del genitore non si accorda con quella di uno soltanto dei figli, è evidente che è errata quest'ultima; se, invece, non si accorda con quella di nessun figlio, è evidente che è errata la data di nascita del genitore. Dall'esame delle altre notizie relative alla persona la cui data di nascita risulta errata, potrebbe desumersi, in modo attendibile, l'anno di nascita, per esempio, di un giovane assente dalla famiglia per servizio di leva, di un bambino assente perchè dato a balia, di uno scolaro oppure di uno studente (del quale si conosca il titolo di studio precedentemente conseguito). In tali e consimili casi l'anno delle date di



nascita risultato manifestamente inesatto può essere convenientemente corretto dal capo sala al quale il revisore deve sottoporre i casi. Diversamente, nell'impossibilità di dedurre dalle altre notizie l'anno di nascita attendibile, deve essere compilato il modulo di rilievo. A maggior ragione tale modulo deve essere compilato quando non possa essere identificata la data di nascita errata.

Pur non apparendo discordanze tra le date di nascita dei censiti in confronto alla loro relazione di parentela, potrebbero comunque palesarsi delle discordanze tra la data di nascita e lo stato civile di singoli censiti, e precisamente potrebbe darsi che per maschi in età inferiore ai 14 anni compiuti e per femmine in età inferiore ai 12 anni compiuti fosse indicato lo stato civile rispettivamente di « coniugato » o « coniugata », oppure, eventualmente, di « vedovo » o « divorziato » o di « vedova » o « divorziata ». In tali casi l'indicazione deve essere corretta sostituendo ad essa, rispettivamente, « celibe » e « nubile », semprechè da altre notizie del foglio (ad es. loro figli iscritti nel foglio) non sia da ritenere attendibile la notizia indicata.

Inoltre, potrebbero palesarsi delle discordanze tra data di nascita e titolo di studio conseguito (come appare dai seguenti primi due casi) oppure tra la data di nascita e la professione dei censiti (come appare dai due casi successivi).

17 dicembre	1945	licenza scuola media
20 maggio	1935	laurea in medicina
22 agosto	1935	cancelliere, oppure tenente di fanteria, oppure macchinista navale, ecc.
16 giugno	1882	macchinista FF. SS.

Nei primi due casi è evidente l'errore o della data di nascita o del titolo di studio, perchè rispettivamente la licenza in questione non può essere stata conseguita da un bambino di 6 anni e la laurea da un giovane di 16 anni.

Negli altri due casi è evidente l'errore o della data di nascita o della professione, perchè rispettivamente non può essere cancelliere, ecc. un giovane di 16 anni e non può essere macchinista FF. SS. un vecchio di 70 anni.

È evidente che in tali e consimili casi non solo non è possibile stabilire quale sia la notizia errata (data di nascita o titolo di studio o professione), ma che se anche sia possibile individuarla, sarebbe arbitrario il correggerla, eppertanto si deve compilare il modulo di rilievo. Se manchino le notizie relative al giorno e al mese di nascita, ma vi sia indicato

l'anno, il revisore deve ritenere sufficiente la notizia indicata.

I censiti la cui data di nascita è compresa tra il 4 novembre 1951 e il 22 novembre 1951 devono essere depennati dal foglio con una linea che cancelli tutte le notizie ad essi relative, in modo però che possano essere tuttavia lette. Le eventuali date di nascita posteriori al 22 novembre 1951 devono ritenersi errate e per queste deve essere compilato il modulo di rilievo.

Il revisore deve contrassegnare i centenari (cioè i nati prima del 4 novembre 1851) cercando la loro data di nascita con un segno ben visibile di color amaranto. Tutti i longevi (cioè i nati prima del 4 novembre 1861) devono essere segnalati al capo sala che li annota nell'apposito Elenco dei longevi (mod. CP 130).

47. Per quanto concerne in particolare le notizie dell'istruzione, se non è stato indicato il titolo conseguito, bensì un corso di studi, deve essere indicato il titolo precedentemente conseguito (ad es.: se è stato indicato « 1° liceo », si deve sostituire « scuola media inferiore unica »; se è stato indicato « 3° anno di legge », si deve sostituire « licenza di maturità classica »); in caso di dubbio il revisore deve rivolgersi al capo sala.

Quando nella colonna 10 si trova indicato quale titolo di studio:

a) 3 <sup>a</sup> elementare	} il revisore deve sostituire ciascuna di tali dizioni con la seguente: « certificato di proscioglimento »
b) 4 <sup>a</sup> elementare	
c) promozione alla 5 <sup>a</sup> elementare	
d) compimento inferiore	
e) certificato di maturità	} il revisore deve sostituire la dizione con la seguente: « licenza elementare »
f) 5 <sup>a</sup> elementare	
g) compimento superiore	
h) infermiera diplomata	} il revisore deve sostituire ciascuna di tali dizioni con la seguente: « scuola media superiore professionale »
i) assistente sanitaria	

Per le donne di qualsiasi età che alla colonna 19 abbiano indicato « ostetrica » oppure « levatrice », il titolo di studio indicato alla colonna 10, qualunque esso sia (scuola elementare, scuola media inferiore, ecc.), non deve essere modificato. Per le donne, invece, che alla colonna 19 abbiano indicato « ostetrica diplomata » oppure « levatrice diplomata », se sono in età di più di 40 anni, alla colonna 10 deve risultare almeno « certificato di proscioglimento »; se sono in età inferiore a 40 anni, alla colonna 10 deve risultare almeno « scuola media inferiore »; se vi risultino un

titolo di studio inferiore, il caso deve essere segnalato al capo sala.

Per i censiti che alla colonna 19 abbiano indicato « infermiere diplomato », se sono in età di 40 anni ed oltre, alla colonna 10 deve risultare almeno « certificato di proscioglimento »; se sono in età inferiore a 40 anni, alla colonna 10 deve risultare almeno « scuola media inferiore ». Nell'uno e nell'altro caso, se alla colonna 10 risulti un titolo di studio inferiore, il caso deve essere segnalato al capo sala.

Per tutti i sacerdoti, per i quali non risulti indicata alla colonna 10 una laurea o un titolo equipollente, il revisore deve indicare: « diploma di scuola media superiore classica ».

Per quanto concerne le indicazioni sull'alfabetismo, se nella colonna 10 è stato indicato un titolo di studio, dovrebbero essere state lasciate in bianco le colonne 11-a e 11-b e devono, perciò, essere cancellate le eventuali notizie fornite in esse, che devono essere cancellate senz'altro per tutti i censiti in età inferiore ai 6 anni (nati dopo il 3 novembre 1945). Se nella colonna 10, invece, non è stata fornita alcuna notizia, per i censiti in età di 6 anni o più (nati prima del 4 novembre 1945) deve essere stato risposto alle domande delle due colonne successive.

Le risposte fornite possono riflettere i casi seguenti:

col. 11-a col. 11-b

si	si	} risposte concordanti
no	no	
si	no	
no	si	
si	—	} deve essere scritto <i>no</i> nella colonna 11-b
no	—	
—	si	} deve essere scritto <i>si</i> anche nella colonna 11-a
—	—	
—	no	} scrivere <i>si</i> o <i>no</i> nelle colonne lasciate in bianco secondo che la professione dichiarata per il censito implichi o no il saper leggere o scrivere (limitando la apposizione del <i>no</i> alle professioni di bracciante, sterratore, manovale, garzone, domestica e simili, particolarmente se si tratti di persona in età superiore ai 40 anni)
—	—	

Per i censiti in età da 6 a meno di 10 anni (nati tra il 3-11-1945 e il 4-11-1941), per i quali non risulta indicato il titolo di studio alla colonna 10, deve essere accertato che siano state fornite le risposte alle

colonne 11-a e 11-b. Qualora non vi risultasse alcuna indicazione, nell'una e nell'altra colonna deve essere apposto *si*.

48. Circa il luogo di nascita, accertarsi che il comune indicato appartenga alla provincia indicata (consultando l'elenco alfabetico dei comuni). Nel caso che risulti appartenere ad altra provincia, rettificare quella errata; nel caso, invece, che il luogo di nascita indicato non risulti nell'elenco suddetto, deve essere interpellato il capo sala che provvede alle opportune ricerche presso l'ufficio variazioni territoriali o consultando il geografo.

Per i censiti nati in territori non più amministrati dall'Italia dopo l'ultima guerra, o in Somalia, il revisore, dopo aver cancellato con una linea il luogo indicato, deve apporre, secondo il territorio di appartenenza del luogo suddetto, la appropriata indicazione fra le seguenti:

- T. T. Zona A;
- T. T. Zona B;
- Altri territori già italiani (per i territori passati alla Francia o alla Jugoslavia);
- Somalia;
- Altre colonie già italiane (per i comuni appartenenti alla Libia, alla Eritrea, all'Etiopia, all'Egeo e per Tientsin).

#### NOTIZIE PROFESSIONALI (ULTIMA FACCIATA)

49. Per ciò che concerne la notizia sulla *professione*, è da premettere che:

a) per ogni censito deve essere stato risposto alla domanda concernente la professione o la condizione non professionale; è fatta eccezione per i bambini nati dopo il 3 novembre 1941, per i quali devono essere cancellate le indicazioni eventualmente risultanti alla colonna 19;

b) per i censiti da 10 a 14 anni (nati tra il 3-11-1941 e il 4-11-1937) per i quali alla colonna 10 non sia stato indicato alcun titolo di studio o sia stato indicato « certificato di proscioglimento » o « licenza elementare » e alla colonna 19 sia stato risposto « scolaro », tale dizione deve essere mantenuta; questa ultima deve essere mantenuta anche per i nati prima del 3-11-1937 quando per essi sia stato indicato un titolo di studio anche minimo;

c) per ogni censito deve essere indicata una sola professione o condizione non professionale: se ne fosse stata indicata più di una, deve essere lasciata soltanto quella che più si accorda con le no-

tizie delle colonne 20 e 21; fanno eccezione a tale norma le persone ecclesiastiche per le quali può essere stata indicata, oltre a quella inerente al culto, altra attività professionale: in tal caso, però, deve essere depennata l'attività inerente all'esercizio del culto e ciò anche nella presunzione che l'attività laica sia esercitata nell'interesse della convivenza. Per i capi di convivenza alla colonna 19 si deve scrivere sempre « direttore » o « direttore generale » secondo i casi. Per quanto concerne le persone ecclesiastiche in genere (esercitino o no anche una professione laica), è da avvertire, poi, che deve essere apposta, in modo ben visibile, la lettera « K » nel margine destro del foglio, accanto alla colonna 21. Tale contrassegno non deve essere apposto per i novizi e i seminaristi;

d) non deve mai essere stato indicato « disoccupato » o « militare di leva » o « militare volontario » o « militare richiamato », e, nei fogli di famiglia, nemmeno « ricoverato », o « carcerato », voci, queste due ultime, che possono invece correttamente trovarsi indicate nei fogli di convivenza (ad es. negli ospizi, negli stabilimenti di pena, ecc.);

e) per i censiti iscritti nell'Elenco A delle convivenze e che non facciano parte del personale addetto alla direzione, amministrazione, assistenza o servizio, nella colonna 19 deve essere stata indicata la condizione non professionale di *ricoverato* (ricoverati a tempo indeterminato in ospizi; ricoverati in case di cura per cronici; ricoverati da almeno un triennio in istituti psichiatrici; bambini ricoverati

in brefotrofi, orfanotrofi, ecc., sui quali la convivenza eserciti la patria potestà o la tutela; ricoverati in case di riposo per vecchi) oppure di *detenuto* o *recluso*, ecc. (condannati a pena di 5 anni o più).

50. L'esame della notizia sulla professione deve essere condotto secondo due distinti criteri: a) anzitutto la notizia stessa deve essere confrontata con quelle relative al sesso, alla data di nascita e alla istruzione; b) indi, deve essere considerata in sè e per sè, al fine di accertarsi che non sia stata espressa in modo generico, bensì risulti sufficientemente specificata.

L'esame della notizia sulla professione secondo il criterio a) deve esser condotto secondo le istruzioni già date ai punti 45 e 46. Quando la notizia sulla professione sia stata già confrontata con le notizie del sesso, della data di nascita e dell'istruzione in sede di esame di queste, l'esame secondo il primo degli anzidetti criteri non deve essere ripetuto.

Circa l'esame secondo il criterio b), si precisa che la specificazione della notizia deve commisurarsi all'analisi della classificazione professionale. Perciò se una professione è stata indicata in modo anche appena sufficiente per la sua esatta assegnazione ad un « gruppo » di voci professionali, tra quelli contemplati nella predetta classificazione in possesso del revisore, la notizia è da ritenersi soddisfacentemente specificata. Se quel grado di sufficienza non si riscontra nelle indicazioni della professione, allora occorre ricercare la possibilità di conseguirlo, procedendo come appare dalle seguenti esemplificazioni:

<i>Professione insufficientemente specificata</i>	<i>Posizione</i>	<i>Attività economica</i>	<i>Professione specificata</i>
tagliatore	operaio	vetreria	tagliatore vetraio
tagliatore	operaio	sartoria da uomo	tagliatore sarto
tornitore	operaio	officina meccanica	tornitore in metallo
tornitore	operaio	fabbrica di mobili in legno	tornitore in legno
pittore	operaio	costruzioni edili	pittore edile
capitano	impiegato	società di navigazione	capitano marittimo
capitano	gruppo A grado IX	Ministero della Difesa	capitano (militare)
pastore	sovrintendente	setta dei battisti	pastore evangelico
pastore	lavoratore a contratto annuo	allevamento ovini	pastore di bestiame
procuratore	dirigente	azienda di credito	procuratore d'azienda
modellista	operaio	calzaturificio	modellista calzature
modellista	lavoratore in proprio	confezione di modelli di carta per abiti	modellista abiti in carta

Un censito indicato come tagliatore può essere addetto al taglio, ad esempio, delle lastre di vetro ovvero di tessuti, ciò che può essere rilevato dalla notizia indicata nella colonna 21 (attività economica): nel primo caso l'indicazione della professione deve essere completata in « tagliatore vetraio »; nel secondo, in « tagliatore sarto », come appare dalle indicazioni fatte sopra nella quarta colonna. Analogamente si deve procedere per le altre professioni sopra indicate e per tutte le altre che emergono dall'esame dei fogli come insufficienti e per le quali è possibile la specificazione.

Comunque la voce professionale indicata nel foglio oppure specificata come sopra detto deve essere ricercata, a cura del revisore, nell'elenco alfabetico delle voci professionali (1) e deve essere contrassegnata, sull'elenco stesso, con un segno di spunta (da apporsi, s'intende, soltanto la prima volta che se ne effettua la ricerca). Nel caso essa non vi sia contemplata, il revisore deve segnalargliela, con la richiesta di soluzione di quesito, al capo sala, al fine di stabilire la classe e il gruppo di appartenenza con i relativi numeri convenzionali che devono essere comunicati, immediatamente, a tutti gli operatori della revisione, della codificazione e della corrispondenza, perchè aggiornino il proprio elenco delle voci professionali. Nel caso che il censito abbia indicato una professione agricola non compresa nell'apposito elenco delle professioni agricole della corrispondente provincia (2), la voce stessa deve essere compresa in tale elenco. Nel caso di impossibilità di specificare a sufficienza una professione (arte o mestiere) indicata in modo generico e, a maggior ragione, nel caso di mancanza della notizia, il revisore deve compilare il modulo di rilievo.

**51.** Per le particolari professioni appresso specificate devono essere osservate le seguenti norme:

a) i censiti che alla colonna 19 hanno dichiarato « addetto macchine » devono essere classificati nel gruppo « altri » della classe a cui la professione stessa appartiene e che deve essere determinata in base all'attività economica indicata alla colonna 21;

b) i censiti che alla colonna 19 hanno indicato una professione compresa nel gruppo « impiegati amministrativi con mansioni direttive », se non hanno almeno il certificato di proscioglimento, devono essere considerati come « impiegati generici »; alla colonna 20

la posizione di « dirigente » deve essere cambiata in « impiegato »; in particolare, per le convivenze rette da religiose, se la capo convivenza, ad esempio, non possiede almeno il certificato di proscioglimento, essa deve essere considerata soltanto « suora » e come tale, perciò, deve essere indicata alla colonna 19; alla colonna 20 la posizione di « dirigente » deve essere modificata in « impiegata »;

c) i « domestici » nelle convivenze (eccezion fatta per i religiosi che esercitano tale attività nelle convivenze religiose) alla colonna 19 devono essere considerati « camerieri »; per essi alla colonna 20 si deve sostituire la dizione « addetto ai servizi domestici » con quella di « operaio ».

**52.** Per quanto riguarda la *posizione nella professione*, è da premettere che: a) in corrispondenza delle persone per le quali alla colonna 19 sia stata indicata una condizione non professionale, nella colonna 20 devono essere stati apposti due trattini (=); b) alle persone ecclesiastiche per le quali alla colonna 19 risultava indicata, oltre alla professione ecclesiastica, una professione laica, compete la posizione relativa a quest'ultima, salvo per i capi di convivenza per i quali la posizione da indicare deve essere sempre quella di « dirigente » (3). L'esame delle risposte alla colonna 20 deve accertare che sia stata indicata una posizione che non contrasti con la professione e, a tal uopo, il revisore deve consultare l'elenco dei gruppi professionali (per le professioni non agricole) e quello, provinciale, delle professioni agricole (2), nei quali, per ciascun gruppo o professione, sono state indicate le posizioni compatibili; da tali elenchi il revisore può rilevare in quale o in quali posizioni la professione (arte o mestiere) indicata può essere esercitata, come appare dalle esemplificazioni seguenti:

<i>Professione</i>	<i>Posizione</i>
agrumaio raccoglitore	lavoratore a giornata
caricatore d'alpe	conduttore coltivatore
notaio	libero professionista
industriale	imprenditore
pizzicagnolo	lavoratore in proprio (con o senza dipendenti)
condirettore di banca	dirigente
aiuto cassiere	impiegato
imballatore	operaio
domestica	addetta ai servizi domestici

(1) In possesso del revisore unitamente alla classificazione sistematica delle professioni.

(2) Vedi allegato 4 B, « Posizioni in cui possono essere esercitate le professioni, arti o mestieri ».

(3) Agli ecclesiastici che esercitino anche una professione, che nella classificazione è previsto possa essere svolta sia presso famiglie, sia in esercizi pubblici (es. cuoco, governante, cameriera, ecc.) compete la posizione di « addetto ai servizi domestici », se la professione è esercitata in una convivenza esclusivamente religiosa e nell'interesse della convivenza stessa (es. convento); compete, invece, la posizione di « operaio », se la professione è esercitata in una convivenza a carattere non religioso (es. ospedale, orfanotrofio, collegio, ricovero di mendicizia, ecc.).

Le professioni innanzi indicate (1<sup>a</sup> colonna) sono tra quelle che non possono essere esercitate che in una sola posizione, precisamente quella contro indicata per ciascuna di esse (2<sup>a</sup> colonna).

Le professioni sotto indicate sono tra quelle che possono essere esercitate, invece, in posizioni molteplici:

<i>Professione</i>	<i>Posizione</i>
medico	libero professionista
	dirigente
	impiegato
	gruppo . . . grado . . . . .
falegname	lavoratore in proprio (con o senza dipendenti)
	operaio
camiciaia	lavoratore in proprio (con o senza dipendenti)
	operaia
	lavorante a domicilio
orto-frutticoltore	conduttore non coltivatore
	conduttore coltivatore
	colono parziario

53. Per quanto concerne le professioni che possono essere esercitate in posizioni molteplici, anche se la posizione indicata nel foglio rientra tra quelle contemplate per una determinata professione, occorre accertarsi che la posizione stessa non sia incompatibile con l'attività economica indicata nella colonna 21. Se risultasse incompatibile, la posizione indicata deve essere sostituita con quella, tra le posizioni previste, che meglio si accordi con l'attività economica indicata nella colonna 21.

Ad illustrazione di quanto sopra si riporta l'esempio seguente:

<i>Professione</i>	<i>Posizione</i>	<i>Attività economica</i>
falegname	lavoratore in proprio (con o senza dipendenti)	cotonificio

Premesso che il mestiere di falegname non può essere esercitato che nella posizione di « lavoratore in proprio » o in quella di « operaio », e considerato che tra le due notizie indicate nel foglio quella relativa all'attività economica (cotonificio) non presentava difficoltà alcuna, a differenza di quella relativa alla posizione, è quest'ultima che deve essere sostituita, cambiando, cioè, l'espressione di « lavoratore in proprio » in quella di « operaio ».

Nel caso che nessuna delle posizioni previste si accordi con l'attività economica indicata, deve essere sostituita quest'ultima e, tal uopo, il revisore deve rivolgersi al capo sala il quale giudica sull'opportunità di compilare il modulo di rilievo.

54. Se per una professione (arte o mestiere), la quale non possa essere esercitata che in una sola posizione, è stata indicata una posizione diversa o non ne è stata indicata alcuna, o se per una professione (arte o mestiere) che può essere esercitata in due o tre o più determinate posizioni ne è stata indicata una diversa da queste o non ne è stata indicata alcuna, occorre che la posizione indicata sia corretta o la lacuna sia colmata.

Nella prima ipotesi la posizione indicata deve essere sostituita, o la lacuna colmata, con la posizione prevista nell'elenco anzidetto, mentre nella seconda ipotesi la esatta posizione da sostituire, o quella con la quale colmare la lacuna, deve essere desunta (tra quelle previste nell'anzidetto elenco), tenendo conto della risposta data dal censito nella colonna 21 del foglio di censimento (o, quando si tratti di conduttore di azienda agricola, dalla risposta data nella colonna 3 del prospetto dei conduttori di azienda agricola in calce all'ultima facciata del foglio di famiglia), come risulta dalle esemplificazioni a pagina seguente.

Nel caso in cui mancasse la risposta alla colonna 21 del foglio di censimento, o alla colonna 3 del prospetto dei conduttori di azienda agricola, oppure fosse stata insufficientemente specificata in maniera da non poter arguire la corrispondente esatta posizione, il revisore deve compilare il modulo di rilievo.

55. Se la posizione indicata fosse quella di « imprenditore » e quella da sostituire a quest'ultima fosse di « lavoratore in proprio » o viceversa, il revisore deve prospettare il caso al capo sala, formulando il relativo quesito mediante la Richiesta di soluzione di quesito (mod. CP 129). Analogamente deve regolarsi nel caso in cui la posizione indicata fosse di « impiegato » e quella da sostituire a quest'ultima fosse di « operaio », o viceversa.

Qualora la posizione indicata fosse quella di « imprenditore » ed essa si accordasse con l'attività economica indicata nella colonna 21 ma contrastasse con la professione indicata nella colonna 19, deve essere corretta quest'ultima e non la posizione. Es.: se il censito si fosse denunciato con la professione di « insegnante », la posizione di « imprenditore » e l'attività economica di « scuola privata », o simili, la professione di « insegnante » deve essere sostituita con quella di « esercente di scuola privata ».

<i>Professione</i>	<i>Posizione esatta con la quale sostituire quella errata o colmare quella mancante</i>	<i>Attività economica</i>
medico	libero professionista . . . . .	—
	impiegato . . . . .	gabinetto medico
	gruppo . . . . . grado . . . . .	clinica chirurgica ufficio d'igiene comunale
falegname	operaio . . . . .	fabbrica di mobili
	lavoratore in proprio { senza dip. (nei comuni sino a 10.000 abitanti) con dip. (negli altri comuni) }	laboratorio da falegname E A
	operaio . . . . .	laboratorio da falegname
camiciaia	lavorante a domicilio . . . . .	—
	lavoratore in proprio (senza dipendenti) .	laboratorio (o confezioni) di camiceria E A
	operaio . . . . .	laboratorio (o confezioni) di camiceria
<i>Colonna 3 del prospetto dei conduttori di aziende agricole</i>		
orto-frutticoltore	conduttore non coltivatore . . . . .	{ a colonia parziaria a mezzo di salariati a mezzo di partecipanti
	conduttore coltivatore . . . . .	coltivazione diretta

56. Per quanto concerne la posizione di «coadiuvante», stabilito che per «coadiuvante» deve intendersi il familiare (non necessariamente coabitante o vivente a carico del titolare di una azienda) il cui rapporto d'impiego non è regolato in base ai contratti di lavoro, si conviene che tale posizione deve essere considerata ammissibile qualunque sia la professione del coadiuvato, se esercitata nella posizione di «imprenditore», o di «libero professionista» o di «lavorante a domicilio», o di «lavoratore in proprio (con o senza dipendenti)» o di «conduttore non coltivatore» o di «conduttore coltivatore», o di «compartecipante» o di «territicante».

È da tener presente, peraltro, che la coadiuvazione va intesa in senso lato, e perciò non è necessario che la professione del «coadiuvante» sia la medesima di quella del «coadiuvato», essendo ammesso che quegli svolga una qualsiasi professione nell'ambito dell'attività esercitata dal coadiuvato stesso. Pertanto, se per Tizio, titolare di azienda, alla colonna 20 è stato indicato «imprenditore» e per il figlio è stato indicato «cassiere» alla colonna 19 e «coadiuvante» alla colonna 20, queste ultime indicazioni devono ritenersi esatte. I fogli di censimento nei quali si trovino indicati conduttori non coltiva-

tori e coadiuvanti di questi, devono essere sottoposti all'esame del capo sala.

Quando nel prospetto delle «aziende agricole» risultino elencate una o più aziende condotte in forma di «coltivazione diretta», nella colonna 20 non possono risultare come «coltivatori diretti» persone eccedenti il numero delle aziende stesse (semprechè non risultino denunciate come appartenenti allo stesso nominativo, perchè in tal caso, qualunque sia il numero delle aziende, il «coltivatore diretto» è sempre uno solo, e precisamente il titolare della azienda); conseguentemente per i familiari del titolare della azienda per i quali alla colonna 20 risulta indicato «coltivatore diretto», si deve sostituire tale dizione con quella di «coadiuvante» e così pure deve essere eventualmente sostituita la dizione indicata alla colonna 19 qualora non risultasse uguale a quella del titolare dell'azienda.

Fa eccezione a questa norma il caso in cui il titolare della azienda risultasse inabile; in tal caso «coltivatore diretto» deve figurare uno dei membri della famiglia.

57. Per gli impiegati dello Stato la cui posizione nella professione (col. 20) risulti indicata con il re-



lativo gruppo e grado, si deve sostituire la dizione risultante sul foglio di censimento come appresso indicato:

impiegati dello stato (esclusi quelli delle FF. SS.)	{	dal grado 1° al grado 6° sostituire con « dirigente »
		dal grado 7° al grado 13° sostituire con « impiegato »
impiegati delle FF. SS. (esclusi i capi stazione)	{	dal grado 1° al grado 3° sostituire con « dirigente »
		dal grado 4° al grado 10° sostituire con « impiegato »
capi stazione		va indicato sempre « impiegato »
macchinisti ferroviari di qualsiasi grado		va indicato sempre « operaio »
segretari comunali e pro- vinciali	{	1° e 2° grado: sostituire con « dirigente »
		dal 3° all'8° grado: sosti- tuire con « impiegato »

per i dipendenti dal Ministero degli affari esteri, la cui posizione nella professione (col. 20) sia indicata con il relativo grado, si deve sostituire la dizione risultante sul foglio di censimento come appresso indicato:

consigliere di legazione inviato straordinario ministro plenipotenziario ambasciatore console generale legato nunzio apostolico	}	dirigente
altri consoli addetto consolare agente consolare commissario consolare console giudice segretario di legazione addetto di legazione incaricato d'affari	}	impiegato

Per gli impiegati amministrativi dello Stato aventi mansioni direttive, nonchè per i presidi e capi di istituti di istruzione, deve essere apposta la posizione di « dirigente » anche se risulta indicato un grado inferiore al VI e, cioè, VII, VIII, ecc.

58. Al fine di eliminare ogni dubbio relativamente ai casi di professioni agricole esercitate in aziende non agricole, si precisa che alle professioni agricole, forestali e zootecniche esercitate in aziende non agricole competono le posizioni delle professioni non agricole, ad esempio:

<i>Profess.</i>	<i>Posizione</i>	<i>Attività</i>
<i>agricola</i>	<i>non agricola</i>	<i>non agricola</i>
giardiniere	operaio	comune

Anche alle professioni non agricole esercitate in aziende agricole, zootecniche e forestali competono le posizioni non agricole:

<i>Profess.</i>	<i>Posizione</i>	<i>Attività</i>
<i>non agricola</i>	<i>non agricola</i>	<i>agricola</i>
muratore	operaio	azienda agricola

59. I fogli di censimento in cui risultino censiti in età superiore a 70 anni (esclusi quelli che esercitano una professione agricola) per i quali alla colonna 20 sia stata indicata una posizione corrispondente alla condizione di dipendente, devono essere sottoposti al capo sala per l'esame della compatibilità tra l'età e la professione esercitata.

60. È da tener presente che:

a) alle professioni di « fattore » e « agente di campagna » competono le posizioni di « dirigente » o « impiegato »; qualora alla colonna 20 fosse stato indicato « lavoratore a contratto annuo », tale posizione deve essere sostituita con quella di « impiegato »; se, invece, alla colonna 20 fosse stato indicato « lavoratore a giornata », la professione di fattore o quella di agente di campagna deve essere sostituita con quella di « contadino »;

b) per gli addetti all'agricoltura che alla colonna 19 si sono dichiarati mezzadri, terziari, ecc. ed alla colonna 20 si sono dichiarati conduttori coltivatori, tale posizione deve essere sostituita con quella di « colono parziario »; per coloro che alla colonna 19 hanno indicato « colono » e dal complesso delle notizie contenute nel foglio emerge che non trattasi di affittuari, se alla colonna 20 hanno indicato « conduttore coltivatore », tale posizione deve essere modificata in quella di « colono parziario »;

c) a tutte le professioni classificate al gruppo boscaioli e carbonai, alla colonna 20 competono sempre le posizioni di « lavoratore in proprio con o senza dipendenti » o di « operaio », se dalla colonna 21 risulta che tali professioni vengono esercitate in

« aziende di utilizzazione del bosco »; competono sempre, invece, le posizioni di « conduttore coltivatore » o « lavoratore a contratto annuo » o « lavoratore a giornata », se dalla colonna 21 risulta che le suddette professioni vengono esercitate in « azienda forestale »; qualora esista contrasto tra la indicazione risultante nella colonna 20 e la indicazione risultante nella colonna 21, il revisore deve considerare le suddette professioni come esercitate in aziende di utilizzazione del bosco e, pertanto, si deve correggere la indicazione risultante nella colonna 20 o nella colonna 21 a seconda del caso.

**61.** È da tener presente, infine, che le seguenti professioni sono professioni non agricole e, pertanto, ad esse competono posizioni non agricole: guardia; guardia agricola; guardaboschi; guardacaccia; guardia campestre; guardia forestale; guardia giurata; guardia giurata campestre; guardia imposto; guardiano; guardiano di aie; guardiano di difesa; guardiano di seminati; guardiano giornaliero; guardiano mesarolo; guardia particolare; guardia privata; guardia valliva.

**62.** Circa le indicazioni sull'*attività economica*, è da premettere che in corrispondenza dei censiti per i quali nella colonna 19 sia stata indicata una condizione non professionale oppure nella colonna 20 sia stata indicata la posizione « lavorante a domicilio », nella colonna 21 devono essere stati apposti due trattini (=). Per i liberi professionisti è indifferente se nella colonna 21 sia stata indicata l'*attività economica* oppure siano stati tracciati due trattini.

Per coloro che alla colonna 19 del foglio di censimento avevano indicato una duplice professione (religiosa e laica), si deve depennare quella inerente il culto e accertare che nella colonna 21 l'*attività economica* sia sufficientemente specificata. È da tener presente, però, che si deve far riferimento alla specie della convivenza o all'*attività economica* in cui normalmente viene esercitata la professione del censito, a seconda che trattasi di professioni svolte nell'interesse esclusivo della convivenza, ovvero per conto di terzi. Tali circostanze si possono desumere con una certa attendibilità dall'esame del foglio.

**63.** Ferma la necessità della maggiore specificazione possibile, le risposte alla colonna 21, di norma, non sono suscettibili di rettifica in base a ciò che può emergere dal confronto di esse con le corrispondenti risposte nelle colonne 19 e 20, perchè una professione, un'arte e specialmente un mestiere qualunque può essere esercitato presso un'azienda o uno

stabilimento, ecc. dove si svolgono le attività economiche più disparate e con le quali il mestiere, l'arte o la professione possono non avere alcuna attinenza, come ad esempio il mestiere di « giardiniere », che lo si può giustificatamente trovare esercitato presso un'amministrazione pubblica, una clinica privata, un convento, ecc. Conseguentemente, l'esame deve limitarsi alla constatazione della sufficiente specificazione dell'*attività economica* (o amministrativa o sociale) in modo da poter essere assegnata a una delle categorie previste dalla classificazione delle attività economiche.

**64.** In qualche caso di mancata indicazione alla colonna 21, l'*attività economica* può essere desunta dalle indicazioni alle colonne 19 e 20. Nei seguenti casi, ad esempio:

<i>Professione</i>	<i>Posizione</i>	<i>Attività economica</i>
falegname	lavoratore in proprio (con o senza dipendenti)	.....
noleggiatore di autovetture	lavoratore in proprio (con o senza dipendenti)	.....
maestro vetraio	operaio	.....
cardatrice di cotone	operaia	.....

è evidente che: per il « falegname » « lavoratore in proprio » (sia con dipendenti, sia senza dipendenti) la notizia da apporre alla colonna 21 è « laboratorio di falegnameria »; per il « noleggiatore » « lavoratore in proprio » (sia con dipendenti, sia senza dipendenti) la notizia da apporre alla colonna 21 è « noleggio di mezzi di trasporto »; per il « maestro vetraio » la notizia da apporre alla colonna 21 è « vetreria »; infine per la « cardatrice di cotone » alla colonna 21 si deve scrivere « cotonificio ».

**65.** Comunque, l'*attività economica* indicata nel foglio oppure desunta dal revisore come sopra detto deve essere ricercata, a cura del revisore stesso, nell'elenco alfabetico delle attività economiche (1) e deve essere contrassegnata, sull'elenco stesso, con un segno di spunta (da apporsi, s'intende, soltanto la prima volta che se ne effettua la ricerca). Nel caso essa non vi sia contemplata, il revisore deve segnalarla, con la Richiesta di soluzione di quesito (mod. CP 129), al capo sala, al fine di stabilire il ramo, la classe

(1) In possesso del revisore unitamente alla classificazione sistematica delle attività economiche.

e la categoria di attività economica cui assegnarla, con i relativi numeri convenzionali, che devono essere comunicati immediatamente a tutti gli addetti alla revisione, alla codificazione e alla corrispondenza, perchè aggiornino il proprio elenco delle attività economiche.

Nel caso che la notizia mancante non sia desumibile dalle colonne 19 e 20, oppure che sia stata indicata, ma non sufficientemente specificata, in modo che riuscirebbe arbitraria (anche attraverso l'esame delle colonne 19 e 20) la sua assegnazione ad una delle categorie di attività economica, il revisore deve compilare il modulo di rilievo.

**66.** Sono da tener presenti, dal revisore, i seguenti casi particolari:

a) quando alla colonna 19 si trova indicata l'espressione « commerciante » o quella di « venditore di ..... » ed alla colonna 21 l'espressione « mercato rionale » o « mercato di ..... », la prima espressione deve essere sostituita con quella di « venditore ambulante » e alla colonna 21 si deve indicare « commercio ambulante di ..... », a seconda del caso; qualora, invece, alla colonna 21 risultasse indicato « mercato coperto », alla colonna 19 si deve indicare « gestore di negozio » e alla colonna 21 « commercio al minuto di ..... » secondo il caso;

b) quando alla colonna 21 si trovi indicata l'espressione « commercio di ..... » senza specificazione se trattisi di commercio al minuto o di commercio all'ingrosso (l'uno o l'altro contemplati, per il genere indicato, nella classificazione delle attività economiche), si deve intendere sempre « commercio al minuto » salvo che alla colonna 20 il censito non si sia dichiarato « imprenditore », nel qual caso si deve intendere « commercio all'ingrosso »; è ovvio che qualora la classificazione contempli, per il genere indicato, solo il commercio all'ingrosso o solo il commercio al minuto, la dizione apposta alla colonna 21 deve essere adeguata a quanto previsto dalla classificazione e, conseguentemente, deve essere armonizzata anche la dizione delle colonne 19 e 20;

c) per i censiti che alla colonna 19 abbiano indicato « straccivendolo » o « raccoglitore di stracci » oppure « raccoglitore di rottami » e simili e alla colonna 20 « operaio », si deve sostituire alla colonna 19 la voce « cernitore di stracci », « cernitore di rottami », ecc. e alla colonna 21 deve essere indicato « commercio all'ingrosso di ..... » (stracci, rottami, ecc.); qualora, invece, alla colonna 20 risulti indicato « lavoratore in proprio con dipendenti », tale posizione e la professione devono essere sostituite con la voce « imprenditore » e alla colonna 21 si deve indicare « commercio all'ingrosso di ..... » (stracci, rottami,

ecc.); se, invece, alla colonna 20 si trovasse indicato « lavoratore in proprio senza dipendenti », tale posizione e la professione non devono essere modificate e alla colonna 21 si deve indicare « vendita ambulante di articoli vari »;

d) quando alla colonna 21 è stato indicato « Bar CRAL » oppure « Mensa CRAL », ecc., senza specificazione dell'Ente al quale il CRAL appartiene, alla predetta colonna si deve indicare, rispettivamente, « esercizio pubblico » o « trattoria » ecc.; se invece, è stato indicato l'Ente al quale il CRAL appartiene, alla colonna 21 si deve codificare l'Ente stesso, sempre che dalla colonna 20 non risulti la posizione di « lavoratore in proprio », nel quale caso alla colonna 21 deve essere indicato non già l'Ente, ma l'attività economica corrispondente alla professione esercitata dal censito;

e) gli spacci provvida vanno sempre indicati come « negozi di generi alimentari vari »;

f) l'indicazione « Ministero della pubblica istruzione » apposta alla colonna 21 deve essere mantenuta soltanto per il personale dipendente da tale Ministero (con residenza nel comune di Roma); negli altri casi, quindi, all'indicazione « Ministero della pubblica istruzione » deve sostituirsi « istituto di istruzione » e « scuole statali »; analogamente per i dipendenti di organi periferici che alla colonna 21 abbiano indicato Ministero dell'interno, oppure Ministero dei trasporti, ecc., si deve sostituire, ove possibile, a tale indicazione quelle delle amministrazioni dalle quali i censiti dipendevano direttamente: prefettura, commissariato di pubblica sicurezza, ecc.;

g) per il rappresentante di commercio per il quale alla colonna 20 sia stato indicato « imprenditore », alla colonna 21 deve essere indicato « rappresentanza di commercio »; per il rappresentante di commercio per il quale alla colonna 20 sia stato indicato « dirigente » o « impiegato », alla colonna 21 deve essere indicata l'attività economica svolta dalla ditta che rappresenta; per il rappresentante di commercio per il quale alla colonna 20 sia stato indicato « lavoratore in proprio con o senza dipendenti », tale posizione deve essere sostituita con quella di « imprenditore » e quindi alla colonna 21 deve essere indicato « rappresentanza di commercio ».

**67.** Ultimato l'esame delle notizie professionali, e in connessione con questo, il revisore deve accertarsi che tutte le persone indicate nel prospetto conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, siano anche comprese tra le persone iscritte nello **Elenco A** del foglio. Se in quest'ultimo elenco, oltre alle persone indicate nel prospetto, ve ne fossero altre per le quali sia stata indicata alla colonna 20 la

posizione di « conduttore non coltivatore » oppure di « conduttore coltivatore » o « coltivatore diretto » oppure « colono parziario » oppure « terraticante », il revisore deve riportare nella colonna 1 del prospetto in questione il loro cognome e nome e deve compilare il modulo di rilievo per chiedere al comune le notizie e i dati da apporre nelle colonne da 2 a 5 del prospetto in esame.

Il revisore deve accertare, inoltre, che nella colonna 2 del prospetto sia stato indicato uno dei titoli di possesso elencati nella nota *a*) riportata sotto al prospetto stesso e che nella colonna 3 sia stata indicata una delle appropriate forme di conduzione elencate nella nota *b*). Infine, se nella colonna 4 è stata indicata una unità di misura diversa dagli « ettari », il revisore deve rivolgersi al capo sala per effettuare il conguaglio in ettari.

Il revisore deve accertare, infine, che per le persone per le quali sia stata indicata nella colonna 20 la posizione di « conduttore non coltivatore », non sia stata indicata alcuna notizia nella colonna 4 del prospetto in esame; nel caso vi fosse stata indicata, la notizia deve essere cancellata.

Per le notizie delle colonne da 2 a 5 eventualmente mancanti o inattendibili il revisore deve compilare il modulo di rilievo affinché il comune provveda a fornire o a rettificare le notizie stesse.

#### CONFRONTO NUMERICO CON LO STATO DI SEZIONE DEFINITIVO

**68.** Ultimata la revisione del foglio, deve essere accertato che nella corrispondente riga del relativo stato di sezione definitivo (mod. CP 8), nelle colonne

da 8 a 18, siano indicati esattamente i dati desunti dalle notizie del foglio stesso. Ciò al fine di consentire, in fase di spoglio meccanico, il reciproco controllo tra i dati risultanti dai modelli CP 1 e quelli risultanti dai modelli CP 8.

Circa il dato indicato nella colonna 17, il revisore tenga presente: *a*) che in esso devono essere compresi i censiti nell'Elenco A per i quali il revisore stesso ha cerchiato con segno amaranto la notizia della colonna 15 del foglio (v. punto 37), cioè tutti i NO cerchiati in amaranto devono essere considerati come altrettanti SI; *b*) che da esso devono essere esclusi tutti i censiti iscritti nell'Elenco B per i quali il revisore stesso ha cerchiato con un segno amaranto la notizia della colonna 14 del foglio (v. punto 40), cioè tutti i censiti per i quali è stato cerchiato in amaranto il comune di residenza devono essere considerati come cancellati dal foglio. Effettuato l'accertamento, con le eventuali rettifiche, il revisore deve apporre un segno di spunta nella casella della colonna 18, in alto a sinistra.

Inoltre, sul margine destro del modello CP 8, in corrispondenza di ciascun foglio, il revisore deve indicare il numero complessivo delle persone iscritte nell'Elenco B (o riportate con freccia nell'Elenco B), escludendo dal computo quelle che hanno indicato nella colonna 14 del foglio, quale comune di residenza, il comune di censimento, che il revisore ha già cerchiato con inchiostro amaranto (v. punto 40).

Il revisore non deve occuparsi delle somme verticali delle diverse colonne del modello CP 8.

Su ogni foglio di censimento, non appena ultimata la revisione, il revisore deve apporre la propria firma.

## CAPITOLO 12

### OPERAZIONI DI CODIFICAZIONE

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. Le operazioni consecutive alla revisione critica, di cui è stato detto al capitolo precedente, hanno in comune il carattere della meccanicità nel senso che esse possono essere eseguite senza gli intralci causati dalla imperfetta compilazione dei modelli di rilevazione, che impongono la ricerca e la eliminazione di lacune ed errori. Per ciò che concerne in particolare gli spogli meccanografici, a tale aspetto si assomma la rapidità consentita dai mezzi meccanici disponibili. È possibile, pertanto, valutare la produzione del personale adibito a tali operazioni mediante il controllo dei tempi impiegati dai singoli operatori.

Nel caso dei censimenti, allo stato attuale delle cose, gli spogli di cui trattasi vengono effettuati con l'ausilio delle macchine a schede perforate che richiedono la preliminare operazione della codificazione dei dati per poter poi procedere alla perforazione di una o più schede per ogni unità di censimento.

Per codificazione s'intende la traduzione delle notizie fornite nei fogli di censimento in numeri convenzionali, da indicarsi su appositi moduli (detti perciò moduli di codificazione), sui quali è riportato — sia pure in forma diversa e in dimensioni ridotte — lo schema delle notizie dei fogli di censimento. È da osservare che la colonna corrispondente ad ogni singola notizia è suddivisa, nei moduli di codificazione, in altrettante colonnine quante sono le cifre del numero convenzionale massimo stabilito per la notizia stessa.

La possibilità di codificare direttamente sui fogli del censimento della popolazione le notizie in essi indicate era esclusa a priori dalla complessità dei fogli stessi e dall'elevato numero dei quesiti inseritivi.

2. I moduli di codificazione adottati per il IX censimento generale della popolazione sono stati tre, e precisamente:

il modello CP 120 di colore bianco, per la codificazione delle notizie risultanti sul foglio di famiglia;

il modello CP 121 di colore giallo, per la codificazione delle notizie risultanti sul foglio di convivenza;

il modello CP 122 di colore arancione, per la codificazione sezionale delle « notizie fisse ».

La comune caratteristica di tali modelli era di avere lo spazio per la trascrizione dei codici su una sola facciata con le colonne e le caselle disposte in modo da agevolare al massimo il codificatore e ridurre al minimo eventuali cause di errori. Il modulo di codificazione per famiglia comprendeva anche una parte destinata alle notizie sull'abitazione, così da poter essere utilizzato per due distinti spogli meccanici. Gli altri due moduli erano destinati, rispettivamente, alle convivenze e alle « notizie fisse », cioè alle notizie di carattere geografico che, essendo comuni per la intera sezione, venivano codificate su un unico modulo per tutti i fogli di ciascuna sezione.

3. L'esperienza ha consigliato, ai fini di un più alto rendimento di lavoro e di una maggior precisione, tenuto anche conto del carattere prevalentemente meccanico di tali operazioni, di cui si è fatto cenno, di suddividere il lavoro in due distinte fasi: la prima concernente la codificazione delle notizie di carattere generale ed anagrafico (prima facciata e facciata interna del foglio di censimento); la seconda riguardante la codificazione delle notizie professionali (ultima facciata).

La codificazione delle notizie professionali è stata effettuata utilizzando direttamente i numeri delle relative classificazioni ed effettuando sempre la massima analisi consentita dalla specificazione delle notizie stesse.

I moduli di codificazione prima del loro invio alla perforazione sono stati sottoposti ad un attento

controllo secondo particolari norme, per l'eliminazione di tutte le eventuali discordanze tra le varie notizie codificate, dipendenti sia da errori esistenti nei fogli di censimento e sfuggiti in sede di revisione, sia da errori commessi dal codificatore.

4. Per le operazioni di codificazione è stato impiegato lo stesso personale adibito alle operazioni di revisione, di cui si è detto al punto 7 del capitolo precedente. Una volta costituita una congrua scorta di materiale revisionato, si è dato inizio al lavoro di codificazione costituendo due gruppi commisurati alla mole del materiale che, secondo i piani presta-

biliti, doveva essere sottoposto alle due operazioni, variando l'entità dei due contingenti in proporzione all'aumento dei rendimenti degli operatori conseguente al graduale maggiore addestramento.

Le operazioni di codificazione hanno assorbito oltre 890.000 ore di lavoro.

5. Nella sezione 2 sono comprese le istruzioni per la codificazione del foglio di famiglia, del foglio di convivenza e delle « notizie fisse », cioè delle notizie relative alle unità territoriali. Nella sezione 3 sono riportate le istruzioni per il controllo della codificazione del foglio di famiglia e del foglio di convivenza.

## SEZIONE 2 — CODIFICAZIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO

### CODIFICAZIONE DEL FOGLIO DI FAMIGLIA

6. Il modulo per la codificazione delle notizie risultanti sul foglio di famiglia, mod. CP 120 di colore bianco, è stato predisposto per due distinti spogli meccanici concernenti, il primo le notizie individuali e familiari, il secondo, le notizie sulla abitazione.

Il modulo in esame è suddiviso in quattro parti: la prima costituita da una fila di caselle destinate alla codificazione di notizie generali o comuni ai due anzidetti spogli; la seconda costituita da otto file di caselle destinate alla codificazione delle notizie individuali e familiari delle persone censite nello Elenco A del foglio di famiglia; la terza costituita da cinque file di caselle destinate alla codificazione delle notizie individuali delle persone censite nello Elenco B di detto foglio; la quarta costituita da un'unica fila di caselle destinate alla codificazione delle notizie sull'abitazione.

Le caselle della prima, seconda e terza parte sono contraddistinte da una numerazione in carattere tondo: da 14 a 26 quelle della prima parte; da 27 a 78 quelle della prima fila della seconda parte (fila relativa al capo famiglia); da 27 a 55 quelle delle rimanenti file della seconda parte (relative agli altri componenti residenti della famiglia); da 27 a 40 le caselle della terza parte (relative alle persone temporaneamente presenti nella famiglia alla data di censimento). Le ultime sette caselle della prima parte sono contrassegnate anche da una numerazione in corsivo (da 14 a 20) che prosegue a contrassegnare (da 21 a 32 e da 59 a 88) tutte le caselle della parte quarta. I numeri iniziali mancanti (da 1 a 13) si riferiscono al modello CP 122 di cui si parlerà in seguito. Gli altri mancanti, intermedi da 33 a 58 in corsivo, sono stati omessi per ragioni tecniche.

Le cifre di ogni numero convenzionale, da apporre con penna a sfera ad inchiostro azzurro, devono essere contenute nelle caselle a ciascuna d'esse destinate (secondo l'ordine che occupano nel numero stesso) senza, perciò, invadere lo spazio delle caselle adiacenti.

Nei casi in cui i numeri convenzionali siano composti di un numero di cifre minore del numero di caselle previsto per la corrispondente numerazione convenzionale, tali numeri devono essere scritti in modo da riempire tutte le caselle ad essi destinate, scrivendo perciò il numero nell'ultima o nelle ultime caselle a destra, mentre nelle precedenti si devono porre tanti zeri quante sono le caselle rimaste in bianco.

Qualora il codificatore rilevasse nei fogli notizie manifestamente errate, la cui codificazione sarebbe in evidente contrasto con la codificazione di altre ad esse connesse, deve procedere a codificare le notizie nel modo esatto, sottolineando, nel foglio di famiglia, con penna a sfera ad inchiostro amaranto, le notizie riscontrate errate.

Nel caso in cui il codificatore non fosse in grado di dedurre la notizia esatta, si deve rivolgere al capo sala il quale deve regolarsi secondo quanto è disposto circa la soluzione dei quesiti, di cui al capitolo 11, sez. 2, punto 22.

Ogni modulo di codificazione, non appena compilato, deve essere inserito nel rispettivo foglio di censimento.

7. Per ciò che concerne le notizie riportate nel frontespizio del foglio:

— nelle caselle contraddistinte coi numeri in tondo 14, 15 e 16 si deve scrivere il numero progres-



sivo convenzionale (001-002 ..... ) assegnato alla parrocchia nell'ambito della diocesi;

— nelle caselle contraddistinte coi numeri in tondo 17, 18 e 19 si deve scrivere il numero progressivo convenzionale (001-002-280) assegnato alla diocesi;

— nella casella contraddistinta col numero in tondo 20, si deve scrivere:

per le abitazioni dei centri abitati . . . . .	1
per le abitazioni dei nuclei abitati . . . . .	2
per le case sparse . . . . .	3

Nelle successive caselle contraddistinte coi numeri in tondo 21, 22 e 23, si deve scrivere il numero di ordine progressivo convenzionale (001-002-..... 012-.....) assegnato ai centri ed ai nuclei abitati, nello ambito di ciascuna frazione geografica. Per l'assegnazione di tale numero si devono disporre in ordine alfabetico i centri e quindi i nuclei: la numerazione progressiva è da intendersi unica per i centri ed i nuclei di una stessa frazione geografica. Per la ricerca dei centri e dei nuclei vedi l'apposito elenco nel quale essi sono indicati per singola frazione geografica.

Per le case sparse si deve scrivere sempre il numero convenzionale 999.

Per i fogli della sezione speciale dei « senza tetto », nella casella contraddistinta col numero in tondo 20, si deve scrivere sempre 1; nelle successive caselle 21, 22 e 23 si deve scrivere il numero d'ordine progressivo convenzionale assegnato al centro capoluogo del comune (contrassegnato con asterisco nell'elenco delle località abitate). Qualora, invece, i fogli dei « senza tetto » fossero stati distribuiti nelle varie sezioni, per essi si deve procedere secondo le norme generali già sopra indicate (e cioè attribuendoli al centro cui appartiene la sezione, ovvero al nucleo se la sezione è composta di solo nucleo e di case sparse; in quest'ultimo caso si deve scrivere 2).

— nelle caselle contraddistinte coi numeri in tondo 24, 25 e 26, si deve scrivere il corrispondente numero definitivo del foglio di famiglia, come segue:

per il foglio N. 1 si deve scrivere . . . . .	001
per il foglio N. 2 si deve scrivere . . . . .	002
.....	.....
per il foglio N. 16 si deve scrivere . . . . .	016
.....	.....
per il foglio N. 145 si deve scrivere . . . . .	145
.....	.....

8. Per quanto riguarda le notizie sull'abitazione, è da premettere che nei moduli di codificazione relativi alle famiglie che coabitano con altra famiglia

titolare dell'abitazione, la parte relativa alla abitazione deve essere sbarrata con una croce trasversale (X) e si deve riportare, sotto nello spazio in bianco, la stessa annotazione risultante sul foglio di famiglia, e cioè « *coabitante con la famiglia censita col foglio n. ....* » in quanto tutti i dati relativi alle stanze occupate e alle persone delle famiglie coabitanti che le occupano devono essere prese in considerazione nel modulo di codificazione relativo alla famiglia che occupa l'abitazione stessa al titolo più importante.

Inoltre, nei moduli di codificazione relativi a fogli di famiglia di « senza tetto », di famiglie abitanti in locali di rappresentanze diplomatiche e consolari straniere o comunque godenti del diritto di extraterritorialità, nonchè di famiglie dimoranti in locali non aventi i requisiti di abitazioni vere e proprie (grotte, baracche, caserme, scuole, ecc.), la parte relativa alle « Notizie sull'abitazione » deve essere riempita limitatamente alle colonne contraddistinte coi numeri in corsivo 21, 22 e 23 e da 69 a 87 e, sotto, nello spazio in bianco della parte stessa del modulo, deve essere indicata la notizia: « senza tetto »; « presso ambasciata »; « in scuola »; « in caserma »; ecc.

9. La notizia del « piano » in cui è situata l'abitazione, pure essendo posta nel frontespizio e cioè fuori del rettangolo contenente le « Notizie sulla abitazione » (precisamente in corrispondenza della riga relativa all'indirizzo), costituisce elemento strettamente legato con l'abitazione.

Ai fini della codificazione di tale notizia, nella casella contraddistinta col numero corsivo 21 si deve scrivere, per le abitazioni situate:

in sotterraneo (S)	}	1
in seminterrato (SI)		
in sotterraneo e seminterrato (S e SI)		
al piano terreno (T)	}	2
al piano rialzato (R)		
al mezzanino (M)	}	3
al piano 1°		
al piano 2°		
al piano 3°	}	4
al piano 4°		
al piano 5°	}	5
al piano 6°		
al piano 7°		
al piano 8°		
al piano 9°	}	6
.....		
in più piani (1)		7
in soffitta (SO)		7

(1) Qualsiasi combinazione, esclusa la combinazione di sotterraneo e seminterrato.

Per tutti i fogli di famiglia per i quali la codificazione delle notizie relative all'abitazione è limitata alle colonne contraddistinte coi numeri in corsivo 21, 22, 23 e da 69 a 87, alla casella della colonna 21 si deve scrivere 0.

**10.** Nella casella contraddistinta col numero corsivo 22 si deve scrivere:

per le abitazioni vere e proprie . . . . .	1
per le grotte . . . . .	2
per le baracche . . . . .	3
per le cantine . . . . .	4
per i magazzini, negozi o uffici . . . . .	5
per le scuole e caserme . . . . .	6
per le altre abitazioni . . . . .	7
per i senza tetto . . . . .	8

Per le famiglie abitanti in locali di rappresentanze diplomatiche e consolari straniere, o comunque godenti del diritto di extraterritorialità, alla casella della colonna 22 si deve scrivere 0.

Nel caso in cui dalle risposte date ai quesiti 1 e 2 del foglio di famiglia risulti trattarsi di una abitazione vera e propria senza alcuna stanza (vano utile), l'abitazione, non potendo essere considerata abitazione vera e propria, deve essere codificata col numero 7.

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 23 sia per le abitazioni vere e proprie, sia per le grotte, per le baracche, ecc., si deve scrivere:

se occupate da famiglia residente nel comune, con almeno un membro presente alla data del censimento . . . . .	1
se occupate da famiglia residente nel comune, i cui componenti siano tutti assenti temporaneamente . . . . .	2
se occupate da famiglia temporaneamente presente nel comune e quindi residente in altro comune o all'estero . . . . .	3
per le sole abitazioni vere e proprie non occupate (senza nessuna persona iscritta nel foglio) (1) . . . . .	4

Nel caso di coabitazione, le condizioni riflettenti i primi tre casi devono essere riferite alla famiglia residente che occupa l'abitazione al titolo più importante.

**11.** Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 24 e 25 si deve scrivere il numero delle

stanze adibite esclusivamente ad abitazione, come segue:

nessuna stanza . . . . .	00
1 stanza . . . . .	01
2 stanze . . . . .	02
. . . . .	. . . . .

Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 26 e 27 si deve scrivere il numero delle stanze adibite promiscuamente ad abitazione ed altro uso, come segue:

nessuna stanza . . . . .	00
1 stanza . . . . .	01
2 stanze . . . . .	02
. . . . .	. . . . .

Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 28 e 29 si deve scrivere il totale delle stanze adibite esclusivamente ad abitazione e di quelle adibite promiscuamente ad abitazione ed altro uso, come segue:

1 stanza . . . . .	01
2 stanze . . . . .	02
. . . . .	. . . . .

Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 30 e 31 si deve scrivere il complesso delle stanze (01, 02, ..... ) che compongono l'intera abitazione (colonna 3 + colonna 4 del foglio di famiglia).

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 32 si deve scrivere il numero dei vani accessori, come segue:

nessun vano . . . . .	0
1 vano . . . . .	1
2 vani . . . . .	2
. . . . .	. . . . .

Qualora il numero dei vani accessori fosse superiore a 9, nella casella 32 si deve scrivere il numero complessivo dei vani circoscrivendolo, ad es. 15

**12.** Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 59 si deve scrivere per le abitazioni:

prive di apposito vano destinato a cucina . . . . .	0
con apposito vano (stanza) destinato a cucina . . . . .	1
con apposito vano (vano accessorio) destinato a cucina . . . . .	2
con apposito vano (senza indicazione di vano utile o accessorio) destinato a cucina . . . . .	3

(1) Sono da considerarsi tali anche le abitazioni occupate solo da persone censite nell'Elenco B, tutte residenti nello stesso comune di censimento.

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 60 si deve scrivere per le abitazioni:

senza acqua potabile . . . . .	0
con acqua potabile di acquedotto all'interno dell'abitazione . . . . .	1
con acqua potabile di acquedotto all'esterno dell'abitazione . . . . .	2
con acqua potabile di pozzo o piovana allo interno dell'abitazione . . . . .	3
con acqua potabile di pozzo o piovana allo esterno dell'abitazione . . . . .	4

Nel caso in cui qualche abitazione risulti fornita tanto di acqua potabile di acquedotto quanto di acqua potabile di pozzo o piovana (all'interno o all'esterno dell'abitazione), si deve codificare soltanto la modalità principale nell'ordine seguente:

- 1°) acqua potabile di acquedotto all'interno della abitazione
- 2°) acqua potabile di pozzo o piovana all'interno dell'abitazione
- 3°) acqua potabile di acquedotto all'esterno della abitazione
- 4°) acqua potabile di pozzo o piovana all'esterno dell'abitazione.

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 61 si deve scrivere per le abitazioni:

senza latrina . . . . .	0
con latrina a caduta d'acqua all'interno dell'abitazione . . . . .	1
con latrina a caduta d'acqua all'esterno dell'abitazione . . . . .	2
con latrina di altro tipo all'interno della abitazione . . . . .	3
con latrina di altro tipo all'esterno della abitazione . . . . .	4

Nel caso che qualche abitazione risulti fornita tanto di latrina a caduta di acqua, quanto di latrina di altro tipo (all'interno o all'esterno dell'abitazione), si deve codificare soltanto la modalità principale nell'ordine:

- 1°) latrina a caduta d'acqua all'interno della abitazione
- 2°) latrina di altro tipo all'interno dell'abitazione
- 3°) latrina a caduta d'acqua all'esterno della abitazione
- 4°) latrina di altro tipo all'esterno dell'abitazione.

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 62 si deve scrivere per le abitazioni:

senza bagno . . . . .	0
con bagno . . . . .	1

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 63 si deve scrivere per le abitazioni:

senza impianto di elettricità . . . . .	0
con impianto di elettricità solo per illuminazione . . . . .	1
con impianto di elettricità solo a corrente industriale . . . . .	2
con impianto di elettricità per illuminazione e a corrente industriale . . . . .	3

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 64 si deve scrivere per le abitazioni:

senza impianto di gas . . . . .	0
con impianto di gas . . . . .	1

Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 65 si deve scrivere per le abitazioni:

senza riscaldamento . . . . .	0
con riscaldamento a termosifone . . . . .	1
con riscaldamento d'altro tipo . . . . .	2

Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 66 e 67 si devono codificare le abitazioni secondo il numero e la specie dei servizi di cui sono fornite:

*abitazioni con cucina e 6 servizi, come segue:*

acqua potabile, latrina, bagno, elettricità, gas, riscaldamento . . . . .	61
---	----

*abitazioni con cucina e 5 servizi, come segue:*

acqua potabile, latrina, elettricità, bagno, gas . . . . .	51
acqua potabile, latrina, elettricità, bagno, riscaldamento . . . . .	52
acqua potabile, latrina, elettricità, gas, riscaldamento . . . . .	53
qualsiasi altra combinazione di 5 servizi	54

*abitazioni con cucina e 4 servizi, come segue:*

acqua potabile, latrina, bagno, elettricità	41
acqua potabile, latrina, elettricità, gas . .	42
acqua potabile, latrina, elettricità, riscaldamento . . . . .	43
qualsiasi altra combinazione di 4 servizi	44

abitazioni con cucina e 3 servizi, come segue:

acqua potabile, latrina, elettricità . . . . .	31
acqua potabile, latrina, bagno . . . . .	32
acqua potabile, latrina, riscaldamento . . . . .	33
acqua potabile, elettricità, riscaldamento . . . . .	34
latrina, elettricità, riscaldamento . . . . .	35
qualsiasi altra combinazione di 3 servizi	36

abitazioni con cucina e 2 servizi, come segue:

acqua potabile, latrina . . . . .	21
acqua potabile, elettricità . . . . .	22
acqua potabile, riscaldamento . . . . .	23
latrina, elettricità . . . . .	24
latrina, riscaldamento . . . . .	25
elettricità, riscaldamento . . . . .	26
qualsiasi altra combinazione di 2 servizi	27

abitazioni con cucina e 1 servizio, come segue:

acqua potabile . . . . .	11
latrina . . . . .	12
elettricità . . . . .	13
riscaldamento . . . . .	14
uno qualunque degli altri servizi . . . . .	15

abitazioni con cucina e senza alcun servizio 01

abitazioni senza cucina e con 1 o più servizi 71

abitazioni senza cucina e senza alcun servizio 81

13. Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 68 si deve scrivere per le abitazioni:

senza indicazione del titolo di godimento	0
in proprietà . . . . .	1
in usufrutto . . . . .	2
in affitto . . . . .	3
in uso gratuito . . . . .	4

Nel caso che risulti indicato più di un titolo di godimento si deve codificare quello più importante nel seguente ordine:

- 1°) proprietà
- 2°) usufrutto
- 3°) affitto
- 4°) uso gratuito

14. Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 69 si deve scrivere il numero delle famiglie residenti nel comune (anche se interamente assenti) che occupano una stessa abitazione, e cioè:

nessuna famiglia . . . . .	0
1 famiglia . . . . .	1
2 famiglie . . . . .	2
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .

Nelle successive caselle, dal numero 70 al 77, si deve scrivere il numero dei componenti di tali famiglie, come segue:

*Caselle 70 e 71:* numero delle persone iscritte nell'Elenco A, che risultino presenti alla data di censimento, con le seguenti modalità:

nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .

In relazione alla norma che le persone assenti dalla famiglia ma presenti nello stesso comune devono essere considerate presenti (perchè l'assenza è riferita al comune e non alla famiglia), il codificatore deve tenere conto di tali persone per includerle nelle caselle contrassegnate coi numeri 70 e 71 e non nelle caselle 72 e 73.

*Caselle 72 e 73:* numero delle persone iscritte nell'Elenco A, che risultino assenti alla data di censimento con le seguenti modalità:

nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .

*Caselle 74 e 75:* totale delle persone iscritte nell'Elenco A (presenti e assenti), con le seguenti modalità:

nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .

*Caselle 76 e 77:* numero delle persone iscritte nell'Elenco B di fogli di famiglia nei quali risulta almeno una persona iscritta nell'Elenco A, con le seguenti modalità:

nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .

Nella casella contraddistinta col numero corsivo 78 si deve scrivere il numero delle famiglie residenti in altro comune o all'estero che siano tempora-

mente presenti nell'abitazione alla data di censimento, e cioè:

nessuna famiglia . . . . .	0
1 famiglia . . . . .	1
2 famiglie . . . . .	2
. . . . .	..
. . . . .	..

Le famiglie in questione sono quelle risultanti nell'Elenco B o portate con freccia nell'Elenco B, semprechè nel foglio di famiglia non figurì alcuna persona iscritta nell'Elenco A.

Nelle successive caselle 79 e 80 si deve scrivere il numero dei componenti delle famiglie suddette, e cioè:

nessun componente . . . . .	00
1 componente . . . . .	01
2 componenti . . . . .	02
. . . . .	..
. . . . .	..

Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 81 e 82 si deve scrivere il totale delle persone presenti corrispondente alla somma dei dati trascritti nelle caselle (70-71) + (76-77) + (79-80).

15. Nella casella contraddistinta col numero in corsivo 83 si deve codificare il ramo di attività del capo famiglia che si desume dalla colonna 21 del foglio di famiglia, come segue:

agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca . . . . .	1
industrie estrattive . . . . .	2
industrie manifatturiere . . . . .	3
industrie delle costruzioni ed installazioni di impianti . . . . .	4

produzione, distribuzione di energia elettrica e di gas - distribuzione di acqua	5
trasporti e comunicazioni . . . . .	6
commercio . . . . .	7
credito, assicurazione e gestioni finanziarie	8
attività e servizi vari (esclusi quelli della pubblica amministrazione). . . . .	9
servizi della pubblica amministrazione e similari . . . . .	0
condizione non professionale . . . . .	—

Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 84 e 85 si deve codificare la classe e la sottoclasse di attività economica che si desume dalla colonna 21 del foglio di famiglia secondo quanto indicato nella classificazione delle attività economiche. Le cifre delle caselle 84 e 85 devono risultare uguali a quelle indicate nelle caselle 50 e 51 in tondo della prima fila, relativa al capo famiglia.

Nelle caselle contraddistinte coi numeri in corsivo 86 e 87 si deve codificare la posizione del capo famiglia (1), come segue:

*per le persone che esercitano una professione agricola (2).*

conduttore non coltivatore . . . . .	11	impiegato di azienda agricola . . . . .	42
conduttore coltivatore . . . . .	21	compartecipante . . . . .	51
colono parziario . . . . .	22	terraticante . . . . .	52
coadiuvante . . . . .	31	lavoratore a contratto annuo . . . . .	53
dirigente di azienda agricola . . . . .	41	lavoratore a giornata . . . . .	54

(1) Pur non interessando il codificatore, si precisa che la prima delle due cifre (quella da scrivere nella casella 86) sta ad indicare la condizione sociale che è espressa con una delle seguenti cifre:

indipendenti amministratori e professionisti . . . . .	1
indipendenti lavoratori . . . . .	2
coadiuvanti di indipendenti lavoratori . . . . .	3
dipendenti impiegati (e assimilati). . . . .	4
dipendenti operai (e assimilati) . . . . .	5

(2) Sono le persone che nelle caselle contraddistinte coi numeri in tondo 43, 44, 45 e 46 sono state codificate con uno dei seguenti numeri: 0703 (limitatamente a coloro che hanno indicato nella colonna 20 del foglio di censimento la posizione di « conduttore non coltivatore »); 0801; 0802; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1201; 1202.

Circa le persone la cui professione è stata codificata col numero 0801 oppure con 0802, e che nella colonna 20 del foglio di censimento abbiano dichiarato la posizione di « dirigente » oppure quella di « impiegato », si precisa che tali posizioni devono essere codificate (nelle caselle contraddistinte coi numeri in tondo 47 e 48) rispettivamente con i numeri 41 e 42, se nella colonna 21 del foglio di censimento sia stata indicata un'azienda agricola o forestale o zootecnica; negli altri casi, devono essere codificate, rispettivamente, coi numeri 45 e 46.

Per le persone la cui professione è stata codificata con uno dei numeri 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1201, 1202, nella colonna 20 del foglio di censimento deve essere stata indicata una posizione relativa a professione agricola, se alla colonna 21 del foglio di censimento risulti indicata un'azienda agricola o forestale o zootecnica; se, invece, nella colonna 21 è stata indicata un'attività diversa da quella agricola o forestale o zootecnica, nella colonna 20 del foglio di censimento può risultare una posizione relativa a professione non agricola e come tale deve essere codificata.

*per le persone che esercitano una professione non agricola*

imprenditore . . . . .	15	dirigente . . . . .	45
libero professionista	16	impiegato . . . . .	46
lavoratore in proprio con dipendenti . . . . .	25	operaio . . . . .	55
lavoratore in proprio senza dipendenti . . . . .	26	lavorante a domicilio . . . . .	56
coadiuvante . . . . .	35	manovale . . . . .	57
		subalterno . . . . .	58
		addetto ai servizi domestici . . . . .	59

*per le persone in condizione non professionale*

si deve codificare col numero . . . . . 60

Per le abitazioni vuote le caselle da 83 a 87 devono risultare in bianco.

**16.** Il grado di affollamento deve essere determinato per ogni abitazione dividendo il numero di tutte le persone iscritte nell'Elenco A del foglio o dei fogli delle famiglie residenti che occupano una stessa abitazione (cioè il numero risultante nelle caselle 74 e 75 in corsivo) per il numero delle stanze adibite esclusivamente ad abitazione e promiscuamente ad abitazione ed altro uso (cioè il numero risultante nelle caselle 28 e 29 in corsivo).

Il quoziente deve essere codificato nella casella contraddistinta col numero in corsivo 88, come segue:

fino ad una persona per stanza . . . . .	1
con più di una fino a due persone per stanza	2
con più di due fino a tre persone per stanza	3
con più di tre fino a quattro persone per stanza . . . . .	4
con più di quattro persone per stanza . . . . .	5

Qualora nelle caselle 28 e 29 in corsivo oppure nelle caselle 74 e 75 in corsivo risultassero due zeri (00), nella casella 88 si deve scrivere 0.

**17.** Le notizie individuali di tutte le persone iscritte nel foglio di famiglia devono essere codificate nelle parti del modulo di codificazione contraddistinte con la indicazione « Elenco A » od « Elenco B ».

In ogni fila orizzontale di caselle devono essere riportati, nelle rispettive parti (Elenco A ed Elenco B), i numeri convenzionali relativi a ciascuna persona, tenendo presente che le notizie concernenti il capo famiglia devono essere riportate sempre nella prima fila (quella comprendente il maggior numero di caselle).

Nel caso in cui le file di caselle siano in numero inferiore alle persone rispettivamente iscritte nello Elenco A o nell'Elenco B (ciò che si verifica quando nell'Elenco A del foglio risultino iscritte più di 8 persone e nell'Elenco B più di 5), le notizie relative alle persone in eccedenza devono essere indicate in uno o più esemplari del modulo nei quali (nel caso di persone in eccedenza nell'Elenco A) deve essere sempre lasciata in bianco la prima fila di caselle (quella più lunga) riservata alle notizie del capo famiglia. Verificandosi il caso anzidetto, nello spazio in bianco a destra del primo esemplare compilato si deve scrivere « segue altro modulo di codificazione » e nel secondo e successivi esemplari si deve scrivere « precede altro modulo di codificazione »; tali moduli successivi al primo devono essere compilati anch'essi per le notizie relative al « centro, nucleo, case sparse e relativo numero d'ordine » ed al numero del foglio di famiglia. Tutti i moduli riferentisi ad uno stesso foglio di famiglia devono essere uniti mediante spillatura.

**18.** Nelle caselle della colonna contraddistinta col numero in tondo 27, si deve indicare la relazione di parentela come segue:

#### Elenco A

capo famiglia . . . . .	1	suocero e la suocera) . . . . .	5
coniuge del capo famiglia . . . . .	2	domestici (compresi istitutrici, governanti, garzoni e simili) . . . . .	6
figli (compresi i figliastri, i figli adottivi e gli affiliati) . . . . .	3	dozzinanti (o pensionanti o diversamente denominati) . . . . .	7
ascendenti (padre, madre, patrigno, matrigna, nonno, nonna) . . . . .	4	altri estranei (compresi i tutelati che non abbiano relazione di parentela col capo famiglia)	8
altri parenti ed affini (compresi il			

#### Elenco B

Per tutte le persone iscritte nell'Elenco B, o riportate con freccia nell'Elenco B, qualunque sia la notizia indicata nella colonna 3 del foglio di censimento (anche se manchi la notizia) . . . . . 8

Nella casella della colonna contraddistinta col numero in tondo 28 relativa al sesso si deve scrivere:

per i maschi . . . . .	1
per le femmine . . . . .	2



Nella casella della colonna contraddistinta col numero in tondo 29 relativa allo stato civile si deve scrivere:

per i celibi o nubili . . . . . 1	per i separati legal-	
per i coniugati . . . . . 2	mente . . . . . 4	
per i vedovi . . . . . 3	per i divorziati . . . . . 5	

Nelle caselle della colonna contraddistinta col numero in tondo 30, relativa alla data di nascita, si deve scrivere per le persone nate:

dal 1° gennaio al 3 novembre . . . . . 1
dal 4 novembre al 31 dicembre . . . . . 2

Qualora sia stato indicato solamente l'anno di nascita, il censito si deve considerare come nato prima del 4 novembre e perciò nella casella 30 si deve scrivere 1.

Nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 31 e 32 si devono scrivere le ultime due cifre dell'anno di nascita.

Per i censiti nati prima del 4 novembre 1851 (centenari) le due ultime cifre, corrispondenti allo anno di nascita da scrivere sul modulo di codificazione, devono essere circoscritte.

19. Per le persone dell'Elenco A, nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 33 e 34, relative al luogo di nascita, si deve scrivere, per il comune di nascita:

coincidente col comune di residenza . . . . . 10
non coincidente col comune di residenza ma facente parte della stessa provincia alla quale appartiene il comune di residenza . . . . . 20
non coincidente col comune di residenza e facente parte di altra provincia della stessa regione alla quale appartiene il comune di residenza . . . . . 30

Qualora il comune di nascita non rientri in uno dei tre casi precedenti, ma faccia parte di una regione diversa da quella del comune di residenza, si deve codificare per i nati in uno dei comuni:

del Piemonte . . . . . 41	del Trentino-Alto A-	
della Valle d'Aosta . . . . . 42	dige . . . . . 44	
della Lombardia . . . . . 43	del Veneto . . . . . 45	

del Friuli-Venezia Giulia . . . . . 46	del T. T. Zona A (amministrazione anglo-americana). . . . . 62
della Liguria . . . . . 47	
dell'Emilia - Romagna . . . . . 48	del T. T. Zona B (amministrazione jugoslava) . . . . . 63
della Toscana . . . . . 49	
dell'Umbria . . . . . 51	della Somalia . . . . . 64
delle Marche . . . . . 52	di altri territori già italiani (territori passati alla Francia o alla Jugoslavia) . . . . . 71
del Lazio . . . . . 53	
degli Abruzzi e Molise . . . . . 54	di altri territori già italiani (colonie della Libia; della Eritrea; della Etiopia; possedimenti dell'Egeo e di Tientsin) . . . . . 72
della Campania . . . . . 55	
della Puglia . . . . . 56	
della Basilicata . . . . . 57	
della Calabria . . . . . 58	
della Sicilia . . . . . 59	
della Sardegna . . . . . 61	
	per i nati all'estero si deve scrivere . . . . . 80
	per le persone dell'Elenco B si deve scrivere sempre . . . . . 90

20. Per le persone dell'Elenco A, nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 35 e 36, relative al titolo di studio, si deve scrivere:

*per coloro che non sono in possesso di titolo di studio e:*

non sanno leggere nè scrivere (1) . . . . . 00
sanno solo leggere . . . . . 11
sanno solo scrivere . . . . . 12
sanno leggere e scrivere . . . . . 21

*per coloro che sono in possesso di titolo di studio:*

a) di scuola elementare

certificato di proscioglimento (2) . . . . . 31
licenza di scuola elementare (3) . . . . . 41

b) di scuola media inferiore

unica (4) . . . . . 51
avviamento professionale (5) . . . . . 52

(1) Deve essere codificato 00 anche per i censiti di età inferiore ai 6 anni.  
 (2) Compresi i certificati di studio della scuola popolare (tipo A o B) o di scuola serale.  
 (3) Compresa l'ammissione alla scuola media e licenza di 6ª elementare.  
 (4) Compresa l'ammissione al 1° istituto tecnico superiore od al 1° magistrale superiore e l'ammissione al 4° ginnasio, nonchè la licenza di 5° ginnasio, licenza della ex scuola tecnica (prima del 1925), licenza complementare (prima del 1925).  
 (5) Compresa la licenza di scuola complementare (dal 1925 in poi) e la licenza di scuola arti e mestieri, nonchè licenza di scuola commerciale, licenza di scuola agraria, industriale, commerciale (dal 1926 al '31).

## c) di scuola media superiore

classica (1) . . . . .	61
scientifica (2) . . . . .	62
magistrale (3) . . . . .	63
tecnica e professionale (4) . . . . .	64
altri diplomi e diplomi non specificati . . . . .	65

## d) di scuola artistica

inferiore (5) . . . . .	71
superiore (6) . . . . .	72

## e) di università

laurea in medicina . . . . .	81
laurea in medicina veterinaria . . . . .	82
laurea in chimica, in chimica industriale, in farmacia . . . . .	83
laurea in ingegneria, in architettura . . . . .	84
laurea in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica . . . . .	85
laurea in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche . . . . .	86
laurea in scienze agrarie, in scienze forestali . . . . .	87
laurea in economia e commercio . . . . .	88
laurea in giurisprudenza . . . . .	89
laurea in scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze attuariali . . . . .	91
laurea in lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, geografia . . . . .	92
laurea in lingue e letterature straniere, lingue e letterature orientali, lingue e letterature europee . . . . .	93
altra laurea e lauree non specificate . . . . .	94
diplomi rilasciati dalle università (di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, di statistica, ecc.) . . . . .	95
Per le persone dell'Elenco B si deve codificare sempre . . . . .	99

21. Nella casella della colonna contraddistinta col numero in tondo 37 si deve scrivere:

per i non profughi (esclusi i girovaghi) . . . . .	0
per i profughi provenienti dalla Zona A del T. T. (amministrazione anglo-americana) . . . . .	1
per i profughi provenienti dalla Zona B del T. T. (amministrazione Jugoslava) . . . . .	2
per i profughi provenienti dai territori già italiani passati alla Francia o alla Jugoslavia . . . . .	3
per i profughi provenienti dalle ex colonie e possedimenti italiani . . . . .	4
per i girovaghi (non profughi) . . . . .	5

Nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 38 e 39 relative alle cittadinanze, si deve scrivere:

per i cittadini italiani . . . . . 00

per i cittadini di altri paesi dell'Europa

Citta del Vaticano . . . . . 11	Islanda . . . . . 25
San Marino . . . . . 12	Jugoslavia . . . . . 26
Albania . . . . . 13	Lussemburgo . . . . . 27
Austria . . . . . 14	Norvegia . . . . . 28
Belgio . . . . . 15	Paesi Bassi . . . . . 29
Bulgaria . . . . . 16	Polonia . . . . . 30
Cecoslovacchia . . . . . 17	Portogallo . . . . . 31
Danimarca . . . . . 18	Regno Unito . . . . . 32
Finlandia . . . . . 19	Romania . . . . . 33
Francia . . . . . 20	Spagna . . . . . 34
Germania Repubblica Federale . . . . . 21	Svezia . . . . . 35
Germania Repubblica Democratica . . . . . 22	Svizzera . . . . . 36
Grecia . . . . . 23	Turchia . . . . . 37
Irlanda . . . . . 24	Ungheria . . . . . 38
	U. R. S. S. . . . . 39
	Altri paesi . . . . . 49

(1) Licenza liceale.

(2) Compreso il diploma di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), il diploma di liceo moderno ed il diploma di liceo femminile.

(3) Compresa la licenza di scuola normale.

(4) Comprende: l'abilitazione agraria; l'abilitazione commerciale o il diploma di ragioniere o di perito industriale; l'abilitazione per geometri o il diploma di agrimensore; l'abilitazione industriale o il diploma di perito industriale; l'abilitazione nautica (capitano di lungo corso, capitano macchinista); il diploma di ostetrica; la licenza tecnica (dal 1925 in poi).

(5) Comprende: la licenza della scuola d'arte; la licenza di istituto d'arte.

(6) Comprende: il diploma di maturità artistica; la licenza dell'accademia di belle arti; la licenza dei conservatori di musica o dei licei musicali; la licenza di corso di magistero d'arte.

*per i cittadini di paesi dell'Africa*

Egitto . . . . .	51	Possedimenti e protettorati francesi (esclusi il Marocco e la Tunisia) (2)	57
Etiopia . . . . .	52		
Marocco francese . . . . .	53		
Tunisia . . . . .	54	Possedimenti e protettorati inglesi (3)	58
Unione Sud Africa . . . . .	55		
Possedimenti e protettorati belgi (1)	56	Altri paesi . . . . .	59

*per i cittadini di paesi dell'America*

Argentina . . . . .	61	Stati Uniti . . . . .	66
Bolivia . . . . .	62	Uruguay . . . . .	67
Brasile . . . . .	63	Venezuela . . . . .	68
Canada . . . . .	64	Altri paesi . . . . .	69
Cile . . . . .	65		

*per i cittadini di paesi dell'Asia*

India . . . . .	71	Possedimenti portoghesi (6)	75
Possedim. inglesi (4)	72	Cina . . . . .	76
Afganistan, Nepal, Iran, Siam . . . . .	73	Giappone . . . . .	77
Possedimenti francesi (5)	74	Altri paesi . . . . .	79

*per i cittadini di paesi dell'Oceania*

Australia . . . . .	81	Possedim. inglesi (8)	84
Nuova Zelanda . . . . .	82	Possedimenti americani (9)	85
Possedimenti francesi (7)	83	Altri paesi . . . . .	89

*per gli apolidi* . . . . . 99

**22.** Nella casella della colonna contraddistinta col numero in tondo 40 relativa alla residenza, si deve scrivere:

per i maschi	{	residente presente (10) . . . . .	1
		residente assente in altro comune . . . . .	2
		residente assente all'estero (11) . . . . .	3
		iscritti nell'Elenco B (o portati con freccia nello Elenco B) (12) . . . . .	4
per le femmine	{	residente presente (10) . . . . .	5
		residente assente in altro comune . . . . .	6
		residente assente all'estero (11) . . . . .	7
		iscritte nell'Elenco B (o portate con freccia nello Elenco B) (12) . . . . .	8

L'assente che si trova imbarcato e per il quale non è stato specificato il luogo di presenza viene codificato coi numeri 3 o 7.

Tutte le notizie individuali fin qui esaminate si riferiscono anche alle persone iscritte nell'Elenco B dei fogli di famiglia. Quelle che seguiranno si riferiscono solo alle persone iscritte nell'Elenco A.

Nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 41 e 42, relative al luogo ove si trova l'assente, si deve scrivere:

<i>per tutti i presenti in Italia</i> . . . . .	00
<i>per gli assenti che si trovano nella Zona A del T.T. (amministrazione anglo-americana)</i>	11
<i>per gli assenti che si trovano nella Zona B del T. T. (amministrazione jugoslava)</i> . . . . .	12

(1) Congo belga, Ruanda-Urundi.

(2) Africa equatoriale francese (Ciad, Gabon, Medio Congo, Oubangui-Chari), Africa occidentale francese (Costa d'Avorio, Dahomey, Dakar, Guinea francese, Mauritania, Niger, Senegal, Sudan francese), Algeria, Camerun francese, Madagascar, Rionione, Somalia francese, Togo.

(3) Basutoland, Bechuanaland, Camerun inglese, Chenia, Costa d'Oro, Gambia, Maurizio, Nyasaland, Nigeria, Rhodesia settentrionale, Rhodesia meridionale, Sant'Elena, Seychelles, Sierra Leone, Somalia britannica, Swaziland, Tanganica, Togo, Uganda, Zanzibar, Sudan anglo-egiziano.

(4) Aden, Borneo britannico, Cipro, Hong-Kong, Maldive, Malesia, Singapore.

(5) India francese, Indocina.

(6) India portoghese, Macao, Timor portoghese.

(7) Nuova Caledonia, Oceania francese, Nuove Ebridi.

(8) Figi, Gilbert e Ellice, Pitcairn, Salomone britanniche, Tonga.

(9) Guam, Hawai, Samoa, Isole del Pacifico.

(10) Come tali, e quindi da codificare con il numero 1 ovvero con il numero 5, devono intendersi anche gli iscritti nell'Elenco A che siano assenti nello stesso comune.

(11) Si devono comprendere anche gli assenti che si trovano nel T.T., sia della Zona A (amministrazione anglo-americana), sia della Zona B (amministrazione jugoslava).

(12) Le persone iscritte nell'Elenco B dei fogli di censimento, residenti nello stesso comune di censimento, non devono essere considerate agli effetti della codificazione delle notizie individuali e, pertanto, se nel foglio di censimento risultassero solo persone iscritte nell'Elenco B residenti nello stesso comune di censimento, per quel foglio si deve compilare il modulo di codificazione solo per la parte riguardante l'abitazione (abitazioni vuote).

<i>per gli assenti che si trovano all'estero</i>	
in Austria . . . . .	21
in Belgio . . . . .	22
in Francia . . . . .	23
in Jugoslavia . . . . .	24
nel Regno Unito . . . . .	25
in Spagna . . . . .	26
in Svizzera . . . . .	27
nel Bacino mediter- raneo (1) . . . . .	28
in altri paesi europei	29
nel Canada . . . . .	31
negli U. S. A. . . . .	32
<i>per gli assenti che si trovano imbarcati</i> . . . . .	98

23. Nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 43, 44, 45 e 46 relative alle professioni e ai gruppi professionali, si devono scrivere, limitatamente ai censiti nati prima del 4 novembre 1941, i numeri convenzionali corrispondenti alla classe e al gruppo professionale in cui è compresa la professione, arte o mestiere o la condizione non professionale del censito, quale risulta dalla colonna 19 del foglio di censimento. Per le persone nate dopo il 3 novembre 1941, le caselle delle colonne da 43 a 46 devono rimanere in bianco. Per le persone ecclesiastiche che esercitano anche una professione laica, salvo il caso dei capi convivenza per i quali alla colonna 19 deve sempre risultare la sola voce « direttore », si deve fare astrazione dalla qualifica professionale inerente al culto e si deve codificare la professione laica ovunque essa sia esercitata.

Per ciascun censito per il quale accanto alla colonna 21 del foglio di censimento sia stata indicata la lettera « K » (persona ecclesiastica), sul modulo di codificazione, a destra della fila di caselle relative al censito stesso, si deve indicare il numero 9.

Nelle prime due caselle deve essere apposto il numero convenzionale relativo alla classe; nella terza e quarta, il numero convenzionale relativo al gruppo professionale. La classificazione professionale, che deve essere consegnata a ciascun codificatore, è articolata in 40 classi e ognuna di queste, a sua volta, in gruppi professionali (374 in complesso). I gruppi professionali di ciascuna classe hanno una distinta numerazione.

Risulta evidente, perciò, che la classificazione in parola rappresenta soltanto il quadro d'insieme della classificazione delle professioni individuali e dà modo al codificatore di tener sempre presenti, rintracciare agevolmente e codificare prontamente, soltanto le voci professionali più caratteristiche e più frequenti di ciascun gruppo. Anzi, per rendere più facile tale ricerca è stata predisposta, e viene distribuita ai codificatori, una tabella in cui i gruppi professionali (seguiti dai rispettivi numeri convenzionali) sono ordinati sistematicamente per materia.

Per agevolare ancor più il compito del codificatore, le molte migliaia di voci professionali diverse, che risultano indicate nella colonna 19 del foglio di censimento (e che sono raggruppate nei 374 gruppi professionali anzidetti secondo il criterio dell'*affinità*), sono state raccolte in apposito elenco, disposte in ordine alfabetico, con l'indicazione, a fianco di ognuna, delle quattro cifre che devono essere ordinatamente scritte nelle caselle delle colonne 43, 44, 45 e 46 del modulo di codificazione.

È, pertanto, a tale elenco alfabetico che il codificatore deve ricorrere quando non sia sicuro di inquadrare una voce professionale nel rispettivo gruppo.

È da avvertire che nell'elenco alfabetico una medesima voce figura più volte, ma con diverso numero convenzionale in corrispondenza delle specificazioni scritte a fianco, le quali si riferiscono al genere di lavorazione, di commercio, di attività, ecc.

Circa le professioni agricole, è da tener presente che dagli appositi elenchi provinciali possono risultare figure professionali nella duplice posizione di « conduttore coltivatore » e « conduttore non coltivatore ». Nel primo caso, il numero di codificazione da assegnare alla professione è quello risultante dall'elenco alfabetico delle voci professionali. Nel secondo caso, il numero di codificazione da attribuire è 07.03.

24. Per ciò che concerne la posizione nella professione (2) nelle relative caselle contraddistinte coi numeri in tondo 47 e 48 si deve scrivere, limitatamente ai censiti nati prima del 4 novembre 1941:

*per le persone che esercitano una professione agricola (3)*

conduttore non coltivatore . . . . .	11
conduttore coltivatore . . . . .	21
colono parziario . . . . .	22
coadiuvante . . . . .	31

(1) Sono compresi i seguenti paesi: Turchia, Cipro, Malta, Siria, Libano, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco.

(2) V. nota (1) a pag. 225.

(3) V. nota (2) a pag. 225.

dirigente di azienda agricola (1) . . . . .	41
impiegato di azienda agricola (2) . . . . .	42
compartecipante . . . . .	51
terraticante . . . . .	52
lavoratore a contratto annuo . . . . .	53
lavoratore a giornata . . . . .	54

*per le persone che esercitano una professione non agricola (anche se esercitata in azienda agricola)*

imprenditore . . . . .	15
libero professionista . . . . .	16
lavoratore in proprio con dipendenti . . . . .	25
lavoratore in proprio senza dipendenti . . . . .	26
coadiuvante . . . . .	35
dirigente (3) . . . . .	45
impiegato (4) . . . . .	46
operaio (5) . . . . .	55
lavorante a domicilio . . . . .	56
manovale . . . . .	57
subalterno . . . . .	58
addetto ai servizi domestici . . . . .	59

*per le persone in condizione non professionale per le quali alla colonna 20 del foglio di famiglia sono stati apposti due trattini (=) e nella colonna 19 è stata dichiarata una condizione non professionale . . . . .* 60.

Per le persone nate dopo il 3 novembre 1941, le caselle delle colonne 47 e 48 devono rimanere in bianco.

Le cifre della prima riga delle caselle 47 e 48 in tondo devono corrispondere a quelle indicate nelle caselle 86 e 87 in corsivo.

25. Nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 49, 50, 51, 52 e 53, relative al ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, deve essere codificato, limitatamente ai censiti nati prima del 4 novembre 1941, il ramo dell'attività economica svolta dall'azienda nella quale il censito esercita la sua professione, la classe e la categoria di attività economica.

Per codificare tali notizie, il codificatore deve far riferimento alle indicazioni risultanti nella colonna 21 del foglio di censimento, salvo poche eccezioni di cui si dirà in seguito. Per le persone nate dopo il 3 novembre 1941 le caselle delle colonne da 49 a 53 devono rimanere in bianco.

Ciascuna attività che si trova indicata nella colonna 21 del foglio di censimento deve essere inquadrata in una delle 491 categorie di attività economica di cui all'« Elenco alfabetico delle attività economiche », che è consegnato a ciascun codificatore e nel quale è indicato a fianco di ciascuna voce il numero convenzionale, composto di cinque cifre, che egli deve ordinatamente scrivere nelle caselle delle colonne 49, 50, 52 e 53 del modulo di codificazione.

Per l'inquadramento delle attività in parola il codificatore non deve procedere per semplice induzione, bensì usando l'elenco di cui sopra che, per la più agevole consultazione, è stato predisposto in modo da mettere in evidenza principalmente la materia oggetto della lavorazione, fabbricazione, produzione, commercio, ecc. o il prodotto della lavorazione, ecc. Così, ad esempio, per la « lavorazione del marmo » va ricercata la voce marmo (lavorazione); per la « fabbricazione di cappelli » va ricercata la voce cappelli (fabbricazione); per il « commercio di legname » va ricercata la voce legname (commercio all'ingrosso o al minuto).

Per maggiore comodità di ricerca, ma soltanto per le cave, il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto e le miniere, l'oggetto e la materia della lavorazione o del commercio è stato, oltrechè nel modo sopra specificato, indicato anche sotto le voci di « cave », « commercio all'ingrosso », « commercio al minuto », « miniere ». Così ad esempio: le stesse attività che si trovano elencate alle voci: torba (cave), tessuti (commercio all'ingrosso), carbone (commercio al minuto), antimonio (miniere), si troveranno elencate pure alle voci: cave di torba, commercio all'ingrosso di tessuti, commercio al minuto di carbone, miniere di antimonio.

(1) Si devono comprendere in questa voce i censiti che alla colonna 19 hanno dichiarato « direttore » (07.04), « impiegato dirigente » (07.05) — esclusi i direttori e gli impiegati dirigenti che esercitano la loro attività in aziende di caccia e pesca per i quali si deve scrivere 45 — « agronomo », o « perito forestale » (08.01), « perito agrario » o « perito zootecnico » o « tecnico agricolo » (08.02) e che esercitano la loro attività in aziende agricole, zootecniche o forestali in qualità di « dirigenti agricoli ».

(2) Si devono comprendere in questa voce i censiti che alla colonna 19 hanno dichiarato « impiegato generico » (07.06) — esclusi gli impiegati generici che esercitano la loro attività in aziende di caccia e pesca per i quali si deve scrivere 46 — « agronomo » o « perito forestale » (08.01), « perito agrario » o « perito zootecnico » o « tecnico agricolo » (08.02) e che esercitano la loro attività in aziende agricole, zootecniche o forestali in qualità di « impiegati ».

(3) Si devono comprendere in questa voce: i dipendenti dello Stato di grado superiore al VII e i dipendenti di Enti pubblici ad essi equiparati; gli ufficiali col grado di colonnello e superiori; i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, ecc., i parroci e vice parroci, i curati, i capi di convento, di istituti religiosi, ecc., i superiori generali e locali di ordini e congregazioni religiose; tutte le persone che esercitano la loro professione in aziende agricole, zootecniche e forestali nella posizione di dirigenti.

(4) Si devono comprendere in questa voce: i funzionari e impiegati dello Stato di grado inferiore al VI e i dipendenti di Enti pubblici ad essi equiparati; gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello, i sottufficiali di carriera; gli addetti al culto con grado inferiore a quello degli elencati nella nota (3), escluso il personale con mansioni manuali o assimilate; tutte le persone che esercitano la loro professione in aziende agricole, zootecniche o forestali nella posizione di impiegati.

(5) Si devono comprendere in questa voce: i graduati ed i militari di carriera, i vigili del fuoco, le guardie carcerarie, le guardie di P. S. e simili; il personale addetto al culto con mansioni manuali o assimilate.

Le eccezioni accennate più sopra concernono le persone in condizione non professionale, i lavoratori a domicilio e, eventualmente, i liberi professionisti. Per le prime (per le quali nelle caselle delle colonne 47 e 48 del modulo di codificazione il codificatore ha scritto il numero 60) alla casella 49 il codificatore deve apporre una lineetta (—) e in ciascuna delle caselle 50, 51, 52 e 53, il numero 9; per i lavoratori a domicilio e per i liberi professionisti (per i quali nelle caselle 47 e 48 il codificatore ha scritto, rispettivamente, i numeri 56 e 16) l'attività economica deve essere desunta, dal codificatore, dalla notizia indicata nella colonna 19 del foglio di censimento.

**26. Va infine tenuto presente:**

a) che per le persone ecclesiastiche, per le quali non sia stata indicata alla colonna 19 del foglio di censimento anche una professione laica, nella colonna 21 si trova indicato, a seconda che trattasi di secolari o di religiosi (del culto cattolico), la diocesi ovvero l'ordine o la congregazione oppure (se trattasi di culti non cattolici) la chiesa o setta di appartenenza. Il codificatore deve scrivere secondo i casi, uno dei seguenti numeri convenzionali:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| culto cattolico   | } | 00701 - organizzazione ecclesiastica secolare (se alla colonna 20 del foglio di censimento risulta che il censito appartiene al clero secolare: preti, sacerdoti, ecc.); |
|                   |   | 00702 - organizzazione regolare (se dalla colonna 20 del foglio di censimento risulta che il censito appartiene al clero regolare: frati, monache, ecc.);                |
| culto non cattol. |   | 00704 - organizzazioni per l'esercizio del culto.  |

b) che per gli appartenenti alle forze armate, i numeri di codificazione che possono competere sono i seguenti:

- 00105 per coloro che (senza distinzione di arma o di corpo) prestano servizio presso il Ministero della difesa o presso i distretti militari e presso il Ministero dell'interno (Pubblica sicurezza);
- 00106 per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle finanze (Guardia di finanza);

- 00302 per coloro che, appartenendo all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, prestano servizio presso i corpi o loro distaccamenti;
- 00303 per coloro che appartengono all'arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo della P. S. (e polizie speciali), al Corpo degli agenti presso comandi territoriali e reparti;
- 00301 per gli avvocati militari;
- 00701 e 00702 per i cappellani militari, secondo quanto precisato alla precedente lettera a);
- 00601 ufficiali medici e sottufficiali di carriera che prestano servizio presso gli istituti ospedalieri militari.

c) che i servizi municipalizzati (trasporti con autobus e filobus, tramvie, distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, esattorie comunali di imposte di consumo, servizi pompe funebri, ecc.) devono essere codificati alla colonna 21, non col numero che compete all'amministrazione comunale (00203), bensì col numero di codificazione corrispondente a ciascuna delle predette attività.

Analogamente, le scuole, di qualsiasi ordine e grado, gestite dai comuni (comprese quelle di canto, musica, ecc.) devono essere codificate alla colonna 21 col numero corrispondente all'insegnamento privato (00502) e non già col numero che compete all'amministrazione comunale (00203).

**27.** Per quanto concerne le cinque cifre componenti il numero di codificazione che, come è stato più sopra detto, devono essere scritte dal codificatore ordinatamente nelle caselle delle colonne 49, 50, 51, 52 e 53, si fa presente che la prima cifra indica il ramo, la seconda e la terza la classe, la quarta e la quinta la categoria (che nelle classi articolate in sottoclassi individua implicitamente anche la sottoclasse in quanto le categorie sono numerate progressivamente per ciascuna classe e non per ciascuna sottoclasse).

Qualora le indicazioni della colonna 21 siano insufficienti alla determinazione della categoria di attività economica, l'operatore:

— se gli è possibile, per le classi articolate in sottoclassi, individuare la sottoclasse cui assegnare l'attività economica indicata, deve codificare il ramo e la classe: nella 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> casella deve codificare col numero corrispondente alla lettera della sottoclasse come appresso indicato:

90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L



— se gli è possibile individuare soltanto la classe, deve codificare il ramo e la classe: nella 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> casella deve codificare col numero 00;

— se gli è possibile individuare soltanto il ramo, deve codificare il ramo stesso: nella 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> casella deve codificare col numero 0000;

— se non gli è possibile individuare nemmeno il ramo, l'operatore deve codificare nelle cinque caselle come segue:

nella casella 49 deve apporre un trattino (—);

nelle successive caselle 50, 51, 52 e 53 deve apporre quattro 8 (8888);

Nelle caselle della colonna contraddistinta col numero in tondo 54 si dovrà scrivere:

— quando nella colonna 21 del foglio di censimento risulti E A . . . . . 1

— quando nella colonna del foglio di censimento non risulti E A . . . . . 0

Qualora, però, nella colonna 21 non si trovi scritto E A ma si tratti di un «coadiuvante» del censito per il quale sia stato scritto E A alla colonna 21, nella casella della colonna 54 si deve codificare con il numero 2. Per i censiti nati dopo il 3 novembre 1941 la casella della colonna 54 deve essere lasciata in bianco. Nella colonna contraddistinta col numero in tondo 55, deve essere indicato, per tutti i componenti della famiglia, nati prima del 4 novembre 1941, il ramo di attività economica nel quale esercita la professione il capo famiglia, cioè deve essere riportata la cifra indicata nella prima casella della colonna 49 in tondo, coincidente con la cifra della colonna 83 in corsivo.

Per le persone nate dopo il 3 novembre 1941 le caselle della colonna 55 devono essere lasciate in bianco.

**28.** Per ciascun foglio di famiglia devono essere forniti i dati concernenti il complesso familiare, cioè di tutte le persone iscritte nell'Elenco A. Pertanto, nel modulo di codificazione sono state predisposte le colonne contraddistinte coi numeri in tondo dal 56 al 78 le cui relative caselle sono situate di seguito a quelle concernenti le notizie individuali del capo famiglia.

Nelle caselle corrispondenti ai numeri in tondo 56 e 57 si deve scrivere il numero complessivo (01, 02, ..... 12, ..... ) delle persone risultanti nello Elenco A (compreso il capo famiglia), che non siano state portate con freccia nell'Elenco B (componenti residenti).

Nelle successive caselle corrispondenti ai numeri in tondo 58-59 e 60-61 si deve scrivere, rispettivamente, il numero (01, 02, ..) dei componenti maschi ed il numero dei componenti femmine (sempre limitatamente all'Elenco A) la cui somma deve corrispondere alle cifre indicate nelle caselle 56 e 57.

Nella casella corrispondente al numero in tondo 62 si deve codificare, prescindendo dalle altre persone eventualmente iscritte nel foglio di famiglia, quando nell'Elenco A del foglio risulti:

il capo famiglia senza il rispettivo coniuge 1  
il capo famiglia ed il rispettivo coniuge 2

Nelle caselle corrispondenti ai numeri in tondo dal 63 al 76 si deve indicare il numero dei componenti la famiglia secondo la relazione di parentela, iscritti nell'Elenco A e cioè:

*numero dei figli* (01, 02, ..... 11, ..... ) nelle caselle 63 e 64;

*numero degli ascendenti* (1, 2, ..... ) nella casella 65;

*numero degli altri parenti ed affini* (01, 02, .... ) nelle caselle 66 e 67 (1);

*totale dei parenti e affini compresi il capo famiglia ed il coniuge* (01, 02, .... ) nelle caselle 68 e 69; nelle caselle 70 e 71 si scrivono solo i maschi e nelle caselle 72 e 73 soltanto le femmine; il numero indicato nelle caselle 68 e 69 deve risultare uguale alla somma dei numeri indicati nelle caselle 62, 63-64, 65, 66-67, nonchè uguale alla somma dei numeri indicati nelle caselle 70-71 e 72-73;

*numero dei dozzinanti* (1, 2, ...) nella casella 74;

*numero dei domestici* (1, 2, .... ) nella casella 75;

*numero degli altri estranei* (1, 2, ..... ) nella casella 76.

Il numero indicato nelle caselle 56-57 deve risultare uguale alla somma dei numeri indicati nelle caselle 68-69, 74, 75 e 76.

Nelle caselle corrispondenti ai numeri in tondo 77 e 78, si deve scrivere il numero (01, 02, ..... ) dei componenti attivi della famiglia, e cioè delle persone iscritte nell'Elenco A, nate prima del 4 novembre 1941, per le quali nella colonna 19 del foglio di famiglia risulti che esercitano una professione, arte o mestiere (escluse, perciò, le persone in condizione non professionale).

Qualora la professione risultasse ignota, si devono esaminare le altre notizie del foglio (età, titolo di studio, ecc.) al fine di stabilire se la persona debba essere considerata attiva o no.

(1) Il capo famiglia e la di lui moglie (o il di lei marito se il capo famiglia è femmina) non vi devono essere compresi.

## CODIFICAZIONE DEL FOGLIO DI CONVIVENZA

29. Il modulo adottato per la codificazione delle notizie risultanti sul foglio di convivenza è il modello CP 121 di colore giallo. Per quanto riguarda la codificazione delle notizie contenute nel frontespizio del foglio di convivenza, valgono le norme date precedentemente per il foglio di famiglia. Si avverte solo che per la codificazione della notizia relativa alla specie della convivenza, (che risulta indicata nel foglio di convivenza tra le notizie del frontespizio), le norme relative sono state indicate più sotto in quanto strettamente collegate con la parte riguardante la « scheda riepilogativa ».

La codificazione delle notizie individuali delle persone iscritte nei fogli di convivenza deve essere effettuata nelle apposite parti della « scheda individuale » (Elenco A ed Elenco B) del modello CP 121 con le stesse modalità indicate per la codificazione delle analoghe notizie dei fogli di famiglia. Si avverte solo che: a) nella casella contraddistinta col numero in tondo 27 si deve scrivere 0 per tutti i membri indistintamente; b) nel caso in cui le file di caselle siano in numero inferiore alle persone rispettivamente iscritte nell'Elenco A o nell'Elenco B (ciò che si verifica quando nell'Elenco A o nell'Elenco B del foglio risultino iscritte più di 25 persone), per le notizie relative alle persone in eccedenza, pur osservando le norme indicate per i fogli di famiglia al punto 17, le indicazioni di « segue altro modulo di codificazione » o di « precede », devono essere apposte nello spazio in bianco a destra del margine della « scheda riepilogativa ». Infine, per quanto concerne i moduli successivi al primo, si avverte che deve essere sempre lasciata in bianco la parte relativa alla « scheda riepilogativa ».

La codificazione delle notizie riguardanti il complesso della convivenza deve essere effettuata nella parte apposita « scheda riepilogativa » che sul modulo di codificazione precede le parti relative alle notizie individuali, ma che deve essere compilata dopo di queste, tenendo presente che le persone iscritte nell'Elenco B del foglio di convivenza, residenti nello stesso comune (e che pertanto non vengono considerate agli effetti delle notizie individuali dei membri della convivenza, giusta quanto detto nella nota 12 a pag. 229 del presente capitolo nei riguardi delle famiglie) devono essere conteggiate in questo riepilogo, al pari di quelle residenti in altri comuni.

30. Ai fini della codificazione delle notizie riguardanti il « riepilogo dei dati relativi a ciascuna convivenza », si deve osservare quanto segue.

Nelle caselle contraddistinte coi numeri 27 e 28

in neretto, relative alla specie della convivenza, si deve scrivere:

per gli istituti di istruzione e di educazione non gestiti da enti o istituzioni religiose . . . . .	11
per gli istituti di istruzione e di educazione gestiti da enti e istituzioni religiose . . . . .	12
per le convivenze religiose . . . . .	21
per gli istituti di assistenza (esclusi i brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e similari)	31
per gli istituti di assistenza (brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e similari) . . . . .	32
per gli istituti di cura non militari . . . . .	41
per gli istituti di cura militari . . . . .	42
per gli stabilimenti di prevenzione e di pena non militari . . . . .	51
per gli stabilimenti di prevenzione e di pena militari . . . . .	52
per gli alberghi, pensioni e locande . . . . .	61
per le convivenze militari (esclusi gli istituti di cura e gli stabilimenti di prevenzione e di pena)	71
per le navi mercantili e barche . . . . .	81
per i campi profughi . . . . .	82
per le altre convivenze . . . . .	91

L'ampiezza della convivenza è data dal complesso di tutte le persone presenti nella convivenza, risultante dalle colonne 30, 31, 32 e 33 in neretto del « riepilogo ». Tale ampiezza deve essere codificata per classi come segue, nella casella contraddistinta col numero 29 in neretto:

fino a 15 membri . . . . .	1
da 16 a 25 membri . . . . .	2
da 26 a 50 membri . . . . .	3
da 51 a 75 membri . . . . .	4
da 76 a 100 membri . . . . .	5
oltre 100 membri . . . . .	6
nessun membro presente . . . . .	0

Nelle caselle dal numero 30 al numero 50 in neretto si deve indicare il numero dei componenti della convivenza, come segue:

— caselle 30, 31, 32 e 33: numero dei componenti presenti, maschi e femmine (iscritti nell'Elenco A esclusi gli assenti, anche se abbiano alla colonna 15 del foglio il NO cerchiato, più iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza, compresi quelli che abbiano alla colonna 14 del foglio il comune di residenza cerchiato); questo numero serve a stabilire quale è la classe di ampiezza cui appartiene la convivenza, come anzidetto;

— caselle 34, 35 e 36: numero dei componenti presenti, solo femmine (femmine iscritte nell'Elenco A, escluse le assenti, anche se abbiano alla colonna 15 del foglio il NO cerchiato, più femmine iscritte nell'Elenco B del foglio di convivenza);

— caselle 37, 38, 39 e 40: numero dei componenti propri della specie di convivenza, maschi e femmine, presenti alla data di censimento (tanto se iscritti nell'Elenco A quanto se iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza) e cioè:

per gli istituti di istruzione e di educazione, il numero degli alunni (1);

per gli istituti di assistenza, il numero dei ricoverati;

per gli istituti di cura, il numero dei malati;

per gli stabilimenti di prevenzione e di pena, il numero dei detenuti;

per gli alberghi, pensioni e locande, il numero degli ospiti;

per le navi mercantili e barche, il numero dei passeggeri;

— caselle 41, 42 e 43: numero dei componenti propri della specie di convivenza, soltanto femmine, presenti alla data di censimento (tanto se iscritte nell'Elenco A quanto se iscritte nell'Elenco B del foglio di convivenza) come sopra detto:

— caselle 44, 45, 46 e 47: numero dei membri permanenti della convivenza, maschi e femmine (sono tutte le persone iscritte nell'Elenco A, presenti o assenti);

— caselle 48, 49 e 50: numero dei membri permanenti della convivenza, soltanto femmine (sono le femmine iscritte nell'Elenco A, presenti o assenti).

#### CODIFICAZIONE DELLE NOTIZIE RELATIVE ALLE UNITÀ TERRITORIALI

**31.** Il modulo di codificazione adottato per la codificazione delle notizie relative alle unità territoriali (provincia, comune, capoluogo, frazione geografica e sezione di censimento) è il modello CP 122 di colore arancione, detto delle notizie fisse in quanto se ne compila un unico esemplare per ogni sezione di censimento.

Nelle caselle contraddistinte coi numeri 1 e 2 si deve scrivere il numero corrispondente assegnato a ciascuna provincia come risulta qui di seguito:

Alessandria . . . . .	01	Pistoia . . . . .	47
Asti . . . . .	02	Siena . . . . .	48
Cuneo . . . . .	03	Perugia . . . . .	49
Novara . . . . .	04	Terni . . . . .	50
Torino . . . . .	05	Ancona . . . . .	51
Vercelli . . . . .	06	Ascoli Piceno . . . . .	52
Valle d'Aosta . . . . .	07	Macerata . . . . .	53
Bergamo . . . . .	08	Pesaro e Urbino . . . . .	54
Brescia . . . . .	09	Frosinone . . . . .	55
Como . . . . .	10	Latina . . . . .	56
Cremona . . . . .	11	Rieti . . . . .	57
Mantova . . . . .	12	Roma . . . . .	58
Milano . . . . .	13	Viterbo . . . . .	59
Pavia . . . . .	14	Campobasso . . . . .	60
Sondrio . . . . .	15	Chieti . . . . .	61
Varese . . . . .	16	L'Aquila . . . . .	62
Bolzano . . . . .	17	Pescara . . . . .	63
Trento . . . . .	18	Teramo . . . . .	64
Belluno . . . . .	19	Avellino . . . . .	65
Padova . . . . .	20	Benevento . . . . .	66
Rovigo . . . . .	21	Caserta . . . . .	67
Treviso . . . . .	22	Napoli . . . . .	68
Venezia . . . . .	23	Salerno . . . . .	69
Verona . . . . .	24	Bari . . . . .	70
Vicenza . . . . .	25	Brindisi . . . . .	71
Gorizia . . . . .	26	Foggia . . . . .	72
Udine . . . . .	27	Lecce . . . . .	73
Genova . . . . .	28	Taranto . . . . .	74
Imperia . . . . .	29	Matera . . . . .	75
La Spezia . . . . .	30	Potenza . . . . .	76
Savona . . . . .	31	Catanzaro . . . . .	77
Bologna . . . . .	32	Cosenza . . . . .	78
Ferrara . . . . .	33	Reggio di Calabria . . . . .	79
Forlì . . . . .	34	Agrigento . . . . .	80
Modena . . . . .	35	Caltanissetta . . . . .	81
Parma . . . . .	36	Catania . . . . .	82
Piacenza . . . . .	37	Enna . . . . .	83
Ravenna . . . . .	38	Messina . . . . .	84
Reggio nell'Emilia . . . . .	39	Palermo . . . . .	85
Arezzo . . . . .	40	Ragusa . . . . .	86
Firenze . . . . .	41	Siracusa . . . . .	87
Grosseto . . . . .	42	Trapani . . . . .	88
Livorno . . . . .	43	Cagliari . . . . .	89
Lucca . . . . .	44	Nuoro . . . . .	90
Massa-Carrara . . . . .	45	Sassari . . . . .	91
Pisa . . . . .	46	Trieste . . . . .	92

(1) Si precisa che quando in una convivenza retta da religiosi si trovano novizi, probandi, ecc., nonchè studenti, e il carattere della convivenza è tale da farla classificare « istituto d'istruzione », ai fini della compilazione della scheda riepilogativa, alle caselle da 37 a 43 si deve tener conto solo degli studenti veri e propri, escludendo perciò i novizi, le probande, ecc. e ciò benchè tutti gli anzidetti censiti siano da codificare « studenti » alla colonna 19.

Nelle caselle contraddistinte coi numeri 3, 4 e 5 si deve scrivere il numero assegnato a ciascun comune, secondo quanto risulta dalla tavola II estratta dal volume « Primi risultati generali dei censimenti », ove i comuni sono disposti, in ordine alfabetico, nell'ambito della rispettiva provincia.

Nella casella contraddistinta col numero 6 si deve scrivere:

per i fogli del comune capoluogo . . .	1
per i fogli degli altri comuni . . . . .	0

Nelle caselle contraddistinte coi numeri 7 e 8 si deve scrivere il numero corrispondente assegnato a ciascuna frazione geografica, secondo quanto risulta dall'« Elenco delle frazioni geografiche », nel quale le frazioni sono elencate in ordine alfabetico nell'ambito di ciascun comune.

Nelle caselle contraddistinte coi numeri 9, 10, 11 e 12 si deve scrivere il numero della sezione di censimento, come segue:

per la sezione 1 si deve scrivere . . .	0001
per la sezione 2 si deve scrivere . . .	0002
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .
per la sezione 12 si deve scrivere . . .	0012
. . . . .	. . . . .
. . . . .	. . . . .
per la sezione 123 si deve scrivere . . .	0123

Nella casella contraddistinta col numero 13 si deve scrivere:

per le sezioni contrassegnate con « bis »	1
per le sezioni contrassegnate con « ter »	2
per le sezioni non contrassegnate con « bis »	0

### SEZIONE 3 — CONTROLLO DELLA CODIFICAZIONE

**32.** I moduli di codificazione compilati (modd. CP 120 e CP 121) devono essere sottoposti a controllo secondo le norme qui di seguito indicate, le quali si concretano nella eliminazione di tutti i contrasti eventualmente esistenti tra le varie notizie codificate, dipendenti sia da errori commessi dal codificatore sia da errori sfuggiti al revisore. Alcuni di tali contrasti sono rilevati con l'ausilio di cartoncini opportunamente ritagliati in modo da lasciare scoperte soltanto le notizie che devono essere reciprocamente confrontate.

Dal controllo emergono *a*): errori sfuggiti al revisore e, quindi, rimasti sul foglio di censimento, con la conseguenza di una codificazione inesatta; *b*) errori del codificatore. Tanto nel primo quanto nel secondo caso, il controllore provvede alla rettifica degli errori risultanti sul modulo e, nel primo caso, anche alla rettifica del foglio, sottolineando su questo i dati errati. Gli errori di codificazione sono immediatamente contestati a cura del capo sala.

Rilevato un errore, la correzione deve essere effettuata consultando il foglio di censimento al fine di accertare quale delle notizie contrastanti sia errata. Tutte le correzioni da apportare nelle caselle contenenti i numeri di codificazione devono essere fatte scrivendo, con penna a sfera ad inchiostro amaranto,

sopra la cifra errata, la cifra esatta in modo che questa risulti chiaramente leggibile.

Il controllo delle notizie codificate in ciascun modulo deve essere effettuato riga per riga (iniziando dalla prima dell'« Elenco A ») limitatamente alle notizie di cui alle colonne più oltre indicate.

**33.** Al fine di una più chiara visione dei termini da confrontare, questi sono stati disposti, qui di seguito, in forma sinottica.

In proposito si osserva: *a*) che i titoli in corsivo (contraddistinti da lettere maiuscole), si riferiscono ai singoli casi del confronto; *b*) che le colonne contenenti i numeri convenzionali da confrontare sono, anzitutto, richiamate nei titoli anzidetti, poi ripetute nel testo; sotto a queste ultime sono indicati i rispettivi numeri convenzionali; *c*) che se tali numeri non sono affetti da errore, a quelli indicati a sinistra devono corrispondere quelli indicati a destra: mancando tale corrispondenza, vuol dire che uno dei due numeri (o quello di sinistra o quello di destra) è errato. Talvolta, ai numeri indicati o richiamati a sinistra deve corrispondere, invece che un numero, l'avvenuta esecuzione di un particolare adempimento oppure accertamento.

34. Qui di seguito sono esposti i termini da confrontare per il controllo della codificazione delle notizie individuali sui fogli di famiglia.

A) Colonne 28 tondo (sesso) e 40 tondo (residenza).

Col. 28		Col. 40
		uno dei numeri seguenti
1. . . . .	}	1 } Elenco A
		2 } Elenco A
		3 } Elenco A
		4 } Elenco B
2. . . . .	}	5 } Elenco A
		6 } Elenco A
		7 } Elenco A
		8 } Elenco B

B) Colonne 30-31-32 tondo (data di nascita).

Coll. 30.31.32		
un numero tra: 141 e 151 (compresi)	}	accertarsi (sul foglio di cen- simento) che i numeri cer- chiati corrispondano effettiva- mente a censiti centenari i quali devono risultare an- che nell'apposito elenco dei longevi.
oppure tra: 240 e 250 (compresi)		

C) Colonne 28 tondo (sesso), 29 tondo (stato civile) e 30-31-32 tondo (data di nascita).

Col. 28	Col. 29	Coll. 30.31.32
1. . . . .	} { 2 } 3 } 4 }	un numero tra: 100 e 137 (compresi) 152 e 199 (compresi)
		oppure tra: 200 e 236 (compresi) 251 e 299 (compresi)
		(1)
2. . . . .	} { 2 } 3 } 4 }	un numero tra: 100 e 139 (compresi) 152 e 199 (compresi)
		oppure tra: 200 e 238 (compresi) 251 e 299 (compresi)
		(2)

D) Colonne 30-31-32 tondo (data di nascita) e 35-36 tondo (titolo di studio).

Coll. 30.31.32		Coll. 35.36
		uno dei seguenti numeri:
un numero tra: 148 e 151 (compresi)	}	. . . . . 00
oppure tra: 247 e 250 (compresi)		
un numero tra: 144 e 151 (compresi)	}	} 00 11 12
oppure tra: 243 e 250 (compresi)		
un numero tra: 143 e 151 (compresi)	}	} 21 31 41 99
oppure tra: 242 e 250 (compresi)		
un numero tra: 140 e 151 (compresi)	}	} 00 11 12 21 31
oppure tra: 239 e 250 (compresi)		
		} 41 51 52 71 99

(1) I numeri non indicati (e cioè: dal 138 al 151 e dal 237 al 250), qualora non siano cerchiati, si riferiscono a censiti di età al disotto dei 14 anni e, pertanto, devono ritenersi incompatibili. Quando invece risultano cerchiati si riferiscono a centenari.  
 (2) I numeri non indicati (e cioè: dal 140 al 151 e dal 239 al 250), qualora non siano cerchiati, si riferiscono a censiti al disotto di 12 anni e, pertanto, devono ritenersi incompatibili. Quando invece risultano cerchiati si riferiscono a centenari.

segue D):

Coll. 30.31.32

Coll. 35.36  
uno dei seguenti  
numeri:

un numero tra: 135 e 151 (compresi) oppure tra: 234 e 250 (compresi)	}	.....	}	00
				11
				12
				21
				31
				41
				51
				52
				61
				62
				63
				64
				65
				71
				72
				95
				99

un numero tra: 131 e 151 (compresi) oppure tra: 230 e 250 (compresi)	}	.....	}	00
				11
				12
				21
				31
				41
				51
				52
				61
				62
				63
				64
				65
				71
				72
				da 81 a 89
				da 91 a 95
				e 99

E) Colonne 30-31-32 tondo (data di nascita) e 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 tondo (notizie professionali).

Coll. 30.31.32

Coll. 43.44.45.46.47.48.  
49.50.51.52.53.54.  
55.

un numero tra: 142 e 151 (compresi) oppure tra: 241 e 250 (compresi)	}	.....	}	in bianco
---	---	-------	---	-----------

F) Colonna 40 tondo (residenza).

Col. 40

		uno dei seguenti numeri:
Elenco A . . . . .	}	1
		2
		3
		5
		6
		7
		Elenco B . . . . .
8		

G) Colonne 43-44-45-46 tondo (professione) e 47-48 (posizione).

Coll. 43.44.45.46    Coll. 47.48

0703 . . . . .	}	11	}	se nella col. 21 del foglio risulti una azienda agricola, forestale o zootecnica
				oppure 15
0801 } 0802 }	}	41 oppure 42	}	se nella col. 21 del foglio risulti una azienda agricola, forestale o zootecnica
				45 oppure 46
		oppure 16	}	se nella col. 21 del foglio risulti una attività compatibile con la col. 19 del foglio stesso



segue G):

Coll. 43.44.45.46 Coll. 47.48

		21	} se nella col. 21 del foglio risulti una azienda agricola, forestale o zootecnica
		22	
		31	
		51	
		52	
		53	
		54	
		70	} se nella col. 21 del foglio risulti una azienda <i>non</i> agricola o forestale o zootecnica
1101	} . . . . .	15	
1102		16	
1103		25	
1104		26	
1105		35	
1201		45	
1202		46	
		55	
		56	
		57	
	58		
	59		
	80	} tanto se trattasi di azienda agricola o forestale o zootecnica, quanto se trattasi di qualsiasi altra azienda	
	15		
	16		
	25		
	26		
	35		
	45		
	46		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	80		

H) Colonne 43-44-45-46 tondo (professione), 47-48 tondo (posizione) e 49 tondo (ramo).

Coll. 43.44.45.46 Coll. 47.48 Col. 49

0703	. . . . .	11	
0801	} . . . . .	41	}
0802		42	
1101	} . . . . .	21	} . . . . . 1
1102		22	
1103		31	
1104		51	
1105		52	
1201		53	
1202		54	
		70	

I) Colonne 47-48 tondo (posizione), 49 tondo (ramo) e 50-51-52-53 tondo (classe, sottoclasse, categoria).

Coll. 47.48	Col. 49	Coll. 50.51.52.53
60 . . . . .	—	. . . . . 9999

L) Colonne 47-48 tondo (posizione) e 43-44-45-46 tondo (professione).

Coll. 47.48	Coll. 43.44.45.46									
60 . . . . .	<table border="0"> <tr><td>4001</td></tr> <tr><td>4002</td></tr> <tr><td>4003</td></tr> <tr><td>4101</td></tr> <tr><td>4102</td></tr> <tr><td>4103</td></tr> <tr><td>4104</td></tr> <tr><td>4105</td></tr> <tr><td>4106</td></tr> </table>	4001	4002	4003	4101	4102	4103	4104	4105	4106
4001										
4002										
4003										
4101										
4102										
4103										
4104										
4105										
4106										

M) Colonna 55 tondo (ramo di attività del capo famiglia).

In tutte le caselle (ad eccezione dei censiti di età inferiore a 10 anni, per i quali le caselle devono risultare in bianco), le cifre risultanti devono essere uguali a quella indicata nella prima casella della colonna stessa, che a sua volta deve essere uguale a quella della prima casella della colonna 19.

N) Colonne 56-57-58-59-60-61 tondo (componenti residenti), colonna 28 tondo (sesso) e colonna 40 tondo (residenza).

a) Coll. 56-57 (tondo). Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale al numero di file riempite dell'Elenco A. Il controllore deve accertare che tale numero corrisponda alla somma dei numeri indicati nelle caselle 58-59-60-61 tondo dopo essersi accertato della rispondenza dei dati delle caselle 58-59, 60-61, come detto qui di seguito:

b) Coll. 58-59 (tondo). Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale alla somma del numero degli 1 che si trovano indicati nelle caselle dell'Elenco A della colonna 28 tondo. Tale numero deve coincidere anche con la somma del numero degli 1, dei 2 e dei 3 indicati nelle caselle dell'Elenco A della colonna 40 tondo.

c) Coll. 60-61 (tondo). Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale alla somma del numero dei 2 che si trovano indicati nelle caselle del-

l'Elenco A della colonna 28 tondo. Tale numero deve coincidere anche con la somma del numero dei 5, dei 6 e dei 7 indicati nelle caselle dell'Elenco A della colonna col numero 40 tondo.

O) *Colonna 68-69 (tondo) (totale MF parenti ed affini) e colonne 62-63-64-65-66-67 (tondo).*

*Coll. 68-69 (tondo).* Il numero di codificazione che vi risulta deve uguagliare la somma dei numeri indicati nelle caselle delle colonne  $62 + 63 - 64 + 65 + 66 - 67$  tondo.

P) *Colonne 68-69 (tondo) (totale MF parenti ed affini) e colonne 70-71 (totale M parenti ed affini) e 72-73 (totale F parenti ed affini).*

*Coll. 68-69 (tondo).* Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale alla somma dei numeri indicati nelle caselle delle colonne  $70 - 71 + 72 - 73$  tondo.

Q) *Colonne 77-78 (tondo) (componenti attivi) e colonna 49 tondo.*

*Coll. 77-78 (tondo).* Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale al numero di caselle della colonna 49 tondo, nelle quali risulti indicata una cifra.

**35.** Ai fini del controllo delle notizie sull'abitazione occorre tener presente che la parte del modulo di codificazione relativa alle notizie sull'abitazione può risultare: a) compilata di tutte le codificazioni relative; b) compilata limitatamente alla codificazione delle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in corsivo 21, 22 e 23 e da 69 a 87, quando trattasi di moduli relativi a famiglie o a persone che abitano in ambasciate, consolati, scuole, caserme, ecc. o a senza tetto; c) barrata con una croce trasversale, nel caso che il modulo di codificazione si riferisca a famiglia coabitante con altra, ciò che appare anche dall'indicazione posta più sotto. Infatti, tutti i dati relativi alle stanze occupate e alle persone delle famiglie coabitanti sono stati computati nel modulo di codificazione relativo alla famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante.

Ciò premesso, il controllore deve porre anzitutto la sua particolare attenzione sul numero di codificazione risultante nella casella della colonna 69 che deve corrispondere al numero dei capi famiglia residenti che occupano la stessa abitazione. Tale numero si rileva esaminando i moduli di codificazione relativi alle famiglie residenti che occupano una stessa abitazione (un capo famiglia per ciascun modulo).

Inoltre, il controllore deve accertare che il numero di codificazione indicato nelle colonne 74 e 75 in corsivo corrisponda al totale dei componenti residenti (MF) risultante nelle caselle delle colonne contraddistinte coi numeri in tondo 56 e 57 dei moduli di codificazione relativi a tutte le famiglie residenti che occupano una stessa abitazione (nel caso di abitazione occupata da una sola famiglia è ovvio che il numero indicato nelle caselle delle colonne 74 e 75 deve essere uguale a quello risultante nelle caselle delle colonne 56 e 57 in tondo).

R) *Colonne 28-29 corsivo (totale stanze adibite esclusivamente e promiscuamente ad abitazione ed altro uso) e 24-25 corsivo (stanze adibite esclusivamente ad abitazione) 26-27 corsivo (stanze adibite promiscuamente ad abitazione ed altro uso).*

*Coll. 28-29.* Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale alla somma dei numeri indicati nelle caselle delle colonne  $24 - 25 + 26 - 27$ .

S) *Colonne 30-31 corsivo (totale stanze, comprese quelle adibite esclusivamente ad altro uso) e 28-29 corsivo (totale stanze adibite esclusivamente e promiscuamente ad abitazione ed altro uso).*

*Coll. 30-31.* Il numero di codificazione che vi risulta deve essere maggiore o tutto al più uguale al numero risultante nelle caselle delle colonne 28-29.

T) *Colonne 59 corsivo (cucina) 60-61-62-63-64-65 corsivo (singoli servizi) e colonne 66-67 corsivo (gruppo di servizi).*

Col. 59	Coll. 60.61.62	Coll. 66.67
uno dei numeri	63.64.65	(corsivo)
seguenti:		

1	} . . in ciascuna colonna . . . 01
2	
3	

uno dei numeri  
seguenti:

1	} una cifra diversa da zero	} 11		
2			} in una delle sopraindicate	} 12
3				
		} 14		
			} 15	

a seconda  
del servizio  
codificato

segue T):

Col. 59	Coll. 60.61.62	Coll. 66.67
uno dei numeri	63.64.65	(corsivo)
seguenti:		
1	una cifra diversa da zero in <i>due</i> delle sopraindicate colonne	{ 21 22 23 24 25 26 27
2		
3		
		a seconda della combinazione dei due servizi codifi- cati

uno dei numeri		
seguenti:		
1	una cifra diversa da zero in <i>tre</i> delle sopraindicate colonne	{ 31 32 33 34 35 36
2		
3		
		a seconda della combinazione dei tre servizi codifi- cati

uno dei numeri		
seguenti:		
1	una cifra diversa da zero in <i>quattro</i> delle sopraindicate colonne	{ 41 42 43 44
2		
3		
		a seconda della combinazione dei quattro servizi co- dificati

uno dei numeri		
seguenti:		
1	una cifra diversa da zero in <i>cinque</i> delle sopraindicate colonne	{ 51 52 53 54
2		
3		
		a seconda della combinazione dei cinque servizi co- dificati

uno dei numeri		
seguenti:		
1	una cifra diversa da zero in <i>tutte le sei</i> sopraindicate colonne	{ 61
2		
3		

Risulta evidente, da quanto sopra, che l'elemento base che il controllore deve prendere in considerazione, è la presenza di una cifra significativa nella casella della colonna 59 (cioè esistenza di cucina nell'abitazione) il quale elemento deve essere messo a raffronto con le altre cifre risultanti nelle colonne da 60 a 65 al fine di stabilire l'esattezza delle cifre che risultano indicate nelle colonne 66 e 67. Ed è evidente, altresì, che la cifra che deve risultare nella casella della colonna 66 sarà: 6 se l'abitazione ha tutti i servizi; 5 se ne ha 5; 4 se ne ha 4; 3 se ne ha 3; 2 se ne ha 2; 1 se ne ha 1; 0 se non ha alcun servizio.

Col. 59	Coll. 60.61.62.63.64.65	Coll. 66.67
zero	{ — una cifra significativa in almeno una delle sopra- indicate colonne — tutti zeri nelle soprain- dicate colonne	{ . . 71 . . 81

U) Colonne 74-75 corsivo (*Elenco A - totale persone presenti ed assenti*) e 70-71 corsivo (*Elenco A - N° persone presenti*) 72-73 corsivo (*Elenco A - N° persone assenti*).

Coll. 74-75. Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale alla somma del numero indicato nelle caselle delle colonne 70-71 + 72-73.

V) Colonne 81-82 corsivo (*totale persone presenti*) e 70-71 corsivo (*Elenco A - N° persone presenti*) 76-77 corsivo (*Elenco B - N° persone*) 79-80 corsivo (*N° persone delle famiglie non residenti*).

Coll. 81-82. Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale alla somma dei numeri indicati nelle caselle delle colonne 70-71 + 76-77 + 79-80.

X) Colonna 83 corsivo (*ramo di attività del capo famiglia*) e 49 tondo (*ramo di attività*).

Col. 83. Il numero di codificazione che vi risulta deve essere uguale al numero indicato nella prima casella della colonna 49 tondo.

Y) Colonne 84-85 corsivo (*classe di attività economica del capo famiglia*) e 50-51 tondo (*classe*).

Coll. 84-85. Il numero risultante nelle caselle delle colonne 84-85 deve essere uguale al numero risultante rispettivamente nella prima casella delle colonne 50-51 tondo.

Z) Colonne 86-87 corsivo (posizione nella professione del capo famiglia) e 47-48 tondo (posizione nella professione).

Coll. 86-87. Il numero risultante nelle caselle delle colonne 86-87 deve essere uguale al numero risultante rispettivamente nella prima casella della colonna 47-48 tondo.

36. Per quanto riguarda, infine, il controllo della codificazione dei fogli di convivenza, il controllore deve attenersi alle seguenti norme.


In primo luogo devono essere effettuati i confronti concernenti la « scheda riepilogativa ». In particolare, circa i componenti permanenti (colonne da 44 a 50 neretto) il controllo deve essere effettuato con il numero dei censiti codificati nella parte « scheda individuale » concernente l'Elenco A, sia per il complesso (colonne da 44 a 47) sia per le femmine (co-

lonne da 48 a 50). Per quanto riguarda, invece, i componenti presenti (colonne da 30 a 36 neretto) il controllore deve accertarsi che i dati risultanti nelle dette caselle siano superiori o tutt'al più uguali al numero dei presenti codificati nell'Elenco A e nell'Elenco B della scheda individuale; l'eventuale differenza è costituita dai censiti presenti temporaneamente nella convivenza e residenti nello stesso comune di censimento per i quali non si è proceduto alla codificazione nell'Elenco B della convivenza (v. sez. 2, punto 29, ultimo capoverso).

Relativamente alla « scheda individuale », il controllore deve esaminare prima la parte Elenco A, poi la parte Elenco B del modulo, seguendo le norme già indicate per il controllo dei moduli dei fogli di famiglia, e precisamente: dalla lettera A alla lettera P per l'Elenco A e dalla lettera A alla lettera F per l'Elenco B.

*PARTE QUARTA*

SPOGLI MECCANOGRAFICI, TABELLAZIONE  
E PUBBLICAZIONE





## CAPITOLO 13

### SPOGLI MECCANOGRAFICI

#### SEZIONE 1 — GENERALITÀ

1. I moduli di codificazione sui quali, in base ad apposito codice, è stata fatta corrispondere ad ogni notizia un ben determinato numero convenzionale, vengono inviati ai mezzi meccanici per essere sottoposti a un complesso di operazioni dirette a ricavare dalla massa delle informazioni raccolte i dati statistici destinati a vedere la luce nelle tabelle dei volumi predisposti per la pubblicazione dei risultati del censimento.

Il complesso delle operazioni di cui trattasi viene eseguito, con grande celerità, a mezzo di macchine il cui funzionamento è basato sulle schede perforate. Con le macchine perforatrici vengono riportati su apposite schede dette «schede meccanografiche» tutti gli elementi desunti dai fogli di famiglia o di convivenza. Come è noto le perforazioni possono essere eseguite tanto per le notizie quantitative quanto per quelle qualitative e ciò, sia per risparmio di spazio sulla scheda, sia per facilitare il lavoro di spoglio dei dati.

Da quanto detto appare evidente che mentre la «codificazione» costituisce la fase preparatoria degli spogli meccanografici, la «perforazione» ne costituisce la fase iniziale.

2. All'operazione di perforazione vien fatta seguire quella di «verifica» delle schede perforate. Questa operazione ha un duplice scopo. Il primo è quello di assicurare la perfetta corrispondenza tra il numero delle unità rilevate e quello delle schede perforate; il secondo è quello di garantire la fedele registrazione delle notizie rilevate.

La «verifica» può essere effettuata con macchina verificatrice, ripetendo le operazioni di battuta già praticate con la macchina perforatrice, o con altri sistemi che fanno capo ad altre macchine statistiche

come l'interprete e la tabulatrice. Comunque è una operazione di controllo, ed è della massima importanza, in quanto, dopo la verifica, le schede meccanografiche sostituiscono definitivamente i fogli di famiglia e di convivenza, e tutte le operazioni di spoglio, successive alla perforazione e alla verifica, vengono eseguite automaticamente dalle macchine, comandate dalle schede stesse a compiere le operazioni per le quali sono state predisposte. È quindi necessario assicurarsi della perfetta concordanza tra il materiale di rilevazione e quello di perforazione: e a ciò si provvede appunto con la suddetta operazione di verifica.

Al termine della verifica le schede passano alle macchine selezionatrici, tabulatrici e ad altre macchine per essere sottoposte ad una serie di rapidi passaggi che conducono ai raggruppamenti e alle classificazioni desiderate e alla stampa dei prospetti che contengono i risultati della rilevazione. Questa fase conclusiva dello spoglio prende appunto il nome di «selezione e tabulazione» dalle due macchine che, più specialmente, vi trovano largo impiego.

3. Nello spoglio meccanografico, quindi, si ravvisano tre distinte fasi di lavoro: perforazione, verifica e selezione-tabulazione.

Nella prima fase dello spoglio meccanografico, cioè la perforazione, i numeri convenzionali vengono perforati sulle schede meccanografiche con le macchine perforatrici; nella seconda fase, verifica, si provvede al controllo delle perforazioni con macchine verificatrici o altri mezzi; nella terza fase, selezione-tabulazione, i dati registrati sulle schede perforate vengono ordinati, classificati ed elaborati fino a giungere alla stampa dei prospetti che contengono i risultati della rilevazione.

È già stato detto che alle due operazioni finali dello spoglio meccanografico concorrono generalmente le macchine selezionatrici e tabulatrici. Ma esistono anche altre macchine che possono eseguire contemporaneamente le due operazioni di classificazione e tabulazione dei dati. Tale, ad esempio, è la macchina statistica elettronica M. S. E. 101 utilizzata appunto per le operazioni di spoglio del censimento del 1951. Questa macchina, ideata specialmente per i lavori dei censimenti, è, nello stesso tempo, selezionatrice e contatrice, con possibilità di stampa dei totali: in un solo passaggio è in grado di fornire una grande quantità di dati elaborati. E, infatti, mentre permette il selezionamento di dati perforati o di loro combinazioni che si trovano in colonne diverse della scheda, consente di avere su 60 contatori, a 4 posizioni ciascuno, i risultati delle combinazioni selezionate: questi risultati, oltre ad essere stampati, vengono perforati su 4 schede riepilogative, ottenute da due macchine perforatrici collegate con la M. S. E. 101. Queste riepilogative vengono utilizzate successivamente per la stampa di altre tavole mediante passaggi in macchina tabulatrice.

Indipendentemente e contemporaneamente alle operazioni di selezione, conteggio, stampa e perforazione dei risultati, detta macchina può essere comandata per il controllo delle compatibilità delle varie indicazioni perforate, in maniera da consentire il perfezionamento delle schede che contengono notizie tra loro discordanti o incompatibili. È quindi possibile, in sede di spoglio dei dati, individuare mediante connessioni effettuate sul pannello di comando della macchina, le incompatibilità fra le notizie registrate sulle schede.

4. È logico che prima di iniziare uno spoglio meccanografico debbano essere predisposti i relativi piani di lavoro. Tali piani prendono il nome di « piano di perforazione », « piano di verifica », « piano di selezione-tabulazione ».

Il piano di perforazione è il documento che fissa le posizioni che debbono assumere sulla scheda le notizie codificate. A tale fine la scheda, costituita da un tracciato di colonne verticali (generalmente 80 o 90 colonne), viene preliminarmente suddivisa in un certo numero di zone, ciascuna zona essendo formata da una o più colonne destinate alla registrazione, sotto forma di fori, delle varie notizie: il documento che fissa le zone, e, nello stesso tempo, precisa il significato che vengono ad assumere le cifre perforate nelle singole colonne della scheda, si

chiama, come sopra è stato detto, « piano di perforazione ».

Il piano di perforazione funziona anche da « piano di verifica » quando la verifica delle schede viene effettuata con macchina verificatrice. In questo caso, infatti, come è stato già accennato, l'operatore addetto alla macchina verificatrice ripete le stesse operazioni eseguite dall'operatore addetto alla macchina perforatrice.

Il piano di selezione-tabulazione è il documento che fissa l'ordine di lavorazione delle tavole che si devono compilare e fornisce tutte le istruzioni per giungere ai risultati voluti nel minor tempo possibile. Le tavole che devono essere elaborate vengono esaminate attentamente allo scopo di stabilire un ordine di tabulazione che dà la precedenza a quegli elaborati che conducono ai risultati più generali atti a soddisfare una prima e più immediata esigenza conoscitiva del fenomeno: seguono poi altre tabulazioni che forniscono risultati sempre più dettagliati e particolari contemplati nelle tavole di pubblicazione dei risultati.

Fissato l'ordine di lavorazione delle tavole, viene stabilito, tavola per tavola, l'ordine di selezione delle varie zone della scheda in maniera da giungere ai raggruppamenti che si vogliono ottenere col minor numero di passaggi in selezionatrice. Sulla base dell'ordine di lavorazione prestabilito, le schede subiscono in macchina selezionatrice tanti passaggi quante sono le colonne delle zone della scheda che si devono esplorare. Ottenuti i raggruppamenti comuni voluti, nell'ordine previsto dal piano di selezione-tabulazione, si procede al passaggio di tali schede sulla macchina tabulatrice o sulla M. S. E. per giungere alla stampa delle tavole di pubblicazione.

5. L'elaborazione meccanica dei risultati del IX Censimento generale della popolazione è impostata su due distinti spogli, concernenti l'uno le notizie relative alle persone e l'altro le notizie sulle abitazioni. Per i due spogli sono adottati due diversi sistemi: sistema I. B. M. a 80 colonne per lo spoglio delle notizie relative alle persone; sistema R. R. a 90 colonne per lo spoglio delle notizie riguardanti le abitazioni.

Nella sezione 2 del presente capitolo sono riportati i criteri di massima relativi ai piani di lavoro per lo spoglio dei dati concernenti le persone. Nella sezione 3 è fatta analoga esposizione per quanto concerne i dati sulle abitazioni. I piani di lavoro sono riportati in allegato.







adibite esclusivamente e promiscuamente ad abitazione e altro uso, totale stanze comprese quelle adibite esclusivamente ad altro uso, numero dei vani accessori. La terza parte, dalla colonna 59 alla colonna 67, è predisposta per la registrazione delle notizie relative ai servizi, e cioè: cucina, acqua potabile, latrina, bagno, elettricità, gas, riscaldamento, nonchè delle varie combinazioni di tali servizi.

La quarta ed ultima parte della scheda, dalla colonna 68 alla colonna 88, serve per la registrazione del titolo di godimento, nonchè delle notizie familiari, e cioè: numero delle famiglie residenti, numero delle persone dell'Elenco A presenti, numero delle persone dell'Elenco A assenti, totale delle persone dell'Elenco A (presenti e assenti), numero delle persone dell'Elenco B facenti parte di famiglie residenti, numero delle famiglie temporaneamente presenti, numero delle persone componenti la famiglia non residenti temporaneamente presenti, numero delle persone presenti, ramo, classe e sottoclasse di attività economica, posizione e condizione sociale del capo-famiglia, grado di affollamento.

**11.** La verifica delle schede a 90 colonne viene effettuata con l'ausilio della macchina interprete. Le schede dopo essere state perforate vengono passate in macchina interprete, che traduce e stampa i dati perforati sul bordo superiore della scheda. Il confronto tra le cifre stampate dalla macchina interprete e quelle riportate sui modelli originari di codificazione consente l'eliminazione di qualsiasi errore di perforazione.

**12.** Il piano di selezione-tabulazione contempla l'elaborazione delle Tavole 9 e 10, per singoli comuni, inserite nel Vol. I - «Dati sommari per comune» e la compilazione di tutte le tavole costituenti il Vol. VI - «Abitazioni». Lo spoglio viene quindi effettuato in due tempi. In un primo tempo vengono spogliati i dati per comune, che figurano nelle due anzidette Tavole 9 e 10; in un secondo tempo vengono elaborati i dati provinciali e nazionali che devono figurare nel Vol. VI - «Abitazioni».

Detto piano di selezione - tabulazione è riportato in allegato (v. allegato 6 B).



## CAPITOLO 14

# TABELLAZIONE DEI DATI

### SEZIONE I — GENERALITÀ

1. Gli spogli meccanografici preordinati per la elaborazione dei risultati del censimento non costituiscono una fase quasi autonoma e svincolata dal disegno generale della rilevazione, come se l'ulteriore sviluppo e l'epilogo di tale disegno fosse condizionato ai risultati di tali spogli; anzi, le cose devono procedere ben diversamente se si vuole evitare qualsiasi forma di approssimazione e di empirismo: è necessario che il piano di rilevazione, inteso e concepito come proiezione del piano di pubblicazione, condizioni e dia forma a tutte le fasi intermedie, compresi appunto gli spogli meccanografici, in modo che il risultato finale non metta in evidenza errori di prospettiva imputabili all'imperfetto collegamento concettuale e tecnico delle varie fasi della elaborazione.

In generale, l'operazione mediante la quale i risultati degli spogli meccanografici sono sottoposti ad un primo collaudo per saggiarne la validità e l'attitudine a soddisfare gli scopi per i quali sono stati rilevati, è costituita dalla tabellazione, termine letterariamente non bello ma molto significativo in relazione alla particolare fase di elaborazione cui si riferisce. Tale operazione costituisce l'antefinale della rilevazione statistica, dato che l'atto finale di questa, che si identifica con gli scopi che vi sono connessi, è costituito dalla pubblicazione dei dati.

2. La necessità della sistemazione tabellare deriva dal fatto che in sede di tabulazione meccanografica dei dati, cioè in sede di piano di spoglio meccanografico, sono necessariamente contemplate classificazioni molto dettagliate rispetto alle sintesi finali in cui i dati vengono poi raggruppati; ciò in quanto non è possibile, in generale, prevedere le effettive distribuzioni dei caratteri rilevati.

Le tavole analitiche risultanti dalla tabulazione meccanografica mettono in evidenza il peso che i caratteri rilevati assumono nell'economia generale della rilevazione, offrendo la possibilità di stabilire la priorità tra le diverse combinazioni di dati realizzabili ai fini della pubblicazione. Inoltre, lo spoglio particolareggiato dei tabulati meccanografici permette di analizzare la distribuzione dei casi concreti secondo le varie classi in cui è parso conveniente prevedere il raggruppamento dei valori dei singoli caratteri, in modo da rendere possibile, se necessario, di compendiare a ragion veduta la classificazione ai fini della pubblicazione.

Ne consegue che la tabellazione risponde all'esigenza di presentare i risultati delle rilevazioni in forma più sistematica di quella risultante dai tabulati meccanografici i quali, come sembra chiaramente deducibile da quanto sopra messo in evidenza, hanno una funzione classificatoria puramente strumentale nel senso che la disposizione della materia è fatta in funzione della migliore utilizzazione delle macchine calcolatrici.

3. Evidentemente tutti i caratteri rilevati possono essere opportunamente combinati fra loro dando luogo a tabelle variamente complesse ed analitiche. Di norma si segue il criterio logico di sviluppare il sistema delle tavole dal generale al particolare; la tabellazione deve cioè iniziare con tavole prospettanti i caratteri più generali del fenomeno e addentrarsi gradualmente verso le esposizioni di caratteri più analitici o specifici, che generalmente non riguardano la totalità dei casi ma una parte più o meno grande di essi.

Considerando le unità statistiche rilevate con il censimento, in base al suddetto criterio la tabella-

zione dovrebbe svilupparsi dai caratteri primari a quelli secondari e da questi ai caratteri terziari, intendendo per caratteri primari quelli connaturati con le persone, per secondari quelli che possono considerarsi come acquisiti dalle medesime e per terziari quelli relativi alle condizioni per così dire ambientali delle persone stesse. Sono quindi primari i caratteri relativi al sesso ed all'età, secondari quelli relativi allo stato civile, alle qualificazioni professionali, all'istruzione e terziari i caratteri concernenti i rapporti delle persone con il luogo della dimora, con l'abitazione, ecc.

Così procedendo, dalla tabellazione elementarissima che fornisce il risultato totale della enumerazione e la ripartizione delle unità secondo il carattere fondamentale primario del sesso, si passa alle tabelle della distribuzione di ciascun sesso per classi di età, che praticamente danno luogo, come è noto, alle cosiddette piramidi delle età e da esse a tabelle via via più ricche di particolari, concernenti peraltro un numero via via più ridotto di persone. Naturalmente la classificazione delle unità del censimento demografico viene spesso effettuata secondo più di due modalità di un carattere primario, secondario o terziario, ad esempio secondo varie classi di età, secondo le varie posizioni nella professione, secondo il grado di istruzione, secondo le provincie o regioni di residenza e così via.

Quali che siano, comunque, le classificazioni adottate, si intravede che esiste un limite o piuttosto un optimum allo sviluppo della tabellazione, oltrepassato il quale ci si avvia rapidamente verso i casi individuali che non interessano più nel quadro generale del censimento.

4. La tabellazione dei risultati del censimento demografico assume la massima importanza in conseguenza della mole dei dati disponibili sui quali si devono operare graduazioni e scelte ai fini della pubblicazione, per mettere in evidenza gli aspetti più essenziali e significativi di un materiale tanto vasto.

Tuttavia il censimento della popolazione presenta particolari caratteristiche, tali da consentire di effettuare gran parte della tabellazione prima ancora dell'avvio degli spogli meccanografici e in concomitanza con questi. Un primo aspetto proprio delle elaborazioni del censimento è quello di permettere di acquisire una profonda conoscenza delle qualità del relativo materiale attraverso le operazioni di revisione e codificazione, necessariamente lunghe e ponderose per la mole del detto materiale, ma che consentono, per ciò stesso, di determinare tutte le

possibilità in relazione alla formazione delle tabelle finali.

Inoltre, le operazioni di revisione e di codificazione, eliminando lacune e incompatibilità, consentono di basare qualsiasi soluzione su elementi se non certi, largamente attendibili. In altri termini il censimento della popolazione ammette ampie deroghe a quanto detto ai precedenti punti per le rilevazioni statistiche in generale, e ciò in quanto vi sono buone possibilità di prevedere le distribuzioni operabili sulla massa dei caratteri rilevati.

5. Tali circostanze favorevoli, nonché l'esperienza acquisita attraverso i precedenti censimenti, non potevano non essere prese a partito per contenere la mole degli spogli meccanografici del IX Censimento generale della popolazione e delle abitazioni al limite della pratica utilità, comprimendo al massimo la spesa occorrente, senza peraltro sacrificare alcuno degli aspetti della popolazione considerati in sede di rilevazione. Si è divisato così di predisporre, con priorità e in concomitanza con i piani di codificazione, di perforazione, di selezione e tabulazione, un vasto ed esauriente schema di tavole basato sulla completa utilizzazione delle notizie raccolte, idoneo non soltanto a stabilire definitivamente l'obiettivo finale delle anzidette operazioni, in modo di assicurarne anche la concatenazione logica, ma anche a salvaguardare la rappresentazione concettuale dei vari aspetti della popolazione censita dai possibili influssi negativi del tecnicismo meccanografico.

6. I titoli delle tavole sono stati enunciati nella forma più concisa e al tempo stesso esauriente possibile, in modo da porre in evidenza il fenomeno o il carattere oggetto di ciascuna di esse; di seguito, passando di norma dalla testata alla colonna madre, sono state indicate le varie modalità, ricorrendo solo eccezionalmente ad indicare qualche modalità con sottotitoli.

Per tutte le tavole sono stati considerati anche gli elementi di natura, per quanto accessoria, tuttavia di interesse non trascurabile in relazione alla struttura anche tipografico-editoriale dei volumi del censimento; tali elementi riguardano, per ciascuna tavola, il numero delle colonne, le pagine occupate dal tracciato, il numero complessivo delle pagine.

7. Nella sezione 2 del capitolo è fatto un breve cenno dei vari aspetti considerati ai fini della tabellazione, per ciascuno dei quali è riportata l'indicazione delle tavole attraverso cui esso è analizzato.

## SEZIONE 2 — SISTEMATICA DELLA TABELLAZIONE

8. Ai fini della tabellazione sono stati considerati in primo luogo gli aspetti fondamentali della complessa mole dei dati rilevati. Uno di tali aspetti è costituito dal rapporto popolazione-territorio ed ha per oggetto la determinazione dei dati di popolazione, in primo luogo delle circoscrizioni amministrative (gruppi regionali, regioni, provincie, comuni) e in secondo luogo delle frazioni geografiche e delle località abitate (centri, nuclei, case sparse).

A tale proposito, va tenuto presente che l'esperienza dei precedenti censimenti, a partire da quello del 1921, ha convinto dei vantaggi di far precedere la determinazione dei dati nazionali da quella dei dati per circoscrizione. Tale procedimento, infatti, mentre permette di disporre (a mano a mano che sono espletate le varie elaborazioni) di dati sia pure sommari per le varie provincie e relativi comuni e quindi, via via, per le regioni e i gruppi regionali, non ritarda apprezzabilmente la pubblicazione dei dati nazionali.

In conseguenza, al fine di dare per le singole provincie una sintesi estendentesi ai fondamentali dati rilevati con il censimento, sono state stabilite le seguenti dieci tavole in ciascuna delle quali nella colonna madre figurano i comuni di ciascuna provincia, mentre per la tavola 2 vi figurano anche le frazioni geografiche e le località abitate di ciascun comune:

- TAVOLA 1 - Superficie territoriale e densità - Popolazione per sesso: residente, per specie di località abitata; residente temporaneamente assente, per luogo di presenza; presente, per carattere della dimora.
- » 2 - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate.
  - » 3 - Popolazione residente, per sesso e stato civile.
  - » 4 - Popolazione residente, per sesso e classi di età.
  - » 5 - Popolazione residente in età da 6 anni in poi, per sesso: analfabeti; alfabeti, secondo il titolo di studio.
  - » 6 - Popolazione residente in età da 10 anni in poi, per sesso: attiva, secondo il ramo di attività econo-

mica; non attiva, secondo alcuni gruppi di condizioni non professionali.

- TAVOLA 7 - Popolazione residente attiva, per sesso: addetta al ramo dell'agricoltura, caccia e pesca e ad altri rami di attività economica, secondo la condizione sociale.
- » 8 - Famiglie residenti: in totale; col capo famiglia addetto al ramo della agricoltura, caccia e pesca e ad altri rami di attività economica, per condizione sociale del capo famiglia.
  - » 9 - Abitazioni, altri alloggi e relativi abitanti. Abitazioni e relative stanze, per titolo di godimento.
  - » 10 - Abitazioni occupate e non occupate, per servizio installato.

I totali delle tavole 1 e da 3 a 10 sono stati riportati in corrispondenti tavole riassuntive nella cui colonna madre al nome dei comuni è sostituito quello di tutte le provincie.

Inoltre, sempre in connessione con le tavole relative alle circoscrizioni minori, sono state predisposte le seguenti tavole pertinenti alle circoscrizioni ecclesiastiche:

- TAVOLA 1 - Parrocchie per diocesi e per ampiezza demografica.
- » 2 - Parrocchie per provincia e per ampiezza demografica.
  - » 3 - Parrocchie per diocesi e comune di appartenenza.

9. Un secondo aspetto è l'analisi delle unità di rilevazione che coincidono con le fondamentali ed elementari istituzioni sociali delle quali i censiti costituiscono gli elementi costitutivi: le famiglie e le convivenze. Con la tabellazione dei relativi dati è connesso il problema di spingere l'analisi sulle anzidette unità oltre il limite di una pura e semplice combinazione di dati, sia pure la più conveniente possibile, e ciò per le sempre crescenti necessità di disporre di dati statistici sull'argomento. A tal fine le famiglie sono state differenziate secondo una tipologia fatta discendere dalla composizione di esse. Per famiglia di tipo A s'intende quella composta

del solo capo famiglia (con o senza membri aggregati); per famiglia di tipo B, quella composta di capo famiglia e coniuge (con o senza membri aggregati); per famiglia di tipo C, quella composta di capo famiglia, coniuge e figli (con o senza membri aggregati), considerando di tipo C anche le famiglie in cui manca il coniuge; per famiglia di tipo D si intende quella composta di capo famiglia, coniuge, figli, ascendenti e/o altri parenti (con o senza membri aggregati), considerando di tipo D anche le famiglie in cui mancano il coniuge o i figli, oppure il coniuge e i figli, purchè vi siano ascendenti e/o altri parenti.

L'esposizione dei dati sull'argomento in parola è stata articolata attraverso le seguenti trentadue tabelle, di cui le ultime tre sono dedicate alle convenienze:

TAVOLA 1 - Famiglie per tipo e ampiezza.

- » 2 - Famiglie e componenti per tipo e ampiezza.
- » 3 - Famiglie e componenti, per ramo di attività economica e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.
- » 4 - Famiglie e componenti per provincia.
- » 5 - Famiglie per ampiezza e provincia.
- » 6 - Famiglie di tipo A e componenti, per ramo di attività economica e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.
- » 7 - Famiglie di tipo A e componenti per provincia.
- » 8 - Famiglie di tipo B e componenti, per ramo di attività economica e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.
- » 9 - Famiglie di tipo B e componenti per provincia.
- » 10 - Famiglie di tipo C e componenti, per ramo di attività economica e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.
- » 11 - Famiglie di tipo C e componenti per provincia.
- » 12 - Famiglie di tipo D e componenti, per ramo di attività economica e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.
- » 13 - Famiglie di tipo D e componenti per provincia.

TAVOLA 14 - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per ampiezza, ramo di attività economica, posizione nella professione ed età del capo famiglia.

- » 15 - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per tipo, ramo di attività economica, professione e posizione nella professione del capo famiglia.
- » 16 - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 17 - Famiglie con il capo famiglia addetto all'agricoltura, caccia e pesca, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 18 - Famiglie con il capo famiglia addetto alle industrie estrattive, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 19 - Famiglie con il capo famiglia addetto alle industrie manifatturiere, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 20 - Famiglie con il capo famiglia addetto alle costruzioni e installazioni di impianti, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 21 - Famiglie con il capo famiglia addetto all'elettricità, gas e acqua, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 22 - Famiglie con il capo famiglia addetto ai trasporti e comunicazioni, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 23 - Famiglie con il capo famiglia addetto al commercio, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 24 - Famiglie con il capo famiglia addetto ai servizi vari, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 25 - Famiglie con il capo famiglia addetto al credito e assicurazione, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.

- TAVOLA 26 - Famiglie con il capo famiglia addetto alla pubblica amministrazione, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.
- » 27 - Famiglie con il capo famiglia in condizione non professionale, per ampiezza e provincia.
  - » 28 - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per numero di figli conviventi, età e ramo di attività economica del capo famiglia e provincia.
  - » 29 - Famiglie in totale e famiglie con il capo famiglia addetto all'agricoltura, caccia e pesca, per ampiezza e numero di componenti in condizione professionale.
  - » 30 - Convivenze per specie, numero di componenti permanenti per sesso e provincia.
  - » 31 - Convivenze; componenti presenti per sesso, specie di convivenza e provincia.
  - » 32 - Convivenze per specie, numero di componenti presenti per sesso e regione.

10. Un terzo aspetto è costituito dall'analisi dei vari caratteri personali dei censiti, sia primari, sia secondari, sia terziari, considerati isolatamente o in varie combinazioni tra loro (età, sesso, stato civile, luogo di nascita, grado di istruzione, attività professionale).

Per ovvie ragioni, si è diviso di considerare unitariamente i caratteri concernenti l'età, il sesso, lo stato civile e il luogo di nascita e di dedicare specifiche trattazioni alle professioni e all'istruzione.

Le tavole dedicate all'analisi dei primi tra gli anzidetti caratteri sono le seguenti:

- TAVOLA 1 - Popolazione residente, per sesso, età e stato civile.
- » 2 - Popolazione presente, per sesso, età e stato civile.
  - » 3 - Popolazione residente, per sesso, anno di nascita e stato civile.
  - » 4 - Popolazione presente, per sesso, anno di nascita e stato civile.
  - » 5 - Popolazione residente, per sesso, età e luogo di nascita.

11. Come si è detto or ora, le notizie professionali (nonchè quelle sulle condizioni non professionali della popolazione non attiva, dato che l'analisi ha

per oggetto la popolazione totale) sono state esaminate a parte, in quanto esse, per caratteristiche intrinseche, per complessità di schemi classificatori e per ricchezza di terminologia, esigono una trattazione autonoma.

I dati sulla materia sono analizzati nelle seguenti undici tavole:

- TAVOLA 1 - Popolazione residente attiva per sesso, professione, posizione nella professione e ramo di attività economica.
- » 2 - Popolazione residente attiva per sesso, età, professione e posizione nella professione.
  - » 3 - Popolazione residente attiva per sesso, professione e provincia.
  - » 4 - Popolazione residente attiva, per sesso, età, posizione nella professione e provincia.
  - » 5 - Popolazione residente attiva, per ramo di attività economica e ampiezza demografica dei comuni.
  - » 6 - Popolazione residente attiva, per sesso, età, ramo di attività economica e provincia.
  - » 7 - Popolazione residente attiva, per sesso, ramo, classe, sottoclasse di attività economica e provincia.
  - » 8 - Popolazione residente attiva, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
  - » 9 - Popolazione residente attiva, per sesso; ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica; posizione nella professione e regione.
  - » 10 - Popolazione residente non attiva in età di 10 anni e più per sesso, condizione e provincia.
  - » 11 - Popolazione residente non attiva, in età di 10 anni e più, per sesso, età, condizione e provincia.

12. Quanto ai dati sull'istruzione possono farsi considerazioni analoghe a quelle fatte per i dati professionali, tenuto conto della complessità e della importanza della materia. Per di più alla analisi di essi è stata associata quella degli aspetti professionali, onde ne è risultata una sintesi molto approfondita, articolata nelle seguenti trenta tavole:

- TAVOLA 1 - Popolazione residente in età di oltre 6 anni, per sesso, età e grado di istruzione.

TAVOLA 2 - Popolazione residente in condizione professionale, per sesso, grado di istruzione, ramo di attività economica e posizione nella professione.

- » 3 - Laureati per sesso, età e provincia.
- » 4 - Laureati in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- » 5 - Laureati in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e tipo di laurea.
- » 6 - Laureati in condizione professionale per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- » 7 - Diplomi per sesso, età e provincia.
- » 8 - Diplomi in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- » 9 - Diplomi in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e tipo di diploma.
- » 10 - Diplomi in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- » 11 - Forniti di licenza di scuola media inferiore per sesso, età e provincia.
- » 12 - Forniti di licenza di scuola media inferiore in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- » 13 - Forniti di licenza di scuola media inferiore in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- » 14 - Forniti di titolo di studio di scuola elementare, per sesso, età e provincia.
- » 15 - Forniti di titolo di studio di scuola elementare in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.

TAVOLA 16 - Forniti di titolo di studio di scuola elementare in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.

- » 17 - Alfabeti privi di titolo di studio, per sesso, età e provincia.
- » 18 - Alfabeti privi di titolo di studio in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- » 19 - Alfabeti privi di titolo di studio in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- » 20 - Analfabeti per sesso, età e provincia.
- » 21 - Analfabeti in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- » 22 - Analfabeti in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- » 23 - Popolazione residente in età di oltre 10 anni in condizione non professionale, per sesso, grado di istruzione e condizione.
- » 24 - Popolazione residente in età di oltre 10 anni in attesa di prima occupazione, per sesso, età e grado di istruzione.
- » 25 - Popolazione residente in età di oltre 10 anni in attesa di prima occupazione, per sesso, grado di istruzione e provincia.
- » 26 - Laureati in attesa di prima occupazione, per sesso, tipo di laurea e provincia.
- » 27 - Diplomi in attesa di prima occupazione, per sesso, tipo di diploma e provincia.
- » 28 - Casalinghe per grado di istruzione e provincia.
- » 29 - Casalinghe per grado di istruzione secondo il ramo di attività economica o la condizione non professionale del capo famiglia.
- » 30 - Studenti di ogni ordine e grado in età di oltre 10 anni, per sesso, età e titolo di studio.



13. La massa dei dati raccolti relativamente alle abitazioni, fatte oggetto di un censimento vero e proprio, è stata organicamente distribuita nelle ventiquattro tavole indicate qui di seguito:

- TAVOLA 1 - Abitazioni occupate e non occupate, stanze e vani accessori.
- » 2 - Abitazioni occupate e non occupate e stanze, per piano ove sono situate.
  - » 3 - Abitazioni occupate e non occupate per servizio installato.
  - » 4 - Abitazioni occupate per servizi installati; stanze, famiglie e abitanti.
  - » 5 - Abitazioni occupate, con cucina e altri cinque servizi (acqua potabile, latrina, bagno, elettricità, gas); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.
  - » 6 - Abitazioni occupate con cucina e altri quattro servizi (acqua potabile, latrina, bagno, elettricità); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.
  - » 7 - Abitazioni occupate, con cucina e altri tre servizi (acqua potabile, latrina, bagno); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.
  - » 8 - Abitazioni occupate, con cucina e altri tre servizi (acqua potabile, latrina, elettricità); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.
  - » 9 - Abitazioni occupate, con cucina e altri due servizi (acqua potabile e latrina); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.
  - » 10 - Abitazioni occupate, con cucina e un altro servizio (acqua potabile); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.
  - » 11 - Abitazioni occupate, con cucina e un altro servizio (latrina); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.
  - » 12 - Abitazioni occupate e non occupate per titolo di godimento.
  - » 13 - Abitazioni occupate in proprietà, per servizi installati, ramo di attività economica e condizione sociale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti.
  - » 14 - Abitazioni occupate in affitto, per servizi installati, ramo di attività economica e condizione sociale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti.

TAVOLA 15 - Abitazioni occupate per numero di stanze e numero di abitanti.

- » 16 - Abitazioni occupate da una sola famiglia, per numero di stanze e numero di abitanti.
- » 17 - Abitazioni occupate da due o più famiglie, per numero di stanze e numero di abitanti.
- » 18 - Abitazioni occupate per grado di affollamento; stanze, famiglie e abitanti.
- » 19 - Abitazioni occupate non affollate, per numero di stanze e relative famiglie e abitanti.
- » 20 - Abitazioni occupate affollate, per numero di stanze e relative famiglie e abitanti.
- » 21 - Abitazioni occupate sovraffollate, di primo grado per numero di stanze; famiglie e abitanti.
- » 22 - Abitazioni occupate sovraffollate, di secondo grado per numero di stanze; famiglie e abitanti.
- » 23 - Abitazioni occupate sovraffollate, di terzo grado per numero di stanze; famiglie e abitanti.
- » 24 - Abitazioni occupate per grado di affollamento, ramo di attività economica e condizione sociale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti.

14. Esaurita l'analisi degli aspetti fondamentali del censimento di cui si è detto nei punti precedenti, hanno formato oggetto di tabellazione anche i caratteri di interesse meno generale rilevati direttamente (stranieri) ovvero dedotti per via indiretta (longevi), nonché particolari modalità e nuove combinazioni o classificazioni dei caratteri già distribuiti nelle tabelle precedentemente elencate.

È stato così completato il quadro dei risultati del censimento che si sono potuti esporre in forma generale e riassuntiva nel volume di cui è cenno al punto 15 del successivo capitolo 15.

Le nuove tavole in questione sono le seguenti:

TAVOLA 2 - Comuni per ampiezza demografica e provincia.

- » 3 - Comuni per superficie territoriale e popolazione residente, per provincia.
- » 4 - Comuni per altitudine e popolazione residente, per provincia.
- » 5 - Frazioni geografiche abitate e disabitate per provincia: abitate per ampiezza demografica, disabitate per specie.

TAVOLA 6 - Centri abitati e disabitati per provincia: abitati per ampiezza demografica.

- » 7 - Nuclei abitati e disabitati per provincia: abitati per ampiezza demografica.
- » 9 - Famiglie e convivenze e relativi componenti per sesso, per provincia.
- » 12 - Famiglie e componenti per tipo e provincia.
- » 13 - Famiglie e componenti, per tipo e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.
- » 14 - Famiglie e componenti, per condizione professionale o non professionale del capo famiglia e per provincia.
- » 15 - Famiglie per ampiezza, per condizione professionale o non professionale del capo famiglia, per regione.
- » 17 - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per numero di figli conviventi, ramo di attività economica del capo famiglia e provincia.
- » 19 - Convivenze per specie, numero di componenti permanenti e presenti e per provincia.
- » 22 - Popolazione residente, per sesso, età e provincia.
- » 23 - Popolazione presente, per sesso, età e provincia.
- » 27 - Popolazione residente per luogo di nascita e regione di residenza.
- » 28 - Longevi residenti, per sesso, anno di età, stato civile e provincia.
- » 29 - Popolazione residente attiva e non attiva, per provincia.
- » 31 - Popolazione residente attiva, per sesso, età e professione.
- » 32 - Popolazione residente attiva, per sesso, professione e regione.
- » 33 - Popolazione residente attiva, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.

TAVOLA 34 - Popolazione residente attiva, per sesso, ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica e regione.

- » 37 - Popolazione residente di oltre 6 anni, per sesso, grado di istruzione e provincia.
- » 38 - Popolazione residente attiva e non attiva in età di oltre 6 anni, per sesso e grado di istruzione: attiva, per ramo di attività economica e posizione nella professione; non attiva, per condizione non professionale.
- » 39 - Popolazione residente attiva, per sesso, grado di istruzione e professione.
- » 40 - Popolazione residente attiva, per grado di istruzione, settore di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- » 46 - Abitazioni occupate in proprietà, per condizione professionale o non professionale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti.
- » 47 - Abitazioni occupate in affitto, per condizione professionale o non professionale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti.
- » 48 - Abitazioni occupate, per numero di stanze e numero di abitanti e per regione.
- » 50 - Abitazioni occupate per grado di affollamento, condizione professionale o non professionale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti; per regione.
- » 51 - Stranieri residenti e presenti, per sesso e cittadinanza.
- » 52 - Stranieri residenti e presenti, per sesso, cittadinanza e provincia di dimora in Italia.
- » 53 - Stranieri residenti in condizione professionale, per professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.

## CAPITOLO 15

### PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

#### SEZIONE I — GENERALITÀ

1. Le rilevazioni statistiche in genere — e a maggior ragione i censimenti della popolazione — non vengono eseguite per uso più o meno esclusivo delle persone che a titolo di studiosi o di dirigenti di organi ufficiali ne curano la realizzazione, ma per utilità sia pratica che scientifica di una ben più larga cerchia di persone, che ne utilizzano i risultati a fini di interesse generale. Occorre pertanto che i risultati degli spogli e della intavolazione di cui è stato detto ai due precedenti capitoli, siano pubblicati nel senso più lato della parola, cioè portati a conoscenza di terzi sia a mezzo di stampa, sia a mezzo di altra forma di divulgazione.

Nel caso dei censimenti, in particolare, la pubblicazione dei risultati costituisce per l'Istituto centrale di statistica un preciso compito istituzionale, che deve essere assolto con la massima scrupolosità. Si tratta, in sostanza, di dare corso al piano di pubblicazione che, come si è detto, viene predisposto in linea di massima in sede di studio del piano di rilevazione e perfezionato in connessione con la attuazione dei piani degli spogli meccanografici e delle operazioni di tabellazione.

2. Il piano per l'esposizione completa dei risultati del IX Censimento, basato sulla più ampia utilizzazione delle notizie raccolte, prevede un vasto ed organico sistema di tavole statistiche, articolate in più volumi ciascuno dei quali è dedicato ad un particolare aspetto tra quelli che sono stati oggetto della rilevazione; esso prevede altresì una relazione tecnica per una obiettiva e completa documentazione in merito alle diverse operazioni connesse con il censimento.

I volumi fondamentali pubblicati, di cui più avanti sono illustrati la struttura e il contenuto, sono i seguenti:

Volume	I - Dati sommari per comune
»	II - Famiglie e convivenze
»	III - Sesso, età e stato civile
»	IV - Professioni
»	V - Istruzione
»	VI - Abitazioni
»	VII - Dati generali riassuntivi
»	VIII - Atti del censimento

3. Ad ogni volume sono premesse le particolari avvertenze e definizioni pertinenti alla materia specifica in esso trattata, al fine di eliminare le eventuali incertezze che possono sorgere nella interpretazione dei dati allorchè si consultano le tavole statistiche in cui sono riportati; ciò anche per non obbligare chi è interessato allo studio di un dato volume a dover ricorrere ad altre fonti sussidiarie di ragguagli tecnici.

Va da sè che, data l'unicità dei criteri informativi, ogni cura è stata posta per consentire tutti i raffronti possibili tra un volume e l'altro, in modo da pervenire ad un quadro d'insieme capace di illustrare sia particolari situazioni ambientali, sia la struttura generale dello Stato nel suo complesso. A questo si arriva partendo da dati cosiddetti sommari, o generali, per poi approfondire man mano l'analisi di questo o quel settore, analisi sempre superabile attraverso la sintesi dei totali regionali, o di classe, o di ramo, per chi tende a visioni sintetiche.

4. Il successo editoriale delle pubblicazioni, già apparso evidente fin dall'uscita del volumetto « Primi

risultati generali dei censimenti», subito esaurito nonostante l'elevata tiratura, conferma una volta di più la generale attesa da parte del pubblico dei risultati del censimento, di cui si avverte ovunque l'importanza anche riguardo alle numerose finalità amministrative che possono essere soddisfatte attraverso la conoscenza delle caratteristiche demografiche del paese, messe nella massima evidenza appunto da tali risultati.

5. La sezione 2 del presente capitolo tratta del volume dei dati provvisori, pubblicato, com'è ovvio, in via del tutto preliminare, e del volume in cui sono riportati i dati definitivi sulla popolazione residente (legale) dei comuni. La sezione 3 è dedicata agli otto volumi veri e propri del censimento. Nella sezione 4 sono illustrate altre due pubblicazioni per la cui realizzazione i dati di censimento hanno costituito l'insostituibile punto di partenza.

#### SEZIONE 2 — DATI PROVVISORI E POPOLAZIONE LEGALE DEI COMUNI

6. Ultimate le operazioni di raccolta del materiale di censimento, non appena l'Istituto centrale di statistica ha potuto disporre dei dati provvisori relativi alla popolazione residente e presente ed al numero delle abitazioni e dei vani utili, per il complesso dello Stato, ha provveduto a renderli di dominio pubblico attraverso la radio.

Allo scopo poi di venire incontro alle giuste esigenze della stampa quotidiana e periodica di avere informazioni autorizzate più particolareggiate sui risultati dei censimenti, nel N. 20 del 1° dicembre 1951 della serie speciale «Censimenti» del Notiziario Istat sono stati pubblicati dati sommari sulla popolazione residente, distinta per sesso, e sulle abitazioni e relativi vani utili, per provincia, regione e per ciascun comune con oltre 100.000 abitanti. Tali dati erano stati desunti dai prescritti riepiloghi compilati dai comuni e telegraficamente trasmessi all'Istituto entro il 26 novembre 1951. I dati sulla popolazione residente della provincia di Rovigo e del comune di Cavarzere (Venezia) erano stati determinati a calcolo, poichè in queste circoscrizioni le operazioni di censimento erano state sospese a causa della alluvione verificatasi nel Polesine.

7. Immediatamente dopo che erano pervenuti allo Istituto i prospetti riassuntivi compilati dagli uffici comunali, è stato pubblicato il volume «Primi risultati generali dei censimenti». In tale volume sono stati esposti i dati provvisori desunti dai detti prospetti riassuntivi e riguardanti sia il censimento della popolazione e delle abitazioni, sia il censimento industriale e commerciale.

Il volume, che consta di otto tavole, è diviso in

tre parti. La prima parte (tavv. 1 e 2) riguarda il censimento della popolazione e fornisce i dati sulla popolazione residente e presente per regione, provincia e comune. Nella tavola 1 la popolazione residente è analizzata per sesso; in essa sono altresì riportati, per il confronto, i dati sulla popolazione residente censita il 21 aprile 1936. La seconda parte (tav. 3) considera le abitazioni e stanze per regione, provincia, comuni capoluoghi e altri comuni con oltre 30.000 abitanti. I dati relativi alla provincia di Rovigo ed al comune di Cavarzere (Venezia), determinati a calcolo per le ragioni anzidette, figurano soltanto nella tavola 1A, concernente la popolazione delle regioni e delle provincie.

La terza parte (tavv. 4, 5, 6, 7, 8), dedicata al censimento industriale e commerciale, esamina ditte, unità locali e addetti per classi, sottoclassi e rami o settori di attività economica, per il complesso dello Stato, per regione, provincia, comuni capoluoghi e altri comuni con oltre 30.000 abitanti.

Inoltre in appendice al volume figurano i dati relativi alla zona A del Territorio di Trieste ed un estratto della classificazione provvisoria delle attività economiche.

8. I dati definitivi della popolazione residente (legale) dei singoli comuni sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 15 dicembre 1954. In seguito l'Istituto centrale di statistica ha raccolto tali dati nell'apposito volume «Popolazione legale dei comuni», che reca in appendice una tavola riassuntiva per provincia e regione, nonchè l'elenco alfabetico dei comuni con l'indicazione della provincia di appartenenza.

## SEZIONE 3 — GLI OTTO VOLUMI DEL CENSIMENTO

9. Il Volume I « Dati sommari per comune » si articola in novantadue fascicoli, corrispondenti ad altrettante provincie (inclusa Trieste) e comprendenti ciascuno dieci tavole. Nella tavola 1 sono riportati, per ciascun comune, la superficie territoriale e i dati relativi alla popolazione residente, analizzata secondo la forma di insediamento (centri, nuclei, case sparse), e alla popolazione presente; nella tavola 2 sono elencate, per ciascun comune, le frazioni geografiche e le relative località abitate (centri e nuclei), per ognuna delle quali vengono forniti i dati dell'altitudine e della popolazione residente; nelle tavole 3 e 4 la popolazione residente di ciascun comune è classificata secondo il sesso, l'età e lo stato civile; la tavola 5 analizza i censiti secondo il grado di istruzione; le tavole 6 e 7 sono dedicate agli aspetti professionali: la popolazione attiva è classificata secondo il ramo di attività economica e la posizione nella professione, la popolazione non attiva secondo alcuni gruppi di condizioni non professionali; la tavola 8 esamina le famiglie secondo la condizione del capo famiglia; le tavole 9 e 10 riguardano le abitazioni, occupate e non occupate, classificate per numero di stanze e relativi abitanti, per titolo di godimento e per servizi installati, nonchè gli altri alloggi.

A ciascun fascicolo provinciale, inoltre, è allegata una planimetria della provincia, dalla quale risultano i confini territoriali e la classe di ampiezza demografica dei singoli comuni, nonchè le principali arterie di comunicazione. Tale planimetria manca nel fascicolo del Territorio di Trieste, non essendo intervenuto un accordo internazionale circa il definitivo confine territoriale.

Il Volume I è corredato di due appendici. Nella appendice A « Dati riassuntivi provinciali » figurano le stesse tavole dei fascicoli provinciali nelle quali sono riportati i totali di provincia dei singoli fascicoli: manca naturalmente la tavola 2, che riflette la popolazione delle frazioni geografiche e delle località abitate dei singoli comuni. L'appendice B « Circostrizioni ecclesiastiche » è formata di tre tavole: nelle prime due le parrocchie sono classificate per diocesi e provincia di appartenenza e per classe di ampiezza demografica; nella terza è riportata la popolazione residente, distinta per sesso, di ciascuna delle 24.615 parrocchie esistenti in Italia alla data del censimento, classificate per diocesi e comune di appartenenza.

10. Il Volume II « Famiglie e convivenze » consta di trentadue tavole. Nelle tavole da 1 a 13 le famiglie sono analizzate secondo la composizione ed il tipo, alternativamente per provincia o per condizione sociale del capo famiglia. Nella tavola 14 le famiglie sono analizzate secondo il numero dei componenti, il ramo di attività economica, la posizione nella professione e l'età del capo famiglia. La tavola 15 considera le famiglie per tipo e secondo il ramo di attività economica, la professione e la posizione nella professione del capo famiglia. Dalla tavola 16 alla tavola 26 si ha un'analisi dettagliata delle famiglie per numero di componenti, e per ramo di attività economica e posizione nella professione del capo famiglia, per provincia. La tavola 27 considera, sempre per provincia, le famiglie con capo famiglia in condizione non professionale, secondo il numero di componenti. Nella tavola 28 le famiglie sono classificate secondo il numero dei figli conviventi e secondo l'età e il ramo di attività economica del capo famiglia, per provincia. Nella tavola 29 il numero dei componenti in condizione professionale è messo in relazione col numero dei componenti in totale.

Le tavole da 30 a 32 sono dedicate alle convivenze, classificate per specie, per numero di componenti permanenti e presenti, e per provincia.

Al volume è allegata la « Classificazione delle professioni, arti e mestieri e delle condizioni non professionali » predisposta ai fini del censimento, nonchè una tabella di ragguaglio tra i gruppi di tale classificazione e i raggruppamenti della classificazione « abbreviata », adottata per la tavola 15.

11. Nel Volume III « Sesso, età, stato civile, luogo di nascita » l'analisi dei dati viene effettuata in cinque tavole, dedicate alternativamente alla popolazione residente e alla popolazione presente. I caratteri esaminati sono il sesso, l'età, lo stato civile, l'anno e il luogo di nascita, combinati fra loro.

12. Le prime nove delle undici tavole che compongono il Volume IV « Professioni » esaminano la popolazione residente attiva per sesso, età, professione (secondo la classificazione abbreviata), posizione nella professione, ramo di attività economica e provincia. In particolare, nella tavola 5 il ramo di attività economica è combinato con l'ampiezza demografica dei comuni; nelle tavole 7 e 9 l'analisi è spinta, rispettivamente, alla classe e sottoclasse, e

alla classe, sottoclasse e categoria di attività economica. Le tavole 10 e 11 riguardano la popolazione residente non attiva in età di 10 anni ed oltre, classificata per sesso, età, condizione e provincia.

Anche in questo volume sono riportate, in allegato, la classificazione professionale adottata per il censimento e la tabella di ragguaglio tra tale classificazione e quella « abbreviata ».

**13.** Il Volume V « Istruzione » è costituito di trenta tavole, di cui le prime due danno un quadro generale del grado d'istruzione di tutta la popolazione in età da 6 anni in poi e della popolazione in condizione professionale.

Nelle tavole da 3 a 22 i caratteri del sesso, età, professione, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia di residenza sono esaminati in relazione al grado di istruzione e cioè: laureati (tavv. 7-10); forniti di licenza di scuola media inferiore (tavv. 11-13); forniti di titolo di studio di scuola elementare (tavv. 14-16); privi di titolo di studio (tavv. 17-19); analfabeti (tavv. 20-22). La tavola 23 è dedicata alla popolazione in età di oltre 10 anni in condizione non professionale, distinta per sesso, grado di istruzione e condizione. Nelle tavole da 24 a 27 i censiti in attesa di prima occupazione sono classificati secondo il sesso, l'età, il grado d'istruzione (i laureati e i diplomati anche secondo il tipo di laurea o di diploma) e per provincia. Le tavole 28 e 29 riguardano le casalinghe per grado d'istruzione, rispettivamente per provincia e per ramo di attività economica o condizione non professionale del capo famiglia. Nella tavola 30 sono riportati i dati sugli studenti in età di oltre dieci anni, per sesso, età e titolo di studio già conseguito.

Al volume sono allegate la classificazione sistematica delle professioni e la tabella di ragguaglio con la classificazione « abbreviata ».

**14.** Il censimento delle abitazioni è trattato con dovizia di particolari nel Volume VI « Abitazioni », che consta di ventiquattro tavole. Le prime tre offrono un quadro panoramico della situazione delle abitazioni in Italia al 4 novembre 1951; i caratteri considerati sono: il numero delle abitazioni, delle stanze e dei vani accessori, i servizi installati e il piano ove sono ubicate le abitazioni, per provincia, e (limitatamente alle tavv. 1 e 2), nell'ambito di ciascuna provincia, distintamente per il comune capoluogo e per il complesso degli altri comuni. Nelle tavole da 4 a 11 si ha un esame dettagliato dei servizi installati, sempre per provincia, comune capoluogo e complesso degli altri comuni. Le tavole da 12 a 14 sono dedicate ai titoli di godimento: di essi vengono messi in evidenza la proprietà e l'affitto,

che sono posti in relazione al ramo di attività economica e alla condizione sociale del capo famiglia; nelle tavole 13 e 14, inoltre, i dati sono distribuiti per regione e, nell'ambito di ciascuna regione, distintamente per il complesso dei comuni capoluoghi e per il complesso degli altri comuni.

Nelle tavole da 15 a 17, che riguardano le abitazioni occupate da una o più famiglie, il numero delle stanze è messo in relazione con il numero degli abitanti, per provincia, comune capoluogo e complesso degli altri comuni. Il grado di affollamento delle abitazioni occupate è esaminato nelle tavole da 19 a 23, per provincia, comune capoluogo e altri comuni; nella tavola 24 il grado di affollamento è messo in relazione con il ramo di attività economica e la condizione sociale del capo famiglia e, nell'ambito di ciascuna regione, distintamente per il complesso dei comuni capoluoghi e per il complesso degli altri comuni.

**15.** Il Volume VII « Dati generali riassuntivi » è articolato in sette sezioni, riflettenti i vari aspetti della popolazione censita. Particolare importanza rivestono la prima e l'ultima sezione, in quanto contengono dati non pubblicati negli altri volumi del censimento. La prima sezione è dedicata alla distribuzione territoriale della popolazione ed è composta di otto tavole nelle quali i comuni sono classificati secondo la superficie, l'altitudine, l'ampiezza demografica, mentre le frazioni geografiche, i centri, i nuclei e le parrocchie vi sono trattati secondo l'ampiezza demografica.

Nell'ultima sezione, che consta di tre tavole, sono riportati i dati relativi agli stranieri censiti in Italia, classificati per sesso, paese di provenienza, provincia di dimora in Italia, ramo di attività economica e posizione nella professione.

Le rimanenti sezioni seguono un andamento parallelo ai volumi del censimento, dei quali possono considerarsi un estratto: Famiglie e convivenze; Sesso, età, stato civile, luogo di nascita; Professioni; Istruzione; Abitazioni.

**16.** Nel presente Volume VIII « Atti del Censimento » è stata raccolta tutta la vasta materia attinente alle operazioni di censimento, da quelle preliminari relative alla preparazione della base territoriale a quelle di raccolta e di elaborazione dei dati fino alla pubblicazione di essi. L'esposizione è fatta in ordine cronologico, tenendo tuttavia presente la concatenazione logica dei vari aspetti della materia.

Scopo della pubblicazione è di costituire una documentazione per utilità di chi voglia approfondire il significato dei risultati del censimento, nonchè,



in particolare, di coloro che si dovranno occupare dei futuri censimenti. A tal fine, al volume sono allegati, in fac-simile, tutti i modelli di rilevazione e ausiliari impiegati, nonchè le classificazioni professionali adottate per l'elaborazione dei dati di censimento e gli

schemi attinenti ai piani degli spogli meccanografici.

In appendice, infine, sono riportate le disposizioni di legge emanate a tutto il 31 dicembre 1955, che fanno riferimento ai dati di censimento.

## SEZIONE 4 — ALTRE PUBBLICAZIONI

17. Seguendo quella che ormai può definirsi una tradizione, anche in occasione del IX Censimento generale della popolazione, a completamento delle elaborazioni statistiche dei dati di censimento, è stato pubblicato in nuova edizione aggiornata il « Dizionario ufficiale dei comuni e dei centri abitati ». La maggior parte delle notizie contenute in tale volume è stata rilevata direttamente presso i comuni, mediante apposito modello. Soltanto pochi dati sono stati desunti dalla documentazione già in possesso dell'Istituto centrale di statistica. Il numero e la denominazione dei comuni fanno riferimento alla situazione esistente al 31 marzo 1955, in quanto si è tenuto conto delle variazioni di territorio e di nome verificatesi fino a tale data. Il numero e la denominazione dei centri abitati, invece, sono riferiti alla data del censimento, salvo per quanto concerne il comune di appartenenza, la cui situazione è aggiornata al 31 marzo 1955.

Nell'unica tavola di cui è costituito il Dizionario, i comuni sono elencati in ordine alfabetico nello ambito della propria provincia, e i centri sono elencati in ordine alfabetico nell'ambito dei rispettivi comuni di appartenenza. Le notizie contenute nel volume riguardano:

— per i comuni, l'altitudine massima e minima e la popolazione residente al 4 novembre 1951;

— per i centri, l'altitudine (con riferimento al principale luogo di raccolta), la popolazione residente al censimento, le condizioni di viabilità e dei pubblici trasporti, la distanza dal centro principale, i servizi postelegrafonici, gli esercizi alberghieri e di ristoro, gli sportelli bancari, l'approvvigionamento idrico, le fognature, le sedi delle condotte medica e

ostetrica, nonchè delle stazioni e dei comandi dei carabinieri; le farmacie, gli ospedali, gli istituti di istruzione, i servizi ricreativi, le circoscrizioni giudiziarie e finanziarie, le chiese officiate.

In calce è riportato un elenco dei comuni e dei centri abitati in ordine alfabetico.

18. Infine, i dati del IX Censimento generale della popolazione — unitamente a quelli del III Censimento generale dell'industria e del commercio — sono stati presi a base per una pubblicazione sulle caratteristiche demografiche ed economiche dei grandi comuni, considerando tali i comuni capoluoghi di provincia e, fra i comuni non capoluoghi, quelli aventi una popolazione di oltre 50.000 abitanti.

Il volume è stato concepito allo scopo precipuo di offrire una base statistica per lo studio dei problemi di carattere demografico ed economico di tali comuni i quali per primi ne possono trarre vantaggio per l'attuazione dei compiti di natura amministrativa e tecnica che essi sono chiamati a svolgere nell'ambito delle proprie attribuzioni.

L'esposizione dei dati nelle varie tavole è fatta, generalmente, tenendo conto delle suddivisioni interne del complesso urbano dei vari comuni, suddivisioni che, a causa di vari fattori di ordine geografico, storico, tradizionale, ecc., presentano talora aspetti particolari, talchè dalla determinazione delle suddivisioni stesse è stato escluso qualsiasi criterio di uniformità, lasciando ciascun comune completamente libero di determinare le circoscrizioni di proprio interesse con riferimento alle quali sono stati rielaborati i dati di censimento.



*ALLEGATO 1*

LEGGI E REGOLAMENTO



## LEGGI E REGOLAMENTO

LEGGE 2 aprile 1951, n. 291.

PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO. LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.

In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.

#### Art. 2

Il censimento generale della popolazione rileverà in ciascun Comune:

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data del censimento. Saranno inoltre rilevate, per gli stranieri, la cittadinanza, e, per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e la data della loro assenza dalla famiglia o dalla convivenza;

d) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie della attività dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data del censimento, o lo era precedentemente se disoccupato;

e) per i conduttori di azienda agricola, zootecnica o forestale l'ampiezza e la forma della conduzione.

#### Art. 3

Il censimento generale dell'industria e commercio rileverà in ciascun Comune:

a) la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento e che esplicano la loro attività nell'industria, nei

trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione, nei servizi;

b) la natura giuridica delle unità di censimento e l'attività economica esercitata;

c) per tutte le unità di censimento: il personale addetto; i motori installati; i generatori di energia elettrica; i mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento, l'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950;

d) per gli stabilimenti, esercizi, opifici, laboratori industriali e per le miniere, qualunque sia la loro dimensione: le qualità e le quantità dei prodotti e sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950.

#### Art. 4

La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, alla specie della abitazione, alla abitabilità, al numero delle stanze e dei vani, alla esistenza e alle condizioni generali dei servizi di cucina, degli impianti di elettricità, gas, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, al titolo di godimento dei locali.

#### Art. 5

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1, saranno raccolte a mezzo dei fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni.

I fogli relativi al censimento generale della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per la immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni, i quali dovranno eseguire la revisione stessa entro il 31 dicembre 1952.

#### Art. 6

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Le operazioni di cui all'art. 1 si effettueranno a cura dello Istituto centrale di statistica e la spesa sarà tutta a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 7

Allo scopo di vigilare sullo svolgimento delle operazioni e rilevazioni statistiche e sulla elaborazione dei risultati è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di vigilanza composta come segue:

tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

tre membri del Consiglio superiore di statistica;

due rappresentanti dei datori di lavoro;  
due rappresentanti dei prestatori di opera.

Il direttore dell'Istituto centrale di statistica svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni e delle elaborazioni statistiche.

#### Art. 8

In ogni Comune a cura del sindaco sarà costituita una Commissione comunale di vigilanza. La Commissione sarà presieduta dal sindaco o da un suo delegato e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini, scelti tra le persone che per capacità o attività esercitate possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

#### Art. 9

I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori, i dirigenti delle ditte, delle aziende e degli esercizi sottoposti ai censimenti e in generale coloro che essendovi obbligati non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 20.000, che potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

#### Art. 10

Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui all'art. 1 sono vincolati al segreto d'ufficio, e non potranno essere comunicati nè a privati nè ad organi della pubblica amministrazione se non in forma riassuntiva e senza alcun riferimento individuale.

#### Art. 11

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica alle Prefetture e ai Comuni, come pure la corrispondenza e gli stampati spediti dalle Prefetture e dai Comuni all'Istituto centrale di statistica avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, sulle linee di navigazione in concessione.

#### Art. 12

Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica che dovessero essere importate dall'estero, saranno esenti dai diritti di confine.

#### Art. 13

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incarichi saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

#### Art. 14

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non potranno essere attuate variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

#### Art. 15

I prefetti, sentita la Commissione di vigilanza di cui all'art. 7, faranno eseguire di ufficio, ai sensi dell'art. 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie.

#### Art. 16

L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e commercio, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

Per la particolare elaborazione dei dati relativi ai vari settori delle industrie artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 17

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
24 settembre 1951, n. 981.

NORME PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1951,  
N. 291, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER IL IX CENSI-  
MENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E PER IL III CENSI-  
MENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto della Costituzione;  
Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291;  
Sentita la Commissione di cui all'art. 7 della predetta legge;  
Udito il parere del Consiglio di Stato;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
di concerto con i Ministri per l'Interno, per il Tesoro e per  
l'Industria ed il Commercio;

Decreta:

#### TITOLO I

#### UNITÀ E MODELLI DI RILEVAZIONE

#### Art. 1

Le unità di rilevazione del IX censimento generale della popolazione sono:

A) la famiglia, costituita dall'insieme di persone abitualmente conviventi (cioè che coabitano e costituiscono un'unica economia anche se limitata alla sola alimentazione), legate



da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonché da coloro che convivono con esse per ragioni di ospitalità, servizio, lavoro. La famiglia può essere anche costituita di una sola persona sia che viva da sola, sia che viva in casa d'altri purchè a titolo di semplice coabitazione. Più nuclei familiari coabitanti ma non conviventi, cioè con economie separate, costituiscono altrettante distinte famiglie;

B) la convivenza, costituita dall'insieme di persone conviventi, o anche solo coabitanti, per motivi religiosi o di cura o di assistenza o militari o di pena o d'istruzione o di ospitalità o di lavoro o di navigazione e simili.

#### Art. 2

Le unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale sono:

A) la ditta, che rappresenta l'unità economico-giuridica costituita dall'impresa;

B) l'unità locale costituita:

a) dallo stabilimento, opificio, cantiere, laboratorio, miniera, cava, bottega artigiana, esercizio, negozio e simili, vale a dire dalle singole unità, variamente denominate in relazione ai rami di attività economica, nelle quali si attua la produzione, la vendita dei beni o la prestazione dei servizi;

b) dalla sede amministrativa delle imprese o da altro ufficio amministrativo o commerciale comunque denominato, quando non siano annessi ad unità locali di cui alla lettera a), cioè non siano situati nello stesso edificio delle predette unità locali o in edifici adiacenti o posti nelle immediate adiacenze.

#### Art. 3

L'abitazione, quale unità di rilevazione dell'apposita indagine, è costituita da un insieme di vani (o anche da un vano solo) funzionalmente destinato all'abitare, che dispone di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data di censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una persona o da una famiglia o da più famiglie insieme coabitanti. Costituisce pure unità di rilevazione la grotta, baracca, cantina, magazzino, negozio, ufficio e simili che alla data di censimento sia adibita ad alloggio.

#### Art. 4

I modelli di rilevazione che devono essere adottati per il censimento della popolazione sono:

a) il foglio di famiglia (mod. CP 1);

b) il foglio di convivenza (mod. CP 2) e relativi intercalari (modelli CP 2 bis e CP 2 ter) nonché la scheda individuale per ospiti di esercizio alberghiero (mod. CP 3) e la scheda individuale per militare di carriera della marina imbarcato e costituente famiglia a sè stante (mod. CP 4).

I fogli e le schede anzidette sono conformi ai corrispondenti modelli allegati al presente regolamento (1).

#### Art. 5

I questionari che devono essere adottati per il censimento industriale e commerciale sono i seguenti:

a) Questionario generale di ditta (mod. CIC 1);

b) Questionario generale di unità locale (mod. CIC 2);

c) Questionario per il commercio ambulante (mod. CIC 3);

d) Questionario di produzione (mod. CIC 4).

I questionari anzidetti sono conformi ai corrispondenti modelli allegati al presente regolamento.

#### Art. 6

Le notizie concernenti l'indagine sulle abitazioni saranno raccolte con il foglio di famiglia, mod. CP 1, nell'apposito prospetto.

#### Art. 7

Le modalità di rilevazione saranno stabilite in apposite istruzioni predisposte dall'Istituto centrale di statistica.

### TITOLO II

#### POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE

#### Art. 8

La popolazione residente di ciascun comune è costituita dal complesso delle persone che hanno la dimora abituale nel comune stesso, anche se non vi sono iscritte nel registro della popolazione stabile, siano esse presenti oppure temporaneamente assenti dal comune alla data del censimento per una delle seguenti ragioni: a) affari, diporto, breve cura e simili; b) baliatico (bambini dati a balia); c) istruzione, riabilitazione, noviziato religioso; d) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di volontariato; e) servizio statale all'estero; f) missione fuori sede; g) attività svolte continuamente in comune diverso da quello ove è l'abitazione della famiglia, purchè coloro che si trovano in tali condizioni rientrino in famiglia almeno settimanalmente; h) lavori stagionali o comunque temporanei; i) mancanza di sede fissa di lavoro; l) imbarco su navi della marina militare o mercantile; m) ricovero temporaneo in luoghi di cura o di assistenza, compreso il ricovero in istituti psichiatrici se dura da meno di tre anni; n) detenzione in attesa di giudizio o condanna a pena inferiore a 5 anni o confino.

Le seguenti categorie di persone fanno parte della popolazione residente del comune per ciascuna categoria specificato: a) persone di servizio, istitutrici e simili, che abitano presso la famiglia in cui prestano servizio: comune di residenza della famiglia presso la quale prestano servizio; b) sfollati, profughi, persone senza fissa dimora: comune nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte.

Le persone che hanno dimora abituale in un comune nel cui registro di popolazione non possono essere iscritte in dipendenza di speciali disposizioni limitative, fanno parte della popolazione residente di tale comune e non di quello nel cui registro di popolazione stabile sono iscritte.

#### Art. 9

La popolazione presente di ciascun comune è costituita dal complesso delle persone presenti nel comune stesso al momento del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altri comuni o all'estero.

### TITOLO III

#### ORGANI DI CENSIMENTO

#### Art. 10

L'Istituto centrale di statistica è l'organo centrale dei censimenti. Esso impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti di sua competenza per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi.

#### Art. 11

Il Prefetto ha l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Egli si avvale, come organo esecutivo, dell'ufficio provinciale di censimento, di cui all'art. 13.

Nei casi di irregolarità ovvero di omissioni o ritardo degli adempimenti prescritti, il Prefetto adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.

(1) V. allegati al presente volume.

## Art. 12

Il Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.

Egli si avvale, come organo esecutivo, dell'ufficio comunale di censimento, di cui all'art. 14.

## Art. 13

Il Prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un ufficio provinciale di censimento, composto del Direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria nella sua veste di dirigente dell'ufficio provinciale di statistica, in qualità di dirigente, del Capo dell'ufficio provinciale di statistica e di un adeguato numero di funzionari, in qualità di ispettori provinciali di censimento, scelti tra il personale dell'ufficio provinciale di statistica e, in caso di insufficienza, tra il personale di concetto della prefettura, della camera di commercio industria e agricoltura, del comune capoluogo di provincia e di altri uffici pubblici locali.

Per il censimento industriale e commerciale possono essere chiamate a prestare la loro opera presso il predetto ufficio anche altre persone esperte in materia di rilevazioni economiche.

L'ufficio provinciale di censimento, posto alle immediate dipendenze del Prefetto e con sede presso l'ufficio provinciale di statistica, ha il compito di vigilare sulla tempestiva e regolare esecuzione delle operazioni di censimento affidate ai comuni.

Il personale chiamato a far parte dell'ufficio provinciale di censimento sarà temporaneamente distaccato dalle amministrazioni dalle quali dipende, per tutta la durata dei lavori.

L'Istituto centrale di statistica, sentito il Prefetto, determinerà, per ciascuna provincia, il numero di ispettori provinciali e delle persone che possono essere comunque chiamate a prestare la loro opera presso l'Ufficio provinciale di censimento.

## Art. 14

Il Sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, un ufficio comunale di censimento, composto del Segretario del comune o di un suo delegato (nella persona del Capo del servizio comunale di statistica, ove esista, o di altro funzionario comunale di concetto particolarmente preparato), in qualità di dirigente, e di altri impiegati del comune idonei, in numero adeguato alle necessità.

Per la consegna ed il ritiro dei questionari, l'ufficio comunale di censimento si avvale degli ufficiali di censimento nominati dal Sindaco nel numero stabilito a norma dell'art. 22.

## Art. 15

Il Prefetto deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una commissione provinciale di propaganda per i censimenti, da lui presieduta e composta: a) del Presidente della camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente; b) del Direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria e del Segretario della camera di commercio, industria e agricoltura; c) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; d) di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) di un delegato della curia vescovile; f) di un rappresentante del provveditorato agli studi; g) di eventuali altri esperti in materia di censimenti e di propaganda. Il Capo dell'ufficio provinciale di statistica vi esercita le funzioni di segretario.

La commissione, con sede presso la prefettura, ha il compito di svolgere opera di propaganda per far conoscere, con i mezzi ritenuti più idonei, l'importanza e le finalità dei censimenti.

## Art. 16

Il Sindaco deve costituire, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, la commissione comunale di vigilanza, da lui presieduta o da un suo delegato, e composta: di 6 membri per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; da 6 a 10 membri per i comuni con popolazione residente da 10.001 a 30.000 abitanti; da 10 a 14 membri per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.

A far parte della commissione devono essere chiamati: a) il Direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare designato dal Provveditore agli studi e, nei comuni capoluoghi di provincia, anche un rappresentante del provveditorato agli studi; b) un parroco designato dall'Ordinario diocesano; c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; d) esperti in materia di rilevazioni statistiche, fino a raggiungere il numero dei componenti fissato per il comune. Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento funge da segretario della commissione.

La commissione, oltre a vigilare sull'attività dell'ufficio comunale e degli ufficiali di censimento, è chiamata a svolgere opera di propaganda ed assistenza tecnica ai censiti per la corretta compilazione dei fogli di censimento.

## TITOLO IV

## OPERAZIONI PRELIMINARI

## Art. 17

Ogni ufficio comunale di censimento deve effettuare il censimento della popolazione, il censimento industriale e commerciale e la rilevazione delle abitazioni nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il IX Censimento generale della popolazione formato dal comune e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.

La rilevazione delle unità di censimento esistenti nelle zone di territorio in contestazione tra i comuni deve essere effettuata dai comuni cui le zone stesse sono state assegnate, ai soli effetti dei censimenti, dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna variazione potrà essere apportata al piano topografico senza l'approvazione dell'Istituto centrale di statistica.

## Art. 18

Il Sindaco deve accertare che ogni area di circolazione esistente nel comune abbia una propria denominazione; che ogni accesso esterno di abitazioni, opifici, negozi, esercizi e simili, abbia un proprio numero civico progressivo per ciascuna area di circolazione; che sia stato compilato lo stradario con la indicazione delle aree di circolazione e dei rispettivi numeri civici estremi, ripetuti e mancanti. Per i centri abitati che al censimento del 21 aprile 1936 risultarono con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, deve inoltre accertare che siano stati individuati gli isolati e che questi siano stati indicati sull'insulario e sullo stradario con esso collegato.

Le eventuali manchevolezze devono essere colmate, a cura del comune, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica.

## Art. 19

Il comune deve provvedere alla suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni di censimento, progressivamente numerate, allo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun ufficiale di censimento.

I nuclei abitati non possono essere scissi in due o più sezioni di censimento; ciascuna sezione non può comprendere edifici facenti parte di centri abitati diversi.

Le zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazioni territoriali devono essere costituite ciascuna in una o più sezioni di censimento che non comprendano altra parte del territorio comunale.

I limiti delle sezioni di censimento devono essere tracciati su un esemplare delle tavolette dell'Istituto geografico militare e su carte ingrandite per i grossi centri, sulle quali deve essere previamente tracciato il confine comunale e devono essere riportate le delimitazioni delle frazioni geografiche, dei centri abitati e dei nuclei abitati, come risultano dal piano topografico di cui all'art. 17.

I numeri distintivi delle sezioni di censimento devono essere riportati, oltre che sulle tavolette e sulle carte anzidette, sullo stradario e sull'insulario.

Per il censimento della popolazione e la connessa rilevazione delle abitazioni, ad ogni ufficiale di censimento saranno assegnate una o più sezioni che nel complesso comprendano, di norma, da 220 a 500 famiglie, secondo il grado di agglomerazione.

razione della popolazione e le condizioni di viabilità del territorio; per il censimento industriale e commerciale sarà affidato ad ogni ufficiale un gruppo di sezioni che nel complesso comprenda, di norma, 200 unità di censimento.

#### Art. 20

Per ciascuna sezione di censimento, il comune deve predisporre, entro la data stabilita dall'Istituto centrale di statistica, una cartina topografica di sezione, con l'indicazione: a) delle aree di circolazione e dei numeri civici estremi del tratto di esse compreso nella sezione; b) del numero di ciascun isolato e dei numeri civici estremi di ciascun tratto di area di circolazione che lo delimita, per i centri ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato; c) della linea di delimitazione del centro abitato, qualora la sezione comprenda territorio di un centro e territorio esterno ad esso; d) della linea di delimitazione di ciascun nucleo abitato; e) di altri particolari segni topografici utili che si ritenesse opportuno di aggiungere.

#### Art. 21

Per ciascuna sezione di censimento, l'ufficio comunale di censimento deve compilare, entro il 15 ottobre 1951, l'itinerario di sezione, nel quale devono essere elencate, nell'ordine in cui dovranno essere percorse dall'ufficiale di censimento, le aree di circolazione comprese nella sezione, con i rispettivi numeri civici estremi. Per i centri abitati ove sia stato adottato l'ordinamento per isolato, nell'itinerario devono essere elencati gli isolati compresi in ciascuna sezione, nell'ordine in cui l'ufficiale deve procedere al censimento delle unità di rilevazione in essi comprese.

#### Art. 22

L'Istituto centrale di statistica, sentiti i sindaci dei comuni, provvede a determinare il numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune.

Essi devono essere scelti tra i dipendenti del comune; in caso di insufficienza di impiegati comunali, potranno essere assunti dall'esterno, preferibilmente tra il personale di altri enti pubblici e tra il personale insegnante.

#### Art. 23

Gli ufficiali di censimento, oltre ad essere di buona condotta morale, devono possedere adeguata capacità intellettuale e sufficiente cultura generale e devono avere una chiara, ordinata e spedita scrittura, nonché attitudini fisiche tali da garantire un redditizio impiego della giornata di lavoro.

I candidati in possesso dei requisiti anzidetti devono essere sottoposti ad accertamento d'idoneità circa la conoscenza delle particolari istruzioni per la raccolta dei dati impartite dall'Istituto centrale di statistica e delle modalità di compilazione dei modelli di rilevazione.

Ai candidati idonei, da assumersi in ordine di merito nel numero fissato per il comune, sarà tenuto, a cura dell'ufficio comunale di censimento, un corso d'istruzione sulle modalità delle rilevazioni.

#### Art. 24

L'assunzione in servizio degli ufficiali di censimento, nel numero fissato per il comune, sarà fatta dal Sindaco, previa ratifica del Prefetto, con decorrenza dal 25 ottobre 1951 per quelli adibiti al censimento della popolazione e al contemporaneo accertamento delle unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale; con decorrenza dal 5 novembre 1951 per quelli adibiti al censimento industriale e commerciale.

La cessazione dal servizio avverrà in date diverse, per gruppi di ufficiali, secondo le esigenze connesse coi censimenti, in base alle istruzioni che saranno emanate al riguardo dallo Istituto centrale di statistica.

Ciascun ufficiale di censimento deve essere fornito, a cura del Sindaco, di una carta personale di autorizzazione alla raccolta dei dati, conforme al mod. CP 5 allegato al presente regolamento.

Gli ufficiali di censimento che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commetteranno mancanze o si dimostrassero inadeguati saranno immediatamente licenziati dal Sindaco, salva l'ap-

plicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 54, e saranno sostituiti con altri elementi che abbiano superato l'accertamento d'idoneità di cui all'art. 23.

I compensi di cui all'articolo 13 della legge devono essere conteggiati per ogni giornata di effettivo lavoro e saranno pagati al termine delle operazioni di raccolta dei dati; per gli ufficiali che saranno eventualmente trattenuti presso l'ufficio comunale di censimento, il compenso relativo a questo secondo periodo sarà pagato al termine delle operazioni di revisione.

#### Art. 25

Tutti i modelli allegati al presente regolamento, ed eventualmente gli altri modelli ausiliari che l'Istituto centrale di statistica ritenesse opportuno di adottare, saranno forniti dall'Istituto stesso.

Presso gli uffici provinciali di censimento saranno costituiti depositi dei modelli anzidetti per eventuali integrazioni ai comuni.

Del movimento di tutti i modelli deve essere tenuta apposita contabilità centrale, a cura dell'Istituto centrale di statistica, e provinciale, a cura degli uffici provinciali di censimento.

I modelli devono essere conservati con cura e devono essere utilizzati nel numero di copie strettamente necessario; quelli eventualmente eccedenti devono essere inviati dai comuni all'ufficio provinciale di censimento e da questo messi a disposizione dell'Istituto centrale di statistica.

#### Art. 26

I Sindaci dei comuni devono provvedere alla pubblicazione di due manifesti, uno in data 20 ottobre 1951 per il censimento della popolazione e per l'indagine sulle abitazioni, e l'altro in data 30 ottobre 1951 per il censimento industriale e commerciale.

I manifesti saranno forniti dall'Istituto centrale di statistica in numero di esemplari adeguato rispettivamente alla ampiezza demografica e all'importanza economica di ciascun comune.

#### Art. 27

A cura dell'Istituto centrale di statistica saranno illustrate agli ispettori centrali, ai dirigenti degli uffici provinciali di censimento, a quelli degli uffici di censimento dei capoluoghi di provincia e agli ispettori provinciali le modalità di censimento, allo scopo di realizzare uniformità di interpretazione delle istruzioni diramate dall'Istituto stesso.

Analoghe illustrazioni saranno fatte, a cura dell'ufficio provinciale di censimento, ai dirigenti degli uffici comunali di censimento.

### TITOLO V

#### DISTRIBUZIONE, COMPILAZIONE E RITIRO DEI MODELLI DI RILEVAZIONE

#### Art. 28

L'ufficiale di censimento, fornito della cartina topografica di sezione di cui all'art. 20 e dell'itinerario di sezione di cui all'art. 21, deve effettuare la distribuzione dei modelli di rilevazione seguendo l'ordine delle aree di circolazione e degli isolati, quale risulta nell'itinerario di sezione.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere consegnati in duplice esemplare al capo della famiglia o della convivenza o a chi ne fa le veci; i questionari del censimento industriale e commerciale devono essere invece consegnati in unico esemplare al titolare dell'unità economica, o a chi lo rappresenta.

La consegna dei fogli di famiglia agli agenti diplomatici e consolari di nazionalità straniera deve essere fatta, rispettivamente, a cura del Ministero degli affari esteri e della Prefettura.

Per le unità di rilevazione per le quali non sia stato possibile consegnare i relativi modelli, l'ufficiale di censimento deve compilare un apposito elenco, in cui siano indicate le ragioni della mancata consegna, da rimettere giornalmente all'ufficio comunale di censimento. Questo provvederà ad effettuare gli

accertamenti del caso e, occorrendo, a consegnare direttamente i modelli di rilevazione.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere consegnati a decorrere dal 25 ottobre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, a decorrere dal 5 novembre 1951.

#### Art. 29

Durante il giro di distribuzione dei modelli di rilevazione, l'ufficiale di censimento deve compilare lo stato di sezione provvisorio, in cui deve prender nota delle unità di rilevazione e del giorno di consegna dei modelli stessi.

Le persone che ricevono i modelli di rilevazione sono tenute ad apporre la propria firma sullo stato di sezione provvisorio.

Lo stato di sezione provvisorio sarà completato, all'atto del ritiro dei modelli di rilevazione, con l'indicazione del giorno di ritiro.

#### Art. 30

La compilazione dei modelli di rilevazione deve essere eseguita, di norma, dal capo famiglia o convivenza, o da chi dispone delle abitazioni se queste non sono occupate, o dal titolare dell'unità economica, o da chi ne fa le veci o li rappresenta.

Le notizie da indicare sui fogli di famiglia e di convivenza devono riferirsi alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951; le notizie e i dati da indicare sui questionari del censimento industriale e commerciale devono riferirsi, secondo la loro diversa natura, al giorno 5 novembre 1951 ovvero all'anno solare 1950.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere compilati nella giornata del 4 novembre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, entro sette giorni da quello in cui sono stati consegnati agli interessati, e comunque non prima del 5 novembre.

I fogli delle famiglie interamente e temporaneamente assenti dal comune devono essere compilati dall'ufficio comunale di censimento l'ultimo giorno utile per il ritiro dei fogli, in base alle notizie risultanti dal registro della popolazione stabile e a precise informazioni assunte; tali fogli devono essere firmati dal Sindaco o da un assessore appositamente delegato.

#### Art. 31

Il ritiro dei modelli di rilevazione deve essere effettuato dall'ufficiale di censimento secondo lo stesso ordine seguito nella loro distribuzione.

I fogli di famiglia e di convivenza devono essere ritirati a decorrere dal 5 novembre 1951; i questionari del censimento industriale e commerciale, dal giorno successivo a quello dell'ultimazione della consegna.

Il Ministero degli affari esteri e le prefetture provvederanno a ritirare, il giorno 6 novembre 1951, i fogli di famiglia, rispettivamente, degli agenti diplomatici e degli agenti consolari di nazionalità straniera, che devono essere immediatamente trasmessi al sindaco del comune in cui essi abitano.

#### Art. 32

Nei comuni in cui le unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale non siano superiori a cento, è data facoltà agli uffici comunali di censimento di fare eseguire la consegna e il ritiro dei questionari dagli stessi ufficiali di censimento della popolazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto centrale di statistica.

#### Art. 33

All'atto del ritiro dei modelli di rilevazione, l'ufficiale di censimento deve accertarsi che essi siano stati compilati in modo leggibile, riempiti in tutte le loro parti e sottoscritti dall'interessato e che le notizie in essi indicate risultino attendibili.

Nel caso in cui l'interessato non sia stato in grado di compilare i modelli di rilevazione, la compilazione di essi deve essere effettuata dall'ufficiale di censimento, cui l'interessato deve fornire le notizie occorrenti.

#### Art. 34

Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare i modelli di rilevazione ovvero di fornire le notizie necessarie per la compilazione, integrazione o rettifica di essi, l'ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna all'ufficio comunale di censimento per le pratiche ulteriori.

#### Art. 35

Gli ufficiali di censimento devono consegnare giorno per giorno, all'ufficio comunale di censimento, tutti i modelli di rilevazione ritirati.

Essi devono altresì compilare l'elenco delle unità di rilevazione per le quali non fu possibile procedere al ritiro dei relativi modelli, indicandone le ragioni. Sulla base di tali segnalazioni, gli uffici comunali di censimento provvedono agli accertamenti del caso e al ritiro dei modelli di cui trattasi.

#### Art. 36

Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa saranno censite a cura del Ministero stesso, secondo le particolari norme che saranno concordate con l'Istituto centrale di statistica.

#### Art. 37

Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere sarà eseguito a mezzo delle capitanerie di porto.

#### Art. 38

Il censimento delle persone che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre si trovino a bordo di natanti non contemplati nell'articolo precedente, e che nella giornata del 4 novembre non ritornino presso le rispettive famiglie, sarà eseguito dai comuni, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a mezzo di appositi ufficiali di censimento.

#### Art. 39

Il censimento dei senzatetto sarà eseguito dagli uffici comunali di censimento, nella notte tra il 3 e il 4 novembre, a mezzo di appositi ufficiali di censimento.

#### Art. 40

L'Istituto centrale di statistica può consentire che i questionari compilati di determinate unità del censimento industriale e commerciale siano spediti dall'interessato all'Istituto stesso, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere presentata in visione all'ufficio comunale di censimento perchè ne sia presa nota sullo stato di sezione provvisorio.

#### Art. 41

L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero per tramite di altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche o economiche.

### TITOLO VI

#### REVISIONE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE E OPERAZIONI FINALI

#### Art. 42

L'ufficio comunale di censimento deve accertare che non siano sfuggite al censimento unità di rilevazione e che i modelli siano regolarmente compilati, provvedendo, al caso, al censimento delle unità sfuggite e al completamento e rettifica dei modelli di rilevazione irregolari, in presenza e con il concorso degli interessati.

Art. 43

L'ufficio comunale di censimento deve giornalmente totalizzare, sezione per sezione:

a) per il censimento della popolazione e per la rilevazione delle abitazioni, il numero dei fogli di famiglia e di convivenza e quello delle persone residenti nel comune, nonchè il numero delle abitazioni e quello dei vani utili;

b) per il censimento industriale e commerciale, il numero dei questionari compilati per ciascun modello.

I dati di cui sopra devono essere riportati in appositi computi giornalieri di sezione e quindi riepilogati.

I dati complessivi, risultanti dai riepiloghi, devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica, a mezzo telegramma.

Art. 44

Dopo che i modelli di rilevazione siano stati sottoposti ad una più approfondita revisione in conformità delle istruzioni diramate dall'Istituto centrale di statistica, l'ufficio comunale di censimento deve provvedere:

a) per il censimento della popolazione e per la rilevazione delle abitazioni, alla compilazione di stati di sezione definitivi, in duplice esemplare, e di prospetti riassuntivi, in triplice esemplare;

b) per il censimento industriale e commerciale, alla compilazione di elenchi definitivi di ciascuna categoria di attività economica, in triplice esemplare, e di una tavola riepilogativa, in quadruplici esemplare.

Una copia dei prospetti riassuntivi e della tavola riepilogativa deve essere spedita, per raccomandata, all'Istituto centrale di statistica; una copia degli elenchi definitivi e della tavola riepilogativa deve essere spedita, per raccomandata, all'ufficio provinciale di censimento.

Art. 45

Il materiale di censimento (costituito degli stati di sezione provvisori; di un esemplare degli stati di sezione definitivi, dei prospetti riassuntivi, degli elenchi definitivi e della tavola riepilogativa; di un esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza; dei questionari del censimento industriale e commerciale) debitamente confezionato in pacchi e casse, deve essere spedito all'ufficio provinciale di censimento, il quale provvederà, a sua volta, ad inoltrarlo all'Istituto centrale di statistica, in unica spedizione per tutti i comuni della provincia.

Gli ispettori provinciali di censimento devono accertare che il materiale di ciascun comune sia completo e regolarmente ripartito e confezionato.

TITOLO VII

REVISIONE DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE  
E DELL'ANAGRAFE DELLE DITTE

Art. 46

I comuni devono effettuare la revisione del registro di popolazione servendosi dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi trattenuto.

Le istruzioni per la revisione anzidetta saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

Art. 47

Gli uffici provinciali del commercio e dell'industria devono effettuare la revisione dell'anagrafe delle ditte servendosi degli elenchi definitivi di ciascuna categoria di attività economica, trasmessi dai comuni all'ufficio provinciale di censimento.

Le istruzioni per la revisione anzidetta saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 48

Qualora nel corso della revisione di cui agli articoli 46 e 47, risultassero unità sfuggite al censimento, il comune deve

provvedere immediatamente a rilevare le famiglie e convivenze non censite, nonchè, in seguito a segnalazione dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria, le unità di attività economiche non censite.

I modelli di rilevazione compilati per le unità in questione devono essere immediatamente trasmessi all'Istituto centrale di statistica, in piego raccomandato.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49

L'Istituto centrale di statistica deve stabilire i calendari delle operazioni dei censimenti, in cui devono risultare le date di esecuzione delle varie operazioni dei censimenti stessi, che devono essere rigorosamente osservate dagli organi interessati.

Art. 50

Le persone di cui al 1° comma dell'art. 30 alle quali non fossero stati consegnati, dall'ufficiale di censimento, i prescritti modelli di rilevazione, hanno l'obbligo di farseli consegnare dall'ufficio comunale di censimento, entro i tre giorni successivi a quello ultimo stabilito per la consegna dei modelli stessi.

I modelli di rilevazione non ritirati dall'ufficiale di censimento devono essere restituiti, debitamente compilati, allo ufficio comunale di censimento, entro i tre giorni successivi a quello ultimo stabilito per il ritiro dei questionari.

Art. 51

Per le infrazioni all'art. 10 della legge, concernente il segreto d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), con le modifiche di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Art. 52

Una copia dei verbali di contravvenzione per infrazioni alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge deve essere trasmessa all'Istituto centrale di statistica contemporaneamente all'invio degli stessi alla competente autorità giudiziaria.

Art. 53

Gli enti e gli organi che usufruiscono della franchigia postale e del trasporto gratuito del materiale di censimento, devono osservare le istruzioni particolari impartite dai competenti ministeri.

Art. 54

Una parte, non inferiore al decimo, del compenso dovuto agli ufficiali di censimento sarà trattenuta dall'ufficio comunale di censimento, per essere corrisposta dopo che siano stati riveduti i modelli di rilevazione e sia stata accertata la loro regolare compilazione.

Qualora l'ufficio comunale di censimento riscontrasse omissioni nel ritiro dei modelli o irregolarità nella compilazione, potrà trattenerne, a titolo di multa, tutta o parte della somma anzidetta.

Art. 55

Ai comuni nei quali le operazioni di censimento si siano svolte con particolare regolarità, tempestività e precisione sarà rilasciato un Diploma d'onore, da assegnarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dell'Istituto centrale di statistica.

A tutti coloro che si siano distinti in attività e zelo ai fini della buona riuscita dei censimenti sarà rilasciato, dall'Istituto centrale di statistica, un diploma di benemeranza speciale o di benemeranza.

## Art. 56

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1951

*Firmato* : LUIGI EINAUDI

*C. Firmato* : PICCIONI - SCELBA - VANONI - CAMPILLI

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1085.

Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente periodo:

« I fondi occorrenti sono assegnati all'Istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione ».

## Art. 2

All'art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti ».

## Art. 3

Il primo comma dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è modificato come segue:

« Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi della opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati e in particolare:

a) dell'opera di personale insegnante di ruolo da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;

b) dell'opera di personale dell'Alto Commissariato della alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'Istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

c) dell'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive Amministrazioni, chiedano di essere temporaneamente distaccati presso l'Istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il lavoro;

d) dell'opera di personale dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio, nelle ore pomeridiane e senza pregiudizio della normale atti-

vità per i servizi di istituto della propria amministrazione, chiedono di rendere prestazione straordinaria, giornaliera, fino a cento ore al mese, in ragione di quattro ore giornaliere.

Al personale di cui alle lettere c) e d) si ricorrerà soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalle lettere precedenti.

Per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche, ed in particolare per il servizio meccanografico, l'Istituto centrale di statistica potrà assumere personale avventizio diurnista, con le modalità previste dal regolamento interno dell'Istituto, e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Tale personale non potrà eccedere le 150 unità.

## Art. 4

Al personale comandato presso l'Istituto centrale di statistica, ai sensi della presente legge, sarà corrisposta, in aggiunta al trattamento organico, al compenso per lavoro straordinario ed ai premi eccezionali, previsti dalle norme in vigore, una indennità di comando, graduata secondo i gradi del personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per il tesoro.

## Art. 5

La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è elevata da 2720 milioni a 3000 milioni di lire.

Alla maggiore spesa di 280 milioni di lire sarà provveduto con parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA

Visto il *Guardasigilli*, ZOLI

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1952.

Determinazione dell'indennità prevista dall'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1085, per il comando di personale presso l'Istituto Centrale di Statistica per i lavori relativi ai censimenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
di concerto con  
IL MINISTERO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291, recante provvedimenti per la esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione ed il III censimento generale dell'industria e del commercio;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1085, con la quale sono state apportate modificazioni alla menzionata legge 1951, n. 291;

Decreta:

## Art. 1

L'indennità di comando, prevista dall'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1085, a favore del personale comandato, ai sensi di detta legge e di quella 2 aprile 1951, n. 291, presso



l'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione dei lavori relativi al IX censimento generale della popolazione ed al III censimento generale dell'industria e del commercio, è determinata come segue:

## a) Personale di ruolo:

Grado IX e superiori . . . . .	L.	16.000	mensili
Grado X e XI . . . . .	»	14.000	»
Grado XII e XIII . . . . .	»	13.000	»
Commessi . . . . .	»	9.000	»
Uscieri . . . . .	»	7.000	»

## b) Personale non di ruolo:

Avventizi di 1ª categoria . . . . .	L.	13.000	mensili
Avventizi di 2ª categoria . . . . .	»	11.000	»
Avventizi di 3ª categoria . . . . .	»	9.000	»
Avventizi di 4ª categoria . . . . .	»	6.000	»

## Art. 2

Le misure fissate nel precedente articolo si applicano altresì al personale dipendente da enti pubblici nazionali e locali, comandato presso l'Istituto centrale di statistica a norma dell'art. 3, primo comma, lettera c) della legge 2 agosto 1952, n. 1085, secondo la parificazione del personale stesso al grado gerarchico o alla categoria del personale civile non di ruolo statale già effettuata in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Qualora detta parificazione ancora non fosse stata effettuata la parificazione stessa sarà, per intanto, determinata ai fini suindicati, mediante decreto da emanare dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente al quale appartiene il personale comandato e con il Ministro per il tesoro.

## Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Sella di Valsugana, 30 agosto 1952

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DE GASPERI

P. IL MINISTRO PER IL TESORO  
AVANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952  
Registro n. 69 Presidenza, foglio n. 112 - FERRARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 novembre 1954, n. 1149.

Popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 4 novembre 1951 (1).

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 291, che ha disposto il IX censimento generale della popolazione e il III censimento dell'industria e commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981, concernente le norme per l'esecuzione dei censimenti medesimi;

Visti i fogli del IX censimento generale della popolazione eseguito il 4 novembre 1951 e le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto centrale di statistica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

## Articolo unico

La popolazione residente in ciascun Comune della Repubblica, censita al 4 novembre 1951 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata

popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 2, lettera a), della legge 2 aprile 1951, n. 291, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 4 novembre 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1954

Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 85 - CARLOMAGNO

LEGGE 22 novembre 1954 n. 1106.

Comando di insegnanti presso l'Istituto Centrale di Statistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Il comando di cui all'art. 3, della lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche a personale insegnante del ruolo speciale transitorio, che abbia compiuto il periodo di prova.

## Art. 2

Possono essere utilizzati, per la durata dell'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di statistica per esigenze inerenti alla esecuzione del censimento di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le modalità previste allo art. 3, lettera a), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, anche i maestri elementari non di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano prestato servizio, con il rilascio della qualifica, nell'anno scolastico precedente alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, nonchè per altri due anni scolastici anche non consecutivi, e che, in base al posto occupato nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico in cui si dà luogo alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, abbiano già avuto e accettato l'incarico di insegnamento.

L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui al comma precedente, sarà mantenuta per l'anno scolastico, sempre che i maestri stessi continuino a conservare il titolo all'incarico: di conseguenza con la revoca e con la cessazione dell'incarico di insegnamento, a norma delle disposizioni in materia avrà senz'altro termine l'utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954.

SCELBA - GAVA - ERMINI

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO

(1) I dati di popolazione riportati nella tabella unita al Decreto sono stati pubblicati anche nel volume del IX censimento generale della popolazione «Popolazione legale dei Comuni».



*ALLEGATO 2*

MODELLI DI RILEVAZIONE E AUSILIARI

## ELENCO DEI MODELLI

	Pag.
Mod. CP 1 - Foglio di famiglia . . . . .	279
<i>Guida per la compilazione del foglio di famiglia</i> . . . . .	» 283
Mod. CP 2 - Foglio di convivenza . . . . .	» 287
» CP 2 <i>bis</i> - Intercalare Elenco A . . . . .	» 291
» CP 2 <i>ter</i> - Intercalare Elenco B . . . . .	» 295
» CP 3 - Scheda individuale per ospite di esercizio alberghiero . . . . .	» 298
» CP 4 - Scheda individuale per militare di carriera della marina imbarcato e costituente famiglia a sè stante . . . . .	» 299
» CP 5 - Carta di autorizzazione . . . . .	» 299
» CP 6 - Itinerario di sezione . . . . .	» 300
» CP 7 - Stato di sezione provvisorio . . . . .	» 301
» CP 8 - Stato di sezione definitivo . . . . .	» 302
» CP 9 - Prospetto riassuntivo . . . . .	» 303
» CP 10 - Computo giornaliero di sezione . . . . .	» 304
» CP 11 - Riepilogo dei computi giornalieri di sezione . . . . .	» 305
» CP 12 - Segnalazione di presente temporaneo . . . . .	» 306
» CP 13 - Segnalazione di residente temporaneamente assente . . . . .	» 306
» CP 14 - Avviso di spedizione stampati . . . . .	» 307
» CP 15 - Scheda individuale di censimento . . . . .	» 308
» CP 101 - Registro dei colli ricevuti . . . . .	» 309
» CP 102 - Comunicazione dei colli ricevuti . . . . .	» 309
» CP 103 - Etichetta per pacchi fogli di censimento . . . . .	» 310
» CP 104 - Etichetta per pacchi moduli di codificazione . . . . .	» 310
» CP 105 - Registro dei pacchi principali . . . . .	» 311
» CP 105 <i>bis</i> - Registro dei pacchi aggiunti . . . . .	» 311
» CP 106 - Registro dei pacchi moduli di codificazione . . . . .	» 311
» CP 107 - Registro del movimento dei pacchi . . . . .	» 312
» CP 108 - Registro del movimento dei pacchi tra sala di <u>perfezionamento</u> e magazzino . . . . .	» 313
» CP 109 - Registro del movimento dei pacchi tra sala di codificazione e magazzino e nell'ambito della sala di codificazione . . . . .	» 314
» CP 110 - Movimento dei pacchi nel settore . . . . .	» 315
» CP 111 - Richiesta di materiale al magazzino . . . . .	» 316
» CP 112 - Scarico di materiale al magazzino . . . . .	» 316
» CP 114 - Computo individuale delle lavorazioni dell'operatore . . . . .	» 317
» CP 115 - Rapporto di produzione di settore . . . . .	» 317
» CP 116 - Rapporto di produzione di sala . . . . .	» 318
» CP 117 - Rapporto di produzione del settore corrispondenza-rettifica . . . . .	» 319
» CP 118 - Rapporto giornaliero sul personale e sulla disciplina . . . . .	» 320
» CP 119 - Registro della situazione generale . . . . .	» 322
» CP 120 - Modulo di codificazione per famiglia . . . . .	» 323
» CP 121 - Modulo di codificazione per convivenza . . . . .	» 324
» CP 122 - Modulo di codificazione delle notizie fisse . . . . .	» 325
» CP 123 - Nota dei rilievi . . . . .	» 325
» CP 124 - Modulo di rilievo . . . . .	» 326
» CP 125 - Elenco dei fogli di censimento trasmessi al settore corrispondenza-rettifica . . . . .	» 327
» CP 126 - Protocollo corrispondenza-rettifica . . . . .	» 327
» CP 127 - Lettera di rilievo ai comuni . . . . .	» 328
» CP 128 - Registro quesiti . . . . .	» 329
» CP 129 - Richiesta di soluzione di quesito . . . . .	» 330
» CP 130 - Elenco dei longevi . . . . .	» 331
Tabella di codificazione - Dati individuali . . . . .	» 332
Tabella di codificazione - Posizioni - Ramo di attività . . . . .	» 334
Tabella di codificazione - Specie e classi di ampiezza delle convivenze . . . . .	» 335
Tabella di codificazione - Frontespizio e abitazione . . . . .	» 336
Tabella di codificazione - Gruppi di servizi nelle abitazioni . . . . .	» 337
Tabella del grado di affollamento . . . . .	» 338

N. PROVVISORIO DEL FOGLIO



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

N. DEFINITIVO DEL FOGLIO

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4 NOVEMBRE 1951 (Legge 2 aprile 1951, n. 291)

FOGLIO DI FAMIGLIA

DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO

PROVINCIA

COMUNE

CIRCOSCRIZIONE PARROCCHIALE denominazione della parrocchia

con sede comune

FRAZIONE GEOGRAFICA

LETTERA

denominazione della frazione

SEZIONE DI CENSIMENTO

NUMERO

Cognome e nome del capo famiglia

Indirizzo via, piazza, località, ecc. N. Scale Piano Interno

Rione, quartiere, sestiere, ecc. Isolotto N.

- 1. L'abitazione fa parte di un centro abitato o di un nucleo abitato o delle case sparse?
2. L'abitazione possiede requisiti igienico-sanitari per l'abitabilità?
L'edificio in cui è situata l'abitazione presenta lesioni che ne compromettono la stabilità?

NOTIZIE SULL'ABITAZIONE

(Prima di fornire tali notizie leggere le avvertenze 1 e 2 nella GUIDA allegata)

- 1. Specie della abitazione è un'abitazione vera e propria?
2. Fornire le seguenti notizie per l'intera abitazione:
3. Cucina: a) L'abitazione dispone di un apposito vano destinato a cucina?

Table with 5 columns: VANI UTILI (STANZE) ADIBITI AD ABITAZIONE, VANI UTILI (STANZE) ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AD ALTRO USO, VANI ACCESSORI. Sub-columns include esclusiva-mente, promiscua-mente, Totale, etc.

4. Indicare se l'abitazione dispone di:

Table with 13 columns: ACQUA POTABILE, LATRINA, IMPIANTO FISSO DI (bagno, elettricità, gas, riscaldamento).

5. Indicare il titolo di godimento dell'abitazione:

FAMIGLIE COABITANTI (esclusa la famiglia censita col presente foglio)

Table with 3 columns: N. del foglio di famiglia, Cognome e nome del capo famiglia, Titolo di occupazione per ogni famiglia coabitante.

6. L'abitazione è occupata soltanto dalla famiglia censita col presente foglio? (si o no)

RISPONDETE ESATTAMENTE E CO A TUTTE LE DOMANDE

Non abbiate timori di alc perchè dal censimento è es siasi fine fiscale e le notiz tisi ai censiti sono vincol greto d'ufficio e non potran essere comunicate a chiccl saranno utilizzate soltanto p pilazione di tavole statisti suntive, senza alcun riferi dividuale.

D'altra parte, avete l' rispòndere esattamente e mente a tutte le domande, legge punisce coloro che notizie incomplete o scil errate, con un'ammen L. 20.000, che potrà esse tata fino a L. 200.000 I recidiva, senza pregiudizio zioni fissate dal codice per

(Legge 2 aprile 1951, n. 291, art. 1)

PER FACILITARVI L PILAZIONE DEL È STATA PREDIS NELL'ALLEGATO GUIDA. SEGUI RISPARMIERETE TI NON COMMITTERET

Il presente foglio deve essere duplice esemplare, nella giorna vembre 1951. Scrivere in modo chiaro, chioastro e non la matita.

COGNOME E NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			LUOGO DI NASCITA	ISTRUZIONI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO
<p><i>Per le persone da indicare nell'Elenco A, osservare il seguente ordine:</i></p> <p>capo famiglia - moglie - figli (compresi gli adottati ed affiliati) in ordine decrescente di età - ascendenti - altri parenti e affini - dozzinanti o pensionanti abitualmente conviventi - istitutrici - domestici, ecc. (vedi avvertenza 3 nella GUIDA)</p> <p><i>Per le donne coniugate o vedove, scrivere prima il cognome da nubile, poi il nome e infine il cognome del marito preceduto da in per le coniugate, ved. per le vedove</i></p>	Indicare il nome del padre, preceduto dalla indicazione <b>di</b> oppure <b>fu</b> , secondo i casi	<p><i>Deve essere riferita al capo famiglia, scrivendo ad es.:</i></p> <p>moglie-figlio-padre-madre-suocero, ecc. - dozzinante domestico-ospite, ecc.</p>	<p>M</p> <p>F</p> <p>Se maschio scrivere M Se femmina scrivere F</p>	Indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato	Giorno	Mese	Anno	<p>Per i nati in Italia o nei territori non più amministrati dall'Italia dopo l'ultima guerra indicare il nome attuale del <i>comune di nascita</i> e, tra parentesi, il nome della provincia alla quale attualmente appartiene. Per i nati altrove è sufficiente indicare lo <i>stato estero</i>, o la <i>colonia</i>, o il <i>possedimento</i>, ecc. cui attualmente appartiene il luogo di nascita</p>	<p>Per chi abbia conseguito, in qu pubblica o privata, italiana o str all'estero, uno o più titoli di s lunque grado (laurea, diploma, stato, certificato), specificare il seguito o il più alto tra i titoli co <i>avvertenza 6 nella GU.</i></p> <p>Per chi non abbia conseguito alcun dio apporre due trattini (=) in q e rispondere ai quesiti delle color</p>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Le persone morte prima e i bambini nati dopo la mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951 non devono essere iscritti nel foglio.

**ELENCO A - PERSONE FACENTI PARTE DELLA FAMIGLIA, PRESENTI O TEMPORANEAMENTE A...**

1	capo famiglia								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Qualora le 15 righe non bastassero a contenere tutti i nominativi richiedere un altro foglio all'ufficiale di censimento e allegarlo al primo.

**Persone da indicare nell'Elenco B:**

dozzinanti o pensionanti non abitualmente conviventi e ospiti occasionali, anche se parenti (vedi avvertenza 4 nella GUIDA)

**ELENCO B - PERSONE NON FACENTI PARTE DELLA FAMIGLIA, TEMPORANEAMENTE PRESENTI ALLA MEZZANOTTE...**

1									
2									
3									
4									
5									

Qualora le 5 righe non bastassero a contenere tutti i nominativi richiedere un altro foglio all'ufficiale di censimento e allegarlo al primo.





PROFESSIONE, ARTE O MESTIERE O CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	POSIZIONE NELLA PROFESSIONE	SPECIE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA O AMMINISTRAZIONE O ENTE PRESSO CUI IL CENSITO È OD ERA OCCUPATO
<p>1. Per le persone occupate si indichi la professione, arte o mestiere, unico o prevalente, attualmente esercitato, evitando l'uso di termini generici (per maggiori precisazioni vedi avvertenze 12 e 13 nella GUIDA)</p> <p>2. Per i disoccupati, ammalati, carcerati, militari non di carriera o non raffermati, si indichi l'ultima professione, arte o mestiere esercitato</p> <p>3. Per le persone in condizione non professionale scrivere, secondo il caso: <i>benestante, pensionato, inabile, casalinga, studente, scolaro, mendicante, ecc.</i></p> <p>4. Per le persone che non sono mai state occupate e per le casalinghe che esercitano anche una professione o arte o mestiere, vedi avvertenza 13 lettera C nella GUIDA</p>	<p>1. La posizione professionale deve essere indicata <i>tassativamente</i> con una delle 27 espressioni elencate nell'avvertenza 14 nella GUIDA</p> <p>2. Per le persone in condizione r.c.n. professionale (benestanti, pensionati, inabili, casalinghe, studenti, ecc.) si devono apporre due trattini (=)</p>	<p>Si deve indicare l'attività economica (o amministrativa o sociale), unica o prevalente, dell'azienda (o amministrazione o ente), presso cui il censito è od era occupato</p> <p>Qualora l'azienda abbia più stabilimenti, opifici, esercizi, ecc., nei quali siano svolte attività <i>differenti</i>, si deve indicare l'attività, unica o prevalente, dello stabilimento, opificio, ecc. in cui il censito presta la sua opera</p> <p>Per gli artigiani all'indicazione dell'attività economica deve essere aggiunta la sigla EA (esercizio artigiano)</p> <p>(Per maggiori precisazioni e relative esemplificazioni vedi avvertenza 15 nella GUIDA)</p>
19	20	21

segue ELENCO A - PER L'INDICAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLE PERSONE PRESENTI O TEMPORANEAMENTE ASSENTI FACENTI PARTE DELLA FAMIGLIA

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

#### CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE, FORESTALI O ZOOTECHNICHE

Il seguente prospetto deve essere compilato per le persone iscritte nell'Elenco A del presente foglio di famiglia che siano conduttori di aziende agricole, forestali o zootecniche, qualunque sia la professione da esse dichiarata (vedi avvertenza 16 nella GUIDA).

COGNOME E NOME	TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA AGRICOLA O FORESTALE O ZOOTECHNICA (a)	FORMA DI CONDUZIONE (b)	SUPERFICIE DEI TERRENI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA ettari	COMUNE OVE SONO SITUATI I TERRENI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA
1	2	3	4	5

a) Scrivere, secondo i casi: *proprietà, affitto, enfiteusi, usufrutto, colonia parziaria, terratico.*

b) I conduttori-coltivatori-diretti (cioè che prestano essi stessi il lavoro manuale) scriveranno: *coltivazione diretta*; i conduttori non coltivatori scriveranno, secondo i casi: *a colonia parziaria, a mezzo di salariati, a mezzo di compartecipanti.*

Dichiaro che le risposte contenute nel presente foglio sono conformi a verità

V.º L'Ufficiale di censimento

Il Capo famiglia  
(o chi per esso)

# GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DI FAMIGLIA

Uniformarsi strettamente all'ordine qui di seguito indicato

## NOTIZIE SULL'ABITAZIONE

### 1. Foglio di famiglia sul quale devono essere indicate le notizie nel caso di abitazione occupata da una sola famiglia o da più famiglie coabitanti o nel caso di abitazione non occupata.

Se l'abitazione (appartamento, quartino e simili) è occupata da una sola famiglia, le notizie devono essere indicate nel foglio di questa.

Se, invece, l'abitazione è occupata da due o più famiglie da censire con separati fogli di famiglia, le notizie relative all'intera abitazione devono essere indicate *soltanto* sul foglio della famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante (inquilino in confronto

al sub-inquilino, comproprietario che occupa l'abitazione da più lungo tempo o per la maggior parte, ecc.); pertanto, sui fogli delle altre famiglie coabitanti non deve essere indicata alcuna notizia relativa all'abitazione.

Se l'abitazione non è occupata, le notizie devono essere indicate in un foglio di famiglia a se stante, compilato a cura di chi dispone dell'abitazione, limitatamente al quadro ad esse relativo.

### 2. Come si deve procedere per l'indicazione delle notizie sull'abitazione: a ciascuno dei 6 quesiti deve essere risposto dopo aver letto volta per volta le rispettive avvertenze qui di seguito riportate.

1. — Per *abitazione vera e propria* deve intendersi un insieme di vani, o anche un vano solo, funzionalmente destinato all'abitare (cioè appositamente costruito o trasformato per tale uso), che dispone di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza, ecc. e che alla data di censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una persona o da una famiglia o da più famiglie insieme coabitanti.

Le grotte, baracche, cantine, magazzini, negozi, uffici e simili sono da considerare abitazioni se alla data di censimento siano adibiti anche parzialmente ad alloggio.

Non costituisce abitazione a se stante il locale che, pur essendo separato da un'abitazione, faccia indubbiamente parte di questa.

2. — Per *vano* s'intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.

Per *vano utile* o *stanza* s'intende il vano che abbia luce ed aria dirette (cioè che sia illuminato ed aereato direttamente attraverso aperture nei muri esterni o nei muri dei cortili o attraverso lucernari), e sia di ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto. La *cucina*, l'*ingresso*, nonché i vani ricavati dalle *soffitte*, se abbiano i requisiti citati (cioè luce ed aria dirette e ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto) devono essere considerati stanze.

Per *vano accessorio* s'intende il vano che non possiede i requisiti suddetti o che, pur possidendoli, sia destinato, per costruzione o a seguito di trasformazione, ai servizi igienici (bagno, toiletta, latrina) o al disimpegno di altri vani (corridoio e simili).

3. — Alla domanda a) si deve rispondere *si*, se esiste un vano

(utile o accessorio) funzionalmente destinato a cucina; *no*, se non esiste. In caso di risposta affermativa, si deve precisare, alla successiva domanda b), se il vano esistente è un vano utile (stanza) rispondendo *si*, ovvero se è un vano accessorio rispondendo *no*. Nel caso, invece, di risposta negativa alla domanda a) non si deve rispondere alla domanda b) ma si deve rispondere alla domanda c). Alla domanda d), infine, si deve rispondere sempre qualunque siano le risposte indicate precedentemente.

4. — Circa le risposte da fornire per l'acqua potabile e la latrina, si tenga presente che l'espressione all'*esterno dell'abitazione* deve essere intesa nel senso che i servizi suddetti devono trovarsi o nel corpo del fabbricato che comprende l'abitazione (ballatoi, pianerottoli, ecc.) o nel cortile del fabbricato o, eventualmente, nel giardino od orto annessi al medesimo; cioè deve trattarsi di servizi a disposizione degli abitanti del fabbricato e non del pubblico in genere.

In merito all'*impianto di elettricità*, si precisa che nei casi di fornitura mista, cioè di energia elettrica per illuminazione e di corrente industriale, deve essere risposto affermativamente in tutte e due le colonne.

In merito all'*impianto di riscaldamento*, si tenga presente che deve essere risposto soltanto se l'abitazione sia dotata d'impianto sufficiente al riscaldamento dell'intera abitazione o della maggior parte di essa, anche se l'impianto sia costituito di un'unica stufa a carbone o a legna con il tubo di scarico che attraversi tutte o la maggior parte delle stanze allo scopo di riscaldarle; diversamente si devono tracciare due trattini (=).

5. — Per l'abitazione di proprietà a riscatto, si deve scrivere: *proprietà*.

6. — Le *famiglie coabitanti* sono quelle che abitano con la famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante e che sono state censite con altri fogli di famiglia.

Ultimata l'indicazione delle notizie sull'abitazione, aprire il foglio.

## PERSONE DA ISCRIVERE NELL'Elenco A

### 3. Leggere sul foglio di famiglia il titolo dell'Elenco A, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata.

Nell'Elenco A devono essere iscritte le persone facenti parte della famiglia. Ai fini del censimento, la *famiglia* s'intende costituita dall'insieme di persone *abituamente conviventi* (cioè che coabitano e costituiscono un'unica economia, anche se limitata alla sola alimentazione), legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, nonché da coloro che *convivono* con esse per ragioni di servizio (ad es. domestici), lavoro (ad es. garzoni). Devono essere considerati come facenti parte della famiglia anche i dozzinanti (o pensionanti) che vi convivono per *ragione diversa* dalle otto sottoindicate.

E da avvertire che la famiglia può essere costituita anche di *una sola persona*, e che più *nuclei familiari* coabitanti ma non conviventi, cioè con economie separate, costituiscono altrettante distinte famiglie.

Per ogni famiglia deve essere compilato un *distinto* foglio di famiglia.

Per *capo famiglia* s'intende chi è considerato tale dalla famiglia.

Le persone costituenti la famiglia (che per essere abitualmente conviventi devono necessariamente avere la stessa dimora abituale) devono essere iscritte nell'Elenco A anche se assenti temporaneamente dalla famiglia alla mezzanotte fra il 3 e il 4 novembre 1951.

Devono essere considerate *assenti temporaneamente dalla famiglia*, anche se in alcuni casi l'assenza possa durare da tempo o protrarsi a lungo, coloro che ne sono assenti per ragioni:

1. *occasionali* (diporto, esami, breve periodo di cura, ecc.);
2. *di ballatico* (bambini dati a balia);
3. *di istruzione* (studenti, convittori, seminaristi e religiosi—studenti non ancora professi); *di riabilitazione* (corrigendi); *di noviziato religioso* (laici religiosi, coriste e converse non ancora professi);

Scrivere nella col. 1 dell'Elenco A, tenendo conto delle avvertenze indicate nella testata della stessa, il cognome e nome delle persone (presenti o temporaneamente assenti) facenti parte della famiglia.

## PERSONE DA ISCRIVERE NELL'Elenco B

### 4. Leggere sul foglio di famiglia il titolo dell'Elenco B, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata.

Nell'Elenco B devono essere iscritte le persone che non fanno parte della famiglia, ma che vi sono presenti alla mezzanotte fra il 3 e il 4 novembre 1951 o che, trovandosi alla mezzanotte in viaggio, al lavoro, ecc., vi siano poi arrivate senza essere state censite altrove come presenti.

Scrivere nella col. 1 dell'Elenco B il cognome e nome delle persone presenti non facenti parte della famiglia.

Si precisa che, a differenza dei dozzinanti (o pensionanti) di cui al primo capoverso dell'avvertenza 3, non fanno parte della famiglia quei dozzinanti che vi convivono per *una delle otto ragioni* elencate nella citata avvertenza 3.



**RISPOSTE DA INDICARE ALLE COLONNE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9**

- 5. Leggere la testata di ciascuna delle colonne anzidette e, per ogni persona iscritta nelle col. 1 (sia nell'Elenco A sia nell'Elenco B), indicare la rispettiva notizia.**

**ISTRUZIONE (colonne 10, 11-a e 11-b)**

- 6. Leggere la testata delle colonne 10, 11-a e 11-b, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata.**

**A) ISTRUZIONE ELEMENTARE.** — Per chi abbia conseguito soltanto un titolo di scuola elementare si scriverà, secondo i casi: *certificato di proscioglimento* (3<sup>a</sup> elementare), *certificato di maturità* oppure *promozione alla 5<sup>a</sup> elementare* oppure *ammissione alla scuola media*, *licenza elementare* oppure *adempimento dell'obbligo scolastico* (se abbia superato l'esame di 5<sup>a</sup> elementare), ecc.

**B) ISTRUZIONE MEDIA.** — Per chi abbia conseguito un titolo di scuola media inferiore si scriverà, secondo i casi: *licenza di scuola tecnica* (vecchio tipo triennale o tipo vigente biennale), *licenza di scuola media* (tipo vigente), *ammissione al liceo*, ecc.; *licenza di scuola di avviamento (professionale o al lavoro)*; *diploma di arte*; *licenza di tecnico agrario*; *licenza di tecnico industriale o artigiano*, *licenza di computista commerciale*, ecc.

Per chi abbia conseguito un titolo di scuola media superiore si scriverà, secondo i casi: *licenza liceale*, *maturità scientifica*, ecc.; *diploma di perito agrario*, *di ragioniere*, *di capitano marittimo*, ecc.; *licenza di scuola professionale femminile*; *diploma di maestro d'arte*; *diploma di maturità artistica*, *diploma di accademia di*

*belle arti*, *di accademia musicale*, *di arte drammatica*, *di conservatorio musicale*, ecc.

**C) ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.** — Per chi abbia conseguito una laurea si dovrà specificarla, scrivendo, ad esempio: *laurea in giurisprudenza*, *in lettere*, *in filosofia*, *in medicina e chirurgia*, *in medicina veterinaria*, *in ingegneria civile*, *in ingegneria meccanica*, *in ingegneria mineraria*, ecc. Se trattasi di diploma specificare il diploma conseguito, ad esempio: *diploma di farmacia*, *diploma di statistica*, ecc.

Per chi abbia conseguito più titoli dello stesso grado, ad esempio due lauree, s'indicherà quello che corrisponde o si avvicina di più alla professione esercitata.

Si tenga presente che il titolo conseguito, qualora abbia cambiato di denominazione nel tempo, può essere indicato con la vecchia denominazione. Così, ad esempio, chi abbia conseguito, a suo tempo, la licenza di scuola normale potrà scrivere: *licenza di abilitazione magistrato* oppure *licenza di scuola normale*.

- Per ogni persona iscritta nella col. 1 (sia nell'Elenco A sia nell'Elenco B) indicare, secondo i casi, la notizia richiesta alla col. 10 o alle colonne 11-a e 11-b.

**PROFUGHI E STRANIERI (colonne 12 e 13)**

- 7. Qualora tutte o parte delle persone iscritte nella col. 1 (sia nell'Elenco A sia nell'Elenco B) siano profughe o straniere, leggere rispettivamente le testate delle colonne 12 e 13 e scrivere, per ciascuna di esse, le indicazioni richieste.**

**COMUNE DI RESIDENZA (col. 14)**

- 8. Leggere la testata della col. 14, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata.**

A complemento di quanto è contenuto nella testata della col. 14, si precisa qui di seguito il *comune di residenza* (di dimora abituale) che deve essere indicato per determinate categorie di persone:

a) per le persone temporaneamente assenti dalla famiglia per una delle otto ragioni elencate nell'avvertenza di cui al numero 3 della presente guida: *il comune di residenza della famiglia*, oppure, qualora ciascuna di esse costituisca famiglia a se stante, *quello dal quale si sono temporaneamente assentate* per le ragioni citate;

b) per le persone di servizio, per le istitutrici e simili, che

abitano presso la famiglia in cui prestano servizio: il comune di residenza della famiglia presso la quale prestano servizio;

c) per gli sfollati, i profughi e le persone senza fissa dimora: il comune nella cui anagrafe sono iscritte;

d) per le persone che, in dipendenza della legge contro l'urbanesimo, non sono iscritte nell'anagrafe del comune ove dimorano abitualmente: il comune ove dimorano abitualmente e non quello ove sono iscritte.

- Per ogni persona iscritta nella col. 1 (sia nell'Elenco A sia nell'Elenco B), indicare nella col. 14 il rispettivo comune di residenza (cioè di dimora abituale).

**PRESENZA O ASSENZA DALLA FAMIGLIA - Elenco A (colonne 15, 16, 17 e 18)**

- 9. Leggere la testata della col. 15, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata.**

Oltre alle persone effettivamente presenti nella famiglia alla mezzanotte fra il 3 e il 4 novembre 1951, si devono pure considerare presenti quelle che essendo assenti alla mezzanotte suddetta

(perché in viaggio, al lavoro, ecc.) siano poi rientrate in famiglia senza essere state censite altrove.

- Per ogni persona iscritta nella col. 1 (soltanto nell'Elenco A) scrivere sì nella col. 15 se la persona è presente, scrivere no se è assente.

- 10. Se vi sono persone assenti, leggere le testate delle colonne 16, 17 e 18 e indicare, per ciascuna persona assente, il luogo ove si trova, il motivo dell'assenza e da quanto tempo è assente dalla famiglia.**

**PRESENTI TEMPORANEI: indirizzo - motivo e durata della presenza  
Elenco B (colonne 14-bis, 14-ter e 14-quater)**

- 11. Se vi sono persone iscritte nell'Elenco B, leggere le testate delle colonne 14-bis, 14-ter e 14-quater e indicare, per ciascuna persona, l'indirizzo nel comune di residenza, il motivo della presenza e da quanto tempo è presente nel comune ove si trova alla data di censimento.**

Terminata, così, la compilazione delle fasciate interne del foglio, voltare la pagina di destra, tenendo aperto il lembo sinistro del foglio al fine di aver sott'occhio i nominativi dei censiti, e in modo che coincidano le due numerazioni delle righe.

**RISPOSTE DA INDICARE NELLE COLONNE 19, 20 e 21  
(soltanto per le persone iscritte nell'Elenco A)**

- 12. Leggere anzitutto i titoli delle testate delle suddette colonne, nonché l'avvertenza preliminare qui di seguito riportata.**

Per professione, arte o mestiere (col. 19) si deve intendere l'attività professionale individuale esercitata dal censito (ad es.: industriale, commerciante, medico, contabile, cassiere, ebanista, montatore elettrico, ecc.).

Per posizione (col. 20), deve intendersi, invece, la condizione del censito in rapporto all'impresa (o azienda o ente o amministrazione, ecc.) ove il censito stesso svolge la sua attività professionale, onde si ha: a) condizione di *indipendente*, se il censito gestisce la impresa o, comunque, lavora in conto proprio; b) la condizione di *dipendente*, se il censito lavora per conto altrui. Le due anzidette condizioni si distinguono, poi, in particolari posizioni di cui è detto più avanti.

Per la specie di attività da indicare nella col. 21 si richiama l'attenzione sul fatto che non si tratta dell'attività professionale individuale del censito, bensì di quella dell'azienda o dell'ammini-

strazione o dell'ente, o dello stabilimento, ecc. in cui il censito è occupato, ad es.: fabbrica di automobili, commercio all'ingrosso di legname, negozio di merceria, ecc.

Da quanto detto sopra, risulta evidente che più persone, pur esercitando la stessa attività professionale individuale, possono avere una diversa posizione nella professione ed essere occupate in diverso ramo di attività economica. Ad es., tre falegnami di cui uno sia artigiano con dipendenti, un altro lavori come dipendente in un laboratorio da falegnami e il terzo fabbrichi casse da imballaggio in un cotonificio, pur dovendo scrivere tutti e tre alla col. 19 *falegnami*, scriveranno alla col. 20: il primo, *lavoratore in conto proprio con dipendenti*, gli altri due, *operaio*. Nella col. 21 scriveranno: il primo, *laboratorio da falegnami EA*, il secondo, *laboratorio di falegnami*, il terzo, *fabbrica di casse*.



PROFESSIONE (ARTE O MESTIERE) (col. 19)

**13.** Leggere la testata della col. 19, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata; ma non occorre che questa sia letta per intero, basta che: chi esercita una professione agricola legga soltanto le parti contrassegnate con le lettere A, C; chi esercita una professione non agricola legga soltanto le parti contrassegnate con le lettere B, C; chi è addetto al culto legga soltanto la parte contrassegnata con la lettera D.

**A) PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE AGRICOLA**

Se si tratti di conduttori di azienda si scriverà, ad es.: agricoltore, orticoltore o orzolan, frutticoltore, mezzadro, silvicoltore, allevatore, ecc.  
Per gli altri si scriverà, ad es.: fattore, giornaliero, bracciante, ortolano, mandriano, pastore, bifolco, contadino, giardiniere, boscaiolo, vaccaro, ecc.

**B) PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE NON AGRICOLA**

Se si tratti di imprenditori (datori di lavoro) sarà sufficiente scrivere: industriale, costruttore, appaltatore, commerciante, armatore, banchiere, ecc.

Se si tratti di liberi professionisti si scriverà, ad es.: medico, avvocato, ingegnere civile, veterinario, ecc. I laureati diplomati, patentati e simili che non esercitano la professione corrispondente al titolo posseduto, ma altra professione, devono indicare quest'ultima; così, ad esempio, un avvocato o un ingegnere che faccia l'economista presso un'azienda, non dovrà scrivere "avvocato o ingegnere", bensì: economista.

Se si tratti di impiegati non si deve scrivere l'espressione generica "impiegato", bensì specificare l'attività professionale, scrivendo ad es.: contabile, cassiere, stenodattilografa, corrispondente, bibliotecario, protocollista, archivistica, cancelliere, primo segretario, capo ufficio, referendario, giudice, direttore capo divisione, ecc. Eccezionalmente, quando si tratti di mansioni senza nome specifico, si scriverà: impiegato di 1ª categoria (o di 2ª o di 3ª) o impiegato generico.

Se si tratti di militari di carriera o raffermati, si scriverà ad es.: colonnello di fanteria, maggiore medico, capitano di vascello, maresciallo capo dei carabinieri, brigadiere di finanza, sergente di artiglieria, ecc.

Se si tratti di operai o di artigiani non si deve scrivere l'espressione generica "operaio o artigiano", bensì specificare il mestiere o l'arte esercitata, scrivendo, ad es.: stagnino, ramato, falegname, scalpellino, muratore, ebanista, intarsiatore, rilegatore di libri, ecc. Non devono essere usati nemmeno i termini "meccanico, tornitore, montatore, macchinista, decoratore, marittimo" e simili, perché anch'essi sono termini generici, e si dovrà scrivere, invece, rispettivamente: alesatore, fresatore, ecc.; tornitore di metalli, tornitore in legno, ecc.; montatore meccanico, montatore elettricista, ecc.; macchinista ferroviario, macchinista di

macchine fisse, macchinista navale, ecc.; decoratore di stoffe, decoratore di pelli, decoratore di vetri, ecc.; nostromo, marinato, fuochista di bordo, carbonaio di bordo, ecc.

**C) CASI PARTICOLARI**

Per le donne che, pur attendendo alle cure domestiche, esercitano una professione o un mestiere, in modo non continuativo, ma per la maggior parte dell'anno, si deve indicare la professione o il mestiere esercitato, anche se alla data di censimento siano temporaneamente disoccupate.

Per le persone (anche se fornite di titoli di studio, patenti e simili) che non essendo state mai occupate siano in attesa di occupazione, si deve scrivere: in attesa di prima occupazione.

Per coloro che aiutano un proprio familiare nella conduzione di un'azienda agricola, commerciale, artigiana, ecc., senza ricevere una retribuzione o salario, si dovrà indicare la stessa professione indicata per il familiare coadiuvato. Qualora riceversero una retribuzione o salario non dovranno indicare la professione, arte o mestiere del familiare, bensì la propria.

**D) PERSONE ADDETTE AL CULTO**

Per esse deve essere indicata la qualifica religiosa. Se appartenenti al culto cattolico dovrà essere precisato anche se sono "secolari" o "religiosi", e si dovrà scrivere ad es.: seminarista, religioso studente, sacerdote secolare, sacerdote religioso, religioso laico; per le donne si dovrà scrivere ad es.: corista o conversa.

Per gli appartenenti ai culti non cattolici si scriverà ad es.: sacerdote secolare, sacerdote regolare, religiosa, ecc. se appartenenti alle chiese separate ortodossa o monofisita; si scriverà, ad es.: pastore se appartenenti alle chiese protestanti; si scriverà: rabbino o maestro di religione se appartenenti alla religione ebraica.

Infine, per gli addetti al culto che esercitano una professione, arte o mestiere, questo dovrà essere indicato in aggiunta alle voci sopra citate, e perciò si scriverà, ad es.: sacerdote secolare musicista, sacerdote religioso insegnante universitario, religioso laico tipografo, converso infermiere, ecc.; pastore avvocato, rabbino avvocato, ecc. Analogamente, per gli addetti al culto presso le forze armate si aggiungerà la qualifica di cappellano militare, e si scriverà, perciò: sacerdote secolare cappellano militare, ecc.

Per ogni persona iscritta nella col. 1 dell'Elenco A, in età di 10 anni o più, indicare nella col. 19 la professione, arte o mestiere effettivamente esercitato, specificandolo con le parole più appropriate, usando eventualmente termini d'uso locale, anche dialettali, ma preferibilmente termini tecnici o quelli contenuti nei contratti o libretti di lavoro. Per i disoccupati, gli ammalati, i carcerati, i militari di leva o richiamati o volontari, indicare l'ultima professione o arte o mestiere esercitato. Per ogni persona in condizione non professionale indicare tale condizione.

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (col. 20)

**14.** Leggere la testata della col. 20, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata; ma non occorre che questa sia letta per intero, basta che: chi esercita una professione agricola legga soltanto la parte contrassegnata con la lettera A; chi esercita una professione non agricola (esclusi i dipendenti da amministrazioni o aziende pubbliche) legga soltanto la parte contrassegnata con la lettera B; chi dipende da un'amministrazione o azienda pubblica legga soltanto la parte contrassegnata con la lettera C; chi è addetto al culto legga soltanto la parte contrassegnata con la lettera D.

**A) POSIZIONI DELLE PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE AGRICOLA**

**1. Conduttore non coltivatore:** per chi gestisce un'azienda (di sua proprietà o in affitto o in enfiteusi o in usufrutto) sopportandone in tutto o in parte il rischio della produzione e nella quale NON impiega l'opera manuale propria, né quella dei familiari, bensì esclusivamente quella di salariati, compartecipanti o coloni parziari.

**2. Conduttore coltivatore (o coltivatore diretto):** per chi gestisce un'azienda (di sua proprietà o in affitto o in enfiteusi o in usufrutto) sopportandone interamente il rischio della produzione e nella quale impiega l'opera manuale propria o quella dei familiari.

**3. Terraticante (o terraticchiere, o terraggerista, o terraggero):** per il lavoratore che assume, di solito per la durata del ciclo vegetativo di una determinata cultura, uno o più appezzamenti di terreno, dando in corrispettivo una prestabilita quantità di prodotto.

**4. Colono parziario (o mezzadro, o terziario, ecc.):** per chi coltiva un fondo avuto a colonia parziaria.

**5. Coadiuvante:** per chi aiuta un proprio familiare nella conduzione di un'azienda agricola, o nella coltivazione del relativo fondo, senza avere un rapporto di impiego regolato in base ai contratti di lavoro.

**6. Compartecipante:** per il lavoratore che assume, nel corso di un'annata agraria, una parte dei lavori necessari ad una coltivazione legnosa oppure tutti o parte dei lavori necessari ad una coltivazione erbacea, ricevendo come compenso una quota parte del prodotto.

**7. Lavoratore a contratto annuo:** per chi esercita un mestiere agricolo per conto altrui ed è assunto a contratto annuo o per non meno di 200 giorni (compresi i salariati fissi).

**8. Lavoratore a giornata:** per chi esercita un mestiere agricolo per conto altrui ed è assunto a giornata o per meno di 200 giorni (obbligato, avventizio e simili).

**9. Dirigente:** per i tecnici agricoli e i fattori con funzioni direttive estese a tutta l'azienda.

**10. Impiegato:** per i tecnici agricoli e i fattori non dirigenti e per i sottofattori.

**B) POSIZIONI DELLE PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE NON AGRICOLA (esclusi i dipendenti delle amministrazioni ed aziende pubbliche)**

**11. Imprenditore:** per chi gestisce, in conto proprio, un'azienda, non partecipandovi con lavoro manuale.

**12. Libero professionista:** per chi esercita, in conto proprio, una professione od arte liberale, senza o con l'aiuto di personale retribuito.

**13. Lavoratore in proprio con dipendenti:** per chi gestisce, in conto proprio, una piccola azienda (piccola industria, bottega artigiana, negozio, esercizio pubblico e simili), partecipandovi con lavoro manuale ed avendo alle proprie dipendenze personale retribuito.

**14. Lavoratore in proprio senza dipendenti:** per chi gestisce, in conto proprio, una piccola azienda (piccola industria, bottega artigiana, negozio, esercizio pubblico e simili), partecipandovi con lavoro manuale con o senza l'aiuto di propri familiari, ma in ogni caso senza personale retribuito.

**15. Coadiuvante:** per chi aiuta un proprio familiare nella gestione di un'azienda commerciale, artigiana, ecc., senza avere un rapporto di impiego regolato in base ai contratti di lavoro.

**16. Dirigente:** per chi esercita, contro remunerazione, una funzione direttiva (tecnica od amministrativa) o di rappresentanza di tutta o parte notevole dell'azienda (istitutore, direttore, condirettore, vice-direttore, di azienda, filiale, stabilimento e simili); oppure capo di servizio od ufficio con carattere di autonomia; o procuratore, se la procura non limiti le attribuzioni alla semplice esecuzione di operazioni).

**17. Impiegato:** per chi esercita, contro remunerazione, una funzione esecutiva; oppure esercita una funzione direttiva ma senza il carattere di responsabilità e autonomia inerente alle funzioni di « dirigente » di cui al numero precedente.



18. **Operaio**: per gli operai in genere, siano essi specializzati, qualificati o comuni, per gli apprendisti e per i manovali specializzati; nonché per coloro che pur non esercitando un'attività tecnicamente produttiva ma prestando dei servizi sono da considerarsi assimilati agli operai, ad es.: baristi, camerieri, cuochi e simili di esercizi pubblici; barbieri e simili; ecc.

19. **Lavorante a domicilio**: per gli operai che lavorano in casa propria, non prendendo direttamente il lavoro dai clienti, bensì per commissione di uno o più fabbricanti o commercianti.

20. **Manovale**: per i manovali comuni e per i garzoni.

21. **Subalterno**: per gli uscieri, bidelli, fattorini, ascensoristi, portieri, guardiani e in genere per chi presti consimili servizi o servizi affini, presso aziende, stabilimenti, alberghi, famiglie private, ecc.

22. **Addetto ai servizi domestici**: per le domestiche, cameriere, cuoche, guardarobiere, balie e in genere per chi presti servizi domestici presso famiglie.

#### C) POSIZIONI DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE PUBBLICHE

23. Per i funzionari e gli impiegati dipendenti dallo Stato e per quelli di enti pubblici che hanno un grado gerarchico equiparato deve essere indicato il gruppo di appartenenza e il grado gerarchico e si scriverà ad es.: **gruppo A grado VI, gruppo B grado VIII, gruppo C grado XI, ecc.** Per gli impiegati **avventizi** (giornalieri, diurnisti e simili) si dovrà scrivere: **avventizio di 1ª categoria** (o di 2ª o di 3ª categ.). Per i funzionari e i dipendenti di enti pubblici senza grado gerarchico indicare la qualifica.

Per gli altri dipendenti dallo Stato o di enti pubblici in genere, si

dovrà scrivere secondo i casi:

21. **Operaio**: per gli operai in genere, siano essi specializzati, qualificati o comuni, nonché per i manovali specializzati. Per gli **avventizi** (giornalieri, diurnisti e simili) si scriverà: **operaio avventizio**.

25. **Manovale**: per i manovali comuni. Per gli **avventizi** (giornalieri, diurnisti e simili) si scriverà: **manovale avventizio**.

26. **Subalterno**: per i commessi, capi uscieri, uscieri, bidelli, inserienti e simili. Per gli **avventizi** (giornalieri, diurnisti e simili) si scriverà: **subalterno avventizio**.

#### D) POSIZIONI DEGLI ADDETTI AL CULTO

27. Per gli addetti al culto deve essere indicato il grado ricoperto dal censito nella gerarchia ecclesiastica. I cattolici scriveranno, ad esempio: **patriarca, arcivescovo, vescovo, parroco, superiore generale, vicaria generale, superiora provinciale, guardiano, priore, vicario, ecc.** i non

cattolici scriveranno, ad esempio: **metropolita, archimandrita, arcidiacono; oppure: pastore evangelico, moderatore, sovrintendente, ecc.; oppure: rabbino capo, rabbino ausiliario, ecc.**

**Per ogni persona iscritta nella col. 1 dell'Elenco A, in età di 10 anni o più, indicare nella col. 20 la posizione nella professione, usando tassativamente la voce appropriata tra quelle stampate in grassetto nell'avvertenza soprastante. Per i disoccupati, ammalati, carcerati, militari di leva, richiamati o volontari indicare la posizione che avevano nell'ultima professione esercitata. Per ogni persona in condizione non professionale apporre due trattini (=).**

#### SPECIE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA O AMMINISTRAZIONE O ENTE PRESSO CUI IL CENSITO È OD ERA OCCUPATO (col. 21)

**15. Leggere la testata della col. 21, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata; ma non occorre che questa sia letta per intero. basta leggere la parte riflettente il proprio caso tra quelli elencati e contraddistinti da lettere minuscole, nonché la parte contraddistinta con la lettera i).**

a) Per gli **addetti all'agricoltura** si dovrà scrivere: **azienda agricola**, se non specializzata; altrimenti, **azienda agrumicola od ortofrutticola o floricola, ecc.** Per gli **addetti ai lavori con macchine agrarie per conto terzi** (motaaratura, trebbiatura, sgranatura, ecc.) si scriverà: **esercizio di macchine agrarie per conto terzi**; nel caso in cui venga effettuato soltanto il **noleggio** si scriverà: **noleggio di macchine agrarie**. Per gli **addetti alla silvicoltura e alla zootecnia** si dovrà scrivere, secondo i casi: **azienda forestale; azienda di utilizzazione del bosco; allevamento di bovini, di suini, di ovini, ecc.**

b) Per gli **addetti all'industria** si dovrà specificare l'attività economica dello stabilimento, officio, miniera, cantiere e simili, in modo tale che si possa rilevare la specie del prodotto (principale o finale) fabbricato; si dovrà scrivere, ad esempio: **tessitura del cotone, fabbrica di cappelli da uomo, fabbricazione di maglierie, solfatara, salina, costruzione di strade, costruzione di natanti in legno, fabbrica di mobili in legno, costruzione di motori elettrici, ecc.**

c) Per gli **addetti ai trasporti** dovrà risultare se trattasi di trasporti effettuati dallo Stato o da privati e la natura del trasporto stesso; si scriverà ad esempio: **ferrovie dello Stato, ferrovie in concessione, tranvie urbane (o interurbane), trasporto persone con autovetture, trasporti marittimi (o lacuali); noleggio mezzi di trasporto, impresa di porta bagagli, ecc.**

d) Per gli **addetti al commercio** si dovrà specificare l'attività economica del negozio, magazzino, ecc. in modo tale che si possa rilevare la specie dei prodotti commerciali; dovrà anche risultare se l'azienda esercita il commercio all'ingrosso o al minuto o il commercio ambulante; si dovrà scrivere, ad esempio: **commercio all'ingrosso di tessuti, commercio all'ingrosso di maglierie, grande magazzino vendita al minuto, negozio di confezioni, negozio di mercerie, drogheria, commercio ambulante di eravate, commercio ambulante di frutta e verdura, ecc.**

e) Per gli **addetti al credito o all'assicurazione** si dovrà precisare la specie dell'azienda, scrivendo secondo i casi: **banca, cassa di risparmio, istituto di credito fondiario, cassa rurale, monte di credito su pegno di 1ª (o di 2ª categoria), agenzia privata di pegno, impresa o agenzia di assicurazione, gestione esattoriale, banco lotto, ecc.**

f) Per gli **addetti a prestazioni di servizi** si dovrà scrivere, secondo i casi: **ospedale, clinica privata, famiglia, albergo diurno, istituto di bellezza, vigilanza notturna, ecc.**

g) Per gli **artigiani** l'indicazione dell'attività economica deve essere sempre seguita dalla sigla **E A** (esercizio artigiano); si scriverà ad esempio: **riparazione di biciclette E A, salone da barbieri E A, ebanisteria E A, sartoria E A, riparazione di orologi E A.**

h) Per i **lavoranti a domicilio** si dovranno tracciare due trattini (=).

i) Per gli **addetti agli uffici di aziende agricole, industriali, commerciali, ecc., private o pubbliche**, si dovrà specificare l'attività economica unica o prevalente svolta dall'azienda, scrivendo ad esempio: **azienda agricola, fabbrica di cappelli da uomo, commercio all'ingrosso di tessuti, commercio al minuto di ferramenta, tranvie urbane, impresa di spedizioni, ecc.**

l) Per i **dipendenti dello Stato e degli enti pubblici** si scriverà ad esempio: **Ministero dell'interno, Intendenza di finanza, Università, Ufficio postale, Amministrazione comunale, Camera di commercio, Istituto di previdenza, Ente comunale di assistenza, ecc.**

m) Gli **addetti al culto cattolico**, se « secolari », indicheranno la diocesi, se « religiosi », indicheranno l'ordine o la congregazione, ad es.: **diocesi di Spoleto, ordine dei carmelitani, congregazione della Resurrezione, ecc.** Gli **addetti ai culti non cattolici** indicheranno la particolare chiesa o setta di appartenenza, ad es.: **chiesa ortodossa o copta o armena; oppure chiesa valdese o metodista, setta dei battisti o dei pentecostali, ecc.** I rabbini indicheranno la comunità, ad es.: **comunità di Roma.**

**Per ogni persona iscritta nella col. 1 dell'Elenco A, in età di 10 anni o più, indicare nella col. 21 la specie dell'attività dell'azienda o amministrazione o ente presso cui il censito è od era occupato prima della disoccupazione, malattia, ecc. Per ogni persona in condizione non professionale apporre due trattini (=).**

#### CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE, FORESTALI O ZOOTECHNICHE

**16. Leggere l'avvertenza posta sopra al prospetto relativo ai conduttori di aziende agricole, forestali o zootecniche, nonché l'avvertenza qui di seguito riportata.**

Le notizie da indicare nel prospetto devono essere fornite qualunque sia la forma di conduzione e l'ampiezza dell'azienda e ovunque questa sia situata.

Si precisa, inoltre, che l'obbligo di cui sopra riguarda:

a) le persone che nella col. 20 del foglio di famiglia si sono dichiarate « conduttore non coltivatore », oppure « conduttore coltivatore (o coltivatore diretto) », oppure « colono parziario », oppure « terriccante »;

b) le persone che, per il fatto di esercitare prevalentemente una professione non agricola (avvocato, commerciante, industriale, impiegato, ecc.) hanno dichiarato questa nella col. 19 e la

relativa posizione nella col. 20, ma sono peraltro « conduttori non coltivatori » (sia in proprio, sia in rappresentanza di società, enti, ecc.) di una o più aziende agricole, forestali o zootecniche.

Nel caso di **colonia parziaria**, le notizie debbono essere fornite, sia dal **cedente** (conduttore non coltivatore) sia dal **colono parziario**; senonché, al fine di evitare duplicati, l'indicazione dell'ampiezza dell'azienda deve essere fornita soltanto da quest'ultimo.

Nel caso che più persone siano conduttori della medesima azienda, le notizie devono essere fornite soltanto da uno dei conduttori, precisamente da colui che si occupa maggiormente della conduzione dell'azienda.

I conduttori che gestiscono più aziende agricole debbono fornire le notizie distintamente per ciascuna azienda.

**Per ciascun conduttore e per ciascuna azienda indicare nel prospetto le relative notizie.**



N. PROVVISORIO  
DEL FOGLIO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

N. DEFINITIVO  
DEL FOGLIO

## IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4 NOVEMBRE 1951

(Legge 2 aprile 1951, n. 291)

## FOGLIO DI CONVIVENZA

DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO

PROVINCIA .....	FRAZIONE GEOGRAFICA . . . . .	LETTERA
COMUNE .....	..... <small>denominazione della frazione</small>	
CIRCOSCRIZIONE PARROCCHIALE .....	SEZIONE DI CENSIMENTO . . . . .	NUMERO
..... <small>denominazione della parrocchia</small>	..... <small>con sede</small>	
..... <small>comune</small>		
Specie e denominazione della convivenza .....	..... <small>specie</small>	..... <small>denominazione</small>
Cognome e nome del capo convivenza .....		
Indirizzo della convivenza .....	..... <small>via, piazza, ecc.</small>	N. civico .....
Rione, quartiere, ecc. ....		Isolato N. ....

Indicare se l'edificio in cui ha sede la convivenza fa parte di un centro abitato o di un nucleo abitato o delle case sparse: ..... Se l'edificio fa parte di un centro o di un nucleo, indicare anche la denominazione del centro o del nucleo: .....

servizio: centro abitato o nucleo abitato o case sparse      denominazione del centro o del nucleo

**Rispondete esattamente e compiutamente a tutte le domande. Non abbiate timori di alcun genere perché dal censimento è escluso qualsiasi fine fiscale e le notizie riferentisi ai censiti sono vincolate al segreto d'ufficio e non potranno, perciò, essere comunicate a chicchessia. Esse saranno utilizzate soltanto per la compilazione di tavole statistiche riassuntive, senza alcun riferimento individuale. D'altra parte, avete l'obbligo di rispondere esattamente e compiutamente a tutte le domande, perché la legge punisce coloro che forniscono notizie incomplete o scientemente errate con un'ammenda fino a L. 20.000, che potrà essere aumentata fino a L. 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale (Legge 2 aprile 1951, n. 291, artt. 9 e 10).**

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO

**Il foglio di convivenza deve essere compilato, in duplice esemplare, nella giornata del 4 novembre 1951. Scrivere in modo chiaro usando l'inchostro, non la matita**

**1. CONCETTO E SPECIE DI CONVIVENZA.** — Per convivenza s'intende l'insieme di persone *conviventi* (talvolta soltanto *coabitanti*) per motivi militari o religiosi o di cura o di assistenza o di istruzione o di pena o di lavoro o di ospitalità ecc. Pertanto, sono da considerarsi convivenze: le caserme, sanatori, fari e simili; le navi della marina militare; i conventi e comunità religiose in genere; gli ospedali, istituti psichiatrici, case di cura e simili; i brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e simili; i dormitori, asili per senzatetto, sale per emigranti e simili; i collegi, convitti, seminari, istituti di connessione e simili; le navi mercantili, piros e moto

percherecci, natanti in genere; gli stabilimenti di pena e carceri; le baracche di operai o di lavoratori agricoli; le pensioni per la giovane e simili; gli alberghi, pensioni, locande e simili; le case di tolleranza; ecc.

Per capo convivenza s'intende la persona che gestisce o amministra o dirige la convivenza, ad es.: il comandante della caserma o della nave, il superiore della comunità, il direttore dell'istituto, il gestore dell'albergo, ecc.

**2. FOGLIO DI CONVIVENZA.** — Per ogni convivenza deve essere compilato, in duplice esemplare, a cura del capo convivenza, un foglio di convivenza, che



si compone della presente *copertina* (mod. CP 2), dell'intercalare *Elenco A* (mod. CP 2-bis) e dell'intercalare *Elenco B* (mod. CP 2-ter).

Inoltre, per ogni ospite presente negli esercizi alberghieri deve essere compilata una *scheda individuale* (mod. CP 3) e per ogni militare di carriera della marina imbarcato e costituente famiglia a se stante una *scheda individuale* (mod. CP 4).

### 3. PERSONE DA ISCRIVERE NELL'ELENCO A.

— Nell'*Elenco A* devono essere iscritti i *membri permanenti* della convivenza (quali risultano indicati, per ciascuna specie di convivenza, nella prima facciata dell'intercalare *Elenco A*), *anche se*, alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, siano *temporaneamente assenti* dalla convivenza stessa.

La temporaneità dell'assenza sussiste sia nel caso che essa abbia *breve durata* (ad esempio, assenti per diporto, per breve periodo di cura, per licenza, ecc.), sia anche nel caso che essa *duri da tempo* o *si protragga a lungo* (ad esempio, assenti da qualche tempo: per missione fuori sede, in Italia o all'estero; per ricovero temporaneo in luogo di cura; per detenzione in attesa di giudizio; ecc.), purchè i membri permanenti che si trovino in tale condizione *continuino a far parte* o *ad essere amministrati* o *ad essere in forza alla convivenza*.

I membri permanenti della convivenza che *abitano con la propria famiglia nei locali della convivenza* stessa e quelli che, pur facendo parte permanentemente della convivenza, *abitano fuori dei locali di essa*, NON devono essere iscritti nel foglio di convivenza (saranno censiti, invece, in fogli di famiglia: precisamente in quello della propria famiglia o in quello della famiglia con la quale convivono o con un proprio foglio quelli che costituiscono da soli una famiglia).

### 4. PERSONE DA ISCRIVERE NELL'ELENCO B.

— Nell'*Elenco B* devono essere iscritti i *membri temporanei* della convivenza (quali risultano indicati, per ciascuna specie di convivenza, nella prima facciata dell'intercalare *Elenco B*), che siano *presenti* nella convivenza stessa alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951 (salvo qualche eccezione per le convivenze militari e per i corpi accasermati) o che, trovandosi alla mezzanotte stessa in viaggio, al lavoro, ecc., vi siano poi arrivati *senza essere stati censiti* altrove come presenti.

**5. TITOLO DI STUDIO** (col. 10). — Per chi abbia conseguito soltanto un titolo di scuola elementare si scriverà, secondo i casi: *certificato di proscioglimento* (3<sup>a</sup> elementare), *certificato di maturità* oppure *promozione alla 5<sup>a</sup> elementare* oppure *ammissione alla scuola media*, *licenza elementare* oppure *adempimento dell'obbligo scolastico* (se abbia superato l'esame di 5<sup>a</sup> elementare), ecc.

Per chi abbia conseguito un titolo di scuola media inferiore si scriverà, secondo i casi: *licenza di scuola tecnica* (vecchio tipo triennale o tipo vigente biennale), *licenza di scuola media* (tipo vigente), *ammissione al liceo*, ecc.; *licenza di scuola di avviamento (professionale o al lavoro)*; *diploma di artiere*; *licenza di tecnico agrario*, *licenza di tecnico industriale o artigiano*, *licenza di computista commerciale*, ecc.

Per chi abbia conseguito un titolo di scuola media superiore, si scriverà, secondo i casi: *licenza liceale*, *maturità scientifica*, ecc.; *diploma di perito agrario*, *di ragioniere*, *di capitano marittimo*, ecc.; *licenza di scuola professionale femminile*; *diploma di maestro d'arte*; *diploma di maturità artistica*, *diploma di accademia di belle arti*, *di accademia musicale*, *di arte drammatica*, *di conservatorio musicale*, ecc.

Per chi abbia conseguito un titolo universitario si dovrà specificarlo, scrivendo, ad esempio: *laurea in*

*giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in ingegneria civile, in ingegneria meccanica, in ingegneria mineraria, ecc.* Se trattasi di diploma, scrivere, ad esempio: *diploma di farmacia, diploma di statistica, ecc.*

Per chi abbia conseguito più titoli dello stesso grado, ad esempio due lauree, s'indicherà quello che corrisponde o si avvicina di più alla professione esercitata.

Si tenga presente che il titolo conseguito, qualora abbia cambiato di denominazione nel tempo, può essere indicato con la vecchia denominazione. Così, ad esempio, chi abbia conseguito a suo tempo la licenza di scuola normale potrà scrivere: *licenza di abilitazione magistrale* oppure *licenza di scuola normale*.

**6. COMUNE DI RESIDENZA** (col. 14). — Per tutte le persone iscritte nell'*Elenco A* il comune di residenza è evidentemente quello nel quale ha sede la convivenza.

Per ciascuna persona iscritta nell'*Elenco B* è, invece, quello ove risiede la famiglia (o la convivenza della quale fa parte permanentemente) o, qualora costituisca famiglia a se stante, il comune dove dimora abitualmente.

Per quanto concerne le seguenti categorie di persone si precisa qui di seguito il rispettivo comune di residenza:

a) sfollati, profughi e persone senza fissa dimora: il comune nella cui anagrafe sono iscritti;

b) persone che, in dipendenza della legge contro l'urbanesimo, non sono iscritte nell'anagrafe del comune ove dimorano abitualmente: il comune ove *dimorano abitualmente* e non quello ove sono iscritte.

**7. PRESENZA** (col. 15, *Elenco A*). — Oltre alle persone effettivamente presenti nella convivenza alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, si devono pure considerare presenti quelle che, essendo assenti alla mezzanotte suddetta (perchè in viaggio, al lavoro, ecc.), siano poi rientrate nella convivenza *senza essere state censite* altrove.

**8. PROFESSIONE, ARTE O MESTIERE** (col. 19, *Elenco A*). — Per ogni persona iscritta nell'*Elenco A* in età di 10 anni o più, indicare nella col. 19 la professione, arte o mestiere effettivamente esercitato, specificandolo con le parole più appropriate, usando eventualmente termini d'uso locale, anche dialettali, ma preferibilmente termini tecnici o quelli contenuti nei contratti o libretti di lavoro. Scrivere ad es.: *contabile, dattilografa, falegname, direttore di albergo, rettore, istitutore, censore, infermiere, portantino*. Per i componenti delle *convivenze militari e dei corpi accasermati*, scrivere ad es.: *tenente di fanteria, maresciallo capo dei carabinieri, brigadiere di finanza, sergente di artiglieria, agente di P. S., vigile del fuoco, capo armatolo, capo sarto, ecc.* Per gli *addetti al culto*, scrivere ad es.: *sacerdote religioso, religioso laico, conversa, ecc.*: se esercitano anche altra professione, arte o mestiere, si dovrà indicare anche quest'ultima, ad esempio: *religioso laico tipografo, conversa infermiera, ecc.* Per i *ricoverati in ospedali, istituti psichiatrici, brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, e simili*, si dovrà scrivere: *ricoverato*. Per i *detenuti*, anche se esercitano un mestiere nella casa di pena, scrivere soltanto: *detenuto*.

Per ogni persona in *condizione non professionale* indicare tale condizione, ad es.: *benestante, ecc.*

Per i ricoverati, per i detenuti e in genere per ogni persona in condizione non professionale, nelle successive colonne 20 e 21 si devono apporre *due trattini (=)*.



**9. POSIZIONE NELLA PROFESSIONE** (cpl. 20, *Elenco A*). — La posizione nella professione deve essere indicata usando tassativamente la voce appropriata tra quelle stampate in grassetto qui di seguito:

**A) POSIZIONI DELLE PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE AGRICOLA**

1) **Conduttore non coltivatore**: per chi gestisce un'azienda (di sua proprietà o in affitto o in enfiteusi o in usufrutto) sopportandone in tutto o in parte il rischio della produzione e nella quale NON impiega l'opera manuale propria, né quella dei familiari, bensì esclusivamente quella di salariati, compartecipanti o coloni parziari.

2) **Conduttore coltivatore (o coltivatore diretto)**: per chi gestisce un'azienda (di sua proprietà o in affitto o in enfiteusi o in usufrutto) sopportandone interamente il rischio della produzione e nella quale impiega l'opera manuale propria ed eventualmente anche quella dei familiari.

3) **Terraticante (o terraticchiere, o terraggerista, o terraggere)**: per il lavoratore che assume, di solito per la durata del ciclo vegetativo di una determinata cultura, uno o più appezzamenti di terreno, dando in corrispettivo una prestabilita quantità di prodotto.

4) **Colono parziario (o mezzadro, o terziario, ecc.)**: per chi coltiva un fondo avuto a colonia parziaria.

5) **Coadiuvante**: per chi aiuta un proprio familiare nella conduzione di un'azienda agricola, o nella coltivazione del relativo fondo, senza ricevere una retribuzione o salario.

6) **Compartecipante**: per il lavoratore che, assume, nel corso di un'annata agraria, una parte dei lavori necessari ad una coltivazione legnosa oppure tutti o parte dei lavori necessari ad una coltivazione erbacea, ricevendo come compenso una quota parte del prodotto.

7) **Lavoratore a contratto annuo**: per chi esercita un mestiere agricolo per conto altrui ed è assunto a contratto annuo o per non meno di 200 giorni (compresi i salariati fissi).

8) **Lavoratore a giornata**: per chi esercita un mestiere agricolo per conto altrui ed è assunto a giornata o per meno di 200 giorni (obbligato, avventizio e simili).

9) **Dirigente**: per i tecnici agricoli e i fattori con funzioni direttive estese a tutta l'azienda.

10) **Impiegato**: per i tecnici agricoli e i fattori non dirigenti e per i sottofattori.

**B) POSIZIONI DELLE PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE NON AGRICOLA (esclusi i dipendenti delle amministrazioni e le aziende pubbliche)**

11) **Imprenditore**: per chi gestisce, in conto proprio, un'azienda, non partecipandovi con lavoro manuale.

12) **Libero professionista**: per chi esercita, in conto proprio, una professione od arte liberale, senza o con l'aiuto di personale retribuito.

13) **Lavoratore in proprio con dipendenti**: per chi gestisce, in conto proprio, una piccola azienda (piccola industria, bottega artigiana, negozio, esercizio pubblico e simili), partecipandovi con lavoro manuale ed avendo alle proprie dipendenze personale retribuito.

14) **Lavoratore in proprio senza dipendenti**: per chi gestisce, in conto proprio, una piccola azienda (piccola industria, bottega artigiana, negozio, esercizio pubblico

e simili), partecipandovi con lavoro manuale, con o senza l'aiuto di propri familiari, ma in ogni caso senza personale retribuito.

15) **Coadiuvante**: per chi aiuta un proprio familiare nella gestione di un'azienda commerciale, artigiana, ecc. senza ricevere una retribuzione o salario.

16) **Dirigente**: per chi esercita, contro remunerazione, una funzione direttiva (tecnica od amministrativa) o di rappresentanza di tutta o parte notevole dell'azienda (Istitore, direttore, condirettore, vice-direttore: di azienda, filiale, stabilimento e simili; oppure capo di servizio od ufficio con carattere di autonomia; o procuratore, se la procura non limiti le attribuzioni alla semplice esecuzione di operazioni).

17) **Impiegato**: per chi esercita, contro remunerazione, una funzione esecutiva (compresi i commessi di negozio); oppure esercita una funzione direttiva ma senza il carattere di responsabilità e autonomia inerente alle funzioni di « dirigente » di cui al numero precedente.

18) **Operaio**: per gli operai in genere, siano essi specializzati, qualificati o comuni, per gli apprendisti e per i manovali specializzati; nonché per coloro che pur non esercitando un'attività tecnicamente produttiva ma prestando dei servizi sono da considerarsi assimilati agli operai, ad es.: baristi, camerieri, cuochi e simili di esercizi pubblici; barbieri e simili; ecc.

19) **Lavorante a domicilio**: per gli operai che lavorano in casa propria, non prendendo direttamente il lavoro dai clienti, bensì per commissione di uno o più fabbricanti o commercianti.

20) **Manovale**: per i manovali comuni e per i garzoni.

21) **Subalterno**: per gli uscieri, bidelli, fattorini, ascensoristi, portieri, guardiani e in genere per chi presti consimili servizi o servizi affini, presso aziende, stabilimenti, alberghi, famiglie private, ecc.

22) **Addetto ai servizi domestici**: per le domestiche, cameriere, cuoche, guardarobiere, balie e in genere per chi presti servizi domestici presso famiglie.

**C) POSIZIONI DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE PUBBLICHE**

23) Per i funzionari e gli impiegati dipendenti dallo Stato e per quelli di enti pubblici che hanno un grado gerarchico equiparato deve essere indicato il gruppo di appartenenza e il grado gerarchico e si scriverà ad es.: **gruppo A grado VI, gruppo B grado VIII, gruppo C grado XI, ecc.** Per gli impiegati avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si dovrà scrivere: **avventizio di 1ª categoria (o di 2ª o di 3ª categ.)**. Per i funzionari e i dipendenti da enti pubblici senza grado gerarchico indicare la qualifica.

Per gli altri dipendenti dello Stato o di enti pubblici in genere, si dovrà scrivere secondo i casi:

24) **Operaio**: per gli operai in genere, siano essi specializzati, qualificati o comuni, nonché per i manovali specializzati. Per gli avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si scriverà: **operaio avventizio**.

25) **Manovale**: per i manovali comuni. Per gli avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si scriverà: **manovale avventizio**.

26) **Subalterno**: per i commessi, capi uscieri, uscieri, bidelli, inservienti e simili. Per gli avventizi (giornalieri, diurnisti e simili) si scriverà: **subalterno avventizio**.



**D) POSIZIONI DEGLI ADDETTI AL CULTO**

27) Per gli addetti al culto deve essere indicato il grado ricoperto dal censito nella gerarchia ecclesiastica (i cattolici scriveranno, ad esempio: *patriarca, arcivescovo, vescovo, parroco, superiore generale, vicaria generale, superiora provinciale, guardiano, priore, vicario, ecc.* I non cattolici scriveranno, ad esempio: *metropolita, archimandrita, arcidiacono*; oppure: *pastore evangelico, moderatore, sovrintendente, ecc.*; oppure: *rabbino capo, rabbino ausiliario, ecc.*)

**10. SPECIE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA O AMMINISTRAZIONE O ENTE PRESSO CUI IL CENSITO È OCCUPATO** (col. 21, *Elenco A*). — Si deve indicare la specie dell'attività dell'azienda o amministrazione o ente presso cui il censito è occupato, scrivendo ad es.: *azienda agricola, azienda di utilizzazione del bosco, costruzione di strade, laboratorio da falegname, negozio di tessuti, gestione esattoriale, ecc.*

Per gli addetti al culto cattolico si dovrà indicare, ad esempio: *ordine dei carmelitani, Congregazione della Resurrezione, ecc.*

Per gli addetti ai culti non cattolici, si indicherà la chiesa di appartenenza ad es.: *chiesa ortodossa o copta o armena, ecc.*

**CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE, FORESTALI O ZOOTECHICHE**

Il seguente prospetto deve essere compilato per i censiti iscritti nell'*Elenco A* intercalato nel presente foglio di convivenza che siano conduttori di aziende agricole, forestali o zootecniche, anche se si tratti di aziende amministrate per conto della convivenza stessa, qualunque sia la forma di conduzione e l'ampiezza dell'azienda e ovunque questa sia situata.

Nel caso di colonia parziaria, le notizie debbono essere fornite sia dal concedente (conduttore non

coltivatore) sia dal colono parziario; senonchè, a fine di evitare duplicati, l'indicazione dell'ampiezza dell'azienda deve essere fornita soltanto da quest'ultimo.

Nel caso che più persone siano conduttori della medesima azienda, le notizie devono essere fornite soltanto da uno dei conduttori, precisamente da colui che si occupa maggiormente della conduzione dell'azienda.

I conduttori che gestiscono più aziende agricole debbono fornire le notizie distintamente per ciascuna azienda.

COGNOME E NOME	TITOLO DI POSSESSO DEI TERRENI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA AGRICOLA O FORESTALE O ZOOTECHICA. (a)	FORMA DI CONDUZIONE (b)	SUPERFICIE DEI TERRENI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA ettari	COMUNE OVE SONO SITUATI I TERRENI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA
1	2	3	4	5

a) Scrivere, secondo i casi: *proprietà, affitto, enfiteusi, usufrutto, colonia parziaria, locativo.*

b) I conduttori-coltivatori-diretti (cioè che prestano essi stessi il lavoro manuale) scriveranno: *coltivazione diretta*; i conduttori non coltivatori scriveranno, secondo i casi: *a colonia parziaria, a mezzo di salariati, a mezzo di partecipanti.*

Al presente foglio sono allegati n. .... intercalari *Elenco A* e n. .... intercalari *Elenco B*.

Dichiaro che le risposte contenute nel presente foglio e negli intercalari anzidetti sono conformi a quanto risulta al sottoscritto.

V. L'Ufficiale di censimento

Il Capo convivenza  
(o chi per esso)

N. B. — Gli intercalari devono essere cuciti alla copertina, ponendoli uno sull'altro e in modo che le rispettive linee punteggiate indicate per la cucitura coincidano. L'intercalare o gli intercalari *Elenco B* devono risultare sottostanti; l'intercalare o gli intercalari *Elenco A* devono risultare sovrastanti. Nel caso di più intercalari *Elenco A*, l'ultima parte a destra di ciascuno deve essere piegata separatamente intercalare per intercalare.



# FOGLIO DI CONVIVENZA

## INTERCALARE ELENCO A

*Per la compilazione del presente intercalare uniformarsi strettamente alle avvertenze stampate sulla copertina del foglio di convivenza (mod. CP 2)*

### PERSONE DA ISCRIVERE NEL PRESENTE INTERCALARE (1)

Per ciascuna specie di convivenza si indicano qui di seguito le persone che sono da considerarsi membri **PERMANENTI** (vedi l'avvertenza 3 riportata sulla copertina) e che, perciò, devono essere iscritte nel presente foglio.

- A. - Convivenze militari** (escluse le navi della marina militare) e di altri corpi accasermati: militari di carriera o raffermati, di qualunque grado, in forza alla convivenza; appartenenti al corpo di P. S., di carriera o raffermati, in forza alla convivenza; appartenenti al corpo dei vigili del fuoco; appartenenti ad altri eventuali corpi accasermati, in forza alla convivenza; personale civile (impiegati, capi operai, ecc.);
- B. - Navi della marina militare:** nessuno (vedi Intercalare Elenco B);
- C. - Convivenze religiose:** secolari e religiosi, laici religiosi, coriste e converse, che hanno professato i voti; laici facenti parte permanentemente della convivenza; personale laico addetto al servizio della convivenza;
- D. - Ospedali, istituti psichiatrici, case di cura e simili:** persone addette alla direzione, amministrazione, assistenza e servizio; ricoverati da almeno un triennio negli istituti psichiatrici; ricoverati permanentemente in altri luoghi di cura;
- E. - Brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e simili:** persone addette alla direzione, amministrazione, assistenza e servizio; bambini ricoverati sui quali la convivenza eserciti la tutela o la patria potestà (anche se dati a balia), esclusi quelli affidati stabilmente a famiglie; adulti ricoverati permanentemente;
- F. - Dormitori, asili per senzatetto, sale per emigranti e simili:** persone addette alla direzione, amministrazione, assistenza e servizio;
- G. - Collegi, convitti, seminari, istituti di correzione e simili:** persone addette alla direzione, amministrazione, insegnamento e servizio;
- H. - Navi mercantili:** nessuno (vedi Intercalare Elenco B);
- I. - Stabilimenti di pena e carceri:** persone addette alla direzione, amministrazione, custodia e servizio; condannati a pena di 5 anni o più;
- L. - Baracche di operai o di lavoratori agricoli:** nessuno (vedi intercalare Elenco B);
- M. - Pensioni per la giovane e simili:** persone addette alla direzione, amministrazione e servizio; ospiti non occasionali residenti nel comune ove ha sede la convivenza;
- N. - Alberghi, pensioni, locande e simili:** persone addette alla direzione, amministrazione e servizio, escluso il personale occupato stagionalmente;
- O. - Case di tolleranza:** persone addette alla sorveglianza e servizio della casa.

(1) I nominativi iscritti nell'Elenco A devono avere una propria numerazione progressiva, da apporsi nell'apposito spazio del margine sinistro; qualora un intercalare non fosse sufficiente a contenere i nominativi di tutti i membri permanenti, proseguire su di un secondo intercalare Elenco A, continuando la numerazione progressiva di seguito a quella del primo intercalare e così via sino ad aver scritto i nomi di tutti i membri permanenti. Nel caso che gli intercalari avuti non fossero sufficienti chiederne altri all'ufficio di censimento.



ELENCO A - MEMBRI PERMANENTI DELLA CONVIVENZA, PRESENTI O TEMPORANEAMENTE ASSENTI ALLA MEZZANOTTE TRA IL 3

CUCIRE LUNGO QUESTA LINEA

NUMERO D'ORDINE	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	POSIZIONE NELLA CONVIVENZA	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			LUOGO DI NASCITA	ISTRUZIONE	PRO-FUGHI	CITTA-DINANZA DEGLI STRANIERI	COMUNE DI RESIDENZA	PRE-SENZA	ASSENZA TEMPORANEA DALLA CONVIVENZA				
						Giorno	Mese	Anno							LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE	MOTIVO DELLA ASSENZA	DA QUANTO TEMPO E' ASSENTE		
																		10	11-a
	<p>Elencare tutti i membri permanenti della convivenza, indicando prima quelli con mansioni direttive, di amministrazione, di assistenza, di servizio ecc. poi gli altri.</p> <p>Per le donne coniugate a vedove, scrivere prima il cognome da nubile, poi il nome e infine il cognome del marito preceduto da in per le coniugate, ved. per le vedove.</p> <p>La persona morta prima e i bambini nati dopo la mezzanotte tra il 2 e il 4 novembre 1951 non devono essere iscritti nel foglio.</p>	Indicare il nome da padre, preceduto dalla indicazione di oppure (a, secondo) (a).	Scrivere secondo i casi: capo, direttore, amministratore, impiegato, infermiere, domestica, religione, ricoverato, ecc.	Se maschio scrivere M. Se femmina scrivere F.	Indicare se: celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato.				Per i nati in Italia o nei territori non più amministrati dall'Italia dopo l'ultima guerra indicare il nome attuale del comune di nascita e, tra parentesi, il nome della provincia alla quale attualmente appartiene. <p>Per i nati altrove è sufficiente indicare lo stato estero o la colonia o il possedimento, ecc. cui attualmente appartiene il luogo di nascita.</p>	Per chi abbia conseguito, in qualsiasi scuola pubblica o privata, italiana o straniera, anche all'estero, uno o più titoli di studio, di qualunque grado ( laurea, diploma, licenza, attestato, certificato), specificare il titolo conseguito o il titolo alto tra i titoli conseguiti (vedi avvertenza § nella copertina). <p>Per chi non abbia conseguito alcun titolo di studio apporre due trattini (=) in questa colonna e rispondere ai quesiti delle colonne 11-a e 11-b.</p>	PER CHI NON ABBA CONSEGUITO ALCUN TITOLO INDICARE SE: 11-a IN LETTERE (scrivere sì o no) 11-b IN NUMERI (scrivere sì o no)	Per gli stranieri indicare la cittadinanza posseduta; per quelli che ne sono privi scrivere apolidi, aggiungendo l'ultima cittadinanza posseduta o, in mancanza, la nazionalità.	Indicare per ciascuna persona il comune nel quale essa dimora abitualmente anche nell'eventualità che non sia iscritta nel registro della popolazione residente del comune stesso (vedi avvertenza § nella copertina).	Scrivere SÌ o NO secondo che la persona sia presente o assente alla convivenza alla mezzanotte tra il 2 e il 4 novembre 1951 (avvertenza §).	Per le persone assenti temporaneamente dalla convivenza: a) se si trovano fuori del comune di residenza indicare il comune (e la provincia) o lo stato estero dove si trovano; b) se si trovano nel comune di residenza indicare l'indirizzo.	Scrivere secondo casi: studio, servizio di leva, o balia, in viaggio, affari, pellegrinaggio, lavoro stagionale, ecc.	Indicare il tempo in giorni o in frazioni di giorno (scrivere il numero di giorni) ecc.		





# FOGLIO DI CONVIVENZA

## INTERCALARE ELENCO **B**

*Per la compilazione del presente intercalare uniformarsi strettamente alle avvertenze stampate sulla copertina del foglio di convivenza (mod. CP 2)*

### PERSONE DA ISCRIVERE NEL PRESENTE INTERCALARE (1)

Per ciascuna specie di convivenza, si indicano qui di seguito le persone che sono da considerarsi membri TEMPORANEI (vedi l'avvertenza 4 riportata sulla copertina) e che, perciò, devono essere iscritte nel presente foglio.

**A. - Convivenze militari** (escluse le navi della marina militare) e di altri corpi accasermati; militari di leva, richiamati o volontari, in forza alla convivenza (anche se occasionalmente in servizio fuori dei locali della convivenza stessa: guardia, scorta, ecc.); appartenenti al corpo di P. S. non di carriera o non raffermati, in forza alla convivenza (anche se occasionalmente in servizio fuori dei locali della convivenza stessa: di guardia, servizio d'ordine pubblico, ecc.); personale civile occasionalmente presente; trattenuti in camera di sicurezza;

**B. - Navi della marina militare:** componenti l'equipaggio in forza alla convivenza (anche se temporaneamente in servizio a terra); persone occasionalmente presenti;

**C. - Convivenze religiose:** laici religiosi, coriste o converse, che non hanno ancora professato i voti (aspiranti, postulanti, probandi, novizi); persone occasionalmente presenti;

**D. - Ospedali, istituti psichiatrici, case di cura e simili:** ricoverati da meno di un triennio negli istituti psichiatrici; ricoverati temporaneamente in altri luoghi di cura; persone occasionalmente presenti;

**E. - Brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e simili:** bambini ricoverati sui quali la tutela o la patria potestà non sia esercitata dalla convivenza; adulti ricoverati temporaneamente; persone occasionalmente presenti;

**F. - Dormitori, asili per senzatetto, sale per emigranti e simili:** persone ospitate (per le sale di emigranti: gli emigranti);

**G. - Collegi, convitti, seminari, istituti di correzione e simili:** studenti, convittori, seminaristi e corrigendi; persone occasionalmente presenti;

**H. - Navi mercantili:** componenti l'equipaggio; passeggeri;

**I. - Stabilimenti di pena e carceri:** detenuti in attesa di giudizio; condannati a pena inferiore a 5 anni;

**L. - Baracche di operai o di lavoratori agricoli:** operai e lavoratori agricoli; persone occasionalmente presenti;

**M. - Pensioni per la giovane e simili:** ospiti non residenti nel comune ove ha sede la convivenza; persone occasionalmente presenti;

**N. - Alberghi, pensioni, locande e simili:** personale addetto alla convivenza stagionalmente; ospiti temporanei (l'ospite permanente, eventualmente con la propria famiglia, deve essere censito con separato foglio di famiglia);

**O. - Case di tolleranza:** meretrici; persone occasionalmente presenti;

(1) I nominativi iscritti nell'Elenco B devono avere una propria numerazione progressiva, da apporsi nell'apposito spazio del margine sinistro; qualora un intercalare non fosse sufficiente a contenere i nominativi di tutti i membri temporanei, proseguire su di un secondo intercalare Elenco B, continuando la numerazione progressiva di seguito a quella del primo intercalare, e così via sino ad aver scritto i nomi di tutti i membri temporanei. Nel caso che gli intercalari avuti non fossero sufficienti chiederne altri all'ufficiale di censimento.



ELENCO B - MEMBRI TEMPORANEI DELLA CONVIVENZA, PRESENTI ALLA MEZZANOTTE TRA IL 3 E IL 4 NOVEMBRE 1951 E PERSONE OCCASIONALMENTE PRESENTI ALLA MEZZANOTTE STESSA

Pag. ....

NUMERO D'ORDINE	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	POSIZIONE NELLA CONVIVENZA	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			LUOGO DI NASCITA	ISTRUZIONE	PRO-FUGHI	CITTA-DINANZA DEGLI STRANIERI	COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO NEL COMUNE DI RESIDENZA	MOTIVO DELLA PRESENZA NELLA CONVIVENZA	DA QUANTO TEMPO È PRESENTE	
						Giorno	Mese	Anno									
	Elencare tutti i membri temporanei della convivenza e gli ospiti occasionali <i>Per le donne coniugate o vedove, scrivere prima il cognome da nubile, poi il nome e infine il cognome del marito precedente da in per le coniugate, ved. per le vedove</i> <i>Le persone morte prima e i bambini nati dopo la mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951 non devono essere iscritti nel foglio</i>	Indicare il nome del padre, preceduto dalla indicazione di oppure fu, secondo i casi	Scrivere secondo i casi: militare di leva, studente, carcerato, ospite, ecc.	Se maschio scrivere M Se femmina scrivere F	Indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato	Giorno	Mese	Anno	Per i nati in Italia o nei territori non più amministrati dall'Italia dopo l'ultima guerra indicare il nome attuale del comune di nascita e, tra parentesi, il nome della provincia alla quale attualmente appartiene. Per i nati altrove è sufficiente indicare lo stato estero o la colonia o il possedimento, ecc. cui attualmente appartiene il luogo di nascita	Per chi abbia conseguito, in qualsiasi scuola pubblica o privata, italiana o straniera, anche all'estero, uno o più titoli di studio, di qualunque grado ( laurea, diploma, licenza, attestato, certificato), specificare il titolo conseguito o il più alto tra i titoli conseguiti (vedi avvertenza § nella copertina)  Per chi non abbia conseguito alcun titolo di studio apporre due trattini (==) in questa colonna e rispondere ai quesiti delle colonne 11-a e 11-b	PER CHI NON ABBIANO CONSEGUITO ALCUN TITOLO INDICARE SE: a) leggere (scrivere sì o no) b) scrivere (scrivere sì o no)	Per gli stranieri indicare la cittadinanza posseduta; per quelli che ne sono privi scrivere apolide, aggiungendo l'ultima cittadinanza posseduta o, in mancanza, la nazionalità	Indicare per ciascuna persona il comune nel quale essa dimora abitualmente anche nell'eventualità che non sia iscritta nel registro della popolazione residente del comune stesso (vedi avvertenza § nella copertina)	Indicare la via, piazza, ecc. e il numero civico	Scrivere secondo i casi: studio, cura, servizio di leva, a balia, in viaggio, affari, in villeggiatura, ecc.	Indicare il tempo (in mesi o in giorni) trascorso dalla data di nascita o di ingresso in Italia, oppure 2 mesi oppure 25 giorni, ecc.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-a	11-b	12	13	14	14-bis	14-ter	14-quater

CUCIRE LUNGO QUESTA LINEA



STANZA N. ....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

# IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4 novembre 1951

PROVINCIA DI ..... COMUNE DI .....

Spazio a denominazione dell'esercizio alberghiero .....

Via, strada o piazza ..... II. ....

Indirizzo dell'esercizio .....  
cognome e nome

## SCHEDA INDIVIDUALE PER OSPITE DI ESERCIZIO ALBERGHIERO

(albergo, pensione, locanda, ecc.)

### AVVERTENZE

La presente scheda deve essere compilata per ogni ospite presente nell'esercizio alberghiero alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, o arrivato successivamente, purchè non sia stato censito altrove come presente. La presente scheda non deve essere compilata per gli ospiti stabili dell'esercizio alberghiero residenti nel comune ove ha sede l'esercizio stesso (dato che per essi deve essere compilato un foglio di famiglia).

Le schede dovranno essere consegnate agli ospiti la sera del 3 novembre e ritirate dal gestore dell'esercizio nella mattinata del 4 novembre.

Per gli ospiti arrivati dopo la mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre, che non siano stati censiti altrove come presenti, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza.

La scheda deve essere compilata e firmata dall'ospite. Qualora questi non sia in grado di farlo, vi dovrà provvedere la persona che eventualmente l'accom-pagna o, al caso, il gestore dell'esercizio.

È fatto obbligo al gestore dell'esercizio di confrontare le notizie dichiarate nella presente scheda con quelle dei documenti personali (carta d'identità, pas-saporto, tessera ferroviaria, ecc.) esibiti dall'ospite.

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale, e le notizie riferite ai censiti sono vincolate al segreto d'ufficio e non potranno, perciò, essere comunicate a chiunque. Esse saranno utilizzate soltanto per la compilazione di tavole statistiche riassuntive, senza alcun riferimento individuale.

Coloro che forniscono notizie incomplete o scientemente errate sono passibili di ammenda fino a L. 20.000, che potrà essere aumentata fino a L. 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. (Legge 2 aprile 1951, n. 291, artt. 9 e 10)

1. COGNOME E NOME .....  
 (per le donne coniugate o vedove, scrivere prima il cognome da nubile, poi il nome e infine il cognome del marito preceduto da in per le coniugate, ved. per le vedove)
2. PATERNITÀ (di o fu) .....
3. SESSO .....
4. STATO CIVILE .....  
 (scrivere secondo i casi: celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato)
5. DATA DI NASCITA: giorno ..... mese ..... anno .....
6. LUOGO DI NASCITA .....  
 (per i nati in Italia o nei territori non più amministrati dall'Italia dopo l'ultima guerra indicare il nome attuale del comune di nascita e, tra parentesi, il nome della provincia alla quale attualmente appartiene; per i nati altrove è sufficiente indicare lo stato estero o la colonia o il possedimento, ecc., cui attualmente appartiene il luogo di nascita)
7. TITOLO DI STUDIO .....  
 (indicare il più alto tra i titoli conseguiti in qualsiasi scuola pubblica o privata: ad es.: laurea in ingegneria civile, diploma di ragioneria, licenza ginnasiale, licenza tecnica, licenza elementare, ecc.)  
 Per chi non abbia conseguito alcun titolo rispondere sì o no alle seguenti domande: sa leggere? .....; sa scrivere? .....
8. COMUNE DI RESIDENZA E INDIRIZZO .....  
 comune .....  
 Via o piazza, ecc. e numero civico .....
9. MOTIVO DELLA PRESENZA NEL COMUNE OVE HA SEDE L'ESERCIZIO ALBERGHIERO .....  
 (scrivere secondo i casi: diporato, affari, studio, ecc.)
10. DA QUANTO TEMPO IL CENSITO È PRESENTE NEL COMUNE ANZIDETTO .....  
 (indicare il tempo in use o in anni)
11. CITTADINANZA DEGLI STRANIERI .....  
 (indicare la cittadinanza posseduta: quelli che ne sono privi scrivano apolide, aggiungendo l'ultima cittadinanza posseduta o, in mancanza, la nazionalità)

Dichiaro che le notizie contenute nella presente scheda sono conformi a verità.

FIRMA DELL'OSPITE .....



1. COGNOME E NOME .....

2. PATERNITÀ (di o fu) .....

3. STATO CIVILE .....

4. DATA DI NASCITA: giorno ..... mese ..... anno .....

5. LUOGO DI NASCITA .....

6. TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO .....

7. GRADO MILITARE .....

FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE

Mod. CP 5

**IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
III CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE**

Comune di .....

**CARTA DI AUTORIZZAZIONE**

Il Signor .....  
quale Ufficiale di censimento, e perciò pubblico ufficiale, è autorizzato a recarsi presso le famiglie, le convivenze e le aziende per compiere le operazioni di censimento. Nel caso di eventuali errori e lacune che risultassero nei modelli di rilevazione compilati, gli interessati sono tenuti, a norma di legge, a fornirgli i chiarimenti e le precisazioni utili alla rettifica e al completamento di essi.

Per la rettifica delle notizie relative all'abitazione che apparissero inesatte, l'Ufficiale di censimento è autorizzato ad effettuare gli accertamenti del caso.

....., 23 ottobre 1951

Bollo  
del  
Comune

IL SINDACO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

4 Novembre 1951

NAVE .....

**SCHEDA INDIVIDUALE**

PER MILITARE DI CARRIERA DELLA MARINA  
IMBARCATO E COSTITUENTE FAMIGLIA A SE STANTE

La scheda deve essere compilata, a cura del Comando della nave, per ogni militare nelle anzidette condizioni, presente a bordo alla data di censimento o assente temporaneamente ma sempre in forza (e, in quest'ultimo caso, anche se non iscritto nel foglio di conoscenza della nave).

La scheda deve essere trasmessa - (in modo che giunga improrogabilmente entro il 12 novembre):

al COMUNE DI (\*) .....

(Provincia di .....

(\*) Indicare il comune nel quale il militare aveva la propria residenza prima dell'imbarco.

Il comune che riceve la presente scheda deve accertarsi che il militare sia iscritto in anagrafe. In caso positivo, qualora non l'abbia già fatto, deve compilare d'ufficio un foglio di famiglia inserendo il militare stesso nell'elenco A come assente temporaneamente, riportandovi le notizie qui sopra trascritte; in caso negativo dovrà uniformarsi alle istruzioni impartite per la revisione e l'aggiornamento dell'anagrafe.





IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
4 novembre 1951

Pagina .....

SEZIONE  
N. ....

STATO DI SEZIONE  
PROVVISORIO

Provincia .....  
Comune .....  
Frazione geogr. .... lettera ..... denominazione .....

1	2	AREA DI CIRCOLAZIONE		4	NUMERAZIONE INTERNA			8	CONSEGNA E RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO					14			
		Specie	3 Denominazione		NUMERO CIVICO	5 Scala	6 Piano		7 Numero Interno	COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA O SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	9 Numero provvedimento del foglio	10 Data consegna (giorno)	11 Giorno		12 Firma del ricevente	13 Ritiro Giorno	ANNOTAZIONI

L'Ufficiale di censimento .....  
cognome e nome leggibili

CUCIRE LUNGO QUESTA LINEA



IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
4 novembre 1951

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Comune .....

Provincia .....

LETTERA ORDINALE DELLA SEZIONE	NUMERO ORDINE DELLA SEZIONE	ABITAZIONI										CONVI- VENZE N.	RESIDENTE POPOLAZIONE						PRESENTE						
		OCCUPATE vivi e proprie		OCCUPATE spogli, baracche, casine, ecc.		NON OCCUPATE		Abitazioni (col. 3 + 4 + 5)		Vani utili (stanze) (col. 7 + 10)			Famiglie che le occupano (col. 8 + 9)		Totale nelle famiglie		Totale di cui temporan- teamente assenti		nelle famiglie		nelle convivenze		di cui non residenti in Italia		di cui non residenti in Italia
N.	N.	Numero famiglie occupano	Totale vanti utili (stanze) N.	Numero famiglie occupano	Totale vanti utili (stanze) N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
1	2	4	6	8	7	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

QUERRE LUNGO QUESTA LINEA

IL DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Roma, 1951 - Istituto Poligrafico dello Stato - D. C.

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — 4 novembre 1951

COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE

(fogli di famiglia)

SEZIONE  
NUMERO

Comune di .....

GIORNI	ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE		ALTRI ALLOGGI (grôtte, baracche, ecc.)		POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE FAMIGLIE			
	N	TOTALE vani utili (stanze) (1)	N	TOTALE vani utili (stanze) (1)	Famiglie N	M	F	MF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 novembre . . . . .								
6 novembre . . . . .								
AL 6 NOVEMBRE . . . . .								
7 novembre . . . . .								
AL 7 NOVEMBRE . . . . .								
8 novembre . . . . .								
ALL' 8 NOVEMBRE . . . . .								
9 novembre . . . . .								
AL 9 NOVEMBRE . . . . .								
10 novembre . . . . .								
AL 10 NOVEMBRE . . . . .								
11 novembre . . . . .								
ALL'11 NOVEMBRE . . . . .								
12 novembre . . . . .								
AL 12 NOVEMBRE . . . . .								
13 novembre . . . . .								
AL 13 NOVEMBRE . . . . .								
14 novembre . . . . .								
AL 14 NOVEMBRE . . . . .								
15 novembre . . . . .								
AL 15 NOVEMBRE . . . . .								
16 novembre . . . . .								
AL 16 NOVEMBRE . . . . .								
17 novembre . . . . .								
AL 17 NOVEMBRE . . . . .								
18 novembre . . . . .								
AL 18 NOVEMBRE . . . . .								
19 novembre . . . . .								
AL 19 NOVEMBRE . . . . .								

IL COMPILATORE

(1) Foglio di famiglia - Notizie sull'abitazione - Prospetto del quesito 2 - Col. 3.

Cognome e nome leggibili



# IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 4 novembre 1951

## RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE

(Fogli di famiglia e fogli di convivenza)

Comune di .....

NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO DELLA SEZIONE	ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE		ALTRI ALLOGGI (grotte, baracche, ecc.)		POPOLAZIONE RESIDENTE								
	N.	TOTALE vani utili (stanze) (1)	N	TOTALE vani utili (stanze) (1)	NELLE FAMIGLIE				NELLE CONVIVENZE				
					Famiglie N	M	F	MF	Convivenze N'	M	F	MF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

(1) Foglio di famiglia - Notizie sull'abitazione - Prospetto del quesito 2 - Col. 3.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

### SEGNALAZIONE DI PRESENTE TEMPORANEO

COMUNE DI PRESENZA TEMPORANEA	COMUNE DI RESIDENZA
..... (comune)	..... (comune)
..... (provincia)	..... (provincia)

1. .... (cognome e nome del presente temporaneo) ..... (paternità)

2. .... (indirizzo nel comune di residenza: area di circolazione, n. civico e interno) .....

Numero del foglio di famiglia del comune	
di presenza temporanea, dove il segnalato è stato iscritto nell'Elenco B come presente temporaneo	di residenza, dove il segnalato è stato iscritto nell'Elenco A come temporaneamente assente
Sezione N.      Foglio N.	Sezione N.      Foglio N.

EVENTUALI COMUNICAZIONI AL COMUNE DI PRESENZA TEMPORANEA

.....

.....

.....

### SEGNALAZIONE DI RESIDENTE TEMPORANEAMENTE ASSENTE

COMUNE DI RESIDENZA	COMUNE DI PRESENZA TEMPORANEA
..... (comune)	..... (comune)
..... (provincia)	..... (provincia)

1. .... (cognome e nome) ..... (paternità)

2. .... (indirizzo nel comune di presenza temporanea) .....

presso: .... (cognome e nome del capo famiglia o denominazione della convivenza) .....

Numero del foglio di famiglia del comune	
di residenza, dove il segnalato è stato iscritto nell'Elenco A come temporaneamente assente	di presenza temporanea, dove il segnalato è stato iscritto nell'Elenco B come presente temporaneo
Sezione N.      Foglio N.	Sezione N.      Foglio N.

EVENTUALI COMUNICAZIONI AL COMUNE DI RESIDENZA

.....

.....

.....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

mod. CP 14

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4 novembre 1951

AVVISO DI SPEDIZIONE STAMPATI

Empty box for stamp

Al sig. SINDACO di ..... (prov. di .....)

In data ..... sono stati spediti] a codesto Comune n. .... pacchi, contenenti i seguenti stampati:

Table listing various forms and their quantities: Foglio di famiglia (mod. CP 1), Guida per la compilazione del foglio di famiglia, Foglio di convivenza (mod. CP 2), Intercalare foglio di convivenza Elenco A (mod. CP 2-bis), Intercalare foglio di convivenza Elenco B (mod. CP 2-ter), Scheda individuale per ospite di eserc. albergh. (mod. CP 3), Scheda individuale per militare della marina (mod. CP 4), Carta di autorizzazione (mod. CP 5), Itinerario di sezione (mod. CP 6), Stato di sezione provvisorio (mod. CP 7), Stato di sezione definitivo (mod. CP 8), Prospetto riassuntivo degli stati di sez. definit. (mod. CP 8), Computo giornaliero di sezione (mod. CP 10), Riepilogo dei computi giornalieri di sez. (mod. CP 11), Segnalazione di presente temporaneo (mod. CP 12), Segnalazione di residente temporan. assente (mod. CP 13).

La S. V. dovrà farne controllare il contenuto, spuntando, sulla distinta, i quantitativi che risultassero uguali a quelli degli stampati pervenuti. In caso di eventuale discordanza, si dovrà indicare, sul margine destro della distinta, in corrispondenza dei quantitativi discordanti, quelli relativi agli stampati effettivamente pervenuti al Comune. Qualora entro ..... giorni dalla data sopraindicata il materiale non sia pervenuto a codesto Comune, dovrà esserne avvertito telegraficamente l'Istituto centrale di statistica.

Il presente "avviso", deve essere restituito all'Istituto centrale di statistica con l'indicazione del numero di pacchi ricevuti e delle eventuali discordanze sopra accennate.

Roma .....

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Lenfranco Maroi

Stamp area containing: All'Istituto centrale di statistica Via Balbo, 16 ROMA In relazione all'avviso di cui sopra, comunico che in data odierna sono pervenuti n. .... pacchi contenenti gli stampati del censimento. addì ..... 1951 IL SINDACO Bollo del Comune

Provveduto il ..... 1951 alla spedizione di quanto sopra, con n. .... pacchi.

L'incaricato dell'Istituto poligrafico dello stato

mod. CP14

STATISTICA

POPOLAZIONE

STAMPATI

Small empty box

(prov. di .....)

spediti a codesto Comune n. ....

Table with multiple rows for recording quantities of various forms: N., N., N., bis) N., ter) N., CP 3) N., CP 4) N., N., N., N., N., mod. CP 9) N., N., CP 11) N., 12) N., mod. CP 13) N.

COPIA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
4 Novembre 1951

**SCHEDA INDIVIDUALE DI CENSIMENTO**

di ..... (Cognome, nome e paternità)

**1. ESTREM. DEL FOGLIO DI CENSIMENTO**  
nel quale è stato compreso il suddetto intestatario della presente scheda

PROVINCIA DI ..... Sezione N. ....  
COMUNE DI ..... Foglio N. ....  
(CP 1 o CP 2)

Cognome e nome del capo famiglia .....  
o denominazione della convivenza .....  
Indirizzo ..... N. .... Scala ..... P. .... Int. ....

**2. UTILIZZAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA IN SEDE DI CONFRONTO TRA PRESENTI E ASSENTI TEMPORANEI**  
2.1 — Elementi necessari al Comune destinatario per rintracciare il foglio di censimento nel quale dovrebbe essere compreso, come presente temporaneo, l'intestatario della presente scheda  
Cognome e nome del capo famiglia .....  
o denominazione della convivenza .....  
Indirizzo ..... N. .... Scala ..... P. .... Int. ....

2.2 — Annotazioni del Comune di presenza temporanea in base alle risultanze del foglio di censimento rintracciato  
L'intestatario della presente scheda:  
(\*) a) non è risultato iscritto nell'Elenco B del succitato foglio di censimento e vi è stato aggiunto  
(\*) b) è risultato iscritto nell'Elenco A del succitato foglio ed è stato passato nell'Elenco B del foglio di censimento n. .... della sezione n. .... di questo Comune

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRESENZA TEMPORANEA ..... (firma)

(\*) Cancellare la frase che non s'è al caso

**3. UTILIZZAZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA IN SEDE DI CONFRONTO TRA I RISULTATI DEL CENSIMENTO E L'ANAGRAFE**  
L'intestatario della presente scheda, censito in ritardo perchè sfuggito al censimento, è stato aggiunto nell'Elenco A del foglio di censimento di cui al quadro 1

IL SINDACO DEL COMUNE DI RESIDENZA ..... (firma)

**AVVERTENZE**

Il Comune mittente, oltre a compilare, in ogni caso, il quadro 1 e il retro della presente scheda:  
A) se la scheda è utilizzata in sede di confronto tra presenti e assenti temporanei, deve compilare la parte superiore del quadro 2,  
B) se, invece, la scheda è utilizzata in sede di confronto tra i risultati del censimento e l'anagrafe, deve compilare il quadro 3  
e spedire la scheda all'Istat.  
Il Comune destinatario deve compilare la parte inferiore del quadro 2 prima di spedire la scheda all'Istat.

(RETRO)

**NOTIZIE RELATIVE ALL'INTESTATARIO DELLA PRESENTE SCHEDA  
DESUNTE DAL FOGLIO DI CENSIMENTO DI CUI AL QUADRO 1 (vedi retro)**

COGNOME E NOME (col. 1) .....

PATERNITÀ (col. 2) .....

RELAZIONE DI PARENTELA (col. 3) .....

SESSO (col. 4) ..... STATO CIVILE (col. 5) .....

DATA DI NASCITA (col. 6-7-8) .....

LUOGO DI NASCITA (col. 9) .....

TITOLO DI STUDIO (col. 10) .....

SA LEGGERE? (col. 11-a) ..... SA SCRIVERE? (col. 11-b) .....

PROFUGHI (col. 12) ..... CITTADINANZA (col. 13) .....

COMUNE DI RESIDENZA (col. 14) ..... PRESENZA (col. 15) .....

LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE (col. 16) .....

MOTIVO DELL'ASSENZA (col. 17) .....

DA QUANTO TEMPO È ASSENTE (col. 18) .....

PROFESSIONE (col. 19) .....

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (col. 20) .....

ATTIVITÀ ECONOMICA (col. 21) .....

Firma del compilatore  
della presente scheda

..... (Cognome e nome leggibili)



IL SINDACO  
del Comune di residenza

..... (firma)

## REGISTRO DEI COLLI RICEVUTI

N. d'ordine	DATA DI ARRIVO al magazzino	UFFICIO PROVINCIALE CHE HA EFFETTUATA LA SPEDIZIONE	NUMERO DEI COLLI				È PERVENUTO IL MATERIALE DI TUTTA LA PROVINCIA Si o No	NEL CASO DI INVIO FRAZIONATO INDICARE		DATA DI COMUNICAZIONE AL CAPO REPARTO	FIRMA DEL MAGAZZINIERE
			Dichiarati		Ricevuti			Numero dei colli che devono ancora pervenire	Comuni mancanti		
			Casse	Pacchi	Casse	Pacchi					

## COMUNICAZIONE DEI COLLI RICEVUTI

N. d'ordine	DATA DI ARRIVO al magazzino	UFFICIO PROVINCIALE CHE HA EFFETTUATA LA SPEDIZIONE	NUMERO DEI COLLI				È PERVENUTO IL MATERIALE DI TUTTA LA PROVINCIA Si o No	NEL CASO DI INVIO FRAZIONATO INDICARE	
			Dichiarati		Ricevuti			Numero dei colli che devono ancora pervenire	Comuni mancanti
			Casse	Pacchi	Casse	Pacchi			

IL MAGAZZINIERE

IL CAPO REPARTO

Data .....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

REGIONE ..... **PACCO N°**

PROVINCIA .....

COMUNE .....

FRAZIONE GEOGRAFICA ..... (Lettera) - ..... (Nome)

SEZIONE N° ..... ( ..... Parte)

MODULI DI CODIFICAZIONE CONTENUTI NEL PACCO :

**MODULI MANCANTI**

Sezione	Foglio	Sezione	Foglio	Sezione	Foglio	Sezione	Foglio

5107373) Roma, 1978 - 1st. Poll. Stat. - G. (C. 15. 5)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

REGIONE ..... **PACCO N°**

PROVINCIA .....

COMUNE di .....

Il materiale del comune è ..... distinto in ..... sezioni  
 contenuto in ..... pacchi (dal N° ..... al N° .....)

Il materiale contenuto in questo pacco concerne  
 le sezioni N° ..... a N° .....  
 fogli di famiglia N° .....  
 fogli di convivenza N° .....  
 residenti N° .....

SALA	GRUPPO	SOTTOGRUPPO	LAVORAZIONI ESEGUITE	FIRMA LEGGIBILE DEL CAPO BETTORE (Cognome e nome)

# REGISTRO DEI PACCHI PRINCIPALI

Provincia di AGRIGENTO

NUMERI DEI PACCHI PER PROVINCIA E SEZIONI IN ESSI COMPRESI; NUMERI DI COLLOCAZIONE

N. d'ordine	COMUNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	AGRIGENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	Alessandria della Rocca	35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	Aragona	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	Bivona	41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	Birgìo	44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	Calamonaci	48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7	Callabellotta	49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8	Camara	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	Cammarata	55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
10	Campobello di Licata	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	Canicattì	69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	Casteltermìni	90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	Castrofilippo	98	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	Cattedolica Eraclea	102	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15	Cianciana	108	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
16	Comitini	114	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
17	Favara	115	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	Grotte	128	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	Joppolo Giancaxio	133	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	Lampedusa e Linosa	134	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	Licata	136	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22	Luca Sicula	156	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23	Menfi	158	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
24	Montallegro	164	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
25	Montevago	166	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
26	Naro	168	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
27	Palma di Montechiaro	179	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
28	Porto Empedocle	189	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
29	Racalmuto	198	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30	Rafidadi	205	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Per ragioni di significatività la riproduzione del modello è fatta mediante un esempio compilato, nel quale, tuttavia, le scritture previste in rosso sono riprodotte in neretto. Il Registro dei pacchi seguenti mod. CP 105-bis e il Registro dei pacchi moduli di codificazione mod. CP 106 sono analoghi (v. capitolo 10, punto 26).

# REGISTRO DEL MOVIMENTO DEI PACCHI

## TRA MAGAZZINO E SALE

mod. CP 107

PROVINCIA .....

N° D'OR- DINE DEI PACCHI	SALA	TUR- NO	SET- TORE	DATE		N° D'OR- DINE DEI PACCHI	SALA	TUR- NO	SET- TORE	DATE		N° D'OR- DINE DEI PACCHI	SALA	TUR- NO	SET- TORE	DATE	
				di invio alla sala	di rinvio al magazzino					di invio alla sala	di rinvio al magazzino					di invio alla sala	di rinvio al magazzino

# REGISTRO DEL MOVIMENTO DEI PACCHI

## TRA SALA DI PERFEZIONAMENTO REVISIONE E MAGAZZINO

PROVINCIA	No d'ordine dei pacchi	DATA DI CARICO	SETTORE	DATA DI SCARICO	PROVINCIA	No d'ordine dei pacchi	DATA DI CARICO	SETTORE	DATA DI SCARICO







SALA - TURNO

# REGISTRO DEL MOVIMENTO DEI PACCHI NEL SETTORE

(Settore N°

specie della lavorazione )

PROVINCIA	N° D'ORDINE DEI PACCHI	DATA DI CARICO	OPERATORE	SPUNTA PACCHI LAVO- RATI	DATA DI SCARICO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

### RICHIESTA DI MATERIALE AL MAGAZZINO

SALA ..... TURNO .....

Si richiedono i seguenti pacchi e i relativi modelli CP 8 che vengono assegnati ai settori come a fianco indicato :

PROVINCIA	NUMERO DISTINTIVO DEI PACCHI	SETTORE

La replica 111/B del modello prevedeva anche la firma per ricevuta dell'incaricato dei singoli settori di lavorazione.

Sede, ..... 195.....

IL CAPO SALA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

### SCARICO DI MATERIALE AL MAGAZZINO

Il seguente materiale passa dalla SALA ..... al MAGAZZINO :


La replica 112/B del modello prevedeva anche la firma del magazzino, per ricevuta.

Sede, ..... 195.....

IL CAPO SALA

**COMPUTO INDIVIDUALE DELLE LAVORAZIONI DELL'OPERATORE (Sig. ....) Foglio N. ....**

PROVINCIA	No ordine del pacco	COMUNE	No Sezioni (1)	No Fogli	No Censiti residenti	LAVORAZIONE DEL PACCO				ORE DI		Media oraria	NUMERO ERRORI RILEVATI (2)		ANACOTAZIONI
						Inizio		Termine		assenza	effettivo lavoro		di revisione	di codificazione	
						Data	Ora	Data	Ora						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(1) Solo per gli operatori addetti alla codificazione delle notizie fisse.  
 (2) Solo per gli operatori addetti al controllo.

(200665) Reich. 118 del 1954 - Int. Poligr. Stato - G. C. (c. 5000)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. CP 115

**IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

SALA-TURNO .....

SETTORE .....

(lavorazione)

**RAPPORTO DI PRODUZIONE DI SETTORE**

LAVORO ULTIMATO IL ..... 195 .....

NUMERO DI					MEDIA ORARIA	NUMERO DI ERRORI RILEVATI (2)	
pacchi	sezioni (1)	fogli	censiti residenti	ore di lavoro effettivo		di revisione	di codificazione
1	2	3	4	5	6	7	8

OSSERVAZIONI

.....  
 .....

L'INCARICATO DEL SETTORE

(1) Da riempirsi solo dai settori "Codificazione notizie fisse".  
 (2) Da riempirsi solo dai settori "Controllo".

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

SALA-TURNO .....  
(lavorazione)

RAPPORTO DI PRODUZIONE DI SALA

LAVORO ULTIMATO IL ..... 195.....

SETTORI	NUMERO DI					MEDIA ORARIA	NUMERO DI ERRORI RILEVATI (2)		NUMERO PROVINCIE		
	pacchi	sezioni (1)	fogli	censiti residenti	ore di lavoro effettivo		di revisione	di codifi- cazione	ini- ziate	in corso	ulti- mate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRODUZIONE:											
ODIERNA .....									(a)	(b)	(c)
PRECEDENTE ....											
<b>TOTALE</b>											

- (a) .....  
(Nomi delle provincie)
- (b) .....  
(Nomi delle provincie)
- (c) .....  
(Nomi delle provincie)

IL CAPO SALA

.....

(1) Da riempirsi solo per la "Codificazione delle notizie fisse".  
(2) Da riempirsi solo per il "Controllo".

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

Mod. CP 117

TURNO ....

RAPPORTO DI PRODUZIONE DEL SETTORE CORRISPONDENZA - RETTIFICA

DEL ..... 195...

PRODUZIONE ULTIMATA	N U M E R O   D I					
	MODULI DI RILIEVO PERVENUTI DALLA REVISIONE	LETTERE SPEDITE	SOLLECITI SPEDITI	FOGLI RETTIFICATI O COMPLETATI		
				in base alla risposta del comune	d'ufficio	in complesso
1	2	3	4	5	6	7
Odierna ....						
Precedente.						
Totale.						

L'INCARICATO DEL SETTORE

.....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

SALA ..... TURNO .....  
(Lavorazione)

# RAPPORTO GIORNALIERO SUL PERSONALE E SULLA DISCIPLINA

del..... 195 ...

## 1. ASSENTI

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....
- 8. ....
- 9. ....
- 10. ....

## 2. RITARDATARI

- 1. .... ( minuti ) ..... motivo
- 2. .... ( minuti ) ..... motivo
- 3. .... ( minuti ) ..... motivo
- 4. .... ( minuti ) ..... motivo
- 5. .... ( minuti ) ..... motivo
- 6. .... ( minuti ) ..... motivo
- 7. .... ( minuti ) ..... motivo
- 8. .... ( minuti ) ..... motivo
- 9. .... ( minuti ) ..... motivo
- 10. .... ( minuti ) ..... motivo
- 11. .... ( minuti ) ..... motivo
- 12. .... ( minuti ) ..... motivo
- 13. .... ( minuti ) ..... motivo
- 14. .... ( minuti ) ..... motivo
- 15. .... ( minuti ) ..... motivo



DEL ..... 195 .....

SITUAZIONE GENERALE

PRODUZIONE	NUMERO DI				NUMERO DI				N° PROVINCE			
	pacchi	pag. 3	4	5	Media orarie	questi	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	ore di lavoro effettivo	Media orarie	questi	8	9	10	11	12

REVISIONE												
PRODUZIONE	NUMERO DI				NUMERO DI				N° PROVINCE			
	pacchi	pag. 3	4	5	Media orarie	questi	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	ore di lavoro effettivo	Media orarie	questi	8	9	10	11	12

CODIFICAZIONE NOTIZIE GENERALI												
PRODUZIONE	NUMERO DI				NUMERO DI				N° PROVINCE			
	pacchi	pag. 3	4	5	Media orarie	questi	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	ore di lavoro effettivo	Media orarie	questi	8	9	10	11	12

CODIFICAZIONE NOTIZIE PROFESSIONALI												
PRODUZIONE	NUMERO DI				NUMERO DI				N° PROVINCE			
	pacchi	pag. 3	4	5	Media orarie	questi	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	ore di lavoro effettivo	Media orarie	questi	8	9	10	11	12

CONTROLLO												
PRODUZIONE	NUMERO DI				NUMERO DI				N° PROVINCE			
	pacchi	pag. 3	4	5	Media orarie	questi	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	ore di lavoro effettivo	Media orarie	questi	8	9	10	11	12

CODIFICAZIONE NOTIZIE FISSE						CORRISPONDENZA - RETTIFICA						
PRODUZIONE	NUMERO DI			N° PROVINCE			moduli di rilievo pervenuti dalla revisione	NUMERO DI			In base alla risposta del comune	In complesso
	pacchi	sezioni	ore di lavoro effettivo	Media orarie	iniziate	in corso		lettere spedite	Fogli rettificati e completati	In ufficio		
1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6

PERSONALE E DISCIPLINA												
LAVORAZIONI	BITARDATARI				IN PERMESSO				IMPIEGATI			
	Assenti	numero	minuti	numero	ore e minuti	Encomi	Segnalati per inadempienza	Puniti	Presi in forza	Perduti in forza	In cui dimissionari	In forza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



# MODULO DI CODIFICAZIONE PER CONVIVENZA

PROVINCIA ..... 14 15 16 ..... COMUNE ..... 17 18 19 ..... FRAZIONE GEOGRAFICA ..... 20 ..... SEZIONE DI CENSIMENTO N. .... 24 25 26 .....  
 PARROCCHIA ..... DIOCESI ..... CENTRO NUCLEO CASE SPARSE ..... N. D'ORDINE ..... FOGLIO DI CONVIVENZA N. ....

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

SPECIE DELLA CONVIVENZA		CLASSI D'AMPIEZZA		COMPONENTI PRESENTI (Elenco A + B)										COMPONENTI PERMANENTI (Elenco A)											
IN COMPLESSO		DI CUI ALUNNI, RICOVERATI, MALATI O DETENUTI O OSPITI O PASSEGGERI (e seconda della specie della convivenza)		M F					di cui F					M F		di cui F									
COL.		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

## SCHEDA INDIVIDUALE

ELENCO A													ELENCO B																																				
COL.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
																																											PROFESSIONE	CONDIZIONE SOCIALE E POSIZIONE NELLA PROFESSIONE	RAMO D'ATTIVITÀ	CLASSE SOTTOCLASSE E CATEGORIE ECONOMICHE	ARTIGIANI	PARENTELA	SESSO

FIRMA DEL CODIFICATORE

FIRMA DEL CONTROLLORE



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

MODULO DI CODIFICAZIONE DELLE NOTIZIE FISSE

PROVINCIA ..... 

1	2
---	---

COMUNE ..... 

3	4	5
---	---	---

CAPOLUOGO ..... 

6
---

FRAZIONE GEOGRAFICA ..... 

7	8
---	---

SEZIONE (.....) ..... 

9	10	11	12	13
---	----	----	----	----

(9105173) Ord. 275 del 1953 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (c. 80.000)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

REVISIONE TOPOGRAFICA  
NOTA DEI RILIEVI

PIANO TOPOGRAFICO				
Completo (si no)	In bianco (si no)	Con sezioni (si no)	Coincidente col l'esempl. (si no)	Esemplare esaminato
1	2	3	4	5

..... (.....)  
COMUNE PROVINCIA

.....

.....

.....

.....

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

Sala - Turno ..... Settore .....

MODULO DI RILIEVO

PROVINCIA ..... Pacco N. .... (P = princ., A = agg.)  
 COMUNE ..... Sezione N. ....  
 Foglio N. ....

SPECIE DEL RILIEVO

NOTIZIE	SPECIE DEL RILIEVO	NOTIZIE	N. D'ORDINE ED ELENCO DEL CENSITO E SPECIE DEL RILIEVO												
<b>INTESTAZIONE</b>		<b>FACCIATA INTERNA</b>													
Specie della convivenza . . . . .		Elenco A - Residenza - col. 14													
		Elenco B - Residenza - col. 14													
<b>ABITAZIONE</b>		Relazione di parentela - col. 3 (posizione nella convivenza)													
2. Vani . . . . .		Sesso . . . . . col. 4													
3. Cucine a) . . . . .		Stato civile . . . . col. 5													
» b) . . . . .		Data di nascita - coll. 6, 7 e 8													
» c) . . . . .		Luogo di nascita . . col. 9													
<b>4. Servizi e impianti</b>		Istruzione . . . . . col. 10													
Acque potabile . . col. 1		Se leggere . . . . . col. 11 a													
» » » 2		Se scrivere . . . . col. 11 b													
» » » 3		Motivo dell'assenza - col. 17													
» » » 4															
Latrine . . . . . col. 5		<b>ULTIMA FACCIATA</b>													
» » » 6		Professione . . . . col. 19													
» » » 7		Posizione . . . . . col. 20													
» » » 8		Attività economica . col. 21													
Begno . . . . . col. 9		<b>Conduttori Aziende Agricole</b>													
Elettricità . . . . col. 10		Titolo di possesso . . col. 2													
» » » 11		Forme di conduzione - col. 3													
Gas . . . . . col. 12		Superficie . . . . . col. 4													
Riscaldamento . . col. 13		Comune ove sono situati i terreni . . . . . col. 5													
<b>5. Titolo di godimento</b>															

(5107899) Roma, 1988 - Lit. Poligr. Stato - G. C. (6-9)

Data ..... 195 .....

IL COMPILATORE DELLA LETTERA AL COMUNE ..... IL COMPILATORE DEL MODULO .....

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

Sala - Turno ..... Settore .....

MODULO DI RILIEVO

Provincia .....  
 Comune .....  
 Pacco ..... N. ....  
 Sezione ..... N. ....  
 Foglio ..... N. ....

Data di consegna del foglio al settore corrispondenza:

FIRMA DELL'INCARICATO

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

Sala - Turno ..... Settore .....

MODULO DI RILIEVO

Provincia .....  
 Comune .....  
 Pacco ..... N. ....  
 Sezione ..... N. ....  
 Foglio ..... N. ....

Data di consegna del foglio al settore corrispondenza:

FIRMA DELL'INCARICATO

Retro del modello

SPECIE DEI RILIEVI

- |               |              |               |                             |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| M per notizia | MANCANTE     | D per notizia | DIFFICILMENTE COMPRENSIBILE |
| E per notizia | ERRATA       | G per notizia | GENERICA                    |
| C per notizia | CONTRASTANTE | S per notizia | SCAMBIATA CON ALTRA         |
| I per notizia | ILLEGIBILE   |               |                             |

Qualora non fosse possibile o non riuscisse chiaro formulare il rilievo usando una delle lettere sopra riportate, il rilievo deve essere descritto ampiamente ed esaurientemente nelle righe in calce alla pagina

1. - Per le notizie relative all'inesistenza del foglio, all'intestazione del foglio e all'abitazione, basterà scrivere la lettera (tra quelle qui sopra indicate) corrispondente alle specie del rilievo.
2. - Per le notizie della facciata interna e dell'ultima facciata, si dovrà preliminarmente indicare il N. d'ordine e l'elenco del censito (una colonna per ogni censito sulle cui notizie si debbono muovere rilievi).



REPUBBLICA ITALIANA  
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

mod. CP 127

**URGENTISSIMO**

Roma, ..... 195 .....

SERVIZIO I

Protocollo N. C/ .....

Sig. Sindaco di .....

(Pacco ..... - Compilatore .....)

(Prov. ....)

**OGGETTO: IX Censimento generale della popolazione - Revisione materiale di censimento.**

La S. V. è tenuta a fornire le notizie qui sotto richieste, restituendo a questo Istituto il presente foglio, debitamente riempito, improrogabilmente entro 10 giorni dalla data della presente, utilizzando la busta allegata.

Della mancata o non tempestiva risposta sarà tenuto conto nella classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione dei diplomi d'onore e dei diplomi di benemerenzza.

IL PRESIDENTE  
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

**LANFRANCO MAROI**

Sezione ..... N. del foglio ..... Via ..... N. ....

NOTIZIE RICHIESTE DALL'ISTITUTO SULL'INESISTENZA DEL FOGLIO O SULL'INTESTAZIONE DEL FOGLIO O SULL'ABITAZIONE	RISPOSTE DEL COMUNE

NOMI DELLE PERSONE PER LE QUALI SI CHIEDONO NOTIZIE	NOTIZIE RICHIESTE DALL'ISTITUTO	RISPOSTE DEL COMUNE

Sulle altre due parti costituenti tale modello in luogo della indicazione "Urgentissimo" erano apposte, rispettivamente, le indicazioni "Minuta" e "Urgentissimo sollecito". Il testo di quest'ultima conteneva in piu' un richiamo alla lettera sollecitata.

....., li ..... 195 .....

IL SINDACO





ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

### RICHIESTA DI SOLUZIONE DI QUESTITO

### RICHIESTA DI SOLUZIONE DI QUESTITO

### RICHIESTA DI SOLUZIONE DI QUESTITO

Provincia ..... Comune ..... Pacco N. ....

Sezione N. .... Foglio N. ....

Provincia .....

Comune .....

Pacco N. ....

Sezione N. ....

Foglio N. ....

QUESTITO	SOLUZIONE

Data di invio .....

Data di risoluzione .....

Firma del funzionario risolutore .....

Il presente modello sostituisce il foglio  
inviato all'Ufficio quesiti il .....

Il presente modello sostituisce il modulo  
di codificazione relativo al foglio inviato  
all'Ufficio quesiti il .....

(9105178) Ord. 275 del 1953 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

mod. CP 130

# ELENCO DEI LONGEVI

(Censiti nati prima del 4 novembre 1861)

PROVINCIA di ..... COMUNE di .....

Sezione di censimento N.	Foglio N.	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			LUOGO DI NASCITA	
						Gior- no	Mese	Anno		

(2108970) Ediz. 897 del 1965 - Ist. Poligr. Stato - G. O.

N. B. — Le notizie risultanti inesatte devono essere corrette apponendo la notizia esatta in inchiostro rosso. Il presente elenco deve essere restituito all'Istat con la massima sollecitudine.

# TABELLA DI CODIFICAZIONE

## PARENTELA (27 tondo)

capo famiglia . . . . .	1	dozzinanti . . . . .	7
moglie . . . . .	2	altri estranei (compresi i tutelati che non abbiano relazioni di parentela con il capo famiglia) e per tutti i censiti dell' Elenco B . . . . .	8
figli (compresi i figliastri, i figli adottivi e gli affiliati) . . . . .	3	ignota . . . . .	9
ascendenti (padre, madre, patrigno, matrigna, nonni) . . . . .	4	censiti facenti parte di convivenze . . . . .	0
altri parenti e affini . . . . .	5		
domestici . . . . .	6		

## SESSO (28 tondo)

maschio . . . . .	1
femmina . . . . .	2

## STATO CIVILE (29 tondo)

celibe o nubile . . . . .	1	separato legalmente o divorziato . . . . .	4
conjugato . . . . .	2	ignoto . . . . .	0
vedovo . . . . .	3		

## DATA DI NASCITA (30 - 31 - 32 tondo)

casella 30 . . . . .	{	nati dal 1° gennaio al 3 novembre . . . . .	1
		nati dal 4 novembre al 31 dicembre . . . . .	2
caselle 31 e 32 . . . . .	{	ultime due cifre dell'anno (per i nati prima del 4 novembre 1851, circoscriverle in rosso) . . . . .	
		anno ignoto: due trattini -- (uno per casella) . . . . .	

## LUOGO DI NASCITA (33 - 34 tondo)

coincidente col comune di residenza . . . . .	10		
non coincidente col comune di residenza ma facente parte della stessa provincia cui appartiene il comune di residenza . . . . .	20		
non coincidente col comune di residenza ma facente parte di altra provincia della stessa regione cui appartiene il comune di residenza . . . . .	30		
per i nati in comuni del:			
Piemonte . . . . .	41	Basilicata . . . . .	57
Valle d'Aosta . . . . .	42	Calabria . . . . .	58
Lombardia . . . . .	43	Sicilia . . . . .	59
Trentino-Alto Adige . . . . .	44	Sardegna . . . . .	61
Veneto . . . . .	45	T.L.T. Zona A (Zona di occupazione britannico-americana) . . . . .	62
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	46	T.L.T. Zona B (Zona di occupazione jugoslava) . . . . .	63
Liguria . . . . .	47	Somalia . . . . .	64
Emilia-Romagna . . . . .	48	Altri territori già italiani (territori passati alla Francia o alla Jugoslavia) . . . . .	71
Toscana . . . . .	49	Altre colonie già italiane (colonie della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia; possedimenti dell'Egeo e di Tientsin) . . . . .	72
Umbria . . . . .	51		
Marche . . . . .	52		
Lazio . . . . .	53		
Abruzzi e Molise . . . . .	54		
Campania . . . . .	55		
Puglie . . . . .	56		
per i nati all'estero . . . . .	80		
ignoto . . . . .	90		

## TITOLO DI STUDIO (35 - 36 tondo)

### SENZA ALCUN TITOLO

e non sanno né leggere né scrivere . . . . .	00
e sanno solo leggere . . . . .	11
e sanno solo scrivere . . . . .	12
e sanno leggere e scrivere . . . . .	21

### DI SCUOLA ELEMENTARE

proscioglimento . . . . .	31
licenza . . . . .	41

### DI SCUOLA MEDIA INFERIORE

unica . . . . .	51
avviamento professionale . . . . .	52

### DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

classica . . . . .	61
scientifica . . . . .	62
magistrale . . . . .	63
tecnica e professionale . . . . .	64
altri diplomi e diplomi non specificati . . . . .	65

### DI SCUOLA ARTISTICA

inferiore . . . . .	71
superiore . . . . .	72

### UNIVERSITARIO

medicina e chirurgia . . . . .	81	giurisprudenza . . . . .	89
medicina veterinaria . . . . .	82	scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze attuariali . . . . .	91
chimica, chimica industriale, farmacia . . . . .	83	lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, geografia . . . . .	92
ingegneria, architettura . . . . .	84	lingue e letterature straniere, lingue e letterature orientali, lingue e letterature europee . . . . .	93
fisica, scienze matematiche, matematica e fisica . . . . .	85	altre lauree e lauree non specificate . . . . .	94
scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche . . . . .	86		
scienze agrarie, scienze forestali . . . . .	87		
economia e commercio . . . . .	88		

### DIPLOMI (di ostetrica, di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, di statistica, ecc.) rilasciati dalle università . . . . .

Per i censiti che non hanno indicato alcuna risposta alla domanda delle colonne 10, 11<sup>a</sup>, 11<sup>b</sup> del foglio di famiglia . . . . . 99

## - DATI INDIVIDUALI (Par te generale)

### PROFUGHI E GIROVAGHI (37 tondo)

non profughi (esclusi i girovaghi) . . . . .	0
profughi provenienti dalla zona di occupaz. britann.-amer. (Zona A) . . . . .	1
profughi provenienti dalla zona di occupazione jugoslava (Zona B) . . . . .	2
profughi provenienti dai territori già italiani passati alla Francia e alla Jugoslavia . . . . .	3
profughi provenienti dalle ex colonie e possedimenti italiani . . . . .	4
girovaghi (non profughi) . . . . .	5

### CITTADINANZA (38 - 39 tondo)

CITTADINI ITALIANI . . . . . 00

#### CITTADINI DI ALTRI PAESI D'EUROPA

Città del Vaticano . . . . . 11	Germania	Rep. Fed. . . . . 21	Portogallo . . . . . 31
San Marino . . . . . 12		Rep. Dem. . . . . 22	Regno Unito . . . . . 32
Albania . . . . . 13	Grecia . . . . . 23	Romania . . . . . 33	
Austria . . . . . 14	Irlanda . . . . . 24	Spagna . . . . . 34	
Belgio . . . . . 15	Islanda . . . . . 25	Svezia . . . . . 35	
Bulgaria . . . . . 16	Jugoslavia . . . . . 26	Svizzera . . . . . 36	
Cecoslovacchia . . . . . 17	Lussemburgo . . . . . 27	Turchia . . . . . 37	
Danimarca . . . . . 18	Norvegia . . . . . 28	Ungheria . . . . . 38	
Finlandia . . . . . 19	Paesi Bassi . . . . . 29	U.R.S.S. . . . . 39	
Francia . . . . . 20	Polonia . . . . . 30	Altri Paesi . . . . . 49	

#### CITTADINI DI PAESI DELL'AFRICA

Egitto . . . . . 51	Tunisia . . . . . 54	Poss. e Prot. franc. (escl. il Marocco e la Tunisia) . . . . . 57
Etiopia . . . . . 52	Unione Sud Afric. . . . . 55	Poss. e Prot. inglesi . . . . . 58
Marocco francese . . . . . 53	Poss. e Prot. belgi . . . . . 56	Altri Paesi . . . . . 59

#### CITTADINI DI PAESI DELL'AMERICA

Argentina . . . . . 61	Canadà . . . . . 64	Uruguay . . . . . 67
Bolivia . . . . . 62	Cile . . . . . 65	Venezuela . . . . . 68
Brasile . . . . . 63	Stati Uniti . . . . . 66	Altri Paesi . . . . . 69

#### CITTADINI DI PAESI DELL'ASIA

India . . . . . 71	Possed. Francesi . . . . . 74	Cina . . . . . 76
Possed. inglesi . . . . . 72	Possed. portoghesi . . . . . 75	Giappone . . . . . 77
Afganistan, Nepal } . . . . . 73		Altri Paesi . . . . . 79
Iran, Siam . . . . . }		

#### CITTADINI DI PAESI DELL'OCEANIA

Australia . . . . . 81	Possed. francesi . . . . . 83	Possed. americani . . . . . 85
Nuova Zelanda . . . . . 82	Possed. inglesi . . . . . 84	Altri Paesi . . . . . 89

APOLIDI . . . . . 99

### RESIDENZA (40 tondo)

	Maschi	Femmine
Residenti presenti (comprese le persone iscritte nell'Elenco A, assenti nello stesso comune) . . . . .	1	5
Residenti assenti in altro comune . . . . .	2	6
Residenti assenti all'estero (compresi gli imbarcati per i quali non è stato specificato il luogo di presenza, nonché gli assenti che si trovano nel T.L.T.) . . . . .	3	7
Isritti nell'Elenco B . . . . .	4	8

### LUOGO DOVE SI TROVA L'ASSENTE (41 - 42 tondo)

per tutti i presenti in Italia . . . . . 00

per gli assenti in :

Zona di occupazione britannico-americana del T.L.T. . . . . 11	U.S.A. . . . . 32
Zona di occupazione jugoslava del T.L.T. . . . . 12	America Centrale . . . . . 41
Austria . . . . . 21	Argentina . . . . . 51
Belgio . . . . . 22	Brasile . . . . . 52
Francia . . . . . 23	Venezuela . . . . . 53
Jugoslavia . . . . . 24	Altri Paesi dell'America meridionale . . . . . 54
Regno Unito . . . . . 25	Somalia . . . . . 61
Spagna . . . . . 26	Altri Paesi dell'Africa non mediterranea . . . . . 62
Svizzera . . . . . 27	Australia . . . . . 71
Bacino Mediterraneo . . . . . 28	Asia . . . . . 81
Altri Paesi europei . . . . . 29	Imbarcati . . . . . 98
Canadà . . . . . 31	
luogo ignoto . . . . .	99

### NOTIZIE FAMILIARI (62 tondo)

capo famiglia senza il rispettivo coniuge . . . . .	1
capo famiglia ed il rispettivo coniuge . . . . .	2

# TABELLA DI CODIFICAZIONE - POSIZIONI - RAMO DI ATTIVITÀ

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (coll. 47-48 tondo e 89-87 corsivo) CODIFICAZIONE DELLA COLONNA 20 DEL FOGLIO DI CENSIMENTO		CONDIZIONI NON PROFESSIONALI		
<b>PROFESSIONI AGRICOLE</b> 11 Conduttore non coltivatore 21 Conduttore coltivatore 22 Colono parziario 31 Coadiuvante 41 Dirigente di azienda agricola 42 Impiegato di azienda agricola 51 Compartecipante 52 Terraticante 53 Lavoratore a contratto annuo 54 Lavoratore a giornata 70 Ignota	<b>60</b> Benestanti, pensionati, studenti, scolari, seminaristi, collegiali, attendenti a casa, persone senza professione, persone a carico di familiari, persone in attesa di prima occupazione, invalidi, ricoverati, detenuti, mendicanti, prostitute	<b>CULTO</b> Cardinali, arcivescovi, vescovi, ecc.; parroci; vice parroci, curati, capi di conventi, di istituti religiosi, ecc.; superiori generali e locali di ordini e congregazioni religiose Preti, frati, ecc. (escluso il personale con mansioni manuali o assimilate) Personale con mansioni manuali o assimilate	<b>DIPENDENTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI</b> Dipendenti dello Stato di grado VI e superiori; dipendenti di Enti pubblici ad essi equiparati Dipendenti dello Stato di grado VII e inferiori; dipendenti di Enti pubblici ad essi equiparati	<b>FORZE ARMATE E ASSIMILATI</b> Colonnello e gradi superiori Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e sottufficiali di carriera Graduati e militari di carriera; vigili del fuoco; guardie carcerarie; guardie di P. S. e simili
<b>PROFESSIONI INERENTI ALL'INDUSTRIA, AI TRASPORTI, AL COMMERCIO, ECC.</b> 15 Imprenditore 16 Libero professionista 25 Lavoratore in proprio con dipendenti 26 Lavoratore in proprio senza dipendenti 35 Coadiuvante 45 Dirigente 46 Impiegato 55 Operato 56 Lavorante a domicilio 57 Manovale 58 Subalterno 59 Addetto ai servizi domestici 80 Ignota				

## ARTIGIANI (col. 54 tondo)

- 1 Con l'indicazione E. A. nella col. 21 del foglio
- 0 Senza indicazione di E. A.

## RAMO DI ATTIVITÀ DEL C. F. (coll. 55 tondo e 83 corsivo)

- 1 Agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca
- 2 Industrie estrattive
- 3 Industrie manifatturiere
- 4 Industrie delle costruzioni ed installazioni di impianti
- 5 Produzione, distribuzione di energia elettrica e di gas - distribuzione di acqua
- 6 Trasporti e comunicazioni
- 7 Commercio
- 8 Credito, assicurazione e gestioni finanziarie
- 9 Attività e servizi vari (esclusi quelli della pubblica amministrazione)
- 0 Servizi della pubblica amministrazione e similari
- Condizione non professionale

## NUMERO COMPONENTI ATTIVI (coll. 77 e 78 tondo)



## TABELLA DI CODIFICAZIONE - SPECIE E CLASSI DI AMPIEZZA DELLE CONVIVENZE

### SPECIE DI CONVIVENZA

(coll. 27 e 28 neretto)

	{	non gestiti da enti e istituzioni religiose . . . . .	11
ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE		gestiti da enti e istituzioni religiose . . . . .	12
CONVIVENZE RELIGIOSE . . . . .			21
ISTITUTI DI ASSISTENZA	{	brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e similari . . . . .	32
		altri . . . . .	31
ISTITUTI DI CURA	{	non militari . . . . .	41
		militari . . . . .	42
STABILIMENTI DI PREVENZIONE E DI PENA	{	non militari . . . . .	51
		militari . . . . .	52
ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE . . . . .			61
CONVIVENZE MILITARI (esclusi gli istituti di cura e gli stabilimenti di prevenzione e di pena) . . . . .			71
NAVI MERCANTILI E BARCHE . . . . .			81
CAMPI PROFUGHI . . . . .			82
ALTRE CONVIVENZE . . . . .			91

### CLASSI DI AMPIEZZA DELLE CONVIVENZE

(col. 29 neretto)

Fino a 15 membri presenti . . . . .	1		Da 51 a 75 membri presenti . . . . .	4
Da 16 a 25 » » . . . . .	2		Da 76 a 100 » » . . . . .	5
Da 26 a 50 » » . . . . .	3		Oltre 100 » » . . . . .	6
			Nessun membro presente . . . . .	0

# TABELLA DI CODIFICAZIONE - FRONTESPIZIO E ABITAZIONE (Esclusi i gruppi di servizi e il grado di affollamento)

(Colonne in fondo: da 20 e 26; colonne in corsivo: da 21 e 32; da 59 e 82; e 88)

FRONTESPIZIO		FRONTESPIZIO	
<b>LOCALITÀ ABITATA</b> (20 tondo)		<b>NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO</b> (21-22-23 tondo)	
centro . . . . .	1	dei centri e dei nuclei in ordine alfabetico per frazione (vedasi elenco)	
nucleo . . . . .	2	case sparse . . . . .	999
casa sparsa . . . . .	3		
		<b>FOGLIO DI FAMIGLIA</b> (24-25-26 tondo)	
		numero definitivo: 001, 002, . . . . .	999
		Se la sezione comprende più di 999 fogli, la codificazione del numero dei fogli contraddistinti col numero 1000 e successivi sarà effettuata senza tener conto della prima cifra e cioè:	
		Per il foglio N. 1000 si scriverà . . . . .	000
		Per il foglio N. 1001 si scriverà . . . . .	001

ABITAZIONE		ABITAZIONE	
<b>PIANO DELL'ABITAZIONE</b> (21 corsivo)		<b>CUCINA</b> (59 corsivo)	
sotterraneo (S); seminterrato (SI); sotter- raneo e seminterrato (S e SI) . . . . .	1	mancante . . . . .	0
piano terreno (I); piano rialzato (R) . . . . .	2	stanza . . . . .	1
mezzanino (M); piano 1°; 2°; 3° . . . . .	3	vano accessorio . . . . .	2
piano 4°; 5° . . . . .	4	apposito vano, ma manca indicazione stanza o vano accessorio . . . . .	3
piano 6°; 7°; 8°; 9° e successivi . . . . .	5		
in più piani (esclusa la combinazione di sot- terraneo e seminterrato) . . . . .	6	<b>ACQUA POTABILE</b> (60 corsivo)	
soffitta (SO) . . . . .	7	mancante . . . . .	0
ignoto . . . . .	8	di acquedotto . . . . .	all'interno 1 all'esterno 2
senza tetto, ecc. . . . .	0	di pozzo o piovana . . . . .	3 4
<b>SPECIE DELL'ABITAZIONE</b> (22 corsivo)		<b>LATRINA</b> (61 corsivo)	
vera e propria . . . . .	1	mancante . . . . .	0
grotta . . . . .	2	all'interno . . . . .	all'esterno
baracca . . . . .	3	a caduta d'acqua . . . . .	1 2
cantina . . . . .	4	di altro tipo . . . . .	3 4
magazzino, negozio, ufficio . . . . .	5		
scuola, caserma . . . . .	6	<b>BAGNO</b> (62 corsivo)	
altra . . . . .	7	mancante . . . . .	0
per i senza tetto . . . . .	8	con bagno . . . . .	1
abitazioni non soggette a censimento (amba- sciate, ecc.) . . . . .	0		
		<b>ELETRICITÀ</b> (63 corsivo)	
		mancante . . . . .	0
		con impianto { sola illuminazione . . . . . 1 sola corrente industriale . . . . . 2 entrambi . . . . . 3	
		<b>GAS</b> (64 corsivo)	
		mancante . . . . .	0
		con impianto . . . . .	1
		<b>RISCALDAMENTO</b> (65 corsivo)	
		mancante . . . . .	0
		a termosifone . . . . .	1
		di altro tipo . . . . .	2
		<b>OCCUPAZIONE DELL'ABITAZIONE</b> (23 corsivo)	
		occupata da famiglia residente con almeno un presente . . . . .	1
		occupata da famiglia residente interamente assente . . . . .	2
		occupata da famiglia temporaneamente pre- sente . . . . .	3
		non occupata . . . . .	4
		<b>NUMERO STANZE</b> (da 24 a 31 corsivo)	
		<b>NUMERO VANI ACCESSORI</b> (32 corsivo)	
		<b>TITOLO DI GODIMENTO</b> (68 corsivo)	
		mancante . . . . .	0
		proprietà . . . . .	1
		usufrutto . . . . .	2
		affitto . . . . .	3
		uso gratuito . . . . .	4
		<b>NUMERO FAMIGLIE RESIDENTI E RELATI- TIVI COMPONENTI</b> (da 69 a 77 corsivo)	
		<b>NUMERO FAMIGLIE NON RESIDENTI E RELATIVI COMPONENTI</b> (da 78 a 80 corsivo)	
		<b>NUMERO PERSONE PRESENTI NELLE ABI- TAZIONI</b> (81-82 corsivo)	
		<b>AFFOLLAMENTO</b> (88 corsivo) coll. 74-75 coll. 28-29	
		fino a 1 persona per stanza . . . . .	1
		+ di 1 a 2 persone } . . . . .	2
		+ di 2 a 3 } . . . . .	3
		+ di 3 a 4 } . . . . .	4
		+ di 4 } . . . . .	5
		abitazioni non occupate (nessuna persona)	0

(910762) Rich. 373 del 1953 - Lett. Poligr. Stato - G. C. (100)

TABELLA DI CODIFICAZIONE - GRUPPI DI SERVIZI NELLE ABITAZIONI (66-67 corsivo)


ABITAZIONI CON CUCINA

E 6 SERVIZI	61	acqua potabile latrina elettricità bagno gas riscaldamento												
E 5 SERVIZI	51	acqua potabile latrina elettricità bagno gas	52	acqua potabile latrina elettricità bagno riscaldamento	53	acqua potabile latrina elettricità gas riscaldamento	54	qualsiasi altra combinazione di cinque servizi						
E 4 SERVIZI	41	acqua potabile latrina bagno elettricità	42	acqua potabile latrina elettricità gas	43	acqua potabile latrina elettricità riscaldamento	44	qualsiasi altra combinazione di quattro servizi						
E 3 SERVIZI	31	acqua potabile latrina elettricità	32	acqua potabile latrina bagno	33	acqua potabile latrina riscaldamento	34	acqua potabile elettricità riscaldamento	35	latrina elettricità riscaldamento	36	qualsiasi altra combinazione di tre servizi		
E 2 SERVIZI	21	acqua potabile latrina	22	acqua potabile elettricità	23	acqua potabile riscaldamento	24	latrina elettricità	25	latrina riscaldamento	26	elettricità riscaldamento	27	qualsiasi altra combinazione di due servizi
E 1 SERVIZIO	11	acqua potabile	12	latrina	13	elettricità	14	riscaldamento	15	uno qualunque degli altri servizi				
E SENZA ALCUN SERVIZIO 01														

ABITAZIONI SENZA CUCINA

E CON UNO O PIÙ SERVIZI	71				
E SENZA ALCUN SERVIZIO	81				

# TABELLA DEL GRADO DI AFFOLLAMENTO



*ALLEGATO 3*

ISTRUZIONI VARIE

- A* - Bollettino del Censimento
- B* - Altre istruzioni dell'Istituto centrale di statistica
- C* - Istruzioni di altre Amministrazioni



STATE OF CALIFORNIA

County of \_\_\_\_\_  
I, \_\_\_\_\_  
County Clerk

## BOLLETTINO DEL CENSIMENTO (\*)

DALLA SERIE SPECIALE « CENSIMENTI » DEL « NOTIZIARIO ISTAT » - FOGLIO D'INFORMAZIONI  
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### Bollettino N. 1 del 18 ottobre 1951

QUESTO « BOLLETTINO » È IL PRIMO DELLA SERIE DESTINATA A TUTTI GLI ORGANI PERIFERICI DEI CENSIMENTI AL FINE DI PORTARE A CONOSCENZA DI ESSI LA RISOLUZIONE DEI PIÙ IMPORTANTI QUESITI NONCHÈ ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI I CENSIMENTI.

#### RISOLUZIONE DI QUESITI

##### I. QUESTIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

1 - D. Può l'ufficio comunale di censimento modificare le linee di delimitazione dei centri e dei nuclei abitati, risultanti sul piano topografico approvato dall'Istat, qualora dalla sua formazione ad oggi siano sorti fabbricati che indubbiamente fanno parte di tali centri e nuclei?

R. Sì, dandone immediata comunicazione all'Istat, accompagnata da un lucido, per la ratifica e perchè si possa variare l'esemplare in possesso dell'Istituto.

2 - D. Come deve regolarsi l'ufficiale di censimento quando l'indicazione della denominazione della parrocchia apposta dall'ufficio comunale sui fogli di censimento è errata?

R. Deve correggerla, segnalando l'errore all'ufficio comunale di censimento nel rapporto giornaliero.

3 - D. Come deve regolarsi l'ufficio comunale di censimento nel caso in cui i dipendenti comunali ai quali dovrebbero essere affidate le mansioni di ufficiale di censimento non superino la prova di idoneità oppure risultino in graduatoria non compresi nel numero di idonei da assumere come ufficiali di censimento?

R. Deve attenersi all'ordine di graduatoria.

4 - D. Come deve regolarsi l'ufficio comunale di censimento quando il numero dei candidati giudicati idonei sia inferiore al numero di ufficiali di censimento fissato dall'Istat?

R. Ai non idonei terrà un particolare corso di istruzione, dopo il quale li sottoporrà ad una prova di idoneità.

5 - D. La sostituzione degli ufficiali di censimento dimostratisi incapaci ad assolvere le proprie funzioni da chi deve essere effettuata?

R. Dal Sindaco.

##### II. ABITAZIONI

6 - D. Nel caso di appartamento con unico ingresso, abitato da due famiglie ciascuna delle quali ha un proprio contratto di affitto col proprietario per il numero di vani rispettivamente occupato, le notizie relative all'abitazione devono essere fornite distintamente nei due fogli di famiglia, ovvero in uno solo? In questo ultimo caso in quale?

R. Le notizie relative all'intera abitazione devono essere indicate in un solo foglio e precisamente in quello della famiglia che occupa l'abitazione da più lungo tempo o che paga un fitto maggiore o, qualora non si verificano tali condizioni, in quello della famiglia che sarà designata dall'ufficiale di censimento.

7 - D. Per i militari di carriera che abitano in locali della caserma con la famiglia le notizie dell'abitazione devono essere indicate nei rispettivi fogli di famiglia?

R. Sì, nel caso che trattasi di appartamenti destinati ad uso delle famiglie.

8 - D. Quali requisiti deve avere un vano per essere considerato « funzionalmente destinato a cucina »?

R. Deve avere almeno uno dei due seguenti requisiti:

- a) impianto fisso per la cottura delle vivande;
- b) impianto fisso di acquaio per la rigovernatura delle stoviglie e simili.

9 - D. Quando la cottura delle vivande viene effettuata con mezzi diversi a seconda delle stagioni come si deve rispondere al quesito 3, lettera d) delle « Notizie sull'abitazione »?

R. Si indicheranno i diversi mezzi usati per la cottura delle vivande, in ordine d'importanza, mettendo cioè prima quello usato prevalentemente.

(\*) Il Bollettino, il cui scopo era quello di portare tempestivamente a conoscenza degli organi periferici di censimento la soluzione dei quesiti e notizie d'interesse vario, è stato pubblicato congiuntamente per il IX Censimento generale della popolazione e per il III Censimento generale dell'industria e del commercio. Nella presente esposizione sono stati omessi alcuni numeri del Bollettino, nonchè parti di altri (in luogo di ciascuna delle quali è stata apposta una riga di puntini), in quanto riguardanti esclusivamente il Censimento industriale e commerciale.

10 - D. *Si deve rispondere affermativamente al quesito 4, colonna 11, quando esiste l'apposito impianto fisso di elettricità a corrente industriale, ma non ne sia stato, per qualsiasi ragione, effettuato l'allacciamento alla rete di distribuzione?*

R. Sì.

11 - D. *Qualora in un'abitazione si provveda al riscaldamento dei vani con una unica stufa portatile (elettrica o ad altro sistema) che viene spostata successivamente da un vano all'altro quale risposta si deve dare al quesito 4, colonna 13, delle « Notizie sull'abitazione »?*

R. Si dovranno apporre due trattini.

### III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

#### A — Unità da censire

12 - D. *Gli affittacamere muniti di licenza di P. S. devono compilare un foglio di convivenza?*

R. No, devono compilare un foglio di famiglia. Il foglio di convivenza deve essere compilato per gli « alberghi » le « pensioni » e le « locande », come tali classificati a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651.

13 - D. *Per i militari di carriera senza famiglia alloggiati in caserma deve essere compilato per ciascuno un foglio di famiglia ovvero devono essere iscritti nel foglio di convivenza della caserma in cui sono alloggiati?*

R. Bisogna distinguere due casi:

a) se il militare è in forza al reparto che ha sede nella caserma, deve essere incluso nell'intercalare A) del foglio di convivenza della caserma;

b) se il militare non è in forza al reparto che ha sede nella caserma, per esso deve essere compilato un foglio di famiglia.

14 - D. *Per gli esercizi alberghieri che alla data di censimento risultano chiusi (alberghi a carattere stagionale) si deve compilare il foglio di convivenza lasciando in bianco i relativi intercalari A e B? Nel caso in cui nell'albergo abiti il conduttore con o senza famiglia si deve compilare un foglio di convivenza ovvero un foglio di famiglia? In questo ultimo caso la parte del foglio riguardante le notizie sull'abitazione deve essere riempita dall'interessato limitatamente alla parte dei locali costituenti la sua abitazione normale?*

R. Non deve essere compilato il foglio di convivenza per gli esercizi alberghieri chiusi. Di essi, però, si deve prendere nota sullo stato di sezione provvisorio mod. CP 7, nonché sullo stato di sezione provvisorio mod. CIC 5, perchè ai fini del censimento dell'industria e del commercio costituiscono unità di rilevazione. Se nell'albergo chiuso vi abiti il conduttore con o senza famiglia, si dovrà compilare un foglio di famiglia sul quale si dovranno indicare le notizie relative all'abitazione nel caso che tali persone occupino un appartamento destinato alla loro abitazione.

15 - D. *Il personale di servizio degli alberghi e delle convivenze in genere che dorme e consuma i pasti nella convivenza come deve essere censito?*

R. Il personale che abita nella convivenza (ben inteso senza famiglia, perchè in tal caso deve compilare un proprio foglio di famiglia) deve essere iscritto nell'intercalare Elenco A

del foglio di convivenza, salvo che non si tratti di personale assunto stagionalmente, nel qual caso deve essere iscritto nell'intercalare Elenco B.

#### B — Assenza temporanea e comune di residenza

16 - D. *I senatori e i deputati che hanno una doppia abitazione (Roma e comune di abituale residenza) come e dove devono essere censiti?*

R. Se alla data di censimento si trovano a Roma devono essere censiti nel comune di dimora abituale come temporaneamente assenti e nel comune di Roma come temporaneamente presenti. Se, invece, si trovano nel comune di dimora abituale devono essere censiti soltanto in tale comune. Nella colonna 14 devono in ogni caso indicare, come comune di residenza, quello di dimora abituale e non il comune di Roma.

17 - D. *Le persone emigrate per ragioni di lavoro come devono essere considerate?*

R. Il lavoratore emigrato fa sempre parte della famiglia e pertanto deve essere iscritto nell'elenco A del foglio della rispettiva famiglia, come assente temporaneo, anche quando si sia allontanato dalla famiglia da tempo, purchè si presuma il ritorno. Qualora si tratti di intera famiglia emigrata, in mancanza di elementi certi sulla temporaneità dell'assenza, si presume che l'emigrazione abbia carattere definitivo, e, pertanto, in tal caso, per le famiglie stesse non dovrà essere compilato d'ufficio il foglio di famiglia.

18 - D. *Che cosa deve intendersi per sfollato?*

R. Per sfollato deve intendersi la persona che ha dovuto abbandonare il comune di dimora abituale per ragioni inerenti la guerra e che alla data di censimento non abbia ancora potuto far ritorno nel comune suddetto perchè impedito da giustificati motivi (ad es. mancanza di abitazione): per esso si dovrà indicare, come comune di residenza (colonna 14), il comune nella cui anagrafe è iscritto.

Coloro, invece, che si siano sistemati nel comune di affollamento, non sussistendo i giustificati motivi di cui sopra, non devono essere considerati sfollati, anche se sono ancora iscritti nell'anagrafe del comune di provenienza; per essi si dovrà indicare, come comune di residenza (colonna 14), il comune di attuale dimora, anche se non vi sono iscritti in anagrafe.

19 - D. *I condannati a cinque anni o più di reclusione per i quali sia in corso il giudizio di appello devono essere considerati assenti dalle proprie famiglie?*

R. No. Pertanto non devono essere iscritti nel foglio delle proprie famiglie, ma soltanto nell'intercalare Elenco A del foglio di convivenza relativo al penitenziario.

#### C — Questioni sulle professioni

20 - D. *Per la determinazione del carattere artigiano di una azienda, è stato fissato un limite massimo di dipendenti?*

R. No. L'annotazione EA (esercizio artigiano) deve essere apposta alla colonna 21 per i lavoratori in proprio (con o senza dipendenti) che si ritengono artigiani.

21 - D. *Per gli artigiani consociati in cooperativa quale posizione nella professione deve essere indicata nella colonna 20?*

R. Deve essere indicato « lavoratore in proprio senza dipendenti ».

22 - D. *Come si deve rispondere alle colonne 20 e 21 per una persona che esercita il mestiere di servo-pastore?*

R. Alla colonna 20 si risponderà « lavoratore a contratto annuo » e alla colonna 21 « allevamento di ovini ».

23 - D. *Come si deve rispondere alle colonne 20 e 21 per una persona che esercita il mestiere di mezzadro-pastore?*

R. Alla colonna 20 si risponderà « compartecipante » e alla colonna 21 « allevamento di ovini ».

24 - D. *Le persone addette alla pastorizia legate da una forma speciale di contratto denominata in provincia di Nuoro « cumone » sia con durata di cinque anni (quando il mezzadro concorre nella determinazione del capitale — ossia bestiame da governare — in ragione di un terzo, dividendo in parti eguali a quinquennio compiuto, il frutto del prodotto e le relative spese) sia con durata di sei anni (quando il mezzadro non vi mette il terzo del capitale, lavorando quindi sull'esclusivo capitale del padrone, con la suddivisione a contratto compiuto, in parti eguali del frutto del prodotto e delle spese), come dovranno rispondere alle colonne 19, 20 e 21?*

R. Alla colonna 19 si risponderà « pastore », alla colonna 20 « compartecipante », alla colonna 21 « allevamento ovini ».

D — Varie

25 - D. *Ai fini della indicazione del titolo di studio conseguito, che cosa deve intendersi per scuola privata?*

R. Le scuole vengono distinte in scuole statali e in scuole non statali; queste ultime si suddividono in scuole parificate (dette anche pareggiate) che possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale e scuole private le quali non hanno tale facoltà. Ai fini del censimento non interessa conoscere se il titolo di studio abbia o meno valore legale.

ALTRE NOTIZIE

ATTIVITÀ ISPETTIVA

Quaranta funzionari dell'Istituto centrale di statistica hanno raggiunto, il 15 ottobre, le sedi cui sono stati destinati per vigilare sulle operazioni dei censimenti.

Essi hanno già preso contatto con i Prefetti, coi direttori degli uffici provinciali di censimento, con gli ispettori provinciali, ed hanno iniziato le visite ai comuni, visite che saranno vieppiù intensificate nei prossimi giorni.

Gli uffici provinciali di censimento, da parte loro, hanno dato corso, il 10 ottobre, all'attività ispettiva e 930 ispettori

provinciali di censimento hanno iniziato su vasta scala gli accertamenti relativi alla regolare esecuzione dei lavori preliminari dei censimenti, in ciascun comune della Repubblica.

PREMI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di FOGGIA, allo scopo di concorrere alla migliore esecuzione e al più favorevole esito dei censimenti in corso, stimolando l'attività degli organi esecutivi periferici, ha deliberato di istituire tre premi in denaro, che saranno assegnati alla fine delle operazioni, su proposta dell'ufficio provinciale di censimento e conferma dell'Istat, ai tre uffici comunali di censimento della provincia più meritevoli per diligenza, zelo ed esattezza delle rilevazioni.

I premi sono stati così stabiliti:

— L. 50.000, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

— L. 30.000, per i comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti;

— L. 20.000, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'Istituto centrale di statistica, nel segnalare tale lodevole iniziativa, esprime il più vivo compiacimento al presidente della Camera di commercio di Foggia e ai componenti la giunta camerale.

Bollettino N. 2 del 20 ottobre 1951

RISOLUZIONE DI QUESITI

I. QUESTIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

35 - D. *Le convivenze della Guardia di Finanza e della Pubblica Sicurezza da chi devono essere censite?*

R. Dai comuni, a mezzo degli ufficiali di censimento.

36 - D. *Le persone a bordo di piro e motopescherecci devono essere censite dai comuni?*

R. No, saranno censite dalle capitanerie di porto e dai dipendenti uffici marittimi e delegazioni di spiaggia; i comuni devono censire le persone a bordo dei natanti (che non siano navi mercantili, piro e motopescherecci o imbarcazioni della marina militare) tenendo presenti le norme dell'art. 38 del Regolamento.

37 - D. *Che cosa deve intendersi agli effetti degli articoli 28 e 31 del Regolamento, per agenti diplomatici e consolari di nazionalità straniera?*

R. Sono tali tutte le persone straniere munite di valido passaporto diplomatico; gli agenti diplomatici, e le rispettive famiglie, devono essere censiti dal Ministero degli affari esteri, quelli consolari dalle prefetture (1).

(1) Il censimento degli agenti diplomatici e consolari di nazionalità straniera è stato effettuato secondo le modalità proposte dal Ministero degli affari esteri con nota n. 8155 del 19 ottobre 1951, riportata a pag. 367. A seguito di ciò, l'Istat ha inviato ai Prefetti il seguente telegramma (n. 21460) in data 26 ottobre 1951:

\* MODIFICA PRECEDENTI DISPOSIZIONI COMUNICASI CHE PREFETTURE ET UFFICI LOCALI SONO ESONERATI CENSIMENTO AGENTI CONSOLARI MUNITI VALIDO PASSAPORTO DIPLOMATICO ET RISPETTIVE FAMIGLIE PUNTO PREFETTURE DEVONO SOLTANTO CENSIRE PERSONALE SENZA PASSAPORTO DIPLOMATICO ABITANTE EDIFICI CONSOLATI ET PERSONALE SERVIZIO NAZIONALITÀ ITALIANA PRESSO FAMIGLIE AGENTI CONSOLARI \*

38 - D. *Le persone straniere o italiane dipendenti da ambasciate o consolati esteri, da chi devono essere censite?*

R. Quelle non fornite di passaporto diplomatico devono essere censite dai comuni; se però abitano negli edifici delle ambasciate o dei consolati devono essere censite, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri o dalle prefetture (1).

39 - D. *I militari alleati che si trovano in Italia devono essere censiti dai comuni?*

R. No, i comuni non devono occuparsi del censimento di tali militari e degli eventuali componenti delle rispettive famiglie.

## II. ABITAZIONI

40 - D. *Nel caso di abitazione non occupata, il cognome e nome della persona che dispone della stessa, si deve scrivere sul foglio di famiglia?*

R. Sì.

41 - D. *Quale termine deve usare un mezzadro al quesito 5 delle « Notizie sull'abitazione » per la casa situata sul fondo?*

R. Uso gratuito.

42 - D. *Le cantine devono essere considerate vani utili o vani accessori?*

R. Devono essere considerate vani accessori; soltanto se sono abitate e possiedono i tre requisiti richiesti (aria, luce e ampiezza) devono essere considerate vani utili.

43 - D. *Come si deve rispondere alla seconda domanda del quesito 2 soprastante le « Notizie sull'abitazione » quando non esistono locali adibiti al ricovero del bestiame?*

R. Si apporranno due trattini.

## III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

### C — Questioni sulle professioni

44 - D. *Che cosa si deve indicare alla col. 20 per i sottufficiali e graduati in genere, di carriera o raffermati?*

R. Poichè per essi non vi è equiparazione, alla col. 20 si metteranno due trattini.

45 - D. *Cosa si deve indicare nelle colonne 19 e 20 per il concedente di terreni a mezzadria?*

R. Nella col. 19, se trattasi di aziende agricole specializzate si indicherà, secondo i casi, « viticoltore », « orticoltore », « frutticoltore », « olivicoltore » ecc.; se trattasi di aziende agricole non specializzate, si indicherà « agricoltore », nella col. 20 si indicherà « conduttore non coltivatore ».

46 - D. *Cosa si deve indicare nelle coll. 19 e 20 per i mezzadri?*

R. Se trattasi di aziende agricole specializzate nella col. 19 si indicherà, secondo i casi, « viticoltore », « orticoltore », ecc. Ove non sussista tale specializzazione colturale (come è nella quasi generalità dei casi) la professione dovrà essere indicata col termine generico « agricoltore ». La posizione di « mezzadro » o « colono parziario » deve essere indicata nella col. 20 a ciò destinata.

47 - D. *Quale posizione nella professione (col. 20) si deve indicare per un giocatore di calcio regolarmente stipendiato da una società sportiva?*

R. « Impiegato ».

### D — Varie

48 - D. *Agli effetti della compilazione dell'apposito prospetto che cosa deve intendersi per azienda agraria?*

R. Per azienda agraria deve intendersi qualsiasi estensione di terreno costituita da uno o più appezzamenti, anche non contigui, ove si attua in modo tecnicamente autonomo la produzione agraria ad opera di persona, ditta o ente che sopporta il rischio della produzione.

In base a tale definizione, una azienda agraria sussiste quando ricorrano i seguenti tre caratteri: a) il terreno; b) la destinazione di esso alla produzione agraria in senso lato e comprendente, perciò, anche la produzione forestale o zootecnica; c) l'esistenza di un conduttore la cui figura, nel caso della colonia parziaria, si sdoppia in quella del concedente e del colono o mezzadro.

In alcune regioni, ove esiste l'appoderamento, l'azienda come sopra definita coincide con l'unità localmente denominata « podere ». Nel caso della colonia parziaria, ogni podere condotto da un colono costituisce un'azienda agraria che deve essere indicata sia sul foglio del concedente a colonia (senza l'indicazione della superficie), sia in quello del colono parziario (con l'indicazione della superficie). Sempre in alcune regioni, accade che più poderi (ciascuno costituente una azienda nel senso di cui sopra) facciano capo ad una entità di ordine superiore denominata « fattoria », « masseria », « tenuta » e simili; queste unità di ordine superiore non costituiscono azienda agraria ai fini della compilazione del prospetto anzi citato, dovendo essere considerate come aziende le singole unità poderali che le costituiscono. Le persone che siano concedenti di più aziende date a colonia, debbono indicare distintamente le singole aziende (una per ogni riga). Se una persona oltre che concedente di azienda a colonia, conduca una o più altre aziende con altri sistemi di conduzione (ad es. a salariati), deve estendere la segnalazione anche a tali aziende.

La legge dispone la denuncia di tutte le aziende qualsiasi estensione esse abbiano; peraltro, è da tener presente che

(1) Per il censimento di tali categorie di persone, ai rilevatori furono impartite le seguenti avvertenze speciali:

1. *Personale di nazionalità straniera non munito di passaporto diplomatico.* Per ciascuna famiglia, anche se composta di una sola persona, deve essere compilato un distinto foglio di famiglia.

2. *Personale di nazionalità italiana che abiti negli edifici delle rappresentanze o presso famiglie del corpo diplomatico:* a) *Impiegati:* come al punto 1; b) *Personale di servizio presso famiglie di diplomatici o presso rappresentanze:* deve essere iscritto in un foglio per ciascuna famiglia o per ciascuna rappresentanza; il frontespizio del foglio sarà intestato, secondo i casi, al diplomatico capo famiglia o alla rappresentanza, sempre con la indicazione del relativo indirizzo.

Se, invece, trattasi di famiglie intere (famiglie di portieri, di autisti e simili), per ognuna di esse deve essere compilato un distinto foglio di famiglia.



gli orti familiari, i giardini e simili situati nei centri abitati non sono, ovviamente, da considerare aziende agrarie.

Qualora le tre righe contenute nel prospetto dell'ultima facciata del foglio di famiglia non siano sufficienti alla elencazione di tutte le aziende, si dovrà compilare un prospetto che l'interessato avrà cura di attaccare sotto al prospetto stampato.

### Bollettino N. 3 del 25 ottobre 1951

#### RISOLUZIONE DI QUESITI

##### III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

###### A — Unità da censire

49 - D. È stata segnalata la tendenza, da parte dei componenti di famiglie patriarcali, di fare apparire i singoli nuclei famigliari come coabitanti, e non anche conviventi, e ciò per poter fruire di determinati vantaggi (assegni familiari, ecc.) ed è stato chiesto come deve regolarsi in tali casi, l'ufficiale di censimento?

R. L'ufficiale di censimento deve fare opera di persuasione presso le famiglie medesime, mettendo in evidenza che le risultanze del censimento sono del tutto indipendenti dalla applicazione dei vantaggi suddetti.

###### C — Questioni sulle professioni

50 - D. Un ingegnere civile, un medico, un avvocato, un geometra, ecc. che non esercitino la libera professione ma siano dipendenti di pubbliche amministrazioni o di imprese private nelle quali svolgano mansioni proprie del loro titolo professionale, nella col. 19 devono indicare il titolo professionale (come ingegnere, medico, avvocato, ecc.) oppure la qualifica relativa al grado gerarchico che loro compete nell'amministrazione (come capo divisione, ispettore superiore, capo ufficio, ecc.)?

R. Devono scrivere rispettivamente: «ingegnere civile», «medico», «avvocato», «geometra».

51 - D. Quale indicazione deve essere posta alla col. 20 (posizione nella professione) per i sensali e mediatori?

R. Lavoratore in proprio senza (o con) dipendenti.

52 - D. Per i noleggiatori di macchine trebbiatrici che cosa si deve indicare nella col. 20?

R. Si indicherà «imprenditore» o «lavoratore in proprio con (o senza) dipendenti», secondo i casi.

53 - D. Per i dipendenti da artigiani deve essere apposta la sigla EA alla col. 21?

R. No.

54 - D. Il termine «sindacalista» può essere indicato alla col. 19?

R. No. Le cariche sindacali e in genere le cariche elettive o rappresentative, non costituiscono professione. Pertanto, coloro che ricoprono tali cariche devono indicare la professione che esercitano attualmente o quella che esercitavano

prima; diverso è il caso degli impiegati delle organizzazioni sindacali per i quali si deve indicare la professione esercitata, analogamente ai dipendenti degli altri enti, amministrazioni, aziende, ecc.

55 - D. I proprietari di terreni ceduti in affitto devono compilare il prospetto dei conduttori di aziende agricole?

R. No, perchè conduttore è l'affittuario nel cui foglio devono figurare le notizie relative all'azienda.

56 - D. Quale titolo di studio deve essere indicato per le persone che hanno effettuato gli studi presso istituti (religiosi o ecclesiastici) che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa?

R. Nella col. 10 si deve indicare il titolo di studio conseguito presso tali istituti.

#### ALTRE NOTIZIE

##### PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Salerno ha deferito alla commissione di disciplina il segretario del comune di Centola, sospendendolo intanto dal grado e dallo stipendio per irregolarità commesse nelle prove d'idoneità dei candidati ad ufficiali di censimento.

Con altro provvedimento, salvi i provvedimenti disciplinari a carico del segretario comunale per irregolarità riscontrate, ha nominato un Commissario al comune di Perito al fine di assicurare il regolare espletamento dei censimenti.

Il Prefetto di Foggia ha sospeso dal grado e dallo stipendio il segretario del comune di Carlantino per gravi inadempienze rilevate nelle operazioni preliminari dei censimenti.

Il Prefetto di Napoli ha disposto la nomina di un Commissario per l'eliminazione delle inadempienze riscontrate presso l'ufficio comunale di censimento di Nola.

### Bollettino N. 4 del 26 ottobre 1951

#### ALTRE NOTIZIE

##### PASSAGGI SU MEZZI MILITARI

Il Ministero della Difesa-Marina, allo scopo di facilitare l'opera degli ispettori e degli ufficiali di censimento, ha autorizzato i comandi e gli enti dipendenti a concedere passaggi su mezzi locali, previo controllo dei documenti di identificazione, agli ispettori e ufficiali anzidetti che devono raggiungere località collegate con mezzi militari.

Nel segnalare quanto sopra, questo Istituto esprime il più vivo ringraziamento al Ministero per la facilitazione concessa.

##### PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Sondrio ha segnalato che sono in corso procedimenti disciplinari a carico dei segretari comunali di Bormio, Talamona, Grosio, per inadempienze relative alle operazioni preliminari dei censimenti.

## Bollettino N. 5 del 29 ottobre 1951

## RISOLUZIONE DI QUESITI

## II. ABITAZIONI

70 - D. *Le soffitte devono essere considerate vani utili o vani accessori?*

R. Le soffitte sono vani accessori. Però, i vani in esse ricavati, se in possesso dei tre requisiti richiesti (aria, luce e ampiezza), sono da considerarsi vani utili.

71 - D. *Come deve regolarsi l'ufficio comunale quando all'ufficiale di censimento sia riuscito impossibile provvedere alla consegna del foglio di famiglia per una abitazione vuota ai fini della compilazione del prospetto « Notizie sull'abitazione »?*

R. L'ufficio comunale è tenuto a fare gli opportuni accertamenti al fine di individuare i nominativi di coloro che dispongono delle abitazioni e i rispettivi indirizzi per assumere le notizie necessarie alla compilazione del foglio. Nel caso che l'assunzione di tali notizie dovesse presentare difficoltà, l'ufficio comunale ricorrerà ad altri elementi comparativi, desunti da abitazioni consimili, o assumerà le informazioni del caso presso i vicini, per la compilazione d'ufficio del prospetto delle abitazioni.

## III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

## A — Unità da censire

72 - D. *I campi IRO e in genere i campi di profughi o sfollati costituiscono convivenze?*

R. No. Ogni nucleo familiare, anche se composto da una sola persona, deve essere censito con un foglio di famiglia. Nella parte riservata alle notizie sull'abitazione si dovrà scrivere, per traverso, « campo IRO » o « campo profughi » o « campo sfollati ».

73 - D. *Come devono essere censiti i gruppi di pastori, appartenenti a famiglie diverse, che nei periodi di transumanza dormono in uno stesso locale, baracca e simili?*

R. Con un foglio di convivenza, intercalare Elenco B. Le loro famiglie li iscriveranno nell'Elenco A del foglio di famiglia, come temporaneamente assenti.

## B — Assenza temporanea e comune di residenza

74 - D. *Come devono essere censite le persone assenti dalle proprie famiglie alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre che partecipano alle adunate di ex combattenti indette per la ricorrenza del 4 novembre?*

R. Le persone anzidette devono essere assimilate a quelle che, trovandosi alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre in viaggio, al lavoro, ecc. siano poi arrivate in famiglia senza essere state censite altrove. Pertanto esse devono essere iscritte nell'Elenco A del foglio delle proprie famiglie, come presenti, e non devono essere censite presso le convivenze o le famiglie ove sono state ospitate alla data di censimento.

## C — Questioni sulle professioni

75 - D. *Che cosa deve essere indicato per gli assuntori ferroviari, alla col. 20?*

R. Lavoratore in proprio con (o senza) dipendenti.

76 - D. *Che cosa si dovrà indicare alle coll. 19, 20 e 21 per i rappresentanti di commercio?*

R. Alla col. 19 si deve indicare « rappresentante di commercio ». Alla col. 20, se trattasi di rappresentante con regolare retribuzione mensile, si deve indicare « impiegato »; se trattasi, invece, di rappresentante che non percepisce un regolare stipendio, bensì una provvigione sull'importo degli affari conclusi o un compenso proporzionato all'entità di essi, si deve indicare, secondo i casi, « imprenditore » o « lavoratore in proprio con (o senza) dipendenti ». Alla col. 21 si deve specificare il genere di commercio effettuato (ad es. « Commercio all'ingrosso di legnami da costruzione »; « Commercio all'ingrosso di generi alimentari » ecc.).

77 - D. *Che cosa deve intendersi, ai fini della indicazione della posizione nella professione, per « qualifica », nei casi in cui i dipendenti da enti o amministrazioni pubbliche non abbiano un grado gerarchico equiparato a quello dell'amministrazione statale?*

R. Deve intendersi la denominazione adottata dall'amministrazione per contraddistinguere i suoi dipendenti secondo il loro grado gerarchico. Tale denominazione può coincidere eventualmente, con la voce professionale indicata nella col. 19.

78 - D. *Per i disoccupati le istruzioni prescrivono che sia indicata l'ultima professione esercitata prima della disoccupazione. Qualora la professione esercitata prima della disoccupazione non fosse quella abituale deve essere indicata quest'ultima?*

R. Sì.

## ALTRE NOTIZIE

## NUMERI TELEFONICI ISTAT

Gli uffici provinciali e comunali di censimento che abbiano necessità di telefonare all'Istituto centrale di statistica per questioni relative ai censimenti, devono chiamare i seguenti numeri;

481047 — per il censimento della popolazione;

484795 — per il censimento industriale e commerciale

Se, però, si desidera parlare con i dirigenti dell'Istituto o con determinati funzionari dell'Istituto stesso si deve chiamare uno dei seguenti numeri: 43300, 484641, 484541.

## PREMI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso, alla quale l'Istat esprime il suo vivo compiacimento, associandosi all'iniziativa della consorella di Foggia, ha istituito tre premi in denaro, rispettivamente di L. 50.000, 30.000 e 20.000, da assegnare ai tre uffici comunali di censimento più meritevoli della provincia.

## PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Catania, riservandosi di accertare le responsabilità, ha nominato un commissario al comune di Aci Bonaccorsi, allo scopo di eliminare le inadempienze rilevate dall'ispettore provinciale nei lavori preparatori dei censimenti.

## Bollettino N. 6 del 31 ottobre 1951

## ALTRE NOTIZIE

## RISOLUZIONE QUESITI

Pervengono direttamente all'Istituto da parte di vari uffici comunali di censimento richieste di risoluzioni di quesiti molti dei quali relativi a casi esplicitamente contemplati nelle istruzioni o comunque di agevole soluzione analogica sulla base delle istruzioni stesse.

Si tenga presente che i quesiti debbono essere di norma sottoposti agli ispettori provinciali di censimento se presenti nei comuni, ovvero agli uffici provinciali di censimento che dovranno provvedere alla loro risoluzione.

I quesiti che questi ultimi uffici non siano in grado di risolvere sulla base delle istruzioni contenute nei vari fascicoli dovranno essere sottoposti agli ispettori centrali presenti in provincia ed in via subordinata direttamente all'Istituto.

Prima di avanzare nuovi quesiti occorre anche leggere attentamente quelli già risolti nei vari numeri del presente Notiziario.

## Bollettino N. 7 del 2 novembre 1951

## RISOLUZIONE DI QUESITI

## I. QUESTIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

83 - D. *Nella compilazione dei fogli di famiglia e di convivenza si possono usare le virgolette quando si debba indicare la stessa notizia già scritta nella riga soprastante?*

R. Non si dovrebbe fare uso di virgolette. Se, però, queste siano state apposte dai censiti, e non vi siano possibilità di equivoci, l'ufficiale di censimento e l'ufficio comunale possono lasciarle.

84 - D. *Si possono compilare i fogli di censimento con penna stilografica a sfera (ad esempio penna tipo Biro)?*

R. Sì.

## II. ABITAZIONI

87 - D. *Per le abitazioni occupate interamente ed esclusivamente da uffici, magazzini, ecc. deve essere compilato un foglio di famiglia per la parte concernente le « Notizie sull'abitazione »?*

R. No, perchè non costituiscono unità di censimento.

88 - D. *Per le costruzioni rurali abitate saltuariamente dai lavoratori per brevi periodi dell'anno, in occasione dei lavori agricoli, si deve compilare il prospetto relativo alle « Notizie sull'abitazione »?*

R. No.

89 - D. *Come deve essere considerata, agli effetti delle « Notizie sull'abitazione », la cucina separata dall'abitazione della famiglia?*

R. Deve essere considerata come parte integrante dell'abitazione della famiglia che si serve della cucina stessa, anche per le risposte da fornire al quesito 3, lettere a), b) e d).

90 - D. *Quale titolo di godimento deve indicarsi al quesito 5 per le abitazioni dei portieri, dei custodi, dei magazzinieri, ecc., date in uso senza corrispettivo in denaro?*

R. Uso gratuito.

## III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

## A — Unità da censire

91 - D. *Come devono essere censite le persone che, pur consumando i pasti con la propria famiglia e costituendo con essa un'unica economia, sono costrette a dormire, per scarsità di spazio nella abitazione della famiglia, in vani separati dalla abitazione stessa?*

R. Devono essere censite soltanto nell'Elenco A del foglio di famiglia, come gli altri componenti della famiglia stessa. Il vano o i vani ove essi dormono devono essere considerati come una dipendenza dell'abitazione e, agli effetti della compilazione del prospetto a questa relativo, devono esservi compresi, considerandosi perciò come facenti parte dell'abitazione della famiglia.

## C — Questioni sulle professioni

92 - D. *Per i facchini, e in genere per i caricatori e scaricatori di merci o di prodotti agricoli, che cosa si deve indicare nella colonna 20?*

R. « Manovale » o « Lavoratore in proprio senza dipendenti », a seconda che siano o no alle dipendenze di una ditta.

## ALTRE NOTIZIE

## RAPPORTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

Si pregano gli uffici provinciali di censimento di dare immediata notizia all'Istituto centrale di statistica, a mezzo telegramma, in merito alle operazioni di accertamento delle unità di censimento e di consegna dei fogli di famiglia e di convivenza, nelle rispettive provincie.

## PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Treviso ha sospeso provvisoriamente dal grado e dallo stipendio, salvi i provvedimenti disciplinari a suo carico, il segretario consorziale dei comuni Castelucoo e Monfumo, per accertate irregolarità ed omissioni nelle operazioni di censimento.

## PREMI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno, alla quale l'ISTAT esprime il suo vivo compiacimento, ha istituito tre premi in denaro, rispettivamente di lire 50.000, 30.000 e 20.000, da assegnare ai tre uffici comunali di censimento più meritevoli della provincia.

**Bollettino N. 8 del 7 novembre 1951**

## RISOLUZIONE DI QUESITI

## II. ABITAZIONI

93 - D. *Nel Bollettino n. 1, quesito 8, l'Istat ha avvertito che un vano, per essere considerato cucina, deve avere almeno uno dei due seguenti requisiti:*

- a) impianto fisso per la cottura delle vivande;
- b) impianto fisso per la rigovernatura delle stoviglie e simili.

*Si chiede: qualora il vano con i requisiti suddetti serva da soggiorno alla famiglia (frequente, questo, nelle case rurali) o venga utilizzato come stanza da pranzo, ecc., si deve considerare sempre vano funzionalmente destinato a cucina?*

R. Si.

94 - D. *Nel Bollettino n. 7, al quesito n. 88 è stato disposto che non sia compilato il prospetto relativo alle « Notizie sulle abitazioni » per le costruzioni rurali abitate saltuariamente dai lavoratori per brevi periodi dell'anno, in occasione dei lavori agricoli. Che cosa si deve intendere per « abitate saltuariamente »?*

R. Deve intendersi abitate soltanto in tutto o parte del periodo di durata dei lavori agricoli svolti nella località ove la costruzione è situata, da persone che nei giorni o nei periodi in cui non sussistano le esigenze connesse a tali lavori rientrano nell'abitazione occupata in paese.

95 - D. *Nel caso di una latrina situata all'esterno dell'abitazione ed adibita all'uso di varie famiglie, la risposta alla col. 6 o alla col. 8 del prospetto di cui al quesito 4 delle « Notizie sull'abitazione » deve essere apposta da tutte le famiglie o solo da una?*

*Tale locale deve essere indicato nella col. 5 del prospetto di cui al quesito 2?*

R. La risposta alla col. 6 o alla col. 8 del quesito 4 deve essere SI da parte di tutte le famiglie che si servono della stessa latrina. Nella col. 5 del quesito 2 tale locale non dovrà essere considerato in nessuno dei fogli delle famiglie predette.

## III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

## A — Unità da censire

96 - D. *I maestri elementari, nominati in via provvisoria per l'anno scolastico, dozzinanti presso famiglie, vanno iscritti nell'Elenco A del foglio della famiglia presso la quale convivono? Qualora alloggino presso una famiglia e consumino i pasti presso altra, in quale foglio devono essere censiti?*

R. Nel primo caso devono essere iscritti nell'Elenco A del foglio della famiglia presso la quale convivono; nel secondo devono essere censiti con un separato foglio di famiglia.

## C — Questioni sulle professioni

97 - D. *Le persone occupate presso imprese edilizie, cantieri, officine, ecc. in qualità di manovali, che cosa devono indicare alla col. 19?*

R. Le persone che svolgono lavori di manovalanza presso le dette imprese, qualora non si possano qualificare con un termine specifico per indicare il mestiere esercitato, alla col. 19 scriveranno « manovale ».

98 - D. *Per gli apprendisti che cosa si deve indicare alle colonne 20 e 21?*

R. Alla col. 20 si indicherà « operaio » e alla col. 21 la specie dell'attività dell'azienda presso la quale il censito è occupato.

## D — Varie

99 - D. *Quale titolo di studio deve essere indicato alla col. 10 per i ragazzi che frequentano le scuole elementari?*

R. Per coloro che frequentano una delle prime tre classi si dovranno apporre due trattini alla col. 10 e si risponderà SI alle colonne 11a e 11b; per coloro che frequentano una classe superiore alla terza si scriverà « certificato di proscioglimento ».

## ALTRE NOTIZIE

## NESSUNA PROROGA PER IL RITIRO DEI FOGLI

Si avverte che nessuna proroga sarà consentita per il ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza. Tale ritiro deve essere improrogabilmente ultimato entro e non oltre il 19 novembre 1951. Le amministrazioni comunali sono responsabili della esecuzione di tale adempimento.

## INIZIATIVE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona, aderendo alla richiesta del Prefetto della provincia, ha deliberato di concedere un contributo straordinario di L. 300.000 all'ufficio provinciale di censimento per intensificare la propaganda e favorire la buona riuscita del Censimento dell'industria e del commercio.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ha assunto l'iniziativa di istituire otto premi di L. 10.000 ciascuno a favore dei dirigenti gli uffici comunali di censimento che abbiano dimostrato particolare zelo nei lavori di rilevazione. L'assegnazione sarà effettuata mediante estrazione a sorte fra coloro che, in base alle segnalazioni degli ispettori provinciali di censimento, risulteranno aver svolto la loro opera con piena soddisfazione dell'Istituto centrale di statistica e senza aver dato luogo a nessun rilievo.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle Camere di commercio anzidette.

## PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Chieti ha nominato un Commissario al comune di Roccaspinaveti, ponendo la relativa spesa a carico del segretario comunale cui sono imputate gravi manchevolezze relativamente alle operazioni di censimento.

Il Prefetto di Sassari ha dispensato dal servizio i segretari comunali di Semestene e di Giave, per mancata esecuzione delle operazioni preliminari dei censimenti.

Il Prefetto di Pescara ha sottoposto a procedimento disciplinare il segretario del comune di Civitella Casanova, per manchevolezze commesse quale dirigente dell'ufficio comunale di censimento.

Il Prefetto di Potenza ha iniziato procedimento disciplinare a carico dei segretari dei comuni di San Costantino Albanese e Ruvo del Monte, per irregolarità rilevate nelle operazioni di censimento.

Il Prefetto di Pisa ha disposto lo scioglimento, per mezzo dei carabinieri, di una organizzazione privata costituitasi nel comune di San Giuliano Terme allo scopo di compilare i fogli di censimento.

### Bollettino N. 9 del 9 novembre 1951

#### ALTRE NOTIZIE

##### LAVORATORI CHE RIENTRANO IN FAMIGLIA SERALMENTE O SETTIMANALMENTE

Com'è noto, le persone che lavorano fuori del comune ove è l'abitazione della famiglia devono essere considerate assenti temporaneamente dalle proprie famiglie nel caso che rientrino in esse almeno settimanalmente; quindi, per tali lavoratori, si deve indicare, quale comune di residenza, il comune di residenza della famiglia e non il comune in cui lavorano.

Alcuni lavoratori occupati presso stabilimenti siti in città protette dalla legge contro l'urbanesimo, nella cui anagrafe sono iscritti, che rientrano nelle proprie famiglie, residenti in comuni vicini, seralmente o almeno settimanalmente, hanno manifestato una certa riluttanza ad indicare, come comune di residenza, il comune di residenza della famiglia; e ciò per tema di perdere l'iscrizione anagrafica nella città ove lavorano, che è condizione indispensabile per poter conservare l'occupazione.

In proposito, si avverte che la preoccupazione espressa da tali operai è del tutto ingiustificata perchè le risultanze del censimento non modificheranno assolutamente la loro attuale posizione anagrafica.

Infatti, in relazione all'art. 8 del Regolamento dei censimenti il quale prescinde dalla iscrizione anagrafica per la determinazione della popolazione residente di ciascun comune, nelle norme concernenti la revisione dell'anagrafe in base ai risultati del censimento, che saranno diramate dall'Istat, sarà previsto esplicitamente il caso sopra prospettato.

##### INIZIATIVE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con deliberazione 19-9-51, ha assegnato un contributo straordinario di lire 2 milioni all'ufficio provinciale di censimento.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze ha istituito 9 premi di lire 25.000 ciascuno da assegnare ai nove comuni più meritevoli della provincia con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, in ragione di uno per ogni zona ispettiva. Il premio sarà ripartito dal Sindaco, sentita la

commissione comunale di vigilanza, al personale che abbia cooperato alle operazioni di censimento con diligenza, rendimento e spirito di sacrificio.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria ha messo a disposizione del Prefetto della provincia la somma di L. 300.000, per premi da assegnare agli uffici comunali di censimento più meritevoli.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle Camere di commercio anzidette.

##### PREMI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

Le amministrazioni comunali di Treviso e di Alanno (Pescara), alle quali l'Istat esprime il suo vivo compiacimento, hanno istituito premi in denaro, nella rispettiva somma di lire 45.000 e lire 12.000 in complesso, da assegnare agli ufficiali di censimento che si saranno resi maggiormente meritevoli.

##### PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Chieti ha nominato un commissario al comune di Rocca San Giovanni, ponendo la relativa spesa a carico del segretario comunale, per irregolarità nella distribuzione dei fogli e nella compilazione degli stati di sezione provvisori, ascrivibili alla insufficiente preparazione degli ufficiali di censimento e dei componenti dell'ufficio comunale.

### Bollettino N. 10 del 13 novembre 1951

#### RISOLUZIONE DI QUESITI

##### II. ABITAZIONI

107 - D. *Deve essere considerato vano utile il locale adibito a negozio quando soltanto attraverso di esso si acceda all'abitazione costituita da vani attigui al negozio stesso?*

R. Sì; deve essere indicato nella col. 4 del prospetto di cui al quesito 2. Però, se l'abitazione dispone di altro ingresso indipendente, il vano adibito a negozio non deve essere indicato nel prospetto anzidetto.

##### III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

B — Assenza temporanea e comune di residenza

108 - D. *Per una profuga che abita presso la famiglia in cui presta servizio come domestica, quale comune deve essere indicato alla col. 14 (comune di residenza) del foglio di censimento?*

R. Il comune ove dimora abitualmente la famiglia presso la quale la profuga presta servizio.

##### C — Questioni sulle professioni

109 - D. *Una donna addetta alle cure domestiche e ai lavori agricoli, quando deve considerarsi addetta all'agricoltura?*

R. Quando presta lavoro nell'agricoltura, anche saltuariamente, per l'equivalente di circa 120 o più giornate lavorative all'anno; diversamente, deve essere considerata casalinga.



110 - D. *Che cosa si deve indicare nella col. 21 per i maestri elementari?*

R. Nella col. 21 si deve indicare il luogo di lavoro; quindi, se il maestro insegna in una scuola elementare si scriverà «scuola elementare», se presta servizio presso il Provveditorato agli studi si scriverà «Provveditorato agli studi»; e così via.

#### D — Varie

111 - D. *Per le persone nate nello stesso comune di censimento è indispensabile indicare, nella colonna 9, anche la denominazione della provincia?*

R. No; però l'indicazione della provincia deve essere sempre apposta per le persone nate in comune diverso da quello di censimento.

112 - D. *Qualora, nella col. 10, anziché il titolo di studio conseguito, sia stato indicato «frequenza 4° ragioneria», «frequenza 2° liceo classico», «frequenza 5° ginnasio» e simili, gli ufficiali di censimento o i revisori devono correggere tali indicazioni?*

R. Quando dalle indicazioni stesse si possa rilevare, senza possibilità di equivoci, il titolo di studio conseguito in precedenza dai censiti, non occorre procedere alla correzione.

### ALTRE NOTIZIE

#### REVISIONE PRELIMINARE E OPERAZIONI CONNESSE

Durante il periodo di raccolta dei fogli di famiglia e convivenza e nei giorni immediatamente successivi sino al 25 novembre, i comuni devono limitarsi a compiere gli adempimenti indicati nel capitolo 8 fino al punto 18 incluso.

Le successive operazioni di revisione quantitativa e qualitativa devono essere compiute subito dopo la trasmissione all'Istat dei telegrammi prescritti.

#### INIZIATIVE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino ha istituito 10 premi da lire 20.000 e 10 premi da L 10.000, da assegnare ai dirigenti degli uffici comunali di censimento che abbiano prestato solerte e fattiva opera per il buon esito delle operazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia ha stanziato un fondo di lire 100.000, per l'assegnazione di premi agli uffici comunali di censimento più meritevoli.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta ha assegnato un contributo straordinario di lire 100.000 all'ufficio provinciale di censimento, nonché la somma di lire 50.000 per premi agli uffici comunali di censimento più meritevoli.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle Camere di commercio anzidette.

Sono state segnalate all'Istat varie altre iniziative delle Camere di commercio, in corso di approvazione da parte delle giunte camerali. Tali iniziative saranno pubblicate sul Notiziario non appena l'Istat ne riceverà comunicazione ufficiale da parte delle Camere di commercio.

#### PREMI ISTITUITI DAI COMUNI

L'amministrazione comunale di Lecce, alla quale l'Istat esprime il suo vivo compiacimento, ha istituito 20 premi di lire 5.000 ciascuno, da assegnare agli ufficiali di censimento ed ai revisori che si saranno particolarmente distinti nelle operazioni di censimento.

#### PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Latina ha nominato un commissario al comune di Roccamassima allo scopo di provvedere, in sostituzione e coi poteri degli organi ordinari, agli adempimenti relativi ai censimenti.

Il Prefetto di Campobasso ha dispensato dalla direzione delle operazioni di censimento i segretari dei comuni di Jelsi e Busso, a carico dei quali sono in corso provvedimenti disciplinari, per inadempienze relative alle operazioni anzidette.

Il Prefetto di Pisa ha nominato un commissario al comune di Buti per lo svolgimento delle operazioni di censimento.

Il Prefetto di Catanzaro ha sottoposto a procedimento disciplinare il segretario del comune di Gizzeria, per irregolarità rilevate nelle operazioni di censimento.

Il Prefetto di Potenza ha esonerato dall'incarico l'ispettore provinciale della VII zona, per poca solerzia e diligenza nell'esplicazione dell'attività ispettiva.

### Bollettino N. 11 del 13 novembre 1951

#### PREMI ISTITUITI DALLA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

La Giunta Regionale alla quale l'Ista esprime il suo vivo compiacimento, ha istituito 13 premi in denaro, per l'importo complessivo di L 200.000, da assegnare ai dirigenti degli uffici comunali che si siano maggiormente distinti nell'esecuzione delle operazioni di censimento.

#### PREMI ISTITUITI DAI COMUNI

Le Amministrazioni comunali sottoindicate, alle quali l'Istat esprime il suo vivo compiacimento, hanno istituito premi in denaro per gli ufficiali di censimento più meritevoli, nella complessiva somma indicata a fianco di ciascun comune:

Gubbio (Perugia) L 100.000; Aosta L 25.000; Irsina (Matera) L 20.000; Acireale (Catania) L 13.000.

Sono state segnalate molte altre deliberazioni in corso, che saranno pubblicate sul Notiziario non appena perverranno, da parte delle amministrazioni, le comunicazioni ufficiali.

#### SEGNALAZIONI PARTICOLARI

Il Prefetto di Genova ha fatto pervenire all'Istat il seguente telegramma, in data 12 novembre:

«48836 PER OPPORTUNA CONOSCENZA SEGNALASI CHE ALLUVIONE  
«HABET IMPEDITO AUT SERIAMENTE OSTACOLATO CINQUE GIORNI  
«OPERAZIONI UFFICIALI CENSIMENTO ALT ASSICURARSI COMUNQUE  
«CHE SONO STATI ADOTTATI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI PERCHÈ  
«OPERAZIONI CENSIMENTO SIANO ULTIMATE ENTRO TERMINI  
«STABILITI ALT - PREFETTO VITELLI».

L'Istat porge un vivo ringraziamento al Prefetto di Genova per l'interessamento dimostrato in tale circostanza.

Gli Uffici provinciali di censimento di Venezia e Vercelli hanno assicurato telefonicamente l'Istat che, in conside-

razione delle avverse condizioni meteorologiche che hanno seriamente ostacolato le operazioni di censimento, sono stati adottati opportuni provvedimenti per ultimare il 19 novembre il ritiro dei fogli nelle rispettive provincie.

L'Istat esprime il suo compiacimento ai dirigenti degli Uffici anzidetti ed agli Ispettori provinciali.

### Bollettino N. 12 del 19 novembre 1951

#### ALLA POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

L'immane sventura che ha colpito la popolazione della Provincia di Rovigo trova eco profonda presso l'Istat, che esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà a tutti coloro che hanno dovuto abbandonare le proprie dimore.

L'Istat auspica un rapido miglioramento della situazione, che possa presto consentire la ripresa di ogni attività nelle zone così duramente provate dalla sciagura.

#### RISOLUZIONE DI QUESITI

##### III. FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

##### B — Assenza temporanea e comune di residenza

133. D. *I ricoverati in un orfanotrofo, per i quali non si sappia chi eserciti la tutela o la patria potestà, devono essere iscritti nell'elenco A o nell'elenco B del foglio di convivenza dell'orfanotrofo?*

R. Ammesso che il caso possa verificarsi (ed è quindi necessario accertarlo accuratamente), i ricoverati di cui trattasi devono essere iscritti nell'intercalare elenco A.

#### ALTRE NOTIZIE

##### FRANCHIGIA PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEI CENSIMENTI

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, Servizio traffico T.R.T. — con nota n. 11067/3200.8 in data 16 novembre, ha comunicato all'Istat di aver concesso la FRANCHIGIA, limitatamente ai DUE TELEGRAMMI che ciascun ufficio comunale di censimento spedisce il VENTISEI NOVEMBRE all'Istat.

Si tenga presente che in fondo ai telegrammi anzidetti, dopo la denominazione del comune, si dovrà aggiungere la denominazione della provincia.

##### MODELLI CP 12 E CP 13

Come detto con circolare 117/38 C, i modelli CP 12 (Segnalazione di presente occasionale) e CP 13 (Segnalazione di residente temporaneamente assente) non si devono per il momento compilare e devono essere perciò conservati in bianco dai comuni, perchè i modelli stessi saranno utilizzati, a decorrere dal 2 gennaio 1952, quando si darà corso alla revisione dell'anagrafe in base ai risultati del censimento, secondo le norme che saranno a suo tempo impartite dall'Istat.

#### INIZIATIVE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo ha istituito 26 premi in denaro, per l'importo complessivo di lire 300.000, da assegnare ai dirigenti degli uffici comunali di censimento della provincia, che si saranno maggiormente distinti nell'adempimento delle loro funzioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ha istituito 9 premi in denaro per l'importo complessivo di L. 170.000, da assegnare agli uffici comunali di censimento più meritevoli della provincia; ciascun premio sarà ripartito per il 50 % al dirigente e per il 50 % agli addetti all'ufficio comunale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Frosinone ha stanziato un fondo di L. 150.000, per premi agli uffici comunali di censimento più meritevoli.

L'Istat esprime il suo compiacimento alle Camere di commercio anzidette.

#### PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Ferrara ha sostituito il dirigente dell'ufficio comunale di censimento di Portomaggiore, per deficienze organizzative e manchevolezze varie rilevate presso l'ufficio stesso.

Il Prefetto di Terni ha nominato un commissario al comune di Lugnano in Teverina, ponendo le relative spese a carico dei responsabili, per deficienze rilevate nella esecuzione delle operazioni di censimento.

Il Prefetto di Vercelli ha iniziato procedimento disciplinare a carico dei segretari comunali di Salussola e Scopa, per irregolarità riscontrate nelle operazioni di censimento.

Il Prefetto di Campobasso ha sostituito il segretario comunale dirigente delle operazioni di censimento di Castel San Vincenzo, a carico del quale sono in corso provvedimenti disciplinari, per inadempienze relative ai censimenti.

Il Prefetto di Latina ha esonerato dall'incarico il dirigente dell'ufficio comunale di censimento di Campodimele, per accertate negligenze nell'esecuzione dei censimenti.

Il Prefetto di Forlì ha sottoposto a procedimento disciplinare il segretario del comune di Sorbano, per completo disinteresse dimostrato nella esecuzione dei censimenti. Altro procedimento è stato iniziato a carico dei responsabili dei censimenti del comune di Mercato Saraceno, per negligenze rilevate.

Il Prefetto di Agrigento ha sostituito il dirigente dell'ufficio comunale di censimento di Porto Empedocle, per inadempienze rilevate nel corso delle operazioni di censimento.

### Bollettino N. 13 del 26 novembre 1951

#### RISOLUZIONE DI QUESITI

##### I. QUESTIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

134. D. *I fogli di convivenza intestati ad esercizi alberghieri, i cui intercalari (Elenco A ed Elenco B) siano rimasti in bianco, perchè alla data di censimento non vi erano persone da iscrivere negli stessi, devono essere annullati?*

R. Sì, e pertanto gli esercizi cui si riferiscono non devono essere considerati agli effetti del censimento della popolazione.

135. D. *I fogli delle famiglie interamente e temporaneamente assenti, compilati dall'ufficio comunale di censimento e firmati dal dirigente, devono essere firmati anche dal Sindaco?*

R. Sì, devono essere firmati dal Sindaco o da un assessore appositamente delegato, a norma dell'art. 30 del Regolamento.

136. D. *I profughi e gli sfollati risultanti nell'elenco A dei fogli di famiglia, che abbiano indicato come comune di residenza un comune diverso da quello in cui sono stati censiti, devono essere portati con freccia nell'elenco B?*

R. Sì, e pertanto devono essere computati tra la popolazione presente (colonne 17 e 18 dello stato di sezione definitivo).

137. D. *I bambini affidati a famiglie da un brefotrofo od orfanotrofo devono essere esclusi in ogni caso dell'intercalare Elenco A dei fogli di convivenza a questi relativi?*

R. Se sono dati a balia devono essere iscritti nell'intercalare Elenco A della convivenza, purchè l'istituto eserciti su di essi la tutela o la patria potestà; se, invece, sono stati affidati stabilmente a famiglie non vi devono essere iscritti, anche se l'istituto continui ad esercitare su di essi la tutela o la patria potestà. Relativamente a questi ultimi, il comune ove ha sede l'istituto deve farsi consegnare l'elenco di tali bambini con l'indirizzo delle famiglie cui sono stati affidati in modo da accertare (segnalando il caso ai comuni di residenza), entro il periodo in cui sarà effettuata la revisione qualitativa, che i bambini di cui trattasi siano stati iscritti nell'elenco A dei rispettivi fogli di famiglia.

#### ALTRE NOTIZIE

##### REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA

I lavori di revisione quantitativa e qualitativa, che gli uffici comunali di censimento sono chiamati a compiere, sono della MASSIMA IMPORTANZA e devono perciò essere effettuati con metodo e diligenza, seguendo le apposite istruzioni contenute nel capitolo 8.

Gli uffici provinciali di censimento sono invitati ad intensificare l'attività ispettiva, facendo eseguire frequenti ed accurati accertamenti presso tutti i comuni delle rispettive provincie.

##### INIZIATIVE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta ha stanziato un'ulteriore somma di L. 50.000, per premi ai dirigenti degli uffici comunali di censimento della provincia.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ha istituito 10 premi in denaro, per l'importo complessivo di lire 150.000, da assegnare agli uffici comunali di censimento più meritevoli della provincia.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle Camere di commercio anzidette.

##### PREMI ISTITUITI DAI COMUNI

Le amministrazioni comunali sotto indicate, alle quali l'Istat esprime il suo vivo compiacimento, hanno istituito premi in denaro come segue:

— Supersano (Lecce), L. 30.000 a favore dei componenti l'ufficio comunale e degli ufficiali di censimento;

— Fiesole (Firenze), L. 20.000 a favore degli ufficiali di censimento;

— Recanati (Macerata), L. 18.000 a favore degli ufficiali di censimento;

— Olbia (Sassari), L. 13.000 a favore degli ufficiali di censimento;

— Deruta (Perugia), L. 5.000 a favore degli ufficiali di censimento;

— Perugia, somma da determinare sulla base dell'effettivo lavoro eseguito, a favore del personale dell'ufficio comunale e degli ufficiali di censimento;

— Civitella d'Agliano (Viterbo), due premi per gli ufficiali di censimento.

##### PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Frosinone ha sostituito il segretario del comune di Fumone, per inadempienze nelle operazioni dei censimenti.

Il Prefetto di Lucca ha disposto ispezioni straordinarie ai comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, ponendo le relative spese a carico dei comuni, per deficienze segnalate nei lavori dei censimenti.

Il Prefetto di Massa e Carrara ha sostituito il segretario comunale dirigente delle operazioni di censimenti di Filattiera, per inadempienze rilevate.

Il Prefetto di Pisa, in considerazione dello scarso impegno con cui venivano effettuate le operazioni di censimento, ha nominato un commissario al comune di Santa Croce sull'Arno, per lo svolgimento delle operazioni anzidette.

Il Prefetto di Potenza ha incaricato un ispettore provinciale di sostituirsi all'amministrazione comunale di Brindisi di Montagna, per la regolarizzazione dei lavori dei censimenti in corso.

##### OFFERTE A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI

Gli ispettori di censimento della provincia di Avellino e gli ufficiali di censimento del comune di Tolentino (Macerata) hanno offerto, rispettivamente, una giornata di missione e una giornata di compenso a favore delle famiglie colpite da alluvione.

Il personale addetto ai censimenti del comune di Sessa Aurunca (Caserta) ha sottoscritto la somma di L. 15.000.

#### Bollettino N. 14 del 7 dicembre 1951

##### RISOLUZIONE DI QUESITI

##### I. QUESTIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE

138. D. *Gli stati di sezione definitivi (mod. CP 8) possono essere dattiloscritti?*

R. Sì; però all'Istat deve essere inviata la prima copia e non una di quelle ottenute con carta carbone.

139. D. *Per i fogli di famiglia relativi ad abitazioni non occupate si deve indicare nella col. 2 del mod. CP 8 il nome di chi dispone dell'abitazione?*

R. Sì.

140. D. Dato che nella col. 9 o 11 del mod. CP 8 deve essere indicato, per ciascuna abitazione, il numero delle famiglie che occupano l'abitazione stessa, nel caso di famiglie coabitanti anche i dati da indicare sulla stessa riga, nelle colonne da 13 a 18, devono riflettere tutte le persone che compongono l'insieme di tali famiglie?

R. No; nella riga contenente i dati sull'abitazione si devono indicare, nelle colonne da 13 a 18, soltanto i dati relativi alle persone iscritte nel foglio della famiglia che occupa l'abitazione al titolo più importante; quelli relativi alle persone iscritte negli altri fogli delle famiglie coabitanti devono essere indicati nelle righe successive, ove, nelle colonne da 8 a 11, devono essere apposte due linee.

141. D. In quale colonna del mod. CP 8 devono essere indicati i dati relativi alle abitazioni occupate, al momento del censimento, da famiglie residenti in altro comune?

R. Nella col. 12; dato che nelle colonne 8 e 9 devono figurare i dati delle abitazioni occupate stabilmente.

142. D. Le persone iscritte nell'elenco A e portate con freccia nell'elenco B in quali colonne del mod. CP 8 devono essere indicate?

R. Nelle colonne 17 e 18.

#### ALTRE NOTIZIE

##### COMPENSI SPECIALI AGLI IMPIEGATI ADDETTI AGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

In relazione alla circolare 107/30 C, gli uffici provinciali di censimento, tramite gli ispettori provinciali, devono acquisire gli elementi utili per poter proporre tempestivamente al Prefetto il piano di assegnazione dei compensi, a favore dei dipendenti di ruolo e non di ruolo dei comuni (compreso il dirigente) addetti agli uffici comunali di censimento, entro i limiti dei fondi che saranno assegnati.

A tal fine, devono essere particolarmente tenuti in considerazione:

- a) la diligenza e l'abnegazione dimostrate nell'esecuzione dei lavori;
- b) le prestazioni rese in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario;
- c) il periodo di tempo in cui ciascun dipendente ha prestato la sua opera presso l'ufficio comunale di censimento;
- d) la qualità del lavoro svolto ed il rendimento ottenuto.

##### REVISIONE DELL'ANAGRAFE IN BASE AL CENSIMENTO

Le norme relative alla revisione dell'anagrafe saranno diramate prossimamente. Pertanto, i comuni non devono effettuare alcuna variazione anagrafica sino a quando non avranno ricevuto le istruzioni di cui sopra.

##### STAMPATI RESIDUATI

A parziale modifica delle istruzioni contenute nel capitolo 10, punto 11, i fogli di famiglia e di convivenza residuati in bianco devono essere trattenuti dai comuni per il censimento di eventuali unità sfuggite, ciò che potrà verificarsi in sede di revisione dell'anagrafe. I comuni devono soltanto comunicare agli uffici provinciali di censimento, entro il 30 dicembre, i quantitativi residuati.

Gli altri stampati in bianco devono essere spediti all'ufficio provinciale di censimento.

##### INIZIATIVE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Caserta ha elevato a L. 300.000 il contributo straordinario all'ufficio provinciale di censimento, di cui al bollettino n. 10, ed ha stanziato altre L. 100.000 per premi da corrispondere agli ispettori provinciali, fermo restando lo stanziamento di L. 100.000 per premi ai dirigenti degli uffici comunali di censimento, di cui ai bollettini n. 10 e 13.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova ha istituito nove premi in denaro, per l'importo complessivo di lire 100.000, a favore degli uffici comunali di censimento più meritevoli della provincia.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia ha stanziato la somma di lire 100.000 per premi al personale degli uffici comunali di censimento più meritevoli della provincia.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle Camere di commercio anzidette.

##### PREMI ISTITUITI DAI COMUNI

L'amministrazione comunale di Forlì, al fine di conseguire la migliore riuscita delle operazioni di censimento, ha concesso agli ufficiali di censimento addetti alle sezioni del forese, una indennità giornaliera di trasporto di lire 200 ciascuno, con una spesa a carico del bilancio comunale di L. 140.000.

Le amministrazioni comunali sotto indicate hanno istituito premi in denaro come segue:

San Tammaro (Caserta), L. 50.000 a favore del personale dell'ufficio comunale di censimento;

Leonessa (Rieti), L. 30.000 a favore degli ufficiali di censimento e dei revisori;

Forni Avoltri (Udine), L. 25.000 a favore dei componenti l'ufficio comunale di censimento;

Monopoli (Bari), L. 15.000 a favore degli ufficiali di censimento;

Villanova d'Asti (Asti), L. 10.000 a favore degli ufficiali di censimento.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle amministrazioni anzidette.

##### PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAI PREFETTI

Il Prefetto di Vercelli ha dispensato il segretario del comune di Balocco dalla sua funzione di dirigente dell'ufficio comunale di censimento, per deficienze rilevate nei lavori; in sua sostituzione ha comandato un ispettore provinciale, ponendo le spese di missione a carico del comune, con diritto di rivalsa sul segretario comunale.

Il Prefetto di Viterbo ha sospeso dall'incarico il dirigente dell'ufficio comunale di censimento di Tarquinia, per inadempienze rilevate, e in sua vece ha nominato un commissario prefettizio, sino al completamento delle operazioni di censimento; il trattamento di missione è stato posto a carico del comune, salvo rivalsa nei confronti dei responsabili del disservizio.

Il Prefetto di Campobasso ha sostituito i segretari comunali dirigenti degli uffici di censimento di Mirabello Sannitico e Frosolone, a carico dei quali sono in corso provvedimenti disciplinari, per inadempienze relative ai censimenti.

#### OFFERTE A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI

Ufficiali di censimento esterni del comune di La Spezia, L. 41.705; ufficiali di censimento del comune di Ravenna, L. 20.000; personale addetto all'ufficio di censimento di Ravenna, una giornata di stipendio; ufficiali di censimento del comune di Udine, lire 32.500; personale addetto all'ufficio di censimento di Udine, mezza giornata di stipendio.

### Bollettino N. 15 del 14 dicembre 1951

#### TRASMISSIONE ALL'ISTAT DI UNA COPIA DEL MOD. CP 9

Entro il giorno 22 dicembre, tutti i comuni devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica - Via Balbo, 17 - Roma, per raccomandata, una copia del prospetto riassuntivo (mod. CP 9) relativo al Censimento della popolazione.

Le altre copie dei prospetti anzidetti devono essere utilizzate come detto al punto 38 del capitolo 8.

#### UFFICIALI DI CENSIMENTO ESTERNI RIASSUNTI PER I LAVORI DI REVISIONE

I comuni che furono a suo tempo autorizzati, dagli uffici provinciali di censimento, a riassumere in servizio ufficiali di censimento esterni (cioè non dipendenti comunali o di altre pubbliche amministrazioni), per i lavori di revisione e operazioni connesse, devono trasmettere all'ufficio provinciale di censimento, il giorno 22 dicembre (o anche prima se le operazioni siano state ultimate anteriormente a tale data), l'elenco nominativo degli ufficiali esterni riassunti, con l'indicazione, a fianco di ciascuno, della data di riassunzione e del numero di giornate di lavoro effettivamente prestate.

Gli uffici provinciali di censimento, in base agli elementi in loro possesso, devono controllare gli elenchi anzidetti e le giornate indicate per ciascun nominativo, totalizzando

le giornate di lavoro per ciascun comune. Quindi devono compilare e trasmettere a questo Istituto, con la massima urgenza e comunque non oltre il 28 dicembre, un prospetto dei comuni della provincia, con l'indicazione, a fianco di ciascuno, del numero complessivo delle giornate di lavoro prestate dagli ufficiali di censimento esterni riassunti. Tale prospetto è necessario per potere accreditare i fondi occorrenti per il pagamento dei compensi.

Come è noto, il personale di cui sopra deve essere messo in libertà al termine dei lavori di revisione; in ogni caso, gli oneri a carico dell'Istat vengono a cessare col 22 dicembre.

#### SPESE ATTIVITÀ ISPETTIVA SINO A TUTTO IL 22 DICEMBRE

Gli uffici provinciali di censimento devono comunicare all'Istat, il giorno 28 dicembre, l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per l'attività ispettiva, comprendendo anche le eventuali missioni non ancora liquidate.

In allegato a tale comunicazione, devono trasmettere lo elenco dei comuni della provincia, con l'indicazione, a fianco di ciascuno, del numero delle ispezioni eseguite dagli ispettori provinciali o dal dirigente dell'ufficio e della data in cui ciascuna ispezione è stata effettuata.

#### INIZIATIVE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ha istituito 15 premi in denaro, per l'importo complessivo di lire 150.000, da assegnare agli uffici comunali di censimento più meritevoli della provincia.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Teramo ha assegnato un contributo straordinario di L. 100.000 a favore dell'ufficio provinciale di censimento.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle Camere di commercio anzidette.

#### PREMI ISTITUITI DAI COMUNI

Le amministrazioni comunali sottoindicate hanno istituito premi in denaro per gli ufficiali di censimento più meritevoli, come segue:

Valle Aurina (Bolzano), L. 20.000 in complesso;

Campello sul Clitunno (Perugia), L. 10.000 in complesso;

Grezzana (Verona), L. 5.000 a ciascun ufficiale di censimento.

L'Istat esprime il suo vivo compiacimento alle Amministrazioni anzidette.



## ALTRE ISTRUZIONI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

### ISTRUZIONI SUPPLETIVE PER L'ULTIMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO NELLA PROVINCIA DI ROVIGO E NEL COMUNE DI CAVARZERE

1. L'area nella quale si deve provvedere all'ultimazione delle operazioni del IX Censimento generale della popolazione e dell'indagine sulle abitazioni, già sospese a causa delle alluvioni dello scorso anno, comprende tutta la provincia di Rovigo ed il comune di Cavarzere della provincia di Venezia. Nel testo delle presenti istruzioni, tale area sarà sempre denominata « area alluvionata » (1).

Salvo quanto è disposto con le presenti « Istruzioni suppletive » e quanto riguarda i nuovi termini di scadenza delle operazioni di censimento (di cui al calendario riportato più avanti), le istruzioni di censimento emanate con i fascicoli precedenti rimangono in vigore e perciò devono essere regolarmente applicate.

Com'è evidente, la data di censimento, cui debbono riferirsi tutte le notizie che saranno indicate nei fogli di censimento, rimane sempre quella del 4 novembre 1951.

A tale data e precisamente alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951 devono, perciò, riferirsi tutte le notizie nei fogli di famiglia, fogli di convivenza e nelle eventuali schede individuali. Di conseguenza, è evidente che i bambini nati dopo quella data non devono essere censiti; mentre devono essere censite le persone nate prima, anche se decedute dopo quella data.

Per la rilevazione di unità di censimento delle quali non si è in possesso del foglio, l'ufficiale di censimento deve portar seco un congruo numero di moduli di rilevazione in bianco,

intestati alla provincia, al comune, alla frazione e alla sezione.

Per la rilevazione di unità di censimento effettuata per conto di altri comuni dell'area alluvionata, l'ufficiale di censimento deve portar seco un adeguato numero di modelli di rilevazione completamente in bianco, cioè non intestati.

2. Con riferimento a quanto appare disposto nel manifesto del censimento, circa l'obbligo, da parte delle unità di censimento attualmente in abitazioni situate nel comune, di comunicare l'indirizzo dell'abitazione occupata alla data del 4 novembre 1951 e l'indirizzo dell'abitazione occupata attualmente, gli uffici comunali di censimento devono compilare distinti elenchi (secondo quanto è detto più oltre) delle unità di censimento medesime, disposte come appare dal tracciato riportato in calce alla pagina seguente.

Le unità di censimento in questione devono essere distinte in tre gruppi separati, secondo che si tratti di:

a) unità di censimento che, pur avendo cambiato di abitazione, sono rimaste nell'ambito del comune: esse devono essere ulteriormente distinte secondo la sezione di censimento nel cui territorio erano o sono situate le abitazioni precedentemente occupate; le unità riflettenti una stessa sezione devono essere elencate in uno stesso elenco, che deve essere tempestivamente consegnato all'ufficiale di censimento cui è stata assegnata la sezione medesima;

(1) Le operazioni per la ripresa e l'ultimazione delle operazioni di censimento nella provincia di Rovigo e nel comune di Cavarzere (Venezia), previe le opportune intese con le prefetture interessate e l'invio sul posto di ispettori dell'Istituto centrale di statistica, furono concretamente avviate subito dopo il 20 settembre 1952, data del manifesto affisso nei comuni interessati e di cui qui di seguito si riporta il testo:

« COMUNE DI ..... - IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E RILEVAZIONE DELLE ABITAZIONI - III CENSIMENTO GENERALE DELLA INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - *Completamento delle operazioni di censimento nei comuni già alluvionati.*

Nel periodo dal 28 corrente all'8 ottobre p. v. saranno riprese e condotte a termine le operazioni dei due anzidetti censimenti interrotte a suo tempo a causa dell'alluvione dello scorso anno.

I capi famiglia, le persone che il 4 novembre 1951 disponevano a qualsiasi titolo di abitazioni non occupate, i titolari di esercizi industriali o commerciali (ditte, stabilimenti, opifici, laboratori, cantieri di costruzioni edilizie, ecc.; negozi, ecc.; alberghi, esercizi pubblici, ecc.) la cui famiglia o, secondo il caso, la cui abitazione non occupata, o il cui esercizio non risultino censiti o per i quali, se già censiti, siano stati perduti i relativi fogli o questionari di censimento, riceveranno a domicilio, nel periodo anzidetto, la visita dell'ufficiale di censimento, con l'assistenza del quale dovranno riempire il foglio o questionario di censimento.

Per le famiglie e gli esercizi industriali e commerciali che attualmente non occupano l'abitazione o i locali che occupavano il 4-5 novembre 1951, i rispettivi capi famiglia e titolari dovranno comunicare al comune, entro il 25 corrente, l'indirizzo della vecchia abitazione o dei vecchi locali, nonché l'indirizzo della nuova abitazione o dei nuovi locali.

Per le inadempienze agli obblighi stabiliti dalla legge sui censimenti saranno applicate le sanzioni previste di cui agli articoli 9 e 10 della legge stessa, che prevedono un'ammenda fino a lire 20.000 la quale potrà essere aumentata fino a lire 200.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale.

b) unità di censimento le cui abitazioni precedentemente occupate erano o sono situate in altro comune dell'area alluvionata: esse devono essere ulteriormente distinte secondo il comune nel cui territorio era situata l'abitazione precedentemente occupata; le unità riflettenti uno stesso comune devono essere elencate in uno stesso elenco, che deve essere sollecitamente spedito al comune interessato;

c) le unità di censimento le cui abitazioni precedentemente occupate erano o sono situate fuori dell'area alluvionata: di esse non si terrà alcun conto e le relative comunicazioni devono essere, perciò, archiviate.

3. Delle unità di censimento che alla data del 4 novembre 1951 abitavano nel comune, ma che attualmente abitano in altri comuni dell'area alluvionata (ai quali perciò avranno trasmesso le comunicazioni prescritte dal manifesto circa il cambiamento di abitazione) le notizie circa il cambiamento medesimo perverranno al comune mediante gli elenchi trasmessigli dagli altri anzidetti comuni.

Analogamente a quanto disposto per le unità di censimento di cui alla lettera b) del precedente punto 2, l'ufficio comunale di censimento dovrà distinguerle secondo la sezione di censimento in cui si trovano le relative abitazioni precedentemente occupate e formarne tanti elenchi quante sono le rispettive sezioni, consegnandoli indi, con tutta sollecitudine, agli ufficiali di censimento interessati.

4. I fogli di famiglia e di convivenza ritirati a suo tempo, e dei quali si è tuttora in possesso, devono essere tempestivamente spuntati sul relativo stato di sezione provvisorio mod. CP 7, quando questo esista.

Alle unità di censimento cui non furono distribuiti, a suo tempo, i fogli di famiglia o convivenza o, se distribuiti, non furono ritirati, o, se ritirati, andarono poi perduti, occorre provvedere alla distribuzione di nuovi modelli che, di norma, dovranno essere compilati subito, con l'assistenza dell'ufficiale di censimento o dall'ufficiale di censimento stesso, sulla base delle notizie fornite dagli interessati, e immediatamente ritirati.

Perciò, a differenza di quanto fu fatto nel novembre 1951, l'ufficiale di censimento non dovrà eseguire due giri (uno per la distribuzione dei modelli in bianco, l'altro per il ritiro dei modelli riempiti), bensì un solo giro, effettuando, in uno stesso tempo, i due adempimenti anzidetti; è evidente, tuttavia, che nei casi in cui durante il giro non abbia trovato

presenti i capi famiglia o i capi convivenza o le persone che dispongono di abitazioni non occupate, nè altre persone della famiglia o convivenza in grado di compilare i fogli di censimento, egli dovrà consegnare i modelli stessi, salvo a ritirarli successivamente.

5. I fogli di cui si è in possesso ma per i quali manchi il relativo stato di sezione provvisorio devono essere distinti per sezione e — debitamente disposti per numero distintivo o, mancando questo, per area di circolazione, numero civico e numero interno — devono essere elencati in apposito elenco, nel quale sono da riportare soltanto le seguenti notizie: numero distintivo del foglio, indirizzo, intestatario del foglio (capo famiglia o capo convivenza o persona che dispone di abitazione non occupata).

L'ufficiale di censimento, nel percorrere il territorio della propria sezione, anzichè i fogli di censimento, porterà seco l'elenco anzidetto.

6. Sulla scorta dell'itinerario e della cartina di sezione, l'ufficiale di censimento deve percorrere il territorio della propria sezione, formando, cammin facendo, il relativo stato di sezione provvisorio mod. CP 7, distribuendo, facendo compilare o compilando e ritirando i fogli per le unità di censimento alle quali essi non furono distribuiti a suo tempo o, se distribuiti, non furono ritirati o, se ritirati, andarono perduti; mentre per le unità di censimento dei cui fogli si è in possesso, si limiterà a trascrivere, sul predetto modello CP 7, le notizie risultanti dall'elenco più sopra citato, riservandosi di completare in ufficio i modelli medesimi.

È evidente che, anche per le sezioni in questione, i due adempimenti della distribuzione e compilazione e del ritiro dei fogli dovranno essere fatti contemporaneamente, senza bisogno di effettuare un secondo giro, salvi i casi di assenza delle persone tenute a compilare i fogli di censimento, i quali ultimi dovranno essere ritirati successivamente.

7. Nei casi in cui l'abitazione non esista più o non sia in condizione materiale di essere occupata o, potendolo essere, non sia occupata e qualora si tratti di unità di censimento per le quali non si sia in possesso del foglio di censimento, l'ufficiale di censimento deve preliminarmente scorrere gli elenchi di cui alla precedente lettera A eventualmente consegnatigli dall'ufficio comunale di censimento, ai fini di ricercare se non vi siano comprese le unità di censimento in

(PROSPETTO RICHIAMATO AL PUNTO 2)

**VECCHIO E NUOVO INDIRIZZO DELLE UNITÀ DI CENSIMENTO  
CHE DOPO IL 4 NOVEMBRE 1951 HANNO CAMBIATO DI ABITAZIONE**

PROVINCIA DI .....

FRAZIONE .....

COMUNE DI .....

(lettera)

SEZIONE N. ....

Indirizzo dell'abitazione occupata alla data del 4 novembre 1951			Cognome e nome del capo famiglia o denominazione della convivenza	Indirizzo dell'abitazione occupata attualmente		
area di circolazione	numero			area di circolazione	numero	
	civico	int.			civico	int.
1	2	3	4	5	6	7

questione. Se non vi risultano, deve assumere notizie in loco, presso le fonti presumibilmente più attendibili, per sapere se al 4 novembre 1951 l'abitazione risultava occupata oppure non occupata.

In caso affermativo egli deve accertare da chi era occupata (famiglia o convivenza) cercando di conoscerne l'indirizzo attuale. In caso negativo, egli deve assumere notizie per conoscere il nome e l'indirizzo della persona che ne disponeva o ne disponga tuttora (proprietario o possessore a qualsiasi altro titolo).

Se il nuovo indirizzo delle famiglie o convivenze che occupavano tali abitazioni o che ne disponevano al 4 novembre 1951 è nel territorio della stessa sezione ove era o è l'abitazione di cui trattasi, oppure è nel territorio di altra sezione, ma pur essa affidata allo stesso ufficiale di censimento, questi provvederà a distribuire agli interessati, far compilare o compilare e indi ritirare i relativi modelli di rilevazione.

Se, invece, il nuovo indirizzo è in territorio di altra sezione affidata ad altro ufficiale di censimento o se è addirittura in altro comune dell'area alluvionata o fuori di questa, egli dovrà informare il proprio ufficio comunale di censimento, mediante particolareggiata notizia nel rapporto giornaliero (v. capitolo 7, punti 25 e 31).

8. Nei casi di abitazioni occupate da unità di censimento che non le occupavano al 4 novembre 1951, l'ufficiale di censimento deve anzitutto accertarsi se le unità che le occupano attualmente furono già censite a suo tempo oppure no. Successivamente, dovrà fare gli ulteriori accertamenti e compiere gli adempimenti di seguito indicati:

A) Per le unità di censimento già censite a suo tempo, l'ufficiale di censimento deve accertare (interrogando i capi delle unità stesse) se siano state censite nel territorio della stessa sezione in cui è situata l'abitazione da esse attualmente occupata o di altra sezione del comune affidata ora allo stesso ufficiale di censimento; ovvero nel territorio di altra sezione del comune ora affidata ad altro ufficiale di censimento o di altro comune dell'area alluvionata o fuori di questa.

Nell'uno e nell'altro caso, l'ufficiale di censimento deve farsi indicare il vecchio indirizzo, al quale le unità di censimento furono a suo tempo censite. Inoltre, per le unità di censimento censite nella sezione o nelle sezioni a lui affidate: se trattasi di unità di censimento censite in sezioni delle quali si è in possesso dello stato di sezione provvisorio, dovrà provvedere agli adempimenti anzi descritti per il completamento delle operazioni di rilevazione, procedendo a seconda che si tratti di unità di censimento delle quali si è, oppur no, in possesso del relativo foglio di censimento; se trattasi, invece, di unità di censimento censite in sezioni delle quali non si è in possesso dello stato di sezione provvisorio, dovrà controllare se per tali unità i corrispondenti fogli siano compresi nell'elenco dei fogli di cui si è in possesso ma per i quali manca il relativo stato di sezione provvisorio. In caso negativo, dovrà provvedere a distribuire, far compilare o compilare e ritirare i fogli di censimento, come più sopra è detto.

Per le unità di censimento che siano state censite nel territorio di altra sezione del comune ora affidata ad altro ufficiale di censimento o di altro comune dell'area alluvionata (escluse quindi quelle già censite fuori dell'area alluvionata), l'ufficiale di censimento deve distribuire, far compilare o compilare (per conto dell'ufficiale di censimento competente o, secondo il caso, per conto dell'altro comune) i fogli di censimento, usando i modelli in bianco che deve recare nel suo giro. Tali fogli devono essere consegnati al proprio ufficio comunale di censimento, informandolo, al riguardo, mediante una particolareggiata notizia sul rapporto giornaliero.

L'ufficio comunale di censimento provvederà a trasmettere all'ufficiale di censimento competente o al comune interessato gli anzidetti fogli compilati. L'ufficiale di censimento o il comune in questione, qualora si trovino già in possesso dei fogli compilati a suo tempo per le unità di censimento di cui trattasi, annulleranno i fogli ricevuti.

B) Per le unità di censimento non censite a suo tempo, l'ufficiale di censimento deve accertarsi se trattasi di unità sfuggite al censimento, facendosi dire dove si trovavano alla data del 4 novembre 1951. Indi, se trattasi di unità di censimento che a tale data si trovavano nella stessa sezione ove è situata l'abitazione da esse attualmente occupata o in altra sezione del comune affidata allo stesso ufficiale di censimento, questi deve provvedere a censirle. Se, invece, trattasi di unità che a quella data si trovavano in altra sezione del comune affidata ad altro ufficiale di censimento o in altro comune dell'area alluvionata, l'ufficiale di censimento deve censirle per conto dell'ufficiale competente o, secondo il caso, per conto dell'altro comune, provvedendo anche a consegnare i relativi fogli di censimento al proprio ufficio comunale, il quale ultimo provvederà a trasmetterli all'ufficiale di censimento competente o al comune interessato, come detto più sopra.

È ovvio che le unità di censimento che occupavano le abitazioni in questione alla data del 4 novembre 1951 saranno rintracciate altrove (ma sempre nell'ambito dell'area alluvionata come attuali occupanti di altre abitazioni, a meno che, nel frattempo, non si siano trasferite fuori dell'area alluvionata. Sia nell'uno che nell'altro caso, tali unità di censimento devono essere segnalate dall'ufficiale di censimento al proprio ufficio comunale di censimento, che inviterà i comuni ove attualmente si trovano dette unità di censimento a censirle per suo conto.

9. Gli adempimenti già prescritti nel capitolo delle istruzioni e qui di seguito precisati, non devono essere effettuati:

— Compilazione del computo giornaliero di sezione (v. capitolo 8).

— Completamento della revisione preliminare e delle operazioni connesse (v. capitolo 8).

— Comunicazione dei dati provvisori all'Istat (v. capitolo 8).

Gli adempimenti relativi al confronto tra presenti e assenti temporanei e alla revisione delle anagrafi della popolazione devono essere eseguiti secondo le istruzioni del capitolo 9 e della circolare n. 25/57 C del 18 marzo 1952, tenendo presente, però, che le segnalazioni mod. CP 12 e CP 13 compilate NON dovranno essere trasmesse ai comuni interessati se questi non siano compresi nell'area alluvionata, bensì dovranno essere inviate direttamente all'Istituto centrale di statistica. Pertanto, i mod. CP 15 che avrebbero dovuto accompagnare le segnalazioni mod. CP 13 da inviare all'Istituto, come sopradetto, non dovranno essere compilati.

10. Gli adempimenti per l'ultimazione delle operazioni di censimento nei comuni già alluvionati devono essere effettuati secondo il seguente calendario:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Affissione del manifesto . . . . .  | 13 settembre    |
| 2. Ripristino degli uffici comunali di censimento della provincia di Rovigo e del comune di Cavarzere . . . . .              | 22 settembre    |
| 3. Riunione a Rovigo per l'illustrazione della condotta delle operazioni di censimento e delle operazioni connesse . . . . . | 24-25 settembre |

4. Assunzione degli ufficiali di censimento 26 settembre
5. Istruzione degli ufficiali di censimento 26-27 settembre
6. Per le sezioni per le quali si è in possesso dello stato di sezione provvisorio; spunta delle unità di censimento per le quali si è in possesso del foglio o del questionario di censimento . . . . . entro il 27 sett.
7. Per le sezioni per le quali non si è in possesso dello stato di sezione provvisorio: elencazione delle unità di censimento per le quali si è in possesso del foglio o del questionario di censimento entro il 27 sett.
8. Distribuzione, compilazione e ritiro dei fogli e questionari di censimento . . . . . dal 28 settembre  
all'8 ottobre
9. Revisione definitiva e compilazione dei modelli CP 8 e CP 9 e dei modelli CIC 8 e CIC 9. . . . . dal 9 ottobre  
al 25 ottobre
10. Spedizione del materiale di censimento da parte dei comuni all'ufficio provinciale di censimento. . . . . 28 ottobre
11. Spedizione del materiale di censimento da parte dell'ufficio provinciale di censimento e del comune di Cavarzere all'Istat. . . . . nel giorno che  
sarà fissato dall'Istat
12. Confronto tra assenti e presenti temporanei . . . . . entro il 30 novembre
13. Confronto tra censimento e anagrafe entro il 31 dic.

#### ISTRUZIONE PER L'INDAGINE SUI PROFUGHI (1)

II. Circolare N. 137/48/C - N. di protocollo 24097. - Ai direttori degli uffici provinciali di censimento; Al direttore dell'ufficio di censimento della Valle d'Aosta; Ai Sindaci dei comuni e per conoscenza: Ai Prefetti; Al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige-Trento; Al Vice Commissario del Governo - Bolzano; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta.

Roma, 28 novembre 1951

OGGETTO: IX Censimento generale della popolazione - Indagine sui profughi.

È stata approntata da questo Istituto una « Scheda individuale per profugo » che, a cura dei comuni, dovrà essere consegnata, per la compilazione, ai censiti contrassegnati

con la lettera « P » nella colonna 12 del foglio di famiglia o di convivenza i quali risultino:

1) iscritti nell'Elenco A (presenti o temporaneamente assenti), avendo indicato nella col. 14, quale comune di residenza, il comune di censimento (perchè iscritti nell'anagrafe di questo);

2) iscritti nell'Elenco B (oppure iscritti nell'Elenco A e riportati con la freccia nell'Elenco B), che abbiano indicato, nella col. 14, un comune o colonia o possedimento non più amministrati dall'Italia dopo l'ultima guerra (esclusa quindi la Somalia che è amministrata dall'Italia).

Conseguentemente, la « Scheda individuale per profugo » NON dovrà essere consegnata ai censiti contrassegnati con la lettera « P » nella col. 12 del foglio di famiglia o di convivenza che siano iscritti nell'Elenco B (oppure siano stati riportati nell'Elenco B dall'Elenco A con la freccia) e per i quali risulti indicato nella col. 14 quale comune di residenza, un comune della Repubblica (cioè compreso entro i confini attuali dell'Italia).

Affinchè si possa provvedere alla spedizione a ciascun comune del numero di schede occorrenti (da compilarsi in unico esemplare per ciascun profugo), è necessario conoscere il numero dei profughi censiti, come sopra detto, nel comune stesso.

A tale scopo, gli uffici comunali di censimento, dopo aver provveduto alla numerazione definitiva dei fogli di famiglia e di convivenza (cap. 8, punto 23), dovranno prender nota, a mano a mano che i singoli fogli saranno sottoposti alla revisione qualitativa (cap. 8 punti da 24 a 29), su di un apposito prospetto di cui in allegato si fornisce lo schema, dei fogli che contengono censiti nelle condizioni suddette, indicando alle coll. 1 e 2 il numero della sezione e del foglio e alla col. 3 il numero complessivo dei profughi anzidetti risultanti in ciascun foglio.

Ultimata la revisione qualitativa e quindi la compilazione del prospetto di cui allo schema allegato, dovranno essere sommati i dati scritti nella col. 3, ottenendo così il numero complessivo dei profughi in questione censiti nel comune.

Tale numero complessivo dovrà essere immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale di censimento. Anche i comuni che non avranno rilevato dai fogli alcun profugo nelle condizioni richieste dovranno darne comunicazione al competente ufficio provinciale di censimento.

Appena in possesso delle comunicazioni di tutti i comuni della provincia (a tal uopo occorre che gli uffici provinciali di censimento vigilino sul regolare e tempestivo adempimento delle presenti istruzioni da parte dei comuni), gli uffici stessi comunicheranno a questo Istituto l'elenco dei comuni dove sono stati rilevati profughi oggetto dell'indagine e il rispettivo numero di questi ultimi.

(1) Per sopravvenute difficoltà di ordine tecnico, agli adempimenti disposti con la circolare riportata qui di seguito non è stato dato ulteriore corso.

## ISTRUZIONI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E ORGANIZZATIVO

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Circolare N. 13590/10026 - *Ai Prefetti; Al Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana - Palermo; Al Rappresentante del Governo presso la Regione Sarda - Cagliari; Al Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige - Trento; Al Presidente della Valle d'Aosta - Aosta.*

Roma, 28 agosto 1951

OGGETTO: *Esecuzione del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e del commercio.*

Con legge 2 aprile 1951, n. 291, sono stati indetti per i giorni 4 e 5 novembre p. v., rispettivamente, il IX censimento generale della popolazione ed il III censimento generale della industria e del commercio. In occasione del censimento della popolazione sarà effettuata anche la rilevazione delle abitazioni.

A norma dell'art. 11 del Regolamento, in corso di approvazione, di cui si allega copia, il Prefetto ha l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Su tale punto si richiama la particolare attenzione delle SS. LL., significando che tutte le operazioni relative ai censimenti, sia quelle di carattere preliminare, che quelle di raccolta dei dati e di revisione dei questionari compilati, dovranno essere compiute dalle Amministrazioni comunali con la massima tempestività e precisione, in conformità alle norme contenute nel Regolamento ed alle istruzioni che, allo uopo, saranno impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

Il Governo è certo di poter contare sulla fattiva opera delle SS. LL. per la piena riuscita dei suddetti censimenti.

Si resta in attesa di un cenno d'intesa e di assicurazione al riguardo.

P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
f.to ANDREOTTI

2. Ministero dell'Interno - Direzione Generale Amministrazione Civile - Circolare N. 16400.1.3. - *Ai Prefetti della Repubblica; Al Presidente della Valle d'Aosta - Aosta; Al Commissario del Governo per la Regione del Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo per la Regione del Trentino-Alto Adige - Bolzano; e per conoscenza:*

*Al Presidente della Regione Siciliana - Palermo; Al Presidente della Regione Sarda - Cagliari; Al Presidente della Regione del Trentino-Alto Adige - Trento; Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Palermo; Al Rappresentante del Governo per la Regione Sarda - Cagliari.*

Roma, 15 settembre 1951

OGGETTO: *IX censimento generale della popolazione e III censimento generale dell'industria e commercio.*

Com'è noto, nei giorni 4 e 5 novembre del corrente anno giusta quanto disposto dalla legge 2 aprile 1951, n. 291, avranno luogo i censimenti generali della popolazione e della industria e commercio.

È superfluo porre in evidenza la fondamentale importanza di detti censimenti in genere. Per i prossimi, occorre poi considerare che essi assumono una speciale rilevanza in quanto si effettuano a notevole distanza di tempo dai precedenti e che la necessità di precise notizie sulla popolazione residente nei singoli comuni e sulle attività industriali e commerciali è vivamente sentita in ogni settore amministrativo ed economico della vita pubblica.

In particolare, i dati che saranno rilevati attraverso il censimento della popolazione permetteranno il completo riordinamento degli uffici anagrafici, che, in numerosi comuni, gli eventi della recente guerra hanno sconvolto ed in taluni completamente distrutto.

Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla esigenza della scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica con la circolare n. 85/15.C. del 21 agosto scorso, avente per oggetto « Istruzioni per la organizzazione periferica dei censimenti e per le operazioni preliminari ».

A tal uopo le SS. LL., cui è affidata la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia, vorranno accertare, mediante l'opera degli appositi ispettori provinciali, che le operazioni procedano con la massima precisione e speditezza, intervenendo prontamente ed energicamente nei casi di omissione, ritardi od irregolarità.

Poichè, infine, è stato segnalato che in alcune provincie si sono riscontrate gravi deficienze nello svolgimento degli adempimenti preliminari, a causa principalmente di scarso impegno da parte dei segretari comunali, si pregano le SS. LL. di voler invitare i sindaci affinchè richiamino al senso del



dovere e di responsabilità i predetti funzionari, dalla cui azione principalmente dipende, specie nei piccoli comuni, la perfetta riuscita delle rilevazioni.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL MINISTRO  
f.to M. SCALBA

**3. Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale del Commercio - Circolare N. 242397. - Ai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura; Ai Direttori degli Uffici provinciali dell'Industria e del Commercio e per conoscenza: All'Unione delle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura - Roma.**

Roma, 29 settembre 1951

**OGGETTO: L'azione delle Camere di Commercio per i censimenti demografico e industriale e commerciale.**

Alcune Camere di Commercio hanno manifestato un certo disappunto perchè, a loro parere, non sarebbero state sufficientemente considerate le loro possibilità di una fattiva e diretta collaborazione per le operazioni relative ai prossimi Censimenti demografico ed economico.

A tale riguardo è da precisare che la preparazione specifica degli uffici camerale e l'ascendente morale delle Camere di Commercio sulle categorie economiche e su vaste sfere della popolazione sono state viceversa particolarmente considerate e valutate da questo Ministero e dall'ISTAT, tanto che gli Enti camerale, i loro Amministratori ed il loro personale sono chiamati ad assolvere, per la prima volta, importanti compiti anche nella esecuzione di censimenti demografici. Infatti giova ricordare al riguardo che le precedenti indagini demografiche fecero sempre capo alle Prefetture e che lo intervento di alcune unità del personale degli Enti alle quali le Camere sono succedute, era assicurato esclusivamente a titolo personale e non per la qualifica e l'ufficio ricoperti.

Con la presente edizione dei Censimenti demografico ed economico si è conseguita, piuttosto, una affermazione degli Organi periferici di questo Ministero, poichè tutte le operazioni relative alle indagini in parola, riferite nell'ambito provinciale, fanno oggi capo ai nostri Uffici provinciali di statistica, sorti dalla intelligente, cordiale e fattiva collaborazione dei due organismi provinciali dipendenti da questo Ministero. Infatti, nella quasi totalità dei casi, è lo stesso Segretario Generale della Camera che, nella sua contemporanea veste di Direttore dell'Ufficio di Statistica funge da Dirigente dell'Ufficio provinciale dei Censimenti, il Presidente della Camera è a fianco del Prefetto, e lo sostituisce, nella speciale Commissione di propaganda operante nella provincia e dalla azione della quale dipenderà la migliore riuscita dei Censimenti stessi.

È proprio in considerazione del loro grande contributo di esperienza che i Presidenti delle Camere sono stati chiamati a ricoprire così alto ufficio e la fiducia riposta in loro dagli Organi centrali troverà, come sempre, piena rispondenza nella attiva e fattiva opera che le SS. LL. vorranno assicurare anche nella presente occasione.

In questa sicurezza, rivolgo alle LL. SS., ai Dirigenti degli Uffici provinciali di Censimento ed ai collaboratori tutti il saluto augurale di questo Ministero per la migliore riuscita del lavoro loro affidato e, nell'immane successo del quale, le Camere di Commercio troveranno motivo di nuova benemerita.

IL MINISTRO  
F.to CAMPILLI

**4. Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Circolare N. 124/L. - Ai Prefetti della Repubblica; Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta; Al Commissario del Governo per la Regione del Trentino-Alto Adige - Trento; Al Vice Commissario del Governo per la Regione del Trentino-Alto Adige - Bolzano e, per conoscenza: Al Presidente della Regione Siciliana - Palermo; Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Palermo; Al Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari.**

Roma, 21 luglio 1952

**OGGETTO: Revisione delle liste elettorali in base alle variazioni apportate alle anagrafi in conseguenza delle risultanze del censimento della popolazione.**

Concluse le operazioni inerenti all'ultimo ciclo di elezioni generali amministrative tutti i Comuni sono, ora, in grado di riprendere in pieno i lavori che già avevano in corso per la revisione delle anagrafi della popolazione, sulla scorta dei risultati del censimento del 4 novembre 1951.

È lecito supporre che nei Comuni minori l'aggiornamento sia già a buon punto; tuttavia è indispensabile che anche nei Comuni più grandi i lavori siano accelerati al massimo, al fine di consentire la completa regolarizzazione delle anagrafi entro il termine prescritto del 31 dicembre p. v.

Tale adempimento ha particolare importanza non solo per la sistemazione dei servizi anagrafici che più risentivano delle recenti vicende belliche, ma anche ai fini del conseguente aggiornamento delle liste elettorali, che dai registri di popolazione traggono origine.

A tale scopo, le SS. LL. impartiranno precise istruzioni ai Sindaci affinché seguano di persona l'andamento dei lavori, onde potere prendere tempestivamente tutte quelle iniziative che ritenessero necessarie per assicurare il rapido, accurato compimento delle operazioni di cui trattasi.

D'altra parte, le SS. LL., sulla scorta dei rapporti mensili che i Comuni sono tenuti a trasmettere sullo stato dei lavori, secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, potranno, ove necessario, intervenire per sollecitare e indirizzare l'azione dei Sindaci, intensificando, opportunamente, anche l'azione di vigilanza che spetta ai Prefetti, a norma dell'art. 43 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, numero 2132, per la formazione e la tenuta dei Registri di popolazione.

\* \* \*

Sarà in tal modo possibile dare, senz'altro, inizio anche alle operazioni di aggiornamento delle liste elettorali, per la cui attuazione si impartiscono con la presente le istruzioni del caso.

I Comuni provvederanno alle variazioni delle liste elettorali con le normali revisioni dinamiche, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, quando le variazioni apportate ai registri anagrafici siano state originate dallo svolgimento di pratiche migratorie, instaurate e perfezionate sulla scorta dei dati del censimento.

Quando, invece, le variazioni anagrafiche abbiano importato la iscrizione o la cancellazione in anagrafe di cittadini, senza la corrispondente cancellazione od iscrizione nel registro di popolazione di altro Comune, le variazioni nelle liste elettorali dovranno essere effettuate in sede di revisione annuale. Infatti, per le nuove iscrizioni di cittadini che non risultavano iscritti nelle anagrafi di alcun Comune e, conseguentemente, neppure nelle liste elettorali, si deve procedere alla istruttoria di rito, mentre per le cancellazioni dalle liste dei nominativi dei cittadini che sono stati depennati dal

registro di popolazione stabile del Comune per irreperibilità, è necessario provvedere a dare la massima pubblicità al provvedimento, — per cui non è possibile la notifica personale — a mezzo della pubblicazione degli atti della revisione annuale delle liste e ad assicurare un rigoroso controllo al riguardo da parte delle Commissioni elettorali mandamentali. Eccezione per le cancellazioni deve farsi, soltanto, per i militari dispersi in guerra iscritti nelle liste elettorali, giacchè i medesimi, pur venendo cancellati dai registri anagrafici, giusta le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica, devono rimanere, tuttavia, iscritti nelle liste elettorali ai sensi del secondo comma dell'articolo 52 della legge n. 1058, fino a quando non sarà opportunamente modificata tale norma.

Infine, per quanto concerne le rettifiche delle generalità degli elettori che occorresse apportare sulle liste elettorali in conseguenza delle risultanze del censimento, i Comuni dovranno procedere a tale adempimento in sede di revisione annuale, includendo i relativi nominativi, con le generalità corrette, nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge n. 1058 per la nuova istruttoria da effettuare, e, con le generalità errate, nel secondo elenco di cui all'articolo 13 della legge citata per proporre la cancellazione dalle liste. Si è ritenuto di suggerire tale procedura per consentire, da un lato, il necessario controllo dei precedenti penali dell'elettore sulla scorta delle sue generalità rettificata e, dall'altro, la possibilità di procedere alla cancellazione dalle liste del nominativo dell'elettore recante le generalità errate, in quanto tale irregolarità in effetti, veniva a costituire per l'elettore una vera e propria causa di incapacità, non potendo egli, di fatto, a causa delle generalità errate riportate nella lista, esercitare il suo diritto di voto.

\* \* \*

L'accurata revisione delle liste in base all'aggiornamento delle anagrafi è premessa indispensabile per procedere, poi, all'impianto degli schedari elettorali ed all'unificazione delle liste elettorali generali: e, poichè è intendimento di questo Ministero che a tali adempimenti sia data attuazione con il prossimo autunno, è necessario che, fin da ora, anche gli Uffici elettorali delle Prefetture seguano con la massima attenzione le operazioni che i Comuni svolgeranno per la revisione delle liste.

Le SS. LL., sulla scorta delle direttive impartite con la circolare n. 82/L del 10 novembre 1951, vorranno, pertanto, curare, per il prossimo futuro, che sia opportunamente intensificato il Servizio tecnico ispettivo elettorale specialmente da parte del Dirigente il Servizio medesimo, in modo da assicurare una costante sorveglianza sui Comuni ed una opportuna assistenza ai loro Uffici elettorali per il miglior espletamento dei lavori.

È indispensabile che per le elezioni politiche dell'anno prossimo le liste elettorali di tutti i Comuni, dai più piccoli ai maggiori, risultino perfettamente aggiornate, sicchè la preparazione della consultazione elettorale possa compiersi con la maggiore speditezza e regolarità ed è, pertanto, necessario che le SS. LL. seguano di persona il lavoro che il dipendente Ufficio elettorale provinciale sarà per svolgere a tale scopo.

A partire dalla relazione mensile del prossimo agosto le SS. LL. riferiranno a questo Ministero sullo stato dei lavori di aggiornamento delle anagrafi — segnalando, in particolare, i Comuni per i quali si dovessero rilevare difficoltà e ritardi — nonché sulla situazione della revisione delle liste da parte dei Comuni della Provincia.

Si resta, intanto, in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL MINISTRO  
F.to SPATARO

#### DISPOSIZIONI PER IL CENSIMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE

5. Ministero dell'Interno - Direzione Generale della P. S. - Circolare N. 800/9801.A.3.11/140300 - Ai Prefetti; Ai Questori; Ai Comandi Reparti Mobili e Celeri di Polizia; Al Comando Scuola Allievi Uff. e Sott.li di P. S. - Roma; Ai Comandi Scuole Allievi Guardie di P. S. - Roma-Nettuno-Caserta; Al Comando Gruppo Autonomo Guardie di P. S. - Sede; Ai Commissariati di P. S. presso le Direzioni Compartimentali delle FF. SS.; Ai Comandi di Compartimento Polizia Stradale; Alla Direzione dell'Autocentro di Polizia - Roma e, per conoscenza: Agli Ispettori di Zona del Corpo Guardie di P. S.

Roma, 17 ottobre 1951

OGGETTO: IX Censimento generale della popolazione.  
Personale del Corpo delle Guardie di P. S.

A norma della legge 2 aprile 1951, n. 291, e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981, il 4 novembre p. v. avrà luogo il IX censimento generale della popolazione.

Gli ufficiali di censimento dei comuni provvederanno a consegnare, ad ogni convivenza del Corpo, i fogli di censimento, nel periodo dal 25 ottobre al 3 novembre. Qualora per qualche convivenza non fossero stati consegnati i fogli anzidetti, il rispettivo comandante, capo di convivenza, deve provvedere a farli ritirare presso l'ufficio comunale di censimento entro il 6 novembre.

I fogli di convivenza devono essere compilati, in duplice esemplare, nella giornata del 4 novembre, e devono essere restituiti all'ufficiale di censimento, che si presenterà per il ritiro di essi, nel periodo dal 5 al 19 novembre. Qualora l'ufficiale di censimento non dovesse presentarsi per il ritiro, il comandante, capo di convivenza, deve farli consegnare all'ufficio comunale di censimento, entro il 22 novembre.

A complemento delle avvertenze stampate sui fogli, che devono essere attentamente studiate dal compilatore, devono essere osservate le seguenti norme concordate con l'Istituto Centrale di Statistica.

1) *Concetto di convivenza* - La convivenza della P. S. è costituita dall'insieme di persone *conviventi* o anche *solo coabitanti* per motivi connessi con le finalità del Corpo, in forza ad un reparto.

Costituiscono pertanto convivenze: le caserme, le scuole e gli alloggiamenti in genere della P. S. (sezioni distaccate di P. S., posti di polizia di frontiera, ferroviaria, ecc.).

2) *Fogli di convivenza e intercalari* - Il foglio di convivenza — da compilarsi in duplice esemplare per ogni convivenza — è composto della copertina (mod. CP 2, su carta di colore rosa), dell'intercalare Elenco A (mod. CP 2 bis, su carta di colore celeste) e dell'intercalare Elenco B (mod. CP 2 ter, su carta di colore giallo).

Le notizie da indicare sui fogli devono riferirsi alla situazione esistente alla mezzanotte tra il tre e il quattro novembre 1951.

3) *Personae da non iscrivere nel foglio di convivenza* - Gli appartenenti al Corpo di P. S. (Ufficiali, sottufficiali, agenti), che abitino con la propria famiglia nei locali delle convivenze o in locali comunque in uso all'Amministrazione, come pure tutti quelli che, anche senza famiglia, abitino fuori dei locali anzidetti, non devono essere iscritti nel foglio di convivenza perchè essi saranno censiti con fogli di famiglia, come indicato nella avvertenza 3 della copertina.

4) *Compilazione del frontespizio del foglio di convivenza* - Il frontespizio del foglio di convivenza (mod. CP 2) sarà compilato a cura del comune e dell'ufficiale di censimento.

5) *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco A* - Nello intercalare Elenco A devono essere iscritti gli ufficiali in servizio effettivo e i sottufficiali e le guardie raffermati del Corpo di P. S., in forza alla convivenza e che abitino nei locali della stessa.

6) *Persone temporaneamente assenti* - Le persone di cui all'articolo precedente devono essere iscritte nell'intercalare Elenco A anche se, alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951 siano temporaneamente assenti, per ricovero temporaneo in luogo di cura, per licenza, per missione fuori sede in Italia o all'estero, per detenzione in attesa di giudizio, ecc. Per esse, nelle colonne 15, 16, 17, 18, dovranno essere apposte le corrispondenti indicazioni relative all'assenza temporanea.

Non devono, però, essere considerati assenti temporaneamente (e quindi per essi si dovrà rispondere «SI» alla colonna 15 del foglio di censimento e non si dovrà rispondere alle colonne 16, 17 e 18) gli appartenenti al Corpo che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, etc.) e in condizione di non essere censiti altrove come presenti. Altrettanto dicasi degli appartenenti al Corpo che siano giunti dopo la mezzanotte anzidetta in seguito a trasferimento da altra convivenza e non siano stati censiti altrove come presenti.

7) *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco B* - Nello intercalare Elenco B devono essere iscritti i sottufficiali e le guardie non raffermati (di prima ferma), gli ufficiali, sottufficiali e guardie in servizio temporaneo (aggiunti), i trattenuti e i richiamati, che siano in forza alla convivenza e presenti alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre nei locali della convivenza stessa.

Deve altresì essere iscritto:

A) il personale anzidetto, nonchè quello di cui al precedente articolo 5, che sia presente nei locali della convivenza perchè distaccato temporaneamente da altro reparto presso cui è in forza (s'intende che gli ufficiali in servizio effettivo e i sottufficiali e le guardie raffermati devono altresì essere iscritti nell'Elenco A della convivenza alla quale sono in forza, come assenti temporanei; mentre i sottufficiali e le guardie non raffermati, gli ufficiali, sottufficiali e guardie in servizio temporaneo, i trattenuti e i richiamati non saranno iscritti nel foglio della convivenza alla quale sono in forza, perchè non presenti in essa alla data di censimento);

B) i trattenuti in camera di sicurezza.

8) *Appartenenti al Corpo in servizio fuori dei locali della convivenza* - I sottufficiali e le guardie non raffermati (di prima ferma) e gli ufficiali, sottufficiali e guardie in servizio temporaneo (aggiunti), nonchè i trattenuti e i richiamati, devono, tuttavia, essere iscritti nell'intercalare Elenco B anche se alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizione di non essere censiti altrove come presenti.

9) *Trasferimenti* - Nell'intercalare Elenco B devono essere iscritti anche gli appartenenti al Corpo di cui al precedente art. 8 che, prevenendo da altre convivenze in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte anzidetta, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi, o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 3 novembre.

10) Eventuali quesiti per casi dubbi devono essere proposti all'ufficio comunale di censimento o all'Istituto centrale di statistica.

Pel MINISTRO

6. MINISTERO DELLA DIFESA - Esercito - Ufficio del Segretario Generale - Circolare N. 107273/1/5-110-10-53 - *Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Roma; Ai Comandi Militari Territoriali; Al Comando Militare della Sardegna - Cagliari e, per conoscenza: Al Ministero della Difesa - Gabinetto - Sede; Allo Stato Maggiore Esercito - Sede; Alle Direzioni Generali, Ispettorati ed Uffici Autonomi del M. D. E. - Sede; All'Istituto Centrale di Statistica - Roma.*

Roma, 11 ottobre 1951

OGGETTO: *IX censimento generale della popolazione - Disposizioni relative alle convivenze militari dipendenti dal Ministero Difesa - Esercito.*

A norma della legge 2 aprile 1951, n. 291, il 4 novembre c. a. avrà luogo il IX censimento generale della popolazione.

Il censimento degli appartenenti ai dipendenti Corpi e Reparti sarà effettuato a cura di questo Ministero sulla base delle modalità concordate con l'Istituto Centrale di Statistica e riportate in allegato.

I Comandi in indirizzo sono pregati di attenersi scrupolosamente alle norme impartite.

Assicurare.

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO

MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO  
Ufficio del Segretario Generale

A) **NORME PER IL CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE MILITARI - ESERCITO E CARABINIERI**

1. *Concetto di convivenza* - La convivenza militare è costituita dall'insieme di persone conviventi o anche solo coabitanti per motivi militari, in forza ad una unità organica avente amministrazione propria o ad un distaccamento di unità organica o ad altro ente, ufficio, stabilimento (compresi gli ospedali e le carceri militari) o ad una stazione dei carabinieri.

Se in un comune hanno sede, sia pure in fabbricati diversi, più reparti di una stessa unità organica maggiore (fino al reggimento o unità corrispondente) essi costituiscono, ai fini del censimento, una convivenza unica.

Se in un edificio dello stesso comune alloggiano più reparti di differenti unità, essi costituiscono tante convivenze quante sono i corpi di appartenenza.

Non costituiscono convivenza le guardie, i comandi militari di stazione e simili, perchè in questi ed analoghi casi i militari non sono perduti di forza dalla convivenza alla quale appartengono e che li fornisce e debbono perciò essere iscritti nel foglio di censimento di essa.

2. *Ritiro dei fogli* - Il Comandante del presidio, o il capo di convivenza dislocata in comune che non costituisce presidio, deve provvedere a far ritirare, il giorno 25 ottobre, presso il comune, i fogli di convivenza necessari per le convivenze militari (esercito e carabinieri) del proprio presidio. Devono essere ritirati tanti esemplari del foglio di convivenza (mod.

CP 2) quante sono le convivenze, e tanti intercalari Elenco A e intercalari Elenco B nel numero necessario per ciascuna delle convivenze stesse tenendo presente che ogni intercalare può contenere le notizie relative a 25 persone.

3. *Distribuzione dei fogli* - I fogli di convivenza e gli intercalari devono essere distribuiti a cura del comando di presidio, ai singoli Comandanti, capi di convivenza, entro il 30 ottobre.

4. *Compilazione dei fogli* - Il Comandante, capo di convivenza, deve provvedere a far compilare, in unico esemplare, i fogli ricevuti, secondo le modalità previste per la compilazione degli stessi, tenendo presente che le notizie da indicare nei fogli devono riferirsi alla situazione esistente alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, e pertanto i fogli stessi non dovranno essere compilati prima del 4 novembre.

Qualora gli intercalari ricevuti dovessero essere insufficienti a contenere i nominativi di tutte le persone da iscrivervi, potranno essere chiesti direttamente al comune gli altri intercalari occorrenti.

Gli intercalari compilati per ciascuna convivenza devono essere cuciti alla rispettiva copertina (mod. CP 2) com'è detto nella 4ª facciata della copertina stessa.

5. *Restituzione dei fogli compilati* - I fogli di convivenza, non appena compilati e comunque entro il 13 novembre, devono essere restituiti al Comando di presidio; quest'ultimo, dopo aver accertato che siano pervenuti tutti i fogli, deve provvedere a trasmetterli al Comando militare territoriale, entro il 16 novembre, con apposito elenco accompagnatorio dal quale devono risultare la denominazione di ciascuna convivenza, il comune in cui ha sede il numero degli intercalari Elenco A ed Elenco B compilati per ciascuna convivenza stessa.

Ove non esista comando di presidio, il Comandante, capo di convivenza, deve provvedere a trasmettere direttamente i fogli al comando militare territoriale, entro il 13 novembre, con apposita lettera accompagnatoria nella quale sia indicato il numero degli intercalari, Elenco A ed Elenco B compilati.

I Comandi di presidio della Sardegna ed i capi delle convivenze anzidette devono trasmettere i fogli compilati al Comando militare della Sardegna.

6. *Ordinamento dei fogli e comunicazione dei dati rilevati* - I Comandi militari territoriali e il Comando militare della Sardegna, accertato che siano pervenuti tutti i fogli delle convivenze della propria giurisdizione, dispongono perchè i fogli stessi vengano ordinati per provincia, facendo precedere quelli relativi alle convivenze esistenti nel rispettivo capoluogo.

Successivamente i Comandi stessi devono effettuare il conteggio:

a) dei fogli di convivenza di ciascuna provincia, compreso il capoluogo;

b) dei fogli di convivenza di ciascun capoluogo;

c) delle persone iscritte in tutti gli intercalari Elenco A (non devono quindi essere conteggiate le persone iscritte nell'intercalare Elenco B) dei fogli di convivenza di ciascuna provincia, compreso il capoluogo;

d) delle persone iscritte in tutti gli intercalari Elenco A (non devono quindi essere conteggiate le persone iscritte nell'intercalare Elenco B) dei fogli di convivenza di ciascun capoluogo.

Il giorno 20 novembre, improrogabilmente, i Comandi anzidetti, devono comunicare i dati di cui sopra al Ministero

della Difesa Esercito (Segretariato Generale), con telegramma così formulato:

Provincia di ..... convivenze n. .... di cui Capoluogo n. .... persone n. .... di cui Capoluogo n. .... punto Provincia di ..... convivenze n. .... di cui Capoluogo n. .... persone n. .... di cui Capoluogo n. .... punto, ecc.

7. *Spedizione dei fogli di censimento* - I fogli di censimento devono essere spediti entro il 25 novembre, direttamente, dai Comandi militari di cui al paragrafo 6, all'Istituto Centrale di Statistica, via Balbo 16, Roma, con elenco di accompagnamento dal quale devono risultare: la denominazione di ciascuna convivenza; il comune in cui la medesima ha sede; il numero degli intercalari, Elenco A ed Elenco B, compilati per ciascuna convivenza. Della spedizione effettuata dovrà essere fatto cenno a questo Ministero - Ufficio del Segretario Generale.

#### B) MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI

8. *Foglio di convivenza e intercalari* - Il foglio di convivenza è composto della copertina (mod. CP 2), su carta di colore rosa, dell'intercalare Elenco A (mod. CP 2-bis), su carta di colore celeste e dell'intercalare Elenco B (mod. CP 2-ter) su carta di colore giallo.

A completamento delle avvertenze stampate sul foglio e sugli intercalari, che devono essere attentamente esaminate dal compilatore del foglio di convivenza, devono essere osservate le norme particolari di cui appresso.

9. *Persone da non iscrivere nel foglio di convivenza* - Gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di carriera e raffermati, gli impiegati civili, gli operai, ecc., che abitino con la propria famiglia nei locali delle convivenze militari o in locali comunque in uso all'Amministrazione della Difesa, come pure tutti quelli che, con famiglia o senza, abitino fuori dei locali anzidetti, saranno censiti a cura dei comuni con fogli di famiglia, e non devono perciò essere iscritti negli intercalari del foglio della convivenza militare.

10. *Compilazione del frontespizio del foglio di convivenza* - Il frontespizio del foglio di convivenza (mod. CP 2) deve essere compilato a cura del Comando, assumendo previamente presso il comune le notizie relative alla frazione geografica, alla sezione di censimento, e alla località abitata (centro abitato, nucleo abitato, casa sparsa).

11. *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco A* - Nello intercalare Elenco A devono essere iscritti i militari di carriera o raffermati, di qualunque grado, in forza alla convivenza e che abitino nei locali della stessa. Deve altresì essere iscritto il personale civile (impiegati, capi, operai, ecc.) facente parte permanente della convivenza, che abiti nei locali della convivenza stessa.

12. *Persone temporaneamente assenti* - Le persone di cui al punto precedente devono essere iscritte nell'intercalare Elenco A anche se, alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, siano temporaneamente assenti, per ricovero temporaneo in luogo di cura, per licenza, per missione fuori sede in Italia o all'estero, per detenzione in attesa di giudizio, ecc. Per esse nelle colonne 15, 16, 17, 18, dovranno essere apposte le corrispondenti indicazioni relative all'assenza temporanea.

Non devono, però, essere considerati assenti temporaneamente (e quindi per essi si dovrà rispondere « si » alla colonna

15 del foglio di censimento e non si dovrà rispondere alle colonne 16, 17, 18) i militari che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizioni di non essere censiti altrove come presenti. Altrettanto dicasi dei militari che siano giunti dopo la mezzanotte anzidetta in seguito a trasferimento da altra convivenza e non siano stati censiti altrove come presenti.

13. *Personae da iscrivere nell'intercalare Elenco B* - Nello intercalare Elenco B devono essere iscritti i militari di leva, richiamati o volontari, in forza alla convivenza, che siano presenti alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre, nei locali della convivenza stessa.

Deve altresì essere iscritto il personale civile occasionalmente presente nei locali della convivenza alla mezzanotte anzidetta.

14. *Militari in servizio fuori dei locali della convivenza* - I militari di cui al precedente punto 13 devono, tuttavia, essere iscritti nell'intercalare Elenco B anche se alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizione di non essere censiti altrove come presenti.

15. *Militari trasferiti* - Nell'intercalare Elenco B devono essere iscritti anche i militari di cui al precedente punto 13 che, provenendo da altra convivenza, in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte anzidetta, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi, o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 3 novembre.

16. *Ricoverati in ospedali e detenuti in carceri militari* - Nell'intercalare Elenco B dei fogli di convivenza relativi agli ospedali e alle carceri militari devono essere iscritti i ricoverati e i detenuti, anche se siano tuttora in forza ai corpi di provenienza.

17. *Assistenza tecnica degli uffici comunali di censimento* - I Comandi militari possono chiedere l'assistenza tecnica dell'ufficio comunale di censimento, per la compilazione dei fogli di convivenza.

Si annettono, per opportuna conoscenza, i modelli di rilevazione adottati.

7. MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA - Ufficio del Segretario Generale - Coordinamento - Circolare N. 22120/2 - *Al Cinonav - Taranto; Al Maridipart - La Spezia; Al Maridipart - Napoli; Al Maridipart - Taranto; Al Marsicilia - Messina; Al Marisardegna - Cagliari; Al Marina - Venezia; Al Maicentro - Roma e per conoscenza: All'Istituto Centrale di Statistica - Roma.*

Roma, 12 ottobre 1951

OGGETTO: *Censimento generale della popolazione.*

A norma della legge 2 aprile 1951, n. 291, il 4 novembre 1951 avrà luogo il IX censimento generale della popolazione.

Per il censimento delle convivenze della Marina Militare dovranno essere osservate le norme allegate alla presente, che si trasmettono in numero 4 copie per la successiva trasmissione da effettuarsi con la massima sollecitudine a tutte le convivenze dipendenti.

Si trasmette altresì per opportuna conoscenza un esemplare dei fogli di convivenza adottati per il censimento

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO

MINISTERO DELLA DIFESA-MARINA  
Ufficio del Segretario Generale-Coordinamento

A) NORME PER IL CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE MILITARI DELLA M. M.

1. *Concetto di convivenza* - La convivenza militare è costituita dall'insieme di persone conviventi o anche solo coabitanti per motivi militari, in forza ad una unità organica (scuola, distaccamento, caserma, semaforo, faro, stabilimento, ospedale, ecc.) avente amministrazione propria.

Ogni unità navale costituisce convivenza a sè stante.

Non costituiscono convivenze le guardie, i comandi militari di stazione e simili, perchè in questi ed analoghi casi i militari non sono perduti di forza dalla convivenza alla quale appartengono e che li fornisce e debbono perciò essere iscritti nel foglio di censimento di essa.

2. *Ritiro dei fogli per le convivenze a terra* - I Comandanti o Direttori di ciascuna convivenza a terra debbono provvedere a far ritirare, il giorno 25 ottobre, presso il comune, il foglio di convivenza (mod. CP 2) corredato di tanti intercalari Elenco A e intercalari Elenco B quanti sono necessari per la propria convivenza, tenendo presente che ogni intercalare può contenere le notizie relative a 25 persone.

3. *Ritiro dei fogli per le unità navali* - Il Comandante di ciascuna unità navale deve provvedere a far ritirare, nel periodo dal 25 ottobre al 3 novembre, presso il comune nel cui porto si trovi l'unità, il foglio di convivenza (mod. CP 2) corredato di tanti intercalari Elenco B (l'intercalare Elenco A non deve essere compilato per le unità navali) quanti sono necessari per la iscrizione di tutte le persone imbarcate, nonchè un numero sufficiente di schede individuali (mod. CP 4) per i militari di carriera imbarcati che costituiscono famiglia a sè stante.

Per le unità che nel periodo anzidetto non si trovino in porti nazionali, ma che vi arrivino dopo il 3 novembre e comunque entro l'8 novembre, si dovranno ritirare gli anzidetti modelli entro il giorno successivo a quello dell'arrivo.

Le unità che siano partite da un porto italiano prima della mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre e che alla data dell'8 novembre si trovino ancora in navigazione o si trovino presso porti stranieri non sono soggette al censimento.

4. *Compilazione dei fogli* - Il Comandante o Direttore, capo di convivenza, deve provvedere a far compilare, in unico esemplare, i fogli ricevuti, secondo le apposite modalità per la compilazione degli stessi, tenendo presente che le notizie da indicare nei fogli devono riferirsi alla situazione esistente alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, anche quando i fogli, nel caso di unità navali, siano stati ritirati successivamente.

Evidentemente, i fogli non dovranno essere compilati prima del 4 novembre.

Gli intercalari compilati per ciascuna convivenza, devono essere cuciti alla rispettiva copertina (mod. CP 2) com'è detto nella quarta facciata della copertina stessa.

5. *Trasmissione dei fogli compilati* - I fogli di convivenza, non appena compilati e comunque non oltre il 13 novembre, devono essere inoltrati:

a) per le convivenze a terra, al Comando in Capo di Dipartimento da cui dipendono;

b) per le unità navali, al Comando in Capo delle Forze Navali.



Nella lettera accompagnatoria del foglio di convivenza deve essere indicato il numero degli intercalari, Elenco A ed Elenco B, compilati.

Le schede individuali per militari di carriera della marina imbarcati e costituenti famiglie a sè stanti devono, invece, essere spedite, a cura del Comandante dell'Unità Navale, al comune nel quale il militare aveva la propria residenza prima dell'imbarco.

6. *Ordinamento dei fogli e comunicazione dei dati relativi* - I Comandi Superiori, di cui al punto 5, devono accertare che siano pervenuti tutti i fogli da parte delle convivenze della propria giurisdizione e quindi devono ordinare i fogli ricevuti per provincia, facendo precedere quelli relativi alle convivenze esistenti nel rispettivo capoluogo.

I Comandi in Capo di Dipartimento devono effettuare il conteggio:

a) dei fogli di convivenza di ciascuna provincia, compreso il capoluogo;

b) dei fogli di convivenza di ciascun capoluogo;

c) delle persone iscritte in tutti gli intercalari Elenco A (non devono quindi essere conteggiate le persone iscritte negli intercalari Elenco B) dei fogli di convivenza di ciascuna provincia, compreso il capoluogo;

d) delle persone iscritte in tutti gli intercalari Elenco A (non devono quindi essere conteggiate le persone iscritte negli intercalari Elenco B) dei fogli di convivenza di ciascun capoluogo.

Il giorno 20 novembre, improrogabilmente, i Comandi in Capo di Dipartimento, in base al conteggio effettuato, devono comunicare i dati di cui sopra al Ministero della Difesa-Marina (Marisegrege), con telegramma così formulato:

Provincia di ..... convivenze n. .... di cui  
Capoluogo n. .... persone n. .... di cui  
Capoluogo n. .... punto Provincia di ..... convi-  
venze n. .... di cui Capoluogo n. .... persone  
n. .... di cui Capoluogo n. .... punto, ecc.

Le operazioni di conteggio non devono essere effettuate dal Comando in Capo delle Forze Navali, in quanto per le unità navali non deve essere compilato l'intercalare Elenco A.

7. *Spedizione dei fogli di censimento* - I fogli di censimento devono essere spediti, entro il 25 novembre, direttamente, dai Comandi Superiori di cui al punto 5, all'Istituto centrale di statistica, via Balbo 16, Roma, con apposito elenco accompagnatorio dal quale devono risultare; la denominazione di ciascuna convivenza; il comune in cui ha sede la convivenza a terra; il comune nel cui porto si trovava l'unità navale alla data del censimento; il numero degli intercalari Elenco A ed Elenco B compilati per ciascuna convivenza.

Della spedizione effettuata dovrà essere fatto cenno a Marisegrege.

#### B) MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI.

8. *Modelli da compilare* - Per ciascuna convivenza a terra si devono compilare:

a) la copertina del foglio di convivenza (mod. CP 2, su carta di colore rosa);

b) l'intercalare Elenco A (mod. CP 2 bis, su carta di colore celeste);

c) l'intercalare Elenco B (mod. CP 2 ter, su carta di colore giallo).

Per ciascuna unità navale si devono compilare:

a) la copertina del foglio di convivenza (mod. CP 2, su carta di colore rosa);

b) l'intercalare Elenco B (mod. CP 2 ter, su carta di colore giallo);

c) le schede individuali per militare di carriera della Marina imbarcato e costituente famiglia a sè stante (mod. CP 4, su carta di colore arancione); si precisa che trattasi dei militari di carriera che non fanno più parte della famiglia paterna e che non hanno una propria famiglia.

A complemento delle avvertenze stampate sul foglio, sugli intercalari e sulla scheda, che devono essere attentamente studiate dal compilatore del foglio di convivenza, devono essere osservate le seguenti norme particolari.

9. *Persone da non iscrivere nel foglio di convivenza* - Gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di carriera, gli impiegati civili, gli operai, ecc., che abitino con la propria famiglia nei locali delle convivenze militari o in locali comunque in uso alla amministrazione della Difesa, come pure tutti quelli che, anche senza famiglia, abitino fuori dei locali anzidetti, saranno censiti, a cura dei comuni, con fogli di famiglia, e non devono perciò essere iscritti negli intercalari del foglio della convivenza militare.

10. *Compilazione del frontespizio del foglio di convivenza* - Il frontespizio del foglio di convivenza (mod. CP 2) deve essere compilato a cura del Comandante o Direttore, capo di convivenza.

I capi delle convivenze militari a terra devono previamente assumere presso il comune le notizie relative alla frazione geografica, alla sezione di censimento e alla località abitata (centro abitato, nucleo abitato, casa sparsa).

Nei fogli concernenti le unità navali non devono essere apposte le indicazioni relative: alla circoscrizione parrocchiale, alla frazione geografica; alla sezione di censimento; all'indirizzo della convivenza; al rione, quartiere, ecc.; alla località abitata (centro abitato, nucleo abitato, casa sparsa).

11. *Persone da iscrivere nell'Elenco A* - Nell'intercalare Elenco A — da compilarsi soltanto per le convivenze militari a terra e non per le unità navali — devono essere iscritti i militari di carriera (esclusi quindi i comuni, sottocapi e sergenti che non abbiano superato il corso I. G. P.) di qualunque grado, in forza alla convivenza e che abitino nei locali della stessa. Deve altresì essere iscritto il personale civile (impiegati, capi operai, ecc.) che abiti nei locali della convivenza stessa.

12. *Persone temporaneamente assenti* - Le persone di cui al punto precedente devono essere iscritte nell'intercalare Elenco A anche se, alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, siano temporaneamente assenti, per ricovero temporaneo in luogo di cura, per licenza, per missione fuori sede in Italia o all'estero, per detenzione in attesa di giudizio, ecc. Per esse, nelle colonne 15, 16, 17, 18, dovranno essere apposte le corrispondenti indicazioni relative all'assenza temporanea.

Non devono, però, essere considerati assenti temporaneamente (e quindi per essi si dovrà rispondere « si » alla colonna 15 del foglio di censimento e non si dovrà rispondere alle colonne 16, 17, 18) i militari che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizioni di non essere censiti altrove come presenti. Altrettanto dicasi dei militari che siano giunti dopo la mezzanotte anzidetta in seguito a trasferimento da altra convivenza e non siano stati censiti altrove come presenti.

13. *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco B* - Per le convivenze militari a terra, nell'intercalare Elenco B, devono essere iscritti i militari di leva, richiamati o volontari, in forza alla convivenza che siano presenti alla mezzanotte fra il 3 e il 4 novembre nei locali della convivenza stessa. Deve altresì essere iscritto il personale civile occasionalmente presente nei locali della convivenza alla mezzanotte anzidetta.

Per le unità navali, nell'intercalare Elenco B, devono essere iscritti tutti i componenti l'equipaggio (ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni) in forza alla convivenza, che siano presenti a bordo alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre. Devono altresì essere iscritte le persone occasionalmente presenti a bordo alla mezzanotte anzidetta.

14. *Militari in servizio fuori dei locali della convivenza o in servizio a terra* - I militari di cui al precedente punto 13 devono, tuttavia, essere iscritti nell'intercalare Elenco B anche se alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza o in servizio a terra (guardia, scorta, ecc.) e in condizione di non essere censiti altrove come presenti.

15. *Militari trasferiti* - Nell'intercalare Elenco B devono essere iscritti anche i militari di cui al punto 13 che, provenendo da altra convivenza, in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte anzidetta, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi, o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 3 novembre.

16. *Scheda individuale* - Per ciascun militare di carriera della marina imbarcato e costituente famiglia a sè stante, cioè che non faccia parte della famiglia paterna e che non abbia una propria famiglia, deve essere compilata, a cura del comandante dell'unità, una scheda individuale (mod. CP 4, su carta di colore arancione).

Tale scheda deve essere compilata sia nel caso che il militare sia stato iscritto nell'Elenco B (perchè presente a bordo o in servizio a terra), sia anche nel caso che il militare non sia stato iscritto nell'Elenco B (perchè temporaneamente assente).

17. *Ricoverati in ospedali e detenuti in carceri militari* - Nell'intercalare Elenco B dei fogli di convivenza relativi agli ospedali e alle carceri militari devono essere iscritti i ricoverati e i detenuti anche se siano tuttora in forza ai reparti o unità di provenienza.

18. *Assistenza tecnica degli uffici comunali di censimento* - I Comandi militari possono chiedere l'assistenza tecnica dell'ufficio comunale di censimento, per la compilazione dei fogli di convivenza.

8. MINISTERO DELLA DIFESA - Aeronautica - Ufficio Segretario Generale - Circolare N. 31226 - *A tutti i Comandi di Z. A. T. e di Aeronautica; All'Ispett. Scuole - Guidonia e, per conoscenza: Allo Stato Maggiore A. M. - Sede; All'Istituto Centrale di Statistica - Roma.*

Roma, 16 ottobre 1951

OGGETTO: *Censimento della popolazione: rilevazione delle convivenze dipendenti dal Ministero della Difesa-Aeronautica.*

A norma della legge n. 291 del 2 aprile 1951, il 4 novembre 1951 avrà luogo il IX Censimento generale della popolazione.

Il censimento delle convivenze militari dell'A. M. sarà effettuato secondo le norme qui accluse.

In allegato, s'invisano tre esemplari dei modelli di censimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO

MINISTERO DIFESA - AERONAUTICA  
Ufficio del Segretario Generale  
Segreteria

A) NORME PER IL CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE MILITARI - AERONAUTICA

1. *Concetto di convivenza* - La convivenza militare è costituita dall'insieme di persone conviventi o anche solo coabitanti per motivi militari, in forza ad una unità organica avente amministrazione propria (aeroporto, distaccamento, magazzino, deposito o altro ente).

Se in un comune hanno sede, sia pure in fabbricati diversi, più reparti di una stessa unità organica, essi costituiscono, ai fini del censimento, una convivenza unica.

2. Il Comandante del reparto, capo di convivenza, deve provvedere a far ritirare, il giorno 25 ottobre, presso il comune, il foglio di convivenza (mod. CP 2) e tanti intercalari Elenco A e intercalari Elenco B, quanti sono necessari per la propria convivenza, tenendo presente che ogni intercalare può contenere le notizie relative a 25 persone.

3. *Compilazione dei fogli* - Il Comandante, capo di convivenza, deve provvedere a far compilare, in unico esemplare, i fogli ricevuti, secondo le apposite modalità per la compilazione degli stessi, tenendo presente che le notizie da indicare nei fogli devono riferirsi alla situazione esistente alla mezzanotte tra il 3 ed il 4 novembre 1951.

Evidentemente, i fogli non dovranno essere compilati prima del 4 novembre.

Gli intercalari compilati per ciascuna convivenza devono essere cuciti alla rispettiva copertina (mod. CP 2) come è detto nella quarta facciata della copertina stessa.

4. *Trasmissione dei fogli compilati* - I fogli di convivenza, non appena compilati e comunque non oltre il 13 novembre, devono essere inoltrati al Comando di zona aerea territoriale o Comando di Aeronautica insulare competente, con apposita lettera accompagnatoria nella quale sia indicato il numero degli intercalari, Elenco A ed Elenco B, compilati.

5. *Ordinamento dei fogli e comunicazione dei dati rilevati* - I comandi di zona aerea territoriale e i comandi di aeronautica insulare devono accertare che siano pervenuti tutti i fogli delle convivenze della propria giurisdizione e quindi devono ordinare i fogli ricevuti per provincia, facendo precedere quelli relativi alle convivenze esistenti nel rispettivo capoluogo.

Successivamente devono effettuare il conteggio:

- a) dei fogli di convivenza di ciascuna provincia, compreso il capoluogo;
- b) dei fogli di convivenza di ciascun capoluogo;
- c) delle persone iscritte in tutti gli intercalari Elenco A (non devono quindi essere conteggiate le persone iscritte

nell'intercalare Elenco B) dei fogli di convivenza di ciascuna provincia, compreso il capoluogo;

d) delle persone iscritte in tutti gli intercalari Elenco A (non devono quindi essere conteggiate le persone iscritte nell'intercalare Elenco B) dei fogli di convivenza di ciascun capoluogo.

Il giorno 20 novembre, improrogabilmente, i comandi anzidetti devono comunicare i dati di cui sopra al Segretario generale dell'Aeronautica, con telegramma così formulato:

PROVINCIA DI .....	CONVIVENZE N. ....	DI CUI
CAPOLUOGO N. ....	PERSONE N. ....	DI CUI
CAPOLUOGO N. ....	PUNTO PROVINCIA DI .....	
CONVIVENZE N. ....	DI CUI CAPOLUOGO N. ....	
PERSONE N. ....	DI CUI CAPOLUOGO N. ....	
PUNTO, ECC.		

6. *Spedizione dei fogli di censimento* - I fogli di censimento devono essere spediti, entro il 25 novembre, direttamente, dai comandi di zona aerea territoriale e dai comandi di aeronautica insulare, all'Istituto centrale di statistica, Via Balbo, 16 - Roma, con apposito elenco accompagnatorio dal quale devono risultare: la denominazione di ciascuna convivenza, il comune in cui la medesima ha sede; il numero degli intercalari Elenco A ed Elenco B compilati per ciascuna convivenza.

Della spedizione effettuata dovrà essere fatto cenno al Segretariato Generale della Aeronautica.

#### B) MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI

7. *Foglio di convivenza e intercalari* - Il foglio di convivenza è composto della copertina (mod. CP 2, su carta di colore rosa), dell'intercalare Elenco A (mod. CP 2 bis, su carta di colore celeste) e dell'intercalare Elenco B (mod. CP 2 ter, su carta di colore giallo).

A completamento delle avvertenze stampate sul foglio e sugli intercalari, che devono essere attentamente studiate dal compilatore del foglio di convivenza, devono essere osservate le seguenti norme particolari.

8. *Persone da non iscrivere nel foglio di convivenza* - Gli Ufficiali, i Sottufficiali, i militari di carriera o raffermati, gli impiegati civili, gli operai, ecc., che abitino con la propria famiglia nei locali delle convivenze militari o in locali comunque in uso all'Amministrazione della Difesa, come pure tutti quelli che, anche senza famiglia, abitino fuori dei locali anzidetti, saranno censiti a cura dei comuni, con fogli di famiglia, e non devono perciò essere iscritti negli intercalari del foglio della convivenza militare.

9. *Compilazione del frontespizio del foglio di convivenza* - Il frontespizio del foglio di convivenza mod. CP 2 deve essere compilato a cura del comando, assumendo previamente presso il comune le notizie relative alla frazione geografica, alla sezione di censimento e alla località abitata (centro abitato, nucleo abitato, casa sparsa).

10. *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco A* - Nell'intercalare Elenco A devono essere iscritti i militari di carriera o raffermati, di qualunque grado, in forza alla convivenza e che abitino nei locali della stessa. Deve altresì essere iscritto il personale civile (impiegati, capi operai, ecc.) facente parte permanente della convivenza, che abiti nei locali della convivenza stessa.

11. *Persone temporaneamente assenti* - Le persone di cui al punto precedente devono essere iscritte nell'intercalare Elenco A anche se, alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, siano temporaneamente assenti, per ricovero temporaneo in luogo di cura, per licenza, per missione fuori sede in Italia o all'estero, per detenzione in attesa di giudizio, ecc. Per esse, nelle colonne 15, 16, 17, 18, dovranno essere apposte le corrispondenti indicazioni relative all'assenza temporanea.

Non devono, però, essere considerati assenti temporaneamente (e quindi per essi si dovrà rispondere « si » alla colonna 15 del foglio di censimento e non si dovrà rispondere alle colonne 16, 17, 18) i militari che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizioni di non essere censiti altrove come presenti. Altrettanto dicasi dei militari che siano giunti dopo la mezzanotte anzidetta in seguito a trasferimento da altra convivenza e non siano stati censiti altrove come presenti.

12. *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco B* - Nell'intercalare Elenco B devono essere iscritti i militari di leva, richiamati o volontari, in forza alla convivenza, che siano presenti alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre, nei locali della convivenza stessa.

Deve altresì essere iscritto il personale civile occasionalmente presente nei locali della convivenza alla mezzanotte anzidetta.

13. *Militari in servizio fuori dei locali della convivenza* - I militari di cui al precedente punto 12 devono, tuttavia, essere iscritti nell'intercalare Elenco B anche se alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizioni di non essere censiti altrove come presenti.

14. *Militari trasferiti* - Nell'intercalare Elenco B devono essere iscritti anche i militari che, provenendo da altra convivenza in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte anzidetta, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi, o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 3 novembre.

15. *Assistenza tecnica degli uffici comunali di censimento* - I comandi militari possono chiedere l'assistenza tecnica all'Ufficio comunale di censimento per la compilazione dei fogli di convivenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

9. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Cerimoniale - Telespresso N. 8155 - All'Istituto Centrale di Statistica - Roma.

Roma, 19 ottobre 1951

OGGETTO: IX Censimento generale della popolazione (legge 2 aprile 1951, n. 291).

In vista del prossimo censimento questo Ministero intende dirigere alle Ambasciate e Legazioni accreditate presso la Presidenza della Repubblica la Nota Verbale di cui acclude copia.

Per molteplici considerazioni di opportunità questo Ministero è d'avviso che le richieste da indirizzare alle Rappresentanze estere debbano limitarsi al censimento del personale italiano in servizio presso dette Rappresentanze estere.

La parte relativa al censimento dei diplomatici stranieri sarà compilata direttamente da questo Ministero sulla base degli schedari in suo possesso.

Tali dati saranno trasmessi dal Ministero degli Affari Esteri all'Istituto Centrale di Statistica contemporaneamente all'inoltro delle schede relative ai cittadini italiani. In tal modo pur conseguendo sostanzialmente gli stessi risultati desiderati, verranno evitati eventuali controversie di dubbia soluzione.

Per quanto concerne invece gli Istituti internazionali nel territorio della Repubblica questo Ministero provvederà ad inoltrare Note Verbali corrispondenti a quelle inviate alle Ambasciate e Legazioni accreditate presso la Real Casa in occasione dell'VIII censimento il cui testo si trova riprodotto a pag. 104 del volume I degli Atti del Censimento del 21 aprile 1936.

PEL MINISTRO

ALLEGATO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Cerimoniale

A tutte le Ambasciate e Legazioni accreditate presso la Repubblica Italiana - ROMA

All'Ufficio Internazionale del Lavoro - ROMA

Alla Commissione di Conciliazione Italo-Americana - ROMA

Alla Commissione di Conciliazione Italo-Inglese - ROMA

Alla Commissione di Conciliazione Italo-Francese - ROMA

Alla Delegazione Argentina di Immigrazione in Europa - ROMA

All'Amministrazione per la Cooperazione Economica (E. C. A.) - ROMA

All'Organizzazione Internazionale per i Profughi (I. R. O.) - ROMA.

All'Istituto Internazionale per l'unificazione del Diritto Privato - ROMA

Al Fondo Int.le Emergenza delle N. U. per l'infanzia (U. N. I. C. E. F.) - ROMA

All'Organizzazione delle N. U. per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F. A. O.) - ROMA.

NOTA VERBALE

Il 4 novembre 1951 avrà luogo in Italia il IX Censimento generale della popolazione.

Il Ministero degli Affari Esteri ha pertanto l'onore, analogamente a quanto fu praticato col cortese concorso dei Signori Capi Missione in occasione dei precedenti censimenti, di trasmettere qui uniti n. . . . fogli di famiglia, con preghiera di voler compiacersi restituirli entro il 6 novembre p. v. debitamente completati con le notizie concernenti:

a) il personale straniero non appartenente al corpo diplomatico o consolare della Missione;

b) il personale italiano che abiti negli stabili della Rappresentanza.

I fogli di censimento contemplano, per entrambi i gruppi predetti, anche la segnalazione dei componenti del nucleo familiare.

(1) NOTA VERBALE PER IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - UFFICIO DEL CERIMONIALE — A norma della legge 2 aprile 1951, n. 291, il 4 novembre p. v. avrà luogo in Italia, il IX censimento generale della popolazione.

Si prega codesto on. Ministero di voler far conoscere:

- a) se sia ritenuto opportuno procedere al censimento dei militari alleati di stanza in Italia e, in caso affermativo, con quali particolari modalità;  
b) ovvero se, analogamente a quanto è stato stabilito per il Territorio di Trieste, i militari anzidetti debbano essere esclusi dal censimento.

Si prega di voler cortesemente dare risposta urgente, dovendosi impartire le disposizioni del caso agli organi periferici del censimento, che inizieranno il 25 ottobre la distribuzione dei fogli.

Roma, 16 ottobre 1951

IL DIRETTORE GENERALE

Si prega di voler tener presente che il personale staniero deve essere iscritto nei fogli solamente se effettivamente presente in Italia alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951 e che per tali persone si deve indicare come Comune di residenza quello del loro Paese di origine e non già quello del luogo ove risiedono in Italia in ragione delle loro funzioni.

Il Ministero degli Affari Esteri si onora far presente altresì che i fogli debbono essere compilati in duplice esemplare tenendo conto delle istruzioni che formano oggetto della « Guida per la compilazione del foglio di famiglia » allegato a ciascun esemplare del foglio.

Il Ministero degli Affari Esteri ringrazia fin d'ora sentitamente per il cortese interessamento.

Roma, li 25 ottobre 1951

10. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Cerimoniale - Telespresso N. 8156 - All'Istituto Centrale di Statistica - Roma.

Roma, 19 ottobre 1951

OGGETTO: *Censimento militari alleati di stanza in Italia.*

In risposta al foglio n. 552 in data 16 corrente di codesto Istituto Centrale di Statistica (1), il Ministero degli Affari Esteri si fa premura di comunicare che non è conveniente di estendere le operazioni di censimento ai militari alleati di stanza in Italia; ciò non soltanto per ragioni di opportunità, e in considerazione del fatto che tali militari si trovano in Italia in missione di carattere temporaneo e sovente anche in saltuaria residenza, ma particolarmente per uniformarsi alle norme contenute nell'art. III della Convenzione tra le Parti aderenti al Patto Atlantico.

Sarà quindi opportuno che i militari (compresi gli eventuali familiari) anzidetti siano esclusi dal censimento, analogamente a quanto è stato stabilito per il Territorio di Trieste.

PEL MINISTRO

11. MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE - Ispettorato Gen. AA. GG. e Personale - Circolare N. 16485 - Ai Comandi delle Capitanerie di Porto e, per conoscenza: All'Istituto Centrale di Statistica.

Roma, 13 ottobre 1951

OGGETTO: *IX Censimento generale della popolazione.*

RACCOMANDATA ESPRESSO-URGENTISSIMA

A norma della Legge 2 aprile 1951, n. 291, il 4 novembre p. v. avrà luogo il IX censimento generale della popolazione.

Come disposto dall'art. 37 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 24 settembre 1951, n. 981, il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere sarà eseguito a mezzo delle Capitanerie di Porto.

In proposito, dovranno essere osservate le seguenti norme, che sono state concordate con l'Istituto Centrale di Statistica.

1. *Unità che devono essere censite* - Le Capitanerie di Porto (e, quindi, anche gli Uffici marittimi e le Delegazioni di spiaggia, ai quali le capitanerie dovranno impartire le occorrenti istruzioni) devono censire le navi mercantili, piro e motopescherecci, di nazionalità italiana e straniera, che siano presenti in porto alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre o che vi siano arrivati entro l'8 novembre, senza essere stati censiti in altro porto italiano.

Le unità, che siano partite da un porto italiano prima della mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre e che alla data dell'8 novembre si trovino ancora in navigazione o si trovino presso porti stranieri, non sono soggette al censimento.

Le Capitanerie di porto non devono occuparsi del censimento del naviglio addetto ugualmente al servizio strettamente locale delle rade (e, quindi, non destinato alla navigazione) e dei battelli addetti alla pesca limitata.

2. *Foglio di convivenza* - Per ogni unità di cui al punto precedente deve essere compilato un foglio di convivenza, in duplice esemplare, che si compone della copertina (mod. CP 2, su carta di colore rosa) e dell'intercalare Elenco B (mod. CP 2 ter, su carta di colore giallo).

L'intercalare Elenco A non deve essere compilato.

Si allega un esemplare dei predetti moduli CP 2 e CP 2 ter.

3. *Ritiro dei fogli* - Le Capitanerie di Porto, gli Uffici marittimi e le Delegazioni di spiaggia devono ritirare presso i rispettivi Comuni, il giorno 25 ottobre, i fogli necessari per il censimento.

Allo scopo di evitare sciupio di stampati, si raccomanda di fare i calcoli con esattezza, tenendo presente che ogni intercalare Elenco B può contenere le notizie relative a 25 persone.

4. *Compilazione del foglio di convivenza* - Il foglio di convivenza deve essere fatto compilare da ciascun comandante di unità. Le notizie da indicarvi devono riferirsi alla situazione esistente alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, anche quando i fogli (nel caso delle unità arrivate dal 4 all'8 novembre) siano stati consegnati successivamente.

Evidentemente, i fogli non devono essere compilati prima della mezzanotte anzidetta.

Nessuna unità deve partire dal porto se il rispettivo comandante non abbia prima restituito all'Autorità marittima il foglio di convivenza debitamente compilato, salvo il caso, per le unità arrivate dal 4 all'8 novembre, che il foglio non sia stato compilato e consegnato all'Autorità marittima di un porto italiano nel quale l'unità aveva approdato precedentemente.

5. *Frontespizio del foglio di convivenza* - Nel frontespizio della copertina del foglio di convivenza (mod. CP 2) devono essere indicati, a cura dell'Autorità marittima: le denominazioni della provincia e del comune in cui si trova il porto ove l'unità è ormeggiata; la specie e denominazione dell'unità; il cognome e nome del comandante, capo di convivenza. Nessun'altra indicazione deve essere apposta nel frontespizio.

6. *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco B* - Nell'intercalare Elenco B devono essere iscritti, a cura del Comandante dell'unità, con l'eventuale ausilio dell'Autorità marittima, tutti i componenti l'equipaggio e i passeggeri che siano presenti a bordo alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre o che, trovandosi alla mezzanotte stessa a terra, siano poi tornati a bordo senza essere stati censiti altrove come presenti.

Il Comandante, prima di procedere alla compilazione dei fogli, deve leggere attentamente le avvertenze stampate sul mod. CP 2.

7. *Piro e motopescherecci* - Le persone a bordo di piro e motopescherecci devono essere iscritte nell'intercalare Elenco B solo se non rientrano in famiglia nella giornata del 4 novembre; se vi rientrano, devono essere censite come presenti nei fogli delle rispettive famiglie.

8. *Restituzione ai Comuni dei fogli di convivenza compilati* - Le Capitanerie di Porto, gli Uffici marittimi e le Delegazioni di spiaggia, dopo essersi accertati che tutti i fogli consegnati ai Comandi delle unità siano stati regolarmente compilati e restituiti, devono provvedere a riconsegnarli, entro il 10 novembre, ai rispettivi Comuni (ufficio comunale di censimento), ai quali le predette Autorità possono chiedere i chiarimenti che si ritenessero utili.

Le Capitanerie di Porto devono accusare subito ricevuta della presente circolare a mezzo di espresso raccomandato.

IL MINISTRO  
F.to CAPPA

12. Comando Generale della Guardia di Finanza - Foglio d'Ordini n. 47 Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di brigata inclusi.

Roma, 20 ottobre 1951

N. 393 - 87609 - Uff. di Segr. - IX Censimento generale della popolazione.

A norma della legge 2 aprile 1951, n. 291, e del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 24 settembre 1951, n. 981, il 4 novembre p. v. avrà luogo il IX Censimento generale della popolazione.

Gli ufficiali di censimento dei Comuni provvederanno a consegnare ad ogni convivenza del Corpo i fogli di censimento, nel periodo dal 25 ottobre al 3 novembre. Qualora a qualche convivenza non venissero consegnati i fogli anzidetti, il capo di essa provvederà a farli ritirare presso l'Ufficio comunale di censimento entro il 6 novembre.

I fogli di convivenza devono essere compilati, ad inchiostro e in duplice esemplare, in modo da rispecchiare la situazione esistente alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre, e restituiti all'ufficiale di censimento che si presenterà a ritirarli nel periodo dal 5 al 19 novembre. Qualora l'ufficiale di censimento non dovesse provvedervi, il Comandante, capo di convivenza, dovrà effettuarne la consegna all'Ufficio comunale di censimento entro il 22 novembre.

\* \* \*

A complemento delle avvertenze stampate sui fogli, le quali devono essere attentamente studiate dal compilatore, saranno osservate le seguenti norme.

1. *Concetto di convivenza* - La « convivenza » nella Guardia di Finanza è costituita dall'insieme di persone conviventi o anche solo coabitanti per motivi connessi alle finalità del Corpo e che siano in forza ad un reparto, ente, ufficio, stabilimento, ecc.

Costituiscono pertanto convivenze: le caserme, le scuole, i nuclei di P. T. I., le stazioni naviglio, le squadriglie naviglio, le brigate, i distaccamenti in caserme autonome e simili.

Le persone da iscrivere nella convivenza sono specificate nei punti seguenti.



Qualora i militari di uno stesso reparto siano alloggiati in due distinte caserme, essi saranno considerati come appartenenti a due convivenze, così come costituiscono convivenze a se stanti i militari dei reparti distaccati e accasermati in locali distinti da quelli in cui ha sede il comando dal quale dipendono.

Non costituiscono invece convivenze i posti di guardia e simili, perchè in questi casi ed analoghi i militari non sono perduti di forza dalla convivenza alla quale appartengono e debbono perciò essere iscritti nel foglio di censimento di essa.

I militari addetti ad uffici, comandi, ecc. aventi sede in locali fuori della caserma, saranno iscritti nel foglio della convivenza alla quale appartengono.

2. *Foglio di convivenza e intercalari* - Il foglio di convivenza - da compilarsi in duplice esemplare per ogni convivenza - è costituito dalla copertina (mod. CP 2, su carta di colore rosa), dall'intercalare Elenco A (mod. CP 2 bis, su carta di colore celeste) e dall'intercalare Elenco B (mod. CP 2 ter, su carta di colore giallo).

Le notizie da riportare sui fogli devono riferirsi alla situazione esistente alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951.

3. *Persone da non iscrivere nel foglio di convivenza* - Gli ufficiali, i sottufficiali, i militari di carriera, gli impiegati civili, gli operai, ecc. che abitino con la propria famiglia nei locali delle convivenze o in locali comunque in uso all'amministrazione, come pure tutti quelli che, anche senza famiglia, abitino fuori dei locali anzidetti, non devono essere iscritti nel foglio di convivenza perchè essi saranno censiti coi fogli di famiglia, come indicato nell'avvertenza 3 della copertina.

4. *Compilazione del frontespizio del foglio di convivenza* - Il frontespizio del foglio di convivenza (mod. CP 2) sarà compilato a cura del comune e dell'ufficiale di censimento.

5. *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco A* - Nello intercalare Elenco A devono essere iscritti i militari di carriera o raffermati, di qualunque grado, in forza alla convivenza e che abitino nei locali di essa.

6. *Persone temporaneamente assenti* - Le persone di cui al punto precedente devono essere iscritte nell'intercalare Elenco A anche se, alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre 1951, siano temporaneamente assenti, per ricovero temporaneo in luogo di cura, per licenza, per missione fuori sede in Italia o all'estero, per trasferimento temporaneo, per detenzione in attesa di giudizio, ecc. Per esse, nelle colonne 15, 16, 17 e 18, dovranno essere apposte le corrispondenti indicazioni relative all'assenza temporanea.

Non devono, però, essere considerati assenti temporaneamente (e quindi per essi si dovrà rispondere « si » alla colonna 15 del foglio di censimento e non si dovrà rispondere alle colonne 16, 17 e 18) i militari che alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizione da non essere censiti altrove come presenti. Altrettanto dicasi dei militari che siano giunti dopo la mezzanotte anzidetta in seguito a trasferimento da altra convivenza e non siano stati censiti altrove come presenti.

7. *Persone da iscrivere nell'intercalare Elenco B* - Nello intercalare Elenco B devono essere iscritti i militari di prima ferma, i trattenuti e i richiamati, in forza alla convivenza, che siano presenti alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre nei locali della convivenza stessa.

Devono altresì essere iscritti:

a) i militari di carriera o no che siano presenti nei locali della convivenza perchè distaccati temporaneamente da altro reparto al quale i militari stessi sono in forza (s'intende che i militari di carriera devono altresì essere iscritti nell'Elenco A della convivenza alla quale sono in forza, come assenti temporanei; mentre i militari di prima ferma, i trattenuti e i richiamati non debbono essere iscritti nel foglio della convivenza alla quale sono in forza, perchè non presenti in essa alla data di censimento);

b) il personale civile occasionalmente presente nei locali della convivenza alla mezzanotte anzidetta, ad esempio i trattenuti in camera di sicurezza.

8. *Militari in servizio fuori dei locali della convivenza* - I militari di prima ferma, i trattenuti e i richiamati devono, tuttavia, essere iscritti nell'intercalare Elenco B anche se alla mezzanotte tra il 3 e il 4 novembre siano in servizio fuori dei locali della convivenza (guardia, scorta, ecc.) e in condizioni da non essere censiti altrove come presenti.


9. *Militari trasferiti* - Nell'intercalare Elenco B devono essere iscritti i militari di prima ferma, i trattenuti e i richiamati che, provenendo da altra convivenza, in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte anzidetta, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi, o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 3 novembre.

Eventuali quesiti dovranno essere proposti dai comandi periferici direttamente agli uffici comunali di censimento o rimessi a questo Comando Generale che sentirà in proposito l'Istituto centrale di statistica.

## ALLEGATO 4

# CLASSIFICAZIONI PROFESSIONALI

- A* – Classificazione delle professioni, arti e mestieri e delle condizioni non professionali
- B* – Posizioni in cui possono essere esercitate le professioni, arti o mestieri
  - posizioni non agricole
  - posizioni agricole (per provincia)
- C* – Classificazione delle attività economiche



# CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI ARTI E MESTIERI E DELLE CONDIZIONI NON PROFESSIONALI

## Classi, gruppi, voci professionali e condizioni non professionali

### A — PROFESSIONI E ARTI LIBERALI

#### CLASSE 1 - PROFESSIONI INERENTI ALL'INSEGNAMENTO E ALLA RICERCA SCIENTIFICA

##### GRUPPO 1.01 - INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE GIURIDICHE

Giureconsulti	Insegnanti di diritto e procedura penale	Insegnanti di elementi di diritto marittimo
Giurisperiti	Insegnanti di diritto greco	Insegnanti di elementi di diritto processuale civile
Giuristi	Insegnanti di diritto industriale	Insegnanti di elementi di diritto pubblico
Insegnanti di diritti dell'Oriente mediterraneo	Insegnanti di diritto internazionale	Insegnanti di esegesi delle fonti del diritto
Insegnanti di diritto aeronautico	Insegnanti di diritto marittimo	Insegnanti di istituzioni di diritto
Insegnanti di diritto agrario	Insegnanti di diritto minerario	Insegnanti di legislazione bancaria
Insegnanti di diritto amministrativo	Insegnanti di diritto musulmano	Insegnanti di legislazione del lavoro
Insegnanti di diritto bizantino	Insegnanti di diritto penale	Insegnanti di legislazione enotecnica
Insegnanti di diritto canonico	Insegnanti di diritto processuale civile	Insegnanti di legislazione forestale
Insegnanti di diritto civile	Insegnanti di diritto pubblico romano	Insegnanti di legislazione rurale
Insegnanti di diritto coloniale	Insegnanti di diritto romano	Insegnanti di legislazione zootecnica e casearia
Insegnanti di diritto commerciale	Insegnanti di diritto svizzero	Insegnanti di materie giuridiche
Insegnanti di diritto comune	Insegnanti di dottrina dello Stato	Insegnanti di nozioni di diritto
Insegnanti di diritto costituzionale	Insegnanti di elementi di diritto	Insegnanti di papirologia giuridica
Insegnanti di diritto del lavoro	Insegnanti di elementi di diritto agrario	Insegnanti di procedura penale
Insegnanti di diritto delle assicurazioni	Insegnanti di elementi di diritto civile	Insegnanti di storia del diritto
Insegnanti di diritto ecclesiastico	Insegnanti di elementi di diritto e proc. pen.	

##### GRUPPO 1.02 - INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE RELIGIOSE, FILOSOFICHE, STORICHE, LETTERARIE E SIMILI

Antropologi	Insegnanti di glottologia	Insegnanti di storia della filosofia medioevale
Antroposofi	Insegnanti di grammatica greca e latina	Insegnanti di storia della letteratura latina medioevale
Araldisti	Insegnanti di grammatica latina	Insegnanti di storia della lingua italiana
Archeologi	Insegnanti di italiano	Insegnanti di storia della pedagogia
Egittologi	Insegnanti di letteratura cristiana antica	Insegnanti di storia dell'arte
Esegesi	Insegnanti di letteratura greca	Insegnanti di storia delle esplorazioni geografiche
Etruscologi	Insegnanti di letteratura italiana	Insegnanti di storia delle religioni
Filologi	Insegnanti di lettere greche	Insegnanti di storia del risorgimento
Filosofi	Insegnanti di lettere italiane	Insegnanti di storia ed istituzioni etiopiche
Genealogisti	Insegnanti di lettere latine	Insegnanti di storia e geografia
Grammatici	Insegnanti di lingua e letteratura italiana	Insegnanti di storia e istituzioni musulmane
Grecisti	Insegnanti di lingua e letteratura latina	Insegnanti di storia e lingue dell'Abissinia
Insegnanti di antichità greche e romane	Insegnanti di lingua greca	Insegnanti di storia greca
Insegnanti di antichità pompeiane ed ercolanensi	Insegnanti di lingua italiana	Insegnanti di storia medioevale
Insegnanti di archeologia	Insegnanti di lingua latina	Insegnanti di storia moderna
Insegnanti di assiologia	Insegnanti di lingua straniera	Insegnanti di storia orientale antica
Insegnanti di biblioteconomia e bibliografia	Insegnanti di nozioni di storia dell'arte	Insegnanti di storia religiosa dell'oriente cristiano
Insegnanti di cultura generale	Insegnanti di numismatica	Insegnanti di storia romana ( <i>epigrafia romana</i> )
Insegnanti di ebraico e lingue semitiche	Insegnanti di paleografia e diplomatica	Insegnanti di teologia
Insegnanti di egittologia	Insegnanti di paleontologia	Insegnanti di topografia dell'Italia antica
Insegnanti di epigrafia	Insegnanti di paleontologia	Insegnanti di topografia romana
Insegnanti di estetica	Insegnanti di papirologia	Latinisti
Insegnanti di etnologia	Insegnanti di pedagogia	Linguisti
Insegnanti di etruscologia	Insegnanti di religione	Paleografi
Insegnanti di filologia bizantina	Insegnanti di sanscrito	Paleologi
Insegnanti di filologia germanica	Insegnanti di storia	Paleontologi
Insegnanti di filologia greco-latina	Insegnanti di storia comparata delle lingue classiche	Stilisti
Insegnanti di filologia iranica	Insegnanti di storia del cristianesimo	Storici
Insegnanti di filologia romanza	Insegnanti di storia del giornalismo	Storiografi
Insegnanti di filologia slava	Insegnanti di storia della chiesa	Teologi
Insegnanti di filologia	Insegnanti di storia della filosofia	Teosofi
Insegnanti di filosofia del diritto	Insegnanti di storia della filosofia antica	
Insegnanti di filosofia e pedagogia		
Insegnanti di filosofia morale		
Insegnanti di filosofia teoretica		
Insegnanti di geografia storica		

## GRUPPO 1.03 - INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E DI SCIENZE NATURALI

Astronomi	Insegnanti di chimica tessile	Insegnanti di matematiche superiori
Balistici	Insegnanti di chimica tintoria	Insegnanti di meccanica agraria
Botanici	Insegnanti di chimica viticolo-enologica	Insegnanti di meccanica e macchine
Entomologi	Insegnanti di complementi di matematiche	Insegnanti di meccanica razionale
Fisici	Insegnanti di elementi di chimica	Insegnanti di meccanica statistica
Geofisici	Insegnanti di elementi di chimica e industrie agrarie	Insegnanti di meccanica superiore
Geografi	Insegnanti di elementi di chimica e tecnologia	Insegnanti di merceologia
Idrologi	Insegnanti di elementi di fisica	Insegnanti di metallurgia e metallografia
Insegnanti di acustica	Insegnanti di elementi di fisica e di chimica	Insegnanti di meteorologia e oceanografia
Insegnanti di aerodinamica	Insegnanti di elementi di matematica	Insegnanti di microscopia e microbiologia conciaria
Insegnanti di aerologia	Insegnanti di elementi di merceologia	Insegnanti di mineralogia
Insegnanti di analisi chimica generale	Insegnanti di elementi di scienze	Insegnanti di mineralogia e geologia
Insegnanti di analisi matematica ( <i>algebraica e infinitesimale</i> )	Insegnanti di elementi di topografia	Insegnanti di misure elettriche
Insegnanti di analisi matematica e geometria analitica	Insegnanti di elettrochimica	Insegnanti di oceanografia
Insegnanti di analisi superiore	Insegnanti di elettrologia	Insegnanti di onde elettromagnetiche
Insegnanti di analisi tecniche	Insegnanti di elettrotecnica	Insegnanti di ottica
Insegnanti di applicazioni di geometria descrittiva	Insegnanti di entomologia agraria	Insegnanti di petrografia
Insegnanti di aritmetica e geometria	Insegnanti di farmacologia	Insegnanti di preparazioni chimiche
Insegnanti di astronomia	Insegnanti di fisica	Insegnanti di radioattività
Insegnanti di astronomia e navigazione	Insegnanti di fisica matematica	Insegnanti di scienze fisiche naturali
Insegnanti di biochimica applicata	Insegnanti di fisica sperimentale	Insegnanti di scienze naturali
Insegnanti di botanica	Insegnanti di fisica superiore	Insegnanti di spettroscopia
Insegnanti di botanica farmaceutica	Insegnanti di fisica tecnica	Insegnanti di statistica
Insegnanti di botanica forestale	Insegnanti di fisica teorica	Insegnanti di statistica metodologica
Insegnanti di botanica generale	Insegnanti di fisica terreste	Insegnanti di storia delle matematiche
Insegnanti di botanica sistematica	Insegnanti di fisica terrestre e climatologia	Insegnanti di tecnica delle assicurazioni
Insegnanti di calcoli numerici e grafici	Insegnanti di fisiologia vegetale	Insegnanti di tecnica e legislazione farmaceutica
Insegnanti di calcolo delle probabilità	Insegnanti di geochimica	Insegnanti di tecnologie chimiche speciali
Insegnanti di chimica	Insegnanti di geodesia	Insegnanti di tecnologie chimico-agrarie
Insegnanti di chimica agraria	Insegnanti di geodesia e topografia	Insegnanti di teoria dei numeri
Insegnanti di chimica analitica	Insegnanti di geofisica mineraria	Insegnanti di teoria delle funzioni
Insegnanti di chimica applicata	Insegnanti di geografia	Insegnanti di termologia
Insegnanti di chimica biologica	Insegnanti di geografia fisica	Insegnanti di topografia
Insegnanti di chimica bromatologica	Insegnanti di geologia	Insegnanti di topografia e cartografia
Insegnanti di chimica di guerra	Insegnanti di geologia applicata	Insegnanti di topologia
Insegnanti di chimica e mineralogia	Insegnanti di geometria algebrica	Insegnanti di vulcanologia
Insegnanti di chimica e tecnologia olearia	Insegnanti di geometria analitica	Insegnanti di zoognostica
Insegnanti di chimica farmaceutica	Insegnanti di geometria descrittiva	Insegnanti di zoologia
Insegnanti di chimica-fisica	Insegnanti di geometria differenziale	Insegnanti di zoologia generale
Insegnanti di chimica forestale	Insegnanti di geometria superiore	Ittiologi
Insegnanti di chimica generale	Insegnanti di giacimenti minerari	Matematici
Insegnanti di chimica generale ed applicata	Insegnanti di idrobiologia e piscicoltura	Meteorologi
Insegnanti di chimica generale ed industriale	Insegnanti di idrologia	Mineralogisti
Insegnanti di chimica generale ed inorganica	Insegnanti di istituzioni di matematiche	Naturalisti
Insegnanti di chimica generale, inorganica ed organica	Insegnanti di matematica	Ornitologi
Insegnanti di chimica industriale	Insegnanti di matematica attuariale	Sismologi
Insegnanti di chimica organica	Insegnanti di matematica finanziaria	Vulcanologi
Insegnanti di chimica tecnologica	Insegnanti di matematica generale	Zoologi
	Insegnanti di matematiche complementari	
	Insegnanti di matematiche elementari	

## GRUPPO 1.04 - INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E SIMILI

Insegnanti di aeronautica generale	Insegnanti di costruzioni marittime	Insegnanti di macchine
Insegnanti di aerotecnica	Insegnanti di costruzioni navali mercantili	Insegnanti di macchine marine
Insegnanti di architettura e composizione architettonica	Insegnanti di costruzioni navali militari	Insegnanti di meccanica applicata
Insegnanti di architettura navale	Insegnanti di costruzioni orticole	Insegnanti di meccanica applicata alle macchine
Insegnanti di architettura tecnica	Insegnanti di costruzioni rurali	Insegnanti di meccanica e costruzioni olearie
Insegnanti di arte dei gradini	Insegnanti di costruzioni stradali, edili e idrauliche	Insegnanti di meccanica e costruzioni zootecniche e casarie
Insegnanti di arte mineraria	Insegnanti di costruzioni stradali e ferroviarie	Insegnanti di motori per aeromobili
Insegnanti di attrezzatura e strumenti di bordo	Insegnanti di elementi di costruzione navale	Insegnanti di radiotecnica
Insegnanti di caratteri distributivi degli edifici	Insegnanti di elementi di costruzioni	Insegnanti di resistenza materiali
Insegnanti di collaudo e manovra degli aeromobili	Insegnanti di elementi di costruzioni agrarie	Insegnanti di scienza delle costruzioni
Insegnanti di complementi di costruzioni	Insegnanti di elementi di macchine	Insegnanti di tecnica della bonifica
Insegnanti di comunicazioni elettriche	Insegnanti di generatori di vapore	Insegnanti di tecnica urbanistica
Insegnanti di costruzione di macchine	Insegnanti di idraulica	Insegnanti di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni
Insegnanti di costruzione di ponti	Insegnanti di idraulica agraria	Insegnanti di tecnologie generali
Insegnanti di costruzione navale	Insegnanti di igiene applicata all'ingegneria	Insegnanti di tecnologie speciali
Insegnanti di costruzioni	Insegnanti di igiene edilizia	Insegnanti di tecnologie speciali aeronautiche
Insegnanti di costruzioni aeronautiche	Insegnanti di impianti industriali chimici	Insegnanti di teoria della nave e costruzione navale
Insegnanti di costruzioni enologiche	Insegnanti di impianti industriali elettrici	Insegnanti di trazione elettrica
Insegnanti di costruzioni forestali	Insegnanti di impianti industriali meccanici	Insegnanti di urbanistica
Insegnanti di costruzioni idrauliche	Insegnanti di impianti speciali idraulici	
Insegnanti di costruzioni in legno, ferro e cemento armato	Insegnanti di impianti tecnici	
	Insegnanti di impianto del cantiere e tecnologia delle costruzioni	



## GRUPPO 1.05 - INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE MEDICHE, BIOLOGICHE, IGIENICHE E SIMILI

Batteriologi	Insegnanti di clinica oculistica	Insegnanti di patologia generale
Biologi	Insegnanti di clinica odontoiatrica	Insegnanti di patologia generale ed anatomia patologica
Fisiologi	Insegnanti di clinica ortopedica	Insegnanti di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
Genetisti	Insegnanti di clinica ostetrica e ginecologica	Insegnanti di patologia speciale e clinica chirurgica
Igienisti	Insegnanti di clinica otorinolaringoiatrica	Insegnanti di patologia speciale e clinica medica
Insegnanti di anatomia chirurgica	Insegnanti di clinica pediatrica	Insegnanti di patologia speciale medica e metodologia clinica
Insegnanti di anatomia comparata	Insegnanti di eziologia e profilassi delle malattie del bestiame	Insegnanti di patologia tropicale veterinaria
Insegnanti di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	Insegnanti di fisiologia generale	Insegnanti di podologia
Insegnanti di anatomia e fisiologia degli animali domestici	Insegnanti di fisiologia umana	Insegnanti di psicologia
Insegnanti di anatomia e istologia patologica	Insegnanti di genetica	Insegnanti di puericoltura
Insegnanti di anatomia, fisiologia e igiene degli animali domestici	Insegnanti di idrologia medica	Insegnanti di radiologia
Insegnanti di anatomia topografica e chirurgia operativa	Insegnanti di igiene	Insegnanti di scienza dell'alimentazione
Insegnanti di anatomia umana	Insegnanti di igiene e pronto soccorso	Insegnanti di scienza dell'ortogenesi
Insegnanti di anatomia umana normale	Insegnanti di igiene navale	Insegnanti di semeiotica medica
Insegnanti di antropologia	Insegnanti di igiene zootecnica	Insegnanti di statistica sanitaria
Insegnanti di antropologia criminale	Insegnanti di ispezione degli alimenti	Insegnanti di storia della medicina
Insegnanti di antropometria	Insegnanti di istologia ed embriologia generale	Insegnanti di tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica
Insegnanti di batteriologia	Insegnanti di malattie infettive	Insegnanti di tecnica delle operazioni chirurgiche
Insegnanti di batteriologia industriale	Insegnanti di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	Insegnanti di fisiologia
Insegnanti di biologia delle razze umane	Insegnanti di medicina del lavoro	Insegnanti di urologia
Insegnanti di biologia generale	Insegnanti di medicina legale	Ispettori generali batteriologi
Insegnanti di biometria	Insegnanti di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica	Istologi
Insegnanti di clinica chirurgica	Insegnanti di microbiologia	Microbiologi
Insegnanti di clinica delle malattie nervose e mentali	Insegnanti di microbiologia agraria e tecnica	Patologi
Insegnanti di clinica delle malattie tropicali	Insegnanti di microbiologia ed immunologia	
Insegnanti di clinica dermosifilopatica	Insegnanti di nozioni d'igiene	
Insegnanti di clinica medica	Insegnanti di ostetricia e ginecologia	
	Insegnanti di parassitologia	

## GRUPPO 1.06 - INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE ECONOMICHE, POLITICHE, FINANZIARIE E SIMILI

Demografi	Insegnanti di economia politica	Insegnanti di principi di economia e di statistica
Economisti	Insegnanti di economia rurale	Insegnanti di produzione e commercio delle pelli
Insegnanti di approvvigionamenti annonari	Insegnanti di economia rurale coloniale	Insegnanti di produzione, economia e commercio del tabacco
Insegnanti di assicurazioni sociali	Insegnanti di economia viticolo-enologica	Insegnanti di ragioneria
Insegnanti di commercio viticolo-enologico	Insegnanti di elementi di computisteria	Insegnanti di scienza delle finanze
Insegnanti di computisteria e ragioneria	Insegnanti di elementi di diritto e di economia	Insegnanti di sociologia
Insegnanti di computisteria rurale	Insegnanti di estimo catastale	Insegnanti di statistica economica
Insegnanti di contabilità agraria	Insegnanti di estimo civile e rurale	Insegnanti di statistica giudiziaria
Insegnanti di contabilità dei lavori	Insegnanti di estimo ed esercizio professionale	Insegnanti di statistica sociale
Insegnanti di contabilità di Stato	Insegnanti di estimo rurale e contabilità	Insegnanti di storia dei trattati
Insegnanti di contabilità industriale	Insegnanti di geografia commerciale	Insegnanti di storia delle dottrine economiche
Insegnanti di contabilità zootecnica e casearia	Insegnanti di geografia delle comunicazioni	Insegnanti di storia delle dottrine politiche
Insegnanti di demografia comparata	Insegnanti di geografia economica	Insegnanti di storia economica
Insegnanti di demografia generale	Insegnanti di geografia generale ed economica	Insegnanti di storia e politica coloniale
Insegnanti di economia coloniale	Insegnanti di geografia generale e turistica	Insegnanti di storia e politica navale
Insegnanti di economia dei trasporti	Insegnanti di geografia politica ed economica	Insegnanti di tecnica bancaria e professionale
Insegnanti di economia ed estimo forestale	Insegnanti di istituzioni di commercio	Insegnanti di tecnica commerciale
Insegnanti di economia ed estimo rurale	Insegnanti di matematica, computisteria e calcolo mercantile	Insegnanti di tecnica ed economia dei trasporti
Insegnanti di economia e finanza delle imprese di assicurazioni	Insegnanti di matematica e di contabilità alberghiera	Insegnanti di tecnica industriale
Insegnanti di economia e politica agraria	Insegnanti di nozioni di contabilità	Sociologi
Insegnanti di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione	Insegnanti di politica economica e finanziaria	Statistici
Insegnanti di economia montana		
Insegnanti di economia montana e forestale		
Insegnanti di economia orticola		

## GRUPPO 1.07 - INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE AGRARIE E FORESTALI

Fitopatologi	Insegnanti di bachicoltura e apicoltura	Insegnanti di elementi di agronomia
Insegnanti di agraria ed economia rurale	Insegnanti di botanica e patologia del tabacco	Insegnanti di elementi di scienze agrarie e zootecnia
Insegnanti di agricoltura	Insegnanti di caseificio	Insegnanti di elementi di zootecnia
Insegnanti di agricoltura coloniale	Insegnanti di coltivazione e tecnologia del tabacco	Insegnanti di enologia
Insegnanti di agricoltura tropicale	Insegnanti di coltivazioni arboree	Insegnanti di ezognosia
Insegnanti di agronomia	Insegnanti di colture irrigue	Insegnanti di fitografia e fitopatologia
Insegnanti di allevamento degli animali da cortile	Insegnanti di complementi di zootecnia	Insegnanti di frutticoltura
Insegnanti di alpicoltura	Insegnanti di dendrometria	Insegnanti di giardinaggio
Insegnanti di alpicoltura e selvicoltura	Insegnanti di ecologia	Insegnanti di industria lattiera e casearia
Insegnanti di assestamento forestale	Insegnanti di elementi di agricoltura	Insegnanti di industrie agrarie
Insegnanti di avicoltura e conigliicoltura		Insegnanti di industrie chimico-forestali

Insegnanti di industrie orticole	Insegnanti di patologia vegetale	Insegnanti di zoocoltore
Insegnanti di nozioni agricole	Insegnanti di patologia viticolo-enologica	Insegnanti di zoologia forestale venatoria e acquicoltura
Insegnanti di nozioni di agraria	Insegnanti di selvicoltura	Insegnanti di zoologia agraria coloniale
Insegnanti di oleificio	Insegnanti di sistemazioni idraulico-forestali	Insegnanti di zootecnia
Insegnanti di olivicoltura	Insegnanti di tecnologia dei prodotti colturali	Insegnanti di zootecnia coloniale
Insegnanti di olivicoltura ed oleificio	Insegnanti di tecnologia e utilizzazione forestale	Insegnanti di zootecnia generale
Insegnanti di orticoltura	Insegnanti di tecnologia orticola	Insegnanti di zootecnia speciale
Insegnanti di orticoltura e floricoltura	Insegnanti di viticoltura	
Insegnanti di patologia dell'olivo		
Insegn. di patologia ed entomologia orticola		

## GRUPPO 1.08 - INSEGNANTI E CULTORI DI MATERIE ARTISTICHE

Insegnanti di anatomia artistica	Insegnanti di disegno architettonico e ornamentale	Insegnanti di pittura
Insegnanti di architettura degli interni	Insegnanti di disegno dal vero	Insegnanti di plastica ornamentale
Insegnanti di architettura prospettiva	Insegnanti di elementi di architettura e rilievo dei monumenti	Insegnanti di primi elementi musicali
Insegnanti di armonia	Insegnanti di elementi di composizione	Insegnanti di restauro dei monumenti
Insegnanti di arredamento	Insegnanti di elementi di musica e canto	Insegnanti di scenografia
Insegnanti di canto	Insegnanti di figura disegnata	Insegnanti di scultura
Insegnanti di canto corale	Insegnanti di figura modellata	Insegnanti di scuola libera del nudo
Insegnanti di caratteri stilistici dei monumenti	Insegnanti di fuga	Insegnanti di storia della musica
Insegnanti di composizione architettonica	Insegnanti di ornato disegnato	Insegnanti di strumento musicale
Insegnanti di contrappunto	Insegnanti di ornato modellato	Insegnanti di tecnica dell'incisione
Insegnanti di decorazione		

## GRUPPO 1.09 - PRESIDI E CAPI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Capi di istituti di istruzione	Presidi	Rettori di scuole private
Direttori di istituti di istruzione		

## GRUPPO 1.10 - MAESTRI ELEMENTARI, ISTITUTORI, PRECETTORI E SIMILI

Censori	Maestre giardiniere	Prefetti di camerata
Direttori didattici	Maestre scuole materne	Prefetti di disciplina
Educatori	Maestri elementari	Soprastanti
Insegnanti elementari	Maestri istitutori	Sorveglianti
Istitutori	Pedagoghi	Vigilatrici bambini
Maestre d'asilo	Precettori	

## GRUPPO 1.11 - INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA E DELLE SUE VARIE SPECIALIZZAZIONI

Allenatori	Insegnanti di ginnastica	Insegnanti di scherma
Insegnanti di alpinismo e roccia	Insegnanti di lotta	Insegnanti di sci
Insegnanti di atletica	Insegnanti di nuoto	Insegnanti di tennis
Insegnanti di ballo	Insegnanti di pattinaggio	Istruttori sportivi
Insegnanti di equitazione	Insegnanti di pugilato	Managers

## GRUPPO 1.12 - ALTRI INSEGNANTI E INSEGNANTI DI MATERIE NON SPECIFICATE

Assistenti universitari ( <i>senza specificazione</i> )	Insegnanti di elementi di nautica e di meteorologia	Insegnanti di nozioni sugli impianti chimici
Autisti	Insegnanti di elementi di scienze applicate	Insegnanti di pastifici e panifici
Gestori di scuola guida	Insegnanti di elementi di scienze, di meccanica e di tecnologia	Insegnanti di preparazione meccanica dei minerali
Insegnanti di agrimensura e costruzioni elaiotecniche	Insegnanti di elementi di scienze e arti applicate	Insegnanti di stenografia
Insegnanti di agrimensura e costruzioni enologiche	Insegnanti di elementi di scienze e nozioni di igiene	Insegnanti di tecnologia
Insegnanti di agrimensura e costruzioni orticole	Insegnanti di elementi di tecnica nautica	Insegnanti di tecnologia degli impianti delle industrie agricole
Insegnanti di agrimensura e costruzioni zootecniche	Insegnanti di elementi di tessitura	Insegnanti di tecnologia dei cuoi e delle pelli
Insegnanti di apparecchi elettrici e misure	Insegnanti di filatura	Insegnanti di tecnologia del calore
Insegnanti di apprettatura	Insegnanti di impianti chimici	Insegnanti di tecnologia della concia e tintura delle pelli
Insegnanti di calligrafia	Insegnanti di impianti di conceria	Insegnanti di tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche
Insegnanti di combustibili e lubrificanti	Insegnanti di lavori donneschi	Insegnanti di tecnologia e arte mineraria
Insegnanti di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Insegnanti di lavori minerari	Insegnanti di tecnologia ed elementi di costruzione
Insegnanti di costruzioni radiotecniche	Insegnanti di macchine di sollevamento e trasporto	Insegnanti di tecnologia meccanica
Insegnanti di dattilografia	Insegnanti di macchine motrici termiche	Insegnanti di tecnologia sulle armi da fuoco
Insegnanti di disegno	Insegnanti di macchine per bonifica	Insegnanti di telegrafia e telefonia
Insegnanti di disegno di costruzioni aeronautiche	Insegnanti di macchine per calzaturifici	Insegnanti di tessitura e disegno tessile
Insegnanti di disegno di macchine	Insegnanti di macchine termiche	Insegnanti ( <i>senza specificazione</i> )
Insegnanti di disegno geometrico	Insegnanti di meccanica viticolo - enologica	Istruttori di scuola guida
Insegnanti di disegno ornamentale tessile	Insegnanti di molini da grano	Istruttori pratici
Insegnanti di disegno professionale	Insegnanti di motori	Maestre di cucito
Insegnanti di economia domestica	Insegnanti di motori e macchine agricole	Maestri di taglio
Insegnanti di economia domestica e igiene	Insegnanti di nozioni d'arte locale e di geografia turistica	Professori ( <i>senza specificazione</i> )
Insegnanti di elementi di biologia marina e ittologia	Insegnanti di nozioni di economia domestica e di igiene	Motoristi meccanici
Insegnanti di elementi di macchine e tecnica nautica	Insegnanti di nozioni pratiche di tecnica alberghiera	Ortofonisti

## CLASSE 2 - PROFESSIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LETTERARIE, PUBBLICISTICHE E ARTISTICHE

## GRUPPO 2.01 - SCRITTORI E CRITICI D'ARTE

Commediografi	Librettisti	Romanzieri
Conferenzieri	Narratori	Scrittori
Critici	Novellieri	Soggettisti
Drammaturghi	Poeti	

## GRUPPO 2.02 - GIORNALISTI, PUBBLICISTI, TRADUTTORI

Capi cronisti	Direttori di quotidiani o riviste	Redattori
Collaboratori di quotidiani o riviste	Giornalisti	Redattori capi
Correttori di bozze	Informatori di quotidiani o riviste	Reporters
Corrispondenti di quotidiani o riviste	Pubblicisti	Traduttori
Cronisti	Recensori	

## GRUPPO 2.03 - MUSICISTI, DIRETTORI CONCERTATORI, ORCHESTRALI E SIMILI

Compositori di musica	Suonatori di basso tuba	Suonatori di oboe
Concertatori	Suonatori di batteria	Suonatori di ottavino
Direttori di banda	Suonatori di chitarra	Suonatori di pianoforte
Direttori di orchestra	Suonatori di clarinetto	Suonatori di sassofono
Maestri di banda	Suonatori di clarino	Suonatori di strumenti musicali
Maestri di orchestra	Suonatori di contrabbasso	Suonatori di timpani
Musicisti	Suonatori di controfagotto	Suonatori di tromba
Orchestrai	Suonatori di cornetta	Suonatori di trombone
Organisti	Suonatori di corno	Suonatori di viola
Professori di orchestra	Suonatori di fagotto	Suonatori di violino
Suonatori	Suonatori di flauto	Suonatori di violoncello
Suonatori di arpa	Suonatori di flicorno	

## GRUPPO 2.04 - DIRETTORI DI CORI E ARTISTI LIRICI

Baritoni	Contralti	Soprani
Bassi	Coristi	Tenori
Cantanti lirici	Direttori di cori	
Cantori	Mezzosoprani	

## GRUPPO 2.05 - PITTORI, DISEGNATORI D'ARTE E SIMILI

Acquafortisti	Disegnatori per case di mode	Pittori
Acquarellisti	Figurinisti	Pittori d'arte pubblicitaria
Alluministi	Medaglionisti	Ritrattisti
Disegnatori d'arte	Miniaturisti	Scenografi progettisti
Disegnatori di arredamenti	Modellisti ( <i>figurinisti</i> )	Xilografi
Disegnatori di costumi	Paesaggisti	

## GRUPPO 2.06 - SCULTORI

Scultori	Scultori in legno	Statuari
----------	-------------------	----------

## GRUPPO 2.07 - RESTAURATORI D'ARTE

Restauratori d'arazzi	Restauratori del libro	Restauratori di sculture
Restauratori del dipinto	Restauratori di oggetti d'arte	

## GRUPPO 2.08 - REGISTI, DIRETTORI ARTISTICI, COREOGRAFI

Coreografi	Direttori di scena	Supervisor
Direttori artistici	Programmisti	Tecnici teatrali
Direttori di circo ( <i>non imprenditori</i> )	Registi	

## GRUPPO 2.09 - ATTORI DI PROSA

Annunciatori e lettori della radio e televisione	Attori radiofonici	Doppiatori cinematografici
Attori cinematografici	Attori televisivi	Generici
Attori di prosa	Brillanti	Suggeritori drammatici
	Caratteristi	

## GRUPPO 2.10 - ARTISTI DI VARIETÀ E SIMILI

Artisti di riviste Artisti di varietà Attori di varietà Ballerini	Burattinai Cantanti di varietà Danzatori e danzatrici Fracchisti	Marionettisti Mimi Soubrettes Spalle
--	---	---

## GRUPPO 2.11 - ALTRI

## CLASSE 3 - PROFESSIONI INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO

## GRUPPO 3.01 - CARDINALI, PATRIARCHI, ARCIVESCOVI E VESCOVI

Arcivescovi Cardinali	Patriarchi Vescovi	Vicari di diocesi
--------------------------	-----------------------	-------------------

GRUPPO 3.02 - SACERDOTI SECOLARI E REGOLARI (*esclusi i cardinali, vescovi, ecc.*)

Arcipreti Assistenti ecclesiastici Cappellani Coadiutori Curati	Parroci Pievani Prevosti Religiosi sacerdoti Rettori di chiese	Rettori di santuari Sacerdoti regolari Sacerdoti secolari Viceparroci
---	--	--

## GRUPPO 3.03 - RELIGIOSI LAICI

Diaconi Fratelli laici Monache Monaci laici	Religiose converse Religiose coriste Religiosi chierici	Religiosi diaconi Religiosi laici Suore
--	---	---

## GRUPPO 3.04 - MINISTRI DI CULTI NON CATTOLICI

Bonzi Coadiutori di ministri di culti non cattolici Lama Maestri di religione	Muezzin Pastori Popi Rabbini	Religiosi ( <i>non cattolici</i> ) Sacerdoti regolari ( <i>non cattolici</i> ) Sacerdoti secolari ( <i>non cattolici</i> )
--	---------------------------------------	--

## CLASSE 4 - PROFESSIONI INERENTI ALLA MEDICINA, ALL'IGIENE E ALLA SANITÀ

## GRUPPO 4.01 - MEDICI E CHIRURGI

Alienisti Capitani medici Cardiologi Chirurghi Colonnelli medici Dermatologi Dermosifilopati Diagnostici Frenologi Generali medici Ginecologi Internisti Ispettori generali medici Maggiori generali medici Maggiori medici Malariologi	Medici Medici analisti Medici condotti Medici di bordo Medici fiduciari Medici fiscali Medici generici Medici igienisti Medici periti settori Medici primari Medici provinciali Neurologi Oculisti Osteologi Ostetrici ginecologi Otorinolaringoiatri	Pediatri Psicanalisti Psichiatri Psicofisiologi Psicologi Radiologi Sottotenenti medici Stomatologi Tenenti colonnelli medici Tenenti generali medici Tenenti medici Tisiologi Traumatologi Ufficiali sanitari Urologi Venereologi
--	--	---

## GRUPPO 4.02 - DENTISTI

Dentisti autorizzati	Odontoiatri	—
----------------------	-------------	---

## GRUPPO 4.03 - FARMACISTI E FARMACOLOGI

Collaboratori di farmacia Direttori di farmacia	Farmacisti Farmacologi	Ispettori generali farmacisti
--	---------------------------	-------------------------------

## GRUPPO 4.04 - VETERINARI

Capitani veterinari	Sottotenenti veterinari	Veterinari di confine
Colonnelli veterinari	Tenenti colonnelli veterinari	Veterinari di porto
Ispettori generali veterinari	Tenenti veterinari	Veterinari provinciali
Maggiori veterinari	Veterinari	

## GRUPPO 4.05 - OSTETRICHE DIPLOMATE

Levatrici	Ostetriche	Ostetriche condotte
Levatrici condotte		

## GRUPPO 4.06 - ASSISTENTI SANITARI, VIGILATRICI SCOLASTICHE E SIMILI

Agenti di sanità	Assistenti sanitari	Vigilatrici scolastiche
------------------	---------------------	-------------------------

## GRUPPO 4.07 - INFERMIERI DIPLOMATI

Assistenti sanitari infermieri	Infermieri diplomati	—
--------------------------------	----------------------	---

## CLASSE 5 - PROFESSIONI INERENTI ALLA GIUSTIZIA E ALLA TUTELA DEI DIRITTI

## GRUPPO 5.01 - MAGISTRATI DELLE MAGISTRATURE ORDINARIE E DELLE MAGISTRATURE SPECIALI

Consiglieri del Consiglio di Stato	Presidenti di sezione	Refendari
Consiglieri della Corte dei conti	Pretori	Uditori
Giudici	Primi referendari	Uditori vice pretori
Magistrati	Procuratori della repubblica	

## GRUPPO 5.02 - AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI

Avvocati	Consulenti legali	Patrocinatori legali
Avvocati dello Stato	Esperti legali	Procuratori legali
Avvocati militari	Legali	

## GRUPPO 5.03 - NOTAI

Notai	—	—
-------	---	---

## GRUPPO 5.04 - CANCELLIERI E UFFICIALI GIUDIZIARI

Cancellieri	Commessi giudiziari	Ufficiali giudiziari
-------------	---------------------	----------------------

## CLASSE 6 - PROFESSIONI INERENTI ALLA DIFESA MILITARE E ALLA SICUREZZA INTERNA

GRUPPO 6.01 - UFFICIALI DEI CORPI ARMATI DELLO STATO  
(esclusi gli ufficiali medici, veterinari, della magistratura militare, ecc.)

Addetti militari di rappresentanze diplomatiche	Generali commissari	Sottotenenti di vascello
Ammiragli	Generali di brigata	Sottotenenti genio aeronautico
Ammiragli di divisione	Generali di brigata aerea	Sottotenenti maestri di banda
Ammiragli di squadra	Generali di corpo d'armata	Sottotenenti maestri di scherma
Capitani	Generali di divisione	Tenenti
Capitani arma aeronautica	Generali di divisione aerea	Tenenti arma aeronautica
Capitani commissariato	Generali di squadra aerea	Tenenti colonnelli
Capitani commissariato aeronautico	Generali ispettori	Tenenti colonnelli amministrazione
Capitani di corvetta	Guardiamarina	Tenenti colonnelli arma aeronautica
Capitani di fregata	Maggiori generali commissariato aeronautico	Tenenti colonnelli commissari
Capitani di vascello	Maggiori generali genio aeronautico	Tenenti colonnelli commissariato aeronautico
Capitani esplosivisti	Maggiori	Tenenti colonnelli commissariato aeronautico
Capitani genio aeronautico	Maggiori amministrazione	Tenenti colonnelli esplosivisti
Capitani maestri di banda	Maggiori arma aeronautica	Tenenti colonnelli genio aeronautico
Capitani maestri di scherma	Maggiori commissari	Tenenti commissariato
Colonnelli	Maggiori commissariato aeronautico	Tenenti commissariato aeronautico
Colonnelli amministrazione	Maggiori esplosivisti	Tenenti di vascello
Colonnelli arma aeronautica	Maggiori genio aeronautico	Tenenti esplosivisti
Colonnelli commissari	Primi capitani	Tenenti generali commissariato aeronautico
Colonnelli commissariato aeronautico	Primi tenenti	Tenenti generali genio aeronautico
Colonnelli esplosivisti	Sottotenenti	Tenenti genio aeronautico
Contrammiragli	Sottotenenti arma aeronautica	Tenenti maestri di banda
Generali	Sottotenenti commissariato	Tenenti maestri di scherma
	Sottotenenti commissariato aeronautico	



GRUPPO 6.02 - ISPETTORI GENERALI DI P. S., QUESTORI E COMMISSARI DI POLIZIA  
(compresi gli investigatori privati e gli ufficiali della polizia municipale)

Capo della polizia Comandanti dei vigili notturni Comandanti delle guardie giurate Commissari capi di P. S. Commissari di P. S.	Investigatori privati Ispettori di P. S. Ispettori generali di P. S. Questori	Ufficiali della polizia municipale Vice commissari di P. S. Vice ispettori di P. S. Vice questori
---	--	--

GRUPPO 6.03 - UFFICIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

Comandanti dei vigili del fuoco	Ufficiali dei vigili del fuoco	—
---------------------------------	--------------------------------	---

GRUPPO 6.04 - SOTTUFFICIALI ED ASSIMILATI

Aiutanti di battaglia Brigadieri Capi di 1 <sup>a</sup> classe Capi di 2 <sup>a</sup> classe Capi di 3 <sup>a</sup> classe Marescialli Marescialli artificieri Marescialli capi	Marescialli consegnatari deposito artiglieria Marescialli di alloggio Marescialli maggiori Nocchieri Nocchieri di porto Secondi capi Secondi nocchieri Sergenti	Sergenti artificieri Sergenti maggiori Sergenti maggiori artificieri Sottufficiali del corpo forestale Sottufficiali dei vigili del fuoco Sottufficiali dei vigili urbani Vice brigadieri
--	--	---

CLASSE 7 - PROFESSIONI INERENTI AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

GRUPPO 7.01 - COMMISSARI DI GOVERNO, PREFETTI, VICE PREFETTI VICARI ED EQUIPARATI

Commissari di governo	Prefetti	Vice prefetti vicari
-----------------------	----------	----------------------

GRUPPO 7.02 - DIPLOMATICI, CONSOLI, ADDETTI COMMERCIALI E SIMILI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Addetti commerciali Addetti consolari Addetti di legazione Addetti stampa di rappresentanze diplomatiche Agenti consolari	Ambasciatori Commissari consolari Consiglieri di legazione Consoli Consoli generali Consoli giuridici	Incaricati d'affari Inviati straordinari Legati Ministri plenipotenziari Nunzi apostolici Plenipotenziari
---	--	--

GRUPPO 7.03 - TITOLARI DI AZIENDA AMMINISTRATORI

Affittuari ( <i>non coltivatori</i> ) Agenti assicuratori Agenti d'affari Agenti di borsa Agenti di cambio Agenti di commercio Agenti di emigrazione Agenti di locazione Agenti di navigazione Agenti di pegni Agenti di pubblicità Agenti distributori giornali Agenti di viaggio Agenti marittimi Agricoltori ( <i>non coltivatori</i> ) Albergatori ( <i>imprenditori</i> ) Allevatori ( <i>non partecipanti a lavori manuali</i> ) Amministratori delegati Appaltatori Appaltatori di imposte di consumo Appaltatori edili Assicuratori Assuntori esattoria II. DD. Assuntori telefonici Banchieri Cambiavalute Commercianti ( <i>imprenditori</i> )	Commissionari Commissionari di banca Commissionari di borsa Commissionari di cambio Commissionari di commercio Commissionari di trasporti Concessionari di autolinee Consiglieri delegati Corrispondenti marittimi Costruttori edili ( <i>imprenditori</i> ) Cozzoni Editori Enfiteuti ( <i>non coltivatori</i> ) Esattori comunali di imposte Esattori bollette Esattori di tasse per occupazione suolo pubblico Esattori di imposte Esercenti di scuola privata Gestori di copisterie Imprenditori Impresari teatrali Industriali Informatori commerciali Intromettitori Mediatori Mediatori d'affari	Mediatori d'asta Mediatori di borsa Mediatori di collocamento Mediatori di piazza Mediatori saggiatori Negozianti ( <i>imprenditori</i> ) Noleggiatori di pellicole cinematografiche Piscicoltori Procacciatori Produttori di assicurazioni Proprietari ( <i>non coltivatori</i> ) Provveditori di bordo Raccomandatari di navi Rappresentanti di commercio ( <i>imprenditori</i> ) Rappresentanti di emigrazione Rappresentanti diritti di autore Ricevitori provinciali Risicoltori Selvicoltori ( <i>non coltivatori</i> ) Sensali Sensali di assicurazione Sensali di noleggio Spedizionieri Sub-agenti di assicurazione Usufruttuari ( <i>non coltivatori</i> ) Vettori
--	--	---

GRUPPO 7.04 - DIRETTORI GENERALI E CATEGORIE EQUIPARATE

Condirettori generali Direttori generali	Institori Intendenti generali di finanza	Vice direttori generali
---	---	-------------------------

## GRUPPO 7.05 - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE

Amministratori di beni patrimoniali	Direttori capi di ragioneria	Impiegati amministrativi con mansioni direttive
Bibliotecari	Direttori capi divisione	Intendenti di finanza
Bibliotecari direttori	Direttori capi servizio	Ispettori capi
Capi del personale	Direttori compartimentali	Ispettori centrali
Capi divisione	Direttori degli archivi storici	Ispettori compartimentali
Capitani di porto	Direttori di consorzi	Ispettori generali
Comandanti di porto	Direttori di musei	Ispettori superiori
Commissari di bordo	Direttori di ragioneria	Procuratori di azienda
Condirettori di quotidiani o riviste	Direttori imposte di consumo	Procuratori generali
Conservatori di biblioteche	Direttori ( <i>non generali</i> ) di aziende e di sedi	Procuratori superiori
Conservatori delle ipoteche	Direttori principali	Provveditori agli studi
Conservatori di musei	Direttori provinciali	Segretari generali
Direttori amministrativi	Direttori superiori	

## GRUPPO 7.06 - IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI ESECUTIVE GENERICHE, COMPRESI ARCHIVISTI E SIMILI

Agenti classificati diritti d'autore	Commessi di magazzino	Ispettori scolastici
Agenti di controllo	Conduttori	Ispettori tramviari
Agenti di magazzino	Conduttori capi	Letturisti
Agenti ipotecari	Conduttori principali	Magazzinieri
Agenti postali	Consegnatari	Praticanti ufficio commerciale
Aiutanti di cancelleria	Conservatori supplenti	Primi magazzinieri
Aiuto magazzinieri	Consiglieri	Primi procuratori imposte dirette
Alunni di revisione	Controllori	Primi segretari
Alunni d'ordine	Controllori di linee automobilistiche	Procuratori imposte dirette
Amanuensi	Controllori ferroviari	Protocolлисти
Applicati	Controllori personale	Revisori d'ordine
Applicati di bordo	Controllori tramviari	Ricevitori daziari
Applicati di stato civile	Controllori viaggianti	Ricevitori della S.I.S.A.L.
Archivisti	Copisti	Ricevitori delle imposte di consumo
Assistenti distributori di biblioteca	Corrispondenti	Ricevitori del Lotto
Assuntori servizio tesoreria	Cottimisti ( <i>impiegati</i> )	Ricevitori del Totocalcio
Battitori Borsa valori	Delegati di spiaggia	Ricevitori postali
Bibliotecari aggiunti	Direttori di segreteria	Scritturali
Brigadieri postali	Direttori di stabilimenti carcerari	Scrivani
Campionisti alle irrigazioni	Distributori di biblioteca	Segretari
Capi accettazione di esercizi alberghieri	Economi e vice economi ( <i>esclusi gli economi cassieri e i vice economi cassieri</i> )	Segretari particolari
Capi gestione	Fatturisti	Segretari privati
Capilinea tramvie	Funzionari banca	Smistatori postali
Capi sezione	Gerenti di banco lotto	Sorveglianti
Capitreno	Gerenti postali	Sottobibliotecari
Capi ufficio	Impiegati diurnisti	Supplenti postali
Capi uomini	Impiegati in genere	Titolari postali
Collettori imposte	Indicatori del registro	Ufficiali di statistica
Collettori Lotto	Informatori tributari	Ufficiali d'ordine
Collettori postali	Ispettori amministrativi	Ufficiali postali
Collocatori ( <i>di mano d'opera</i> )	Ispettori di linee automobilistiche	Vicesegretari
Commessi di bordo	Ispettori di produzioni assicurazioni	
Commessi di calata		

## GRUPPO 7.07 - RAGIONIERI, CONTABILI, COMPUTISTI, ECONOMI CASSIERI, CASSIERI E SIMILI

Agenti contabili	Cassieri capi	Ragionieri ( <i>esclusi i commercialisti</i> )
Attuari barracellari	Computisti	Segretari contabili
Capi contabili	Contabili	Tesorieri
Cassieri	Economi cassieri	

## GRUPPO 7.08 - STENOGRAFI, DATTILOGRAFI

Copisti	Stenodattilografi	Stenografi
Dattilografi		

## GRUPPO 7.09 - ALTRI

Allibratori	Croupiers	—
-------------	-----------	---

## CLASSE 8 - PROFESSIONI INERENTI AD ATTIVITÀ OPERATIVE

## GRUPPO 8.01 - AGRONOMI E PERITI FORESTALI

Agronomi	Periti forestali	—
----------	------------------	---

## GRUPPO 8.02 - PERITI AGRARI, PERITI ZOOTECNICI E TECNICI AGRICOLI IN GENERE

Agenti agrari	Ecologi	Periti agrari
Agenti agronomi	Enologi	Periti zootecnici
Agenti di campagna	Enotecnici	Sottofattori
Agenti rurali	Fattori	Tecnici agrari
Assistenti agricoli	Gastaldi	Tecnici oleari
Campieri	Pedologi	

## GRUPPO 8.03 - INGEGNERI MINERARI, GEOLOGI E SIMILI

Geologi		Ingegneri minerari		—
---------	--	--------------------	--	---

## GRUPPO 8.04 - PERITI MINERARI

Periti minerari		—		—
-----------------	--	---	--	---

GRUPPO 8.05 - INGEGNERI DELLE VARIE SPECIALIZZAZIONI INDUSTRIALI  
(esclusi gli ingegneri geografi, minerari, edili e navali)

Ingegneri aeronautici		Ingegneri elettrotecnici		Ingegneri industriali
Ingegneri chimici		Ingegneri fisicoelettricisti		Ingegneri meccanici
Ingegneri elettricisti		Ingegneri idraulici		Ingegneri metalmeccanici

## GRUPPO 8.06 - CHIMICI

Capi turno chimici		Chimici farmaceutici		Periti chimici
Chimici		Chimici farmacologi		Tossicologi
Chimici analisti		Chimici industriali		

## GRUPPO 8.07 - PERITI INDUSTRIALI E D'ARTE, STIMATORI E SAGGIATORI

Antiquari		Periti filatelici		Periti tessili
Assaggiatori di vini		Periti giudiziari		Saggiatori
Periti automobilistici		Periti industriali		Stimatori
Periti d'arte		Periti numismatici		

## GRUPPO 8.08 - INGEGNERI EDILI E ARCHITETTI

Architetti		Ingegneri edili		Urbanisti
Architetti arredatori				

## GRUPPO 8.09 - GEOMETRI E PERITI EDILI

Assistenti edili		Geometri		Periti geometri
Capicantiere		Periti edili		Tecnici edili

## GRUPPO 8.10 - INGEGNERI E PERITI NAVALI

Ingegneri navali		Periti navali		—
------------------	--	---------------	--	---

## GRUPPO 8.11 - INGEGNERI GEOGRAFI E GEODETI

Geodeti		Rilevatori topografici		Topografi
Ingegneri geografi		Tacheometristi		Topografi aggiunti
Primi topografi				

## GRUPPO 8.12 - DISEGNATORI E CARTOGRAFI

Aiuti cartografi		Copiatori		Periti calligrafi
Calligrafi		Disegnatori		Primi disegnatori
Capi cartografi		Disegnatori aggiunti		Ritrattisti a forbici
Capi disegnatori		Disegnatori cromisti		Segnatori
Capi tracciatori		Disegnatori meccanici		Tecnografi
Cartografi		Disegnatori navali		Tracciatori

## GRUPPO 8.13 - UFFICIALI DI COPERTA E DI MACCHINA, PILOTI DI AEREI CIVILI E DI PORTO

Capi macchinisti		Ispettori di macchina		Piloti motoristi
Capitani d'armi		Nocchieri di porto		Primi ufficiali di coperta
Capitani di lungo corso		Piloti		Ufficiali di coperta
Capitani marittimi		Piloti collaudatori		Ufficiali di rotta aerea
Comandanti di navi mercantili		Piloti di porto		Ufficiali macchinisti
Direttori di macchina		Piloti istruttori		Ufficiali motoristi

## GRUPPO 8.14 - COMMERCIALISTI, ATTUARI, LIQUIDATORI E SIMILI

Attuari	Curatori	Periti commerciali
Commercialisti	Esperti avarie marittime	Periti di assicurazione
Consulenti commerciali	Esperti commerciali	Periti in pelli
Consulenti tributari	Liquidatori	Ragionieri commercialisti
Contabili	Liquidatori avarie marittime	Revisori ufficiali dei conti

## GRUPPO 8.15 - DIRETTORI TECNICI E SIMILI

Commissari elettrotecnici	Direttori tecnici di cantiere	Direttori tecnici di officina
Commissari tecnici	Direttori tecnici di fabbrica	Direttori tecnici di stabilimento
Delegati tecnici	Direttori tecnici di miniera	Ispettori superiori tecnici

## GRUPPO 8.16 - IMPIEGATI TECNICI CON MANSIONI ESECUTIVE

Agenti tecnici	Capi finissaggio	Edili aggiunti
Alunni d'ordine di stazione	Capi laboratorio	Impiegati tecnici
Applicati tecnici	Capi mastri	Movimentisti
Assistenti aggiunti	Capi montatori termo-sanitari	Operatori tecnici radiofonici
Assistenti di cardatura	Capimovimento	Preparatori
Assistenti di centrale	Capi officina	Preparatori di gabinetto
Assistenti di filanda	Capi piazzale	Preventivisti
Assistenti di filatura	Capi reparto	Progettisti
Assistenti laboratorio	Capi reparto filatura	Sottocapistazione
Assistenti tecnici	Capi reparto orpitura	Revisori linee elettriche alta tensione
Assistenti uffici d'igiene	Capi reparto tessitura	Rilevatori geofisici
Assuntori di stazioni ferroviarie	Capi sala filatura	Sericologi
Bacilari	Capi sala riparazione	Sottocapitecnici
Bollatori	Capi sala tessitura	Specialisti tecnici
Capi carderia	Capistazione	Tecnici ( <i>impiegati</i> )
Capi centrale elettrica	Capi tecnici	Tecnici in garnettatura
Capi deposito	Capi turno	Ufficiali metrici
Capi fabbrica	Capi zona	Ufficiali tecnici
Capi fermata	Controllori centrale telefonica	

## GRUPPO 8.17 - OPERATORI MECCANOGRAFICI, DI MACCHINE CONTABILI E CALCOLATRICI

Comptometristi	Operatori di macchine contabili	Selezionatori
Operatori di macchine calcolatrici	Perforatori	Tabulatori

## GRUPPO 8.18 - TELEFONISTI, TELEGRAFISTI E MARCONISTI

Boudottisti	Commutatoristi	Telefonisti
Cablografisti	Marconisti	Telegrafisti
Capi di commutazione	Radiotelefonisti	Telescriventisti
Capi turno di commutazione	Radiotelegrafisti	Ufficiali marconisti
Capiturno telefonisti		

## GRUPPO 8.19 - ALTRI

## CLASSE 9 - PROFESSIONI INERENTI ALLA VENDITA E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SIMILARI E AUSILIARIE

## GRUPPO 9.01 - DIRIGENTI DI VENDITA

Capi piano	Direttori di esercizio pubblico	Gerenti di negozio ( <i>dirigenti o impiegati</i> )
Capi reparto vendita	Direttori di magazzino di vendita	Gestori di ammasso grano
Conduttori di esercizio pubblico ( <i>dirigenti o impiegati</i> )	Direttori di negozio	Gestori di esercizio pubblico ( <i>dirigenti o impiegati</i> )
Conduttori di magazzino di vendita ( <i>dirigenti o impiegati</i> )	Gerenti di esercizio pubblico ( <i>dirigenti o impiegati</i> )	Gestori di magazzino di vendita ( <i>dirigenti o impiegati</i> )
Conduttori di negozio ( <i>dirigenti o impiegati</i> )	Gerenti di magazzino di vendita ( <i>dirigenti o impiegati</i> )	Gestori di negozio ( <i>dirigenti o impiegati</i> )
Direttori di albergo		

## GRUPPO 9.02 - ASSISTENTI E SORVEGLIANTI DI VENDITA

Assistenti di vendita	Sorveglianti di reparto	—
-----------------------	-------------------------	---

## GRUPPO 9.03 - BANDITORI D'ASTA E SIMILI

Bandezzatori	Banditori d'asta	—
--------------	------------------	---

GRUPPO 9.04 - VIAGGIATORI E PIAZZISTI		
Commessi viaggiatori Piazzisti Propagandisti	Rappresentanti di commercio ( <i>dirigenti o impiegati</i> ) Viaggiatori di commercio	—
GRUPPO 9.05 - BROCCHERISTI E SIMILI		
Broccheristi	Remisiers	—
GRUPPO 9.06 - ESATTORI		
Agenti dazio consumo Agenti doganali	Agenti imposte consumo Esattori	Ufficiali di dogana Ufficiali esattoriali
GRUPPO 9.07 - SPEDITORI E SDOGANATORI		
Sdoganatori	Speditori	—
GRUPPO 9.08 - GUIDE TURISTICHE E INTERPRETI		
Assistenti di volo ( <i>hostesses</i> ) Assistenti turistiche Ciceroni	Guide alpine Guide di città Guide di piazza	Guide turistiche Interpreti

## CLASSE 10 - PROFESSIONI VARIE NON CLASSIFICATE NELLE CLASSI PRECEDENTI

GRUPPO 10.01 - GRAFOLOGI, CHIROMANTI, RABDOMANTI E SIMILI		
Astrologi Cartomanti Chiromanti Grafologi	Ipnottizzatori Magnetizzatori Mediums Occultisti	Rabdomanti Radioestesisti Spiritisti
GRUPPO 10.02 - ALTRI		
Assistenti di fabbrica Assistenti sociali Consulenti automobilistici Dame di compagnia	Esperti affari legali Gestori di agenzie di brevetti e invenzioni Gestori di agenzie di collocamento	Gestori di Sale di scrittura Scrivani Ufficiali dell'esercito della salvezza

## B - ARTI E MESTIERI

## CLASSE 11 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLE COLTURE AGRARIE E FORESTALI

GRUPPO 11.01 - COLTIVATORI AGRICOLI IN GENERE		
Accaparrati ad anno Accordati Affittavoli Affittuari a miglioria Affittuari a soccida Affittuari ( <i>coltivatori</i> ) Aggregati Agricoltori coltivatori Annalori Annaroli Annaruoli Arreragisti Avventizi Avventizi agricoli Avventizi fissi Bagai Bastanteddus Bastanti Bastanti mannus Bauern Bauman	Bergbauern Boari a dar tutto Boari a paghe Borgesì Bracciali Braccianti Braccianti agricoli Braccianti agricoli trecentati Braccianti avventizi Braccianti di campagna Braccianti fissi Braccianti giornalieri Braccianti mesaruoli Braccianti ordinari Braccianti periodici Braccianti salariati Braccianti semifissi Braccianti volanti Cafoni Campagnini Campari	Campettai Camporaioi Capi opera Capoccia Caporali Carraggiani Carusi Casaioi Casaioi mezzadri Casannaoli Casanolanti Casanti Casenghi Censualisti Cesuranti Chiusuranti Ciode Ciolonari Ciolonari terziari Coloni Coloni a coltura



Coloni a migliororia  
 Coloni a terzo  
 Coloni mezzadri  
 Coloni miglioritari  
 Coloni parziari  
 Coloni perpetui  
 Coloni quartaioli  
 Coloni terzaioli  
 Coloni terziari  
 Compartecipanti  
 Contadini  
 Contadini avventizi  
 Contadini braccianti  
 Contadini fissi  
 Contadini giornalieri  
 Contadini obbligati  
 Cottimime  
 Dienstmagd  
 Domestici di campagna  
 Enfiteuti (*coltivatori*)  
 Famei  
 Famei da fagot  
 Famigli (*Veneto, Emilia*)  
 Famigli da fagotto  
 Fancela  
 Fatutto  
 Fatutto di campagna  
 Fisei  
 Fittabili  
 Fittadin  
 Fittavoli  
 Fittuari  
 Foresi  
 Gabellozzi  
 Garzoni  
 Garzoni agricoli  
 Garzoni apprendisti  
 Garzoni braccianti  
 Garzoni contadini  
 Garzoni di campagna  
 Garzoni spesati  
 Ginalzus  
 Giornalieri  
 Giornalieri avventizi  
 Giornalieri di campagna  
 Giornalieri obbligati  
 Giornalieri volanti  
 Giornatai  
 Giuvargius  
 Gran fant  
 Guardia casale  
 Incottaroli  
 Inquilini  
 Juargius  
 Juvalzusminori  
 Kleinknecht  
 Knecht  
 Lavoraterra  
 Logaioli

Magd  
 Manenti  
 Manovali  
 Manovali agricoli  
 Manovali avventizi  
 Manovali braccianti  
 Mansuè  
 Manuali  
 Maser  
 Massaius  
 Massari (*Italia settentrionale*)  
 Massè  
 Mensilori  
 Mercanti di campagna  
 Mesalori  
 Mesaroli  
 Mesaroli di raccolta  
 Mesaroli di semina  
 Mesaruoli  
 Mes'omini  
 Mesomini  
 Metatieri  
 Mezzadri  
 Mezzadri a migliororia  
 Mezzadri parziari  
 Mezzadri totali  
 Mezzadri volanti  
 Mezzaioli  
 Narbonaus  
 Narvonajus  
 Obbligati  
 Obbligati ad anno  
 Obbligati annuali  
 Obbligati di campagna  
 Opere  
 Opranti  
 Pachter  
 Paesani  
 Paraspolari  
 Partecipanti  
 Partitanti  
 Parzonali  
 Parzonari  
 Parzonari volanti  
 Piazzali  
 Picio fant  
 Piodisti addetti macchine agricole  
 Plandoni  
 Presellanti  
 Proprietari (*coltivatori*)  
 Quartaioli  
 Quartari  
 Retromezzadri  
 Retromotateri  
 Rettaroli  
 Ribattieri  
 Salariati comuni  
 Salariati fissi  
 Salariati in casa

Salariati obbligati  
 Salariati periodici  
 Schiavandari  
 Scorte  
 Second fant  
 Serbidori  
 Serventi  
 Serventi di campagna  
 Servi  
 Servi agricoli  
 Servi avventizi  
 Servi contadini  
 Servi di campagna  
 Servi garzoni  
 Servi massaius  
 Servi minori  
 Servi secondi  
 Servitori  
 Servitori di campagna  
 Servitur in casa  
 Sodaoli  
 Sodaroli  
 Sottani  
 Sotzus  
 Sozzus  
 Spalloni  
 Spesati fissi  
 Spesati misti  
 Spesati semplici  
 Stralcianti  
 Strapazzoni  
 Sudditi  
 Suriman  
 Tagelöhner  
 Talbauer  
 Terraggeri  
 Terraggeristi  
 Terraggianti  
 Terraticanti  
 Terraticchieri  
 Terrazzieri  
 Terzadri  
 Terzaioli  
 Terzari  
 Terzaroli  
 Terziari  
 Theracos  
 Trecentati  
 Uomini di fatica  
 Uomini di scorta  
 Usufruttuari (*coltivatori*)  
 Vergari (*Marche*)  
 Versurieri  
 Volanti  
 Vrazzali  
 Zappatori  
 Zeracus  
 Zuartzus  
 Zwiterknecht

## GRUPPO 11.02 - SORVEGLIANTI AGRICOLI

Amanuensi  
 Campagnoni  
 Campari da bastone  
 Campieri  
 Capiservi  
 Capiuomo

Capocetti  
 Curatoli  
 Fattoretti  
 Guardiani  
 Massari (*Italia meridionale*)  
 Massari di campo

Soprastanti  
 Sorveglianti  
 Terzuomini di fattoria  
 Torrieri  
 Vergari (*Lazio, Grosseto, Teramo*)  
 Vigilatori

## GRUPPO 11.03 - COLTIVATORI DI COLTURE SPECIALIZZATE

Agrumicoltori  
 Bieticoltori  
 Canapicoltori  
 Cerealicoltori  
 Coloni a durata di vite  
 Coloni a lunga durata  
 Fiorai (*coltivatori*)  
 Floricoltori  
 Frutticoltori  
 Giardinari  
 Giardinieri  
 Massari delle vigne

Massari di vigneti  
 Olivicoltori  
 Orticoltori  
 Ortofrutticoltori  
 Ortolani  
 Parchettieri  
 Parchieri  
 Potini  
 Roncari  
 Spurgatori  
 Tabacchicoltori

Vignaioli  
 Vignaiuoli  
 Vignaiuoli a giornata  
 Vignaiuoli a tutt'arte  
 Vignaroli  
 Vignaruli  
 Vignatari  
 Vignieri  
 Vignolanti  
 Viticoltori  
 Vivaisti

## GRUPPO 11.04 - LAVORATORI AGRICOLI SPECIFICI E ASSIMILATI

Acquaioli  
Adacquaroli  
Agrumai raccoglitori  
Aratori  
Badilanti irrigatori  
Balzaioli  
Bifolchi  
Bordonari  
Campari d'acqua  
Coffari  
Curatoli degli aratri  
Diserbatori  
Epicatori  
Falcatori

Fratтары  
Imboccatari  
Innestatori  
Irrigatori  
Irroratori  
Massari di aratri  
Mietitori  
Mondariso  
Mondine  
Muragios  
Panarai  
Panierai  
Piloti  
Potatori

Raccoglitori  
Rimondatori  
Scassatori  
Scerbatori  
Seminatori  
Sfrondatori  
Staccionatori  
Tabaccari  
Tagliacci  
Tagliapiedi  
Trapiantatori  
Vangatori  
Zappatori

## GRUPPO 11.05 - BOSCAIOLI E CARBONAI

Abbattitori  
Accatastatori  
Accettaoli  
Affacciatori  
Afilatori  
Borai  
Borrai  
Boscaioli  
Boscaioli carbonari  
Boscaioli mannesi  
Boscaioli segantini  
Boscaioli smacchiatori  
Boscaioli squadratori  
Boscaioli taglialegna  
Boscaioli tagliatori  
Bracini  
Capimacchia  
Carbonai  
Carbonai boscaioli

Carbonari  
Cimatori  
Cuocitori carbonai  
Dicioccatari  
Diradatori  
Diramatori  
Fascina  
Felciaioli  
Incisori d'alberi  
Insaccatori di carbone  
Legnaioli  
Legnaiuoli  
Legnaroli  
Mannes  
Manovali boscaioli  
Mastri d'ascia (*Catania*)  
Palaoli  
Palorciai

Raccoglitori di resina  
Resinieri  
Scollettini  
Scortecciatori  
Scorzatori  
Segantini  
Selvicoltori  
Smacchiatori  
Spaccalegna  
Sprovatori  
Squadratori  
Stivatori  
Stronatori  
Sugherai  
Tagliaboschi  
Taglialegna  
Tagliatori di legna  
Tronchettai

## CLASSE 12 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI

## GRUPPO 12.01 - PASTORI, MANDRIANI E ACCOMPAGNATORI IN GENERE DI BESTIAME

Accompagnatori di bestiame  
Armentari  
Armentisti  
Baccalzus  
Boinalzus  
Boinargius  
Butteri  
Campianti  
Caprai  
Caprari  
Caricatori d'alpe  
Caricatori di bestiame  
Conduttori di malghe

Crabbitaus  
Crapittaus  
Curatoli della mandria  
Curatoli di ovini  
Curatoli di vacche  
Curatoli pastori  
Domatori di cavalli  
Garzoni di mandrie  
Malgari  
Malghesi  
Mandriani  
Mandriani di capre  
Margari

Paratori di bestiame  
Pastori  
Pastori di maiali  
Pecorai  
Pecorari  
Porcari  
Procuratori di commercio  
Vergai (*Grosseto*)  
Vergaioli  
Vergaretti  
Vergari (*Lazio*)  
Vergaroli (*Lazio*)

## GRUPPO 12.02 - CUSTODI-ALLEVATORI DI BESTIAME, STALLIERI E SIMILI

Agnellai  
Agnellari  
Aiutanti  
Allevatori di animali da pelliccia  
Allevatori avicoli  
Allevatori di bestiame  
Allevatori di bovini  
Allevatori di cani  
Allevatori di suini  
Alpari  
Angionargius  
Apicoltori  
Artieri ippici  
Assistenti di bestiame  
Bachicoltori  
Bagariargius  
Barcascius  
Barrocciai di fattorie  
Bergamini  
Bestiai

Bestiolar  
Bifolchi  
Bifolchi bovini  
Bifolchi butteri  
Bifolchi di buoi  
Biscini  
Boaretti  
Boari  
Boaroli  
Boattieri  
Bovai  
Bovalani  
Bovari  
Bovari partecipanti  
Bovari padroni  
Bovarotti  
Braccascius  
Bualani  
Bufalari  
Butteretti

Cambianti  
Capisaurari  
Capistalla  
Capocetti di buoi  
Capocci dei suini  
Capocci della vaccheria  
Capocci di buoi  
Caporali di mandrie  
Caporali di pecore  
Caporali di vacche  
Cargamant  
Carratoreddus  
Carresi  
Carrieri  
Carriolanti  
Carusus  
Casalini  
Cavalcanti  
Cavallanti  
Cavallantini

Cavallari	Manzolari	Secondi mungitori
Cavallarini	Massari ( <i>Italia centrale</i> )	Servetti pastori
Cavallerizzi	Massari di animali	Servi angiomargius
Commargius maggiori	Massari di bovini	Servi bovini
Commargius minori	Massari di bufale	Servi caprai
Coniglicoltori	Massari di buoi	Servi pastori
Cumanargius	Massari di capre	Servi pastori di armenti
Cumpagnus	Massari di giumente	Servi pecorai
Custodi	Massari di pecore	Servitori margari
Cuttrari	Massari di porci	Servi vaccari
Difesanti	Massari di vacche	Sfaccendati
Evian	Massarotti	Sfaccinnatus
Famigli ( <i>Lombardia, Novara, Vercelli</i> )	Meri	Socchetti
Fatutto di stalla	Mesaroli sfaccendati	Socci
Fatutto manzolari	Minorenti	Soci minori
Foraggiai	Montonai	Soiardi
Foraggiatori	Mornenti	Sottosaurari
Garzoncelli	Moscetti	Spesati con bestiame misto
Garzoni boari	Mozzi di stalla	Staffieri
Garzoni di buoi	Muccai	Stallieri
Garzoni di giumente	Mulai	Stallini
Garzoni di stalla	Mulari	Stalknecht
Garzoni di vacche	Mulattieri	Sterpai
Garzoni mandriani	Mungitori	Strippari
Garzoni pecorai	Palafrenieri	Tenutari stallonieri
Garzoni vaccari	Paratori di bestiame da latte	Torai
Giumentari	Pastorelli	Tosatori
Guaglioni	Pastoretti	Tosatori di pecore
Gualanelli	Pastoriddus	Ualani
Gualani	Pastori garzoni	Ufarari
Guardacavalli	Pastori mezzadri	Urdunari
Guardia pecore	Piccioiti	Vaccari
Hirt	Pollicoltori	Vaccari a mezzadria
Inizzari	Porcarelli	Vaccari cavalcanti
Iunnizzari	Porcaretti	Vaccari di fida
Jumentari	Ragazzi di bovini	Vaccari fatutto
Laghinzaus	Ragazzi di maiali	Vaccarini
Laudi fruttisti	Ragazzi di pecore	Vaccarotti
Mandriani di maiali	Scancionai	Verdunari
Manizzai	Scapoloni	Vitellai
Manzolari	Scopoli	Vitellari

## CLASSE 13 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA CACCIA E ALLA PESCA

## GRUPPO 13.01 - CACCIATORI

Cacciatori	Catturatori	—
------------	-------------	---

## GRUPPO 13.02 - PESCATORI IN ACQUE MARINE DA TERRA E CON NAVIGLIO

Capibarca	Pescatori comuni	Pescatori d'alto mare
Marinai pescatori	Pescatori con fiocina	Rais
Palompresari	Pescatori con sciabica	Sottorais

## GRUPPO 13.03 - PESCATORI DI CORALLI, SPUGNE, CROSTACEI, MOLLUSCHI

Arsellanti	Pescatori di coralli	Pescatori di spugne
Capibarca	Pescatori di crostacei	Tellinari
Mitilicoltori	Pescatori di molluschi	Vongolari
Molluschicoltori		

## GRUPPO 13.04 - PESCATORI DI TONNO E PESCE SPADA

Pescatori di pesce spada	Pescatori di tonno	Tonnarotti
--------------------------	--------------------	------------

## GRUPPO 13.05 - PESCATORI IN ACQUE INTERNE

Pescatori con amo	Pescatori di laguna	Vallanti
Pescatori con fiocina	Stenditori di reti	Vallivi
Pescatori con rete	Tiratori di reti	

## GRUPPO 13.06 - PISCICOLTORI

Piscicoltori ( <i>lavoratori in proprio</i> )	Vallicoltori ( <i>lavoratori in proprio</i> )	—
---	---	---

## GRUPPO 13.07 - ALTRI

Pescatori ( <i>senza specificazione</i> )	—	—
---	---	---

CLASSE 14 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALIMENTARI E DEL TABACCO  
E ALLA PRODUZIONE DI BEVANDE

GRUPPO 14.01 - PILATORI, BRILLATORI, ESSICCATORI E SIMILI DI CEREALI

Brillatori	Olcatori	Scortecciatori
Cilindristi	Paglierini	Sgusciatori
Essiccatori	Pilatori	Spazzolatori
Imboccatore	Pulitoristi	Terminatori
Lavagranisti	Risieri	Trebbiatori
Lavatori	Sbiancatori	

GRUPPO 14.02 - MUGNAI E AFFINI (*molini per cereali e semi non oleosi*)

Abburattatori	Macinatori	Plansisti
Burattisti	Mescolatori	Rabbigliatori
Cilindristi	Miscelatori	Semolai
Cribratori	Molinari	Silosisti
Farinotti	Mugnai	Sorveglianti di macinazione
Finitori	Plansichteristi	

GRUPPO 14.03 - PANETTIERI, BISCOTTIERI E PASTICCIERI

Biscottieri	Fornai	Pasticciieri
Buccellatai	Impastatori	Segatori di biscotti
Ciambellai	Infornatori	Sformatori
Coghidori	Laminatori	Siringatori
Decoratori	Lievitatori	Stampatori
Dosatori	Offellieri	Suettori
Farcitori	Panettieri	Tagliatori
Formatori		

GRUPPO 14.04 - PASTAI E AFFINI

Alzacanna	Gramolisti	Sfilatori
Asciugatori	Impastatori	Sfogliatori
Caricafonti	Maccheronai	Spanditori
Caricagotto	Matassatori	Stenditori
Caricapresse	Pastai	Sternatori di pasta
Cilindristi	Pressatori	Tagliatori
Curanti	Ravogliatori	Trafilatori
Essiccatori	Serrapresse	

GRUPPO 14.05 - CAMELLISTI, CIOCCOLATAI, GELATIERI E SIMILI

Bassinatori	Fondantisti	Pressatori
Battiasse	Gelatieri	Raffinatori
Canditori	Ghiacciatori	Roxisti
Caramellisti	Givrotori	Smodellatori
Cioccolatai	Impastatori	Sorbettieri
Colatori	Macinatori	Spiccatore
Confettieri	Mescolatori	Stampatori
Cuocitori a vacuum	Modellatori	Tagliatori di gianduia
Cuocitori di mantecati	Modellisti cioccolatai	Tavolettisti
Decoratori	Palinisti	Temperatori
Decorticatori	Paraffinatori	Tiracordone
Dolcieri	Pastiglieri	Torronai
Dropsisti	Preparatori di ripieni	Torronisti

GRUPPO 14.06 - MACELLATORI E SIMILI

Abbattitori	Depilatori	Scannatori
Ammattatori	Disossatori	Scarnificatori
Ammazzapiecori	Macellatori	Scuoiatori
Annoccatore	Marrucciai	Spennapoli
Beccai	Mattatori	Spolpatori
Colatori di grasso	Raschiatori	Trippaioli

GRUPPO 14.07 - INSACCATORI, AFFUMICATORI DI CARNI

Affumicatori	Lardaroli	Salcicciai
Caccini	Lavatori di prosciutto	Salumai
Cuocitori	Mescolatori	Stagionatori
Drogatori	Norcini	Stufatori
Essiccatori	Rifilatori di prosciutti	Tagliatori
Frigoriferisti	Salatori di carni	Trituratori
Insaccatori		

## GRUPPO 14.08 - SALATORI DI PESCE, BAGNABARILI E SIMILI

Bagnabarili	Preparatori di salamoia	Sezionatori di pesce
Battitori di baccalà	Riempitori di scatolame	Spiedatori
Confezionatori di pesce in scatola	Salatori	Stiratori
Marinatori	Sardellieri	Tagliatori
Mondatori di pesce		

## GRUPPO 14.09 - CUOCITORI E CONFEZIONATORI DI CONSERVE ALIMENTARI

Addetti forni	Cuocitori	Pressatori
Autoclavisti	Essiccatori	Riempitori di scatolame
Bollisti	Fornisti	Scatolarti
Circularisti	Lavafiltri	Sfuoratrici
Conditori	Passatori	Stufatori
Conservieri		

## GRUPPO 14.10 - SNOCCIOLATORI, PELATORI DI FRUTTA E SIMILI

Accoppiatori di fichi	Mondatori meccanici	Segatori
Boulisti	Pelatori	Sgambatori
Coloritori	Pulitori	Snocciolatori
Incoronatori di scorze di agrumi	Sbucciatori	Spartisemisti
Lavabietole	Scollettatori di bietole	Tritatori
Lavatori di limoni		

GRUPPO 14.11 - SPINATORI, BRESATORI (*lavorazione semi non oleosi*)

Apporcatori di spine	Lavagranisti	Raccattini
Bresatori	Lavatori	Ruscolini
Brillatori	Manipolatori droghe coloniali	Scuotitori
Caricafonti	Manipolatrici liquerizia	Spinatori
Essiccatori	Metati	Tagliatori radici

## GRUPPO 14.12 - TORREFATTORI DI CAFFÈ E ALTRI SEMI

Torrefattori	Tostatori	—
--------------	-----------	---

## GRUPPO 14.13 - CASARI

Banchinisti	Essiccatori	Ribaltatori
Battitori di formaggi	Fermentatori	Salatori
Boulisti	Formaggiai	Sbattitori
Burrai	Idroestrattori	Scamorzari
Caciari	Impastatori	Scottoni
Cagliatori	Modellatori	Scottori
Casari	Omogeneizzatori	Scrematori
Cascina	Pastorizzatori	Stagionatori
Cellisti	Polverizzatori	Stufatori di emmenthal
Comprimitori	Premitori	Zammatari
Curatoli del latte	Quagliatori	Zangolatori
Distributori		

GRUPPO 14.14 - FRANTOIANI, OLIAI E SIMILI (*molini per semi oleosi*)

Capi frantoio	Frantoiani	Naghiri
Capi nocchieri	Giovani di mezzo	Oliari
Capoccia	Infanti	Pressatori
Caponalieri	Macinatori	Pulitori
Coglitori d'olio	Maonai	Strapazzieri
Consieri	Mastri ( <i>concio, forata, pala, punta</i> )	Torchiatori
Disossatori di sanse	Molinari	

## GRUPPO 14.15 - VERIFICATORI E CONDIZIONATORI DI VINI, ALCOLE, ACETO, ECC.

Acetai	Frollatori di vinacce	Specialisti ai pastorizzatori
Aromatizzatori	Infusionisti	Spumantisti
Assistenti di cantine	Liquoristi	Stagionatori
Assistenti di oleifici sperimentali	Maceratori	Sturatori
Cantinieri	Mastri di baglio	Svinatori
Capi acetai	Mescolatori	Tagliatori
Capi piazzale	Miscelatori	Tinaioi
Concentratori	Palmentari	Torchiatori
Conciatori di marsala	Pastorizzatori	Torchisti
Condizionatori	Pigiatori	Travasatori
Distillatori	Refrigeratori	Vinaccioli
Fecciaioi	Sbocatori	Vinificatori
Fermentatori	Specialisti ai frigoriferi	



## GRUPPO 14.16 - BIRRAI, MALTATORI, GAZZOSAI E SIMILI

Birrai	Capi cantinieri	Gazzosai
Cantinieri	Capi maltatori	Maltatori
Cantinieri al deposito	Cuocitori	Molitori di malto
Cantinieri alla fermentazione	Essicatori	Pastorizzatori
Capi birrai	Fermentatori	Raffreddatori

## GRUPPO 14.17 - CONDIZIONATORI E CONFEZIONATORI DEL TABACCO

Abbottatori	Formatori di pani	Ricevitrici
Affasciolatori	Imbottatori	Scostolatori
Ammannocchiatori	Incannatrici	Sfogliettatori
Ammassatori	Infilzatori	Sfornatori di tabacco
Appenditori	Intorchiatori	Sigarai
Artieri	Inumidori	Sigarettaisti
Bigattini	Lunghezzezzatori	Spianatori
Cernitori tabacco	Maceratori	Spulardatori
Concentratori	Macinatori	Stiratori
Condizionatori	Maestri alle lavorazioni	Stivatori
Confezionatori	Manocchiatori	Tabacchini
Costolatori	Mescolatori di aromi	Tagliatori
Curatori	Polverizzatori	Torchiatori
Essicatori	Pressatori	Trinciatori
Fermentatori	Raffinatori	Vaporizzatori

## GRUPPO 14.18 - ALTRI

Alimentaristi

## CLASSE 15 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA LAVORAZIONE DI CUOI E PELLAMI

## GRUPPO 15.01 - CONCIATORI E IMBALSAMATORI

Acconciatori	Incollatori	Rigatori
Affaitatori	Ingrassatori di pelli	Salatori
Anticatori	Lavoranti corde armoniche	Sberetrici
Apprettatori	Lavoranti del budello	Scantonatori
Borraschiatori	Lisciatori	Scarnatori
Bottalisti	Lisciviatori	Scarnitori
Bucatori di cuoio	Lucidatori	Sciacquatori spugne
Calcinatori	Macchinisti	Selezionatori
Cavallettai	Martellatori cuoio	Sforbiciatori di spugne
Cavallettanti	Mazzoletti	Sgrassatori
Cilindratori	Mondatrici cuoio	Sgropponatori
Classificatori	Palissonatori	Silicatori
Collatori	Palmellatori	Slappolatori
Conciatori	Patinatori	Smerigliatori
Corciari	Pelatori	Spaccatori
Cromatori	Piegatori	Spalmatori
Cuoiai	Placcatori	Spazzolatori
Deragliatori	Pomiciatori	Spianatori
Essicatori	Preparatori di concia	Spruzzatori pelli
Finitori	Pressatori di pelli	Squadratori
Garratori	Purgatori	Stiratori
Graminatori	Raffinatori	Strigliatori
Granitori	Ramollatori	Tacchettisti
Gropponatori	Rasatori	Tagliatori
Imbalsamatori	Raschiatori	Tassidernisti
Immergitori	Rattenitori	Tinaioi
Impallassatori di pelli	Rifilatori	Tiratori
Inchiodatori	Rifinitori	Trafilatori

## GRUPPO 15.02 - SELLAI

Applicatori ganci e targhette	Fresatori	Rifilatori
Bardellai	Frustai	Riparatori di cuoi
Bastai	Fustellatori	Rivettatori
Bartellisti	Guarnamentari	Sbozzatori
Bilanceristi	Lesinai	Segnatori
Bordatori	Lucidatori	Sellai
Braccherai	Modellatori	Smerigliatori
Cinghiai	Montatori	Smussatori
Cordai in cuoio	Orlatori	Tagliatori
Cucitori	Premontatori	Tranciatori
Foratori	Ribattitori	

## GRUPPO 15.03 - PELLETTIERI

Affinatori	Cucitori	Preparatori di liste
Aggiuntatori	Foderatori	Raffinatori
Astucciai	Foratori	Ribattitori
Bilanceristi	Fustellatori	Rifilatori
Bordatori	Incollatori	Riparatori articoli da viaggio
Borsettieri	Legatori	Rivettatori
Cartellonai	Modellisti	Scarnitori
Ceratori	Montatori	Segnatori
Cinturina	Orlatori	Stiratori
Cinturini	Passatori	Tagliatori
Cinturisti	Pellettieri	Tranciatori
Confezionisti	Portafogliai	Valigia

## GRUPPO 15.04 - ALTRI

## CLASSE 16 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA FILATURA, TESSITURA E TRATTAMENTO DELLE FIBRE TESSILI

## GRUPPO 16.01 - ESSICCATORI E MACERATORI DI BOZZOLI

Bigattine	Lavoranti semi bachi	Rimenatori
Brovatori	Maceratori	Sfarfallatori
Controllisti	Microscopisti bacologi	Sgranatori
Crisalieri	Recottieri	Sottiere
Essiccatori	Recottini	Spasserini
Gallettieri	Ricottini	Stattitori

## GRUPPO 16.02 - LAVATORI E SGRASSATORI DI LANA

Addetti agli essiccatoi	Bollitori	Lavoratori lana
Addetti ai bollitoi	Essiccatori	Preparatori lana
Addetti alla sgrassatura della lana	Inumiditori	Ripassatori lana
Asciugatori	Lavagini	Sgrassatori lana

GRUPPO 16.03 - CARDATORI, APRITORI, PREPARATORI, PETTINATORI (*filatura*)

Accompagnatori	Distenditori	Preparatori
Addetti ai laminatoi	Doppiatori	Pressatori
Addetti alle sgarse	Essiccatori	Riunitori
Allargatori	Gargiolari	Rollatori
Allupini	Graffiatori	Sbattimatasse
Ammaratori di canapa e di gargiolo	Grammacciari	Sbattitori
Ammorbidatori	Grossini	Scaricatori
Apriballe	Lanini	Scavatori di canapa o gargiolo
Apritori	Libanai	Scavezzatori
Assortitori	Lisciatori	Scopellatori pettini in celluloidi
Battitori	Maceratori	Scossatori stoppa, canapa o gargiolo
Bricatori	Manellanti	Segatori
Canapini	Marezzatori	Sfeltratori
Capi catena	Marcerizzatori	Sfibratori
Caporali di mischia	Mescolatori	Sgranatori di lino
Cardalane a mano	Mischiatori	Slappolatori
Cardatori	Mistiatori	Spappolatori
Caricatori	Mondatori pettinatura	Spazzatamburi
Cernitori di lana	Neutralizzatori	Stenditori
Cimatori	Pettinalini	Stigliatori canapa o gargiolo
Classificatori	Pettinatori	Stiratori
Complometrismi	Pettinatori a macchina	Stopparoli
Controllatori	Pettinatori a mano	Strappatori
Depuratori carde		

## GRUPPO 16.04 - FILATORI AI BANCHI

Aiuto assistenti filatura	Levaspole	Portavasi di filatura
Annodatori	Maestri filatori	Remondini
Cambiafili	Manganatori	Rimettini
Cambiaspole	Mesa	Scaricatori alle circolari
Cappiatori	Mezzadri	Spezzatori
Cavalevate	Mezzanti	Stribbieri
Cavatori	Pareggiatori di lino	Strusini
Filatori ai banchi	Portaspole	Tagliatori

## GRUPPO 16.05 - FILATORI ALLE MACCHINE CONTINUE

Addetti ai pincops	Filatori ai celfactings	Maestrini
Addetti ai rings	Filatori a mano	Moreschieri
Annodatori	Filatori a macchina	Passatori
Assaggiatori	Filatori di pettinato	Provinatori
Attaccabave	Filatori seta	Sottofilatori
Attaccacordine	Filiere	Tabellai
Attaccafilii	Gargarini	Teballatori
Capi squadra filatura	Incannatori	Tavellisti
Caporali di filatura	Ingroppine filandiere	Verificatori di filiere
Cilindrai	Linaioi	Verificatori di pompette
Collaudatori rulli	Maestri di filatura	

## GRUPPO 16.06 - AVVOLGITORI DI FILATI

Addetti riunitrice cotone	Conisti	Pressatori
Abbinatori	Gomitolatori	Roccatore
Annaspatore	Gomitolatori di cucirini	Rocchellieri
Arrocchettatori	Innaspatore	Rocchettai
Aspatore	Legatori	Rocchettini di cucirini
Avvolgitori di filati	Matassatori di cucirini	Rollatori
Binatori	Nappatori	Spagnolettaie
Bobinatori	Naspatore	Torcimatasse
Cambiabobine	Piegatori	Tubettini di cucirini
Carolatori		

## GRUPPO 16.07 - FINITORI DI FILATI

Abbinatori	Garnettatori	Reclatori
Apparecchiatori filati	Gasatori	Ribattitrici
Appressatori di filati	Gassatori	Ripassatori
Apprettatori	Gualtierai	Ritorcitori
Breakeratori	Imbozzimatori	Roccatrici
Carbonizzatori	Impeccettatori	Rotarestrici
Conciatori	Incollatori filati	Spatolatori
Conduttori di matherplatt	Lucidatori	Stivatori
Confezionatori filati in pacchi	Lustratori di cucirini	Tagliatori
Decatizzatori	Marcerizzatori	Torcitori
Essiccatori	Mondatori di filatura	Trecciatori
Finitori	Pulitori	

## GRUPPO 16.08 - SPOLATORI, ORDITORI

Annodatori	Guarda orditi	Registratori telai
Annodatori di orditi	Levaspole	Resubbiatori
Apparecchiatori di orditi	Orditori	Spolatori

## GRUPPO 16.09 - TESSITORI

Affaltatori pezze	Distenditori	Pinzatori
Arazzieri	Distributori filato	Porgifili
Armatori disegni	Festonatori	Portasubbi
Assistenti tessili	Follatori	Portatrame
Assistenti tessitura	Follonieri	Preparatori di licci
Attaccafilii	Folonisti	Ramatori
Bobinatori	Frangiatori	Ribobinatori
Bozzimatori	Giratori	Rimettini
Cambiabobine	Incannatori	Rimisti
Canettieri	Incorsatori	Riparatori di licci
Cannellai	Insubbiatori	Rocchettieri
Capi telai	Intestatori	Rollatori
Caporali alle macchine	Intonatrici	Scortini di tessitura
Caricabobine	Intorgini	Separatori
Caricatamburi telai automatici	Licciatori	Sporgine
Caricatelai	Lizzatrici	Stracannatori
Cilindratori	Maestri tessili	Telaisti
Cimatori	Manellatori	Tenditori
Cocconieri	Mettispole	Tessitori
Damascai	Montatori corpi tessuti	Tessitori campionaristi
Desfatori	Nepatori	Uguagliatori
Dipanatori	Passalicci	Uomini alle macchine
Dispositori tessili	Passatori	

## GRUPPO 16.10 - MERLETTAI

Apprettatori	Incannatori	Mettitori macchine
Finitori	Infilatori macchine automatiche	Sfilatori
Frastagliatori	Merlettai	

## GRUPPO 16.11 - NASTRAI E CONFEZIONATORI DI PASSAMANERIE

Addetti macchinette cordine	Cucitori ad ago	Passamantai
Apprettatori	Cucitori a lesina	Preparatori
Avvolgitori	Incannatori	Puntatori stringhe
Confezionatori	Lavoranti a tavolo	Remondini
Cordonieri	Lucidatori di cotone	Tagliatori
Cucitori a cavalletto	Nastrai	

## GRUPPO 16.12 - GARZATORI, DIPANATORI

Aiuto follatori	Confezionatori plastre	Garzatori
Aiuto follonieri	Confezionatori plastroni	Incarcatori
Aiuto incorsatori	Felpatori	Tollatori

## GRUPPO 16.13 - CANDEGGIATORI DI FILATI E TESSUTI

Asciugatori di candeggio	Cucitori di candeggio	Smacchiatori
Biancheggianti	Curandai	Stenditori
Candeggiatori	Imbiancatori	Zolfatori
Capi squadra al candeggio	Lavandai	

## GRUPPO 16.14 - FINITORI, STIRATORI, TAGLIATORI DI TESSUTI

Apparecchiatori	Grattapelo	Resibine
Apprettatori	Imbozzimatori	Rifinitori
Arrotolatori	Inamidatori	Ritoccatore
Bordatori	Incollatori	Smollettatori
Brucciapelo	Mendatori	Spazzolatori
Calandratori	Orlatori	Spelatori
Calandristi	Passapezze	Stiratori
Carbonizzatori pezze	Piegatori	Subbiatori
Controllo roture	Portatele	Tagliasacchi
Depannaggi	Pressatori	Tagliatori
Faldatori	Pulitori pezze	Tirapezze
Finitori	Rasatori	Visitatrici pezze
Garnettatori	Ratinatori	

## GRUPPO 16.15 - STAMPATORI DI TESSUTI

Aerografisti	Mollettori ( <i>molletteurs</i> )	Stampatori
Battitori disegni tessili	Pantografisti	Stenditori stampa
Caporali alle macchine di stampa	Pressatori	Stillatori
Capo tavola stamperia	Puntaspilli	Tracciatori
Lettori disegni tessili	Rilevatori ( <i>releveurs</i> )	

## GRUPPO 16.16 - TINTORI DI FILATI E TESSUTI

Asciugatori	Coloritori	Smarellatrici
Bollitori	Conduttori di foulard	Spurgatori
Calandratori	Conduttori di hot-flue	Strizzatori matasse
Calandristi	Conduttori di Jigger	Tintori
Capi tintori	Fissatori	Torcimatasse
Carica vasche	Quintatori	Vaporizzatori
Coloristi	Puntapezze	

## GRUPPO 16.17 - VERNICIATORI DI TESSUTI IMPERMEABILI

Impermeabilisti	Macchinisti	Spomatori
Lavoranti tele cerate	Mezzanelli	Stiratori
Lavoranti tele impermeabili	Piccinini	Verniciatori
Lavoranti tele paraffinate		

## GRUPPO 16.18 - CORDAI E RETAI

Accoppiatori	Gomitatori	Retai
Catramatori	Incannatori	Riparatori reti
Cordai	Lucidatori spaghi	Torcitori
Fabbricanti di tende antimosche	Preparatori fibre dure	Trafilatori
Funai		

## GRUPPO 16.19 - ALTRI

Bagnatori juta	Lamellisti	Sbotrici
Confezionatrici fogli	Operai tessili	Valcatori

## CLASSE 17 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ARREDAMENTO

## GRUPPO 17.01 - CAPPELLAI E BERRETTAI (esclusi i cappellai in paglia)

Aggiustatori imbastitura	Gommatori	Rascellatori
Allargatoste	Guarnitori	Refilatori
Ammagliatori	Imbastitori	Regolatori
Apparecchiatori	Impressori	Rigatori
Applicatori	Inconicatori	Ritagliatori
Apprettatori	Inflosciatori	Rollatori
Arsonatori	Informatori	Rollettori
Battiala	Ingommatori	Rullettinatori
Battilana	Intermedi	Sabbionatori
Berrettai	Involgitrici	Sbarbatori
Biscionatori	Lavatori	Sbrigliatori
Bordatori	Lisciatori	Scontonatrici
Campanai	Lucidatori	Secretatori
Cappellai	Lustratori	Segnatori
Cappellaie addette alle gilette	Martellatrici	Segrettatori
Catramatori	Materassi	Sgrassatori
Cerchiatori	Mescolatori	Slanatori
Cernitori pelo	Mezzeri	Smacchiatori
Cimosai	Mischia	Sodatori
Cinturinisti	Modellatori	Soffiatori
Classificatori	Montatori	Spaccatrici
Closciatori	Montatori marocchino	Spazzolatori
Cotonieri	Orlatori	Spianatori
Cucitori	Ornatori	Spuntatrici
Decatizzatori	Passatori in bianco	Tagliatori
Disgroggnatori	Passatori teste	Tintori
Ficcanatori	Plottatori	Tiratori
Finitori	Polpettaio	Toccai
Foderatori	Pomiciatori	Tondatori
Follatori	Preparatori	Tosatori
Foloncina	Pressatori	Vellutatori
Gardinatrici cappelli	Pulitori di pelo	Zuppatori
Garnettatori	Rasatori	

## GRUPPO 17.02 - MODISTE

Bordatori	Cappellai modisteria	Modiste
Cappellai	Foderatori	Modiste premières modelli
Cappellai finiti	Formatori	Piccinine
Cappellai garzoni	Guarnitori	Stiratori
Cappellai macchinisti	Mezzanelle	Tagliatori
Cappellai mezzani	Modellatori	

## GRUPPO 17.03 - SARTI E TAGLIATORI

Aiutanti sarti	Lavoranti completi	Sarte finite
Appaiatori	Lavoranti finiti	Sarti
Attaccamaniche	Macchinisti	Sartine
Capponai	Maestri	Sbastitori
Cucitori	Modellisti di sartoria	Sottanaie
Davantisti impermeabili	Ovattai	Tagliatori
Imbastitori	Rifinitori di sartoria	Tagliatori sarti
Imbottitori	Sarte	Tasca

## GRUPPO 17.04 - PANTALONAIE E GILETTAIE

Attaccatori	Gilettaie	Preparatori
Cucitori a macchina	Imbastitori	Ribattitori
Cucitori a mano	Pantalonaie	Ripassatori
Fascettai	Piccinine	Tallonai

## GRUPPO 17.05 - PELLICCIAI

Aggiuntatori	Foderatori	Preparatori
Aggiustatori	Inchiodatori	Primi pellicciai
Applicatori	Macchinisti	Rasatori
Candeggiatori	Mastrucceai	Refilatori
Classificatori	Mezzani	Ribattitori
Confezionisti	Modellisti	Riunitori
Cucitori	Montatori	Spianatori
Denaturatori	Orlatori	Stiratori
Depilatori	Paratori	Tagliatori
Finitori	Pellicciai	Tintori

## GRUPPO 17.06 - BIANCHERISTI

Attaccabottoni	Foderatrici	Piccinine
Biancheristi	Foderatrici busti	Piegatrici
Bordatrici	Guarnitrici	Preparatori
Bustaie	Ingagettatrici	Rifinitori di biancheria
Camiciaie	Lingeriste	Ripassatori
Colliste	Macchiniste	Sarcitrici
Confezionatrici	Maestre	Tagliatori di busti
Cucitrici in bianco	Modellisti di biancheria	Tagliatori in bianco
Cucitrici tende	Montatori colli	Tagliatori reggicalze
Ernisti	Orlatrici	Tagliatori reggiseni
Fascettaie		

## GRUPPO 17.07 - RICAMATRICI, RAMMENDATRICI, PIEGHETTATRICI

Addetti al puntaggio	Lucidatrici	Plissatrici
Aguriste	Maestre rammendo	Rammagliatrici
Ajouriste	Occhiellaie	Rammendatrici
Asolaie	Orlatrici	Ricamatrici
Calcatrici	Pieghettatrici	Rimagliatrici
Cucitrici		

## GRUPPO 17.08 - CALZOLAI

Abbottonatori	Guarnitori	Ripassatori punti
Aggiuntatori	Imbastitori	Ripiegatori
Aggropatori	Impostatrici di solette	Rivestitori sottopiede
Appaiatori	Incassatori di tomaie	Sagomatori
Applicatori	Incavigliatori tacchi	Sandalai
Applicatori occhielli	Inchiodatori	Sbozzatori
Applicatori soles	Incollatori	Scarnitori tomaie
Applicatori tacchi	Increnatori	Scarpari
Assottigliatori	Ingazzine	Segnatori
Basellisti	Lissatori	Sformabordi
Bordatori	Lucidatori	Sformatori tacco
Brosciatori	Marcapunto	Smerigliatori
Calzolai	Mistre	Solachianelli
Calzolai gomma	Modellatori	Solcatori soles
Calzolai stoffa	Modellisti	Sparatori tomaie
Cambisti	Montatori	Spianatori soles
Cambrionatori	Orlatrici	Staccatori
Ciabattini	Ornamentisti	Stiratori tomaie
Cilindratori	Pantofolai	Stivalai
Compositori tacchi	Perforatori	Tagliatori cuoio da suola
Cuciguardolo	Pomiciatori	Tagliatori di fodere
Cucitori	Premontatori	Tagliatori di pelle
Finitori	Preparatori	Tagliatori di tomaie
Formatori	Pressatori tacchi	Tassellatori
Fresatacchi	Ribattitori	Tranciatori cuoio
Fresatori di soles	Riempitori	Vetratori
Gambalai	Rifilatori	Zoccolai
Garbatori	Ripassatori	

GRUPPO 17.09 - MAGLIAI, CALZETTAI, GUANTAI (*tessuti a maglia*)

Accoppiatori	Fattorini di filet	Passatori
Addetti finissaggio elastici	Finitori	Pressatori
Aggiustatori	Foderatori	Rabussatori calze
Bobinatori	Guantai	Ribattitori
Bordatori	Impuntatori	Ripassatori calze
Buchisti	Incannatori	Rotinatori
Butinnaristi	Licciari	Spolatori
Calzettai	Maestri	Spolieri
Combinatrici	Magliai	Stiratori
Conduttori telaio circolare	Maglieristi	Tagliatori
Conduttori telaio rettilineo	Modellisti	Telaristi
Cottonisti	Montapettini	Telonisti
Cucitori	Orditori	

GRUPPO 17.10 - GUANTAI (*in pelle e stoffa*)

Apparecchiatori	Forchettari	Spaccatori
Assortitori	Guantai	Stiratori
Cordonatori	Orlatrici	Tagliatori
Cucitori	Raffinatori	Tassatori
Finitori	Smerigliatori	Tranciatori
Foderatori		



## GRUPPO 17.11 - CRAVATTAI, BRETELLAI E CONFEZIONATORI DI ALTRI ACCESSORI DEL VESTIARIO

Bordatori	Foderatori	Preparatori
Bretellai	Impressori	Pressatori
Bucatori	Macchinisti	Refilatori
Cinturinisti	Maestri tagliatori bretelle	Ribattitori
Cinturisti	Modellisti	Ripassatori
Confezionatori	Orlatori	Stiratori
Cravattai	Passatori	Tagliatori
Cucitori	Piegatori	

## GRUPPO 17.12 - ORNATORI E GUARNITORI DI OGGETTI DI VESTIARIO E ARREDAMENTO

Bordatori	Imbottitori	Montatori
Confezionatori bambole stoffa	Inflagiaietto	Ornatori
Coronai	Inflapajette	Pirografisti
Cucitori teste	Infilatori	Rifinitori
Decoratori	Lavoranti in batik	Riparatori bambole
Decoratori stoffe	Lavoranti in corone da rosario	Spruzzatori
Fioristi ( <i>confezionatori fiori</i> )	Lavoranti in paralumi	Trecciatori
Ghirlandaie	Modellisti	Vestitori
Guarnitori		

## GRUPPO 17.13 - PENNAI E PIUMAI

Arricciatori piume	Lavoratori	Pulitori
Cernitori piume	Lavoranti in parrucche	Scelgitori piume
Collatori	Legatori	Sgrassatori
Cucitori	Mazzettisti	Smussatori
Guarnamentari	Pennai	Tagliatori
Imbiancatori	Piumai	Tintori
Imitatori	Preparatori	

## GRUPPO 17.14 - BOTTONIERI, CORALLAI, PETTINAI

Abbozzatori	Infilatori	Rifinitori
Appianatori	Laminatori	Riquadratori
Apritori corna	Lavoratori	Ronditori
Bollitori	Limatori	Saldatori
Bordatori	Lisciatori	Scacciatori
Borlonai	Lucidatori	Schiacciatori
Bottonai	Maceratori unghie	Segatori
Bottonieri	Macinatori	Segnatori
Bucatori	Marcatori	Selezionisti
Burlonai	Molatori	Smerigliatori
Cernitori bottoni	Montatori	Snervatori
Cernitori corallo	Orlatori	Soffiatori
Cernitori fette	Paffatori bottonai	Spazzolatori
Codatori	Pantografisti	Spianatori
Collatori	Paraginisti	Squadratori
Corallai	Perforatori	Stampatori
Cucitori	Pettinai	Strollatori
Cunestori	Piallatori	Taccarini
Essiccatori	Pomiciatori	Tagliatori
Fettatori	Preparatori	Tapellatori
Foratori	Pressatori	Tartarugai
Foratori di lima	Pulitori	Tintori
Formatori	Raffinatori	Tiratori
Fresatori	Raschiatori	Tornitori
Fresisti	Ricavatori	Trasformatori
Girasolisti	Rifilatori	

## GRUPPO 17.15 - OMBRELLAI E BASTONAI

Animisti	Guarnitori	Ornatori
Apparecchiatori	Ingommatori	Preparatori
Applicatori	Legatori	Ricopritori
Bastonai	Macchinisti	Rimontatori manichi
Bordatori	Montatori impugnature	Ritocicatori
Cucitori	Montatori stecche	Spranghini
Finitori	Ombrellai	Tagliatori

## GRUPPO 17.16 - SPAZZOLAI IN PELO, SETOLE, ECC.

Applicatori setole	Decoratori	Fresatori
Arricciatori	Eguagliatori	Incollatori
Bollitori	Essiccatori	Infilatori
Cernitori	Filatori	Isolatori
Cucitori	Finitori	Legatori

Lucidatori Manicatori Mazzettisti Mescolatori Pennellai	Pennellisti Pettinatori Preparatori Pulpettatori Rifinitori	Sbiancatori Spaccatori Spazzolai Spuntatori Taborettisti
---	---	--

## GRUPPO 17.17 - STIRATRICI

Amidatrici Piegatrici	Ripassatrici	Stiratrici
--------------------------	--------------	------------

## GRUPPO 17.18 - TINTORI E SMACCHIATORI DI ABITI

Cavamacchie Curandai Disgrassatori	Preparatori Pulitori a secco Smacchiatori	Stenditori Tintori
--	---	-----------------------

GRUPPO 17.19 - TAPPEZZIERI (*esclusi i tappezzieri in cuoio*) E MATERASSAI

Addobbatori Apparatori Applicatori Arredatori Bancarazzari Bandierai Battilana Boratori Cappottisti Cardatori Coltrai Coltroni Copertai Cucitori	Decoratori con fiori Foderai Foderatori Guarnitori Imboratori Imbottitori Intelatori Intelatori velivoli Materassai Montatori molle Ovattai Paratori chiese Posatori di linoleum	Rattoppasacchi Refilatori Ricopritori in stoffa Rifinitori Riparatori di sacchi Riparatori di tende Saccai Scardassatori Scardassieri Tagliatori Tappezzieri Trapuntai Velai
---	--	--

## GRUPPO 17.20 - TAPPEZZIERI IN CUOIO

Imbottitori	Tagliatori	Tappezzieri
-------------	------------	-------------

## GRUPPO 17.21 - ALTRI

Borsettieri	—	—
-------------	---	---

## CLASSE 18 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA ESTRAZIONE DI MINERALI

## GRUPPO 18.01 - SONDATORI

Derristi Fanghisti	Metanieri Perforatori	Pontisti Sondatori
-----------------------	--------------------------	-----------------------

## GRUPPO 18.02 - MINATORI E CAVATORI

Abbadatori Abbattitori Battistrada Braschini Brusaristi Capi cava Capi lizza Caporali Carichini Cavamonti Cavapietre Cavatori Cavatufi Cretaioli Estrattori Fanottari	Filisti Fiorettisti Fuochini Gessai Grottarari Lizzatori Martellisti Minatori Minatori di cava Mollatori Montagnari Pagnanai di miniera Perforatori con martello Picconieri Pocuottari Renaioli	Riempimentari Sabbionai Sghiolatori solfatarie Sgombratori Solfarari Solfatai Spaccamonti Spaleggiatori carbone Sterratori Tagliamonti Tecchiaroli Tecchiaroli Tracciatori minatori Uomini al masso Zolfarari Zolfatai
--	--	---

## GRUPPO 18.03 - INGABBIATORI E SGABBIATORI

Boccaioli Ingabbiatori	Ricevitori	Sgabbiatori
---------------------------	------------	-------------

## GRUPPO 18.04 - SALINARI

Acquaioli	Partitori	Segnatori
Altellatori per mucchi	Partitori	Sottocuratoli
Assumatori d'acqua	Preparatori di saline	Spalatori
Attelatori	Raccoglitori	Stagionieri
Batignari	Salinari	Tavolari
Curatoli	Salinieri	Tavolisti
Fondalisti	Scavatori	

## GRUPPO 18.05 - MANOVALI DI MINIERA

Manovali di miniera	—	—
---------------------	---	---

## GRUPPO 18.06 - ALTRI

Operai di miniera	Sorveglianti di miniera	—
-------------------	-------------------------	---

## CLASSE 19 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI MATERIALI LEGNOSI

## GRUPPO 19.01 - SEGATORI E PIALLATORI A MACCHINA DEL LEGNAME

Aggiuntatrici	Lisciatori	Segatori a macchina
Ambulasai	Macchinisti ai pastelli	Smerigliatori
Appaiatori	Matitai	Squadrotori
Assistenti segheria	Molazzatori	Stecchinai
Bindellisti	Parchettatori	Tagliatori
Carteggiatori	Perforatori	Tarolisti
Compensatori in legno	Piallatori meccanici	Tavolettisti
Compositori di legno compensato	Pulitori	Trafilatori
Conduttori di sfogliatrice	Puntinatori	Tranciatori
Dirullatori	Rifilatrici	Tronchettai
Essiccatori	Sbuccini	Truciolai
Impacchettatori	Scortecciatori	

## GRUPPO 19.02 - SEGATORI E PIALLATORI A MANO E SBOZZATORI DEL LEGNAME

Abbozzatori di radica per pipe	Remai	Tacciai in legno
Accettaoli	Reseghini	Tagliatori
Animisti	Sagomatori	Tranciatori
Cobratori impregnatori	Sbozzatori	Traversai
Dogaioli	Segantini	Tronchettai
Grattatori	Segatori	Vastai
Piallatori a mano	Squadrotori	Zoccolai
Puntatori		

## GRUPPO 19.03 - BOTTAI, BARILAI

Barilai	Cerchiatori	Mastellai
Bigonciai	Curvatori doghe	Piallatori doghe
Bottai	Ferratori	Scanalatori doghe
Caprugginatori	Fondaoli	Scartatori doghe
Carratiddari	Fustai	Scocchionari
Cerchiai	Giuntatori doghe	Tinai
Cerchiaioli	Intestatori	Tinozzari

## GRUPPO 19.04 - FALEGNAMI, EBANISTI E MOBILIERI IN LEGNO

Attrezzisti	Fabbricanti di torchi per uva	Marangoni
Baloccai	Falegnami	Mobilieri in legno
Baulisti	Falegnami di cantiere	Modanatori
Cambrionatori	Finitori	Modellatori
Carpentieri	Formisti	Modellisti
Cassai	Fresatori	Montatori avvolgibili
Cassettai	Fustaroli	Montatori di biliardi
Conduttori tenonatrice	Giocattolai	Montatori di mobili
Conduttori « Universale »	Giuntatori	Montatori persiane
Confezionatori	Impiallacciatori	Mortasatori
Connettori	Inchiodatori	Navettieri
Copritori	Incollatori	Pantografisti
Cottori	Ingessatori a mano	Piolatrici
Crivellari	Intestatori	Placcatori
Curvatori	Levigatori	Preparatori
Ebanisti	Lisciatori	Pressatori

Pulitori  
Rappezzatori  
Restauratori mobili  
Riparatori giocattoli legno  
Rocchettieri  
Sagomatori

Scollatori  
Segantini  
Setacciai  
Spolettieri  
Stacciai

Stipettai  
Tapparellisti  
Torchiaristi  
Touapisti  
Trapanisti

## GRUPPO 19.05 - TORNITORI IN LEGNO

Regolatori  
Svasatori

Taborettisti

Tornitori in legno

## GRUPPO 19.06 - SEDIAI

Sediai

Segellari

Seggiolai

## GRUPPO 19.07 - MOBILIERI IN CANNE, VIMINI E GIUNCHI

Mobilieri in canne, vimini e giunchi

—

—

## GRUPPO 19.08 - ASTUCCIAI E CORNICIAI

Astucciai

Corniciai

—

## GRUPPO 19.09 - INTAGLIATORI, INCISORI, INTARSIATORI IN LEGNO

Bulinatori  
Figurinali  
Incisori  
Intagliatori

Intarsiatori  
Maestri di intaglio  
Ornatisti  
Sbalzatori in legno

Scanalatori  
Traforatori  
Zigrinatrici

## GRUPPO 19.10 - LIUTAI E AFFINI

Accordatori  
Armatori  
Armonicisti  
Cannipulisti  
Cassai  
Clavisti  
Filatori corde  
Finitori  
Fisarmonicisti  
Incollatori martelli  
Intonatori  
Lavoranti allo scampignon  
Levatori colla  
Levigatori

Liutai  
Lucidatori  
Manicai  
Mantici  
Molatori di linguette  
Montatori  
Organai  
Passavanti  
Pinzatori  
Placcatori  
Preparatori di meccaniche  
Pulitori a ruota  
Regolatori di meccaniche  
Riempitori

Riparatori strumenti musicali  
Sgrassatori voci  
Stappinevoci  
Stuccatori  
Tampagnari  
Tastierai  
Tastieristi  
Tavolatori  
Verniciatori  
Vestitori  
Vibratori di voci  
Vociari di armoniche  
Vocisti

## GRUPPO 19.11 - CARRADORI

Carradori  
Carrai  
Carrettai  
Carrozzeri

Cofanisti  
Faccocchi  
Finitori carrozzeria

Mannesi  
Parafanghisti  
Scoccai in legno

## GRUPPO 19.12 - CARPENTIERI EDILI IN LEGNO

Armatori edili  
Carpentieri edili  
Carpentieri montatori edili

Montatori  
Pontaioi

Ponteggiatori  
Pontellatori

## GRUPPO 19.13 - CARPENTIERI NAVALI ED AERONAUTICI IN LEGNO

Bozzellai  
Calafati  
Carpentieri aeronautici

Carpentieri navali in legno  
Maestri di ascia  
Mastri di ascia

Pontieri  
Scafisti  
Squeraioi

## GRUPPO 19.14 - CESTAI, CANESTRAI, GABBIAI

Arellai  
Bolegazzai  
Canestrai  
Cestai  
Cestina  
Corbellai

Fiscellai  
Fiscolai  
Fiscolai  
Gabbiai  
Gabbiettai  
Incastratori

Intrecciatori  
Panierai  
Sportai  
Sportellari  
Taglianastro  
Treggiai

GRUPPO 19.15 - IMPAGLIATORI, INTRECCIATORI DI PAGLIA, DI TRUCIOLO, ECC.  
(compresi i cappellai in paglia)

Ammagliatori	Impagliatori fiaschi	Pettinatori
Attrappatori	Impagliatori recipienti vetro	Ravviatori
Bordinatori	Impagliatori sedie	Rivestitori fiaschi
Cappellai	Incordatrici racchette da tennis	Rivestitori recipienti vetro
Crinaioi	Intrecciatori	Segantini
Cucitori	Lavoranti cappelli paglia	Sgarzolatrici
Cupolai	Lavoranti crine vegetale	Trecciai
Guarnitori	Mischiatori	Trecciaioi
Impagliatori	Pagliari	

GRUPPO 19.16 - STUOIAI, SCOPAI, SPAZZOLAI

Bruschinai	Meschiatori	Scopai
Cucitori	Pressatori	Spazzolai
Lavoranti pennelli	Sagginaia	Stuoiai
Lavoranti ventole		

GRUPPO 19.17 - IMBIANCATORI DI PAGLIA E TRUCIOLO

Imbiancatori paglia	Imbiancatori truciolo	—
---------------------	-----------------------	---

GRUPPO 19.18 - VERNICIATORI E DORATORI DI LEGNO, PAGLIA E AFFINI

Coloristi	Laccatori	Pittori letteristi
Decoratori	Lucidatori	Rifinitori di pipe
Doratori	Lustratori	Tintori
Indoratori cornici	Macchiatori	Verniciatori

GRUPPO 19.19 - SUGHERAI

Bollitori	Laminatori	Spalmatori
Bornitori capsule e tappi	Mescolatori di sughero	Stampatori
Classificatori	Pressatori	Sugherai
Confezionatori di carcasse per elmetti	Quadrettai	Tagliatori
Cucitori	Ritagliatori	Tornitori
Incollatori	Segantini	Turacciaioi

GRUPPO 19.20 - ALTRI

Fornai	—	—
--------	---	---

CLASSE 20 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA FABBRICAZIONE DELLA CARTA E ALLE LAVORAZIONI  
CARTOTECNICHE

GRUPPO 20.01 - CARTAI, CARTONAI, FILIGRANISTI

Abbinatori	Filigranisti	Registratori
Accoppiatori	Fustellatori	Ribobinatori
Addetti agli spessitori	Imitatori	Rigatori
Allestitori	Impermeabilizzatori	Ripassatori
Ammannatori	Impregnatori	Rivestitori
Appozzatori paglia	Incollatori	Rivettatori
Arrotolatori	Incrispatori	Satinatori
Assistenti reparto cellulosa	Lavafeltri	Scassatori
Battitori di polpa	Lavarotoli	Segantini
Bobinatori	Levatori	Segatori
Bollitori	Lisciatori	Sfibratori
Calandratori	Maceratori	Sfilacciatori
Calandristi	Mescolatori	Sfilatori
Caolinatori	Mettifoglio	Slabbratori
Capi reparto cellulosa	Modulari	Spanditori
Cartai	Molazzatori	Stenditori
Cartonai	Operatori	Studenti
Cartonisti	Paraffinatori	Tacchettai
Ceratori	Patinatori	Tagliacartone
Cernitori polpa	Pergamenisti	Tagliatori
Cilindrai	Piegatori	Tenditori
Collatori	Pillai	Torchiatori
Collisti	Ponitori	Tornitori
Conduttori macchine continue	Porgifogli	Trafilatori
Conduttori macchine in tondo	Pozzai	Tranciatori
Confezionatori	Prendifogli	Trinciapaglia
Corrugatori	Preparatori pacchetti legno	Umettatori
Crivellatori polpa	Pressacarte	Velinatori
Cucitori	Raccoglitori mezzapasta	Vernieri
Essiccatori	Raffinatori	Zigrinatori

## GRUPPO 20.02 - IMBIANCATORI DI CARTA, CARTONI, STRACCI

Imbiancatori carta, cartoni	Imbiancatori straccio	Lisciviatori
-----------------------------	-----------------------	--------------

## GRUPPO 20.03 - DORATORI E DECORATORI DI CARTA, CARTONI E LIBRI

Aerografisti	Decoratori	Doratori tagli
Bronzatori	Doratori	Incisori
Cesellatori tagli	Doratori libri	Marmoratoristi

## GRUPPO 20.04 - TINTORI DI CARTA E CARTONE

Coloristi	Inchiosttratori carta carbone	Verniciatori
Coloritori	Laccatori	

## GRUPPO 20.05 - CARTOTECNICI

Allestitori	Goffatori	Plasmatori saponaria e magnesia
Astucciai	Goffratori	Platenisti
Baloccai	Gommatori	Puntatori
Bencinisti	Impressori alla trancia	Rubricatori
Bicchierai in carta	Incatramatori cartoni	Saccai
Bobinatori	Incollatori	Sacchetti
Bustai	Ingommatori	Scatolai
Cartolai	Leggitori disegni tessitura	Smussatori
Cartotecnici	Luttatori	Spolveratrici ausiliarie
Confezionatori sacchetti	Modellisti	Stampatori maschere
Confezionisti	Montatori	Statuari in cartapesta
Cucitori	Perforatori cartoni Jacquard	Tagliatori
Fermatori	Pezzottai	Tranciatori
Figurina cartapesta	Piegatori	Trattatori
Foderatori	Planteristi	Valigiai

## GRUPPO 20.06 - LEGATORI DI LIBRI

Allestitori	Legatori libri	Raccoglitori
Copritori	Lineatori	Raffilatori
Cucitori	Ordinatori libri	Riboccatrici
Incartonatori	Pressatori	Rilegatori libri
Indorsatori		

## GRUPPO 20.07 - ALTRI

Addetti alla matassa	Operai cartotecnici	—
----------------------	---------------------	---

## CLASSE 21 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLE ATTIVITÀ POLIGRAFICHE E FOTOGRAFICHE

## GRUPPO 21.01 - TIPOGRAFI COMPOSITORI A MANO

Capi tipografi tecnici	Impaginatori	Tipografi compositori a mano
Compositori a mano	Proti	Titolisti
Correttori		

## GRUPPO 21.02 - LINOTIPISTI E ALTRI TIPOGRAFI COMPOSITORI A MACCHINA

Capi macchina compositrice	Mettipiombo	Stereotipisti
Compositori a macchina	Monotipisti	Tastieristi alla monotype
Fonditori alla monotype	Operatori alle compofonditrici	Tipografi compositori a macchina
Linotipisti		

## GRUPPO 21.03 - TIPOGRAFI IMPRESSORI

Adremisti	Montatori	Stampatori braille
Battifoglio	Piegatori	Stampatori carta da parati
Calcografi	Platinisti	Stampatori fotoincisioni
Contafogli	Preparatori bozze	Stampatori offset
Impressori tipografi	Rilievografi	Stampatori rotativa
Inchiosttratori	Ritoccalori rotocalco	Tipografi impressori
Levafogli	Rotocalcografi	Tiraprove
Macchinisti duplicatori	Stampatori alla pedalina	Torcolieri
Mettifogli	Stampatori alla piana	Tricromisti



## GRUPPO 21.04 - LITOGRAFI, ZINCOGRAFI E SIMILI

Acquafortisti riproduttori  
Complementari di litografia  
Cromolitografi  
Galvanotipisti  
Granitori lastre  
Impressori litografi  
Incisori litografi

Lisciapietre  
Litografi  
Montatori fresatori  
Pomiciatori  
Pressatori  
Ricalcatori  
Stampatori litografi

Stereogalvanotipisti  
Tiraprove  
Torcolieri per lavori a tratto e mezza tinta  
Torcolieri tricromie e fotolito  
Trasportatori  
Xilografi riproduttori  
Zincografi

## GRUPPO 21.05 - FOTOGRAFI

Battitori  
Cianografi  
Eliografisti  
Fotocalcografi  
Fotoceramisti  
Fotografi  
Fotografi ambulanti  
Fotografi fotoincisioni  
Fotografi fototipia, rotocalcografia  
Fotografi industriali

Fotogrammetristi  
Fotoincisori  
Fotolitografi  
Fototecnici  
Fototipisti  
Ingranditori fotografie  
Macchinisti fototipia, rotocalcografia  
Montatori cinematografici  
Montatori fotografi  
Operatori ripresa cinematografica

Passafilm  
Preparatori fototipia, rotocalcografia  
Ripassatori cinematografici  
Riproduttori  
Ritocatori fotografi  
Ritocatori fotoincisioni  
Stampatori di fotografie  
Stampatori pigmenti  
Sviluppatori fotografie  
Sviluppatori pellicole cinematografiche

## GRUPPO 21.06 - ALTRI

Poligrafici

## CLASSE 22 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA METALLURGIA E ALLA MECCANICA

## GRUPPO 22.01 - FONDITORI E FORNISTI

Agglomeratori  
Aiuto forni  
Alimentatori  
Alzaporte  
Billettai  
Bollitori  
Braschini  
Busciolari  
Capi forno colatori  
Capi fossa colatori  
Capi squadra carica freddo  
Carboni  
Caricaforni  
Colatori  
Contro maestri forni  
Crogiolai  
Criccatori  
Distaffatori  
Estrattori

Fiaccolatori  
Fonditori  
Fornaioli  
Fornisti  
Fossatori  
Garzoni di forni  
Gasisti  
Ghisaioli  
Imbavatori  
Imbocatori  
Legatori  
Lingottisti  
Loppai  
Macchinisti alla caricatrice  
Macinatori d'acciaio  
Maestri fornisti  
Manovali forni preparazione ricottura  
Manovratori caricatrice  
Manovratori carro colata

Manovratori sfornatrici  
Miscelatori  
Pirometristi  
Preparacariche  
Preparatori combustibili  
Pressofonditori  
Primifossa  
Raddrizzatori placca raffreddamento  
Raffinatori metalli preziosi  
Ramolatori  
Regolatori forni elettrodi  
Ribollitori rottami  
Sbavatori  
Sericcatori  
Sformatori  
Sivieri  
Slavatrici  
Tiraporte  
Vaporatori

## GRUPPO 22.02 - FORMATORI

Animisti  
Formatori a macchina  
Formatori a mano

Modellatori  
Modellisti formatori  
Platoristi

Preparatori terre  
Spillatori  
Staffatori

## GRUPPO 22.03 - LAMINATORI E TRAFILATORI

Affascettatori avvolgibili  
Attrappori  
Avvolgitori  
Barristi  
Binaristi  
Cambia trafilè  
Capi piattai  
Cardatori metallici  
Controllori materiale laminato  
Correttisti  
Crocetti  
Filoristi  
Giralamiere

Laminatori  
Lampadinisti trafilatori  
Longitudinali  
Manovratori rulli  
Matassatori  
Passatori bande  
Piattinai  
Placca  
Profilatori  
Rampinatori  
Retrappori  
Ritrappatori  
Rotaisti

Rotolatori  
Serpentatori  
Stenditori  
Tenaglie  
Tirabilette  
Tiraferro  
Tiralastre  
Tiratori metalli  
Tiratubi  
Tiraflatori  
Trafilatubi  
Trappatori  
Trasportatori lamiere

## GRUPPO 22.04 - CORDAI, CATENISTI, RETISTI, MOLLISTI, ECC.

Cablatori ( <i>funi acciaio</i> )	Funai	Nipplesisti
Catenisti	Gabbionai	Retisti
Cordai	Grigliai	Spiralisti
Forcelli	Magliai	Tessitori metallici
Forcellisti	Mollisti	

## GRUPPO 22.05 - FABBRI FERRAI E FUCINATORI A MANO

Battimazza	Ferraioli per cemento armato	Maniscalchi
Bollonisti a mano	Foggiatori	Piegaferro a mano
Bombatori	Forgiatori	Pilonieri
Bruciachiodi	Fucinatori	Porta tenaglie
Capi maniscalchi	Fucinatori a mano su stampo	Raddrizzatori a mano
Carrozzari in ferro	Fucinatori di sagomati	Scaldachiodi
Chiavaioli	Furgeroni	Scoccai ( <i>lavorazioni metalliche non in serie</i> )
Chiodaioli a mano	Gallettai a mano	Spiralisti
Drizzatori a mano	Imbutitori a mano di lamiera sottili	Tubettatrici
Fabbi	Lastroferratori scocche	Unghiaioi
Ferrai	Magnani	

## GRUPPO 22.06 - BATTIFERRO, BATTIRAME, RAMAI, OTTONAI

Battiferro	Calderai in rame ( <i>battirame</i> )	Peltrai
Battirame	Ottonai	Ramai
Bronzisti		

## GRUPPO 22.07 - CARPENTIERI IN FERRO

Carpentieri in ferro	Ponteggiatori	Serravite
Demolitori carri ferroviari	Ribaditori	Smontatori
Martellatori	Ribattitori	Tieni chiodi
Palaioli	Rivettatori	Tieni leva
Picchettini	Sbullonatori	

## GRUPPO 22.08 - FUCINATORI MECCANICI, PRESSATORI E TRANCIATORI DI METALLI

Aggraffatori	Drizzatori a macchina	Produttori utensili di alluminio
Arrotolatori lamiera	Estrudatori	Profilatori
Ausiliari maglie pneumatici	Formatori corpi scatole	Raddrizzatori a macchina
Battiberta	Fucinatori meccanici	Raddrizzatori barre, fili, nastri
Battilastra	Ganciatrici	Raddrizzatori profilati-fili
Bertellisti	Imbutitori a macchina	Raddrizzatori tubi
Bertisti	Impressori	Sagomatori
Bilancieristi	Lamieristi	Sagomisti
Bordatori	Maglisti	Scatolai in latta
Bordonatori	Manganieri	Segnatubi
Bullonisti	Ondulatori di lamiera	Snervatori lamiera
Calandratori lamiera	Parafanghisti	Spianatori lamiera
Centinatori lamiera	Piegalame	Spinatori
Compressori	Piegalamiera	Stampatori
Coniatori comuni e di metalli preziosi	Piegatori barre, fili, nastri	Stampatori bulloni
Coperturai	Piegatori lamiera	Tagliatori scatole latta
Curvatori	Piegatori tubi	Timbratori
Curvatori barre, fili, nastri	Preparatori scatole latta	Tranciatori
Curvatori tubi	Pressatori	Tranciatori lamiera su sagome
Doppiatori	Pressatubi	Virolisti

## GRUPPO 22.09 - TAGLIATORI E PUNZONATORI DI METALLI

Cesoiatori	Sagomatori lamiera	Smussatori lamiera
Forbicisti	Seganastro	Spuntatori
Manovratori alle cesoie	Segantini	Taglia rottami
Marcatori di billette	Segatori	Tagliatori
Punzonatori	Slabbratori lamiera	Troncatori
Rifilatori lamiera		

## GRUPPO 22.10 - SALDATORI, TAGLIATORI A FIAMMA

Autogenisti	Fumisti	Saldatori autogeni
Brasatori autogeni	Lattonieri	Saldatori elettrici
Brasatori elettrici	Ossigenatori	Saldatori ossiacetilenici
Brinatori	Ossigenisti	Stagnini
Bruciaferro	Piombieri saldatori	Tagliatori a fiamma
Cianfrinatori	Radiatoristi	Tagliatubi a fiamma
Fiammisti	Saldatori	Traforatori a fiamma

GRUPPO 22.11 - ALESATORI, FRESATORI, TORNITORI E AFFINI (*metalli*)

Alesatori a macchina	Intestatori tubi	Puntisti
Alesatori a mano	Limatori a macchina	Rabottatori
Barenatori	Maschiatori	Radialisti
Carenatori	Meccanici piallatori	Rettificatori
Filettatori	Meccanici stozzatori	Rullatori
Filettatori a mano	Meccanici trapanatori	Stozzatori
Filetta tubi	Mortasatori	Tornitori
Foratori	Pertusatori	Trapanatori
Fresatori	Piallatori	Trapanisti
Incisori a macchina ( <i>scale di misura</i> )		

## GRUPPO 22.12 - FINITORI, PULITORI DI PRODOTTI MECCANICI

Affilatori	Lappatori	Raschiatori coltelli
Arrotini	Levigatori	Rodatori
Brocciatori	Levigatori superfinitori	Sabbiatori
Burattatori	Lucidatori metalli	Scagliatori
Burlonatori	Lustratori	Smerigliatori
Conificatrici	Molatori	Spoltrigliatori
Grattatori	Molatori carde	Stradatori
Grattini	Nettacampane	Turbosabbiatori
Lapidatori	Pulitori	

## GRUPPO 22.13 - GALVANOPLASTIERI O GALVANOSTEGISTI E SIMILI

Aiutanti zincatori galvanici	Fosfatizzatori	Piombatori a bagno fuso
Argentatori galvanici	Galvanoplastieri	Porta bande
Bronzatori galvanici	Galvanostegisti	Ramatori galvanici
Brunitori	Legatori	Sfogliatori
Cadmiatori galvanici	Manovali di zincatura galvanica	Sfogliatori bande
Cromatori galvanici	Manovratori elettrodi	Stagnatori a bagno fuso
Decapatori	Nichelatori	Zincatori
Doratori galvanici	Ossidatori	Zincatori a bagno fuso
Emergitori	Ottonatori galvanici	

## GRUPPO 22.14 - CEMENTATORI, TEMPERATORI E SIMILI

Addetti cottura dischi	Specialisti cementazione	Temperatori proiettili
Calorizzatori	Temperatori	Tempratori
Cementatori		

## GRUPPO 22.15 - VERNICIATORI E SMALTATORI DI METALLI

Coloritori	Pittori	Smaltatori metalli
Decalcomanisti su metalli	Porcellanatori	Spruzzatori manopole
Metallizzatori a spruzzo	Seppiatori	Verniciatori

## GRUPPO 22.16 - MECCANICI DI PRECISIONE

Amalgamatori ottici	Controllori attrezzatura di precisione e	Odontotecnici
Attrezzisti di precisione	utensileria	Orologiai
Basculieri	Giroscopisti	Ortopedici
Bilanciai	Ingambatrici	Ottici meccanici
Bilancieri	Meccanici dentisti	Sbozzatori ottici
Bilancisti	Meccanici di precisione	Scandaglieri
Calibristi ( <i>fabbricazione calibri</i> )	Meccanografi	Staderai
Congegnatori di precisione	Micromeccanici	Termometristi
	Occhialai	

## GRUPPO 22.17 - UTENSILISTI E ATTREZZISTI DI OFFICINA

Abbozzatori	Intagliatori di raspe	Rifinitori di utensilerie
Aggiustatori	Limatori a mano	Sbozzatori
Aggiustatori meccanici	Magliatori	Scalpellatori
Attrezzatori montaggio	Mancinai	Segnatubi
Attrezzisti	Meccanici aggiustatori	Stampisti
Attrezzisti di officina	Modellatori meccanici	Tracciatori
Attrezzisti macchine automatiche	Modellisti aeronautici	Tracciatori cilindri
Calibristi	Modellisti meccanici	Tracciatori di sala
Costruttori trivelle	Morsai	Tracciatori navali
Dentatori	Relafatori	Utensilisti
Finitori di utensilerie	Rifinitori di modelli in metallo	

## GRUPPO 22.18 - MONTATORI DI APPARECCHI SEMPLICI E IN SERIE

Addetti al banco	Incaavigliatrici	Montatori cilindri
Addetti lavorazione a catena	Inchiodatori di manici	Montatori di quadri ( <i>di controllo e manovra</i> )
Attrezzatori marittimi	Intelaiatrici	Montatori meccanici
Bobinatori	Meccanici per messa a punto macchine	Panellatrici
Carcassatori	Montatori	Radialisti
Compositori apparecchi	Montatori apparecchi aeromeccanici ( <i>ventilazione, aspirazione meccanica</i> )	Siluristi
Congegnatori	Montatori biciclette	Telaristi per biciclette
Elicisti		Telatrici
Equipaggiatori		

## GRUPPO 22.19 - MECCANICI COLLAUDATORI

Calibratori	Meccanici collaudatori alla sala prove	Metalloscopisti
Collaudatori meccanici	Meccanici collaudatori apparecchi e apparecchiature	Microscopisti di officina
Collaudatrici	Meccanici collaudatori macchine	Revisionisti
Controllatrici spirali	Meccanici collaudatori parti complesse	Scintillatori
Controllori meccanici	Meccanici collaudatori pezzi staccati	Sondatori
Lettori Brinel	Meccanici controllori	Verificatori di contatori
Meccanici collaudatori		

## GRUPPO 22.20 - INCISORI IN METALLO

Bulinatori	Incisori	Incisori musica
Bulinisti	Incisori a bulino	Intagliatori artistici
Cesellatori	Incisori copiatori	Medaglisti incisori
Damaschinatori	Incisori metalli preziosi	Sbalzatori in metallo

## GRUPPO 22.21 - OREFICI, ARGENTIERI

Argentieri	Filigranisti	Montatori oreficeria
Battiloro	Gioiellieri	Orafi
Bigiottieri	Incastonatori di perle e pietre preziose	Orefici
Bisantinaï	Laminatori metalli preziosi	

## GRUPPO 22.22 - SPECIALISTI NELLA FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI MECCANICI

Armaioli	Fabbricanti di timbri	Rigatori
Cannipulisti	Lamettai	Sfusatrici meccaniche
Capifila macchine cartucceria	Liutai in metallo	Spadai
Coltellinaï	Mobilieri in ferro	Spazzolai
Costruttori mobili in ferro	Posatieri	Spillettai

## GRUPPO 22.23 - MECCANICI GENERICI E RIPARATORI MECCANICI

Affustatori	Meccanici ciclisti	Riparatori macchine
Ciclisti	Rigeneratori lime usate	Riparatori motoveicoli
Cilindrai	Rigeneratori sfere usate	Riparatori penne stilografiche
Cubisti	Riparatori autoveicoli	Sarcitrici di macchine
Manovali guarnitori	Riparatori biciclette	Sforzatori
Manovali meccanici	Riparatori carrozzerie	Stilaristi
Meccanici	Riparatori giocattoli	

## GRUPPO 22.24 - ALTRI

Addetti alle macchine	Fasciatrici	Sollecitatori
Addetti alle maglie d'acciaio	Inquadratori	Spalmatrici
Amelatori	Manovratori aspi	Spogliatrici
Asciugatrici al laminatoio	Operai metallurgici	Stiglieristi
Campettieri	Ravvisatrici	Torgitrici
Durallisti	Rimpiazzisti	Trattori termici

## CLASSE 23 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLICI

## GRUPPO 23.01 - MACINATORI DI MINERALI NON METALLICI

Fabbricanti di bianco santo	Molinari	Raffinatori
Granulatori	Molitori	Tavolisti
Macinatori	Mugnai	

## GRUPPO 23.02 - FRANTUMATORI DI PIETRE DA COSTRUZIONE

Brecciaïoli	Frantumatori	Spaccatori
Brecciamai	Mazzettieri	Spezzatori
Dimazzatori	Spaccapietre	

## GRUPPO 23.03 - SQUADRATORI, SEGATORI, TAGLIATORI DI PIETRE

Abbozzatori	Lavoranti pietre coti	Sfogliatori di mica
Affinatori	Lavoranti pietre litografiche	Sgrossatori
Aggiustatori	Perriatori	Spianatori
Attozzatori	Pianellisti	Squadratori
Bindellisti	Riquadratori	Squadratufi
Cantonari	Sagomatori	Tagliapietre
Capimastri	Sbozzatori	Tagliatori
Capisegheria	Scapezzatori	Tiratori di violino
Cubettisti	Segatori	Zuccatori
Filisti		

## GRUPPO 23.04 - TORNITORI IN PIETRA

Tornitori in pietra	Tornitori mole	—
---------------------	----------------	---

## GRUPPO 23.05 - SCALPELLINI

Martellinatori	Scalpellatori	Scalpellini
----------------	---------------	-------------

## GRUPPO 23.06 - MODELLATORI DI MARMI E PIETRE

Alabastrai	Marmisti	Riquadratori
Figurina	Modellatori	Scultori esecutori
Formatori	Ornatisti	Smodellatori
Gettatori	Raffilatori	

## GRUPPO 23.07 - MODELLATORI, FORMATORI E GETTATORI DI CEMENTO, GESSO, GRÈS, ECC.

Abrasivisti	Filieristi	Riquadratori
Aggiustatori	Formatori	Sagomatori
Apparecchiatori	Frantumatori di argilla	Sbavatori
Calibratori	Fustellatori	Serraforme
Canalli	Gettatori	Spolveratori
Cementisti	Modellisti	Staccatori
Colatori forme	Ondulatori	Stampatori
Confezionatori dischi	Ornatisti	Suolini
Confezionatori materiale refrattario	Pressatori	Trafilatori
Essiccatori	Rettificatori	Tubisti
Figurina		

## GRUPPO 23.08 - FORNACIAI DI FORNI DA LATERIZI, VETRO, ZOLFO, ECC.

Abbarcatori	Conduttori forni statici	Piastrellai
Aiuto gasisti	Coppatini	Porta combustibile
Addetti ai pozzini	Embricci	Posa-forati
Agganciatori	Filieristi	Prenditori
Alimentatori	Focolanti	Quadrettisti
Alloggiatori	Formisti	Riempitori di forni
Arditori	Fornaciaci	Rifilatori
Attivatori	Gamettisti	Ritiratori
Bertolieri	Gazzometrai	Scalcheratori
Calcarari	Imboccatore	Scasellatori
Calcaruli	Impieciolatrici	Scopertanti
Calcherai	Impignonatori	Sfornaciatori
Calcheroni	Inforcatori	Sfornatori
Calcimetrismi	Infornatori	Sgaggiatori
Capi piazzale	Ingambettatori	Smantellatori laterizi
Carbonini	Loghisti	Stampatori
Caricatori forni	Mattonai	Stazzonai
Carriolanti ai forni	Mattonai a mano	Stenditori
Castellatori	Mattonellai	Tagliatori
Cavatori cemento	Paltino mattonai	Tavellai
Collocatori	Paltino tegolai	Tegolai
Conduttori forni rotativi		

## GRUPPO 23.09 - LEVIGATORI E MOLATORI DI PIETRE E CONGLOMERATI (escluse le pietre dure e preziose)

Arrotatori	Lapidari	Molatori
Astrografisti	Levigatori	Pulitori
Calibratori mica	Lisciatori	Ripassatori
Finitori	Lucidatori	Smerigliatori
Fresatori		

## GRUPPO 23.10 - CERAMISTI E TERRACOTTAI

Abbozzatori	Incasellatori	Quartari
Addetti supporti	Incisori	Rascatori
Addetti al kervit	Invetratori	Rettificatori
Argillieri	Levigatori	Rifinitori
Arrotatori	Lubrificatori	Riverberatori
Basculatori	Lucidatori	Sfoggiatori
Calicatori	Maiolicai	Sformatori
Caolini	Manicai	Spassatrici
Ceramisti	Modellatori	Specchiatori ai forni
Cesellatori	Modinisti	Spingitori ai forni
Colatori	Muffolieri	Spolveratori
Colatori forme	Muffolisti	Staccatori
Colombinai	Ocarinai	Stampatori
Crogiolai	Orciolai	Stovigliai
Essiccatori	Padellisti	Stoviglieri
Figuli	Pentolai	Stuccatori
Figurina	Piattai	Terracottai
Foggiatori	Picuristi	Tondinai
Formatori	Pipai	Torcolieri
Fornaciai	Porcellanai	Tornianti
Fornaciottai	Portatori telai	Tornitori
Frantumatori caolino	Preparatori paste e vernici da porcellane	Ungitori
Gettatori	Preparatori paste refrattarie	Vasai
Guarnitori	Pressatori	

## GRUPPO 23.11 - MOSAICISTI

Mosaicisti in pietra	Mosaicisti in vetro	Restauratori del mosaico
----------------------	---------------------	--------------------------

## GRUPPO 23.12 - SOFFIATORI DEL VETRO, DEL CRISTALLO, DEL QUARZO

Appuntatori	Levapani	Soffiatori del cristallo
Fialettisti	Maestri vetrai	Soffiatori del quarzo
Fiascai	Raccoglitori di canna	Soffiatori del vetro

## GRUPPO 23.13 - VETRAI

Addetti alla lavorazione lampade al neon	Guardiapozzi	Sbavatori
Applicatori	Impalcatori	Sealottatori
Apritori	Incamiciatori	Scannellatori
Argentatori	Inflatori	Seoglitori
Arrotatori	Invirolatrici	Scollottatori
Attacagambi	Lampadinai	Segnavetro
Attaccamanichi	Levacordine	Serraforme
Attaccapiedi	Levamanichi	Sfilacciatori
Attozzatori	Levaparaison	Smerigliatori
Batticanna	Levapiastre	Spaccalastre
Biancaioli	Levapiedi	Spianatori
Brillatori	Levastampi	Spruzzatori a velluto
Calibratori	Levavetro	Staccalastre
Cernitori vetro	Maestri vetrai	Stampatori
Chiudi stampo	Margaritai	Stelitori
Compagniai	Martellatori	Strappani
Composizionieri	Montatori	Sturnatori
Copripallina	Opacatori	Tagliastre
Copritori	Padellisti	Tagliatori
Distributori agli stampi	Pallinai	Tagliatori cristalli
Fioristi	Palloncinai	Tappai
Fondisti	Pastigliatori	Tappisti
Fonditori	Perlai	Temperisti
Fonditori a bacino	Picuristi	Terraioli
Fonditori a padelle	Pieghisti	Tiracanna
Forcellanti	Portatori	Torcitori
Formatisti	Pressatori	Tranciatori
Fornalisti	Pulitori	Tubanti
Giraruote	Ribrucciatori	Tubisti
Graduatori	Rilievo apritori	Valvoleniste
Grangarzoni	Sbacchettatori	Vetrai

## GRUPPO 23.14 - INCISORI DI PIETRE, VETRO, ECC.

Bucatori	Incisori vetri e terrecotte	Pietristi buicatori
Cammeisti	Letteristi	Sbalzellatori
Incisori pietre	Pietristi	

## GRUPPO 23.15 - PITTORI, VERNICIATORI E DORATORI DI PIETRE, CERAMICHE, VETRI, ECC.

Aerografisti	Decoratori	Pittori
Applicatori creme e stampe speciali	Doratori	Restauratori vetrate artistiche
Applicatori decalcomanie	Indoratori	Satinatori
Argentatori	Laccatori	Smaltatori
Brunitori	Macchiatori	Tinteggiatori
Coloristi	Ornatisti	Verniciatori



## GRUPPO 23.16 - LUCIDATORI E SMERIGLIATORI DI PIETRE DURE E PREZIOSE E DEL VETRO

Affinatori	Lavaggiatori	Ottici rettificatori a mano
Applicatori	Levigatori	Pietristi di orologi
Arrotatori	Lucidatori	Sagomatori
Coupagisti	Maltori	Smerigliatori
Finitori	Molatori	Spianatori

## GRUPPO 23.17 - ALTRI

Stampatori denti	—	—
------------------	---	---

## CLASSE 24 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLE LAVORAZIONI CHIMICHE (comprese la lavorazione del petrolio e del carbon fossile, la produzione di cellulosa e la lavorazione della gomma)

## GRUPPO 24.01 - ANALIZZATORI, CAMPIONATORI CHIMICI

Addetti controlli chimici	Apprestatori	Controllori chimici
Aiuto chimici	Campionaristi	Microscopisti chimici
Analisti	Campionatori	Provinatori
Analizzatori	Campionisti	Titolatori
Analizzatori acqua	Coadiutori chimici	Verificatori chimici

## GRUPPO 24.02 - DOSATORI

Addetti lavorazione acidi	Dosatori	Preparatori sode
Acetilatori	Dosatori di miscele	Preparatori soluzioni
Acidulatori	Esperti tintori	Recuperatori di sode
Allestitori	Preparatori di fiale	

## GRUPPO 24.03 - FORNISTI DELL'INDUSTRIA CHIMICA

Addetti forno calce	Capiforno	Fornaciari
Bocchettisti ai forni	Caricatori forni	Fornisti
Calcinatori	Conduttori caldaie	Gasisti
Capifornisti	Cuocitori	Sorveglianti caldaie

## GRUPPO 24.04 - CONCENTRATORI ED ESSICCATORI DI PRODOTTI CHIMICI

Apparecchisti	Conduttori essiccati	Essiccatori
Bollitori	Cretellisti	Saturatori
Concentratori	Cristallizzatori	

## GRUPPO 24.05 - CALANDRISTI, COLATORI, MESCOLATORI CHIMICI

Alparatista	Finitori	Nitratori
Bricchettatori	Focacciatori	Padellatori di sinteraggio
Calandrismi	Fonditori	Preparatori colla
Carellisti	Forcitrici	Preparatori filtri per maschere antigas
Citratori	Fossatori fibre tessili	Preparatori polveri
Coesionatori	Fresatori	Profumieri
Colatori	Impastatori cosmetici	Racellatori fibre tessili
Coloristi	Impilatori	Scardinatori
Compositori	Lisciviatori	Sformatori
Compositori profumi	Macinatori	Sfumatori profumieri
Conduttori mescolatori	Mescolatori	Spalmatori
Confezionatori	Mescolatori colori	Spiritieri profumieri
Disintegratori	Mescolatori cosmetici	Turbinanti
Emulsionatori	Miscelatori	Turbinatori
Estrattori		

## GRUPPO 24.06 - DISTILLATORI, FILTRATORI, RAFFINATORI E DEPURATORI

Cambiatori filtrini	Epuratori	Rettificatori
Capisquadra filtrazione	Filtratori	Separatori lievito
Catramai	Nerufumisti	Sfumatori a mano
Cavatori	Purificatori	Specialisti filtri
Conduttori filtratori	Raffinatori	Spiritieri
Depuratori	Raffinatori inchiostri	Spumatori
Diffondenti	Raffinatori smalti	Stagionatori inchiostri
Distillatori	Raffinatori vernici	Sterilizzatori

## GRUPPO 24.07 - PIROTECNICI E ARTIFICIERI IN GENERE

Artificieri	Formatori	Razzai
Borratori	Granulatori	Riempitori
Capsulatori	Imbossolatori	Ritoccatore
Collaudatori	Micciaioli	Sceglitori cartucce
Confezionatori cartucce	Montatori detonatori	Sorveglianti
Confezionatori spolette per bombe	Montatori ordigni esplosivi	Spazzolai
Controllori	Orlatori	Stampatori
Esplosivisti	Pirotecnici	Verificatori
Essiccatori	Polveristi	

## GRUPPO 24.08 - CERINAI E FIAMMIFERAI

Cerinaï	Incapocchiatori	Tagliatori
Coloristi	Preparatori	Verificatori
Fiammiferai	Stucciatori fiammiferai	

## GRUPPO 24.09 - PRESSATORI, STAMPATORI, TAGLIATORI, TRAFILATORI DI PRODOTTI CHIMICI

Addetti carico scarico fibratrici	Manovali macchine filatura	Specialisti tempera
Addetti carico scarico presse	Piallatori	Stampatori
Aggiustatori pellicole cinematografiche	Polistiroli	Stampatori resina
Bisuttai	Posatai	Startatori pettini in celluloido
Carcarini	Pressatori	Tagliatori
Centratrici dischi	Pulitori	Tamponatori
Confezionatori cellophane	Quadrettatori	Torchiatori
Fabbricanti di oggetti in materie plastiche	Raddrizzatori pettini in celluloido	Tornitori
Filatori raion	Raspari	Tornitori cera
Fresatori	Rilanciatori	Trafilatori
Laminatori	Sagomatori a crudo	Tranciatori
Lavoranti in materie plastiche	Saldatori termoplastici	Trapanisti
Manovali cementazione	Soffiatori celluloido	

## GRUPPO 24.10 - CONDUTTORI E SORVEGLIANTI DI MACCHINE E APPARECCHI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Addetti ai bagni	Conduttori delle baratte	Solfatori
Addetti al lavaggio	Conduttori delle camere	Sorveglianti apparecchi di sintesi ( <i>torri e simili</i> )
Addetti alle vasche	Conduttori delle celle elettrolitiche	Sorveglianti apparecchi produzione linoleum e dermoide
Bagnigne	Conduttori delle estrazioni	Sorveglianti degli apparecchi di reazione
Calcificatori	Conduttori delle macchine per cachets	Sorveglianti degli estrattori a solventi
Cameristi	Conduttori delle macchine per candele	Sorveglianti del caricamento bombole
Capi squadra baratte	Conduttori delle macchine per compresse	Sorveglianti della macinazione e frantumazione
Capi squadra lavaggio	Conduttori delle macchine per ovuli	Sorveglianti della raspatrice
Capi squadra maturazione alcalicellulosa	Conduttori delle macchine per pillole	Sorveglianti della stabilizzazione
Capi turno cellulosa	Conduttori delle vasche	Sorveglianti delle baratte
Capi turno lavaggio	Conduttori macchine fisse	Sorveglianti delle camere
Catalizzatori	Estrattori profumi con solventi	Sorveglianti delle celle elettrolitiche
Colonnisti	Idrogenatori	Sorveglianti delle estrazioni
Compressoristi delle sale claude e linde	Infustatori	Sorveglianti delle macchine per cachets
Conduttori apparecchi di sintesi ( <i>torri e simili</i> )	Lavoratori	Sorveglianti delle macchine per candele
Conduttori apparecchi produzione linoleum e dermoide	Macchinisti estrattori	Sorveglianti delle macchine per compresse
Conduttori degli apparecchi di reazione	Manovratori gruppi lavaggio	Sorveglianti delle macchine per ovuli
Conduttori degli estrattori a solventi	Metanisti	Sorveglianti delle macchine per pillole
Conduttori del caricamento bombole	Nitratori	Sorveglianti delle vasche
Conduttori della macinazione e frantumazione	Perfosfatieri	Stampatori gomma
Conduttori della raspatrice	Piombisti	Svolgitori cellophane
Conduttori della stabilizzazione	Riempitori bombole	Svolgitori fibre tessili artificiali
	Serventi macchine	
	Sfumatori a macchina	
	Sgrassatori con solventi	

## GRUPPO 24.11 - VULCANIZZATORI E ALTRI LAVORANTI DELLA GOMMA

Addetti lavorazione isolanti	Gommisti	Scorticatori gomma
Addoppiatori	Incisori timbri gomma	Spalmatori
Bobinatori	Intelaiatori	Stampatori palloni a gas
Confezionatori coperture	Mescolatori di gomma	Tagliatori
Cucitori di pneumatici	Pressatori di gomma	Tracciatori
Formatori	Riparatori	Trafilatori
Fresatori	Sbavatori	Vulcanizzatori
Gommaï		

## GRUPPO 24.12 - SAPONIERI, CANDELAI

Candelai	Polverizzatori	Scamatori
Cerieri	Saponari	Zangolai
Essiccatori	Saponieri	

## GRUPPO 24.13 - ALTRI

Addetti ai gassogeni	Cilindristi	Fabbricanti di poligrina
Addetti all'ossigeno	Cinghisti	Geraie
Bartellisti	Collettori	Operai carbazzoli
Basisti	Fabbricanti di candeggina	Operai chimici
Centristi	Fabbricanti di creme e lucidi per calzature	Pressionisti
Ceraiole	Fabbricanti di detersivi	Sturatori

CLASSE 25 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA INSTALLAZIONE, ALLA MANUTENZIONE,  
RIPARAZIONE E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI E APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

## GRUPPO 25.01 - ELETTRICISTI E MONTATORI ELETTRICISTI

Accumulatoristi	Elettricisti di bordo	Montatori macchine elettriche per ufficio
Aiuto elettricisti	Elettricisti di cantiere	Montatori pile
Apparecchiatori	Elettricisti di scena	Pantografisti
Avvolgitori	Elettricisti installatori	Preparatori filo radio
Batteristi	Frigoriferisti	Quadristi
Bobinatori	Installatori impianti elettrici	Riavvolgitori
Elettrauto	Montatori apparecchi elettrici	Riparatori impianti elettrici
Elettricisti	Montatori apparecchi elettrici di misurazione	Sterlingatori
Elettricisti d'auto		

## GRUPPO 25.02 - ELETTRICISTI DI CABINE E CENTRALI ELETTRICHE

Cabinisti	Centralisti	Quadristi
Capiturno di cabina	Elettricisti di cabine e centrali elettriche	Turbinisti
Capiturno di centrale		

## GRUPPO 25.03 - ELETTROTECNICI

Conduttori motori elettrici	Magnetisti	Operatori alle stazioni amplificatrici
Elettromagnetisti	Meccanici cavo-telegrafisti	Operatori al tavolo di prova
Elettromeccanici	Meccanici elettricisti	Taratori
Elettrotecnici	Operatori alle centrali telefoniche	

## GRUPPO 25.04 - RADIOTECNICI, TECNICI DEL SUONO E SINTONIZZATORI

Incisori dischi	Radioelettrocisti	Sincronizzatori pellicole cinematografiche
Montatori apparecchi radio	Radoriparatori	Sintonizzatori
Operatori stazioni radiofoniche	Radiotecnici	Taratori
Radaristi	Rettificatori	Tecnici del suono

## GRUPPO 25.05 - INSTALLATORI E APPARECCHIATORI DI TELEFONI E TELEGRAFI

Apparecchiatori telefoni	Installatori impianti radiotelegrafici	Operai telegrafi
Capisquadra telefonisti	Operai telefonisti	Sifonisti
Installatori		

## GRUPPO 25.06 - TIRAFILI, GUARDAFIL, ECC.

Capi squadra linee aeree	Sorveglianti linee aeree	Tronchisti
Giuntisti	Tendifili	Verificatori esterni
Guardafili	Tirafili	

## GRUPPO 25.07 - ALTRI

Posacavi	—	—
----------	---	---

## CLASSE 26 - ARTI E MESTIERI INERENTI AD OPERAZIONI NON SPECIFICHE DI DETERMINATE ATTIVITÀ ECONOMICHE

## GRUPPO 26.01 - FUOCHISTI (esclusi quelli delle aziende di trasporti)

Aiutanti ai forni	Fuochisti ai gassogeni	Fuochisti autorizzati
Aiutanti fuochisti	Fuochisti all'essiccamento	Fuochisti comuni
Fuochisti		

## GRUPPO 26.02 - MACCHINISTI E MOTORISTI (esclusi quelli delle aziende di trasporti)

Addetti alla tripla Conduttori caldaie Conduttori compressori stradali Conduttori gines Conduttori macchine elettriche Guidamacchine attrezzate	Macchinisti Manovratori apparecchi Manovratori tabliers Manovratori tavoli oscillanti Meccanici d'ispezione Meccanici motoristi	Motopolisti Motoristi Operatori Regolatori di macchine Regolatori di turbine Turbini
--	--	---

## GRUPPO 26.03 - AUTOCLAVISTI

Autoclavisti	—	—
--------------	---	---

## GRUPPO 26.04 - POMPISTI

Compressoristi Conduttori compressori aria Conduttori pompe	Fabbricanti di ghiaccio Idrovoristi Pompisti	Sorveglianti pompe Ventilatoristi
---	--	--------------------------------------

## GRUPPO 26.05 - TUBISTI

Giuntisti Montatori tubisti	Posatori tubi Tubai	Tubisti
--------------------------------	------------------------	---------

## GRUPPO 26.06 - IMPASTATORI E MISCELATORI DI MINERALI

Imballatori Impanattatori Impastatori	Maltini Manipolatori carboni Mescolatori	Miscelatori Preparatori smeriglio Pressatori
---	--	--

## GRUPPO 26.07 - PREPARATORI, CENTRIFUGATORI

Cava acidi Centrifugatori	Preparatori Preparatori vernici	Specializzati alla centrifuga
------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

## GRUPPO 26.08 - INTAGLIATORI, INCISORI, SBALZATORI, VERNICIATORI, DORATORI IN CUOIO E PELLI, CORNO E ALTRE SPOGLIE ANIMALI

Apparecchiatori Bulinatori Cesellatori Coloristi Coloritori Decoratori Doratori Impressori	Incisori Intagliatori Intarsiatori Macchiatori Modellisti Ornatisti Pirografatori Pittori	Rotai Sbalzatori Scolpitori Stampatori Tintori Tranciatori Trinciatori Verniciatori
---	--	--

## GRUPPO 26.09 - PESATORI E MISURATORI

Basculatori Calcolatori Contatori Cronometristi	Marcatempo Medaglieristi Misuratori	Pesafiori Pesatori Telemetrismi
--	---	---------------------------------------

## GRUPPO 26.10 - LUBRIFICATORI E PULITORI DI MACCHINE

Accidenti locomotive Addetti manutenzione macchine	Ingrassatori di macchine Lubrificatori di macchine	Oliatori Pulitori di macchine
---	---	----------------------------------

## GRUPPO 26.11 - AVVOLGITORI DI ISOLANTI SU TUBI, CONDENSATORI, ECC.

Avvolgitori di condensatori Avvolgitori di tubi	Isolantisti Posamica	Rivestitori di conduttori elettrici
--	-------------------------	-------------------------------------

## GRUPPO 26.12 - ALTRI

Addetti ai frigoriferi	Addetti alle celle frigorifere	Tanchisti
------------------------	--------------------------------	-----------

CLASSE 27 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA CERNITA, AL CONDIZIONAMENTO, CONFEZIONAMENTO, IMBALLO E RELATIVA VERIFICA DEI PRODOTTI

GRUPPO 27.01 - CERNITORI DI CEREALI, LEGUMI, FORAGGI, VERDURE, ECC.

Calibratori	Cernitori grani	Mondanini crivellatori
Capi mastri di agrumi	Crivellatori	Sceglitori
Cernitori	Granaioli	Selezionatori
Cernitori cascami	Maestre agrumarie	Vagliatori

GRUPPO 27.02 - CERNITORI DI LEGNAMI, DI CASCAMI TESSILI, DI CARTA, DI STRACCI, ECC.

Assortitori	Cernitori stracci	Scartini
Battitori	Cernitori tubetti	Sceglitori
Cernitori	Classificatori	Selezionatori
Cernitori bozzoli	Classificatori carta usata	Sfilacciatori
Cernitori carta	Classificatori cenci	Spolveratori stracci
Cernitori cascami	Classificatori in bianco	Sprovaioi
Cernitori cascami e filetti	Classificatori stracci	Stracciai
Cernitori di ammasso	Gremolatori cascami lino	Stracciatori
Cernitori immondizie	Levanodi	Tagliastracci
Cernitori pellerà	Scartatori	

GRUPPO 27.03 - CERNITORI DI MATERIE PRIME PER PRODOTTI CHIMICI

Cernitori	Lavasabbie	Stacciatori
Classificatori		

GRUPPO 27.04 - CERNITORI DI MINERALI E DI ROTTAMI METALLICI E CERCATORI D'ORO

Capilaveria	Crivellisti	Sgrigliatori
Cercatori d'oro	Molasatori di terra	Vagliatori
Cernitori	Sceglitori rottami	Vibrovalisti laveria
Crivellatori		

GRUPPO 27.05 - CLASSIFICATORI E VERIFICATORI DI PRODOTTI FINITI

Campionaristi	Classificatori prodotti	Scartine
Campionatori	Collaudatori	Stimatori difetti
Classificatori	Controlla coperchi	Verificatori
Classificatori merci	Rismatrici	Verificatori carte valori

GRUPPO 27.06 - IMBOTTIGLIATORI, RIEMPITORI DI FIALE

Brentatori	Infialettatori	Riempitori di fiale
Imbottiglieri	Infascatori	Tappatori
Impiombatori	Mettigomma	

GRUPPO 27.07 - IMBALLATORI, IMPACCATORI, INSCATOLATORI, ETICHETTATORI

Affasciatori	Imbustatori	Inscatolatori
Aggraffatori	Imbustinatori	Legatori
Avviluppatori	Impaccatori	Legatori di cassette
Avvolgitori	Impacchettatori	Macchinisti mettigomma
Bollinisti	Impagliatori	Marcatori
Cartocci	Incartatori	Mettimastice
Cattellai	Incassatori	Pressapaglia
Chiodine	Incassettatori	Pressatori
Confezionatori	Incestatori	Punzonatori
Cucitori sacchi iuta	Inchiodatori	Saccaroli
Etichettatori	Ingommati	Speditori
Graffatori	Insaccatori	Stampigliatori
Imballatori	Insacchini	

GRUPPO 27.08 - LAVABOTTIGLIE

Lavabottiglie	Lavatrici di palloncini	Lavaturaccioli
---------------	-------------------------	----------------

GRUPPO 27.09 - ALTRI

Contatori	Selezionatori pennuti	-
-----------	-----------------------	---

## CLASSE 28 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLE COSTRUZIONI EDILIZIE

## GRUPPO 28.01 - CAPIMASTRI E MAESTRI MURATORI

Appaltatori edili Capimastri	Costruttori edili ( <i>lavoratori in proprio</i> )	Maestri muratori
---------------------------------	--	------------------

## GRUPPO 28.02 - MURATORI, CEMENTISTI, STUCCATORI

Betonisti Caministi Capibiga Cassonisti Cementisti Copritetti Copritetti in ardesia Copritetti in tegole Cucchiari Fornellisti	Gabbionisti Gessatori Gettatori Intonacatori Maiolicai Muraioli Muratori Muratori a secco Muratori in cemento armato Muratori in refrattario	Muratori in sap Murifabbri Paramanisti Paretari Rivestimentisti Stazzatori Stuccatori Tendifili Vetrocementisti
---	---	---

## GRUPPO 28.03 - MANOVALI EDILI

Addetti alla manovalanza Bic Bocci	Calciaroli Calcinai o calcinaroli Canneggiatori	Indicatori catastali Manovali edili
--	---	--

## GRUPPO 28.04 - PAVIMENTATORI IN LEGNO, MARMO E PIASTRELLE

Arrotatori di pavimenti Palchettisti applicatori Parchettisti	Pavimentatori alla veneziana Pavimentatori in legno Pavimentatori in marmo e piastrelle	Pavimentatori in mosaico Regiolai
---	---	--------------------------------------

## GRUPPO 28.05 - DECORATORI EDILI

Attintatori Coloristi Decoratori Graffisti Grottisti Imbiancatori Imbianchini Imitatori del legno	Imitatori di marmi Indoratori Laccatori Macchiatori Modellisti Ornatisti Pittori di insegne Pittori esecutori	Pittori di mostre Raschini Riquadratori Stampisti Tappezzieri in carta da parati Tinteggiatori Verniciatori
--	--	---

## GRUPPO 28.06 - STAGNINI, IDRAULICI, GASISTI

Aiutanti stagnatori Aiuto gasisti Bandai Caloriferai Campieri Capi gasisti Carburisti Condizionatori d'aria Coperturai ( <i>copertura metallica tetti</i> ) Docciai	Fontanieri Fontaroli Fumisti Gasisti Idraulici Installatori di vetri Installatori termoidraulici Lattonieri Livellatori	Piombieri stagnatori Piombisti Saldatori Stagnatori Stagnai Stagnini Termosifonisti Trombai Tubisti
--	---	---

## GRUPPO 28.07 - STERRATORI

Affossatori Badilanti Braccianti terristi Cavafosse Escavatori pozzi d'acqua Fossaioli comunali Paleggiatori Picconieri	Pozzaioli Rastrellatori bombe e mine Scavatori Seppellitori Seppellitori comunali Smassatori Sminatori Sondatori	Sotterratori comunali Spalatori Spondini Sterratori Terraioli Terrazzieri Trivellisti Tumulatori
--	---	---

## GRUPPO 28.08 - STRADINI, BATTIMAZZA STRADALI

Battimazza Battitori di selci	Demazzatori Stradini	Stradini comunali
----------------------------------	-------------------------	-------------------



## GRUPPO 28.09 - ASFALTISTI E LASTRICATORI

Acciottolatori Asfaltisti Basolari Basolatori	Bitumatori Buccioli Calderai bitumatori Copritetti in asfalto	Lasticatori Pavimentatori asfaltisti Selciatori
--	--	---

## GRUPPO 28.10 - ARMATORI DI LINEE FERROVIARIE E TRAMVIARIE

Armatori ferroviari Armatori tramviari	Ferratori di miniera	Stradini di miniere
---	----------------------	---------------------

## GRUPPO 28.11 - CANTONIERI STRADALI E FERROVIARI, GUARDABARRIERE

Assistenti capo FF. SS. Assistenti stradali Assuntori passaggio a livello Cantoniери ferroviari Cantoniери stradali	Capi posto Capi squadra cantonieri Casellanti Guardabarriere	Guardafermate Guardalinee Sorveglianti Sorveglianti linee ferroviarie
---	---	--

## GRUPPO 28.12 - ARMATORI DI MINIERE, CAVE E GALLERIE

Armatori Armatori fognature Armatori gallerie	Disarmatori Disboscatore Imboscatore	Palisti Pontilieri
---	--	-----------------------

## GRUPPO 28.13 - ALTRI

## CLASSE 29 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA MANOVRA DI MEZZI MECCANICI MOTORIZZATI DI TRASPORTO, DI TRAZIONE, DI CARICO E SCARICO, COMPRESSE LE OPERAZIONI CONNESSE

## GRUPPO 29.01 - CONDUTTORI PATENTATI DI CALDAIE A VAPORE, FUOCHISTI E CARBONAI DI MEZZI DI TRASPORTO

Accenditori alle locomotive Calderinai Carbonai	Conduttori patentati caldaie a vapore Distributori carbone	Fuochisti Fuochisti autorizzati
---	---	------------------------------------

## GRUPPO 29.02 - MACCHINISTI FERROVIARI

Aiuto macchinisti Assistenti conduttori locomotori Capi macchinisti ferroviari Conduttori automotrici	Conduttori locomotori Conduttori macchine a vapore Elettromacchinisti Locomotoristi	Macchinisti di automotrici Macchinisti di locomotive Macchinisti di locomotori Macchinisti ferroviari
--	--	--

## GRUPPO 29.03 - MACCHINISTI DI NATANTI

(esclusi gli ufficiali macchinisti)

Caporali di macchina	Macchinisti di natanti	—
----------------------	------------------------	---

## GRUPPO 29.04 - CONDUTTORI DI TRAMVIE ELETTRICHE

Conduttori funicolari Conduttori funivie	Conduttori tram Guidatori tram	Tramvieri conduttori
---	-----------------------------------	----------------------

## GRUPPO 29.05 - MOTORISTI DI MOTOSCAFI, DI BARCHE A MOTORE E DI NATANTI IN GENERE

(esclusi gli ufficiali motoristi)

Motoristi	Motoscafisti	—
-----------	--------------	---

## GRUPPO 29.06 - MOTORISTI DI AVIAZIONE

Motoristi a terra	Motoristi di volo	—
-------------------	-------------------	---

## GRUPPO 29.07 - AUTISTI

Autisti Autisti meccanici Autotrasportatori Autotrenisti	Camionisti Conducenti autobus Conducenti filobus Furgonisti	Motocarristi Motocarrozzi Tassisti Trattoristi su vie ordinarie
---	--	--

## GRUPPO 29.08 - CONDUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE

Conducenti macchine agricole Conducenti trebbiatrici	Macchinisti agricoli Motoristi agricoli	Trattoristi agricoli
---	--	----------------------

## GRUPPO 29.09 - DRAGHISTI, ARGANISTI, VERRICELLISTI, GRUISTI

Abbassatori Addetti rialzo veicoli Agganciatori Ammagliatori Arganisti Capidraga Carrellisti Carropontisti Conducenti di palameccanica	Conducenti macchine estrazione Dragatori Draghisti Escavatoristi Gruisti Imbragatori Mancinanti Manovratori benda	Manovratori gru Pacheristi Rampini Rampisti Sganciatenaglie Teleferisti Verricellai Verricellisti
--	--	--

## GRUPPO 29.10 - DEVIATORI, MANOVRATORI, FRENATORI FERROVIARI E TRAMVIARI

Capi manovratori Capi squadra deviatori Capi squadra manovali Capi squadra manovratori Capi verificatori Deviatori	Deviatori capi Frenatori Guardafreni Manovali ferrovie Manovratori capi	Manovratori scambi Scambisti Semaforisti ferroviari Smistatori Verificatori
---	---	---

## GRUPPO 29.11 - MANOVALI DI MANOVRA DI AEROPORTI

Capi manovra	Operai di manovra	Segnalatori aeroportuali
--------------	-------------------	--------------------------

## GRUPPO 29.12 - ALTRI

## CLASSE 30 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA CONDUZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI, A TRAZIONE ANIMALE O MANUALE, COMPRESSE LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO, RECAPITO E SERVIZI SIMILARI

## GRUPPO 30.01 - VETTURINI E COCCHIERI

Brumisti Cocchieri	Conducenti di diligenze Fiaccherai	Vetturali Vetturini
-----------------------	---------------------------------------	------------------------

## GRUPPO 30.02 - BARROCCIAI E CARRETTIERI

Bagaglioni Barrocciai Carovanieri	Carrettieri Furgonanti Menalatte	Saccaroli Tombarellanti Trainieri
---	--	---

## GRUPPO 30.03 - VAGONARI, CARRELLISTI, CIUCAI, CAVALLAI

Agganciatori Aiutanti ai treni Asinai Capitreno Carresi Carriolanti Cavallai	Cavallanti Cavallantini Ciucal Conducenti animali Contromaestri treni Mulai	Mulattieri Spingitori Trenaioli Troillisti Vagonai Vagonari
--	--	--

## GRUPPO 30.04 - FACCHINI, CARICATORI, SCARICATORI

Barellanti Braccianti (esclusi quelli agricoli) Brentatori Canapini d'ammasso Caravani Caricatori Chiattaioli	Chiattaroli Copertonisti Facchini Mugnai saccaroli Paleggiatori Portabagagli Portantini	Pressatori Scaricatori Spalloni Stivatori Trasportatori Verificatori
---	---	---

## GRUPPO 30.05 - PORTALETTERE, FATTORINI POSTALI E TELEGRAFICI

Commessi Fattorini postali Fattorini telegrafici Levatori	Messaggeri di prima classe Messaggeri di seconda classe Portalettere Portapacchi	Procaccia Scambisti Vuotacassette
--	---	---

## GRUPPO 30.06 - CORRIERI E MESSAGGERI

Corrieri	Messaggeri	—
----------	------------	---

## GRUPPO 30.07 - ALTRI

## CLASSE 31 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA MANOVRA DI NAVI E NATANTI IN GENERE

## GRUPPO 31.01 - MARITTIMI DI COPERTA

Capi barca Capi timonieri Cisternieri marittimi Giovani di coperta Giovanotti Marinai Marinai autorizzati	Marittimi Mozzi Naviganti Nocchieri marittimi Nostromi Ormeggiatori	Padroni marittimi Pontonieri Schifazzari Timonieri Vicetimonieri Zaurrieri
---	--	---

## GRUPPO 31.02 - BARCAIOLI, BATTELLIERI E SIMILI

Barcaioli Battellieri	Gondolieri Portolani	Traghettonieri
--------------------------	-------------------------	----------------

## GRUPPO 31.03 - ALTRI

Segnalatori marittimi	—	—
-----------------------	---	---

## CLASSE 32 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA VENDITA E ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SIMILARI E AUSILIARIE

GRUPPO 32.01 - ESERCENTI DI NEGOZIO PARTECIPANTI PERSONALMENTE ALLA VENDITA  
(*esclusi i macellai e simili*)

Argentieri Bigiotieri Carbonai Cartolai Commercianti Concessionari di distributori di benzina Conduttori di magazzino di deposito Conduttori di magazzino di vendita Conduttori di negozio Distributori di gas in bombole Droghieri Erboristi Esercenti di negozio Farmacisti	Fiorai Fruttivendoli Gerenti di magazzino di deposito Gerenti di magazzino di vendita Gerenti di negozio Gestori di magazzino di vendita Gestori di negozio Gestori di stazioni di servizio Gioiellieri Lattai Lattivendoli Librai Mercantini Merciai	Negozianti Orefici Orzaroli Panettieri Pizzicagnoli Prestinai Profumieri Rigattieri Salumieri Semplicisti Tabaccai Verdurai Vinai
--	--	---

## GRUPPO 32.02 - MACELLAI VENDITORI, POLLAIOLI, PESCIAIOLI E SIMILI

Abbacchiai Agnellai Banconieri di macelleria	Beccai Macellai Pesciaioli	Pescivendoli Pollaioli Trippai
--	----------------------------------	--------------------------------------

## GRUPPO 32.03 - GIORNALAI

Giornalai	Strilloni	—
-----------	-----------	---

## GRUPPO 32.04 - VENDITORI AMBULANTI

Acquaioli	Pasticciai	Sfasciatori
Bottigliai	Porchettari	Solfanai
Bruciatori	Raccoglitori	Stracciaroli
Bruscolinari	Raccoglitori di carta da rifiuto	Straccivendoli
Bucellatai	Raccoglitori di concime	Telaroli
Buzzurri	Raccoglitori di erbe	Tellinari
Caldarrostai	Raccoglitori di funghi	Trecchi
Carnecottari	Raccoglitori di grassi industriali	Treconi
Castagnacciai	Raccoglitori di insetti	Trippai
Cenciaioli	Raccoglitori di latte	Venditori ambulanti
Cicoriare	Raccoglitori di pelli	Venditori ambulanti chincaglierie
Cozzari	Raccoglitori di tartufi	Venditori ambulanti di biglietti di lotterie
Erbaioli	Raccoglitori di uova	Venditori ambulanti generi alimentari
Fascina	Raccoglitori indumenti e oggetti usati	Venditori ambulanti tessuti
Fezzosi	Raccoglitori materiale bellico	Venditori carrube
Limonari	Raccoglitori oggetti rifiuto	Venditori frutti di mare
Lupinai	Raccoglitori spazzatura di oreficeria	Venditori indumenti e oggetti usati
Mercantini	Raccoglitori stracci e rottami	Ventraioli
Mercatini	Ranocchiai	Zepolari
Morchiaruli	Ricottari	Zozzai
Morgaioli	Rivenduglioli	Zuccarai
Osticari	Sciuscellari	

## GRUPPO 32.05 - COMMESSI DI VENDITA

Commessi di negozi di generi alimentari ( <i>esclusi macellai, ecc.</i> )	Commessi di negozi di oggetti usati	Fiorai
Commessi di negozi di generi non alimentari	Coronai	Pratici di farmacia
	Distributori di benzina	Provvigionisti
	Distributori di gas	

## GRUPPO 32.06 - CASSIERI DI NEGOZIO E DI ESERCIZIO PUBBLICO, BIGLIETTAI E SIMILI

Addetti ai registratori di cassa	Cassieri	Riscontristi
Addetti alla cassa	Fattorini autofilotramviari	Tablottisti
Bigliettai	Marchettisti	

## GRUPPO 32.07 - NOLEGGIATORI DI MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE E ATTREZZATURE

Noleggiatori di animali	Noleggiatori di carri	Noleggiatori di natanti
Noleggiatori di autoveicoli	Noleggiatori di macchine agricole	Noleggiatori di veicoli a trazione animale
Noleggiatori di autovetture	Noleggiatori di motocicli	Noleggiatori di velivoli
Noleggiatori di biciclette		

## GRUPPO 32.08 - NOLEGGIATORI DI OGGETTI E VESTITI

Noleggiatori di biancheria	Noleggiatori di costumi	Noleggiatori di pattini
Noleggiatori di bilance	Noleggiatori di cuscini	Noleggiatori di sedie
Noleggiatori di binocoli	Noleggiatori di libri ( <i>biblioteche circolanti</i> )	Noleggiatori di vestiti

## GRUPPO 32.09 - FATTORINI E GARZONI DI NEGOZIO

Cascherini	Garzoni	Portapane
Fattorini	Portanti	

## GRUPPO 32.10 - ALTRI

Vetrinisti	—	—
------------	---	---

## CLASSE 33 - ARTI E MESTIERI INERENTI AI SERVIZI DI ALBERGHI, RISTORANTI, CAFFÈ E AFFINI

## GRUPPO 33.01 - ESERCENTI DI ESERCIZI PUBBLICI PARTECIPANTI PERSONALMENTE AI SERVIZI DELL'ESERCIZIO

Affittacamere	Esercenti di latterie	Gestori di esercizio pubblico
Conduttori di esercizio pubblico	Esercenti di pasticcerie	Locandieri
Esercenti di bar	Esercenti di ristoranti	Osti
Esercenti di birrerie	Esercenti di stabilimento balneare	Pizzaioli
Esercenti di caffè	Friggitori	Rosticceri
Esercenti di cinematografo	Gerenti di esercizio pubblico	Trattori
Esercenti di gelaterie		

GRUPPO 33.02 - CUOCHI (*esclusi i cuochi di famiglie private*)

Capi cuochi	Cucinieri	Gastronomi
Capi partita	Cuochi	

## GRUPPO 33.03 - PORTIERI D'ALBERGO

Portieri d'albergo	—	—
--------------------	---	---

GRUPPO 33.04 - GUARDAROBBIERI, DISPENSIERI, ECC.  
(*esclusi quelli di famiglie private*)

Argentieri	Casserolieri	Dispensieri
Cambusieri	Credenzieri	Guardarobieri
Cantinieri		

GRUPPO 33.05 - CAMERIERI, CAMERIERE E SIMILI (*esclusi quelli di famiglie private*)

Aiutanti di trattoria	Camerieri di sala	Governanti
Cameriere	Camerieri marittimi	Maestri di camera
Camerieri	Capi mensa	Maestri di casa ( <i>trasporti marittimi</i> )
Camerieri ai piani	Garzoni di bordo	Ragazzi di camera ( <i>trasporti marittimi</i> )
Camerieri di ristorante	Giovani di camera	Trinciatori

## GRUPPO 33.06 - BANCONIERI, BARISTI

Aiuto banconieri	Banconisti	Gelatieri
Banconieri di bar	Baristi	Mescitori
Banconieri di latteria	Caffettieri	Porgitori
Banconieri di tavola calda	Carrellisti di stazione	Spillatori

## GRUPPO 33.07 - INSERVIENTI DI PUBBLICI LOCALI

Ascensoristi	Conduttori di albergo	Inservienti
Bagnini	Controllori	Lucciole
Bagnini patentati	Custodi	Marinai di stabilimento
Bigliardieri	Fattorini	Maschere
Capi bagnini	Grooms	Tournants di portineria
Chiamavetture	Imbonitori	Verificatori
Commissionieri		

## GRUPPO 33.08 - SGUATTERI E BASSO PERSONALE DI CUCINA

Apprendisti di cucina	Lavapiatti	Sguatterti
Garzoni di cucina	Scolapiatti	

## GRUPPO 33.09 - ALTRI

## CLASSE 34 - ARTI E MESTIERI INERENTI ALLA PREPARAZIONE DELLE SCENE E ALLA PROIEZIONE DELLE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

## GRUPPO 34.01 - OPERATORI CINEMATOGRAFICI DI PROIEZIONE

Aiuto operatori	Operatori di proiezione	—
-----------------	-------------------------	---

## GRUPPO 34.02 - MACCHINISTI E ATTREZZISTI TEATRALI

Attrezzisti	Servi di scena	Trovarobe
Macchinisti		

## GRUPPO 34.03 - ALTRI

Portaceste	—	—
------------	---	---

## CLASSE 35 - ARTI E MESTIERI INERENTI AI SERVIZI IGIENICI, SANITARI E DI PULIZIA

## GRUPPO 35.01 - PARRUCCHIERI E BARBIERI

Acconciatori per signora	Ondulatori	Parucchieri per uomo
Barbieri	Parucchieri	Pettinatori
Lavaggiatori	Parucchieri misti	Truccatori
Lavoranti capelli	Parucchieri per signora	

## GRUPPO 35.02 - MANICURE, PEDICURE E CALLISTI

Callisti	Manicure	Pedicure
----------	----------	----------

GRUPPO 35.03 - INFERMIERI PATENTATI (*non diplomati*)

Fanghini	Infermieri patentati	Militi C. R. I.
Fanghini patentati	Lettighieri	Vigili sanitari
Guardie di sanità	Massaggiatori	

## GRUPPO 35.04 - LAVANDAI

Bucatai	Lavandai alle macchine	Lavatori tele da filtri
Lavandai	Lavandai alle vasche	Smistatori

## GRUPPO 35.05 - DISINFETTATORI, SARDIGNOLI

Abilitati servizi ambulanti sanità	Disinfestatori	Sardignoli
Accalappiacani	Disinfettatori	Sterilizzatori
Battitori tappeti	Esanofilizzatori	Talpai
Cacciatori	Profilassatori	

## GRUPPO 35.06 - SPAZZATURAI, SPAZZACAMINI, FOGNAIOLI

Abbattante	Nettaccessi	Scopini
Alinatori	Netturbini	Spalatori
Bottinai	Polveristi	Spazzacamini
Fognaioli	Pulitori di locali	Spazzaturai comunali
Fonaioli	Raccoglitori d'immondizie	Spazzini
Innaffiatori stradali	Ruscaroli	Spurgatori
Lucidatori di pavimenti	Scopatori	Vuotaccessi
Mondezzari	Scopinatori	Vuotatori di pozzi neri

## GRUPPO 35.07 - LAVAGGIATORI DI VEICOLI

Lavaggiatori veicoli	Nettavetture	Pulitori veicoli
Lavoratori veicoli		

## GRUPPO 35.08 - LUSTRASCARPE

Lustrascarpe	—	—
--------------	---	---

## GRUPPO 35.09 - ALTRI

Castrini	—	—
----------	---	---

## CLASSE 36 - ARTI E MESTIERI INERENTI AI SERVIZI DOMESTICI

## GRUPPO 36.01 - MAGGIORDOMI E SIMILI

Cerimonieri	Maestri di casa ( <i>di famiglie private</i> )	Maggiordomi
-------------	--	-------------

## GRUPPO 36.02 - DOMESTICI

Accompagnatori di invalidi	Donne tutto fare	Guardarobieri
Ancelle	Faccendieri	Lacchè
Bambinaie	Factotum	Nurse
Bracchieri	Famigli	Paggi
Camerieri privati	Fantesche	Servi
Cuochi di famiglie private	Fattresse	Servitori
Domestici	Garzoni	Valletti
Donne di servizio	Governanti	

## GRUPPO 36.03 - NUTRICI E BALIE

Balie	Nutrici	—
-------	---------	---

## GRUPPO 36.04 - ALTRI



## CLASSE 37 - ARTI E MESTIERI INERENTI AI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E PROTEZIONE

## GRUPPO 37.01 - MILITARI E GRADUATI DI CARRIERA E ASSIMILATI (compresi i carabinieri, le guardie di finanza e di P.S., ecc)

Agenti di custodia	Carabinieri	Guardie carcerarie
Agenti di polizia giudiziaria	Carcerieri	Guardie di finanza
Agenti di pubblica sicurezza	Comuni di 1 <sup>a</sup> classe ( <i>Marina militare</i> )	Guardie di pubblica sicurezza
Appuntati dei carabinieri	Comuni di 2 <sup>a</sup> classe ( <i>Marina militare</i> )	Militari di truppa di carriera
Capi guardia carceri	Custodi carceri	Sottocapi carceri
Caporali di carriera	Gendarmi pontifici	Sottocapi ( <i>Marina militare</i> )
Caporalmaggiori di carriera		

## GRUPPO 37.02 - VIGILI COMUNALI, GUARDIE NOTTURNE E AGENTI D'INVESTIGAZIONE PRIVATA

Agenti ausiliari portuali	Agenti giurati	Sorveglianti notturni
Agenti di informazione	Guardie imposte consumo	Vigili annonari
Agenti di investigazione privata	Guardie municipali	Vigili comunali
Agenti di polizia privata	Guardie notturne	Vigili urbani

## GRUPPO 37.03 - GUARDACACCIA, GUARDABOSCHI E SIMILI

Assistenti forestali	Guardaboschi comunali	Guardie forestali
Capi guardie forestali	Guardacaccia	Sorveglianti forestali
Capi sorveglianti forestali	Guardie campestri	Vigili campestri
Guardaboschi		

## GRUPPO 37.04 - GUARDIANI E CUSTODI DI AZIENDE

Agenti di custodia	Custodi di mattatoi	Garagisti
Capi rimessa	Custodi di mercati	Guardiani
Custodi	Custodi di scuole comunali	Guardiani giurati
Custodi cimiteri	Custodi giardinieri	Portieri
Custodi comunali	Decuparisti	Posteggiatori ( <i>custodia veicoli</i> )
Custodi di gabinetti		

## GRUPPO 37.05 - GUARDACANALI, GUARDIANI DI ACQUE E SIMILI

Acquaioli	Custodi pubbliche acque	Guardiani alle pompe
Agenti di lago	Dugaroli	Guardiani idraulici
Alministi	Guardacanalai	Guardiapesca
Assistenti idraulici	Guardadighe	Meatori
Bialerai	Guardiani ai gasdotti	Osservatori idroelettrici
Bugagliari	Guardiani ai serbatoi	Portolani
Cantonieri delle pubbliche acque	Guardiani ai sifoni	Serratori
Capi guardia pesca	Guardiani alle condutture	Sorveglianti canali

## GRUPPO 37.06 - PORTIERI DI CASE DI ABITAZIONE

Custodi di stabili	Guardiaportoni	Portinai
Guardiani privati	Portieri	

## GRUPPO 37.07 - VIGILI DEL FUOCO

Pompieri	Vigili del fuoco	—
----------	------------------	---

## GRUPPO 37.08 - USCIERI, INSERVIENTI E BIDEELLI DI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI

Agenti di controllo	Famigli ( <i>ospedali</i> )	Mazzieri
Banditori	Famigli comunali	Messi comunali
Bidelli	Fancelli	Portieri
Bollatori uscieri	Fattorini	Primi commessi
Capi commessi	Fattorini giornalai	Primi custodi
Capi uscieri	Guardamerci ( <i>ferrovie</i> )	Recapitisti
Cedolisti	Guardiasala ( <i>ferrovie</i> )	Sorveglianti
Commessi	Inservienti	Subalterni
Commessi di cassa	Ispettori metrici	Uscieri
Cursori	Latrinai comunali	Uscieri capi
Donzelli		

## GRUPPO 37.09 - ALTRI

Visitatrici di dogana e del dazio	—	—
-----------------------------------	---	---

CLASSE 38 - ARTI E MESTIERI VARI NON CLASSIFICATI NEI GRUPPI PRECEDENTI O NON CLASSIFICABILI  
PER INSUFFICIENZA DI INDICAZIONI

GRUPPO 38.01 - PALOMBARI

Guide palombari Idrofonisti	Palombari	Sommozzatori
--------------------------------	-----------	--------------

GRUPPO 38.02 - FANALISTI, LAMPIONAI

Accenditori Accenditori di fanali Capi fanalisti Fanalisti	Guardiani di fari Lampadisti Lampionai Lampisti comunali	Lampisti di miniera Lanternari Lumai di miniera
---	---	---

GRUPPO 38.03 - ATTACCHINI, AFFISSATORI

Affissatori	Attacchini	-
-------------	------------	---

GRUPPO 38.04 - SAGRESTANI, SCACCINI, CAMPANARI

Campanari Custodi di chiesa Muini Nonzoli	Sacrestani Sacristi Sagrestani	Sampietrini Santesi Scaccini
--	--------------------------------------	------------------------------------

GRUPPO 38.05 - BECCHINI, VESPILLONI

Beccamorti Becchini	Necrofori Portatori di feretri	Riguardatori di tombe Vespilloni
------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

GRUPPO 38.06 - ACROBATI, PAGLIACCI, GIOCOLIERI, SUONATORI AMBULANTI E SIMILI

Acrobati Artisti di circo Atleti Burattinai ambulanti Cantastorie Cavallerizzi Comparse	Domatori Equilibristi e funamboli Ginnasti Giocolieri Giostrai Illusionisti	Istruttori di animali Pagiacci Prestigiatori Saltimbanchi Scultori caricaturisti ambulanti Suonatori ambulanti
---	--	---

GRUPPO 38.07 - SPORTIVI PROFESSIONISTI

Atleti Calcatori Canottieri Corridori automobilisti Corridori ciclisti	Corridori motociclisti Corridori motoscafisti Fantini Giocatori di pallone	Lottatori Paracadutisti Pugilatori Sollevari di pesi
--	---	---

GRUPPO 38.08 - INDOSSATRICI E MODELLE

Indossatrici	Modelle	Modelli
--------------	---------	---------

GRUPPO 38.09 - PERSONE ESERCITANTI ARTI O MESTIERI NON CLASSIFICABILI

Addetti al magazzino Apprendisti Commessi di bordo Estirpatori	Garzoni mugnai Industriosi Manovali generici Operai coibentisti	Operai generici Portatrici Trasmissieri
---	--	---

## C — CONDIZIONI NON PROFESSIONALI

## CLASSE 40 - PERSONE IN ATTESA DI PRIMA OCCUPAZIONE, STUDENTI E CASALINGHE

## GRUPPO 40.01 - PERSONE IN ATTESA DI PRIMA OCCUPAZIONE

Persone in attesa di prima occupazione	—	—
--	---	---

## GRUPPO 40.02 - STUDENTI, SEMINARISTI, COLLEGIALI

Collegiali	Novizi	Seminaristi
Convittori	Scolari	Studenti

## GRUPPO 40.03 - PERSONE ATTENDENTI ALLE CURE DOMESTICHE

Attendenti a casa	Donne di casa	Massaie
Casalinghe		

## CLASSE 41 - ALTRE CONDIZIONI NON PROFESSIONALI

## GRUPPO 41.01 - PROPRIETARI E BENESTANTI

Agiati	Capitalisti	Proprietari
Benestanti	Possidenti	Redditiere

## GRUPPO 41.02 - PENSIONATI

Pensionati di amministrazioni private	Pensionati di amministrazioni pubbliche	Pensionati di guerra
---------------------------------------	---	----------------------

## GRUPPO 41.03 - INABILI, INFERMI, RICOVERATI

Inabili	Invalidi	Ricoverati
Infermi	Ospiziati	

## GRUPPO 41.04 - DETENUTI

Carcerati	Ergastolani	Reclusi
Detenuti		

## GRUPPO 41.05 - MENDICANTI

Accattoni	Mendicanti	Vagabondi
Girovaghi	Questuanti	Zingari

## GRUPPO 41.06 - ALTRI

## POSIZIONI IN CUI POSSONO ESSERE ESERCITATE LE PROFESSIONI, ARTI O MESTIERI

### POSIZIONI NELLA PROFESSIONE (\*)

#### A - POSIZIONI DELLE PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE AGRICOLA

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Conduttore non coltivatore                                      | 5. Coadiuvante                       |
| 2. Conduttore coltivatore (o coltiva-<br>tore diretto)             | 6. Compartecipante                   |
| 3. Terraticante (o terraticchiere o<br>terraggerista o terraggere) | 7. Lavoratore a con-<br>tratto annuo |
| 4. Colono parziario (o mezzadro<br>o terziario, ecc.)              | 8. Lavoratore a gior-<br>nata        |
|  | 9. Dirigente                         |
|  | 10. Impiegato                        |

#### B - POSIZIONI DELLE PERSONE CHE ESERCITANO UNA PROFESSIONE NON AGRICOLA

(esclusi i dipendenti delle amministrazioni e aziende pubbliche)

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 11. Imprenditore                                | 17. Impiegato                       |
| 12. Libero professionista                       | 18. Operaio                         |
| 13. Lavoratore in proprio con di-<br>pendenti   | 19. Lavorante a domi-<br>cilio      |
| 14. Lavoratore in proprio senza di-<br>pendenti | 20. Manovale                        |
| 15. Coadiuvante                                 | 21. Subalterno                      |
| 16. Dirigente                                   | 22. Addetto ai servizi<br>domestici |

#### C - POSIZIONI DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE PUBBLICHE

- |   |  |
|---|--|
| 23. { Gruppo ... grado ... } per fun-<br>{ avventizio di ... ca- } zionari e<br>{ tegoria } impiegati | 25. { Manovale<br>{ Manovale avven-<br>{ tizio     |
| 24. { Operaio<br>{ Operaio avventizio   | 26. { Subalterno<br>{ Subalterno avven-<br>{ tizio |

#### D - POSIZIONI DEGLI ADDETTI AL CULTO

27. Grado ricoperto dal censito nella gerarchia ecclesiastica  
(ad es.: *patriarca, arcivescovo, vescovo, parroco, superiore gene-  
rale, vicaria generale, superiora provinciale, guardiano, priore,  
vicario, ecc.*; *pastore evangelico, moderatore, ecc.*; *rabbino capo,  
rabbino ausiliario, ecc.*).

(\*) La presente esposizione riflette le 27 posizioni nella professione previste per la rilevazione, secondo tale carattere, della popolazione attiva. Nella indicazione delle posizioni compatibili con i vari gruppi professionali è stata sistematicamente omessa la posizione di coadiuvante, sia per le professioni agricole — riportate in appositi elenchi provinciali — sia per quelle non agricole, in quanto la natura di tale posizione richiedendo particolari valutazioni dei singoli casi rilevati, sconsiglia qualsiasi schematizzazione a priori.

In sede di spoglio, le posizioni relative ai dipendenti delle Amministrazioni e aziende pubbliche e le posizioni degli addetti al culto sono state classificate secondo i criteri indicati nei capitoli 11 e 12, concernenti, rispettivamente, le operazioni di revisione e quelle di codificazione.

In sede di tabellazione e pubblicazione l'analisi delle posizioni nelle professioni è stata ricondotta ai seguenti cinque gruppi comprendenti ciascuno le posizioni indicate:

A) *Imprenditori e liberi professionisti*: conduttori agricoli non coltivatori; imprenditori in attività non agricola; liberi professionisti e simili.

B) *Lavoratori in proprio*: conduttori coltivatori; coloni parziari; lavoratori in proprio in azienda non agricola.

C) *Dirigenti e impiegati*: dirigenti di azienda agricola; dirigenti di azienda non agricola; impiegati di azienda agricola; impiegati di azienda non agricola.

D) *Lavoratori dipendenti*: compartecipanti agricoli; lavoratori agricoli a contratto annuo; lavoratori agricoli a giornata; operai e posizioni assimilate; lavoratori a domicilio; manovali comuni; subalterni e posizioni assimilate; addetti ai servizi domestici.

E) *Coadiuvanti*: coadiuvanti in azienda agricola; coadiuvanti in azienda non agricola.

## POSIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI NON AGRICOLE

A - PROFESSIONI E ARTI LIBERALI		PROFESSIONI	POSIZIONI
01.01	INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE GIURIDICHE		
	Cultore . . . . .		12 libero professionista
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.02	INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE RELIGIOSE, FILOSOFICHE, STORICHE, LETTERARIE E SIMILI		
	Cultore . . . . .		{ 12 libero professionista 23 gruppo e grado
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.03	INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE MATEMATICHE, FISICHE E DI SCIENZE NATURALI		
	Cultore . . . . .		{ 12 libero professionista 23 gruppo e grado
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.04	INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE DI INGEGNERIA, DI ARCHITETTURA E SIMILI		
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.05	INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE MEDICHE, BIOLOGICHE, IGIENICHE E SIMILI		
	Cultore . . . . .		{ 12 libero professionista 23 gruppo e grado
	Insegnante . . . . .		23 gruppo e grado
01.06	INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE ECONOMICHE, POLITICHE, FINANZIARIE E SIMILI		
	Cultore . . . . .		{ 12 libero professionista 23 gruppo e grado
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.07	INSEGNANTI E CULTORI DI DISCIPLINE AGRARIE E FORESTALI		
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.08	INSEGNANTI E CULTORI DI MATERIE ARTISTICHE		
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.09	PRESIDI E CAPI DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE . . . . .		{ 23 gruppo e grado 16 dirigente
01.10	MAESTRI ELEMENTARI, ISTITUTORI, PRECETTORI E SIMILI		{ 23 gruppo o grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.11	INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA E DELLE SUE VARIE SPECIALIZZAZIONI		
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
01.12	ALTRI INSEGNANTI E INSEGNANTI DI MATERIE NON SPECIFICATE		
	Insegnante . . . . .		{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 12 libero professionista
02.01	SCRITTORI E CRITICI D'ARTE		12 libero professionista
02.02	GIORNALISTI, PUBBLICISTI, TRADUTTORI		
	Capo cronista . . . . .		16 dirigente
	Direttore di giornale . . . . .		23 gruppo e grado
	Redattore capo . . . . .		{ 17 impiegato 23 gruppo e grado
	Correttore di bozze . . . . .		17 impiegato
	Cronista . . . . .		23 gruppo e grado
	Redattore . . . . .		{ 17 impiegato 12 libero professionista
	Reporter . . . . .		{ 17 impiegato 12 libero professionista
	Recensore . . . . .		{ 12 libero professionista 17 impiegato 23 gruppo e grado
	Traduttore . . . . .		{ 12 libero professionista 17 impiegato 23 gruppo e grado
	Collaboratore di quotidiani o di riviste . . . . .		12 libero professionista
	Corrispondente di quotidiani o di riviste . . . . .		
	Informatore di quotidiani o di riviste . . . . .		
	Pubblicista . . . . .		

PROFESSIONI	POSIZIONI	PROFESSIONI	POSIZIONI
Giornalista . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado	03.04 MINISTRI DI CULTI NON CAT- TOLICI . . . . .	{ 16 dirigente 17 impiegato
02.03 MUSICISTI, DIRETTORI CONCERTATORI, ORCHESTRALI E SIMILI		04.01 MEDICI E CHIRURGHI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
Compositore di musica . . . . .	{ 12 libero professionista	04.02 DENTISTI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
Musicista . . . . .	{ 12 libero professionista	04.03 FARMACISTI E FARMACOLOGI	
Concertatore . . . . .	{ 12 libero professionista	Farmacista . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 16 dirigente
Direttore di orchestra . . . . .	{ 16 dirigente	Farmacologo . . . . .	{ 17 impiegato 23 gruppo e grado
Maestro di orchestra . . . . .	{ 23 gruppo e grado	Direttore di farmacia . . . . .	16 dirigente
Direttore di banda . . . . .	{ 23 gruppo e grado	Collaboratore di farmacia . . . . .	17 impiegato
Maestro di banda . . . . .	{ 23 gruppo e grado	Ispettore generale farmacista . . . . .	23 gruppo e grado
Tutti gli altri . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato 23 gruppo e grado	04.04 VETERINARI	
02.04 DIRETTORI DI CORI E ARTISTI LIRICI		Veterinario . . . . .	{ 12 libero professionista 23 gruppo e grado
Direttori di cori . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 23 gruppo e grado	Tutti gli altri . . . . .	23 gruppo e grado
Tutti gli altri . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato	04.05 OSTETRICHE DIPLOMATE . . . . .	{ 12 libero professionista 23 gruppo e grado
02.05 PITTORI, DISEGNATORI D'ARTE E SIMILI . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato	04.06 ASSISTENTI SANITARI, VIGILATRICI SCOLASTICHE E SIMILI . . . . .	{ 17 impiegato 23 gruppo e grado
02.06 SCULTORI . . . . .	12 libero professionista	04.07 INFERMIERI DIPLOMATI . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato 23 gruppo e grado
02.07 RESTAURATORI D'ARTE . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato 23 gruppo e grado	05.01 MAGISTRATI DELLE MAGISTRATURE ORDINARIE E DELLE MAGISTRATURE SPECIALI . . . . .	{ 23 gruppo e grado
02.08 REGISTI, DIRETTORI ARTISTICI, COREOGRAFI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato	05.02 AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
02.09 ATTORI DI PROSA . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato	05.03 NOTAI . . . . .	12 libero professionista
02.10 ARTISTI DI VARIETÀ E SIMILI	{ 12 libero professionista 17 impiegato	05.04 CANCELLIERI E UFFICIALI GIUDIZIARI	
02.11 ALTRI (attualmente mancante di voci)		Cancelliere . . . . .	23 gruppo e grado
03.01 CARDINALI, PATRIARCHI, ARCIVESCOVI E VESCOVI. . . . .	16 dirigente	Ufficiale giudiziario . . . . .	{ 17 impiegato
03.02 SACERDOTI SECOLARI E REGOLARI (esclusi i cardinali, vescovi, ecc.)		Commesso giudiziario . . . . .	{ 17 impiegato
Parroco . . . . .	{ 16 dirigente	06.01 UFFICIALI DEI CORPI ARMATI DELLO STATO (esclusi gli ufficiali medici, veterinari, della magistratura militare, ecc.). . . . .	{ 23 gruppo e grado
Pievano . . . . .	{ 16 dirigente		
Prevosto . . . . .	{ 16 dirigente		
Rettore di chiesa . . . . .	{ 16 dirigente		
Rettore di santuario . . . . .	{ 16 dirigente		
Vice parroco . . . . .	{ 16 dirigente		
Curato . . . . .	{ 16 dirigente		
Tutti gli altri . . . . .	17 impiegato		
03.03 RELIGIOSI LAICI . . . . .	{ 16 dirigente 17 impiegato		



PROFESSIONI	POSIZIONI	PROFESSIONI	POSIZIONI
06.02 ISPETTORI GENERALI DI P. S., QUESTORI E COMMISSARI DI POLIZIA ( <i>compresi gli inve- stigatori privati e gli uffi- ciali della polizia munici- pale</i> )		08.04 PERITI MINERARI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
Investigatore privato. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 16 dirigente 17 impiegato	08.05 INGEGNERI DELLE VARIE SPE- CIALIZZAZIONI INDUSTRIALI ( <i>esclusi gli ingegneri geografi, minerari, edili e navali</i> ) . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
Tutti gli altri . . . . .	23 gruppo e grado	08.06 CHIMICI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
06.03 UFFICIALI DEI VIGILI DEL FUOCO . . . . .	23 gruppo e grado	08.07 PERITI INDUSTRIALI E D'ARTE, STIMATORI E SAGGIATORI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
06.04 SOTTUFFICIALI ED ASSIMILATI	17 impiegato	08.08 INGEGNERI EDILI E ARCHI- TETTI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
07.01 COMMISSARI DI GOVERNO, PRE- FETTI, VICE PREFETTI, VI- CARI ED EQUIPARATI . . . . .	23 gruppo e grado	08.09 GEOMETRI E PERITI EDILI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
07.02 DIPLOMATICI, CONSOLI, AD- DETTI COMMERCIALI E SI- MILI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI	23 gruppo e grado	08.10 INGEGNERI E PERITI NAVALI	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
07.03 TITOLARI DI AZIENDA, AMMI- NISTRATORI . . . . .	{ 11 imprenditore 1 conduttore non col- tivatore	08.11 INGEGNERI GEOGRAFI E GEO- DETI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
07.04 DIRETTORI GENERALI E CATE- GORIE EQUIPARATE. . . . .	{ 23 gruppo e grado 16 dirigente	08.12 DISEGNATORI E CARTOGRAFI	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
07.05 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI DIRETTIVE . . . . .	{ 23 gruppo e grado 16 dirigente	08.13 UFFICIALI DI COPERTA E DI MACCHINA, PILOTI DI AEREI CIVILI E DI PORTO . . . . .	{ 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
07.06 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI CON MANSIONI ESECUTIVE GENERICHE, COMPRESI AR- CHIVISTI E SIMILI . . . . .	{ 23 gruppo e grado 17 impiegato	08.14 COMMERCIALISTI, ATTUARI, LIQUIDATORI E SIMILI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato
07.07 RAGIONIERI, CONTABILI, COM- PUTISTI, ECONOMI CASSIERI, CASSIERI E SIMILI . . . . .	{ 23 gruppo e grado 16 dirigente 17 impiegato	08.15 DIRETTORI TECNICI E SIMILI	{ 16 dirigente 23 gruppo e grado
07.08 STENOGRAFI, DATILOGRAFI . . . . .	{ 23 gruppo e grado 17 impiegato 13 o 14 lavoratore in proprio	08.16 IMPIEGATI TECNICI CON MAN- SIONI ESECUTIVE. . . . .	{ 17 impiegato 23 gruppo e grado
07.09 ALTRI . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato	08.17 OPERATORI MECCANOGRAFICI DI MACCHINE CONTABILI E CALCOLATRICI . . . . .	{ 17 impiegato 23 gruppo e grado
08.01 AGRONOMI E PERITI FORE- STALI . . . . .	{ 12 libero professionista 9 o 16 dirigente 10 o 17 impiegato 23 gruppo e grado	08.18 TELEFONISTI, TELEGRAFISTI E MARCONISTI . . . . .	{ 17 impiegato 23 gruppo e grado
08.02 PERITI AGRARI, PERITI ZOO- TECNICI E TECNICI AGRICOLI IN GENERE . . . . .	{ 12 libero professionista 9 o 16 dirigente 10 o 17 impiegato 23 gruppo e grado	08.19 ALTRI (attualmente mancante di voci)	
08.03 INGEGNERI MINERARI, GEOLO- GI E SIMILI . . . . .	{ 12 libero professionista 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado		

PROFESSIONI	POSIZIONI
09.01 DIRIGENTI DI VENDITA . . .	{ 16 dirigente 17 impiegato 23 gruppo e grado
09.02 ASSISTENTI E SORVEGLIANTI DI VENDITA . . . . .	{ 17 impiegato
09.03 BANDITORI D'ASTA E SIMILI	17 impiegato
09.04 VIAGGIATORI E PIAZZISTI . . .	{ 16 dirigente 17 impiegato
09.05 BROCCHERISTI E SIMILI . . .	17 impiegato
09.06 ESATTORI . . . . .	{ 17 impiegato 23 gruppo e grado
09.07 SPEDITORI E SDOGANATORI .	17 impiegato
09.08 GUIDE TURISTICHE E INTER- PRETI . . . . .	{ 12 libero professionista 17 impiegato 23 gruppo e grado
10.01 GRAFOLOGI, CHIROMANTI, RAB- DOMANTI E SIMILI . . . . .	{ 12 libero professionista
10.02 ALTRI . . . . .	17 impiegato

B - ARTI E MESTIERI

(Per i gruppi contrassegnati con i numeri da 11.01 a 12.02 vedi appositi elenchi provinciali riportati alle pagine da 435 a 477).

PROFESSIONI	POSIZIONI
13.01 CACCIATORI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
13.02 PESCATORI IN ACQUE MARINE DA TERRA E CON NAVIGLIO	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
13.03 PESCATORI DI CORALLO, SPUGNE, CROSTACEI, MOLLUSCHI	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
13.04 PESCATORI DI TONNO E PESCE SPADA . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
13.05 PESCATORI IN ACQUE INTERNE	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
13.06 PISCICOLTORI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio

PROFESSIONI	POSIZIONI
13.07 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.01 PILATORI, BRILLATORI, ESSIC- CATORI E SIMILI DI CEREALI	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.02 MUGNAI E AFFINI ( <i>molini per cereali e semi non oleosi</i> )	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.03 PANETTIERI, BISCOTTIERI E PASTICCIERI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.04 PASTAI E AFFINI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.05 CARAMELLISTI, CIOCCOLATAI, GELATIERI E SIMILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.06 MACELLATORI E SIMILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.07 INSACCATORI, SALATORI, AF- FUMICATORI DI CARNI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.08 SALATORI DI PESCE, BAGNA- BARILI E SIMILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.09 CUOCITORI E CONFEZIONATORI DI CONSERVE ALIMENTARI.	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.10 SNOCCIOLATORI, PELATORI DI FRUTTA E SIMILI . . . . .	{ 18 operaio
14.11 SPINATORI, BRESATORI ( <i>lavo- razione semi non oleosi</i> ) . . . . .	{ 18 operaio
14.12 TORREFATTORI DI CAFFÈ E ALTRI SEMI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.13 CASARI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.14 FRANTOIANI, OLIAI E SIMILI ( <i>molini per semi oleosi</i> ). . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 20 manovale
14.15 VINIFICATORI E CONDIZIONA- TORI DI VINI, ALCOOLE, ACETO, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio

PROFESSIONI	POSIZIONI	PROFESSIONI	POSIZIONI
14.16 BIRRAI, MALTATORI, GAZZOSAI E SIMILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	16.15 STAMPATORI DI TESSUTI . . .	18 operaio
14.17 CONDIZIONATORI E CONFEZIONATORI DEL TABACCO . . . . .	{ 18 operaio	16.16 TINTORI DI FILATI E TESSUTI	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
14.18 ALTRI . . . . .	18 operaio	16.17 VERNICIATORI DI TESSUTI IM- PERMEABILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
15.01 CONCIATORI E IMBALSAMATORI	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	16.18 CORDAI E RETAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
15.02 SELLAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	16.19 ALTRI . . . . .	18 operaio
15.03 PELLETTIERI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	17.01 CAPPELLAI E BERRETTAI ( <i>esclu- si i cappellai in paglia</i> ) . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
15.04 ALTRI (attualmente mancante di voci)		17.02 MODISTE . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
16.01 ESSICCATORI E MACERATORI DI BOZZOLI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	17.03 SARTI E TAGLIATORI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
16.02 LAVATORI E SGRASSATORI DI LANA . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	17.04 PANTALONAIE E GILETTAIE . . . . .	{ 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
16.03 CARDATORI, APRITORI, PREPA- RATORI, PETTINATORI ( <i>fila- tura</i> ) . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	17.05 PELLICCIAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
16.04 FILATORI AI BANCHI . . . . .	18 operaio	17.06 BIANCHERISTI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
16.05 FILATORI ALLE MACCHINE CONTINUE . . . . .	{ 18 operaio	17.07 RICAMATRICI, RAMMENDATRI- CI, PIEGHETTATRICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
16.06 AVVOLGITORI DI FILATI . . . . .	18 operaio	17.08 CALZOLAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
16.07 FINITORI DI FILATI . . . . .	18 operaio	17.09 MAGLIAI, CALZETTAI, GUANTAI ( <i>tessuti a maglia</i> ) . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
16.08 SPOLATORI, ORDITORI . . . . .	18 operaio	17.10 GUANTAI ( <i>in pelle e stoffa</i> ) . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio
16.09 TESSITORI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio		
16.10 MERLETTAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio		
16.11 NASTRAI E CONFEZIONATORI DI PASSAMANERIE . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio		
16.12 GARZATORI, DIPANATORI . . . . .	18 operaio		
16.13 CANDEGGIATORI DI FILATI E TESSUTI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio		
16.14 FINITORI, STIRATORI, TAGLIA- TORI DI TESSUTI . . . . .	{ 18 operaio		

PROFESSIONI	POSIZIONI
17.11 CRAVATTAI, BRETELLAI E CONFEZIONATORI DI ALTRI ACCESSORI DEL VESTIARIO . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.12 ORNATORI E GUARNITORI DI OGGETTI DI VESTIARIO E ARREDAMENTO . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domicilio
17.13 PENNAI E PIUMAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domicilio
17.14 BOTTONIERI, CORALLAI, PETTINAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.15 OMBRELLAI E BASTONAI . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.16 SPAZZOLAI IN PELO, SETOLE, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.17 STIRATRICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.18 TINTORI E SMACCHIATORI DI ABITI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.19 TAPPEZZIERI ( <i>esclusi i tappezzieri in cuoio</i> ) E MATERASSAI	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.20 TAPPEZZIERI IN CUOIO . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
17.21 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domicilio
18.01 SONDATORI . . . . .	18 operaio
18.02 MINATORI E CAVATORI . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
18.03 INGABBIATORI E SGABBIATORI	18 operaio
18.04 SALINARI . . . . .	18 operaio
18.05 MANOVALI DI MINIERA . . .	20 manovale
18.06 ALTRI . . . . .	18 operaio
19.01 SEGATORI E PIALLATORI A MACCHINA DEL LEGNAME .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.02 SEGATORI E PIALLATORI A MANO E SBOZZATORI DI LEGNAME . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio

PROFESSIONI	POSIZIONI
19.03 BOTTAI, BARILAI. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.04 FALEGNAMI, EBANISTI E MOBILIERI IN LEGNO . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.05 TORNITORI IN LEGNO. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.06 SEDIAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.07 MOBILIERI IN CANNE, VIMINI E GIUNCHI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.08 ASTUCCIAI E CORNICIAI. . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.09 INTAGLIATORI, INCISORI, INTARSIATORI IN LEGNO . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.10 LIUTAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.11 CARRADORI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.12 CARPENTIERI EDILI IN LEGNO	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.13 CARPENTIERI NAVALI ED AERONAUTICI IN LEGNO. . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.14 CESTAI, CANESTRAI, GABBIAI	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domicilio
19.15 IMPAGLIATORI, INTRECCIATORI DI PAGLIA, DI TRUCIOLO, ECC. ( <i>compresi cappellai in paglia</i> ) . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domicilio
19.16 STUOAI, SCOPAI, SPAZZOLAI .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domicilio
19.17 IMBIANCATORI DI PAGLIA E TRUCIOLO . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.18 VERNICIATORI E DORATORI DI LEGNO, PAGLIA E AFFINI .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
19.19 SUGHERAI. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio

PROFESSIONI	POSIZIONI	PROFESSIONI	POSIZIONI
19.20 ALTRI . . . . .	18 operaio	22.05 FABBRI FERRAI E FUCINATORI A MANO . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
20.01 CARTAI, CARTONAI, FILIGRA- NISTI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.06 BATTIFERRO, BATTIRAME, RA- MAI, OTTONAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
20.02 IMBIANCATORI DI CARTA, CAR- TONI, STRACCI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.07 CARPENTIERI IN FERRO . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
20.03 DORATORI E DECORATORI DI CARTA, CARTONI E LIBRI . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.08 FUCINATORI MECCANICI, PRES- SATORI E TRANCIATORI DI METALLI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
20.04 TINTORI DI CARTA E CARTONE	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.09 TAGLIATORI E PUNZONATORI DI METALLI . . . . .	{ 18 operaio
20.05 CARTOTECNICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.10 SALDATORI, TAGLIATORI A FIAMMA . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
20.06 LEGATORI DI LIBRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.11 ALESATORI, FRESATORI, TOR- NITORI E AFFINI ( <i>metalli</i> ) . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
20.07 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.12 FINITORI, PULITORI DI PRO- DOTTI MECCANICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
21.01 TIPOGRAFI COMPOSITORI A MANO		22.13 GALVANOPLASTIERI O GALVA- NOSTEGISTI E SIMILI . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
Tipografo . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.14 CEMENTATORI, TEMPERATORI E SIMILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
Tutti gli altri . . . . .	18 operaio	22.15 VERNICIATORI E SMALTATORI DI METALLI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
21.02 LINOTIPISTI E ALTRI TIPOGRA- FI COMPOSITORI A MAC- CHINA . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.16 MECCANICI DI PRECISIONE .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
21.03 TIPOGRAFI IMPRESSORI . . .	18 operaio	22.17 UTENSILISTI E ATTREZZISTI DI OFFICINA . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
21.04 LITOGRAFI, ZINCOGRAFI E SI- MILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.18 MONTATORI DI APPARECCHI SEMPLICI E IN SERIE . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
21.05 FOTOGRAFI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domi- cilio 12 libero professionista	22.19 MECCANICI COLLAUDATORI .	18 operaio
21.06 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.20 INCISORI IN METALLO . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
22.01 FONDITORI E FORNISTI		22.21 OREFICI, ARGENTIERI. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
Fonditore . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	22.22 SPECIALISTI NELLA FABBRICA- ZIONE DI ALTRI PRODOTTI MECCANICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
Tutti gli altri . . . . .	18 operaio	22.23 MECCANICI GENERICI E RIPA- RATORI MECCANICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
22.02 FORMATORI . . . . .	18 operaio		
22.03 LAMINATORI E TRAFILATORI .	18 operaio		
22.04 CORDAI, CATENISTI, RETISTI, MOLLISTI, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio		

PROFESSIONI	POSIZIONI	PROFESSIONI	POSIZIONI
22.24 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.01 ANALIZZATORI, CAMPIONATORI CHIMICI . . . . .	{ 18 operaio
23.01 MACINATORI DI MINERALI NON METALLICI. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.02 DOSATORI . . . . .	18 operaio
23.02 FRANTUMATORI DI PIETRA DA COSTRUZIONE . . . . .	{ 18 operaio	24.03 FORNISTI DELL'INDUSTRIA CHIMICA . . . . .	{ 18 operaio
23.03 SQUADRATORI, SEGATORI, TAGLIATORI DI PIETRE . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.04 CONCENTRATORI ED ESSICCATORI DI PRODOTTI CHIMICI	{ 18 operaio
23.04 TORNITORI IN PIETRA . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.05 CALANDRISTI, COLATORI, MESCOLATORI CHIMICI . . . . .	{ 18 operaio
23.05 SCALPELLINI. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.06 DISTILLATORI, FILTRATORI, RAFFINATORI E DEPURATORI	{ 18 operaio
23.06 MODELLATORI DI MARMI E PIETRE . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.07 PIROTECNICI E ARTIFICIERI IN GENERE. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
23.07 MODELLATORI, FORMATORI E GETTATORI DI CEMENTO, GESSO, GRES, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.08 CERINAI E FIAMMIFERAI . . . . .	18 operaio
23.08 FORNACIAI DI FORNI DA LATERIZI, VETRI, ZOLFO, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.09 PRESSATORI, STAMPATORI, TAGLIATORI, TRAFILATORI DI PRODOTTI CHIMICI . . . . .	{ 18 operaio
23.09 LEVIGATORI E MOLATORI DI PIETRE E CONGLOMERATI (escluse le pietre dure e preziose) . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.10 CONDUTTORI E SOVRIGLIANTI DI MACCHINE ED APPARECCHI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE . . . . .	{ 18 operaio
23.10 CERAMISTI E TERRACOTTAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.11 VULCANIZZATORI E ALTRI LAVORANTI DELLA GOMMA. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
23.11 MOSAICISTI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	24.12 SAPONIERI, CANDELAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
23.12 SOFFIATORI DEL VETRO, DEL CRISTALLO, DEL QUARZO . . . . .	{ 18 operaio	24.13 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
23.13 VETRAI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	25.01 ELETTRICISTI E MONTATORI ELETTRICISTI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
23.14 INCISORI DI PIETRE, VETRO, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	25.02 ELETTRICISTI DI CABINE E CENTRALI ELETTRICHE . . . . .	{ 18 operaio
23.15 PITTORI, VERNICIATORI E DORATORI DI PIETRE, CERAMICHE, VETRI, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	25.03 ELETTROTECNICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
23.16 LUCIDATORI E SMERIGLIATORI DI PIETRE DURE E PREZIOSE E DEL VETRO . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	25.04 RADIOTECNICI, TECNICI DEL SUONO E SINTONIZZATORI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
23.17 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	25.05 INSTALLATORI E APPARECCHIATORI DI TELEFONI E TELEGRAFI . . . . .	{ 18 operaio
		25.06 TIRAFILI, GUARDAFILI, ECC. . . . .	18 operaio
		25.07 ALTRI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio



PROFESSIONI	POSIZIONI	PROFESSIONI	POSIZIONI
26.01 FUOCHISTI ( <i>esclusi quelli delle aziende di trasporto</i> ) . . . . .	18 operaio	28.02 MURATORI, CEMENTISTI, STUC-CATORI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
26.02 MACCHINISTI E MOTORISTI ( <i>esclusi quelli delle aziende di trasporti</i> ) . . . . .	18 operaio	28.03 MANOVALI EDILI . . . . .	20 manovale
26.03 AUTOCLAVISTI . . . . .	18 operaio	28.04 PAVIMENTATORI IN LEGNO, MARMO E PIASTRELLE . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
26.04 POMPISTI . . . . .	18 operaio	28.05 DECORATORI EDILI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
26.05 TUBISTI . . . . .	18 operaio	28.06 STAGNINI, IDRAULICI, GASISTI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
26.06 IMPASTATORI E MISCELATORI DI MINERALI . . . . .	18 operaio	28.07 STERRATORI . . . . .	18 operaio
26.07 PREPARATORI, CENTRIFUGATORI . . . . .	18 operaio	28.08 STRADINI, BATTIMAZZA STRADALI . . . . .	18 operaio
26.08 INTAGLIATORI, INCISORI, SBALZATORI, VERNICIATORI, DORATORI IN CUOIO E PELLI, CORNO E ALTRE SPOGLIE ANIMALI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio 19 lavorante a domicilio	28.09 ASFALTISTI E LASTRICATORI . . . . .	18 operaio
26.09 PESATORI E MISURATORI . . . . .	18 operaio	28.10 ARMATORI DI LINEE FERROVIARIE E TRAMVIARIE . . . . .	18 operaio
26.10 LUBRIFICATORI E PULITORI DI MACCHINE . . . . .	18 operaio	28.11 CANTONIERI STRADALI E FERROVIARI, GUARDABARRIERE . . . . .	18 operaio
26.11 AVVOLGITORI DI ISOLANTI SU TUBI, CONDENSATORI, ECC. . . . .	18 operaio	28.12 ARMATORI DI MINIERE, CAVE E GALLERIE . . . . .	18 operaio
26.12 ALTRI . . . . .	18 operaio	28.13 ALTRI (attualmente mancante di voci)	
27.01 CERNITORI DI CEREALI, LEGUMI, FORAGGI, VERDURE, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	29.01 CONDUTTORI PATENTATI DI CALDAIE A VAPORE, FUOCHISTI E CARBONAI DI MEZZI DI TRASPORTO . . . . .	18 operaio
27.02 CERNITORI DI LEGNAMI, DI CASCAMI TESSILI, DI CARTA, DI STRACCI, ECC. . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	29.02 MACCHINISTI FERROVIARI . . . . .	18 operaio
27.03 CERNITORI DI MATERIE PRIME PER PRODOTTI CHIMICI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	29.03 MACCHINISTI DI NATANTI ( <i>esclusi gli ufficiali macchinisti</i> ) . . . . .	18 operaio
27.04 CERNITORI DI MINERALI E DI ROTTAMI METALLICI E CERCATORI DI ORO . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	29.04 CONDUTTORI DI TRAMVIE ELETTRICHE . . . . .	18 operaio
27.05 CLASSIFICATORI E VERIFICATORI DI PRODOTTI FINITI . . . . .	18 operaio	29.05 MOTORISTI DI MOTOSCAFI, DI BARCHE A MOTORE E DI NATANTI IN GENERE ( <i>esclusi gli ufficiali motoristi</i> ) . . . . .	18 operaio
27.06 IMBOTTIGLIATORI, RIEMPITORI DI FIALE . . . . .	18 operaio	29.06 MOTORISTI DI AVIAZIONE . . . . .	18 operaio
27.07 IMBALLATORI, IMPACCATORI, INSCATOLATORI, ETICHETTATORI . . . . .	18 operaio	29.07 AUTISTI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
27.08 LAVABOTTIGLIE . . . . .	18 operaio	29.08 CONDUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
27.09 ALTRI . . . . .	18 operaio	29.09 DRAGHISTI, ARGANISTI, VERICELLISTI, GRUISTI . . . . .	18 operaio
28.01 CAPIMASTRI E MAESTRI MURATORI . . . . .	{ 13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio		

PROFESSIONI	POSIZIONI
29.10 DEVIATORI, MANOVRATORI, FRENATORI FERROVIARI E TRAMVIARI . . . . .	18 operaio
29.11 MANOVALI DI MANOVRA DI AEROPORTI . . . . .	18 operaio
29.12 ALTRI (attualmente mancante di voci)	
30.01 VETTURINI E COCCIERI . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
30.02 BARROCCIAI E CARRETTIERI	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
30.03 VAGONARI, CARRELLISTI, CIU-CAI, CAVALLAI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
30.04 FACCHINI, CARICATORI, SCARICATORI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
30.05 PORTALETTERE, FATTORINI POSTALI E TELEGRAFICI. . .	18 operaio
30.06 CORRIERI E MESSAGGERI . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
30.07 ALTRI (attualmente mancante di voci)	
31.01 MARITTIMI DI COPERTA . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
31.02 BARCAIOLI, BATTELLIERI E SIMILI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
31.03 ALTRI . . . . .	18 operaio
32.01 ESERCENTI DI NEGOZIO PARTECIPANTI PERSONALMENTE ALLA VENDITA (esclusi i macellai e simili) . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio
32.02 MACELLAI VENDITORI, POLLAIOLI, PESCIAIOLI E SIMILI .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
32.03 GIORNALAI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
32.04 VENDITORI AMBULANTI . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
32.05 COMMESSI DI VENDITA . . .	18 operaio

PROFESSIONI	POSIZIONI
32.06 CASSIERI DI NEGOZIO E DI ESERCIZIO PUBBLICO, BIGLIETTAI E SIMILI . . . . .	18 operaio
32.07 NOLEGGIATORI DI MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE E ATTREZZATURE . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio
32.08 NOLEGGIATORI DI OGGETTI E VESTITI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio
32.09 FATTORINI E GARZONI DI NEGOZIO. . . . .	20 manovale
32.10 ALTRI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
33.01 ESERCENTI DI ESERCIZI PUBBLICI PARTECIPANTI PERSONALMENTE AI SERVIZI DELL'ESERCIZIO . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio
33.02 CUOCHI (esclusi i cuochi di famiglie private) . . . . .	18 operaio
33.03 PORTIERI D'ALBERGO . . . .	21 subalterno
33.04 GUARDAROBIERI, DISPENSIERI, ECC. (esclusi quelli di famiglie private) . . . . .	18 operaio
33.05 CAMERIERI, CAMERIERE E SIMILI (esclusi quelli di famiglie private) . . . . .	18 operaio
33.06 BANCONIERI, BARISTI. . . . .	18 operaio
33.07 INSERVIENTI DI PUBBLICI LOCALI	
Bagnino . . . . .	18 operaio
Bagnino patentato . . . . .	
Bigliardiere . . . . .	
Capo bagnino . . . . .	
Controllore . . . . .	
Imbonitore . . . . .	
Marinaio di stabilimento .	
Verificatore . . . . .	
Tutti gli altri . . . . .	21 subalterno
33.08 SGUATTERI E BASSO PERSONALE DI CUCINA	
Garzone di cucina . . . . .	20 manovale
Tutti gli altri . . . . .	18 operaio
33.09 ALTRI (attualmente mancante di voci)	
34.01 OPERATORI CINEMATOGRAFICI DI PROIEZIONE. . . . .	18 operaio

PROFESSIONI	POSIZIONI	PROFESSIONI	POSIZIONI
34.02 MACCHINISTI E ATTREZZISTI TEATRALI . . . . .	18 operaio	37.02 VIGILI COMUNALI, GUARDIE NOTTURNE E AGENTI D'IN- VESTIGAZIONE PRIVATA . . .	18 operaio
34.03 ALTRI . . . . .	20 manovale	37.03 GUARDACACCIA, GUARDABO- SCHI E SIMILI . . . . .	18 operaio
35.01 PARRUCCHIERI E BARBIERI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	37.04 GUARDIANI E CUSTODI DI AZIENDE . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 21 subalterno
35.02 MANICURE, PEDICURE E CAL- LISTI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	37.05 GUARDACANALI, GUARDIANI DI ACQUE E SIMILI. . . . .	18 operaio
35.03 INFERMIERI PATENTATI ( <i>non diplomati</i> )		37.06 PORTIERI DI CASE D'ABITA- ZIONE . . . . .	21 subalterno
Infermieri patentati . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	37.07 VIGILI DEL FUOCO . . . . .	18 operaio
Massaggiatori . . . . .	18 operaio	37.08 USCIERI, INSERVIENTI E BI- DELLI DI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI. . . . .	21 subalterno
Tutti gli altri . . . . .	18 operaio	37.09 ALTRI . . . . .	18 operaio
35.04 LAVANDAIAI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	38.01 PALOMBARI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
35.05 DISINFETTATORI, SARDIGNOLI	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	38.02 FANALISTI, LAMPIONAI . . . . .	18 operaio
35.06 SPAZZATURAI, SPAZZACAMINI, FOGNAIUOLI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	38.03 ATTACCHINI, AFFISSATORI . . . . .	18 operaio
35.07 LAVAGGIATORI DI VEICOLI . . . . .	18 operaio	38.04 SAGRESTANI, SCACCINI, CAM- PANARI . . . . .	18 operaio
35.08 LUSTRASCARPE . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio	38.05 BECCHINI, VESPILLONI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
35.09 ALTRI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio	38.06 ACROBATI, PAGLIACCI, GIOCO- LIERI, SUONATORI AMBU- LANTI E SIMILI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
36.01 MAGGIORDOMI E SIMILI . . . . .	22 addetto ai servizi domestici	38.07 SPORTIVI PROFESSIONISTI . . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
36.02 DOMESTICI . . . . .	22 addetto ai servizi domestici	38.08 INDOSSATRICI E MODELLE. . . . .	13 o 14 lavoratore in proprio 18 operaio
36.03 NUTRICI E BALIE . . . . .	22 addetto ai servizi domestici	38.09 PERSONE ESERCITANTI ARTI O MESTIERI NON CLASSIFI- CABILI . . . . .	18 operaio 20 manovale
36.04 ALTRI (attualmente mancante di voci)			
37.01 MILITARI E GRADUATI DI CAR- RIERA E ASSIMILATI ( <i>com- presi i carabinieri, le guar- die di finanza e di P. S., ecc.</i> )	18 operaio		

POSIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI AGRICOLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO CARRETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE ORTOLANO . . . . .	4 Colono parziario
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MARGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCHIAVANDARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
UOMO DI FATICA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
UOMO DI SCORTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNOLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI ASTI

PROFESSIONI	POSIZIONI
BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI

POSIZIONI

MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCHIAVANDARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVENTA DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratrice a contratto annuo 8 Lavoratrice a giornata
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI CUNEO

PROFESSIONI

POSIZIONI

ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AFFITTAVOLO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
BESTIOLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO A DAR TUTTO . . . . .	6 Compartecipante
BOARO A PAGHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANOVALE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MARGARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO PARZIARIO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO TOTALE . . . . .	4 Colono parziario
SALARIATO IN CASA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCHIAVANDARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVENTA DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratrice a contratto annuo 8 Lavoratrice a giornata
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SURIMAN . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VIGNOLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI NOVARA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAMPARO ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO DA BASTONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAILO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
ERBAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MASSARO DI VACCHE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCHIAVANDARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE DI ARMENTI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SUDDITO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIAERBA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI TORINO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AFFITTAVOLO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
APPRENDISTA GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARREERAGISTA . . . . .	2 Conduttore coltivatore
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONDUCENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
DOMESTICO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANOVALE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MARGARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVENTA . . . . .	7 Lavoratrice a contratto annuo
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI VERCELLI

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARMENTISTA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPARO ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO DA BASTONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANOVALE BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MARGARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO TOTALE . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

Segue: PROVINCIA DI VERCELLI

PROFESSIONI	POSIZIONI
PRATAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCHIAVANDARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SEGATORE A MANO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVENTA . . . . .	7 Lavoratrice a contratto annuo
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SUDDITO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata

VALLE D'AOSTA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AIUTO CASARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AIUTO PASTORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPAGNINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPORALE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONDUCENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
EVIAN . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FRUITIER . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE AGRICOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
LEGNAILOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANSUÈ . . . . .	4 Colono parziario
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MARGARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OBBLIGATO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PASTORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SALARIATO COMUNE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SALATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SALIEU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SAUGER . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCHIAVANDARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVITORE MARGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI BERGAMO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ADACQUAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BAGAI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BERGAMINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARONAIO BOSCAIOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARGAMUNT . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CARICATORE D'ALPE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASALINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MALGHESE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASER . . . . .	4 Colono parziario
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo



## PROVINCIA DI BRESCIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIUOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ADACQUAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AGENTE AGRARIO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BERGAMINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO D'ACQUA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARGAMUNT . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CARICATORE D'ALPE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASALINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FITTABILE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MALGHESE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANZOLAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MARGARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MENALATTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO PARZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO TOTALE . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

RONCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRAPAZZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TELEFERISTA MANOVRATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI COMO

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

ALPARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
APPRENDISTA GIARDINIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BERGAMINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARGAMUNT . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CARICATORE D'ALPE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASALINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATUTTO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FITTABILE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MASSÈ . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PIAZZALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SEGATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SPALLONE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata

PROVINCIA DI CREMONA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BERGAMINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO TRECENTATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE VOLANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPARO D'ACQUA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO GUARDIA ACQUE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CONTADINO OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTABILE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
GIORNALIERO AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO VOLANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MALGHESE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRECENTATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI MANTOVA

PROFESSIONI	POSIZIONI
APPRENDISTA CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BERGAMINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI

POSIZIONI

BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOTECNICO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
FAMEI DA FAGOT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO DA FAGOTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTABILE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MALGHESE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
RISAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SALARIATO IN CASA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SERVITUR IN CASA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI MILANO

PROFESSIONI

POSIZIONI

ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
AIUTO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BERGAMINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPAGNONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CAPO BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## Segue: PROVINCIA DI MILANO

PROFESSIONI	POSIZIONI
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
CONTADINO BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
FATUTTO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO DI STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTABILE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE CONTADINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MALGHESE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PAESANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PIAZZALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PLANDONE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SECONDO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPALLONE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRAPAZZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZAILOLO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VOLANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI PAVIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
AGENTE AGRARIO . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
AIUTO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPAGNONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
CONTADINO AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
FITTABILE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GENERALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PAESANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PECORAIO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
PIAZZALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PLANDONE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
SCORTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CAPO FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRAPAZZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI SONDRIO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BERGAMINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TELEFERISTA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASALINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MALGHESE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI VARESE

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
APPRENDISTA GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario . . . . .

PROFESSIONI

POSIZIONI

CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO DI STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE SPESATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANOVALE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Coloni parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI BOLZANO

PROFESSIONI

POSIZIONI

AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BAUERN . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
BAUMAN . . . . .	{ 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
BERGBAUER . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	{ 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
DIENSTMAGD . . . . .	{ 7 Lavoratrice a contratto annuo 7 Lavoratore a contratto annuo
FAMEI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FANCELA . . . . .	7 Lavoratrice a contratto annuo

## Segue : PROVINCIA DI BOLZANO

PROFESSIONI	POSIZIONI
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FITTADIN . . . . .	2 Conduttore coltivatore
FORAGGIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FORAGGIATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GRANFANT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GROSSKNECHT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
HIRT . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
KLEINKUECHT . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
KENECHT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MAGD . . . . .	7 Lavoratrice a contratto annuo
MANENTE . . . . .	{ 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PACHTER . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
PASTORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PICIOFANT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SECONDFANT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVA . . . . .	{ 7 Lavoratrice a contratto annuo 8 Lavoratrice a giornata
SERVA DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratrice a contratto annuo 8 Lavoratrice a giornata
SERVO AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO MAGGIORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO MINORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO SECONDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
STALLKNECHT . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TAGELOHNER . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TALBAUER . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
ZWITERKNECHT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI TRENTO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO FATTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BORAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BORRAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CIODA . . . . .	8 Lavoratrice a giornata
COLONO . . . . .	{ 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MALGARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANENTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVA . . . . .	{ 7 Lavoratrice a contratto annuo 8 Lavoratrice a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIABOSCHI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZAILO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI BELLUNO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TELEFERISTA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CIODA . . . . .	8 Lavoratrice a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONDUTTORE DI MALGHE . . . . .	2 Conduttore coltivatore

Segue: PROVINCIA DI BELLUNO

PROFESSIONI	POSIZIONI
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
MUNGITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	6 Compartecipante
OPERA . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
PARTITANTE . . . . .	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
QUARTIARIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SERVO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZIARIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI PADOVA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACCORDATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CANEVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CESURANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	8 Lavoratore a giornata
CHIUSURANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO MAGAZZINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
UOMO DI CORTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
UOMO DI FATICA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI ROVIGO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
FATTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
FITTANZIERE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
GARZONE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI TREVISO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAILO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CESURANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore (o colt- tivatore diretto)
	8 Lavoratore a giornata
CHIUSURANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore (o colt- tivatore diretto)
	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore (o colt- tivatore diretto)
	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo



## Segue : PROVINCIA DI TREVISO

PROFESSIONI	POSIZIONI
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GASTALDO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore (o col- tivatore diretto) 4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OPERA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ORTOVIVAISTA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore (o col- tivatore diretto) 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI VENEZIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
BOVAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE SEMIFISSO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO BOVAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CESURANTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
CHIUSURANTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MOTOARATORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
SERVO AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZIARIO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
TRAGHETTATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI VERONA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAILOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVAROTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MALGHESE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PILOTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RISAI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VITELLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI VICENZA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOARETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CESURANTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
CHIUSURANTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GASTALDO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MALGHESE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SCOTTONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TERZADRO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VITELLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI GORIZIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO SQUADRATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI

POSIZIONI

BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI UDINE

PROFESSIONI

POSIZIONI

AIUTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TELEFERISTA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO OPERA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 9 Dirigente 10 Impiegato

## Segue: PROVINCIA DI UDINE

PROFESSIONI	POSIZIONI
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MALGHESE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SOTTANO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	8 Lavoratore a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STANTISTA . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## TERRITORIO DI TRIESTE

PROFESSIONI	POSIZIONI
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIABOSCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIACACCIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA CAMPESTRE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI GENOVA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
APPRENDISTA GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO VIVAISTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
COLONO TERZIARIO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
8 Lavoratore a giornata	
	FITTABLE . . . . .
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANENTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OPERAIO AGRICOLO PRATICO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI IMPERIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
APPRENDISTA GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
8 Lavoratore a giornata	
	FATUTTO . . . . .
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANENTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MANOVALE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI LA SPEZIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANENTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO FATTORE . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato

PROVINCIA DI SAVONA

PROFESSIONI	POSIZIONI
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE AGRICOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANENTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
SCHIAVANDARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVITORE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
AIUTO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPORALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
LAVORATERRA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANDRIANO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OPERA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
RISAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRALCIANTE . . . . .	6 Compartecipante
TERZARO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI FERRARA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO GUARDIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## Segue : PROVINCIA DI FERRARA

PROFESSIONI	POSIZIONI
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OPERA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPONDINO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
STRALCIANTE . . . . .	6 Compartecipante
TERZARO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
VACCARINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI FORLÌ

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
BOARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OPERA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
STRALCIANTE . . . . .	6 Compartecipante
TERZARO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante

## PROVINCIA DI MODENA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
STRALCIANTE . . . . .	6 Compartecipante
TERRAZZIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZADRO . . . . .	4 Colono parziario
TERZIARIO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante

## PROVINCIA DI PARMA

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO LAVORANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO OPERAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARRETTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMEI DA FAGOT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO DA FAGOTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIABOSCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIACACCIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANENTE . . . . .	6 Compartecipante
MANZOLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPESATO CON BESTIAME MISTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPESATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPESATO MISTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPESATO SEMPLICE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI PIACENZA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AIUTANTE MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTANTE MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO D'ACQUA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FAMIGLIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTABILE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
FITTAVOLO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE SPESATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
IRRIGATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 9 Dirigente 10 Impiegato
SOTTO CAPO BERGAMINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZAILOLO . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI RAVENNA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI

POSIZIONI

FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OPERA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
STRALCIANTE . . . . .	6 Compartecipante
TERZARO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

PROFESSIONI

POSIZIONI

AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
DOMESTICO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMEI DA FAGOT . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FAMIGLIO DA FAGOTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIA CAMPESTRE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
OBLIGATO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPESATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPESATO SEMPLICE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI AREZZO

PROFESSIONI

POSIZIONI

AGENTE DI BENI . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPORAILOLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata



## Segue: PROVINCIA DI AREZZO

PROFESSIONI	POSIZIONI
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CAPO MACCHIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CUOCITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
DIRAMATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIABOSCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIACACCIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA CAMPESTRE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA FORESTALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA PARTICOLARE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANOVALE AGRICOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZAIOLO . . . . .	4 Colono parziario
OPRANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SMACCHIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SOCCIO . . . . .	4 Colono parziario
SOTTOFATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TORAI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAVERSAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI FIRENZE

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO SMACCHIATORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPETTAIO . . . . .	6 Compartecipante
CAMPORAILO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CUOCITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
DOGAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OPRANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SODAILOLO . . . . .	6 Compartecipante
SODAROLO . . . . .	6 Compartecipante
SOTTOFATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI GROSSETO

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AGNELLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTO BESTIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTO PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BAGAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BARROCCIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BESTIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO CARBONARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE TERRAZZIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

Segue : PROVINCIA DI GROSSETO

PROFESSIONI	POSIZIONI
CAMPORAIOLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DEI BIFOLCHI O DELLA BIFOLCINA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DEI BUTTERI O DEI BESTIAI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MACCHIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARRETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
DICIOCCATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANOVALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZAIOLO . . . . .	4 Colono parziario
MONTONAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MUCCAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MULAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTECIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
POTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SCORZATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVA DI CAMPAGNA . . . . .	{ 7 Lavoratrice a contratto annuo 8 Lavoratrice a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOLIARDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TARRATICHIERE . . . . .	3 Terraticante
TERRAZZIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRATTORISTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIOLO . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI LIVORNO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE ORDINARIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE SALARIATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPORAIOLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
LEGAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PRESELLANTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 6 Compartecipante
SOTTOFATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
TERRAZZIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI LUCCA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPORAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore (o col- tivatore diretto) 4 Colono parziario
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore (o col- tivatore diretto) 4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## Segue : PROVINCIA DI LUCCA

PROFESSIONI	POSIZIONI
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore (o col- tivatore diretto)
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OPRANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SEGATORE DI LEGNAME . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
STIVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CANTINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CARONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
CONDUCENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI PISA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE ORDINARIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPORAIOLO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
ORTOVIVAISTA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante

## PROVINCIA DI PISTOIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE ORDINARIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

Segue : PROVINCIA DI PISTOIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
CAMPORAIOLO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
CANTINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CAPO OPERAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO <sup>2</sup> . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATTORESSA . . . . .	7 Lavoratrice a contratto annuo
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIABOSCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIACACCIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA GIURATA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO <sup>1</sup> . . . . .	4 Colono parziario
OPRANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ORTOVIVAISTA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
TERRAZZIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	{ 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI SIENA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE AGRARIO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata

Segue : PROVINCIA DI SIENA

PROFESSIONI	POSIZIONI
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPORAIOLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTUARIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
LOGAIOLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
OLIANDOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO AGENTE AGRARIO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIABOSCHI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRATICHERE . . . . .	3 Terraticante
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI PERUGIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE AGRARIO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AGENTE RURALE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CANTINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MACCHIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## Segue : PROVINCIA DI PERUGIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
CAPORALE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPOSQUADRA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARRETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASAILO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
CASAILO MEZZADRO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 6 Compartecipante
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASENGO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CONTADINO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
FITTAVOLO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIABOSCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA CAMPESTRE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA GIURATA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA PARTICOLARE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANDRIANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANOVALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANUALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 8 Lavoratore a giornata
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
RAGAZZO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SMACCHIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SOCETTO . . . . .	4 Colono parziario
SOCIO . . . . .	6 Compartecipante
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAVERSAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI TERNI

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO MACCHIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO SQUADRA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASAILO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASAILO MEZZADRO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Compartecipante
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CONTADINO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
RAGAZZO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SMACCHIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SOCIO . . . . .	6 Compartecipante
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZAILO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
TERZUOMO DI FATTORIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI ANCONA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AFFITTUARIO AGRICOLO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
ABBATTITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASANOLANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario

Segue : PROVINCIA DI ANCONA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGRICOLTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
CONTADINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	9 Dirigente
	10 Impiegato
	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	1 Conduttore non coltivatore
GIARDINIERE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
LEGNAROLO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MOSCETTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	6 Compartecipante
	2 Conduttore coltivatore
PARTITANTE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
ORTOLANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SEGANTINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	9 Dirigente
SOTTO FATTORE . . . . .	10 Impiegato
	8 Lavoratore a giornata
SQUADRATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	4 Colono parziario
VERGARO . . . . .	4 Colono parziario

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ABBATTITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	9 Dirigente
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	10 Impiegato
	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BISCINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata

Segue : PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROFESSIONI	POSIZIONI
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
CAPOCCIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
CASANOLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	7 Lavoratore a contratto annuo
CASANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	4 Colono parziario
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
LEGNAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	1 Conduttore non coltivatore
MASSARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	1 Conduttore non coltivatore
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
MOSCETTO . . . . .	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
	6 Compartecipante
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
PASTORE . . . . .	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
SEGANTINO . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
SOTTO FATTORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
SQUADRATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	4 Colono parziario
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	4 Colono parziario
VERGARO . . . . .	4 Colono parziario

PROVINCIA DI MACERATA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ABBATTITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	9 Dirigente
AGENTE RURALE . . . . .	10 Impiegato
	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BISCINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
CAPOCCIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	8 Lavoratore a giornata
CASANNOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata



## Segue: PROVINCIA DI MACERATA

PROFESSIONI	POSIZIONI
CASANOLANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
LEGNAIOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MOSCETTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE IN COLONIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
RETTAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
SQUADRATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VERGARO . . . . .	4 Colono parziario

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ABBATTITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASANOLANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MOSCETTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
SQUADRATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARO . . . . .	4 Colono parziario

## PROVINCIA DI FROSINONE

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

BAGAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BARROCCIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DEI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DELLA VACCHERIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante

Segue : PROVINCIA DI FROSINONE

PROFESSIONI	POSIZIONI
COLONO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
COLONO MIGLIORATARIO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO PERPETUO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	9 Dirigente
FATUTTO . . . . .	10 Impiegato
	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipazione
MOSCETTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOCCIO . . . . .	4 Colono parziario
STALLINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata

PROVINCIA DI LATINA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
AGGREGATO . . . . .	4 Colono parziario
BAGAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO DI BUOI . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE PERIODICO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DEI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DELLA VACCHERIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI

POSIZIONI

CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	2 Conduttore coltivatore
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	4 Colono parziario
COLONO QUARTAILOLO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO TERZAILOLO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	9 Dirigente
FATTORETTO . . . . .	10 Impiegato
	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANDRIANO DI CAPRE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MANDRIANO DI MAIALI . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
MANOVALE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
MOSCETTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
SALARATO PERIODICO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPONDINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SPONTINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SPUNTINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
SQUADRATORE DI LEGNAMI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
STALLINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TRATTORISTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIUOLO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
VIGNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI RIETI

PROFESSIONI	POSIZIONI
BAGAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DEI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DELLA VACCHERIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO SQUADRA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANZOLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario 6 Compartecipante
MOSCETTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OPERA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOCCIO . . . . .	4 Colono parziario
STALLINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIABOSCHI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI ROMA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE AGRARIO . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
AGENTE PRIVATO . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
AIUTANTE VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
APPRENDISTA GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AUSILIARIO GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BAGAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOATTIERE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE PERIODICO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo
CACCIACCAPO . . . . .	6 Compartecipante
CACIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPOCCIA DEI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DELLA VACCHERIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO OPERAIO AGRICOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO PECORARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COLONO A TERZO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	9 Dirigente 10 Impiegato
FATTORETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FITTAVOLO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE APPRENDISTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

Segue : PROVINCIA DI ROMA

PROFESSIONI	POSIZIONI
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANZOLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MOSCETTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MUNGITORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PECORARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
QUARTARIO . . . . .	6 Compartecipante
SOTTO FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
SOTTO VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STACCIONATARIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
STALLINO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIATORE DI LEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAILOLO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
TRASPORTATORE DI CARBONE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TRATTORISTA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VERGAILOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

PROVINCIA DI VITERBO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AIUTO FRATTAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTO STACCIONATARIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BAGAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCHETTO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO BUTTERO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI	POSIZIONI
BISCINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOATTIERE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE PERIODICO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BUTTERETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACCIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCETTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCETTA DI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DEI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA DEI SUINI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MACCHIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAILO . . . . .	{ 6 Compartecipante 8 Lavoratore a giornata
CARRAGIANO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
CASENGO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALCANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATTORETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FRATTAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIA IMPOSTO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
LEGNAILOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANOVALE BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MERCANTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MOSCETTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MURAILOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE COMPARTICIPANTE . . . . .	4 Colono parziario

## Segue : PROVINCIA DI VITERBO

PROFESSIONI	POSIZIONI
PASTORE DI MAIALI . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PASTORETTO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PORCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
QUARTAILO . . . . .	6 Compartecipante
SECONDO GUARDIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SOTTO AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
STACCIONATARIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAROLO . . . . .	6 Compartecipante
TRATTORISTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VACCARO CAVALCANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VERGAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VETTURALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ANNARUOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE MESARUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUALANELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MESARUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO ANNUALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERZAILOLO . . . . .	6 Compartecipante
VIGNAIOLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VIGNAROLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI CHIETI

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DE L'AQUILA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
ATTREZZISTA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPOCCIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATTORETTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SALARIATO FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI PESCARA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO SQUADRA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI

POSIZIONI

FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
INCOTTAROLO . . . . .	6 Compartecipante
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
TERZAILOLO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
VIGNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI TERAMO

PROFESSIONI

POSIZIONI

ARMENTARIO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
ARMENTISTA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
SOCCIO . . . . .	4 Colono parziario
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
VERGARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo



## PROVINCIA DI AVELLINO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACCETTAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COLONO PARZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
DIRAMATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
FITTAVOLO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
LEGNAIUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore coltivatore 2 Conduttore non coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PALORCIAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PARZIONALE . . . . .	6 Compartecipante
PARZONARO . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PECORARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRONCHETTAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNARULO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI BENEVENTO

AFFACCIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AFFILATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ARATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO OPERAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
LEGNAIUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore coltivatore 2 Conduttore non coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PARZIONALE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 6 Compartecipante
PARZONARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOTTO CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TABACCARO . . . . .	6 Compartecipante
TAGLIABOSCHI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
UALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ZAPPATORE . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI CASERTA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AFFACCIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AFFILATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ANNARUOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE MESARUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUFALARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPIANTE NOTTE E GIORNO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO OPERAIO (CAPO OPERA) . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO SAURARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COLONO MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO PARZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
DIFESANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
FITTABILE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
FITTAVOLO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUALANELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
LEGNAIUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANOVALE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANUALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESARUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MINORENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MORNENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MULATTIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
OBBLIGATO ANNUALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PARZONALE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
PARZONARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante

PROFESSIONI

POSIZIONI

PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
SOPRASCAPOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO SAURARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STERPAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRONCATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TABACCARO . . . . .	6 Compartecipante
TAGLIABOSCHI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
UALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
UFARARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO DI FIDA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIUOLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VIGNAROLO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VITELLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ZAPPATORE . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI NAPOLI

PROFESSIONI

POSIZIONI

AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUFALARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPIANTE NOTTE E GIORNO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO SAURARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASIGNO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COLONO PARZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
DIFESANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
FITTABILE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
FITTAVOLO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore

## Segue : PROVINCIA DI NAPOLI

PROFESSIONI	POSIZIONI
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANOVALE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANUALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MINORENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MORNENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PARZIONALE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
PARZONARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOPRASCAPOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO SAURARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STERPAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRONCATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
UFARARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO DI FIDA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VITELLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI SALERNO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ABBATTITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AIUTANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO MANNESE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOVARO COMPARTICIPANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO PADRONE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 6 Compartecipante
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BUFALARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAMBIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO PASTORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo

PROFESSIONI	POSIZIONI
CAPRAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAILO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLERIZZO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COLONO MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FASCINAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FOSSAIOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANNESE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI ANIMALI . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI BOVI . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MASSARO DI BUFALAE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI CAMPO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI VACCHE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MESOLARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PARZIONALE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
PARZONARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

Segue : PROVINCIA DI SALERNO

PROFESSIONI	POSIZIONI
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCAPOLONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCORTECCIATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SQUADRATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
STRONCATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIABOSCHI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZIOLO . . . . .	6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
UOMO DI FATICA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI BARI

PROFESSIONI	POSIZIONI
ANNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ASSISTITORE DI BESTIAME . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPORALE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPORALE TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANIZZAIO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI ANIMALI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI CAMPO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI VIGNETI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MUNGITORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROFESSIONI

POSIZIONI

PORCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SECONDO CAPORALE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOTTO CAPORALE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOTTO MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO UALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TORRIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TOSATORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
UALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI BRINDISI

PROFESSIONI

POSIZIONI

AIUTANTE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CANTINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARRETTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CUSTODE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUALANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GUARDIA CAMPESTRE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESALORO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI FOGGIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARATORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAFONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAMBIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO ARATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO COLTIVATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO D'OPERA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAVALLANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAVALLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI GIUMENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
OBBLIGATO AD ANNO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SCAPOLO RAGAZZO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRAZIERE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TOSATORE DI PECORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
UOMO DI FATICA . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

VERSURIERE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
VIGILATORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIUOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ZAPPATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI LECCE

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AIUTO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BARROCCIAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATTORE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SCANCIONAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
UOMO DI FATICA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VETTURINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI TARANTO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AIUTANTE CARRETTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
AIUTANTE MULATTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAROVANIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARRIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
LEGNAIUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO D'AVANTI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI CAMPO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI GIUMENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MASSARO DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MULATTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROFESSIONI

POSIZIONI

PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RAGAZZO DI BOVI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RAGAZZO DI PECORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SCANCIONAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO MASSARO DI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO MASSARO DI CAMPO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SPURGATORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
TORRIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
UALANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI MATERA

PROFESSIONI

POSIZIONI

ACCAPPARRATO AD ANNO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ACQUAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ANNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ANNARUOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIALE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUFALARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO CAROVANIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MULARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARBONARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAROVANIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COLONO PARZIARIO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato



## Segue: PROVINCIA DI MATERA

PROFESSIONI	POSIZIONI
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FORESE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI BUOI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI GIUMENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GUARDACAVALLI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANOVALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DEI PARCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DELLE VIGNE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI CAMPO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PORCI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSAROTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO DI RACCOLTA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO DI SEMINA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MULARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MULATTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PADRONE MASSARO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
PARCHETTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PARCHIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PORCARELLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RAGAZZO DI MAIALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RAGAZZO DI PECORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TOSATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
UALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIOLO A GIORNATA . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## PROVINCIA DI POTENZA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACCAPARRATO AD ANNO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AFFITTUARIO A SOCCIDA . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario
ANNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ANNARUOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIALE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COLONO PARZIARIO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FORESE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MANOVALE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DEI PARCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DELLE VIGNE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI CAMPO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI CAPRE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI GIUMENTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI PECORE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI VACCHE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO DI RACCOLTA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO DI SEMINA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MEZZADRO VOLANTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PADRONE MASSARO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante

Segue: PROVINCIA DI POTENZA

PROFESSIONI	POSIZIONI
PARZONARO VOLANTE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 8 Lavoratore a giornata
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
SCOPOLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TRAVERSAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
UALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIUOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIUOLO A GIORNATA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VIGNAIUOLO A TUTT'ARTE . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI CATANZARO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ACQUAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARRESE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore non coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTABLE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
INDUSTRIANTE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
MANDRIANO . . . . .	{ 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
MANNESE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MESALORO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI

POSIZIONI

PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
QUARTAILOLO . . . . .	6 Compartecipante
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRAGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAILOLO . . . . .	6 Compartecipante
TRAINANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
VETTURINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VRAZZALE . . . . .	{ 6 Compartecipante 8 Lavoratore a giornata

PROVINCIA DI COSENZA

PROFESSIONI

POSIZIONI

ACQUAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE DI CAMPAGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO MACCHIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARONAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FORESE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUAGLIONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUALANO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
INDUSTRIANTE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
MANDRIANO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO DI CAPRE . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANNESE . . . . .	8 Lavoratore a giornata

## Segue: PROVINCIA DI COSENZA

PROFESSIONI	POSIZIONI
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MULATTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE DI ARMENTI . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PORCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SEGATORE DI LEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SPROVATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRONCATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRAGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRAGGIANTE . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TRAVERSARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VETTURALE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VIGNAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AIUTO BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTO VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOVARO COMPARTICIPANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
BOVARO PADRONE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 6 Compartecipante
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO FORESE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE DI MANDRIA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPORALE DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARBONAILO . . . . .	{ 6 Compartecipante 8 Lavoratore a giornata
CARRIOLANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CIOLONARO . . . . .	4 Colono parziario
CIOLONARO TERZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COLONO A CULTURA . . . . .	4 Colono parziario
COLONO A DURATA DI VITE . . . . .	4 Colono parziario
COLONO A LUNGA DURATA . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

CURATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FITTABILE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
FORESE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
MANESE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MANUALE . . . . .	6 Compartecipante
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo
QUARTARO . . . . .	6 Compartecipante
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRAGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAILOLO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
TERZIARIO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROFESSIONI	POSIZIONI
AFFITTUARIO A MIGLIORIA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivaore
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPIERE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
CAPRARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARUSU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CUMPAGNU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO DEGLI ARATRI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

Segue : PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROFESSIONI	POSIZIONI
CURATOLO DELLA MANDRA . . . . .	{ 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO DEL LATTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GABELLOTTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE DI MANDRA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
INIZZARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
IUNNIZZARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
JUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PANETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PECORARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PICCIOTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RIBATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RUBATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SFACCENDATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SFACINNATU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRIPPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRAGGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO A MEZZADRIA . . . . .	4 Colono parziario
ZAMMATARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AFFITTUARIO A MIGLIORIA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BADILANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BADILANTE IRRIGATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BORDONARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPIERE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
CAPRARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CUMPAGNU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO DI ARATRI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO DELLA MANDRA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO DEL LATTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROFESSIONI

POSIZIONI

FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GABELLOTTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
INIZZARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
INQUILINO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
IUNNIZZARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
JUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESALORO SFACCENDATO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PANETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARASPOLARO . . . . .	6 Compartecipante
PARATORE DI BESTIAME DA LATTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PECORARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
RIBATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RUBATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SFACCENDATO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SFACINNATU . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOPRASTANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRIPPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRAGGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VACCAROTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ZAMMATARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI CATANIA

PROFESSIONI

POSIZIONI

AGRUMAIO RACCOGLITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAMPIERE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARUSO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

## Segue : PROVINCIA DI CATANIA

PROFESSIONI	POSIZIONI
CASTALDO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
COLONO TERZIARIO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CUSTODE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CUTRARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
GABELLOTTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE DI STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
INQUILINO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
LEGNAIOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
MASTRO D'ASCIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PANARAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PANIERAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARASPOLARO . . . . .	6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
RACCOGLITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
RETROMETATERO . . . . .	6 Compartecipante
RETROMEZZADRO . . . . .	6 Compartecipante
RIBITTERI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RIPOSTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOTTO MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIABOSCHI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TAGLIAPIEDI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRAGGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
TRASPORTATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VIGNIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI ENNA

PROFESSIONI	POSIZIONI
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BORDONARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	9 Dirigente
	10 Impiegato
CAPRAIO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CARBONAILO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CARRETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CONTADINO GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	9 Dirigente
	10 Impiegato
CURATOLO DEGLI ARATRI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GABELLOTTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIABOSCHI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA PRIVATA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
INQUILINO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO DI ARATRI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
METATIERE . . . . .	6 Compartecipante
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
PARASPOLARO . . . . .	6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
RETROMETATERO . . . . .	6 Compartecipante
RETROMEZZADRO . . . . .	6 Compartecipante
RIBITTERI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
RUBATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOPRASTANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRAGERE . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERRAGGERISTA . . . . .	3 Terraticante
VACCARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
VIGNIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI MESSINA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AGRUMARIO RACCOLTITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARMENTISTA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
CAMPIERE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COFFARO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GABELLOTTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARRONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIARDINARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PANARAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PANIERAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
RACCOLTITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROFESSIONI

POSIZIONI

TAGLIAPIEDI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRAGGERE . . . . .	3 Terraticante
TERRAGGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
TRASPORTATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
ZAMMATARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI PALERMO

PROFESSIONI

POSIZIONI

AFFITTUARIO A MIGLIORIA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
AGENTE DI CAMPAGNA . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
AIUTO PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BORDONARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BUTTERO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPIERE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
CAPO CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	{ 6 Compartecipante 8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CUMPAGNU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO DI OVINI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
FATUTTO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GABELLOTTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE CAPRAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIARDINARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIORNATAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUMENTARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo



## Segue: PROVINCIA DI PALERMO

PROFESSIONI	POSIZIONI
MASSARO DI PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESALORO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PANETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PORCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
RIBATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SFACCENDATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SFACINNATU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOPRASTANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SUGHERAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TRASPORTATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
UOMO DI FATICA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VITELLAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ZAMMATARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI RAGUSA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AFFITTUARIO A MIGLIORIA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARRETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 9 Dirigente 10 Impiegato
GABELLOTTO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
GARZONCELLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUALANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA CAMPESTRE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROFESSIONI

## POSIZIONI

GUARDIA GIURATA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
MASSARO DI CAMPAGNA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESALORO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
PARASPOLARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
RIBITTIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRAGGIERE . . . . .	3 Terraticante
TERRAGGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZIARIO . . . . .	6 Compartecipante
URDUNARU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
VARDUNARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

## PROVINCIA DI SIRACUSA

PROFESSIONI	POSIZIONI
AFFITTUARIO A MIGLIORIA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
AGRUMAIO RACCOGLITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
ANNAROLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ARBITRIANTE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE AGRICOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPARO D'ACQUA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAMPIERE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 9 Dirigente 10 Impiegato
CAPO CIURMA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAPO MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO STALLA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPO UOMO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARRETTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CENSUALISTA . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COLONO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante

Segue: PROVINCIA DI SIRACUSA

PROFESSIONI	POSIZIONI
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CURATOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	9 Dirigente
	10 Impiegato
GABELLOTTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIARDINARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIARDINIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIA GIURATA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA PECORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUARDIA PRIVATA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GUIDATORE DI ACQUA . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
INQUILINO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESALORO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MEZZADRO A MIGLIORIA . . . . .	4 Colono parziario
MULATTIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
PANARAI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PANIERARIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
PECORAIO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
RACCOGLITORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVO BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SORVEGLIANTE CAMPIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIAPIEDI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
TERRAGGERE . . . . .	3 Terraticante
TERRAGGERISA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAILO . . . . .	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
TRASPORTATORE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
VIGNIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI TRAPANI

PROFESSIONI	POSIZIONI
ANNALORO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BORGESE . . . . .	6 Compartecipante
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CAMPIERE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
CAPRAIO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
CASTALDO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	6 Compartecipante
	7 Lavoratore a contratto annuo
CURATOLO PASTORE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
FATTORE . . . . .	9 Dirigente
	10 Impiegato
GABELLOTTO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
LEGNAIUOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MENSILORO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PECORAIO . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
RETROMETATERO . . . . .	6 Compartecipante
RETROMEZZADRO . . . . .	6 Compartecipante
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
STRIPPARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TERRAGERISTA . . . . .	3 Terraticante
TERRATICANTE . . . . .	3 Terraticante
TERZAILO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	2 Conduttore coltivatore
	4 Colono parziario
	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
VIGNERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ZAPPUNARO . . . . .	6 Compartecipante

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROFESSIONI	POSIZIONI
AGNELLARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
AIUTANTE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ANGIONARGIU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BAGARIARGIU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
	8 Lavoratore a giornata

## Segue: PROVINCIA DI CAGLIARI

PROFESSIONI	POSIZIONI
BARCASCIU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BASTANTEDDU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BASTANTI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BASTANTI MANNU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BIFOLCO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOINARGIU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOSCAIOLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOSCAIOLO TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCASCIU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CACIARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO SERVO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPRARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARRADOREDDU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARRIOLANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CRABITTAU . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CRAPITTAU . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CUMONARGIU . . . . .	4 Colono parziario
FATTORE . . . . .	{ 9 Dirigente 10 Impiegato
GARZONE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIANO DI AIE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GUARDIANO DI SEMINATI . . . . .	8 Lavoratore a giornata
JUVALZU MAZZORI . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
JUVALZU MINORE . . . . .	6 Compartecipante
LAUDEFRUTTISTA . . . . .	4 Colono parziario
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSAIU . . . . .	6 Compartecipante
MASSARO DI VACCHE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MERI . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
MESALORO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MESOMINI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MES'OMINI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata

PROFESSIONI	POSIZIONI
PASTORIDDU . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SALARIATO OBBLIGATO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERBIDORI . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO ANGIONARGIU . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO BOVARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO CAPRAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PECORAIO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PORCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO VACCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
SORVEGLIANTE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOTZU . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 9 Dirigente 10 Impiegato
SOZZU . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 9 Dirigente 10 Impiegato
STALLIERE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
TAGLIALEGNA . . . . .	8 Lavoratore a giornata
VACCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
ZUARZU . . . . .	6 Compartecipante

## PROVINCIA DI NUORO

PROFESSIONI	POSIZIONI
ARATORE . . . . .	6 Compartecipante
AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BOVARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BRACCIANTE FISSO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CACIARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CAPO MACCHIA . . . . .	8 Lavoratore a giornata

Segue: PROVINCIA DI NUORO

PROFESSIONI	POSIZIONI
CAPRAIO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CASARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
COMUNARGIU MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
COMUNARGIU MINORE . . . . .	4 Colono parziario
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
FATTORE . . . . .	{ 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUVARGIU . . . . .	6 Compartecipante
JUVALZU MAZZORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
JUVALZU MINORE . . . . .	6 Compartecipante
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MASSAIU . . . . .	6 Compartecipante
MERI . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
MEZZADRO . . . . .	4 Colono parziario
MURAGIOS . . . . .	8 Lavoratore a giornata
NARBONAU . . . . .	6 Compartecipante
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PECORAIO . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
PORCARO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SEGANTINO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
SERVETTO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO CONTADINO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO MASSAIU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PASTORE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO PECORAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SERVO VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
TERZAIOLO . . . . .	6 Compartecipante
THERACOS . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROFESSIONI

POSIZIONI

VACCARO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
VIGNATARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
ZAPPATORE . . . . .	6 Compartecipante
ZERACUS . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

PROVINCIA DI SASSARI

PROFESSIONI

POSIZIONI

AVVENTIZIO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
BACCALZU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BOINALZU . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
BRACCIANTE . . . . .	8 Lavoratore a giornata
CARBONAIO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
CARRIOLANTE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
COLONO . . . . .	4 Colono parziario
COMPARTICIPANTE . . . . .	6 Compartecipante
CONTADINO . . . . .	{ 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 6 Compartecipante 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
GARZONE . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GARZONE AGRICOLO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
GIORNALIERO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
GIUALZU . . . . .	6 Compartecipante
JUARGIU . . . . .	6 Compartecipante
LAGHINZAU . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
MANDRIANO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo
MESAROLO . . . . .	8 Lavoratore a giornata
MEZZADRO . . . . .	{ 4 Colono parziario 6 Compartecipante
NARBONAU . . . . .	2 Conduttore coltivatore
NAVONAYU . . . . .	2 Conduttore coltivatore
PARTITANTE . . . . .	6 Compartecipante
PASTORE . . . . .	{ 1 Conduttore non coltivatore 2 Conduttore coltivatore 4 Colono parziario 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SALARIATO FISSO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO AGRICOLO . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SERVO PASTORE . . . . .	{ 7 Lavoratore a contratto annuo 8 Lavoratore a giornata
SOCIO MAGGIORE . . . . .	1 Conduttore non coltivatore
SOCIO MINORE . . . . .	4 Colono parziario
TERRATICANTE . . . . .	2 Conduttore coltivatore
TERZARO . . . . .	6 Compartecipante
VACCARO . . . . .	7 Lavoratore a contratto annuo

(Allegato 4 C)

## CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

### RAMI, CLASSI, SOTTOCLASSI E CATEGORIE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E RELATIVE LAVORAZIONI (\*)

#### 1 - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA (\*\*)

##### 101 - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

*101.A - Aziende agricole non specializzate (comprese  
le aziende agricolo-forestali)*

- 101.01 - Aziende agricole non specializzate
- 101.02 - Aziende agricolo-forestali

*101.B - Aziende agricole specializzate*

- 101.03 - Aziende specializzate viticole
- 101.04 - Aziende specializzate olivicole
- 101.05 - Aziende specializzate agrumicole
- 101.06 - Aziende specializzate orticole
- 101.07 - Aziende specializzate frutticole
- 101.08 - Aziende specializzate floricole (giardinaggio in genere)
- 101.09 - Aziende specializzate vivaistiche e semenziere
- 101.10 - Aziende specializzate miste (non classificabili col criterio della prevalenza)

*101.C - Aziende specializzate zootecniche*

- 101.11 - Aziende di allevamento di bovini
- 101.12 - Aziende di allevamento di equini
- 101.13 - Aziende di allevamento di ovini
- 101.14 - Aziende di allevamento di animali da cortile
- 101.15 - Aziende di allevamento di animali da pelliccia
- 101.16 - Aziende di allevamento di altri animali

##### 102 - SILVICOLTURA

- 102.01 - Aziende forestali (silvicoltori utilizzatori e silvicoltori non utilizzatori)
- 102.02 - Aziende di utilizzazione del bosco (utilizzatori non silvicoltori)
- 102.03 - Aziende silvo-pastorali

##### 103 - CACCIA E PESCA IN ACQUE INTERNE

- 103.01 - Cattura di animali per allevamento e ripopolamento, caccia
  - a) Cattura di animali per allevamento e ripopolamento
  - b) Caccia

##### 103.02 - Pesca e allevamenti in acque interne

- a) Pesca lacuale
- b) Pesca fluviale
- c) Pesca in altri corsi d'acqua e canali
- d) Pesca nelle risale, ecc.
- e) Stabilimenti ittogenici
- f) Esercizi privati di piscicoltura

##### 104 - PESCA IN ACQUE MARINE

##### 104.01 - Pesca in acque marine, da terra

- a) Pesca in acque marine, da terra (con o senza apparecchi collocati lungo il litorale)

##### 104.02 - Pesca in acque marine, con naviglio

- a) Pesca limitata
- b) Pesca illimitata
- c) Pesca del corallo
- d) Pesca delle spugne

##### 104.03 - Pesca del tonno, con tonnare

- a) Pesca del tonno di corsa
- b) Pesca del tonno di ritorno

##### 104.04 - Allevamento di pesci e molluschi bivalvi in acque marine (valli salse, laghi costieri, stagni litoranei, peschiere e lagune)

- a) Allevamenti e pesca di pesce bianco (spigole, muggini, orate, ecc.)
- b) Allevamenti e pesca di anguille
- c) Allevamenti e pesca di molluschi bivalvi: ostriche e mitilli (cozze, muscoli, datteri, canestrelli, ecc.)

##### 105 - ATTIVITÀ CONNESSE CON L'AGRICOLTURA

*105.A - Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole (che lavorano prevalentemente prodotti del proprio fondo) o svolte in sociale*

##### 105.01 - Trattamento, trasformazione del latte e manipolazione dei suoi derivati

- a) Trattamento igienico del latte di vacca
- b) Trasformazione del latte di vacca, di pecora, di bufala
- c) Stagionatura di formaggi
- d) Produzione di formaggi fusi (pastorizzati)
- e) Lavorazione delle creme
- f) Fabbricazione di prodotti o sottoprodotti destinati all'alimentazione umana o all'industria (ricotta, lattosio, albumina, lattati, ecc.); fabbricazione di sottoprodotti destinati alla alimentazione del bestiame (siero, latticello)

(\*) In sede di tabellazione e pubblicazione, ai fini di una più significativa esposizione dei dati, è stata operata qualche modifica nella classificazione delle attività economiche comprese nel ramo 10.

(\*\*) Le categorie da 101.01 a 102.03 comprendono ciascuna una sola lavorazione, la cui denominazione si identifica con quella della categoria stessa.

## 105.02 - Produzione di vini e mosti concentrati

- a) Produzione di vini da taglio
- b) Produzione di vini da pasto (pregiati e non pregiati)
- c) Produzione di vini speciali: vermouth, aperitivi a base di vino (compreso il marsala all'uovo, il crema marsala e gli americani), vini spumanti (naturali e gassificati), marsala, altri vini speciali
- d) Concentrazione ed altre lavorazioni speciali dei mosti (mosti concentrati, mosti muti, filtrati dolci, enocianina)

## 105.03 - Distillerie per la produzione di acquaviti e liquori

- a) Produzione di alcool di 2ª categoria
- b) Produzione di acquaviti da vinacce (grappa)
- c) Produzione di acquaviti da vino e vinello (arzente)
- d) Produzione di acquaviti di frutta (ciliege, ginepro, ecc.)
- e) Produzione di acquaviti di imitazione (rum, whisky, ecc.)
- f) Produzione di liquori di gradazione superiore a 21°
- g) Produzione di aperitivi alcoolici di gradazione inferiore a 21°

## 105.04 - Produzione di olio d'oliva per spremitura

- a) Spremitura di olive
- b) Lavatura delle sanse

## 105.05 - Pilatura ed altre lavorazioni di cereali e legumi (esclusa la molitura)

- a) Pilatura, brillatura e altre lavorazioni del riso (oleatura, raffinazione, macinazione delle rotture e della lolla del riso, ecc.)
- b) Pilatura, perlatura, brillatura, fiocatura di cereali e legumi

## 105.06 - Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari

- a) Lavorazione del pomodoro (conserve, salse, salsine e concentrati in genere, pelati, succhi, condimenti e similari)
- b) Lavorazione della frutta (conserve, marmellate comprese quelle di castagne, ecc.)
- c) Conservazione della frutta, funghi, tartufi, ecc. (per cottura e per essiccazione)
- d) Lavorazione di pinoli, mandorle, nocciole, ecc.

## 105.07 - Altre attività trasformatrici

- a) Altre attività trasformatrici non classificate sopra, annesse ad aziende agricole

*105. B - Esercizio di macchine agricole*

## 105.08 - Esercizio di macchine agricole per conto terzi (compreso il noleggio)

- a) Esercizio di macchine agricole per conto terzi
- b) Noleggio di macchine agricole con o senza personale

## 105.09 - Esercizio di macchine agricole da parte di consorzi e cooperative aziendali dell'agricoltura

- a) Esercizio di macchine agricole da parte di consorzi e cooperative aziendali dell'agricoltura

**2 - INDUSTRIE ESTRATTIVE**

(Comprese tutte le operazioni complementari per il trattamento e l'arricchimento dei minerali, quali: la frantumazione, la macinazione, gli altri processi di arricchimento dei minerali; il lavaggio, la classificazione, calcinazione ed essiccazione dei minerali)

**201 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI**

## 201.01 - Miniere di minerali di ferro

- a) Miniere di pirite di ferro
- b) Miniere di minerali di ferro (esclusa la pirite)
- c) Miniere di ferro manganesifero
- d) Miniere di altri eventuali minerali di ferro

## 201.02 - Miniere di minerali metalliferi non ferrosi

- a) Miniere di solfuri metallici misti
- b) Miniere di piombo e zinco
- c) Miniere di rame
- d) Miniere di manganese
- e) Miniere di antimonio
- f) Miniere di mercurio
- g) Miniere di stagno
- h) Miniere di oro
- i) Miniere di bauxite
- l) Miniere di nichello
- m) Miniere di minerali magnesiaci
- n) Miniere di altri eventuali minerali metalliferi non ferrosi

## 201.03 - Ricerche di minerali metalliferi

- a) Ricerche di minerali di ferro
- b) Ricerche di minerale di ferro manganesifero
- c) Ricerche di ematite e limonite da colore (ossido di ferro naturale)
- d) Ricerche di pirite di ferro
- e) Ricerche di minerali di manganese
- f) Ricerche di minerali di rame
- g) Ricerche di minerali di piombo e zinco
- h) Ricerche di minerali di nichello e cobalto
- i) Ricerche di minerali di mercurio
- l) Ricerche di minerali di molibdeno
- m) Ricerche di minerali di oro
- n) Ricerche di minerali di antimonio
- o) Ricerche di minerali di stagno
- p) Ricerche di minerali di berillio
- q) Ricerche di minerali di tungsteno
- r) Ricerche di minerali di bauxite

**202 - ESTRAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI***202. A - Estrazione di combustibili fossili*

## 202.01 - Miniere di combustibili fossili e cave di torba

- a) Miniere di antracite
- b) Miniere di litantrace
- c) Miniere di lignite
- d) Cave di torba
- e) Miniere di carbone triassico e liburnico
- f) Miniere di altri eventuali combustibili fossili

## 202.02 - Miniere di combustibili liquidi e gassosi

- a) Miniere di oli minerali
- b) Sorgenti di gas naturali idrocarburi
- c) Miniere di altri eventuali combustibili liquidi e gassosi

## 202.03 - Ricerche di combustibili

- a) Ricerche di litantrace ed antracite
- b) Ricerche di lignite
- c) Ricerche di carbone liburnico
- d) Ricerche di petrolio
- e) Ricerche di gas naturali

*202. B - Estrazione di marmo, di pietre e di materiali da costruzioni*

## 202.04 - Cave di marmo e pietre affini, di travertino, granito, pietre da costruzione e alabastro

- a) Cave di marmo
- b) Cave di alabastro calcareo (orientale) e gessoso
- c) Cave di travertino
- d) Cave di calcare e calcescisto
- e) Cave di breccie e puddinghe
- f) Cave di quarzite (bargioline)
- g) Cave di granito
- h) Cave di sienite e diorite
- i) Cave di porfido
- l) Cave di trachite
- m) Cave di gneis, beole e serpentinoscisto
- n) Cave di peperino
- o) Cave di lava e basalto
- p) Cave di serpentina in rottami
- q) Cave di arenaria
- r) Cave di tufo vulcanico e calcareo
- s) Cave di ardesia e scisti tegolari
- t) Cave di altre eventuali pietre e materiali da costruzione

## 202.05 - Cave di sabbia, ghiaia e pietrisco

- a) Cave di sabbia
- b) Cave di ghiaia
- c) Cave di pozzolana
- d) Cave di lapillo pomiceo
- e) Cave di pietrisco
- f) Cave di altri minerali affini

*202. C - Estrazione di altri minerali non metalliferi*

## 202.06 - Miniere di solfo

- a) Miniere di solfo
- b) Altri eventuali minerali affini

## 202.07 - Cave e miniere di minerali non metalliferi non altrove classificati

- a) Miniere di scisti oleosi e ittiolitici
- b) Miniere di salgemma
- c) Miniere di calcare asfaltico, di scisti bituminosi e di bitume
- d) Miniere di grafite
- e) Miniere di allumite
- f) Miniere di sali alcalini



- g) Miniere di gas acido carbonico
- h) Miniere di baritina
- i) Miniere di caolino
- l) Miniere di talco e steatite
- m) Miniere di amianto e di roccia amiantifera (asbestifera)
- n) Miniere di fluorina
- o) Miniere di acido borico
- p) Miniere di roccia leucitica
- q) Miniere di pietra litografica
- r) Cave di pietre da macina
- s) Cave di pietre molari
- t) Cave di pietre coti
- u) Cave di sabbie silicee
- v) Miniere di terre da follare o decoloranti (argille smettiche)
- z) Miniere di ematite e limonite da colore e cave di terre coloranti
- a') Cave di terre da modellare o per fonderia
- b') Miniere di mica
- c') Cave di marmorino e calcare bianco da macinare
- d') Miniere di dolomite per refrattari
- e') Cave di pietra ollare
- f') Cave di pietra pomice
- g') Cave di pietra trachitica refrattaria, lapidicina, tipo Volvic
- h') Cave di argilla per laterizi e terrecotte
- i') Cave di argilla per cemento artificiale
- l') Cave di pietra per calce comune e per cemento artificiale
- m') Cave di pietra per calce idraulica
- n') Cave di quarzo e quarzite per refrattari
- o') Miniere di feldspato
- p') Cave di farina fossile e di tripoli
- q') Cave di gesso
- r') Cave e miniere di argille e materie refrattarie
- s') Miniere di marna da cemento
- t') Cave e miniere di altri eventuali minerali non metalliferi

#### 202.08 - Estrazione di sale marino e di ebollizione

- a) Estrazione di sale marino
- b) Estrazione di sale di ebollizione
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 202.09 - Sorgenti di acque minerali

- a) Concessioni di sorgenti di acque minerali
- b) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 202.10 - Ricerche di minerali non metalliferi (esclusi i combustibili)

- a) Ricerche di talco e steatite
- b) Ricerche di amianto
- c) Ricerche di roccia asbestifera
- d) Ricerche di baritina
- e) Ricerche di fluorina
- f) Ricerche di caolino
- g) Ricerche di feldspato
- h) Ricerche di marna da cemento
- i) Ricerche di magnesite
- l) Ricerche di fosfati
- m) Ricerche di salgemma
- n) Ricerche di sali alcalini
- o) Ricerche di anidride carbonica
- p) Ricerche di grafite
- q) Ricerche di roccia asphaltica e bituminosa
- r) Ricerche di scisti oleosi e ittiolitici
- s) Ricerche di roccia leucitica

### 3 - INDUSTRIE MANIFATTURIERE

#### 301 - INDUSTRIE ALIMENTARI ED AFFINI

(Escluse le attività di trasformazione comprese nella classe 105)

##### 301. A - Industrie delle derrate alimentari ed affini (escluse le bevande)

#### 301.01 - Pilatura e altre lavorazioni di cereali e legumi (esclusa la molitura)

- a) Pilatura, brillatura e altre lavorazioni del riso (oleatura, raffinazione, macinazione delle rotture e della lolla del riso, ecc.)
- b) Pilatura, perlatura, brillatura, fiocatura di cereali e legumi
- c) Altre eventuali lavorazioni di cereali e legumi

#### 301.02 - Molitura di cereali

- a) Macinazione di grano
- b) Macinazione di granoturco
- c) Burattatura di farina e semola
- d) Molitura di altri cereali

#### 301.03 - Panificazione

- a) Produzione di pane (compresa la semplice cottura)
- b) Produzione di gallette e simili

#### 301.04 - Produzione specializzata di biscotti e pasticceria

- a) Produzione di biscotti
- b) Produzione di panettoni e simili
- c) Produzione di pasticceria

#### 301.05 - Pastificazione

- a) Lavorazione meccanica della pasta
- b) Lavorazione della pasta con torchi a mano
- c) Fabbricazione di paste speciali (tortellini, glutinate, ecc.)
- d) Fabbricazione di pasta fresca
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 301.06 - Lavorazione del cacao, produzione di cioccolato, caramelle e confetture in genere

- a) Lavorazione (macinazione) del cacao
- b) Produzione di caramelle
- c) Produzione di cioccolato
- d) Produzione di confetture
- e) Produzione di liquorizia
- f) Produzione di torrone
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 301.07 - Produzione e raffinazione dello zucchero

- a) Produzione dello zucchero di barbabietola
- b) Raffinazione dello zucchero
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 301.08 - Macellazione, lavorazione e conservazione delle carni

- a) Macellazione di animali
- b) Produzione di salumerie (carni affumicate, salate, insaccate, seccate o comunque preparate, strutto, ecc.)
- c) Lavorazione del pollame per la produzione di gelatina di pollo, di pollame in scatola, di fegato d'oca, di insaccato d'oca, ecc.
- d) Produzione di carne in conserva (in scatole)
- e) Lavorazione delle budella e della trippa (budella salate e secche, trippe cotte, semicotte e scottate)
- f) Produzione di presame o caglio (liquido, in polvere o in pasta)
- g) Estrazione del sego e sua purificazione mediante fusione
- h) Altre eventuali lavorazioni delle carni

#### 301.09 - Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca

- a) Lavorazione e conservazione del tonno, tonnetto ed altri sgomberoidi
- b) Lavorazione e conservazione del merluzzo (baccalà e stoccafisso)
- c) Lavorazione e conservazione delle anguille
- d) Lavorazione e conservazione delle sardine e acciughe
- e) Lavorazione e conservazione delle alacce
- f) Lavorazione e conservazione degli agoni
- g) Lavorazione e conservazione del dentice
- h) Lavorazione e conservazione del baccalà
- i) Prima salagione del pesce azzurro
- l) Altre eventuali lavorazioni dei prodotti alimentari della pesca

#### 301.10 - Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari

- a) Lavorazione del pomodoro (conserve, salse, salsine e concentrati in genere, pelati, succhi, condimenti e similari)
- b) Lavorazione delle frutta (conserve, marmellate comprese quelle di castagne, mostarde e confetture, canditi, succhi, sciroppi)
- c) Conservazione delle frutta, funghi, tartufi, ecc. (per cottura: polpa di frutta; per essiccazione: fichi, uva, susine, albicocche, pesche, funghi, tartufi, ecc.)
- d) Lavorazione di pinoli, mandorle, nocciolate, ecc.
- e) Preparazione di ortaggi, funghi, tartufi, ecc. in scatola (anti-pasti, sottaceti, sottoli, ecc.)
- f) Preparazione della senape in composta o liquida
- g) Altre eventuali lavorazioni di frutta, ortaggi e simili

#### 301.11 - Produzione di estratti e dadi alimentari, di alimenti dietetici, di succedanei del caffè e torrefazione del caffè

- a) Produzione di estratti di origine vegetale
- b) Produzione di estratti di carne
- c) Produzione di estratti di lievito
- d) Produzione di estratti del latte
- e) Produzione di estratti misti
- f) Produzione di dadi per brodo
- g) Produzione di creme e semolini di riso, di avena, di orzo
- h) Produzione di tapioca
- i) Produzione di farina latte e diastasata
- l) Produzione di alimenti dietetici con provenienza base diversa dai cereali
- m) Produzione di surrogati di caffè olandese
- n) Produzione di miscela di 6ª categoria
- o) Produzione di cicoria
- p) Torrefazione di caffè
- q) Conservazione del caffè in recipienti
- r) Lavorazioni speciali del caffè: liquido, senza caffeina, ecc.
- s) Altre eventuali produzioni o lavorazioni sopra non elencate

## 301.12 - Trattamento, trasformazione del latte e manipolazione dei suoi derivati

- a) Trattamento igienico del latte di vacca
- b) Trasformazione del latte di vacca, di pecora, di bufala
- c) Stagionatura formaggi
- d) Produzione di formaggi fusi (pastorizzati)
- e) Lavorazione delle creme
- f) Impacchettatura burro
- g) Produzione di latte condensato zuccherato, evaporato, sterilizzato
- h) Produzione di polveri di latte per uso industriale
- i) Fabbricazione di prodotti o sottoprodotti destinati all'alimentazione umana o all'industria (ricotta, lattosio, albumina, lattati, ecc.); fabbricazione di sottoprodotti destinati alla alimentazione del bestiame (siero, latticello)

## 301.13 - Produzione di olio d'oliva per spremitura

- a) Spremitura di olive
- b) Lavatura delle sanse
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.14 - Produzione di olio di semi per spremitura o estrazione con solvente

- a) Spremitura di semi oleosi
- b) Estrazione di olio di semi con solvente
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.15 - Produzione di olio al solvente dalle sanse di oliva

- a) Estrazione di olio con solvente dalle sanse di oliva
- b) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.16 - Raffinazione degli oli vegetali, distillazione di acidi grassi, produzione di olio per sintesi

- a) Raffinazione (rettificazione) degli oli vegetali
- b) Distillazione di acidi grassi
- c) Produzione di olio per sintesi
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.17 - Industrie alimentari non altrove classificate

- a) Preparazione delle droghe e della senape in farina
- b) Preparazione dello zafferano
- c) Lavorazione del miele
- d) Fabbricazione di prodotti dolcificanti
- e) Macinazione dei semi non oleosi, legumi, castagne, ecc.
- f) Cottura e tostatura dei semi non oleosi
- g) Produzione di lieviti
- h) Produzione di ostie, con e cialde
- i) Fabbricazione di prodotti per budini e creme da tavola
- l) Produzione di mangimi
- m) Produzione di amidi
- n) Produzione di glutine
- o) Produzione di fecole
- p) Produzione di glucosio
- q) Produzione di estratti per liquori
- r) Produzione di aceti (di vino e di spirito)
- s) Fabbricazione di altri eventuali prodotti alimentari non altrove classificati

*301. B - Industrie delle bevande e affini*

## 301.18 - Produzione di vini e di mosti concentrati

- a) Produzione di vini da taglio
- b) Produzione di vini da pasto (pregiati e non pregiati)
- c) Produzione di vini speciali: vermouth; aperitivi a base di vino (compreso il marsala all'uovo, il crema marsala e gli americani); vini spumanti (naturali e gassificati); marsala; vini liquorosi; altri vini speciali
- d) Concentrazione ed altre lavorazioni speciali dei mosti (mosti concentrati; mosti muti; filtrati dolci; enocianina)
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

301.19 - Distillerie di alcool di 2<sup>a</sup> categoria e produzione di acquaviti e liquori

- a) Produzione di alcool di 2<sup>a</sup> categoria
- b) Produzione di acquaviti da vinacce (grappa)
- c) Produzione di acquaviti da vino o vinello (arzenite)
- d) Produzione di acquaviti da frutta (ciliege, ginepro, genziana, ecc.)
- e) Produzione di acquaviti di imitazione (rum, whisky, ecc.)
- f) Produzione di liquori di gradazione superiore a 21°
- g) Produzione di aperitivi alcoolici di gradazione inferiore a 21°
- h) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.20 - Produzione di malto, birra ed estratti di malto

- a) Produzione del malto
- b) Produzione della birra
- c) Produzione di estratti di malto
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.21 - Produzione di bevande analcoliche gassate, di seltz e di acque minerali artificiali

- a) Produzione di bevande analcoliche gassate e di seltz
- b) Produzione di acque minerali artificiali
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.22 - Fabbricazione di ghiaccio, produzione di energia refrigerante e magazzini frigoriferi per conto terzi (esclusi i frigoriferi dei magazzini generali e dei mercati)

- a) Fabbricazione di ghiaccio
- b) Fabbricazione di ghiaccio secco (ottenuto con anidride carbonica non prodotta appositamente per tale scopo)
- c) Conservazione frigorifera di generi alimentari
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

## 301.23 - Produzione di gelati

- a) Produzione di gelati
- b) Altre eventuali lavorazioni affini

## 302 - INDUSTRIA DEL TABACCO

## 302.01 - Stagionatura, manipolazione, selezione e imbottimento delle foglie di tabacco

- a) Stagionatura, manipolazione, selezione, imbottimento delle foglie di tabacco
- b) Altre eventuali lavorazioni

## 302.02 - Lavorazione e confezione dei tabacchi stagionati e dei loro sottoprodotti

- a) Lavorazione e confezione dei tabacchi stagionati e dei loro sottoprodotti
- b) Altre eventuali lavorazioni

## 303 - INDUSTRIE DELLE PELLI E DEL CUOIO

## 303.01 - Concerie (escluse la concia e tintura delle pelli per pellicceria)

- a) Concia vegetale di pelli bovine ed equine
- b) Concia minerale di pelli bovine ed equine
- c) Concia vegetale di pelli ovine e caprine (non per guanti)
- d) Concia minerale di pelli ovine e caprine (non per guanti)
- e) Concia grassa di pelli bovine ed equine, ovine e caprine
- f) Concia di pelli per guanti
- g) Tintura di pelli
- h) Concia di pelli di rettili e di altri animali
- i) Altre eventuali lavorazioni affini

## 303.02 - Concia e tintura delle pelli per pellicceria

- a) Concia delle pelli per pellicceria a tinta naturale, compresi i lavori di rifinitura
- b) Concia e tintura delle pelli da pellicceria, compresi i lavori di rifinitura
- c) Tintura delle pelli per pellicceria in genere
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

## 303.03 - Fabbricazione di articoli di cuoio, pelle e loro succedanei (esclusi i guanti e le calzature)

- a) Fabbricazione di sellerie e finimenti
- b) Fabbricazione di cinghie e di corde in cuoio per trasmissioni
- c) Fabbricazione di oggetti in pelle (zaini, giberne, guaine e altri oggetti di buffetteria in cuoio)
- d) Fabbricazione di oggetti in cuoio per sport
- e) Fabbricazione di selle per biciclette e motoveicoli
- f) Fabbricazione di valigie, bauli e simili
- g) Fabbricazione di pelletterie (portafogli, borsette, portamonete, portasigari, cinture, ecc.)
- h) Fabbricazione di cuoi artistici
- i) Fabbricazione di marocchini per cappelli, berretti, caschi, ecc.
- l) Fabbricazione di altri eventuali articoli di cuoio, pelle e loro succedanei

## 304 - INDUSTRIE TESSILI

*304. A - Industrie della seta*

## 304.01 - Produzione del seme bachi

- a) Produzione del seme bachi
- b) Conservazione del seme bachi in stabilimenti appositi
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.02 - Essiccazione di bozzoli

- a) Essiccazione di bozzoli
- b) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.03 - Trattura della seta e filatura dei bozzoli doppi

- a) Filande bozzoli
- b) Filande bozzoli doppi
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.04 - Torcitura della seta (pura o mista ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Incannatoi da seta e da seta mista ad altre fibre
- b) Filatoi (torcitoi) da seta
- c) Lavorazione dei filati cucirini di seta e misti
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.05 - Filatura dei cascami di seta e fibre affini

- a) Filatura dei cascami di seta e bourettes
- b) Filatura delle fibre tessili artificiali in fiocco
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.06 - Tessitura della seta (pura o mista ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Incannatura, spolatura di trame e preparazione di orditi
- b) Tessitura a mano
- c) Tessitura meccanica
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.07 - Preparazione, tintura, stampa, apparecchiatura e coesionatura di filati e tessuti di seta, puri o misti, secondo i procedimenti serici

- a) Coesionatura dei filati di raion
- b) Tintura dei filati di seta e di raion, carica e tintura dei filati di seta
- c) Tintura di tessuti di seta, di raion, puri o misti con altre fibre
- d) Stampa a mano o meccanica di tessuti di seta, di raion, puri o misti con altre fibre
- e) Apparecchiatura di tessuti di seta, di raion, puri o misti con altre fibre
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

*304.B - Industria del cotone*

## 304.08 - Filatura e ritorcitura del cotone (puro o misto ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Filatura a tre e più cilindri con o senza ritorcitura del cotone puro o misto ad altre fibre
- b) Filatura con uno o due cilindri con o senza ritorcitura del cotone puro o misto ad altre fibre
- c) Ritorcitura del cotone puro o misto ad altre fibre
- d) Filatura e ritorcitura con il sistema cotoniero, di fibre tessili diverse dal cotone

## 304.09 - Tessitura del cotone (puro o misto ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Operazioni preliminari alla tessitura (incannatura, spolatura, orditura, imbozzimatura, ecc.) del cotone puro o misto ad altre fibre
- b) Tessitura a mano
- c) Tessitura meccanica del cotone puro o misto ad altre fibre
- d) Tessitura meccanica di altre fibre tessili

## 304.10 - Preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura e finissaggio in genere di tessuti di cotone e di altre fibre tessili

- a) Apprettatura dei tessuti di cotone e di altre fibre tessili
- b) Incollaggio dei tessuti di cotone e di altre fibre tessili
- c) Gasatura dei tessuti di cotone e di altre fibre tessili
- d) Tintoria, candeggio e mercerizzazione dei tessuti di cotone e di altre fibre tessili
- e) Stamperia dei tessuti di cotone e di altre fibre tessili
- f) Gommatura e finissaggio dei tessuti di cotone e di altre fibre tessili
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

*304.C - Industria della lana*

## 304.11 - Lavatura meccanica della lana, compresa quella per materassi

- a) Lavatura meccanica della lana
- b) Battitura della lana per materassi
- c) Scardassatura della lana per materassi
- d) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

## 304.12 - Pettinatura della lana (pura o mista ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Pettinatura della lana pura o mista ad altre fibre
- b) Pettinatura di altre fibre tessili col sistema laniero
- c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

## 304.13 - Filatura della lana pettinata (pura o mista ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Preparazione per la filatura e filatura della lana pettinata pura o mista ad altre fibre
- b) Preparazione per la filatura e filatura di altre fibre tessili col sistema laniero
- c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

## 304.14 - Filatura della lana cardata (vergine o rigenerata, pura o mista ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Filatura della lana cardata pura o mista ad altre fibre
- b) Filatura cardata di altre fibre tessili (compresi i cascami di qualsiasi tessile)
- c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

## 304.15 - Tessitura della lana (pura o mista ad altre fibre) e di altre fibre tessili

- a) Operazioni preliminari alla tessitura (incannatura, spolatura, orditura, imbozzimatura, ecc.)
- b) Tessitura meccanica della lana pura o mista ad altre fibre
- c) Tessitura meccanica di altre fibre tessili
- d) Rifinitura dei tessuti di lana puri o misti ad altre fibre e di altre fibre tessili
- e) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

## 304.16 - Lavatura, cardatura e filatura a mano della lana; tessitura a mano; tessitura meccanica a carattere artigiano

- a) Lavatura, cardatura e filatura a mano della lana
- b) Tessitura a mano e meccanica a carattere artigiano della lana
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.17 - Preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura e finissaggio in genere di tessuti di lana e di altre fibre tessili

- a) Apprettatura dei tessuti di lana e di altre fibre tessili
- b) Incollaggio dei tessuti di lana e di altre fibre tessili
- c) Gasatura dei tessuti di lana e di altre fibre tessili
- d) Tintoria, candeggio e mercerizzazione dei tessuti di lana e di altre fibre tessili
- e) Stamperia dei tessuti di lana e di altre fibre tessili
- f) Gommatura e finissaggio dei tessuti di lana e di altre fibre tessili
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

*304.D - Industria della lavorazione delle fibre tessili (cellulosiche) e sintetiche*

## 304.18 - Torcitura delle fibre tessili artificiali e sintetiche

- a) Torcitura delle fibre tessili artificiali
- b) Torcitura delle fibre tessili sintetiche
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.19 - Tessitura delle fibre tessili artificiali e sintetiche

- a) Tessitura delle fibre tessili artificiali
- b) Tessitura delle fibre tessili sintetiche
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

## 304.20 - Preparazione, tintura, stampa, candeggio, mercerizzazione, gommatura e finissaggio in genere delle fibre tessili artificiali e sintetiche

- a) Apprettatura delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- b) Incollaggio delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- c) Gasatura delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- d) Tintoria, candeggio e mercerizzazione delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- e) Stamperia delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- f) Gommatura e finissaggio delle fibre tessili artificiali e sintetiche
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

*304.E - Industrie della canapa, del lino, della juta e simili*

## 304.21 - Lavorazione della canapa e del lino (puri o misti ad altre fibre) e di altre fibre tessili (comprese la macerazione e stigliatura del lino; la pettinatura, filatura e tessitura del lino, della canapa e simili, puri o misti ad altre fibre; la disintegra-

zione e cotonizzazione della canapa e di altre fibre)

- a) Macerazione e stigliatura del lino
  - b) Disintegrazione e cotonizzazione della canapa e di altre fibre
  - c) Pettinatura a mano del lino
  - d) Filatura a mano del lino
  - e) Pettinatura e filatura meccanica del lino
  - f) Pettinatura a mano della canapa
  - g) Filatura a mano della canapa
  - h) Pettinatura e filatura meccanica della canapa
  - i) Tessitura a mano del lino
  - l) Tessitura meccanica del lino
  - m) Tessitura a mano della canapa
  - n) Tessitura meccanica della canapa
  - o) Tessitura di tubi di canapa
  - p) Lavorazione dei ramiè
  - q) Tessitura a mano dei ramiè
  - r) Tessitura meccanica dei ramiè
  - s) Lavorazione delle fibre dure (sisal, manilla, ginestra, ecc.)
  - t) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 304.22 - Lavorazione della juta pura o mista ad altre fibre
- a) Filatura della juta pura o mista ad altre fibre
  - b) Tessitura meccanica della juta pura o mista ad altre fibre
  - c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 304.23 - Fabbricazione di cordami e spaghi (esclusi quelli di cocco)
- a) Fabbricazione di spaghi
  - b) Fabbricazione di cordami di canapa
  - c) Fabbricazione di cordami di altre fibre (esclusi quelli di cocco)
  - d) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304. F - Industrie tessili varie non altrove classificate

304.24 - Lavorazione (esclusa la filatura) e classificazione dei cascami di qualsiasi tessile

- a) Depurazione degli stracci
- b) Classificazione degli stracci di qualsiasi fibra tessile
- c) Carbonizzazione degli stracci
- d) Sfilacciatura degli stracci
- e) Preparazione per la filatura dei cascami di qualsiasi tessile
- f) Pettinatura dei cascami di seta
- g) Preparazione dei cascami di lana (battitura, garnettatura, scaramatura, carbonizzazione)
- h) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.25 - Fabbricazione di tappeti da terra (esclusi quelli di cocco)

- a) Fabbricazione a macchina di tappeti (in lana, cotone, seta, juta, ecc. esclusi quelli in fibra di cocco) per pavimenti
- b) Fabbricazione a mano di tappeti (in lana, ecc. esclusi quelli in fibra di cocco) per pavimenti
- c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.26 - Fabbricazione di tessuti di maglia, di maglieria, guanti in maglia e calze

- a) Fabbricazione di tessuti di maglia
- b) Fabbricazione di maglierie, calze e guanti in maglia
- c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.27 - Fabbricazione di reti da pesca e da caccia

- a) Fabbricazione a macchina di reti da pesca e da caccia
- b) Fabbricazione a mano di reti da pesca e da caccia (compresa la riparazione)
- c) Riparazione di reti da pesca e da caccia
- d) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.28 - Fabbricazione di corde e tappeti di cocco

- a) Fabbricazione di cordami di cocco
- b) Fabbricazione a macchina di tappeti di cocco
- c) Fabbricazione a mano di tappeti di cocco
- d) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie (fiscali compresi)

304.29 - Fabbricazione di passamanerie, trecce e stringhe; di tulli, veli, merletti e pizzi; di nastri e simili (anelastici); ricami a macchina e guipures

- a) Passamaneria per moda
- b) Passamaneria per paramenti ed addobbi ecclesiastici
- c) Passamaneria militare
- d) Passamaneria per ammobiliamento e tappezzeria
- e) Passamaneria per vetture ferroviarie, automobili, ecc.
- f) Fabbricazione di trecce, pizzi trecciati e affini
- g) Fabbricazione di trecce e stringhe
- h) Fabbricazione di tulli, tende, pizzi inglesi e affini
- i) Fabbricazione di veli andalusa
- l) Fabbricazione a mano di merletti
- m) Fabbricazione a macchina di ricami (schiffi)
- n) Fabbricazione a macchina di pizzi (barmen)
- o) Fabbricazione di lavori all'uncinetto

- p) Fabbricazione a mano di ricami per abiti, biancheria, confezioni teatrali, ecc.
- q) Fabbricazione a mano e a macchina di ricami
- r) Fabbricazione a mano di ricami per bandiere, mobili, arredi sacri, ecc.
- s) Fabbricazione di ricami per tende trasparenti
- t) Fabbricazione di ricami per scalleria
- u) Fabbricazione di nastri da cappello
- v) Fabbricazione di nastri di moda
- w) Fabbricazione di nastri di cotone per uso industriale
- z) Fabbricazione di nastri per macchine da scrivere
- a') Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.30 - Fabbricazione di nastri e tessuti elastici

- a) Fabbricazione di nastri e tessuti elastici anche confezionati
- b) Fabbricazione di maglie e calze elastiche anche confezionate e di bende
- c) Fabbricazione di cordoni elastici (esclusa la produzione del filo di gomma)
- d) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.31 - Lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, delle penne, delle piume, del capok e simili (esclusa la confezione dei materassi, cuscini, ecc.)

- a) Classificazione e preparazione delle setole, del crine animale e del pelo
- b) Lavorazione delle setole, del crine animale e del pelo
- c) Cardatura del capok e preparazione di imbottiture varie
- d) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.32 - Fabbricazione e lavorazione di filati, tessuti e affini non altrove classificati (comprese: a) la lavorazione del cotone idrofilo o per esplosivi e del materiale da medicazione; b) la produzione dei feltri battuti di lana e di pelo non per cappelli; c) la fabbricazione di corde e cordicelle per l'industria tessile)

- a) Lavorazione dei filati cucirini e per aguglieria
- b) Fabbricazione di ovatte
- c) Fabbricazione e finitura di cotone e ovatte speciali per esplosivi od usi sanitari
- d) Fabbricazione di garze per medicazione, compresa la finitura chimico-sanitaria
- e) Fabbricazione di feltri battuti di lana e di pelo non per cappelli
- f) Verniciatura di tessuti e simili
- g) Fabbricazione di tele cerate
- h) Fabbricazione di linoleum
- i) Fabbricazione di tubetti, rocchetti, navette, bobine, scardassi, fusi, maglie, ecc., in legno, in carta e in fibra
- l) Fabbricazione di cartoni yacquard
- m) Filatura e tessitura dell'amianto
- n) Fabbricazione di cartoni d'amianto
- o) Fabbricazione di cuoi rigenerati costituiti da minutami di cuoi e pelli
- p) Fabbricazione di pegamoidi
- q) Fabbricazione di imitazioni e surrogati pelle
- r) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

304.33 - Preparazione, tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione, impermeabilizzazione, gommatura ed in genere le lavorazioni inerenti al finissaggio e rifinitura di qualsiasi tessile, esclusi i manufatti dell'industria serica, cotoniera, laniera e delle fibre tessili artificiali e sintetiche; imbiancatura e tintoria della paglia, del truciolo, del giunco, della rafia e simili

- a) Tintoria, candeggio, mercerizzazione di filati e tessuti
- b) Finissaggio e preparazione per la vendita dei filati
- c) Stamperia dei tessuti
- d) Impermeabilizzazione e gommatura di qualsiasi tessile
- e) Altre lavorazioni inerenti al finissaggio e rifinitura di qualsiasi tessile
- f) Imbiancatura e tintoria della paglia, del truciolo, del giunco, della rafia e simili (escluse quelle annesse a fabbriche di oggetti in paglia, truciolo, giunco, rafia, ecc.)
- g) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

305 - INDUSTRIE DEL VESTIARIO, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTO E AFFINI

305.01 - Preparazione del pelo per cappelli; fabbricazione di feltri per cappelli, di cappelli e berretti (esclusi i cappelli di paglia)

- a) Classificazione e preparazione del pelo per cappelli
- b) Fabbricazione di feltri di lana per cappelli
- c) Fabbricazione di feltri di pelo per cappelli
- d) Fabbricazione di cappelli di feltro di lana
- e) Fabbricazione di cappelli di feltro in fibre diverse dalla lana e dal pelo (cappelli da prete e cappelli a cilindro)
- f) Fabbricazione di cappelli di feltro di pelo

- g) Fabbricazione di cappelli di tela  
 h) Fabbricazione di berretti e baschi non a maglia  
 i) Fabbricazione di berretti e baschi a maglia  
 l) Fabbricazione di caschi ed elmetti in cuoio e in tela  
 m) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.02** - Fabbricazione di trecce di truciolo, di paglia e di materie affini per cappelli e di cappelli di truciolo, di paglia e di materie affini
- a) Fabbricazione di trecce di truciolo, di paglia e di materie affini per cappelli  
 b) Fabbricazione di cappelli di truciolo, di paglia e di materie affini  
 c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.03** - Laboratori di modisteria
- a) Laboratori di modelli per modisteria  
 b) Laboratori per modisteria  
 c) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.04** - Laboratori per la confezione di vestiario
- a) Fabbricazione in serie di abiti per uomo  
 b) Fabbricazione in serie di abiti per donna  
 c) Fabbricazione in serie di abiti per bambini  
 d) Confezione su misura di abiti per uomo  
 e) Confezione su misura di abiti per donna  
 f) Confezione su misura di abiti per bambini  
 g) Confezione di divise civili e militari (compresi i laboratori di capi operai delle forze armate)  
 h) Confezione su misura di costumi teatrali  
 i) Confezione di abiti per ecclesiastici  
 l) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.05** - Laboratori per la confezione di pellicce
- a) Confezione di pellicce  
 b) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.06** - Laboratori per la confezione di biancheria
- a) Confezione di camicie, colletti e polsini per uomo  
 b) Confezione di biancheria per donna e per bambini  
 c) Confezione di biancheria da tavola e da letto  
 d) Confezione di fazzoletti  
 e) Confezione di altra biancheria in genere
- 305.07** - Calzaturifici
- a) Fabbricazione di tomaie  
 b) Fabbricazione di contrafforti per scarpe  
 c) Fabbricazione di calzature a macchina di ogni genere  
 d) Fabbricazione di zoccoli non interamente in legno  
 e) Fabbricazione di pantofole, pianelle, ecc.  
 f) Fabbricazione di gambali  
 g) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.08** - Laboratori per la confezione e riparazione a mano di calzature
- a) Fabbricazione a mano di calzature di ogni genere  
 b) Laboratori per la confezione a mano di calzature su misura  
 c) Laboratori per la riparazione a mano di calzature  
 d) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.09** - Laboratori per la riparazione a macchina di calzature
- a) Laboratori per la riparazione a macchina di calzature  
 b) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.10** - Fabbricazione di guanti in pelle
- a) Fabbricazione di guanti in pelle  
 b) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.11** - Fabbricazione di guanti in stoffa o in tessuto di maglia
- a) Fabbricazione di guanti in stoffa o in tessuto di maglia
- 305.12** - Laboratori per la confezione di guarnizioni per abiti, di fiori artificiali e oggetti di ornamento e arredamento
- a) Fabbricazione artistica (non in serie) di bottoni, fibbie, pendagli e altri oggetti (in osso, materie plastiche, legno, avorio, ecc.) per guarnizioni di abiti e affini  
 b) Confezione di fiori, foglie ornamentali, festoni e ghirlande per addobbo, in stoffa e carta  
 c) Confezione di oggetti di ornamento in perline e giaietto  
 d) Laboratori di pittura e pirografia su stoffe, pelli, ecc.  
 e) Confezione di paralumi e simili  
 f) Confezione di bambole e animali in stoffa  
 g) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.13** - Fabbricazione in serie di bottoni (esclusi i bottoni metallici, a pressione, di vetro e di porcellana)
- a) Fabbricazione di bottoni e fibbie in madreperla e trocas  
 b) Fabbricazione di bottoni di corozo e palma dum  
 c) Fabbricazione di bottoni e fibbie in materia plastica derivata da caseina e da altri prodotti animali (galalite, corazite, zoelite, corneol, ecc.)  
 d) Fabbricazione di bottoni in resine sintetiche  
 e) Fabbricazione di bottoni in celluloido  
 f) Fabbricazione di bottoni in stoffa  
 g) Fabbricazione di bottoni in legno  
 h) Fabbricazione di bottoni in corno, unghia, osso  
 i) Fabbricazione di bottoni in cuoio e pelle  
 l) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.14** - Laboratori per confezioni varie o accessorie del vestiario e affini
- a) Laboratori per la confezione di busti, corpetti, pancere e simili  
 b) Fabbricazione di ombrelli  
 c) Riparazione e ricopertura di ombrelli  
 d) Confezione di fodere per cappelli  
 e) Confezione di cravatte  
 f) Confezione di bretelle, giarrettiere e cinture  
 g) Confezione di ghette  
 h) Confezione di modelli in carta e in tela  
 i) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.15** - Laboratori di materassaio, di tappezziere in stoffa e laboratori per confezioni di vele, bandiere e simili
- a) Laboratori di materassaio  
 b) Laboratori per la confezione di trapunte  
 c) Laboratori per la confezione di fodere ovattate  
 d) Laboratori di tappezziere in stoffa  
 e) Confezione di bandiere, vele, gagliardetti e simili  
 f) Fabbricazione e riparazione di sacchi di juta  
 g) Fabbricazione di otri di tela  
 h) Fabbricazione di basti di tela imbottiti  
 i) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie
- 305.16** - Confezione di parrucche e lavorazione di capelli. Lavorazione delle penne e delle piume da ornamento
- a) Confezione di parrucche  
 b) Lavorazione di capelli (trecce, ecc.)  
 c) Classificazione e preparazione delle piume e delle penne da ornamento  
 d) Lavorazione delle penne e delle piume per guarnizione  
 e) Fabbricazione di piumini da spolvero
- 306 - INDUSTRIE DEL LEGNO**
- 306. A - Industrie del legno, del sughero e affini (esclusa la fabbricazione di mobili e la costruzione di veicoli)*
- 306.01** - Segazione, stagionatura e conservazione del legno
- a) Sbozzatura, sfaccettatura e squadratura di tronchi, preparazione di pali, antenne, ecc., compreso l'eventuale abbattimento delle piante  
 b) Segazione a mano, compreso l'eventuale deposito, conservazione, stagionatura del legno  
 c) Segazione meccanica, compreso l'eventuale deposito, conservazione, stagionatura del legno  
 d) Stagionatura artificiale (essiccazione)  
 e) Conservazione (imbibizione, spalmatura, iniezione)  
 f) Preparazione di legname di armamento per strade ferrate e per ponti (traverse, legname da scambi e da ponti)  
 g) Altre eventuali lavorazioni affini
- 306.02** - Produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi
- a) Fabbricazione di legno compensato e di paniforti  
 b) Fabbricazione di impiallaccature e di tranciati  
 c) Fabbricazione di lana di legno e di truciolo di legno  
 d) Produzione di agglomerati di fibre legnose per edilizia  
 e) Produzione di farina di legno e legno macinato  
 f) Altre eventuali lavorazioni affini
- 306.03** - Fabbricazione di recipienti in legno
- a) Fabbricazione di botti e fusti  
 b) Fabbricazione di tini  
 c) Fabbricazione di recipienti e forme per caseifici  
 d) Fabbricazione di altri recipienti in legno (mastelli, secchi, borracce, ecc.)  
 e) Fabbricazione di casse, fusti e gabbie da imballaggio, anche in elementi scomposti  
 f) Fabbricazione di ceste, cestini, sporte, scatole, ecc. in truciolo e legno spaccato per frutta e verdura  
 g) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie (preparazione di doghe, montaggio di casse, fusti e gabbie da imballaggio)

## 306.04 - Laboratori di falegnameria e di carpenteria in legno

- a) Laboratori di falegnameria e di carpenteria
- b) Fabbricazione di infissi (serramenti)
- c) Fabbricazione di persiane avvolgibili
- d) Fabbricazione di pavimenti in legno
- e) Fabbricazione di bauli in legno
- f) Fabbricazione di casse da morto
- g) Altre eventuali lavorazioni affini o accessorie

## 306.05 - Fabbricazione di utensili, attrezzi, ed altri oggetti in legno

- a) Fabbricazione di utensili, attrezzi e accessori in legno o prevalentemente in legno (torchi, strettoli, gramole, zangole, arcolai, orditoi, telai a mano, folloni, scardassi, pettini in legno per tessitura, ecc.)
- b) Fabbricazione di carrucole, pulegge e simili
- c) Fabbricazione di attrezzi per ginnastica e sport
- d) Fabbricazione di ghiacciaie in legno (compreso il rivestimento interno)
- e) Fabbricazione di basti in legno
- f) Fabbricazione di manichini in legno
- g) Fabbricazione di matite e portapenne in legno o prevalentemente in legno
- h) Fabbricazione di manichi da frusta
- i) Fabbricazione di bastoni, manichi e canne da ombrelli
- l) Fabbricazione di fuscilli per fiammiferi, stecchini e chiodini in legno
- m) Fabbricazione di rocchetti e accessori in legno per l'industria tessile
- n) Fabbricazione di zoccoli in legno o di parti in legno di zoccoli
- o) Fabbricazione di arnesi casalinghi e da lavoro (mestoli, setacci, ecc.)
- p) Fabbricazione di tacchi in legno
- q) Fabbricazione di forme per calzature
- r) Fabbricazione di forme per cappelli
- s) Fabbricazione di parti in legno per armi da fuoco
- t) Fabbricazione di attrezzi da disegno e di oggetti in legno per cancelleria, astucci, ecc.
- u) Fabbricazione di modelli per fonderie
- v) Fabbricazione di oggetti o di pezzi in legno tornito o non, esclusi quelli già indicati
- z) Fabbricazione di montature e anime in legno per spazzole
- a') Incisioni in legno per arti grafiche
- b')
- c')
- d')
- e')
- f')
- g')
- h')
- i')
- l')
- m')
- n')
- o')
- p')
- q')
- r')
- s')
- t')
- u')
- v')
- z')
- a'')
- b'')
- c'')
- d'')
- e'')
- f'')
- g'')
- h'')
- i'')
- l'')
- m'')
- n'')
- o'')
- p'')
- q'')
- r'')
- s'')
- t'')
- u'')
- v'')
- z'')
- a''')
- b''')
- c''')
- d''')
- e''')
- f''')
- g''')
- h''')
- i''')
- l''')
- m''')
- n''')
- o''')
- p''')
- q''')
- r''')
- s''')
- t''')
- u''')
- v''')
- z''')

## 306.06 - Preparazione del crine vegetale, della trebbia, del truciolo e trece di truciolo non per cappelli e simili. Lavorazione di canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trece di paglia non per cappelli, sparto e saggina (esclusa la fabbricazione dei cappelli di paglia)

- a) Confezione di cannucce per bibite (non annessa a industrie operatrici della carta)
- b) Spigatura, pelatura, classificazione e imbiancamento naturale della paglia
- c) Imbiancamento e tintoria della paglia annessi a fabbriche di oggetti in paglia
- d) Fabbricazione di stuole, sporte e cestini in paglia e fibre affini
- e) Lavorazione delle palme per la produzione del crine vegetale
- f) Fabbricazione di involucri di paglia per imballaggio bottiglie
- g) Preparazione e pulitura della trebbia
- h) Preparazione, classificazione e pulitura del crine
- i) Essiccazione e apprestamento della zosterina marina e del crinellino marino
- l) Impagliatura di sedie
- m) Fabbricazione di oggetti in rafia
- n) Fabbricazione di graticci per costruzioni edilizie e di arelle
- o) Fabbricazione di graticci per bozzolini ed allevamento bachi
- p) Fabbricazione di graticci e gabbioni per opere di rivestimenti a difesa delle terre
- q) Fabbricazione di ceste grossolane di ramaglia
- r) Fabbricazione di canestri, panieri e simili
- s) Fabbricazione di mobili e oggetti di arredamento in canne, giunchi e vimini
- t) Rivestimento di bottiglie, damigiane e fiaschi, anche per conto terzi
- u) Altre eventuali lavorazioni affini

## 306.07 - Fabbricazione di scope e affini

- a) Fabbricazione di scope di saggina
- b) Fabbricazione di scope di piuma di canna palustre
- c) Fabbricazione di scope di palma nana
- d) Fabbricazione di scope di altre materie
- e) Altre eventuali lavorazioni affini (fabbricazione di manichi da scopa, pennelli e per attrezzi da lavoro)

## 306.08 - Lavorazione del sughero

- a) Fabbricazione di turaccioli
- b) Fabbricazione di galleggianti e di rondelle da pesca
- c) Fabbricazione di materiali isolanti ed altri agglomerati con sughero e altri oggetti di sughero
- d) Fabbricazione di dischi, solette, suole, parti di sughero per elmetti
- e) Fabbricazione di lana di sughero
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

## 306.B - Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno

## 306.09 - Fabbricazione di mobili e di arredamenti in legno

- a) Fabbricazione di mobili in legno comune e di lusso su misura e in serie, anche per uso industriale
- b) Fabbricazione di sedie ed affini, compresa l'annessa impagliatura; sedie per teatri, cinema, pubblici esercizi; telai per divani; poltrone, ecc.
- c) Fabbricazione di sedie in legno curvato
- d) Fabbricazione di aste per cornici
- e) Fabbricazione di bigliardi e relativi accessori in legno
- f) Arredamenti vari in legno, compresi quelli per navi, natanti, veicoli, aeromobili, ecc.
- g) Scultura, traforo e intarsio del legno per decorazione (compresa la fabbricazione di statue, candellieri, cofani, cofanetti, ecc., in legno scolpito, traforato e intarsiato)
- h) Altre eventuali lavorazioni affini

## 306.10 - Lucidatura, laccatura, doratura di mobili e di altri oggetti in legno

- a) Lucidatura di mobili, laccatura, doratura
- b) Altre eventuali lavorazioni affini

## 306.C - Industrie dei veicoli e carpenteria navale in legno

## 306.11 - Costruzione e riparazione di veicoli in legno

- a) Fabbricazione di ruote in legno
- b) Laboratori da carradori (costruzione e riparazione di carri, carrette e carriole)
- c) Costruzione, riparazione e verniciatura di carrozze e calessi
- d) Fabbricazione di parti in legno (scoche) per autoveicoli
- e) Fabbricazione di slitte da trasporto
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

## 306.12 - Carpenteria navale in legno

- a) Costruzione e riparazione di velieri da carico (con o senza motore), pirobarche e motobarche
- b) Costruzione e riparazione di barche e barconi da carico
- c) Costruzione e riparazione di barche da pesca
- d) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da canottaggio e sportive (a remi, a vela e a motore) e di gondole
- e) Costruzione e riparazione di zattere, chiatte, pontoni e barche ordinarie in legno
- f) Fabbricazione di remi
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

## 307 - INDUSTRIE DELLA CARTA E DELLA CARTOTECNICA

## 307.01 - Fabbricazione di paste da carta, fabbricazione di carte e di cartone

- a) Fabbricazione delle paste meccaniche di legno
- b) Fabbricazione delle mezze paste di paglia, di straccio, ecc.
- c) Fabbricazione della carta, compresa quella tinta in pasta
- d) Fabbricazione del cartone
- e) Allestimento della carta e del cartone
- f) Produzione di cellulosa per cartiere
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

## 307.02 - Trasformazione della carta e del cartone (compresa la fabbricazione di carte da parati e di carte da gioco) e produzioni cartotecniche

- a) Patinatura, coloritura e verniciatura della carta e dei cartoni
- b) Fabbricazione di carta e cartoni incatramati (esclusa quella annessa agli stabilimenti di distillazione del carbone fossile, derivati e affini)
- c) Fabbricazione di carte paraffinate, cerate e simili
- d) Fabbricazione di carte da parati
- e) Fabbricazione di carte da gioco
- f) Fabbricazione di registri, quaderni, ecc.
- g) Fabbricazione di tubetti di carta e cartone
- h) Fabbricazione di scatole, astucci e casse di carta e cartone
- i) Fabbricazione di involucri per sigarette e fiammiferi
- l) Fabbricazione di buste
- m) Fabbricazione di sacchi, sacchetti ed etichette
- n) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e globulari
- o) Fabbricazione di cartine e tubetti per sigarette
- p) Fabbricazione di bocchini di carta e cartone
- q) Fabbricazione di recipienti di carta
- r) Confezione della carta pizzo, di globi, palloni, carta filata e truciolo di carta e oggetti impressi in carta e cartone
- s) Confezionatura di cannucce per bibite (annessa a industrie operatrici della carta)
- t) Lavorazioni di cartoni per strumenti musicali
- u) Lavorazioni di articoli per cartoleria
- v) Altre eventuali lavorazioni affini



### 308 - INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI

#### 308.01 - Arti grafiche (compresa la fotoincisione)

- a) Tipografie (comprese le tipografie di giornali)
- b) Litografie
- c) Stabilimenti e laboratori di fotoincisioni
- d) Stabilimenti per rotocalco, fototipia e fotolitografia
- e) Stabilimenti cartografici
- f) Stabilimenti di stereogalvanotipia
- g) Stabilimenti per decalcomanie e vetrofanie
- h) Stabilimenti e laboratori di xilografia
- i) Composizione a linotype
- l) Legatorie annesse a stabilimenti tipografici
- m) Laboratori fotografici annessi a stabilimenti di arti grafiche
- n) Stampa di carte valori e di francobolli
- o) Incisione e stampa di musica
- p) Lavorazioni per calcografia
- q) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 308.02 - Legatorie e rilegatorie

- a) Legatorie
- b) Rilegatorie
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 308.03 - Editorie e agenzie di stampa

- a) Aziende editoriali di libri comuni ed artistici
- b) Aziende editoriali di giornali
- c) Aziende editoriali di riviste
- d) Aziende editoriali di musica
- e) Aziende editoriali di stampe varie (stampe artistiche, fotografie da edizioni, cartoline illustrate, immagini, cartelli pubblicitari, ecc.)
- f) Agenzie di informazioni per la stampa
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 308.04 - Copisterie e laboratori di riproduzione disegni

- a) Copiatura con macchine per scrivere
- b) Riproduzione di dattiloscritti mediante macchine riproduttrici (ciclostyle, roneo, multilith, ecc.)
- c) Riproduzione di disegni mediante macchine riproduttrici
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

### 309 - INDUSTRIE FOTO-FONO-CINEMATOGRAFICHE

#### 309.01 - Studi fotografici e fotografie commerciali

- a) Stabilimenti fotografici
- b) Laboratori fotografici
- c) Studi fotografici
- d) Lavorazioni fotoceramistiche e simili
- e) Riproduzioni eliografiche e simili (esclusa la produzione di carte)
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 309.02 - Produzione, sincronizzazione, doppiatura, sviluppo e stampa di films

- a) Imprese per la produzione di films
- b) Sincronizzazione di films
- c) Doppiaggio di films
- d) Sviluppo di films
- e) Stampa di films
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 309.03 - Incisione, edizione e stampa di dischi fonografici

- a) Incisione fonografica
- b) Edizione fonografica
- c) Fabbricazione di dischi fonografici
- d) Stampa di dischi fonografici
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

### 310 - INDUSTRIE METALLURGICHE

#### 310.01 - Produzione e prime lavorazioni dei metalli ferrosi

- a) Produzione di ghisa con alti forni a carbone
- b) Produzione di ghisa con forni elettrici
- c) Produzione di acciaio con forni Martin-Siemens in lingotti e getti
- d) Produzione di acciaio con forni elettrici ad arco e ad induzione
- e) Produzione di acciaio col convertitore in lingotti e getti
- f) Produzione di acciaio in blooms, billette e bidoni
- g) Produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo
- h) Produzione di fili di ferro e di acciaio
- i) Produzione di ferro leghe
- l) Produzione di laminati e profilati di acciaio (compresi: vergella, bordone, rotaie, materiale di armamento, stecche, piastre e traverse, ecc.)

- m) Produzione di laminati e profilati di ferro da pacchetto
- n) Produzione di tubi (senza saldatura)
- o) Produzione di piastre, larghi piatti, lamiere e lamierini
- p) Produzione di bande stagnate
- q) Stampatura a caldo di lamiere di acciaio
- r) Produzione di catene fucinate senza saldatura
- s) Produzione di catene fucinate, bollite a mano
- t) Produzione di catene fucinate e stampate
- u) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 310.02 - Seconda lavorazione del ferro e dell'acciaio (bullo-neria grezza; derivati della lavorazione del filo; nastri laminati a freddo; trafilati a freddo; tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili)

- a) Produzione di bulloni, tirafondi e dadi grezzi
- b) Produzione di rosette grezze
- c) Produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione del filo (ganci, fermagli, spilli, griglie, funi, morse, raggi, manigliame, catename, forcelle, ecc.)
- d) Laminazione a freddo del nastro (esclusa la sagomatura del nastro)
- e) Trafilazione a freddo di laminati di acciaio (barre tonde, piatte e sagomate di acciaio)
- f) Trafilazione a freddo di tubi
- g) Produzione di tubi saldati, avvicinati, aggraffati e simili
- h) Altre eventuali lavorazioni affini

#### 310.03 - Produzione e lavorazione dei metalli non ferrosi

- a) Produzione del rame (compresa l'estrazione del rame dalle ceneri di piriti cuprifere)
- b) Produzione delle leghe del rame (bronzo, ottone, ecc.)
- c) Produzione dell'alluminio e sue leghe
- d) Produzione di magnesio e sue leghe
- e) Produzione del piombo e sue leghe
- f) Produzione dello zinco e sue leghe
- g) Produzione dello stagno e sue leghe
- h) Produzione del nichelio e sue leghe
- i) Produzione dell'argento
- l) Produzione del platino
- m) Produzione dell'oro
- n) Produzione del mercurio
- o) Produzione di altri metalli (vanadio, tungsteno, molibdeno, cromo, ecc.)
- p) Produzione di altre leghe metalliche
- q) Laminazione e trafilazione del rame e delle sue leghe
- r) Laminazione, trafilazione, estrusione dell'alluminio e delle sue leghe
- s) Prime lavorazioni in genere di metalli e leghe diverse dal rame e dall'alluminio
- t) Fucinazione e stampatura del rame e delle sue leghe
- u) Produzione di pallini da caccia
- v) Produzione di elettrodi di metallo
- z) Altre eventuali lavorazioni affini

### 311 - INDUSTRIE MECCANICHE

#### 311.A - Fonderie di 2<sup>a</sup> fusione

#### 311.01 - Fonderie di ghisa di 2<sup>a</sup> fusione

- a) Produzione di getti di ghisa comune meccanica
- b) Produzione di getti di ghisa comune meccanica con prescrizione di resistenza
- c) Produzione di getti di ghisa di alta resistenza meccanica
- d) Produzione di getti di ghisa con proprietà elettriche o magnetiche
- e) Produzione di getti di ghisa di particolare resistenza agli agenti chimici
- f) Produzione di getti di ghisa di particolare resistenza agli agenti termici
- g) Produzione di getti di ghisa smaltati
- h) Produzione di getti di ghisa ottenuti con particolari processi tecnici (mediante centrifugazione, fusi in conchiglia, ecc.)
- i) Produzione di getti di ghisa per destinazioni speciali (lingottiere, radiatori, tubi e raccordi, ecc.)
- l) Produzione di getti di ghisa grigia destinati a rimanere grezzi (colonne, chiusini, ecc.)
- m) Produzione di getti di ghisa scadente per contrappesi e simili
- n) Produzione di getti di ghisa malleabile
- o) Produzione di abrasivi metallici (sabbie di acciaio)
- p) Produzione di modelli e placche modello di ghisa
- q) Produzione di altri getti di ghisa, sopra non nominati

#### 311.02 - Fonderie di metalli non ferrosi di 2<sup>a</sup> fusione

- a) Produzione di getti artistici
- b) Produzione di caratteri, fregi, spazature e simili, di leghe di piombo, per l'industria tipografica
- c) Produzione di campane
- d) Produzione di getti fusi sotto pressione
- e) Produzione di getti di bronzo comune, all'alluminio, fosforoso, al fosforo, ecc.
- f) Produzione di getti di ottone comune e speciale
- g) Recupero di metalli non ferrosi
- h) Recupero di stagno dai ritagli e scotolame di latta
- i) Altre lavorazioni generiche, sopra non nominate

**311. B - Costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici)**

**311.03 - Costruzione di macchine motrici non elettriche nonchè di parti ed accessori delle stesse**

- a) Costruzione di motori a combustione interna (esclusi i motori fatti in serie per autoveicoli e motoveicoli): motori per impianti fissi; motori per gruppi trasportabili
- b) Costruzione di motori a combustione interna per propulsione di navi e invertitori di marcia per motori marini
- c) Costruzione di motori a combustione interna per aeromobili
- d) Costruzione di motori a combustione interna per fuoribordo
- e) Costruzione di motori a combustione interna per trazione ferroviaria e relativi cambi di velocità
- f) Costruzione di motori a combustione interna per locomobili agrari, per trattori in genere e per rulli compressori stradali
- g) Costruzione di motori a stantuffo per impianti fissi
- h) Costruzione di motori a stantuffo per propulsione di navi
- i) Costruzione di motori a stantuffo per locomobili agrari
- l) Costruzione di motori a stantuffo per locomotive
- m) Costruzione di motori a stantuffo per rulli compressori stradali
- n) Costruzione di turbine a vapore (compresi i meccanismi di regolazione)
- o) Costruzione di turbine idrauliche, regolari e scaricatori sincroni
- p) Costruzione di altri motori a combustione interna, a vapore ed idraulici, sopra non nominati (escluse le ruote idrauliche)
- q) Costruzione di parti ed accessori di motori
- r) Costruzione di motorini per biciclette

**311.04 - Costruzione di trasmissioni e di organi relativi**

- a) Costruzione di variatori e motovariatori di velocità
- b) Costruzione di riduttori e motoriduttori di velocità
- c) Costruzione di cambi di velocità
- d) Costruzione di catene di acciaio (semplici, doppie e triple, a rulli, per trasmissione senza rulli, galle, a maglie giunte, per elevatori e trasportatori)
- e) Costruzione di copricatene industriali
- f) Costruzione di alberi di trasmissione
- g) Costruzione di pulegge e volani
- h) Costruzione di supporti ritri e pendenti
- i) Costruzione di sedie, mensole, cavalletti, casse a muro, piastre di base per supporti, per organi di trasmissione
- l) Costruzione di cuscinetti a sfere e a rulli (comuni, portanti, di spinta, combinati)
- m) Costruzione di sfere, rulli e rullini
- n) Costruzione di giunti e innesti
- o) Costruzione di ingranaggi e pignoni metallici
- p) Costruzione di tendicinghie, galoppini, spostacinghie e guidacinghie
- q) Costruzione di anelli autolubrificatori
- r) Costruzione di maglie di attacco ed accessori per catene
- s) Costruzione di altre trasmissioni ed organi relativi, sopra non nominati (escluse le trasmissioni flessibili)

**311.05 - Costruzione di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto**

- a) Costruzione di complessi per impianti di: teleferiche, grue a teleferica, funivie, funicolari, piani inclinati, traino meccanico, slittovie e sciovie
- b) Costruzione di ascensori, montacarichi (fissi e trasportabili), montavivande e montacarte
- c) Costruzione di complessi per impianti speciali di sollevamento da miniera
- d) Costruzione di complessi per impianti speciali di sollevamento per teatri
- e) Costruzione di complessi per impianto di scale mobili
- f) Costruzione di apparecchiature spotalucernari
- g) Costruzione di montaserramenti, montavagoni, montautomobili e di cavalletti per sollevamento di locomotive e vagoni
- h) Costruzione di elevatori alternativi e continui
- i) Costruzione di complessi per impianti trasportatori (a nastro, a rulli, a tazze e simili, a coclee e a tubi rotanti trasportatori, a monorotaia)
- l) Costruzione di trasportatori mobili e a scossa
- m) Costruzione di grue (a bandiera; fisse a braccio girevole, mobili a braccio; da montarsi su pontoni; a ponte fisso, a ponte scorrevole, a cavalletto, a bicicletta, portuali, per servizi speciali)
- n) Costruzione di argani e verricelli, a mano e a motore
- o) Costruzione di carri trasbordatori e di piattaforme girevoli
- p) Costruzione di paranchi, a mano e a motore e di carrelli per attacco paranchi
- q) Costruzione di binde meccaniche e di martinetti idraulici
- r) Costruzione di benne, capre e tenaglie per sollevamento
- s) Costruzione di alimentatori per elevatori e trasportatori
- t) Costruzione di altri apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto, sopra non nominati
- u) Costruzione di parti di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto

**311. C - Costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine**

**311.06 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli**

- a) Costruzione di torni (paralleli, frontali, verticali, a torretta, automatici, ecc.)

- b) Costruzione di alesatrici
- c) Costruzione di barenatrici e foratrici
- d) Costruzione di trapani (a colonna, radiali, a mandrini multipli, ecc.)
- e) Costruzione di fresatrici (universali, orizzontali, verticali, per copiare, per filetti, ecc.)
- f) Costruzione di flettatrici
- g) Costruzione di pantografi
- h) Costruzione di maschiatrici
- i) Costruzione di macchine per ingranaggi
- l) Costruzione di piallatrici
- m) Costruzione di limatrici
- n) Costruzione di brocciatrici
- o) Costruzione di stozzatrici
- p) Costruzione di rettificatrici (per esterni, per interni, a movimento planetario, per piani, ecc.)
- q) Costruzione di levigatrici per interno di cilindri
- r) Costruzione di affilatrici per utensili
- s) Costruzione di smerigliatrici e sbavatrici
- t) Costruzione di pulitrici e levigatrici
- u) Costruzione di macchine per segare metalli
- v) Costruzione di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli con asportazione di truciolo e di altre macchine sopra non nominate
- z) Costruzione di parti di macchine utensili
- a') Costruzione di laminatoi (per metalli ferrosi a caldo e a freddo; per lastre, nastri e profilati di metalli non ferrosi, per metalli preziosi)
- b')
- c')
- d')
- e')
- f')
- g')
- h')
- i')
- l')
- m')
- n')
- o')
- p')
- q')
- r')
- s')
- t')
- u')

**311.07 - Costruzione di macchine utensili per la lavorazione del legno, macchine per materie plastiche, per cuoio e gomma, macchine per la produzione e lavorazione del vetro ed affini**

- a) Costruzione di seghe (a nastro, alternative, stoncatrici, circolari, da traforo, portatili a catena per tronchi)
- b) Costruzione di alberi per seghe circolari
- c) Costruzione di piallatrici
- d) Costruzione di fresatrici (verticali, orizzontali, scolpitrici, per copiare)
- e) Costruzione di mortasatrici
- f) Costruzione di persianatrici automatiche
- g) Costruzione di macchine combinate per più lavorazioni
- h) Costruzione di tenonatrici
- i) Costruzione di levigatrici (semplici, a tampone, a rulli)
- l) Costruzione di macchine per incastri
- m) Costruzione di sfogliatrici per tronchi
- n) Costruzione di trince a piatto
- o) Costruzione di taglierine
- p) Costruzione di reflatrici
- q) Costruzione di congiungitrici per sfogliato
- r) Costruzione di incollatrici
- s) Costruzione di presse a mano e idrauliche per compensati
- t) Costruzione di spaccatrici
- u) Costruzione di stampatrici
- v) Costruzione di torni per legno
- z) Costruzione di trafile per bastoni
- a')
- b')
- c')
- d')
- e')
- f')
- g')
- h')
- i')
- l')
- m')

- n') Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie plastiche
- o') Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma
- p') Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione del vetro ed affini
- q') Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione delle pietre e affini
- r') Costruzione di macchine ed apparecchi per l'industria della ceramica

### 311.08 - Fabbricazione di utensileria per macchine utensili per la lavorazione dei metalli

- a) Costruzione di utensili per torni, per piallatrici, per limatrici, per stozzatrici, ecc.
- b) Costruzione di punte elicoidali e di punte per eseguire fori da centri
- c) Costruzione di alesatori
- d) Costruzione di frese e creatori
- e) Costruzione di brocche
- f) Costruzione di maschi
- g) Costruzione di pettini per filiere automatiche e per rullatrici di filetti
- h) Costruzione di filiere tonde regolabili e di filiere comuni per trafilare
- i) Costruzione di seghe circolari
- l) Costruzione di utensili per impianti ad albero flessibile e per apparecchi elettrici e pneumatici portatili
- m) Costruzione di stampi per imbottitura, stampatura e tranciatura
- n) Costruzione di maschere per lavorazioni in serie
- o) Costruzione di manicotti di prolungamento e di riduzione a cono
- p) Costruzione di mandrini per torni e per trapani
- q) Costruzione di portautensili
- r) Costruzione di altra utensileria per macchine utensili per la lavorazione dei metalli, sopra non nominata

### 311. D - Costruzione di macchine operatrici, macchine per l'agricoltura, pompe, compressori, valvolame e simili

### 311.09 - Costruzione di macchine per l'agricoltura

- a) Costruzione di aratri (a trazione animale, a trazione meccanica con sollevamento automatico pluridisco, a bilancere)
- b) Costruzione di erpici
- c) Costruzione di coltivatori, estirpatori, scarificatori o gebbiatori, smucchiatori, sarchiatori, arginatori, affossatori, ripuntatori, fognatori, assolcatori e rincalzatori
- d) Costruzione di carrelli avantreno universali porta-attrezzi
- e) Costruzione di corpi: di aratri, di coltivatori, di scarificatori, di sarchiatori, di arginatori, di affossatori, di ripuntatori, di fognatori, ecc.
- f) Costruzione di zappe a cavallo
- g) Costruzione di ruspe livellatrici e di rulli
- h) Costruzione di spandiconcimi
- i) Costruzione di seminatrici
- l) Costruzione di trapiantatrici da riso
- m) Costruzione di falciatrici
- n) Costruzione di mietitrici semplici e complesse
- o) Costruzione di voltafieno, rastrelli meccanici e ranghinatori
- p) Costruzione di trebbiatrici (a mano e meccaniche) e di ribattitori per teste di spighe, grancrivelli, elevatori della paglia, trasportatori-alimentatori automatici e pressapaglia
- q) Costruzione di sgusciatrici, sgranatrici, pulitori-spulitori da risone, separatori da riso, decuscutatori e svecciatori
- r) Costruzione di selezionatrici e di impianti completi di selezione
- s) Costruzione di spalatrici da grano e di ventilatori per cereali e semi minuti
- t) Costruzione di scavezzatrici, stigliatrici, gramolatrici, decanapulatrici ed altre macchine per l'allestimento agricolo della canapa
- u) Costruzione di sgranellatrici ed altre macchine per l'allestimento agricolo del lino
- v) Costruzione di pressaforaggi, trinciaforaggi, trinciaturberi, trinciaradici, macchine combinate per trinciare e/o sfibrare e/o tagliare e/o insilare e sfibratrici, insilatrici per foraggi
- z) Costruzione di molini agricoli frangitutto
- a')
- a') Costruzione di molini, mescolatrici, granulatrici e formellatrici per mangimi
- b')
- b') Costruzione di altre macchine agrarie, sopra non nominate
- c')
- c') Costruzione di parti di macchine agrarie
- d')
- d') Costruzione di trattori agricoli e di motocoltivatori (a ruote e a cingoli)
- e')
- e') Costruzione di parti di trattori agricoli e di motocoltivatori a ruote e a cingoli

### 311.10 - Costruzione di macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali, compreso macchinario e attrezzatura per crivellazione del sottosuolo e per l'industria del petrolio e del metano; costruzione di macchine per laterizi e per la lavorazione del marmo e delle pietre

- a) Costruzione di draghe per cave di ghiaia, per paludi, canali di bonifica e simili
- b) Costruzione di escavatori (a secchie, a cucchiaio, rotativi)
- c) Costruzione di complessi per impianti fissi di escavazione a fune
- d) Costruzione di sonde a mano e di complessi per impianti di sonde meccaniche
- e) Costruzione di perforatrici meccaniche

- f) Costruzione di macchine per la lavorazione dei marmi e dei graniti (segatrici-fresatrici; telai multilame per segare blocchi; dispositivi per impianti a filo elicoidale; torni, trapani, lucidatrici e levigatrici, ecc.)
- g) Costruzione di frantoi, granulatori, sminuzzatrici, molini, disintegratori, polverizzatori e molazze
- h) Costruzione di complessi per impianti di fluttuazione, di concentratori e crivelli idraulici, di lavatrici e cernitrici, di vagli, di separatori a vento, ecc.
- i) Costruzione di alimentatori a cassone, mescolatrici e impastatrici
- l) Costruzione di laminatoi, mattoniere, blocchiere, tegoliere, carrelli tagliatori per laterizi e presse per mattonelle e marmette
- m) Costruzione di stampi, forme, filiere e divisori per fabbricare laterizi e mattonelle
- n) Costruzione di formatrici per tubi, di argilla, cemento, gres e affini
- o) Costruzione di macchine per tornire, alesare, intestare, ecc. conglomerati di cemento e di lucidatrici e levigatrici per mattonelle e pavimenti
- p) Costruzione di macchine per la lavorazione di oggetti di ceramica, grès e affini
- q) Costruzione di macchine per la fabbricazione e lavorazione di ardesie artificiali
- r) Costruzione di battipali e di battitori automatici portatili
- s) Costruzione di scarificatori, finitrici, motosoffiatrici e lavatrici stradali
- t) Costruzione di riscaldatrici, emulsionatrici, spruzzatrici e spanditrici di bitume, catrame e simili e di tamburi compressori a caldo per asfaltatura
- u) Costruzione di apparecchi per fondazioni pneumatiche e di iniettori di cemento
- v) Costruzione di altre macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali e per costruzioni edilizie e stradali sopra non nominate
- z) Costruzione di parti di macchine per l'estrazione e il trattamento dei minerali e per costruzioni edilizie e stradali
- a')
- a') Costruzione di trattori stradali e industriali in genere (a ruote e a cingoli)
- b')
- b') Costruzione di locomobili (a vapore e a combustione interna)
- c')
- c') Costruzione di rulli compressori stradali (a vapore e a combustione interna)
- d')
- d') Costruzione di altri trattori, locomobili e rulli compressori stradali, sopra non nominati
- e')
- e') Costruzione di parti di trattori, locomobili e rulli compressori stradali

### 311.11 - Costruzione di macchine e di apparecchi per la industria tessile e del vestiario

- a) Costruzione di macchine e di apparecchi per la preparazione delle fibre tessili (comuni a più fibre tessili; per la preparazione della seta e dei cascami di seta; per la preparazione della lana; per la preparazione del cotone; per la preparazione del lino, della canapa, ecc.; per la preparazione delle fibre tessili artificiali)
- b) Costruzione di macchine e di apparecchi per la filatura (per la trattura, filatura e torcitura della seta; per la filatura e torcitura della lana; per la filatura e torcitura del cotone; per la filatura e torcitura del lino e della canapa; per la filatura e torcitura delle fibre tessili artificiali)
- c) Costruzione di macchine per la preparazione alla tessitura delle fibre tessili
- d) Costruzione di macchine ed apparecchi per la tessitura (comuni a più fibre tessili; per la tessitura della lana)
- e) Costruzione di macchine di purga, candeggio e tintoria
- f) Costruzione di macchine ed apparecchi per l'apprettatura, mercerizzazione, stampatura e finitura
- g) Costruzione di macchine da cuocere
- h) Costruzione di macchine ed apparecchi per maglieria e calze
- i) Costruzione di macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli (per operazioni preparatorie; per feltritura; per infamatura e finitura di feltri; per fabbricazione di cappelli di paglia)
- l) Costruzione di macchine ed apparecchi per la fabbricazione di tappeti
- m) Costruzione di macchine ed apparecchi per passamanerie
- n) Costruzione di macchine trecciatrici e accessorie
- o) Costruzione di macchine ed apparecchi per lavorazioni speciali
- p) Costruzione di macchine ed apparecchi ausiliari alla lavorazione delle fibre tessili
- q) Costruzione di altre macchine ed apparecchi per l'industria tessile e del vestiario, sopra non nominate
- r) Costruzione di parti ed accessori di macchine per l'industria tessile e del vestiario

### 311.12 - Costruzione di macchine per la fabbricazione o lavorazione della carta e dei cartoni, per cartotecnica e legatoria e di macchine grafiche

- a) Costruzione di macchine per la fabbricazione della cellulosa e della pasta meccanica di legno (spolveratori, tagliastracci, molazze, trituratori, disintegratori, olandesi, lisciviatori, sfibratori, tini mescolatori e dosatori, ecc.)
- b) Costruzione di macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (a tavola piana, in tondo e miste)
- c) Costruzione di macchine per la lavorazione della carta e dei cartoni (accoppiatrici, satine, essiccatoi, collatrici, bobinatori e ribobinatori, ecc.)
- d) Costruzione di macchine per cartotecnica e legatoria (tagliatrici, cesoie, piegatrici, perforatrici, cucitrici, fustellatrici, ecc.)
- e) Costruzione di macchine grafiche (tipografiche, litografiche, torchi, ecc.)

- f) Costruzione di altre macchine per la fabbricazione e lavorazione della carta e dei cartoni, per cartotecnica, per legatoria e grafiche, sopra non nominate
- g) Costruzione di parti di macchine per la fabbricazione e lavorazione della carta e dei cartoni, per cartotecnica, per legatoria e grafiche

### 311.13 - Costruzione di macchine per siderurgia e per fonderia

- a) Costruzione di macchine per la lavorazione dei materiali da formatura (molazze, setacci, disintegratori, ecc.)
- b) Costruzione di macchine ed apparecchi per formatura (sfornatrici, formatrici, trafiletrici, ecc.)
- c) Costruzione di macchine per fusioni, per colate centrifughe e di tamburi pulitori
- d) Costruzione di attrezzi ed accessori per la formatura e di attrezzi per fonditori, fornaciari, fuochisti e simili

### 311.14 - Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche e alimentari

- a) Costruzione di macchine ed apparecchi per le industrie chimiche in genere
- b) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per l'industria degli smalti, vernici e inchiostri da stampa
- c) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di prodotti sensibili per fotografia
- d) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per l'industria dei concimi chimici
- e) Costruzione di macchine ed apparecchi per lavorazioni di idrocarburi liquidi
- f) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione dei fiammiferi
- g) Costruzione di macchine e di apparecchi particolari per la industria dei prodotti intermedi, dei colori organici e degli esplosivi
- h) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione e vulcanizzazione della gomma
- i) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di materie plastiche
- l) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per l'industria degli oli e dei grassi
- m) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di colle, di gelatine, ecc. mediante lavorazione delle ossa e dei carnicci
- n) Costruzione di macchine e di apparecchi particolari per la industria dei saponi, glicerina e candele
- o) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per l'industria farmaceutica
- p) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la fabbricazione di acidi, alcali e sali inorganici
- q) Costruzione di macchine ed apparecchi per industrie con applicazioni elettrochimiche
- r) Costruzione di macchine per la preparazione della soluzione da filare (viscosa, acetato, cuprammonio)
- s) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la lavorazione del tabacco
- t) Costruzione di macchine ed apparecchi particolari per la produzione del gas illuminante, del coke, del gas di sintesi e per la distillazione del catrame
- u) Costruzione di macchine ed apparecchi per la produzione della cellulosa
- v) Costruzione di macchine ed apparecchi per l'estrazione e la raffinazione di oli vegetali
- z) Costruzione di macchine per l'industria enologica e per la produzione di alcool di 2ª categoria, acquaviti e liquori
- a') Costruzione di macchine ed apparecchi per l'industria della birra
- b') Costruzione di macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero da bietole
- c') Costruzione di macchine per la lavorazione delle carni e sottoprodotti
- d') Costruzione di macchine e impianti per la lavorazione del pesce
- e') Costruzione di macchine e impianti per la produzione di estratti di carne e di brodi concentrati animali, vegetali e misti
- f') Costruzione di macchine per la lavorazione del latte e suoi derivati
- g') Costruzione di macchine per la fabbricazione di acque gassate
- h') Costruzione di macchine per molini da cereali
- i') Costruzione di macchine per la lavorazione del riso
- l') Costruzione di macchine per pastifici
- m') Costruzione di macchine per panifici
- n') Costruzione di macchine per biscotti e pasticceria
- o') Costruzione di macchine per la produzione di cioccolato e cacao
- p') Costruzione di macchine per la fabbricazione di caramelle torrone e confetture
- q') Costruzione di macchine ed apparecchi per la produzione di conserve alimentari e per la lavorazione e conservazione della frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari
- r') Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione degli agrumi e per la produzione dei derivati agrumari
- s') Costruzione di macchine per la lavorazione dei semi non oleosi, dei legumi, delle castagne e delle droghe
- t') Costruzione di macchine ed apparecchi per la lavorazione del miele
- u') Costruzione di macchine per caffè e surrogati
- v') Costruzione di altre macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e chimico-alimentari sopra non nominate
- z') Costruzione di altre macchine ed apparecchi per le industrie alimentari sopra non nominate
- a'') Costruzione di parti di macchine ed apparecchi per le industrie alimentari

### 311.15 - Costruzione di pompe, compressori, ventilatori industriali e fucine, rubinetteria valvole e saracinesche, apparecchi ad aria compressa e affini; costruzione di macchine per la produzione del freddo e del ghiaccio

- a) Costruzione di pompe (idrovore, centrifughe, a pistone, rotative, per vuoto, antincendio, ecc.)
- b) Costruzione di compressori in genere, di apparecchi per impianti frigoriferi e di armadi frigoriferi
- c) Costruzione di ventilatori industriali e di fucine
- d) Costruzione di rubinetterie, valvole, saracinesche e simili
- e) Costruzione di apparecchi ad aria e ad altri fluidi compressi (freni, sirene, motori, paranchi, ecc.)
- f) Costruzione di apparecchi per somministrazione di ossigeno agli ammalati
- g) Costruzione di apparecchi per estinzione incendi (generatori di schiuma chimica, estintori, segnalatori, ecc.)
- h) Costruzione di apparecchi per impianti nebbiogeni e fumogeni
- i) Costruzione di altre pompe, compressori, ventilatori industriali, valvole, apparecchi ad aria compressa, ecc.; sopra non nominati
- l) Costruzione di parti di pompe di compressori, di ventilatori industriali e fucine, di rubinetterie, valvole e saracinesche, di apparecchi ad aria compressa, di apparecchi per impianti nebbiogeni e fumogeni e di apparecchi per estinzione incendi

### 311. E - Costruzione di carpenteria metallica, forni, caldaie e apparecchi termici

#### 311.16 - Costruzione di carpenteria metallica

- a) Costruzione di pali, torri, antenne, colonne e sostegni in genere e di intelaiature smontabili di acciaio per impalcature
- b) Costruzione di ponti metallici (fissi e mobili) e di passerelle metalliche
- c) Costruzione di tettoie, serre, chioschi, lucernari e cupole mobili in metallo
- d) Costruzione di ossature metalliche per fabbricati civili
- e) Costruzione di cancelli, cancellate, balaustre e simili
- f) Costruzione di lavori artistici o ornamentali in ferro
- g) Costruzione di scale metalliche e di porte metalliche per edilizia e capannoni
- h) Costruzione di serrande e cancelli avvolgibili, ripiegabili, scorrevoli e di infissi e ferramenta per porte, finestre e vetrine
- i) Costruzione di sipari di sicurezza, di paratoie metalliche per corsi d'acqua e di portoni metallici per conche di navigazione e bonifiche
- l) Costruzione di meccanismi di manovra per cupole mobili, porte metalliche, serrande, ecc. e per comandi di paratoie e di portoni metallici
- m) Costruzione di gazometri metallici
- n) Costruzione di serbatoi non a pressione, cassoni e vasche di lamiera
- o) Costruzione di fondi per caldaie, cappe, camini e tubazioni in lamiera
- p) Costruzione di materiale fisso per ferrovie portatili e di scambi, incroci, cuori e piattaforme saltatorie
- q) Costruzione di motori a vento e di ruote idrauliche
- r) Costruzione di carrelli a naspo metallici per trasporto di cavi, tubi flessibili e simili
- s) Costruzione di reti metalliche da letto
- t) Costruzione di altra carpenteria metallica, sopra non nominata

#### 311.17 - Costruzione di mobili e arredi metallici (anche per uso sanitario), cassaforti, armadi e serrature di sicurezza

- a) Costruzione di scaffalature, ballatoi e scale metalliche
- b) Costruzione di mobili speciali per uffici e stabilimenti (classificatori, armadi, schedari, tavoli, scrivanie, poltrone, ecc.)
- c) Costruzione di mobili metallici (anche con parti di legno e di altri materiali) per appartamenti di civile abitazione, per comunità (ospedali, collegi, colonie e simili), per giardini e caffè
- d) Costruzione di impianti speciali di arredamenti metallici a bordo di navi (alloggi per equipaggio; quadrati e locali di rappresentanza; segreterie e biblioteche; riposti, cambuse e dispense; ecc.)
- e) Costruzione di altri mobili e arredi metallici sopra non nominati
- f) Costruzione di mobilio e arredi sanitari
- g) Costruzione di mobilio e arredi speciali per odontotecnica e odontoiatria
- h) Costruzione di altri mobili ed arredi metallici sanitari sopra non nominati (comprese le carrozzelle per bambini)
- i) Costruzione di cassaforti (coarzzate; incombustibili; da murare; portatili)
- l) Costruzione di elementi per impianti di sicurezza (porte, bocche di ventilazione, cassette di sicurezza, cancellate di separazione, rivestimenti metallici, ecc.)
- m) Costruzione di armadi di sicurezza, cassette portavalori e salvadanari di sicurezza
- n) Costruzione di serrature di sicurezza
- o) Costruzione di chiavi per serrature di sicurezza e di lucchetti di sicurezza
- p) Costruzione di altre cassaforti, armadi di sicurezza e serrature, sopra non nominate

### 311.18 - Costruzione di forni, caldaie e apparecchi termici per uso industriale

- a) Costruzione di forni per trattamento dei minerali e dei metalli
- b) Costruzione di forni fusori siderurgici
- c) Costruzione di forni per fonderie di seconda fusione
- d) Costruzione di forni per ceramica, per vetro, per smaltare, per incenerimento, ecc.
- e) Costruzione di stufe trasportabili per essiccazione e di complessi per impianti fissi di stufe di essiccazione
- f) Costruzione di caldaie di colata
- g) Costruzione di bruciatori di focolai e griglie meccaniche
- h) Costruzione di colonne di liquefazione, distillazione e rettificazione per produzione di ossigeno
- i) Costruzione di generatori di acetilene, di cannelli per saldatura, di macchine e teste per ossitaglio
- l) Costruzione di gassogeni
- m) Costruzione di caldaie a vapore e di apparecchi ausiliari delle caldaie
- n) Costruzione di desurriscaldatori e di accumulatori di vapore
- o) Costruzione di soffiatori di fuliggine, depolverizzatori di fumo, condensatori per motrici e turbine a vapore, scambiatori di calore, essiccatoi e incubatrici
- p) Costruzione di autoclavi e simili, di apparecchi evaporatori, di apparecchi concentratori e di depuratori
- q) Costruzione di altri forni, gassogeni, caldaie a vapore ed apparecchi termici per uso industriale sopra non nominati (esclusi quelli elettrici)
- r) Costruzione di parti di forni, gassogeni, caldaie a vapore ed apparecchi termici per uso industriale

### 311.19 - Costruzione di apparecchi igienico-sanitari e termici per uso domestico (comprese cucine, fornelli e stufe non elettriche)

- a) Costruzione di apparecchi igienico-sanitari (sterilizzatori, depuratori; apparecchi per impianti di disinfezione, ecc.)
- b) Costruzione di macchine e di apparecchi per lavanderie e stirerie (lisciviatrici, lavatrici, essiccatoi, idroestrattori, ecc.)
- c) Costruzione di apparecchi per impianti di riscaldamento (caldaie, radiatori, stufe, ecc.)
- d) Costruzione di apparecchi termici per uso domestico e per convivenze (fornelli, spiritiere, bruciatori, cucine, scaldabagni, frigoriferi ad evaporazione, ecc.)
- e) Costruzione di apparecchi d'illuminazione non elettrica
- f) Costruzione di saldatori non elettrici
- g) Costruzione di altri apparecchi igienico-sanitari e per lavanderie e stirerie, di altri apparecchi termici per uso domestico e di altri apparecchi per impianti di riscaldamento e per illuminazione, sopra non nominati (esclusi gli apparecchi elettrici)
- h) Costruzione di parti di apparecchi igienico-sanitari e per lavanderie e stirerie, di parti di apparecchi termici per uso domestico e di parti di apparecchi per impianti di riscaldamento e per illuminazione

### 311. F - Costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di telecomunicazione e affini

#### 311.20 - Costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici

- a) Costruzione di macchine elettriche (macchine rotanti; trasformatori e auto-trasformatori; raddrizzatori; condensatori; ecc.)
- b) Costruzione di apparecchiature elettriche per alta tensione (interruttori di potenza; sezionatori; scaricatori; bobine di autoinduzione; ecc.)
- c) Costruzione di apparecchiature di bassa tensione per impianti di produzione, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica
- d) Costruzione di apparecchiature elettriche per impianti interni
- e) Costruzione di apparecchiature stagne, protette ad antideflagranti per impianti di illuminazione e segnalazione in gallerie, miniere, navi, ecc.
- f) Costruzione di quadri e banchi completi per manovra e controllo di impianti di produzione, trasformazione e utilizzazione di energia elettrica
- g) Costruzione di apparecchiature elettriche per aeromobili, autoveicoli, motoveicoli ed elettroveicoli ferroviari
- h) Costruzione di apparecchi elettrotermici per usi industriali (forni elettrici ad arco e di riduzione; forni elettrici a induzione; forni elettrici a resistenze riscaldanti; essiccatoi e stufe; caldaie, autoclavi e riscaldatori; frigoriferi industriali)
- i) Costruzione di apparecchi elettrici da laboratorio e per usi speciali
- l) Costruzione di apparecchi elettrici vari per usi industriali (saldatrici elettriche; scaldachiodi e brasatrici; rettifiche elettriche per forni, ecc.)
- m) Costruzione di apparecchi elettrici ad albero flessibile (per sbavatura, smerigliatura, levigatura, lucidatura, foratura, pomiciatura; per formazioni di stampi, per disincrostazione di caldaie, per applicazione di viti, ecc.)
- n) Costruzione di gruppi per generazione e trasformazione di energia elettrica (turbo-dinamo, turbo-alternatori; gruppi elettrogeni; ecc.)
- o) Costruzione di gruppi elettromeccanici vari (elettroventilatori; elettropompe; elettrocompressori; ecc.)
- p) Costruzione di calamite permanenti e di apparecchi elettromagnetici
- q) Costruzione di apparecchi di illuminazione
- r) Costruzione di fari e fanali elettrici per avio, auto, moto e cicli

- s) Costruzione di fanaleria per locomotrici ferroviarie, tramviarie e filoviarie
- t) Costruzione di fanaleria per marina e armature stagne per illuminazione
- u) Costruzione di lampade elettriche portatili, di apparecchiature elettriche per palcoscenici e di apparecchi di segnalazione stradale
- v) Costruzione di apparecchi elettrici di segnalamento e di apparati centrali e di blocco ferroviario
- z) Costruzione di apparecchi elettrici di segnalamento e di manovra scambi tramviari
- a')
- a') Costruzione di apparecchiature elettriche per illuminazione con tubi luminescenti e per quadri pubblicitari luminosi
- b')
- b') Costruzione di apparecchi elettrodomestici
- c')
- c') Costruzione di apparecchi termoelettrici per uso domestico e per convivenze
- d')
- d') Costruzione di apparecchi e accessori per roentgenologia
- e')
- e') Costruzione di apparecchi per elettrologia, elettrocardiografia e fisioterapia
- f')
- f') Costruzione di accumulatori elettrici
- g')
- g') Costruzione di pile elettriche
- h')
- h') Costruzione di altre macchine, apparecchi ed apparecchiature elettriche per la generazione, trasformazione, trasporto a distanza e utilizzazione dell'energia elettrica e di altri apparecchi elettromedici e roentgenologici, sopra non nominati
- i')
- i') Costruzione di parti di macchine, apparecchi ed apparecchiature elettriche per la generazione, trasformazione, trasporto a distanza e utilizzazione dell'energia elettrica, di parti di apparecchi elettromedici e roentgenologici in genere e di parti di pile e accumulatori elettrici
- l')
- l') Costruzione di contatori elettrici, interruttori e commutatori orari
- m')
- m') Costruzione di strumenti indicatori per misure elettriche
- n')
- n') Costruzione di apparecchi da laboratorio per prove e misure elettriche
- o')
- o') Costruzione di apparecchi per prove di rigidità dielettrica
- p')
- p') Costruzione di apparecchi per misure radioelettriche, telefoniche, telegrafiche ed elettroacustiche
- q')
- q') Costruzione di tachimetri elettrici
- r')
- r') Costruzione di misuratori elettrici di temperatura
- s')
- s') Costruzione di misuratori a sistema piezoelettrico e psicometri elettrici
- t')
- t') Costruzione di analizzatori elettrici di gas e fumi e di misuratori elettrici di concentrazione per soluzioni acide e saline
- u')
- u') Costruzione di trasmettitori elettrici applicabili a misuratori meccanici in genere
- v')
- v') Costruzione di trasformatori di misura
- z')
- z') Costruzione di altri apparecchi e strumenti elettrici vari per misure elettriche, radioelettriche e industriali sopra non nominati
- a'')
- a'') Costruzione di parti di apparecchi e strumenti elettrici vari per misure elettriche, radioelettriche e industriali

#### 311.21 - Costruzione di apparecchi di telecomunicazione in genere e affini

- a) Costruzione o montatura di apparecchi e apparecchiature per telegrafia manuale
- b) Costruzione o montatura di apparecchi telefonici
- c) Costruzione o montatura di centralini telefonici privati
- d) Costruzione o montatura di apparecchiature per impianti o per estensioni o ricambi di centrali telefoniche urbane e interurbane
- e) Costruzione o montatura di organi di protezione contro l'alta tensione
- f) Costruzione o montatura di apparecchiature per impianti di telefono, telegrafia, telecomandi, telemisure e telecontrolli
- g) Costruzione o montatura di apparecchi ed apparecchiature per impianti interfonici su aeromobili, carri armati, ecc. e per impianti di comunicazione ed ascoltazioni acustiche subacquee
- h) Costruzione o montatura di scandagli elettroacustici ultrasonorici, di aerofoni, di sirene da nebbia o per segnalazioni di allarmi antiaerei e di apparati per telegrafia ottica
- i) Costruzione o montatura di sismomicrografi, di quadri centralizzati per segnalazioni varie e di avvisatori di incendio
- l) Costruzione o montatura di complessi per servizio automatico di impianti di posta pneumatica
- m) Costruzione o montatura di complessi di comando per carrelli funicolari
- n) Costruzione o montatura di altri apparecchi per impianti telegrafici, telefonici, elettroacustici e di telecomunicazioni in genere sopra non nominati
- o) Costruzione di parti di apparecchi per impianti telegrafici, telefonici, elettroacustici e di telecomunicazione in genere
- p) Costruzione o montatura di apparecchi radiotrasmettenti o radiorecipienti, semplici o combinati
- q) Costruzione o montatura di apparecchi e di complessi riceventi per radioaudizioni circolari
- r) Costruzione o montatura di apparecchi fonografici staccati, a rivelatore elettrico
- s) Costruzione o montatura di apparecchi per incisione privata di dischi fonografici e di apparecchi registratori fonografici
- t) Costruzione di alimentatori (statici e rotanti)
- u) Costruzione o montatura di centralini per impianti di amplificazione sonora
- v) Costruzione di amplificatori sonori, altoparlanti, coni per altoparlanti, sirene elettromagnetiche e apparecchiature a valvole termoioniche per applicazioni speciali
- z) Costruzione o montatura di apparecchi per televisione e per trasmissione e ricezione di immagini
- a')
- a') Costruzione di cuffie per radiotelegrafia e di microfoni
- b')
- b') Costruzione di trasformatori, induttanze, condensatori e resistenze
- c')
- c') Costruzione di indicatori visivi elettromagnetici di sintonia, scale parlanti per ricevitori, commutatori d'onda, interruttori e deviatori, antenne antiparassitarie e accessori antidisturbi per radiorecezioni



- d') Costruzione di riproduttori elettrici fonografici e di motorini elettrici per fonografi
- e') Costruzione di scatole di montaggio complete per ricevitori e amplificatori, di incastellature metalliche per complessi radiorecipienti, di rilevatori a cristallo, di schermi, bottoni di comando, ecc.
- f') Costruzione di fonografi a rivelatore non elettrico e di diaframmi e puntine per fonografi
- g') Costruzione o montatura di altri fonografi e apparecchi per radiotelegrafia, radiotelegrafia, amplificazione sonora e televisione, sopra non nominati (escluse le valvole termoioniche e raddrizzatrici)

### 311. G - Costruzione di mezzi di trasporto e lavori affini

#### 311.22 - Costruzione o montatura di biciclette e fabbricazione di parti di bicicletta

- a) Costruzione o montatura di biciclette (da turismo, da corsa, da trasporto, ecc.)
- b) Costruzione o montatura di biciclette a più posti (tandem e simili)
- c) Costruzione o montatura di tricicli da trasporto
- d) Costruzione o montatura di altri tipi di velocipede
- e) Costruzione di parti di velocipedi

#### 311.23 - Costruzione o montatura di motoveicoli

- a) Costruzione o montatura di motociclette
- b) Costruzione o montatura di motofurgoncini
- c) Costruzione o montatura di motocarri
- d) Costruzione o montatura di mototelai completi per motocarri
- e) Costruzione o montatura di altri motoveicoli sopra non nominati
- f) Costruzione di parti di motoveicoli

#### 311.24 - Costruzione di autoveicoli e autotelai

- a) Costruzione in serie di motori per autoveicoli
- b) Costruzione di autovetture, autobus, filobus, auto-torpedoni effettuata dai costruttori di autotelai
- c) Costruzione di autotelai per vetture
- d) Costruzione di autotelai per autoveicoli industriali e per servizi speciali (con motore a benzina, a nafta, a gassogeno, a gas metano, ecc.)
- e) Costruzione di parti di autoveicoli e autotelai
- f) Costruzione di veicoli filoviari
- g) Costruzione di autoveicoli stradali ad accumulatori

#### 311.25 - Costruzione di carrozzerie e di rimorchi per auto e motoveicoli, per autoveicoli speciali e per vetture filoviarie

- a) Costruzione di carrozzerie per autobus per servizi urbani, interurbani e di gran turismo
- b) Costruzione di carrozzerie per autovetture
- c) Costruzione di carrozzerie per autobus articolati e di autotreni articolati per servizi urbani
- d) Costruzione di rimorchi per trasporto persone, per autocarri, per autofurgoni e per autovetture
- e) Costruzione di carrozzerie per autocarri e per autofurgoni
- f) Costruzione di carrozzerie per autocarri a tre ruote, per motocarri e per motofurgoncini
- g) Costruzione di carrozzerie per veicoli filoviari
- h) Costruzione di altre carrozzerie e rimorchi per auto e motoveicoli, sopra non nominate
- i) Costruzione di parti di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli e per vetture filoviarie
- l) Costruzione di autobotti e relativi rimorchi (per trasporto acqua; per trasporto carburanti ed oli lubrificanti; per distribuzione di carburanti ed oli lubrificanti; per trasporto latte; per trasporto catrame e bitumi; ecc.)
- m) Costruzione di autofrigoriferi e relativi rimorchi
- n) Costruzione di autoinnaffiatrici, autospazzatrici, autospazzaneve, autospazzatrici-raccogliatrici, autospazzatrici-innaffiatrici e relativi rimorchi
- o) Costruzione di autocarri per trasporto latte in bidoni, per trasporto immondizie, per trasporto sardigna
- p) Costruzione di autopompe e motopompe per incendio e di autocarri attrezzi per pompieri
- q) Costruzione di autocarri di soccorso e di autogrua
- r) Costruzione di autoscale aeree e di scale aeree su rimorchi
- s) Costruzione di autocolombale, autocampeggio e autocarri doccia
- t) Costruzione di autostazioni per disinfezioni, autoambulanze, autoveicoli sanitari in genere e relativi rimorchi
- u) Costruzione di autofurgoni per trasporto detenuti, per trasporti funebri, reclamistici e postali
- v) Costruzione di autouffici e relativi rimorchi
- z) Costruzione di autostazioni radio, cinematografiche, fotoelettriche e relativi rimorchi
- a')
- b')

#### 311.26 - Fabbricazione di parti e accessori di auto e motoveicoli e di rimorchi

- a) Costruzione di parti del gruppo motore e relativi accessori
- b) Costruzione di parti del gruppo telaio
- c) Costruzione di parti del gruppo ruote
- d) Costruzione di parti del gruppo frizione
- e) Costruzione di parti del gruppo cambio

- f) Costruzione di parti del gruppo trasmissione
- g) Costruzione di parti del gruppo differenziale
- h) Costruzione di parti del gruppo freni
- i) Costruzione di parti guida
- l) Costruzione di altre parti ed accessori (esclusi quelli elettrici) di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, motori, ecc. sopra non nominati

#### 311.27 - Costruzione di materiale rotabile ferro-tramviario e filoviario

- a) Costruzione di materiale rotabile ferroviario (locomotive, automotrici, elettromotrici, carrozze, carri, ecc.)
- b) Costruzione di materiale rotabile tramviario (automotrici tramviarie, rimorchi tramviari, carri carrelli, ecc.)
- c) Costruzione di vagonetti per ferrovie a scartamento ridotto e teleferiche
- d) Costruzione di carrozze, carrette e carri metallici
- e) Costruzione di veicoli metallici a trazione animale e manuale, attrezzati per particolari servizi (carri-botte, spartineve, carrelli per trasporto immondizie, ecc.)
- f) Costruzione di altro materiale rotabile ferro-tramviario, sopra non nominato
- g) Costruzione di parti di materiale rotabile ferro-tramviario

#### 311.28 - Costruzione e riparazione di aeromobili

- a) Costruzione e riparazione di aeroplani (militari, di linea e da turismo)
- b) Costruzione e riparazione di idrovolanti (militari, di linea e da turismo)
- c) Costruzione e riparazione di aeromobili anfibi (di linea e da turismo)
- d) Costruzione e riparazione di alianti
- e) Costruzione e riparazione di altri aeromobili, sopra non nominati
- f) Costruzione di parti di aeromobili

#### 311.29 - Cantieri navali per costruzioni metalliche

- a) Costruzione di navi da guerra
- b) Costruzione di piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri
- c) Costruzione di panfili
- d) Costruzione di velieri, motopescherecci, rimorchiatori e draghe
- e) Costruzione di motoscafi
- f) Costruzione di pontoni, chiatte, zattere, barche da salvataggio e simili
- g) Costruzione di boe e gavitelli
- h) Costruzione di bacini di carenaggio galleggianti
- i) Costruzione di altri tipi di naviglio o di galleggianti, sopra non nominati

#### 311.30 - Demolizione di navi

- a) Demolizione di navi metalliche e non metalliche

### 311. H - Meccanica di precisione, fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini

#### 311.31 - Costruzione di macchine ed apparecchi per prove di materiali

- a) Costruzione di macchine per prove di materiali metallici
- b) Costruzione di macchine ed apparecchi per prove su materiale da costruzione e affini
- c) Costruzione di macchine ed apparecchi per prove su terra e sabbia da fonderia
- d) Costruzione di macchine ed apparecchi per prove su fibre tessili e affini
- e) Costruzione di altre macchine ed apparecchi per prove di materiali, sopra non nominati
- f) Costruzione di parti di macchine ed apparecchi per prove di materiale

#### 311.32 - Costruzione o montatura di orologi e di movimenti di orologeria, compresa la costruzione di parti di orologi e di movimenti di orologeria

- a) Costruzione o montatura di orologi da tasca, da polso, da pareti, da torri, di controllo, registratori, ecc., con o senza dispositivi elettrici
- b) Costruzione o montatura di movimenti di orologeria, con o senza dispositivi elettrici
- c) Costruzione di motorini a molla
- d) Costruzione o montatura di altri orologi e movimenti di orologeria, sopra non nominati
- e) Costruzione di parti di orologi e di movimenti di orologeria

#### 311.33 - Costruzione di apparecchi e strumenti ottici, topografici e geodetici; di strumenti per misure scientifiche in genere, per misure industriali varie; per laboratori di chimica e fisica, di misure lineari, mezzi metrici e di strumenti da disegno

- a) Costruzione di lenti
- b) Costruzione di binocoli e cannocchiali
- c) Costruzione di macchine ed apparecchi per fotografia e cinematografia
- d) Costruzione di fari e fanali per impieghi speciali (per stazioni fotoelettriche, per aeromobili, per segnalazioni marittime, ecc.)



- e) Costruzione di congegni di mira per artiglieria e centrali di tiro  
 f) Costruzione di strumenti per topografia e geodesia, ottici e non ottici  
 g) Costruzione di strumenti per astronomia  
 h) Costruzione di strumenti per geofisica  
 i) Costruzione di apparecchi e strumenti per meteorologia  
 l) Costruzione di apparecchi e strumenti per idrometria  
 m) Costruzione di strumenti per la navigazione marittima, ottici e non ottici  
 n) Costruzione di strumenti per la navigazione aerea e per servizi accessori, ottici e non ottici  
 o) Costruzione di strumenti e apparecchi per misure industriali e affini (misuratori di temperatura, misuratori di potere calorifico; misuratori di umidità, di pressione e di portata; misuratori vari e analizzatori; contagiri e affini; strumenti per misure meccaniche)  
 p) Costruzione di termometri di vetro  
 q) Costruzione di strumenti oftalmologici  
 r) Costruzione di strumenti e apparecchi per analisi e misure di laboratori, ottici e non ottici  
 s) Costruzione di macchine, apparecchi e materiali scientifici per uso didattico, ottici e non ottici  
 t) Costruzione di mezzi metrici e strumenti per disegno  
 u) Costruzione di altri apparecchi e strumenti ottici e non ottici, topografici, geodetici, per misure scientifiche, industriali, lineari, ecc., sopra non nominati
- 311.34 - Costruzione di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità, di apparecchi automatici, dosatori, distributori e affini**
- a) Costruzione di bilance (comuni, a molla, pesalettere; automatiche e semiautomatiche da banco, di precisione; automatiche registratrici o totalizzatrici di pesi costanti, ecc.)  
 b) Costruzione di stadere (semplici, a bilico, a ponte bilico fisse, per grue)  
 c) Costruzione di pesi per bilance e bilancini comuni e di precisione  
 d) Costruzione di misure di capacità in metallo per acidi e liquidi  
 e) Costruzione di distributori e misuratori stradali per carburanti liquidi e lubrificanti  
 f) Costruzione di contatori per carburanti liquidi, liquidi infiammabili e oli lubrificanti, a pistone  
 g) Costruzione di riempitori automatici a volume e di apparecchi riempifusti ad intercettazione automatica  
 h) Costruzione di macchine e apparecchi automatici e semiautomatici per dosare, distribuire, ecc. prodotti vari  
 i) Costruzione di macchine automatiche e semiautomatiche per il confezionamento esterno di prodotti vari mediante avvolgimento con carta, stagnola, ecc.  
 l) Costruzione di macchine automatiche e semiautomatiche per il confezionamento esterno di prodotti vari mediante introduzione del prodotto in involucri  
 m) Costruzione di macchine automatiche e semiautomatiche etichettatrici, sigillatrici, ecc.  
 n) Costruzione di altri apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità e di altri apparecchi automatici, dosatori, distributori e affini, sopra non nominati  
 o) Costruzione di parti di apparecchi e strumenti per misure di peso e capacità e di parti di apparecchi automatici dosatori, distributori e affini
- 311.35 - Costruzione di macchine per scrivere, per calcolare, registratori di cassa, duplicatori grafici ed altre macchine affini**
- a) Costruzione di macchine per scrivere e telescriventi  
 b) Costruzione di macchine addizionatrici e calcolatrici  
 c) Costruzione di macchine per contabilità meccanica e per contabilità e statistica a schede perforate  
 d) Costruzione di registratori di cassa e di macchine rendirestro  
 e) Costruzione di affrancatrici postali e di macchine punzonatrici di biglietti ferroviari  
 f) Costruzione di duplicatori grafici e di apparecchi duplicatori di fatture  
 g) Costruzione di macchine stampatrici per indirizzi a targhetta  
 h) Costruzione di altre macchine per scrivere, calcolatrici, addizionatrici ed affini, sopra non nominate  
 i) Costruzione di parti di macchine per scrivere e per calcolare e di parti di registratori di cassa, di duplicatori grafici e di macchine affini
- 311.36 - Costruzione di strumenti e apparecchi per chirurgia, per medicina e per odontotecnica**
- a) Costruzione di strumenti per iniezioni, aspirazioni, trasfusioni e irrigazioni  
 b) Costruzione di divaricatori delle ferite, pinze emostatiche e strumenti per sutura  
 c) Costruzione di strumenti per oculista  
 d) Costruzione di strumenti per otorinolaringoiatria, stafillorafia e tracheotomia  
 e) Costruzione di strumenti per odontoiatria  
 f) Costruzione di apparecchi ed attrezzi vari per bendaggi, per apparecchi gessati per il trattamento incruento delle fratture, per la reposizione delle lussazioni e per la cura di deformità scheletriche  
 g) Costruzione di attrezzi ed apparecchi per odontotecnica  
 h) Costruzione di apparecchi ortopedici  
 i) Costruzione di sterilizzatrici  
 l) Costruzione di altri strumenti ed apparecchi per chirurgia, medicina e odontotecnica, sopra non nominati
- 311.37 - Fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini**
- a) Coniazione di monete  
 b) Coniazione di medaglie, targhe, distintivi e decorazioni
- c) Incisione e cesellatura dei metalli (placchette, timbri, timbr di gomma, punzoni, numeratori, ecc.)  
 d) Coniazione o incisione di altri oggetti, smaltografie artistiche e comuni, sopra non nominati  
 e) Lavorazione dell'oro e del platino (lavorazione meccanica e a stampa, lavorazione a mano)  
 f) Lavorazione dell'argento (lavorazione meccanica e a stampa, lavorazione a mastiche, lavorazione a mano, applicazioni di argento in porcellane, vetri, cristalli e grès)  
 g) Lavorazione dell'oro placcato, del metallo argentato e simili  
 h) Altre lavorazioni dell'oro, platino, argento, ecc., sopra non nominate
- 311. I - Fabbricazione di prodotti meccanici non altrove classificati**
- 311.38 - Fabbricazione di serramenta e di minuterie metalliche**
- a) Costruzione di serrature, lucchetti, chiavi, manigliame e ferramenta minuta  
 b) Costruzione di articoli di cancelleria in metallo (pennini, matite automatiche, fermagli, cucirini da tavolo, occhellatrici, ecc.)  
 c) Costruzione di articoli in metallo per vestiario ed abbigliamento (porta abiti, chiusure lampo, bottoni, gancli, fibbie, forcine, minuterie metalliche per acconciature e per toletta, ecc.)  
 d) Costruzione di aghi, spilli, ditali e minuterie metalliche per lavori femminili  
 e) Costruzione di articoli in metallo per fumatori (accenditori a pietra focaia, servizi da fumo, portacenere)  
 f) Costruzione di tubi e trasmissioni metalliche flessibili  
 g) Costruzione di articoli in metallo per imballaggi, escluso lo scatolame metallico propriamente detto (astucci e tubetti rigidi e flessibili, turaccioli meccanici, sigilli metallici, rivetti per sigillare pacchi e simili, ecc.)  
 h) Costruzione di paglia spugna e lana di acciaio  
 i) Costruzione di minuteria metallica varia (apparecchi per la stampigliatura e la tranciatura dei cachets, oliatori e ingrassatori, virole per lampade elettriche, crivelli, gabbie per uccelli, trappole, pattini a rotelle, campanelli, sonagli e specchietti, minuterie metalliche per costruzioni elettromeccaniche, telefonia, telegrafia, radiotelegrafia e tessitura)  
 l) Costruzione di altre minuterie metalliche, sopra non nominate
- 311.39 - Fabbricazione di scatolame, fustame metallico e prodotti affini di lamiera sottile**
- a) Costruzione di scatolame per derrate alimentari  
 b) Costruzione di scatole cilindriche, rettangolari e sagomate, per dolciumi  
 c) Costruzione di latte per vernici e colori in genere, petroli, benzina, acqua ragia, lubrificanti e grassi  
 d) Costruzione di scatole per prodotti chimici, farmaceutici, ecc.  
 e) Costruzione di scatolame per tabacchi e per altri generi di monopolio  
 f) Costruzione di scatole per pellicole cinematografiche e per nastri di macchine per scrivere  
 g) Costruzione di cassette per munizioni, caricatori, astucci portacariche e portacartucce, involucri per maschere antigas, ecc.)  
 h) Costruzione di fustame metallico  
 i) Costruzione di oggetti in lamiera sottile (serbatoi, secchi, inaffiatoli, megafoni e portavoce, attrezzature per bar, cestini portapane, sputacchiere, cappellotti, collarini e placche per damigiane, portalumini, cartellini segnaprezzi, cartelli pubblicitari, ecc.)  
 l) Costruzione di tappi corona  
 m) Costruzione di altro scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile, sopra non nominati
- 311.40 - Fabbricazione di molle**
- a) Costruzione di molle a balestra  
 b) Costruzione di molle ad elica  
 c) Costruzione di molle e complessi di molle ad elica, intrecciate a filo continuo o non, da tappezzeri  
 d) Costruzione di molle a bovolo, a nastro e discoidali  
 e) Costruzione di anelli elastici  
 f) Costruzione di rondelle elastiche  
 g) Costruzione di spirali ed alberi flessibili  
 h) Costruzione di altre molle, sopra non nominate
- 311.41 - Produzione di bulloneria e viteria lavorata**
- a) Produzione di bulloni, tirafondi e dadi lavorati  
 b) Produzione di portaisolatori  
 c) Produzione di rosette piano lavorate e di rosette elastiche  
 d) Produzione di chiavarde, caviglie e arpioni per armamento  
 e) Produzione in serie di ferri da cavallo e ferramenta varia stampata a caldo  
 f) Produzione di viti (lavorate, con o senza testa, con intaglio per cacciaviti, con esagono cavo, per legno, ecc.)  
 g) Produzione di chiodi, spine, ribattini, rampini, punte, semenze, broccame, ecc.  
 h) Produzione di altra bulloneria e viteria, sopra non nominata
- 311.42 - Fabbricazione di stoviglie, vasellame, posateria, attrezzi da cucina e di accessori casalinghi**
- a) Costruzione di stoviglie (pentolame, mestolame, grattuge non montate, appendimestoli, ecc.)  
 b) Costruzione di attrezzi da cucina  
 c) Costruzione di macchinette da cucina

- d) Costruzione di posateria (cucchiai, forchette, coltelli)
- e) Costruzione di vasellame da tavola e ornamentale
- f) Costruzione di articoli metallici per arredamento di stanze da bagno
- g) Costruzione di accessori casalinghi (pattumiere, scolapiatti, secchi, scaldalatti, portaombrelli, ecc.)
- h) Costruzione di altre stoviglie, vasellame, posateria e accessori casalinghi, sopra non nominati

#### 311.43 - Fabbricazione di coltellerie, strumenti chirurgici, armi bianche e attrezzi per arti e mestieri

- a) Costruzione di coltelli e lame per coltelli (per uso domestico e simili, per uso agricolo, per zootecnia, per mestieri)
- b) Costruzione di forbici (per uso domestico e simili, per uso agricolo, per zootecnia, per mestieri e simili, e per usi vari)
- c) Costruzione di rasoi e lame da rasoi
- d) Costruzione di armi bianche (sciabole, baionette, pugnali, ecc.)
- e) Costruzione di lame da sega (per uso domestico e simili, per la lavorazione meccanica del legno, delle pietre e del marmo, per la lavorazione a mano del legno, per usi agricoli, per officine da fabbro, lattoniere, ecc.)
- f) Costruzione di ferri da taglio in genere (per uso domestico e simili, per uso agricolo, per zootecnia, per lavorazioni meccaniche industriali, per lavorazione a mano del legno, per mestieri vari)
- g) Costruzione di utensili (per la lavorazione meccanica del legno, delle pietre e del marmo, del vetro e del cristallo, per macchine da escavo, perforatrici e trivellatrici)
- h) Costruzione di utensili ed attrezzi per arti e mestieri (per lavorazioni a mano per officine da fabbro, lattoniere, ecc.; per fonderia; per lavorazione a mano del legno, delle pietre e del marmo e per lavori di edilizia e stradali; per agricoltura e zootecnia; per calzolai, sellai e tappezzeri) e per uso domestico e simili
- i) Costruzione di altre coltellerie, armi bianche e attrezzi per arti e mestieri, sopra non nominati
- l) Costruzione di strumenti per diagnostica
- m) Costruzione di strumenti per chirurgia
- n) Costruzione di strumenti per chirurgia addominale, ginecologia, vie urinarie e ostetricia
- o) Costruzione di strumenti per amputazioni, resezione, chirurgia ortopedica e traumatologica

#### 311.44 - Fabbricazione di armi da fuoco e di materiale bellico in genere

- a) Costruzione di artiglierie
- b) Costruzione di congegni per il lancio di bombe, razzi e materie varie (lancie, lanciarazzi, lanciamine, ecc.)
- c) Costruzione di mitragliatrici e cannoni mitragliera
- d) Costruzione di carri armati, di combattimento, di rottura e rimorchi speciali; autoblindo-mitragliatrici; motocarrozze blindate
- e) Costruzione di armi da fuoco portatili per uso bellico (pistole, rivoltelle, fucili, moschetti, ecc.)
- f) Costruzione di siluri, lanciasiluri, mine e relativi congegni di scoppio
- g) Costruzione di proiettili per artiglieria e di bombe per mortai ed a mano
- h) Costruzione di bossoli, capsule, pallottole, ecc.
- i) Costruzione di involucri e parti metalliche per bombe ed artifizii lanciati da aerei
- l) Costruzione di spolette per proiettili di artiglieria a percussione e a tempo
- m) Costruzione di parti metalliche per detonatori, per incendiivi per cariche di lancio, per artifizii per distruzione e per artifizii per segnalazione
- n) Costruzione di fucili da caccia, carabine, pistole, fucili Floberts, rivoltelle e pistole da difesa
- o) Costruzione di armi ad aria compressa
- p) Costruzione di altre armi da fuoco, proiettili e materiale bellico in genere, sopra non nominato
- q) Costruzione di parti di armi da fuoco, proiettili, altro materiale bellico ed affini

#### 311. L - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche diverse

#### 311.45 - Officine di fucinatura, stampatura e imbutitura, per conto terzi

- a) Fucinatura, stampatura e imbutitura dell'acciaio (comune e speciale)
- b) Fucinatura, stampatura e imbutitura dell'alluminio e sue leghe
- c) Fucinatura, stampatura e imbutitura del rame e sue leghe
- d) Fucinatura, stampatura e imbutitura di altri metalli non ferrosi

#### 311.46 - Officine per trattamenti superficiali ed elettrolitici dei metalli

- a) Trattamenti termici dei metalli (tempera, cementazione, calorizzazione, ecc.)
- b) Trattamenti superficiali dei metalli (pulitura e sabbiatura, doratura, argentatura, ramatura, ottonatura, cromatura, nichelatura, cadmiatura, zincatura, ecc., ossidazione dei metalli e rivestimenti di metalli per immersione, smaltatura di lamiera e di ghisa, verniciatura a spruzzo, a fuoco e a rullo)
- c) Altre lavorazioni di tempera, cementazione e trattamenti superficiali dei metalli, sopra non nominate

#### 311.47 - Lavori di picchettaggio e coloritura di navi

- a) Lavori di picchettaggio e coloritura di navi e altri galleggianti

#### 311.48 - Officine da ramaio, lattoniere, stagnino, fabbro-ferraio, maniscalco e arrotino (compresi gli ambulanti)

- a) Officine da ramaio, lattoniere e stagnino
- b) Officine da fabbroferraio e maniscalco
- c) Officine per l'arrotatura e affilatura di coltelli, temperini, lame da taglio in genere
- d) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini

#### 311.49 - Officine per riparazioni di autoveicoli

- a) Riparazioni di autoveicoli
- b) Riparazioni di impianti elettrici di illuminazione e avviamento e di equipaggiamenti elettrici di trazione
- c) Ricarica di accumulatori elettrici
- d) Altre lavorazioni per la riparazione di autoveicoli

#### 311.50 - Officine per riparazioni di motoveicoli e biciclette

- a) Officine per riparazioni di motoveicoli e biciclette

#### 311.51 - Officine per riparazioni meccaniche specializzate (escluse quelle dei mezzi di trasporto)

- a) Officine per la riparazione di impianti frigoriferi
- b) Officine per la riparazione di impianti di irrigazione
- c) Officine per la riparazione di impianti di posta pneumatica
- d) Officine per la riparazione di strumenti musicali prevalentemente di metallo
- e) Officine per la riparazione dei fonografi
- f) Officine per la riparazione di strumenti ottici, topografici, geodetici, scientifici e di meccanica fine e di precisione in genere
- g) Officine per la riparazione e manutenzione di macchine per scrivere, per calcolare, registratori di cassa, contagiri e simili
- h) Officine per la riparazione di orologeria (esclusa la riparazione di orologi elettrici)
- i) Officine per la riparazione di bilance e strumenti metrici
- l) Officine per la riparazione e manutenzione di impianti di macchine per contabilità e statistica a schede perforate
- m) Officine per la riparazione di cuscinetti a sfere e di ripristino di sfere usate
- n) Officine per la ritagliatura di lime usate
- o) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini

#### 311.52 - Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche generiche per conto terzi

- a) Lavorazioni meccaniche con macchine utensili, mediante asportazione di materiale (tornitura, trapanatura, fresatura, piallatura, ecc.)
- b) Lavorazioni di tranciatura
- c) Riparazioni di macchinari, apparecchi, ecc.
- d) Altre lavorazioni meccaniche generiche, sopra non nominate

#### 311.53 - Officine per riparazioni di macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni

- a) Officine per la riparazione di macchinario elettrico e di apparecchi elettrodomestici
- b) Officine per la riparazione di apparecchi e impianti radiofonici
- c) Officine per la riparazione di impianti di diffusione e amplificazione sonora
- d) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini

#### 311.54 - Officine per riparazioni di apparecchi e materiali di riscaldamento, ventilazione, condizionamento d'aria, idrico sanitari

- a) Officine per la riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione, aspirazione, condizionamento dell'aria, ecc.
- b) Officine per la riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi
- c) Officine per la riparazione di impianti idraulici, di distribuzione del gas nei fabbricati e per la riparazione di impianti sanitari
- d) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini

### 312 - INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI (Esclusi i derivati del petrolio e del carbone)

#### 312.01 - Macinazione e lavaggio di minerali non metalliferi

- a) Macinazione delle terre coloranti (escluse le ulteriori lavorazioni)
- b) Macinazione delle terre da follare e decoloranti (escluse le ulteriori lavorazioni)
- c) Molini da talco e steatite
- d) Molini da caolino
- e) Molini da barite
- f) Molini da quarzite e da sabbie silicee
- g) Molini da roccia asphaltica e bituminosa

- h) Molini da grafite  
i) Molini da salgemma  
l) Molini da sale marino  
m) Molini da solfo (esclusi quelli annessi alla raffinazione)  
n) Altre eventuali lavorazioni affini
- 312.02 - Lavorazione della pietra da costruzione e per uso industriale**
- a) Scalpellinatura a mano  
b) Cantieri da scalpello con uso di macchine  
c) Cantieri da scalpello per la sbazzatura e la lavorazione dei calcari  
d) Cantieri da scalpello per la sbazzatura e la lavorazione dei basalti e delle pietre vulcaniche  
e) Cantieri da scalpello per la sbazzatura e la lavorazione delle arenarie e degli altri conglomerati  
f) Segherie di pietre litografiche  
g) Lavorazione delle pietre coti  
h) Lavorazione delle lavagne  
i) Lavorazione della mica  
l) Lavorazione delle pietre da mole  
m) Lavorazione delle pietre per macchine naturali  
n) Altre eventuali lavorazioni affini
- 312.03 - Lavorazioni dei marmi e delle pietre affini, del travertino, del granito e dell'alabastro**
- a) Cantieri da scalpello per la sbazzatura e la lavorazione dei marmi e dell'alabastro  
b) Cantieri da scalpello per la sbazzatura e la lavorazione dei graniti, porfidi e gneis  
c) Laboratori di scultura in genere  
d) Laboratori di scultura per monumenti funebri  
e) Laboratori artistici per la lavorazione delle pietre per uso edilizio  
f) Altre eventuali lavorazioni affini
- 312.04 - Fabbricazione di calce, cemento e gesso**
- a) Fornaci e molini da calce  
b) Produzione di calce viva  
c) Produzione di calce idrata  
d) Produzione di calce idraulica  
e) Produzione di agglomerante cementizio a rapida presa  
f) Produzione di agglomerante cementizio a lenta presa  
g) Produzione di cemento Portland  
h) Produzione di cemento pozzolanico  
i) Produzione di cemento d'alto forno  
l) Produzione di cemento fuso o alluminoso  
m) Fornaci e molini da gesso  
n) Produzione dei gessi (da muro, da forma, da stucco, altri)  
o) Altri eventuali esercizi e lavorazioni affini
- 312.05 - Fabbricazione di laterizi**
- a) Fornaci a fuoco intermittente con lavorazione a mano  
b) Fornaci a fuoco continuo con lavorazione a mano  
c) Fornaci a fuoco continuo con lavorazione a macchina di materiale pieno  
d) Fornaci a fuoco continuo con lavorazione a macchina di materiale pieno o forato  
e) Fornaci a fuoco continuo con lavorazione a macchina di materiale forato e a mano di materiale pieno  
f) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini
- 312.06 - Industrie della ceramica, del grès, e del materiale refrattario**
- a) Fabbricazione di terrecotte e stoviglie  
b) Fabbricazione di maioliche di uso comune ed artistiche  
c) Fabbricazione di terraglie dolci per uso domestico  
d) Fabbricazione di terraglie forti per uso domestico ed artistico  
e) Fabbricazione di piastrelle ad impasto colorato  
f) Fabbricazione di piastrelle caoliniche ad impasto bianco  
g) Fabbricazione di oggetti igienici e sanitari in terraglia forte, semiforte e dolce, vitreous china e fire clay  
h) Fabbricazione di porcellane da tavola  
i) Fabbricazione di porcellane per uso elettrotecnico  
l) Fabbricazione di porcellane per uso chimico  
m) Fabbricazione di porcellane per uso artistico  
n) Laboratori per la decorazione e la smaltatura dei prodotti suddetti  
o) Fabbricazione di ocarine  
p) Fabbricazione di mattoni refrattari  
q) Fabbricazione di crogiuoli  
r) Fabbricazione di stufe di materiale refrattario  
s) Fabbricazione di tubi ed altri oggetti in grès anche artistici  
t) Altre eventuali lavorazioni affini
- 312.07 - Fabbricazione di abrasivi**
- a) Fabbricazione di abrasivi flessibili (carte, tele, ecc.)  
b) Fabbricazione di abrasivi rigidi (mole artificiali, ecc.)  
c) Fabbricazione di abrasivi granulari o in pasta  
d) Fabbricazione di macchine artificiali  
e) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini
- 312.08 - Fabbricazione di manufatti in cemento semplici o armati, di conglomerati cementizi misti con fibre o altre materie, di manufatti in gesso e stucco**
- a) Fabbricazione di piastrelle, marmette e mattonelle in cemento  
b) Fabbricazione in cemento di elementi comuni per costruzioni edilizie (mattoni, blocchi, pali centrifugati, tubi, travi, colonne, gradini, lastre, vasche, serbatoi, lavandini, ecc.)
- c) Fabbricazione in cemento e in pietre artificiali di elementi decorativi per costruzioni edilizie  
d) Fabbricazione di imbarcazioni e di galleggianti in cemento  
e) Fabbricazione di statue, di oggetti ed elementi decorativi in gesso e stucco  
f) Fabbricazione di lastre e di tubi, ecc. di cemento-amianto  
g) Fabbricazione di materiali edili di altri conglomerati fibrosi  
h) Fabbricazione di gessi da sarto e da lavagna  
i) Altre eventuali lavorazioni affini
- 312.09 - Fabbricazione e lavorazione del vetro (escluse le lenti lavorate per occhiali e per strumenti ottici)**
- a) Fabbricazione di fiaschi (escluso il rivestimento)  
b) Fabbricazione di damigiane (escluso il rivestimento) e di bottiglie nere  
c) Fabbricazione di altri articoli di vetro di uso comune, bianchi e colorati (articoli da tavola, da illuminazione, da cancelleria, bottigliame chiaro, flaconeria, ecc.)  
d) Fabbricazione di articoli di cristallo e di mezzo cristallo (vetro sonoro)  
e) Fabbricazione di lastre di vetro e di cristallo  
f) Fabbricazione di tubi e bacchette di vetro  
g) Fabbricazione di palloncini per lampade e valvole elettriche  
h) Fabbricazione di isolatori e altri articoli di vetro per uso elettrotecnico  
i) Fabbricazione di articoli di vetro pressato per l'edilizia (mattoni, tegole, blocchi, piastre e articoli per strutture in vetrocemento)  
j) Fabbricazione di lana di vetro, seta di vetro, vetro filato e articoli derivati  
l) Fabbricazione dei vetri artistici, delle conterie e perle veneziane e lavori relativi  
m) Fabbricazione di vetro greggio per ottica  
n) Fabbricazione di retini per industria grafica  
o) Soffierie di vetro (fiale, tubetti, provette, apparecchi per uso scientifico e di laboratorio, ecc.)  
p) Molerie di vetro  
q) Fabbricazione di lastre di sicurezza, di vetro e di cristallo (lastre incollate e lastre temperate)  
r) Fabbricazione di specchi, di lastre decorate, di vetrate artistiche  
s) Fabbricazione di vetri colorati (per occhiali di protezione, per saldature, ecc.)  
t) Fabbricazione di vetri per orologi  
u) Fabbricazione di occhi artificiali (per protesi, per bambole, statue, ecc.)  
v) Fabbricazione di bottoni di vetro  
z) Fabbricazione di imitazioni di pietre preziose  
z) Altre eventuali lavorazioni affini
- 312.10 - Lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale**
- a) Lavorazione delle pietre dure e delle pietre preziose per gioielleria  
b) Lavorazione della pietra focaia  
c) Lavorazione delle pietre per orologi e per altri strumenti di misura  
d) Lavorazione del cristallo di rocca  
e) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini
- 312.11 - Fabbricazione di prodotti ed oggetti da minerali non metalliferi non altrove classificati**
- a) Lavori in mosaico di pietra, ceramica, vetro, ecc.  
b) Altre eventuali lavorazioni affini
- 313 - INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI**
- 313. A - Industrie chimiche*
- 313.01 - Industrie chimico-estrattive e chimico-mineralurgiche**
- a) Industria boric  
b) Industrie salsoiodiche  
c) Utilizzazione delle acque madri delle saline (bromo, magnesio e potassio, ecc.)  
d) Industria dell'allume  
e) Industria dei minerali magnesiaci  
f) Industria delle terre coloranti, permutiti e zeoliti artificiali  
g) Industria dell'allumina e criolite artificiale  
h) Industria dei sali di cromo  
i) Industria dei sali di bario e di stronzio  
l) Altre industrie affini
- 313.02 - Produzione di esplosivi**
- a) Produzione di dinamite e gelatine esplosive  
b) Produzione di polveri senza fumo  
c) Produzione di miscugli esplosivi a base di nitrati inorganici  
d) Produzione di miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini  
e) Produzione di esplosivi con ossigeno liquido  
f) Produzione di sostanze innescenti  
g) Produzione di azotidati  
h) Produzione di miscele detonanti  
i) Produzione di micce  
l) Produzione di fuochi pirotecnici e razzi  
m) Altre eventuali lavorazioni affini

313.03 - Produzione di azotati, alcool metilico sintetico, acido solforico, concimi fosfatici, acido fosforico, anticrittogamici e antiparassitari per uso agricolo e di prodotti affini

1 - *Industrie dei prodotti azotati e dell'alcool metilico sintetico*

- a) Produzione di ammoniaca sintetica e alcool metilico sintetico
- b) Produzione di acido nitrico
- c) Produzione di nitrati e nitriti per l'industria e l'agricoltura
- d) Produzione di calciocianamide
- e) Produzione di urea e bicarbonato ammonico
- f) Produzione di fosfato biammonico
- g) Produzione di solfato ammonico
- h) Produzione di altri prodotti azotati

2 - *Industria dell'acido solforico, dei concimi fosfatici, dell'acido fosforico*

- a) Produzione di acido solforico
- b) Produzione di acido fosforico
- c) Produzione di perfosfati minerali e di ossa; acido idrofluosilicico e fluosilicati
- d) Produzione di concimi fosfatici organici vari
- e) Produzione di solfiti, bisolfiti, metabisolfiti e iposolfiti alcalini e alcalino-terrosi
- f) Produzione di colle e grasso d'ossa gelatine; prodotti derivati dal sangue, per uso industriale
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

3 - *Industria degli anticrittogamici e degli antiparassitari per uso agricolo*

- a) Produzione di solfato di rame ed ossicloruro di rame
- b) Produzione di prodotti arsenicali
- c) Produzione di solfuri e polisolfuri
- d) Produzione di solfo raffinato
- e) Produzione di altri antiparassitari
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

313.04 - Produzione di soda, potassa, cloro e suoi principali derivati, acido cloridrico per reazione e per sintesi e suoi sali e derivati

- a) Produzione di carbonato e bicarbonato sodico e di soda caustica di caustificazione
- b) Produzione di soda caustica e cloro elettrolitico, acido cloridrico, ipocloriti e prodotti vari derivati dalla produzione di soda e cloro elettrolitico
- c) Produzione di potassa caustica
- d) Produzione di acido cloridrico di reazione, cloruri e derivati
- e) Produzione di carbonato potassico
- f) Produzione di aggressivi a base di cloro
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

313.05 - Industrie elettrochimiche

- a) Produzione di carburo di calcio
- b) Produzione di abrasivi artificiali (corindone, ecc.)
- c) Produzione di altri prodotti elettrotermici (elettrodi di carbone, ecc.)
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

313.06 - Produzione di acido acetico, suoi sali e derivati; di acetone; di alcool metilico (escluso il sintetico), butilico e derivati; di prodotti di esterificazione

- a) Produzione di acido acetico e acetato di sodio
- b) Produzione di acetato di rame, alluminio, cromo e piombo
- c) Produzione di acetone, aldeide formica
- d) Produzione di alcool metilico
- e) Produzione di alcool butilico, propilico, ecc.
- f) Produzione di esteri solventi e plastificanti (acetato di etile, di butile, di metile, ftalato di butile)
- g) Produzione di mono, bi e tri acetina
- h) Altre eventuali lavorazioni affini

313.07 - Produzione di alcool etilico di 1ª categoria

- a) Produzione di alcool etilico di 1ª categoria
- b) Produzione di lievito di fermentazione
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

313.08 - Produzione dei gas compressi

- a) Produzione di ossigeno, idrogeno e acetilene disciolto
- b) Produzione dei gas rari (argon, elio, neon, kripto)
- c) Produzione di anidride carbonica liquida e solida (escluso il ghiaccio secco ottenuto con anidride carbonica non prodotta appositamente per tale scopo)
- d) Produzione di anidride solforosa liquida
- e) Produzione di cloruro di etile e cloruro di metile
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

313.09 - Idrogenazione di oli e grassi, vegetali e animali, e lavorazione dei grassi

- a) Idrogenazione di oli e di grassi (vegetali e animali)
- b) Lavorazione di grassi e produzione di margarina
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

313.10 - Produzione di saponi, detersivi, glicerina, profumerie, essenze, aromi, candele e affini

- a) Produzione di sapone, acidi grassi, glicerina greggia, raffinata e distillata
- b) Produzione di materie saponose ausiliarie per l'industria tessile e tintoria
- c) Produzione di liscivie e detersivi vari
- d) Lavorazione della morchia
- e) Produzione di profumerie
- f) Produzione di prodotti da toilette ed affini
- g) Produzione di profumi sintetici e costituenti di essenze
- h) Produzione di essenze di fiori, di erbe aromatiche e da profumo
- i) Produzione di candele
- j) Altre eventuali lavorazioni affini

313.11 - Produzione dei derivati agrumari

- a) Produzione di essenze agrumarie
- b) Produzione di citrato di calcio
- c) Produzione di acido citrico
- d) Produzione di succhi di agrumi, pectina e di altri prodotti dell'industria agrumaria
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

313.12 - Produzione di tartari, tartrati e derivati

- a) Produzione di cremor tartaro greggio
- b) Produzione di cremor tartaro raffinato
- c) Produzione di acido tartarico e di tartrati
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

313.13 - Produzioni farmaceutiche, chimico-farmaceutiche ed affini

- a) Produzione di alcaloidi, derivati e loro sali e di glucosidi vari
- b) Produzione di prodotti farmaceutici sintetici e di prodotti chemioterapici
- c) Produzione di prodotti chimici vari per uso farmaceutico
- d) Produzione di preparati farmaceutici galenici
- e) Produzione di specialità farmaceutiche (compresi i prodotti biologici, i sieri e i vaccini) ed alimentari varie
- f) Produzione di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari
- g) Produzione di mannite sintetica
- h) Altre eventuali lavorazioni affini

313.14 - Produzione di estratti per concia e tinta e di concianti minerali

- a) Produzione di estratti per tinta e concia
- b) Produzione di concianti minerali
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

313.15 - Produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi

- a) Produzione dei prodotti intermedi
- b) Produzione di colori acidi
- c) Produzione di colori basici
- d) Produzione di colori a mordente
- e) Produzione di colori diretti o sostantivi o salini
- f) Produzione di colori a sviluppo
- g) Produzione di colori al tino
- h) Produzione di colori al solfo
- i) Produzione di colori per lacche e per vernici
- j) Produzione di colori per acetilcellulosa
- m) Altre eventuali lavorazioni affini

313.16 - Produzione di vernici, pitture, smalti, inchiostri, destrine, colle, ceralacche ed affini

- a) Produzione di vernici, pitture, smalti ed affini
- b) Produzione di colori per pastelli, tempera, olio ed affini
- c) Produzione di oli ossidati (soffiati e polimerizzati)
- d) Produzione di essiccativi, gomme e resine esterificate
- e) Produzione di inchiostri da scrivere
- f) Produzione di inchiostri da stampa
- g) Produzione di destrine
- h) Produzione di colle vegetali
- i) Produzione di ceralacche
- j) Produzione di gomma arabica liquida
- m) Produzione di colle liquide ed in pasta
- n) Produzione di cuscinetti per timbri
- o) Altre eventuali lavorazioni affini

313.17 - Produzione di materie plastiche e resine sintetiche

- a) Fabbricazione di materie plastiche a base di cellulosa (celluloide) e di materie plastiche a base di acetato di cellulosa
- b) Fabbricazione di resine sintetiche in massa e in polvere e di vernici isolanti
- c) Fabbricazione di materie plastiche derivate da caseina, in tubi, bastoni e lastre
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

313.18 - Produzione del trasparente di cellulosa

- a) Produzione del trasparente di cellulosa

## 313.19 - Produzione di materiali sensibili per fotografia e cinematografia

- a) Produzione di pellicole, lastre e carte fotografiche
- b) Produzione di pellicole per cinematografia
- c) Produzione di carte calcografiche al pigmento
- d) Produzione di carte ellografiche e cianografiche
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

## 313.20 - Produzioni chimiche varie non altrove classificate

1 - *Industria dei fiammiferi*

- a) Produzione di fiammiferi di legno e di cera (cerini)

2 - *Industria dei prodotti ausiliari per l'industria tessile, tintoria e conciaria*

- a) Produzione di prodotti ausiliari per l'industria tessile, tintoria e conciaria

3 - *Industrie dei colori inorganici, pigmenti, neri e lacche*

- a) Produzione di ossidi e carbonato di piombo
- b) Produzione di ossido di stagno
- c) Produzione di ossido di zinco
- d) Produzione di litopone
- e) Produzione di ossido di titanio
- f) Produzione di ossidi di ferro artificiali
- g) Produzione di blu oltremare
- h) Produzione di cromati di piombo e zinco, e di ossido di cromo
- i) Produzione di ferrocianuro ferrico
- l) Produzione di pigmenti inorganici naturali
- m) Produzione di lacche da colori organici su base inorganica
- n) Produzione di colori per le industrie delle ceramiche
- o) Produzione di tagli e mescoli di colori puri
- p) Produzione di neri animali, vegetali, minerali (esclusi i carboni attivi)

4 - *Industrie delle creme e lucidi per: pavimenti, metalli, mobili, calzature; prodotti vari per calzaturifici ed affini*

- a) Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature
- b) Produzione di prodotti vari per calzaturifici

5 - *Industrie chimiche diverse non altrove classificate*

- a) Produzione di canfora sintetica
- b) Produzione di idrogenati di idrocarburi
- c) Produzione di alcoli alifatici, stearati, palmitati
- d) Produzione di derivati dell'acetilene, di altri prodotti alogenati di idrocarburi e di piombo tetraetile
- e) Produzione di chinone (benzochinone) e derivati, di idrochinone, di solfato di paramidofenolo e di metilammine
- f) Produzione di paramidofenolo (metolo)
- g) Produzione di sali di metalli preziosi e di spugne per catalisi
- h) Produzione di acido lattico, lattati e lattosolfati
- i) Produzione di allume potassico (escluso quello da allume naturale)
- l) Produzione di ferrocianuri di calcio, potassio e sodio; di ferricianuro potassico e di solfocianuro di calcio
- m) Produzione di carbonato di rame
- n) Produzione di cianuri di rame e di zinco
- o) Produzione di clorati e perclorati alcalini ed alcalino-terrosi
- p) Produzione di colloidio (nitrocellulosa in soluzione)
- q) Produzione di nitrati di alluminio, ferro, piombo e rame
- r) Produzione di ossido di vanadio
- s) Produzione di permanganato potassico
- t) Produzione di perossido sodico, potassico e di perossido di benzole
- u) Produzione di silicato di sodio e di potassio
- v) Produzione di sodio metallico
- x) Produzione di solfuro ammonico
- y) Produzione di solfuro di carbonio
- z) Produzione di solfuri di bario, ferro, potassio, sodio (escluso il fegato di solfo) e di solfidrati di calcio e di sodio
- a')
- b')
- c')
- d')
- e')
- f')
- g')
- h')
- i')
- l')
- m')
- n')
- o')
- p')
- q')
- r')
- s')
- t')
- u')
- x')
- y')
- z')

## 313.21 - Laboratori di analisi

- a) Laboratori di analisi chimiche
- b) Laboratori di analisi merceologiche

313. B - *Industrie dei derivati del petrolio e del carbone*

## 313.22 - Produzione e lavorazione di oli minerali, miscele lubrificanti ed affini

- a) Distillazione di rocce asfaltiche e distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili
- b) Idrogenazione di oli minerali e combustibili fossili nazionali
- c) Lavorazioni di grassi concreti (adesivi per cinghie, ecc.)
- d) Produzione di emulsioni bituminose da petroli (esclusa la produzione di emulsioni bituminose a base di bitume di carbone o miste con bitume di petrolio)
- e) Rigenerazione di oli minerali esausti o bruciati
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

## 313.23 - Raffinerie di petrolio

- a) Distillazione, raffinazione e trattamento degli oli minerali
- b) Lavorazioni ulteriori di petroli, benzina, ecc. e preparazione di carburanti speciali (miscele diverse da quelle ufficiali)
- c) Produzione e lavorazione di paraffina, vaselina, ceresina, ecc.
- d) Lavorazioni di oli lubrificanti ed affini
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

## 313.24 - Produzione di derivati della distillazione del carbone (escluse le cokerie e le officine del gas)

- a) Produzione di agglomerati combustibili
- b) Produzione di emulsioni di bitumi, di catrame e di legami per uso stradale (escluse le emulsioni bituminose da petroli)
- c) Produzione di derivati vari (cartoni e feltri catramati, carbon-lineum, vernici nere, ecc.)
- d) Distillazione dei derivati del carbon fossile (catrame, benzolo, ecc.)
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

## 313.25 - Cokerie

- a) Distillazione di carbon fossile
- b) Altre eventuali lavorazioni affini

313. C - *Industrie per la produzione della cellulosa per usi tessili, delle fibre tessili artificiali e sintetiche*

## 313.26 - Produzione di cellulosa per usi tessili

- a) Produzione di cellulosa greggia
- b) Produzione di cellulosa bianchita
- c) Produzione di cellulosa nobilitata
- d) Altre eventuali lavorazioni affini

## 313.27 - Produzione di fibre tessili artificiali e sintetiche

- a) Stabilimenti per la scelta e l'imballaggio
- b) Fabbricazione di raion in filo e fiocco alla viscosa
- c) Fabbricazione di raion in filo e fiocco all'acetato
- d) Fabbricazione di raion in filo e fiocco al cuprammonio
- e) Fabbricazione di lana sintetica da caseina
- f) Fabbricazione di fibre sintetiche poliamidiche
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

314 - *INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA*

## 314.01 - Produzione di articoli di gomma elastica e di gutta-perca e di gomma rigenerata

- a) Fabbricazione di rigenerato di gomma
- b) Fabbricazione di fogli, tubi e fili di gomma
- c) Fabbricazione di oggetti in gomma e guttaperca
- d) Fabbricazione di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti in ebanite, diamantite e vulcanite
- e) Fabbricazione di calzature di gomma e tela gomma
- f) Fabbricazione di pneumatici, semi-pneumatici ed anelli di gomma piena per veicoli
- g) Fabbricazione di maschere antigas ed antipolvere
- h) Altre eventuali lavorazioni affini

## 314.02 - Vulcanizzazione e riparazione di oggetti di gomma

- a) Laboratori di vulcanizzazione
- b) Altre eventuali lavorazioni affini

315 - *INDUSTRIE MANIFATTURIERE VARIE*

## 315.01 - Produzione di cavi e conduttori elettrici isolati

- a) Fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
- b) Fabbricazione di accessori
- c) Altre eventuali lavorazioni affini



**315.02 - Fabbricazione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, valvole termoioniche e recipienti isolanti (thermos)**

- a) Fabbricazione di lampade elettriche
- b) Fabbricazione di valvole termioniche
- c) Fabbricazione di cellule fotoelettriche
- d) Fabbricazione di tubi a raggi catodici
- e) Fabbricazione di tubi luminescenti a gas rari
- f) Fabbricazione di bottiglie e recipienti isolanti (thermos)
- g) Altre eventuali lavorazioni affini

**315.03 - Fabbricazione di strumenti musicali**

- a) Fabbricazione di armonium
- b) Fabbricazione di armoniche e voci per armoniche
- c) Fabbricazione di pianoforti (compresi i pianoforti meccanici)
- d) Fabbricazione di organi e canne di organi
- e) Fabbricazione di strumenti a corda
- f) Fabbricazione di strumenti a fiato e a percussione
- g) Fabbricazione di accessori per strumenti musicali
- h) Riparazioni di strumenti musicali
- i) Altre eventuali lavorazioni affini

**315.04 - Fabbricazione di oggetti in materie plastiche**

- a) Fabbricazione di oggetti in celluloido
- b) Fabbricazione di giocattoli in celluloido
- c) Fabbricazione di oggetti in resine sintetiche
- d) Fabbricazione di oggetti in materie plastiche derivate da caseina (galalite)
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

**315.05 - Altre industrie manifatturiere non altrove classificate**

**1 - Fabbricazione di oggetti in corno, osso, unghia, corallo, madreperla, avorio, tartaruga; di pipe e simili**

- a) Fabbricazione di manichi per bastoni e ombrelli
- b) Fabbricazione di posate e di manichi per coltelli
- c) Fabbricazione di oggetti in corno formato
- d) Fabbricazione di bocchini, porta-sigarette, ecc. (in osso, unghia, corno, avorio, tartaruga e simili)
- e) Fabbricazione di scatole ed oggetti artistici e decorativi
- f) Fabbricazione di altri oggetti in avorio
- g) Fabbricazione di palle da biliardo
- h) Fabbricazione di bottoni in avorio
- i) Fabbricazione di pipe
- l) Fabbricazione di pettini, forcelle e simili in corno, unghia, osso, tartaruga e corallo
- m) Confezione di corone da rosario
- n) Altre eventuali lavorazioni affini

**2 - Produzione di spazzole, spazzolini e pennelli**

- a) Fabbricazione di spazzole e spazzolini di fibra vegetale
- b) Fabbricazione di pennelli di fibra vegetale
- c) Fabbricazione di spazzole, spazzolini e pennelli di setole, crine, fibra e pelo
- d) Fabbricazione di piumini da cipria
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

**3 - Fabbricazione di giocattoli**

- a) Fabbricazione di bambole
- b) Fabbricazione di giocattoli o parti di giocattoli in legno e sughero
- c) Fabbricazione di giocattoli di cartapesta, cartone e carta
- d) Fabbricazione di giocattoli di materie plastiche
- e) Fabbricazione di monopattini, tricili, carrozzine, automobilini, ecc.
- f) Fabbricazione di giocattoli metallici e misti metallo-legno e metallo-legno-gomma
- g) Fabbricazione di giocattoli meccanici
- h) Fabbricazione di giocattoli di porcellana e terracotta
- i) Fabbricazione di giocattoli di stoffa
- l) Fabbricazione di giocattoli di gomma
- m) Fabbricazione di giocattoli didattici, sportivi e scientifici
- n) Fabbricazione di parti di giocattoli
- o) Altre eventuali lavorazioni affini

**4 - Fabbricazione di penne stilografiche, di pennini con punta di iridio e di matite automatiche**

- a) Fabbricazione di penne stilografiche
- b) Fabbricazione di matite automatiche non in metallo
- c) Fabbricazione di pennini con punta di iridio
- d) Fabbricazione di parti di penne stilografiche e di matite automatiche
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

**5 - Fabbricazione di armature per occhiali e montatura in serie di occhiali e occhialine comuni**

- a) Fabbricazione di armature per occhiali
- b) Montatura (in serie) degli occhiali
- c) Fabbricazione di occhiali
- d) Fabbricazione di astucci per occhiali
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

**6 - Preparazione e lavorazione della cartapeccora e delle budella; imbalsamazione; preparazione delle spugne**

- a) Fabbricazione e lavorazione della cartapeccora
- b) Fabbricazione di corde di budella (per strumenti musicali, da tennis, ecc.)
- c) Lavorazione e preparazione delle spugne naturali
- d) Imbalsamazione di animali per musei, collezionisti, ecc.
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

**7 - Produzione di manichini e di materiali didattici e di oggetti vari in cartapesta**

- a) Fabbricazione di manichini
- b) Fabbricazione di materiali didattici (modelli di anatomia e morfologia umana e vegetale; globi geografici ed astronomici; apparecchi cosmografici; modelli cristallografici; cassette di fitopatologia, entomologia, tecnologia; plastici geografici)
- c) Produzione di carta carbone
- d) Inchiostratura nastri per macchine per scrivere
- e) Fabbricazione di matrici per duplicatori
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

**8 - Fabbricazione di materiali dielettrici**

- a) Fabbricazione di tubi isolanti con rivestimento metallico per conduttori elettrici
- b) Fabbricazione di materiale dielettrico
- c) Altre eventuali lavorazioni affini

**9 - Scaricamento, ripristino e caricamento di proiettili - Caricamento di proiettili da lancio a mano, da artiglieria ed aerei, di cariche di rinforzo, per detti, di mine, di torpedini subacquee e di siluri (compreso l'eventuale caricamento di artiglieria)**

- a) Scaricamento, ripristino e caricamento di proiettili
- b) Caricamento di proiettili da lancio a mano, da artiglierie ed aerei
- c) Caricamento di mine, torpedini subacquee e di siluri
- d) Caricamento di cariche di rinforzo e di artiglieria
- e) Altre eventuali lavorazioni affini

**10 - Confezionamento di elementi di colpo per artiglierie (compresa la carica di lancio); fabbricazione di cartucce per armi da guerra, da difesa e da caccia (compresa la preparazione della miscela fulminante e lo eventuale confezionamento di capsule)**

- a) Confezionamento di elementi di colpo per artiglierie (compresa la carica di lancio)
- b) Fabbricazione di cartucce per artiglierie
- c) Fabbricazione di cartucce per armi portatili da guerra
- d) Fabbricazione di cartucce per armi da difesa
- e) Fabbricazione di cartucce per armi da caccia
- f) Altre eventuali lavorazioni affini

**4 - INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI**

**401 - INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI**

**401.01 - Costruzioni edili (esclusa l'edilizia specializzata)**

- a) Costruzione di fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali) e relative fondazioni
- b) Costruzione di fabbricati per fini agricoli, industriali e commerciali e relative fondazioni
- c) Costruzione di fabbricati per finalità pubbliche e di pubblica utilità e relative fondazioni
- d) Lavori di impermeabilizzazione di terrazze, muri, fondazioni, ecc.
- e) Lavori di pavimentazione interna di fabbricati
- f) Lavori di rivestimenti interni ed esterni di fabbricati
- g) Lavori di rifinito, restauro e manutenzione di fabbricati
- h) Lavori di demolizione
- i) Altri eventuali lavori affini

**401.02 - Movimenti di terra e lavori stradali**

- a) Movimenti di terra per scavi di cunicoli, per posa di cavi e condutture in genere
- b) Movimenti di terra per scavi per canalizzazioni
- c) Movimenti di terra per conche di navigazione e colmate artificiali
- d) Movimenti di terra per scavi per la preparazione di campi sportivi e campi di atterraggio
- e) Movimenti di terra (scavi e rilevati) per la formazione del corpo stradale, per strade ordinarie e ferrate
- f) Costruzione, pavimentazione e rivestimento di strade ordinarie
- g) Lavori di consolidamento e manutenzione di strade ordinarie
- h) Costruzione di ponti, viadotti, cavalcavia e sottopassaggi
- i) Lavori di sistemazione di giardini e parchi
- l) Altri eventuali lavori affini



**401.03 - Edilizia specializzata**

- a) Lavori di armamento ferroviario e tramviario (compresa la sistemazione del sottofondo)
- b) Lavori di manutenzione di linee ferroviarie e tramviarie
- c) Costruzione e manutenzione di gallerie
- d) Lavori di perfezionamento ed iniezione di cemento
- e) Lavori di sistemazione e di difesa idraulica (arginature, pennelli, gabbionate, briglie)
- f) Costruzione di ponti-canali
- g) Costruzione e manutenzione di canali per irrigazione
- h) Costruzione e manutenzione di acquedotti
- i) Lavori di captazione e allacciamento delle sorgenti
- l) Costruzione di serbatoi d'acqua
- m) Trivellazione di pozzi
- n) Costruzione e manutenzione di metanodotti e oleodotti
- o) Costruzione e manutenzione di fognature e fosse biologiche
- p) Lavori per impianti idroelettrici (dighe di sbarramento, bacini di carico, ecc.)
- q) Lavori di palificazione per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche
- r) Costruzione di piloni per funivie e teleferiche
- s) Lavori portuali (compresi quelli dei porti fluviali e lacuali) e opere marittime
- t) Altri eventuali lavori affini

**401.04 - Edilizia minore ed attività ausiliarie dell'edilizia**

- a) Lavori da muratore e da cementista
- b) Lavori da terraziere
- c) Lavori da carpentiere
- d) Imbianchitura, verniciatura e decorazione di fabbricati
- e) Stuccatura e intonaco di fabbricati
- f) Tappezzeria in carta di pareti
- g) Applicazione di cartoni impermeabilizzati
- h) Verniciatura di mostre e insegne
- i) Montaggio di tubolari per impalcature
- l) Altri eventuali lavori affini

**402 - INDUSTRIE DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA PARTE DI AZIENDE SPECIALIZZATE, NON COSTRUTTRICI****402.01 - Installazione di impianti di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, idrico-sanitari, di distribuzione di gas ed acqua calda, pneumatici, pluviale e coperture**

- a) Impianti di riscaldamento ad acqua calda, a vapore, a radiazione (centrali ed autonomi)
- b) Impianti di centrali termiche per produzione di vapore
- c) Impianti di recupero di condensa
- d) Impianti di forni per incenerimento (di immondizie, rifiuto di ospedali, ecc.)
- e) Impianti di ventilazione, di ricambio d'aria e di condizionamento d'aria
- f) Impianti di frigoriferi e di refrigerazione
- g) Impianti idrico-sanitari in genere
- h) Impianti di depurazione dell'acqua
- i) Impianti di lavanderie e stirerie per ospedali, alberghi, convivenze, ecc.
- l) Impianti di cucine per ospedali, alberghi, convivenze, ecc.
- m) Impianti di sollevamento d'acqua per fabbricati
- n) Impianti di idranti antincendio
- o) Impianti di irrigazione
- p) Impianti di distribuzione di gas
- q) Impianti di produzione e distribuzione di acqua calda
- r) Stazioni e reti di posta pneumatica
- s) Impianti di inoltro pneumatico per grandi uffici, banche, ecc.
- t) Altri eventuali impianti affini

**402.02 - Installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica**

- a) Impianti di centrali idro-elettriche e termo-elettriche
- b) Impianti di sottostazioni e cabine di trasformazione e smistamento
- c) Impianti di conversione di energia, sia rotanti che statici
- d) Installazione di apparecchiature per protezione, di manovra e controllo
- e) Linee di contatto per impianti di trazione elettrica, per ferrovie e per tramvie
- f) Linee di contatto per impianti di trazione elettrica per filobus e per funicolari
- g) Elettrodi per trasporto di energia a distanza
- h) Impianti di corrente industriale per forza motrice (applicazione elettrolitica, termoelettrica ed elettrodomestica)
- i) Impianti elettrici di telecomando
- l) Impianti di parafulmini
- m) Impianti di segnalazione e spegnimento automatico di incendi
- n) Impianti di antifurto e di segnalazione a cellula fotoelettrica
- o) Impianti elettrici di bordo
- p) Centrali di comando per grandi impianti di orologi elettrici
- q) Impianti di orologi regolatori di comando per comuni impianti di orologi elettrici
- r) Impianti di orologi elettrici riceventi
- s) Impianti di segnalazione a controllo, ferroviari tramviari, stradali
- t) Impianti di suonerie e di segnalazioni luminose per interni
- u) Impianti di quadri elettrici segnalatori (per banche, borse, stazioni, ippodromi, stadi, ecc.)

- v) Impianti di insegne pubblicitarie (quadri luminosi pubblicitari)
- z) Illuminazione elettrica di interni
- a') Illuminazione elettrica di interni a tubi elettrofluorescenti
- b') Illuminazione stradale a lampade e a tubi elettrofluorescenti
- c') Illuminazione di stadi, ippodromi, ecc.
- d') Illuminazione provvisoria e decorativa di piazze, palazzi, monumenti, ecc.
- e') Illuminazione speciale per palcoscenici, di gallerie, di depositi di carburanti, ecc.

**402.03 - Installazione di impianti telegrafici, telefonici e radiotelegrafici (linee telegrafiche e telefoniche; impianti telefonici interni; stazioni telefoniche amplificatrici; impianti di apparati telegrafici)**

- a) Impianti di telegrafia
- b) Impianti di teleselegrafia
- c) Stazioni radiotelegrafiche, radiotelefoniche e radiotelevisive
- d) Impianti radiorecettori centralizzati
- e) Impianti di antenne radiorecettori
- f) Impianti di registrazione sonora
- g) Impianti di amplificazione sonora

**402.04 - Manutenzione e conduzione di impianti**

- a) Manutenzione e riparazione di impianti sopra elencati
- b) Conduzione di impianti di riscaldamento

**5 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS - DISTRIBUZIONE DI ACQUA****501 - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS****501.01 - Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica**

- a) Esercizio di impianti idroelettrici
- b) Esercizio di impianti termoelettrici (a vapore)
- c) Esercizio di impianti termoelettrici (a combustione interna: a olio pesante, gas, ecc.)
- d) Esercizio di impianti misti (idroelettrici e termoelettrici)
- e) Stazioni di trasformazione, smistamento e conversione della energia elettrica
- f) Linee di trasporto dell'energia elettrica
- g) Reti di distribuzione dell'energia elettrica
- h) Servizi centrali
- i) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini

**501.02 - Produzione e distribuzione di gas illuminante**

- a) Officine per la produzione del gas per uso domestico ed industriale
- b) Esercizio di impianti per la distribuzione di gas illuminante prodotto dalla distillazione del carbone
- c) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini

**501.03 - Trasporto e distribuzione di gas naturali a mezzo di gasdotti**

- a) Esercizio di impianti per il trasporto e distribuzione di gas naturali a mezzo di gasdotti

**502 - DISTRIBUZIONE DI ACQUA****502.01 - Distribuzione di acqua potabile e non potabile**

- a) Esercizio di impianti di sollevamento e distribuzione di acqua potabile
- b) Esercizio di impianti di sollevamento e distribuzione di acqua non potabile
- c) Altri eventuali esercizi o lavorazioni affini

**6 - TRASPORTI E COMUNICAZIONI****601 - TRASPORTI****601. A - Trasporti terrestri****601.01 - Ferrovie esercitate dallo Stato (compreso l'esercizio dei vagoni letto e ristorante e delle navi traghetto)**

- a) Esercizi di linee ferroviarie dello Stato
- b) Esercizi di vagoni letto e ristorante
- c) Esercizi di navi traghetto (ferry-boats)
- d) Esercizi di binari di raccordo
- e) Assuntorie ferroviarie
- f) Altre eventuali attività affini

## 601.02 - Ferrovie in concessione (compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi)

- a) Esercizi di linee ferroviarie in concessione
- b) Esercizi di binari di raccordo per conto terzi
- c) Assuntorie ferroviarie
- d) Altre eventuali attività affini

## 601.03 - Tramvie, filovie, autolinee, funivie, ecc. extraurbane

- a) Esercizi di tramvie extraurbane
- b) Esercizi di filovie extraurbane
- c) Esercizi di autolinee extraurbane
- d) Esercizi di funivie extraurbane
- e) Altre eventuali attività affini

## 601.04 - Tramvie, filovie, autolinee, funivie, ecc. urbane (compresi i servizi pubblici di ascensori e altri servizi collettivi urbani di trasporto esclusivo o prevalente di persone)

- a) Esercizi di tramvie urbane
- b) Esercizi di filovie urbane
- c) Esercizi di autolinee urbane
- d) Esercizi di funivie (funicolari aeree) urbane
- e) Esercizi di funicolari terrestri urbane
- f) Esercizi di slittovie, seggiovie e sciovie urbane
- g) Esercizi di ascensori in servizio pubblico
- h) Altre eventuali attività affini

## 601.05 - Servizi di trasporto persone con vetture od autovetture da piazza e da rimessa

- a) Trasporto di persone con diligenze
- b) Servizi con vetture da rimessa
- c) Servizi con vetture da piazza
- d) Servizi automobilistici da piazza e da rimessa, con o senza tassametro
- e) Altre eventuali attività affini

## 601.06 - Servizi di trasporto merci su via ordinaria o per funivia

- a) Servizi di autoveicoli con o senza tassametro
- b) Esercizi di trasporto su rotaie
- c) Esercizi di teleferiche, funicolari, ascensori, montacarichi, ecc.
- d) Trasporto di merci con carri e simili
- e) Altre eventuali attività affini

## 601. B - Trasporti per via d'acqua ed aerea

## 601.07 - Trasporti marittimi

- a) Imprese di navigazione marittima per merci e passeggeri
- b) Imprese marittime di rimorchaggio
- c) Servizi marittimi di pilotaggio
- d) Altre eventuali attività affini

## 601.08 - Trasporti lacuali, fluviali e lagunari

- a) Servizi di navigazione lacuale, fluviale e lagunare
- b) Trasporto di persone con autonatanti
- c) Trasporto di persone con barche a remi o a vela
- d) Trasporto di cose con rimorchiatori o per via alzaia
- e) Trasporto di cose con barconi a remi, a vela o a propulsione meccanica
- f) Trasporto di cose con zattere per fluitazione
- g) Servizi di traghetto
- h) Altre eventuali attività affini

## 601.09 - Trasporti aerei

- a) Servizi di navigazione aerea
- b) Servizi di voli turistici, pubblicitari, per rilievi fotogrammetrici, per bonifica e simili
- c) Aeroporti civili
- d) Idroscali civili
- e) Altre eventuali attività affini

## 601. C - Attività ausiliarie dei trasporti

## 601.10 - Servizi ausiliari delle ferrovie

- a) Smistamento merci nelle stazioni
- b) Carico e scarico carbone e rifornimento locomotive
- c) Pulizia piazzali e stazioni
- d) Lavatura e disinfezione carri ferroviari
- e) Pulizia locomotive, locomotori e vagoni ferroviari
- f) Manovra e smistamento carri ferroviari
- g) Manutenzione armamento ferroviario
- h) Deposito bagagli nelle stazioni
- i) Servizi di manovalanza in genere nelle stazioni
- l) Manutenzione e pulizia apparati elettrici
- m) Servizi dei cartelli indicatori
- n) Carica e manutenzione accumulatori elettrici
- o) Spaccatura, segatura e riduzione traverse
- p) Servizio riscaldamento delle vetture ferroviarie
- q) Agenzie di vendita esclusiva biglietti ferroviari
- r) Officine di riparazione per materiale fisso e mobile delle ferrovie

- s) Noleggio cuscini
- f) Manutenzione lavori di verniciatura
- u) Manutenzione strumenti metrici e orologi delle ferrovie
- v) Altre eventuali attività affini

## 601.11 - Servizi ausiliari dei trasporti su via ordinaria

- a) Autorimesse e stazioni autoservizio
- b) Custodia e posteggio veicoli su suolo pubblico
- c) Rimesse, scuderie, stallaggi, fondaci
- d) Noleggio e manutenzione tassametri
- e) Noleggio e manutenzione di coperture per veicoli
- f) Agenzie di vendita esclusiva biglietti per autolinee
- g) Gestione di autostrade
- h) Altre eventuali attività affini

## 601.12 - Servizi ausiliari dei trasporti per via d'acqua

- a) Spuntatura, controllo e pesatura merci nei porti
- b) Caricamento accumulatori per pescherecci
- c) Servizio scalo piroscafi
- d) Picchettatura, raschiatura e carenaggio natanti
- e) Servizi di mediazione per noleggi marittimi
- f) Imprese di manutenzione boe
- g) Imprese per applicazione coibenti
- h) Imprese di disinfezione e disinfezione natanti
- i) Trasporti portuali con pontoni, chiatte e bette
- l) Imprese di ormeggio e disormeggio
- m) Imprese per ricuperi marittimi e servizi di palombaro
- n) Ritiro rifiuti da bordo di natanti
- o) Imprese marittime di salvataggio
- p) Imprese di installazione e gestione dei servizi di radiocomunicazione a bordo (escluse quelle comprese nelle industrie meccaniche)
- q) Manutenzione lavori di verniciatura
- r) Servizi dei cartelli indicatori
- s) Agenzie di vendita esclusiva biglietti marittimi
- t) Servizi dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio
- u) Altre eventuali attività affini

## 601.13 - Servizi ausiliari dei trasporti per via aerea

- a) Servizi di pulizia e manutenzione negli aeroporti
- b) Servizi di rifornimento carburante agli aeromobili
- c) Servizi dei cartelli indicatori
- d) Agenzie di vendita esclusiva biglietti aerei
- e) Altre eventuali attività affini

## 601.14 - Imprese di carico, scarico e facchinaggio.

- a) Servizi di carico e facchinaggio negli scali ferroviari, tramviari, marittimi, aerei e della navigazione interna
- b) Servizi di imbarchi e sbarchi per natanti
- c) Servizi di facchinaggio nelle zone urbane
- d) Servizi di facchinaggio nei mercati
- e) Servizi di facchinaggio in genere per conto di aziende
- f) Servizi di stivatura e disistivatura di merci
- g) Compagnie o gruppi di « commessi marittimi »
- h) Compagnie o gruppi di stivatori
- i) Compagnie o gruppi di pesatori
- l) Imprese esercenti mezzi meccanici sussidiari ai lavori di carico e scarico
- m) Altre eventuali attività affini

## 601.15 - Imprese di portabagagli

- a) Imprese di portabagagli per viaggiatori nelle stazioni ferroviarie
- b) Imprese di portabagagli per viaggiatori nei porti
- c) Imprese di portabagagli per viaggiatori negli aeroporti
- d) Altre eventuali attività affini

## 601.16 - Imprese di spedizioni (spedizionieri)

- a) Imprese di spedizioni terrestri
- b) Imprese di spedizioni marittime
- c) Imprese di spedizioni aeree
- d) Altre eventuali attività affini

## 601.17 - Noleggio di mezzi di trasporto

- a) Noleggio di autoveicoli per passeggeri e merci
- b) Noleggio carri, furgoni e carrettini a mano
- c) Noleggio biciclette e motociclette
- d) Noleggio carri privati su rotaie
- e) Noleggio barche, motoscafi, ecc.
- f) Altre eventuali attività affini

## 602 - COMUNICAZIONI

## 602.01 - Servizi postali, telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi, gestiti direttamente dallo Stato

- a) Servizi postali
- b) Servizi conti correnti e risparmi
- c) Ricevitorie postali
- d) Servizi telegrafici
- e) Servizi telefonici interurbani
- f) Servizi di radiocomunicazioni
- g) Servizi di televisione
- h) Altre eventuali attività affini

## 602.02 - Servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi, in concessione

- a) Servizi telegrafici in concessione
- b) Servizi telegrafici con trasmissione per cavi sottomarini
- c) Servizi telefonici in concessione urbani e interurbani
- d) Servizi di marconigrammi e comunicazioni radiotelefoniche fra stazioni radio su terraferma, su navi o su aeromobili
- e) Servizi di televisione in concessione
- f) Altre eventuali attività affini

## 602.03 - Servizi postali, telegrafici, radiotelegrafici e telefonici, gestiti in appalto da aziende private

- a) Trasporti postali automobilistici ed ippici, urbani e interurbani
- b) Trasporto e consegna di pacchi e colli postali a domicilio
- c) Trasporti postali con motoscafi o barche a remi
- d) Tralbalzo e scambio effetti postali nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti
- e) Recapito autorizzato di telegrammi, espressi, raccomandate e dispacci in genere, eseguito da aziende private
- f) Esercizio di posta pneumatica
- g) Vuotatura cassette d'impostazione
- h) Manutenzione cassette d'impostazione
- i) Manutenzione impianti meccanici trasportatori
- l) Lavatura e riparazione sacchi postali
- m) Manutenzione carretti per servizi postali
- n) Servizi telegrafici in appalto
- o) Stazioni radiotelegrafiche costiere in appalto
- p) Posti telefonici pubblici in appalto
- q) Altre eventuali attività affini

## 7 - COMMERCIO

## 701 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

## 701. A - Commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e alimentari

## 701.01 - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi, foraggi e semi oleosi

- a) Commercio di grano
- b) Commercio di granturco
- c) Commercio di riso greggio
- d) Commercio di legumi secchi
- e) Commercio di foraggi e biade
- f) Commercio di mangimi e panelli
- g) Commercio di paglia
- h) Commercio di barbabietole da zucchero
- i) Commercio di semi oleosi
- l) Commercio di altri prodotti similari

## 701.02 - Commercio all'ingrosso di sementi da orto e da prato e di piante officinali

- a) Commercio di piante medicinali e aromatiche
- b) Commercio di sementi da orto e da prato
- c) Commercio di altri prodotti similari

## 701.03 - Commercio all'ingrosso di fiori, foglie ornamentali, piante ornamentali e da fiore, bulbi da fiore e semi da giardino

- a) Commercio di fiori
- b) Commercio di bulbi da fiore e semi da giardino
- c) Commercio di foglie e piante ornamentali
- d) Commercio di altri prodotti similari

## 701.04 - Commercio all'ingrosso di frutta fresca e secca, agrumi, ortaggi, funghi ed altri prodotti affini

- a) Commercio di agrumi
- b) Commercio di uva
- c) Commercio di altre frutta fresche
- d) Commercio di castagne
- e) Commercio di frutta secca
- f) Commercio di patate, pomodori ed altri ortaggi
- g) Commercio di tartufi e di funghi freschi e secchi
- h) Commercio di legumi freschi
- i) Commercio di altri prodotti similari

## 701.05 - Commercio all'ingrosso di animali vivi (escluso il pollame e affini e i conigli)

- a) Commercio di bestiame bovino
- b) Commercio di bestiame suino
- c) Commercio di bestiame equino
- d) Commercio di bestiame ovino
- e) Commercio di altri animali vivi

## 701.06 - Commercio all'ingrosso di seme bachi e di bozzoli

- a) Commercio di seme bachi e bozzoli

## 701.07 - Commercio all'ingrosso di uova, pollame e affini

- a) Commercio di uova (compresa la sterilizzazione e la conservazione)
- b) Commercio di pollame e conigli vivi
- c) Commercio di altri prodotti similari

## 701.08 - Commercio all'ingrosso di carni e sottoprodotti commestibili, freschi e congelati

- a) Commercio di carni fresche bovine
- b) Commercio di carni fresche suine
- c) Commercio di carni fresche equine
- d) Commercio di carni fresche ovine
- e) Commercio di animali morti (pollame, conigli, cacciagione, selvaggina)
- f) Commercio di carni congelate
- g) Commercio di budella fresche
- h) Commercio di altri prodotti similari

## 701.09 - Commercio all'ingrosso di salumi, conserve alimentari e affini (escluse le conserve a base di pesce)

- a) Commercio di salami
- b) Commercio di carne in scatola
- c) Commercio di marmellate
- d) Commercio di altri prodotti similari

## 701.10 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca, freschi e congelati

- a) Commercio di pesce fresco
- b) Commercio di frutti di mare
- c) Commercio di prodotti della pesca congelati
- d) Commercio di altri prodotti similari

## 701.11 - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca, secchi e conservati

- a) Commercio di pesce conservato e secco

## 701.12 - Commercio all'ingrosso di latte, latticini e formaggi

- a) Commercio di latte
- b) Commercio di formaggi e latticini
- c) Commercio di caglio

## 701.13 - Commercio all'ingrosso di farine, paste alimentari ed altri prodotti di cereali non specificati

- a) Commercio di farine
- b) Commercio di crusca ed altri sottoprodotti della macinazione
- c) Commercio di pane (senza annessa fabbricazione)
- d) Commercio di paste alimentari e riso lavorato (brillato)
- e) Commercio di biscotti e gallette
- f) Commercio di altri prodotti similari

## 701.14 - Commercio all'ingrosso di vino ed altre bevande, di alcool per liquori, di aceto

- a) Commercio di vini comuni, mosti filtrati e concentrati
- b) Commercio di birra
- c) Commercio di vini fini e liquori
- d) Commercio di acque gassate
- e) Commercio di acque minerali
- f) Commercio di alcool per liquori
- g) Commercio di altre bevande non specificate
- h) Commercio di aceto
- i) Commercio di altri prodotti similari

## 701.15 - Commercio all'ingrosso di oli alimentari

- a) Commercio di olio di oliva
- b) Commercio di oli di semi

## 701.16 - Commercio all'ingrosso di caffè, coloniali, spezie, droghe e zucchero

- a) Commercio del caffè e surrogati del caffè
- b) Commercio dello zucchero
- c) Commercio di droghe, spezie e coloniali in genere
- d) Commercio di altri prodotti similari

## 701.17 - Commercio all'ingrosso di dolci di ogni genere

- a) Commercio di confetture, cioccolato, caramelle e affini
- b) Commercio di prodotti della pasticceria
- c) Commercio di altri prodotti similari

## 701.18 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari vari non compresi nelle precedenti categorie

- a) Commercio di ghiaccio
- b) Commercio di miele
- c) Commercio di lieviti
- d) Commercio di sale (limitatamente alla Sardegna ed alla Sicilia)
- e) Commercio di altri prodotti alimentari non compresi nelle categorie precedenti

*701. B - Commercio all'ingrosso di materie prime e ausiliarie non alimentari***701.19 - Commercio all'ingrosso di fibre tessili e di filati per uso industriale**

- a) Commercio di seta greggia
- b) Commercio di cotone greggio
- c) Commercio di lana greggia
- d) Commercio di lino, canapa, juta e fibre assimilate greggie
- e) Commercio di filati di amianto
- f) Commercio di filati di vetro tessile
- g) Commercio di altri prodotti similari

**701.20 - Commercio all'ingrosso di legname e affini**

- a) Commercio di legnami per costruzione, per falegnameria ed ebanisteria
- b) Commercio di pannelli a base di fibre legnose per costruzioni e falegnameria
- c) Commercio di pali per uso agricolo
- d) Commercio di sughero, scorze ed agglomerati di sughero
- e) Commercio di truciol e surrogati per cappelli
- f) Commercio di vimini, giunchi e surrogati per impagliatura
- g) Commercio di cellulosa
- h) Commercio di canne, canne d'India e simili
- i) Commercio di truciol e segatura
- l) Commercio di altri prodotti similari

**701.21 - Commercio all'ingrosso di pelli greggie**

- a) Commercio di pelli fresche e greggie, di bovini, equini, ovini e suini
- b) Commercio di pelli di cani, gatti, conigli, ecc.

**701.22 - Commercio all'ingrosso di pietre, terre e di altri minerali non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)**

- a) Commercio di solfo
- b) Commercio di pietra pomice
- c) Commercio di pietre coti e per molini
- d) Commercio di pietre litografiche
- e) Commercio di caolino
- f) Commercio di abrasivi
- g) Commercio di altri prodotti similari

**701.23 - Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione**

- a) Commercio di laterizi
- b) Commercio di marmi greggi e pietre da taglio in genere
- c) Commercio di ardesie
- d) Commercio di ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare e pietrisco stradale
- e) Commercio di materiali refrattari
- f) Commercio di asfalto, catrame, bitume e materiale isolante
- g) Commercio di calce, cemento e gesso
- h) Commercio di materiali da costruzione e cementizi non specificati
- i) Commercio di materiali per pavimentazione, rivestimento, impermeabilizzazione
- l) Commercio di altri prodotti similari

**701.24 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e di metalli**

- a) Commercio di minerali metalliferi
- b) Commercio di metalli ferrosi
- c) Commercio di metalli non ferrosi

**701.25 - Commercio all'ingrosso di combustibili solidi**

- a) Commercio di carbone vegetale
- b) Commercio di carbone fossile e conglomerati fossili
- c) Commercio di legna da ardere
- d) Commercio di altri prodotti similari

**701.26 - Commercio all'ingrosso di oli minerali, carburanti e lubrificanti**

- a) Commercio di carburanti (benzina, nafta, petrolio)
- b) Commercio di oli minerali lubrificanti
- c) Commercio di altri prodotti similari

**701.27 - Commercio all'ingrosso di setole, crine, ossa ed altre spoglie animali**

- a) Commercio di setole, crine ed ossa
- b) Commercio di avorio greggio
- c) Commercio di tartaruga greggia
- d) Commercio di altri prodotti similari

**701.28 - Commercio all'ingrosso di cenci, cascami e residui di lavorazioni, carta da macero e materiali vari da recupero (compresi i rottami metallici)**

- a) Commercio e classificazione di stracci di origine animale e vegetale
- b) Commercio di rottami metallici
- c) Commercio di feccia di vino
- d) Commercio di morchia d'olio
- e) Commercio di altri prodotti similari

*701. C - Commercio all'ingrosso di prodotti industriali non alimentari***701.29 - Commercio all'ingrosso di prodotti finiti in ferro o altro metallo (escluse le macchine ed i veicoli) e relative parti staccate**

- a) Commercio di ferramenta e ottonami
- b) Commercio di coltellerie e posaterie (escluse quelle di metallo prezioso)
- c) Commercio di oggetti di metallo comune diverso dal ferro
- d) Commercio di altri prodotti similari

**701.30 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili, operatrici e di attrezzi e materiali vari (escluse le macchine e gli attrezzi agricoli, nonché gli apparecchi per uso domestico)**

- a) Commercio di macchine per lavorazioni industriali
- b) Commercio di macchine utensili
- c) Commercio di macchine per bar e gelaterie
- d) Commercio di macchine per cucire
- e) Commercio di materiale elettrico (escluso quello per uso domestico)
- f) Commercio di altri prodotti similari

**701.31 - Commercio all'ingrosso di macchine e strumenti di precisione, orologerie, apparecchi e materiali radioelettrici**

- a) Commercio di prodotti dell'ottica, per fotografia e di strumenti scientifici
- b) Commercio di apparecchi radio
- c) Commercio di materiali radioelettrici
- d) Commercio di bilance, di pesi e misure
- e) Commercio di macchine da scrivere e macchine calcolatrici
- f) Commercio di orologeria finita
- g) Commercio di fornimenti ed accessori per orologeria
- h) Commercio di altri prodotti similari

**701.32 - Commercio all'ingrosso di veicoli, accessori e parti di ricambio**

- a) Commercio di automobili
- b) Commercio di motocicli
- c) Commercio di cicli
- d) Commercio di accessori e pezzi di ricambio (compresi i cuscinetti a sfere)
- e) Commercio di pneumatici e copertoni
- f) Commercio di altri prodotti similari

**701.33 - Commercio all'ingrosso di gioie, di pietre preziose fini e sintetiche e di metalli preziosi**

- a) Commercio di metalli preziosi greggi
- b) Commercio di oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle e pietre di imitazione e coralli
- c) Commercio di oreficerie e argenterie
- d) Commercio di altri prodotti similari

**701.34 - Commercio all'ingrosso di oggetti lavorati in marmo, alabastro e simili**

- a) Commercio di oggetti lavorati in marmo e alabastro
- b) Commercio di altri prodotti similari

**701.35 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per la agricoltura e di macchine ed attrezzi agricoli**

- a) Commercio di concimi naturali e chimici
- b) Commercio di anticrittogamici e insetticidi
- c) Commercio di materie tartariche e prodotti di uso vinicolo
- d) Commercio di macchine e attrezzi agricoli in genere
- e) Commercio di altri prodotti similari

**701.36 - Commercio all'ingrosso di cuoi e pelli conciate (escluse le pelli da pellicceria)**

- a) Commercio di pellame e cuoi
- b) Commercio di cinghie per trasmissioni
- c) Commercio di altri prodotti similari

**701.37 - Commercio all'ingrosso di calzature e di accessori per calzature**

- a) Commercio di calzature
- b) Commercio di accessori per calzature

**701.38 - Commercio all'ingrosso di tessuti, anche per arredamento**

- a) Commercio di tessuti di cotone
- b) Commercio di tessuti di lana
- c) Commercio di seterie
- d) Commercio di tessuti di fibre artificiali
- e) Commercio di tessuti di canapa
- f) Commercio di stoffa per tappezzerie
- g) Commercio di pelli finte
- h) Commercio di altri prodotti similari

## 701.39 - Commercio all'ingrosso di filati cucirini e per aguglieria, di mercerie e di passamanerie

- a) Commercio di filati da cucire, da ricamo e da maglieria
- b) Commercio di passamanerie
- c) Commercio di mercerie
- d) Commercio di altri prodotti similari

## 701.40 - Commercio all'ingrosso di articoli di abbigliamento e di vestiario e relativi accessori

- a) Commercio di abiti confezionati
- b) Commercio di cappelli di feltro
- c) Commercio di cappelli di paglia
- d) Commercio di cappelli da signora e relativi accessori (fiori artificiali, piume di ornamento, ecc.)
- e) Commercio di berretti
- f) Commercio di guanti
- g) Commercio di bastoni e ombrelli
- h) Commercio di impermeabili e soprascarpe di gomma
- i) Commercio di accessori per l'abbigliamento
- l) Commercio di articoli di vestiario per sport
- m) Commercio di pizzi, merletti, tulli e nastri
- n) Commercio di biancheria confezionata
- o) Commercio di maglieria
- p) Commercio di biancheria da tavola e da letto
- q) Commercio di corredi da sposa e per neonato
- r) Commercio di cravatte, bretelle e calze
- s) Commercio di altri prodotti similari

## 701.41 - Commercio all'ingrosso di pellicce e pelli da pellicceria

- a) Commercio all'ingrosso di pellicce e pelli per pellicceria

## 701.42 - Commercio all'ingrosso di articoli da viaggio, pelletterie, marocchinerie e relativi accessori

- a) Commercio di bauli, valigie ed articoli da viaggio
- b) Commercio di pelletterie e marocchinerie
- c) Commercio di altri prodotti similari

## 701.43 - Commercio all'ingrosso di mobili e di oggetti di arredamento

- a) Commercio di mobili
- b) Commercio di carte da parati
- c) Commercio di tappeti e tende
- d) Commercio di coperte
- e) Commercio di stuoie
- f) Commercio di linoleum e simili
- g) Commercio di apparecchi di illuminazione ed accessori
- h) Commercio di articoli per bagni e ritirate
- i) Commercio di altri prodotti similari

## 701.44 - Commercio all'ingrosso di macchine ed apparecchi per uso domestico

- a) Commercio di cucine a gas ed a legna
- b) Commercio di apparecchi elettrodomestici
- c) Commercio di altri prodotti similari

## 701.45 - Commercio all'ingrosso di vetrerie, cristallerie, ceramiche e affini

- a) Commercio di bottiglie, damigiane, fiaschi
- b) Commercio di lastre di vetro e di cristallo
- c) Commercio di specchi e cornici
- d) Commercio di cristalleria in genere
- e) Commercio di ceramiche ordinarie e terraglie
- f) Commercio di maioliche artistiche
- g) Commercio di porcellane
- h) Commercio di vetrerie da tavola
- i) Commercio di terrecotte
- l) Commercio di utensili da cucina
- m) Commercio di chincaglierie e bigiotterie in vetro o cristallo
- n) Commercio di altri prodotti similari

## 701.46 - Commercio all'ingrosso di spaghi e cordami, sacchi, tele di juta e simili

- a) Commercio di cordami e spaghi
- b) Commercio di sacchi
- c) Commercio di tele di juta e da imballaggio
- d) Commercio di tele cerate ed impermeabili
- e) Commercio di altri prodotti similari

## 701.47 - Commercio all'ingrosso di prodotti in canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trecce di paglia, liste di legno e affini

- a) Commercio di botti ed altri recipienti in legno
- b) Commercio di fiscoli
- c) Commercio di ceste e cassette per imballaggi
- d) Commercio di scope
- e) Commercio di altri prodotti similari

## 701.48 - Commercio all'ingrosso di carta e cartone in genere

- a) Commercio di carta (esclusa la carta da parati)
- b) Commercio di carte da imballaggi
- c) Commercio di cartonaggi

- d) Commercio di cellophane
- e) Commercio di carte abrasive
- f) Commercio di altri prodotti similari

## 701.49 - Commercio all'ingrosso di libri, di articoli di cartoleria e di cancelleria

- a) Commercio di libri
- b) Commercio di oggetti di cancelleria e da disegno
- c) Commercio di cartoline illustrate
- d) Commercio di quaderni ed albums
- e) Commercio di altri prodotti similari

## 701.50 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per la industria e di oli e grassi industriali

- a) Commercio di prodotti chimici per uso industriale
- b) Commercio di colori, vernici e terre coloranti
- c) Commercio di candele, detersivi e saponi da bucato
- d) Commercio di oli e grassi industriali
- e) Commercio di creme per lucidare
- f) Commercio di altri prodotti similari

## 701.51 - Commercio all'ingrosso di specialità medicinali e di prodotti chimico-farmaceutici

- a) Commercio di specialità medicinali
- b) Commercio di prodotti chimico-farmaceutici in genere
- c) Commercio di prodotti farmaceutici
- d) Commercio di profumerie
- e) Commercio di cosmetici e altri prodotti per parrucchiere
- f) Commercio di altri prodotti similari

## 701.52 - Commercio all'ingrosso di articoli sanitari, presidi, ferri chirurgici e materiali da medicazione

- a) Commercio di prodotti per uso sanitario
- b) Commercio di strumenti chirurgici ed ortopedici
- c) Commercio di materiali da medicazione
- d) Commercio di altri prodotti similari

## 701.53 - Commercio all'ingrosso di prodotti industriali non alimentari non compresi nelle precedenti categorie

- a) Commercio di manufatti di gomma
- b) Commercio di manufatti di plastica
- c) Commercio di pellicole fotografiche
- d) Commercio di giocattoli
- e) Commercio di articoli per fumatori
- f) Commercio di estintori
- g) Commercio di turaccetti e articoli di sughero
- h) Commercio di fiammiferi
- i) Commercio di altri prodotti non classificabili nelle precedenti categorie

## 702 - COMMERCIO AL MINUTO

## 702. A - Commercio al minuto di generi alimentari

## 702.01 - Macellerie di carne bovina

- a) Macellerie di carne bovina

## 702.02 - Macellerie di carne equina

- a) Spacci di carne equina

## 702.03 - Rivendite di carne ovina, caprina, di pollame, selvaggina e uova

- a) Rivendite di carne ovina e caprina
- b) Tripperie ed affini
- c) Pollerie (vendite di pollame, di cacciagione e selvaggina)
- d) Spacci di uova
- e) Altri eventuali esercizi affini

## 702.04 - Macellerie miste di carne bovina, suina, ovina, caprina, ecc.

- a) Macellerie miste di carne bovina, suina, ovina e simili

## 702.05 - Pizzicherie, salumerie, salsamentarie ed affini, gastronomie, rosticcerie e friggitorie (senza licenza di P. S.)

- a) Pizzicherie, salumerie e salsamentarie
- b) Gastronomie, rosticcerie e friggitorie (senza licenza di P. S.)
- c) Altri eventuali esercizi affini

## 702.06 - Rivendite di pesce

- a) Rivendite di pesci e frutti di mare

- 702.07 - Latterie (compresa l'eventuale vendita di latticini, formaggi, uova, gelati e pasticcerie) (senza licenza di P. S.)
- Latterie (senza licenza di P. S.) anche con rivendita di latticini, formaggi, uova, gelati e pasticcerie
- 702.08 - Negozi di cereali, farine, pane, paste alimentari, biscotti e gallette, di altri prodotti da cereali e di legumi secchi
- Rivendite di pane e pasta, senza annesso forno
  - Negozi di pasta all'uovo e tortelli
  - Negozi di cereali
  - Negozi di biscotterie e gallette, senza annesso forno
  - Negozi di altri prodotti da cereali e legumi secchi
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.09 - Negozi di pane e di altri generi alimentari, con annesso forno
- Rivendite di pane con annesso forno
  - Negozi di generi alimentari vari, con annesso forno
- 702.10 - Negozi di generi alimentari, con annessa osteria senza cucina
- Negozi di generi alimentari, con annessa osteria senza cucina
- 702.11 - Negozi di dolci (compresa l'eventuale annessa produzione)
- Negozi di cioccolato, caramelle e affini
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.12 - Negozi di frutta, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
- Negozi di frutta, ortaggi, legumi freschi e funghi
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.13 - Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
- Drogherie
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.14 - Negozi di vini e liquori, olio, acque minerali e simili (escluse le mescite)
- Negozi di vini comuni
  - Negozi di vini fini e liquori
  - Negozi di oli commestibili
  - Negozi di birra, acque minerali in bottiglie e gassose
  - Vendita di ghiaccio
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.15 - Rivendite di sale, tabacchi ed altri generi di monopolio
- Tabaccherie (vendita di generi di monopolio)
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.16 - Negozi di generi alimentari vari non classificabili col criterio della prevalenza nelle categorie precedenti
- Vendita di generi alimentari vari non classificabili col criterio della prevalenza nelle categorie precedenti
- 702. B - Commercio al minuto di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento*
- 702.17 - Negozi di tessuti, anche per arredamento
- Negozi di tessuti in genere
  - Negozi di tappeti e tende
  - Negozi di stoffe per mobili
  - Negozi di stuoie ed affini
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.18 - Negozi di confezioni per uomo, signora e bambino (escluse le pellicce)
- Negozi di abiti confezionati per uomo, donna e bambino
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.19 - Negozi di biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini (compresi i guanti)
- Negozi di biancheria
  - Negozi di maglieria
  - Negozi di cravatte ed affini
  - Negozi di caniceria da uomo
  - Negozi di calze
  - Negozi di guanti
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.20 - Negozi di filati, mercerie, passamanerie e ricami
- Negozi di filati in genere
  - Negozi di passamanerie
  - Negozi di ricami
  - Negozi di articoli di moda e novità
  - Negozi di lana da materassi, capok, crine vegetale, ecc.
  - Negozi di mercerie
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.21 - Negozi di cappelli
- Cappellerie per uomo
  - Modisterie
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.22 - Negozi di cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
- Negozi di pellami e cuoi
  - Negozi di accessori per calzature
  - Negozi di pantofole ed affini
  - Negozi di sellerie
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.23 - Negozi di calzature
- Negozi di calzature
- 702.24 - Negozi di ombrelli, bastoni da viaggio e oggetti in cuoio
- Negozi di ombrelli, bastoni e simili
  - Negozi di oggetti di pelletteria
  - Negozi di valigie
- 702.25 - Negozi di pelliccerie
- Negozi di pelliccerie
  - Negozi di pelli per pelliccerie
- 702.26 - Negozi di articoli sportivi
- Negozi di articoli sportivi
- 702.27 - Negozi di articoli di gomma e derivati e di effetti di vestiario gommati
- Negozi di articoli di gomma e di celluloidi
  - Negozi di effetti di vestiario impermeabile
  - Negozi di tele cerate, copertoni e simili
  - Negozi di linoleum ed affini
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.28 - Negozi di spaghi, cordami, sacchi, tele di juta e simili
- Negozi di cordami e spaghi
  - Negozi di sacchi e tele di juta
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.29 - Negozi di articoli in canne palustri, vimini, giunchi, paglia e trece di paglia, liste di legno e affini
- Negozi di articoli di abbigliamento in paglia e trece di paglia (esclusi i cappelli)
  - Negozi di ceste e cestini in vimini, fibre vegetali e simili
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.30 - Negozi di mobili (esclusi quelli in metallo)
- Negozi di mobili per uso domestico
  - Negozi di mobili per ufficio
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.31 - Negozi di stucchi, carte da parati e affini
- Negozi di carte da parati e affini
  - Negozi di stucchi
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.32 - Negozi di utensili e articoli casalinghi, di vetrerie, cristallerie e ceramiche
- Negozi di articoli casalinghi
  - Negozi di posaterie, servizi da tavola in metallo e simili
  - Negozi di ceramiche ordinarie e terraglie
  - Negozi di maioliche e di porcellane
  - Negozi di vetrerie e cristallerie
  - Negozi di terrecotte
  - Negozi di recipienti di vetro (damigiane, fiaschi, bottiglie)
  - Negozi di spazzole, scope, spugne e simili
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.33 - Negozi di chincaglierie, bigiotterie, articoli per fumatori e affini
- Negozi di chincaglierie e bigiotterie
  - Negozi di oggetti di corallo
  - Negozi di articoli per fumatori, carte da gioco, ecc.
  - Altri eventuali esercizi affini
- 702.34 - Botteghe antiquarie (oggetti con almeno cento anni)
- Negozi di antichità



702.35 - Negozi di oggetti d'arte moderna e contemporanea (comprese le gallerie di esposizione e di vendita)

- a) Negozi di oggetti d'arte moderna e contemporanea
- b) Gallerie d'esposizione e vendita di oggetti d'arte moderna e contemporanea

702.36 - Negozi di quadri, bronzi, sculture, stampe, mosaici ed altri oggetti dell'artigianato artistico

- a) Negozi di quadri, stampe, oleografie
- b) Negozi di bronzi artistici
- c) Negozi di sculture in marmo e alabastro
- d) Negozi di mosaici e vetri artistici
- e) Negozi di ninnoli e soprammobili
- f) Altri eventuali esercizi affini

702.37 - Negozi di arredi sacri e di articoli religiosi

- a) Negozi di paramenti sacri ed oggetti sacri, anche di metallo
- b) Negozi di oggetti di devozione (libri da messa, corone da rosario, quadri religiosi, ecc.)
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.38 - Gioiellerie, oreficerie, argenterie e orologerie

- a) Negozi di gioielleria e oreficeria
- b) Negozi di argenterie
- c) Negozi di orologerie
- d) Negozi di monete, medaglie e decorazioni per onorificenze
- e) Altri eventuali esercizi affini

702.39 - Negozi di fiori, foglie ornamentali, piante ornamentali e da fiori, bulbi da fiore e semi da giardino

- a) Negozi di foglie naturali e ornamentali
- b) Negozi di fiori, bulbi, piante e sementi
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.40 - Grandi magazzini (1)

- a) Grandi magazzini

702.41 - Negozi di indumenti e oggetti usati

- a) Negozi di mobili usati
- b) Negozi di oggetti di vestiario usati
- c) Negozi di libri usati
- d) Altri eventuali esercizi affini

702.42 - Negozi di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento vari, non classificabili col criterio della prevalenza nelle categorie precedenti

- a) Negozi di prodotti tessili e di articoli di vestiario, abbigliamento e arredamento vari non classificabili col criterio della prevalenza nelle categorie precedenti

702. C - Commercio al minuto di prodotti meccanici e affini

702.43 - Negozi di ferramenta, utensili e attrezzi da lavoro, casseforti e metalli non ferrosi

- a) Negozi di ferramenta ed ottonami
- b) Negozi di oggetti di metallo comune diverso dal ferro
- c) Negozi di casseforti
- d) Altri eventuali esercizi affini

702.44 - Negozi di apparecchi e materiali per impianti idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento e affini

- a) Negozi di stufe e cucine
- b) Negozi di apparecchi e materiali per bagni e ritirate
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.45 - Commercio al minuto di macchine, apparecchi e attrezzi per l'agricoltura e per l'industria

- a) Negozi di macchine agricole propriamente dette (aratri, trattori, trebbiatrici, falciatrici, ecc.)
- b) Negozi di macchine per la lavorazione del latte, enologiche ed olearie (torchi, frantoi, ecc.)
- c) Negozi di macchine e di attrezzi agricoli in genere
- d) Negozi di macchine ed attrezzi per uso industriale (motori, pompe, ecc.)
- e) Negozi di macchine per caffè
- f) Altri eventuali esercizi affini

702.46 - Commercio al minuto di macchine, mobili e attrezzature varie in metallo, per ufficio

- a) Negozi di macchine per scrivere e di macchine calcolatrici
- b) Negozi di mobili e attrezzature varie in metallo per ufficio

702.47 - Negozi di materiale elettrico, apparecchi elettrodomestici e oggetti per illuminazione

- a) Negozi di materiale elettrico e di apparecchi elettrodomestici
- b) Negozi di apparecchi di illuminazione e accessori
- c) Altri eventuali esercizi affini

703.48 - Commercio al minuto di macchine e mobili in metallo per uso domestico

- a) Negozi di macchine per cucire
- b) Negozi di mobili di metallo per uso domestico
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.49 - Commercio al minuto di apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)

- a) Negozi di materiali per ottica e per fotografia
- b) Negozi di strumenti chirurgici ed ortopedici
- c) Negozi di bilance, di pesi e di misure
- d) Negozi di strumenti scientifici
- e) Altri eventuali esercizi affini

702.50 - Commercio al minuto di armi, munizioni, esplosivi e attrezzi per la caccia e per la pesca

- a) Armerie
- b) Negozi di materiali esplodenti e attrezzi per la caccia e per la pesca
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.51 - Commercio al minuto di veicoli, accessori e parti di ricambio

- a) Negozi di automobili e pezzi di ricambio per auto
- b) Negozi di motocicli e pezzi di ricambio per motocicli
- c) Negozi di biciclette e pezzi di ricambio per biciclette
- d) Negozi di accessori per autoveicoli
- e) Negozi di accessori per motocicli e biciclette
- f) Negozi di pneumatici e copertoni per ruote di veicoli
- g) Altri eventuali esercizi affini

702. D - Commercio al minuto di prodotti e articoli vari

702.52 - Cartolerie

- a) Negozi di oggetti di cartoleria e di cancelleria
- b) Negozi di articoli da disegno
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.53 - Librerie

- a) Negozi di libri (librerie)
- b) Altri eventuali esercizi affini

702.54 - Rivendite di giornali e di riviste

- a) Edicole di giornali
- b) Altri eventuali esercizi affini

702.55 - Negozi di apparecchi radio e accessori, di strumenti ed edizioni musicali

- a) Negozi di pianoforti
- b) Negozi di strumenti musicali a fiato e a corda
- c) Negozi di apparecchi radiofonici
- d) Negozi di grammofoni e dischi
- e) Negozi di vendita di pubblicazioni musicali
- f) Altri eventuali esercizi affini

702.56 - Negozi di giocattoli e affini

- a) Negozi di giocattoli e simili
- b) Negozi di oggetti ed attrezzi sportivi
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.57 - Negozi di vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli ed affini

- a) Negozi di colori, terre coloranti, vernici, pennelli, ecc.
- b) Altri eventuali esercizi affini

702.58 - Negozi di laterizi, cemento, calce ed altri materiali da costruzione

- a) Negozi di calce e cementi
- b) Negozi di mattonelle, marmette e simili
- c) Altri eventuali esercizi affini

(1) Devono intendersi gli esercizi commerciali che in una stessa unità locale e sotto la stessa direzione, di norma in appositi reparti, vendono articoli di generi assai vari che normalmente formano oggetto di commercio da parte di altrettanti corrispondenti negozi.

702.59 - Negozi di articoli sanitari e di prodotti chimici e chimico-farmaceutici (escluse le farmacie ed i prodotti per l'agricoltura)

- a) Negozi di articoli sanitari e clinici (siringhe, termometri, ecc.)
- b) Erboristerie anche con annessa mescolta di decotti
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.60 - Negozi di profumerie, di oggetti per toletta e per l'igiene della persona

- a) Profumerie
- b) Negozi di oggetti per toletta e per l'igiene della persona
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.61 - Rivendite di benzina, gasolio, supercarburanti e lubrificanti, detersivi e saponi da bucato

- a) Negozi di candele, detersivi, saponi da bucato, spirito, petrolio, benzina, carburo di calcio, lubrificanti, ecc.
- b) Stazioni di distribuzione di carburanti, metano e lubrificanti
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.62 - Distributori di gas in bombole

- a) Agenzie per la distribuzione di bombole di gas liquefatti del petrolio (butano e propano) e di metano

702.63 - Negozi di legna da ardere e di carbone

- a) Negozi di legna da ardere e carbone vegetale
- b) Negozi di carbone fossile, coke e conglomerati
- c) Altri eventuali esercizi affini

702.64 - Negozi di concimi, antiparassitari e altri prodotti utili all'agricoltura

- a) Negozi di concimi chimici
- b) Negozi di antiparassitari e insetticidi
- c) Spacci dei Consorzi Agrari (esclusi quelli di generi alimentari)

702.65 - Negozi di articoli e prodotti vari non compresi nelle categorie precedenti

- a) Negozi di francobolli per collezioni
- b) Negozi di articoli per cimitero e mortuari (comprese le corone funebri in metallo)
- c) Negozi di estintori
- d) Negozi di manufatti di materie plastiche
- e) Altri eventuali negozi di articoli e prodotti vari non compresi nelle categorie precedenti

#### 702. E - Commercio ambulante

702.66 - Vendita ambulante di generi alimentari

- a) Vendita ambulante di generi alimentari

702.67 - Vendita ambulante di articoli di abbigliamento, arredamento e simili

- a) Vendita ambulante di articoli di abbigliamento, arredamento e simili

702.68 - Vendita ambulante di articoli vari non compresi nelle categorie precedenti

- a) Vendita ambulante di articoli vari non compresi nelle categorie precedenti

#### 703 - ATTIVITÀ TURISTICHE E ALBERGHIERE, PUBBLICI ESERCIZI

703.01 - Agenzie di viaggi e turismo

- a) Agenzie di viaggi ferroviari e automobilistici
- b) Agenzie di viaggi marittimi ed aerei
- c) Gruppi di guide
- d) Altri eventuali esercizi affini

703.02 - Alberghi, pensioni, locande e rifugi alpini

- a) Alberghi
- b) Pensioni
- c) Locande
- d) Rifugi alpini
- e) Case da gioco
- f) Altri eventuali esercizi affini

703.03 - Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali

- a) Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
- b) Piscine
- c) Altri eventuali esercizi affini

703.04 - Ristoranti, trattorie, osterie con cucina e simili; rosticcerie e friggitorie (con licenza di P. S.)

- a) Ristoranti
- b) Trattorie
- c) Rosticcerie e friggitorie con licenza di P. S.
- d) Tavole calde
- e) Osterie con cucina
- f) Pizzerie
- g) Rivendite di castagnaccio
- h) Altri eventuali esercizi affini

703.05 - Caffè, bar, gelaterie, birrerie, liquorerie, bottiglierie, osterie senza cucina, pasticcerie e simili

- a) Caffè e bar, con eventuale annessa rivendita di tabacchi
- b) Gelaterie
- c) Birrerie
- d) Bottiglierie
- e) Liquorerie
- f) Sale da tè
- g) Osterie senza cucina, con eventuale annessa rivendita di tabacchi
- h) Negozi di paste fresche, con eventuale annessa produzione
- i) Altri eventuali esercizi affini

703.06 - Latterie (con licenza di P. S.)

- a) Latterie con licenza di P. S.

703.07 - Sale da bigliardo, sale da ballo e simili

- a) Sale da bigliardo
- b) Sale da ballo
- c) Altri eventuali esercizi affini

#### 704 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEL COMMERCIO

704.01 - Magazzini generali e magazzini di custodia e deposito per conto terzi

- a) Magazzini generali
- b) Magazzini di deposito e custodia merci
- c) Magazzini di custodia bagagli
- d) Depositi doganali di temporanea custodia
- e) Depositi franchi
- f) Concessionari di generi di monopolio
- g) Altri eventuali esercizi affini

704.02 - Magazzini-deposito di ditte industriali e commerciali

- a) Magazzini-deposito di ditte commerciali
- b) Magazzini-deposito di ditte industriali
- c) Magazzini-deposito di rappresentanti

704.03 - Rappresentanze di commercio

- a) Rappresentanti di ogni genere di prodotto

704.04 - Mediazioni immobili e terreni

- a) Agenzie di mediazione per la vendita di immobili
- b) Agenzie di mediazione per la vendita di terreni
- c) Altri eventuali esercizi affini

704.05 - Imprese immobiliari (compravendita e gestione immobili)

- a) Imprese di compravendita e gestione di immobili

704.06 - Mediazione di bestiame

- a) Mediatori di bestiame

704.07 - Mediazione di merci varie

- a) Mediatori di ogni genere di merci (escluso il bestiame)

704.08 - Agenzie di distribuzione di prodotti vari

- a) Agenzie di distribuzione di libri
- b) Agenzie di distribuzione di giornali e riviste
- c) Corrieri
- d) Altri eventuali esercizi affini

704.09 - Agenzie d'informazioni commerciali e prestazioni di servizi vari

- a) Agenzie di città, di richieste di certificati e simili
- b) Agenzie di informazioni commerciali
- c) Agenzie di affari
- d) Agenzie di collocamento
- e) Agenzie di locazioni
- f) Agenzie di brevetti e invenzioni
- g) Agenzie di operazioni doganali
- h) Altri eventuali esercizi affini

## 704.10 - Vendita all'asta di mobili e oggetti

- a) Agenzie d'asta

## 704.11 - Agenzie di pubblicità

- a) Agenzie di pubblicità
- b) Agenzie di affissioni
- c) Altri eventuali esercizi affini

## 704.12 - Gestione di pubblici mercati

- a) Gestione di pubblici mercati
- b) Gestione di pese pubbliche
- c) Altri eventuali esercizi affini

## 704.13 - Imprese di forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e di pena

- a) Imprese di forniture navali
- b) Imprese di forniture di casermaggio
- c) Imprese di forniture per case di prevenzione e di pena
- d) Altre eventuali attività affini

## 704.14 - Noleggio di attrezzature, macchine e macchinari, senza personale (escluse le macchine agricole)

- a) Noleggio di macchine e macchinari senza personale
- b) Noleggio di attrezzature per impalcature
- c) Noleggio di attrezzature per teatri di posa
- d) Altre eventuali attività affini

## 704.15 - Noleggio di oggetti vari ad uso personale

- a) Noleggio di oggetti di vestiario
- b) Noleggio di binocoli e macchine fotografiche
- c) Noleggio di costumi per compagnie teatrali
- d) Altre eventuali attività affini

### 3 - CREDITO, ASSICURAZIONE E GESTIONI FINANZIARIE

#### 801 - CREDITO

## 801.01 - Istituto di emissione e aziende di credito

- a) Istituto di emissione
- b) Istituti di credito di diritto pubblico
- c) Banche di interesse nazionale
- d) Banche di credito ordinario
- e) Banche popolari cooperative
- f) Casse di risparmio
- g) Istituti di credito mobiliare
- h) Istituti di credito navale
- i) Istituti di credito industriale
- l) Casse mutue (casse mutue lavoratori dell'industria, casse mutue lavoratori dell'agricoltura, ecc.)
- m) Cooperative di credito
- n) Altre banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite
- o) Monti di credito di 1ª categoria

## 801.02 - Istituti di credito agrario, fondiario ed edilizio

- a) Istituti di credito agrario
- b) Istituti di credito fondiario
- c) Istituti di credito immobiliare
- d) Altri Istituti di credito a lungo termine

## 801.03 - Monti di credito su pegno di 2ª categoria e agenzie private di pegno

- a) Agenzie private di pegno
- b) Monti di credito

## 801.04 - Agenzie di credito in appalto e corrispondenti bancari

- a) Agenzie di credito in appalto
- b) Corrispondenti bancari

## 801.05 - Operazioni in titoli

- a) Cambio di valute
- b) Aziende di mediazioni in credito e cambio

#### 802 - ASSICURAZIONE

## 802.01 - Imprese di assicurazioni private

- a) Istituti di assicurazione sulla vita e di rendite vitalizie
- b) Istituti di assicurazione contro i rischi derivanti da malattie e casi fortuiti alle persone
- c) Istituti di assicurazione contro i rischi dei trasporti
- d) Istituti di assicurazione agricola

- e) Istituti di assicurazione contro i rischi delle cose
- f) Istituti di assicurazione contro i rischi vari
- g) Altri eventuali esercizi affini

## 802.02 - Agenzie e subagenzie di assicurazione in appalto

- a) Agenzie e subagenzie di assicurazione sulla vita e di rendite vitalizie
- b) Agenzie e subagenzie di assicurazione contro i rischi derivanti da malattie e casi fortuiti alle persone
- c) Agenzie e subagenzie di assicurazione contro i rischi dei trasporti
- d) Agenzie e subagenzie di assicurazione agricola
- e) Agenzie e subagenzie di assicurazione contro i rischi delle cose
- f) Agenzie e subagenzie di assicurazione contro rischi vari

### 803 - GESTIONI FINANZIARIE

## 803.01 - Istituti fiduciari e finanziari

- a) Istituto mobiliare italiano (IMI)
- b) Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
- c) Ente finanziamenti industriali
- d) Finanziarie siderurgiche (Finsider)
- e) Istituto nazionale fiduciario
- f) Consorzio finanziario italiano (Confital)
- g) Istituto di previdenza e credito delle comunicazioni
- h) Società finanziaria marittima (Finmare)
- i) Società finanziaria meccanica (Finmeccanica)
- l) Società per le strade ferrate meridionali

## 803.02 - Gestioni esattoriali di imposte dirette, tasse e diritti erariali vari

- a) Appalti di gestioni esattoriali di imposte dirette, tasse, ecc.
- b) Altre eventuali attività affini

## 803.03 - Gestioni esattoriali di imposte di consumo

- a) Appalti di gestioni daziarie
- b) Altre eventuali attività affini

## 803.04 - Banche lotto, lotterie e concorsi pronostici

- a) Banche lotto
- b) Lotterie
- c) Ricevitorie concorsi pronostici
- d) Altre eventuali attività affini

### 9 - ATTIVITÀ E SERVIZI VARI

(Esclusi quelli della pubblica amministrazione)

#### 901 - SERVIZI LEGALI, COMMERCIALI, TECNICI E AFFINI

## 901.01 - Studi legali, commerciali e affini

- a) Assistenza legale
- b) Studi legali
- c) Uffici e agenzie di consulenza legale
- d) Studi notarili
- e) Studi attuariali
- f) Studi commerciali
- g) Studi di contabilità
- h) Studi di ragioneria
- i) Studi di perizie commerciali
- l) Studi ed agenzie di consulenza commerciale
- m) Studi di consulenza tributaria
- n) Studi di filatelia
- o) Studi di numismatica
- p) Studi periziali d'arte
- q) Amministrazioni di beni patrimoniali
- r) Intendenze private

## 901.02 - Studi tecnici e artistici

- a) Studi di architettura
- b) Studi di ingegneria
- c) Studi tecnici
- d) Studi agrari
- e) Studi enotecnici
- f) Studi zootecnici
- g) Studi di agrimensura
- h) Studi di misurazione terreni
- i) Studi di rilievi agrari
- l) Studi radiotecnici
- m) Studi industriali
- n) Studi elettrotecnici
- o) Attività artistiche
- p) Studi di pittura
- q) Studi di scultura
- r) Studi di xilografia

- s Studi di calligrafia
- t) Studi di disegno
- u) Attività musicali
- v) Produzioni musicali
- z) Riduzione di musica per orchestre
- a') Studi di composizione musicale
- b') Studi di concertazione

901.03 - Scuole di guida, pilotaggio e per l'uso di macchine contabili

- a) Scuole di guida
- b) Scuole di pilotaggio
- c) Scuole per l'uso di macchine contabili

902 - SERVIZI RICREATIVI E AFFINI

902.01 - Imprese dello spettacolo

- a) Imprese esercenti teatri lirici e di concerti
- b) Imprese esercenti teatri di prosa, operetta, rivista e varietà
- c) Agenzie teatrali
- d) Imprese per l'esercizio di sale cinematografiche
- e) Imprese per le audizioni radiofoniche circolari
- f) Sferisteri
- g) Imprese per l'esercizio di circhi e di serragli per belve
- h) Imprese per l'esercizio di spettacoli vari di piazza, luna-park, giostre
- i) Imprese di concerti
- l) Compagnie liriche
- m) Compagnie di prosa
- n) Compagnie di operette, riviste e varietà
- o) Noleggio di films

902.02 - Enti e associazioni sportive, ricreative e affini

- a) Lega navale italiana
- b) Automobile club d'Italia
- c) Unione nazionale aeronautica
- d) Accademie di educazione fisica
- e) Circoli sportivi
- f) Palestre ginnastiche
- g) Società sportive
- h) Servizi di guida alpina
- i) Boys-scouts
- l) Tiro a segno nazionale
- m) Club alpino italiano
- n) Imprese organizzative di spettacoli sportivi
- o) Scuerie da corsa (automobili, motocicli, cavalli, ecc.)
- p) Accademie scacchistiche
- q) Imprese per l'esercizio di locali destinati a manifestazioni sportive

903 - SERVIZI PER L'IGIENE E LA PULIZIA

903.01 - Servizi di igiene e di estetica della persona

- a) Saloni da parrucchiere e barbiere
- b) Istituti di bellezza
- c) Alberghi diurni
- d) Altre eventuali attività affini

903.02 - Lavanderie, stirerie, smacchiatricie, servizi affini e ausiliari

- a) Lavanderie
- b) Laboratori per la lavatura, tintura e smacchiatura di abiti
- c) Stirerie
- d) Servizi di battitura e custodia tappeti
- e) Centri di raccolta indumenti
- f) Altre eventuali attività affini

903.03 - Servizi di pulizia e disinfestazione locali, camini, vetrine e servizi similari

- a) Servizi di disinfezione o disinfestazione di ambienti
- b) Servizi di disinfezione di indumenti e suppellettili
- c) Servizi di pulizia di ambienti domestici
- d) Servizi di pulizia di uffici, negozi, ecc.
- e) Altre eventuali attività affini

903.04 - Servizi di nettezza urbana

- a) Servizi per la spazzatura delle strade
- b) Servizi per l'innaffiamento delle strade
- c) Servizi per la raccolta delle spazzature domestiche
- d) Impianti per la cernita, l'incenerimento e la trasformazione biologica delle immondizie
- e) Servizi per lo spurgo dei pozzi neri e per la raccolta e depurazione delle acque luride
- f) Servizi per lo spurgo delle fogne stradali
- g) Servizi di pulizia di fontane e monumenti
- h) Servizi di sardigna
- i) Altre eventuali attività affini

903.05 - Servizi funerari

- a) Imprese di pompe funebri
- b) Imprese di manutenzione e sorveglianza delle tombe
- c) Imprese di illuminazione delle tombe
- d) Altre eventuali attività affini

904 - SERVIZI VARI

904.01 - Servizi di vigilanza notturna

- a) Istituti di vigilanza notturna
- b) Altre eventuali attività affini

904.02 - Servizi di investigazione e sorveglianza

- a) Istituti di investigazione
- b) Istituti di polizia privata
- c) Altre eventuali attività affini

904.03 - Servizi domestici generici

- a) Case private (famiglie, convivenze, ecc.)
- b) Altre eventuali attività affini

904.04 - Servizi vari non altrove classificati

- a) Studi di cartomanzia
- b) Studi di chiromanzia
- c) Studi di grafologia
- d) Studi di scienze occulte
- e) Studi di radiestesia
- f) Studi di astrologia

0 - SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SIMILARI

001 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLO STATO

001. A - Amministrazione generale

001.01 - Presidenza della Repubblica

- a) Casa del Presidente della Repubblica
- b) Amministrazione della residenza del Presidente della Repubblica

001.02 - Camera e Senato

- a) Camera dei deputati
- b) Senato della Repubblica

001.03 - Presidenza del consiglio dei ministri e organi dipendenti. Organi interministeriali e commissariati

- a) Presidenza del consiglio dei ministri
- b) Comitato interministeriale per la ricostruzione
- c) Comitato interministeriale dei prezzi
- d) Amministrazione degli aiuti internazionali
- e) Istituto centrale di statistica
- f) Consiglio nazionale delle ricerche
- g) Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
- h) Alto commissariato per l'alimentazione
- i) Commissariato per il turismo

001.04 - Organi ausiliari dello Stato

- a) Avvocatura dello Stato
- b) Consiglio di Stato
- c) Corte dei conti

001. B - Amministrazione centrale e periferica

001.05 - Amministrazioni per i servizi di tutela dello Stato e dell'ordinamento giuridico

- a) Ministero dell'interno
- b) Ministero degli affari esteri
- c) Ministero di grazia e giustizia
- d) Ministero della difesa (Esercito - Aeronautica - Marina)
- e) Ministero dell'Africa italiana
- f) Prefetture
- g) Distretti militari
- h) Comandi militari territoriali

001.06 - Amministrazioni per i servizi finanziari

- a) Ministero delle finanze
- b) Ministero del tesoro
- c) Ministero del bilancio
- d) Intendenze di finanza
- e) Zecca
- f) Uffici distrettuali delle imposte
- g) Uffici del registro
- h) Uffici provinciali del tesoro

## 001.07 - Amministrazioni per i servizi economici

- a) Ministero dei trasporti
- b) Ministero delle poste e telegrafi
- c) Ministero dei lavori pubblici (compresa l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali)
- d) Ministero dell'agricoltura e delle foreste
- e) Ministero dell'industria e del commercio
- f) Ministero della marina mercantile
- g) Ministero del commercio estero
- h) Provveditorati regionali alle opere pubbliche
- i) Uffici del genio civile
- l) Uffici provinciali dell'industria e del commercio
- m) Ispettorati agrari compartimentali
- n) Ispettorati provinciali dell'agricoltura
- o) Capitanerie di porto
- p) Uffici circondariali marittimi
- q) Uffici locali marittimi

## 001.08 - Amministrazioni per i servizi sociali

- a) Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- b) Ministero della pubblica istruzione
- c) Ispettorati del lavoro
- d) Provveditorati agli studi
- e) Soprintendenze ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità
- f) Uffici provinciali e regionali del lavoro
- g) Uffici di collocamento

## 002 - AMMINISTRAZIONE INDIRECTA

## 002. A - Amministrazioni indirette territoriali

## 002.01 - Amministrazioni regionali

- a) Amministrazione autonoma della regione siciliana
- b) Amministrazione autonoma della regione Trentino-Alto Adige
- c) Amministrazione autonoma della regione sarda
- d) Amministrazione autonoma della Valle d'Aosta

## 002.02 - Amministrazioni provinciali

- a) Amministrazioni provinciali

## 002.03 - Amministrazioni comunali

- a) Amministrazioni comunali

## 002.04 - Consorzi e servizi consorziali tra amministrazioni comunali

- a) Consorzi per gli acquedotti
- b) Consorzi per l'erogazione dell'energia elettrica

## 002. B - Amministrazioni indirette non territoriali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza, gli ospedali e gli enti pubblici con finalità scientifiche e tecniche)

## 002.05 - Enti pubblici di interesse agricolo

- a) Federazione italiana dei consorzi agrari
- b) Consorzio nazionale canapa
- c) Ente nazionale per la cellulosa
- d) Ente nazionale risi

## 002.06 - Enti pubblici con finalità economiche (esclusi gli enti pubblici di interesse agricolo)

- a) Ufficio italiano cambi
- b) Cassa per il mezzogiorno
- c) Istituto cotoniero italiano
- d) Istituto nazionale per il commercio con l'estero
- e) Camere di commercio industria e agricoltura
- f) Ente nazionale industrie turistiche
- g) Enti provinciali per il turismo
- h) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

## 002.07 - Enti pubblici con finalità non economiche non contemplati in altre categorie dello stesso ramo

- a) Enti pubblici con finalità non economiche, non contemplati in altre categorie dello stesso ramo

## 003 - SERVIZI PER LA GIUSTIZIA, LA DIFESA E DI POLIZIA

## 003.01 - Servizi per la giustizia

- a) Corte di cassazione
- b) Corti d'appello e corti d'assise d'appello
- c) Procura generale e procura della Repubblica

- d) Corti d'assise
- e) Tribunali
- f) Preture
- g) Istituti di prevenzione e di pena
- h) Carceri giudiziarie centrali e mandamentali
- i) Ergastoli
- l) Case di reclusione e case di arresto
- m) Case di lavoro all'aperto
- n) Stabilimenti di riadattamento sociale
- o) Case di punizione e case di rigore
- p) Case per minorati fisici e psichici
- q) Colonie agricole e case di lavoro
- r) Case di cura e di custodia
- s) Riformatori giudiziari ordinari e speciali
- t) Carceri, case di rieducazione e riformatori per minorenni

## 003.02 - Servizi per la difesa

- a) Esercito
- b) Marina militare
- c) Aeronautica militare
- d) Carabinieri
- e) Guardia di finanza

## 003.03 - Servizi di polizia e di protezione

- a) Questure
- b) Commissariati di P. S.
- c) Reparti della pubblica sicurezza
- d) Corpo dei vigili del fuoco
- e) Polizie speciali (ferroviaria, di frontiera, ecc.)

## 004 - SERVIZI PER LA PREVIDENZA E LA ASSISTENZA

## 004.01 - Enti pubblici di previdenza e assistenza sociale

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale
- b) Istituto nazionale di assicurazione degli infortuni sul lavoro
- c) Istituto nazionale assicurazione malattie
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato
- e) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dagli enti locali
- f) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico
- g) Istituti di previdenza amministrati dalla cassa DD. PP.
- h) Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali
- i) Istituto previdenza e assistenza dirigenti aziende industriali
- l) Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori spettacolo
- m) Cassa mutua nazionale malattie gente dell'aria (impiegati, operai)
- n) Ente nazionale assistenza gente del mare
- o) Casse per infortuni e malattie gente del mare
- p) Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti commercio
- q) Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani
- r) Cassa nazionale assistenza e previdenza scrittori italiani
- s) Cassa nazionale del notariato
- t) Istituto nazionale previdenza e mutualità fra magistrati italiani
- u) Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori
- v) Cassa mutua nazionale per cancellieri e segretari giudiziari
- z) Ente nazionale previdenza assistenza medici
- a') Cassa nazionale assistenza farmacisti
- b')
- c') Ente nazionale previdenza assistenza ostetriche
- c') Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani

## 004.02 - Enti pubblici di assistenza

- a) Opera nazionale per gli invalidi di guerra
- b) Opera nazionale per gli orfani di guerra
- c) Ente nazionale assistenza lavoratori
- d) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia
- e) Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia
- f) Commissariato della gioventù italiana
- g) Associazione nazionale della Croce Rossa
- h) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia
- i) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti
- l) Istituto nazionale di assistenza sociale
- m) Opera nazionale per i pensionati d'Italia
- n) Ente nazionale di assistenza magistrato
- o) Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo
- p) Opera nazionale per i combattenti

## 004.03 - Enti, istituzioni e associazioni assistenziali varie

- a) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo
- b) Unione italiana di assistenza all'infanzia
- c) Opera nazionale per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati
- d) Associazione nazionale combattenti e reduci
- e) Associazione nazionale famiglie caduti in guerra
- f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra
- g) Associazione nazionale partigiani d'Italia
- h) Unione italiana ciechi
- i) Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro
- l) Consorzi provinciali antitubercolari
- m) Enti comunali di assistenza
- n) Patronati scolastici
- o) Pontificia commissione di assistenza
- p) Opera nazionale per l'assistenza religiosa e morale degli operai
- q) Compagnia delle dame di carità di S. Vincenzo de' Paoli
- r) Opera cattolica italiana per la protezione della giovane

- s) Centro italiano femminile
- t) Unione donne italiane
- u) Brefotrofi
- v) Orfanotrofi
- z) Istituti per minorati
- a') Istituti per cronici
- b') Ospizi di mendicizia
- c') Colonie permanenti
- d') Case di riposo (per artisti, per maestri, ecc.)
- e') Villaggi del fanciullo
- f') Associazioni cristiane lavoratori italiani (A. C. L. I.)
- g') Croce Rossa Italiana

## 005 - SERVIZI DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

### 005.01 - Servizi pubblici dell'istruzione

- a) Scuole elementari statali
- b) Scuola popolare
- c) Scuole statali per anormali e minorati
- d) Corsi di avviamento professionale statali (a tipo agrario, commerciale, industriale e marinaro)
- e) Scuole di avviamento professionale statali (a tipo agrario, commerciale, industriale e marinaro)
- f) Scuola media unica statale
- g) Ginnasi isolati statali
- h) Licei ginnasi statali
- i) Istituti magistrali statali
- l) Licei scientifici statali
- m) Scuole tecniche statali (agrarie, commerciali, industriali)
- n) Scuole professionali femminili statali
- o) Scuole statali di magistero professionale per la donna
- p) Istituti tecnici statali (agrari, commerciali e per geometri, industriali e nautici)
- q) Scuole magistrali statali
- r) Scuole d'arte
- s) Istituti d'arte
- t) Corsi di magistero degli istituti d'arte
- u) Licei artistici
- v) Accademie di belle arti
- z) Conservatori di musica
- a') Università e istituti superiori
- b') Scuole di ostetricia
- c') Convitti nazionali
- d') Scuole militari
- e') Accademie militari
- f') Cliniche universitarie

### 005.02 - Servizi privati dell'istruzione

- a) Scuole del grado preparatorio
- b) Scuole elementari riconosciute e private
- c) Scuole per anormali e minorati riconosciute e private
- d) Corsi di avviamento professionale riconosciuti e privati (a tipo agrario, commerciale, industriale e marinaro)
- e) Scuole di avviamento professionale riconosciute e private (a tipo agrario, commerciale, industriale e marinaro)
- f) Scuola media unica riconosciuta e privata
- g) Licei ginnasi riconosciuti e privati
- h) Licei isolati riconosciuti e privati
- i) Licei scientifici riconosciuti e privati
- l) Istituti magistrali riconosciuti e privati
- m) Scuole tecniche riconosciute e private (agrarie, commerciali, industriali)
- n) Scuole professionali femminili riconosciute e private
- o) Scuole di magistero professionale per la donna riconosciute e private
- p) Istituti tecnici riconosciuti e privati (agrari, commerciali e per geometri, industriali, nautici)
- q) Scuole magistrali riconosciute
- r) Corsi di preparazione agli esami
- s) Corsi liberi di istruzione tecnica
- t) Istituti pareggiati di musica
- u) Collegi privati
- v) Convitti privati
- z) Educandati privati
- a') Seminari

### 005.03 - Enti, istituzioni e associazioni culturali, tecniche e scientifiche

- a) Accademie (artistiche, letterarie, scientifiche)
- b) Deputazioni di storia patria (provinciali e regionali)
- c) Associazioni artistiche, letterarie, scientifiche, enti, comitati di studio, ecc.
- d) Società (artistiche, letterarie, scientifiche)
- e) Biblioteche (comprese quelle private aperte al pubblico)
- f) Musei
- g) Gallerie e pinacoteche
- h) Monumenti (certose, chiostri, templi, palazzi, ville, reggie, castelli, ecc.)
- i) Scavi di antichità

## 006 - SERVIZI SANITARI

### 006.01 - Istituti ospedalieri pubblici (esclusi quelli dipendenti dagli enti previdenziali)

- a) Ospedali generici (compresi quelli della Croce Rossa, Ordine di Malta, ecc.)

- b) Ospedali specializzati o cliniche chirurgiche
- c) Ospedali specializzati o cliniche ostetrico-ginecologiche
- d) Ospedali specializzati o cliniche per malattie infantili (ed infettive per bambini)
- e) Ospedali specializzati o cliniche ortopediche
- f) Ospedali specializzati o cliniche oftalmiche
- g) Ospedali specializzati o cliniche dermosifilopatiche
- h) Ospedali specializzati o cliniche neuropsichiatriche
- i) Ospedali specializzati o cliniche per tumori
- l) Ospedali specializzati o cliniche per tubercolotici o sanatori
- m) Ospedali specializzati o cliniche d'isolamento (lazzaretti)
- n) Ospedali specializzati o cliniche per altre specialità
- o) Ospedali specializzati o cliniche per cure fisiche e affini
- p) Convalescenziari
- q) Infermerie (piccoli ospedali)
- r) Ospedali militari
- s) Preventori
- t) Ospedali specializzati per cronici

### 006.02 - Servizi sanitari degli enti territoriali

- a) Consultori
- b) Ambulatori comunali medico-chirurgici
- c) Ambulatori e dispensari antiveneri
- d) Ambulatori e dispensari antimalarici
- e) Ambulatori e dispensari antitracomatosi
- f) Ambulatori e dispensari di altre specialità
- g) Laboratori provinciali d'igiene e profilassi
- h) Manicomio provinciali
- i) Posti di pronto soccorso
- l) Servizi di ambulanze

### 006.03 - Servizi sanitari degli enti previdenziali

- a) Preventori
- b) Centri diagnostici
- c) Ambulatori
- d) Cliniche o ospedali
- e) Sanatori
- f) Istituti di cure fisiche e affini
- g) Convalescenziari

### 006.04 - Farmacie

- a) Farmacie
- b) Laboratori farmaceutici

### 006.05 - Istituti privati di cura

- a) Istituti generici
- b) Istituti o case di cura per medicina generale
- c) Istituti o case di cura per chirurgia
- d) Istituti o case di cura per ostetricia e ginecologia
- e) Istituti o case di cura per pediatria
- f) Istituti o case di cura per ortopedia
- g) Istituti o case di cura per oculistica
- h) Istituti o case di cura per dermosifilopatia
- i) Istituti o case di cura per neuropsichiatria
- l) Istituti o case di cura per otorinolaringoiatria
- m) Istituti o case di cura per altre specialità
- n) Istituti o case di cura per cure fisiche e affini
- o) Convalescenziari
- p) Preventori

### 006.06 - Stabilimenti idroterapici e idrotermali

- a) Stabilimenti idropinici
- b) Stabilimenti per bagni, irrigazioni, inalazioni, ecc., annessi a sorgenti di acque curative
- c) Stabilimenti per fanghi minerali

### 006.07 - Servizi privati sanitari

- a) Gabinetti medico-chirurgici
- b) Gabinetti chirurgici
- c) Gabinetti ostetrico-ginecologici
- d) Gabinetti pediatrici
- e) Gabinetti ortopedici
- f) Gabinetti oculistici
- g) Gabinetti otorinolaringoiatrici
- h) Gabinetti dermosifilopatici
- i) Gabinetti neuropsichiatrici
- l) Gabinetti endocrinologici
- m) Gabinetti odontoiatrici
- n) Gabinetti radiologici
- o) Gabinetti di terapia fisica ed altre
- p) Gabinetti di analisi chimico-cliniche e batteriologiche
- q) Gabinetti di altre specialità
- r) Gabinetti di veterinaria

### 006.08 - Servizi sanitari ausiliari

- a) Servizi da infermiere
- b) Servizi da ostetrica
- c) Servizi da ortopedico
- d) Servizi da odontotecnico
- e) Servizi da fisioterapia
- f) Servizi di estetica
- g) Servizi di altra specialità
- h) Servizi di analisi chimico-cliniche e batteriologiche
- i) Servizi di radiologia
- l) Servizi di veterinaria



## 007 - SERVIZI DI CULTO

## 007. A - Culto cattolico

## 007.01 - Organizzazione ecclesiastica secolare

- a) Curia pontificia
- b) Curie arcivescovili
- c) Curie vescovili
- d) Vicariato
- e) Parrocchie
- f) Chiese cattoliche (non parrocchiali)
- g) Istituti ecclesiastici

## 007.02 - Organizzazione regolare

- a) Abbazie
- b) Conventi
- c) Monasteri
- d) Eremitaggi
- e) Ordini, congregazioni e istituzioni religiose canonicamente erette

## 007.03 - Associazioni religiose laiche (escluse quelle con fini prevalentemente assistenziali)

- a) Associazione cattolica

## 007. B - Culto non cattolico

## 007.04 - Organizzazioni per l'esercizio del culto

- a) Chiese protestanti
- b) Chiese russe
- c) Chiese valdesi
- d) Chiese greco-ortodosse
- e) Sinagoghe
- f) Templi evangelici
- g) Templi cristiani di culto non cattolico

## 007.05 - Altre associazioni di culto non cattolico (escluse quelle con fini prevalentemente assistenziali)

- a) Istituti ebraici
- b) Istituti religiosi non cattolici

## 008 - ENTI E ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI, PROFESSIONALI E VARIE

## 008.01 - Organizzazioni e associazioni politiche

- a) Partiti politici
- b) Movimenti politici
- c) Movimenti unionisti e federalisti
- d) Altre associazioni politiche

## 008.02 - Organizzazioni e associazioni sindacali

- a) Confederazione generale italiana del lavoro
- b) Confederazione italiana sindacati lavoratori
- c) Unione italiana dei lavoratori
- d) Confederazione italiana sindacato nazionale dei lavoratori
- e) Confederazione generale dell'industria
- f) Confederazione generale italiana del commercio
- g) Confederazione generale dell'agricoltura
- h) Confederazione dei coltivatori diretti
- i) Associazione sindacale fra le aziende di credito
- l) Associazione bancaria italiana
- m) Associazione sindacale fra le imprese assicuratrici
- n) Associazione fra le società italiane per azioni
- o) Confederazione italiana per l'artigianato
- p) Federazione nazionale degli statali
- q) Federazione italiana operai tessili
- r) Federazione italiana operai metallurgici
- s) Sindacato nazionale scuola media
- t) Camere del lavoro
- u) Altre organizzazioni sindacali nazionali, provinciali e locali

## 008.03 - Organizzazioni e associazioni professionali

- a) Ordine dei medici
- b) Ordine dei farmacisti
- c) Ordine degli avvocati
- d) Ordine degli attuari
- e) Altre organizzazioni professionali

## 008.04 - Enti, organizzazioni e associazioni vari

- a) Enti, organizzazioni e associazioni vari non compresi nelle categorie precedenti

## 009 - AMMINISTRAZIONE DEGLI STATI ESTERI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN ITALIA

## 009.01 - Rappresentanze diplomatiche e consolari estere

- a) Ambasciate
- b) Rappresentanze diplomatiche
- c) Consolati generali
- d) Consolati
- e) Viceconsolati
- f) Agenzie consolari
- g) Legazioni

## 009.02 - Organizzazioni internazionali

- a) Ufficio internazionale del lavoro (O. I. T.)
- b) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e la agricoltura (F. A. O.)

## 009.03 - Altre organizzazioni estere

- a) Mutual Security Agency
- b) British Council
- c) Ufficio d'informazioni degli Stati Uniti (U. S. I. S.)
- d) Accademie estere

*ALLEGATO 5*

PIANI DI LAVORO RELATIVI ALLO SPOGLIO  
DELLE NOTIZIE CONCERNENTI LE PERSONE

*A* - Piano di perforazione

*B* - Piano di selezione - tabulazione



## PIANO DI PERFORAZIONE

## DATI INDIVIDUALI E FAMILIARI

I numeri assegnati alle rispettive colonne riguardanti il presente piano di perforazione, corrispondono ai numeri scritti in carattere tondo del modulo di codificazione CP 120).

## A) DATI FISSI

## Coll. 1-2 - Provincia (in ordine geografico di regione)

Alessandria . . . . .	01
. . . . .	
Sassari . . . . .	91
Trieste . . . . .	92

## Coll. 3-4-5 - Comune (in ordine alfabetico nell'ambito della provincia)

## Col. 6 - Comune capoluogo

Capoluogo. . . . .	1
Altri comuni della provincia . . . . .	0

## Coll. 7-8 - Frazione geografica (in ordine alfabetico nello ambito del comune)

Coll. 9-10-11-12-13 - Sezione di censimento. Nelle colonne 9-10-11-12 viene perforato il numero della sezione (esempio: 138 = 0138) mentre nella colonna 13 si perfora:

- 1 - se trattasi di sezione *bis*;  
0 - se trattasi di sezione *non bis*;

(Es.: Sez. 138 bis = 01381; Sez. 138 = 01380).

## Coll. 14-15-16 - Parrocchia

## Coll. 17-18-19 - Diocesi

Coll. 20-21-22-23 - Centri, nuclei e case sparse (centri e nuclei in ordine alfabetico). Nella colonna 20 viene perforato: centro 1; nucleo 2; case sparse 3.

Nelle coll. 21-22-23 viene perforato il numero d'ordine dei centri e dei nuclei secondo l'ordine alfabetico all'interno della frazione geografica e il numero delle case sparse (999).

Coll. 24-25-26 - Numero del foglio di famiglia. Si perfora: foglio 1 = 001; foglio 154 = 154. Qualora una sezione comprendesse un numero di fogli di famiglia superiore a 999 il numero 1000 viene perforato 000 e i successivi 001, 002, ecc., come se la prima cifra (l'uno delle migliaia) non esistesse.

## B) DATI INDIVIDUALI

## Col. 27 - Relazione di parentela o di convivenza

capo famiglia . . . . .	1
coniuge del capo famiglia . . . . .	2
figlio (compresi i figli adottivi e gli affiliati)	3
ascendente (padre, madre, patrigno, matrigna, nonni)	4
altro parente e affine. . . . .	5
domestico . . . . .	6
dozzinante . . . . .	7
altro estraneo (compresi i tutelati che non hanno relazione di parentela col capo famiglia) . . . . .	8
(viene perforato 8 per tutti i censiti dell'elenco B)	
ignoto . . . . .	9
per i censiti facenti parte di convivenza . . . . .	0

## Col. 28 - Sesso

maschi . . . . .	1
femmine . . . . .	2

## Col. 29 - Stato civile

celibe o nubile . . . . .	1
coniugato o coniugata . . . . .	2
vedovo, vedova . . . . .	3
separati legalmente o divorziati . . . . .	4
ignoto . . . . .	0

## Coll. 30-31-32 - Data di nascita

nella colonna 30 si deve perforare:

- 1 se il censito è nato dal 1 gennaio al 3 novembre  
2 se il censito è nato dal 4 novembre al 31 dicembre

nelle colonne 31 e 32 si devono perforare le ultime due cifre dell'anno di nascita. Es.: 1898 = 98. Per i censiti nati prima del 4 novembre 1851 (cento anni e più) non si perforano le due cifre dell'anno di nascita: esse devono invece essere scritte a matita sulle stesse colonne 31 e 32 mentre nella colonna 30 deve essere sempre perforato 1 oppure 2 a seconda dei casi. Per l'età ignota invece tutte e tre le colonne 30, 31 e 32 devono rimanere in bianco.

## Coll. 33-34 - Luogo di nascita

comune di nascita coincide col comune di residenza	10
comune di nascita non coincide col comune di residenza ma fa parte della stessa provincia alla quale appartiene il comune di residenza . . . . .	20
comune di nascita non coincide col comune di residenza ma fa parte della stessa regione alla quale appartiene il comune di residenza . . . . .	30
comune di nascita fa parte di regione diversa da quella di residenza, si perfora:	
Piemonte . . . . .	41
. . . . .	
Toscana . . . . .	49
Umbria . . . . .	51
. . . . .	
Sicilia . . . . .	59
Sardegna . . . . .	61
T. T. Zona A (amministr. anglo-americana) . . . . .	62
T. T. Zona B (amministrazione jugoslava) . . . . .	63
Ex territori italiani passati alla Jugoslavia . . . . .	71
Ex colonie e possedimenti italiani (Libia, Eritrea, Etiopia, Poss. dell'Egeo e di Tientsin) . . . . .	72
Estero. . . . .	80
Ignoto. . . . .	90

## Coll. 35-36 - Titolo di studio

a) Censiti che non sono in possesso di titolo di studio	
analfabeti (non sanno nè leggere nè scrivere)	00
semi analfabeti (sanno solo leggere) . . . . .	11
semi analfabeti (sanno solo scrivere) . . . . .	12
alfabeti (sanno leggere e scrivere) . . . . .	21
b) Censiti in possesso di titolo di studio	
1) Scuola elementare	
certificato di proscioglimento (scuola popolare tipo A e B, scuola serale) . . . . .	31
licenza di scuola elementare (ammissione alla scuola media, licenza di IV elementare)	41
2) Scuola media inferiore	
unica (ammissione al 1° ist. tecnico superiore o al 1° magistrale superiore o al 4° ginnasio, licenza 5° ginnasio, licenza ex scuola tecnica prima del 1925, licenza complementare prima del 1925) . . . . .	51
avviamento professionale, licenza scuola complementare (dal 1925 in poi), licenza scuola arti e mestieri, licenza di scuola commerciale, licenza scuola agraria, industriale commerciale (dal 1926 al 1931) . . . . .	52

3) <i>Scuola media superiore</i>	
classica (licenza liceale) . . . . .	61
scientifico (diploma di istituto tecnico sezione fisico matematica, liceo moderno, liceo femminile) . . . . .	62
magistrale (licenza scuola normale) . . . . .	63
tecnica e professionale (abilitazione agraria, abilitazione commerciale o diploma di ragioniere o perito commerciale, abilitazione per geometra o diploma di agrimensore, abilitazione industriale, abilitazione nautica o capitano macchinista); diploma di ostetrica, licenza tecnica (dal 1925 in poi) . . . . .	64
altri diplomi o diplomi non specificati . . . . .	65
4) <i>Scuola artistica</i>	
inferiore (licenza di scuola d'arte, d'istituto di arte) . . . . .	71
superiore (diploma di maturità artistica, licenza accademica di belle arti, licenza dei conservatori di musica e di licei musicali, licenza di corso di magistero d'arte) . . . . .	72
5) <i>Università</i>	
laurea in medicina e chirurgia . . . . .	81
» » veterinaria . . . . .	82
» » chimica, chimica industriale e farmacia . . . . .	83
laurea in ingegneria e architettura . . . . .	84
» » fisica, scienze matemat., matematica e fisica . . . . .	85
laurea in scienze naturali, scienze geologiche, scienze biologiche . . . . .	86
laurea in scienze agrarie, scienze forestali . . . . .	87
» » economia e commercio . . . . .	88
» » giurisprudenza . . . . .	89
» » scienze politiche, scienze statistiche, demografiche, scienze attuariali . . . . .	91
laurea in lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia e geografia . . . . .	92
laurea in lingue e letterature straniere, lingue e letterature orientali, lingue e letterature europee . . . . .	93
altre lauree e lauree non specificate . . . . .	94
diplomi rilasciati dalle Università (abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, statistica, ecc.) . . . . .	95
Per i censiti che non hanno risposto alle colonne 10, 11a e 11b del foglio di famiglia . . . . .	99

Col. 37 - *Profughi*

per i profughi provenienti dalla Zona A del T. T. (amministr. anglo-americana) . . . . .	1
per i profughi provenienti dalla Zona B del T. T. (amministr. jugoslava) . . . . .	2
per i profughi provenienti dai territori italiani passati alla Francia e alla Jugoslavia . . . . .	3
per i profughi provenienti da ex colonie e possedimenti italiani . . . . .	4
per i girovaghi (non profughi) . . . . .	5
per i non profughi (esclusi i girovaghi) . . . . .	0

Coll. 38-39 - *Cittadinanza degli stranieri**Per i cittadini dei paesi dell'Europa:*

Città del Vaticano . . . . .	11	Jugoslavia . . . . .	26
S. Marino . . . . .	12	Lussemburgo . . . . .	27
Albania . . . . .	13	Norvegia . . . . .	28
Austria . . . . .	14	Paesi Bassi . . . . .	29
Belgio . . . . .	15	Polonia . . . . .	30
Bulgaria . . . . .	16	Portogallo . . . . .	31
Cecoslovacchia . . . . .	17	Regno Unito . . . . .	32
Danimarca . . . . .	18	Romania . . . . .	33
Finlandia . . . . .	19	Spagna . . . . .	34
Francia . . . . .	20	Svezia . . . . .	35
Germania Rep. Federale . . . . .	21	Svizzera . . . . .	36
Germania Rep. Democr. . . . .	22	Turchia . . . . .	37
Grecia . . . . .	23	Ungheria . . . . .	38
Irlanda . . . . .	24	U. R. S. S. . . . .	39
Islanda . . . . .	25	Altri Paesi . . . . .	49

*Per i cittadini di paesi dell'Africa:*

Egitto . . . . .	51	Possedim. e prot. belgi	56
Etiopia . . . . .	52	Possedimenti e protett. franc. (escl. Marocco e Tunisia) . . . . .	57
Marocco francese . . . . .	53	Possed. e protett. inglesi	58
Tunisia . . . . .	54	Altri paesi . . . . .	59
Unione Sud Africana . . . . .	55		

*Per i cittadini di paesi dell'America:*

Argentina . . . . .	61	Stati Uniti . . . . .	66
Bolivia . . . . .	62	Uruguay . . . . .	67
Brasile . . . . .	63	Venezuela . . . . .	68
Canada . . . . .	64	Altri paesi . . . . .	69
Cile . . . . .	65		

*Per i cittadini di paesi dell'Asia:*

India . . . . .	71	Possedimenti portoghesi	75
Possedimenti inglesi . . . . .	72	Cina . . . . .	76
Afganistan, Nepal, Iran, Siam . . . . .	73	Giappone . . . . .	77
Possedimenti francesi . . . . .	74	Altri paesi . . . . .	79

*Per i cittadini di paesi dell'Oceania:*

Australia . . . . .	81	Possedimenti americani	85
Nuova Zelanda . . . . .	82	Altri paesi . . . . .	89
Possedimenti francesi . . . . .	83	Per gli apolidi . . . . .	99
Possedimenti inglesi . . . . .	84		

*Per i cittadini italiani*

<i>Per i cittadini italiani</i> . . . . .	00
---	----

Col. 40 - *Residenza*

maschio	
residente presente . . . . .	1
residente assente in altro comune . . . . .	2
residente assente all'estero . . . . .	3
presente occasionale . . . . .	4
femmina	
residente presente . . . . .	5
residente assente in altro comune . . . . .	6
residente assente all'estero . . . . .	7
presente occasionale . . . . .	8

Coll. 41-42 - *Luogo dove si trova l'assente*

assenti che si trovano nella Zona A del T. T. (amministr. anglo-americana) . . . . .	11
assenti che si trovano nella Zona B del T. T. (amministr. jugoslava) . . . . .	12

## Assenti che si trovano all'estero:

Austria . . . . .	21	Argentina . . . . .	51
Belgio . . . . .	22	Brasile . . . . .	52
Francia . . . . .	23	Venezuela . . . . .	53
Jugoslavia . . . . .	24	Altri paesi dell'America meridionale . . . . .	54
Regno Unito . . . . .	25	Somalia . . . . .	61
Spagna . . . . .	26	Altri paesi dell'Africa non medit. . . . .	62
Svizzera . . . . .	27	Australia . . . . .	71
Bacino mediterraneo . . . . .	28	Asia . . . . .	81
Altri paesi europei . . . . .	29	Imbarcati . . . . .	98
Canada . . . . .	31	Luogo ignoto . . . . .	99
Stati Uniti d'America . . . . .	32		
America centrale . . . . .	41		

per i non assenti . . . . .	00
-----------------------------	----

Coll. 43-44-45-46 - *Professione (vedi elenco professionale)*

Coll. 43-44 classe di attività professionale

Coll. 45-46 gruppo di attività professionale

Coll. 47-48 - *Condizione sociale e posizione nella professione*

*Per i censiti che esercitano una professione agricola:*

conduttore non coltiv. . . . .	11	compartecipante . . . . .	51
conduttore coltivatore . . . . .	21	terratricante . . . . .	52
colono parziario . . . . .	22	lavoratore a contratto	
coadiuvante . . . . .	31	annuo . . . . .	53
dirigente di azienda agric. 41		lavoratore a giornata . . . . .	54
impiegato di azienda agr. 42		posizione ignota . . . . .	70

*Per i censiti che esercitano una professione non agricola:*

imprenditore . . . . .	15	addetto ai serv. domest. 59	
libero professionista . . . . .	16	posizione ignota . . . . .	80
lav. in proprio con dipen. 25		censiti in condizione non	
lavoratore in proprio sen-		professionale . . . . .	60
za dipendenti . . . . .	26	N. B. La condizione soc.	
coadiuvante . . . . .	35	è data dalla 1 <sup>a</sup> colonna:	
dirigente . . . . .	45	indipendenti non lavor. 1	
impiegato . . . . .	46	indipendenti lavoratori 2	
operaio . . . . .	55	coadiuvanti . . . . .	3
lavoratore a domicilio . 56		dirigenti e impiegati . . . . .	4
manovale . . . . .	57	operai e assimilati . . . . .	5
subalterno . . . . .	58		

Coll. 49-50-51-52-53 - *Rami, classi, sottoclassi e categorie di attività economica*

Col. 49 - *Ramo di attività economica*

agricoltura, caccia e pesca . . . . .	1
industrie estrattive . . . . .	2
industrie manifatturiere . . . . .	3
industrie delle costruzioni e delle installazioni di	
impianti . . . . .	4
produzione, distribuzione di energia elettrica e	
di gas - distribuzione di acqua . . . . .	5
trasporti e comunicazioni . . . . .	6
commercio . . . . .	7
credito, assicuraz. e gestioni finanz. . . . .	8
attività e servizi vari (esclusi quelli della pubblica	
amministrazione) . . . . .	9
servizi della pubblica amministrazione e similari	
condizione non professionale . . . . . (spazio)	0
ramo ignoto . . . . . (spazio)	

## Coll. 50-51-52-53

*Classi, sottoclassi e categorie di attività economica*  
(vedi elenco delle attività economiche)

condizione non professionale . . . . .	9999
classe, sottoclasse e categoria ignota . . . . .	8888

Col. 54 - *Artigiani*

se il censito è artigiano (E. A.) . . . . .	1
se il censito è coadiuvante d'artigiano . . . . .	2
per tutti gli altri casi . . . . .	0

Col. 55 - *Ramo di attività economica del capo famiglia*

Per l'indicazione dei rami di attività economica vedi colonna 49.

N. B. - Per i religiosi non capi famiglia alla colonna 56 perforare 9 (il modulo di codificazione della convivenza termina alla col. 54. Bisogna fare attenzione: l'operatore deve saltare la col. 55).

## C) DATI FAMILIARI (sulla sola scheda del capo famiglia)

Coll. 56-57 - *Numero dei componenti elenco A - MF*

1 componente . . . . .	01
2 componenti . . . . .	02
ecc.	

Coll. 58-59 - *Numero dei componenti elenco A - Maschi*

1 componente . . . . .	01
2 componenti . . . . .	02
ecc.	

Coll. 60-61 - *Numero dei componenti elenco A - Femmine*

1 componente . . . . .	01
2 componenti . . . . .	02
ecc.	

Col. 62 - *Capo famiglia e coniuge residenti*

solo capo famiglia . . . . .	1
capo famiglia e coniuge . . . . .	2

Coll. 63-64 - *Numero dei figli MF residenti*

1 figlio . . . . .	01
2 figli . . . . .	02
ecc.	

Col. 65 - *Numero ascendenti MF residenti*

1 ascendente . . . . .	1
2 ascendenti . . . . .	2
ecc.	

Coll. 66-67 - *Altri parenti ed affini MF residenti*

1 parente . . . . .	01
2 parenti . . . . .	02
ecc.	

Coll. 68-69 - *Totale parenti ed affini MF residenti*

1 componente . . . . .	01
2 componenti . . . . .	02
ecc.	

Coll. 70-71 - *Totale parenti ed affini - Maschi residenti*

1 componente . . . . .	01
2 componenti . . . . .	02
ecc.	

Coll. 72-73 - *Totale parenti ed affini - Femmine residenti*

1 componente . . . . .	01
2 componenti . . . . .	02
ecc.	

Col. 74 - *Numero dei dozzinanti MF residenti*

1 dozzinante . . . . .	1
2 dozzinanti . . . . .	2
ecc.	

Col. 75 - *Numero dei domestici MF residenti*

1 domestico . . . . .	1
2 domestici . . . . .	2
ecc.	

Col. 76 - *Numero degli altri estranei MF residenti*

1 estraneo . . . . .	1
2 estranei . . . . .	2
ecc.	

Coll. 77-78 - *Numero componenti attivi MF residenti*

1 componente attivo . . . . .	01
2 componenti attivi . . . . .	02
ecc.	

N. B. - Per i religiosi capi famiglia perforare 9 alla colonna 79.

## CONVIVENZE

Coll. 1-2 - *Provincia*

Alessandria . . . . .	01
. . . . .	
Sassari . . . . .	91
Trieste . . . . .	92

Coll. 3-4-5 - *Comune* (in ordine alfabetico nell'ambito della provincia)

Col. 6 - *Comune capoluogo*

capoluogo . . . . .	1
altri comuni della provincia . . . . .	0

Coll. 7-8 - *Frazione geografica* (in ordine alfabetico nell'ambito di ciascun comune)



Coll. 9-10-11-12-13 - *Sezione di censimento*

nelle coll. 9-10-11-12 viene perforato il numero della sezione (es. 138 = 0138),

mentre nella col. 13 si deve perforare:

- 1 se trattasi di sezione *bis*;  
0 se trattasi di sezione *non bis*;

(es.: sez. 138bis = 01381; sez. 138 = 01380).

Coll. 14-15-16 - *Parrocchia*Coll. 17-18-19 - *Diocesi*

Coll. 20-21-22-23 - *Centri, nuclei e case sparse* (centri e nuclei in ordine alfabetico nell'ambito della frazione)

Nella col. 20 viene perforato:

centro . . . . .	1
nucleo . . . . .	2
case sparse . . . . .	3

Nelle coll. 21-22-23 viene perforato il numero d'ordine dei centri e nuclei secondo l'ordinamento alfabetico nell'interno della frazione geografica e il numero delle case sparse (999).

Coll. 24-25-26 - *Numero del foglio di convivenza*

Si deve perforare: foglio 1-001; foglio 154-154. Se la sezione avesse un numero di fogli di famiglia superiore a 999 il n. 1000 viene perforato 000 e i successivi 001; 002; ecc., come se la prima cifra (l'uno delle migliaia) non esistesse.

Coll. 27-28 - *Specie della convivenza*

istituto di istruzione e di educazione non gestito da Enti e istituzioni religiose . . . . .	11
istituto di istruzione e di educazione gestito da Enti e istituzioni religiose . . . . .	12
convivenze religiose . . . . .	21
istituti di assistenza (esclusi i brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e similari) . . . . .	31

istituti di assistenza (brefotrofi, orfanotrofi, ospizi, case di riposo e similari) . . . . .	32
istituti di cura non militari . . . . .	41
istituti di cura militari . . . . .	42
stabilimenti di prevenzione e di pena non militari	51
stabilimenti di prevenzione e di pena militari . . . . .	52
alberghi, pensioni e locande . . . . .	61
convivenze militari (esclusi gli istituti di cura e gli stabilimenti di prevenzione e di pena) . . . . .	71
navi mercantili e barche . . . . .	81
campi profughi . . . . .	82
altre convivenze . . . . .	91

Coll. 29 - *Classe di ampiezza della convivenza*

Fino a 15 membri . . . . .	1
da 16 a 25 membri . . . . .	2
da 26 a 50 membri . . . . .	3
da 51 a 75 membri . . . . .	4
da 76 a 100 membri . . . . .	5
oltre 100 membri . . . . .	6
nessun membro . . . . .	0

Coll. 30-31-32-33 - *Numero dei componenti MF presenti*Coll. 34-35-36 - *Numero dei componenti solo F presenti*

Coll. 37-38-39-40 - *Numero dei componenti MF propri della specie della convivenza presenti* (alunni o ricoverati o malati o detenuti o ospiti o passeggeri)

Coll. 41-42-43 - *Numero dei componenti solo F propri della specie di convivenza presenti* (alunne o ricoverate o malate o detenute o ospiti o passeggeri)

Coll. 44-45-46-47 - *Numero dei membri permanenti della convivenza MF* (elenco A)

Coll. 48-49-50 - *Numero dei membri permanenti della convivenza solo F* (elenco A)

## PIANO DI SELEZIONE — TABULAZIONE

### DATI INDIVIDUALI E FAMILIARI

Prima di iniziare le operazioni di spoglio secondo i piani di selezione e tabulazione in appresso riportati, debbono essere eseguiti i sottoindicati passaggi di controllo che hanno lo scopo di verificare le compatibilità fra età, sesso, stato civile, titolo di studio, attività economica, professione e posizione nella professione.

Per detti passaggi vengono utilizzate le macchine M.S.E. 101 e altre macchine ausiliarie per l'accoppiamento di schede matrici.

#### 1° PASSAGGIO IN M.S.E.

In questo primo passaggio di schede vengono controllate le compatibilità delle età, stato civile, titolo di studio e ramo di attività economica secondo il prospetto n. 1 riportato alle pagg. 522 e 523.

La selezione viene utilizzata per separare in quattro distinte caselle i presenti occasionali, i residenti in età inferiore ai 10 anni, i residenti in età superiore suddivisi in attivi e in condizioni non professionali.

#### 2° PASSAGGIO IN M.S.E.

Vengono controllate, per la sola popolazione residente attiva, le compatibilità fra ramo di attività economica, classe, sottoclasse e categoria.

Nello stesso tempo viene effettuata la selezione delle schede, secondo i rami di attività economica.

#### PASSAGGI DI CONTROLLO IN SELEZIONATRICE E INSERITRICE

Le schede degli attivi precedentemente selezionate per ramo di attività, vengono ordinate per professione e posizione e, successivamente, passate in inseritrice per l'accoppiamento con una serie di matrici predisposte in base alle posizioni in cui possono essere esercitate le professioni, arti o mestieri (v. allegato 4 B).

Le schede, limitatamente alle professioni indicate nel prospetto 2 riportato alle pagg. 524 e 525, dopo il passaggio in inseritrice vengono nuovamente ripassate in selezionatrice per il controllo delle compatibilità tra professione, titolo di studio, età e sesso.

#### 3° PASSAGGIO IN M.S.E.

In questo passaggio la macchina è comandata ad effettuare il controllo del totale maschi e femmine delle colonne 56 e 57 con i parziali maschi colonne 58 e 59 e femmine colonne 60 e 61; inoltre controlla la condizione di superiorità o di uguaglianza del totale maschi e femmine colonne 56 e 57 col totale dei componenti attivi colonne 77 e 78.

### A) SPOGLIO DEI FASCICOLI PROVINCIALI (VOL. I - DATI SOMMARI PER COMUNE)

#### 1° PASSAGGIO IN MACCHINA M.S.E.

In questo passaggio si ha l'accumulazione dei dati per la perforazione delle riepilogative per località abitata, per frazione, comune e provincia secondo la testata del prospetto n. 3, riportato alle pagg. 526 e 527 che porta dettagliatamente le connessioni eseguite nel pannello della macchina, connessioni fra la lettura della scheda (colonna singola o combinazione di colonne) e i contatori della macchina stessa.

I segni riportati sul prospetto stanno ad indicare che il contatore o i contatori di segno triangolare si trovano in quadratura con quello o quelli di segno circolare. Dalla somma e dalla differenza dei dati la macchina segnala la precisione dell'operazione e la quadratura. Il segno rettangolare indica che il contatore non entra nella quadratura dei dati.

Contemporaneamente le schede vengono suddivise nelle caselle sotto indicate pronte per il conteggio del successivo passaggio:

Casella 1 = maschi e femmine residenti;

Casella 4 = maschi e femmine presenti occasionali.

Ad ogni rottura di controllo per cambiamento di località, o per accumulazione sul primo contatore di 9999 unità, i 60 contatori della macchina si scaricano automaticamente dando luogo a una riga di stampa e alla contemporanea perforazione di n. 4 schede riepilogative corrispondenti la prima ai totali scaricati del primo gruppo di 15 contatori, la seconda ai totali del secondo gruppo di 15 contatori, la terza ai totali di un terzo gruppo di 15 contatori, e la quarta ai totali di un quarto ed ultimo gruppo di 15 contatori.

I tracciati delle quattro schede riepilogative che provengono dal primo passaggio in macchina M.S.E. 101 sono riportati a pag. 546. Ogni scheda riepilogativa è contraddistinta alla colonna 20 dai fori 1, 2, 3 e 4, a seconda che si tratti della prima, della seconda, della terza o della quarta scheda riepilogativa.

È facile vedere dal tracciato delle suddette schede riepilogative che ciascuna di esse è composta di due parti: la prima di 20 colonne è riservata ai dati indicativi (comune, frazione e località abitata, ecc.) e l'altra di 60 colonne è destinata alla perforazione dei dati sommantanti a gruppi di quattro colonne ciascuno.

Al termine del 1° passaggio in M.S.E. 101 le schede estratte dalla casella 4 (presenti occasionali, maschi e femmine) vengono conservate a parte, mentre quelle intercettate nella casella 1, maschi e femmine residenti, vengono sottoposte a un successivo passaggio in M.S.E.

#### 2° PASSAGGIO IN MACCHINA M.S.E.

Questo secondo passaggio interessa solamente le schede dei residenti maschi e femmine (casella 1 del passaggio precedente) che devono essere passate in macchina per ottenere il conteggio dei dati secondo il prosp. 4 riportato alle pagg. 528 e 529 ed il selezionamento delle schede.

I dati sulle riepilogative riportate a pag. 547 vengono ottenuti comune per comune.

La selezione divide, in due caselle, le schede dei minorenni da quelle dei maggiorenni (10 anni in poi). Le schede dei minorenni devono essere tenute da parte.

#### 3° PASSAGGIO IN MACCHINA M.S.E.

Questo terzo passaggio interessa solo i maggiorenni le schede dei quali sono state, nel passaggio precedente, tenute distinte da quelle dei minorenni (sotto i dieci anni). Il conteggio dei dati riguarda i rami di attività economica per la popolazione attiva, la condizione non professionale per quella inattiva, nonché la posizione sociale per gli attivi secondo il prospetto n. 5 riportato alle pagg. 530 e 531.

Le riepilogative secondo i tracciati riportati a pag. 548 vengono eseguite per singolo comune.

Nella selezione devono andare, in caselle separate, i capi famiglia agricoli, non agricoli ed in condizioni non professionali, nonché i censiti non capi famiglia attivi e in condizioni non professionali.

#### TABULAZIONE DELLE SCHEDE DEI CAPI FAMIGLIA

Le schede riguardanti i capi famiglia agricoli e non agricoli sempre per comune singolo, vengono tabulate una prima volta per ottenere le schede riepilogative per la compilazione della tavola 8. Le stesse schede unitamente a quelle dei capi

famiglia in condizioni non professionali vengono nuovamente tabulate, dopo essere state ordinate per parrocchia, comune e diocesi, per ottenere le riepilogative delle Tavole 1, 2 e 3 che debbono figurare nell'Appendice B del detto volume.

#### COMPILAZIONE DELLE TAVOLE DI PUBBLICAZIONE

La compilazione delle tavole di pubblicazione avviene mediante passaggio delle schede riepilogative in macchina tabulatrice.

Con le schede riepilogative del primo passaggio in M.S.E. si ottengono le tavole:

*Tav. 1* - Superficie territoriale e densità - Popolazione per sesso: residente, per specie di località abitata; residente temporaneamente assente, per luogo di presenza; presente, per carattere della dimora.

*Tav. 2* - Altitudine e popolazione residente dei comuni, delle frazioni geografiche e delle località abitate.

*Tav. 3* - Popolazione residente, per sesso e stato civile.

Una zona della scheda riepilogativa contiene alcuni dati sull'analfabetismo per sesso ed età (Tali dati sono stati richiesti dal Ministero della pubblica istruzione).

Con le schede riepilogative del secondo passaggio in M.S.E. si ottengono le tavole:

*Tav. 4* - Popolazione residente per sesso e classi di età.

*Tav. 5* - Popolazione residente in età da 6 anni in poi, per sesso: analfabeti; alfabeti, secondo il titolo di studio.

Con le schede riepilogative del terzo passaggio in M.S.E. si ricavano le seguenti tavole:

*Tav. 6* - Popolazione residente in età da 10 anni in poi, per sesso: attiva, secondo il ramo di attività economica; non attiva, secondo alcuni gruppi di condizioni non professionali.

*Tav. 7* - Popolazione residente attiva, per sesso: addetta al ramo dell'agricoltura, caccia e pesca e altri rami di attività economica, secondo la condizione sociale.

Con le schede riepilogative ottenute dal primo passaggio in tabulatrice si compila la:

*Tav. 8* - Famiglie residenti: in totale; col capo famiglia addetto al ramo dell'agricoltura, caccia e pesca e ad altri rami di attività economica, per condizione sociale del capo famiglia.

Il solo totale delle famiglie residenti con i relativi componenti di quest'ultima tavola, viene ricavato dalla scheda riepilogativa del secondo passaggio in M.S.E.

Con le schede riepilogative dei capi famiglia, sia attivi che in condizione non professionale, ottenute mediante il passaggio in tabulatrice (come è detto sopra) vengono compilate le tavole dell'Appendice B del Vol. I, ossia:

*Tav. 1* - Parrocchie per diocesi e per ampiezza demografica.

*Tav. 2* - Parrocchie per provincia e per ampiezza demografica.

*Tav. 3* - Parrocchie per diocesi e per comune di appartenenza.

Le tavole dell'Appendice A vengono ottenute mediante semplice riporto delle tavole dei 92 fascicoli provinciali.

#### B) SPOGLIO DEL VOL. III - SESSO, ETÀ, STATO CIVILE, LUOGO DI NASCITA

##### ORDINAMENTO PER SESSO E DATA DI NASCITA

Tutte le schede riguardanti i censiti residenti e presenti occasionali sia maschi che femmine vengono ordinate per sesso e data di nascita alle colonne 32, 31, 30 e 28.

##### PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede, anno per anno e prima e dopo la data del censimento, distinte per sesso, vengono passate in macchina per ottenere le riepilogative delle tavv. 1, 2, 3, 4 e 5. È da tener presente che dal contatore 16 al contatore 25 sono state raccolte le notizie sui residenti in età da 10 anni in poi in condizione non professionale distinte per condizione

singola che non occorrono per la compilazione del Vol. III - Sesso, età, stato civile, luogo di nascita, ma che occorreranno poi per la compilazione di alcune tavole del Vol. IV - Professioni e ciò per utilizzare una parte dei contatori che sarebbero rimasti liberi (v. prospetto n. 6 riportato alle pagg. 532 e 533). Il selezionamento delle schede avviene nel modo seguente:

- attivi,
- condizioni non professionali,
- minorenni e presenti occasionali.

Dalle riepilogative ottenute dal passaggio suddetto, secondo i tracciati riportati a pag. 551 verranno compilate mediante tabulazione le tavole di pubblicazione:

*Tav. 1* - Popolazione residente, per sesso, età e stato civile.

*Tav. 2* - Popolazione presente, per sesso, età e stato civile.

*Tav. 3* - Popolazione residente, per sesso, anno di nascita e stato civile.

*Tav. 4* - Popolazione presente, per sesso, anno di nascita e stato civile.

*Tav. 5* - Popolazione residente, per sesso, età e luogo di nascita.

#### C) SPOGLIO DEL VOL. IV - PROFESSIONI

Le schede, dall'ultimo passaggio del Vol. III, si trovano già distinte per:

- 1) Maschi attivi da 10 anni in poi;
- 2) Maschi in condizione non professionale da 10 anni in poi;
- 3) Maschi minorenni e presenti occasionali;
- 4) Femmine attive da 10 anni in poi;
- 5) Femmine in condizione non professionale da 10 anni in poi;
- 6) Femmine minorenni e presenti occasionali.

Si prendono i gruppi 1 e 4 mentre tutti gli altri gruppi vengono lasciati da parte. Solo per la compilazione di due tavole (10 e 11) devono essere presi in esame i gruppi 2 e 5.

##### ORDINAMENTO DEGLI ATTIVI MASCHI E FEMMINE PER CONDIZIONE SOCIALE, RAMO, CLASSE, SOTTOCLASSE E CATEGORIA DI ATTIVITÀ ECONOMICA.

Le schede dei censiti attivi, distinte per sesso vengono ordinate per condizione sociale, ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica alle colonne 53, 52, 51, 50, 49 e 47.

##### 1° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede ordinate come sopra vengono passate in macchina per ottenere in conformità del prospetto n. 7 riportato alle pagg. 534 e 535 le riepilogative n. 1 e n. 2 riportate a pag. 552 per la compilazione delle tavole 6, 7, 8, 9 del Volume IV nonché (sempre per utilizzare tutti i contatori) le riepilogative per le tavole 2, 6, 10, 13, 16, 19 e 22 del Volume V - Istruzione (v. prospetto n. 7). Le schede, alla fine di questo passaggio, si trovano selezionate per la colonna 43 (prima colonna della professione).

##### ORDINAMENTO DEGLI ATTIVI MASCHI E FEMMINE PER CONDIZIONE SOCIALE E PROFESSIONE.

Le schede degli attivi per sesso vengono ordinate per condizione sociale e professione alle colonne 46, 45, 44 e 47.

##### 2° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede, come sopra ordinate, vengono passate in macchina per ottenere le riepilogative n. 1 e n. 2 riportate a pag. 553 per la compilazione delle tavole 1, 2, e 4 del Volume IV e (utilizzando contatori liberi) le riepilogative n. 3 e n. 4 riportate alla stessa pag. 553 per ottenere le tavole 4, 8, 12, 15, 18 e 21 del Volume V - Istruzione (v. prospetto n. 8, riportato alle pagg. 536 e 537).

Le riepilogative del primo passaggio occorrono per le seguenti tavole da ricavare in tabulatrice:

- Tav. 6* - Popolazione residente attiva, per sesso, età, ramo di attività economica e provincia.
- Tav. 7* - Popolazione residente attiva, per sesso, ramo, classe, sottoclasse di attività economica e provincia.
- Tav. 8* - Popolazione residente attiva, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- Tav. 9* - Popolazione residente attiva, per sesso, ramo, classe, sottoclasse e categoria di attività economica, posizione nella professione e regione.

Con il secondo passaggio in M.S.E. si ricavano le riepilogative per le seguenti tavole:

- Tav. 1* - Popolazione residente attiva, per sesso, professione, posizione nella professione e ramo di attività economica.
- Tav. 2* - Popolazione residente attiva, per sesso, età, professione e posizione nella professione.
- Tav. 3* - Popolazione residente attiva, per sesso, professione e provincia.
- Tav. 4* - Popolazione residente attiva, per sesso, età, posizione nella professione e provincia.

Dalle riepilogative del Vol. III per la parte riguardante i censiti in condizione non professionale (v. prosp. n. 6) si ricavano le tavole:

- Tav. 10* - Popolazione residente non attiva, in età di 10 anni e più per sesso, condizione e provincia.
- Tav. 11* - Popolazione residente non attiva, in età di 10 anni e più, per sesso, età, condizione e provincia.

Nei due passaggi di cui sopra vengono utilizzati dei contatori liberi per poter ricavare alcune tavole che riguardano il Vol. V - Istruzione.

Dal primo passaggio si ricavano le seguenti tavole:

- Tav. 2* - Popolazione residente in condizione professionale, per sesso, grado d'istruzione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- Tav. 6* - Laureati in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- Tav. 10* - Diplomi in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- Tav. 13* - Forniti di licenza di scuola media inferiore in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- Tav. 16* - Forniti di titolo di studio di scuola elementare in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- Tav. 19* - Alfabeti privi di titolo di studio in condizione professionale per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.
- Tav. 22* - Analfabeti in condizione professionale, per sesso, ramo di attività economica, posizione nella professione e provincia.

Dal secondo passaggio si ricavano le tavole:

- Tav. 4* - Laureati in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- Tav. 8* - Diplomi in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.
- Tav. 12* - Forniti di licenza di scuola media inferiore, in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.

*Tav. 15* - Forniti di titolo di studio di scuola elementare in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.

*Tav. 18* - Alfabeti privi di titolo di studio in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.

*Tav. 21* - Analfabeti in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e posizione nella professione.

Dalle riepilogative del terzo passaggio in M.S.E. del Vol. I (v. prospetto n. 5) si ricava mediante tabulazione la seguente tavola riguardante il Vol. IV:

*Tav. 5* - Popolazione residente attiva, per ramo di attività economica e ampiezza demografica dei comuni.

#### D) SPOGLIO DEL VOL. V - ISTRUZIONE

Le schede per ciascun sesso sono suddivise nei tre gruppi seguenti:

- 1) residenti minorenni;
- 2) residenti attivi da 10 anni in poi;
- 3) residenti da 10 anni in poi in condizione non professionale.

I tre gruppi di cui sopra devono essere immessi nella lavorazione un gruppo per volta.

##### 1) Residenti minorenni

#### ORDINAMENTO PER DATA DI NASCITA

Le schede dei minorenni vanno selezionate alle colonne 32, 31 e 30 per dividere i minorenni in due gruppi:

- da 0 a 5 anni compiuti
- da 6 a 9 anni compiuti

Si tengono da parte i minorenni del primo gruppo (da 0 a 5 anni) mentre le schede dell'altro gruppo vengono ordinate per titolo di studio per le colonne 36 e 35.

#### 1° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede dei minorenni ordinate come sopra vengono passate in macchina per avere le riepilogative per la parte da 6 a 9 anni compiuti per la compilazione delle tavole 1, 14, 17 e 20 (v. prospetto 9 alle pagg. 538 e 539).

##### 2) Residenti attivi da 10 anni in poi

#### ORDINAMENTO PER TITOLO DI STUDIO

Le schede dei residenti attivi da 10 anni in poi vengono ordinate per titolo di studio per le colonne 36 e 35.

#### 1° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede degli attivi ordinate come sopra vengono passate in macchina per avere le riepilogative riportate a pag. 554 per la parte degli attivi da 10 anni in poi per le tavole 1, 3, 7, 11, 14, 17 e 20 (prospetto 9).

La selezione smista in caselle differenti i diplomati e laureati e gli altri titoli di studio.

#### ORDINAMENTO DEI DIPLOMATI E LAUREATI PER PROFESSIONE E RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Le schede dei diplomati e laureati vengono ordinate per mezzo della selezionatrice per professione e ramo di attività economica per le colonne 46, 45, 44, 43 e 49.

## 2° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede dei diplomati e laureati ordinate come sopra vengono passate in macchina per avere le riepilogative 1, 2 e 3 riportate a pag. 555 per la tavola 9 (diplomati) e per la tav. 5 (laureati) (v. prospetto 10 alle pagg. 540 e 541).

## 3) Residenti da 10 anni in poi in condizione non professionale

## ORDINAMENTO PER TITOLO DI STUDIO

Le schede dei residenti da 10 anni in poi in condizione non professionale vengono ordinate per titolo di studio per le colonne 36 e 35.

## 1° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede ordinate come sopra vengono passate in macchina per ottenere le riepilogative 1, 2, 3 e 4 riportate a pagina 554 per la parte dei dati che si riferiscono alle schede dei censiti in condizione non professionale per le tavole 1, 3, 7, 11, 14, 17, 20, 23, 28 e 29 (prospetto 9). La selezione darà le schede distinte in tre gruppi:

- in cerca di prima occupazione studenti
- altre condizioni non professionali.

## 2° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede dei primi due gruppi, separatamente, vengono passate in macchina per ottenere le riepilogative 1, 2, e 3 riportate a pag. 554 per la compilazione delle tavole 24, 25, 26, 27 (per i censiti in cerca di prima occupazione) e per la tavola 30 (per gli studenti) (v. prospetto 9).

Dalle riepilogative dei due passaggi si ricavano le seguenti tavole:

- Tav. 1 - Popolazione residente di oltre 6 anni, per sesso, età e grado di istruzione.
- Tav. 3 - Laureati per sesso, età e provincia.
- Tav. 5 - Laureati in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e tipo di laurea.
- Tav. 7 - Diplomati, per sesso, età e provincia.
- Tav. 9 - Diplomati in condizione professionale, per sesso, professione, ramo di attività economica e tipo di diploma.
- Tav. 11 - Forniti di licenza di scuola media inferiore per sesso, età e provincia.
- Tav. 14 - Forniti di titolo di studio di scuola elementare, per sesso, età e provincia.
- Tav. 17 - Alfabeti privi di titolo di studio, per sesso, età e provincia.
- Tav. 20 - Analfabeti per sesso, età e provincia.
- Tav. 23 - Popolazione residente in età di oltre 10 anni in condizione non professionale, per sesso, grado di istruzione e condizione.
- Tav. 24 - Popolazione residente in età di oltre 10 anni, in attesa di prima occupazione, per grado di istruzione, sesso e età.
- Tav. 25 - Popolazione residente in età di oltre 10 anni in attesa di prima occupazione, per sesso, grado di istruzione e provincia.
- Tav. 26 - Laureati in attesa di prima occupazione, per sesso, tipo di laurea e provincia.
- Tav. 27 - Diplomati in attesa di prima occupazione, per sesso, tipo di diploma e provincia.
- Tav. 28 - Casalinghe per grado di istruzione e provincia.
- Tav. 29 - Casalinghe per grado di istruzione secondo il ramo di attività economica o la condizione non professionale del capo famiglia.
- Tav. 30 - Studenti di ogni ordine e grado in età di oltre 10 anni, per sesso, età e titolo di studio.

Per abbreviare il lavoro di spoglio economizzando qualche passaggio in macchina, in sede di Volume IV - Professioni, come è stato già detto, sono state inserite alcune tavole che si riferiscono al volume in esame.

## E) SPOGLIO DEL VOL. II - FAMIGLIE E CONVIVENZE

## ESTRAZIONE DEI CAPI FAMIGLIA

Tutte le schede dei censiti, opportunamente suddivise in due gruppi:

- 1) censiti in condizione non professionale
- 2) censiti attivi

vengono selezionate alla colonna 27 (relazione di parentela) per l'estrazione dei capi famiglia. Si formano quattro gruppi:

- a) capi famiglia in condizione non professionale;
- b) capi famiglia attivi;
- c) non capi famiglia in condizione non professionale;
- d) non capi famiglia attivi.

Si prende il gruppo a) capi famiglia in condizione non professionale.

Il gruppo b) si tiene in disparte per essere ripreso in seguito.

Gli altri due gruppi c) e d) vengono tolti dalla lavorazione non interessando le relative schede per questo spoglio.

## ORDINAMENTO DEI CAPI FAMIGLIA IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE PER CONDIZIONE

Si ordinano le schede dei capi famiglia in condizione non professionale per singola condizione alle colonne da 46 a 43.

## 1° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede, così ordinate, vengono passate in macchina per ottenere le riepilogative riportate a pag. 549 per la tav. 27 (v. prospetto 11 alle pagg. 542 e 543). Il selezionamento avviene contemporaneamente al passaggio di cui sopra per numero dei componenti residenti (coll. 56 e 57). È da tener presente che vengono selezionati fino a 9 componenti; gli altri devono essere ordinati successivamente.

## 2° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede, ordinate per numero dei componenti residenti devono essere passate in macchina per ottenere le riepilogative 1 e 2 riportate a pag. 550 occorrenti per la compilazione della tav. 29 per il complesso della tavola stessa (v. prospetto 12 alle pagg. 544 e 545).

Le schede risulteranno automaticamente suddivise in quattro gruppi familiari e precisamente:

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| tipo di famiglia | A | - solo capo famiglia ed estranei  |
| » » »            | B | - capo famiglia, moglie ed estranei   |
| » » »            | C | - capo famiglia, con o senza moglie, figli ed estranei                                |
| » » »            | D | - capo famiglia, con o senza moglie, con o senza figli, con altri parenti ed estranei |

## 1° PASSAGGIO IN TABULATRICE

Le schede ordinate per tipo di famiglia vengono passate in macchina tabulatrice per ottenere le riepilogative dei dati da sommare sulle tavole da 1 a 13 in aggiunta a quelli ricavati dai capi famiglia attivi di cui si parla più avanti.

A questo punto della lavorazione si devono tenere da parte le schede di questo primo gruppo e riprendere quelle del gruppo b) riguardanti i capi famiglia attivi.

## ORDINAMENTO DEI CAPI FAMIGLIA ATTIVI PER NUMERO DEI COMPONENTI RESIDENTI

Si ordinano le schede dei capi famiglia attivi per numero dei componenti residenti (coll. 57 e 56).

## 1° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede di cui sopra, ordinate per numero dei componenti residenti, si passano in macchina per ottenere le riepilogative riportate a pag. 549 per la tavola 29 (v. prospetto 11). (I contatori da 26 a 30 e da 56 a 60 occorrono per il controllo della condizione sociale).

Contemporaneamente le schede vengono selezionate per gruppi di età e precisamente:

fino a 20 anni	da 45 a 54 anni
da 21 a 24 anni	da 55 a 64 anni
da 25 a 34 anni	da 65 anni ed oltre
da 35 a 44 anni	

Le schede di ciascun gruppo di età vengono ordinate per sesso, ramo di attività economica e condizione sociale (colonne 47, 49 e 28).

#### 2° PASSAGGIO IN M.S.E.

Le schede di ciascun gruppo di età vengono passate in macchina per ottenere le riepilogative riportate a pag. 550 per le tavv. 14 e 16, da 17 a 26 e 28 (v. prospetto n. 12).

Le schede con questo passaggio vengono automaticamente a trovarsi suddivise per i quattro tipi di famiglia poc'anzi citati.

#### ORDINAMENTO DEI GRUPPI FAMILIARI PER RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA, CONDIZIONE SOCIALE E NUMERO DEI COMPONENTI RESIDENTI.

Ciascun gruppo familiare viene ordinato per ramo di attività economica, condizione sociale e numero dei componenti residenti alle colonne 57, 56, 47 e 49.

#### 2° PASSAGGIO IN TABULATRICE

Ogni gruppo così ottenuto viene a sua volta tabulato per ottenere le riepilogative dei dati da sommare sulle tavole da 1 a 13 in aggiunta dei dati ricavati col primo passaggio in tabulatrice dei capi famiglia in condizione non professionale.

#### ORDINAMENTO DEI GRUPPI FAMILIARI PER RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA, CONDIZIONE SOCIALE E PROFESSIONE

Ciascun gruppo familiare viene ordinato per ramo di attività economica, condizione sociale e professione alle colonne 46, 45, 44, 43, 47 e 49. I gruppi professionali ottenuti da questo ordinamento sono gli stessi gruppi della classificazione delle professioni, arti e mestieri di cui all'allegato 4 A; sulle riepilogative verrà multiperforato il gruppo ridotto che figurerà sulle tavole di pubblicazione (150 gruppi professionali).

#### 3° PASSAGGIO IN TABULATRICE

Le schede, come sopra ordinate, vengono tabulate per ottenere la tavola 15.

Dai passaggi in macchina M.S.E. si ricavano le riepilogative per le tavole:

*Tav. 14* - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per ampiezza, ramo di attività economica, posizione nella professione ed età del capo famiglia.

*Tavv. da 17 a 26* - Famiglie per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia per singolo ramo di attività economica del capo famiglia.

*Tav. 27* - Famiglie con il capo famiglia in condizione non professionale, per ampiezza e provincia.

*Tav. 28* - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per numero di figli conviventi, età e ramo di attività economica del capo famiglia e provincia.

*Tav. 29* - Famiglie in totale e famiglie con il capo famiglia addetto all'agricoltura, caccia e pesca, per ampiezza e numero di componenti in condizione professionale.

Dai passaggi in macchina tabulatrice si ricavano direttamente le tavole:

*Tav. 1* - Famiglie per tipo e ampiezza.

*Tav. 2* - Famiglie e componenti per tipo e ampiezza.

*Tav. 3* - Famiglie e componenti per ramo di attività economica e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.

*Tav. 4* - Famiglie e componenti per provincia.

*Tav. 5* - Famiglie per ampiezza e provincia.

*Tav. 6-8-10-12* - Famiglie di tipo A, B, C, D e componenti per ramo di attività economica e condizione professionale o non professionale del capo famiglia.

*Tav. 7-9-11-13* - Famiglie di tipo A, B, C, D e componenti per provincia.

*Tav. 15* - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per tipo, ramo di attività economica, professione e posizione nella professione del capo famiglia.

*Tav. 16* - Famiglie con il capo famiglia in condizione professionale, per ampiezza, posizione nella professione del capo famiglia e provincia.

#### CONVIVENZE

(parte superiore del mod. 121)

#### 1° PASSAGGIO IN TABULATRICE

Le schede riepilogative delle convivenze, già ordinate per provincia, vengono passate in macchina tabulatrice.

#### ORDINAMENTO DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE PER SPECIE DI CONVIVENZA.

Le schede riepilogative delle convivenze vengono ordinate alle colonne 28 e 27 (specie della convivenza).

#### 2° PASSAGGIO IN TABULATRICE

Le schede, ordinate per specie di convivenza, vengono tabulate provincia per provincia.

Dal primo passaggio in tabulazione si ricava la:

*Tav. 30* - Convivenze, per specie e numero di componenti permanenti per sesso e provincia.

Dal secondo passaggio in tabulazione si ricavano le:

*Tav. 31* - Convivenze: componenti presenti per sesso, specie di convivenza e provincia.

*Tav. 32* - Convivenze per specie, numero dei componenti presenti per sesso e regione.



## Prospetto N. 1

## COMPATIBILITÀ DELL'ETÀ CON LO STATO CIVILE, IL

E T À (anni compiuti)	DATA DI NASCITA (coll. 30-31-32)		STATO CIVILE COMPATIBILE	T I T O L O								
	Nati prima della mezzanotte del 3-11	Nati dopo la mezzanotte del 3-11		Analfabeti (non sanno leggere e scrivere)	Semi-analfabeti (sanno solo leggere)	Semi-analfabeti (sanno solo scrivere)	Alfabeti (sanno leggere e scrivere)	SCUOLA ELEMENT.		MEDIA INFERIORE		
								Certificato di prosiegimento	Licenza	Unica	Avviamento	
00	11	12	21	31	41	51	52					
0	151	250	1	si	—	—	—	—	—	—	—	—
1	150	249	1	si	—	—	—	—	—	—	—	—
2	149	248	1	si	—	—	—	—	—	—	—	—
3	148	247	1	si	—	—	—	—	—	—	—	—
4	147	246	1	si	—	—	—	—	—	—	—	—
5	146	245	1	si	—	—	—	—	—	—	—	—
6	145	244	1	si	si	si	si	—	—	—	—	—
7	144	243	1	si	si	si	si	si	—	—	—	—
8	143	242	1	si	si	si	si	si	—	—	—	—
9	142	241	1	si	si	si	si	si	si	—	—	—
10	141	240	1	si	si	si	si	si	si	—	—	—
11	140	239	1	si	si	si	si	si	si	—	—	—
12	139	238	1	si	si	si	si	si	si	si	si	si
13	138	237	1	si	si	si	si	si	si	si	si	si
14	137	236	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
15	136	235	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
16	135	234	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
17	134	233	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
18	133	232	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
19	132	231	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Da 20 a 99	Da 131 a 152	Da 230 a 251	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Centenari	1.....	2.....	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Ignota	.....	.....	1.2.3.4	si	si	si	si	si	si	si	si	si

Controlla anche: Codici luogo di nascita - C. N. P.

• : Incompatibilità fra età e stato civile - Fra professione 4003 e sesso.



## Prospetto N. 2

## COMPATIBILITÀ DELLE PROFESSIONI COL TITOLO DI STUDIO, ETÀ E SESSO

Professione	TITOLO DI STUDIO	E T À			SESSO COMPATIBILE
		Anni compiuti	Data di nascita		
			nati prima del 4-11	nati dopo il 3-11	
MINIMI COMPATIBILI					
0101	Scuola media superiore . . . . .	18	133	232	M-F
0102	Scuola media superiore . . . . .	18	133	232	M-F
0103	Scuola media superiore . . . . .	18	133	232	M-F
0104	Scuola media superiore . . . . .	18	133	232	M-F
0105	Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0106	Scuola media superiore . . . . .	18	133	232	M-F
0107	Scuola media superiore . . . . .	18	133	232	M-F
0108	Scuola media superiore . . . . .	18	133	232	M-F
0109	Proscioglimento . . . . .	22	129	228	M-F
0110	Proscioglimento . . . . .	16	135	234	M-F
0111	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0112	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0201	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0202	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0203	Proscioglimento . . . . .	14	137	236	M-F
0204	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0205	Alfabeti . . . . .	16	135	234	M-F
0206	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0207	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0208	Alfabeti . . . . .	22	129	228	M-F
0209	Proscioglimento . . . . .	10	141	240	M-F
0210	Proscioglimento . . . . .	10	141	240	M-F
0301	Scuola media superiore . . . . .	22	129	228	M
0302	Scuola media superiore . . . . .	22	129	228	M
0303	Alfabeti . . . . .	16	135	234	M-F
0304	Proscioglimento . . . . .	22	129	228	M
0401	Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0402	{ Proscioglimento . . . . .	45	106	205	M-F
	{ Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0403	{ Proscioglimento . . . . .	50	101	200	M-F
	{ Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0404	Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0405	{ Proscioglimento ( <i>ostetriche diploma col. 19</i> ) . . . . .	40	111	210	F
	{ Scuola media inferiore ( <i>ostetriche diplomate col. 19</i> ) . . . . .	18-39	133-112	232-211	F
	{ Alfabeti ( <i>ostetriche col. 19</i> ) . . . . .	18	133	232	F
0406	Scuola media inferiore . . . . .	18	133	232	M-F
0407	{ Proscioglimento ( <i>infermieri diplomati col. 19</i> ) . . . . .	40	111	210	M-F
	{ Scuola media inferiore ( <i>infermieri diplomati col. 19</i> ) . . . . .	18-39	133-112	232-211	M-F
0501	Laurea . . . . .	22	129	228	M
0502	{ Scuola media inferiore ( <i>patrocinatori</i> ) . . . . .	22	129	228	M-F
	{ Laurea ( <i>avvocati - procuratori legali</i> ) . . . . .	22	129	228	M-F
0503	Laurea . . . . .	22	129	228	M
0504	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M
0601	Scuola media inferiore . . . . .	18	133	232	M
0602	Scuola media inferiore . . . . .	22	129	228	M
0603	Scuola media superiore . . . . .	22	129	228	M
0604	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M
0701	Laurea . . . . .	22	129	228	M
0702	Scuola media superiore . . . . .	22	129	228	M-F
0703	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0704	Scuola media inferiore . . . . .	18	133	232	M-F
0705	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F

Segue: *Prospetto N. 2*

## COMPATIBILITÀ DELLE PROFESSIONI COL TITOLO DI STUDIO, ETÀ E SESSO

Professione	TITOLO DI STUDIO	E T A			SESSO COMPATIBILE
		Anni compiuti	Data di nascita		
			nati prima del 4-11	nati dopo il 3-11	
MINIMI COMPATIBILI					
0706	Alfabeti . . . . .	14	137	236	M-F
0707	Alfabeti . . . . .	14	137	236	M-F
0708	Alfabeti . . . . .	14	137	236	M-F
0709	Alfabeti . . . . .	22	129	228	M
0801	Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0802	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0803	Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0804	Scuola media inferiore . . . . .	18	133	232	M-F
0805	Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0806	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0807	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0808	{ Scuola artistica superiore ( <i>ar-</i>	60	191	902	M-F
	{ <i>chitetti</i> ) . . . . .				
	{ Laurea . . . . .	22	129	228	M-F
0809	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0810	Laurea . . . . .	22	129	228	M
0811	Scuola media superiore . . . . .	22	129	228	M
0812	Alfabeti . . . . .	10	141	240	M-F
0813	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M
0814	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
0815	Proscioglimento . . . . .	22	129	228	M-F
0816	Alfabeti . . . . .	14	137	236	M-F
0817	Alfabeti . . . . .	14	137	236	M-F
0818	Alfabeti . . . . .	14	137	236	M-F
0901	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0902	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0903	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0904	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0905	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0906	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0907	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
0908	Alfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
1001	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M-F
1002	Proscioglimento . . . . .	18	133	232	M-F
1301	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
1303	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
1304	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
1801	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
1803	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
1913	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2809	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2810	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2812	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2901	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2902	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2903	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2904	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2905	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2906	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2910	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
2911	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
3101	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
3103	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
3603	Analfabeti . . . . .	14	137	236	M
3701	Analfabeti . . . . .	18	133	232	M-F
3702	Analfabeti . . . . .	18	133	232	M
3703	Analfabeti . . . . .	18	133	232	M
3707	Analfabeti . . . . .	18	133	232	M
3709	Analfabeti . . . . .	18	133	232	F
3801	Analfabeti . . . . .	10	141	240	M
4003	Analfabeti . . . . .	10	141	240	F

Prospetto N. 3

1° PASSAGGIO

DATI INDICATIVI		POPOLAZIONE		POPOLAZIONE		POPOLAZIONE		POPOLAZIONE		POPOLAZIONE	
PROVINCIA		1° COL. COMUNE		2° " "		3° " "		FRAZIONE		LOCALITÀ	
Coll. 1 e 2		1	TO DIRETTO	1	CONTASCHEDA						
Coll. 3		2	1.2.3 col. 40	2	M	POPOLAZIONE RESIDENTE nei centri nei nuclei nelle case sparse					
Coll. 12 e 13		3	5.6.7 col. 40	3	F						
Coll. 14 e 15		4	1.2.3.5.6.7 col. 40	4	MF						
Coll. da 16 a 19		5	2 col. 40	5	M	TEMPORANEAMENTE ASSENTE CHE SI TROVA					
		6	6 col. 40	6	F	in altri comuni					
		7	2.6 col. 40	7	MF						
		8	3 col. 40	8	M	all'estero					
		9	7 col. 40	9	F						
		10	3.7 col. 40	10	MF						
		11	1 col. 27	11						N. capifamiglia	
		12	TO DIRETTO	12						CONTROLLO CONTASCHEDA	

DATI INDICATIVI		POPOLAZIONE PRESENTE		POPOLAZIONE	
PROVINCIA		1° COL. COMUNE		2° " "	
1° COL. COMUNE		2° " "		3° " "	
FRAZIONE		LOCALITÀ			
Coll. 1 e 2		31	1 col. 40	31	M
Coll. 3		32	5 col. 40	32	F
Coll. 12 e 13		33	1.5 col. 40	33	MF
Coll. 14 e 15		34	4 col. 40	34	M
Coll. da 16 a 19		35	8 col. 40	35	F
		36	4.8 col. 40	36	MF
		37	1.4 col. 40	37	M
		38	5.8 col. 40	38	F
		39	1.4.5.8 col. 40	39	MF
		40	1.2.3.5.6.7 col. 40 - 0 e 1 col. 35 - da 141 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	40	TOTALE
		41	1.2.3 col. 40 - 0 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	41	Da 10 a 11 anni
		42	1.2.3 col. 40 - 0 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	42	Da 12 a 13 anni

I N M. S. E.

VOLUME I

		M A S C H I residenti		F E M M I N E residenti		T O T A L E Maschi + Femmine	
		Celibbi		Nubili			
1.2.3 col. 40 1 col. 29	▽	13	Totale	5.6.7 col. 40 1 col. 29	▽	19	Totale
1.2.3 col. 40 - 1 col. 29 Da 135 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	14	Di cui in età di 16 anni e oltre	5.6.7 col. 40 - 1 col. 29 Da 137 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	20	Di cui in età di 14 anni e oltre
1.2.3 col. 40 2 e 4 col. 29	▽	15	Coniugati	5.6.7 col. 40 2 e 4 col. 29	▽	21	Coniugate
1.2.3 col. 40 3 col. 29	▽	16	Vedovi	5.6.7 col. 40 3 col. 29	▽	22	Vedove
1.2.3 col. 40 5 col. 29	▽	17	Divorziati	5.6.7 col. 40 5 col. 29	▽	23	Divorziate
1.2.3 col. 40 0 col. 29	▽	18	Ignoto	5.6.7 col. 40 0 col. 29	▽	24	Ignoto
1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 29	○	25	Celibbi - Nubili	1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 29	○	25	Celibbi - Nubili
1.2.3.5.6.7 col. 40 2 e 4 col. 29	○	26	Coniugati/e	1.2.3.5.6.7 col. 40 2 e 4 col. 29	○	26	Coniugati/e
1.2.3.5.6.7 col. 40 3 col. 29	○	27	Vedovi/e	1.2.3.5.6.7 col. 40 3 col. 29	○	27	Vedovi/e
1.2.3.5.6.7 col. 40 5 col. 29	○	28	Divorziati/e	1.2.3.5.6.7 col. 40 5 col. 29	○	28	Divorziati/e
1.2.3.5.6.7 col. 40 0 col. 29	○	29	Ignoti	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 col. 29	○	29	Ignoti
	○	30	TOTALE CONTATORI 14 e 20		○	30	

LAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DI 10 ANNI ED OLTRE

ANALFABETI

SEMI-ANALFABETI

		schi		Femmine		Maschi		Femmine			
1.2.3 col. 40 - 0 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	43	Da 14 a 20 anni	5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	51	Da 10 a 11 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	56	Da 10 a 11 anni
1.2.3 col. 40 - 0 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	44	Da 21 a 34 anni	5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	47	Da 12 a 13 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	57	Da 12 a 13 anni
1.2.3 col. 40 - 0 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	45	Da 35 anni ed oltre	5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	48	Da 14 a 20 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	58	Da 14 a 20 anni
5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	46	Da 10 a 11 anni	5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	49	Da 21 a 34 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	59	Da 21 a 34 anni
5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	47	Da 12 a 13 anni	5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	50	Da 35 anni ed oltre	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	55	Da 35 anni ed oltre
5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	48	Da 14 a 20 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	51	Da 10 a 11 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	52	Da 10 a 11 anni
5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	49	Da 21 a 34 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	52	Da 12 a 13 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	53	Da 12 a 13 anni
5.6.7 col. 40 - 0 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	50	Da 35 anni ed oltre	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	53	Da 14 a 20 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	54	Da 14 a 20 anni
1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	51	Da 10 a 11 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	54	Da 21 a 34 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	55	Da 21 a 34 anni
1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	52	Da 12 a 13 anni	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	55	Da 35 anni ed oltre	1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	56	Da 35 anni ed oltre
1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	53	Da 14 a 20 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	56	Da 10 a 11 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	57	Da 10 a 11 anni
1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	54	Da 21 a 34 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	57	Da 12 a 13 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	58	Da 12 a 13 anni
1.2.3 col. 40 - 1 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	55	Da 35 anni ed oltre	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	58	Da 14 a 20 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 137 a 230 coll. da 30 a 32	▽	59	Da 14 a 20 anni
5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 141 a 239 coll. da 30 a 32	▽	56	Da 10 a 11 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	59	Da 21 a 34 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 130 a 216 coll. da 30 a 32	▽	60	Da 21 a 34 anni
5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 139 a 237 coll. da 30 a 32	▽	57	Da 12 a 13 anni	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	60	Da 35 anni ed oltre	5.6.7 col. 40 - 1 col. 35 Da 116 a 251 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	▽	60	Da 35 anni ed oltre

○ IN SOTTR. — ▽ IN ADDIZ. — □ SOPPR.



Prospetto N. 4

2° PASSAGGIO

DATI INDICATIVI		PROVINCIA	
DATI INDICATIVI		COMUNE	
Coll. 1 e 2		Coll. 1 e 2	
Coll. 17, 18, 19		Coll. 17, 18, 19	
		CONTASCHEDA	
TO DIRETTO		1	0-5
○		2	6-9
1.2.3 col. 40 Da 151 a 245 coll. da 30 a 32		○	10-13
1.2.3 col. 40 Da 145 a 241 coll. da 30 a 32		○	14-17
1.2.3 col. 40 Da 141 a 237 coll. da 30 a 32		○	18-20
1.2.3 col. 40 Da 137 a 233 coll. da 30 a 32		○	21-24
1.2.3 col. 40 Da 133 a 230 coll. da 30 a 32		○	25-34
1.2.3 col. 40 Da 130 a 226 coll. da 30 a 32		○	35-44
1.2.3 col. 40 Da 126 a 216 coll. da 30 a 32		○	45-54
1.2.3 col. 40 Da 116 a 206 coll. da 30 a 32		○	55-59
1.2.3 col. 40 Da 106 a 296 coll. da 30 a 32		○	60-64
1.2.3 col. 40 Da 196 a 291 coll. da 30 a 32		○	
1.2.3 col. 40 Da 191 a 286 coll. da 30 a 32		○	
POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DI 6 ANNI ED OLTRE, PER			
ANALFABETTI			
TOTALE		Privi di titolo di studio	
MF	M	MF	M
31	32	35	36
○	○	○	○
1.2.3 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30, 31, 32, bianco coll. 31 e 32 - 0 e 1 col. 35		Di scuole elementari	
MF	M	MF	M
33	34	37	38
▽	▽	○	○
1.2.3 col. 40 e idem		Inferiore	
MF	M	MF	M
39	40	41	42
○	○	○	○
1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30, 31, 32 - 2 coll. 35 e 99 coll. 35 e 36		Classica e scientifica	
MF	M	MF	M
33	34	41	42
○	○	○	○
1.2.3 col. 40 e idem		Forniti	
MF	M	MF	M
33	34	41	42
○	○	○	○
1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30, 31, 32, bianco coll. 31 e 32 - 0 e 1 col. 35		DI	
MF	M	MF	M
31	32	41	42
○	○	○	○
1.2.3 col. 40 e idem			
MF	M	MF	M
31	32	41	42
○	○	○	○
1.2.3 col. 40 e idem			
MF	M	MF	M
31	32	41	42
○	○	○	○

IN M. S. E.

VOLUME I

SECONDO IL SESSO E LE CLASSI DI ETÀ

F E M M I N E

<input type="radio"/>	13	65 ed' oltre
<input type="radio"/>	14	Età ignota
<input type="checkbox"/>	15	Totale
<input type="radio"/>	16	0-5
<input type="radio"/>	17	6-9
<input type="radio"/>	18	10-13
<input type="radio"/>	19	14-17
<input type="radio"/>	20	18-20
<input type="radio"/>	21	21-24
<input type="radio"/>	22	25-34
<input type="radio"/>	23	35-44
<input type="radio"/>	24	45-54
<input type="radio"/>	25	55-59
<input type="radio"/>	26	60-64
<input type="radio"/>	27	65 ed oltre
<input type="radio"/>	28	Età ignota
<input type="checkbox"/>	29	Totale
<input type="checkbox"/>	30	TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE

1.2.3 col. 40 - Da 186 a 250  
coll. 30,31,32 e B coll. 31 e 321.2.3 col. 40  
Bianco coll. da 30 a 32

1.2.3 col. 40

5.6.7 col. 40  
Da 151 a 245 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 145 a 241 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 141 a 237 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 137 a 233 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 133 a 230 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 130 a 226 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 126 a 216 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 116 a 206 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 106 a 296 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 196 a 291 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40  
Da 191 a 286 coll. da 30 a 325.6.7 col. 40 - Da 186 a 251  
coll. 30, 31, 32 e bianco coll.  
31 e 325.6.7 col. 40  
Bianco coll. da 30 a 32

5.6.7 col. 40

TO DIRETTO

SESSO, ANALFABETTI, ALFABETTI, SECONDO IL TITOLO DI STUDIO

F A B E T T I

di titolo di studio

scuola media

Superiore

<input type="radio"/>	43	Magistrale	1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30,31 e 32 - 63 coll. 35-36
<input type="radio"/>	44	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="radio"/>	45	MF	1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30,31 e 32 - 64 e 72 coll. 35 e 36
<input type="radio"/>	46	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="radio"/>	47	MF	1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30, 31 e 32 - 65 coll. 35 e 36
<input type="radio"/>	48	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="radio"/>	49	MF	1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30, 31 e 32 - Da 61 a 65 e 72 coll. 35 e 36
<input type="radio"/>	50	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="radio"/>	51	MF	1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30, 31 e 32 - 8 col. 35 e da 91 a 95 coll. 35 e 36
<input type="radio"/>	52	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="radio"/>	53	MF	1.2.3.5.6.7 col. 40 - Da 145 a 251 coll. 30, 31 e 32 - Da 2 a 8 col. 35 da 91 a 95 e 99 coll. 35 e 36
<input type="radio"/>	54	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="checkbox"/>	55	MF	1.2.3.5.6.7 col. 40 Da 145 a 236 coll. da 30 a 32- da 2 a 8 Col. 35 da 91 a 95 e 99 coll. 35e36
<input type="checkbox"/>	56	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="checkbox"/>	57	MF	1.2.3.5.6.7 col. 40 Da 145 a 251 coll. 30, 31, 32
<input type="checkbox"/>	58	M	1.2.3 col. 40 e idem
<input type="checkbox"/>	59	Famiglie residenti	
<input type="checkbox"/>	60	Componenti	

Totale alfabeti

In età di  
obbligo  
scolastico  
da 6 a  
meno di 14  
anniTOTALE  
POPOLAZIONE  
RESIDENTE  
IN ETÀ  
ED OLTRE

Prospetto N. 5

30 PASSAGGIO

DATI INDICATIVI		PROVINCIA		COMUNE		CONTASCHEDA		CONTROLLA IL CONTATORE 30		POPOLAZIONE ATTIVA	
Coll. 1 e 2											
Coll. 17, 18, 19											
1 col. 27 1 col. 49	○	31	AGRICOLTURA, CACCA E PESCA								
1 col. 27 0 e da 2 a 9 col. 49	○	32	ALTRI RAMI								
1 col. 27	▽	33	TOTALE								
1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 49 e 1 col. 47	○	34	M F	Conduttori non coltivi. ed altri amministratori							
1.2.3 col. 40 1 col. 49 e 1 col. 47	○	35	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 49 e 2 col. 47	○	36	M F	Conduttori coltivatori ed altri lavoratori in proprio							
1.2.3 col. 40 1 col. 49 e 2 col. 47	○	37	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 49 e 3 col. 47	○	38	M F	Coordinanti di indipendenti							
1.2.3 col. 40 1 col. 49 e 3 col. 47	○	39	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 49 e 4 col. 47	○	40	M F	Dirigenti e impiegati							
1.2.3 col. 40 1 col. 49 e 4 col. 47	○	41	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 49 e 5 col. 47	○	42	M F	Altri							
1.2.3 col. 40 1 col. 49 e 5 col. 47	○	43	M								
Coll. 1 e 2											
Coll. 17, 18, 19											
TO DIRETTO	○	1									
1.2.3 col. 40	○	2									
		3									
1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 49	○	4	M F	Agricoltura, caccia e pesca							
1.2.3 col. 40 1 col. 49	○	5	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 2 + 3 col. 49	○	6	M F	Industria estrattiva e manifatt.							
1.2.3 col. 40 2 + 3 col. 49	○	7	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 4 col. 49	○	8	M F	Costruz. e impianti							
1.2.3 col. 40 4 col. 49	○	9	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 5 col. 49	○	10	M F	Energia elettrica, gas e acqua							
1.2.3 col. 40 5 col. 49	○	11	M								
1.2.3.5.6.7 col. 40 6 col. 49	○	12	M F	Trasporti e comunicazioni							
1.2.3 col. 40 6 col. 49	○	13	M								

ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - CACCA E PESCA

DATI INDICATIVI

C F

INDIPENDENTI

DIPENDENTI

I N M. S. E.

VOLUME I

		POPOLAZIONE INATTIVA (di 10 anni ed oltre)			
Commercio e servizi vari	MF	14	1.2.3.5.6.7 col. 40 7 + 9 col. 49	○	○
	M	15	1.2.3 col. 40 7 + 9 col. 49	○	○
Credito e assicurazione	MF	16	1.2.3.5.6.7 col. 40 8 col. 49	○	○
	M	17	1.2.3 col. 40 8 col. 49	○	○
Pubblica amministrazione	MF	18	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 col. 49	○	○
	M	19	1.2.3 col. 40 0 col. 49	○	○
TOTALE	MF	20	1.2.3.5.6.7 col. 40 Da 0 a 9 col. 49	▽	▽
	M	21	1.2.3 col. 40 Da 0 a 9 col. 49	▽	▽
In attesa di prima occupazione	MF	22	1.2.3.5.6.7 col. 40 4001 coll. da 43 a 46	○	○
	M	23	1.2.3 col. 40 4001 coll. da 43 a 46	○	○
Attendenti alle cure domestiche	F	24	5.6.7 col. 40 4003 coll. da 43 a 46	○	○
	MF	25	1.2.3.5.6.7 col. 40 4002 + 4101 a 4106 coll. da 43 a 46	○	○
Altra	M	26	1.2.3 col. 40 4002 + 4101 a 4106 coll. da 43 a 46	○	○
	MF	27	1.2.3.5.6.7 col. 40 4 col. 43	▽	▽
TOTALE	M	28	1.2.3 col. 40 4 col. 43	▽	▽
	MF	29	1.2.3.5.6.7 col. 40	▽	▽
POPOLAZ. RESIDENTE IN ETA DI 10 ANNI ED OLTRE	M	30	1.2.3 col. 40	▽	▽

(di 10 anni ed oltre)

POPOLAZIONE INATTIVA (di 10 anni ed oltre)

		ADDETTI AD ALTRI RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA			
TOTALE	MF	44	1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 49	▽	▽
	M	45	1.2.3 col. 40 1 col. 49	▽	▽
INDIPENDENTI	Amministrati, liberi professionisti	MF	46	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 1 col. 47	○
		M	47	1.2.3 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 1 col. 47	○
Lavoratori in proprio	MF	48	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 2 col. 47	○	
	M	49	1.2.3 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 2 col. 47	○	
Coadiuvanti di indipendenti	MF	50	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 3 col. 47	○	
	M	51	1.2.3 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 3 col. 47	○	
DIPENDENTI	Dirigenti, impiegati	MF	52	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 4 col. 47	○
		M	53	1.2.3 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 4 col. 47	○
Altri	MF	54	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 5 col. 47	○	
	M	55	1.2.3 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49 e 5 col. 47	○	
TOTALE	MF	56	1.2.3.5.6.7 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49	▽	
	M	57	1.2.3 col. 40 0 e 2 a 9 col. 49	▽	
TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE ATTIVA	MF	58	1.2.3.5.6.7 col. 40 Da 0 a 9 col. 49	□	
	M	59	1.2.3 col. 40 Da 0 a 9 col. 49	□	
CF IN C. N. P.		60	1 col. 27 4 col. 43		

○ IN ADDIZ. — ▽ IN SOTTR. — □ Soppr.

Prospetto N. 6

SESSO, ETÀ, STATO CIVILE

Col. 1		REGIONE	DATI INDICATIVI				
Col. 2			PROVINCIA	POPOLAZIONE RESIDENTE			
Col. 3							
Col. 4			SESSO				
Col. 16			ANNO DI NASCITA				
Col. 17							
Col. 18							
Col. 19							
Coll. 33 e 34 10-90 1.2.3.5.6.7 col. 40	<input type="radio"/>	31	Nel comune di residenza	TO DIRETTO	<input type="radio"/>	1	CONTASCHEDA
Coll. 33 e 34 20 idem	<input type="radio"/>	32	Altro comune stessa provincia	1.2.3.5.6.7 col. 40 1 col. 29	<input type="radio"/>	2	Celibi
Coll. 33 e 34 30 idem	<input type="radio"/>	33	Altra provincia stessa regione	1.2.3.5.6.7 col. 40 2 col. 29	<input type="radio"/>	3	Coniugati
Coll. 33 e 34 41 idem	<input type="radio"/>	34	Piemonte	1.2.3.5.6.7 col. 40 3 col. 29	<input type="radio"/>	4	Vedovi
Coll. 33 e 34 42 idem	<input type="radio"/>	35	Valle d'Aosta	1.2.3.5.6.7 col. 40 4 col. 29	<input type="radio"/>	5	Separati
Coll. 33 e 34 43 idem	<input type="radio"/>	36	Lombardia	1.2.3.5.6.7 col. 40 5 col. 29	<input type="radio"/>	6	Divorziati
Coll. 33 e 34 44 idem	<input type="radio"/>	37	Trentino-Alto Adige	1.2.3.5.6.7 col. 40	<input type="radio"/>	7	Totale
Coll. 33 e 34 45 idem	<input type="radio"/>	38	Veneto			8	
Coll. 33 e 34 46 idem	<input type="radio"/>	39	Friuli-V. Giulia			9	
Coll. 33 e 34 47 idem	<input type="radio"/>	40	Liguria	1.4.5.8 col. 40 1 col. 29	<input type="radio"/>	10	Celibi
Coll. 33 e 34 48 idem	<input type="radio"/>	41	Emilia-Romagna	1.4.5.8 col. 40 2 col. 29	<input type="radio"/>	11	Coniugati
Coll. 33 e 34 49 idem	<input type="radio"/>	42	Toscana	1.4.5.8 col. 40 3 col. 29	<input type="radio"/>	12	Vedovi

## E LUOGO DI NASCITA

## VOLUME III

STATO CIVILE			RESIDENTI 10 ANNI E PIÙ IN CNP PER CONDIZIONE		
1.4.5.8 4	col. 40 col. 29	<input type="radio"/>	13	Separati	
1.4.5.8 5	col. 40 col. 29	<input type="radio"/>	14	Divorziati	
1.4.5.8	col. 40	<input type="checkbox"/>	15	Totale	
1.2.3.5.6.7 4001	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	16	In attesa di prima occupaz.	
1.2.3.5.6.7 4002	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	17	Studenti Seminaristi Collegiali	
1.2.3.5.6.7 4003	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	18	Attendenti alle cure do- mestiche	
1.2.3.5.6.7 4101	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	19	Proprietari e benestanti	
1.2.3.5.6.7 4102	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	20	Pensionati	
1.2.3.5.6.7 4103	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	21	Inabili - Infermi - Rico- verati	
1.2.3.5.6.7 4104	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	22	Detenuti	
1.2.3.5.6.7 4105	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	23	Mendicanti	
1.2.3.5.6.7 4106	col. 40 coll. da 43 a 46	<input type="radio"/>	24	Altre condiz. non profes- sionali	
1.2.3.5.6.7 4	col. 40 col. 43	<input type="checkbox"/>	25	Totale	
			26		
			27		
			28		
			29		
			30		

## PER LUOGO DI NASCITA

Coll. 33 e 34 idem	51	<input type="radio"/>	43	Umbria	
			44		
			45		
Coll. 33 e 34 idem	52	<input type="radio"/>	46	Marche	
Coll. 33 e 34 idem	53	<input type="radio"/>	47	Lazio	
Coll. 33 e 34 idem	54	<input type="radio"/>	48	Abruzzi e Molise	
Coll. 33 e 34 idem	55	<input type="radio"/>	49	Campania	
Coll. 33 e 34 idem	56	<input type="radio"/>	50	Puglie	
Coll. 33 e 34 idem	57	<input type="radio"/>	51	Basilicata	
Coll. 33 e 34 idem	58	<input type="radio"/>	52	Calabria	
Coll. 33 e 34 idem	59	<input type="radio"/>	53	Sicilia	
Coll. 33 e 34 idem	61	<input type="radio"/>	54	Sardegna	
Coll. 33 e 34 idem	62	<input type="radio"/>	55	Trieste	
Coll. 33 e 34 idem	63.71.72	<input type="radio"/>	56	Ex territori italiani	
Coll. 33 e 34 idem	64	<input type="radio"/>	57	Somalia	
Coll. 33 e 34 idem	80	<input type="radio"/>	58	Estero	
1.2.3.5.6.7	col. 40	<input type="radio"/>	59	Totale	
CONTROLLO DEL CONTASCHEDA (con- tat. 1)				60	

O IN ADDIZ. — V IN SOTTR.



Prospetto N. 7

P R O F E S S I O N I

DATI INDICATIVI		DATI INDICATIVI	
REGIONE	PROVINCIA	REGIONE	PROVINCIA
SESSO	CONDIZIONE	SESSO	CONDIZIONE
RAMO	CLASSE, SOTTOCLASSE, CATEG. DI ATTIVITÀ ECONOMICA	RAMO	CLASSE, SOTTOCLASSE, CATEG. DI ATTIVITÀ ECONOMICA
Coll. 1 e 2		coll. 1 e 2	
Coll. 3 e 4		coll. 3 e 4	
Col. 13		col. 13	
Col. 14		col. 14	
Col. 15		col. 15	
Coll. 16, 17, 18 e 19		coll. 16, 17, 18 e 19	
0 e 1 col. 35	31	TO DIRETTO	1
Da 2 a 9 col. 35	32	1 col. 49 01.02.05 coll. 50 e 51 11 col. 47 e 48	2
2 col. 35 99 coll. 35 e 36	33	idem 21 col. 47 e 48	3
Da 3 a 8 col. 35 da 91 a 95 coll. 35 e 36	34	idem 22 col. 47 e 48	4
3 + 4 col. 35	35	idem 1.2 col. 47	5
3 col. 35	36	idem 41 col. 47 e 48	6
4 col. 35	37	idem 42 col. 47 e 48	7
5 col. 35 71 coll. 35 e 36	38	idem 51.52 coll. 47 e 48	8
51 coll. 35 e 36	39	idem 53 coll. 47 e 48	9
52 e 71 coll. 35 e 36	40	idem 54 coll. 47 e 48	10
6 col. 35 72 coll. 35 e 36	41	idem 31 coll. 47 e 48	11
61 coll. 35 e 36	42	idem 3.4.5 col. 47	12
62 coll. 35 e 36	43	1 col. 49 01.02.05 coll. 50 e 51	13

GRADO DI

DATI INDICATIVI

ELEMENTARE

MEDIA INFER.

A. L. F. A.

DATI INDICATIVI

AGRICOLTURA

INDIPENDENTI

DIPENDENTI E COADIUVANTI

LAVORATORI

CONTASCHEDA

Conduttori non coltiv.

Conduttori coltivatori

Coloni parziari

Totale

Dirigenti

Impiegati

Compartecipanti  
e terraticanti

A contratto annuo

A giornata

Coadiuvanti

Totale

COMPLESSO

(Residenti in età da 10 anni in poi)

		CACCIA - PESCA E ALTRI RAMI	
		DIPENDENTI E COADIUVANTI	
		LAVORATORI	
		LAVORATORI IN PROPRIO	
Da 141 a 237 Coll. 30.31.32	<input type="radio"/>	14	DA 10 A 13 ANNI
Da 137 a 230 Coll. 30.31.32	<input type="radio"/>	15	DA 14 A 20 ANNI
1 col. 49 - 03.04 coll. 50 e 51 0 e da 2 a 9 col. 49 15.16 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	16	Imprenditori e liberi professionisti
idem 25 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	17	Con dipendenti
idem 26 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	18	Senza dipendenti
idem 1.2 coll. 47	<input type="checkbox"/>	19	Totale
idem 45 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	20	Dirigenti
idem 46 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	21	Impiegati
idem 55.56.58.59 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	22	Operai
idem 57 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	23	Manovali
idem 35 coll. 47 e 48	<input type="radio"/>	24	Coadiuvanti
idem 3.4.5 col. 47	<input type="checkbox"/>	25	Totale
1 col. 49 - 03.04 coll. 50 e 51 0 e da 2 a 9 col. 49	<input type="checkbox"/>	26	COMPLESSO
		27	
CONTROLLA IL CONTAT. 32	<input type="checkbox"/>	28	
Da 130 a 286 Coll. 30.31.32	<input type="radio"/>	29	DA 21 A 64 ANNI
Da 186 a 250 coll. 30, 31, 32 e bianco coll. 31 e 32	<input type="radio"/>	30	DA 65 ANNI IN POI

VOLUME IV

ISTRUZIONE

VOLUME V

BETTI

PIOMATI

LAUREATI

63 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	44	Magistrale
64 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	45	Tecnica
72 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	46	Artistica
65 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	47	Altre
8 col. 35 da 91 a 95 coll. 35 e 36	<input type="checkbox"/>	48	Totale
81 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	49	Medicina
83 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	50	Chimica
84 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	51	Ingegneria
85 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	52	Fisica
86 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	53	Scienze naturali
87 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	54	Scienze agrarie
88 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	55	Economia
89 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	56	Giurisprudenza
91 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	57	Scienze politiche
92 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	58	Lettere e filosofia
82 } 93 } coll. 35 e 36 94 }	<input type="radio"/>	59	Altre
95 coll. 35 e 36	<input type="radio"/>	60	Diplomi universitari

○ IN ADDIZ. — ▽ IN SOTTR.

Prospetto N. 8

P R O F E S S I O N I

coll. 1 e 2		REGIONE	DATI INDICATIVI	coll. 1 e 2		REGIONE	DATI INDICATIVI
coll. 3 e 4		PROVINCIA		coll. 3 e 4		PROVINCIA	
col. 14		SESSO		col. 14		SESSO	
col. 15		CONDIZIONE		col. 15		CONDIZIONE	
coll. 16, 17, 18 e 19		PROFESSIONE		coll. 16, 17, 18 e 19		PROFESSIONE	
0.1 col. 35 1 col. 49	<input type="radio"/>	31	Agricoltura, caccia e pesca	TO DIRETTO	<input type="radio"/>	1	CONTASCHEDA
0.1 col. 35 2.3.4.5 col. 49	<input type="radio"/>	32	Industrie	Da 141 a 237 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	2	Da 10 a 13 anni
0.1 col. 35 7.9 col. 49	<input type="radio"/>	33	Commercio e servizi vari	Da 137 a 233 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	3	Da 14 a 17
0.1 col. 35 6.8.0 col. 49	<input type="radio"/>	34	Altri	Da 133 a 230 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	4	Da 18 a 20
0.1 col. 35	<input type="checkbox"/>	35	Totale	Da 130 a 226 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	5	Da 21 a 24
2 col. 35 e 99 coll. 35 e 36 1 col. 49	<input type="radio"/>	36	Agricoltura, caccia e pesca	Da 126 a 216 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	6	Da 25 a 34
2 col. 35 e 99 coll. 35 e 36 2.3.4.5 col. 49	<input type="radio"/>	37	Industrie	Da 116 a 206 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	7	Da 35 a 44
2 col. 35 e 99 coll. 35 e 36 7.9 col. 49	<input type="radio"/>	38	Commercio e servizi vari	Da 106 a 296 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	8	Da 45 a 54
2 col. 35 e 99 coll. 35 e 36 5.8.0 col. 49	<input type="radio"/>	39	Altri	Da 196 a 286 coll. da 30 a 32	<input type="radio"/>	9	Da 55 a 64
2 col. 35 e 99 coll. 35 e 36	<input type="checkbox"/>	40	Totale	Da 186 a 251 coll. da 30 a 32 1.2 col. 30 e bianco coll. 31 e 32	<input type="radio"/>	10	Da 65 e +
3.4 col. 35 1 col. 49	<input type="radio"/>	41	Agricoltura, caccia e pesca	TO DIRETTO	<input type="checkbox"/>	11	TOTALE
3.4 col. 35 2.3.4.5 col. 49	<input type="radio"/>	42	Industrie			12	
3.4 col. 35 7.9 col. 49	<input type="radio"/>	43	Commercio e servizi vari			13	

C L A S S I D I E T A

D A T I I N D I C A T I V I

A N A L F A B E T T I

A L F A B E T T I  
P R I V I D I T I T O L O

S C U O L A E T E

(Residenti in età da 10 anni in poi)

VOLUME IV

		RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	
	14		
	15		
	16	<input type="radio"/>	Agricoltura
	17	<input type="radio"/>	Caccia e pesca
	18	<input type="radio"/>	Industrie estrattive
	19	<input type="radio"/>	Industrie manifattur.
	20	<input type="radio"/>	Industrie costruz. edil.
	21	<input type="radio"/>	Prod. e distr. elettr. e gas
	22	<input type="radio"/>	Trasporti e comunicazioni
	23	<input type="radio"/>	Commercio
	24	<input type="radio"/>	Servizi vari
	25	<input type="radio"/>	Credito e assicuraz.
	26	<input type="radio"/>	Pubblica amministraz.
	27	<input checked="" type="radio"/>	TOTALE
	28		
	29		
	30		CONTASCHEDA
			CONTROLLO DEL CONTASCHEDA (CONT. I)
			TO DIRETTO
			1 col. 49 01.02.05 coll. 50 e 51
			1 col. 49 03.04 coll. 50 e 51
			2 col. 49
			3 col. 49
			4 col. 49
			5 col. 49
			6 col. 49
			7 col. 49
			9 col. 49
			8 col. 49
			0 col. 49

VOLUME V

		MENTARE	
	44	<input type="radio"/>	Altri
	45	<input checked="" type="radio"/>	Totale
	46	<input type="radio"/>	Agricoltura, caccia e pesca
	47	<input type="radio"/>	Industrie
	48	<input type="radio"/>	Commercio e servizi vari
	49	<input type="radio"/>	Altri
	50	<input checked="" type="radio"/>	Totale
	51	<input type="radio"/>	Agricoltura, caccia e pesca
	52	<input type="radio"/>	Industrie
	53	<input type="radio"/>	Commercio e servizi vari
	54	<input type="radio"/>	Altri
	55	<input checked="" type="radio"/>	Totale
	56	<input type="radio"/>	Agricoltura, caccia e pesca
	57	<input type="radio"/>	Industrie
	58	<input type="radio"/>	Commercio e servizi vari
	59	<input type="radio"/>	Altri
	60	<input checked="" type="radio"/>	Totale

DIPLOMATI  
compr. diplomati rilasciati da Università

LAUREATI

SCUOLA MEDIA INFERIORE

IN ADDIZ. —  IN SOTTR.

3.4 col. 35  
6.8.0 col. 49

3.4 col. 35

5 col. 35 e 71 coll. 35 e 36  
1 col. 49

5 col. 35 e 71 coll. 35 e 36  
2.3.4.5 col. 49

5 col. 35 e 71 coll. 35 e 36  
7.9 col. 49

5 col. 35 e 71 coll. 35 e 36  
6.8.0 col. 49

5 col. 35 e 71 coll. 35 e 36

Da 61 a 65.72.95 coll. 35 e 36  
1 col. 49

Da 61 a 65.72.95 coll. 35 e 36  
2.3.4.5 col. 49

Da 61 a 65.72.95 coll. 35 e 36  
7.9 col. 49

Da 61 a 65.72.95 coll. 35 e 36  
6.8.0 col. 49

Da 61 a 65.72.95 coll. 35 e 36

8 col. 35 e 91 a 94 coll. 35 e 36  
1 col. 49

8 col. 35 e 91 a 94 coll. 35 e 36  
2.3.4.5 col. 49

8 col. 35 e 91 a 94 coll. 35 e 36  
7.9 col. 49

8 col. 35 e 91 a 94 coll. 35 e 36  
6.8.0 col. 49

8 col. 35 e 91 a 94 coll. 35 e 36

Prospetto N. 9

I S T R U

Coll. 1 e 2		PROVINCIA		DATI INDICATIVI	coll. 1 e 2		PROVINCIA		DATI INDICATIVI
Col. 3		N. FISSO			col. 3		N. FISSO		
Col. 17		SESSO			Col. 17		SESSO		
Coll. 18 e 19		TITOLO DI STUDIO			Coll. 18 e 19		TITOLO DI STUDIO		
4003 coll. da 43 a 46 - 1 col. 29 1 col. 55	▽	31	Agricolt., caccia e pesca	Ramo di attività del CF	N u b i l i	TO DIRETTO	○	1	CONTASCHEDA
idem 2 col. 55	▽	32	Industrie estrattive			Da 135 a 243 Coll. 30, 31, 32	▽	2	Da 6 a 7
idem 3 col. 55	▽	33	Industrie manifatt.			Da 143 a 241 idem	▽	3	Da 8 a 9
idem 4 col. 55	▽	34	Ind. costruzioni			Da 141 a 237 idem	▽	4	Da 10 a 13
idem 5 col. 55	▽	35	Elettricità gas-acqua			Da 137 a 233 idem	▽	5	Da 14 a 17
idem 6 col. 55	▽	36	Trasporti e comunicaz.			Da 133 a 230 idem	▽	6	Da 18 a 20
idem 7 + 9 col. 55	▽	37	Commercio e serv. vari			Da 130 a 226 idem	▽	7	Da 21 a 24
idem 8 col. 55	▽	38	Credito e assicur.			Da 126 a 216 idem	▽	8	Da 25 a 34
idem 0 col. 55	▽	39	Pubblica amm.ne			Da 116 a 206 idem	▽	9	Da 35 a 44
idem bianco col. 55	▽	40	In CNP			Da 106 a 296 idem	▽	10	Da 45 a 54
4003 coll. da 43 a 46 - 2 + 4 col. 29 1 col. 55	▽	41	Agricolt., caccia e pesca	Ramo	C A S A	Da 196 a 286 idem	▽	11	Da 55 a 64
idem 2 col. 55	▽	42	Industrie estrattive			Da 186 a 276 idem	▽	12	Da 65 a 74
idem 3 col. 55	▽	43	Ind. manifatt.			Da 176 a 251 bianco coll. 31 e 32 e 1.2 col. 30	▽	13	Da 75 e più
						POPOLAZIONE RESIDENTE PER GRUPPI DI ETÀ			

Z I O N E

VOLUME V

		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RESIDENTI DI OLTRE 10 ANNI IN CONDIZ. NON PROFESS.																		
				4001 coll. da 43 a 46	○		In attesa di 1ª occupaz.											
				4003 coll. da 43 a 46	○		Casalinghe											
				4002 coll. da 43 a 46	○		Studenti											
				4102 coll. da 43 a 46	○		Pensionati											
				4101 coll. da 43 a 46	○		Benestanti e proprietari											
				4103 a 4106 coll. da 43 a 46	○		Altri											
				4 col. 43	▽		Totale											
CASALINGHE																		
				4003 coll. da 43 a 46 1 col. 29	○		Nubili											
				4003 col. 29 2 + 4 col. 29	○		Coniugate											
				4003 col. 29 3 + 5 col. 29	○		Vedove											

L I N G H E

C O N I U G A T E

di attività del CF

		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	idem 4 col. 55	▽		Ind. costruzioni														
	idem 5 col. 55	▽		Elettricità, gas-acqua														
	idem 6 col. 55	▽		Trasporti e comunicaz.														
	idem 7 + 9 col. 55	▽		Commercio e serv. vari														
	idem 8 col. 55	▽		Credito e assicur.														
	idem 0 col. 55	▽		Pubblica amm.ne														
	idem bianco col. 55	▽		In CNP														
Ramo di attività del CF																		
	4003 coll. 43 da 46 = 3 + 5 col. 29 1 col. 55	▽		Agricolt., caccia e pesca														
	idem 2 col. 55	▽		Ind. estrattive														
	idem 3 col. 55	▽		Ind. manifatt.														
	idem 4 col. 55	▽		Ind. costruzioni														
	idem 5 col. 55	▽		Elettricità, gas-acqua														
	idem 6 col. 55	▽		Trasporti e comunicaz.														
	idem 7 + 9 col. 55	▽		Commercio e serv. vari														
	idem 8 col. 55	▽		Credito e assicur.														
	idem 0 col. 55	▽		Pubblica amm.ne														
	idem bianco col. 55	▽		In CNP														

V E D O V E

di attività del CF

○ IN ADDIZ. — ▽ IN SOTT.





VOLUME V

ZIONE

R E A T I

Economia e Commercio		Giurisprudenza		Scienze politiche, statistiche, demograf.		Lettere, Filosofia, Pedagogia, Geografia		Altre lauree		TOTALE						
MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	26	27	28	29	30
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▽	▽					
88 coll. 35 e 36	idem e 1 col. 28	89 coll. 35 e 36	idem e 1 col. 28	91 coll. 35 e 36	idem e 1 col. 28	92 coll. 35 e 36	idem e 1 col. 28	82-93-94 Coll. 35 e 36	idem e 1 col. 28	Da 81 a 89 Da 91 a 94 coll. 35 e 36	idem e 1 col. 28					

T A L E																	CONTASCHEDA
M																	CONTASCHEDA
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
▽																	
idem e 1 col. 28																	
																	CONTROLLO DEL CONTASCHEDA (CONTAT. 1)

○ IN ADDIZ. — ▽ IN SOTTR.

## Prospetto N. 11

F A M I

DATI INDICATIVI		PROVINCIA		FAMIGLIE CON CF	
		N. FISSO		COMPONENTI IN	
		COMPONENTI		COMPONENTI IN	
		CONTASCHEDA		COMPONENTI IN	
coll. 1 e 2		TO DIRETTO	<input type="radio"/>	1	
col. 3		0 e da 2 a 9 col. 49 00 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	2	0
coll. 18 e 19		0 e da 2 a 9 col. 49 01 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	3	1
		0 e da 2 a 9 col. 49 02 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	4	2
		0 e da 2 a 9 col. 49 03 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	5	3
		0 e da 2 a 9 col. 49 04 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	6	4
		0 e da 2 a 9 col. 49 05 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	7	5
		0 e da 2 a 9 col. 49 06 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	8	6
		0 e da 2 a 9 col. 49 07 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	9	7
		0 e da 2 a 9 col. 49 08 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	10	8
		0 e da 2 a 9 col. 49 09 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	11	9
		0 e da 2 a 9 col. 49 10 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	12	10
		0 e da 2 a 9 col. 49 11 coll. 77 e 78	<input type="radio"/>	13	11

DATI INDICATIVI		PROVINCIA		FAMIGLIE CON CF	
		N. FISSO		COMPONENTI IN	
		COMPONENTI		COMPONENTI IN	
Coll. 1 e 2				31	
Col. 3				32	0
Coll. 18 e 19				33	1
				34	2
				35	3
				36	4
				37	5
				38	6
				39	7
				40	8
				41	9
				42	10
				43	11

## G L I E

## VOLUME II

## NON AGRICOLIO

CONDIZIONE PROFESSIONALE		COND. SOC. DEL CF	
12	14	0 e da 2 a 9 col. 49 12 coll. 77 e 78	○
13	15	0 e da 2 a 9 col. 49 13 coll. 77 e 78	○
14	16	0 e da 2 a 9 col. 49 14 coll. 77 e 78	○
15	17	0 e da 2 a 9 col. 49 15 coll. 77 e 78	○
16	18	0 e da 2 a 9 col. 49 16 coll. 77 e 78	○
17	19	0 e da 2 a 9 col. 49 17 coll. 77 e 78	○
18	20	0 e da 2 a 9 col. 49 18 coll. 77 e 78	○
19	21	0 e da 2 a 9 col. 49 19 coll. 77 e 78	○
20	22	0 e da 2 a 9 col. 49 20 coll. 77 e 78	○
21	23	0 e da 2 a 9 col. 49 21 coll. 77 e 78	○
22	24	0 e da 2 a 9 col. 49 22 coll. 77 e 78	○
	25	TOTALE	▽
1	26	0 e da 2 a 9 col. 49 1 col. 47	▽
2	27	0 e da 2 a 9 col. 49 2 col. 47	▽
3	28	0 e da 2 a 9 col. 49 3 col. 47	▽
4	29	0 e da 2 a 9 col. 49 4 col. 47	▽
5	30	0 e da 2 a 9 col. 49 5 col. 47	▽

## AGRICOLIO

CONDIZIONE PROFESSIONALE		COND. SOC. DEL CF	
12	44	1 col. 49 12 coll. 77 e 78	○
13	45	1 col. 49 13 coll. 77 e 78	○
14	46	1 col. 49 14 coll. 77 e 78	○
15	47	1 col. 49 15 coll. 77 e 78	○
16	48	1 col. 49 16 coll. 77 e 78	○
17	49	1 col. 49 17 coll. 77 e 78	○
18	50	1 col. 49 18 coll. 77 e 78	○
19	51	1 col. 49 19 coll. 77 e 78	○
20	52	1 col. 49 20 coll. 77 e 78	○
21	53	1 col. 49 21 coll. 77 e 78	○
22	54	1 col. 49 22 coll. 77 e 78	○
	55	TOTALE	▽
1	56	1 col. 49 1 col. 47	▽
2	57	1 col. 49 2 col. 47	▽
3	58	1 col. 49 3 col. 47	▽
4	59	1 col. 49 4 col. 47	▽
5	60	1 col. 49 5 col. 47	▽

○ IN ADDIZ. — ▽ IN SOTTR.

## Prospetto N. 12

F A M I

DATI INDICATIVI		FAMIGLIE	
PROVINCIA			
N. FISSO			
GRUPPI DI ETÀ			
SESSO			
RAMO			
CONDIZIONE			
		CONTASCHEDA	
coll. 1 e 2		1	1
col. 3		2	2
col. 4		3	3
col. 17		4	4
col. 18		5	5
col. 19		6	6
	TO DIRETTO	7	7
		8	8
		9	9
		10	10
		11	11
		12	12
		13	13
		14	

DATI INDICATIVI		FAMIGLIE CON COMPONENTI RESIDENTI	
PROVINCIA			
N. FISSO			
GRUPPI DI ETÀ			
SESSO			
RAMO			
CONDIZIONE			
coll. 1 e 2		30	30
col. 3		31	31
col. 4		32	32
col. 17		33	33
col. 18		34	34
col. 19		35	35
		36	36
		37	37
		38	38
		39	39
		40	40
		41	41
		42	42
		43	43
		44	

G L I E

VOLUME II

## CON COMPONENTI RESIDENTI

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
14 coll. 56 e 57	15 coll. 56 e 57	16 coll. 56 e 57	17 coll. 56 e 57	18 coll. 56 e 57	19 coll. 56 e 57	20 coll. 56 e 57	21 coll. 56 e 57	22 coll. 56 e 57	23 coll. 56 e 57	24 coll. 56 e 57	25 coll. 56 e 57	26 coll. 56 e 57	27 coll. 56 e 57	28 coll. 56 e 57	29 coll. 56 e 57

## FAMIGLIE CON FIGLI CONVIVENTI

44	45	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Da 12 ed oltre	TOTALE
44 coll. 56 e 57	45 coll. 56 e 57	00 coll. 63 e 64	01 coll. 63 e 64	02 coll. 63 e 64	03 coll. 63 e 64	04 coll. 63 e 64	05 coll. 63 e 64	06 coll. 63 e 64	07 coll. 63 e 64	08 coll. 63 e 64	09 coll. 63 e 64	10 coll. 63 e 64	11 coll. 63 e 64	12 e + coll. 63 e 64	TO DIRETTO



TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL 1° PASSAGGIO IN M. S. E.

DATI INDICATIVI				CONTASCHERE	POPOL. RESIDENTE NEI CENTRI - NEI NUCLEI E NELLE CASE SP.			TEMPOR. ASSENTE CHE SI TROVA						N° CAPI-FAMIGLIA	CONTR. CONTA-SCHERE	MASCHI RESIDENTI				
Provincia Comune		Comune	Frazione	Località Abitata	1	M	F	MF	in altri comuni			all'estero			11	12	Celibi			
									M	F	MF	M	F	MF			M	F	MF	Totale
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
000	000000000	000	000	00000	0	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	4 6 8 10	12	14	16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	111111111	111	111	11111	1	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	222222222	222	222	22222	2	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	333333333	333	333	33333	3	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333

DATI INDICATIVI				MASCHI RESIDENTI			FEMMINE RESIDENTI						TOTALE M+F RESIDENTI							
Provincia Comune		Comune	Frazione	Località Abitata	1	Vedovi	Divorziati	Ignoto	Nubili		Coniugate	Vedove	Divorziate	Ignoto	Celibi Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorzati/e	Ignoto	Totale cont. 14 e 20
									Totale	Di cui da 14 anni ed oltre										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
000	000000000	000	000	00000	0	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	4 6 8 10	12	14	16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	111111111	111	111	11111	1	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	222222222	222	222	22222	2	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	333333333	333	333	33333	3	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	444444444	444	444	44444	4	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444

DATI INDICATIVI				POPOLAZIONE PRESENTE						POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DI 10 ANNI ED OLTRE										
Provincia Comune		Comune	Frazione	Località Abitata	Con dimora abituale			Con dimora temporanea			Totale			Totale	Analfabeti					
					M	F	MF	M	F	MF	M	F	MF		Da 10 a 11	Da 12 a 13	Da 14 a 20	Da 21 a 34	Da 35 e oltre	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
000	000000000	000	000	00000	0	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	4 6 8 10	12	14	16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	111111111	111	111	11111	1	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	222222222	222	222	22222	2	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	333333333	333	333	33333	3	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	444444444	444	444	44444	4	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444
555	555555555	555	555	55555	5	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555

DATI INDICATIVI				POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DI 10 ANNI ED OLTRE																
Provincia Comune		Comune	Frazione	Località Abitata	Analfabeti				Semi-analfabeti								Femmine			
					Da 10 a 11	Da 12 a 13	Da 14 a 20	Da 21 a 34	Da 10 a 11	Da 12 a 13	Da 14 a 20	Da 21 a 34	Da 35 e oltre	Da 10 a 11	Da 12 a 13	Da 14 a 20	Da 21 a 34	Da 35 e oltre		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
000	000000000	000	000	00000	0	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	4 6 8 10	12	14	16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	111111111	111	111	11111	1	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	222222222	222	222	22222	2	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	333333333	333	333	33333	3	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	444444444	444	444	44444	4	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444
555	555555555	555	555	55555	5	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555
666	666666666	666	666	66666	6	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666
777	777777777	777	777	77777	7	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777
888	888888888	888	888	88888	8	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888
999	999999999	999	999	99999	9	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999
2	4 6 8 10	12	14	16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80

TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL 2° PASSAGGIO IN M. S. E.

DATI INDICATIVI		POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE SECONDO IL SESSO E LE CLASSI DI ETÀ																	
Provincia	Comune	M a s c h i																	
		C O N T A S C H E D E																	
		0-5	6-9	10-13	14-17	18-20	21-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65 ed oltre	Età ignota	Totale				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
00	0000000000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2	4 6 8 10 12 14 16 18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80			
11	1111111111111111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
22	2222222222222222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222
33	3333333333333333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333

DATI INDICATIVI		POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE SECONDO IL SESSO E LE CLASSI DI ETÀ															TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE			
Provincia	Comune	F e m m i n e																		
		C O N T A S C H E D E																		
		0-5	6-9	10-13	14-17	18-20	21-24	25-34	35-44	45-54	55-59	60-64	65 ed oltre	Età ignota	Totale					
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
00	0000000000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2	4 6 8 10 12 14 16 18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80				
11	1111111111111111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
22	2222222222222222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222
33	3333333333333333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
44	4444444444444444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444

DATI INDICATIVI		POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DI 6 ANNI ED OLTRE, PER SESSO, ANALFABETI, ALFABETI SECONDO IL TITOLO DI STUDIO																		
Provincia	Comune	A n a l f a b e t i					A l f a b e t i													
		T o t a l e					P r i v i d i t i t o l o d i s t u d i o					F o r n i t i d i t i t o l o d i s t u d i o								
		I n e t à d i o b b l i g o s c o l a s t i c o d a 6 a m e n o d i 1 4 a n n i					T o t a l e					D i s c u o l a m e d i a								
		I n f e r i o r e		S u p e r i o r e			T e c n . e a r t .													
00	0000000000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2	4 6 8 10 12 14 16 18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80				
11	1111111111111111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
22	2222222222222222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222
33	3333333333333333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
44	4444444444444444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444
55	5555555555555555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555

DATI INDICATIVI		POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DI 6 ANNI ED OLTRE, PER SESSO, ANALF., ALF. SECONDO IL TITOLO DI STUDIO															TOTALE POPOLAZ. RESIDENTE IN ETÀ DI 6 ANNI ED OLTRE	FAMIGLIE RESIDENTI	COMPONENTI	
Provincia	Comune	A l f a b e t i										T o t a l e a l f a b e t i								
		F o r n i t i d i t i t o l o d i s t u d i o					D i s c u o l a m e d i a					I n e t à d i o b b l i g o s c o l a s t i c o d a 6 a m e n o d i 1 4 a n n i								
		T e c n . e a r t .		A l t r i e n o n s p e c .			T o t a l e		D i u n i v e r s i t à		M F			M F		M F				
		00	0000000000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2	4 6 8 10 12 14 16 18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80				
11	1111111111111111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
22	2222222222222222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222	2222
33	3333333333333333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
44	4444444444444444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444	4444
55	5555555555555555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555	5555
66	6666666666666666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666	6666
77	7777777777777777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777	7777
88	8888888888888888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888	8888
99	9999999999999999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999	9999
2	4 6 8 10 12 14 16 18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80				

TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL 3° PASSAGGIO IN M. S. E.

DATI INDICATIVI																		POPOLAZIONE ATTIVA (di 10 anni ed oltre)																	
Provincia	Comune																	CONTASCHIEDE		CONTROLLA IL CONTAT. 30		POPOLAZIONE ATTIVA (di 10 anni ed oltre)													
																						Agricoltura caccia e pesca		Industrie estr. e man.		Costruz. e impianti		Energia elettrica gas e acqua		Trasporti e comunic.		Commercio e servizi vari			
																						MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M	MF	M		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60						
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						

DATI INDICATIVI																		POPOLAZIONE ATTIVA (10 ed oltre)								POPOLAZIONE INATTIVA (di 10 anni ed oltre)								POPOLAZIONE RESIDENTE IN ETÀ DI 10 ANNI ED OLTRE												
Provincia	Comune																	Credito e assicuraz.				Pubblica amministrazione				Totale				In attesa di 1ª occup.		Atten. alle cure dom.		Altra				Totale								
																		MF		M		MF		M		MF		M		MF		M		F		MF		M		MF		M				
																		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60																	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																	

DATI INDICATIVI																		CF																			
Provincia	Comune																	Agricoltura caccia e pesca		Altri rami		Totale		Indipendenti				Coadiuvanti di indipendenti		Dipendenti				Totale			
																								Condutt. non colt. ed altri amministrat.		Condutt. colt. ed altri lav. in proprio		MF		M		Dirigenti e impiegati		Altri			
																		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45					
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60								
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								

DATI INDICATIVI																		ADDETTI AD ALTRI RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA												CF IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE			
Provincia	Comune																	Indipendenti				Coadiuvanti di indipendenti		Dipendenti				Totale		Totale popolazione residente attiva			
																		Amministratori liberi professionisti		Lavoratori in proprio		MF		M		Dirigenti e impiegati assimilati		Altri					
																		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60				
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
66	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
77	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7				
88	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				
99	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60				

TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL 1° PASSAGGIO IN M. S. E.

DATI INDICATIVI		FAMIGLIE CON CF NON AGRICOLO															
Provincia N. fisso	Componenti	e con componenti in condizione professionale													13		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
000	0000000000000000	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000			
2	4 6 8 10 12 14 16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	1111111111111111	111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	2222222222222222	222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	3333333333333333	333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333

DATI INDICATIVI		FAMIGLIE CON CF NON AGRICOLO															
Provincia N. fisso	Componenti	e con componenti in condizione professionale										Condizione sociale del CF					
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	Totale	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
000	0000000000000000	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	4 6 8 10 12 14 16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	1111111111111111	111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	2222222222222222	222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	3333333333333333	333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	4444444444444444	444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444

DATI INDICATIVI		FAMIGLIE CON CF AGRICOLO															
Provincia N. fisso	Componenti	e con componenti in condizione professionale													13		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
000	0000000000000000	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000			
2	4 6 8 10 12 14 16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	1111111111111111	111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	2222222222222222	222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	3333333333333333	333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	4444444444444444	444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444
555	5555555555555555	555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555

DATI INDICATIVI		FAMIGLIE CON CF AGRICOLO															
Provincia N. fisso	Componenti	e con componenti in condizione professionale										Condizione sociale del CF					
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	Totale	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
000	0000000000000000	000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	4 6 8 10 12 14 16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80
111	1111111111111111	111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	2222222222222222	222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	3333333333333333	333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	4444444444444444	444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444
555	5555555555555555	555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555
666	6666666666666666	666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666
777	7777777777777777	777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777
888	8888888888888888	888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888
999	9999999999999999	999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999
2	4 6 8 10 12 14 16 18	20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80

TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL 2° PASSAGGIO IN M. S. E.

DATI INDICATIVI										FAMIGLIE CON COMPONENTI																														
Provincia	N. fisso	Gruppo di età	Sesso	Ramo	Condizione	CONTASCHIEDE																																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

DATI INDICATIVI										FAMIGLIE CON COMPONENTI																															
Provincia	N. fisso	Gruppo di età	Sesso	Ramo	Condizione	CONTASCHIEDE																																			
						15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																				
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

DATI INDICATIVI										FAMIGLIE CON COMPONENTI																															
Provincia	N. fisso	Gruppo di età	Sesso	Ramo	Condizione	CONTASCHIEDE																																			
						30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45																				
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

DATI INDICATIVI										FAMIGLIE CON COMPONENTI	FAMIGLIE CON FIGLI CONVIVENTI																														
Provincia	N. fisso	Gruppo di età	Sesso	Ramo	Condizione	CONTASCHIEDE															FAMIGLIE CON COMPONENTI																				
						45	46	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Da 12 ed oltre	Totale																				
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80		

TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL PASSAGGIO IN M. S. E.

DATI INDICATIVI				CONTASCHIEDE							PRESENTI PER STATO CIVILE						
Regione	Provincia	Sesso	Anno di nasc.	RESIDENTI PER STATO CIVILE							PRESENTI PER STATO CIVILE						
1	2	3	4	Celibi	Coniugati	Vedovi	Separati	Divorziati	Totale	Celibi	Coniugati	Vedovi	Separati	Divorziati	Totale		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

DATI INDICATIVI				RESIDENTI 10 ANNI E PIÙ IN CNP PER CONDIZIONE																					
Regione	Provincia	Sesso	Anno di nasc.	In attesa 1ª occupazione	Studenti seminaristi collegiali	Attend. alle cure domestiche	Proprietari e benestanti	Pensionati	Inabili infermi ricoverati	Detenuti	Mendicanti	Altre CNP	In totale												
1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							

DATI INDICATIVI				POPOLAZIONE RESIDENTE PER LUOGO DI NASCITA															
Regione	Provincia	Sesso	Anno di nasc.	Nel comune di residenza	Altro comune stessa provincia	Altra provincia stessa regione	Piemonte	Valle D'Aosta	Lombardia	Trentino Alto Adige	Veneto	Friuli V. Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria			
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

DATI INDICATIVI				POPOLAZIONE RESIDENTE PER LUOGO DI NASCITA															
Regione	Provincia	Sesso	Anno di nasc.	Marche	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Trieste	Ex territori italiani	Somalia	Estero	Totale	Controllo contat. 1	
1	2	3	4	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	





TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL 2° PASSAGGIO IN M. S. E. (1)

DATI INDICATIVI				CLASSI DI ETÀ											CONTASCHEDA				
Regione	Provincia	Sexso	Condizione	Professione	Da 10 a 13 anni	Da 14 a 17	Da 18 a 20	Da 21 a 24	Da 25 a 34	Da 35 a 44	Da 45 a 54	Da 55 a 64	Da 65 e oltre	Totale	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

DATI INDICATIVI				RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA												CONTASCHEDA			
Regione	Provincia	Sexso	Condizione	Professione	Agricoltura caccia pesca	Indust. est.	Indust. manif.	Indust. costr. edil.	Prod. distr. elett. gas	Trasporti e comun.	Comm.	Servizi vari	Credito e assicuraz.	Pubbl. ammin.	Totale	28	29	30	
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

DATI INDICATIVI				ANALFABETI					ALFABETI PRIVI DI TITOLO STUDIO					SCUOLA ELEMENTARE					
Regione	Provincia	Sexso	Condizione	Professione	Agricoltura caccia pesca	Industria	Comm. serv. vari	Altri	Totale	Agricoltura caccia pesca	Industria	Comm. serv. vari	Altri	Totale	Agricoltura caccia pesca	Industria	Comm. serv. vari	Altri	Totale
1	2	3	4	5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

DATI INDICATIVI				SCUOLA MEDIA INFERIORE					DIPLOMATI (compr. dipl. filasc. univ.)					LAUREATI					
Regione	Provincia	Sexso	Condizione	Professione	Agricoltura caccia pesca	Industria	Comm. serv. vari	Altri	Totale	Agricoltura caccia pesca	Industria	Comm. serv. vari	Altri	Totale	Agricoltura caccia pesca	Industria	Comm. serv. vari	Altri	Totale
1	2	3	4	5	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

(1) Le schede riepilogative n° 3 e n° 4 vengono utilizzate per la compilazione di alcune tavole del volume V.

TRACCIATI DELLE SCHEDE RIEPILOGATIVE DEL 1° PASSAGGIO IN M. S. E.

DATI INDICATIVI				POPOLAZIONE RESIDENTE PER GRUPPI DI ETÀ														
Provincia N. fisso	Sesso	Titolo studio	CONTRASCHIE	POPOLAZIONE RESIDENTE PER GRUPPI DI ETÀ														
				Da 6 a 7	Da 8 a 9	Da 10 a 13	Da 14 a 17	Da 18 a 20	Da 21 a 24	Da 25 a 34	Da 35 a 44	Da 45 a 54	Da 55 a 64	Da 65 a 74	Da 75 e oltre			
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000	000000000000000	0000	0000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	000000000	000000000
2	4 6 8 10 12 14 16	18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80	
111	111111111111111	1111	1111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	111111111	111111111
222	222222222222222	2222	2222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	222222222	222222222
333	333333333333333	3333	3333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	333333333	333333333

DATI INDICATIVI				RESIDENTE DI OLTRE 10 ANNI IN CNP								CASALINGHE							
Provincia N. fisso	Sesso	Titolo studio	CONTRASCHIE	In attesa 1ª occ.	Casalinge	Stud.	Pens.	Benes. e prop.	Altri	Totale	Nubili	Coniugate	Vedove						
				16	17	18	19	20	21	22				23	24	25	26	27	28
000	000000000000000	0000	0000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	4 6 8 10 12 14 16	18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80		
111	111111111111111	1111	1111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
222	222222222222222	2222	2222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	333333333333333	3333	3333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	444444444444444	4444	4444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444


  

DATI INDICATIVI				C A S A L I N G H E																										
Provincia N. fisso	Sesso	Titolo studio	CONTRASCHIE	N u b i l i								C o n i u g a t e																		
				Ramo di attività del CF								Ramo di attività del CF																		
1	2	3	4	Agricoltura cacc. pes.	Industria estr.	Industria manif.	Industria costr.	Elettricità gas acqua	Trasp. e comun.	Comm. e serv. vari	Credito e assic.	Pubbl. ammin.	In CNP	Agricoltura cacc. pes.	Industria estr.	Industria manif.	Indust. costr.	Elettricità gas acqua	Trasp. e comun.	Comm. e serv. vari	Credito e assic.	Pubbl. ammin.	In CNP							
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
000	000000000000000	0000	0000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	
2	4 6 8 10 12 14 16	18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80													
111	111111111111111	1111	1111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	
222	222222222222222	2222	2222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	333333333333333	3333	3333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	444444444444444	4444	4444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444
555	555555555555555	5555	5555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555

DATI INDICATIVI				C A S A L I N G H E																																
Provincia N. fisso	Sesso	Titolo studio	CONTRASCHIE	C o n i u g a t e								V e d o v e																								
				Ramo di attività del CF								Ramo di attività del CF																								
1	2	3	4	Trasp. e comun.	Comm. e serv. vari	Credito e assic.	Pubbl. ammin.	In CNP	Agricoltura cacc. pes.	Industria estr.	Industria manif.	Industria costr.	Elettricità gas acqua	Trasp. e comun.	Comm. e serv. vari	Credito e assic.	Pubbl. ammin.	In CNP																		
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
000	000000000000000	0000	0000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000		
2	4 6 8 10 12 14 16	18 20	22 24	26 28	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64	66 68	70 72	74 76	78 80																			
111	111111111111111	1111	1111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	
222	222222222222222	2222	2222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222	22222
333	333333333333333	3333	3333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333
444	444444444444444	4444	4444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444	44444
555	555555555555555	5555	5555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555	55555
666	666666666666666	6666	6666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666	66666
777	777777777777777	7777	7777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777	77777
888	888888888888888	8888	8888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888	88888
999	999999999999999	9999	9999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999	99999






*ALLEGATO 6*

PIANI DI LAVORO RELATIVI ALLO SPOGLIO  
DELLE NOTIZIE CONCERNENTI LE ABITAZIONI

*A* - Piano di perforazione

*B* - Piano di selezione - tabulazione





## PIANO DI PERFORAZIONE

## DATI SULLE ABITAZIONI

(I numeri assegnati alle rispettive colonne riguardanti il presente piano di perforazione, corrispondono ai numeri scritti in carattere corsivo del modulo di codificazione CP 120)

## Coll. 1-2 - Provincia

Alessandria . . . . .	01	Sassari . . . . .	91
.....		Trieste . . . . .	92
.....			

Coll. 3-4-5 - Comune (in ordine alfabetico nell'ambito della provincia)

## Coll. 6 - Comune capoluogo

Capoluogo . . . . . 1; altri comuni della prov. 0

Coll. 7-8 - Frazione geografica (in ordine alf. nell'ambito di ciascun comune)

## Coll. 9-10-11-12-13 - Sezione di censimento

Nelle coll. 9-10-11-12 viene perforato il numero della sezione (es. 138 = 0138) mentre nella col.13 si deve perforare:

- 1 se trattasi di sezione bis;
- 0 se trattasi di sezione non bis;

(Es.: sezione 138 bis = 01381; sezione 138 = 01380).

## Coll. 14-15-16-17 - Centri, nuclei e case sparse

Nella col. 14 viene perforato: Centro 1; Nucleo 2; Case sparse 3.

Nelle coll. 15-16-17 viene perforato il numero d'ordine dei centri e dei nuclei secondo l'ordine alfabetico nell'interno della frazione geografica e il numero delle case sparse (999).

## Coll. 18-19-20 - Numero del foglio di famiglia

Si deve perforare: foglio 1 = 001; foglio 154 = 154.

Qualora una sezione comprendesse un numero di fogli di famiglia superiore a 999 il n. 1000 viene perforato 000 e i successivi 001, 002, ecc. come se la prima cifra (uno delle migliaia) non esistesse.

## Coll. 21 - Piano

Abitazioni vere e proprie:

sotterraneo e seminterrato . . . . .	1
piano terreno e rialzato . . . . .	2
mezzanino e piano 1, 2 e 3 . . . . .	3
piano quarto e quinto . . . . .	4
piano sesto e superiori . . . . .	5
in più piani . . . . .	6
in soffitta . . . . .	7
ignoto . . . . .	8

Abitazioni anormali . . . . . 0

## Coll. 22 - Specie dell'abitazione

abitazione vera e propria . . . . .	1
grotta . . . . .	2
baracca . . . . .	3
cantina . . . . .	4
magazzino, negozio od ufficio . . . . .	5
scuola e caserma . . . . .	6
altre abitazioni . . . . .	7
senza tetto . . . . .	8
abitazioni non soggette a censimento . . . . .	0

## Coll. 23 - Tipo di occupazione

abitazione occupata da famiglia residente presente . . . . .	1
abitazione occupata da famiglia residente temporaneamente assente . . . . .	2
abitazione occupata da famiglia temporaneamente presente . . . . .	3
abitazione vera e propria non occupata . . . . .	4

## Coll. 24-25 - Numero stanze esclusivamente adibite ad abitazione

nessuna stanza . . . . .	00
1 stanza . . . . .	01
2 stanze . . . . .	02
..... ecc. . . . .	

## Coll. 26-27 - Numero stanze adibite promiscuamente ad abitazione ed altro uso

nessuna stanza . . . . .	00
1 stanza . . . . .	01
2 stanze . . . . .	02
..... ecc. . . . .	

## Coll. 28-29 - Totale stanze adibite esclusivamente e promiscuamente ad abitazione ed altro uso

1 stanza . . . . .	01
2 stanze . . . . .	02
..... ecc. . . . .	

## Coll. 30-31 - Totale stanze comprese quelle adibite esclusivamente ad altro uso

1 stanza . . . . .	01
2 stanze . . . . .	02
..... ecc. . . . .	

## Coll. 32 - Numero vani accessori

nessuno . . . . .	0
1 vano . . . . .	1
2 vani . . . . .	2
..... ecc. . . . .	

N. B. - Per numero vani accessori superiori a 9, non perforare e scrivere a matita il numero dei vani accessori.

## Coll. 59 - Cucina

abitazione senza cucina . . . . .	0
abitazione con cucina (stanza) . . . . .	1
abitazione con cucina (vano accessorio) . . . . .	2
abitazione con cucina senza indicazione di stanza o vano accessorio . . . . .	3

## Coll. 60 - Acqua potabile

abitazione senza acqua potabile . . . . .	0
con acqua potab. di acquedotto all'interno abit. . . . .	1
con acqua potab. di acquedotto all'esterno abit. . . . .	2
con acqua potab. di pozzo o piovana all'interno abitazione . . . . .	3
con acqua potab. di pozzo o piovana all'esterno abitazione . . . . .	4

## Coll. 61 - Latrina

abitazione priva di latrina . . . . .	0
con latrina a caduta d'acqua all'interno abitaz. . . . .	1
con latrina a caduta d'acqua all'esterno abitaz. . . . .	2
con latrina di altro tipo all'interno abitazione . . . . .	3
con latrina di altro tipo all'esterno abitazione . . . . .	4

## Coll. 62 - Bagno

Abitazione senza bagno . . . . .	0
Abitazione con bagno . . . . .	1

## Coll. 63 - Elettricità

abitazione senza impianto fisso di elettricità . . . . .	0
abitazione con impianto fisso di elettricità per sola illuminazione . . . . .	1

abitazione con impianto fisso di elettricità per sola corrente industriale . . . . .	2
abitazione con impianto fisso per illuminazione e a corrente industriale . . . . .	3
<b>Col. 64 - Gas</b>	
abitazione senza impianto fisso di gas . . . . .	0
abitazione con impianto fisso di gas . . . . .	1
<b>Col. 65 - Riscaldamento</b>	
abitazione senza impianto fisso di riscaldamento	0
abitaz. con impianto fisso di riscaldam. a termos.	1
abitazione con impianto fisso di riscaldamento di altro tipo . . . . .	2
<b>Col. 66-67 - Gruppo di servizi</b>	
Con 6 servizi	
abitazione con cucina, acqua potabile, latrina, bagno, elettricità, gas, riscaldamento . . . . .	61
Con 5 servizi	
abitazione con cucina, acqua potabile, latrina, elettricità, bagno, gas . . . . .	51
abitazione con cucina, acqua potabile, latrina, elettricità, bagno, riscaldamento . . . . .	52
abitazione con cucina, acqua potabile, latrina, elettricità, gas, riscaldamento . . . . .	53
abitazione con cucina e qualsiasi altra combinazione di 5 servizi . . . . .	54
Con 4 servizi	
abitazione con cucina, acqua potabile, latrina, bagno, elettricità . . . . .	41
abitazione con cucina, acqua potabile, latrina, elettricità, gas . . . . .	42
abitazione con cucina, acqua potabile, latrina, elettricità, riscaldamento . . . . .	43
abitazione con cucina e qualsiasi altra combinazione di 4 servizi . . . . .	44
Con 3 servizi	
abitaz. con cucina, acqua potab., latrina, elettr. .	31
abitaz. con cucina, acqua potab., latrina, bagno .	32
abitaz. con cucina, acqua potab., latrina, riscald.	33
abitaz. con cucina, acqua potab., elettricità, risc.	34
abitaz. con cucina, latrina, elettricità, riscaldam.	35
abitazione con cucina e qualsiasi altra combinazione di 3 servizi . . . . .	36
Con 2 servizi	
abitazione con cucina, acqua potab., latrina .	21
abitazione con cucina, acqua potab., elettricità	22
abitazione con cucina, acqua potab., riscald. .	23
abitazione con cucina, latrina, elettricità . . .	24
abitazione con cucina, latrina, riscaldamento .	25
abitazione con cucina, elettricità, riscaldamento	26
abitazione con cucina e qualsiasi altra combinazione di 2 servizi . . . . .	27
Con 1 servizio	
abitazione con cucina, acqua potabile . . . . .	11
abitazione con cucina, latrina . . . . .	12
abitazione con cucina, elettricità . . . . .	13
abitazione con cucina, riscaldamento . . . . .	14
abitazione con cucina e uno qualunque degli altri servizi . . . . .	15
abitazione con cucina e senza alcun servizio	01
abitazione senza cucina e con uno o più servizi	71
abitazione senza cucina e senza alcun servizio	81
<b>Col. 68 - Titolo di godimento</b>	
senza indicazione del titolo . . . . .	0
abitazione in proprietà . . . . .	1
abitazione in usufrutto . . . . .	2
abitazione in affitto . . . . .	3
abitazione in uso gratuito . . . . .	4

<b>Col. 69 - Numero delle famiglie residenti</b>	
nessuna famiglia . . . . .	0
1 famiglia . . . . .	1
2 famiglie . . . . .	2
. . . . .	
ecc.	

<b>Coll. 70-71 - Numero delle persone dell'elenco A presenti</b>	
nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	
ecc.	

<b>Coll. 72-73 - Numero delle persone dell'elenco A assenti</b>	
nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	
ecc.	

<b>Coll. 74-75 - Totale delle persone dell'elenco A (presenti ed assenti)</b>	
nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	
ecc.	

<b>Coll. 76-77 - Numero delle persone dell'elenco B facenti parte di famiglie residenti</b>	
nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	
ecc.	

<b>Col. 78 - Numero delle famiglie temporaneamente presenti (non residenti)</b>	
nessuna famiglia . . . . .	0
1 famiglia . . . . .	1
2 famiglie . . . . .	2
. . . . .	
ecc.	

<b>Coll. 79-80 - Numero delle persone componenti la famiglia temporaneamente presenti (non residenti)</b>	
nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	
ecc.	

<b>Coll. 81-82 - Numero delle persone presenti</b>	
nessuna persona . . . . .	00
1 persona . . . . .	01
2 persone . . . . .	02
. . . . .	
ecc.	

**Coll. 83-84-85-86-87 - Ramo, classe e sottoclasse di attività economica; posizione e condizione sociale del capo famiglia**

<b>Col. 83 - Ramo di attività economica del capo famiglia</b>	
agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca . . . . .	1
industrie estrattive . . . . .	2
industrie manifatturiere . . . . .	3
industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti . . . . .	4
produzione e distribuzione di energia elettrica e di gas - distribuzione di acqua . . . . .	5
trasporti e comunicazioni . . . . .	6
commercio . . . . .	7
credito, assicurazione e gestioni finanziarie	8
attività e servizi vari (esclusi quelli della pubblica amministrazione) . . . . .	9
servizi della pubblica amministraz. e similari	0
condizione non professionale (spazio) . . . . .	—
ramo ignoto (spazio) . . . . .	—

Coll. 84-85 - *Classe e sottoclasse di attività economica del capo famiglia* (vedi Classificazione delle attività economiche - Allegato 4 C).

condizione non professionale . . . . .	99
classe e sottoclasse ignota . . . . .	88

Coll. 86-87 - *Posizione e condizione sociale del capo famiglia*

Per i censiti che esercitano una professione agricola:

conduttore non coltivatore . . . . .	11
conduttore coltivatore . . . . .	21
colono parziario . . . . .	22
coadiuvante . . . . .	31
dirigente di azienda agricola . . . . .	41
impiegato di azienda agricola . . . . .	42
compartecipante . . . . .	51
terraticante . . . . .	52
lavoratore a contratto annuo . . . . .	53
lavoratore a giornata . . . . .	54
posizione ignota . . . . .	70

Per i censiti che esercitano una professione non agricola:

imprenditore . . . . .	15
libero professionista . . . . .	16
lavoratore in proprio con dipendenti . . . . .	25
lavoratore in proprio senza dipendenti . . . . .	26

coadiuvante . . . . .	35
dirigente . . . . .	45
impiegato . . . . .	46
operaio . . . . .	55
lavorante a domicilio . . . . .	56
manovale . . . . .	57
subalterno . . . . .	58
addetto ai servizi domestici . . . . .	59
posizione ignota . . . . .	80
censiti in condizione non professionale . . . . .	60

N. B. - La condizione sociale è data dalla prima colonna:

indipendenti non lavoratori . . . . .	1
indipendenti lavoratori . . . . .	2
coadiuvanti . . . . .	3
dirigenti e impiegati . . . . .	4
operai e assimilati . . . . .	5

Col. 88 - *Grado di affollamento*

fino a 1 persona per stanza . . . . .	1
con più di 1 persona e fino a 2 persone per stanza . . . . .	2
con più di 2 persone e fino a 3 persone per stanza . . . . .	3
con più di 3 persone e fino a 4 persone per stanza . . . . .	4
con più di 4 persone per stanza . . . . .	5
abitazioni vuote (nessuna persona) . . . . .	0

## PIANO DI SELEZIONE — TABULAZIONE

### DATI SULLE ABITAZIONI

#### A) TAVV. 9 E 10 (VOL. I - DATI SOMMARI PER COMUNE)

##### PASSAGGIO DI CONTROLLO

Le schede riguardanti l'indagine sulle abitazioni vengono selezionate alla colonna 22 (specie dell'abitazione) e alla colonna 23 (tipo di occupazione).

Si deve aver cura di togliere dal primo passaggio alla colonna 22 le schede intercettate dalla casella zero riguardanti le abitazioni non soggette a censimento (ambasciate, ecc.).

##### MULTIPERFORAZIONE DELLE SCHEDE PER SPECIE DELL'ABITAZIONE E TIPO DI OCCUPAZIONE

Le schede vengono, quindi, a trovarsi suddivise, per ciascuna sezione di censimento in:

Gruppo I - Abitaz. vere e proprie occup. (col. 22 = 1; col. 23 = 1 e 2);

Gruppo II - Abitaz. vere e proprie non occup. (col. 22 = 1; col. 23 = 3 e 4);

Gruppo III - Altri alloggi occupati (col. 22 = 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Si procede, quindi alla multiperforazione alla colonna 45 sulle stesse schede dei tre gruppi e precisamente:

per il gruppo I	si perforerà	1	alla colonna	45;
» » II	» »	3	» »	45;
» » III	» »	5	» »	45.

##### COMPILAZIONE DELLE TAVOLE 9 E 10

###### Ordinamento delle schede

Le schede dell'intera provincia si ordinano alla colonna 68 (titolo di godimento); alla colonna 45 (abitazioni vere e proprie occupate; non occupate; altri alloggi occupati) ed alle colonne 5, 4, 3 (comune).

###### Tabulazione delle schede

Nell'ordine di cui sopra le schede devono essere tabulate.

I dati indicativi riguardano:

- a) il comune (colonne 3-4-5);
- b) la specie dell'abitazione e il tipo di occupazione (colonna 45);
- c) il titolo di godimento (colonna 68.)

I dati sommati per la prima parte del tabulato riguardano:

- a) il numero delle abitazioni (contaschede col. 6);
- b) il numero delle stanze in complesso (colonne 30 e 31);
- c) il numero delle stanze adibite esclusivamente e promiscuamente ad abitazione ed altro uso (colonne 28 e 29);
- d) il numero degli abitanti residenti (colonne 74 e 75).

Il controllo minore deve essere inserito alla colonna 68 (titolo di godimento) ed il controllo maggiore alla colonna 45 (specie della abitazione e tipo di occupazione) e alle colonne 3, 4 e 5 (comune).

Inoltre, sempre nello stesso passaggio in tabulazione, devono essere sommati i dati riguardanti i servizi (seconda parte del tabulato) e precisamente:

- e) il numero delle abitaz. con cucina (col. 59 = 1, 2, 3);
- f) il numero delle abitazioni con acqua potab. all'int. abitaz. (col. 60 = 1);
- g) il numero delle abitazioni con acqua potab. all'est. abitaz. (col. 60 = 2);
- h) il numero delle abitazioni con acqua potabile di pozzo (col. 60 = 3, 4);
- i) il numero delle abitazioni con latrina interno abitazione (col. 61 = 1, 3);

l) il numero delle abitazioni con latrina esterno abitazione (col. 61 = 2, 4);

m) il numero delle abitazioni con bagno (col. 62 = 1);

n) il numero delle abitazioni con elettricità (col. 63 = 1, 2, 3);

o) il numero delle abitazioni con gas (col. 64 = 1);

p) il numero delle abitazioni con riscaldamento (col. 65 = 1, 2).

Le tavole da compilare sono la 9 e la 10 e precisamente:

Tav. 9 - Abitazioni, altri alloggi e relativi abitanti. Abitazioni e relative stanze, per titolo di godimento.

Tav. 10 - Abitazioni occupate e non occupate, per servizio installato.

##### SPOGLIO RIGUARDANTE LE ABITAZIONI SPROVVISTE DI ACQUA POTABILE E LATRINA E DI QUALSIASI SERVIZIO (ultime due colonne della tav. 10).

Tutte le schede riguardanti le abitazioni vere e proprie occupate e le abitazioni vere e proprie non occupate e precisamente le schede dei gruppi I e II (quelle del gruppo III riguardanti gli altri alloggi occupati vengono messe da parte) vengono passate in selezionatrice alla colonna 61. Le schede intercettate dalla casella 0 (abitazioni prive di latrina) devono essere ripassate alla colonna 60, mentre le altre schede intercettate dalle caselle 1, 2, 3, 4 devono essere tenute da parte. Anche per questo passaggio devono essere prese le sole schede intercettate dalla casella 0 (abitazioni senza acqua potabile) non interessando le altre schede intercettate dalle altre caselle. Tutte le schede che hanno lo ZERO alle due colonne 60 e 61 devono essere ordinate per le colonne 5, 4, 3 (numero di ordine del comune).

Le schede di ciascun comune devono essere selezionate alla colonna 66.

Il totale delle schede, in questo passaggio, viene trascritto comune per comune nella tavola 10 (nella colonna riguardante le abitazioni sfornite di acqua potabile e latrina) mentre le cifre del contatore 8 devono essere trascritte sulla stessa tavola alla colonna successiva trattandosi di abitazioni sfornite di qualsiasi servizio.

#### B) TAVOLE PROVINCIALI E NAZIONALI (VOL. VI - ABITAZIONI)

Questo piano contiene 5 fasi distinte.

Nella prima fase vengono elaborate le seguenti tavole:

Tav. 1 - Abitazioni occupate e non occupate, stanze e vani accessori.

Tav. 4 - Abitazioni occupate per servizi installati; stanze, famiglie e abitanti.

Tav. 5 - Abitazioni occupate, con cucina e altri cinque servizi (acqua potabile, latrina, bagno, elettricità, gas); stanze, vani accessori, famiglie e abitanti.

Le tavv. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 contengono gli stessi dati ma variano i servizi.

Le schede per l'intera provincia vengono suddivise per comune capoluogo e altri comuni.

Questa divisione è basilare e deve essere mantenuta per tutte le cinque fasi di lavoro.

Ciascun gruppo viene suddiviso per:

a) Abitazioni vere e proprie occupate (1 della col. 45);

b) Abitazioni vere e proprie non occupate (3 della col. 45);

c) Altri alloggi occupati (5 della col. 45).

Le schede riguardanti la lettera c) vengono tenute da parte, mentre le schede del gruppo b) vengono tabulate per avere i totali della tavola 1 per la parte riguardante le abitazioni non occupate.

Dopo questa tabulazione le schede del gruppo *b*) vengono tenute da parte.

Il gruppo *a*) viene a sua volta ordinato per le colonne 67 e 66 (gruppi di servizi) e tabulato per ottenere le restanti tavole da 4 e 11 e la tavola 1 per la parte riguardante le abitazioni occupate.

Nella *seconda fase* vengono elaborate le seguenti tavole:

*Tav. 12* - Abitazioni occupate e non occupate per titolo di godimento.

*Tav. 13* - Abitazioni occupate in proprietà, per servizi installati, ramo di attività economica e condizione sociale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti.

*Tav. 14* - Abitazioni occupate in affitto, per servizi installati, ramo di attività economica e condizione sociale del capo famiglia stanze, famiglie e abitanti.

Le schede del gruppo *a*) ordinate secondo le colonne 67 e 66 (gruppi di servizi) vengono selezionate alla colonna 68 (titolo di godimento) e ciascun gruppo così ottenuto (meno il 4, uso gratuito, e lo 0, ignoto) viene ordinato per le colonne 86 e 83 (ramo e condizione sociale del capo famiglia) e tabulato. Le abitazioni non occupate della *tav. 12* per titolo di godimento si ottengono senza ulteriore passaggio di schede.

Nella *terza fase* vengono elaborate le seguenti tavole:

*Tav. 18* - Abitazioni occupate per grado di affollamento, stanze, famiglie e abitanti.

*Tav. 24* - Abitazioni occupate per grado di affollamento, ramo di attività economica e condizione sociale del capo famiglia; stanze, famiglie e abitanti.

Le schede del solo gruppo *a*) (abitazioni vere e proprie occupate) vengono ordinate per le colonne 86 (condizione sociale), 83 (ramo di attività economica) e 88 (grado di affollamento).

Nella *quarta fase* vengono elaborate le seguenti tavole:

*Tav. 19* - Abitazioni occupate non affollate, per numero di stanze e relative famiglie e abitanti.

*Tav. 20* - Abitazioni occupate affollate per numero di stanze e relative famiglie e abitanti.

*Tav. 21* - Abitazioni occupate sovraffollate, di I grado per numero di stanze; famiglie e abitanti.

*Tav. 22* - Abitazioni occupate sovraffollate, di II grado per numero di stanze; famiglie e abitanti.

*Tav. 23* - Abitazioni occupate sovraffollate, di III grado per numero di stanze; famiglie e abitanti.

Le schede del solo gruppo *a*) (abitazioni vere e proprie occupate) vengono ordinate alle colonne 29 e 28 (numero delle stanze comprese quelle adibite esclusivamente ad altro uso) e alla colonna 88 (grado di affollamento).

Nella *quinta fase*:

*Tav. 2* - Abitazioni occupate e non occupate e stanze, per piano ove sono situate.

Le schede del gruppo *a*) (abitazioni vere e proprie occupate) e quelle del gruppo *b*) (abitazioni vere e proprie non occupate) vengono riunite e passate alla colonna 21 (piano) e tabulate nell'ordine. Si ottiene così la *tav. 2*.

Oltre alle cinque fasi di cui sopra occorre selezionare le schede per le abitazioni occupate da una sola famiglia o da due o più famiglie per il numero delle stanze e relativi componenti per la compilazione delle seguenti tavole:

*Tav. 15* - Abitazioni occupate, per numero di stanze e numero di abitanti.

*Tav. 16* - Abitazioni occupate da una sola famiglia, per numero di stanze e numero di abitanti.

*Tav. 17* - Abitazioni occupate da due o più famiglie, per numero di stanze e numero di abitanti.

La *Tav. 3* non viene elaborata ma direttamente ricavata dai fascicoli provinciali: Vol. I - Dati sommari per comune.

*Tav. 3* - Abitazioni occupate e non occupate per servizio installato.





# A P P E N D I C E

*Disposizioni di legge e regolamentari emanate fino a tutto il 31 dicembre 1955  
basate sui risultati dei censimenti generali della popolazione*

Testo delle disposizioni raggruppate per materia

## INDICE DELLE MATERIE

Commercio . . . . .	<i>Pag.</i> 567
Comunicazioni e radioaudizioni . . . . .	» 568
Credito e gestioni finanziarie . . . . .	» 569
Elezioni . . . . .	» 571
Giustizia; notariato e archivi notarili . . . . .	» 576
Igiene e sanità . . . . .	» 577
Imposte e tasse . . . . .	» 581
Opere pubbliche . . . . .	» 597
Ordinamento amministrativo degli Enti locali . . . . .	» 605
Previdenza e assistenza . . . . .	» 607
Protezione e difesa . . . . .	» 608
Servizi anagrafici e statistici . . . . .	» 612
Trattamento economico . . . . .	» 613

DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI EMANATE FINO A TUTTO  
IL 31 DICEMBRE 1955 BASATE SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI  
GENERALI DELLA POPOLAZIONE, RAGGRUPPATE PER MATERIA

COMMERCIO

*Regio Decreto 14 giugno 1941 n. 577, relativo all'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.*

Disposizioni sull'ordinamento

Art. 6 - Titolo I - L'ispettore compartimentale . . . . .

Promuove la istituzione di nuove Rivendite dovunque ne ravvisi la convenienza; provvede direttamente alla istituzione stessa, qualora sussistano le condizioni di massima prescritte dall'Amministrazione, nelle località sparse e nei centri agglomerati con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, e ne riferisce negli altri casi alla Direzione generale con motivata proposta.

Art. 80 - Titolo V - Le Rivendite di Stato possono essere istituite dall'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio, nelle città con popolazione residente legale, secondo l'ultimo censimento, non inferiore ai 100.000 abitanti ogni qualvolta, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, essa ritenga opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio.

*Legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.*

Art. 31 - Cap. V - Nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle Provincie di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, è vietato tenere depositi di sale. Sono esclusi dal divieto:

2° i centri di popolazione agglomerata non inferiore ai diecimila abitanti.

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1946, che reca norme di attuazione per l'istituzione degli Enti comunali di consumo.*

Art. 6 - . . . . . Nei Comuni in cui l'istituzione dell'Ente di consumo è obbligatorio ed in quelli capoluoghi di Provincia o aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, la Commissione amministratrice deve nominare un direttore tecnico, che in seno alla Commissione stessa ha voto consultivo.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, o che non siano capoluoghi di Provincia, le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte, ove esista, dal direttore del mercato.

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1949, che reca norme di attuazione del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, relativo alla concessione di finanziamenti agli Enti comunali di consumo.*

Art. 1 - Nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti l'istituzione e la soppressione degli Enti comunali di consumo è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Alto Commissariato dell'alimentazione.

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 1951, che reca le modalità e le percentuali per il noleggio dei film.*

Art. 1 - Per la stagione cinematografica 1° settembre 1951 - 31 agosto 1952, i contratti di noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare in Italia possono essere stipulati tra i singoli distributori di film e i singoli esercenti in una delle seguenti forme:

b) a prezzo fisso maggiorato della eventuale differenza tra il prezzo stesso e la somma corrispondente al 25 % o al 30 % dell'incasso netto, a seconda che trattasi di cinematografi posti in Comuni con popolazione non superiore ovvero superiore a 10.000 abitanti;

*Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1952, n. 755, concernente il conferimento dei magazzini di vendita di generi di monopolio di nuova istituzione nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, mediante licitazione o trattativa privata.*

Articolo unico - Il conferimento in appalto dei magazzini di vendita, previsto dall'art. 46 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, può essere effettuato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato mediante trattativa privata, se sia stata invano sperimentata la licitazione privata, quando trattisi di magazzini di nuova istituzione, in Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

.....

*Legge 31 ottobre 1952, n. 1901, ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti.*

Art. 2 - Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1 - È sostituito dal seguente:

.....

Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.

.....

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1955, che reca criteri per il rilascio, durante l'anno 1955, dei nulla osta per l'apertura delle sale cinematografiche.*

Art. 1 - Per la concessione dei nulla osta di cui all'art. 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1955, saranno osservati i seguenti criteri:

1. Le concessioni saranno effettuate nel rapporto-limite di un posto cinema per ogni 12-20 abitanti, da determinarsi per ciascun Comune in base alla frequenza media degli spettatori, tenendo anche presenti le condizioni economiche locali ed il movimento turistico.

Si può prescindere dal sopraindicato rapporto-limite minimo:

a) quando si tratti di località riconosciute, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, stazioni di cura, soggiorno o turismo, che rivestano particolare importanza climatica o termale o presentino notevole movimento turistico. In tale ipotesi il menzionato rapporto non potrà, comunque, oltrepassare l'ulteriore limite di un posto cinema per ogni dieci persone presenti nella località o centro; ma la relativa concessione avrà durata limitata al periodo di persistenza dell'incremento di popolazione;

b) quando si tratti di centri capoluoghi di Provincia; in questa ipotesi, tenendo presenti le condizioni economiche locali e l'incremento nella frequenza media degli spettatori, il menzionato rapporto non potrà, comunque, oltrepassare l'ulteriore limite di un posto cinema per ogni dieci abitanti.

2. Nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, il rapporto limite potrà essere anche inferiore a quello stabilito nel primo comma del n. 1, quando le concessioni riguardino zone periferiche ove manchino sale cinematografiche o siano insufficienti quelle esistenti. Analogo criterio sarà osservato nelle concessioni riguardanti frazioni sprovviste di sale cinematografiche o lontane almeno un chilometro dai rispettivi capoluoghi di Comuni, anche se aventi popolazione inferiore ai 300.000 abitanti.

3. Per le concessioni di nulla osta concernenti sale cinematografiche parrocchiali, il rapporto limite è di un posto cinema parrocchiale per ogni 20-30 abitanti, da determinarsi in base alla frequenza media degli spettatori in ciascun Comune.

Ai fini della determinazione dei rapporti-limite di cui ai precedenti numeri, sono computati per un quarto i posti cinema autorizzati o da autorizzarsi nelle arene cinematografiche estive.

Art. 2 - I criteri di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, saranno osservati anche per le concessioni riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti, a termine dell'art. 22, della legge 29 dicembre 1949, n. 938.

## COMUNICAZIONI E RADIOAUDIZIONI

*Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale.*

Art. 91 - Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

F) Educazione nazionale:

.....

14. contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, nei Comuni la cui popolazione superi 1.000 abitanti.

.....

*Regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, relativo all'approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni.*

#### REGOLAMENTO

Parte prima - art. 148 - Titolo I - Capo XVIII - Sezione 3ª - L'Amministrazione ha facoltà di accordare ad enti o a privati l'autorizzazione ad accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nell'ambito del territorio del Comune.

L'impresa autorizzata assume il nome di « Agenzia privata autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco ».

Il numero delle concessioni è limitato in ogni città ad una per ogni 50.000 abitanti. L'Amministrazione nella concessione stabilisce la località in cui l'agenzia deve avere sede.

L'anno di esercizio delle concessioni coincide col periodo stabilito per l'anno finanziario.

Le agenzie non possono stabilire tariffe inferiori a quelle vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione.

*Regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1555, che reca norme per la protezione delle radiocomunicazioni contro i disturbi causati dagli impianti elettrici.*

Art. 4 - Per l'applicazione delle disposizioni relative alla installazione delle antenne e delle prese di terra, sono da osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) negli edifici con più di 10 appartamenti da costruirsi nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti, debbono essere previste le canalizzazioni per l'impianto dell'antenna collettiva;

*Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 821, concernente l'abolizione dei contributi annui fissi di abbonamento obbligatorio alle radioaudizioni circolari.*

Art. 1 - I contributi annui fissi di abbonamento obbligatorio alle radioaudizioni circolari, previsti dal regio decreto legge 17 novembre 1927, n. 2207 e successive modificazioni, a carico dei Comuni aventi più di 1.000 abitanti, degli stabilimenti termali ed idroterapici, degli stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacustri con più di 50 cabine, dei kursaals e locali di ritrovo e di trattenimento, circoli, clubs ed associazioni, posti in località con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono aboliti a datare dal 1° gennaio 1948.

Qualora fruiscano delle radioaudizioni circolari, i predetti Comuni, stabilimenti, kursaals, locali, circoli, clubs ed associazioni sono soggetti al pagamento del prescritto canone di abbonamento.

*Decreto Presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, che approva il testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana.*

Art. 252 - Titolo IV - Capo V - 13) contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, per Comuni la cui popolazione superi i 1.000 abitanti.

Art. 259 - Capo VI - (Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 6). Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

#### CREDITO E GESTIONI FINANZIARIE

*Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, che approva il Testo Unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria.*

Art. 10 - Le Amministrazioni dei Monti di pietà di prima categoria sono costituite di cinque membri nei Comuni la cui popolazione non ecceda i 50.000 abitanti e di sette negli altri Comuni.

*Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria.*

Art. 14 - Capo III - Agli effetti della determinazione del numero dei membri componenti delle amministrazioni dei Monti di pietà di prima categoria, giusta il disposto dell'art. 10 della legge (Testo Unico 25 aprile 1929, n. 967), si terrà conto esclusivamente delle risultanze del censimento ufficiale.

*Legge 14 dicembre 1939, n. 1922, che reca nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno.*

Art. 1 - La procedura di incorporazione per decreto reale, preveduta nel comma primo dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636, è obbligatoriamente applicata, con l'osservanza delle disposizioni della presente legge, nei confronti delle Casse di risparmio costituite da almeno un decennio



e dei Monti di credito su pegno classificati di prima categoria pure da almeno un decennio, aventi la sede centrale in un Comune non capoluogo di Provincia, e con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, in cui l'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi non superava, al 31 dicembre 1938, i trenta milioni di lire.

*Regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, che approva il Regolamento sui Servizi sul lotto e sul personale delle ricevitorie.*

Art. 236 - Titolo VI - Capo XI - Sui proventi di ciascuna estrazione i gestori si trattengono un acconto sull'aggio loro assegnato, commisurandolo alle percentuali portate dalle seguenti tabelle:

ACCONTO D'AGGIO ALLE RICEVITORIE DEL LOTTO SITUATE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 200.000 ABITANTI

AMMONTARE DELLA RISCOSSIONE SETTIMANALE		PERCENTUALE PER LE RICEVITORIE	
		Con ritenuta per fondo cauzione	Senza ritenuta per fondo cauzione
Da L. 1 a L. 190		16,489	16,615
» » » 380		14,455	14,566
» » » 570		13,223	13,324
» » » 610		12,970	13,070
» » » 760		12,200	12,293
» » » 1.000		11,005	11,090
» » » 1.340		9,601	9,675
» » » 1.530		9,055	9,126
» » » 1.730		8,610	8,678
» » » 2.040		8,007	8,071
» » » 2.500		7,081	7,139
» » » 3.000		6,429	6,482
» » » 4.000		5,720	5,768
» » » 5.000		5,295	5,340
» » » 6.000		4,991	5,034
» » » 7.000		4,712	4,753
» » » 10.000		4,323	4,395
» » » 13.000		4,085	4,123
» » » 15.000		3,974	4,010
» » » 20.000		3,795	3,830
Oltre le L. 20.000		3,674	3,710

ACCONTO D'AGGIO ALLE RICEVITORIE DEL LOTTO SITUATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 200.000 ABITANTI

AMMONTARE DELLA RISCOSSIONE SETTIMANALE		PERCENTUALE PER LE RICEVITORIE	
		Con ritenuta per fondo cauzione	Senza ritenuta per fondo cauzione
Da L. 1 a L. 190		16,552	16,684
» » » 380		14,510	14,621
» » » 570		13,274	13,375
» » » 610		13,019	13,119
» » » 760		12,247	12,341
» » » 1.000		11,047	11,132
» » » 1.340		9,714	9,789
» » » 1.530		9,227	9,298
» » » 1.730		8,787	8,855
» » » 2.040		8,174	8,238
» » » 2.500		7,369	7,427
» » » 3.000		6,775	6,828
» » » 4.000		5,877	5,925
» » » 5.000		5,441	5,486
» » » 6.000		5,151	5,194
» » » 7.000		4,944	4,985
» » » 10.000		4,469	4,507
» » » 13.000		4,272	4,308
» » » 15.000		4,147	4,183
» » » 20.000		3,946	3,981
Oltre le L. 20.000		3,825	3,850

*Decreto ministeriale 28 maggio 1946, che approva il nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.*

Art. 1 - L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ente di diritto pubblico costituito con R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617 — ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

**ELEZIONI**

*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che reca norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.*

Art. 19 - Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila la attività.

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettanti ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 28 - L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. È data tuttavia facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare nei Comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.

*Costituzione della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947.*

Art. 56 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila . . . . .

Art. 57 - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

*Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, che approva il Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.*

Art. 2 - Titolo I - Il numero dei deputati è in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente.

Art. 93 - Titolo IX - Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

3) gli ex segretari politici dei fasci dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi Comuni;

8) i presidi delle Provincie e i podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

14) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con più di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi, durante il periodo della sedicente repubblica sociale italiana;

*Legge 8 marzo 1951, n. 122, che reca norme per la elezione dei Consigli provinciali.*

Art. 2 - Il Consiglio provinciale è composto:

- di 45 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- di 36 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- di 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- di 24 membri nelle altre Province.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera Provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

Art. 3 - La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle Province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

*Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, che approva il Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.*

Art. 2 - Titolo I - Il Consiglio comunale è composto:

- di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
- di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o, che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;
- di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
- di 15 membri negli altri Comuni;
- e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3 - La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

- 12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;
- 8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;
- 6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;
- 4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;
- e 2 effettivi negli altri.

Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del Sindaco.

Art. 8 - I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indicazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

- a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

Art. 11 - Titolo II - Capo I - La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario e voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale e della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 12 - Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 26 - Cap. IV - Sezione I - Il Sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A* — per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e *B* e *C* — per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti — allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro per l'interno. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 27 - Sezione II - Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 30 - Sezione III - La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 50 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 42 - Capo V - Sezione I - L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 19 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 41, 4° comma, e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata (e nei Comuni con oltre 10.000 abitanti anche chiusa), al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Art. 48 - Sezione III - . . . . . Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80 . . . . .

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime . . . . .

Art. 50 - Capo VI - Sez. I - Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Art. 63 - Sezione III - . . . . . Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

1) al gruppo di liste, o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri . . . . .

Art. 100 - Capo VII - Sezione III - Per l'applicazione del presente Testo Unico, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

*Legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la costituzione e il funzionamento degli organi regionali.*

Art. 26 - Capo III - (Composizione della Giunta regionale). - La Giunta regionale è composta del Presidente e di sei assessori effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono da otto a dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti, da dieci a dodici nelle altre. In tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti è di quattro.

*Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

Art. 19 - Titolo II - Capo I - Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica . . . . .

*Legge costituzionale 26 febbraio 1948 - Statuto speciale per la Sardegna.*

Art. 16 - Titolo IV - Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Art. 17 - . . . . . L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti . . . . .

Art. 55 - Titolo VIII - . . . . . La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale . . . . .

*Legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 7 aprile 1952, n. 4 - Elezione di Consigli Comunali in provincia di Bolzano.*

Art. 2 - Titolo I - Il Consiglio comunale è composto:

- di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
- di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3 - La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

- 6 effettivi nei Comuni in cui sono assegnati 50 o 40 consiglieri;
- 4 effettivi nei Comuni in cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;
- 2 effettivi negli altri.

Art. 8 - I consiglieri comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

Art. 26 - Titolo II - Capo IV - La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno duecento elettori nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei Comuni con meno di 2.000 abitanti.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel comma precedente.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

*Legge della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24 - Elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.*

Art. 2 - Titolo I - . . . . . Il numero dei Consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 15.000 abitanti o frazione superiore a 7.500 abitanti, calcolati in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

*Decreto Presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, che approva il Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana.*

Art. 48 - Titolo II - Capo II - (Art. 13 legge 7 ottobre 1947, n. 1058). Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissione elettorale in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.

Art. 57 - Capo III - (Art. 28 legge 7 ottobre 1947, n. 1058). L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. È data tuttavia facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare nei Comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.

Art. 80 - Titolo III - Capo I - (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11 - legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 10).  
L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti si effettua con il sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

Art. 81 - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 11) - Nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e sino a 50 mila abitanti l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista.

Art. 82 - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 12) - Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti o che siano capoluoghi delle attuali Province, la elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale come allo art. 138.

Art. 95 - Capo III - Sezione II - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 21) - Le candidature raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 100 elettori nei Comuni con più di 10 mila abitanti, 50 nei Comuni con più di 5 mila abitanti, 30 nei Comuni con più di 2 mila abitanti e 20 nei minori.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 98 - Titolo II - Capo II - Sez. III - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 25) - La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 40 mila abitanti, e da almeno 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre previste dal comma precedente.

Art. 102 - Titolo III - Capo III - Sez. IV - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 30) - Le liste dei candidati per ogni Comune devono essere presentate da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500 mila abitanti, da almeno 300 nei Comuni con più di 100 mila abitanti, da almeno 200 nei Comuni con più di 50 mila abitanti.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 103 - Sez. V - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 32) - Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni di popolazione superiore a 15 mila abitanti o in due Comuni di cui uno di popolazione inferiore a tale cifra, qualora in tali Comuni le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo.

Art. 119 - Titolo III - Cap. IV - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 39) - Le norme di cui agli articoli 117 e 118 si applicano anche per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali Province.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 3, 4, 5 o 6, rispettivamente per i Comuni il cui numero di consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60 o 80.

Art. 177 - Titolo IV - Capo II - Sez. I - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 2) - Il Consiglio comunale è composto:

- di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti;
- di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti;
- di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;
- di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi delle attuali Province;
- di 32 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti;
- di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti;
- di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti;
- di 15 membri negli altri Comuni e di tutti gli eleggibili, quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 185 - (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8 - Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 8) - I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino alla indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.



Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

Art. 192 - Sez. II - (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3 - legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 3). - La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori non superiore a:

- 12 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 Consiglieri;
- 8 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;
- 6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;
- 4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 consiglieri;
- e 2 effettivi negli altri.

Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

*Decreto Presidenziale 23 febbraio 1955, n. 60-A, concernente il riparto dei novanta Deputati all'Assemblea Regionale Siciliana fra le nove circoscrizioni elettorali della Regione.*

Articolo unico - Il riparto dei 90 deputati costituenti l'Assemblea regionale siciliana, fra le nove Circoscrizioni elettorali della Regione, corrispondenti alle attuali Circoscrizioni provinciali, è stabilito dalla tabella allegata al presente decreto.

*Allegato*

POPOLAZIONE LEGALE DELLE PROVINCE DELLA SICILIA SECONDO IL CENSIMENTO DEL 4 NOVEMBRE 1951  
E RIPARTIZIONE DEI SEGGI

PROVINCIE	POPOLAZIONE	SEGGI	RESTI	SEGGI
Agrigento . . . . .	471.903	9	23.235	9
Caltanissetta . . . . .	298.496	5	49.236	6
Catania . . . . .	800.051	16	2.459	16
Enna . . . . .	242.675	4	43.267	5
Messina . . . . .	667.963	13	19.887	13
Palermo . . . . .	1.028.431	20	31.391	21
Ragusa . . . . .	239.337	4	39.929	5
Siracusa . . . . .	323.012	6	23.900	7
Trapani . . . . .	414.881	8	16.065	8
	4.486.749	85 + 5	—	90
	49.852			

**GIUSTIZIA ; NOTARIATO E ARCHIVI NOTARILI**

*Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

Art. 2 - L'Ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Art. 20 - La cauzione deve rappresentare il valore:

- di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000 abitanti;
- di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti;
- di L. 9.000 per i i titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;
- di L. 3.000 per tutti gli altri notari.

*Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

Art. 35 - Quando a seguito dell'ultimo censimento dei Comuni del Regno risulti aumentata la popolazione residente o legale del Comune sede dell'ufficio notarile, in modo che la cauzione divenga insufficiente, questa deve essere aumentata nella misura stabilita nell'art. 20 della legge.

Se dallo stesso censimento risulti diminuita la popolazione residente o legale, per cui la cauzione prestata sia divenuta esuberante, il notaro può domandare la riduzione . . . . .

Art. 231 - Per istituire un archivio notarile mandamentale, nei Comuni sede di pretura, occorre la domanda dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento.

La domanda per la istituzione può farsi in qualunque tempo.

Le spese verranno ripartite fra tutti i Comuni del mandamento, compresi anche i dissenzienti, in ragione della rispettiva popolazione.

Art. 246 - Qualora la maggioranza dei Comuni componenti il mandamento tenuta presente la loro rispettiva popolazione, deliberi la soppressione dell'archivio mandamentale, questo può essere conservato come archivio comunale, . . . . .

*Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, che reca modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

Art. 8 - I Comuni non provvisti di notaro, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono, con regio decreto, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'Appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino Comune sede di notaro. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.

. . . . .  
Se un Comune sede notarile abbia frazioni non previste di notaro, si può, per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della Corte di Appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del Comune di prestarvi assistenza.

*Legge 10 aprile 1951, n. 287, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise.*

Art. 6 - Il Governo è delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

IGIENE E SANITÀ

*Regio decreto 3 febbraio 1901 n. 45, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica.*

Art. 109 - Ogni Comune con una popolazione agglomerata superiore ai 6.000 abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'autorità comunale.

*Regio decreto 19 luglio 1906, n. 466, che approva il Regolamento sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sulla igiene degli abitati nei Comuni del Regno.*

Art. 6 - Spetta al Prefetto di vigilare:

. . . . .  
b) affinché sia assicurato in tutti i Comuni l'efficace funzionamento della vigilanza igienica . . . . . : e qualora, tenuto conto delle condizioni topografiche, di popolazione ed economiche di ciascun Comune, uno o più di essi non siano in grado di provvedere convenientemente da soli a tale servizio, promuoverà la costituzione di appositi Consorzi intercomunali procurando che la popolazione dei Comuni consorziati debba, di regola, non essere inferiore ai 30.000 nè superiore ai 50.000 abitanti;

*Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.*

Art. 2 - Titolo I - . . . . . Per i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorietà della costruzione del macello, il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità, potrà procedere alla istituzione di Consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a ciò favorevoli.

. . . . .

*Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 312, che approva il regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Roma.*

Art. 2 - Nella Provincia di Roma, la coltivazione del riso non è permessa che alle distanze minime seguenti:

- a) dagli aggregati di abitazione aventi una popolazione superiore ai 25.000 abitanti, km. cinque;
- b) dagli aggregati di abitazione con oltre 3.000 abitanti, km. tre;
- c) dagli aggregati di abitazione con oltre 500 abitanti, km. uno;
- d) dagli aggregati di abitazione con meno di 500 abitanti, m. 200;
- e) da case sparse, m. 50;
- f) da cimiteri, m. 100.

La distanza si intende data dalla retta che unisce i due punti più vicini delle risaie e del perimetro degli aggregati di abitazione.

. . . . .

*Regio decreto 3 Marzo 1934, n. 383, che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale.*

Art. 91 - Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti e i servizi appresso indicati:

. . . . .

C) Polizia locale, sanità ed igiene:

. . . . .

7° Contributi per funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti;

. . . . .

12° Istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei Comuni capoluoghi di Provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata la necessità di tale istituzione.

. . . . .

16° Costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei Comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti;

. . . . .

*Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il Testo Unico delle leggi sanitarie.*

Art. 3 - Titolo I - Capitolo I - I Comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

I Comuni capiluogo di provincia e quelli già capiluogo di circondario con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario;

. . . . .

Art. 25 - Capitolo VI - Sezione I - Nelle Provincie dove manchi temporaneamente il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro competente medico del Consiglio provinciale di sanità può essere incaricato dal Ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.

Art. 33 - Capitolo VII - . . . . . Quando per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del Comune e per le difficoltà di comunicazione con i Comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma il Prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.

. . . . .

Art. 34 - . . . . . il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratta di Comuni capiluogo di Provincia o sedi di importanti industrie o anche di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo.

. . . . .

Art. 55 - Sezione II - . . . . . Dove risiedono più medici e più levatrici, il Comune stipendia uno o più medici chirurghi secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

. . . . .

Art. 63 - Sezione IV - I Comuni che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal Prefetto, in deroga a quanto prescritto nell'art. 55, ad unirsi in consorzio con altri Comuni contermini . . . . .

Art. 82 - Capitolo VIII - L'Amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della Provincia.

Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei Comuni della Provincia quando il Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei Comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.

Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della Provincia e, per due terzi, ripartiti fra i Comuni in ragione della popolazione.

Art. 92 - Le Provincie hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali di igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

Se particolari condizioni sanitarie della Provincia lo esigono, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della Provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i Comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.

Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della Provincia e per due terzi a carico dei Comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il Prefetto può esonerare dal contributo i Comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai Comuni esonerati è posta a carico della Provincia.

Il decreto indica la qualità dei servizi sanitari integrativi, i Comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i Comuni eventualmente esonerati dal contributo.

Art. 93 - Le Provincie hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.

Se i Comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il Prefetto, intesi il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della Provincia di integrare o sostituire l'opera dei Comuni stessi determinandone l'estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.

Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del Prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della Provincia gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i Comuni interessati.

Art. 104 - Titolo II - Capitolo II - Sezione I - . . . . . Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia per ogni cinquemila abitanti. Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedono, può stabilirsi, in aggiunta o sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti.

Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali è determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione.

Sono farmacie rurali quelle istituite in Comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Art. 115 - Per i Comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

Art. 297 - Titolo V - Capitolo IV - Sezione V - I Comuni capoluogo di Provincia e quelli aventi popolazione superiore a trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree.

Art. 298 - I Comuni aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso governativo.

*Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che reca norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.*

Art. 11 - Titolo I - Capitolo IV - . . . . . Nelle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, almeno uno degli ospedali esistenti deve avere un servizio continuativo di pronto soccorso, attrezzato per qualsiasi intervento e dotato, quando i mezzi finanziari lo consentano, di personale distinto da quello di guardia interna.

*Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, che approva il regolamento per il servizio farmaceutico.*

Art. 22 - Titolo II - Capitolo I - La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione in base ai risultati di ogni censimento ufficiale.

È sottoposta a revisione straordinaria quando le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi centri abitati alla cui assistenza farmaceutica sia necessario di provvedere.

La pianta organica deve indicare:

a) la popolazione del Comune e il numero delle farmacie che il Comune deve avere in base all'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie;

Art. 30 - Capitolo II - I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti o capoluoghi di Provincia possono sussidiare una o più farmacie per assicurare il servizio notturno di assistenza farmaceutica.

*Legge 20 marzo 1941, n. 366, che reca norme per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*

Art. 11 - Titolo I - Le deliberazioni ed i progetti che riguardano opere e provviste per l'impianto, la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione dei servizi contemplati dalla presente legge, nonché degli stabilimenti per la cernita e la utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti urbani di tutti i Comuni capoluoghi di provincia, dei Comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo debitamente riconosciute e dei Comuni che in base all'ultimo censimento hanno una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, devono riportare, oltre le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministero per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

Tale approvazione è richiesta anche nel caso in cui i servizi e gli stabilimenti di cui al precedente comma siano gestiti in concessione da privati imprenditori.

Art. 21 - Titolo IV - Ai fini dell'utilizzazione industriale dei rifiuti, nei Comuni, aventi una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti, è obbligatoria la cernita preventiva dei rifiuti predetti.

Ove le esigenze dell'economia nazionale lo richiedano, e le condizioni locali lo consentano, tale cernita può essere dichiarata obbligatoria con decreto del Ministero per l'interno, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6, anche per Comuni aventi popolazione inferiore al limite suindicato.

*Legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.*

Art. 4 - Tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i 1000 abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica.

È prescritto inoltre, per i panifici di nuovo impianto, il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto in tutti i centri abitati aventi una popolazione non inferiore a 3.000 abitanti.

*Legge 22 novembre 1954, n. 1107, che reca l'adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.*

Art. 3 - Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, è fissato nella misura seguente:

- a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti lire 20.000;
- b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;
- c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5.000;
- d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2.500;
- e) nei Comuni con più di 5.000 abitanti e fino a 10.000, lire 2.000.

*Decreto Presidenziale 9 giugno 1954, n. 9, che approva il Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana.*

Art. 252 - Titolo IV - Capitolo V - (T. U. 1934, art. 91 - D. L. C. P. S. 25 marzo 1947, n. 204, art. 16 - T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7 - Legge 13 giugno 1935, n. 1220, art. 4).

C) Polizia locale, sanità ed igiene.

6) illuminazione nei Comuni dove sia già stabilita, e, in ogni caso, nei Comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti;

7) contributi per il funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti;

12) istituzione e funzionamento dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei Comuni capoluoghi di Provincia e in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione;

16) costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei Comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti.

## IMPOSTE E TASSE

*Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.*

Art. 11 - Capo I - Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i Comuni sono ripartiti in nove classi in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno secondo la seguente tabella:

Classi di Comuni	POPOLAZIONE LEGALE	Classi di Comuni	POPOLAZIONE LEGALE
Classe A	con oltre 500.000 abitanti	Classe F	da oltre 15.000 a 30.000 abitanti
» B	da » 200.000 a 500.000 abitanti	» G	» » 10.000 » 15.000 »
» C	» » 100.000 » 200.000 »	» H	» » 5.000 » 10.000 »
» D	» » 60.000 » 100.000 »	» I	» » fino a 5.000 »
» E	» » 30.000 » 60.000 »		

Art. 71 - Sez. VII - Nei Comuni delle classi A e I, con l'autorizzazione del Prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia può farsi mediante convenzione di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nell'art. 44.

Art. 76 - Sez. VIII - Per la riscossione delle imposte di consumo i Comuni delle classi H ed I, salvo quanto è disposto dall'art. 89, possono fare appalti a canone fisso o ad aggio.

Per i Comuni delle altre classi e per i Consorzi di Comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio. Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente Testo Unico.

Art. 89 - Il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i Comuni delle classi H ed I a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzi, verso il pagamento di un canone annuo, che non può essere inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali per costruzioni edilizie e sul consumo del gas-luce e della energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal Comune.

Art. 203 - Capo XII - Sez. II - I Comuni al cui territorio siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo, a norma del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare la tariffa (sulle insegne) di una classe superiore.

Art. 247 - Capo XVI - Con Decreto Reale, da promuoversi dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ed il Consiglio di Stato, i Comuni delle classi da A a D, i Comuni capoluoghi di Provincia non compresi in dette classi, nonchè quelli al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, possono essere autorizzati, in caso di riconosciuta necessità, a imporre contributi per la manutenzione delle opere di fognatura di nuova o di vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto.

Art. 279 - Capo XIX - Nei Comuni appartenenti alle prime cinque classi (vedasi art. 11) la Commissione può suddividersi in sottocommissioni, composta, ciascuna, di almeno cinque membri . . . . .



*Decreto ministeriale 26 febbraio 1933, che approva le norme provvisorie aggiunte di applicazione del Testo Unico per la finanza locale in materia di contributo integrativo di utenza stradale e tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

Art. 164. B) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Con le norme provvisorie aggiunte di applicazione del Testo Unico per la finanza locale in data 25 novembre 1931, sono stati fissati i criteri ed una tariffa massima per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche per quanto riguarda le condutture elettriche . . . . . Nella detta tariffa si sono per semplicità raggruppate le nove categorie di Comuni di cui all'art. 11 del Testo Unico (A, B, C, D, E, F, G, H, I) come appresso:

- oltre 200.000 abitanti (A, B);
- da 200.000 a 60.000 abitanti (C, D);
- da 60.000 a 15.000 (E, F);
- meno di 15.000 abitanti (G, H, I).

In ogni Comune si distinguono quattro zone qui segnate in ordine decrescente di densità di abitato:

- 1° Centro dell'abitato (inteso con molta ampiezza).
- 2° Zona limitrofa al centro.
- 3° Sobborghi e frazioni.
- 4° Rimanente territorio.

Per le linee elettriche con sostegni infissi nel suolo la tariffa comporta il massimo di L. 200 per chilometro nel centro abitato dei Comuni di categoria A, B. Nel centro abitato della categoria C, D la quota è di L. 150 per chilometro; nel centro abitato della categoria E, F la quota è di L. 100 per chilometro; nel centro abitato della categoria G, H, I la quota è di L. 50 per ogni chilometro.

In ogni categoria di Comuni le quote si riducono a tre quarti del massimo per la zona limitrofa al centro abitato, a metà per le frazioni e i sobborghi. Solo nella categoria G, H, I la quota per le frazioni e i sobborghi è uguale alla quota per la zona periferica. Per le residue parti dei Comuni si ha in ogni categoria la quota di L. 35 per chilometro.

Le quote tutte vengono ridotte come alla tabella che segue per le linee senza sostegni nel suolo.

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	LINEE	
	Senza sostegni nel suolo	Con sostegni nel suolo
	Lire per km.	Lire per km.
(A, B) Centro abitato . . . . .	150	200
Zona limitrofa . . . . .	115	150
Sobborghi e frazioni. . . . .	75	100
Rimanente territorio . . . . .	25	35
(C, D) Centro abitato . . . . .	115	150
Zona limitrofa . . . . .	85	115
Sobborghi e frazioni. . . . .	55	75
Rimanente territorio . . . . .	25	35
(E, F) Centro abitato . . . . .	75	100
Zona limitrofa . . . . .	55	75
Sobborghi e frazioni. . . . .	40	50
Rimanente territorio . . . . .	25	35
(G, H, I) Centro abitato . . . . .	40	50
Zona limitrofa . . . . .	30	40
Sobborghi e frazioni. . . . .	30	40
Rimanente territorio . . . . .	25	35

Si aggiunge per il centro abitato e le zone limitrofe L. 3 per ogni palo a traliccio a due montanti, L. 5 per ogni palo a traliccio a quattro montanti.

*Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, che approva il Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo.*

Art. 2 - Sez. I - I Comuni s'intendono assegnati alle classi ad essi competenti ai sensi dell'art. 11 del T. U. in base alla popolazione residente (legale dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei risultati definitivi dell'ultimo censimento ufficiale del Regno).

Se in conseguenza di variazioni nella circoscrizione territoriale vi è luogo a modificare la classificazione dei Comuni, le modificazioni sono dichiarate con decreto del Ministro per le Finanze.

Art. 111 - Sez. IV - . . . . . Salvo il pagamento dei diritti di statistica nei Comuni delle classi da A a D, nessun altro compenso è dovuto alle amministrazioni delle imposte di consumo per la fornitura dei bollettari per il rilascio da parte dei fabbricanti o commercianti e dei produttori, delle bollette di accompagnamento.

Art. 116 - Sez. V - . . . . . Le amministrazioni delle imposte di consumo dei Comuni aventi una popolazione superiore a 10 mila abitanti, devono provvedere alla apposizione nelle strade più frequentate e ai bivi, di cartelli ben visibili di giorno e possibilmente illuminati di notte, recanti l'indicazione dell'ufficio più prossimo.

Art. 176 - Sez. VI - . . . . . L'abbonamento obbligatorio è anche applicabile in confronto di tutti i commercianti e privati che compiano atti soggetti ad imposta nei Comuni delle classi H e I, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 71 del T. U.

Art. 274 - Sez. XI - . . . . . L'Ufficio di segreteria comunale riscontra l'esattezza dell'estratto coi rendiconti mensili e coi documenti della percezione di cui al precedente art. 271 ed in base agli estratti medesimi forma la statistica che deve essere trasmessa al Ministero delle finanze, mensilmente, da parte dei Comuni delle classi da A a D e di quelli capoluoghi di Provincia, semestralmente e annualmente da tutti i Comuni del Regno compresi i sopra indicati.

Art. 276 - Sez. XI - I Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia ed aventi una popolazione complessiva non minore di 10.000 abitanti, possono costituirsi in consorzio per la gestione diretta delle imposte di consumo.

Art. 284 - Sez. XII - I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo.

Gli appalti per i Comuni delle classi A, B, C, D, E, F e G e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde.

Nei Comuni delle classi H e I gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto è stabilito per il Consorzio degli esercenti degli articoli 89 del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento.

*Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, (Conv. nella legge 13 gennaio 1938, n. 20), che reca modificazioni al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente le pubbliche affissioni e la pubblicità affine.*

Art. 1 - . . . . .

b) L'art. 102 è sostituito con il seguente:

(tariffa)

L'imposta è commisurata al valore locativo dei locali indicati nell'articolo precedente, con aliquota progressiva dal 5 al 9 per cento in conformità della seguente tabella:

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	1ª categoria aliquota massima 5 %	2ª categoria aliquota massima 6 %	3ª categoria aliquota massima 7 %	4ª categoria aliquota massima 8 %	5ª categoria aliquota massima 9 %
A: valore locativo . .	fino a L. 10.000	da L. 10.001 a » 20.000	da L. 20.001 a » 40.000	da L. 40.001 a » 80.000	oltre L. 80.000
B: » » . .	fino a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	da » 16.001 a » 32.000	da » 32.001 a » 64.000	oltre » 64.000
C: » » . .	fino a » 7.000	da » 7.001 a » 14.000	da » 14.001 a » 28.000	da » 28.001 a » 56.000	oltre » 56.000
D: » » . .	fino a » 5.000	da » 5.001 a » 10.000	da » 10.001 a » 20.000	da » 20.001 a » 40.000	oltre » 40.000
E: » » . .	fino a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	da » 16.001 a » 32.000	oltre » 32.000
F: » » . .	fino a » 3.000	da » 3.001 a » 6.000	da » 6.001 a » 12.000	da » 12.001 a » 24.000	oltre » 24.000
G: » » . .	fino a » 2.000	da » 2.001 a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	oltre » 16.000
H: » » . .	fino a » 1.500	da » 1.501 a » 3.000	da » 3.001 a » 6.000	da » 6.001 a » 12.000	oltre » 12.000
I: » » . .	fino a » 1.000	da » 1.001 a » 2.000	da » 2.001 a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	oltre » 8.000

*Legge 14 ottobre 1940, n. 1477, che reca provvedimenti per le gestioni delle imposte di consumo.*

Art. 2 - I Comuni aventi una popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbiano concessa la riscossione delle imposte di consumo ai Consorzi di esercenti, a norma dell'art. 89 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, affideranno, allo scadere dei contratti in corso, la riscossione delle imposte stesse all'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (I. N. G. I. C.) per un triennio, con garanzia di un minimo di provento e mediante un aggio che saranno determinati dal Prefetto, udito il podestà.

Saranno del pari affidati all'Istituto e per eguale periodo di tempo, a decorrere dal 1° gennaio 1941, le gestioni per la riscossione delle imposte di consumo nei Comuni e nei casi di cui al primo comma, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato il relativo contratto.

Art. 3 - I Comuni della classe H, di cui all'art. 11 del testo unico per la finanza locale, che attualmente gestiscono direttamente la riscossione delle imposte di consumo, dovranno, entro il 31 dicembre 1940, affidare all'Istituto il servizio stesso per un triennio ed alle condizioni fissate dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 4 - I Comuni delle classi da A a G e quelli della classe I che sono sottoposti alla speciale tutela della Commissione centrale per la finanza locale, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, devono — su proposta della Commissione stessa — affidare all'Istituto per un triennio la gestione delle imposte di consumo se la conducono in economia.

Le condizioni dell'appalto saranno fissate dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 5 - Ai pubblici incanti ed alle licitazioni per l'appalto della gestione delle imposte di consumo, nei Comuni della classe I, di cui all'art. 11 del testo unico per la finanza locale, può partecipare o deve essere invitato anche il locale Consorzio degli esercenti, quando abbia tenuto la gestione delle imposte di consumo almeno per un triennio, senza dar luogo a rilievi e sia regolarmente iscritto nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo, istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1886.

*Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21/B, relativo all'Imposta generale sull'entrata - Conferma per l'anno 1944, con modifiche, degli accordi sindacali del 1943.*

Art. 2 - Ferma rimanendo per tutto il resto l'applicazione degli accordi sindacali del 27 dicembre 1941, nn. 71836, 71837, 71841, 71859 e 71860, stipulati per l'anno 1942 e rinnovati per l'anno 1943 con gli accordi sindacali del 27 dicembre 1942, nn. 72452 e 72663, il solo metodo di accertamento resta modificato come nell'articolo successivo per le seguenti categorie:

a) commercianti al minuto di generi vari, ivi compresi i dettaglianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che abbiano i propri negozi di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ad eccezione delle società azionarie alle quali la modificazione suddetta va applicata in qualsiasi Comune esse abbiano i propri negozi di vendita al pubblico;

b) esercizi pubblici, e cioè: bars e caffè anche per i servizi accessori, quali le sale da biliardo e le sale da gioco annesse; birrerie, bottiglierie, gelaterie, rivendite di vino munite di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, tavole calde e simili, ristoranti, trattorie, osterie e ristoranti di stazioni ferroviarie, pasticcerie e confetterie con o senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per tutti i prodotti che smerciano; latterie con licenza di pubblica sicurezza per le somministrazioni e per le vendite di generi diversi dal latte alimentare; stabilimenti balneari; sale di biliardo non annesse agli esercizi sopra indicati; limitatamente a quegli esercizi pubblici che abbiano i propri negozi e spacci di vendita al pubblico in Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;

c) barbieri e parrucchieri da uomo e da signora ed affini, manicure e pedicure, nonchè istituti di bellezza esercenti in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

*Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403, che reca modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.*

Art. 1 - Alla Legge 8 marzo 1943, n. 153, sono apportate le seguenti modifiche:

1 - L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni capiluogo di Provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendente di finanza della Provincia.

« In tali Comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

2 - L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Negli altri Comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della Provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

*Decreto ministeriale 20 luglio 1946, circa la ripartizione dell'addizionale 3 % su vari tributi erariali, comunali provinciali a favore delle Provincie.*

I tre quinti del provento complessivo dell'addizionale di centesimi cinque per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, di cui sopra, sono ripartiti a favore delle Provincie in ragione del numero degli abitanti di ogni Provincia.

*Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, che reca provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni.*

Art. 12 - La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche stabilita dall'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

CLASSI DI COMUNI	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA
Classe A . . . . .	3.000	2.400
» B . . . . .	2.400	2.000
» C . . . . .	2.000	1.600
» D . . . . .	1.600	1.400
» E . . . . .	1.400	1.200
» F . . . . .	1.200	1.000
» G . . . . .	1.000	800
» H . . . . .	800	600
» I . . . . .	600	400

Art. 13 - La misura massima dell'imposta sulle vetture private stabilita dall'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

CLASSI DI COMUNI (Art. 11)	VETTURE A QUATTRO RUOTE CON DUE CAVALLI	VETTURE A QUATTRO RUOTE CON UN CAVALIO	VETTURE A DUE RUOTE
Classe A . . . . .	6.000	4.000	3.000
» B . . . . .	5.000	3.600	2.600
» C . . . . .	4.000	3.000	2.400
» D . . . . .	3.000	2.400	2.000
» E . . . . .	2.400	2.000	1.600
» F . . . . .	2.000	1.600	1.200
» G . . . . .	1.600	1.200	1.000
» H . . . . .	1.200	1.000	800
» I . . . . .	1.000	800	600

Art. 16 - L'art. 190 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I titolari di caffè, bars ed altri stabilimenti in cui si venda e si consumi caffè tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, quando siano istituite, ed a quella di licenza, debbono corrispondere al Comune l'annua somma di cui alla seguente tabella:

CLASSI DI COMUNI (Art. 11)	Per ogni macchina avente una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè	Per ogni becco o congegno in più dei due applicato a ciascuna macchina	Per le macchine aventi un sol becco per la preparazione di una sola tazza
A - B - C . . . . .	5.000	1.500	2.500
D - E - F . . . . .	4.000	1.250	2.000
G - H - I . . . . .	3.000	1.000	1.500

È data facoltà ai Comuni di graduare il tributo in misura decrescente per categorie di esercizi.

Art. 17 - L'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 34 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La tassa è applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella:

CLASSI DI COMUNI (Art. 11)	TASSA PER OGNI LETTERA	
	Minimo Lire	Massimo Lire
Classe A . . . . .	14	140
» B . . . . .	12	120
» C . . . . .	10	100
» D . . . . .	9	90
» E . . . . .	8	80
» F . . . . .	7	70
» G . . . . .	6	60
» H . . . . .	5	50
» I . . . . .	4	40

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe. Le cifre sono tassate come lettere.

La tassa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna o dell'avviso supera il metro quadrato, fino a due metri quadrati; per le superfici maggiori la tassa è stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 204 ».

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.*

Art. 10 - Titolo II - I Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti potranno, agli effetti della tariffa delle pubbliche affissioni, suddividere gli spazi su tabelle ad esse destinati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi ove le tabelle sono poste:

una categoria normale, comprendente almeno l'80 per cento degli spazi predisposti, a cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, comprendente non più del 20 per cento degli spazi medesimi, a cui sarà applicata una tariffa più elevata.

I Comuni con popolazione compresa fra i 20 mila ed i 50 abitanti potranno parimenti effettuare tale suddivisione, riservando almeno il 90 per cento degli spazi alla categoria normale e non più del 10 per cento a quella speciale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale deve essere preventivamente comunicato l'elenco degli spazi di detta categoria che possono essere messi a sua disposizione ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convengano.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi compresi sia nella categoria normale, sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, può essere richiesto il pagamento di un supplemento in misura fissa.

Art. 17 - Titolo III - Capo I - I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono, agli effetti delle tariffe per la pubblicità ordinaria e per quella con luce, suddividere le vie e le piazze degli abitati in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza delle varie località: una categoria normale, comprendente almeno l'80 per cento delle vie e piazze del Comune, in cui sarà applicata la tariffa normale; una categoria speciale, comprendente non più del 20 per cento delle vie e delle piazze, in cui sarà applicata una tariffa più elevata.

I Comuni con popolazione compresa tra i 20 mila ed i 50 mila abitanti potranno parimenti effettuare tale suddivisione, riservando almeno il 90 per cento degli spazi alla categoria normale e non più del 10 per cento a quella speciale.

Le tariffe dovranno contenere l'elenco delle vie e piazze considerate di categoria speciale.

*Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, che reca modificazioni ai diritti di verifica prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.*

TABELLA DEI DIRITTI DI VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI DEI MISURATORI DEL GAS E DEI MANOMETRI CAMPIONI

I

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Ogni utente pagherà, all'atto della verifica periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso e indivisibile secondo le seguenti categorie:

Classe I - Uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso:

Categoria 1<sup>a</sup>: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 200.000 o più abitanti . . . . . L. 2.000

Categoria 2<sup>a</sup>: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti . . . . . L. 1.500

Categoria 3<sup>a</sup>: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti . . . . . » 800

Categoria 4<sup>a</sup>: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . . » 500

Classe II - Rivenditori ed esercenti al minuto:

Categoria 5<sup>a</sup>: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 200.000 o più abitanti » 1.500

Categoria 6<sup>a</sup>: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti. . . . . » 1.000

Categoria 7<sup>a</sup>: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti. . . . . » 500

Categoria 8<sup>a</sup>: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . . » 300

Classe III - Esercenti arti e mestieri per conto proprio:

Categoria 9<sup>a</sup>: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita da 200.000 e più abitanti . . . . . » 400

Categoria 10<sup>a</sup>: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti. . . . . » 300

Categoria 11<sup>a</sup>: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5000 abitanti . . . . . » 200

Categoria 12<sup>a</sup>: esercenti arti e mestieri in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . . » 150

Classe IV - Esercenti ambulanti all'aperto o assimilati:

Categoria 13<sup>a</sup>: rivenditori al minuto ed esercenti con posto fisso in chioschi, in pubblici mercati, all'aperto o su aree pubbliche (quelli cioè muniti di regolare licenza di occupazione di suolo pubblico), in luoghi di popolazione riunita da 50.000 o più abitanti . . . . . » 500

Categoria 14<sup>a</sup>: rivenditori come sopra in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 abitanti . . . . . » 250

*Legge 17 febbraio 1951, n. 121, concernente il rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.*

Art. 1 - È consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di L. 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza — compresi i motoscafi nelle località dove essi sostituiscono le vetture da piazza — munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1° gennaio 1949.

L'agevolazione sarà concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:

- 1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- 2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;
- 3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

*Legge 2 luglio 1952, n. 703, che reca disposizioni in materia di finanza locale.*

Art. 1 - A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.



Art. 4 - A decorrere dal 1° gennaio 1952, è attribuita alle Provincie una quota pari al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra le Provincie proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

Art. 9 - . . . . . Il sesto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i Comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione Centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 24 - L'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:

BEVANDE	UNITÀ DI MISURA	IMPOSTA (in lire)
Vino: nei Comuni fino a 10.000 abitanti (1) . . . . .	HL	800
nei Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 60.000 (1) . . . . .	»	1.000
nei Comuni con oltre 60.000 abitanti fino a 200.000 (1). . . . .	»	1.200
nei Comuni con oltre 200.000 abitanti . . . . .	»	1.500

Art. 30 - L'art. 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

c) le aliquote, da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione, in modo che l'aliquota massima del 12 per cento si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni . . . . .

Art. 31 - A decorrere dal 1° gennaio 1952, l'art. 29 del decreto legislativo 8 marzo n. 62 è abrogato. I Comuni, pertanto, debbono applicare l'imposta di patente secondo le norme dell'art. 166 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e la misura ivi prevista può essere aumentata fino a quaranta volte.

Con la stessa decorrenza la misura delle tariffe previste negli art. 132, 141, 144, 199 e 202 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, può essere aumentata fino a quaranta volte e la misura delle tariffe previste negli articoli 15, 16 e 18 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, essere raddoppiata.

Art. 39 - La tariffa massima di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 26 febbraio 1933, concernente le norme provvisorie aggiunte di applicazione dello stesso testo unico in materia di tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, è aumentata di quaranta volte.

Le convenzioni stipulate dai Comuni prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla suddetta tariffa sono revocate.

Art. 47 - L'art. 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale.

La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C; di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'art. 11.

In caso di comprovata necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purchè risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E e di trenta per quelli delle altre classi. Essi debbono avere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La Commissione è costituita con provvedimento del sindaco: due terzi dei componenti sono nominati dal Consiglio comunale e un terzo dal Prefetto tra i contribuenti del Comune.

(1) I Comuni capoluoghi di Provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, che approva il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

N. d'ordine	FONTI	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
<b>TITOLO IV</b>					
<b>Igiene e sanità</b>					
21	<p>N. 6 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288</p> <p>N. 22 - Alleg. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581</p> <p>N. 22 - Alleg. A, D. L. 30-5-1947, n. 604</p> <p>N. 22 - Art. 1, Legge 14-3-1952, n. 128</p>	<p>Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia:</p> <p>a) tasse di apertura</p> <p>1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . . . . .</p> <p>2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti . . . . .</p> <p>3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti . . . . .</p> <p>4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti . . . . .</p> <p>5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti . . . . .</p> <p>6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti . . . . .</p> <p>7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti . . . . .</p>	<p>10.000</p> <p>20.000</p> <p>40.000</p> <p>80.000</p> <p>120.000</p> <p>160.000</p> <p>200.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del Comune cui il centro abitato appartiene . . . . .</p>
			<p>Le tasse di cui alla lettera a) ridotte ad un quinto</p>		
36	<p>N. 16 - Tab. B, Alleg. F, R. D. L. 29-6-1935, numero 1749</p> <p>N. 16 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288</p> <p>N. 36 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581</p> <p>N. 36 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604</p> <p>Art. 1, n. 36 - Legge 26-1-1949, n. 10</p>	<p>Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 231 del testo unico citato modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi e vidimazione annuale dell'autorizzazione medesima</p> <p>e) degli alberghi ristoranti o pensioni di altre categorie, dei ristoratori in genere, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche:</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti . . . . .</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 abitanti . . . . .</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti . . . . .</p> <p>nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti . . . . .</p>	<p>4.000</p> <p>3.000</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	<p>. . . . . La popolazione del Comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato s'intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione</p>

Segue: *Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, N. 112, che approva il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.*

N. d'ordine	FONTI	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		<b>TITOLO VIII</b> <b>Autorizzazioni di pubblica sicurezza</b>  <b>Capo II</b>  <i>Teatri e spettacoli pubblici - cinematografia</i>			
79	N. 22 - Tab. R. D. L. 29-12-26 n. 2191 (art. 1) N. 38 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942 n. 1288 N. 79 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946 n. 581 N. 79 - Tab. A, D. L. 30-5-1947 n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949 n. 10 Art. 2 - Legge 14-3-1952 n. 128	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico diverso dai teatri e dai cinematografi con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso <i>a)</i> accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radioaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti indicati nell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773: nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti . . . . . superiore a 10.000 abitanti e non a 50.000 . . . . . superiore a 50.000 abitanti . . . . .	1.500 3.000 4.500	Id. Id. Id.	. . . . . Per dare, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza, spettacoli cinematografici ambulanti in più Comuni della stessa Provincia, occorre corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura stabilita per il Comune di maggiore popolazione tra quelli in cui l'esercente intenda dare gli spettacoli . . . . .
80	N. 22 - Tab. A, R. D. L. 29-12-26 n. 2191 (art. 1) N. 39 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 80 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581 N. 80 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604	<i>a)</i> Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per dare anche temporaneamente per mestiere pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità ovvero dare audizioni all'aperto ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . . . . . <i>b)</i> Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera <i>a)</i> , di altra analoga licenza per dare in altre località i suddetti trattenimenti: nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti . . . . . superiore ai 10.000 e non ai 50.000 abitanti. . . . . superiore ai 50.000 e non ai 100.000 abitanti. . . . . superiore ai 100.000 e non ai 500.000 abitanti. . . . . superiore ai 500.000 abitanti . . . . .	1.000 100 200 300 400 500	Ordinario Con Marche Id. Id. Id. Id.	
		<b>CAPO III</b>  Pubblici esercizi, bevande alcoliche e superalcoliche. Camera e appartamenti indicati. Esercizi di scommesse. Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza giusta l'art. 86 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcoliche: 1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti: <i>a)</i> esercizi di lusso . . . . . <i>b)</i> esercizi di 1ª categoria . . . . .			
85	Art. 2 - R. D. L. 9-12-1928, n. 2745 Art. 3 - Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749 N. 40 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696 convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288 N. 85 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946 n. 581	<i>a)</i> esercizi di lusso . . . . . <i>b)</i> esercizi di 1ª categoria . . . . .	45.000 36.000	Ordinario Id.	. . . . . La popolazione del Comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato s'intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione . . . . .

Segue: Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, N. 112, che approva il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

N. d'ordine	FONTI	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
86	<p>N. 85 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604</p> <p>Art. 1, n. 85, Legge 26-1-1949 n. 10</p> <p>Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128</p> <p>Art. 1 R. D. L. 9-12-1928, n. 2745</p> <p>Art. 3 - Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935 n. 1749</p> <p>N. 41 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942 n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288</p> <p>N. 86 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604</p> <p>Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10</p> <p>Art. 3 - Legge 14-3-1952, n. 128</p>	<p>c) esercizi di 2<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>d) esercizi di 3<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>e) esercizi di 4<sup>a</sup> categoria . . . . .</p>	<p>27.000</p> <p>15.000</p> <p>6.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	
		<p>II) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso . . . . .</p> <p>b) esercizi di 1<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>c) esercizi di 2<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>d) esercizi di 3<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>e) esercizi di altre categorie . . . . .</p>	<p>36.000</p> <p>30.000</p> <p>18.000</p> <p>9.000</p> <p>4.500</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	
		<p>III) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso . . . . .</p> <p>b) esercizi di 1<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>c) esercizi di 2<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>d) esercizi di altre categorie . . . . .</p>	<p>27.000</p> <p>18.000</p> <p>7.500</p> <p>3.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	
		<p>IV) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: con esercizi di ogni categoria . . . . .</p>	<p>300</p>	<p>Id.</p>	
		<p>V) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti . . . . .</p>	<p>1.800</p>	<p>Id.</p>	
		<p>Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare la vendita al minuto di bevande superalcoliche di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:</p> <p>I) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso . . . . .</p> <p>b) esercizi di 1<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>c) esercizi di 2<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>d) esercizi di 3<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>e) esercizi di altre categorie . . . . .</p>	<p>80.000</p> <p>60.000</p> <p>40.000</p> <p>32.000</p> <p>24.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	
		<p>II) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso . . . . .</p> <p>b) esercizi di 1<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>c) esercizi di 2<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>d) esercizi di 3<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>e) esercizi di altre categorie . . . . .</p>	<p>60.000</p> <p>40.000</p> <p>32.000</p> <p>24.000</p> <p>16.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	
		<p>III) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:</p> <p>a) esercizi di lusso . . . . .</p> <p>b) esercizi di 1<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>c) esercizi di 2<sup>a</sup> categoria . . . . .</p> <p>d) esercizi di altre categorie . . . . .</p>	<p>32.000</p> <p>24.000</p> <p>16.000</p> <p>12.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	
		<p>IV) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: esercizi di ogni categoria . . . . .</p>	<p>12.000</p>	<p>Id.</p>	

Segue: *Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, N. 112, che approva il Testo Unico delle leggi vigenti, in materia di tasse sulle concessioni governative.*

N. d'ordine	FONTI	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
87	<p>N. 26 bis - Tab., R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (articolo 1)</p> <p>Art. 3 - Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749</p> <p>N. 42 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288</p> <p>N. 87 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581</p> <p>N. 87 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604 Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10</p> <p>Art. 1 - n. 87 Legge 14-3-1952, n. 128</p>	<p>V) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: esercizi di ogni categoria . . . . .</p> <p>I - Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per spacci di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (articolo 86, ultimo comma del testo unico della Legge di pubblica sicurezza):</p> <p>a) tassa di primo rilascio:</p> <p>1) in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . . . . .</p> <p>2) in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti . . . . .</p> <p>3) in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti . . . . .</p> <p>4) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti . . . . .</p> <p>5) in comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti . . . . .</p> <p>b) tassa di rinnovazione annuale . . .</p> <p>II - Autorizzazione del Prefetto per spacci di bevande superalcoliche presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita ed il consumo siano limitati ai soli soci:</p> <p>a) tassa di primo rilascio:</p> <p>1) in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . . . . .</p> <p>2) in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti . . . . .</p> <p>3) in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti . . . . .</p> <p>4) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti . . . . .</p> <p>5) in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti . . . . .</p> <p>b) tassa di rinnovazione annuale . . .</p>	<p>8.000</p> <p>1.500</p> <p>2.000</p> <p>2.500</p> <p>3.500</p> <p>5.000</p> <p>1.500</p> <p>2.000</p> <p>2.500</p> <p>3.500</p> <p>5.000</p>	<p>Ordinario</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Le stesse tasse stabilite alla lettera a)</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Le stesse tasse stabilite alla lettera a)</p>	
CAPO IV					
93	<p>N. 34/17 - Tab. R. D. L. 29-12-1926, n. 2191 (art. 4)</p> <p>Art. 3 - Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749</p> <p>N. 93 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581</p> <p>N. 93 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604</p> <p>Art. 1 - n. 93, Legge 14-3-1952, n. 128</p>	<p><i>Tipografia e arti affini. Esposizione e distribuzione di manifesti o scritti al pubblico</i></p> <p>Licenza rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni, per affiggere in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico scritti, disegni, giornali ovvero estratti, o sommari di essi, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico:</p> <p>a) in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti . . . . .</p> <p>b) in Comuni con popolazione da 10.001 a 25.000 abitanti . . . . .</p> <p>c) in Comuni con popolazione da 25.001 a 100.000 abitanti . . . . .</p>	<p>300</p> <p>600</p> <p>1.000</p>	<p>Id.</p> <p>Id.</p> <p>Id.</p>	

Segue: *Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, N. 112, che approva il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.*

N. d'ordine	FONTI	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		d) in Comuni con popolazione da 100.001 a 300.000 abitanti . . . . .	2.000	Ordinario	
		e) in Comuni con popolazione oltre i 300.000 abitanti . . . . .	3.000	Id.	
		.....	.....	.....	.....
		CAPO V			
		<i>Agenzie pubbliche. Guide ed interpreti - Commercio di cose antiche e usate.</i>			
95	N. 28 - Tab. A, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749	Licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno:			
	N. 47 - R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288	— nei Comuni aventi una popolazione:			
		— non superiore a 10.000 abitanti . . .	3.000	Id.	
		— superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti . . . . .	6.000	Id.	
	N. 95 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	— superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti . . . . .	12.000	Id.	
	N. 95 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604	— superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . . . .	18.000	Id.	
	Art. 2 - Legge 26-1-1949 n. 10	— superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . . . .	24.000	Id.	
	Art. 2 - Legge 14-3-1952 n. 128	— superiore a 500.000 abitanti . . . . .	30.000	Id.	
		vidimazione annuale della detta licenza nei Comuni aventi una popolazione:			
		— non superiore a 10.000 abitanti . . .	1.500	Id.	
		— superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti . . . . .	3.000	Id.	
		— superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti . . . . .	6.000	Id.	
		— superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . . . .	9.000	Id.	
		— superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . . . .	12.000	Id.	
		— superiore a 500.000 abitanti . . . . .	15.000	Id.	
96	N. 29 - Tab. A, R. D. 30-12-1923, n. 3279 Art. 3 - Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749	Licenza prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata, e per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore:			. . . . Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei Comuni per i quali essa è valida
	N. 48 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288	— nei Comuni aventi una popolazione:			.....
		— non superiore a 10.000 abitanti . . .	3.000	Id.	
		— superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti . . . . .	6.000	Id.	
	N. 96 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	— superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti . . . . .	12.000	Id.	
	N. 96 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604	— superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . . . .	18.000	Id.	
	Art. 2 - Legge 26-1-1949, n. 10	— superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . . . .	24.000	Id.	
	Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	— superiore a 500.000 abitanti . . . . .	30.000	Id.	
		vidimazione della detta licenza nei Comuni aventi una popolazione:			
		— non superiore a 10.000 abitanti . .	1.500	Id.	
		— superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti . . . . .	3.000	Id.	
		— superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti . . . . .	6.000	Id.	



Segue: *Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, N. 112, che approva il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.*

N. d'ordine	FONTI	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		— superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti. . . . .	9.000	Ordinario	
		— superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti. . . . .	12.000	Id.	
		— superiore a 500.000 abitanti . . . . .	15.000	Id.	
		.....	.....	.....	.....
		<b>CAPO VII</b>			
		<i>Altre autorizzazioni di polizia</i>			
		.....	.....	.....	.....
105	N. 34/23 - Tab. A, Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749	Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'Autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			
	N. 54 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288	— nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti . . . . .	54.000	Id.	
		— nei Comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti . . . . .	90.000	Id.	
	N. 105 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	— nei Comuni con popolazione dai 100.001 ai 200.000 abitanti . . . . .	150.000	Id.	
		— nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti . . . . .	210.000	Id.	
	N. 105 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604	vidimazione annuale:			
		— nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti . . . . .	22.500	Id.	
	Art. 5 - Legge 26-1-1949, n. 10	— nei Comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti . . . . .	45.000	Id.	
	Art. 2 - Legge 14-3-1952, n. 128	— nei Comuni con popolazione dai 100.001 ai 200.000 abitanti . . . . .	67.500	Id.	
		— nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti . . . . .	90.000	Id.	
		.....	.....	.....	.....
		<b>TITOLO VIII</b>			
		<b>Commercio e Industria</b>			
		.....	.....	.....	.....
120	N. 55 - Tab. A, R. D. 30-12-1923, n. 3279	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la Legge 17-5-1866, n. 2933, e lo art. 53, n. 11 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383			
	Art. 3 - Alleg. F, R. D. L. 26-9-1935, n. 1749	a) per istituzione di fiere e mercati:			
	N. 120 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581	— in Comuni aventi una popolazione:			
		— non superiore a 5.000 abitanti . . . . .	1.000	Id.	
		— superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti. . . . .	2.000	Id.	
	N. 120 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604	— superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti. . . . .	3.000	Id.	
		— superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti. . . . .	4.000	Id.	
		— superiore a 60.000 abitanti . . . . .	5.000	Id.	

Segue: *Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, N. 112, che approva il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.*

N. d'ordine	FONTI	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: — in Comuni aventi una popolazione: — non superiore a 5.000 abitanti . . . . . — superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti. . . . . — superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti. . . . . — superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti. . . . . — superiore a 60.000 abitanti . . . . .	500 1.000 1.500 2.000 2.500	Ordinario Id. Id. Id. Id.	
		TITOLO XVI Professioni ed arti			
208	Legge 16-6-1939, n. 942, (artt. 6 e 8)  N. 94 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18-10-1942, n. 1288  N. 208 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581  N. 208 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604  Art. 3 - Legge 14-3-1952 n. 128	2) Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dello art. 8 della Legge succitata:  a) collettori che esercitano le funzioni in Comuni con oltre 200.000 abitanti . . .  b) collettori che esercitano le funzioni in Comuni fino a 200.000 abitanti . . .	2.000 1.600	Id. Id.	
209	Legge 30-11-1939, n. 1886 R. D. 29-4-1940, n. 473  N. 95 - Tab. A, R. D. L. 21-6-1942, n. 696, convertito con modifiche nella Legge 18 ottobre 1942, n. 1288  N. 209 - Tab. A, R. D. L. 7-6-1946, n. 581  N. 209 - Tab. A, D. L. 30-5-1947, n. 604  Art. 1 - n. 209, Legge 14-3-1952, n. 128	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:  a) tassa annuale per ogni gestione appaltata: in Comuni con oltre 200.000 abitanti in Comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti. . . . . in Comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti. . . . . in Comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti. . . . . in Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti. . . . . in comuni fino a 10.000 abitanti . . .	12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000	Id. Id. Id. Id. Id. Id.	

*Decreto ministeriale 10 dicembre 1953, che reca speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di entrate.*

Art. 18 - Titolo II - Per le somministrazioni effettuate nelle cucine economiche gestite da enti di assistenza, tanto civili che religiosi, l'imposta sull'entrata per ciascuna cucina è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per le mense gestite in Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti . . . . .	L. 1.000
da 5.001 a 50.000 . . . . .	» 3.000
da 50.001 a 500.000 . . . . .	» 6.000
superiore a 500.000 . . . . .	» 10.000

Art. 20 - Ai fini della liquidazione dei canoni d'imposta di cui agli artt. 18 e 19 gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di febbraio dell'anno di competenza, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone (denominazione dell'ente o dell'azienda, popolazione del Comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

*Legge 26 giugno 1954, n. 457, concernente la riscossione delle imposte di consumo sulle bevande vinose.*

Art. 1 - Al terzo comma dell'art. 42 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal terzo comma dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le bevande vinose l'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data in soli casi di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

Art. 2 - Al secondo comma dell'art. 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dal secondo comma dell'art. 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente periodo:

« Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo art. 71 e dall'art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a più di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo può avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna ».

*Legge 10 dicembre 1954, n. 1164, che reca provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative*

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA LIRE	MODO DI PAGAMENTO
121	Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773: a) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi e agli esercenti di industrie o arti affini, nonché ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati: in Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti . . . . . in Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti . . . . . in Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti . . . . . in Comuni con popolazione non superiore a 500.000 abitanti . . . . . in Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti . . . . . Rinnovazione annuale della suddetta licenza	3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 Le stesse di cui sopra	Ordinario Id. Id. Id. Id. Id.
129	Licenza rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2101 a enti privati o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto: a) nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti . . . . . b) nei Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti . . . . . c) nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti . . . . . d) nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti . . . . . e) nei Comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti . . . . . f) nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti . . . . .	4.500 7.500 15.000 30.000 45.000 75.000	Ordinario Id. Id. Id. Id. Id.

*Decreto Presidenziale della Regione Autonoma Siciliana 9 giugno 1954, n. 9, che approva il Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel Territorio della Regione Siciliana.*

Art. 418 - Titolo IX - Capo IV - Sezione VI - (T. V. 1934, art. 332 - Legge 2 gennaio 1951, n. 25, art. 43, primo comma - Legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 9 - Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 27) . . . . . Per i Comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di Provincia, le attribuzioni della Commissione Centrale per la finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa . . . . .

### OPERE PUBBLICHE

*Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia.*

Art. 42 (Allegato F) - Allorquando l'Amministrazione dello Stato o della Provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

- a) per intero nei Comuni aventi meno di 1.000 abitanti;
- b) per una metà nei Comuni aventi meno di 4.000 abitanti;
- c) per un quarto nei Comuni aventi 4.000 abitanti e più.

*Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.*

Art. 86 - Titolo II - Capitolo VI - I Comuni in cui trovasi riunita una popolazione di 10.000 abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio, determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità e alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici per raggiungere l'intento.

*Legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele.*

Art. 3 - Titolo I - . . . . . nella parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre Provincie (Foggia, Bari e Lecce) dall'anno 1907, fino al 1931 verrà stanziata, fra le spese obbligatorie, la quota rispettiva di contributo, il cui riparto da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'acquedotto, sarà stabilito con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

*Regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625, che approva il Regolamento per la concessione di sussidi per i lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati, contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti.*

Art. 1 - I sussidi ai termini degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, si concedono per opere da eseguirsi o in corso di esecuzione, necessarie a difendere contro le frane e le corrosioni dei fiumi e dei torrenti, le strade provinciali e comunali, e gli abitati dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e delle relative borgate.

Art. 5 - . . . . . I sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni in dipendenza del citato art. 3 e quelli ai Comuni giusta l'art. 4 della legge, entro i limiti dai detti articoli determinati, sono assegnati in proporzione dell'entità della spesa e dell'importo dell'opera da eseguire, tenuto però conto delle condizioni finanziarie dei Comuni, della loro popolazione e dell'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati.

*Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il Regolamento generale pel funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.*

Art. 121 - Capo III - L'Ente sarà tenuto ad impiantare fontanine pubbliche negli abitati in ragione di una per ogni 2.500 abitanti nei Comuni che ne contano più di 20.000; una per ogni 1.500 nei Comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 20.000 abitanti; ed una per ogni 1.000 abitanti o meno nei centri minori.

Nel determinare il numero delle fontanine non si terrà conto che della parte dell'abitato del Comune servito dalla stessa diramazione, e le frazioni servite da speciali diramazioni avranno diritto al numero di fontanine corrispondenti alla loro popolazione.

Per popolazione s'intenderà quella dei presenti quale sarà accertata all'atto dell'apertura all'esercizio in ciascun Comune o frazione.

Il numero delle fontanine stabilite giusta le precedenti norme, non potrà essere aumentato che a richiesta dei Comuni e in proporzione non maggiore di un quarto.

Le spese per l'impianto delle fontanine saranno a carico dei Comuni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il numero delle fontanine stabilito giusta il primo comma, potrà essere diminuito a richiesta delle amministrazioni interessate in proporzione non maggiore di un quarto. Tuttavia i Comuni perderanno il diritto di richiedere, in seguito, il numero di fontanine previsto dal primo e quarto comma.

La facoltà di chiedere la detta riduzione potrà essere esercitata dai Comuni nei quali già è aperto l'esercizio, soltanto dopo il 31 dicembre 1921.

.....

*Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, che detta provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.*

Art. 25 - Per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, all'approvazione del piano regolatore o di ampliamenti provvede il Prefetto, sentito il Provveditore alle opere pubbliche.

Per i Comuni aventi una popolazione superiore, alla approvazione provvede con proprio decreto il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

.....

*Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale.*

Art. 91 - Titolo II - Capitolo II - Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

c) Polizia locale, sanità ed igiene:

.....

6° Illuminazione nei Comuni dove sia già stabilita e in ogni caso nei Comuni, frazioni o borgate con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti;

.....

*Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale.*

Art. 294 - Titolo VII - Capitolo III - Sezione II - Le amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o che pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti siano capoluoghi di Provincia e le amministrazioni delle Provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del Capitolato generale per l'amministrazione dello Stato

Per i Comuni con polazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il Consiglio di Prefettura.

.....

*Legge 4 aprile 1935, n. 454, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici i servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920.*

Art. 13 - Per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non indicati nel precedente art. 11, che abbiano una popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, il Ministero dei lavori pubblici, può accordare un sussidio non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e su richiesta del Prefetto, può anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concessibile.

*Regio decreto 27 maggio 1940, n. 875, relativo all'approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari.*

Articolo unico.

NORME

II

Per le scuole rurali definite dall'art. 1 del R. decreto legge 14 ottobre 1938, n. 1771, e per le altre scuole che sorgono in centri comprendenti sino a 4.500 abitanti, ossia per modesti edifici per i quali occorrono da uno a dieci aule, l'area coperta dell'edificio scolastico propriamente detto deve essere al massimo 1/5 di tutto il terreno scolastico.

.....

*Legge 9 giugno 1947, n. 530, che apporta modificazioni al Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.*

Art. 1 - L'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente: « . . . . . »

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, quando si tratti:

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;
- 2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, quando si tratti:

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000;
- 2) di spesa che non superi annualmente le lire 250.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e non a 100.000 abitanti, quando si tratti:

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 750.000;
- 2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non superi le lire 750.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

d) per gli altri Comuni, quando si tratti:

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 400.000;
- 2) di spesa che non superi annualmente le lire 750.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto può consentire che i contratti seguono a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza ».

Art. 5 - È aggiunto l'art. 98, del seguente tenore:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

..... »

Art. 6 - L'art. 99 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposti ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

..... »

Art. 7 - L'art. 100 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

..... »

Art. 8 - L'art. 101 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

..... »

Art. 16 - Il quarto comma dell'art. 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

.....

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di Comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;



b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, o di consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 100.000 abitanti;

c) se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di Provincie, di Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti o di consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti ».

*Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che reca modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.).*

Art. 2 - Titolo I - L'azienda è autorizzata a provvedere direttamente alla manutenzione dei tratti di strade statali che attraversano gli abitati, nonchè alla sistemazione di essi semprechè questa sia diretta a stabilire omogeneità di buone condizioni di transito delle strade statali delle quali le traverse fanno parte.

In tal caso i Comuni interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione ordinaria delle strade stesse indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani comunque esistenti in corrispondenza della sede stradale ed alla nettezza urbana.

*Legge 25 giugno 1949, n. 409, che reca norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.*

Art. 2 - Capitolo I - Ai proprietari che ricostruiscono i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936, è inferiore a 10.000 abitanti ed in Comuni che, pur avendo una popolazione superiore a 10.000 abitanti, abbiano avuto un coefficiente di distruzione superiore al 75 per cento, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera a) del n. 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento sulla spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitata ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità immobiliari di abitazioni. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di sei appartamenti si applicano le disposizioni dell'art. 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorchè gli edifici siano siti in Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, semprechè il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.

*Legge 3 agosto 1949, n. 589, che reca provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali.*

Art. 3 - A favore dei Comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne sono sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un tributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

- 1) del 5 per cento ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 2) del 4 per cento ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- 3) del 3,50 per cento ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- 4) del 3 per cento ai Comuni con più di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

Quando si tratti di ampliare e migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

Nel caso di Comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la misura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i Comuni consorziati.

Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da ricostruire nei Comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione.

Art. 4 - A favore di Comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i Comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

- 1) del 4 per cento nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;
- 2) del 3 per cento nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;
- 3) del 2 per cento nei Comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000;

Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000.

Art. 5 - A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

- 1) del 2,50 per cento nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 80.000.000;
- 2) del 2 per cento nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 150.000.000;
- 3) dell'1,50 per cento nei Comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000.

Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente articolo.

Art. 13 - Nel caso in cui le Province dell'Italia meridionale ed insulare ed i Comuni delle stesse Regioni aventi popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nonchè i Comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli istituti di credito, di cui all'art. 19 della presente legge e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno.

Art. 21 - Ai fini della corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5, per la determinazione del limite di popolazione si tiene conto dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale alla data della domanda di concessione.

*Legge 27 ottobre 1951, n. 1402, che reca modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.*

Art. 15 - Capo II - Qualora i Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti non siano in grado, per ragioni tecnico-finanziarie, di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni inerenti all'attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dell'interno, può sostituirsi ad esso nell'attuazione medesima, in relazione alle necessità di ciascun Comune, e con tutte le facoltà al medesimo attribuite dalla presente legge. In tal caso la spesa occorrente è anticipata dallo Stato, salvo recupero verso il Comune in trenta rate annuali costanti, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi nei confronti dei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti solo in casi eccezionali, previo concerto col Ministero del Tesoro.

Sono escluse dal recupero previsto nel primo comma le opere pubbliche comunali distrutte da eventi bellici, al cui ripristino lo Stato sia tenuto a norma dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se le opere stesse, in base alle previsioni del piano di ricostruzione, debbano essere eseguite in sede diversa da quella originaria.

*Legge 1 marzo 1952, n. 113, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del Testo Unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.*

Art. 3 - L'art. 27 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e modificato con l'art. 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

« Il presidente degli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto può essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento od assenza.

Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

Per gli Istituti siti in Province, il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

*Legge 15 febbraio 1953, n. 184, che reca norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali.*

Art. 2 - L'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

- 1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonchè delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o alla autostrada più vicina, quando il Comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; ed infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso Comune;

*Legge 27 dicembre 1953, n. 968, che approva la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.*

Art. 43 - Capitolo II - Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione, siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 è inferiore a 10 mila abitanti od in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinato a norma delle lettere a) b) e c) dell'art. 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'art. 39 ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

I contributi diretti in capitale di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46 sono corrisposti in unica soluzione.

Art. 45 - Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario e della propria famiglia, ancorchè sita in Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato in deroga al disposto del primo comma dell'art. 43.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggiano del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato.

*Legge 11 giugno 1954, n. 354, che reca provvidenze a favore dei Comuni di Messina e Reggio Calabria.*

Art. 1 - A favore dei Comuni di Messina e di Reggio Calabria è concesso, per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908, un contributo annuo complessivo di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.

Tale contributo sarà ripartito, con decreto del Ministro per le finanze, tra i predetti Comuni proporzionalmente alla popolazione residente sulla base dei dati dell'ultimo censimento ufficiale demografico.

*Legge 9 agosto 1954, n. 645, che reca provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonché nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e istituzione di borse di studio.*

Art. 5 - Titolo I - Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

*Legge 22 novembre 1954, n. 1123, che reca modificazioni alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente la autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamento telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamento telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.*

Articolo unico - Il primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, è costituito dal seguente:

«L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici;

- a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1.000 abitanti;
- b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1.000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;
- c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;
- d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e c), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 600 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;

*Legge 19 marzo 1955, n. 105, che reca modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente « norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».*

Art. 3 - A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati

all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potrà assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma.

*Legge della Regione Autonoma della Sicilia 21 dicembre 1953, n. 71, che reca provvidenze in favore dei Comuni per impianti di produzione, per impianti di allacciamento a linee di trasporto e per impianti di distribuzione di energia elettrica.*

Art. 1 - È autorizzata a carico della Regione, la spesa di L. 600 milioni di cui L. 300 milioni nell'esercizio 1954-55 per la concessione a favore dei Comuni della Regione di contributi in capitale da destinarsi alla costruzione, all'ampliamento od al potenziamento:

b) di impianti di allacciamento a linee di trasporto di energia elettrica nei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, nonchè alle borgate o frazioni di qualsiasi Comune;

c) di impianti di distribuzione di energia elettrica nei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, nonchè nelle borgate o frazioni di qualsiasi Comune.

Sono comprese negli impianti di distribuzione le cabine secondarie di trasformazione alimentatrici.

I contributi di cui alle lettere b) e c) saranno concessi con preferenza ai Comuni che intendano collegarsi all'E. S. E.

*Decreto Presidenziale della Regione Autonoma Siciliana 9 giugno 1954, n. 9, che approva il Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana.*

Art. 224 - Titolo IV - Capo III - Sez. III - (T. U. 1934, art. 41) . . . . . Più Comuni della stessa Provincia fra loro vicini possono avere consorzialmente un solo segretario e un solo ufficio quando lo consigliano le condizioni finanziarie, la posizione topografica e il numero esiguo degli abitanti.

Art. 249 - Capo V - (Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62 art. 3) . . . . . È consentito di provvedere mediante licitazione privata;

a) per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 5.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 1.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i 5 anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti siano capoluoghi di Provincia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 3.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 300.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non ci sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

d) per gli altri Comuni quando si tratta:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 800.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 800.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e a convenienza.

Art. 260 - Capo VI - (Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 7) - Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1) a 4) e da 9) a 14) dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

Art. 261 - (Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 8) - Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1) a 4) e da 9) a 14) dell'art. 259, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

Art. 262 - (Legge regionale 7 dicembre 1953 n. 62, art. 9) - Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1) a 4) e da 9) a 14) dell'art. 259, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

Art. 301 - Titolo VI - (T. V. 1934, art. 160) - Il concorso degli enti nelle spese consorziali è fissato d'accordo, tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi.

In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso, per i Comuni, è determinato, di regola, in ragione complessiva della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Art. 302 - (T. V. 1934, art. 161) - I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono nominati per il Comune dal Consiglio comunale, per la Provincia dal delegato regionale dell'Amministrazione provinciale e per gli altri enti dai competenti organi. Essi devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Il loro numero è fissato nello statuto ed è determinato per ciascun ente di regola, in ragione del contributo consorziale.

Per i Consorzi fra i Comuni, che riguardino l'ufficio o il personale di segreteria, è fissato in ragione della popolazione di ciascun Comune.

Art. 306 - (T. V. 1934, art. 165) - Si applicano ai Consorzi, per quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e tutela governativa, le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di Consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del Consorzio.

Art. 375 - Titolo IX - Capo II - (Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 18) . . . . . I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio Civile quando il loro importo superi i 10.000.000 per le Amministrazioni provinciali e per i Comuni capoluoghi di Provincia, i 5 milioni per i Comuni o Consorzi di Comuni con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, i 3.000.000 per i Comuni o Consorzi di Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e un milione per gli altri Comuni o Consorzi di Comuni.

Art. 383 - Capo III - Sezione II - (Legge regionale 7 dicembre 1953, n. 62, art. 22) - Le Amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 20 mila abitanti, sono capoluoghi di Provincia, e le Amministrazioni delle Provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'Amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per i Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i Comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

*Decreto Presidenziale della Regione Autonoma Siciliana 12 giugno 1954, n. 5, che approva il Testo Unico delle disposizioni contenute nelle leggi 5 febbraio 1953, n. 4 e 27 febbraio 1954, n. 3, concernenti la concessione di contributi per case comunali.*

Art. 2 - (Legge 5 febbraio 1953, n. 4 - art. 2) - I contributi sono concessi a favore dei Comuni con popolazione non superiore ai 15 mila abitanti, nella misura massima di 15 milioni, con decreto dell'Assessore per gli enti locali, di concerto con gli Assessori per le finanze e per i lavori pubblici e possono raggiungere il totale finanziamento della spesa, se contenuta nel limite massimo di L. 10.000.000 per ciascun edificio.

*Legge della Regione Autonoma Siciliana 4 dicembre 1954, n. 43, che reca provvidenze in favore delle città della Regione con popolazione superiore a 150.000 abitanti.*

Art. 1 - Il Governo della Regione è autorizzato a concedere direttamente ai Comuni della Regione con popolazione superiore a 150.000 abitanti contributi anche poliennali per procedere — con criteri di gradualità da stabilirsi dalle Amministrazioni comunali — alle più urgenti ed improrogabili opere relative alle condutture nel sottosuolo del territorio dei Comuni suddetti.

*Legge della Regione Autonoma della Sicilia 4 dicembre 1954, n. 44, che reca provvidenze integrative a favore degli Enti locali per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.*

Art. 1 - Alla legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« La Regione Siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese ritenute necessarie per la esecuzione di opere pubbliche nello interesse degli Enti locali, compresi nell'ambito della Regione Siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, per la durata di 35 anni, fino alla misura massima indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie di opere:

Opere sanitarie:

2) ampliamento e miglioramento di reti idriche, fognature e cimiteri nei Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, fino ad un massimo del 3,90 %;

3) costruzione e completamento ospedali in Comuni che siano nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo:

del 1,90 % se trattasi di Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e nei limiti di spese di L. 200.000.000;  
del 2,90 % se trattasi di Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti, e nei limiti di spesa di L. 350.000.000;  
del 3,90 % se la costruzione ed il completamento ha luogo in Comuni con oltre 50.000 abitanti e nel limite di spesa di L. 450.000.000;

4) ampliamento ospedali fino ad un massimo:

del 3,40 % nei Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 80.000.000;  
del 3,90 % nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nel limite di spesa di L. 150.000.000;  
del 4,40 % nei Comuni con oltre 50.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 200.000.000;

*Legge della Regione Autonoma Siciliana 12 febbraio 1955, n. 12, circa l'impiego del fondo di solidarietà nazionale.*

Art. 1 - Il fondo di lire 45 miliardi disponibili sul contributo di solidarietà nazionale per gli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54 e 1954-55 determinato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 634, e destinato in conformità dell'art. 38 dello Statuto siciliano, come appresso:

2) Edilizia popolare

a) somme da versare all'E. S. C. A. L. per costruzione di case per lavoratori nei Comuni con popolazione non superiore ai ventimila abitanti e in concomitanza con le previdenze di cui alla legge 3 agosto 1954, n. 640, nei Comuni di Modica e Scicli per le esigenze delle famiglie ivi allocate in grotte . . . . . L. 2.000.000.000.

Art. 3 - Il Governo della Regione è autorizzato a provvedere con i fondi indicati al n. 1), lettera a) dell'art. 1 della presente legge alla creazione di nuclei cantonieri e alla esecuzione relativa a servizi pubblici che consentono ai nuclei stessi la esplicazione di capisaldi per la manutenzione della rete stradale, l'assistenza al traffico e la tutela delle strade e che soddisfacendo le esigenze minime collettive della zona interessata, favoriscano l'insediamento di nuclei di popolazione rurale.

## ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI LOCALI

*Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.*

Art. 30 - Titolo II - Capitolo I - I Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente a pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro Comune.

Può inoltre essere disposta la riunione di due o più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Podestà ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 33 - Le borgate o frazioni di Comuni, che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.



Art. 37 - Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'art. 33, alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

.....

*Legge 10 febbraio 1953, n. 62, concernente la costituzione e il funzionamento degli organi regionali.*

Art. 61 - Titolo V - Capitolo III - (Controlli sui consorzi) - Per i controlli sui consorzi di Comuni e Provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato, che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio.

.....

*Legge 15 febbraio 1953, n. 71, concernente la ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista.*

Articolo unico - Potrà essere disposto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorchè la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da almeno tre quinti degli elettori.

Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33.

.....

*Decreto Presidenziale della Regione Autonoma Siciliana 9 giugno 1954, n. 9, che approva il Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel Territorio della Regione Siciliana.*

Capo VI - Sezione II - (Legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, art. 54) - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

Art. 168 - Titolo IV - Capo I - (T. U. 1934, art. 30) - I Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro Comune.

Può, inoltre, essere disposta la riunione di due o più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Comuni ne facciano domanda o ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 171 - (T. U. 1934, art. 33) - Le borgate o frazioni di Comuni, che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente a pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.

.....

Art. 175 - (T. U. 1934, art. 37) - Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'art. 171, alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

.....

Art. 213 - Capitolo II - Sez. III - (T. U. 1915, art. 155) - I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, ai sensi degli articoli 210, 211, 212, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del Prefetto.

.....

*Legge della Regione Autonoma Siciliana 18 marzo 1955 n. 17, che reca la delega al Governo regionale della potestà di emanare norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli Enti locali.*

Art. 4 - L'istituzione di nuovi Comuni non può essere richiesta dalle popolazioni interessate se non concorrono le seguenti condizioni:

- 1) minimo di popolazione;
- .....

Art. 9 - Sono riservate al Consiglio le seguenti materie:

.....

- 9) alienazioni ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti superi:

- a) la somma di L. 100.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

- b) la somma di L. 60.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000, ma non ai 200.000 abitanti, o, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;
- c) la somma di L. 30.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti;
- d) la somma di L. 10.000.000 per gli altri Comuni.

.....

Art. 19 - .....

b) la sovrimposta comunale sui terreni è fissata con aliquota uniforme per tutto il territorio della Regione. Il gettito relativo è distribuito ai Comuni secondo quote capitarie variabili in relazione alla popolazione ed in particolare alla percentuale di essa addetta all'agricoltura.

Gli scatti saranno calcolati tenendo conto anche delle attuali medie di entrata dei Comuni raggruppati in categorie per entità simili di popolazione.

.....

Art. 21 - I criteri per la istituzione della Provincia sono i seguenti:

.....

- b) minimo numero di Comuni e di popolazione;
- .....

Art. 25 - ..... Ogni delegato regionale è coadiuvato da una Consulta provinciale nominata con decreto dell'Assessore per gli enti locali composta:

- a) di n. 4 consultori, di cui almeno uno con la carica di vice delegato regionale, per le Provincie con popolazione non superiore a 500.000 abitanti;
- b) di n. 6 consultori, di cui almeno due con la carica di vice delegati regionali, per le Provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

### PREVIDENZA E ASSISTENZA

*Legge 13 aprile 1933, n. 312, che reca modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.*

Art. 1 - ..... Le quote assegnate ai Comuni sono tra essi ripartite dall'Amministrazione Provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno e il riparto è reso esecutivo dal Prefetto.

.....

*Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008 (Convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961), che reca nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.*

Art. 4 - ..... « Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti possono essere costituiti « sottocomitati di zona » composti di un rappresentante del Podestà, di uno della segreteria del Fascio femminile, di un medico condotto, di un maestro elementare e di un sacerdote, designati dal Comitato di patronato e nominati dal Prefetto ».

*Regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, che modifica l'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti comunali di assistenza.*

Art. 1 - L'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, è modificato come segue:

« L'Ente comunale di assistenza è amministrato da un comitato composto di cinque membri nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di nove nei Comuni con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, di tredici negli altri ».

.....

*Legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.*

Art. 27 - Titolo III - Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25 i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I. N. P. S. i contributi nella misura appresso indicata:

- lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana;
- addetti ai servizi familiari:

- A) Comuni con oltre 100.000 abitanti:
- uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana;
- uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
- donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana;
- donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

B) Comuni con non oltre 100.000 abitanti:

- uomini a servizio intero, lire 8 per settimana;
- uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
- donne a servizio intero, lire 3 per settimana;
- donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

*Decreto ministeriale 13 novembre 1950, concernente la determinazione dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari ai fini della commisurazione dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.*

Art. 1 - È approvata la unita tabella dei salari medi settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia e tubercolosi stabiliti dalla tabella B, allegata al regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, nonché dei contributi dovuti al fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarietà sociale e all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 689, e della legge 26 agosto 1950, n. 860.

TABELLA DEI SALARI MEDI SETTIMANALI PER LE PERSONE ADDETTE AI SERVIZI FAMILIARI.

	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABIT.				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABIT.			
	uomini		donne		uomini		donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
Salario medio settimanale. . . . .	822	660	440	260	660	660	260	260
Contributi:								
— Invalidità e vecchiaia . . . . .	20,40	20,40	20,40	12,30	20,40	20,40	12,30	12,30
— Assicurazione tubercolosi . . . . .	1,45	1,45	1,45	1,30	1,45	1,45	1,30	1,30
Fondo integrazione, assicurazioni sociali:								
— Assicurazione invalidità e vecchiaia	28,77	23 —	15,45	9,05	23 —	23 —	9,05	9,05
— Assicurazioni tubercolosi . . . . .	20,55	16,30	11 —	6,50	16,30	16,30	6,50	6,50
Fondo solidarietà sociale:								
— A carico datore lavoro . . . . .	24,68	19,70	13,25	7,75	19,70	19,70	7,75	7,75
— A carico lavoratori . . . . .	12,30	9,80	6,60	3,90	9,80	9,80	3,90	3,90
— E.N.A.O.L.I. . . . .	1,35	1,35	1,35	1,20	1,35	1,35	1,20	1,20
VALORE DELLA MARCA . . . . .	109,50	92 —	69,50	42 —	92 —	92 —	42 —	42 —

*Decreto ministeriale 26 novembre 1952, che stabilisce la base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.*

Art. 1 - La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali per conto degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, è costituita dalla retribuzione percepita dagli impiegati civili dello Stato degli stessi gradi ai quali gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono equiparati ai fini della corresponsione della indennità integrativa prevista dagli articoli 130 e 159 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi afferenti alla assistenza sanitaria è raggugliata al totale degli elementi della retribuzione ritenuti imponibili per detta assistenza nei confronti del personale statale, preso riferimento ai sensi del precedente comma, con due persone a carico e con sede di servizio nei Comuni aventi una popolazione compresa tra 600.000 e 699.999 abitanti.

## PROTEZIONE E DIFESA

*Regio Decreto 16 gennaio 1927, n. 374, Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni.*

Art. 3 - In occasione di riunione, passaggio e scambio, senza interruzione, di truppe in uno stesso Comune per grandi manovre, manovre di campagna ed esercitazioni di tiro di qualsiasi natura, l'obbligo della somministrazione degli alloggiamenti da parte dei Comuni si limita al primo reparto o corpo che giunge, della forza non minore del battaglione di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria, due batterie di artiglieria, se trattasi di Comuni con popolazione urbana che non superi i 3.000 abitanti; ri-

spettivamente del reggimento di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, se di Comuni la cui popolazione non superi gli 8.000 abitanti; di una brigata delle varie armi se trattisi di città la cui popolazione non superi i 30.000 abitanti; di una divisione se di centro che non superi i 100.000 abitanti.

Nessuna limitazione esiste per i capiluoghi di maggiore popolazione, salvo quella dell'interruzione, comune a tutti i centri.

S'intenderà esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggiamenti, quando fra la partenza della truppa prima arrivata in un Comune e l'arrivo della nuova truppa sia corso un intervallo di oltre 24 ore.

*Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

TESTO UNICO

Art. 95 - Titolo III - Capo II - (93 del T. U. 1926) - In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica, non può superare il rapporto di uno a quattrocento abitanti.

Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4, 1/2 % del volume, non può superare, per ciascun Comune o frazione di Comune, il rapporto di uno per mille abitanti.

Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

In ciascun Comune o in ciascuna frazione di Comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo.

*Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale.*

Art. 91 - Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

D) Sicurezza pubblica e giustizia:

4° Servizi di estinzione degli incendi nei Comuni capiluogo di Provincia e in tutti gli altri Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

*Regio Decreto 24 febbraio 1938, n. 329, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative sul regolamento del Regio esercito.*

Sezione V - Gli uffici provinciali ed i commissari di leva.

Art. 39 - Titolo I - Capo I - Nelle città capiluoghi di Provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la Provincia: esso dipende direttamente dal Ministero della guerra.

Il personale degli uffici di leva è composto di commissari di leva.

Agli uffici di leva delle Provincie con popolazione superiore al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.

*Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.*

REGOLAMENTO

Art. 165 - Titolo II - Per l'esecuzione dell'art. 95 della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune od in ciascuna frazione, secondo l'ultimo censimento, e il numero degli esercizi rispettivamente in essi esistenti, dichiara se, nel Comune o nella frazione, il rapporto stabilito dalla legge sia o non superato, tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 95, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni o degli altri siano in più del rapporto ovvero quanti altri possono aprirsene.

Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400 e rispettivamente a 1.000, ma non minore di 200 o 500, che eventualmente residui.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune, dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata, l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti . . . . .

Art. 168 - A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei Comuni divisi in frazioni.

Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerlo come frazione, purchè si trovi isolato e lontano dall'altro centro abitato.

Allegato B - Capo I

1 - Gli opifici destinati alla fabbricazione di sostanze esplosive della 1ª, della 2ª e della 3ª categoria, devono essere distanti:

- d) non meno di metri milleduecento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5.000 abitanti;  
 e) non meno di metri duemila dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5.000 ai 10.000 abitanti;  
 f) non meno di metri quattromila dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti all'aggregato delle case dell'abitato ed ai reparti pericolosi dell'opificio.

## CAPITOLO IV

## Depositi di fabbrica

2 - . . . . . Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitanti, le strade ferrate, strade pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dell'applicazione della formula  $d = K\sqrt{c}$ , in cui i valori del coefficiente di sicurezza K, sono dati dalla seguente :

TABELLA

NATURA DELL'ESPLOSIVO	Strade statali e provinciali, canali navigabili, case coloniali, isolate, ecc.	Opifici industr., gruppi di case, chiese, ecc.	CENTRI ABITATI		
			sino a 500	sino a 10.000	Città
Gelatina, dinamiti, chedditi (sciolte ed in bombe) acido picrico in casse . . . . .	5	10	10	12	15
Polveri di lancio, tritolo, acido picrico, pentrite, T 4 e relative miscele in proiettili . . . . .	4	8	8	10	12
Proiettili carichi (escluso l'acido picrico, pentrite e T 4)	3	6	6	8	10
Polvere nera . . . . .	3	5	5	6	8
Clorati . . . . .	1	2	2	3	4

## Depositi di vendita e depositi di consumo permanente

4 - L'autorizzazione per aprire tali depositi è subordinata alle seguenti condizioni :

a) la distanza minima in linea retta che deve intercedere tra il locale, o gruppo di locali che costituiscono il deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti:

## DISTANZE IN METRI DAL PERIMETRO DEL DEPOSITO

Quantitativo massimo di sostanze esplodenti che il deposito può contenere (in Kg.)	Strade statali provinciali e ferrate autostrade fiumi e canali navigabili case coloniche e private isolate	Opifici industriali e gruppi numerosi di casolari, chiese aperte al culto e monumenti dichiarati nazionali e centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti	COMUNI E CITTÀ aventi una popolazione	
			da 5.001 a 10.000	Superiore a 10.000
1	2	3		

Prospetto N. 1

## ESPLOSIVI DELLA II CATEGORIA E PENTRITE, T4, ACIDO PICRICO, IN CASSE

Valore di K	5	10	12	15
da Kg. 200 a 500	da 70 a 110	da 140 a 220	da 165 a 260	da 210 a 330
» » 500 » 1.000	» 110 » 160	» 220 » 320	» 260 » 380	» 330 » 480
» » 1.000 » 2.500	» 160 » 250	» 320 » 500	» 380 » 600	» 480 » 750
» » 2.500 » 5.000	» 250 » 350	» 500 » 710	» 600 » 850	» 750 » 1.060
» » 5.000 » 10.000	» 350 » 500	» 710 » 1.000	» 850 » 1.200	» 1.060 » 1.500
» » 10.000 » 20.000	» 500 » 700	» 1.000 » 1.410	» 1.200 » 1.690	» 1.500 » 2.130
» » 20.000 » 40.000	» 700 » 1.000	» 1.410 » 2.000	» 1.690 » 2.400	» 2.130 » 3.000
» » 40.000 » 80.000	» 1.000 » 1.410	» 2.000 » 2.830	» 2.400 » 3.490	» 3.000 » 4.240

Prospetto N. 2

POLVERE NERA ED ALTRI ESPLOSIVI DELLA I CATEGORIA AD ECCEZIONE DEL TRITOLO  
E DEGLI ESPLOSIVI INDICATI NEL PROSPETTO N. 3

Valore di K	3	5	6	8
da Kg. 200 a 500	da 40 a 65	da 70 a 110	da 80 a 130	da 110 a 175
» » 500 » 1.000	» 65 » 95	» 110 » 160	» 130 » 190	» 175 » 250
» » 1.000 » 2.500	» 95 » 150	» 160 » 250	» 190 » 300	» 250 » 400
» » 2.500 » 5.000	» 150 » 210	» 250 » 350	» 300 » 420	» 400 » 570
» » 5.000 » 10.000	» 210 » 300	» 350 » 500	» 420 » 600	» 570 » 800
» » 10.000 » 20.000	» 300 » 420	» 500 » 700	» 600 » 840	» 800 » 1.130
» » 20.000 » 40.000	» 420 » 600	» 700 » 1.000	» 840 » 1.200	» 1.130 » 1.600
» » 40.000 » 80.000	» 600 » 850	» 1.000 » 1.410	» 1.200 » 1.700	» 1.600 » 2.260

Prospetto N. 3

TRITOLO, POLVERI DA LANCIO (COME BALISTITE, SOLENITE, CORDITE, C2, ECC.)

Valore di K	4	8	10	12
da Kg. 200 a 500	da 55 a 90	da 110 a 175	da 140 a 220	da 165 a 260
» » 500 » 1.000	» 90 » 125	» 175 » 250	» 220 » 320	» 260 » 380
» » 1.000 » 2.500	» 125 » 200	» 250 » 400	» 320 » 500	» 380 » 600
» » 2.500 » 5.000	» 200 » 280	» 400 » 570	» 500 » 710	» 600 » 850
» » 5.000 » 10.000	» 280 » 400	» 570 » 800	» 710 » 1.000	» 850 » 1.200
» » 10.000 » 20.000	» 400 » 560	» 800 » 1.130	» 1.000 » 1.410	» 1.200 » 1.690
» » 20.000 » 40.000	» 560 » 800	» 1.130 » 1.600	» 1.410 » 2.000	» 1.690 » 2.400
» » 40.000 » 80.000	» 800 » 1.130	» 1.600 » 2.260	» 2.000 » 2.830	» 2.400 » 3.490

Prospetto N. 4

CLORATI

Valore di K	1	2	3	4
da Kg. 200 a 500	da 15 a 22	da 30 a 44	da 45 a 65	da 60 a 90
» » 500 » 1.000	» 22 » 32	» 44 » 64	» 65 » 95	» 90 » 130
» » 1.000 » 2.500	» 32 » 50	» 64 » 100	» 95 » 150	» 130 » 200
» » 2.500 » 5.000	» 50 » 70	» 100 » 140	» 150 » 210	» 200 » 280
» » 5.000 » 10.000	» 70 » 100	» 140 » 200	» 210 » 300	» 280 » 400
» » 10.000 » 20.000	» 100 » 140	» 200 » 280	» 300 » 420	» 400 » 560
» » 20.000 » 40.000	» 140 » 200	» 280 » 400	» 420 » 600	» 560 » 800
» » 40.000 » 80.000	» 200 » 280	» 400 » 560	» 600 » 845	» 800 » 1.130
» » 80.000 » 100.000	» 280 » 315	» 560 » 630	» 845 » 950	» 1.130 » 1.265
» » 100.000 » 120.000	» 315 » 345	» 630 » 690	» 950 » 1.040	» 1.265 » 1.385
» » 120.000 » 140.000	» 345 » 375	» 690 » 750	» 1.040 » 1.120	» 1.385 » 1.500
» » 140.000 » 160.000	» 375 » 400	» 750 » 800	» 1.120 » 1.200	» 1.500 » 1.600

Decreto Presidenziale della Regione Autonoma Siciliana 9 giugno 1954, n. 9, che approva il Testo Unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 252 - Titolo IV - Capitolo V.

d) Sicurezza pubblica e giustizia.

4) servizio di estinzione degli incendi nei Comuni capoluoghi di Provincia ed in tutti gli altri Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.



## SERVIZI ANAGRAFICI E STATISTICI

*Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421, che dà incarico all'Istituto Centrale di Statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.*

Art. 1 - L'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i Comuni con più di 100.000 abitanti, ed in altri preferibilmente scelti tra i Capoluoghi di Provincia o tra quelli con più di 50.000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei.

Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

*Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il Regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno.*

Art. 37 - Capo II - Nell'intervallo tra due Censimenti generali della popolazione i Comuni devono procedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali.

Detta rilevazione è eseguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale, nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo però che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno. Contemporaneamente alla rilevazione e in dipendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione.

Qualora i Censimenti generali della popolazione vengano eseguiti ogni cinque anni, i Comuni sono esonerati dall'obbligo di compiere la revisione generale suddetta.

Art. 38 - Capitolo II - Ferme le disposizioni degli articoli 16 e 37 sulla registrazione delle variazioni dipendenti da atti dello stato civile e dalla speciale rilevazione anagrafica, la registrazione di tutte le altre variazioni riguardanti la popolazione del Comune deve essere fatta, nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, entro dieci giorni, ed in quelli di popolazione non eccedente i 20.000 abitanti, entro un mese.

*Legge 6 luglio 1939, n. 1092, che reca provvedimenti contro l'urbanesimo.*

Art. 1 - Nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni del Regno, capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro per l'interno determina, d'accordo col Ministro per le corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.

*Legge 16 novembre 1939, n. 1823, concernente l'istituzione di Uffici di statistica nei Comuni con popolazione di 100.000 o più abitanti.*

Art. 1 - Fermo il disposto dall'art. 1 del R. decreto legge 16 agosto 1926, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927, n. 678, tutti i Comuni aventi al 21 aprile 1936 una popolazione residente di 100.000 o più abitanti provvederanno ad istituire, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, qualora già non esista, un Ufficio di statistica in conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.

Detti Uffici di statistica funzionano da organi periferici dell'Istituto centrale di statistica. Il disposto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, convertito nella legge 21 aprile 1927, n. 678, non si applica ai comuni di Messina, Brescia, Cagliari ed Apuania, per quanto riguarda l'assunzione del dirigente l'Ufficio di statistica fornito del titolo di abilitazione nelle discipline statistiche in conformità del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748.

Art. 4 - L'Istituto centrale di statistica pubblicherà annualmente un Annuario statistico dei Comuni con oltre 50.000 abitanti.

I Comuni sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la compilazione tempestiva di detto Annuario.

Art. 5 - Per la pubblicazione dell'Annuario di cui all'articolo precedente, saranno versati all'Istituto i seguenti contributi annui:

- da ciascun Comune con più di 1.000.000 di abitanti, lire 10.000;
- da ciascun Comune avente da 500.001 a 1.000.000 abitanti, lire 5.000;
- da ciascun Comune avente da 200.001 a 500.000 abitanti, lire 2.000;
- da ciascun Comune avente da 100.001 a 200.000 abitanti, lire 1.000;
- da ciascun Comune avente da 50.001 a 100.000 abitanti, lire 100.

*Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, che istituisce il servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e delle carte di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria.*

Art. 1 - Le Amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti sono autorizzate ad istituire, con apposita deliberazione, da approvarsi dalla Giunta comunale amministrativa, il servizio del rilascio di urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte d'identità con l'imposizione di appositi diritti.

Il lavoro di compilazione degli atti di cui al comma precedente, dei quali è richiesto il rilascio d'urgenza, deve essere disimpegnato senza pregiudizio del regolare funzionamento ordinario dell'ufficio per la compilazione ed il rilascio degli atti richiesti in via normale.

Il rilascio d'urgenza degli atti di cui al comma 1° deve avvenire entro 24 ore dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 2 - La tariffa per il rilascio degli atti d'urgenza non può eccedere la cifra di L. 10 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20 mila ed i 100 mila abitanti e di L. 15 per i Comuni con popolazione superiore.

Può essere fissata una graduazione nella misura dei diritti suindicati in corrispondenza delle diverse categorie di atti da rilasciarsi.

*Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.*

Art. 1 - In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Art. 4 - L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Art. 8 - In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Art. 12 - La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

## TRATTAMENTO ECONOMICO

*Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227. Approvazione del Testo Unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.*

Art. 2 - Capo I - Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore a 200 abitanti è dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esse il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua.

Contro le relative determinazioni è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo.

Art. 10 - I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in un ammontare maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'art. 5 (del presente T. U.), in rapporto alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di lire 30 fino a 500 abitanti, di lire 50 fino a 1.000, e con l'ulteriore aumento di L. 50 per ogni 1.000 abitanti fino alla popolazione di 6.000 e successivamente di lire 100 per ogni 2.000 abitanti in più, e non oltre un massimo di lire 900.

Art. 17 - La spesa per i vice-parroci, coadiutori, o cappellani, aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco, è ammessa quando concorrano le seguenti condizioni:

2) che a giudizio insindacabile dell'amministrazione non sia venuta meno la necessità della funzione, per sopravvenute variazioni nelle precedenti condizioni della parrocchia rispetto sia alla popolazione, sia all'estensione del suo territorio, sia alle difficoltà delle comunicazioni;

Art. 19 - Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati a provvedere il parroco di abitazione, è ammessa fra le positività una somma a titolo di indennità di alloggio.

Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta allo scopo, avuto riguardo alla media dei prezzi locali in misura non inferiore a lire 300 nè superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione che non ecceda i 50.000 abitanti, e non inferiore a lire 600 nè superiore a lire 1.200 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Art. 29 - Capo II - Per le vicarie e le cappellanie curate che abbiano meno di 200 abitanti è applicabile l'art. 2 del presente T. U.

Art. 32 - Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni del Capo I (del presente T. U.) relative alla domanda e all'accertamento delle attività e passività, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente capo.

Non è però ammessa fra le passività del beneficio alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3.000 abitanti.

*Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, che approva il Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.*

Art. 1 - Capo I - La domanda da presentarsi dagli investiti per la concessione dell'assegno supplementare di congrua, deve essere redatta su carta bollata e corredata dei seguenti documenti in carta libera:

.....  
c) certificato del Podestà, costatante il numero legale, attuale e permanente della popolazione della parrocchia. Per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti devono risultare dallo stesso certificato le circostanze di luoghi e di comunicazioni di cui all'art. 2 del Testo Unico;

.....  
Art. 10 - Capo I - Per l'ammissione della spesa per indennità di alloggio di cui all'art. 19 del Testo Unico, l'investito deve esibire un certificato dell'autorità municipale dal quale risulti:

.....  
d) quale sia la popolazione del Comune secondo l'ultimo censimento ufficiale.

*Regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1115, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2355 che reca norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

Art. 1 - « I posti di capo servizio ed assimilati (grado 5°) e di direttori provinciali di 1ª classe ed assimilati (grado 6°) del ruolo del personale direttivo postale e telegrafico di cui all'allegato I, tabella n. 1, del r. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, sono stabiliti con decorrenza dal 1° luglio 1937, rispettivamente in numero di 15 e di 80 ».

« Almeno cinque degli indicati posti di 5° grado possono essere coperti soltanto se assegnati a funzionari che vengono effettivamente preposti, se già non lo siano, a Direzioni di 1ª classe nelle sedi con oltre 500.000 abitanti ».

*Regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, che reca modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

Art. 6 - Agli uffici telefonici interurbani di 1ª classe nelle città con oltre 500.000 abitanti, o in sede di ufficio periferico di direzione e controllo (Ispettorato), sono normalmente preposti i funzionari appartenenti al grado 9° del personale direttivo con la qualifica di capo ufficio interurbano principale.

Art. 7 - Ai dirigenti maschili di commutazione che abbiano disimpegnato per non meno di cinque anni e conservino le funzioni effettive di diretto coadiuvante il capo ufficio interurbano titolare nelle sedi con oltre 500.000 abitanti, e che nell'esercizio delle funzioni stesse abbiano dimostrato di possedere complete attitudini per poter assumere eventualmente la titolarità di un ufficio interurbano, può essere conferita in via del tutto eccezionale, con provvedimento insindacabile, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, la nomina a capo ufficio interurbano di 3ª classe sempre che essi siano provvisti almeno di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 16, lettera c) del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nella dotazione organica relativa ai capi uffici interurbani esista la necessaria disponibilità di posti.

*Legge 27 giugno 1942, n. 851, che reca modificazioni al Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.*

Art. 206 - Titolo V - Capo I - È obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alla tabella E annessa alla presente legge.

In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Art. 217 - Nei Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

TABELLA E

GRADO DEL SEGRETARIO	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO
	%	%
I . . . . .	50	30
II . . . . .	50	35
III . . . . .	50	40
IV . . . . .	50	50
V . . . . .	40	60
VI . . . . .	35	65
VII . . . . .	25	75
VIII . . . . .	20	80

N. B. - I diritti di segreteria previsti dall'art. 205 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dall'annessa tabella D, continuano ad essere soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, ed esclusi dagli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.  
Lo stesso dicasi per i diritti di segreteria previsti dall'art. 142 del Testo Unico citato per i segretari provinciali.

*Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, che reca nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali.*

Art. 2 - In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari che importino aumenti alla spesa globale di organico fissata all'atto di entrata in vigore del presente decreto, le relative deliberazioni dei Comuni e delle Provincie sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Per le Provincie, per i Comuni capoluoghi di Provincia e per quelli aventi popolazione superiore ai centomila abitanti, le medesime deliberazioni non sono efficaci se non previa omologazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

*Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, che modifica le disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato.*

Capo V - Alloggi e compensi per alloggi.

Art. 33 - Il quarto comma è sostituito dai seguenti e la tabella relativa è pure sostituita da quella sotto riportata:

La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risultano dalla seguente tabella:

La trattenuta è da praticare per ciascun vano utile di cui si compone l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il compenso è invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.

QUALIFICA	TRATTENUTA LIRE	COMPENSO LIRE
I - Stazioni		
Capi stazione superiori, principali e di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	72	300
Capi stazione di 2 <sup>a</sup> classe e di 3 <sup>a</sup> classe a. p. . . . .	54	225
Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista . . . . .	45	150
Deviatori capi e capi squadra deviatori . . . . .	38	120
Deviatori . . . . .	30	100
II - Depositi Locomotive		
Capi deposito superiori, principali e di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	72	300
Capi deposito di 2 <sup>a</sup> classe, di 3 <sup>a</sup> classe a. p. e di 3 <sup>a</sup> classe; macchinisti di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito . . . . .	54	225
III - Linea		
Sorveglianti della linea 1 <sup>a</sup> classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri . . . . .	30	120
Guardiani a. p. e cantonieri . . . . .	23	70
Guardabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo . . . . .	15	45
IV - Impianti elettrici e di segnalamento		
Capi tecnici di 3 <sup>a</sup> classe a. p., di 3 <sup>a</sup> classe e sottocapi tecnici addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonché delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione . . . . .	54	225
Operai di 1 <sup>a</sup> classe, operai e aiutanti operai addetti come sopra . . . . .	38	120

« Le trattenute ed i compensi indicati nella tabella riguardano alloggi situati in città con almeno 100.000 abitanti ».

« Per città con popolazione inferiore vengono ridotti come segue:

. . . . . del 10 % per alloggi situati in Comune con popolazione compresa fra 50.000 e 99.999 abitanti;  
del 20 % per alloggi situati in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ».

*Decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 49, che reca provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.*

Art. 1 - L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, è sostituito dal seguente:

Art. 5 - Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale, in ragione di L. 0,60 o L. 0,75 per ogni oggetto recapitato rispettivamente presso uffici di città fino a centomila abitanti o eccedenti i centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e a L. 1,60.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434, che dispone l'adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari, per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti.*

Art. 1 - L'indennità annua dovuta agli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevata a L. 6.000, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione del Provveditore agli studi ai sensi dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è elevata a L. 5.000.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, che reca l'aumento della indennità di alloggio, di vestiario e di pubblica sicurezza ai personali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.*

Art. 1 - Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure:

Grado III	- Generale di Corpo d'armata comandante dell'Arma dei Carabinieri . . . . .	L. 4.500
Grado IV	- Generale di Divisione . . . . .	» 4.200
Grado V	- Generale di Brigata, Maggiore Generale Ispettore . . . . .	» 3.850
Grado VI	- Colonnello . . . . .	» 3.400
Grado VII e VIII	- Tenente Colonnello e Maggiore . . . . .	» 2.700
Grado IX	- Capitano . . . . .	» 2.500
Grado X e XI	- Ufficiale subalterno . . . . .	» 2.000

Per gli ufficiali che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

Per gli ufficiali celibi l'indennità stessa è raggugliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado.

Art. 2 - L'indennità di alloggio per i sottufficiali ed i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ammogliati o vedovi senza prole, che non usufruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nella misura seguente:

- L. 700 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti;
- L. 550 mensili nelle altre sedi

L'indennità di alloggio per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e che risieda in località ove non esistano caserme e che siano costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita in L. 250 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti e in L. 200 mensili nelle altre sedi.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517, che proroga e integra le provvidenze previste dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per il personale dei centri sinistrati dalla guerra.*

Art. 6 - Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dal presente decreto si applicano al personale con sede di servizio nei centri con popolazione non superiore a 3000 abitanti nei quali risultino inabitabili, alla data del 1° gennaio 1947, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 25 % dei fabbricati di abitazione.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, che apporta modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e al decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, concernenti il nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.*

Art. 4 - Nei riguardi dei personali non di ruolo delle categorie III e IV, da cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, con sede di servizio in Comune avente meno di 500.000 abitanti, ed ai soli fini del raffronto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, per la

determinazione del miglioramento economico complessivo derivante dalla prima applicazione del decreto stesso, dovrà tenersi conto, anzichè della retribuzione e dell'eventuale assegno personale effettivamente spettanti al 31 agosto 1946, della retribuzione spettante alla predetta data al personale delle stesse categorie avente sede di servizio in Comune con almeno 500.000 abitanti e dell'assegno personale che sarebbe eventualmente spettato se l'abolizione della distinzione della retribuzione in rapporto alla sede di servizio, disposta con l'art. 1, ultimo comma del suddetto decreto n. 263, fosse già in essere al 30 settembre 1945.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1123, che integra il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, riguardante provvidenze a favore del personale in servizio in centri sinistrati dalla guerra.*

Art. 1 - L'indennità di prima sistemazione e l'indennità giornaliera di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 517, del 24 maggio 1947, sono pure dovute, con effetto del 16 ottobre 1945, ferme restando le condizioni previste degli articoli medesimi, al personale che presta servizio e dimora a distanza di non oltre cinque chilometri dal perimetro di un centro riconosciuto sinistrato, purchè questo sia capoluogo di Comune ed abbia una popolazione superiore a quella del centro di dimora e di servizio.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1561, concernente l'estensione ai militari del corpo della Guardia di Finanza delle indennità di alloggio e vestiario previste a favore del personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.*

Art. 1 - Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, la indennità mensile di alloggio è stabilita nelle seguenti misure:

Generale di corpo d'armata comandante del Corpo . . . . .	L. 4.500
Generale di divisione . . . . .	» 4.200
Generale di brigata . . . . .	» 3.850
Colonnello . . . . .	» 3.400
Tenente colonnello e maggiore . . . . .	» 2.700
Capitano . . . . .	» 2.500
Ufficiale subalterno . . . . .	» 2.000

Per gli ufficiali che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

Per gli ufficiali celibi o vedovi senza prole le misure dell'indennità stessa, fissate dai precedenti commi a seconda della residenza, sono ridotte alla metà.

Art. 2 - L'indennità di alloggio per i sottufficiali o militari di truppa del Corpo della Guardia di finanza, ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure:

L. 700 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti;

L. 550 mensili nelle altre sedi.

L'indennità di alloggio per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole, e che risieda in località ove non esistono caserme e sia quindi costretto ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita in L. 250 mensili nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti e in L. 200 mensili nelle altre sedi.

*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, che reca disposizioni circa le competenze al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero del tesoro in servizio presso la Zecca e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti dello Stato e della Banca d'Italia.*

Art. 1 - A personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e del Provveditorato generale dello Stato che presta servizio di controllo presso le cartiere per la fabbricazione della carta filigranata destinata alla stampa dei biglietti dello Stato e della Banca d'Italia e presso le officine di fabbricazione dei biglietti stessi, nonchè al personale di ruolo e non di ruolo degli Uffici provinciali del tesoro e del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e del ruolo della Amministrazione centrale del Ministero del tesoro che presta servizio presso la Zecca, spettano durante le ore serali e notturne (dalle ore 22 alle ore 6), per ciascuna ora di lavoro, le seguenti indennità oltre ai compensi per ore di lavoro straordinario eventualmente compiute in detto periodo:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati di ruolo dal grado 8° in su . . . . .	L. 10	L. 16
Impiegati non di ruolo e di ruolo inferiori al grado 8° . . . . .	» 9	» 14
Impiegati subalterni . . . . .	» 7	» 12

Tali aliquote sono aumentate del sessanta per cento per le sedi di servizio in città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.



*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1537, concernente l'estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena delle indennità di ordine pubblico, delle indennità di alloggio e dei premi di arruolamento e di rafferma nelle medesime misure concesse ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.*

Art. 3 - Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, che non usufruiscono di alloggio gratuito, l'indennità di alloggio mensile è stabilita nelle seguenti misure:

maggiore . . . . .	L. 2.700
capitano . . . . .	» 2.500
ufficiali subalterni . . . . .	» 2.000

Per gli ufficiali che risiedono in sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti, l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

Per gli ufficiali celibi, l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado.

Art. 4 - A partire dal 1° luglio 1946 ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, coniugati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggi demaniali, è concessa una indennità di alloggio nelle misure seguenti:

- L. 700 mensili, per le sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti;
- L. 550 mensili, per le altre sedi.

*Decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, che stabilisce una variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di alloggi demaniali gratuiti.*

Art. 2 - Al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, è aggiunto il seguente 116-bis:

« Ai titolari o reggenti di direzione che non possono fruire di alloggio demaniale a titolo gratuiti, compete l'indennità mensile di alloggio nella seguente misura:

grado 5°	ispettori generali . . . . .	L. 3.850
» 6°	direttori superiori . . . . .	» 3.400
» 7° e 8°	direttori di prima e seconda classe . . . . .	» 2.700
» 9°	primi segretari . . . . .	» 2.500

Per i funzionari che risiedono in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'indennità predetta è ridotta di un quinto.

Per i funzionari celibi l'indennità stessa è ragguagliata alla metà di quella che, a seconda della residenza, spetta ai coniugati dello stesso grado».

*Decreto Ministeriale 9 Novembre 1949.*

2° Elenco dei centri sinistrati ai quali si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517.

A norma dell'art. 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, le provvidenze di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, si applicano nei sottoelencati centri con popolazione non superiore a 3000 abitanti nei quali siano risultati inabitabili alla data del 1° gennaio 1947, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 25 % dei fabbricati di abitazione:

- Provincia di Bologna: Castello di Serravalle.
- » » Messina: Condò.
- » » Modena: Camposanto; frazione Piandelagotti del Comune di Frassinoro; Pavullo capoluogo e frazione: Benedello e Castagneto; Poligano capoluogo e frazione Gombola; frazioni: Castelvecchio e Saltino del Comune di Prignano; frazione Pozza del Comune di Maranello; Montefiorino capoluogo e frazioni: Costrignano e Susano; frazione Montespecchio del Comune di Montese; frazione Montetorto del Comune di Zocca.
- Provincia di Pesaro: Cartoceto.
- » » Savona: Albenga marina; Cevale.

*Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, che approva il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.*

Art. 18 . . . . . Il contributo è dovuto da ciascun Comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il Comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga della opera del segretario di altro Comune.

*Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.*

Art. 12 - Titolo II - Il contributo prescritto dall'art. 18 del testo unico a carico di ciascun Comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il Comune stesso, in rapporto al numero degli abitanti accertato con l'ultimo censimento ufficiale.

Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal Prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione.

*Legge 11 aprile 1953, n. 263, concernente la concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra.*

Art. 5 - La indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui all'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e che è dovuta anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, è stabilita nelle seguenti misure:

Lettera A	L.	30.000
» A-bis	»	27.000
» B	»	24.000
» C	»	22.000
» D	»	20.000
» E	»	15.000
» F	»	15.000
» G	»	12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti:

Lettera A	»	27.000
» A-bis	»	24.000
» B	»	21.000
» C	»	19.000
» D	»	17.000
» E	»	12.000
» F	»	12.000
» G	»	9.000

*Legge 9 agosto 1954, n. 748, che reca modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.*

Art. 1 (Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario) - La tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, numero 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai Comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella A (1) allegata alla presente legge.

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.

Per i Comuni consorziati la classe del Consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni consorziati.

Ai Comuni che siano sedi di stazione di soggiorno, di cura o di turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggior spesa, può essere assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, un segretario di un grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

Art. 2 (Revisione della classificazione dei Comuni) - Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento deve procedersi alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella A allegata alla presente legge.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto nella determinazione di tali modalità ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale del Comune o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 6 (Ammissione in carriera) - Nel gennaio di ciascun anno il Ministero dell'interno bandisce un concorso per titoli per i posti disponibili nei Comuni della classe 4<sup>a</sup> o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

(1) Sostituita dalla tabella n. 1 annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955 riportato a pag. 621.

Art. 8 (Concorsi per i trasferimenti) - Nel giugno di ciascun anno i Prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi della classe 4<sup>a</sup> vacanti nella Provincia.

Art. 10 (Promozione per concorso a segretario capo di 2<sup>a</sup> classe e a segretario generale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe) - Le nomine a segretario generale di 1<sup>a</sup> classe dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono conferite, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, ai segretari generali di 1<sup>a</sup> classe, che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta, con costanti qualifiche di ottimo.

Ai concorsi per la nomina a segretario generale di 1<sup>a</sup> classe dei Comuni predetti possono, altresì, partecipare, sempre che abbiano i requisiti di cui al precedente comma, i segretari generali provinciali di 1<sup>a</sup> classe, nonché i vice segretari dei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti e i vice segretari delle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Art. 13 (Stipendi ed aumenti periodici) - Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari comunali dei vari gradi sono a carico del Comune ove il segretario presta servizio e sono attribuiti in conformità della tabella A allegata alla presente legge, con provvedimento del Ministro per l'interno per i segretari del ruolo nazionale e del Prefetto per gli altri.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe cui appartiene il maggiore dei Comuni consorziati spetta un'indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio.

Art. 14 (Indennità di missione) - La misura della indennità che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurate al grado ricoperto è fissata in base alla corrispondenza degli stipendi iniziali dei singoli gradi dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi impiegati civili dello Stato. Per i segretari generali dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti Comuni.

Art. 15 (Classificazione delle Provincie per l'assegnazione del segretario - Ruoli) - La tabella B allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario alle Provincie ed agli stipendi dei segretari provinciali, è sostituita dalla tabella B (1) allegata alla presente legge.

A ciascuna Provincia è assegnato, secondo i criteri indicati dalla tabella B, un segretario di grado corrispondente.

Tenuto conto della popolazione residente della Provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale, del numero dei Comuni in essa compresi, può, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per lo interno, essere assegnato alle Provincie, sempre che dimostrino di essere in condizioni finanziarie tali da sostenere la maggiore spesa senza notevole aggravio per i contribuenti, un segretario del grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Alla revisione della classificazione delle Provincie si provvederà con le modalità indicate nell'art. 2.

Art. 17 (Promozioni per concorso a segretario provinciale generale di 1<sup>a</sup> classe) - Le nomine a segretario generale di 1<sup>a</sup> classe delle Provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono conferite con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, ai segretari provinciali generali di 1<sup>a</sup> classe che abbiano nel proprio grado almeno tre anni di permanenza ininterrotta con costanti qualifiche di ottimo.

Ai concorsi per le nomine a segretario generale di 1<sup>a</sup> classe delle Provincie predette possono, altresì, partecipare, sempre che abbiano i requisiti di cui al precedente comma, i segretari generali comunali di 1<sup>a</sup> classe e i vice segretari comunali e provinciali di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 18 (Stipendi ed assegni) - Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti ai segretari provinciali dei vari gradi sono stabiliti dalla tabella B allegata alla presente legge; essi sono a carico della Provincia ove il segretario presta servizio e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno.

Art. 19 (Alloggi per i segretari) - I Comuni della classe 4<sup>a</sup> hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario.

Art. 20 (Segretari di ruolo in servizio all'entrata in vigore della presente legge) - Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, conformemente alle tabelle allegate A e B, la classificazione dei Comuni e delle Provincie, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento della popolazione.

I segretari che si trovino in servizio quali titolari di Comuni o Provincie, cui, secondo le tabelle A e B, venga a risultare assegnato un segretario di grado superiore a quello da essi ricoperto, conserveranno transitoriamente la titolarità della sede.

Ai segretari comunali generali di 1<sup>a</sup> classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti ed ai segretari provinciali generali di 1<sup>a</sup> classe in servizio presso Provincie il cui capoluogo abbia popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, sempre che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, può essere attribuito, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per l'interno, lo stipendio iniziale, non suscettibile di aumenti periodici previsto dalle tabelle A e B per i segretari generali di 1<sup>a</sup> classe dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e per i segretari generali di 1<sup>a</sup> classe delle Provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

(1) Sostituita dalla tabella n. 2 annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955 riportato a pag. 621

Art. 22 - . . . . . La Tabella F allegata alla legge 17 giugno 1942, numero 851, è sostituita dalla Tabella C allegata alla presente legge.

TABELLA C - CORRISPONDENZA TRA I GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	GRADO DELL'ORDINAMENTO STATALE
Segretario comunale e provinciale generale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	{ IV V(a)
Segretario comunale e provinciale generale di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	VI
Segretario comunale capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	VII
Segretario comunale capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	VIII
Segretario comunale capo di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	IX
Segretario comunale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	X
Segretario comunale di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	XI

*Legge 27 febbraio 1955, n. 83, concernente il compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.*

Art. 1 - Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 25 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi.

*Legge 19 marzo 1955, n. 160, che approva le norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.*

Art. 13 - I professori che siano eletti senatori o deputati, consiglieri — o deputati — regionali, presidenti delle Amministrazioni provinciali, sindaci di Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, o che siano eletti dirigenti nazionali del sindacato nazionale della scuola media, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento.

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1955, concernente la ripartizione dei diritti, compensi e proventi da percepire dal personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869.*

Art. 4 - In aggiunta al punteggio di cui al precedente art. 3, è dovuta, al seguente personale, la maggiorazione:

- a) del 30 % ai dirigenti di ufficio nei capoluoghi delle Province con popolazione di almeno 500.000 abitanti;
- b) del 20 % ai dirigenti di ufficio nei capoluoghi delle Province con popolazione di almeno 100.000 abitanti;
- c) del 10 % ai dirigenti di ufficio nei capoluoghi delle Province con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

*Decreto ministeriale 13 giugno 1955 che fissa l'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nel Comune di Genova e negli altri Comuni della stessa Provincia.*

Per i personali con sede di servizio nel Comune di Genova e negli altri Comuni della stessa Provincia che attualmente fruiscono della indennità di carovita prevista dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, nell'aliquota prevista per le sedi di servizio in Comuni con popolazione compresa tra i 600.000 e i 699.999 abitanti la indennità medesima è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1955, nella misura spettante per i personali con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 e non più di 799.999.

*Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955 concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio.*

Art. 1 - Le Tabelle di cui agli allegati da I a VII al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e le tabelle A e B allegate alla legge 9 Agosto 1954, n. 748 sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2 - . . . . . L'ammontare dell'assegno di sede stabilito per il personale civile e militare in servizio all'estero, dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, comprensivo delle maggiorazioni o delle riduzioni previste in relazione allo stato di famiglia, è diminuito di un importo pari a 25 giornate di presenza al mese che sarebbero spettate alla data del 30 giugno 1955 in relazione al grado di appartenenza, nonchè della differenza fra l'indennità di carovita, escluse le

(a) Con le limitazioni di cui alle tabelle A e B e alla disposizione dell'art. 14, primo comma.

quote complementari, spettante alla predetta data al personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti e l'indennità di carovita di lire 3.000 mensili finora attribuita al personale fornito di assegno di sede.

Art. 5 - Al personale contemplato nel primo comma del precedente art. 2, che al 30 giugno 1955 fruiva dell'indennità di carovita nelle misure previste per il personale con sede normale di servizio in Comune con popolazione compreso tra i 700.000 e i 799.999 abitanti o con popolazione di almeno 800.000 abitanti, è attribuito un assegno personale di sede nelle misure mensili lorde, rispettivamente, di lire 1600 e 3200.

... Ai fini di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, e della attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente art. 4: Comuni delle Province di Trieste e di Udine, capoluoghi compresi, ed il Comune di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 800.000 abitanti. Agli stessi fini gli altri Comuni della Provincia di Gorizia si considerano tra quelli con popolazione di almeno 700.000 e non più di 799.999 abitanti.

L'assimilazione prevista nel precedente comma vale anche ai fini dell'attribuzione, ai personali con sede di servizio nei Comuni ivi indicati, dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il periodo intercorrente fra la data di restituzione dei Comuni stessi all'Amministrazione italiana ed il 30 giugno 1955.

Art. 6 - ... Per il periodo indicato nel primo comma, ai fini dell'applicazione della ritenuta tesoro, o altra analoga, sulla tredicesima mensilità del personale in servizio e ai fini del computo del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, si considerano gli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 30 giugno 1955 e l'indennità di carovita nella misura, in vigore alla data medesima, relativa al personale con sede normale di servizio nei Comuni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti ...

## ALLEGATO VIII

TABELLA N. 1 - ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

Classe	C O M U N I	GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO ASSEGNATO AL COMUNE		S T I P E N D I O				
		Grado	Qualifica	Nel grado iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Anni richiesti per aumenti
1 <sup>a</sup>	Con popolazione oltre 500.000 abitanti Con popolazione da 65001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di Provincia con popolazione oltre 400.000 abitanti . . . . .	I	Segretario generale di 1 <sup>a</sup> classe	1.764.000	1.800.000	1.836.000	—	4,4
				1.488.000	1.524.000	1.550.000	—	4,4
2 <sup>a</sup>	Con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di Provincia . . . . .	II	Id. di 2 <sup>a</sup> cl.	1.200.000	1.236.000	1.272.000	—	4,4
3 <sup>a</sup>	Con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti . . . . .	III	Segretario capo di 1 <sup>a</sup> classe	972.000	996.000	1.020.000	—	4,4
		IV	Id. di 2 <sup>a</sup> classe	816.000	828.000	840.000	—	—
		V	Id. di 3 <sup>a</sup> classe	684.000	696.000	708.000	720.000	4,4,5
4 <sup>a</sup>	Con popolazione fino a 8.000 abitanti	VI	Segr. comunale di 1 <sup>a</sup> classe	576.000	588.000	600.000	612.000	4,5,5
		VII	Id. di 2 <sup>a</sup> classe	480.000	492.000	504.000	516.000	2,2,3

TABELLA N. 2. - ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI PROVINCIALI

Classe	P R O V I N C I E	GRADO E QUALIFICA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE		S T I P E N D I O			
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Anni richiesti per aumenti
1 <sup>a</sup>	Il cui capoluogo abbia più di 500.000 abitanti: a) con popolazione superiore ai 400.000 abitanti. . . . . b) con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore ai 4.000 chilometri quadrati. . . . . c) il cui Comune Capoluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti . . . . .	I	Segretario provinciale gener. di 1 <sup>a</sup> classe	1.764.000	1.800.000	1.836.000	4,4
		I	Segretario provinciale generale di 1 <sup>a</sup> classe	1.488.000	1.524.000	1.560.000	4,4
		II	Segret. provinc. gener. di 1 <sup>a</sup> classe	1.200.000	1.236.000	1.272.000	4,4
2 <sup>a</sup>	Non comprese nelle precedenti classi.	II	Segret. provinc. gener. di 1 <sup>a</sup> classe	1.200.000	1.236.000	1.272.000	4,4

*Legge della Regione Autonoma della Sicilia 9 ottobre 1954, n. 36, concernente l'indennità di funzione ai Sindaci ed agli assessori comunali.*

Art. 1 - Indipendentemente dalle condizioni finanziarie del Comune qualora le esigenze dell'Ufficio importino per il Sindaco una applicazione quotidiana della sua attività tale da determinare un suo disagio economico in rapporto al suo normale reddito di lavoro, il Consiglio comunale potrà deliberare una indennità mensile di funzione entro i seguenti limiti:

- Comuni fino a 2.000 abitanti L. 10.000;
- Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti L. 15.000;
- Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti L. 20.000;
- Comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti L. 30.000;
- Comuni da 30.001 fino a 100.000 abitanti L. 50.000;
- Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti L. 100.000

L'indennità sopra stabilita potrà essere attribuita, nei limiti ed alle condizioni previste al piano comune, invece che al Sindaco, all'assessore anziano o delegato, qualora il Sindaco stesso ne faccia proposta.

*Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.*

Articolo Unico

.....  
 14. Commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti, a meno che anche in queste città il lavoro di essi sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali e operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, competente per territorio.

22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna, nelle città con meno di 100.000 abitanti,  
 .....

*Regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato.*

Art. 2 - Può essere assegnata una vettura automobile, esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

.....  
 g) Prefetti del Regno, residenti in località con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti e per i quali si è riconosciuto con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello per le finanze, la necessità di disporre ordinariamente della vettura automobile.  
 .....

*Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.*

Art. 1 - Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà, tra le varie cariche e dignità, l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

.....  
 Categoria VIII

Classe 8ª - Podestà delle città capiluogo di Provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

Categoria X

Classe 10ª - Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Categoria XII

Classe 3ª - Podestà dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

*Regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1757, concernente modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni.*

Art. 1 - L'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni delle autorità appartenenti alle prime sei categorie è stabilito nel seguente modo:

.....  
 Categoria V

Classe 14ª - Presidi delle Provincie la cui città capoluogo ha popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Classe 15ª - Podestà delle città capiluogo di Provincia con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Categoria VI

Classe 24ª - Podestà delle città capiluogo di Provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.



*Legge della Regione Autonoma della Sardegna 29 aprile 1953, n. 12, che reca provvidenze a favore della industria alberghiera.*

Art. 1 - Limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed alle località di preminente interesse turistico, il limite massimo delle anticipazioni previste dall'art. 4 della legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, recante provvidenze a favore dell'industria alberghiera in località di interesse turistico, modificata con la legge regionale 10 giugno 1952, n. 13, è elevato a lire 30 milioni.

*Legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 29 gennaio 1954, n. 7, circa la vigilanza sulle cooperative.*

Art. 6 - . . . . . il numero minimo dei soci previsto dalla legge per le cooperative di consumo è ridotto a venti se la cooperativa ha sede in località con meno di 500 abitanti.

*Legge della Regione Autonoma Siciliana 1° aprile 1955, n. 21, concernente l'ordinamento dei patronati scolastici nella Regione siciliana.*

Art. 11 - Le Amministrazioni comunali sono tenute a corrispondere al Patronato scolastico il contributo annuo non inferiore a L. 50 per abitante secondo la popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento.

. . . . .  
Art. 12 - In apposito capitolo del bilancio regionale nella rubrica Pubblica istruzione sarà inserita la spesa obbligatoria pari a L. 50 per ogni abitante della Regione siciliana quale risulta dall'ultimo censimento.



